

FILIPPO NOCETO

**PREPARAZIONE  
DELLA CAUSA NELLE  
CODIFICAZIONI LIBERALI  
ITALIANE E SPAGNOLE  
ALLE RADICI DELLA MODERNITÀ**



*Raffronti di diritto processuale civile*

*Responsabile collana*

Angelo Dondi  
(*Università di Genova*)

*Comitato scientifico*

Federico Carpi ( <i>Università di Bologna</i> )	Loïc Cadiet ( <i>Università Sorbona di Parigi</i> )
Giuseppe Trisorio Liuzzi ( <i>Università di Bari</i> )	Joan Picò i Junoy ( <i>Università di Barcellona</i> )
Antonio Carratta ( <i>Università di Roma3</i> )	Jordi Nieva-Fenoll ( <i>Università di Barcellona</i> )
Adrian Zuckerman ( <i>Università di Oxford</i> )	Fernando Gascòn ( <i>Università di Oviedo</i> )
Scott Dodson ( <i>Università Hastings di San Francisco</i> )	Silvana Dalla Bontà ( <i>Università di Trento</i> )
Richard Marcus ( <i>Università Hastings di San Francisco</i> )	Soraya Amrani-Mekki ( <i>Università di Parigi Ovest</i> )
Stephen Burbank ( <i>Università di Pennsylvania</i> )	Vincenzo Ansanelli ( <i>Università di Genova</i> )
Paolo Biavati ( <i>Università di Bologna</i> )	Paolo Comoglio ( <i>Università di Genova</i> )
Maria Francesca Ghirga ( <i>Università dell'Insubria</i> )	Filippo Noceto ( <i>Università di Genova</i> )

FILIPPO NOCETO

**PREPARAZIONE  
DELLA CAUSA NELLE  
CODIFICAZIONI LIBERALI  
ITALIANE E SPAGNOLE  
ALLE RADICI DELLA MODERNITÀ**



*è il marchio editoriale dell'Università di Genova*



*Il presente volume è stato sottoposto a double blind peer-review  
secondo i criteri stabiliti dal protocollo UPI*

© 2024 GUP

I contenuti del presente volume sono pubblicati con la licenza  
Creative commons 4.0 International Attribution-NonCommercial-ShareAlike.



Alcuni diritti sono riservati

ISBN 978-88-3618-267-1  
e-ISBN (pdf) 978-88-3618-268-8

Pubblicato a giugno 2024

Realizzazione Editoriale  
**GENOVA UNIVERSITY PRESS**

Via Balbi, 5 – 16126 Genova

Tel. 010 20951558

e-mail: [gup@unige.it](mailto:gup@unige.it)

<https://gup.unige.it>



Stampato rispettando l'ambiente da  
[www.tipografiaecologica.it](http://www.tipografiaecologica.it)  
Tel. 010 877886

*Ai miei genitori,  
ad Aurora e Silvia*





«Lo svolgimento storico di un istituto morale, giuridico o sociale, spesso non è che una successione di poche idee principali, ciascuna delle quali, traducendosi, volta a volta, nel mondo dei fatti, segna un periodo nella relativa storia»

M. Pescatore, *Filosofia e dottrine giuridiche*, II, Torino, E.lli Bocca, 1879, p. 161



## INDICE

<b>Prefazione</b>	I
<i>di Jordi Nieva-Fenoll</i>	

### CAPITOLO I

#### **NORMATIVE SUL PROCESSO CIVILE NEL REGNO DI SPAGNA NELLA PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO. FRA DIRITTO COMUNE E AUTARCHIA CULTURALE**

1. Piano e ragioni dell'indagine	1
2. Peculiarità dell'ordinamento processuale spagnolo agli albori del XIX secolo	5
3. Preparazione della controversia nel diritto delle <i>compilaciones</i> . Lasciti e attualità della tradizione processuale romano-canonica	14
4. Genesi della <i>philosophy</i> storico-tradizionalista delle riforme processuali. Il <i>Code de procédure civile</i> quale modello antagonista	34
5. Primi tentativi di razionalizzazione del processo di diritto comune (1812-1838)	47

### CAPITOLO II

#### **PREPARAZIONE DELLA CAUSA FRA CONTINUITÀ E INNOVAZIONE. MODELLI AUTARCHICI NELL'ITALIA DELLA RESTAUZIONE**

1. Minime premesse sulla 'Restaurazione processuale' di inizio '800	67
2. Singolarità e autonomia culturale nell'esperienza del Lombardo-Veneto. Cenni sul recupero del «principio sommo» del processo civile austriaco	72
3. ( <i>Segue:</i> ) Esempi di originalità e innovazione nel contesto di una architettura classica delle attività preparatorie	79
4. Note sull'influenza differenziata del modello austriaco-lombardo. Il caso della codificazione estense del 1852	100
5. Inedito epilogo di una 'Restaurazione processuale' autarchica. Il Regolamento toscano del 1814	109

### CAPITOLO III

#### PREPARAZIONE DELLA CONTROVERSA TRA TRADIZIONE E CODIFICAZIONE. MODERNITÀ E NON-MODERNITÀ DELL'APPROCCIO SPAGNOLO

1. Verso la prima codificazione. La singolare vicenda della *Instrucción del procedimiento civil* del 1853 135
2. (*Segue:*) Assetto (e riassetto) della fase preparatoria nel rito ordinario. Fra parziali innovazioni e tendenze restauratrici 150
3. La fugace esperienza della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855. Contesto e presupposti ideologici di fondo 164
4. (*Segue:*) Il 'moderno modello liberale' di preparazione della controversia. Disciplina e ricadute pratico-applicative 178

### CAPITOLO IV

#### PREPARAZIONE DELLA CAUSA FRA RESTAURAZIONE E SINCRETISMO. TRASPOSIZIONI DELL'ARCHETIPO FRANCESE NELL'ITALIA PREUNITARIA

1. Importazione e mimesi della *procédure civil*. Il modello franco-borbonico della «istruzione per iscritto» 201
2. (*Segue:*) Esempi di variazione su un 'modello prevalente'. Il codice parmense del 1820 220
3. Composite caratteristiche della normativa pontificia del 1834. Fra assimilazione e riadattamento 229
4. Preparazione della causa nei diretti antecedenti del codice unitario italiano. Contesto, contenuto e limiti di una disciplina *sui generis* 243

### CAPITOLO V

#### ULTIME CONSOLIDAZIONI E RIFORME DEL SECOLO XIX. LA PREPARAZIONE DELLA CAUSA NELLA *LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL* DEL 1881

1. Preparazione della causa fra istanze di continuità e spinte verso la modernizzazione alla fine del secolo XIX. Linee di tendenza dei principali progetti di riforma della *LEC* del 1855 273

2. L'avvio dei lavori della <i>Comisión General de Codificación</i> . Clima culturale e indirizzo politico	284
3. ( <i>Segue:</i> ) La <i>Ley de bases</i> per la riforma del processo civile. I principi concernenti il 'nuovo' assetto della fase preparatoria	291
4. L'approdo del percorso riformatore. La <i>Ley de Enjuiciamiento Civil</i> del 1881	302

## CAPITOLO VI

### PREPARAZIONE DELLA CAUSA NELLA CODIFICAZIONE DEL PROCESSO CIVILE ITALIANO NEL XIX SECOLO. PRIME ISTANZE DI RIFORMA

1. Centralità del progetto (e della relazione) Pisanelli nella politica dell'unificazione processuale	317
2. I modelli liberali di organizzazione della controversia nel c.p.c. del 1865	340
3. Elementi di sommarizzazione del processo nella riforma del codice unitario. Prospettive generali e contributi di Mortara	380
4. ( <i>Segue:</i> ) Il modello della «istruzione preparatoria» nella novella del 1901	416

## CAPITOLO VII

### ORGANIZZAZIONE DELLA CONTROVERSIA IN SPAGNA FRA XIX E XX SECOLO

1. Prodromi di riforma del modello codicistico. Tendenze generali	429
2. ( <i>Segue:</i> ) Istanza unica e oralità. Prospettive autoctone di riconfigurazione della fase preparatoria	435
3. ( <i>Segue:</i> ) Connesse ambizioni di ripensamento del ruolo del giudice. Timide aperture alla dottrina pubblicistica	442
4. Elementi di germinazione di una codificazione 'moderna'. Il ruolo della dottrina	453

## CAPITOLO VIII

### PREPARAZIONE DELLA CONTROVERSA NELLE ELABORAZIONI DOTTRINALI. VERSO IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940

1. Il progetto Orlando e la 'riforma dogmatica' di Giuseppe Chiovenda	465
2. Dalla mortariana «adattabilità» alla carneluttiana «elasticità» del procedimento. Fra soluzioni di compromesso e di salvaguardia dell'esistente	485
3. Pragmatiche proposte di riforma della fase preparatoria nel progetto Redenti	499
4. ( <i>Segue.</i> ) Ultime proposte di modernizzazione del processo civile liberale. I progetti Solmi	507
5. Minime considerazioni conclusive	522
 <b>Bibliografia</b>	 527
 <b>Principali fonti normative</b>	 618

## Prefazione

La *litis contestatio* costituisce, come noto, una tipica istituzione dell'antico modello processuale delle *legis actiones*, collocata nella prima fase del processo *in iure*. Qui, a fronte delle allegazioni delle parti e prima di far luogo all'assunzione delle prove davanti al collegio/giuria, il pretore risolve problemi strettamente processuali (essenzialmente questioni di cosa giudicata, configurazione delle allegazioni e soprattutto di competenza) e accerta che le parti siano fornite di sufficiente materiale probatorio, testimoni e documenti, in vista dell'emissione della decisione collegiale. Di qui, appunto, la denominazione di questo istituto come *litis contestatio* (dall'espressione *cum testes*); terminologia che ha indotto erroneamente i giuristi di lingua spagnola a confonderla con la difesa della parte convenuta.

Si tratta, in ogni caso, di una fase, quella *in iure*, chiaramente derivata dal diritto greco antico e che forse affonda le sue radici nell'antico processo egiziano. Come che sia, il suo significato profondo consisteva pressoché solo in ciò che si è detto: risolvere eventuali questioni processuali e accertare che le parti disponessero di mezzi di prova sufficienti, quanto meno *prima facie*, a comprovare le rispettive allegazioni.

Bisogna dire che, tuttavia, con il tempo le cose si sono complicate non poco, anche se appare molto difficile individuare il come e il perché di tutto ciò. Può essere che la propensione combattiva degli avvocati e lo stesso attivismo di alcuni pretori abbiano attribuito a questo momento processuale una eccessiva centralità; come del resto emerge nel diritto romano postclassico che, a partire dal secolo XII, darà origine al processo romano-canonico.

È in questo periodo che si osserva qualcosa di davvero interessante. È allora che i giuristi bolognesi configurano un processo tutto soggetto alla signoria delle parti, con ciò manifestando una ben scarsa fiducia verso un giudiziario che, dopo tutto, in quanto delegato dal potere politico, ben poteva essere considerato ignorante. La proto-borghesia emergente, formata in quell'Università, mette a punto un modello di processo nel quale i giudici erano sostanzialmente privi di potere e la loro funzione era ridotta al minimo. È così che trova origine il sistema delle prove legali, in pratica annullando la discrezionalità valutativa del giudice che era stata applicata per millenni quale espressione pura e quasi teologica della giustizia. Come se non bastasse, in questa *vis* creativa viene a delinearsi una concezione in senso soggettivo dell'onere probatorio, in virtù della quale le parti sono tenute a fornire le prove delle rispettive allegazioni; prove che, pertanto, non devono essere valutate in base alla loro oggettiva idoneità dimostrativa, ma soltanto in base

alla loro provenienza dalla parte onerata di provare il fatto al quale si riferiscono. Del resto, in tale momento storico il principio di acquisizione probatoria era ancora ben al di là da venire. Ma vale la pena soprattutto notare che questo è il contesto in cui vede la sua origine il principio dispositivo – che preferirei definire sistema dispositivo – alla base del nostro attuale modello di processo, come pure dell'*adversarial system* (certo, sempre meno *adversarial* e più *managerial* oggi). Se solo Azzone e Accursio potessero vedere...

È questo, inteso in senso lato, il nucleo fondativo dal quale prende le mosse la monografia di Filippo Noceto. Ciò che l'autore fa è, in effetti, centrare il suo studio con riguardo a due specifici ordinamenti processuali riferibili a Paesi e culture non ancora esistenti all'epoca, quali la Spagna e l'Italia. E bisogna subito dire che dalle notevolissime differenze culturali, e addirittura politiche, fra questi due referenti deriva immediatamente il grande interesse che tale scelta suscita.

Sulla base di questa impostazione, Noceto realizza una ricostruzione storica più che esaustiva, richiamando quell'antica *litis contestatio* di cui si è detto, poi divenuta *preparatoria iudicia*, che avrebbe causato notevoli seccature nei secoli successivi. Un esempio emblematico di ciò sono le attività mirate a presentare eccezioni dilatorie, in sequela e quasi sempre infondate, ad opera di avvocati fondamentalmente interessati a guadagnar tempo e, soprattutto, denaro. Una dopo l'altra tali eccezioni conseguivano il risultato di prolungare il processo per anni; certo a seconda delle possibilità economiche del cliente. Di conseguenza, la tendenza era concentrare le allegazioni delle parti in un insieme di affermazioni, poi negate dalla controparte con il proposito di indurre l'altra a provare singolarmente ciascuna di esse; e ciò a rischio di non pervenire ad assolvere il relativo onere probatorio (come detto, inteso in senso soggettivo). Una volta dedotti i mezzi di prova, il conflitto tendeva a concentrarsi intorno alle *obiectio-nes* documentali e testimoniali; il tutto al fine di ridurre al minimo possibile il 'peso probatorio' delle prove dedotte dalla controparte e pertanto di vincere la controversia grazie alle rigidezze della già citata valutazione legale della prova.

Noceto perviene ad analizzare e descrivere molto bene il percorso attraverso il quale, nelle due culture giuridiche già indicate, si tentò di ridurre le farraginosità del processo, senza tuttavia conseguire risultati apprezzabili. A questo riguardo l'analisi dell'autore diventa sociologicamente molto interessante, dal momento che viene evidenziata con grande chiarezza l'esistenza di impostazioni diametralmente opposte nei due contesti di riferimento. Così mentre in Castiglia e, in seguito, in tutta la Spagna si è teso all'incomprensibile mantenimento di una supposta tradizione giuridica (che probabilmente mai fu di qualche vantaggio per nessuno), nei territori italiani è esistita una maggior disponibilità ad accettare le



influenze delle idee francesi e austriache che costituirono la punta di diamante della modernità nei secoli XVIII e XIX. In Spagna, si giunse addirittura al punto di creare il termine *enjuiciamiento*, che, come segnala l'autore, costituisce un neologismo del XIX secolo, concepito con l'espresso proposito di non usare nei codici di diritto processuale una parola assonante a quella francese di *procédure*... Dopo tutto, c'era stata una guerra piuttosto recente con la Francia che indusse addirittura il ricorso al termine *nullidad* per descrivere ciò che in seguito si sarebbe denominata, ponendo fine a infimi pregiudizi, *casación*.

È questa in ogni caso la realtà politica spagnola tradizionalmente opposta ai cambiamenti, con il fine di conservare non si sa bene che cosa, come del resto proprio lascia intuire l'elaborazione di Noceto. Ed è ciò che in fondo fa sì che si arrivi sempre in ritardo e che per configurare disposizioni normative si guardi sempre all'esterno, rinunciando a qualsiasi tipo di creatività; circostanza in sé emblematica di un grande impoverimento culturale. E almeno ciò fosse successo solo con le normative processuali...

Ritornando al tema oggetto del lavoro che qui si considera, occorre dire che per come configurata nel secolo XIX la preparazione della controversia sarebbe risultata irriconoscibile da parte di un giurista romano del I secolo d.C. Noceto spiega, molto dettagliatamente e sulla base di una sorprendente ricerca bibliografica, come le riforme sono state realizzate nei due ordinamenti considerati, strutturando una comparazione che anzitutto intende fornire materiali di studio per chiunque intenda acquisire informazioni a questo riguardo; e ciò anche al fine di intraprendere nuove riforme. Tuttavia, l'analisi non si ferma a ciò. Con un ordine espositivo davvero invidiabile e una facilità di redazione che ci rende ansiosi di leggere nuovi lavori di questo autore, vengono analizzate e spiegate le ragioni alla base di ciascuna trasformazione normativa; il che permette di ottenere un quadro definitivo riguardo a una fase processuale finora ben poco studiata, nella sua complessa articolazione, da parte della dottrina. Ciò che risulta sorprendente è che un settore del processo tanto meritevole di riforme abbia ricevuto tanta poca attenzione, nel suo insieme, proprio da parte degli stessi studiosi della materia processuale. Lo studio di Noceto in sostanza copre questa lacuna e lascia il terreno completamente spianato per ulteriori successivi studi settoriali.

Dico ciò perché se a qualcosa servono i lavori storici è precisamente per meglio comprendere il presente. E c'è anche da aggiungere che proprio riguardo a questa fase del processo si sono, con più che qualche incoscienza, operati cambi importantissimi in tutti i modelli processuali; il che del resto dimostra, una volta di più, l'importanza di questa fase nella pratica del processo. Nonostante che le opinioni a questo riguardo risultano molto variegata e diversamente fondate.

Credo sia il caso di rammentare che nell'Europa continentale, dalla riforma austriaca del 1895 che ha reso emblematico il nome di Franz Klein, pare che l'attività di preparazione della controversia risulti di scarsa utilità. Tale riforma si può dire sia consistita nel concentrare tutte le eccezioni dilatorie in una sola udienza, al fine di evitare la farraginosità del processo; obiettivo in effetti conseguito. Da allora, e a prescindere dai tentativi di riempire di contenuto questa udienza preliminare, è certo che spetta alle parti far avanzare il processo attraverso la domanda, la risposta (o comparsa di risposta) e l'attività di raccolta del materiale probatorio rispetto al quale esista una ancorché mera parvenza di rilevanza. In questa fase processuale occorre dire che anche l'onere della prova, inteso in senso soggettivo, ha progressivamente perso importanza per effetto del sistema della libera valutazione delle prove. Sembra anzi di poter dire che questa accezione dell'onere della prova ha ormai perduto il ruolo che le era stato assegnato molti secoli addietro; e, invero, oggi non possiede alcun'altra funzione, dal momento che le prove si valutano nel loro insieme e non in funzione di chi le abbia dedotte. In poche parole, si direbbe che l'antica fase *in iure* risulta definitivamente scomparsa, essendo stata ferita a morte dalla riforma austriaca del 1895.

Di fatto, in Germania l'udienza preliminare (nel senso sopra visto) ormai non si celebra che poche volte e in Spagna in pochissime occasioni; e ciò nonostante che molti avvocati spagnoli, per mantenere in vita la tradizione inveterata, tendano a difendere il suo mantenimento, senza offrire ragioni giustificative di ciò. Tali avvocati, se tornassero agli anni 70' del secolo XIX, credo sarebbero i primi a opporsi alla sua introduzione. Non a caso Leonardo Prieto-Castro, ispiratore del *proyecto de los profesores* del 1974, ha confessato con dispiacere di essere stato trattato quanto meno con distacco, quando si era recato al Ministero per presentare, pieno di speranze, tale articolato di riforma. Dal 1974 si è dovuto aspettare venticinque lunghi anni per realizzarne una trasformazione diventata, almeno in parte, la *LEC* del 2000, quando ormai molte delle idee accolte nel *proyecto de los profesores*, originali negli anni '70, erano almeno invecchiate.

Occorre tuttavia dire che nel mondo di *common law* questa fase, già conosciuta come di *pretrial* (pur essendo la solita fase *in iure*), ha sperimentato un sorprendente *revival*, specie negli Stati Uniti a partire dal 1938. Grazie all'introduzione del *discovery*, con l'emanazione delle *Federal Rules of Civil Procedure*, i giudici statunitensi – che provenivano da una tradizione di scarso interventismo, tipica del sistema *adversarial* (come pure del nostro sistema dispositivo) – iniziarono a essere più attivi; e ciò essenzialmente al fine di impedire che le controversie giungessero alla fase *apud iudicem*, ossia al *trial*. Il che in effetti avvenne. A poco a poco, il giudiziario statunitense assunse un ruolo molto attivo che ben si potrebbe

definire *inquisitorial*, posto che allo stato attuale essi dispongono di poteri quasi temibili sia in chiave ordinatoria, ovvero intesi alla direzione del processo, sia al fine di promuovere forme alternative di soluzione del conflitto o *ADR*. Inoltre, in virtù degli specifici poteri di valutazione dell'ammissibilità delle richieste di *discovery* (richieste, occorre dire, spesso catalogabili come abusive), i giudici statunitensi sono pervenuti a vere e proprie prassi di conclusione delle controversie in totale assenza di *trial*. E ciò anche grazie al ricorso al *summary judgement*, strumento che rappresenta una sorta di minaccia per le parti, e al quale il giudiziario tende a ricorrere quando ritenga che le parti, sulla base di allegazioni e prove dedotte, siano del tutto prive di *chances* di successo.

Tutto sommato, può anche dirsi che questi giudici si comportino, in pratica, come il pretore romano del processo delle *legis actiones*, perlomeno nella descrizione fornitane da Kaser e Hackl, in quanto forniti di poteri molto incisivi anche sotto il profilo della possibile ricerca di soluzioni conciliative della lite. Ma a questo punto la questione di fondo sembra essere quella del valore da attribuire a tutto ciò, se positivo o negativo.

Un tale quesito è chiaro che non possa avere una risposta univoca. Gli entusiasti del processo di *common law* o chi fosse stanco del processo di *civil law* tenderanno a guardare con favore un tale attivismo giudiziale che, invece, potrebbe intimorire gli amanti del sistema dispositivo. Ma, lasciando da parte questi aspetti emozionali e attenendoci soltanto a parametri di efficienza, è certo che l'attuale sistema di *common law*, che in questa accezione è stato accolto anche in Gran Bretagna specie dal 1998, fa sì che i processi possano essere più semplici e agili. Bisogna anche dire che tutto ciò richiede anche una profonda fiducia nell'agire dei giudici, un atteggiamento che dubito fortemente possa essere accolto in altre culture e modelli di giustizia. In definitiva, si potrebbe dire che la chiave di qualsiasi sistema di giustizia consista nella circostanza che la formazione del giudiziario sia molto seria e che al giudiziario venga attribuito notevole rispetto. Per contro, è inevitabile constatare che sarà destinato al fallimento ogni modello di giustizia simile a quello dispositivistico avente derivazione dal secolo XII. Un tale sistema è sì durato molto a lungo, ma non si può in assoluto affermare che costituisca un modello di efficienza, visto lo stato della giustizia civile presente nei vari Paesi che ancora lo adottano e vista anche la riforma anglosassone, che non cessa di essere una sfida manifesta e ineludibile a questo retaggio.

Ignoro quale sarà il futuro dei nostri sistemi di giustizia. Ma se qualcuno intende farsi un'idea dello stato delle cose ritengo debba necessariamente intraprendere una lettura attenta dell'opera di Filippo Noceto. Il suo essere un'opera non conclusa in sé trova una giustificazione fondamentale nella circostanza che la

storia si svolge nel futuro in ogni istante che trascorre. Oggi, quanto meno, abbiamo il vantaggio di avere a disposizione un quadro molto dettagliato e approfondito degli avvenimenti occorsi nel passato recente, con uno sguardo altrettanto profondo alle loro radici culturali e sociologiche. Non resta quindi che proseguire la storia, ma occorrerà farlo soltanto dopo questa davvero imprescindibile lettura.

Jordi Nieva-Fenoll

## CAPITOLO I

# NORMATIVE SUL PROCESSO CIVILE NEL REGNO DI SPAGNA NELLA PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO. FRA DIRITTO COMUNE E AUTARCHIA CULTURALE

SOMMARIO: 1. Piano e ragioni dell'indagine. – 2. Peculiarità dell'ordinamento processuale spagnolo agli albori del XIX secolo. – 3. Preparazione della controversia nel diritto delle *compilaciones*. Lasciti e attualità della tradizione processuale romano-canonica. – 4. Genesi della *philosophy* storico-tradizionalista delle riforme processuali. Il *Code de procédure civile* quale modello antagonista. – 5. Primi tentativi di razionalizzazione del processo di diritto comune (1812-1838).

### 1. Piano e ragioni dell'indagine

Questo lavoro si propone di esaminare l'evoluzione della disciplina della preparazione della causa, in Italia e in Spagna, nel periodo ricompreso fra la genesi delle codificazioni liberali ottocentesche e la presentazione dei progetti di riforma che preludono alla formazione dei codici vigenti (a intendere, rispettivamente, il c.p.c. del 1940 e la *LEC* del 2000).

Una simile circoscrizione del tema impone, indubbiamente, di giustificare una serie di scelte in tutto o in parte arbitrarie. I primi aspetti da chiarire riguardano l'oggetto dell'indagine e il metodo adottato, nell'ottica di manifestare una quantomeno doverosa «premessa di umiltà metodologica», come tale intesa a esplicitare anche i limiti del presente studio<sup>1</sup>. Specie in questa chiave, occorre poi motivare le scelte concernenti il periodo storico considerato e l'individuazione degli ordinamenti di riferimento.

Con l'espressione 'preparazione della causa' si intende oggi ricomprendere tutte quelle attività del processo che «dallo scambio degli atti introduttivi conducono la controversia alla fase di istruzione in senso stretto», ossia alla (eventuale) ammissione e assunzione delle prove richieste dalle parti o disposte d'ufficio dal giudice<sup>2</sup>. Si

---

<sup>1</sup> Cfr. M. Cappelletti, *Ideologie nel diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, p. 193 ss., anche in Id., *Processo e ideologie*, Bologna, Il Mulino, 1969, p. 30.

<sup>2</sup> Cfr., in questi termini, V. Ansanelli, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova, Genova University Press, 2021, p. 15.

tratta di un complesso di attività che, con diverse declinazioni tecnico-strutturali, contribuiscono a caratterizzare i singoli modelli processuali. E ciò soprattutto in ragione della loro comunque unitaria configurazione quali meccanismi finalizzati alla precisa individuazione dell'oggetto della controversia e all'eventuale determinazione delle attività istruttorie indispensabili alla definizione del giudizio<sup>3</sup>.

Per la loro essenzialità funzionale, e per quanto diversamente strutturate e denominate, fasi di preparazione della controversia risultano presenti in ogni modello di processo a cognizione piena<sup>4</sup>. Di qui, la tendenza della nostra dottrina a utilizzare la locuzione 'fase preparatoria' in senso ampio, per racchiudervi sia l'insieme degli atti diretti alla costituzione del rapporto processuale sia quelli finalizzati alla definitiva precisazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Per uno sguardo alle tendenze evolutive, registratesi in materia a partire dal secolo XIX, si v., anche per il raffronto fra gli ordinamenti processuali europeo-continentali e quelli di *common law*, A. Dondi, V. Ansanelli, P. Comoglio, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*<sup>2</sup>, Milano, Giuffrè, 2018, p. 151 ss.; L. Passanante, «Processo civile inglese», voce dell'*Enc. dir., Annali*, III, Milano, Giuffrè, 2010, p. 969 ss.; nonché, spec., B. Ficarelli, *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2011, *passim*. Con specifico riguardo all'ordinamento statunitense, e con un *focus* particolare sulla disciplina degli atti introduttivi, si v., altresì, A. Dondi, *Introduzione della causa e strategie di difesa. Il modello statunitense*, Padova, Cedam, 1991, *passim*; e, più di recente, anche nell'ottica della comparazione con il modello tedesco, si v. S. Dalla Bontà, *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione. Premesse teorico-ricostruttive*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2018, *passim*.

<sup>4</sup> Cfr., ancora, in chiave comparatistica e per ampi rimandi bibliografici, B. Ficarelli, *op. cit.*, cit., p. 11 ss.; A. Ansanelli, *op. cit.*, p. 89 ss. In prospettiva storica, si v., altresì, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 55 ss., nonché V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 17 ss.

<sup>5</sup> Si v., ad es., A. Dondi, *Questioni di efficienza della fase preparatoria nel processo civile statunitense (e prospettive italiane di riforma)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 161 ss.; A. Carratta, *Il ruolo del giudice e delle parti nella fase preparatoria e prospettive di riforma del processo civile*, in Aa.Vv., *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Tarzia*, III, Milano, Giuffrè, 2005, p. 2581 ss.; Id., *La 'nuova' fase preparatoria del processo di cognizione: corsi e ricorsi di una storia 'infinita'*, in *Giur. it.*, 2005, p. 2233 ss.; A. Proto Pisani, *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006*, in *Foro it.*, 2006, p. 374 ss.; A. Graziosi, *Appunti sulla nuova fase preparatoria del processo ordinario di cognizione*, in *Rass. forense*, 2006, p. 1523 ss. Per contro, occorre precisare che, nella dottrina spagnola contemporanea, con l'espressione «preparación del proceso» ci si intende solitamente riferire a una serie di attività preliminari, in genere funzionali alla 'preparazione' dell'atto introduttivo, il cui svolgimento precede la vera e

Appare del resto evidente che lo stesso utilizzo del termine ‘fase preparatoria’ presuppone (o, almeno, evoca) l’idea di un processo ordinato in fasi più o meno rigidamente delimitate e logicamente consequenziali. Ma occorre anche subito dire che così non è per molte delle normative che verranno prese in esame, nelle quali risulta assente una simile concezione organica del processo<sup>6</sup>. In prospettiva storica sembra, quindi, davvero poco utile fornire ulteriori definizioni di ‘fase preparatoria’ collegate a modelli astratti o soltanto virtuali di processo. Nell’evoluzione della disciplina in discorso, infatti, «si colgono forme che sembrano permanenti» o, in altre parole, caratteristiche immanenti del modo d’essere del processo civile; forme appunto che, se ricondotte entro un modello astratto di ‘fase preparatoria’, finirebbero per assumere nei contesti di riferimento «valore e rilevanza, assai diversa, spesso contraddittoria»<sup>7</sup>.

Invero, fra gli obiettivi dell’indagine svolta vi è anche quello di evidenziare la sorprendente affinità di principi e di soluzioni tra ordinamenti processuali oggettivamente legati a un’evoluzione del tutto differente sul piano storico-culturale. È questo il caso, ad esempio, delle singolari analogie riscontrabili fra il modello spagnolo e quello austriaco-lombardo, in merito alla scansione procedimentale delle attività preparatorie (§ 2.2).

---

propria instaurazione del giudizio. Ed è questo il caso, in particolare, delle «diligencias preparatorias» configurate, in via risalente, dal diritto delle compilazioni (§§ 1.3, 5.4) e oggi denominate «diligencias preliminares» (art. 256, *LEC* 2000). Si v., infatti, anche per le necessarie indicazioni bibliografiche, R. Castrillo Santamaría, *La preparación del proceso civil: Las diligencias preliminares*, Barcelona, Bosh, 2018, *passim*. D’altronde, nell’ambito del processo la dottrina spagnola attuale è solita distinguere soltanto tra «fase alegatoria», ossia, in sostanza, ‘preparatoria’ nel senso sopra precisato, e «fase probatoria» in senso stretto (cfr., ad es., J. Montero Aroca, *Derecho jurisdiccional. Proceso civil*<sup>24</sup>, II, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, p. 314 ss.).

<sup>6</sup> Del resto, come meglio si vedrà nel prosieguo, nella maggior parte delle discipline qui esaminate, il processo presenta una semplice scansione bifasica tra istruzione, intesa in senso lato (e, quindi, comprendente tanto le attività preparatorie quanto quelle propriamente istruttorie), e decisione della controversia.

<sup>7</sup> Cfr., *amplius*, A. Chizzini, *Il codice italiano di procedura civile negli ottant’anni dalla sua entrata in vigore*, in *Judicium*, 2023, p. 11. Sull’approccio storico allo studio del processo, si v., per considerazioni analoghe, C. Lessona, *L’indirizzo scientifico della procedura civile. Prolusione al corso di procedura civile e ordinamento giudiziario letta il 12 gennaio 1898 nell’aula magna della R. Università di Siena*, Torino, Flli Bocca, 1898, anche in Id., *Scritti minori*, Santa Maria Capua Vetere, F. Cavotta, 1911, p. 281; E.T. Liebman, *Qualche osservazione sullo studio della storia del processo civile*, in Aa.Vv., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile (30.IX-3.X.1950)*, Padova, Cedam, 1953, p. 312.

In tale prospettiva di raffronto mirato, che caratterizza l'approccio anche alle altre normative considerate, il problema della preparazione della causa viene sondato in alcune delle sue principali declinazioni di tecnica processuale. In particolare, l'intento è quello di adottare un approccio inteso a coniugare lo studio dei profili teorico-sistematici – ossia, in sostanza, l'inquadramento dell'assetto delle attività preparatorie entro l'architettura delle forme del processo di cognizione contemplate nell'ordinamento considerato – con l'analisi di dettaglio, anche pratico-applicativo, rivolta agli istituti che ne contraddistinguono e ne condizionano il funzionamento (ad es., produzioni documentali tardive, decisione delle questioni *litis ingressum impediens* o di altri «incidenti» ecc.).

Ciò che in ogni caso costituisce l'obiettivo primario di questa indagine intorno ai modelli di preparazione della causa è di far emergere la matrice, anche politico-ideologica, delle scelte legislative che hanno caratterizzato l'evoluzione delle normative liberali italiane e spagnole del secolo XIX; così come i connessi tentativi di ripensamento della fisionomia tradizionale del processo e delle attività preparatorie, nello specifico. Il tutto nel chiaro intento di privilegiare quell'indirizzo metodologico, per così dire attento alle contaminazioni provenienti dalle culture circostanti, che trova ineguagliabili esempi nella scuola fiorentina di Mauro Cappelletti e in quella pavese di Vittorio Denti<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>A riguardo, risulta del tutto imprescindibile il riferimento al vero e proprio 'decalogo' stilato da M. Cappelletti, *Metodo e finalità degli studi comparativi sulla giustizia*, in Id., *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee. Studi di diritto giudiziario comparato*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 17-19, 25, nonché, anche sull'importanza dell'«indagine storica», Id., *Le grandi tendenze evolutive del processo civile nel diritto comparato*, in *Giur. it.*, 1968, p. 1 ss., ora in Id., *Processo e ideologie*, cit., pp. 172-173. In senso analogo, si v., altresì, V. Denti, *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, Ed. Comunità, 1971, p. 75; Id., *Diritto comparato e scienza del processo*, in R. Sacco (a cura di), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1980, p. 199 ss.; Id., *Sistemi e riforme. Studi sulla giustizia civile*, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 13 ss. Nell'inevitabile collegamento con il più ampio tema delle scuole comparatistiche si v., senza alcuna pretesa di completezza, N. Trocker, *Mauro Cappelletti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, p. 159 ss.; M. Taruffo, *Ricordando Vittorio Denti*, ivi, 2019, p. 407 ss.; A. Dondi, *Taruffo comparatista. Uno sguardo originale ai problemi del processo civile*, ivi, 2015, p. 485 ss.; Id., *Scuole italiane di diritto processuale civile nella seconda parte del XX secolo. Una visione partigiana*, in Aa.Vv., *Tutela giurisdizionale e giusto processo. Scritti in memoria di Franco Cipriani*, III, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2020, 2151 ss.; A. Giussani, *Efficienza della giustizia e culture della riforma*, e-book, Cedam, 2018, p. 23 ss.; L. Passanante, *Il diritto processuale civile tra positivismo e comparazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, pp. 1066, spec. 1069 ss., nonché gli scritti raccolti in V. Denti (a cura di), *La giustizia civile*, Bologna, Il Mulino, 2005.



## 2. Peculiarità dell'ordinamento processuale spagnolo agli albori del XIX secolo

La storiografia del processo civile di area europeo-continentale è solita descrivere (e celebrare) l'inizio del secolo XIX come un fondamentale momento di transizione giuridico-culturale. In effetti, pur nella estrema varietà delle caratteristiche evolutive di ciascuna esperienza nazionale, tale periodo segna generalmente il distacco dalla lunga tradizione di diritto comune e la genesi di modelli processuali tipicamente 'moderni'. Con ciò volendosi intendere non soltanto il potente affermarsi del fenomeno della codificazione processuale, ma anche il sedimentarsi, in ciascuno Stato, di una compiuta visione ideologica e culturale del processo civile, destinata a influenzarne l'evoluzione per tutto il corso del secolo XIX (e, almeno in parte, anche per quello successivo)<sup>9</sup>.

In una ulteriore (e forse scontata) approssimazione, tale frangente storico rappresenta per molti ordinamenti europei l'avvio di un percorso appunto di modernizzazione, contrassegnato da istanze di radicale rinnovamento fisiologicamente

---

<sup>9</sup> Nell'ambito del diritto sostanziale, l'individuazione delle 'codificazioni moderne' viene comunemente collocata tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX secolo, in ragione della genesi storica dei grandi modelli europei (da quello prussiano a quello francese sino a quello austriaco) che finiscono, in vario modo, per influenzare il percorso della codificazione negli altri ordinamenti continentali nel corso dell'Ottocento. In ambito processuale, la qualificazione di 'codificazioni moderne' tende, invece, a riferirsi anche ai codici emanati nella prima metà del secolo XX. Nell'accezione processuale di tale esteso e variegato fenomeno, si v., in particolare, A. Dondi, *Proceso civil, herencia de la modernidad histórica y desafíos del futuro. Algunas impresiones peregrinas*, in G. Priori Posada (coord.), *Justicia y proceso en el siglo XXI. Desafíos y tareas pendientes*, Lima, Palestra, 2019, p. 667 ss., anche in *Justicia*, 2019, II, pp. 37; Id., *Una mirada comparatista (y algo histórica) sobre la actual perniciosa obsolescencia de un papel activo del juez civil*, in *Justicia*, 2020, II, p. 21 ss., nonché, per diffusi riferimenti all'elaborazione statunitense, Id., *Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale*, in Id. (a cura di), *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 3 ss. Con specifico riguardo all'evoluzione disciplinare italiana fra '800 e '900, si v., spec., V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., *passim*. Per uno sguardo d'insieme su tali vicende, si v., ad es., A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, J. Murray, 1928, *passim*; R. van Caenegem, *History of European Civil Procedure*, in M. Cappelletti (ed.), *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1973, pp. 1 ss., 54 ss.; M. Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford, Clarendon, 1989, *passim*; C.H. van Rhee (ed.), *European Traditions in Civil Procedure*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, *passim*.

commiste ad altre di sostanziale conservazione del precedente assetto della giustizia civile<sup>10</sup>. E, sempre in linea di estrema sintesi, si può dire che sia proprio il sovrapporsi di queste due opposte – e quasi connaturate – tendenze a scandire anche le peculiari vicende riguardanti la storia della normativa processuale spagnola.

Specie in seguito alla Guerra di indipendenza spagnola del 1808, nella cultura giuridica del tempo l'iniziale fascinazione per le istanze liberali – e in qualche misura progressiste – di derivazione francese lascia ben presto spazio a un clima di conservatorismo reazionario e di autoreferenzialità culturale, nel cui ambito il superamento della struttura ordinamentale caratterizzante l'*antiguo régimen* risulta, del resto, fortemente osteggiato dal ricostituito potere monarchico<sup>11</sup>. Di conseguenza, problemi come quello della razionalizzazione del complesso sistema delle fonti di diritto comune vengono affrontati in maniera discontinua – anche in quanto slegata da sostanziali fenomeni di recezione delle influenze provenienti da altre tradizioni giuridiche – e con un ritardo di quasi un secolo rispetto a quanto accade, ad esempio, in Italia<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Sulla modernità giuridica nel secolo XIX, si v., nella dottrina italiana, R. Ferrante, *Codificazione e cultura giuridica*<sup>2</sup>, Torino, Giappichelli, 2011, *passim*; e, più in generale, M. Vogliotti, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2007, *passim*. Nella dottrina spagnola e in quella iberoamericana, si v., ad es., J.J. Toharia, *Modernización, autoritarismo y administración de justicia en España*, Madrid, Cuadernos para el Dialogo, 1974, *passim*; e, più in generale, W.L. Bernecker, *España entre tradición y modernidad. Política, economía, sociedad. Siglos XIX y XX*, Madrid, Siglo Veintiuno, 1999, *passim*; F.X. Guerra, *Figuras de la Modernidad. Hispanoamérica. Siglos XIX-XX*, Bogotá, Taurus, 2012, *passim*.

<sup>11</sup> In linea di estrema sintesi e approssimazione, l'immagine del continuo alternarsi di spinte reazionarie e progressiste ben si presta a descrivere – per quanto qui più specificamente interessa – le vicende politiche del Regno di Spagna nel corso del secolo XIX. Specie a seguito della restaurazione borbonica del 1814, questa ricorrente tensione fra «realismo» e «liberalismo» segna, sotto diversi profili, le sorti delle principali iniziative di 'modernizzazione' dell'ordinamento processuale spagnolo; e di ciò si tenterà di dare conto nei successivi paragrafi del presente lavoro. Per evidenti ragioni, non è ovviamente possibile fornire una ancorché parziale e arbitraria selezione dell'immensa letteratura spagnola sulla '*lucha de ideologías*' che, con caratteristiche e intensità davvero uniche per ciascun ramo del diritto, contraddistingue il passaggio dall'*antiguo régimen* al moderno *Estado liberal*. Pertanto, oltre ai riferimenti bibliografici più circoscritti al tema d'indagine, che saranno indicati nel paragrafo § 1.4, si v. la monumentale e documentatissima opera di A. García-Gallo, *El origen y la evolución del derecho. Manual de historia del derecho español I*, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1967, spec. pp. 105-129, 473-475, 842 ss., da leggersi assieme al secondo volume, Id., *Antología de fuentes del antiguo derecho. Manual de historia del derecho español II*, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1967.

<sup>12</sup> In aggiunta ai riferimenti che seguiranno in nota, v., per un più ampio sguardo sui

Il diverso incedere del percorso di avvicinamento all'unificazione delle fonti del processo civile rappresenta, con ogni probabilità, l'aspetto che più contraddistingue il Regno di Spagna rispetto agli altri Stati europei di inizio Ottocento. D'altronde, la singolare articolazione del sistema giuridico iberico affonda le proprie origini in tempi remoti e assume nel panorama europeo-continentale connotazioni non omologabili alle esperienze in vario modo ascrivibili al variegato fenomeno del particolarismo giuridico di diritto comune. La coesistenza di una molteplicità di fonti normative di differente origine storica e significato può ovviamente ricondursi a numerosi fattori, tra i quali rileva, in particolare, la diffusa presenza di diritti locali, noti come *fueros*<sup>13</sup>.

---

problemi posti dall'unificazione e dalla codificazione delle fonti del diritto spagnolo, il celebre lavoro di J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1886, p. 5 ss.; e, di recente, A. Masferrer (ed.), *La Codificación española. Una aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias extranjeras, y la francesa en particular*, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, spec. p. 21 ss. Sul versante italiano, v., tra i moltissimi possibili riferimenti, gli ormai classici lavori storiografici di G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, I, Bologna, Il Mulino, 1976, *passim*; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 258-293; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, *passim*; nonché, con specifico riguardo alla disciplina del processo civile, N. Picardi, «Processo civile (diritto moderno)», voce dell'*Enc. dir.*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, p. 103 ss. e M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 7-57.

<sup>13</sup> Quello che rappresenta, verosimilmente, il tratto distintivo più caratteristico dell'esperienza giuridica iberica risulta ovviamente oggetto di numerosissimi studi sia nella dottrina europeo-continentale sia in quella statunitense e iberoamericana. Senza alcuna possibile pretesa di completezza, v., ad es., F. Martínez Marina, *Ensayo histórico-critico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla. Especialmente sobre el Código de D. Alonso el Sabio, conocido con el nombre de las Siete Partidas*, Madrid, Imp. Hija de J. Ibarra, 1808, pp. 78-122; H. Schäfer, *Geschichte von Spanien. Von den ersten Jahrzehnten des neunten Jahrhunderts bis zum Anfang des zwölften*, II, Hamburg, Friedrich Perthes, 1844, p. 418 ss.; A. Thierry, *Coupe d'œil sur l'histoire d'Espagne*, in Id., *Dix ans d'études historiques. Œuvre complètes*, III, Paris, Furne et C<sup>e</sup> Editeurs, 1851, p. 497 ss.; M.M.A. Helfferich, G. de Clermont, *Les Communes françaises en Espagne et en Portugal pendant le moyen-âge. Étude historique sur leur formation et leur développement, accompagnée d'un grand nombre de textes inédits tirés de manuscrits espagnols et portugais*, Berlin-Paris, J. Springer-A. Durand, 1860, p. 1 ss.; C. Stevens Walton, *The Civil Law in Spain and Spanish-America... with A History of all Spanish Codes, and Summary of Canonical Law, of the Principal Fueros, Ordenamientos, Councils and Ordenanzas of Spain from the Earliest Times to the Twentieth Century*, Washington D.C., W.H. Lowdermilk & co., 1900, pp. 24-82; A. García-Gallo, *Aportación al estudio de los*

Anticamente concepita come misura di contrasto al dispotismo nobiliare, l'autonomia concessa dai sovrani alle *municipalidad* si traduce – soprattutto a partire dal secolo XI – nella creazione di un mosaico di fonti di spiccata varietà formale e sostanziale<sup>14</sup>. Attraverso il raggruppamento di poche disposizioni di carattere consuetudinario o mediante la compilazione di opere modellate su normative di applicazione non esclusivamente locale, il diritto forale tende ad affermarsi quale fonte regolatrice primaria del fenomeno processuale (appunto inteso nella sua dimensione particolaristica-feudale), reggendo di fatto la concreta amministrazione della giustizia civile a livello territoriale per tutto il corso del Medioevo<sup>15</sup>. Per limitarsi a un esempio, tra il 780 e il 1144, sono più di centosessanta i *fueros municipales* presenti nei Regni di Castiglia, di León e di Navarra<sup>16</sup>.

Quantomeno nelle fasi iniziali, tale sistema di decentramento sembra produrre anche effetti positivi, specie in termini di limitazione della sovranità nobiliare e di garanzia di un'amministrazione della giustizia – penale, in particolare – non strettamente coincidente con l'autotutela privata o con le mutevoli volontà del potere politico (al tempo pressoché coincidente con le signorie di matrice feudale). In questo contesto di particolarismo giuridico davvero straordinario, le disuguaglianze fra territori limitrofi divengono, tuttavia, estremamente accentuate; e ciò da anche luogo, tra le altre cose, a un'amministrazione incontrollata e arbitraria della giustizia civile, ad opera di autorità giudicanti generalmente impreparate e comunque asservite al detentore del potere locale<sup>17</sup>.

---

*Fueros*, in *AHDE*, XXVI, 1956, pp. 387-446; T. Herzog, *A Short History of European Law. The Last Two and Half Millennia*, Cambridge, Harvard University Press, 2018, pp. 75-92.

<sup>14</sup> Si v., nuovamente, anche per amplissimi riferimenti bibliografici, A. García-Gallo, *Aportación al estudio de los Fueros*, cit., p. 400 ss.

<sup>15</sup> Si v., a riguardo, J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, I, Madrid, Imp. Gaspar y Roig, 1856, p. 73 ss.

<sup>16</sup> In proposito, sembra potersi considerare davvero fondamentale l'opera di T. Muñoz y Romero, *Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra*, I, Madrid, Imp. J.M. Alonso, 1847, nella cui «advertencia» si legge (p. 3): «España debe al régimen foral el haber escedido, en la edad media, á las demás naciones de Europa en la perfección de su estado social y político. En los fueros municipales y en las cartas de población está consignada la historia de su cultura, desde la época de la reconquista hasta fines del siglo XIV».

<sup>17</sup> Cfr., a riguardo, M. Sangrador y Vitores, *Historia de la administración de justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias y colección de sus fueros, carta pueblas y antigua ordenanzas*, Oviedo, Regadera y Compañía, 1866, p. 53 ss.

Grossomodo a partire dal secolo XIII, a tale particolarismo si tenta di opporre una politica uniformatrice e livellatrice dall'alto, anche attraverso la creazione, da parte del potere monarchico, di *fueros* di più vasta applicazione territoriale. Ma, per quanto normalmente ispirate a obiettivi di semplice sistemazione e razionalizzazione delle discipline processuali 'autoctone', simili iniziative accentratrici conseguono risultati davvero apprezzabili soltanto nel Regno di Castiglia (ove, nel 1255, è promulgato il celebre *Fuero Real*)<sup>18</sup>.

Al di là di limitate eccezioni, le resistenze locali all'imposizione di normative generali di provenienza regia finiscono, inevitabilmente, per accompagnare il lungo e travagliato percorso che conduce all'unificazione asburgica delle monarchie iberiche, agli albori del secolo XVI, e alla successiva costituzione del moderno Regno di Spagna borbonico di impronta assolutistica. Invero, con la sola e rilevante eccezione del Regno di Castiglia (di cui ancora si dirà nel prosieguo), il problema dell'elaborazione di una disciplina processuale uniforme permane irrisolto, in tutto il Regno di Spagna, sino al 1855. Ne consegue che, nella Spagna del primo Ottocento, il processo civile non rappresenta che uno schema di carattere generale, in concreto aperto a infinite variazioni e deroghe da parte delle legislazioni e delle consuetudini locali<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Il testo del *Fuero Real de España*, promulgato nel 1255, sotto l'egida del lungimirante Alfonso X di Castiglia, può leggersi in Real Academia de la Historia, *Fuero Real del Rey Don Alonso el Sabio*, Madrid, Imp. Real, 1836; testo recentemente riedito in Boletín Oficial del Estado, *Fuero Real de Alonso X el Sabio*, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015, con un'interessante e documentata introduzione di A. Pérez Martín, *El Fuero Real. Estudio preliminar*, p. IX ss. Per qualche approfondimento sulle norme processuali ivi contenute, e per gli opportuni riferimenti bibliografici, si v., *ex multis*, J. Vallejo y Fernández de la Reguera, *La regulación del proceso en el Fuero Real. Desarrollo, precedentes y problemas*, in *AHDE*, LV, 1985, p. 495 ss.; e, più in generale, v., ad es., M. Del Nido, *Ensayo sobre la obra jurídica de Alfonso el Sabio*, in *BCAM*, 1956, V, p. 875 ss.

<sup>19</sup> A riguardo, v., ad es., l'opera di taglio pratico di M. de Aliaga Bayot y Sálasguasquí, *El escribano perfecto, espejo de escribanos teórico-practico*, I, Cervera, Imp. M. Canals Viuda, 1805, p. 9; e, *amplius*, A. Pérez Martín, J.M. Scholz, *Legislación y jurisprudencia en la España de antiguo régimen*, Valencia, Universidad de Valencia, Secretariado de Publicaciones, 1978, *passim*. Come meglio si dirà nel prosieguo (§ 1.3), tale circostanza si deve principalmente alla complicata gerarchia delle fonti; la cui configurazione – emendata, sotto il profilo della disciplina del processo civile, soltanto con l'entrata in vigore della *LEC* del 1855 – riserva un generale spazio applicativo a normative medievali di diversa natura e ai «Fueros municipales en cuanto sean usados y guardados» (*Ley X*, T. II, L. III, *Nov. Rec.*). Per un unico riferimento di carattere generale, v., ad es., P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Elementos del derecho civil y penal de España, precedido de una reseña histórica de la legislación*

Del resto, l'influenza delle fonti decentrate risulta tanto pervasiva da incidere anche sul modo di configurarsi delle principali iniziative di centralizzazione giuridica poste in essere dalle monarchie bassomedievali. Infatti, a segnare il successo dei testi legislativi che si compilano per iniziativa dei sovrani è un approccio estremamente cauto e di reinterpretazione in senso accentuatamente tradizionale delle soluzioni altrove elaborate (ove il riferimento è, in particolare, alle opere della Scuola italiana dei glossatori e dei postglossatori). Si tratta di un approccio, che oggi forse definiremmo 'comparatistico', ispirato a una pragmatica esigenza di fare proprie – ma, al tempo stesso, di filtrare e di rielaborare – le soluzioni per così dire non autoctone. Un *modus procedendi* che, d'altra parte, implica anche la riproposizione, nelle normative processuali di derivazione monarchica, di ampie parti della legislazione particolaristica che si tenta di superare<sup>20</sup>.

È, in effetti, intorno a tali tendenze evolutive di fondo che, agli inizi del secolo XIX, si dipana il dibattito dottrinale concernente le due grandi opere compilative ancora in vigore, ossia le *Siete Partidas* (1265) e la *Novísima Recopilación* (1805)<sup>21</sup>.

---

*española*<sup>8</sup>, I, Madrid, Imp. A. Peñuelas, 1868, p. 268 ss., spec. 273-274, nota n. 3.

<sup>20</sup> Fra i molti possibili riferimenti, v., ad es., P. Gómez de la Serna, *El Reinado de Don Alonso el Sabio. Discurso leído ante la Real Academia de la Historia, en su recepción pública como tal académico, en 13 diciembre de 1857*, in *RGLJ*, 1858, XII, pp. 10-25; F. Sánchez Román, *La codificación civil en España en sus periodos de preparación y de consumación*, Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1890, pp. 5-21; R. Altamira, *Historia del derecho español. Cuestiones preliminares*, Madrid, Librería General V. Suárez, 1903, p. 101 ss.; e, più in generale, J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 4. Codificación civil. Génesis e historia del Código*, I-II, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1970, *passim*.

<sup>21</sup> La compilazione castigliana, comunemente nota come *Siete Partidas*, rappresenta uno dei testi legislativi di maggiore importanza nel panorama giuridico europeo-continentale del Basso Medioevo. E ciò, se non altro, in quanto costituisce uno dei tentativi forse meglio riusciti di utilizzo, in prospettiva di unificazione razionale e nazionale, dell'imponente complesso delle normative giustiniane e canoniche, nonché della relativa elaborazione dottrinale di maggior pregio (*in primis* quella della Scuola bolognese dei glossatori). Si v., infatti, ad es., W. Blackstone, *Commentaries of the Laws of England*<sup>3</sup>, I, Oxford, Clarendon Press, 1768, p. 66. Tuttavia, possono ancora dirsi non pienamente risolti diversi aspetti concernenti tale compilazione (v., ad es., P. Gómez de la Serna, *El Código de Don Alfonso el Sabio conocido con el nombre de las Siete Partidas. Introducción histórica*, in *Los Códigos españoles concordados y anotados*<sup>2</sup>, II, Madrid, A. de San Martín, 1872, pp. I-XLV; e, *amplius*, A. García-Gallo, *La obra legislativa de Alfonso X. Hechos e hipótesis*, in *AHDE*, LIV, 1984, pp. 97-161). Così è, ad esempio, *i*) per l'effettiva identificazione degli autori dell'opera (P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Elementos del derecho civil y penal de España*, cit., p. 126 ss.); *ii*) per la ricostruzione del nesso storico fra le *Siete Partidas* e le precedenti opere

Per quanto più specificamente interessa la disciplina processuale, tali *corpus* normativi possono dirsi rappresentare i termini estremi di un percorso di accentrimento giuridico che si snoda, dal basso medioevo all'età moderna, attraverso problemi irrisolti e tentativi di soluzione dal carattere scarsamente innovativo, specie sul piano delle variazioni tecniche prospettate. Nella dottrina dell'epoca ciò vale a fondare (e a diffondere alla stregua di *leitmotiv* letterari) severe critiche

---

compilative improntate a un analogo obiettivo di unificazione del diritto castigliano, come il *Septenario* e l'*Especulo* (P. Burriel, *Paleografía española*, Madrid, Oficina J. Ibarra, 1758, p. 76 ss.; J. Sempere y Guarinos, *Historia del derecho español*, II, Madrid, Imp. Real, 1823, pp. 18-25; E. Hinojosa y Naveros, *Estudios sobre la historia del derecho español*, Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1903, p. 35 ss.); e, nella prospettiva statunitense, C. Sumner Lobingier, *Las Siete Partidas and Its Predecessors*, in 1 *Cal. Law Rev.* 6, 1913, pp. 487-498; M. Regina Madden, *Political Theory and Law in Medieval Spain*, New York, Fordham University Press, 1930, p. 65 ss.); *iii*) e, infine, per l'individuazione delle finalità originarie del testo (J. Sempere y Guarinos, *Apuntamientos para la historia de la jurisprudencia española*, in Id., *Biblioteca Española económico-política*, II, Madrid, Imp. Sancha, 1804, p. 13 ss.). Solo in parte meno articolata e complessa risulta invece la genesi storica della *Novísima Recopilación*. Ultima grande opera compilativa frutto della logica d'*antiguo régimen*, la *Novísima Recopilación* tenta di raccogliere e riordinare i risultati dell'ipertrofica produzione normativa realizzatasi, a vari livelli di legislazione, in oltre cinque secoli di storia (J. Sala y Bañlus, *Ilustración del derecho real de España*, I, Paris, Imp. J. de Orga, 1854, p. 13 ss.). Si tratta di un'opera, in qualche misura ricognitiva, la cui elaborazione si innesta sul corpo della precedente *Nueva Recopilación* del 1567, proponendosi di correggerne i numerosi difetti e le abbondanti lacune (F. de P. Díaz y Mendoza, *Introducción, in Códigos españoles. Concordados y anotados*, VII *Novísima Recopilación de las leyes de España*, Madrid, Imp. Publicidad, 1850, p. V ss.; O. Caporossi, *Procédure civile. Espagne XVI<sup>a</sup> siècle, Nueva Recopilación. 1567. Nouvelle recompilation du droit royal de Castille. Livre IV: Droit des procédures*, in J. Hautebert, S. Soleil (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, pp. 29-45). Ad ogni modo, proprio tale sostanziale continuità con la compilazione del 1567 sembra incidere negativamente sulla complessiva configurazione strutturale e contenutistica della *Novísima Recopilación*; il che, secondo la prevalente opinione della dottrina dell'epoca, non consentirebbe di individuare nella sua entrata in vigore un vero e proprio punto di vertice della pregressa evoluzione giuridica (F. Martínez Marina, *Juicio crítico de la Novísima Recopilación*, Madrid, Imp. F. Villalpando, 1820, pp. 1-72). Nonostante le critiche, la prospettiva di un completo rifacimento dell'opera, pur sposata da parte della dottrina, non trova accoglimento a livello politico (P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *op. cit.*, pp. 212-248). E soltanto nel 1829, dopo più di un ventennio di ritardi ascrivibili ai più vari fattori, si riesce a pubblicare, con mere finalità di aggiornamento, il *Suplemento de la Novísima Recopilación de leyes de España* (J. de la Reguera y Valdelomar, *Extracto de la Novísima Recopilación*<sup>2</sup>, I-IV, Barcelona, Imp. R.M. Indar, 1848).

di immobilismo riformatore, convintamente imputate all'incapacità del potere centrale di fare del patrimonio giuridico tradizionale il vero cardine dell'opera di ammodernamento della legislazione processuale<sup>22</sup>.

Individuare in questo il limite fondamentale delle politiche uniformatrici storicamente sperimentate nella penisola iberica nell'arco di cinque secoli significa, per la dottrina del tempo, porre le basi di una nuova ideologia delle riforme processuali, alla quale saranno ispirati tutti i principali interventi legislativi realizzati nel corso del secolo XIX (§ 1.4). Un'ideologia, senz'altro moderata e conservatrice, in virtù della quale il perfezionamento dell'esistente assetto del processo civile deve compiersi solo per gradi e, comunque, nel segno della continuità con la secolare tradizione giuridica autoctona.

Almeno a uno sguardo esterno, una simile connotazione ideologica rappresenta la cifra identitaria del riformismo spagnolo ottocentesco, collocando tale complessa esperienza giuridico-culturale per così dire a margine delle più radicali temperie riformatrici all'epoca in atto nel resto d'Europa. E, su questa linea, non pare azzardato affermare che, nel Regno di Spagna, le istanze di riforma del processo civile sembrano manifestarsi in maniera del tutto slegata da quell'ideale di progressismo positivistico che, per larga parte del secolo XIX, diffonderà in Europa la dottrina della modernità giuridica. Con ciò volendosi segnalare anche il consequenziale rifiuto del sottostante *pendant* culturale dell'esaltazione del moderno in quanto tale e della sua assiomatica superiorità al non-moderno.

D'altronde, è proprio guardando alla storia – e, segnatamente, alla storia delle riforme processuali – che la dottrina spagnola ottocentesca coglie e sistematizza l'esigenza di ripensare in chiave 'tradizionalista' l'azione legislativa riguardante il processo civile. Sul piano storico, l'urgenza del cambiamento si ricollega principalmente a due fallimentari esperienze del passato. Ci si riferisce, per un verso, al recepimento acritico del diritto romano-canonico, realizzatosi con la compilazione delle *Siete Partidas*, a discapito della variegata trama di fonti particolaristiche altomedievali; e, per altro verso, agli insoddisfacenti risultati dell'ultima grande

---

<sup>22</sup> Con riguardo alle *Siete Partidas*, v., ad es., J. Sempere y Guarinos, *Historia del derecho español*, cit., pp. 28, 85; F. Martínez Marina, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, cit., p. 321 ss. In merito alla *Novísima Recopilación*, v., invece, J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., p. 90; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Elementos del derecho civil y penal de España*, cit., pp. 244-245; P. Gómez de la Serna, *Sobre las colecciones legislativas*, in *RGLJ*, XVII, 1860, pp. 465-469; e, meno critico, M. Ortiz de Zúñiga, *Practica general forense*, I, Madrid, Imp. J. Rodríguez, 1856, p. X.



opera compilativa del 1805, la *Novísima Recopilación*, a sua volta implicante una mera riproposizione del diritto comune, senza la necessaria attenzione alla rielaborazione e al coordinamento delle ‘culture locali’ del processo civile. Si tratta di circostanze che, nella previsione di ulteriori riforme, renderebbero appunto manifeste le conseguenze negative di una politica accentratrice fondamentalmente passiva e non improntata all’autonomo riadattamento delle fonti interne. In quello che potrebbe definirsi un modello di evoluzione dal basso, il rinnovamento della tradizione rappresenterebbe quindi, al contempo, la condizione preliminare all’eventuale accettazione di influenze normative esterne e lo strumento privilegiato di livellamento del particolarismo giuridico<sup>23</sup>.

È, dunque, in tale prospettiva che le ricostruzioni storiografiche della prima metà del secolo XIX sembrano assumere una connotazione sostanzialmente revisionista. In particolare, vi si percepisce la tendenza alla riconsiderazione di interpretazioni consolidate, che appare, però, prevalentemente concretizzarsi in brevi valutazioni critiche e coincise analisi del contesto storico di riferimento. Con riguardo alla monumentale e celebrata opera delle *Siete Partidas* (non casualmente nota nella cultura giuridica europea come *Pandectas Castellanas*), ciò che si pone in risalto è «la imprudencia en haber intentado transformar de un golpe, y sin oportunidad, toda legislación antigua»<sup>24</sup>. E altrettanto criticamente si descrive la *Novísima Recopilación*, come un «cumulo de leyes anticuadas», «lleno de inexactitudes y de anacronismo»<sup>25</sup>.

L’importanza che tali ricostruzioni assumono, nell’avvalorare un’esigenza di mutamento nella cultura delle riforme del processo civile, risulta certo notevole, ma solo sul piano latamente politico. Contrapposizioni radicali e ampie esemplificazioni contribuiscono a delineare e diffondere una rilettura critica dell’esperienza passata che, per ampia parte del secolo XIX, sarà presente nel dibattito istituzionale come giustificazione di riforme dai contenuti anche profondamente diversi. Nelle spesso ondivaghe dichiarazioni programmatiche del legislatore, i risultati della precedente elaborazione giuridica acquistano caratterizzazioni negative più o meno intense, senza però determinare un loro effettivo abbandono sul piano tecnico-disciplinare. Nonostante i molteplici difetti (o presunti tali), le *Siete Partidas* e la *Novísima Recopilación* rappresentano, infatti, le principali fonti organiche sulle quali innestare quell’opera di riammodernamento della tradizione

---

<sup>23</sup> Si v., *amplius*, quanto contenuto nel paragrafo § 1.4 del presente lavoro.

<sup>24</sup> Cfr. J. Sempere y Guarinos, *Historia del derecho español*, cit., p. 28.

<sup>25</sup> Cfr. J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., p. 90.

che, nell'opinione di larga parte della dottrina e del potere politico, si considera la linea direttrice del cambiamento<sup>26</sup>.

### **3. Preparazione della controversia nel diritto delle *compilaciones*. Lasciti e attualità della tradizione processuale romano-canonica**

L'eredità della lunga tradizione del particolarismo giuridico iberico che la Spagna del secolo XIX si trova a dover raccogliere risulta evidentemente complessa. E ciò non soltanto per le difficoltà insite nell'attuazione di politiche di accentramento e uniformazione giuridica adeguate alle mutate esigenze del tempo, ma anche per i problemi che da tale situazione derivano sul piano della gerarchia delle fonti. Dalla molteplicità e confusione delle varie legislazioni di origine monarchica e particolaristica discendono, innanzitutto, rilevanti problemi in merito all'individuazione delle normative applicabili; e ulteriori problemi si pongono con riguardo al coordinamento delle norme di diritto processuale in esse raccolte.

Come già segnalato, la prima rilevante conseguenza di un simile stato di cose è quella dell'assenza di un testo omogeneo e unitario di leggi recante una disciplina esaustiva del processo civile. Anche in ragione della differenziata incidenza dei diritti locali, la regolamentazione delle varie fasi e attività del processo si disperde in diverse compilazioni e fonti minori; e spetta, dunque, alle autorità giudicanti realizzarne una sintesi<sup>27</sup>.

Un esempio decisamente emblematico è dato, del resto, dal rapporto di stretta interazione (se non proprio di effettiva complementarità), di fatto, esistente, nella pratica del processo civile, fra i testi compilativi delle *Siete Partidas* e della *Novísima Recopilación*; testi normativi dalla cui combinata lettura e interpretazione doveva appunto ricostruirsi sia la disciplina generale del procedimento sia la soluzione specifica alle singole questioni processuali. Un simile collegamento potrebbe certo apparire alquanto singolare, tanto più se si considera il diverso valore legale attribuito a tali compilazioni nella complessiva gerarchia delle fonti.

---

<sup>26</sup> A riguardo v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, in Id., *Temas del ordenamiento procesal. Historia. Teoría general*, I, Madrid, Tecnos, 1969, p. 26 ss., spec. 58-59.

<sup>27</sup> Per un singolo riferimento, si v., ad es., E. de Tapia, *Febrero novísimo, ò Librería de jueces, abogados y escribanos y médicos legistas*, IV, Valencia, Imp. I. Mompie, 1837, spec. p. 149 ss.

Infatti, mentre le *Siete Partidas* si pongono quale fonte residuale e subordinata al diritto forale, la *Novísima Recopilación* si colloca sostanzialmente al vertice dell'ordinamento giuridico (*Ley X, T. II, L. III, Nov. Rec.*); essendo, d'altronde, quest'ultimo, il *corpus* normativo promulgato, agli albori del secolo XIX, con esplicite finalità di unificazione e di riordino del sistema giuridico iberico<sup>28</sup>. In ogni modo, nella letteratura di taglio pratico edita all'epoca, la presa d'atto delle numerose imperfezioni e lacune della *Novísima Recopilación* porta, comunque, a considerare l'apporto integrativo delle *Siete Partidas* come indispensabile ai fini della concreta amministrazione della giustizia civile<sup>29</sup>.

In effetti, ancorché pubblicata nel 1805, la *Novísima Recopilación* sembra realizzare, in gran parte, una mera riproposizione delle leggi medievali raccolte nelle *Partidas*, senza peraltro eguagliare il medesimo livello di sistematicità, esaustività e chiarezza<sup>30</sup>. A ciò si aggiunga che il restante contenuto della compilazione appare un insieme sconnesso di normative diverse, spesso risultanti dalla semplice catalogazione, *ratione materiae*, dei provvedimenti adottati dal potere centrale per reprimere le più comuni forme di utilizzazione distorta del processo civile registratesi presso le autorità giudicanti del Regno<sup>31</sup>.

Non sorprende, dunque, che, nella stessa sistemazione dottrinale del tempo, la descrizione dei caratteri essenziali del processo di diritto comune avviene mediante un ribaltamento dell'ordine stabilito dalla gerarchia delle fonti. Infatti, sia a livello di principi e regole generali sia sul piano più propriamente disciplinare, appaiono

---

<sup>28</sup> Oltre al già richiamato testo di P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Elementos del derecho civil y penal de España*, cit., pp. 268-276, v., ad es., J.M. Planas y Casals, *Memoria sobre las fuentes de conocimiento y método de enseñanza de la asignatura de aplicación del derecho civil y códigos españoles*, Barcelona, Imp. J. Jepsús Roviralta, 1873, p. 29 ss., spec. 32.

<sup>29</sup> Si v. i riferimenti contenuti nella successiva nota n. 32.

<sup>30</sup> Il testo ufficiale della compilazione del 1805 può leggersi in *Novísima Recopilación de las leyes de España. Dividida en XII libros*, Madrid, Imp. Boletín Oficial del Estado, 1805.

<sup>31</sup> Per ulteriori giudizi critici sulla *Novísima Recopilación*, v., ad es., J.M. Antequera, *Historia de la legislación española*, Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1874, pp. 414-422; A. Marichalar, C. Manrique, *Historia de la legislación y recitaciones del Derecho civil de España*, IX, Madrid, Imp. Nacional, 1876, pp. 533-538; M. Falcón, *Historia del Derecho civil español, común y foral*, Salamanca, Imp. V. Oliva, 1880, pp. 593-603; M. Danvila y Collado, *El poder civil en España*, IV, Madrid, Imp. M. Tello, 1885-1886, pp. 310-318; e, per uno sguardo esterno, F.W. von Rauchhaupt, *Geschichte der spanischen Gesetzesquellen von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Heidelberg, C. Winters Universitätsbuchhandlung, 1923, pp. 196-206; J.T. Vance, *The Background of Hispanic-American Law. Legal Sources and Juridical Literature of Spain*, Washington, J.T. Vance, 1937, pp. 124-127.

pressoché esclusivi i riferimenti della dottrina alla compilazione delle *Siete Partidas*; riferimenti ai quali si riconnette comunque la segnalazione delle effettive deroghe e integrazioni realizzate dalla *Novísima Recopilación* in relazione a specifiche fasi del procedimento. Ne risulta, nel complesso, un approccio teorico-ricostruttivo che trova il proprio cardine (oltreché, come detto, la propria utilità pratica) nella puntuale interrelazione e confronto fra tali *corpus* normativi. Un approccio, per così dire già in sé votato alla storiografia processuale, che appare da riproporre, in questa sede, soprattutto al fine di evidenziare le tendenze evolutive alla base delle soluzioni disciplinari concernenti la preparazione della controversia<sup>32</sup>.

Per il tramite di un'impostazione essenzialmente didattica, la disciplina della fase introduttiva del giudizio raccolta nelle *Partidas* si contraddistingue per una semplicità di linguaggio e complessiva accessibilità davvero singolari; e ciò specie in considerazione del fatto che il relativo testo ufficiale, riedito nel 1807, non rappresenta che un'ulteriore traduzione in lingua castigliana dell'originaria versione latina dell'opera, risalente al 1265<sup>33</sup>. Quelle che rappresentano oggettive qualità dell'esp-

---

<sup>32</sup> A conferma della tendenza privilegiante una descrizione della normativa processuale incentrata sulle *Siete Partidas*, si v., ad es., già nella fase precedente la pubblicazione della *Novísima Recopilación* del 1805, la II e III ed. del volume di J. Acedo Rico y Rodríguez, *Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales*<sup>2</sup>, I, Madrid, Oficina B. Cano, 1794, p. 22 ss. e Madrid, Imp. Compañía General de Impresores Y Libreros del Reino, 1845, p. 11 ss. Sulla figura di Juan Acedo Rico, v., *si vis*, M. Cachón Cadenas, *Notas sobre la vida y la obra de Juan Acedo Rico, primer conde de la Cañada*, in I. Díez-Picazo Giménez, J. Vegas Torres (coord.), *Derecho, Justicia, Universidad. Liber amicorum de Andrés de la Oliva Santos*, I, Madrid, Centro de Estudios R. Areces, 2016, p. 493 ss., ora anche in M. Cachón Cadenas, *Otras historias de procesalistas y del proceso*, Madrid, Dykinson, 2022, p. 15 ss., spec. 46-54.

<sup>33</sup> Nel corso del presente lavoro, verrà fatto riferimento alla III<sup>a</sup> e ultima edizione ufficiale delle *Siete Partidas*, licenziata nel 1807 dalla Real Academia de la Historia (*Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códices antiguos*, II, Madrid, Imp. Real, 1807) e dotata di efficacia legale con il *Real Orden de 8 de marzo de 1818* (v. il testo in P. Gómez de la Serna, *El Código de Don Alfonso el Sabio conocido con el nombre de las Siete Partidas. Introducción histórica*, cit., p. XLII). Peraltro, il *R.O.* del 1818 non priva di efficacia la precedente edizione ufficiale, curata da G. López, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el Nonno*, Salamanca, A. de Portonaris, 1555. E pare, anzi, interessante segnalare che nei 'considerando' di una sentenza resa dal *Tribunal Supremo de Justicia* il 27 marzo 1860 (in *Directores de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Jurisprudencia civil. Colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en recursos de nulidad e injusticia notoria y en materia de competencias, desde la organización de aquellos en 1838 hasta el día*, V, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1861, pp. 337-338) si affermi che, in caso di divergenza tra i due testi ufficiali,

sizione normativa bassomedievale si traducono, a livello sistematico, nell'adozione di un ordine espositivo incentrato sui soggetti che per ovvi motivi si individuano come fondamentali 'protagonisti' della fase introduttiva: il domandante, il domandato e il giudice. Nel tentativo di delineare una regolamentazione completa e organica, l'assetto della relativa disciplina risulta strutturato per titoli autonomi, contraddistinti, sul piano formale, dalla presenza di un prologo di carattere definitorio e da una breve descrizione dei criteri di collocazione delle leggi in essi raccolte<sup>34</sup>.

In ragione dell'influenza, se non mera trasposizione, della normativa romano-canonica, lo stile delle disposizioni risulta decisamente improntato all'estrema esemplificazione, derivandone anche una certa lunghezza e ripetitività dei contenuti<sup>35</sup>. Sotto il profilo metodologico, appare, del resto, palese (e del tutto coerente con lo *stylus iuris* dell'epoca) la propensione a un approccio spiccatamente casistico nell'elaborazione delle regole del processo. In particolare, vi si riscontra una tecnica di costruzione delle norme spesso ipertrofica, e talvolta implicante lunghe elencazioni di fattispecie-tipo, che trova il suo naturale *pendant* in una scarsa attenzione all'esplicitazione della regola di carattere generale<sup>36</sup>.

---

debba aversi riguardo a quello licenziato da Gregorio López nel 1555.

<sup>34</sup> Specie a partire dal secolo XIV, tali caratteristiche sistematiche ed espositive, ampiamente apprezzate nella migliore cultura giuridica dell'epoca, valgono ad attribuire alle *Siete Partidas* la fama di opera «fondamentale e completissima». Si v., in questi termini, il giudizio datone da Nicolao Antonio, *Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispanorum, qui usquam unquamve scripto aliquid consignaverunt, notitia*, I, Romæ, Typographia A. de Rubeis, 1696, *Liber VIII, Caput V*, n. 221, p. 59; e, *amplius*, J. de Vargas y Ponce, *Elogio de Don Alonso El Sabio. Premiado por la Real Academia Española, en junta que celebró el día 15 de octubre de 1782*, Madrid, Imp. J. Ibarra, 1782, p. 1 ss., spec. 21-22; G.M. Jovellanos, *Discurso académico de recepción en la Real Academia de la Historia. Madrid y Febrero 4, de 1780*, manoscritto datato 1780, *passim*.

<sup>35</sup> Sull'influenza delle fonti romano-canoniche nelle *Partidas*, v., tra i moltissimi possibili riferimenti, M.W. Nichols, *Las Siete Partidas*, in 20 *Cal. Law Rev.* 260, 1932, p. 260 ss.; A. Pérez Martín, *Fuentes romanas en las Partidas*, in *Glossæ*, 1992, IV, pp. 215-246; e, *amplius*, Id., *El derecho procesal del 'ius commune' en España*, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1999, *passim*; A. García y García, *Fuentes canónicas de las Partidas*, in *Glossæ*, 1992, III, pp. 93-101.

<sup>36</sup> Si v., in senso decisamente critico, F. Martínez Marina, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, cit., pp. 321, 326, ove può leggersi: «los compiladores de este apreciable libro, recogiendo con bello método lo mejor y mas estimable de lo que sobre esta materia se contiene en el Digesto, Códigos y algunas Decretales, y entresacando lo poco que se halla digno de aprecio en nuestro antiguo derecho, llenaron el inmenso vacío de la legislación municipal, y consiguieron servir al rey y

In questo modo, ad esempio, risultano dettagliatamente enunciati gli obblighi di individuazione dell'oggetto e del titolo della domanda introduttiva, mediante previsioni differenziate a seconda delle caratteristiche del bene controverso e della tipologia del diritto azionato (*Leyes XV, XXV, T. II, P. III, Partidas*). A prevalere in tale contesto è un'esigenza di estrema fattualizzazione delle allegazioni introduttive, cui corrisponde la predeterminazione di criteri di precisione e di specificità redazionale della domanda attorea particolarmente stringenti. D'altronde, in un diritto di matrice casistica-giurisprudenziale, come quello castigliano, la preminente attenzione alla fattualizzazione della pretesa appare collegabile alla stessa fattualità delle previsioni di legge e alle modalità tipicamente induttive e analogiche del ragionamento finalizzato alla ricerca delle soluzioni applicabili alla controversia<sup>37</sup>.

Sempre in ragione della centralità attribuita alla componente fattuale dell'atto introduttivo, gli ulteriori requisiti di corretta configurazione formale e giuridica della domanda attorea appaiono catalogabili come meramente eventuali o, comunque, come non indispensabili all'effettiva instaurazione del giudizio. In effetti, sul piano delle sanzioni previste per la non conformità dell'atto introduttivo al modello legale, soltanto l'assenza dei requisiti fattualizzanti l'oggetto e la ragione della domanda dà luogo a quella che potrebbe definirsi un'ipotesi di inammissibilità (*Leyes XV-XXII, T. II, P. III, Partidas*)<sup>38</sup>. Per contro, un'analogica conseguenza

---

al público con una obra verdaderamente nueva y completa en todas su partes. [...] Mas por desgracia ellos trasladaron en esta Partida algunas leyes en que no se halla razón de equidad y justicia: omitieron circunstancias notables dignas de expresarse, y aun necesarias para facilitar y abreviar los procedimientos judiciales y copiaron mil sutilezas, ideas metafísicas, pensamientos abstractos difíciles de reducir á la práctica, y mas oportunos para obscurecer, enmarañar y turbar el órden del derecho. [...] Las leyes de Partidas introduxéron en nuestros juzgados el órden judicial, formulas, minucias y supersticiosas solemnidades del derecho romano ¿qué mudanza y trastorno no experimentáron los tribunales de la nación y los intereses y derechos del ciudadano? Antiguamente, la legislación era breve y concisa, los juicios sumarios, el órden y formulas judiciales sencillas [...]. Los negocios mas importantes, los asuntos mas arduos y complicados, y que hoy cansan pleytos indeterminables, se concluían con admirable brevedad».

<sup>37</sup> Le disposizioni richiamate nel testo possono leggersi in Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio*, II, cit., pp. 360, 368-369. Per un loro risalente, ma autorevolissimo commento, v., G. López, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas, por el licenciado Gregorio López, del Consejo Real. Tercera Partida*, Madrid, Hasrey, 1611, *folios* 6, 9.

<sup>38</sup> Cfr. Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio*, II, cit., pp. 360-367; e, nuovamente, G. López, *Las Siete Partidas*, cit., *folios* 6-8.

di carattere sanzionatorio non si ricollega all'eventuale difetto delle indicazioni formali concernenti le parti, oppure alla mancata deduzione e produzione dei mezzi istruttori (*Leyes XXXIX, XL, T. II, P. III, Partidas*)<sup>39</sup>.

Si tratta di soluzioni che possono dirsi improntate a una visione essenzialmente pragmatica dell'atto introduttivo e delle funzioni a esso assegnate nella fase iniziale del giudizio. In sostanza, ciò che si intende garantire è la fissazione di una base fattuale sufficientemente specifica da consentire l'individuazione dei principali temi di causa e l'esercizio del contraddittorio da parte del domandato<sup>40</sup>. Sempre in questa chiave, la marginale importanza degli elementi dell'atto privi di un diretto collegamento con i fatti controversi – come, ad esempio, prospettazioni di mero diritto e richieste istruttorie – si spiega anche in ragione della risalente tradizione, propria delle legislazioni altomedievali, a considerare come normali modalità di avvio del processo incentrate sulla proposizione in forma orale della domanda e sulla collaborazione/assistenza dell'autorità giudicante nella verbalizzazione delle richieste dell'attore. A livello procedimentale, tutto ciò implica una sostanziale posticipazione dei problemi legati alla precisazione (e alla relativa verifica da parte del giudice) del fondamento probatorio e giuridico delle allegazioni compiute con l'atto introduttivo; o, in altri termini, un procrastinarsi delle attività propriamente iniziali, *ex latere actoris*, che finisce per gravare un *iter* processuale già di per sé lungo e macchinoso<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Cfr. Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio*, II, cit., pp. 378-379. Per un'interessante panoramica sulle variegate soluzioni disciplinari accolte in proposito nei precedenti testi legislativi di derivazione monarchica e locale, v. P. José López Ortiz, *El proceso en los reinos cristianos de nuestra Reconquista antes de la recepción romano-canónica*, in *AHDE*, XIV, 1942-1943, pp. 184-226, spec. 206.

<sup>40</sup> Secondo quello che può senz'altro definirsi lo studio monografico più autorevole e documentato in materia (V. Fairén Guillén, *La transformación de la demanda en el proceso civil*, Santiago de Compostela, Porto, 1949, spec. pp. 27-54, testo e note), la «exigencia de substanciación fáctica de la demandas» rappresenterebbe una linea di tendenza costante nell'evoluzione che, dalle frammentarie compilazioni altomedievali alle *Siete Partidas*, caratterizza le normative processuali della penisola iberica. Per un più ampio sguardo al retroterra teorico di riferimento, v., nella dottrina italiana contemporanea, il fondamentale lavoro di A. Cerino Canova, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, in E. Allorio (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, II, 1, Torino, Utet, 1980, p. 239 ss.; e, più di recente, S. Dalla Bontà, *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione. Premesse teorico-ricostruttive*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2018, spec. p. 104 ss.

<sup>41</sup> Si v., anche per ampi riferimenti ai commentatori castigliani dei secoli XVI-XVII, V. Fairén Guillén, *La transformación de la demanda en el proceso civil*, cit., pp. 46-54; e, per

Sembra, in effetti, non casuale che, a dispetto della generalmente marcata continuità con le soluzioni accolte nelle *Partidas*, il principale tratto di innovazione delle legislazioni riversatisi nella *Novísima Recopilación* consista proprio nella predisposizione di regole maggiormente valorizzanti la componente probatoria dell'atto introduttivo<sup>42</sup>. Ciò avviene, in particolare, collegando alla presentazione della domanda uno specifico onere di preventiva produzione delle prove documentali e di contestuale attestazione della loro autenticità attraverso un'apposita dichiarazione giurata (*Ley I, T. III, L. XI, Nov. Rec.*)<sup>43</sup>. Si tratta di un onere che, quanto meno formalmente, si correda con la previsione di una sorta di barriera preclusiva, comportante l'inammissibilità di produzioni documentali ulteriori e tardive, se non giustificate da un giuramento sulla sussistenza di legittime ragioni di ritardo (*Ley I, T. III, L. XI, Nov. Rec.*)<sup>44</sup>. Inoltre, il compimento di tale attività

---

un riscontro di ciò nella pratica del processo civile, A. de Villadiego, *Instrucción política y práctica judicial, conforme al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte, y otros ordinarios del Reyno*, Madrid, Imp. B. Cano, 1788, p. 2 ss., spec. il formulario commentato, «Instrucción de la forma de libelar, ó hacer peticiones», a p. 352 ss. Per un più ampio e attento sguardo su questi temi, v., in prospettiva comparata, A. Dondi, *Introduzione della causa e strategie di difesa. Il modello statunitense*, Padova, Cedam, 1991, *passim*.

<sup>42</sup> E, infatti, salvo che per le innovazioni riguardanti la componente probatoria della domanda, la *Novísima Recopilación* (*Ley IV, T. III, L. XI*) effettua un rinvio testuale alle *Leyes XV, XXV, T. II, P. III*, delle *Siete Partidas*, sopra richiamate. Il testo della *Ley IV, T. III, L. XI*, può leggersi in *Novísima Recopilación de las leyes de España. Dividida en XII libros*, V, Madrid, Imp. Boletín Oficial del Estado, 1805, p. 185.

<sup>43</sup> Si legge nella *Ley I, T. III, L. XI* «Ordenamos y mandamos, qué ántes que al actor, que viene al nuestro Consejo, ó á qualquier de nuestras Audiencias á mover pleyto, se le dé la carta de emplazamiento, si viniere en persona, haya de presentar su demanda, y poner su caso de Corte; y se entiende que puede probar su demanda por escrituras, las presente luego con la información de caso de Corte [...]: y que si no presentare las escrituras, no goce dellas, ni le sean resechidas después: y que asimismo jure y declare, que quiere y entiende usar dellas como buenas y verdaderas, y que no son falsas ni fingidas, ni simuladas»; cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, p. 184.

<sup>44</sup> La medesima *Ley I, T. III, L. XI* stabilisce, infatti, che «si después en la prosecución del pleito dixiere y jurare, que hallo nuevamente escrituras que cumple á la guarda de su derecho, y que ántes no supo delias, ó no las pudo haber, que con el juramento le sean resechidas»; cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., p. 184. Sull'ampio ricorso a tale forma di giuramento nella pratica del processo civile, v., ad es., J. Acedo Rico y Rodríguez, *Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales*<sup>3</sup>, I, Madrid, Imp. Compañía General de Impresores Y Libreros del Reino, 1845, § 61, p. 57.



preliminare si configura come indispensabile affinché l'autorità giudicante possa provvedere al rilascio della «carta de emplazamiento»; ossia dell'ordine di comparizione che, unitamente all'elenco dei documenti prodotti dalla parte attrice, dovrà essere portato a conoscenza del convenuto (*Ley I, T. III, L. XI, Nov. Rec.*)<sup>45</sup>.

Anche con riguardo alle soluzioni caratterizzanti la posizione del convenuto e le funzioni attribuite al relativo atto introduttivo, le normative raccolte nella *Novísima Recopilación* sembrano segnare un parziale distacco dall'originario assetto disciplinare delineato nelle *Partidas*. Rispetto alle innovazioni concernenti la domanda attorea pare, comunque, potersi cogliere una maggiore attenzione ai problemi derivanti dal permanere di regole processuali risalenti e anacronistiche. Problemi di ordine generale, come la scansione delle formalità e dei tempi della fase introduttiva, vengono affrontati attraverso interventi legislativi essenzialmente miranti a colmare le lacune presenti nelle *Partidas*, nonché a correggerne gli ulteriori difetti di formulazione tecnica che in vario modo implicavano una definizione creativa del percorso procedimentale ad opera delle parti e dei rispettivi difensori. Nel complesso, l'intento di fondo appare quello di pervenire all'analitica regolamentazione di tutte le attività spettanti al convenuto nella fase introduttiva del giudizio, superando, in tal modo, le complicazioni di ordine pratico insite negli schemi di derivazione romano-canonica accolti dalla precedente legislazione<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Si v., ancora, *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, p. 184. Con riguardo a tale obbligo di preventiva produzione documentale, v., però, quanto in L. Gómez y Negro, *Elementos de práctica forense con un formulario arreglado a ellos. A los que precede un discurso como preliminar y plan de la obra sobre el arte de litigar*<sup>4</sup>, Paris, Librería de Rosa, 1847, ove a p. 70 può leggersi: «a la buena fe y franqueza con que se debe litigar pertenece también que el actor presente juntamente con la demanda los títulos que tiene para pedir, si son escritos, pues de este modo el juez quedará mas instruido y también la parte, y acaso esta cederá viendo desde luego los títulos que la condenan. Pero como la experiencia ha hecho ver que las partes demandadas en vez de aprovecharse de esta franqueza para ceder en caso razonable ó formalizar mejor sus defensas, abusan de ella con mucha frecuencia redarguyendo de falsos los instrumentos con el fin de causar dilaciones y gastos escesivos al contrario, se ha introducido la práctica de reservar dichos instrumentos para el término de prueba, y no presentarlos al tiempo de la demanda, á no ser de primera saca ú originales son irrefragables, ó á no pedirlos la parte contraria, en cuyo caso será obligado el actor á presentarlos y unirlos á la demanda».

<sup>46</sup> Rileva criticamente F. Martínez Marina, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, cit., p. 332: «es cosa averiguada, que la eterna duración de los pleytos, la confusión de los negocios, la lentitud de los procedimientos, la incertidumbre y perplexidad de las partes acerca del éxito de sus pretensiones, aun las mas justas, dimanaron siempre [...] de las formulas,

Su questo versante, le innovazioni riguardanti il momento di impostazione iniziale della controversia e il diverso modo di configurare la relativa partecipazione del convenuto sembrerebbero, dunque, dettate dall'esigenza di adeguare la normativa processuale alle nuove realtà del tempo. Ciò, tuttavia, con l'importante precisazione che l'orizzonte temporale di riferimento non coincide affatto con il primo decennio del secolo XIX né, tanto meno, con l'entrata in vigore della *Novísima Recopilación*. Infatti, in quel lento procedere per interventi settoriali e progressive accumulazioni normative, proprio dell'epoca delle *compilaciones*, il realizzarsi di tali modificazioni risulta disperdersi nei due secoli finali del basso medioevo, culminando grossomodo nella legislazione castigliana del Cinquecento e nel mero riadattamento di essa nella *Novísima Recopilación*<sup>47</sup>.

È, quindi, in un periodo di tempo ricompreso tra il XIV e il XVI secolo che sembra compiersi una sorta di mutamento culturale nel modo di intendere e disciplinare la fase introduttiva del giudizio. Un mutamento che, con intensità e risultati diversi, può farsi consistere nell'abbandono di una 'visione consensualistica' in cui le parti sono chiamate a realizzare, in piena autonomia e di comune accordo, quanto in senso lato ascrivibile all'attività di preparazione della controversia<sup>48</sup>. Più in particolare, ciò che appare realizzarsi è un deciso allontanamento

---

procedimientos, sutilezas y solemnidades judiciales del derecho romano, autorizado en España, y traslado á esta tercera Partida».

<sup>47</sup> Per limitarsi a un esempio, molte delle disposizioni riguardanti «las contestaciones e las excepciones y reconvenciones» trovano la loro origine nell'*Ordenamiento de Alcalá*, adottato l'8 febbraio 1348 sotto il regno di Alonso XI (v. I. Jordán de Asso y del Rio, M. de Manuel y Rodríguez, *El Ordenamiento de Leyes, que D. Alfonso XI hizo en la Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho. Publicanlo con notas, y un discurso sobre el estado, y condición de lo judíos en España*, Madrid, Imp. J. Ibarra, 1774), e poi trasfuso, a seguito delle varie rielaborazioni compilative, nella *Novísima Recopilación*. In proposito, v., tra i molti possibili riferimenti, A. Pérez Martín, *El Ordenamiento de Alcalá (1348) y las glosas de Vicente Arias de Balboa*, in *Ius Commune*, XI, 1984, pp. 55-215; e, per una breve ma documentata sintesi dei precedenti legislativi della *Novísima Recopilación*, v., ad es., R. Quiroga Porras, *Compendio histórico del derecho civil de España, con la cronología de los reyes desde la fundación de la monarquía de los godos hasta el actual reinando de Isabel 2ª*, I, Santiago, Imp. Viuda e Hijos de Compañel, 1836, p. 135 ss., spec. 174-186.

<sup>48</sup> «Iudicium est actus trium personarum: actoris, rei, iudicis». Così recita, in forma sintetica, l'antico brocardo del celebre glossatore Bulgaro (*De iudiciis*, tit. VIII, in *Corpus Glossatorum juris civilis*, a cura di M. Viora, I, Torino, Officina Erasmiana, 1973, p. 119) che, specie attraverso l'eco dei grandi maestri del Novecento, resta nella nostra dottrina un riferimento ancora attuale e denso di significato (v., ad es., G. Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, Ristampa inalterata con prefazione

dall'imponente retroterra culturale simboleggiato dal processo romano e dalle sue varie connotazioni ideologiche che, per il tramite della già ricordata influenza della Scuola dei glossatori, si recepiscono nella castigliana delle *Siete Partidas*<sup>49</sup>.

Per l'elaborazione normativa del tempo, gli esiti di tale fenomeno di trasferimento, se non di vera e propria mimesi culturale, si rivelano ovviamente molte-

---

del Prof. Virgilio Andrioli, Napoli, Jovene, 1965, p. 90; F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*<sup>3</sup>, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1951, p. 61; S. Satta, *Il mistero del processo*, Milano, Adelphi, 1994, p. 32 e, *amplius*, E. Grasso, *La collaborazione nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, p. 581 ss.). Probabilmente meno nota è, invece, l'altrettanto sintetica formula utilizzata nel *Prólogo* del *Titulo VI*, della *Partida Tercera*: «De las mayores personas sin quien non puede seer ningunt juicio, segunt dixieron lo sabios, así como del demandador, et del demandado et del juez que lo libre» (cfr. Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio*, II, cit., p. 417). Tanto nella cultura giuridica spagnola quanto in quella italiana, uno dei significati che storicamente si ritengono racchiusi in tali enunciati riguarda il ruolo assegnato alle parti nella gestione delle attività del processo e, precisamente, il loro configurarsi come «señores de los pleytos» (cfr. *Prólogo*, T. VI, P. III, in Real Academia de la Historia, *op. ult. cit.*, II, p. 433). Tale concezione, spesso qualificata come 'privatistica', si ritiene affondi le proprie origini nella storia del processo romano o, meglio, nell'esperienza giuridica riconducibile al passaggio evolutivo dalla fase delle *legis actiones* a quella del *iudicium per formulas* (cfr., ad es., M. Kaser, H. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, C.H. Beck, 1996, p. 9 ss.; C.A. Cannata, *Profilo istituzionale del processo civile romano*, II, Torino, Giappichelli, 1982, p. 8 ss.). Si tratta di una visione che, sotto il profilo tecnico-processuale, implica quella che si è definita come una «bilateralità soggettiva»; con ciò a intendere, in estrema sintesi, la necessaria compresenza e concorrenza delle parti private nella scansione delle varie attività e fasi in cui si articola la decisione della controversia (cfr. G. Provera, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, Giappichelli, 1970, pp. 5-7, note nn. 1, 4). Nel successivo passaggio al modello delle *cognitiones extra ordinem* e del processo giustiniano, si assiste al tentativo di mitigare tale impostazione di fondo, prevedendo modalità di prosecuzione del giudizio slegate dalla rigida applicazione del principio di impulso e di collaborazione delle parti; come, ad esempio, accade con l'introduzione delle varie procedure contumaciali nel diritto postclassico (v., ancora, M. Kaser, H. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 472 ss., 567 ss.). Come si avrà modo di segnalare *infra* nel testo (sui si rinvia anche per l'indicazione dei riferimenti bibliografici), alcuni retaggi di questa logica collaborativa si rinvencono nella disciplina della fase introduttiva del giudizio raccolta nelle *Siete Partidas*, cui si tenta di porre rimedio, grossomodo a partire il secolo XIV, regolando in maniera più stringente e precisa sia il contenuto degli oneri di allegazione delle parti, sia le modalità di svolgimento delle attività finalizzate alla determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

<sup>49</sup> Oltre ai riferimenti indicati più sopra (nota n. 35), sull'influenza dalla Scuola bolognese dei glossatori, v., anche per ampi rimandi alla dottrina italiana sul tema, A. Pérez Martín, *Los Colegios de Doctores en Bolonia y su relación con España*, in *AHDE*, 1978, XLIX, pp. 5-90.

plici; e differenziata ne risulta l'incidenza sulla complessiva strutturazione della fase introduttiva e sul corrispondente ruolo attribuito alle parti. Valori fondanti, come la cooperazione di attore e convenuto nell'individuazione del *thema decidendum*, si pongono alla base di soluzioni disciplinari la cui effettività sembra sostanzialmente legarsi alla mera volontà delle parti e alla reciprocità dell'apporto che esse intendano assicurare a tal fine<sup>50</sup>. Così accade, ad esempio, per le diverse attività di carattere preliminare spettanti all'attore, tecnicamente denominate «diligencias preliminares» o «preparatorias». Fra queste, spiccano, in special modo, la spontanea verifica ad opera del convenuto della legittimazione della controparte alla proposizione della domanda (*Ley I, T. III, P. III, Partidas*), nonché le diverse ipotesi di esibizione del bene controverso in giudizio, volte a consentire all'attore il completamento dei requisiti di ammissibilità del proprio atto introduttivo (*Leyes XVI-XXII, T. II, VI, T. III, P. III, Partidas*)<sup>51</sup>.

Del resto, nello schema procedimentale-tipo delle *Siete Partidas* può dirsi ancora presente, o non del tutto superata, la scansione tra fasi derivata dal processo formulare romano (e, a sua volta, ugualmente rinvenibile nei modelli processuali di *ius commune* sedimentatisi in gran parte d'Europa a partire dal secolo XI). E ciò risulta, in particolare, dalla previsione dell'atto formale della *litis contestatio*, cui è ovviamente attribuito grande rilievo sotto diversi e complementari profili<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Per un'interessante ricostruzione e analisi storica degli obblighi di collaborazione gravanti sul convenuto nel processo *per formulas*, v., anche per più dettagliati riferimenti, L. D'Amati, *Sulla cooperazione del convenuto nel processo formulare*, in L. Garofalo (a cura di), 'Actio in rem' e 'Actio in personam'. *In ricordo di Mario Talamanca*, I, Padova, Cedam, 2011, p. 853 ss., spec. 857-880; e, *amplius*, Id., 'Litem deserere', in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, II, Padova, Cedam, 2012, pp. 177-239.

<sup>51</sup> Si v. il testo delle disposizioni sopra richiamate in Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio*, II, cit., pp. 361-367, 383-384; e un loro commento in G. López, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas*, cit., *folios* 6-8.

<sup>52</sup> Cfr. *Ley III, T. X, P. III* (in Real Academia de la Historia, *op. ult. cit.*, II, p. 465), secondo cui «Comenzamiento et raiz de todo pleyto sobre que debe seer dado juicio, es quando entran en él por demanda et por respuesta ante el judgador [...] que dicen en latin *litis contestatio*» (v., altresì, *Ley VII, T. III, P. III*, in Real Academia de la Historia, *op. ult. cit.*, II, p. 387). Per il relativo commento v., G. López, *op. cit.*, *folio* 52; e, *amplius*, G. Suarez de Paz, *Praxis ecclesiastica et secularis cum actionum formulis et actis processuum hispano*, Lugduni, Fratres Deville, 1739, t. 1, p. 1, *tempus* VI, n. 1 ss., pp. 51-55. Sulla differenziata ricezione e incidenza della *litis contestatio* nei modelli processuali

Per quanto qui ora interessa, nel modello disegnato dalle *Siete Partidas* (coincidente con il *solemnis ordo iudiciarius* romano-canonico), l'atto di *litis contestatio* dovrebbe fundamentalmente attestare il perfezionarsi del consenso delle parti sugli elementi essenziali della controversia, per come risultanti all'esito delle attività preparatorie compiute (c.d. *fundamentum litis*)<sup>53</sup>. Tuttavia, a tale impostazione strutturale di fondo non corrisponde l'adozione di una puntuale disciplina degli oneri, sia difensivi sia *strictu sensu* procedurali, che il convenuto deve assolvere nella fase precedente la contestazione della lite. La regolamentazione delle modalità e delle tempistiche per lo svolgimento delle difese iniziali risulta, infatti, piuttosto sintetica e disorganica; e, anche laddove sembra attribuirsi all'autorità giudicante il compito di darvi ordine, non si rinvencono disposizioni sufficien-

---

europei di diritto comune v., ad es., F.L. Keller, *Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem römischem Recht*, Zürich, Gefner, 1827, spec. pp. 1-69; A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*<sup>2</sup>, VI, 2, *Storia della procedura (continuazione)* a cura di Pasquale Del Giudice, Torino, Utet, 1902, pp. 99-101; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice*, Milano, U. Hoepli, 1927, pp. 296-395; R.H. Helmholz, *The litis contestatio. Its Survival in the Medieval ius commune and Beyond*, in M. Hoeflich (ed.), *Lex et Romanitas: Essays for Alan Watson*, Berkeley, Robbins Collection, 2000, pp. 73-89; A. Giuliani, *Dalla 'litis contestatio' al 'pleading-system'. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Modelli storici della procedura continentale*, II. *Dall' 'ordo iudiciarius' al codice di procedura*, in *L'educazione giuridica*, VI, 2, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1994, p. 205 ss.

<sup>53</sup> Per un'approfondita disamina delle funzioni di tale istituto, a partire dal suo recepimento nella legislazione medievale spagnola, nonché per ampi rimandi bibliografici, si v., ad es., V. Fairén Guillén, *El desistimiento y su bilateralidad en primera instancia. (Contra la doctrina de la litis contestatio)*, Barcelona, Bosh, 1950, spec. pp. 37-78; Id., *Una perspectiva histórica del proceso. La 'litis contestatio' y sus consecuencias*, in *Anales de la Universidad de Valencia*, 1952, XXVI, 3, p. 5 ss., spec. 16 ss., anche in Aa.Vv., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile. (Firenze, 30.IX-3.X.1950)*, Padova, Cedam, 1953, p. 239 ss. Sulla struttura del *solemnis ordo iudiciarius*, così come essa principalmente risulta dall'ampia letteratura castigliana bassomedievale, v., anche per amplissimi e dettagliati riferimenti bibliografici, A. Pérez Martín, *El ordo iudiciarius 'ad summariam notitiam' y sus derivados. Contribución a la historia de la literatura procesal castellana, I. Estudio*, in *Historia. Instituciones. Documentos*, 1981, VIII, p. 195 ss. e Id., *El ordo iudiciarius 'ad summariam notitiam' y sus derivados. Contribución a la historia de la literatura procesal castellana, II. Edición de textos*, in *Historia. Instituciones. Documentos*, 1982, IX, p. 327 ss., nonché, per ulteriori approfondimenti e rimandi bibliografici, J. Nieva-Fenoll, *Praxis civilis (Estudio introductorio)*, in Id., *La ciencia jurisdiccional. Novedad y tradición*, Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 209 ss.

temente chiare e dettagliate. I problemi che ne derivano, in termini di concreta prevedibilità e razionale funzionalità del percorso di trattazione preliminare della controversia, sono evidentemente molteplici. E, nella generalmente scarsa attitudine degli organi giudicanti dell'epoca all'esercizio dei pur minimali poteri di gestione di tale fase, lo svolgersi dei vari atti preparatori avviene all'interno di sequenze procedurali plasmate dalle parti e dai rispettivi avvocati<sup>54</sup>.

Con riguardo, ad esempio, al regime di proponibilità delle eccezioni, nelle *Partidas* si assiste a un ulteriore caso di assorbimento della tradizione romano-canonica, consistente nella previsione di una disciplina differenziata tra «defensiones dilatorias» e «perentorias», che si passerà brevemente a esaminare<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Ciò contribuisce, in via assai risalente, ad attribuire alla figura del «vocero» o «abogado» un'immagine estremamente negativa. Basti considerare che, già sul finire del secolo XIII, in gran parte del Regno di Castiglia si registrano reazioni decisamente critiche verso le disposizioni delle *Siete Partidas* legittimanti, in via generale, la figura processuale dell'«abogado» (T. VI, P. III, in Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio*, II, cit., pp. 433-441; v., ad es., critico, F. Martínez Marina, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, cit., pp. 326-334). Ed è in conseguenza di ciò che, nelle celebri *Cortes de Zamora* del 1274, il re Alonso X si trova di fatto costretto a consentire che «en los pleytos de Castiella è de Estremadura si non han abogados segund su fuero, que los non hayan, mas que libren sus pleytos segund que lo usáron» (cfr. Real Academia de la Historia, *Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla*, I, Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1861, pp. 87-88). Agli inizi del secolo XIV, la tendenza verso una progressiva limitazione delle attività consentite agli «abogados» raggiunge probabilmente il suo apice. Si v., ad es., E. Sáez Sánchez, *Ordenamiento sobre administración de justicia dado por Pedro I a Sevilla en 1360*, in *AHDE*, XVII, 1946, pp. 717-718: «Primeramente tengo por bien e mando que de aquí adelante ningund abogado non use de la bozeria nin razione pleitos criminales nin çeviles por escripto nin por palabra en la dicha çibdat»; *Ordenamiento de leyes hecho en las Córtes de Bribiesca, del año de 1387 por D. Juan I*, in Real Academia de la Historia, *Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla*, II, Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1863, p. 372: «Por quanto por malicia de algunos abogados e ynprudencia de algunos juezes los pleitos asy enla nuestra corte e audiencia commo enlas nuestras çibdades e villas e lugares se proluengan, delo qual vienen alas partes grandes dannos e costas, lo qual pertenesçe a nos de corregir e emendar por quelos nuestros súbditos viuan en sosyego e prosperidad...». E, ancora nella prima metà del secolo XVI, sono diversi i provvedimenti monarchici che – senza particolare successo – tentano di porre rimedio a un ormai radicatissimo strapotere della classe forense nell'amministrazione della giustizia (v., spec., *Varios proyectos de las cortes del siglo XVI, para disminuir y abreviar los pleitos*, in J. Sempere y Guarinos, *Historia del derecho español*, cit., II, pp. 286-294; e, *amplius*, M. Paz Alonso Romero, C. Garriga Acosta, *El régimen jurídico de la abogacía en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, Madrid, Editorial Dykinson, 2013, pp. 11 ss., spec. 17-25).

<sup>55</sup> Su tale distinzione v., anche tramite diversi esempi, I. Alcaraz y castro, *Método y*

In linea generale, la categoria delle «defensiones dilatorias» ricomprende quelle che possono grossomodo farsi consistere in eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare. Eccezioni da proporsi, unitamente alle relative prove, prima della contestazione della lite ed entro un termine perentorio assegnato dall'autorità giudicante (*Ley IX, T. III, P. III, Partidas*)<sup>56</sup>. In modo sostanzialmente automatico, ma in assenza di una disciplina normativa lineare e precisa, ciò avrebbe comportato l'apertura di un accertamento di carattere incidentale, con sospensione della causa principale e successiva pronuncia di una sentenza interlocutoria, suscettibile di impugnazione immediata<sup>57</sup>.

A queste eccezioni a effetto 'dilatorio' si affiancano, come detto, le «defensiones perentorias». Si tratta di una categoria che ancora oggi permane – con valore descrittivo e contenuti, invero, non sempre omogenei – nella dottrina processuale spagnola; e che, nella sistematica delle *Siete Partidas*, sta essenzialmente a indicare eccezioni finalizzate a una pronuncia di rigetto della domanda, per carenza/inattendibilità delle prove allegate dall'attore nel corso del giudizio (es. falso documentale, incapacità a testimoniare etc.). In ragione della loro differente finalità, le «defensiones perentorias» risultano proponibili dal domandato anche in seguito alla contestazione della lite e sino al momento precedente la decisione (*Ley XI, T. III, P. III, Partidas*)<sup>58</sup>.

Nel lungo passaggio dalle *Siete Partidas* alla *Novísima Recopilación*, non mancano i tentativi di eliminare o almeno ridurre gli inconvenienti insiti nel sistema appena descritto. Gli interventi di riforma non risultano certo radicali e risolutivi, sia per la scarsa percezione della reale natura dei problemi, sia per l'incapacità del potere monarchico di imporsi su un solido intreccio di consuetudini e di

---

*práctica de los cuatro juicios civil ordinario, sumario de partición, ejecutivo, y general de concurso de acreedores. Anotados con las especies mas ocurrentes en los tribunales*<sup>5</sup>, Madrid, Imp. J. Viana Razola, 1828, pp. 15-17; e, nella dottrina più celebre, J. de Hevia Bolaños, *Curia Filipica. Primero, y segundo tomo*, Madrid, P. Marín, 1776, pp. 69-71. Sui difetti caratterizzanti la disciplina delle «defensiones dilatorias» e «perentorias» nelle *Partidas*, si v., nuovamente critico, F. Martínez Marina, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, cit., p. 324.

<sup>56</sup> Cfr. Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio*, II, cit., pp. 338-339.

<sup>57</sup> Si v. G. López, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas*, cit., folios 17-18.

<sup>58</sup> Cfr. Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio*, II, cit., pp. 389-390, con il commento di G. López, *op. cit.*, folio 18.

prassi forensi niente affatto virtuose. Inoltre, si tratta, di regola, di provvedimenti di carattere disorganico e limitato che – anche per la loro spesso difettosa formulazione – restano inefficaci o sistematicamente disattesi dagli avvocati e dalle autorità giudicanti<sup>59</sup>.

Gli sforzi maggiori si indirizzano indubbiamente nel definire una scansione procedimentale di massima delle attività preparatorie di competenza del convenuto e dell'attore; un obiettivo che, in un'ottica sostanzialmente repressiva e burocratica, si persegue fissando brevi termini perentori per il compimento dei vari atti difensivi. Così, ad esempio, si stabilisce l'onere del convenuto di completare il proprio atto introduttivo entro soli nove giorni dalla comunicazione dell'«emplazamiento» (*i.e.* intimazione a comparire in giudizio). Ristretti ampliamenti del termine possono concedersi, nella misura di tre o nove giorni, solo per ricercare l'assistenza di un avvocato (*Ley* II, T. VI, L. XI, *Nov. Rec.*), prevedendosi, in caso di inosservanza, la declaratoria di contumacia (o «rebeldía») del convenuto e l'automatizzata ammissione dei fatti allegati dall'attore, con conseguente soccombenza in giudizio (*Ley* I, VI, L. XI, *Ley* II, T. XV, L. XI, *Nov. Rec.*)<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Per un ritratto dell'amministrazione della giustizia nella Spagna di fine secolo XVIII, v. le opere di satira dissacrante di D. de Torres de Villarroel (spec. Id., *Correo del otro mundo al Gran Piscator de Salamanca*, Sevilla, Imp. Castellana y Latina de D.L. de Haro, 1725), accompagnate alla lettura di F. de Quevedo, *El sueño del juicio final* (1605), in Id., *Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y engaños en todos los oficios y estados del mundo*, Barcelona, Esteban Liberós, 1627, p. 1 ss., nonché degli interessanti studi storico-letterari di E. Gactó Fernández, *La administración de justicia en la obra satírica de Quevedo*, in V. García de la Concha (ed.), *II Homenaje a Quevedo*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1982, pp. 132-162 e di E. Martínez Mata, *La sátira de la justicia en la obra de Diego de Torres Villarroel (1694-1766)*, in *AHDE*, LIX, 1989, pp. 751-762. Per ulteriori notizie e riferimenti bibliografici, si v., ad es., J. Nieva-Fenoll, *El proceso jurisdiccional catalán entre 1714 y 1835. Breve reseña histórica*, in *Justicia*, 2005, p. 45 ss., anche in Id., *Jurisdicción y proceso. Estudios de ciencia jurisdiccional*, Madrid, Marcial Pons, 2009, spec. pp. 201-238

<sup>60</sup> Cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, pp. 192-193, 212. Come indicato nel testo, la mancata «contestación» della domanda attorea entro il termine perentorio previsto dalla legge determina la «rebeldía» del domandato. Secondo un riadattamento delle soluzioni romanistiche, ampiamente presente anche nel diritto comune italiano, ciò avrebbe comportato un effetto di *ficta confessio*, con conseguente soccombenza in giudizio del convenuto (v., per ampie notizie e ulteriori riferimenti, G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 264-269). Tuttavia, nonostante l'esplicita previsione di tale automatismo, J. Acedo Rico y Rodríguez, *Instituciones prácticas de los juicios civiles*, cit., I, §§ 8, 21-24, 42-43, pp. 20, 22-23, 45,



Nel medesimo spazio di tempo, il convenuto è, altresì, tenuto a formulare, a pena di decadenza, eventuali «excepciones dilatorias»; e, in maniera pressoché contestuale, spetta all'attore contraddirle, senza possibilità di rinvio (*Ley I, T. VII, L. XI, Nov. Rec.*)<sup>61</sup>. Un termine perentorio di ulteriori venti giorni compete, poi, al convenuto per la proposizione di tutte le restanti difese; benché, con una semplice dichiarazione giurata di non difendersi in mala fede, la proposizione di nuove domande ed eccezioni resti consentita sino al momento di decisione della controversia (*Ley I, T. VII, L. XI, Nov. Rec.*)<sup>62</sup>.

Dal lato dell'attore, si stabilisce un termine di sei giorni per replicare alle eccezioni non «dilatorie» del convenuto e per proporre eventuali nuove domande ed eccezioni, corredate dai relativi documenti. In caso di proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, il termine per la «réplica» si estende a nove giorni, decorrenti dalla data di notificazione della domanda e sempre da osservarsi a pena di decadenza. Nei successivi sei giorni, il convenuto può, infine, controreplicare a quanto dedotto e prodotto dalla parte attrice, depositando apposita memoria di «dúplica», provvista della documentazione necessaria (*Ley III, T. VII, L. XI, Nov. Rec.*)<sup>63</sup>.

---

riporta che, nella prassi, l'effetto confessorio si realizzasse solo a seguito di un ulteriore atto dell'attore, con il quale avrebbe «acusado al demandado la rebeldía» (v., infatti, un modello in A. Martínez Salazar, *Práctica de sustanciar pleitos ejecutivos y ordinarios, conforme al estilo de los juzgados de Madrid, de las Chancillerías, Audiencias y demás Tribunales del Reino, con estension de los pedimentos, autos y diligencias judiciales, é inclusión de varios instrumentos y advertencias á escribanos, procuradores y alguaciles*<sup>5</sup>, Madrid, Imp. J. Viana Razola, 1828, p. 117).

<sup>61</sup> Cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, pp. 193-194, con il commento di J. Acedo Rico y Rodríguez, *Instituciones prácticas de los juicios civiles*, cit., I, §13, pp. 20-21.

<sup>62</sup> Cfr., ancora, *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, p. 194. Si consideri inoltre che, nella prassi dell'epoca, alcune tipologie di eccezioni – come, ad esempio, quella di compensazione – si riconducono alla categoria della «pura defensa»; il che ne implica la libera proposizione in ogni stato e grado del processo. A riguardo, si v., *amplius*, J. Acedo Rico y Rodríguez, *Instituciones prácticas de los juicios civiles*, cit., I, §2, 11, pp. 26-28, e E. de Tapia, *Febrero novísimo, ó Librería de jueces, abogados y escribanos y médicos legistas*, IV, cit., pp. 182-198.

<sup>63</sup> Come già ricordato, nel periodo storico qui esaminato, la pratica del processo civile non è tanto, o non è soltanto, dettata dalle frammentarie disposizioni che si rinvencono nell'una o nell'altra compilazione, essendo piuttosto il frutto di una notevole varietà di prassi e consuetudini processuali sedimentate nel tempo con prevalente funzione di 'complemento' dello *ius positum*. Ciò ben risulta, del resto, dalle opere di taglio pratico editate (o riedite) all'epoca, ove alla descrizione (e, talvolta, persino al richiamo) delle norme vigenti

Nella disciplina della *Novísima Recopilación*, lo scambio di tali memorie segna la fine della trattazione preliminare della controversia e l'avvio delle attività grossomodo riconducibili all'istruzione probatoria in senso proprio. Al di fuori delle richiamate scritture difensive, nessuna ulteriore memoria dovrebbe considerarsi ammessa, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle parti e dei rispettivi difensori (*Ley* III, T. VII, L. XI; *Ley* I, T. XIV, L. XI, *Nov. Rec.*)<sup>64</sup>.

Di fronte all'imposizione di questo limite, la prassi che si registra, nelle varie autorità giudicanti del Regno, spazia dall'esplicita noncuranza del divieto di nuove memorie alla sua più raffinata elusione per via interpretativa<sup>65</sup>. Del resto, oltre a un amplissimo ricorso al già segnalato espediente del giuramento per legittimare la proposizione tardiva di nuove domande ed eccezioni, le tempistiche fissate dal legislatore vengono disattese, pressoché ovunque e agevolmente, tramite la tecnica degli

---

si preferiscono gli abbondanti rimandi al diritto romano-canonico e ai trattati della Scuola dei postglossatori, evidentemente in grado anche di legittimare soluzioni e prassi applicative per così dire non sempre coerenti allo spirito delle leggi. Un esempio emblematico di tale stato di cose è senz'altro rappresentato dall'attività di «reconvencción y mutua petición» del convenuto. Sulle disposizioni raccolte nella *Novísima Recopilación*, disciplinanti, in generale, modalità e tempi per l'esercizio di tale attività, la prassi innesta un nutrito novero di principi e regole, non di rado enunciati in forma di veri e propri precetti. Così accade, ad esempio, sia in tema di deroga dei criteri regolanti giurisdizione e competenza a decidere sulla domanda riconvenzionale (cfr., ad es., J. Acedo Rico y Rodríguez, *op. cit.*, I, §§ 5-31, pp. 28-34, spec. 33-34, ove si discorre di prassi chiaramente *contra legem*), sia con riguardo alla definizione dei vari incumbenti e requisiti da osservarsi per la corretta proposizione della domanda (dalla formazione dell'atto al deposito e alla relativa notificazione, sino alla produzione dei conseguenti effetti giuridici). Sulle ovvie ripercussioni che da tale sistema derivano, specie sotto il profilo dell'accertamento delle invalidità processuali da parte del giudice, v., *amplius*, E. de Tapia, *Febrero novísimo, ò Librería de jueces, abogados y escribanos y médicos legistas*, IV, cit., pp. 199-213 e M. de Aliaga Bayot y Salasguasquí, *El escribano perfecto, espejo de escribanos teórico-practico*, I, cit., pp. 104-107.

<sup>64</sup> Cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, pp. 194, 210.

<sup>65</sup> Cfr., infatti, A. Martínez Salazar, *Práctica de sustanciar pleitos ejecutivos y ordinarios*, cit., p. 115, nota n. 3, ove si legge: «uno de los grandes abusos que hay introducidos en nuestra sustanciación, es la multitud de términos que se conceden á las partes, con los cuales el litigante de mala fé logra dilatar y entorpecer el juicio, causando los mayores perjuicios á su contrario, ó acaso consiguiendo con tantas demoras que se muera antes de ver concluido el pleito: por lo tanto el Juez prudente no debe conceder otros términos que los que la ley permite; y estos no por solo el dicho del que los pide, suponiendo ocupación, enfermedad ó ausencia del Abogado, ú otras causas; sino acreditando con documento fehaciente la certeza de lo que espone, y necesidad absoluta de la concesión del término para no quedar indefenso».

incidenti (tecnica che si vedrà essere ugualmente impiegata dalla prassi forense nella quasi totalità degli ordinamenti preunitari italiani). Infatti, benché espressamente illegittima, la richiesta di proroga dei termini per il completamento delle attività preparatorie avrebbe posto l'autorità giudicante davanti all'alternativa tra rigettare *de plano* l'istanza e sospendere la causa per accertarne l'effettiva pretestuosità. In entrambi i casi avrebbe avuto luogo un «incidente» da risolversi con una sentenza interlocutoria; e avverso tale provvedimento la parte interessata avrebbe potuto esperire il rimedio dell'impugnazione in via incidentale, con l'effetto automatico di sospendere il giudizio di merito. In questo modo, la scansione temporale delineata dalle disposizioni esaminate più sopra si sarebbe dissolta in un'infinita trama di procedimenti incidentali che – trascinandosi per i vari gradi di impugnazione – avrebbero paralizzato la controversia nel suo stato iniziale per anni. Di qui, dunque, la pragmatica prassi dei giudici – ampiamente sostenuta anche dai principali commentatori dell'epoca – di concedere, dietro semplice richiesta dei difensori, proroghe e nuovi termini per la prosecuzione delle attività allegatorie e probatorie delle parti<sup>66</sup>.

Volendo sintetizzare le vicende riguardanti la disciplina della preparazione della controversia, così come ricostruibili sulla base della legislazione in vigore agli inizi del secolo XIX, si potrebbe dire che, nel passaggio dall'una all'altra compilazione, alcuni dei problemi risalenti alla tradizione particolaristica iberica e all'imponente retaggio dello *ius commune* si percepiscono nella loro effettiva dimensione di problemi generali del processo civile. Per ragioni senz'altro varie, i tentativi di porvi rimedio, regolando in modo più completo e analitico lo svolgimento delle attività preparatorie, restano però privi di conseguenze apprezzabili sul precario assetto della giustizia civile di inizio '800.

Per l'impossibilità (o l'incapacità) del potere politico di scardinare l'assetto particolaristico dell'*antiguo régimen*, manca nel Regno di Spagna una codificazione

---

<sup>66</sup> Scrive in proposito J. Acedo Rico y Rodríguez, *Instituciones prácticas de los juicios civiles*, cit., I, §§ 26-29, pp. 42-43, che «aunque los jueces presuman alguna malicia en las partes y en sus procuradores; acceden siempre á estas pretensiones por no dar lugar á que apelen de la denegación del término pedido, y á que causen mayores dilaciones; pues no pudiendo precaverse todos los fraudes y malicias, es preciso tolerar el menor, que consiste en conceder un nuevo término competente y ajustado á la entidad y calidad de la causa. [...] Por otra parte si hubiera de justificarse la causa que se motiva para excusar la morosidad ó malicia en no haber respondido en el término de la ley, se añadirían gastos á las partes; y ocupándose el tiempo necesario en esta diligencia con suspensión de la causa principal [...]. Estas prudentes consideraciones inclinan á exponerse al menor daño por huir del mayor, y obligan á estar por la fe del procurador».

processuale in senso moderno. A prevalere è, piuttosto, un approccio di mera razionalizzazione (spesso, peraltro, peggiorativa) delle fonti bassomedievali raccolte nelle *Siete Partidas* e nella legislazione castigliana dei secoli XIV e XVI. Nei limitati casi in cui si registra un distacco da questo robusto retroterra giuridico-culturale, gli interventi del potere centrale si sostanziano nella semplice burocratizzazione delle attività e dei passaggi in cui si articola la trattazione preliminare della controversia. Per quanto rispondenti a esigenze di maggiore predeterminazione del percorso processuale, tali modifiche non raggiungono i risultati desiderati, sia per la difettosa formulazione tecnica delle disposizioni, che offre all'avvocatura molteplici spunti per aggirarle, sia per il permanere di solenni formalità, incompatibili con l'obbiettivo di abbreviare lo svolgimento delle attività preparatorie.

A completamento del quadro delle soluzioni legislative concernenti la preparazione della controversia, va segnalato come anche nel Regno di Spagna sia presente, in via tradizionale, il tentativo di reagire ai problemi sopra accennati affiancando al 'modo normale' della tutela giurisdizionale (*i.e. solemnis ordo iudiciarius*) modelli procedurali sommari/semplificati (o *schleunige Verfahren*, per dirlo con Briegleb)<sup>67</sup>.

Tale tendenza evolutiva trova la propria origine nelle leggi dei liberi Comuni italiani del secolo XIII e nella successiva elaborazione canonistica del secolo XIV, diffondendosi poi capillarmente nelle legislazioni processuali europee bassomedievali e quindi, nei secoli XVI e XVII, in quella particolaristica iberica<sup>68</sup>. In effet-

---

<sup>67</sup> Cfr. H.K. Briegleb, *Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse*, Leipzig, Tauchnitz, 1859, p. 12 ss., e v. quanto nella successiva nota n. 69.

<sup>68</sup> Tra i molti possibili riferimenti, si v., spec., il documentato lavoro monografico di V. Fairén Guillén, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos. Los defectos en la recepción del Derecho procesal común; sus causas y consecuencias en doctrina y legislación actuales*, Barcelona, Bosh, 1953, spec. pp. 41-100, nonché J. Montero Aroca, «*Proceso civile (Spagna)*», trad. it. P. Della Vedova, voce del *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XV, Torino, Utet, 1997, pp. 171-172. Sulle origini storiche di tale tendenza evolutiva, v., ad es., A. Lattes, *Studi di diritto statutario, I. Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano, Tip. Bernardoni di G. Rebeschini, 1886, *passim*; P. Sella, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, U. Hoepli, 1927, p. 216 ss.; Ch. Lefebvre, *Les origines romaines de la procédure sommaire au XII et XIII s.*, in *Ephemerides iuris canonici*, XII, 1956, pp. 149-197; V. Gimeno Sendra, *Causas históricas de la ineficacia de la Justicia*, in *RDP*, 1987, pp. 267-270; O. Descamps, *Aux origines de la procédure sommaire. Remarques sur la constitution Saepe contingit (Clem., V, 11, 2)*, in D. von Mayenburg, O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoeckel (hgs.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, IV, Prozessrecht*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2013, pp. 45-63; J. Belda Iniesta, M. Coretti, *Dispendiosam y Saepe contingit. El proceso sumario a la luz del utriusque iuris*, in *Glossae. European Journal of Legal History*, XIII, 2016, pp. 31-70; C. Donahue Jr., *Procedure in*

ti, nell'originaria disciplina delle *Siete Partidas*, non si rinviene una vera e propria categoria di «juicios plenarios rápidos», come contrapposta al «juicio declarativo» ordinario. Al massimo, ciò che si prevede, in via del tutto generale, è una forma di giudizio semplificata e completamente orale (appunto nota, nella prassi, come «juicio verbal»), riservata alle sole controversie di esiguo valore economico (*Leyes* XLI, T. II, P. III e VI, T. XXII, P. III, *Partidas*)<sup>69</sup>.

Il contesto normativo sinora descritto muta a seguito dei provvedimenti monarchici dei secoli XVI e XVII, mediante i quali non si vengono soltanto a perfezionare nuove modalità semplificate di introduzione e di trattazione orale delle 'cause minori' (*Leyes* VII, T. III, L. XI e II, T. XVI, L. XI, *Nov. Rec.*), ma si delineano veri e propri modelli procedimentali sommari; modelli che, secondo la celebre formula scolpita nella *Clementina Saepe* («*simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii*»), trovano la propria disciplina in poche e semplici regole (*Leyes* I, T. V, L. IV, e VIII, T. III, L. XI, *Nov. Rec.*)<sup>70</sup>.

---

*the Courts of the ius commune*, in W. Hartmann, K. Pennington (eds.), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, Washington, The Catholic University of America Press, 2016, pp. 116-124; nonché i già richiamati lavori di A. Pertile, *Storia della procedura (continuazione) a cura di Pasquale Del Giudice*, VI, 2, cit., pp. 114-139; G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 327-346; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 492-502.

<sup>69</sup> Cfr. Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio*, II, cit., pp. 379-380, 659, con il commento di G. López, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas*, cit., folios 13-14, 133. L'espressione «juicios plenarios rápidos», utilizzata nel testo per mere finalità esplicative, rappresenta la trasposizione spagnola della definizione di *schleunige Verfahren* coniata da Briegleb (v., supra, nota n. 67). Tale trasposizione, così come il recepimento degli insegnamenti del maestro tedesco, si devono soprattutto alle opere di Fairén Guillén. Fra queste v., in particolare, V. Fairén Guillén, *Proceso, procedimiento y mito jurídico*, in *RDP*, 1951, pp. 211-227; Id., *Algunos fragmentos romanos sobre el summatim*, in A. Cabanillas Sánchez (ed.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, IV, *Derecho civil, derecho de sucesiones, otras materias*, Madrid, Civitas, 2002, pp. 6231-6245; e, *amplius*, Id., *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., spec. pp. 53-54.

<sup>70</sup> Cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, pp. 186, 213; nonché *Novísima Recopilación de las leyes de España*, II, Madrid, 1805, p. 231, ove nel testo della *Ley* I, T. V, L. IV può leggersi un esplicito richiamo alla celebre formula impiegata nella cosiddetta *Clementina Dispendiosam* del 1312 (cfr. *Clem.* 2.1.2, *Clementis Papae V. Constitutiones, Liber Secundus, Titulus I. De iudiciis, Cap. II*, cc. 1143-1144, in A.L. Richter, E.A. Friedberg (hgs.), *Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici Richteri, curas ad librorum manu scriptorum et editionis romanae fidem recognovit*

Non occorre qui soffermarsi sulla fisionomia di tali schemi procedurali, la cui descrizione non potrebbe, del resto, prescindere dal ricordare la pervicace tendenza dello *stylus curiae* dell'epoca a innestarvi elementi propri del rito ordinario, snaturandone così le caratteristiche di semplicità e snellezza (§ 1.5)<sup>71</sup>. In definitiva, anche a causa di tale fenomeno di 'ibridazione', i modelli di «juicio plenario rápido», ricalcanti il prototipo pontificio del secolo XIV, non rappresentano una reale alternativa all'archetipo del «juicio declarativo» ordinario, né una soluzione ai difetti di fondo del sistema processuale spagnolo. E non è, dunque, un caso che, nella breve parentesi liberale delle Corti di Cadice, sia proprio la predisposizione di nuovi schemi procedurali semplificati a rappresentare il profilo fondamentale dei tentativi di ammodernamento del processo civile.

#### **4. Genesi della *philosophy* storico-tradizionalista delle riforme processuali. Il *Code de procédure civile* quale modello antagonista**

Si sono in parte già illustrate le ragioni per le quali la giustizia civile spagnola presenta una situazione peculiare rispetto al pur variegato panorama continentale di inizio '800. E può subito anticiparsi che, malgrado la non totale indifferenza ai processi di riforma in atto nel resto d'Europa, tale diversità di fondo permarrà grossomodo sino agli inizi del secolo XX.

Fra i molteplici fattori che concorrono a determinare un simile stato di cose, ve ne è soprattutto uno in grado di evidenziare una sorta di estraneità del modello processuale spagnolo rispetto alle tendenze evolutive riscontrabili nell'Europa meridionale e, segnatamente, in Italia. Il riferimento è alla piuttosto limitata influenza esercitata dal *Code de procédure civile* napoleonico sulle riforme e sui tentativi di riforma registratisi nel Regno di Spagna a partire dal 1812.

Appare certo singolare che un evento di tale importanza per la storia della giustizia civile passi in maniera così rapida e quasi senza lasciare tracce di rilievo, specie considerando il diverso impatto avuto dal *Code civil* sul lungo processo di codificazione del diritto privato spagnolo<sup>72</sup>. Non è, infatti, un caso

---

*et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg, Pars Secunda, Decretalium Collectiones, Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1959).*

<sup>71</sup> Cfr., nuovamente, V. Fairén Guillén, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., spec. pp. 245-252.

<sup>72</sup> Come risulta dall'ampia e diversificata letteratura esistente in argomento, il dibattito

che parte della dottrina contemporanea ravvisi proprio in questa curiosa separazione (per non dire deliberato distacco) dalla cultura processuale francese la principale ragione di critica dell'evoluzione del processo civile spagnolo nel corso del secolo XIX. Con ciò, in definitiva, raffigurando un percorso evolutivo che, dal Medioevo all'approvazione della *LEC* del 1881, si caratterizza – in negativo – per un'assoluta originalità, dettata tanto dall'assenza di influenze provenienti dalle circostanti culture giuridiche, quanto dall'adozione di un sistema di riforme incentrato sul riadattamento delle fonti tradizionali di diritto comune<sup>73</sup>.

---

sull'influenza esplicita dal *Code civil* sul processo di codificazione del diritto privato spagnolo incrocia temi di grande interesse storico-culturale, oltre che prettamente tecnico-giuridico. Un dibattito che, specie dall'inizio del secolo XXI, sembra indirizzarsi verso una sostanziale riconsiderazione delle opinioni affermatesi nella dottrina spagnola a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. In tale prospettiva, v., *ex multis*, C. Petit, *España y el Code Napoléon*, in *ADC*, 2008, LXI, 4, p. 1773 ss.; Id., *Un Código civil perfecto y bien calculado. El proyecto de 1821 en la historia de la codificación*, Madrid, Dykinson, 2019, *passim*; Id., *Otros códigos. Por una historia de la codificación civil desde España*, Madrid, Dykinson, 2023, pp. 165-230; A. Masferrer, *Plurality of Laws, Legal Traditions and Codification in Spain*, in *4 Journal of Civil Law Studies*, 2011, p. 419 ss.; J. Baró Pazos, *La influencia del Código civil francés (1804) en el Código civil español (1889)*, in A. Masferrer (ed.), *La Codificación española. Una aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias extranjeras, y la francesa en particular*, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, p. 53 ss.; e, per un quadro d'insieme sullo stato delle precedenti ricostruzioni dottrinali, v., ad es., J. Baró Pazos, *La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889)*, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1993, spec. p. 25 ss. Per quanto qui interessa, dall'analisi dei progetti di codificazione elaborati nella prima metà del secolo XIX e dal loro raffronto con il *Código civil* del 1889 studi recenti ricavano numerosissimi esempi attestanti una progressiva e piuttosto intensa attività di rivisitazione dei contenuti del *Code* napoleonico da parte della dottrina spagnola del tempo. E ciò, in particolare, nell'ottica sia di uno schietto riadattamento in chiave 'tradicionalista' delle soluzioni normative francesi, sia di una comunque attenta valorizzazione del comune retroterra culturale e giuridico di riferimento, rappresentato dal diritto romano (cfr., spec., J. Baró Pazos, *op. ult. cit.*, pp. 114-117). Secondo tale impostazione dottrinale, l'incidenza del *Code civil* sulla codificazione del diritto privato spagnolo andrebbe dunque ricostruita non quale mera imitazione o mimesi del modello francese, ma quale evento di profonda trasformazione dell'approccio metodologico della dottrina e del relativo sguardo alle esigenze di ammodernamento del sistema privatistico-sostanziale (sull'originalità della codificazione spagnola del 1889, si v., del resto, quanto già a suo tempo rilevato da C. Sumner Lobingier, *A Spanish Object-Lesson in Code-Making*, in *16 Yale Law Journal*, 1907, p. 411 ss.).

<sup>73</sup> A riguardo, le parole probabilmente più celebri ed evocative sono quelle di

Con ogni probabilità, una delle cause principali delle peculiarità attribuite al ‘modo spagnolo’ di concepire le riforme del processo civile si rinviene in quello che potrebbe definirsi l’*autre côté* della Guerra di indipendenza del 1808. È, infatti, soltanto a partire da tale momento che ha inizio, in diversi settori dell’ordinamento spagnolo, un percorso di graduale distacco dalla tradizione giuridica medievale, sino ad allora profondamente radicata<sup>74</sup>. La portata di un così esteso

---

James Goldschmidt, contenute nel *Prólogo* dell’edizione in lingua spagnola del suo *Zivilprozessrecht* (già riedito in Berlino nel 1932): «El proceso español es un recipiente liberal del siglo XIX, en el que se ha vaciado el vino antiguo del proceso común de los siglos pasados». Cfr. J. Goldschmidt, *Derecho procesal civil*, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, Labor, 1936, p. X, ove alle pp. 66-82 può leggersi anche una breve ricostruzione storica dei principali antecedenti normativi della *LEC* del 1881, curata da Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Sulle numerose occasioni di intensa interazione fra J. Goldschmidt e la dottrina spagnola dell’epoca, v., *si vis*, M. Cachón Cadenas, *Peregrinaje de James Goldschmidt por la Universidades españolas ante el acoso del nazismo*, in Id., *Otras historias de procesalistas y del proceso*, Madrid, Dykinson, 2022, p. 265 ss.; e, per un *focus* sulla figura di Zamora y Castillo, v., sempre in tale prospettiva, M. Sánchez de Palacios, *Niceto Alcalá Zamora*, in *Bol. Ilustre Col. de Abog. Madr.*, 1975, II, p. 19 ss. Per ulteriori esempi di condivisione e riproposizione della tesi ricostruttiva riportata nel testo, v., *ex multis*, V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit. p. 20 ss.; Id., *Adiós a la LEC de 1881*, in *RDP*, 2000, II, p. 331 ss.; Id., *Introducción. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, invariante española (1881-2000)*, in N. Picardi, A. Giuliani, *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, VII. Ley de Enjuiciamiento civil. 1881*, Milano, Giuffrè, 2001, p. XI ss.; J. Montero Aroca, *Introducción al Derecho Procesal. Jurisdicción, acción y proceso*, Madrid, Tecnos, 1976, *passim*; Id., *La ley de enjuiciamiento civil española de 1855. La consolidación del proceso común*, in Id., *Ensayos de Derecho procesal*, Barcelona, Bosh, 1996, p. 169 ss.; Id., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española y la oralidad*, in *Derecho PUCP*, 2000, 53, p. 583 ss.; Id., *Síntesis de las concepciones históricas del proceso civil*, in *Teor. Der.*, 2010, 7, p. 15 ss.; A. Fiestas Loza, *Codificación procesal y estado de la Administración de Justicia, 1875-1915*, in J.L. García Delgado (coord.), M. Tuñón de Lara (dir.), *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, Madrid, Siglo Veintiuno Ed., 1985, p. 413 ss.; E. Álvarez Cora, *La arquitectura de la justicia burguesa. Una introducción al enjuiciamiento civil en el siglo XIX*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, *passim*; Id., *La evolución del enjuiciamiento en el siglo XIX*, in *AHDE*, LXXXII, 2012, p. 81 ss.; F. Ramos Méndez, *La concepción del proceso civil fuera de Francia. El caso español*, in *Justicia*, 2006, III-IV, p. 27 ss.; M. Pino Abad, *Las leyes de enjuiciamiento civil de 1855 y 1881. Apuntes sobre las influencias recibidas y aportadas*, in A. Masferrer (ed.), *La Codificación española*, cit., p. 429 ss.

<sup>74</sup> Appare piuttosto significativo che due delle maggiori opere sulla storia del diritto spagnolo individuino nella Guerra d’indipendenza del 1808 l’inizio di un esteso processo



mutamento nella legislazione del Regno di Spagna appare confermata anche dalla prevalente impostazione storiografica, che proprio nel conflitto del 1808 individua la linea di confine tra la caduta dell'*antiguo régimen* (inteso nella sua più recente configurazione settecentesca di *despotismo ilustrado*) e la nascita dello *Estado liberal*. Un passaggio tra sistemi di governo ed epoche storiche che segna il brusco coinvolgimento del Regno nelle trasformazioni istituzionali in atto presso le principali monarchie europee; e che, per l'appunto, attraverso questo sguardo verso l'esterno, dà vita a quella contrapposizione ideologica di fondo tra *liberalismo* e *realismo* che, per ampia parte del secolo XIX, animerà il dibattito politico interno<sup>75</sup>.

---

di riforma dell'ordinamento giuridico tradizionale, salvo poi descriverne in termini parzialmente diversi la generale tendenza di fondo. Nell'opera di A. García-Gallo, *El origen y la evolución del derecho. Manual de historia del derecho español I*, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1967, p. 111, la «época contemporánea» si qualifica come un periodo storico improntato alla «desnacionalización del Derecho español», intesa quale vera e propria sostituzione del «antiguo ordenamiento jurídico por otro calcado o inspirado en el Derecho extranjero». Per contro, nella ricostruzione di G. Sánchez, *Curso de Historia del Derecho*, Valladolid, Miñón, 1980, p. 175, il moto riformatore «contemporáneo» segna l'inizio del periodo del «Derecho nacional», a intendere non soltanto l'ormai acquisita percezione dell'«indole nacional de las leyes, dadas ahora para todo el país español», ma anche il consolidarsi di una compiuta visione uniforme del fenomeno legislativo e dei relativi obiettivi politici nazionali. Come si cercherà di segnalare *infra* nel testo, in ragione del suo carattere davvero peculiare, la situazione relativa alla riforma del processo civile presenta alcuni profili di affinità con entrambe le tesi storico-ricostruttive qui brevemente riassunte, sia pur con due rilevanti precisazioni. La prima è che l'influenza del diritto francese – concordemente riconosciuta da entrambi gli autori in termini generali, ossia come di fatto circoscritta al recepimento della forma-codice (cfr. A. García-Gallo, *op. cit.*, pp. 114, 447; G. Sánchez, *op. cit.*, p. 175) – assume complessivamente una scarsa incidenza sulle riforme e i tentativi di riforma che si rinvergono nel corso del secolo XIX; rappresentando, piuttosto, il *Code de procédure civile* una sorta di modello antagonista, rispetto alle politiche riformatrici che, lungo tutto l'800, risultano invariabilmente ispirate a obiettivi di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti tradizionali di diritto comune. La seconda precisazione è data dal fatto che l'elemento '*nacionalista*' non rappresenta per la riforma del processo civile soltanto una tendenza di fondo o un valore-guida dell'azione legislativa, ma un vero e proprio vincolo da rispettare per la concreta realizzazione di qualunque innovazione o modifica del preesistente assetto giuridico.

<sup>75</sup> Risulta ancora oggi imprescindibile il riferimento alla monumentale opera in cinque volumi di J.M. Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, VII Conde de Toreno: Conde de Toreno, *Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, por el Conde de Toreno*, Madrid, Imp. T. Jordán, 1835-1837, spec. *Libros Tercero* e ss., recentemente riedita dal *Centro de Estudios Políticos y Constitucionales*, con un'interessante presentazione di J.

La breve parentesi dell'insediamento di Giuseppe Bonaparte sul trono di Spagna e la conseguente reazione indipendentista delle Corti di Cadice rappresentano, invero, i tentativi più eclatanti di porre fine al precedente assetto della monarchia borbonica e di far seguire a essa la creazione di un ordinamento giuridico tipicamente 'moderno', in quanto ispirato ai principi delle Costituzioni francesi della fine del secolo XVIII<sup>76</sup>. Si tratta di tentativi che, come noto, perseguono finalità politiche molto diverse. Eppure, le ragioni che ne causano il fallimento possono dirsi in parte analoghe. In entrambi i casi, ciò che si intende realizzare è una rivoluzione dall'alto: un'estesa trasformazione dell'ordinamento, guidata da una ristretta *élite* di intellettuali e politici, che avrebbe dovuto rappresentare una sorta di punto di non ritorno rispetto alla risalente strutturazione della monarchia spagnola<sup>77</sup>.

L'insuccesso in cui si risolve il programma politico del re francese risulta senza dubbio più plateale, sia per gli obiettivi che questi si proponeva, sia per il modo con il quale si intendevano perseguire. Al di fuori del circoscritto numero di coloro

---

Varela Suanzes-Carpegna, Madrid, Urgoiti Ed., 2008, p. 172 ss. e consultabile anche in lingua italiana, con traduzione a cura di E. Marenese, *Storia della sollevazione, guerra e rivoluzione della Spagna, del Conte di Toreno, prima versione dallo spagnolo di Ercole Marenese*, Milano, A. Bonfanti, 1838.

<sup>76</sup> Nell'ambito di una vastissima letteratura di carattere monografico e saggistico, si v., ad es., I. de Lizaur y Lacave, *La Carta otorgada de 1808*, Madrid, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1906, *passim*; P. Conard, *La Constitution de Bayonne (1808). Essai d'édition critique*, Lyon, Forgotten Books, 1909, p. 21 ss.; C. Sanz Cid, *La Constitución de Bayona*, Madrid, Ed. Reus, 1922, p. 65 ss., e, con specifico riguardo alla Costituzione di Cadice, anche per ampi rimandi bibliografici, J.R. Aymes, *Le débat idéologico-historiographique autour des origines françaises du libéralisme espagnol. Cortes de Cadix et Constitution de 1812*, in *Historia Constitucional*, 2003, 4, p. 45 ss.; D.A. Perona Tomas, *La influencia de la Constitución francesa de 1791 en la española de 1812*, in J.A. Escudero López (coord.), *Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años*, II, Madrid, Espasa Calpe, 2011, p. 367 ss.

<sup>77</sup> Su tali profili, v., con riferimento alla Costituzione di Baiona, M. Artola, *La burguesía revolucionaria (1808-1869)*, in *Historia de España Alfaguara*, V, Madrid, Alianza Ed., 1973, p. 18 ss.; F. Fernández Segado, *Las Constituciones históricas españolas. Un análisis histórico-jurídico*, Madrid, Civitas, 1986, p. 63 ss., e, con riguardo alla Costituzione di Cadice, L. Sánchez Agesta, *Historia del constitucionalismo español*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1955, p. 97 ss.; J. Ferrando Badía, *Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812*, in *Rev. de Estud. Políticos*, 1962, 126, p. 169 ss., nonché, con alcune precisazioni relative all'influenza del modello inglese, J. Varela Suanzes-Carpegna, *Los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz*, in F.X. Guerra (ed.), *Las revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español*, Madrid, Ed. Complutense, 1995, p. 245 ss.

che, per inclinazione culturale, interesse personale o di categoria, aderiscono e collaborano all'instaurazione della dittatura napoleonica (definiti in maniera dispregiativa come *afrancesados*), la maggior parte della società spagnola si schiera a difesa dell'assolutismo borbonico, assestandosi su posizioni rigidamente reazionarie<sup>78</sup>.

L'orientamento generale non cambia di molto neppure quando, nel mutato quadro delle forze militari e politiche in campo, a farsi interprete dei sentimenti di riforma in senso liberale della monarchia spagnola sono le Corti di Cadice<sup>79</sup>. Benché lo scopo fondativo dell'assemblea gaditana sia certamente quello di rovesciare il regime costituzionale instaurato da Giuseppe Bonaparte a Baiona, a creare una frattura fra la popolazione e i liberali di Cadice è il riproporsi, in questi ultimi, di istanze di rinnovamento in massima parte ascrivibili all'illuminismo francese. Un retroterra culturale e ideologico, quello del *liberalismo* gaditano, che segna appunto una profonda rottura nella coesione politica realizzatasi nel segno del movimento indipendentista; e che – come subito si dirà – risulta incidere anche sulle successive scelte in tema di riforma del processo civile<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Oltre alle indicazioni che verranno fornite nel prosieguo (spec. nota n. 80), si v., *ex multis*, R. Morodo, *Reformismo y regeneracionismo. El contexto ideológico y político de la Constitución de Bayona*, in *Rev. de Estud. Políticos*, 1994, 83, pp. 36-43, 75-76 e, quale riferimento di carattere generale, nell'ampia letteratura del secolo XIX, v., ad es., M. Lafuente, *Historia General de España*, XVI, Barcelona, Montaner y Simón, 1889, pp. 312-329. Sul ruolo culturale e politico dei cosiddetti *afrancesados* nel corso dell'800, v., ad es., M. Méndez Bejarano, *Historia política de los francesados (con algunas cartas y documentos inéditos)*, Madrid, Sucesores de Hernando, 1912, pp. 167-201, 323-353; M. Artola, *Los francesados*, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1953, *passim*; e, nel contesto di una notevolissima produzione dell'autore in argomento, v., spec., J. López Tabar, *Los Famosos Traidores. Los francesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 23-102.

<sup>79</sup> Per un riferimento di massima al processo costituzionale di Cadice, si v. il celebre lavoro monografico di F. Tomás y Valiente, *Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución*, in *AHDE*, 1995, 65, p. 13 ss., consultabile anche in lingua italiana con il titolo F. Tomás y Valiente, *Genesi di un costituzionalismo euro-americano. Cadice 1812. Con un'autobiografia dell'autore e Prefazione di A. Romano*, Milano, Giuffrè, 2003. Sull'imponente figura intellettuale e scientifica di Francisco Tomás y Valiente, v., *si vis*, B. González Alonso, *Recuerdo de Francisco Tomás y Valiente, universitario e historiador del derecho*, in *Quaderni fiorentini*, XXVI, 1996, p. 663 ss. e M. Peset, P. García Trobat, *Francisco Tomás y Valiente, investigador y maestro (a propósito de la publicación de sus «Obras Completas»)*, in *Quaderni fiorentini*, XXVII, 1998, p. 497 ss.

<sup>80</sup> Sulla congiuntura fra l'imposizione *manu militari* del modello costituzionale francese, realizzatasi con la promulgazione della Costituzione di Baiona del 1808, e la

Nelle discussioni che precedono la promulgazione del testo costituzionale del 1812, lo scontro tra le posizioni più progressiste e quelle appartenenti all'area maggiormente conservatrice dell'assemblea rende evidente la sostanziale diversità di vedute e di aspirazioni sui caratteri fondamentali da attribuire al nuovo ordinamento giuridico spagnolo<sup>81</sup>. Con una certa dose di demagogia, i deputati realisti – anche noti come *serviles* per la loro rigida visione assolutistica – pongono al centro del proprio manifesto politico il rifiuto aprioristico di qualsiasi istanza di cambiamento modellata sull'esperienza francese, incontrando, in tal modo, l'adesione di amplissime parti della popolazione e del clero<sup>82</sup>.

Di fronte al rischio di una crisi di rappresentatività dalle possibili disastrose conseguenze, la componente liberale delle Corti di Cadice compie una scelta per molti versi cruciale, in quanto destinata a improntare su di sé il modo di concepire le riforme delle istituzioni monarchiche e il relativo assetto giuridico (compreso, appunto, quello processuale). Si tratta della scelta di attribuire pubblicamente un nuovo significato alle aspirazioni di modernizzazione del Regno di Spagna; o, in altri termini, di presentare all'opinione pubblica un'immagine diversa della rivoluzione in atto e delle sue immediate finalità. L'essenza di tale approccio politico

---

sostanziale riproposizione dei principi a esso riconducibili nella Costituzione di Cadice del 1812 ad opera della componente liberale delle *Cortes*, si v., *ex multis*, A. Alcalá Galiano, *Orígenes del liberalismo español (1864)*, in J. Campos (ed.), *Obras escogidas*, II, Madrid, Atlas, 1955, pp. 440-445; A. Nieto, *Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de María Cristina de Borbón*, Barcelona, Ed. Ariel, 1996, pp. 64-65; I. Fernández Sarasola, *La influencia de Francia en los orígenes del constitucionalismo español*, in *FHI*, 19 abril 2005, p. 1 ss. Sulla conseguente opposizione manifestata dalla popolazione e dal clero, v., ad es., M. Artola, *Estudio preliminar. Memorias del tiempo de Fernando VII*, I, Madrid, Atlas, 1957, pp. V-XLIV, XLI; J. Álvarez Junco, *Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX*<sup>2</sup>, Madrid, Taurus, 2012, p. 144.

<sup>81</sup> Si v., *amplius*, L. Sánchez Agesta, *Historia del constitucionalismo español*, cit., pp. 45-101, spec. 59-60.

<sup>82</sup> Per alcuni riferimenti di base su tale contrapposizione ideologica, v., ad es., M. de Marlani, *Historia política de la España moderna*, Barcelona, Imp. A. Bergnes y Compañía, 1840, pp. 43-62, spec. 47-48, e, anche per ampi rimandi bibliografici, Á. Salcedo y Ruiz, *Historia de España. Resumen crítico*, Madrid, Imp. Artística de Blass y Cía, 1914, pp. 530-536, 544-557. Sull'intransigente posizione antifrancesa della componente più reazionaria delle Corti di Cadice, v., anche per l'agevole consultazione di numerosissimi documenti, sia precedenti sia contestuali al dibattito parlamentare, A. García-Gallo, *El origen y la evolución del derecho*, cit., pp. 861-862, e Id., *Antología de fuentes del antiguo derecho. Manual de historia del derecho español II*, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1967, pp. 1021-1025, 1034-1037, 1043-1045.

può farsi consistere in quello che oggi si definirebbe un uso ‘pubblico’ della storia, a intendere l’utilizzo di una rilettura del passato – spesso selettiva, se non del tutto artefatta – mirante alla creazione di una parvenza di continuità tra le istanze di riforma e l’esistente<sup>83</sup>. Una tecnica di legittimazione politica in senso lato, che consentirà ai liberali di Cadice di adombrare la predominante matrice ideologica del proprio disegno riformatore e, al contempo, di elevarsi a restauratori di una tradizione liberale tanto autenticamente spagnola quanto del tutto fasulla<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> Ci si intende riferire, in particolare, alla pervasiva incidenza, nella politica liberale di Cadice, della corrente ideologica dell’*historicismo nacionalista*. Come riportato da uno dei massimi studiosi spagnoli di tali dinamiche, J. Varela Suanzes-Carpegna, *La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX*, in *RCG*, 1987, 10, p. 32, «en España el liberalismo pretendió conjugar la defensa de la libertad con el nacionalismo, las doctrinas revolucionarias con la apelación á la tradición histórica nacional. Una pretensión que en gran parte era fruto de esa doble y contradictoria tarea [...]: la de defender a España frente a la invasión francesa y a las ideas francesas frente a buena parte de España».

<sup>84</sup> Scrive a riguardo J. Varela Suanzes-Carpegna, *op. ult. cit.*, pp. 38-39: «Los liberales doceañistas, en efecto, pretendían extraer de los códigos medievales españoles los principios y las instituciones básicas del moderno constitucionalismo. [...] Para ellos, la Constitución de Cádiz no era sino la restauración de las leyes fundamentales de la Edad Media». Una circostanza, questa, che risulta, del resto, confermata dall’*incipit* dello stesso *Discurso preliminar á la Constitución de 1812*, pronunciato dal ‘Divino’ Agustín de Argüelles: «Nada ofrece a la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en lo diferentes cuerpos de la legislación española [...]» (discorso di recente riedito in forma integrale come segue: A. de Argüelles, *Discurso preliminar a la Constitución de 1812. Introducción de Luis Sánchez Agesta*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011, p. 67). Più generale, un esempio emblematico dell’utilizzo della storia spagnola con chiare finalità di legittimazione politica può rivenirsi in F. Martínez Marina, *Teoría de las Cortes ó Grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo. Con algunas observaciones sobre la lei fundamental de la Monarquía española sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812*, I-III, Madrid, Imp. F. Villalpando, 1813, ove il celebre storico del diritto ambisce a costruire una continuità tra l’*antiguo régimen* e l’*Estado liberal*, attraverso una dettagliata disamina delle più risalenti istituzioni politiche succedutesi nella penisola iberica. Del resto, che si tratti di un’opera-manifesto dell’*historicismo nacionalista*, in sé espressiva delle sue inevitabili forzature e contraddizioni, è circostanza ampiamente rilevata, tra i tanti, da J. Sempere y Guarinos, *Observaciones sobre la Cortes y sobre las leyes fundamentales de España*, Granada, Imp. M. Moreno, 1810, ora in R. Herrera Guillén (ed.), *Cádiz, 1812. 2. Memoria primera sobre la Constitución gótico-española*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, spec. pp. 104-105 e da R. de Vélez, *Apología del Altar y del Trono, ó historia de las reformas hechas en España en tiempo de las llamadas*

Il tentativo di affermare in tal modo un'identità storica e culturale realmente alternativa all'*antiguo régimen* non otterrà tuttavia i risultati desiderati. Può, anzi, dirsi che, per larga parte del secolo XIX, il sostanziale fallimento della rivoluzione di Cadice costituirà l'esempio in grado di sintetizzare la netta opposizione della società spagnola del tempo a ogni proposta di riforma che miri a trasformare radicalmente il sistema giuridico-istituzionale<sup>85</sup>.

Sullo sfondo del clima culturale e politico che contraddistingue la nascita dello *Estado liberal*, alcune peculiarità del 'modo spagnolo' di concepire le riforme del processo civile sembrano dunque trovare una propria ragion d'essere e un proprio particolare significato. In effetti, quanto dinanzi osservato non vale tanto a spiegare l'emergere, nella società civile dell'epoca, di tendenze reazionarie e ostili alla cultura giuridica francese (di per sé ravvisabili anche in molti Stati preunitari italiani dopo la caduta del regime napoleonico), bensì a mettere in luce l'affermarsi, in seno alla versione più 'progressista' del liberalismo spagnolo, di un'ideologia per così dire storico-tradizionalista delle riforme processuali, che finirà invariabilmente per riproporsi lungo tutto il secolo XIX.

In altri termini, il presente discorso non intende limitarsi a ricordare le circostanze che spinsero il liberalismo di Cadice verso un approccio politico-riformatore sempre più conciliante e moderato, con il conseguente abbandono di qualunque aspirazione autenticamente rivoluzionaria<sup>86</sup>. Ciò che si intende segna-

---

*Cortes; é impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitución, diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado*, I-III, Madrid, Imp. Cano, 1825, spec. II, p. 173 ss. Per una recisa critica dell'approccio politico seguito dai *liberales* sulla scia dell'*historicismo nacionalista*, v., spec., P. Vilar, *Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España*, Barcelona, Crítica, 1982, pp. 217, 226.

<sup>85</sup> Già nella fondamentale opera del Conde de Toreno, *Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España*, cit., p. 1083, l'esperienza costituzionale di Cadice appare infatti «destinada á pasar, como decía un antiguo de la vida, á manera de un sueño de sombra». Per un unico riferimento a riguardo, v., ad es., J. Vicens Vives, *Historia social y económica de España y América*, V, Barcelona, Editorial Teide, 1959, p. 342.

<sup>86</sup> Rinviando alle indicazioni contenute nelle note precedenti, appare interessante ricordare il singolare avvicendamento, realizzatosi durante l'esilio politico, tra *afrancesados* e *liberales doceañistas* (i.e. fautori del testo costituzionale del 1812), in una prospettiva definibile come di reciproca moderazione delle rispettive visioni e modalità di azione politica. Tale circostanza, considerata di cruciale rilievo per la storia successiva del *liberalismo* spagnolo, risulta approfonditamente documentata dagli studi di J. López Tabar, *Los Famosos Traidores*, cit., pp. 103-179, 205 ss.; Id., *Por una alternativa moderada. Los afrancesados ante la Constitución de 1812*, in *Cuadernos dieciochistas*, 2011, 12, p.

lare è, piuttosto, l'impatto di tali eventi sulla configurazione di una ben precisa e ampiamente sperimentata *philosophy* di riforma del processo civile.

Sotto il profilo che qui interessa, l'atteggiamento di estrema cautela dei *liberales* si traduce, innanzitutto, nella scelta di ripensare in chiave apparentemente *nacionalista* il proprio programma e, in particolare, quelle innovazioni che, sull'esempio dell'ordinamento francese, si aspira a introdurre nei vari ambiti della legislazione spagnola<sup>87</sup>. In questa prospettiva-limite, ogni riforma va concepita in modo da poter essere attuata senza suscitare reazioni ostili; il che generalmente significa rimanere all'interno del sistema previgente e degli orientamenti consolidati nella prassi, oppure apportare modifiche – più o meno ampie, a seconda dei casi – curando che siano comunque percepite come ispirate alla mitizzata tradizione medievale spagnola e di sostanziale continuità con l'esistente.

In un ambito che, forse più di altri, può dirsi ancora addentro al Medioevo e alle sue leggi, come quello dell'amministrazione della giustizia civile, l'impronta conservatrice del riformismo liberale si manifesta con singolare intensità e con conseguenze di vasta portata e prolungate nel tempo. Pur di fronte all'oggettiva esigenza di riforme generali e radicali della giustizia civile, l'idea che prevale e si consolida, nella classe politica liberale, consiste essenzialmente nel preservare l'eredità del diritto comune, proseguendo sulla via delle sistemazioni parziali e dell'innesto di soluzioni tutto sommato coerenti con la struttura originaria del processo. Ne discende, nel complesso, un'impostazione culturale e metodologica, contraddistinta da un profondo legame con la memoria storica e l'identità nazionale spagnola, ove l'elemento cardine della continuità con la tradizione dell'*antiguo régimen* non rappresenta un'i-

---

79 ss., spec. 91-100 (ove si riporta anche dell'esistenza di un progetto costituzionale, noto come «plan Beitia», cui è dedicato il monografico di C. Morange, *Una conspiración fallida y una Constitución nonnata (1819)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006); Id., *La moderación como divisa. En torno al ideario político de los afrancesados*, in P. Rújula, J. Canal (eds.), *Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia*, Madrid, Marcial Pons, 2011, p. 135 ss., spec. 144-150. Sull'influenza dell'esperienza costituzionale gaditana sulle successive vicende politiche del *liberalismo* nel corso della prima metà del secolo XIX, si v., ad es., I. Castells Olivan, *La rivoluzione liberale spagnola nel recente dibattito storiografico*, in *Studi Storici*, Anno 36, 1. *La storiografia spagnola dal 'Secolo d'oro' alla 'Rivoluzione liberale'*, genn.-mar. 1995, p. 127 ss., spec. 140-157.

<sup>87</sup> Scrive, a riguardo, J. Varela Suanzes-Carpegna, *La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX*, cit., p. 41: «El remitirse a historia nacional y el exhumar los viejos documentos y códigos para probar tal o cual interpretación del pasado, se convirtió en un manido expediente tanto para justificar las reformas como para evitarlas».

deologia di facciata per legittimare soluzioni innovative o percepibili come tali, ma un autentico vincolo da rispettare per il buon esito di qualsiasi riforma<sup>88</sup>.

In questo sguardo rivolto al passato, le istanze provenienti dalle culture straniere e da quella francese, in particolare, assumono un'importanza del tutto marginale. Il *Code de procédure civile* – che, assieme agli altri codici francesi, sarebbe dovuto entrare in vigore durante l'occupazione napoleonica – finirà per rappresentare una sorta di modello antagonista; o, in altre parole, il prodotto di una cultura giuridica, diffusamente osteggiata e respinta, dal quale distaccarsi sotto ogni profilo, persino a livello linguistico<sup>89</sup>.

L'esempio forse più emblematico dell'ortodossia culturale di tale periodo è dato dalla creazione dello stesso termine '*enjuiciamiento*', che, come noto, ancora oggi designa la legislazione processuale spagnola<sup>90</sup>. Si tratta di un neologismo che compare per la prima volta, a livello legislativo, nel *Código de Comercio* del 1829

---

<sup>88</sup> È questa, del resto, la declinazione dell'*historicismo nacionalista* che si rinviene nella componente *realista*/conservatrice delle Corti di Cadice. Cfr., ancora, J. Varela Suanzes-Carpegna, *La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX*, cit., p. 41, ove può leggersi: «El significado y alcance del historicismo nacionalista, común a realistas y liberales, cobraba unos perfiles bien distintos en uno y otro caso. [...] Los primeros identificaban la historia con la tradición. [...] Y a esta tradición le asignaban una misión no sólo condicionante, sino normativa».

<sup>89</sup> Con riferimento al proposito di Napoleone di estendere anche alla Spagna occupata l'applicazione dei codici francesi (e, in particolare, del *Code civil*), v., ad es., P. Conard, *La Constitution de Bayonne (1808)*, cit., pp. 116-117, ove si rinviene il richiamo all'art. 53 del primo progetto della Costituzione di Baiona, prevedente l'applicazione del *Code Napoléon* come «la loi civile du royaume» (norma poi stralciata dal testo definitivo del 1808). Sul riproporsi di tale aspirazione in Giuseppe Bonaparte a seguito della tardiva annessione all'Impero francese della Catalogna, v., ad es., P. del Pozo Carrascosa, *La introducción del Derecho francés en Cataluña durante la invasión napoleónica*, in J.M. Scholz (ed.), *El tercer poder. Hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1992, p. 189 ss.; e, ivi, il cenno all'art. 5 del *Decreto imperial* del 2 febbraio 1812, con il quale, congiuntamente alla nomina a *Intendentes de la Cataluña* del *Barón de Gerando* e del *Conde de Chauvelin*, si ordina la predisposizione di «toutes les mesures préparatoires pour la publication du Code Napoléon, du Code de procédure civile et criminelle, du Code pénal et du Code de Commerce». Sulle vicende qui sinteticamente ricordate, v., *amplius*, C. Petit, *España y el Code Napoléon*, cit., pp. 1773, spec. 1787-1802.

<sup>90</sup> Su tale aspetto, v., spec., M. Cachón Cadenas, *Leyes de enjuiciamiento, y no Códigos de procedimiento. Entre el oportunismo político y la fuerza del uso*, in *RDP*, 2019, pp. 55-80 (ora anche in Id., *Otras historias de procesalistas y del proceso*, cit, p. 56 ss.).



(art. 1219), per poi affermarsi definitivamente con l'adozione della *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio* del 1830 (§ 1.5)<sup>91</sup>.

Effettivo autore di tali testi normativi, e artefice del neologismo in questione, è Pedro Sainz de Andino: celebre giurista *afrancesado*, esule in Francia in seguito alla Restaurazione del 1814 e, infine, riabilitato nella compagine governativa della Spagna conservatrice per volontà del ministro *de Hacienda*, Luis López Ballesteros<sup>92</sup>. Proprio per il suo passato politico, Sainz de Andino si dimostra un fedele interprete del riformismo più cauto, specie sotto il profilo della presa di distanze dalla cultura processuale francese e della conseguente necessità di attribuire fondamenta tradizionaliste alle pur minime innovazioni<sup>93</sup>. Tale capacità di adatta-

---

<sup>91</sup> Cfr. art. 1219, co. 1°, del *Código de Comercio* del 1829: «En cuanto al órden de instrucción y sustanciación en todos los procedimientos é instancias que tienen lugar en las causas de comercio, se estará á lo que prescriba el Código de enjuiciamiento, rigiendo entre tanto una ley provisional que promulgaré sobre esta materia». Il testo di tale disposizione può leggersi in *Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de Mayo de 1829. Edición Oficial*, Madrid, Librería de Rosa, 1829, pp. 520-521. Si v., altresì, quale riferimento ricorrente *infra* nel testo, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, decretada, sancionada y promulgada en 24 de julio de 1830. Edición Oficial*, Madrid, Oficina L. Amarita, 1830.

<sup>92</sup> Sul ruolo di Pedro Sainz de Andino nella codificazione del diritto commerciale sostanziale e processuale, v., ad es., J. Rubio García-Mina, *Sainz de Andino y la codificación mercantil*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950, spec. p. 25 ss.; P. Sainz de Andino, *El pensamiento administrativo de P. Sainz de Andino, con introducción y notas de J.M. García Madarías*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1982, *passim*; F. Toscano de Puelles, *Sainz de Andino. El hacedor de leyes*, Cádiz, Diputación Provincial, 1987, *passim*; R. García Giménez, *Pedro Sainz de Andino. Vida y obra*, Madrid, Secretaría General del Senado, Departamento de Publicaciones, 2003, *passim*; J.C. Aranguren, *Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sainz de Andino*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2005, spec. p. 107 ss.

<sup>93</sup> L'assoluta peculiarità del contesto politico e culturale nel quale si elaborano le riforme riguardanti l'amministrazione della giustizia civile spagnola trova un'ulteriore conferma sia nella derivazione sostanzialmente francese del *Código de Comercio* del 1829 sia nelle significative differenze riscontrabili tra questo codice e la *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*. Scriverà, in proposito, M. Victor Foucher, *Code de commerce et Loi de procédure sur les affaires et causes de commerce du Royaume d'Espagne*, Rennes-Paris, Blin-Joubert, 1838, pp. XVIII, XX-XXI: «Le nouveau Code de commerce espagnole peut donc être considéré comme un commentaire légal de la loi française. [...] Mais si le Code de commerce est un véritable modèle législatif, malgré quelques imperfections qui se découvrent de loin en loin, il n'en est pas ainsi de la Loi de procédure. Cette partie de la nouvelle législation espagnole nous a même paru tellement défectueuse, mise en

mento al ‘modo spagnolo’ delle riforme permette, dunque, a Sainz de Andino di anticipare e prevenire i rischi legati all’utilizzo di vocaboli, come ‘*procedimiento*’ o ‘*procedimientos*’, poco presenti nella tradizione spagnola e, per contro, sensibilmente vicini per assonanza alla ‘*procédure*’ francese<sup>94</sup>.

---

rapport avec son objet et son but, que nous aurions hésité à la traduire». Sulla marcata influenza esplicita dal *Code de Commerce* del 1807 sull’elaborazione del primo Codice commerciale spagnolo, v., oltre alle indicazioni contenute nella nota precedente, M. Anthoine de Saint-Joseph, *Concordance entre les Codes de Commerce étrangers et le Code de Commerce français*, Paris, Videcoq, 1844, p. 55 ss. (ove può leggersi una tavola sinottica di raffronto fra il Codice di commercio francese e i principali Codici commerciali europei della prima metà del secolo XIX); P. Gómez de la Serna, J. Reus y García, *Código de Comercio concordado y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1863, pp. 17-22; F. Tomás y Valiente, *Manual de Historia del Derecho español*, Madrid, Tecnos, 1981, p. 510; J. Sánchez-Arcilla Bernal, *Historia de la Instituciones Político-Administrativas Contemporáneas (1808-1975), con la colaboración de E. Montanos Ferrín*, Madrid, Dykinson, 1994, p. 518; J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 6. Codificación mercantil*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998, p. 56 ss.; e, più di recente, C. Petit, *Historia del Derecho Mercantil*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, Marcial Pons, 2016, p. 357 ss.; D.A. Perona Tomás, *La influencia francesa en la Codificación mercantil española del siglo XIX*, in A. Masferrer (ed.), *La Codificación española*, cit., pp. 361-395; Id., *Notas sobre el proceso de la Codificación mercantil en la España del siglo XIX*, Madrid, Dykinson, 2015, p. 17 ss.

<sup>94</sup> Cfr., ancora, M. Cachón Cadenas, *Leyes de enjuiciamiento, y no Códigos de procedimiento*, cit., pp. 69-80. Sulla brillante abilità politica di Sainz de Andino nell’adombrare il proprio retroterra culturale *afrancesado*, v., spec., J. López Tabar, *Los Famosos Traidores*, cit., pp. 340-346. Sempre con riferimento al termine «enjuiciamiento», si v., nella chiave storico-ricostruttiva proposta nel testo, F. Beceña González, *Caratteri generali del processo civile in Spagna*, trad. it. di G. Pratilli, in Aa.Vv., *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, Cedam, 1927, pp. 3-4, ove può leggersi: «questa denominazione ha un grande valore rappresentativo e scopre una delle peculiarità della nostra legislazione processuale civile, la quale non è un sistema, ma una compilazione di disposizioni precedenti in materia [...]. La nostra legislazione processuale civile rappresenta una zona totalmente sottratta all’influenza francese, tanto estesa in Europa in materia processuale e predominante nelle altre sfere della nostra organizzazione politica e amministrativa». E, in senso analogo, si v., altresì, J. Montero Aroca, «*Proceso civile (Spagna)*», cit., pp. 172-173.

## 5. Primi tentativi di razionalizzazione del processo di diritto comune (1812-1838)

Con le premesse ideologiche e culturali di cui si è dato conto, non sorprende che, per il processo civile spagnolo, il periodo ricompreso fra il 1812 e il 1838 rappresenti più una fase di tentativi di riforma che di riforme realizzate. Problemi fondamentali, come quello dell'unificazione delle fonti del diritto processuale, oppure del contenimento dei costi e dei tempi di definizione delle controversie, vengono affrontati dai vari governi in maniera discontinua, senza trovare risposta in riforme globali in grado di scardinare il retaggio dell'*antiguo régimen*. In un contesto contrassegnato dall'intrinseca debolezza delle istituzioni politiche, l'elaborazione di un codice in senso moderno – pur prospettata come necessaria e imminente – risulta, di fatto, irrealizzabile. E, di qui, il prodursi di poche riforme parziali, non di rado intese a riproporre, ancorché in forma più razionale e organica, l'assetto risultante dal diritto delle compilazioni, come accade, in particolare, con la promulgazione del *Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria* del 1835 (sul quale si tornerà tra breve).

Tratteggiando per grandi linee i contenuti di queste riforme e la loro incidenza sulla disciplina delle attività di preparazione della controversia, il primo aspetto da segnalare è dato dalla presenza di almeno due comuni tendenze di fondo. Ci si riferisce, per un verso, all'intento di trasferire sull'autorità giudicante ogni obbligo e responsabilità circa il rispetto delle formalità e delle tempistiche processuali, individuando dunque nel giudice-persona fisica l'effettivo destinatario delle sanzioni a tal fine previste; e, per altro verso, al tentativo di ridisegnare i modelli della tutela dichiarativa in primo grado, affiancando al rito ordinario schemi procedurali, più agili e semplici, in grado di adattarsi anche alle particolari esigenze delle controversie commerciali (alla cui disciplina, contenuta nell'apposita *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* del 1830, si farà cenno nel prosieguo).

Entrambe le filosofie di intervento si rivengono tracciate, con singolare nettezza, sia nel *Título V* della Costituzione di Cadice del 1812 (artt. 254, 285, Cost. 1812) sia nel *Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia* dello stesso anno (artt. 55, C. I, 9, 11 C. II, 5, C. III, *Reg.* 1812)<sup>95</sup>. Per il tramite di tali

---

<sup>95</sup> Le disposizioni richiamate nel testo possono leggersi, rispettivamente, in *Constitución política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812*, Cádiz, Imp. Real, 1812, pp. 74, 82 e in *Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia*, Pamplona, Imp. J. Domingo, 1813, pp. 35, 46-49, 66-67. Per alcune notizie

disposizioni si afferma innanzitutto l'idea che il corretto andamento del processo possa essere garantito non tanto attraverso un riequilibrio dei cosiddetti poteri di direzione formale spettanti alle parti (per non dire un ampliamento delle relative prerogative del giudice), ma semplicemente affidando all'autorità giudicante il compito di assicurare l'esatta osservanza delle regole e delle tempistiche processuali. Ne deriva, in altri termini, l'attribuzione al giudice di un generale obbligo di salvaguardare il regolare funzionamento del processo, senza però configurare un adeguato assetto di poteri, direttivi e ordinatori, in grado di prevenire possibili utilizzazioni distorte dei diritti difensivi delle parti. A garantire l'effettività di tale obbligo è piuttosto la previsione di un notevole corredo di sanzioni pecuniarie per il solo giudice, la cui applicazione presuppone soltanto il non pedissequo rispetto delle formalità processuali del caso, in assenza di ogni altra valutazione di merito (artt. VII, XVI-XVIII, C. I, *Decreto CCXLIV*, 24 marzo 1813, recante *Reglas para que se haga efectiva la responsabilidad de los empleados públicos*)<sup>96</sup>. A ciò si deve aggiungere che, nonostante i tentativi del governo liberale di Cadice di fissare alcuni

---

e commenti sul *Reglamento* del 1812, si v., ad es., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 91-93; M. Nougés Secall, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 octubre de 1855*, Madrid, Imp. M. Sanz y Gómez, 1856, pp. 97-98; J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, cit., pp. 16-21; N. Alcalá-Zamora Castillo, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in J. Goldschmidt, *Derecho procesal civil*, cit., pp. 68-70; V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 61-64; J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998, p. 4.

<sup>96</sup> Gli artt. VII, XVI-XVIII, *Capítulo I*, rubricato «De los magistrados y los jueces», del *Decreto CCXLIV* del 24 marzo 1813 possono leggersi in *Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde 24 de febrero de 1812 hasta 14 de setiembre del mismo año, en que terminaron sus sesiones*, IV, Madrid, Imp. Nacional, 1820, pp. 21-22, 23-24. Si consideri, inoltre, come già nel *Discurso preliminar a la Constitución de 1812* emergesse chiaramente l'idea che «la observancia de las formalidades que arreglan el proceso es tan esencial, que en ellas ha de estar fundado el criterio de la verdad; y en el instante en que la autoridad soberana pudiese dispensarla en lo más mínimo, no sólo se comprometería el acierto en las sentencias, sino que la desconfianza se apoderaría del ánimo de los que pusiesen su vida y sus intereses en manos de los jueces o magistrados» (cfr. A. de Argüelles, *Discurso preliminar a la Constitución de 1812*, cit., pp. 98-99). Per ulteriori approfondimenti, anche di carattere bibliografico, si v., ad es., F. Martínez Pérez, *Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo español (1810-1823)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, p. 163 ss., e, di recente, P. Ortego Gil, *Estadística y control de la actividad judicial durante el siglo XIX*, Madrid, Dykinson, 2016, p. 25 ss., spec. 35-38.

requisiti di qualificazione professionale per l'accesso alle funzioni giudiziarie (*Decretos* CLI, 17 aprile 1812 e CLXVIII, 3 giugno 1812), l'amministrazione della giustizia in primo grado resta in gran parte affidata a figure prive della necessaria preparazione tecnica; a tutto vantaggio di un'avvocatura generalmente più abile e comunque interessata a servirsi di quelle strategie dilatorie di cui le antiche leggi processuali sono fonte inesauribile (§ 1.3)<sup>97</sup>.

Con riguardo alla disciplina del rito ordinario, le *chances* per il giudice di assicurare un corretto svolgimento del processo, secondo le norme e le sequenze degli atti che disegnano la fase di preparazione della controversia, risultano invero alquanto scarse. Sia nella normativa di applicazione generale sia in quella specificamente dedicata alle cause commerciali, le strutture classiche del processo di diritto comune – per come ricompilato agli inizi del secolo XIX – si ripropongono con tutti i propri difetti. E il ruolo dell'autorità giudicante, in tale contesto, appare più simile a un ruolo 'protocollare' che di effettiva gestione delle attività processuali.

Per limitarsi a qualche esempio, la definizione del *thema decidendum* resta formalmente incentrata sul contenuto degli atti introduttivi e degli scritti di replica (artt. 108, 116 ss., *LEM* 1830 e art. 43, *Reg.* 1835); contenuto che si tenta di razionalizzare, sotto il profilo stilistico, con ripetuti richiami alla chiarezza e alla brevità, corredati dal divieto di citazioni per esteso di norme e precedenti di dottrina e giurisprudenza (artt. 41, 44-45, *LEM* 1830 e artt. 4, 48, *Reg.* 1835)<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> Il testo dei *Decretos* CLI del 17 aprile 1812 e CLXVIII del 3 giugno 1812 può leggersi, rispettivamente, in *Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde de 24 de setiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812*, II, Madrid, Imp. Nacional, 1820, p. 192 e in *Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1812*, III, Madrid, Imp. Nacional, 1820, p. 11. A riguardo, si v., ancora, A. de Argüelles, *op. cit.*, pp. 106-107. Per alcuni riferimenti alle modifiche apportate all'organizzazione giudiziaria in tale periodo storico, si v., *ex multis*, J. Sainz Guerra, *La Administración de justicia en España (1810-1870)*, Madrid, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 1992, pp. 21-68, e, per un più ampio quadro sui problemi relativi all'amministrazione della giustizia civile, v., ad es., M.A. Aparicio, *El status del poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936)*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1995, p. 13 ss.

<sup>98</sup> Le disposizioni richiamate nel testo possono leggersi, rispettivamente, in *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 25-27 (artt. 41, 44-45), 52-53 (art. 108), 55-59 (artt. 116-125) e in Ministerio de Gracia y Justicia, *Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria*, Madrid, Imp. Piferrer, 1835, pp. 2 (art. 4), 12 (art. 43), 13 (art. 48). Per alcune notizie e commenti sul *Reglamento provisional* del 1835, si v., ad es., A.G. Ocampo, *Memoria relativa á los principales actos del Excmo. Sr. D. Álvaro Gómez Becerra como Ministro de*

Tuttavia, la mancata osservanza dei requisiti formali dell'atto introduttivo non implica un vero e proprio rigetto in rito, né altre conseguenze di carattere negativo, assistendosi quindi a un ulteriore temperamento del regime di inammissibilità della domanda delineato nelle *Siete Partidas* (§ 1.3). E, infatti, il potere del giudice di respingere, anche d'ufficio, le domande proposte in modo indeterminato o confuso si collega qui espressamente all'obbligo di assegnare all'attore un termine per regolarizzare i difetti dell'atto, comunque non configurandosi preclusioni o decadenze di sorta (art. 42, *LEM* 1830 e art. 43, *Reg.* 1835)<sup>99</sup>.

Per quanto concerne la scansione dei tempi delle attività preparatorie, il numero già di per sé elevato di termini che il giudice è tenuto a concedere, vuoi per la trattazione delle questioni pregiudiziali e preliminari, vuoi per lo scambio degli successivi scritti di replica, finisce per moltiplicarsi più volte, specie in ra-

---

*Gracia y Justicia en 1835 y 1836, escrita por el mismo y encontrada después su fallecimiento, ocurrido en 1835*, in *RGLJ*, XLVIII, 1876, pp. 110-116; R. Ortiz de Zárate, *Análisis histórico-crítico de la legislación española*, II, Vitoria, Imp. Egaña y Compañía, 1844, pp. 198-204; J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 93-94; M. Nogués Secall, *Tratado de práctica forense novísima*, cit., pp. 98-99; J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, cit., p. 53; N. Alcalá-Zamora Castillo, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, cit., p. 60; V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 73-78; J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 8-10. Per un commento degli articoli citati nel testo, si v., ad es., J. Bravo Murillo, *Observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1836, pp. 27-29; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, I, Madrid, Librería Á. Calleja, 1848, pp. 236-240, 248-252, relativamente alle disposizioni di applicazione generale, e pp. 241-243, quanto alle disposizioni dedicate alle cause di commercio; J. de Vicente y Caravantes, *Tratado elemental de los procedimientos sobre negocios y causas de comercio, con arreglo á las últimas disposiciones publicadas sobre esta materia*, Madrid, Imp. Boix Mayor y Compañía, 1850, pp. 83-86; I. Miquel y Rubert, J. Reus y García, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio. Con notas y aclaraciones*, Madrid, Oficina L. Amarita, 1855, pp. 364, 375-376, 377-389; P. Gómez de la Serna, J. Reus y García, *Código de Comercio concordado y anotado*, cit., pp. 648-650, 665-671.

<sup>99</sup> Cfr. art. 42, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 25-26 e art. 43, *Reglamento provisional*, cit., p. 12, con il relativo commento di P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 238, 241-242; I. Miquel y Rubert, J. Reus y García, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., p. 364; P. Gómez de la Serna, J. Reus y García, *Código de Comercio concordado y anotado*, cit., p. 642.

gione dell'assenza di barriere preclusive e della conseguente facoltà delle parti di compiere nuove deduzioni e produzioni istruttorie sino al momento precedente la decisione della causa (artt. 48, 77, 141, *LEM* 1830, e art. 43, *Reg.* 1835)<sup>100</sup>.

Nel complesso, l'immagine che ne deriva è quella di un modo di formazione dell'oggetto della controversia estremamente diluito, che si articola attraverso una sequela indeterminata di atti e di fronte a un giudice completamente passivo. In effetti, al di là della normale gestione delle richieste di volta in volta formulate dalle parti, l'unico vero ambito di intervento del giudice consiste nella decisione delle diverse questioni incidentali che, soprattutto nella fase iniziale del procedimento, possono sorgere con la proposizione di eccezioni «dilatatorie» da parte del convenuto (artt. 116-117, 121, *LEM* 1830, e art. 48, *Reg.* 1835)<sup>101</sup>. A incidere

---

<sup>100</sup> Pur nella lunga evoluzione sintetizzata dalle leggi raccolte nelle compilazioni esaminate più sopra (§ 1.3), i vari interventi normativi riguardanti la fase di preparazione della controversia prescindono totalmente dall'inserimento di preclusioni istruttorie o, comunque, dall'effettiva limitazione del potere delle parti di produrre nuovi documenti e prove per tutto il corso del giudizio. Come subito si dirà, anche nel periodo storico qui considerato (1812-1838), la prospettiva del legislatore spagnolo resta esclusivamente incentrata sulla formale riduzione del numero delle scritture difensive ammesse nel rito ordinario, cui risulta parimenti ispirata la strutturazione di modelli procedurali sommari/semplificati (come il già ricordato «juicio verbal» e il cosiddetto rito «intermedio», sul quale si tornerà nel prosieguo). Senza anticipare qui considerazioni che saranno svolte *infra* nel testo, si può comunque segnalare che simili correttivi si rivelano di fatto inadeguati a risolvere i difetti caratterizzanti la disciplina delle attività di preparazione della controversia. Pur a fronte del fallimento in cui si risolvono, ben attestato dalla prassi giudiziaria, appare comunque interessante notare come la migliore dottrina dell'epoca continui a individuare nel «supérfluo de muchas diligencias» la sola ragione del cattivo funzionamento del rito ordinario (cfr. P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 335, 337-338). Per consultare le disposizioni sopra richiamate, si v. *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 28-29 (art. 48), 39 (art. 77), 65 (art. 141) e *Reglamento provisional*, cit., p. 12 (art. 48).

<sup>101</sup> Occorre comunque precisare che, a differenza della normativa di applicazione generale, l'art. 117 della *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio* circoscrive il prodursi di effetti dilatori, nel senso sopra descritto, soltanto ad alcune tipologie di eccezioni. Ad ogni modo, questa sorta di principio di tassatività non impedisce alla dottrina dell'epoca di considerare ammissibile la proposizione delle eccezioni non ricomprese nell'elenco dell'art. 177 anche in un momento successivo alla contestazione della domanda attorea. Una circostanza, quest'ultima, che avrebbe reso il funzionamento del rito ordinario commerciale ancor più complesso di quello 'generale'. Cfr., infatti, P. Gómez de la Serna, J. Reus y García, *Código de Comercio concordado y*

negativamente sull'andamento del processo vi è poi il fatto che, secondo quanto già previsto nella disciplina delle compilazioni esaminata più sopra (§ 1.3), la decisione di tali questioni implica l'automatica sospensione del giudizio di merito sino all'emissione della relativa sentenza interlocutoria, nonché, eventualmente, sino all'ulteriore definizione dell'appello proposto avverso la medesima sentenza (artt. 118-120, *LEM* 1830 e art. 48, *Reg.* 1835)<sup>102</sup>.

Rimangono, dunque, sostanzialmente privi di soluzione i numerosi problemi che rendono lo svolgersi del rito ordinario una vicenda lunga, costosa e, perciò, spesso inconcludente. I tentativi di aggiustamento e i ritocchi parziali compiuti dal legislatore spagnolo fra il 1812 e il 1838 non cambiano né migliorano la struttura fondamentale del procedimento, che rimane soggetta a tutte quelle formalità e complicazioni tipiche dell'esperienza di diritto comune. In questo stato di cose, il modello ordinario di procedimento si rivela funzionale alla tutela di un ambito ristrettissimo di diritti, grossomodo corrispondenti alla ristretta compagine sociale che dispone delle condizioni economiche occorrenti ad accedere alla giustizia e che, di fatto, non necessita di adire il giudice per procurarsi i beni essenziali<sup>103</sup>.

---

*anotado*, cit., p. 669; I. Miquel y Rubert, J. Reus y García, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., p. 377; e P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, p. 249, ove può leggersi: «necesario es confesar que se han introducido en la práctica grandes y frecuentes abusos por no estar aquellos artículos bien determinados en la ley, dándose lugar á considerable dilaciones, y abriéndose la puerta á la puerta á la malicia de los litigantes». Si v., altresì, artt. 116-117, 121, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 55-57 e art. 48, *reglas 2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup>*, *Reglamento provisional*, cit., pp. 13-14. Per ulteriori precisazioni sulla distinzione fra eccezioni «dilatatorias» e «perentorias», si v., ancora, J. de Vicente y Caravantes, *Tratado elemental de los procedimientos sobre negocios y causas de comercio*, cit., pp. 90-91 e, anche per l'interessante approccio didattico seguito dall'autore, F. Verlanga Huerta, *Jurisprudencia popular. Comprende los negocios de menor cuantía, con el procedimiento mandado observar por la ley de 10 de enero 1838<sup>2</sup>*, Madrid, Librería del Editor J.D. de los Ríos, 1840, pp. 31-33.

<sup>102</sup> Cfr. artt. 118-120, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 56-57 e art. 48, *regla 3<sup>a</sup>*, *Reglamento provisional*, cit., p. 14, con il commento di P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 337, relativamente alle disposizioni di applicazione generale, e pp. 341-342, quanto alle disposizioni dedicate alle cause di commercio. A riguardo, v., altresì, J. de Vicente y Caravantes, *Tratado elemental de los procedimientos sobre negocios y causas de comercio*, cit., p. 91; I. Miquel y Rubert, J. Reus y García, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., p. 378.

<sup>103</sup> Cfr., in proposito, J. Bravo Murillo, *Observaciones sobre el Reglamento provisional*



Si è, peraltro, anticipato come, di fronte a tali problemi, le riforme realizzate fra il 1812 e il 1838 ambiscano ad affiancare al rito ordinario forme procedurali più semplici e rapide, in grado di meglio rispondere alle esigenze delle cosiddette controversie minori. In effetti, già con il *Reglamento de las Audiencias y Juzgados* del 1812 (art. 11, C. II, *Reg.* 1812), viene a delinearsi uno schema procedimentale ulteriore alle classiche forme del «juicio declarativo ordinario» e del «juicio verbal» contemplate dal diritto delle compilazioni (§ 1.5)<sup>104</sup>. Un nuovo modello di rito che, solo nella prima metà del secolo XX, sarà definito dalla dottrina spagnola come «intermedio», proprio in quanto inserito in quel sistema di impronta dualistica che fino al 1812 aveva contraddistinto l'articolazione delle possibili forme del processo di cognizione. Tuttavia, come subito si dirà, anche su questo versante i risultati positivi si riveleranno alquanto limitati, tanto che la pur breve vigenza del rito intermedio porterà piuttosto a escludere, dalle successive scelte di politica del diritto, la creazione di un modello procedimentale realmente alternativo al rito ordinario<sup>105</sup>.

In linea di stretta continuità con il diritto comune, l'idea alla base della creazione di distinti schemi procedurali è che il ridotto valore economico della controversia possa in qualche misura rendere superflua – in tutto o in parte – l'applicazione delle garanzie tipiche del rito ordinario, incluse le possibilità di accesso ai giudizi di impugnazione<sup>106</sup>. Sul piano tecnico, e con le precisazioni

---

*para la administración de justicia*, cit., p. 27, ove può leggersi: «Las mismas causas que han producido antes de ahora la inobservancia en mucha parte de aquellas leyes, la producirían en lo sucesivo; las mismas interpretaciones que han prevalecido, los mismos abusos que en otro tiempo se han introducido en los tribunales, introduciríanse después; porque la causa, sino única, muy principal de aquella inobservancia, de aquellas interpretaciones, de aquellos abusos, debe buscarse en la imperfección de las leyes, las cuales renovadas genéricamente, sin enmienda ni variación alguna, deben esperarse, más tarde ó más temprano, iguales resultados, porque las misma causa debe producir los mismos efectos».

<sup>104</sup> Cfr. art. 11, *Capítulo II, Reglamento de las Audiencias y Juzgados*, cit., pp. 48-49.

<sup>105</sup> È questa, in particolare, una delle tesi di fondo sostenute da V. Fairén Guillén, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., pp. 101-103, 107-113.

<sup>106</sup> Come anticipato, l'idea che l'accesso ai giudizi di impugnazione possa essere limitato a seconda del valore economico della controversia risulta già contemplata nell'art. 285 della Costituzione gaditana del 1812, ove è previsto che sia la legge a «determinar, atendida la entidad de los negocios, y la naturaleza y calidad de los diferentes juicios, qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar ejecutoria» (cfr. *Constitución política de la Monarquía Española*, cit., p. 82). Il che configura una sorta di deroga alla regola generale, enunciata nella stessa disposizione, che indica in tre gradi di giudizio

che seguiranno, tale concezione di fondo sembra mettere in luce tutti i difetti di un'elaborazione giuridico-culturale ancora distante dal cogliere i problemi legati alle trasformazioni sociali della Spagna del secolo XIX e ai relativi riflessi sul piano dell'amministrazione della giustizia civile. Sullo sfondo di un sostanziale disinteresse per le ricadute delle politiche intraprese, le soluzioni previste per il contenzioso di minor valore economico risulteranno per lo più ineffettive, finendo per ritorcersi non soltanto contro gli interessi dei cittadini meno abbienti, ma anche contro le esigenze generali di rapidità e di semplicità del processo.

Con riguardo al «juicio verbal», può dirsi che la relativa disciplina riproponga in gran parte le caratteristiche negative della tradizione di *ius commune*. Sull'esempio delle leggi medievali raccolte nelle *Siete Partidas* (*Leyes* XLI, T. II, P. III e VI, T. XXII, P. III, *Partidas*) e nella *Novísima Recopilación* (*Leyes* VII, T. III, L. XI, *Nov. Rec.*), la normativa di riferimento risulta estremamente sintetica; e ciò specie per le controversie non soggette alla giurisdizione commerciale, ove essa è in sostanza racchiusa in una singola disposizione e limitata a generici riferimenti all'oralità della trattazione e decisione della causa (artt. 9, C. II, 5, C. III, *Reg.* 1812 e artt. 31, 40, *Reg.* 1835)<sup>107</sup>.

---

l'articolazione tipica dei giudizi di impugnazione. Pare, inoltre, interessante segnalare che, in sede di approvazione parlamentare del *Reglamento de las Audiencias y Juzgados* del 1812, l'attenzione dei deputati si sia concentrata soltanto sulle possibili conseguenze negative insite nella limitazione delle impugnazioni nei giudizi petitori (art. 44, C. I, *Reglamento de las Audiencias y Juzgados*, cit., p. 29); giudizi che, proprio in ragione della loro rilevanza economica (e, quindi, dello *status* sociale dei soggetti coinvolti), conservano inalterata la possibilità di nuovo esame della controversia da parte di un giudice superiore (cfr. *Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias*, n. 611, *Sesión del día 15 de julio de 1812*, pp. 3438-3440). Per contro, nella totale assenza di discussioni, e di relative proposte di emendamento, si svolge l'approvazione delle disposizioni riguardanti il contenzioso di minor valore economico e il divieto di accesso al giudizio di gravame ivi previsto (cfr. *Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias*, n. 636, *Sesión del día 15 de julio de 1812*, p. 3594). Per uno sguardo d'insieme sui problemi concernenti l'amministrazione della cosiddetta giustizia minore, nel periodo storico qui considerato, v., di recente, A. Bádenas Zamora, *Los litigantes miserables ante la justicia de Fernando VII*, Madrid, Dykinson, 2018, p. 23 ss.

<sup>107</sup> Come subito si dirà *infra* nel testo, ciò vale, in particolare, per il «juicio verbal» da applicarsi alle controversie comuni (cfr., infatti, artt. 9, C. II, 5, C. III, *Reglamento de las Audiencias y Juzgados*, cit., pp. 46-47, 66-67; artt. 31, 40, *Reglamento provisional*, cit., pp. 8-9, 11), posta la maggiore organicità della disciplina del «juicio de menor cuantía» riservato alle cause commerciali, per come risultante dal combinato disposto degli artt. 1209-1210, *Código de Comercio*, cit., pp. 517-518, e 446-458, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 177-184.

Come è intuitivo, la mancanza di una disciplina specifica del «juicio verbal» ha soprattutto l'effetto di escludere che il giudice possa condurre o anche solo indirizzare lo svolgimento del processo. Va inoltre considerato che, secondo i criteri di riparto della competenza giurisdizionale allora in vigore, la decisione delle controversie soggette al «juicio verbal» rientra tra i compiti della figura incaricata dell'amministrazione municipale. Una figura che, proprio in quanto priva di formazione giuridica, deve essere affiancata – sia pur con funzioni consiliari non vincolanti – da due «hombres buenos», nominati dalle parti a garanzia dell'imparzialità e della tendenziale professionalità tecnica del giudizio reso<sup>108</sup>. Nella pratica del processo la combinatoria di questi elementi determina una rilevante incertezza, dato che l'ordine delle attività da compiersi viene di fatto lasciato alla prassi; o, meglio, alla creatività dell'avvocatura che, a seconda dei casi e degli specifici interessi da tutelare, finisce per recuperare e per riadattare molte delle soluzioni previste per il rito ordinario<sup>109</sup>.

---

<sup>108</sup> Con riguardo alle innovazioni apportate nel primo trentennio del secolo XIX all'organizzazione giudiziaria e, in particolare, alla c.d. «justicia municipal», si v., tra i molti possibili riferimenti, J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. I. Organización judicial*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998, pp. 1-24, e, anche per ulteriori rimandi bibliografici, F.J. Díaz González, J.M. Calderón Ortega, *La administración municipal de justicia en la España del siglo XIX*, in *REHJ*, 2013, XXXV, pp. 295-345. Sull'effettivo ruolo processuale degli «hombres buenos», spesso confusi con i difensori delle parti, si v., ad es., J. Escriche, *Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia*<sup>3</sup>, II, Madrid, Librería Señora Viuda e Hijos A. Calleja, 1847, pp. 101-102 e, con specifico riguardo alla disciplina esaminata nel testo, F. Verlanga Huerta, *Jurisprudencia popular*<sup>2</sup>, cit., pp. 20-21.

<sup>109</sup> Con riferimento al «juicio verbal» delineato dall'art. 31 del *Reglamento provisional* del 1835 per le controversie rientranti nella competenza degli «Alcaldes e tenientes de alcalde», si v., ad es., V.H. de la Rúa, *Nuevas observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 22*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, III, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842, pp. 241-255, ove a p. 245 può leggersi: «La concisión del art. 31, de que al presente nos ocupamos, no puede menos de dejar un vacío en varios puntos, como lo es el de fijar los trámites, por lo que se ha de proceder á la decisión [...]. En aquel artículo, único que trata de los juicios verbales, no era posible determinar todo lo necesario para plantear una enjuiciacion entera y completa, y los medios de resolver los muchos incidentes que ocurren en todos los negocios judiciales»; cui segue, a p. 246, una panoramica sulle soluzioni interpretative prospettabili, specie per la decisione delle questioni incidentali. Più in generale, sullo schema di «juicio verbal» configurato dalla prassi giudiziaria dell'epoca, si v., ancora, J. Escriche, *Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia*<sup>3</sup>, cit., II, pp. 266-268, spec. 267, ove si dà appunto conto di come, a fronte di una

Del resto, sarebbe probabilmente affrettato individuare nell'inclinazione conservatrice e corporativa della classe forense la sola ragione dell'insuccesso che, per tutto l'800, segnerà l'evoluzione delle forme di tutela alternative al rito ordinario. Non si intende con ciò negare o ridurre l'importanza del ruolo – a tratti deliberatamente reazionario – che gli utenti abituali della giustizia civile spagnola assumeranno, nel corso del secolo XIX, per preservare interessi e privilegi consolidati. Piuttosto, occorre considerare come questo fenomeno di progressiva ibridizzazione o sovrapposizione disciplinare fra modelli procedimentali sommari/semplificati e rito ordinario derivi principalmente dalla basilare esigenza di strutturare una trama processuale compiuta; e ciò, in un certo senso, rimediando ai vari problemi derivanti da una politica di intervento legislativo volutamente drastica, ma ancora priva di un disegno riformatore organico e coerente per la cosiddetta giustizia minore. Infatti, nonostante gli eccessi e le degenerazioni riscontrabili nella prassi, la reazione dell'ambiente forense finisce per colorarsi pubblicamente di una pretesa finalità di 'giustizia sociale', seppur rigorosamente ispirata al canone dell'eguaglianza formale dei cittadini davanti alla legge. In questa chiave, il descritto fenomeno di ibridizzazione degli schemi procedimentali sommari/semplificati non rappresenta il risultato di prassi distorte, bensì l'esito del tentativo della classe forense di farsi carico del problema di assicurare anche alle classi meno abbienti *standard* adeguati di effettività della tutela giurisdizionale, per l'appunto innestando sulle poche regole del «juicio verbal» quelle garanzie processuali formalmente riservate solo a una ristretta parte della società civile<sup>110</sup>.

---

disciplina estremamente sintetica e incompleta, «la práctica ha debido llenar sus vacíos conforme á los principios generales del derecho y al uso de los tribunales» (p. 267). Per un riscontro della presenza di simili prassi di integrazione disciplinare *praeter legem*, anche successivamente all'adozione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855, si v., altresì, J. Arias Brime, *Enjuiciamiento Civil. Consultas*, in *RGLJ*, XIV, 1859, p. 348, ove può leggersi: «Que el juicio de menor cuantía, el verbal y los demás litigios, tengan que sufrir el predominio y la influencia del civil ordinario, ninguna repugnancia vuelve, sino que es muy lógico y muy necesario, considerando que á dicho juicio, por ser el general, el común, la expresión lata, la universalidad por decirlo así, de la tramitación contenciosa, hay que reputarle como la norma y la síntesis de todos los demás que sean también contenciosos».

<sup>110</sup> Risulta, in effetti, alquanto diffusa, anche nella migliore dottrina del tempo, l'opinione che «es altamente censurable el hacer una diferencia entre los juicios por razón del valor de la cosa ó de las sumas sobre que se cuestiona, privando á los unos de la mayor parte de las garantías que se ofrecen á los otros» (cfr. P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, p. 321).

In effetti, sarà proprio questa capacità strategica di saldare la realizzazione dei propri interessi alle istanze di giustizia provenienti dal basso della società spagnola a consentire all'avvocatura di condizionare anche il funzionamento di modelli procedurali sommari/semplificati meglio strutturati rispetto al «juicio verbal». Ciò è quanto si verifica, ad esempio, per il procedimento verbale da applicarsi alle controversie commerciali di minor valore economico o «de menor cuantía» (artt. 446-458, *LEM* 1830). In tale ambito, la trasposizione di soluzioni mutuete dal «juicio declarativo ordinario» – già in parte realizzata dalla *Ley* del 1830, con la previsione di «disposiciones comunes a todos los juicios sobre los negocios de comercio», ricalcanti i tratti essenziali del rito ordinario generale (artt. 28-95, *LEM* 1830) – è resa possibile da una norma che, per quanto non diversamente stabilito, rinvia all'applicazione delle «leyes comunes sobre los procedimientos judiciales» (art. 462, *LEM* 1830)<sup>111</sup>.

Pertanto, secondo uno schema analogo a quello che sarà previsto per il procedimento sommario italiano dal c.p.c. del 1865 (art. 392, Cod. 1865), la presenza di una norma come l'art. 462 della *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* rende l'innesto di elementi propri del rito ordinario un'operazione agevole e, soprattutto, non surrettizia<sup>112</sup>. Le conseguenze che ne derivano, nella prassi del processo commerciale spagnolo, risultano tuttavia meno eclatanti rispetto a quanto accadrà per il rito sommario italiano<sup>113</sup>. Infatti, benché improntata a una logica di radicale sem-

---

E, proprio in quanto «bueno y santo es que se grabe en el corazón de todos los que entienden en la administración de justicia, que esta es independiente de la fortuna de los hombres, que debe administrarse á todos con igualdad», «menester es [...] reconocer también que, entre muchas prácticas abusivas introducidas en el foro, se encuentran algunas de manifiesta utilidad, cuyo origen se debe á interpretaciones, ampliaciones ó restricciones equitativas de la ley» (cfr. J. Bravo Murillo, *Observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia*, cit., pp. 15, 27).

<sup>111</sup> Cfr. art. 1182, *Código de Comercio*, cit., p. 502 e art. 462, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., p. 184. Si v., inoltre, P. Gómez de la Serna, J. Reus y García, *Código de Comercio concordado y anotado*, cit., p. 427, ove può appunto leggersi che «en lo que las leyes especiales de comercio no prescriben, se arreglarán los tribunales á lo que establece el derecho común, que es supletorio de todas la leyes especiales».

<sup>112</sup> Cfr. art. 392, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, Stamp. Reale, 1865, p. 119 (secondo cui «nelle parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili»), con il celebre commento di L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*<sup>3</sup>, III, Milano, F. Vallardi, 1923, p. 360.

<sup>113</sup> Non è ovviamente possibile, in questa sede, tentare una sintesi di quella che a tutti

plificazione delle formalità, la disciplina del procedimento verbale-commerciale definisce in maniera abbastanza lineare il percorso che dall'introduzione della controversia si snoda attraverso un'udienza dibattimentale e si conclude con la pronuncia di una sentenza non motivata né impugnabile (art. 451, *LEM* 1830)<sup>114</sup>.

Non si tratta, dunque, di un esempio di sommarizzazione del processo caratterizzato da quella assoluta indeterminatezza del modo di procedere che si è visto essere tipica della tradizione spagnola di diritto comune e fedelmente ripresa dal «juicio verbal» per le controversie non commerciali. A fronte di una struttura di massima definita dal legislatore, non sorprende che, nella prassi del procedimento verbale-commerciale, il ricorso alle forme del rito ordinario si presenti tutto sommato contenuto; e ciò specie se raffrontato al fenomeno di completa sovrapposizione disciplinare che determinerà la comparsa, nella prassi giudiziaria italiana di fine Ottocento, di un modello procedimentale sostanzialmente ibrido, derivante

---

gli effetti rappresenta una delle vicende cruciali della storia del processo civile italiano. E, del resto, sarebbe indubbiamente avventato ricondurre alla 'clausola aperta', contenuta nell'art. 392 del c.p.c. unitario, le ragioni di un ben più esteso cambiamento nel modo di concepire l'articolazione del modello generale di tutela giurisdizionale e le sue possibili alternative (v., infatti, ad es., G. Balena, *Alla ricerca del processo ideale, tra regole e discrezionalità*, in *Il giusto proc. civ.*, 2018, pp. 313 ss., spec. 316-319). Un cambiamento di ordine culturale e giuridico che, a partire dai primi decenni di applicazione del c.p.c. del 1865, segnerà in maniera profonda il dibattito sulle riforme riguardanti il processo civile e le relative soluzioni prospettate per larga parte del secolo XX (§§ 6.2-6.4, 8.2). Nella prospettiva del presente lavoro, un pur brevissimo accenno alla vicenda del rito sommario italiano appare giustificato dal riscontro di una singolare analogia nel percorso evolutivo concernente la disciplina delle attività di preparazione della controversia. Infatti, nonostante le molteplici differenze ravvisabili fra l'esperienza italiana e spagnola, si può anticipare che in entrambi gli ordinamenti a incidere negativamente sul funzionamento dei modelli procedimentali sommari/semplificati sia soprattutto l'assenza di regole chiare e precise in ordine alle modalità di determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*. E non è, d'altronde, un caso che proprio su questo versante sia riscontrabile una tendenza comune al recupero delle soluzioni previste per il rito ordinario.

<sup>114</sup> Per un commento della relativa disciplina, si v., ad es., F. García Goyena, J. Aguirre, *Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos*<sup>4</sup>, III, Madrid, Imp. Gaspar y Roig, 1852, pp. 569-572; J. de Vicente y Caravantes, *Tratado elemental de los procedimientos sobre negocios y causas de comercio*, cit., pp. 128-133; cfr. P. Gómez de la Serna, J. Reus y García, *Código de Comercio concordado y anotado*, cit., pp. 445-447, 730-735; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 325-327; J. Escriche, *Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia*<sup>3</sup>, cit., II, pp. 268-270.

dalla fusione tra rito ordinario-formale e rito sommario (§ 6.2)<sup>115</sup>.

Non è il caso di soffermarsi ancora sulle ragioni che possono aver contribuito a determinare esiti applicativi tanto diversi, anche se ciò potrebbe risultare utile per approfondire la dimensione sociale dei problemi coinvolti. Basti ribadire che a incidere, in maniera rilevante e persistente, sul funzionamento degli schemi procedurali alternativi al «juicio declarativo ordinario» sia soprattutto l'assenza di un'adeguata scansione normativa delle attività finalizzate alla definizione dell'oggetto della controversia.

È, in effetti, nel momento successivo all'introduzione del giudizio che l'innesto delle forme ordinarie entro lo schema procedimentale semplificato appare giustificarsi in ragione della necessità di scandire modalità e tempi del contraddittorio. Nell'esempio del rito verbale-commerciale, tale esigenza sembra collegarsi alla scelta del legislatore di condensare in una sola udienza tutte le attività precedenti la decisione della causa: dall'esposizione in forma orale delle difese del convenuto alla replica dell'attore sino alla proposizione delle richieste istruttorie, con relativa assunzione dei mezzi di prova giudicati ammissibili. In questo quadro, l'autorità giudicante risulta inoltre sprovvista dei poteri necessari a imporre un andamento ben preciso delle diverse attività preparatorie; essendo soltanto prevista la facoltà di richiedere chiarimenti alle parti, con eventuale invito a prestare giuramento

---

<sup>115</sup> Richiamando, ancora, le precisazioni contenute nella nota n. 113, si v., fra i molti possibili riferimenti, e con riserva di approfondire il tema nel prosieguo del presente lavoro, L. Mortara, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*, Mantova, Tip. A. Manuzio, 1886, pp. 9-20; Id., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, Firenze, Tip. L. Niccolai, 1891, p. 3 ss.; S. La Rosa, *Pensieri su possibili riforme del Codice di procedura civile*, Catania, Real Tip. Pensini, 1892, p. 28 ss.; S. Galgano, *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, p. 40 ss.; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 113-124, 142-149, 167-173; F. Cipriani, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 23 ss.; Id., *Nel centenario della riforma del procedimento sommario*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 528 ss.; G. Monteleone, *Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. IIª Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XIII. Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865*, Milano, Giuffrè, 2004, p. XII ss.; e, anche per ulteriori notizie e rimandi bibliografici, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 95-159.

attestante la corrispondenza al vero di quanto affermato (art. 451, *LEM* 1830)<sup>116</sup>.

Appare, quindi, intuitivo che l'assetto deformalizzato della fase di trattazione preliminare della controversia comportasse, nella prassi, complicazioni di vario tipo, alimentate tanto dal continuo riferimento alle regole ordinarie, quanto dagli inevitabili rinvii di udienza, in concreto destinati a scandire lo svolgimento delle attività preparatorie. E non è, dunque, un caso che, seppur con qualche marginale differenza, le medesime conseguenze si ravvisassero anche con riguardo al cosiddetto procedimento «intermedio»; un modello procedimentale, questo, che, almeno per tutta la prima metà del secolo XIX, deve comunque considerarsi il miglior tentativo di rispondere in maniera organica ai problemi dell'amministrazione della giustizia civile.

La breve esperienza del rito «intermedio» viene ricostruita dalla dottrina spagnola come una sorta di eccezione rispetto al prototipo di procedimento sommario/semplificato derivato dalla lunga tradizione del diritto comune (e, come visto, implicante una disciplina per sua natura schematica delle attività di preparazione della controversia)<sup>117</sup>. Una singolarità, per il panorama di soluzioni fin d'ora esaminate, che sembra doversi spiegare con riguardo all'altrettanto peculiare evoluzione normativa che, dal 1812 al 1838, vedrà il completarsi della fisionomia strutturale del rito «intermedio».

A tal proposito, occorre subito precisare che, quanto meno fino al 1835, non ci si può riferire al rito «intermedio» come a un modello procedimentale in senso proprio. Infatti, tanto nel *Reglamento de las Audiencias y Juzgados* del 1812 (art. 11, C. II, *Reg.* 1812), quanto nel *Código de Comercio* del 1829 (art. 1212, *Cod.* 1829), il 'rito intermedio' coincide con il rito ordinario, con la sola differenza – giustificata dal ridotto valore economico della lite – di un accesso ai giudizi di impugnazione limitato al «recurso de nulidad» (antecedente diretto dell'attuale «recurso por casación»)<sup>118</sup>. Soltanto nel *Reglamento provisional* del 1835 sembra

---

<sup>116</sup> Oltre ai riferimenti contenuti nella nota n. 114, si v., ad es., M. Ortiz de Zúñiga, *Biblioteca judicial ó Tratado original y metódico de la organización y atribuciones de los Juzgados de primera instancia, de las Audiencias y del Tribunal Supremo de Justicia*<sup>2</sup>, I, Madrid, Imprenta Viuda de Jordan é Hijos, 1840, pp. 85-88.

<sup>117</sup> In tal senso, si v., in particolare, V. Fairén Guillén, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., pp. 107-113; Id., *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 79-85.

<sup>118</sup> Cfr. art. 11, C. II, *Reglamento de las Audiencias y Juzgados*, cit., pp. 48-49 e art. 1212, *Código de Comercio*, cit., pp. 518-519. Sul punto, si v., altresì, P. Gómez de la Serna, J. Reus y García, *Código de Comercio concordado y anotado*, cit., p. 447,



timidamente farsi strada la possibilità di semplificare e di abbreviare il rito ordinario, almeno «cuanto lo permitan las leyes y el esclarecimiento de la verdad» (art. 41, *Reg.* 1835); anche se, al di là della mera previsione di tale eventualità, nulla si dice sul modo in cui ciò sarebbe dovuto avvenire<sup>119</sup>. E, del resto, non è casuale che le prime critiche di stampo reazionario si manifestino solo in seguito all'approvazione della *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía* del 1838, che segna il momento conclusivo dell'evoluzione del rito «intermedio»<sup>120</sup>.

Accolta con sfavore unanime dall'ambiente forense dell'epoca, la *Ley* del 1838 fornisce comunque un raro esempio di almeno parziale comprensione da parte del legislatore dell'epoca di alcuni tra i problemi più rilevanti del rito ordinario e della sua fase introduttiva, in particolare. Nel complesso, le norme in essa conte-

---

secondo cui i rischi insiti nella limitazione dei rimedi impugnatori esperibili dalle parti andrebbero comunque temperati con le garanzie offerte dalla composizione collegiale del tribunale di commercio (art. 1211, *Código de Comercio*, cit., p. 518).

<sup>119</sup> Cfr. art. 41, *Reglamento provisional*, cit., p. 11.

<sup>120</sup> Il relativo testo può leggersi in *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía, decretada por la Córtes en 3 de Noviembre 1837 y sancionada por S.M. en 10 de Enero de 1838*, Coruña, Imp. Iguerta, 1838. Si v., in particolare, il commento critico di F. Verlanga Huerta, *Jurisprudencia popular*<sup>2</sup>, cit., pp. 83-97 e di V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía, Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 3*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842, pp. 97-111, ove a p. 97 può leggersi: «La ley de 10 de enero de 1838, única en la materia, ha presentado novedades importantes, y unas veces por su concisión, otras por falta de claridad, y en jeneral por haber querido encerrar en un número corto de artículos la doctrina necesaria en todo el órden de actuaciones, ha tenido que dejar muchas cosas importantes por tocar, quedando por tanto defectuosa la ley. [...] Ha introducido la mencionada ley tal confusión en lo juicios que [...] los jueces [...] tienen que adoptar medidas á las veces erradas, que, si no ocasionan graves perjuicios, al menos hacen incierto el sistema de procedimientos, que precisamente ha de variar según las diferentes opiniones de los diversos jueces que entienden en los pleitos». Si consideri, inoltre, che con il *Real Orden* del 30 gennaio 1840 saranno escluse dall'ambito di applicazione della *Ley* del 1838 tutte le controversie rientranti nella giurisdizione «eclesiástica, de Hacienda, de Comercio», nonché nelle ulteriori giurisdizioni «privilegiadas» (cfr. *Gaceta de Madrid*, n. 1913, martes 4 de febrero de 1840). Per ulteriori notizie e commenti riguardo alla *Ley* del 1838, si v., ad es., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 94-95; N. Alcalá-Zamora Castillo, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, cit., p. 69; V. Fairén Guillén, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., pp. 107-113; Id., *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 79-85; J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 10-12.

nute non determinano uno stravolgimento totale della struttura mutuata dal rito ordinario; il che ben emerge nelle linee fondamentali del procedimento «intermedio» e nella sua chiara impronta di diritto comune. Per quanto concerne, ad esempio, il contenuto dell'atto introduttivo, viene ribadita la scelta di effettuare un mero rinvio alle leggi in vigore; rinvio da interpretarsi come riferito alle regole del rito ordinario, disperse e stratificate tra le compilazioni e i regolamenti provvisori adottati sino a quel momento (art. 2, *Ley* 1838)<sup>121</sup>.

Innovazioni di qualche rilievo concernono invece il primo atto difensivo del convenuto. Sotto tale profilo, l'obbligo di contestazione della domanda attorea si estende fino a ricomprendere la proposizione di tutte le eccezioni, con l'importante conseguenza di precludere al convenuto l'attivazione '*in limine litis*' di un procedimento incidentale volto alla soluzione delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate (art. 4, *Ley* 1838)<sup>122</sup>. Questa modifica non si collega, tuttavia, alla configurazione di un potere giudiziale di immediata decisione di quelle eccezioni che, una volta accolte, avrebbero reso inutile lo svolgimento del processo; come,

---

<sup>121</sup> Cfr. art. 2, *Ley provisional*, cit., p. 6, con i commenti di V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 4, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 168-175; F. Verlanga Huerta, *Jurisprudencia popular*<sup>2</sup>, cit., pp. 59-61; M. Ortiz de Zúñiga, *Biblioteca judicial*<sup>P</sup>, cit., I, pp. 96-97; J. Jaumar y Carrera, *Práctica forense arreglada á la leyes y decretos vigentes y al estilo de los tribunales españoles de ambos hemisferios*, Barcelona, Imp. J. Boet y Compañía, 1840, pp. 92-93; F. Verlanga Huerta, *Tratado que continuando la Jurisprudencia popular sobre pleitos de menor cuantía, comprende el procedimiento correspondiente á los demás negocios civiles de la jurisdicción ordinaria*, I, Madrid, Librería del Editor J.D. de los Ríos, 1841, pp. 30-31; F. García Goyena, J. Aguirre, *Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos*<sup>4</sup>, cit., III, p. 575.

<sup>122</sup> Cfr. art. 4, *Ley provisional*, cit., p. 6; e si v., in particolare, V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 5, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 193-202, ove a p. 194 può appunto leggersi che «la suspensión de los artículos de no contestar ó de prévio pronunciamiento hasta la sentencia definitiva, tiene por objeto evitar la paralización de los procedimientos, tal vez por causas que nada influyan en el asunto principal que se propone en la demanda». Per ulteriori commenti relativi all'art. 4, si v., ad es., V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 6, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 262-267; F. Verlanga Huerta, *Jurisprudencia popular*<sup>2</sup>, cit., pp. 65-66, 88-90; M. Ortiz de Zúñiga, *Biblioteca judicial*<sup>P</sup>, cit., I, pp. 97-98; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, p. 330; F. García Goyena, J. Aguirre, *Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos*<sup>4</sup>, cit., III, p. 576.

ad esempio, sarebbe accaduto in seguito all'accoglimento di un'eccezione relativa all'applicabilità del rito «intermedio» (art. 12, *Ley* 1838)<sup>123</sup>.

Tra le novità introdotte meritano, infine, di essere segnalati il divieto delle parti di depositare scritti difensivi ulteriori ai rispettivi atti introduttivi (art. 25, *Ley* 1838), nonché l'assoluta proibizione per il giudice di dare corso a qualunque richiesta di proroga dei termini (art. 28, *Ley* 1838), tutti espressamente dichiarati perentori (art. 27, *Ley* 1838)<sup>124</sup>.

Per quanto formalmente incidenti sulla strutturazione del procedimento, tali modifiche non rappresentano il risultato di un serio e approfondito ripensamento, da parte del legislatore, della fisionomia e della complessiva funzione della fase di introduzione della controversia. Piuttosto, l'intento appare quello di proseguire in un basilico approccio di carattere sanzionatorio che, in stretta continuità con gli interventi realizzati a partire dal secolo XVI (§ 1.3.), trova nell'imposizione di divieti e di sanzioni l'unico strumento per rimediare ai malfunzionamenti del processo civile. Manca, dunque, sotto tale profilo, uno sguardo del legislatore

---

<sup>123</sup> In effetti, nella prassi dell'epoca, i maggiori dubbi interpretativi attengono proprio alla definizione dell'ambito applicativo del rito «intermedio» in base al criterio per valore enunciato dall'art. 1 della *Ley* del 1838 (cfr. art. 1, *Ley provisional*, cit., pp. 5-6, e v., spec., V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 3, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 100-110). A fronte delle rilevanti conseguenze previste per l'accoglimento dell'eccezione relativa al difetto dei presupposti di applicazione del rito «intermedio» (a norma dell'art. 12 della stessa *Ley*, implicanti la regressione del procedimento alla fase di contestazione della domanda attorea e la sua prosecuzione nelle forme ordinarie), il correttivo apportato dalla prassi consiste nel disporre, anche *ex officio*, una preliminare stima del valore del bene controverso ad opera di due periti nominati dalle parti (cfr. art. 12, *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía*, cit., pp. 9-10). Sul punto, si v., *amplius*, V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 5, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 197-198; Id., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 9, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, II, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842, pp. 10-13 e, spec., P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, p. 329.

<sup>124</sup> Cfr. artt. 25, 27-28, *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía*, cit., pp. 14-15, con i commenti di V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 15 e Id., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 16, entrambi raccolti in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., II, pp. 295-297, pp. 337-348.

che, oltre al modo del loro manifestarsi, sia rivolto anche alle cause dei problemi della fase introduttiva; cause essenzialmente consistenti nell'assenza di veri e propri oneri di allegazione e di deduzione a carico delle parti, cui consegue una modalità di determinazione dell'oggetto della controversia diluita in una ampia serie di scritture preparatorie, non scandita da preclusioni di sorta.

Per limitarsi a un esempio, nelle norme dedicate al rito «intermedio» risulta del tutto assente un coordinamento fra la limitazione delle scritture preparatorie e l'attività riconvenzionale del convenuto, che neppure riceve una propria specifica disciplina<sup>125</sup>. Nella pratica del processo, ciò dà luogo alle prassi applicative più disparate e a sistematiche violazioni del divieto di prolungare oltre gli atti introduttivi la trattazione preliminare della controversia<sup>126</sup>. Prassi che hanno quale minimo comun denominatore la concessione al convenuto di una scrittura difensiva appositamente dedicata alla proposizione della domanda riconvenzionale, per poi differenziarsi a seconda del modo in cui sarà consentito all'attore di svolgere l'attività di replica e l'eventuale *reconventio reconventionis*. Il tutto a determinare, anche nel rito «intermedio», il riproporsi di un sistema di preparazione della controversia derivato dal rito ordinario e incentrato sullo scambio di almeno due scritti difensivi per parte<sup>127</sup>.

---

<sup>125</sup> Si v., infatti, critico, V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 5, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 200-202. E, sempre nel senso di considerare comunque ammissibile la proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto, v., spec., M. Ortiz de Zúñiga, *Biblioteca judicial*<sup>2</sup>, cit., I, pp. 95-96; F. García Goyena, J. Aguirre, *Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos*<sup>4</sup>, cit., III, p. 576.

<sup>126</sup> Del resto, sin dai primi commenti alla *Ley* del 1838, l'opinione generale è che «si se presentasen trámites ó peticiones justas sobre extremos que la ley no comprende, ó bien porque guarda un profundo silencio, ó porque se espresa de una manera demasiado concisa, se habrá de suplir su defecto por lo que las leyes generales determinan en los demás juicios» (cfr. V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 3, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, p. 111); o, in altre parole, che «cuando la nueva ley nada espresa [...] por lo mismo debe asegurarse que está vigente lo que no se halla espresamente derogado para los demás juicios, mayormente cuando existe la propia razón de conveniencia pública» (cfr. F. Verlanga Huerta, *Jurisprudencia popular*<sup>2</sup>, cit., p. 91).

<sup>127</sup> Secondo F. Verlanga Huerta, *Jurisprudencia popular*<sup>2</sup>, cit., pp. 91-97 (spec. 95, nota n. 1), l'applicazione delle disposizioni dettate per il rito ordinario dovrebbe ritenersi giustificata dal fatto che «dicha ley no prohíbe el derecho de reconvenir, y por consiguiente, admita esta base, se admite también el procedimiento consiguiente á ella». Infatti, benché sia previsto «que en toda sustanciación de los pleitos de menor cuantía no se admitirán más escritos que el demanda y contestación» (art. 25, *Ley provisional*, cit., p. 14), e che «los términos señalados

In conclusione, l'immagine che forse meglio riassume le caratteristiche del rito «intermedio» è quella di una combinatoria fra elementi propri della risalente tradizione di diritto comune ed elementi intesi a correggere i macroscopici difetti riscontrabili nell'archetipo del rito ordinario. Si tratta di un modello di procedimento che aspira dunque a collocarsi in una posizione effettivamente 'intermedia' rispetto all'estremo formalismo del rito ordinario e all'altrettanto estrema deformalizzazione del «juicio verbal». Questo tentativo di rompere la secolare dicotomia tra rito ordinario e rito verbale sarà tuttavia destinato a un rapido fallimento. In brevissimo tempo, i difetti tecnici e le lacune presenti nella *Ley* del 1838 consentiranno infatti alla prassi di ricondurre il rito «intermedio» alla sua forma originaria e, nel più lungo periodo, di ottenerne la totale abrogazione con la *Ley de Enjuiciamiento civil* del 1855<sup>128</sup>.

---

en ella son perentorios é improrrogables» (art. 27, *Ley provisional*, cit., pp. 14-15), «la ley al enunciar así se contrae al caso de una sola demanda [...] no habla de cuando se propongan dos». Sostanzialmente conforme risulta, a riguardo, l'opinione di V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 15, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., II, pp. 295-297, quanto all'ammissibilità di scritti difensivi ulteriori agli atti introduttivi, e Id., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 16, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., II, pp. 340-343, quanto alla prorogabilità dei termini perentori. Sulla necessità di estendere anche alla fase di istruzione probatoria le disposizioni dettate per il rito ordinario, v., altresì, Id., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 7, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 289-302; Id., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 8, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 337-349; Id., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 9, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., II, pp. 3-7.

<sup>128</sup> Si v., ad es., V. Hernández de la Rúa, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, IV, Madrid, Imp. Boletín de Jurisprudencia, 1856, pp. 294-295 e, in particolare, P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1857, p. 202, ove può leggersi: «pocos ensayos de los hechos en tiempos modernos fueron tan poco felices como el de los juicios de menor cuantía, establecidos por la Ley de 10 de enero de 1838: la opinión pública se manifestó unánimemente contra él: los litigantes creyeron comprometido su derecho [...] y los juzgados y tribunales se vieron en gravísimas dificultades para apreciarla. Ejemplo saludable que enseña cuán expuesto es en el legislador entregarse a teorías abstractas, o a ejemplos de leyes extrañas, que no se prestan a fácil aplicación cuando se trasplantan».



## CAPITOLO II

### PREPARAZIONE DELLA CAUSA FRA CONTINUITÀ E INNOVAZIONE. MODELLI AUTARCHICI NELL'ITALIA DELLA RESTAURAZIONE

SOMMARIO: 1. Minime premesse sulla 'Restaurazione processuale' di inizio '800. – 2. Singolarità e autonomia culturale nell'esperienza del Lombardo-Veneto. Cenni sul recupero del «principio sommo» del processo civile austriaco. – 3. (*Segue:*) Esempi di originalità e innovazione nel contesto di un'architettura classica delle attività preparatorie. – 4. Note sull'influenza differenziata del modello austriaco-lombardo. Il caso della codificazione estense del 1852. – 5. Inedito epilogo di una 'Restaurazione processuale' autarchica. Il Regolamento toscano del 1814.

#### 1. Minime premesse sulla 'Restaurazione processuale' di inizio '800

Per molti degli Stati preunitari italiani il ritorno ai regimi precedenti la dominazione napoleonica non segna una effettiva discontinuità con l'assetto culturale, ideologico e normativo espresso dalle 'moderne' codificazioni francesi. E tale constatazione appare particolarmente fondata proprio con riguardo alla disciplina della tutela giurisdizionale dei rapporti giuridici privati<sup>1</sup>. In questo ambito,

---

<sup>1</sup> Nell'ambito di una letteratura davvero vasta e diversificata, si v., ad es., P.S. Mancini, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, Torino, Stamp. Reale, 1859, pp. 5-85; F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789, a quella delle riforme italiane*, I, Torino, Utet, 1864, pp. 341-419; E. Precerutti, *La codificazione e la legislazione civile*, Torino, Tip. Giornale Il Conte di Cavour, 1868, pp. 3-24; G. Pisanelli, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Milano, F. Vallardi, 1872, pp. 5-42; F. Filomusi Guelfi, *La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono*, Roma, Tip. Flli Pallotta, 1887, pp. 5-39; e, anche per gli opportuni approfondimenti bibliografici alla dottrina contemporanea, G.P. Chironi, *Le Code civil et son influence en Italie*, in Société d'Études Législatifs (ed.), *Le Code civil (1804-1904). Livre du centenaire publié par la Société d'Études Législatives*, II, Paris, A. Rousseau Ed., 1904, p. 762 ss.; A. Azara, «Codici italiani degli antichi Stati», voce del *Noviss. Dig. it.*, III, Torino, Utet, 1959, p. 398 ss.; V. Piano Mortari, «Codice. Premessa storica», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 227 ss.; J.H. Merryman, *The Italian Style II. Law*, in 18 *Stanford Law Review*, 3, 1966, XVIII, 3, p. 407 ss. (pubblicato anche in Italia

il periodo ricompreso fra la Restaurazione e l'Unità risulta infatti generalmente scandito dall'avvio di percorsi di riforma profondamente influenzati dal *Code de procédure civile* del 1806, nella sua duplice accezione di archetipo ideologico-culturale del fenomeno codificatorio e di modello tecnico-disciplinare agevolmente adattabile alle peculiari caratteristiche dei singoli ordinamenti processuali<sup>2</sup>.

---

con il titolo *Lo 'stile italiano'. Le fonti*, trad. it. di D. Corapi, G. Marziale, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, p. 726 ss.); F. Santoro-Passarelli, *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Aa.Vv.*, *Studi in memoria di Andrea Torrente*, II, Milano, Giuffrè, 1968, p. 1031 ss.; D. Corradini, *Garantismo e statualismo. Le codificazioni civilistiche dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1971, *passim*; C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Bari, Laterza, 1979, p. 223 ss.; Id., *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Bari, Laterza, 1985, pp. 3-27; G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino, Giappichelli, 1967, *passim*; Id., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successivi*, Torino, Giappichelli, 2015, *passim*; E. Genta, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in *Riv. storia del dir. it.*, 1987, LX, pp. 285-309; A. Cavanna, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia. Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani*, in *Europa e diritto privato*, I, 2001, pp. 85-129; R. Ferrante, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2002, *passim*; Id., *Traduzione del codice e tradizione scientifica. La cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone*, in C.E. Tavilla (a cura di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006)*, Modena, Ed. APM, 2009, pp. 223-237.

<sup>2</sup> Oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, si v., ad es., G. Salvini, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice*, Milano, U. Hoepli, 1927, pp. 779-790; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, J. Murray, 1928, pp. 795-803; L. Rossi, «Procedimento (Forme del)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, Utet, 1908-1913, pp. 376-384; G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*<sup>2</sup>, I, Napoli, Jovene, 1935, pp. 106-107; Id., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione. Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli*, Napoli, Jovene, 1965, pp. 13-14; S. Satta, «Codice di procedura civile», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 280; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 55 ss.; F. Cipriani, *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, pp. 67-88 (anche in Id., *Ideologie e modelli del processo civile. Saggi*, Napoli, 1997, Ed. Scientifiche Italiane, pp. 3-25); M.G. di Renzo Villata, *In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806)*, in A. Robbiati Bianchi (a cura di), *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814*, Milano, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, 2006, pp. 159-213; Id., *Modèles de procédure civile en Italie du Nord au XIXe siècle jusqu'à l'unification. Des lois à la pratique*, in J. Hautebert, S. Soleil (eds.), *Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe*, I, Paris, Éd. Juridiques



Ad ogni modo, anche nel ristretto ambito della giustizia civile, le conseguenze derivanti dalla fine dell'esperienza napoleonica non appaiono riconducibili a una visione omogenea e unitaria della Restaurazione come fenomeno storico. In tale contesto, risultano in effetti molteplici gli orientamenti politici e culturali che guidano il ritorno dei vari Stati italiani ai precedenti regimi istituzionali. Ed è, del resto, in ragione di un così variegato scenario che, nella dottrina italiana del secolo XIX, già si coglie il tentativo di 'ordinare' e descrivere le diverse esperienze giuridiche preunitarie in base a una sorta di contrapposizione fra tendenze *stricto sensu* reazionarie e tendenze più moderate o di sostanziale attenuazione dell'approccio conservatore (approccio che comunque costituisce il carattere distintivo delle politiche restauratrici)<sup>3</sup>. Di qui, quindi, una distinzione di fondo fra quelle esperienze di governo in cui la Restaurazione determina un ritorno *tout court* all'*ancien régime*, con il conseguente recupero delle previgenti fonti normative, ed esperienze in cui l'orizzonte politico di riferimento consiste in un più o meno ampio recepimento delle innovazioni apportate dalle leggi napoleoniche<sup>4</sup>.

D'altronde, come evidenziato dalla dottrina contemporanea, simili tentativi di inquadramento descrittivo riassumono solo per grandi linee vicende fra loro notevolmente diversificate e non di rado contraddistinte da caratteri di vera e propria eccezionalità<sup>5</sup>.

---

et Techniques, 2007, pp. 101-123; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 37 ss.

<sup>3</sup> Cfr., ad es., P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, in D. Galdi, *Commentario del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, Jovene, 1887, p. 29, ove può appunto leggersi: «In generale, dopo la restaurazione, vi si trovarono a fronte due sistemi, quello del mantenimento delle più essenziali conquiste civili ed amministrative della rivoluzione del 1789, e quello del ritorno allo stato ed alla legislazione anteriore alla rivoluzione medesima, come se volontà di principe fosse abbastanza potente per cancellare e distruggere gl'immensi effetti e gl'irrevocabili mutamenti da quella prodotti. [...] A quest'ultimo sistema principalmente si attennero il Piemonte e lo seguirono la Lombardia, Roma, Modena, ed imperfettamente la Toscana; mentre l'altro sistema opposto fu con lodevole franchezza adottato, e gettò profonde radici nelle Due Sicilie, il cui esempio trovava appena imitazione ne' piccoli ducati di Parma e di Lucca».

<sup>4</sup> Risulta, ad es., così strutturata l'opera di S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, Torino, Utet, 1889, pp. I-XXXVII, XLV-XLIX.

<sup>5</sup> Per alcuni riferimenti bibliografici di base, si v., ad es., L. Bulferetti, *La Restaurazione in Italia negli studi dell'ultimo ventennio*, in *Riv. storica it.*, 1940, pp. 523-575; Id., *La*

Nell'economia del presente lavoro sembra peraltro imprescindibile optare per qualche accostamento di massima, fondato sul riscontro di una certa contiguità fra le filosofie di intervento e le concezioni teoriche che presiedono alla disciplina della preparazione della controversia nelle diverse codificazioni preunitarie. In tale prospettiva, verranno esaminati dapprima gli esempi di codificazione orientati al recupero delle normative preesistenti la dominazione napoleonica, nei quali l'incidenza della normativa francese resta pertanto del tutto esclusa o, comunque, circoscritta a profili di minor rilievo nella complessiva disciplina delle attività preparatorie (§§ 2.2-2.5). Si passerà poi a considerare quelle esperienze preunitarie in cui al mantenimento in via provvisoria della legislazione napoleonica seguono esempi di codificazione contrassegnati da una più o meno accentuata 'mimesi' del codice francese (§§ 4.1-4.2). Da ultimo, a comporre questa sommaria tripartizione dei differenti modelli preunitari saranno le codificazioni che presentano – in relazione al tema qui esaminato – spunti di originale rielaborazione degli istituti tradizionali del processo, seppur variamente combinati con elementi di recezione o di preta imitazione del codice napoleonico (§§ 4.3-4.4).

Sul piano della comparazione con gli eventi che parallelamente scandiscono l'evolversi della legislazione processuale spagnola, occorre segnalare da subito una notevole differenza rispetto agli indirizzi politico-culturali in genere riscontrabili nell'Italia della Restaurazione. Ci si riferisce alla tendenziale assenza, nel panorama degli Stati preunitari italiani, di politiche di riforma del processo improntate all'ortodossia 'nazionalista' (o, meglio, 'localistica') e all'autoreferenzialità culturale, quali valori fondanti della reazione conservatrice scaturita dalla caduta del regime napoleonico<sup>6</sup>. Come meglio in seguito si vedrà, anche nelle esperienze preunitarie in cui il recupero dei vecchi ordinamenti e delle antiche tradizioni

---

*Restaurazione*, in E. Rota (a cura di), *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*<sup>2</sup>, Milano, Marzorati, 1951, p. 111 ss.; A. Omodeo, *Studi sull'età della Restaurazione. La cultura francese nell'età della Restaurazione. Aspetti del cattolicesimo della Restaurazione. Prefazione di A. Galante Garrone*, Torino, Einaudi, 1974, *passim*; A. Marongiu, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1985, p. 411 ss.; M.L. Salvadori, *Storia dell'età contemporanea dalla Restaurazione a oggi*, Torino, Loescher, 1990, p. 17 ss.; e, con particolare riguardo alla codificazione del diritto processuale civile, A. Chizzini, *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*<sup>2</sup>, Torino, Utet, 2014, pp. 90-91.

<sup>6</sup>Per un tentativo di inquadramento della reazione conservatrice 'antifrancesa', scaturita dalla guerra d'indipendenza spagnola (1808-1814), nella sua specifica incidenza sulle vicende di riforma del processo civile, si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici quanto contenuto nel § 1.4. del presente lavoro.

locali costituisce un punto-cardine del disegno restauratore, il codice francese non viene percepito né come il prodotto di una cultura giuridica ‘imposta’ (e, quindi, potenzialmente destabilizzante la transizione dall’età napoleonica a quella della Restaurazione), né come una sorta di modello antagonista dal quale distaccarsi sotto il profilo sia ideologico sia prettamente disciplinare<sup>7</sup>. Infatti, nella comune percezione dei legislatori dell’epoca, alcuni principi fondamentali della ‘modernità’ processuale, come l’eguaglianza formale delle parti, il ruolo meramente decisivo del giudice e la completezza e non integrabilità del diritto codificato (solo per citarne alcuni), risultano inevitabilmente collegati alla codificazione napoleonica del 1806 e alla sua diretta sperimentazione nel periodo dell’occupazione francese. E non è dunque casuale che, pur nel peculiare contesto politico del momento, siano proprio questi stessi principi a costituire gli elementi dominanti delle riforme e delle codificazioni del processo che seguono alla restaurazione dei preesistenti sistemi giuridico-istituzionali<sup>8</sup>.

D’altra parte, sullo sfondo della significativa divergenza delle impostazioni ideologico-culturali che condizionano l’evoluzione storica del processo nell’Italia preunitaria e nella Spagna della prima metà del secolo XIX, un dato di non secondaria importanza sembra emergere in merito alle diverse configurazioni normative delle attività di preparazione della controversia. Senza anticipare in questa sede rilievi e ipotesi ricostruttive che si tenterà di sviluppare nel prosieguo, può segnalarsi come

---

<sup>7</sup> Come in seguito si dirà, la dottrina del tempo assume non di rado posizioni critiche sul *Code de procédure civile* del 1806, ma si tratta di giudizi di carattere prettamente tecnico e, in sostanza, corrispondenti a quelli formulati dalla dottrina francese. Sul punto, si v., ad es., E. Amari, *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, Genova, Tip. de R.I. de’ Sordo-Muti, 1857, pp. 59-60; P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., pp. 23-24 al confronto con le osservazioni critiche di G. de Bernardi, *De l’origine et de progrès de la législation française, ou Histoire du droit public et privé de la France. Depuis de la fondation de la Monarchie jusques et compris la Révolution*, Paris, Bechet, 1816, pp. 563-564; J.G. Locré, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France. Ou commentaire et complément des codes français*, I, Paris, Imp. Crapelet, 1827, pp. 140-147; R. Bordeaux, *Philosophie de la procédure civile. Mémoire sur la réformation de la justice*, Évreux, Imp. A. Hérissey, 1857, p. 46; in seguito riprese anche da E. Garçonnet, *Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale*, I, Paris, L. Larose & L. Tenin, 1925, p. 6; R. Morel, *Traité élémentaire de procédure civile*<sup>2</sup>, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1949, p. 11.

<sup>8</sup> Sul punto, si v., ad es., C. Ghisalberti, *L’influsso della Francia napoleonica sul sistema giuridico ed amministrativo dell’Italia*, in *Riv. storia del dir. it.*, 1975, XLVIII, pp. 5-26 e, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 1-44.

in entrambe le linee evolutive sia ben ravvisabile (e talvolta persino preponderante) l'influenza esercitata dalla tradizione del diritto comune; e ciò al punto da poter riscontrare numerose analogie e corrispondenze con quella sorta di schema generale del processo che, dall'età moderna all'età contemporanea, costituisce il punto di riferimento delle opere di compilazione e di codificazione del diritto processuale realizzate nell'Europa continentale. In linea di prima approssimazione, appare pertanto piuttosto appropriato a descrivere i contorni generali delle differenti discipline delle attività preparatorie il rilievo che «il futuro ha un cuore antico»<sup>9</sup>.

## **2. Singolarità e autonomia culturale nell'esperienza del Lombardo-Veneto. Cenni sul recupero del «principio sommo» del processo civile austriaco**

Nel quadro degli Stati preunitari italiani, dove l'avvio della Restaurazione implica l'immediata abrogazione degli ordinamenti legislativi napoleonici e il ripristino delle normative anteriori, un rilievo del tutto centrale riveste la vicenda del Regno Lombardo-Veneto. Diversamente da quelle esperienze preunitarie in cui l'iniziale distacco dalla legislazione processuale francese rappresenta il primo passo di un percorso riformatore più ampio, in quanto finalizzato all'elaborazione di nuovi codici, nell'esperienza del Regno Lombardo-Veneto, il ritorno alla normativa austriaca sembra chiudere in modo definitivo il problema della disciplina del processo civile. Infatti, sin dalle prime fasi del progetto di riorganizzazione politica e amministrativa che conduce all'unificazione degli Stati austriaci in Italia, l'assetto normativo della giustizia civile, nelle province soggette ai governi di Milano e di Venezia, torna a essere quello precedente la dominazione francese. E non trascorre un lungo periodo di tempo dalla formale costituzione del Regno Lombardo-Veneto prima che la sovrana patente del 31 maggio 1815 decreti l'applicazione, a tutte le province del nuovo Regno, del vecchio *Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia* del 1803, rinominato *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Il virgolettato nel testo, che di per sé costituisce un alquanto noto rinvio all'opera di Carlo Levi (*Il futuro ha un cuore antico. Viaggio nell'Unione Sovietica*, Torino, Einaudi, 1956), richiama il lavoro di U. Petronio, *Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codice di procedura civile del 1806*, in N. Picardi, A. Giuliani, *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, V. I Codici napoleonici. T. I Codice di procedura civile. 1806*, Milano, Giuffrè, 2000, p. VII ss.

<sup>10</sup> Il testo del Regolamento del 1803 può essere consultato in *Regolamento generale del*

Riguardo alle origini storiche di tale codificazione, la dottrina italiana del secolo XIX ha ricorrentemente posto in risalto le motivazioni politiche e le evidenti consonanze disciplinari che legano la genesi del Regolamento del 1803 a un tentativo di riadattamento del *Regolamento generale giudiziario* del 1781 alle specifiche esigenze dei territori italiani soggetti all'Impero austriaco<sup>11</sup>. Nella dottrina del secolo successivo, il collegamento esistente fra i Regolamenti del 1781 e del 1803 è stato oggetto di diverse ricostruzioni storiografiche, con risultati anche divergenti rispetto alla possibilità di riscontrare, nella più recente delle codificazioni in discorso, aspetti di innovatività o di semplice perfezionamento del modello proces-

---

*processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, Venezia, Pinelli Zio e Nipote Stamp. Regj, 1803. Per un commento di taglio pratico delle relative disposizioni, si v., ad es., *Formole sul Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, I-III, Milano, Pinelli Zio e Nipote Stamp. Regj, 1815 (il cui testo viene appunto ripubblicato nel 1815 in conseguenza dell'entrata in vigore del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*; cfr., infatti, la *Nota degli editori*, al vol. I); M. Formenti, *Guida del foro civile. Ossia compendio ed indice alfabetato del Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, Venezia, Stamp. V. Rizzi, 1804; G. Senoner, *Manuale per Giudici, Avvocati, ed altri che intendono applicarsi al foro*, I-II, Venezia, P. Zerletti, 1804. Il testo del Regolamento del 1815 può leggersi in *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto. Edizione ufficiale*, Milano, Cesarea Regia Stamp., 1815.

<sup>11</sup> Cfr., ad es., L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda. Teoria del processo civile*, II, Pavia, Tip. Fusi e Comp., 1844, pp. 28-34; S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. XV. Il testo del Regolamento del 1781 può essere consultato in *Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause civili*, Vienna, Stamp. Di Giovanni Tom. nob. Di Trattner, 1781. Per alcune notizie e riferimenti in merito al c.d. Regolamento giuseppino, si v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, J.C. Schwartz, *Vierhundert Jahre deutscher Civilproceß-Gesetzgebung. Darstellungen und Studien zur deutschen Rechtsgeschichte*, Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht, 1898, p. 670 ss.; M. Loschelder, *Die österreichische Allgemein Gerichtsordnung von 1781. Grundlagen und Kodifikationsgeschichte*, Berlin, Dunker & Humblot, 1978, p. 80 ss.; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 628-631; N. Picardi, *Prefazione*, e W. Ogris, P. Oberhammer, *Introduzione. Il Regolamento generale della procedura giudiziaria del 1781* (trad. dal tedesco a cura di C. Andreoli, F. Ricci), in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, IV. Regolamento giudiziario di Giuseppe II. 1781*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. IX-XXVIII, XXXIX ss.; C. Consolo, *Il duplice volto della 'buona' giustizia civile tardoasburgica e del suo rigeneratore*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, VIII. Ordinanza della procedura civile di Francesco Giuseppe 1895*, Milano, Giuffrè, 2004, p. XXXIX ss.

suale austriaco<sup>12</sup>. Senza entrare in un dibattito storiografico, per certi versi estraneo al raffronto dei differenti modelli di preparazione della controversia riscontrabili nelle legislazioni preunitarie, alcuni minimi riferimenti diacronici sembrano dover essere forniti in merito ai diretti antecedenti della normativa lombardo-veneta.

In estrema sintesi, il primo tentativo di riadattamento del *Regolamento generale* del 1781 «alla condizione ed all'uso» delle province italiane soggette al governo austriaco può individuarsi nel *Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca* del 1785<sup>13</sup>. Come esplicitato nel relativo editto di promulgazione del 28 ottobre 1785, la formazione del «nuovo codice giudiziario» risponde alla finalità di estendere anche ai territori italiani dell'Impero il «Regolamento generale delle cause civili, che si trova introdotto da più anni nelle province di Germania». In conformità alle indicazioni provenienti dal governo centrale, i lavori per la formazione del Regolamento lombardo vengono indirizzati nel senso della «possibile uniformità» del testo italiano alla *Civil-Gerichtsordnung* austriaca del 1781<sup>14</sup>. E il risultato che ne deriva consiste, in sostanza, in una fedele opera di traduzione del Regolamento giuseppino, nella quale vengono integralmente trasposte le disposizioni concernenti il giudizio di primo grado (C. I-III, *Reg.* 1785)<sup>15</sup>. In questa versione italiana, il Regolamento del 1781 conosce una positiva applicazione nelle province lombarde dell'Impero austriaco, ponendo fine a quella frammentarietà e stratificazione delle fonti normative

---

<sup>12</sup> Cfr., spec., G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, I, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 513, nota n. 43 e M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 70.

<sup>13</sup> Cfr. *Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca*, Milano, Stamp. G. Motta, 1785 e, ivi, il relativo editto di promulgazione del 28 ottobre 1785 (s.n.p.). Sul Regolamento del 1785, oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, si v., spec., N. Picardi, *Il Regolamento giudiziario di Giuseppe II e la sua applicazione nella Lombardia austriaca*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, pp. 36-59.

<sup>14</sup> Gli incisi presenti nel testo sono tratti dall'editto di promulgazione del 28 ottobre 1785, richiamato nella nota precedente. Per ulteriori approfondimenti sul tema, si v., ad es., A. Visconti, *La codificazione del processo civile a Milano durante la prima dominazione austriaca (1784-1795)*, in *Riv. dir. civ.*, 1914, pp. 3-48, spec. 4 ss.; S. Cuccia, *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime*, Firenze, La Nuova Italia, 1971, p. 115 ss.; U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 419 ss.; A. Cavanna, *La codificazione del diritto nella Lombardia austriaca*, in A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi (a cura di), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 611-657.

<sup>15</sup> Cfr. L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 29-32.

del processo che tipicamente caratterizza gli ordinamenti italiani del secolo XVIII<sup>16</sup>.

Come noto, la sorte definitiva del *Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca* viene formalmente segnata dall'invasione francese del 1796, evento che determina l'arresto dell'opera di adeguamento dei territori lombar di alla moderna normativa processuale dell'Impero asburgico. Ad ogni modo, contestualmente alla costituzione delle prime repubbliche giacobine in Italia, la storia della legislazione austriaca del processo civile risulta scandita dall'entrata in vigore, nelle province della Galizia occidentale, di una nuova versione del Regolamento giuseppino del 1781. A differenza del Regolamento lombardo del 1785, il cosiddetto Regolamento galiziano appare chiaramente ispirato a un'ottica di affinamento del testo originario del 1781, recando al suo interno larga parte delle modifiche e delle integrazioni disciplinari realizzate nel corso dei quindici anni di applicazione della *Civil-Gerichtsordnung*<sup>17</sup>.

Per come concepita dal governo austriaco, la codificazione galiziana avrebbe dovuto rappresentare una sorta di banco di prova per il perfezionamento di una disciplina generale del processo civile; o, in altri termini, una normativa *in itinere*, da estendere gradualmente ad altri territori dell'Impero a seconda dei risultati derivanti dalla sua applicazione sperimentale nelle province galiziane. In effetti, dal positivo accoglimento del nuovo codice nelle regioni della Galizia occidentale, prende avvio in diverse province dell'Europa centrale un disegno riformatore

---

<sup>16</sup> Cfr., spec., G. Danieli, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca. E sulla forza delle altre leggi speciali in materia di procedura civile nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, M. Carrara, 1839, pp. 11-13, nonché, nella dottrina del secolo XIX, U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, cit., p. 423 ss.; G. Tarello, *L'opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale*, in Id., *Materiali per una storia della cultura giuridica moderna*, III, 1, Bologna, Il Mulino, 1973, p. 700, nota n. 42; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 33-35; N. Picardi, *Il Regolamento giudiziario di Giuseppe II e la sua applicazione nella Lombardia austriaca*, cit., pp. 56-58.

<sup>17</sup> Cfr. J. Wesseley, *Handbuch der westgalizischen Gerichtsordnung vom 19 Dezember 1796*, Innsbruck, Wagner, 1834, pp. 4-7. Il testo del c.d. Regolamento galiziano del 1796 può leggersi in *Allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien*, Wien, J. Hraschanky, 1796, nonché, nella versione italiana entrata in vigore nelle province di Venezia (1803) e del Tirolo (1814), in *Regolamento generale giudiziario per la Galizia Occidentale de' 19 dicembre 1796*, Trento, Gio. Batta. Monauni Imp. Reg. Stamp., 1814. Per una analitica disamina delle principali differenze esistenti fra i Regolamenti del 1781 e del 1796, si v., ancora, G. Danieli, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 25-28.

finalizzato alla progressiva sostituzione del Regolamento galiziano all'ordinanza giuseppina del 1781. In questo ambizioso progetto di riforme, rientra il proposito di estendere il codice galiziano anche alle province italiane dell'Impero, prevedendo la realizzazione di una preliminare attività di coordinamento delle relative disposizioni con la tradizione giuridica locale. Come segnalato, il medesimo *modus operandi* si era già positivamente sperimentato con la pubblicazione del Regolamento per la Lombardia austriaca del 1785. E, d'altra parte, tale circostanza risulta attestata dalla scelta del legislatore austriaco di individuare proprio nel Regolamento del 1785 un fondamentale parametro per adeguare il nuovo codice galiziano alla realtà giudiziaria degli ex territori della Repubblica Veneta<sup>18</sup>. In questa veste rivisitata, il Regolamento galiziano viene pubblicato dapprima nelle province venete con la denominazione di *Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, per poi assumere, nel mutato assetto dell'unificazione austriaca del 1815, il nuovo nome di *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*<sup>19</sup>.

Come accennato, con particolare riguardo alla disciplina della preparazione della controversia, la revisione migliorativa del Regolamento del 1781 non reca novità, di ordine tecnico o sistematico, in grado di evidenziare esempi di effettivo distacco

---

<sup>18</sup> Cfr. L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 32-34.

<sup>19</sup> Per una prima bibliografia sul *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, si v., oltre alle indicazioni che seguiranno in nota, A. Venier, *Regolamento generale organico del processo civile per gli stati austriaci in Italia. Ridotto in quesiti e risposte*, Brescia, Tip. Vescovi, 1815; F.M. Carcano, *Note pratico-legali sul Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, Tip. Gio. Bernardoni, 1817; C.G. Pratovebera, *Sulla prova in genere secondo il Regolamento generale del processo civile austriaco*, Verona, G. Rossi Ed., 1827; G.N. Giordani, *I paragrafi del Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto posti in armonia fra loro*, I-II, Treviso, Tip. Andreola, 1828; G.A. Castelli, *Le disposizioni del Regolamento generale del processo civile in armonia tra loro ed in riscontro con gli altri Codici*<sup>2</sup>, Milano, M. Carrara, 1832; G. Salari, *Casi pratici di diritto civile austriaco e di procedura discussi e corredati dei relativi giudizi*, Milano, O. Manini, 1836; L. Tedeschi, *Manuale di procedura civile austriaca. Dietro il regolamento generale del processo civile*, Milano, Civelli, 1837; A. Amati, *Manuale sul Regolamento generale del processo civile e sopra qualunque altra procedura speciale vigenti nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, P.M. Visaj, 1842; Id., *Manuale e formulario teorico-pratico generale di tutti gli atti in causa ed in esecuzione prescritti o concessi dal Regolamento generale del processo civile*, Milano, P.M. Visaj, 1848; I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, Milano, Redaelli, 1852.



del Regolamento lombardo-veneto dal modello austriaco originario<sup>20</sup>. E sembra, anzi, di poter ravvisare, nel Regolamento del 1815, una sostanziale riproposizione non soltanto dell'architettura generale, ma anche delle specifiche regole che tracciano l'ossatura fondamentale del processo austriaco del 1781. Del resto, nel quadro delle politiche di uniformazione legislativa attuate dall'Impero asburgico nelle province italiane, l'assenza di mutamenti di rilievo nella disciplina in discorso appare strettamente connessa alla finalità di assicurare una esatta corrispondenza della normativa lombardo-veneta ai principi ispiratori del modello processuale di riferimento. E, in effetti, è proprio sul piano della coerente attuazione dei principi e dell'ideologia del processo che si apprezza una delle migliori caratteristiche del sistema di preparazione della controversia recepito dal Regolamento del 1815.

Nella visione del più celebre commentatore italiano del Regolamento lombardo-veneto, ossia l'allora rettore dell'Università di Pavia, Leonardo Gennari, sono due le componenti ideologiche che danno forma a quello che viene definito il «principio sommo» del processo civile austriaco: da un lato, «l'attuazione del diritto a più potere celere e meno che sia possibile costosa» e, dall'altro, la cosiddetta «massima di attitazione», in virtù della quale «il giudice deve figurare come podestà sussidiaria delle parti»<sup>21</sup>.

Come sottolineato dallo stesso Gennari, è soprattutto nello svolgimento delle attività preparatorie (definito, in modo emblematico, «la sede del male» del processo) che i canoni generali di una giustizia civile rapida, economica e diligentemente amministrata da un giudice-funzionario, attento e preciso, si declinano in una ben dettagliata serie di specifici corollari normativi<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Cfr. G. Danieli, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 28-45.

<sup>21</sup> Cfr. L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 10, 13, dal quale sono tratti gli incisi riportati nel testo. Si v., analogamente, G. Danieli, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 14-17, ove in luogo del termine «massima di attitazione» – in uso anche nella dottrina non lombardo-veneta (cfr., ad es., P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 27) – viene fatto riferimento al «principio di dipendenza assoluta». Per alcuni riferimenti riguardo alla «massima di attitazione», si v., nella dottrina contemporanea, M. Taruffo, *Introduzione. Il processo civile nel Lombardo-Veneto*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari. VII. Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto. 1815*, Milano, Giuffrè, 2003, p. XIII.

<sup>22</sup> Cfr. L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, p. 12.

Per limitarsi agli aspetti più rilevanti dell'interessante chiave di lettura fornita da Gennari, nel corso della trattazione preliminare della causa si considera imprescindibile riconoscere alle parti «il solo spazio di tempo che è necessario alla difesa del diritto», affinché «ogni dilazione sia proporzionata alla natura della produzione» e possa quindi «aversi riguardo, ad un tempo, alla sicurezza e alla celerità» processuale<sup>23</sup>.

Come meglio si vedrà nel prosieguo, quella sinteticamente espressa dall'autore è un'impostazione di fondo che non viene ricavata né dalla presenza di norme draconiane o autoritarie né da una caratterizzazione del ruolo del giudice in senso inquisitorio. Infatti, in perfetta analogia con l'ordinanza giuseppina del 1781, anche rispetto al Regolamento lombardo-veneto, viene ribadito in modo esplicito che «il fine del processo civile è un fine puramente privato»<sup>24</sup>. Ed è, essenzialmente, in connessione alla natura 'privata' dei diritti azionati nel processo che spetta alle parti esercitare il *dominium litis*, senza particolari interferenze del potere giudiziario<sup>25</sup>.

Ad ogni modo, e per quanto qui maggiormente interessa, il fatto che la disciplina delle attività preparatorie sia, forse più di altre, improntata ai valori generali della rapidità e dell'efficienza del processo consente a Gennari di qualificare come veri e propri principi fondamentali del Regolamento sia la fissazione di un numero massimo di scritti difensivi diretti a «mettere fuori dubbio il fatto controverso», sia il divieto «dell'attore di cumulare, nella petizione, oggetti litigiosi sconnessi», nonché l'onere delle parti «di addurre i mezzi di prova nell'atto in cui si espone il fatto»<sup>26</sup>.

In definitiva, è nel tentativo di contemperare l'autonomia delle parti, nella definizione delle rispettive posizioni difensive, con il celere e ordinato andamento del giudizio che Gennari individua la principale finalità del Regolamento lombardo-veneto.

---

<sup>23</sup> Cfr. L. Gennari, *op. cit.*, II, pp. 24-25.

<sup>24</sup> Cfr. L. Gennari, *op. cit.*, II, p. 22.

<sup>25</sup> Cfr. R. Sprung, *Le basi del diritto processuale austriaco*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, pp. 31-32, ove può leggersi: «Il *dominium litis* era completamente in mano alle parti; esse disponevano dell'oggetto processuale, dei mezzi di prova, dei termini, dei rinvii, della rimessione in termini. [...] Questo procedimento di cui all'ordinamento giudiziario generale austriaco del 1781, configurato in modo dottrinario-individualistico, era in nessun periodo meno congruo che nelle condizioni politiche ed economiche dell'assolutismo illuminato. Questo procedimento precedeva quel periodo di più di mezzo secolo e venne a corrispondere allo «spirito del tempo» soltanto quando, nella seconda metà del secolo diciannovesimo, si affermò il liberalismo».

<sup>26</sup> Cfr. L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile, cit.*, II, pp. 24-25.

### 3. (Segue:) Esempi di originalità e innovazione nel contesto di un'architettura classica delle attività preparatorie

Sin dalle prime disposizioni del Regolamento, almeno due circostanze sembrano avvalorare la ricostruzione dei principi generali e delle specifiche linee di intervento in cui si sostanzierebbe il ricordato «principio sommo» del processo civile austriaco (§ 2.2). Per un verso, sembra del tutto condivisibile ritenere che il perseguimento degli obiettivi 'efficientistici', così come ricavabili dalla complessiva impostazione della normativa in esame, avvenga *in primis* attraverso la puntuale disciplina delle attività preparatorie. Sotto tale profilo, l'attenzione dedicata dal legislatore austriaco tanto agli atti introduttivi quanto allo svolgimento della trattazione preliminare della causa appare davvero significativa e, di fatto, non paragonabile a quella riservata agli ulteriori aspetti del processo. Basti considerare che la quasi totalità delle disposizioni sul «processo giudiziario in genere» concerne la configurazione formale e contenutistica degli scritti difensivi iniziali (§§ 1-15 C. I, Reg. 1815), alle quali si aggiungono le norme riguardanti il concreto funzionamento del rito ordinario o «processo in scritto» (così denominato, secondo la tradizione propria del diritto comune) e gli istituti a esso strettamente collegati (C. II, V, Reg. 1815)<sup>27</sup>. Per altro verso, e in connessione con quanto sopra, risulta

---

<sup>27</sup> Le disposizioni richiamate nel testo (§§ 1-15, C. I, «Del processo giudiziario in genere», §§ 30-48, C. II, «Del processo in iscritto») possono leggersi in *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 7-11, 18-24. Come segnalato, nella disciplina del Regolamento, alla forma 'ordinaria' del «processo in scritto» si affianca quella del «processo verbale» (§§ 18-29, C. II, «Processo verbale», *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 13-18), da applicarsi, di regola, «nella campagna», alle controversie di più esiguo valore economico, oppure in virtù di una specifica «convenzione delle parti» (§§ 16-17, Reg. 1815: cfr. G.N. Giordani, *I paragrafi del Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto posti in armonia fra loro*, cit., I, p. 177; L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 250-255, spec. 250-251; A. Amati, *Manuale sul Regolamento generale del processo civile*, cit., p. 67; V. Ansaneli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 47-48). Le caratteristiche fondamentali del «processo verbale» possono essere così riassunte: *i*) facoltà dell'attore di proporre la propria «petizione» in forma orale alla presenza del giudice (§ 18, Reg. 1815: cfr., ancora, L. Gennari, *op. cit.*, II, pp. 274-280); *ii*) previsione a carico delle parti di oneri di preventiva comunicazione delle istanze e delle produzioni istruttorie, in vista della celebrazione della prima udienza di discussione (§§ 19-20, 23, Reg. 1815: cfr. G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di G. Senoner, I, Milano, Silvestri, 1833, pp. 116-126); *iii*)

altrettanto attendibile l'immagine di un processo tutto incentrato sull'iniziativa delle parti private, ma con la previsione di regole, rigide e analitiche, che stabiliscono tempi e modalità di esercizio di tale iniziativa. Sempre in questa chiave sembrano potersi interpretare le disposizioni del Regolamento che attribuiscono al giudice ampi margini di controllo sugli atti compiuti dalle parti, a cominciare dalla previsione di una preliminare verifica della conformità dell'atto introduttivo al modello legale (§ 1, Reg. 1815)<sup>28</sup>.

Riguardo all'effettiva portata del giudizio sull'ammissibilità dell'atto introduttivo, occorre precisare che la linea seguita dal Regolamento consiste nel differenziare le conseguenze derivanti dall'inosservanza dei diversi presupposti previsti per la corretta instaurazione del giudizio. Più in particolare, è soltanto in presenza di vizi concernenti la capacità processuale dell'attore, oppure in caso di incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, che ha luogo un vero e proprio rigetto in rito della «petizione» attorea (§ 1, (a), (b), Reg. 1815). Per contro, al di fuori di tali ipotesi, l'atto introduttivo, ancorché «apertamente mancante delle formalità prescritte», può solo essere «restituito» all'attore affinché provveda a emendare i vizi formali riscontrati dal giudice (§ 1, (c), Reg. 1815)<sup>29</sup>.

---

maggior controllo del giudice sullo svolgimento delle attività preparatorie, al quale spetta «rilevare 1°. se la sua giurisdizione è fondata [...]; 2°. se ambedue le parti sono abilitate a stare personalmente in giudizio; 3°. se l'una o l'altra parte abbia diritto di chiamare un terzo in sua difesa; 4°. in che consista il fatto al quale cadauna parte si appoggia, se sia stato ridotto a scrittura, se e a qual persona vi fosse presente e possa fare testimonianza [...]; 5°. tutte le circostanze di fatto attenenti all'affare che una parte avrà in suo favore addotte, e sulle quali l'altra non avrà per sé stessa data veruna o una non chiara risposta» (§ 21, Reg. 1815: G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, Venezia, Naratovich, 1845, pp. 179-183, spec. 182). Le medesime caratteristiche del «processo verbale» possono poi essere riscontrate, seppur nel contesto di una maggiore strutturazione formale del rito, nella «procedura sommaria», introdotta nel Regno Lombardo-Veneto con la «Ordinanza del Ministero della Giustizia del 31 marzo 1850» (cfr., anche per il relativo testo, G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, Milano, L. Sonzogno, 1855, pp. 464-481).

<sup>28</sup> Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 2.

<sup>29</sup> Sul § 1 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 7, si v., ad es., G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 162-166; G. Danieli, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 18-24; G.E. De Scheidlein, *Analisi della procedura civile austriaca*, cit., I, pp. 10-21; L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 189-199, spec. 198-199, ove può leggersi «commetterebbe grave errore quel giudice, che restituisse a dirittura la petizione, perché, a modo d'esempio, non è diretta contro chi doveva, perché

Nella dottrina italiana, la previsione del potere del giudice di sanzionare *ex officio* la non rispondenza dell'atto introduttivo ai requisiti legali è stata posta a fondamento di differenti ricostruzioni dell'ideologia del processo civile austriaco, finendo per rappresentare tanto un presunto indice sintomatico dell'accentuato autoritarismo del giudice (e dell'ideologia del dispotismo illuminato che ne sarebbe alla base), quanto una sorta di preludio alle moderne tendenze pubblicistiche poi compiutamente sviluppatesi nell'ordinanza kleiniana del 1895<sup>30</sup>.

Tralasciando le possibili implicazioni ideologiche, l'analisi condotta nel precedente capitolo sull'evoluzione del processo civile spagnolo nel secolo XIX ha dimostrato come la presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità della domanda attorea costituisca un elemento di per sé tipico dello schema processuale di diritto comune, così come derivante dalla tradizione romano-canonica medievale. Si è visto, in particolare, come la previsione di tale istituto risulti strettamente connessa sia alla configurazione degli oneri allegatori dell'attore – il quale doveva essenzialmente dimostrare la 'possibilità giuridica' della domanda, descrivendone oggetto (mediato) e fondamento fattuale secondo analitici requisiti –, sia alla relativa attribuzione al giudice del potere/dovere di autorizzare la *vocatio in ius* del convenuto solo previa verifica dell'esistenza di un rimedio giuridico che contemplasse la situazione di fatto posta a fondamento della pretesa attorea (§§1.3, 3.2)<sup>31</sup>.

---

è male documentata, perché l'azione proposta è prescritta, perché la domanda non è in connessione colle premesse sia perché l'attore chiese meno di quello che avrebbe potuto chiedere, sia perché chiese di più di quello che gli è dovuto, senza differenza poi se il più concerne il tempo, la quantità, o la causa». A riguardo, si v., altresì, G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 139-151, spec. 141, ove è riportato il testo dei seguenti provvedimenti normativi: i) *Aulico decreto 19 dicembre 1821, n. 1924 diramato colla Circolare d'Appello 7 gennaio 1822, n. 23*: «Non si può dar corso a petizioni contenenti domande astratte e di pura massima»; ii) *Aulico decreto 31 ottobre 1785*: «Non potrà sopra petizione prodotta entrare il giudice nel merito dell'affare, e se essa sia bene o male istruita, ma gl'incombe di restituire *ex officio* ogni petizione nella quale apertamente mancano le forme prescritte, per la correzione dei manifestatosi errore»; iii) *Aulico decreto 13 febbraio 1795*: «In ogni caso, in cui vengono restituiti gli atti per la correzione di un errore incorso, si deve prefiggere il termine entro cui siano da presentarsi emendati».

<sup>30</sup> Cfr., rispettivamente, G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., p. 514 e M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 38, 71-73.

<sup>31</sup> Sul punto, si v., *amplius*, P.S. Mancini, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, G. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la comparazione*

In ogni modo, la risalente origine storica dell'istituto e la sua recezione in alcuni dei principali codici del secolo XIX non escludono che il giudizio di ammissibilità dell'atto introduttivo possa assumere anche un certo rilievo nei diversificati fenomeni di 'ideologizzazione' del processo civile riscontrabili nei più moderni e avanzati Stati europei di quel periodo. Infatti, come meglio si vedrà nel prosieguo, con la definitiva affermazione dell'ideologia liberale nella *LEC* spagnola del 1881 si assiste al superamento delle soluzioni tecniche 'tradizionali' considerate incompatibili con la versione più estrema e rigorosa della sottostante concezione del processo. E si noterà come, proprio in tale contesto, l'abrogazione del giudizio preventivo sull'ammissibilità della «demanda» attorea risulti esplicitamente connessa alla finalità di rendere davvero completa ed effettiva la disponibilità privata del processo (§ 3.4).

Per converso, nella diversa esperienza delle codificazioni preunitarie derivate dal modello austriaco del 1781, la scelta di preservare margini piuttosto ristretti di sindacabilità 'in limine litis' dell'atto introduttivo non sembra assumere specifiche connotazioni ideologiche o, comunque, significati chiaramente riconducibili a un'ideologia generale del processo civile. In effetti, volendo tracciare un parallelismo con l'evoluzione normativa spagnola sfociata nella promulgazione della prima *LEC* del 1855, si può dire che in entrambi gli ordinamenti la codificazione del processo abbia fondamentalmente perseguito obiettivi di perfezionamento dello schema processuale ereditato dal diritto comune, anche se con risultati alquanto diversi rispetto agli spunti di rielaborazione e di semplificazione degli istituti più risalenti ravvisabili nei due modelli. In questo senso sembrano potersi spiegare alcune corrispondenze esistenti fra il modello austriaco-lombardo e il modello spagnolo del 1855, con riguardo sia alla fisionomia sia alla specifica disciplina delle attività preparatorie. Per fornire qualche esempio, oltre alla presenza di un preventivo giudizio di ammissibilità sulla domanda attorea (§ 1, Reg. 1815, art. 226, *LEC* 1855), in entrambi i codici ben emerge la tendenza a privilegiare la componente fattuale dell'atto introduttivo (§, 3, Reg. 1815, art. 224, *LEC* 1855), così come la previsione di modalità di decisione anticipata delle eccezioni proponibili dal convenuto (§§ 33-35, Reg. 1815, art. 237-238, *LEC* 1855)<sup>32</sup>. Inoltre, come subito

---

*degli altri principali Codici Italiani e delle principali Legislazioni straniere*, II, Torino, Utet, 1855, pp. 55-63.

<sup>32</sup>Le disposizioni richiamate nel testo possono rispettivamente leggersi in *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 7 (§ 1), 8 (§ 3), 19-20 (§§ 33-35) e *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Madrid, Imp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1855, pp. 49 (art. 224), 50 (art. 226), 52-53 (artt. 237-238).

meglio si vedrà, alcune analogie possono riscontrarsi in merito alle sequenze degli atti difensivi in cui si articolano le fasi di introduzione e di trattazione preliminare della controversia, ravvisandosi una tendenziale limitazione del numero degli scritti difensivi a due per ciascuna parte (§ 2, Reg. 1815, art. 256, *LEC* 1855)<sup>33</sup>.

Passando a esaminare con maggior dettaglio le disposizioni contenute nel Regolamento del 1815, un primo aspetto di interesse può essere individuato nella peculiare configurazione normativa dell'atto introduttivo, tecnicamente denominato «petizione». Come accennato, risultano numerose le norme del Regolamento che si occupano di stabilire e di puntualizzare i requisiti, di ordine sia formale sia contenutistico, degli atti difensivi iniziali. Ma è, in particolar modo, nella definizione del paradigma legale della domanda attorea che il legislatore austriaco persegue i valori della specificità e della completezza delle allegazioni difensive, delineando una ben definita serie di criteri formali di redazione (§ 7, Reg. 1815)<sup>34</sup>. Segnatamente, si prevede l'onere dell'attore di esporre i fatti costitutivi della domanda, in modo chiaro ed esaustivo, avendo cura di rispettare «l'ordine de' tempi» e di fornire, per ogni fatto allegato, tanto le opportune deduzioni istruttorie (*i.e.* «articoli probatoriali») quanto i necessari riscontri documentali

---

<sup>33</sup> Cfr., nuovamente *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 7 (§ 2), e *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 56 (art. 256).

<sup>34</sup> Sul § 7 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 9, si v., ad es., G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 44-47. All'interno del capitolo XXXIX del Regolamento, dedicato alla disciplina della professione forense (§§ 551-557, C. XXXIX, «Degli Avvocati», Reg. 1815, *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 195-205), vengono stabiliti una serie di adempimenti preliminari che il difensore è tenuto a svolgere prima «d'assumere il patrocinio d'una causa» (§ 530, Reg. 1815). In particolare, spetta all'avvocato «accertarsi se la causa sia giusta ed equa», verificando «1°. cosa essa domandi tanto sull'assunto principale quanto per le obbligazioni accessorie; 2°. quali siano le ragioni, da cui si trova assistita, per provare l'azione ed ogni circostanza della medesima; 3° se vi esistono documenti scritti [...]; 4°. ove si trovino tali documenti; 5° chi sia stato presente in questa o quell'altra circostanza; 6°. quali circostanze la parte sia pronta ad affermare con giuramento; 7°. e sopra quali possa in ogni caso deferire il giuramento alla parte contraria» (§ 530, Reg. 1815). Tali informazioni vanno quindi a comporre un documento contenente «la narrazione completa del vero stato della ragione controversa»; documento, questo, che lo stesso difensore deve esibire «al giudice ad ogni richiesta», previa comunicazione alla controparte (§ 532, Reg. 1815). Per un commento di tali disposizioni, si v., ad es., G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 81-98 e, di recente, *amplius*, F. De Vita, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti processuali*, Napoli, Jovene, 2018, pp. 30-44.

(§§ 3, 12-14, Reg. 1815)<sup>35</sup>. Oltre che all'osservanza di tali requisiti contenutistici, la «petizione» attorea si conforma a una apposita intestazione formale, comprendente la denominazione dell'atto, l'indicazione delle parti e del giudice, nonché la menzione dell'oggetto della controversia (§ 15, Reg. 1815)<sup>36</sup>.

Nel complesso, il paradigma di atto introduttivo delineato dal Regolamento lombardo-veneto si caratterizza per la netta prevalenza della componente fattuale su quella giuridica, considerato anche l'espresso divieto di inserire «ragionamenti ed allegazioni di leggi» nella narrazione diacronica dei fatti costitutivi (§ 12, Reg. 1815)<sup>37</sup>. Sotto tale aspetto, si coglie una chiara continuità del Regolamento con il diritto comune, così come una certa affinità con le soluzioni accolte, dapprima, nelle compilazioni medievali spagnole e, in seguito, confluite nella *LEC* del 1855. In entrambi i modelli, la scelta di preservare una configurazione dell'atto introduttivo fortemente fattualizzata (a sua volta, come visto, retaggio della tradizione di *ius commune*) appare

---

<sup>35</sup> Per un'analitica disamina del § 3 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 8, si v., ad es., G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 166-167; I. Guffanti, *Note pratiche al Regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., p. 33; G.E. De Scheidlein, *Analisi della procedura civile austriaca*, cit., I, pp. 26-29. Sui §§ 12-14 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 10-11, si v., invece, G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 162-171, G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 171-174; I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 47-52; G.E. De Scheidlein, *Analisi della procedura civile austriaca*, cit., I, pp. 62-73 e, spec., L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 217-222, 242-246, spec. 242, ove può leggersi: «Nel nostro sistema giudiziario dunque i mezzi di prova sono anticipati e la procedura di prova è unita alla procedura relativa al fatto, a differenza di ciò che è prescritto in altri codici e nel processo comune tedesco, ove le parti non sono obbligate di accoppiare alla narrazione del fatto i mezzi di prova, e la procedura relativa al fatto è separata dalla procedura di prova».

<sup>36</sup> Sul § 15 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 11, si v., ad es., G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 171-174; L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 248-249; G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 174-175; I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 52-53; G.E. De Scheidlein, *Analisi della procedura civile austriaca*, cit., I, pp. 74-94.

<sup>37</sup> Cfr. G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 154-155, ove si riporta il contenuto delle *Circolari dell'appello Veneto* del 28 luglio 1825, n. 10276 e del 27 settembre 1820, n. 7974, in base alle quali «siano diffidati gli avvocati ad astenersi dall'abuso di produrre petizioni, le quali invece di concretarsi al solo punto da decidersi, si estendono a proporre punti di fatto e di diritto, che in sostanza si risolvono nei veri motivi che dovrebbero determinare il giudice ad ammettere la domanda».



connessa all'intuibile esigenza di conseguire, sin dall'inizio del procedimento, *standard* di delimitazione dell'oggetto della controversia tali da consentire l'esercizio del contraddittorio da parte del convenuto e, quindi, da assicurare la rapida e regolare instaurazione del giudizio; il che, come ovvio, presuppone di posticipare alla successiva fase di trattazione preliminare ogni attività delle parti volta alla precisazione, oltre che all'eventuale ampliamento, delle pretese e delle eccezioni inizialmente formulate.

Tuttavia, a dispetto della semplice logica che presiede alla disciplina in discorso, nel Regolamento lombardo-veneto, non solo si rinvencono stabiliti *standard* di specificità e di completezza delle allegazioni introduttive di gran lunga superiori a quelli fissati da qualsiasi altra normativa processuale spagnola del secolo XIX, ma vi si attribuisce un rilievo funzionale del tutto inedito anche nella successiva elaborazione *de iure condendo* dei primi settant'anni del secolo XX. Ci si riferisce, in estrema sintesi (e con riserva subito ritornare in argomento), alla strutturazione di un sistema di preclusioni la cui consequenzialità non risulta soltanto assicurata dalla predeterminazione legale delle forme e dei tempi che andranno a scandire lo svolgimento delle attività preparatorie, ma anche dalla (tendenziale) immutabilità delle allegazioni introduttive; una caratteristica, questa, che consente di offrire alle parti e, soprattutto al giudice, un parametro effettivo e (pressoché) inderogabile per individuare in concreto le ulteriori attività, sia allegatorie sia probatorie, ancora ammissibili dopo lo scambio degli atti introduttivi.

Considerazioni analoghe, in merito agli obiettivi di fondo della disciplina, possono estendersi alle norme del Regolamento dedicate all'atto introduttivo del convenuto, rispetto al quale trovano del resto applicazione i medesimi requisiti stabiliti per la «petizione» dell'attore. Regole particolari vengono comunque previste al fine di rendere esattamente simmetrici gli oneri di allegazione gravanti sulle parti, in modo da imporre al convenuto l'osservanza di *standard* di chiarezza e di esaustività, per la redazione della propria «risposta», del tutto identici a quelli fissati per la «petizione» attorea. In tale prospettiva, un rilievo centrale viene attribuito alla contestazione delle «circostanze narrate dall'attore», che il convenuto deve compiere «espressamente», «senza ambiguità» e avendo cura di rimediare alle possibili imprecisioni commesse dalla parte attrice nell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda. In ogni caso, restano prive di effetto le mere formule di stile e le «clausole negative generali» eventualmente utilizzate dal convenuto ai fini di una generica contestazione dei fatti allegati dall'attore (§ 5, Reg. 1815)<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Sul § 5 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 8, si v., ad es., G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel*

Un ulteriore gruppo di norme si occupa, infine, di disciplinare le attività che devono essere realizzate dal convenuto, nel proprio atto introduttivo, a pena di decadenza. Fra queste rientra, in particolare, la proposizione delle eccezioni sia di natura processuale sia di merito, rispettivamente denominate dal Regolamento «dilatorie» e «perentorie», secondo la classica distinzione perfezionata dalla dottrina romano-canonica (§ 6, Reg. 1815)<sup>39</sup>. Sempre in linea di continuità con la tradizione del diritto comune, il regime di proponibilità delle eccezioni «dilatorie» risponde a regole specifiche. E, inoltre, una disciplina a sé stante viene stabilita per le eccezioni «dilatorie» tipicamente considerate *litis ingressum impediētes*, come, ad esempio, l'eccezione di incompetenza e quella di giudicato<sup>40</sup>.

In breve, l'eccezione di incompetenza va proposta dal convenuto entro la prima metà del termine assegnato dal giudice per il deposito della «risposta», ordinariamente fissato dal Regolamento in trenta giorni decorrenti dalla notificazione

---

*Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 156-157; L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, p. 168; I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., p. 36; G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 33-39.

<sup>39</sup> Cfr. § 6 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 8. Oltre alle indicazioni bibliografiche contenute nella nota successiva, per una analisi storico-comparata del concetto di eccezione, nonché delle relative classificazioni sedimentatesi nel diritto comune e poi recepite nelle legislazioni processuali moderne del secolo XIX, si v., ad es., H. Alsina, *Defensas y excepciones*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL del suo insegnamento*, I, Milano, Giuffrè, 1951, p. 79 ss. (studio poi continuato in Id., *Defensas y excepciones. Excepciones*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, II. Diritto processuale*, Padova, Cedam, 1950, p. 53 ss.)

<sup>40</sup> Si v., ad es., G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 157-158, G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., p. 169; I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 36-42; G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 39-43. In tema, si v., altresì, *amplius*, L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 206-216, spec. 212-213, ove l'eccezione «perentoria» viene definita come «quell'eccezione che toglie in tutto od in parte il diritto» (es. eccezione di prescrizione, di avvenuto pagamento, di transazione etc.) e contrapposta all'eccezione «dilatoria», che «ne sospende per qualche tempo l'esercizio» (es. eccezione di litispendenza, di incompetenza, di difetto di capacità o di rappresentanza processuale, di giudicato, di beneficio di escussione etc.); una categoria, quest'ultima, in merito alla quale si reca l'ulteriore distinzione fra eccezione «dilatoria di merito», ossia «riguardante la materia del diritto», ed eccezione «dilatoria di ordine», ovvero «riguardante la forma di esso soltanto».

della «petizione» attorea (§§ 30-31, Reg. 1815)<sup>41</sup>. Sull'eccezione «dilatatoria», così sollevata, si apre quindi un autonomo procedimento incidentale, di regola destinato a concludersi con la pronuncia di un provvedimento immediatamente impugnabile dalle parti (§ 33, Reg. 1815)<sup>42</sup>. Le medesime disposizioni risultano in sostanza applicabili all'eccezione di giudicato, con la sola differenza che tale eccezione può essere comunque formulata dal convenuto nel proprio atto introduttivo, purché formalmente anteposta alle ulteriori eccezioni «dilatatorie» e «perentorie» sollevate (§ 35, Reg. 1815)<sup>43</sup>.

Diversamente da quanto previsto per la proposizione delle eccezioni, nessuna barriera preclusiva viene stabilita dal Regolamento in merito alla domanda riconvenzionale. Infatti, al ricorrere dei necessari presupposti di competenza e di connessione (in base all'oggetto o al titolo dell'azione principale), la domanda riconvenzionale può essere proposta dal convenuto «finché sarà emanata la sentenza definitiva sulla petizione dell'attore» (§§ 52-54, Reg. 1815)<sup>44</sup>. Ad ogni

---

<sup>41</sup> Sui §§ 30-31 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 18-19), si v., ad es., L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda. Teoria del processo civile*, III, Pavia, Tip. Fusi e Comp., 1845, pp. 9-15; G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 185-186; I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 94-95; G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 196-202.

<sup>42</sup> Per un commento del § 33 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 19, con un *focus* particolare in merito all'eventualità che la questione di competenza possa anche essere riservata alla decisione del giudice di grado superiore, si v., ad es., G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 186-188; G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 198-211, spec. 201-202; G. Danieli, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 39-43; nonché, *amplius*, I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 96-120; G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 205-243.

<sup>43</sup> Sul § 35 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 20, si v., ancora, G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 211-214; L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., III, pp. 28-31; G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 188-190; I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., p. 121; G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 245-248.

<sup>44</sup> Riguardo ai §§ 52-54 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 25-26, si v., ad es., L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte prima. Teoria dei giudizi civili*, I, Pavia, Tip. Fusi e Comp., 1844, pp. 146-154; Id., *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., III, pp. 59-61; G.N. Giordani, *Illustrazione al*

modo, nonostante l'assenza di specifiche preclusioni, la tardiva proposizione di domande riconvenzionali comunque «non ritarda il corso del processo», restando di fatto esclusa qualsiasi possibilità di rimessione in termini (*i.e.* «restituzione in intero» ex §§ 476-484, C. XXXIV, Reg. 1815) o di formale riapertura di fasi del procedimento ormai concluse (§ 55, Reg. 1815)<sup>45</sup>.

Nello schema generale del «processo scritto», lo scambio degli atti introduttivi segna il passaggio della causa alla fase di trattazione preliminare, che risulta a sua volta scandita dalla presentazione – entro il breve termine di quattordici giorni – di due nuove memorie, ossia la «replica» attorea e la «duplica» del convenuto (§ 2, Reg. 1815)<sup>46</sup>. In linea di principio, si tratta di memorie alle quali viene attribuita una finalità di completamento delle allegazioni difensive e delle deduzioni istruttorie già compiute dalle parti con gli atti introduttivi. Il tutto nella prospettiva di giungere a una definizione dell'oggetto della controversia il più possibile precisa e sostanzialmente non modificabile nella successiva fase di istruzione probatoria<sup>47</sup>.

---

*Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 224-229; G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>3</sup>, cit., pp. 195-196, nonché, I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 141-142; G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 284-286.

<sup>45</sup> Sul § 55 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 26, si v., anche per un raffronto con le soluzioni previste nei Regolamenti del 1781 e del 1796, G. Danieli, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 44-46. Con riguardo all'istituto della «restituzione in intero» (§§ 476-484, C. XXXIV, «Della restituzione in intero», *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 177-180, si v., invece, G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di G. Senoner, V. Milano, Silvestri, 1816, pp. 264-287; I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 478-483.

<sup>46</sup> Cfr. § 2 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 7, con i commenti di G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 151-153; I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 33-34; G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 22-26; L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 199-200, ove si riporta della prassi, diffusa presso alcuni tribunali del Regno, di consentire la presentazione di «supplementi» e di «aggiunte» agli scritti difensivi ammessi dal Regolamento.

<sup>47</sup> A seguito del deposito della «risposta» del convenuto, il giudice ne ordina la notificazione all'attore, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione della memoria di «replica» (§§ 36-37, *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 20, con i commenti di L. Gennari, *Corso di procedura*

Sulla falsariga della disciplina degli atti introduttivi, la redazione delle memorie di «replica» e di «duplica» deve avvenire secondo specifici requisiti formali e contenutistici, che rendono le due memorie esattamente speculari fra loro (§§ 9-10, Reg. 1815)<sup>48</sup>. La complessiva funzionalità della trattazione preliminare viene quindi garantita attraverso la tassativa enunciazione delle iniziative realizzabili dalle parti in tale contesto, attribuendo al giudice il compito di verificare il pedissequo rispetto dei termini e delle specifiche modalità di svolgimento del contraddittorio. Inoltre, norme particolareggiate e tecnicamente ben costruite delineano un sistema preclusivo dai ristretti margini di flessibilità (§§ 9-10, 39-48, Reg. 1815)<sup>49</sup>.

Per quanto concerne la posizione dell'attore, la fase di trattazione preliminare costituisce innanzitutto l'occasione per replicare alle difese svolte dal convenuto, assumendo posizioni, chiare ed esaustive, in ordine ai fatti *ex adverso* allegati (§9, Reg. 1815)<sup>50</sup>. Valgono, sotto tale profilo, i medesimi *standard* di specificità

---

*giudiziaria civile*, cit., III, pp. 31-32 e G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 248-251). Analoghe modalità e termini vengono poi stabiliti per la comunicazione della «replica» al convenuto, così come per il successivo deposito della memoria di «duplica» da parte dell'attore (§§ 41-42, *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 22, con il commento di G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 255-261). In ogni caso, se l'attore non deposita la memoria di «replica», a istanza di una delle parti ha luogo la «inrotulazione degli atti» (§§ 303-313, Cap. XXIII, «Della Inrotulazione degli atti o sia Coordinazione degli atti a sentenza», *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 117-120); il che implica che si assumono per accertate le circostanze di fatto allegate dal convenuto a fondamento delle proprie eccezioni (§ 38, *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 21, con il commento di G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di G. Senoner, IV, Milano, Silvestri, 1816, pp. 3-57). Il medesimo effetto si produce in caso di mancato deposito della memoria di «duplica» da parte del convenuto (§ 43, *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 22, con il commento di G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 191-192.

<sup>48</sup> Cfr. §§ 9-10 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 9.

<sup>49</sup> Cfr. §§ 39-48 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 21-24.

<sup>50</sup> Sul già citato § 9 del Regolamento, si v., ad es., L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 235-237; G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 170-171; G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 57-60.

e di completezza della contestazione fissati per la «risposta» del convenuto, ma con l'ulteriore precisazione che le circostanze non contestate in questi termini «si avranno per vere nella definizione della causa», benché solo «in quanto non sono ad esse direttamente opposte le prove risultanti dagli atti» (§ 11, Reg. 1815)<sup>51</sup>.

In sostanza, l'eventuale inattività difensiva della parte determina l'applicazione di una sorta di moderno principio di non contestazione. L'effetto che ne deriva è quello di una tipica *relevatio ab onere probandi* in favore del convenuto, che sarà appunto dispensato dall'onere di dimostrare le circostanze non contestate dalla controparte in maniera specifica e tempestiva. In ogni caso, la rigidità di tale meccanismo viene opportunamente attenuata dal Regolamento, subordinando la rilevanza probatoria della mancata contestazione all'esito delle prove che siano state comunque acquisite nel corso del processo<sup>52</sup>.

Oltre alle attività difensive finalizzate alla sistematica confutazione delle allegazioni avversarie, all'interno della trattazione preliminare trovano spazio anche possibilità di ampliamento delle domande inizialmente formulate, nonché – nel rispetto delle rigide limitazioni previste – nuove occasioni per introdurre ulteriori fatti e prove a fondamento delle pretese azionate. Su entrambi i versanti, la filosofia di fondo resta quella di favorire il libero svolgimento del contraddittorio sul contenuto delle domande e delle eccezioni originariamente proposte, impartendo, al contempo, un ordine rapido e inderogabile all'eventuale sequenza di nuove allegazioni fattuali e deduzioni istruttorie. In tale prospettiva può essere letta la stessa disciplina relativa alla modificazione delle domande attoree; un aspetto disciplinare, quest'ultimo, ove l'originalità delle soluzioni adottate dal Regolamento sembra fornire un chiaro esempio di distacco sia dalla tradizione processuale del diritto comune sia, e soprattutto, dalle relative ricostruzioni dogmatiche incentrate sul meccanismo della *litis contestatio*.

---

<sup>51</sup> Cfr. § 11 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 10, con i commenti di G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., p. 162 e di L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 240-241, 246. A riguardo, si v., più di recente, anche M. Taruffo, *Introduzione. Il processo civile nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. XVI-XVII.

<sup>52</sup> Cfr., spec., G. Danieli, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 32-33, ove può leggersi: «In massima si accordano tanto il Regolamento del Lombardo-Veneto, che il Giuseppino, ma l'ultimo di questi prescrive senza alcuna limitazione, che i fatti non contraddetti sono da ritenersi per veri, mentre il primo vi fa l'importante aggiunta, che sono da ritenersi per veri in quanto ad essi non si oppongano direttamente le prove risultanti dagli atti».

In effetti, nell'esaminare l'evoluzione della normativa spagnola in materia, si è ricordato come, grossomodo a partire dal secolo XVI, lo schema generale del processo di diritto comune conosca diversi mutamenti di carattere strutturale, in genere improntati alla semplificazione del *solemnis ordo iudiciarius* e al superamento dei formalismi di derivazione romanistica<sup>53</sup>. In quest'ottica, molte delle innovazioni apportate alla disciplina dell'archetipo procedimentale ordinario vengono direttamente mutate dal diritto canonico e dalle particolari figure di procedimento sommario delineate dalle decretali pontificie del secolo XIV. Ma, per quanto qui ora interessa, la modifica di maggior rilievo consiste nell'anticipare gli effetti della *litis contestatio* al momento del deposito dell'atto introduttivo del convenuto, vincolando, in tal modo, l'individuazione dell'oggetto della con-

---

<sup>53</sup> In argomento, si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, A.M. Stickler, «Ordines iudicarii», voce del *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris, Letouzey-Ané, 1957, pp. 1132-1143 (anche in N. Picardi, A. Giuliani, *L'educazione giuridica. VI. Modelli storici della procedura continentale. II. Dall'ordo iudiciarius al codice di procedura*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1994, pp. 3-19); C.G. Mor, «Ordines iudiciorum», voce del *Noviss. Dig. it.*, Torino, Utet, 1966, p. 176 ss.; K.W. Nörr, 'Ordo iudiciorum' und 'ordo iudiciarius', in *Studia Gratiana*, XI, *Collectanea Stephan Kuttner*, I, Bononiæ, J. Forchielli-A.M. Stickler, 1967, pp. 329-343; Id., *Reihenfolgeprinzip, Terminsequenz und 'Schriftlichkeit'*, in *ZZP*, 1972, LXXXV, pp. 160-170; Id., *Alcuni momenti della storiografia del diritto processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pp. 6-10; Id., *Romanisch-kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, Berlin-Heidelberg, Springer, 2012, spec. 37-108; A. Troller, *Von den Grundlagen des zivilprozessualen Formalismus*, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1945, *passim*; L. Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung*, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1984, *passim*; Id., *Ordines Iudicarii and Libelli de Ordine Iudiciorum. From the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century*, Turnhout, Brepols, 1994, *passim*; W. Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozeß nach den älteren ordines iudicarii*, I-II, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1999, *passim*; N. Picardi, «Processo civile (diritto moderno)», voce dell'*Enc. dir.*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, p. 103 ss.; Id., «Codice di procedura civile (presupposti storici e logici)», voce del *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., II, Torino, Utet, 1988, p. 455 ss.; Id., *Les racines historiques et logiques du code de procédure civile*, in A. Giuliani, N. Picardi (a cura di), *L'educazione giuridica. V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1998, p. 243 ss.; A. Giuliani, *L'ordo iudiciarius' medievale. Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 598 ss.; Id., *L'ordo iudiciarius medievale tra retorica e logica*, in M. Bellomo (a cura di), *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, München, Oldenbourg, 1997, p. 133 ss.; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 19 ss.; A. Panzarola, *Regole e principi nel diritto processuale civile*, in Id., *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, Cacucci, 2022, pp. 13-15.

troversia ai primi atti difensivi delle parti<sup>54</sup>.

Rispetto all'antica scansione in fasi del *solemins ordo iudiciarius*, il cambiamento di prospettiva risulta quindi piuttosto esteso e radicale. Infatti, la contestazione della lite non rappresenta più l'atto solenne che sancisce il passaggio della causa dalla fase preparatoria (*preparatoria iudicii*) a quella contenziosa (*iudicium*), ma un semplice automatismo derivante dall'accettazione del contraddittorio da parte del convenuto<sup>55</sup>. Tuttavia, nella nuova fisionomia strutturale dell'*ordo*, l'anticipazione degli effetti della *litis contestatio* non si correla al complessivo riordino delle attività finalizzate alla definizione del *thema decidendum*, il cui svolgimento finisce per essere soltanto posticipato rispetto alla contestazione della lite, articolandosi nello scambio di un numero variabile di memorie scritte. A restare in sostanza invariate sono anche le caratteristiche dell'atto introduttivo, al quale spetta, in estrema sintesi, la funzione di delimitare sommariamente gli elementi essenziali della controversia e il fondamento fattuale della pretesa azionata.

Per effetto di tali circostanze, il divieto di modificazione della domanda opera sin dall'accettazione del contraddittorio da parte del convenuto, così come

---

<sup>54</sup> Cfr., spec., A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*<sup>2</sup>, VI, 2, *Storia della procedura (continuazione) a cura di Pasquale del Giudice*, Torino, Utet, 1902, pp. 92-94, 99-100; P. Sella, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, U. Hoepli, 1927, pp. 81-87, spec. 85-86; G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 296-305; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 548-549, 788; A. Castellari, *Volontà ed attività nel rapporto processuale civile*, in Aa.Vv., *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, Cedam, 1927, p. 352; M. Cappelletti, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile*, II, Milano, Giuffrè, 1962, p. 550 ss.; A. Giuliani, *Dalla 'litis contestatio' al 'pleading system'. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 954 ss.; A. Mazzeo, *I 'Preparatoria iudicii' nell'ordo iudiciarius del XIII secolo*, in N. Picardi, A. Giuliani, *L'educazione giuridica. VI. Modelli storici della procedura continentale. II. Dall'ordo iudiciarius al codice di procedura*, cit., p. 160, e per un'analitica disamina dell'evoluzione storica dell'istituto della *litis contestatio*, S. Schlinker, *Litis contestatio. Eine Untersuchung über die Grundlagen des gelehrten Zivilprozesses in der Zeit vom 12. Bis zum 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 2008, *passim*.

<sup>55</sup> Oltre alle indicazioni contenute nelle precedenti note nn. 27-28, sulla specifica articolazione dei *preparatoria iudicii*, si v., ad es., A. Mazzeo, *I 'Preparatoria iudicii' nell'ordo iudiciarius del XIII secolo*, cit., p. 151 ss.; D. Noviello, *Il regime dei fatti nei processi civili di civil law e di common law. Un'indagine storico-comparatistica*, in *www.comparazionedirittocivile.it*, p. 4 ss.



formalizzata dal deposito del relativo atto introduttivo; ma ciò, come detto, in assenza della previsione, in capo all'attore, di rigorosi oneri di allegazione preliminare in grado di assicurare sia un'eshaustiva delimitazione dei fatti costitutivi sia un compiuto esercizio dei diritti difensivi della controparte<sup>56</sup>. Inoltre, sulla falsa riga di quanto accadeva nei *preparatoria iudicii*, non vengono stabiliti limiti tassativi riguardo al contenuto delle allegazioni realizzabili dalle parti dopo lo scambio degli atti introduttivi, restando generalmente inapplicate, nella prassi, anche le sanzioni previste per la presentazione di memorie difensive in un numero superiore a quello consentito<sup>57</sup>.

Appare, pertanto, intuitivo che, in uno schema procedimentale così congegnato, la prospettiva di circoscrivere l'oggetto della controversia ai soli atti introduttivi risultasse non solo irrealizzabile, ma anche contraria a esigenze di sviluppo dialettico del contraddittorio. Il che ben emerge, del resto, dai tentativi dei «proceduristi moderni» (ancora ben presenti nella dottrina spagnola del secolo XIX) di ricostruire, in via dogmatica, soluzioni dirette a posticipare gli effetti della *litis contestatio* allo scambio delle memorie di replica agli atti introduttivi, in modo da riconoscere all'attore residui, ma opportuni margini di modificazione/integrazione della domanda<sup>58</sup>.

A fronte di un simile stato di cose, non sorprende che a costituire le basi della disciplina del modello processuale austriaco siano proprio la precisa conoscenza dei difetti dell'antico *ordo iudiciarius* e la volontà di predisporre i rimedi occorrenti per eliminarli. Invero, nello schema del Regolamento lombardo-veneto, l'ammissibilità delle modifiche e delle integrazioni della «petizione» attorea non ruota attorno a ricostruzioni o categorie concettuali del tutto inedite, bensì alla classica distinzione fra *mutatio* ed *emendatio libelli* che si tenta appunto di

---

<sup>56</sup> Cfr. A. Giuliani, *The Influence of Rhetoric on the Law of Evidence and Pleading*, in *The Juridical Review*, 1962, 3, pp. 216 ss., spec. 230; N. Picardi, «Processo civile (diritto moderno)», cit., p. 116; L. Fowler-Magerl, *Ordines Iudicarii and Libelli de Ordine Iudiciorum*, cit., p. 37 ss.; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, cit., pp. 83-85.

<sup>57</sup> Oltre alle indicazioni bibliografiche contenute nel § 1.3 del presente lavoro, si v., ad es., A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*<sup>2</sup>, cit., VI, 2, pp. 89-90, note nn. 97-98; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 322-325.

<sup>58</sup> Cfr. G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 302-304 e, *amplius*, V. Fairén Guillén, *La transformación de la demanda en el proceso civil*, Santiago de Compostela, Porto, 1949, passim; Id., *Una perspectiva histórica del proceso. La 'litis contestatio' y sus consecuencias*, in *Anales de la Universidad de Valencia*, 1952, XXVI, 3, p. 7 ss.

‘codificare’ in apertura delle disposizioni sul «processo giudiziario in genere»<sup>59</sup>. In particolare, in base ai criteri forniti dal Regolamento, occorre distinguere i mutamenti della domanda «in riguardo all’oggetto ed al genere dell’azione», da quelle variazioni che danno luogo a un «cambiamento non essenziale», ancorché eventualmente concernenti «un oggetto diverso [...] per una diversa azione» (§ 8, Reg. 1815)<sup>60</sup>. Semplificando, il significato di tale distinzione consiste nel precludere all’attore le sole modificazioni della domanda principale che implicano un mutamento ‘essenziale’ del cosiddetto *petitum* mediato o della *causa petendi*. Ne deriva, in sostanza, la previsione di un divieto di ‘cambiamento essenziale’ della «petizione» originaria, dal quale restano escluse sia le variazioni relative al *quantum* e alla qualificazione giuridica della pretesa, sia la proposizione di domande accessorie compatibili con quella principale<sup>61</sup>. Il tutto, però, a condizione che l’esercizio dello *ius variandi* dell’attore non determini l’allegazione di nuovi fatti costitutivi (§ 9, Reg. 1815)<sup>62</sup>.

Al di là degli inevitabili tecnicismi, si tratta di regole che non denotano gli eccessi di formalismo tipicamente ascrivibili all’elaborazione romano-canonica e alle codificazioni ottocentesche più aderenti alla tradizione del diritto comune (come, ad es., la *LEC* del 1855). Soprattutto, non si tratta di regole che, ricalcando lo schema concettuale della *litis contestatio*, antepongono sfumate esigenze di celerità dei giudizi e di tutela del convenuto alla possibilità dell’attore di perfezionare il contenuto della propria domanda in base alle difese svolte dalla controparte o, comunque, alle circostanze *medio tempore* intervenute. In altre parole, si assiste al superamento di quella logica, tutta formale, che porta a considerare la determinazione dell’oggetto della controversia come vincolata allo scambio degli atti introduttivi, quale semplice momento perfezionativo della *litis contestatio*, e quindi a ritenere, di regola, vietate o eccezionali successive modificazioni della pretesa attorea<sup>63</sup>.

<sup>59</sup> Cfr. G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 47-57.

<sup>60</sup> Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 9, con il commento di L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 226-231.

<sup>61</sup> Si v., analogamente, G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., p. 170 e I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 43-45.

<sup>62</sup> Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 9.

<sup>63</sup> Cfr. G. Danieli, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 28-32, spec. 28-29 e, ivi, un raffronto fra le soluzioni maggiormente restrittive previste dal § 49 del c.d. Regolamento giuseppino del 1781 (cfr. *Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause civili*, cit., p. 19) e quelle successivamente

In effetti, anche nelle principali opere di commento, le limitazioni previste per la modificazione della domanda non vengono poste in relazione con i classici istituti dell'*ordo iudiciarius*, ma semplicemente analizzate come parte integrante del sistema di preclusioni delineato dal Regolamento<sup>64</sup>. In quest'ottica prettamente positivista, i richiami della dottrina ai precedenti storici e alle risalenti elaborazioni in tema di *mutatio* ed *emendatio libelli* risultano pertanto piuttosto sporadici, oltre a essere per lo più utilizzati per evidenziare le semplificazioni apportate dal modello processuale austriaco alla normativa di diritto comune<sup>65</sup>. Ne discende, dunque, un approccio quasi antitetico a quello che si vedrà caratterizzare la dottrina spagnola della prima metà del secolo XIX, dove l'ampiezza dei riferimenti al diritto comune appare ancora indispensabile per attribuire un adeguato fondamento storico-normativo alle più incisive limitazioni previste per l'esercizio dello *ius variandi* da parte dell'attore (§§ 1.3, 3.4)<sup>66</sup>.

Come anticipato, in questo distacco della dottrina lombardo-veneta dal retroterra dello *ius commune* e dalle relative ricostruzioni dogmatiche, non si coglie soltanto un dato di interesse metodologico e culturale, ma anche una circostanza emblematica della percepita innovatività della disciplina processuale in esame, che trova, in effetti, pieno riscontro in merito al complessivo assetto delle attività di preparazione della controversia.

Sotto tale profilo, l'aspetto di maggior rilievo, rispetto a quella che può considerarsi la tradizionale fisionomia delle attività preparatorie, consiste, senz'altro, nel sistema delle preclusioni. In linea generale, l'idea di base consiste, come visto, nell'imporre alle parti stringenti oneri di allegazione introduttiva, ai quali si collega l'effetto (che funge, al contempo, da sanzione per garantirne l'osservanza) dell'immediata cristallizzazione del fondamento fattuale della controversia. In tal

---

accolte nel § 8 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 9).

<sup>64</sup> In questo senso, si v., spec., L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 226-231.

<sup>65</sup> Cfr., ancora, G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 47-57.

<sup>66</sup> Cfr., *ex multis*, J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, II, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1856, pp. 150-151 e, spec., 46-47, ove può leggersi: «Esta limitación que tiene el actor de no poder modificar sustancialmente la demanda, de manera que se mude la acción en otra diversa, debe entenderse una vez que sea aquella contestada por el demandado; pues en virtud de la contestación se celebra entre las partes un cuasi-contrato, que no puede romperse sino por consentimiento de ambas».

modo, fra il contenuto delle allegazioni iniziali e quello delle ulteriori attività difensive, realizzabili dalle parti nel corso della trattazione preliminare, viene a instaurarsi una stretta consequenzialità. Con ciò a intendere, in buona sintesi, la previsione della facoltà delle parti di sviluppare le rispettive posizioni sì in un'ottica di progressiva puntualizzazione dell'oggetto della controversia, ma con il limite tassativo della non modificabilità della situazione sostanziale dedotta con gli atti introduttivi. In questa logica, lo svolgimento della trattazione preliminare della causa avviene quindi all'interno di una cornice fattuale già delineata e non modificabile in maniera sostanziale che assolve, appunto, la funzione di delimitare l'ambito delle pertinenti attività allegatorie e probatorie delle parti. Entro i limiti costituiti dalle allegazioni fattuali poste a fondamento delle domande e delle eccezioni formulate, risultano dunque ammissibili sia modificazioni del *petitum* e della *causa petendi* (in base alle regole sopra esaminate), sia ulteriori integrazioni del *thema probandum* e del *thema decidendum* (§§ 9-10, 39, 44 Reg. 1815). Il tutto attraverso una serie di memorie difensive articolate in una sequenza breve e precisa (§§ 41-42, 46-48 Reg. 1815)<sup>67</sup>.

Più in dettaglio, durante la trattazione preliminare della causa, non è consentito all'attore «ripetere cosa alcuna della sua petizione, né mettere in campo altre nuove circostanze, se non in quanto ciò sia necessario a confutare le eccezioni del reo» (§ 9, Reg. 1815)<sup>68</sup>. Come ben evidenziato dalla dottrina dell'epoca, i limiti imposti al potere di allegazione dell'attore si riferiscono alle sole «circostanze dirette *ad fundandam actionem*», ossia finalizzate «a rinforzare l'azione accampata», rimediando «l'omissione fatta nel libello» o, comunque, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda<sup>69</sup>. Per contro, dall'ambito di efficacia del meccanismo preclusivo resta esclusa l'allegazione di «circostanze dirette *ad elidendam exceptionem*», a intendere circostanze fattuali esclusivamente rivolte alla contestazione delle eccezioni sollevate dal convenuto<sup>70</sup>. Inoltre, negli stessi li-

<sup>67</sup> Le disposizioni richiamate nel testo possono leggersi in *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 9-10 (§§ 8-10), 21 (§ 39), 22-24 (§§ 41-48).

<sup>68</sup> Cfr. § 9 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 9.

<sup>69</sup> Cfr. G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, p. 58.

<sup>70</sup> Cfr., nuovamente, G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 58-59, ove può leggersi: «La differenza che fa il § 9 intorno alle nuove circostanze merita tutta l'attenzione. Possono bensì nella replica mettersi in campo tali circostanze, che servano a confutare le eccezioni esistenti nella risposta (*ad elidendam exceptionem*), perché l'attore non può prevedere ciò che il reo sarà per opporre alla sua risposta, per cui non cade a suo carico l'omissione fatta nel libello di queste nuove circostanze; ma giammai per

miti in cui è permessa l'integrazione del *thema decidendum*, è consentita all'attore la deduzione di nuove richieste istruttorie e la presentazione di nuovi documenti (§ 39, Reg. 1815)<sup>71</sup>. E soltanto in conseguenza dell'ampliamento del materiale fattuale e probatorio, così realizzatosi, spetta al convenuto la facoltà di addurre nuovi elementi di fatto e nuove prove (§ 10, 44 Reg. 1815), con eventuale assegnazione alle parti di un nuovo termine per lo scambio di memorie conclusionali a esaurire la preparazione della controversia (§ 46, Reg. 1815)<sup>72</sup>.

---

regola quelle circostanze che non hanno il mentovato scopo, e le quali non servirebbero se non a fondare vie più la petizione (*ad fundandam actionem*), quindi qualora ne fossero addotte il giudice non vi potrà avere alcun riguardo nel pronunciar la sentenza, giacché altrimenti il prescritto dal § 3, di dover completamente esporre il fatto nella petizione, non corrisponderebbe allo scopo contemplato». In senso analogo, si v., ad es., L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 235-237; G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, cit., pp. 160-161; G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 170-171.

<sup>71</sup> Cfr. § 39 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 21, con i commenti di G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 253-255; L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., III, pp. 34-37.

<sup>72</sup> Con riferimento ai §§ 10, 44-46 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 9-10, 23, si v., ancora, G.E. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 61, 263-266; L. Gennari, *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., II, pp. 235-237; Id., *Corso di procedura giudiziaria civile*, cit., III, pp. 40-41; G.C. Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, cit., pp. 171, 192. Marginali eccezioni, rispetto all'operare delle preclusioni nel senso descritto nel testo, vengono stabilite nelle seguenti ipotesi: *i*) qualora «il reo convenuto avesse nella duplica risposto e contestato senza riserve» le nuove allegazioni fattuali o le nuove deduzioni istruttorie realizzate dall'attore con la memoria di «replica» (così il § 39, *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 21, commentato da G.E. De Scheidlein, *op. cit.*, I, pp. 60, 253-255); *ii*) qualora «l'attore fosse in grado di provare con validi argomenti di non aver omesse nella petizione le novità che vuole introdurre nella replica, a fine di ritardare il proseguimento dell'affare o di oscurarlo» (cfr. § 40, *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 21 e, *amplius*, I. Guffanti, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 123-124). In tale ultima ipotesi, le nuove allegazioni fattuali e le relative deduzioni istruttorie devono comunque essere autorizzate dal giudice con decreto, la cui emissione segue allo svolgimento di una apposita udienza di discussione delle parti (cfr. L. Gennari, *op. cit.*, III, pp. 34-38). Analoghe soluzioni risultano applicabili alle allegazioni e alle deduzioni realizzabili dal convenuto con la memoria di «duplica» (§§ 44-45: cfr., ancora, G.E. De Scheidlein, *op. cit.*, I, pp. 39-41). Ed è quindi in conseguenza dell'ampliamento del *thema probandum* e del *thema decidendum*, così eventualmente prodottosi, che viene consentita alle parti la presentazione di «una scrittura conclusionale e controconclusionale» (così il

Gli obiettivi programmatici di semplificazione, rapidità ed efficienza, che presiedono allo svolgimento delle attività preparatorie nel modello processuale austriaco, non sono nuovi alle esperienze europee più intensamente caratterizzate dall'influenza del diritto comune; e risultano, in effetti, accomunare – seppur con differenti sensibilità politiche ed esiti concreti – la maggior parte dei tentativi di riforma del processo civile riscontrabili nella Spagna del secolo XIX. Risulta invece nuova, e in sé caratteristica di una visione riformatrice più chiara e globale rispetto alle altre emerse in Spagna nel medesimo periodo, la filosofia di intervento con cui tali obiettivi vengono perseguiti dal legislatore austriaco.

Come si è avuto modo di osservare, nella disciplina del Regolamento, non mancano istituti direttamente derivati dallo schema del processo di diritto comune, considerato che lo stesso perfezionamento dell'ordine e della scansione temporale delle attività preparatorie viene in apparenza attuato senza stravolgere la più recente articolazione di questo schema processuale. In effetti, in analogia con quanto previsto nelle compilazioni spagnole in vigore a inizio '800 (e, poi, nei codici del 1855 e del 1881), la sequenza degli atti processuali stabilita per la preparazione della controversia resta formalmente incentrata sullo scambio degli atti introduttivi («demanda»/«petizione»-«contestación»/«risposta»), seguito dalla comunicazione di due ulteriori memorie («réplica»/«replica»-«dúplica»/«duplica»), prima dell'avvio dell'istruzione probatoria (§§ 3.4, 5.4).

Tuttavia, al di là di questa esteriore affinità strutturale, le differenze ravvisabili fra i due modelli risultano alquanto significative. In un'ottica di sintetico raffronto, basti segnalare come a un paradigma di atto introduttivo ipersemplificato e, di fatto, volto alla semplice instaurazione del contraddittorio, quale quello delineato dalla normativa spagnola, si contrapponga, nella normativa lombardo-veneta, una configurazione degli atti introduttivi fortemente tipizzata; e ciò sia per la previsione di analitici criteri redazionali sia, soprattutto, sotto il profilo degli *standard* di completezza delle allegazioni fattuali e delle deduzioni istruttorie. Un aspetto, quello della diversa attenzione al contenuto degli atti introduttivi, che si collega all'altrettanto diversa articolazione delle successive attività preparatorie. Infatti, mentre nel modello spagnolo risulta sostanzialmente assente una compiuta scansione per gradi delle attività dirette alla determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, nel modello lombardo-veneto le allegazioni

---

già richiamato § 46 del Regolamento, sul quale v. G.C. Sonzogno, *op. cit.*, pp. 192-193). Al di fuori delle ipotesi tassative qui ricordate, nessuna ulteriore circostanza o nuova prova potrà essere addotta dalle parti a supporto delle rispettive posizioni difensive.

introduttive assolvono immediatamente la funzione di definire il fondamento fattuale della controversia; il che si rivela decisivo nell'imprimere un ordine razionale e consequenziale alle ulteriori attività difensive delle parti. Sempre nell'ambito della trattazione preliminare della causa, notevoli differenze possono riscontrarsi riguardo alla disciplina della modificazione della domanda attorea, in merito alla quale il Regolamento lombardo-veneto configura soluzioni originali e di sostanziale distacco da quei formalismi dello *ius commune*, ancora ben ravvisabili nell'assetto codificato del processo civile spagnolo.

Come emerge da queste brevi osservazioni, le differenze esistenti fra il modello spagnolo e il modello austriaco/lombardo-veneto coinvolgono vari aspetti disciplinari, delineando, in definitiva, contrapposti sistemi di preparazione della controversia. In particolare, risultano del tutto differenti le linee di intervento in cui si declinano gli obiettivi di razionalizzazione e di coordinamento delle attività difensive, che tipicamente scandiscono la trattazione preliminare della causa. Diversamente dal modello spagnolo, in quello lombardo-veneto, simili obiettivi non vengono perseguiti solo predeterminando tempi e modalità di esercizio dei diritti difensivi, ma anche impartendo una precisa connotazione funzionale a ciascuna attività realizzabile dalle parti in tale contesto; e ciò, nello specifico, predisponendo un sistema di preclusioni in grado sia di vincolare ogni ulteriore attività difensiva delle parti alla specificazione del quadro fattuale e probatorio già fissato con gli atti introduttivi, sia di sanzionare eventuali omissioni e manovre dilatorie di sorta, senza ricorrere alle complesse formalità insite nel meccanismo degli «incidenti».

Sotto tale profilo, la disciplina del Regolamento porta l'impronta di una volontà razionalizzatrice autenticamente 'moderna', in quanto ispirata a una visione giuridico-politica dei problemi tradizionali del processo non settoriale né, tanto meno, condizionata da atteggiamenti di stampo conservatore orientati al mantenimento dell'assetto di interessi espresso dal modello processuale di diritto comune. Anche per queste ragioni, il Regolamento lombardo-veneto si distingue nettamente dalle altre codificazioni processuali del secolo XIX e, in special modo, dai codici preunitari che, sull'esempio del *Code de procédure civile*, non pongono limiti al potere dispositivo delle parti, affidando all'iniziativa degli avvocati la concreta gestione delle attività preparatorie. Sul piano storico, sembra quindi di poter concludere che sia questa inedita prospettiva di convogliare l'autonomia delle parti entro una sequenza di atti precisa, graduata e contraddistinta da funzioni specifiche, a rendere il tipo di procedimento previsto dal Regolamento lombardo-veneto un vero e proprio modello alternativo di processo.

#### 4. Note sull'influenza differenziata del modello austriaco-lombardo. Il caso della codificazione estense del 1852

Nella storiografia del processo civile italiano, dedicata al periodo della Restaurazione, l'indubbia singolarità della codificazione lombardo-veneta (intesa, in sostanza, quale completa autonomia del Regolamento del 1815 dall'archetipo francese) sembra aver messo in ombra l'importanza del modello austriaco-lombardo sulla formazione delle altre codificazioni preunitarie, in genere considerate esempi di recepimento, più o meno mediato, del *Code de procédure civile* del 1806<sup>73</sup>. Ma, pur nel contesto della generalizzata (e talora pervasiva) influenza del *Code* napoleonico sulla maggior parte dei codici preunitari, appare poco probabile che la normativa austriaco-lombarda abbia rappresentato solo una sorta di caso *sui generis*; e non, quindi, un modello al quale guardare, nel momento in cui il rinnovamento delle discipline tradizionali del processo viene a costituire un punto-cardine delle politiche restauratrici<sup>74</sup>.

In effetti, oltre all'aspetto della mera anteriorità cronologica sia dell'ordinanza giuseppina del 1781 rispetto al codice francese, sia del Regolamento del 1815 rispetto agli ulteriori codici preunitari, occorre considerare che la legislazione austriaco-lombarda costituisce il principale modello di riferimento delle riforme realizzate nei territori della Repubblica Cisalpina (e della successiva Repubblica

---

<sup>73</sup> In questo senso, si v., ad es., S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. V-XXXVII; P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., pp. 29-40; L. Rossi, «Procedimento (Forme del)», cit., pp. 376-383; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 795-803; G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*<sup>2</sup>, cit., I, pp. 106-107; Id., *Principii di diritto processuale civile*, cit., pp. 13-14; E.T. Liebman, *Qualche osservazione sullo studio della storia del processo civile*, in Aa.Vv., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile (Firenze, 30.IX-3.X.1950)*, Padova, Cedam, 1953, p. 309 ss. (anche in A. Lefebvre D'Ovidio, F. Messineo (a cura di), *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'insegnamento*, IV, Bologna, Zanichelli, 1953, p. 245 ss., e in E.T. Liebman, *Problemi del processo civile*, Napoli, A. Morano, 1962, p. 479 ss.) A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 1-2; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 70-106, spec., 104-106; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 37-93.

<sup>74</sup> In merito all'influenza del cosiddetto Regolamento giuseppino del 1781 sulla formazione dei primi codici processuali nel periodo della Restaurazione, si v., *amplius*, A. Chizzini, *Un 'codice di regole' per un processo liberale?*, in *Il giusto proc. civ.*, 2006, III, pp. 22-39, anche in Id., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*<sup>2</sup>, cit., pp. 47-64.



Italiana) fra il 1797 e il 1804<sup>75</sup>. Segnatamente, sino alla costituzione del Regno d'Italia napoleonico (17 marzo 1805) e all'entrata in vigore del *Code de procédure civile* (decreti nn. 105, 108, del 13 e 17 giugno 1806), nei territori della Repubblica Cisalpina, l'evoluzione della normativa processuale risulta scandita dalla pubblicazione di tre testi legislativi chiaramente basati sul *Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca* del 1785, ossia su una fedele traduzione della *Civil-Gerichtsordnung* del 1781<sup>76</sup>. Ci si riferisce, rispettivamente, alle *Leggi organiche giudiziarie* del 1797, ove il procedimento presso i tribunali ordinari di prima istanza viene disciplinato tramite un mero rinvio al Regolamento lombardo del 1785 (art. 16, S. V, Leggi org. 1797), al *Metodo generale di procedura nelle cause civili* del 1801, consistente in una semplice riedizione del Regolamento del 1785, e al *Metodo giudiziario civile* del 1804, a sua volta ampiamente ispirato alla legislazione austriaco-lombarda<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. Roberti, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno. 1796-1814*, II, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1947, pp. 43 ss.; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 44-50; e, più in generale, F. Cusani, *Storia di Milano. Dall'origine a' nostri giorni*, VII, Milano, Tip. F.lli Borroni, 1873, pp. 288-289; C. Carcerieri de Prati, *Introduzione*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, V. La legislazione processuale delle Repubbliche giacobine in Italia. 1796-1799*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. IX-XIX. Per alcune notizie sullo stato dell'amministrazione della giustizia civile negli anni immediatamente successivi alla costituzione della Repubblica Cisalpina, si v., anche per l'interessante prospettiva, V. Cavazzuti (a cura di), *Piano di finanze per la Repubblica cisalpina ad un'amico*, Roma, Lazzarini, 1798, pp. 50-54.

<sup>76</sup> Il testo dei decreti nn. 105 («Regolamento organico della giustizia civile e punitiva»), 108 («Decreto relativo al Codice di procedura civile») del 13 e 17 giugno 1806 può leggersi in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1° maggio al 31 agosto 1806. N. 11 al N. 28.*, Milano, Reale Stamp., 1806, pp. 625-654, 662-663.

<sup>77</sup> Oltre al già citato *Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca* (§ 2.2), cfr.: i) *Leggi organiche giudiziarie della Repubblica Cisalpina*, Milano, Stamp. F.lli Pirola e Veladini, Anno VI. Repubblicano (e, ivi, spec., p. 5 ss., Sez. V, rubricata «Metodo di procedere nelle Cause che si decidono in prima istanza avanti i Tribunali dipartimentali»); ii) *Metodo generale di procedura nelle cause civili*, Milano, Tip. di L. Veladini, 1801; iii) *Metodo giudiziario civile adottato dalla legge 14 aprile 1804. Anno III*, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte I. Dal 1° gennaio al 30 aprile 1804. N. 1. al. 11.*, Milano, Tip. L. Veladini, 1804, p. 212 ss. (sul quale v., anche per ulteriori notizie e riferimenti bibliografici, G. Volpi Rosselli, *Il progetto di Codice di procedura civile del Regno d'Italia (1806)*, Milano, Giuffrè, 1988, p. XIX ss.).

Come noto, gli esiti di questi tentativi di elaborazione autonoma di un codice di procedura civile si rivelano, per diverse ragioni, piuttosto limitati. Benché formalmente approvate dagli organi provvisori di governo della Repubblica Cisalpina, le *Leggi organiche* del 1797 non entrano mai in vigore. E, con l'approssimarsi degli eventi che conducono alla costituzione della Repubblica Italiana, la stessa sorte spetta al *Metodo generale* del 1801. Risultati in parte diversi conseguono, invece, alla pubblicazione e all'effettiva entrata in vigore del *Metodo giudiziario civile* del 1804, la cui breve esperienza applicativa (gennaio 1805-giugno 1806) viene comunque segnata dalla promulgazione del *Code civil* nei territori della Repubblica e dalla conseguente necessità di adattare la normativa processuale al nuovo assetto dei rapporti giuridici privati<sup>78</sup>.

Ad ogni modo, in connessione a tali vicende, la legislazione austriaco-lombar-da sul processo civile conosce una notevole diffusione territoriale, estendendosi anche nei Dipartimenti della Repubblica che, in seguito alla caduta del regime napoleonico, ritornano a comporre gli antichi Stati dell'Italia centro-settentrionale. Per intuibili ragioni politiche, in questa parte della penisola, l'influenza del modello processuale austriaco si manifesta con maggiore intensità (ma con risultati concreti alquanto diversi) negli Stati preunitari governati dagli Asburgo, ossia il Ducato di Modena e il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> Cfr., *amplius*, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 49-50, 57-58; M.R. di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, Torino, Giappichelli, 1999, p. 125 ss.; G. di Renzo Villata, *Verri, Martini e il Regolamento giudiziario. Riflessioni sparse in tema di 'conservare' e 'distruggere'*, in *Studi di Storia del diritto*, III, Milano, Giuffrè, 2001, p. 673.

<sup>79</sup> Per ovvie esigenze di semplificazione, non vengono qui ripercorse le diversificate (e, del resto, note) vicende che rispettivamente concernono il Ducato di Parma e Piacenza e il Ducato di Guastalla nel periodo ricompreso fra la costituzione della Repubblica Cisalpina e la caduta del Regno d'Italia napoleonico. Fra i molti possibili riferimenti, si v., anche per la particolare attenzione dedicata agli aspetti di geografia politica, G. Buttafuoco, *Dizionario corografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, Tip. Ducale, 1854, spec., pp. 43, 68, 78. Non meno note risultano le contemporanee vicende che, dalla breve occupazione francese del 1799, passando per la costituzione del Regno di Etruria (1801-1807), l'amministrazione di Elisa Bonaparte-Baiochi (1807-1814) e sino alla restaurazione degli Asburgo-Lorena del 1814, descrivono la storia del Granducato di Toscana (v., *amplius*, A. Zobi, *Storia civile della Toscana. Dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, III, Firenze, L. Molini, 1851, pp. 269-763). Come meglio si vedrà nel prosieguo, la scelta di esaminare distintamente la normativa processuale del Granducato appare giustificata dalla complessiva autonomia del modello di preparazione della controversia ivi configurato, rispetto alle influenze provenienti sia dalle codificazioni austriaco-lombarde sia dal codice francese del 1806.

Come meglio si vedrà nel prosieguo, limitatamente alla disciplina delle attività preparatorie, la codificazione parmense del 1820 non presenta elementi in grado di segnalare un effettivo distacco dalla preponderante matrice francese. Anche guardando all'evoluzione normativa registratasi nel Ducato parmense sotto l'Amministrazione Generale del consigliere di Stato francese Moreau de Saint-Méry (1802-1806), l'influsso della legislazione processuale austriaca appare del tutto secondario, prediligendosi modalità di intervento di semplice riordino e di razionalizzazione della complessa trama di fonti risalenti al diritto comune. In tale prospettiva può essere letto lo stesso *Regolamento giudiziario* del 1804, promulgato negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla con la dichiarata finalità di «riordinare i processi civili» e le «viziose forme della tela giudiziaria»<sup>80</sup>. Proseguendo su questa linea di continuità

---

<sup>80</sup> Cfr. *Regolamento giudiziario in aggiunta alle Costituzioni civili ed in riforma delle consuetudini del Foro negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, Stamp. Nazionale, anno XII della Rep. Franc., 1804, e ivi (s.n.p.) l'editto di promulgazione del 1° nevosio 1804, dal quale sono tratti gli incisi. Il testo del Regolamento parmense del 1804 può leggersi, altresì, con *Postfazione*, in A. Chizzini (a cura di), *Regolamento giudiziario in aggiunta alle Costituzioni civili e in riforma delle Consuetudini del foro negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Padova, Imprimerie, 2006. Sul tale Regolamento, si v. *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani raccolte dal padre Ireneo Affò e continuate da Angelo Pezzana*, VII, Parma, Tip. Ducale, 1833, pp. 354-355; C. Tivaroni, *Storia critica del Risorgimento italiano. L'Italia durante il dominio francese (1789-1815). L'Italia Settentrionale*, Torino, L. Roux e C., 1889, pp. 374-375; A. Ronchini, *Cronaca degli Archivi del Regno. Relazione ufficiale intorno all'Archivio Governativo di Parma*, in *Archivio Storico Italiano. Fondato da G.P. Viessesux e continuato a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie della Toscana, dell'Umbria e delle Marche. Serie Terza*, V, 1, Firenze, R. Deputazione Toscana di Storia Patria, 1867, pp. 207-208, ove può leggersi: «Il Moreau promulgava addì 1° gennaio del 1804 un regolamento giudiziario in aggiunta alle costituzioni civili e in riforma delle consuetudini del fòro: opera meditata di esperti e provetti giureconsulti parmensi, dalla quale risultava un semplice, uniforme e salutare sistema, che accelerava il corso de' giudizi civili, e fissavane il termine invariabile. Se non che a Napoleone Bonaparte, già fatto Imperatore de' Francesi, parve che con queste e somiglianti leggi avesse il Moreau varcato i limiti segnati ad un semplice amministratore». Nella dottrina contemporanea, si v. G. Boselli, *Certezza del diritto e speditezza dei giudizi nel Ducato di Parma e Piacenza*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, I, Milano, Giuffrè, 1981, p. 240; A. Chizzini, *Introduzione. Il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. IIª Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, IX. Codice di procedura civile di Maria Luigia. 1820*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. IX-XLVII; Id., *Le riforme processuali nel Ducato di Parma dal regolamento del 1804 al codice del 1820*, in *Il giusto proc. civ.*, 2009, p. 977 ss.; Id., *Il codice di procedura civile parmense. Tra pragmatismo e rigore sistematico*, in *Il giusto proc. civ.*, 2022, p. 1219 ss.

con la preesistente tradizione giuridica, combinata alla recezione di gran parte delle innovazioni recate dal *Code de procédure civile*, la codificazione parmense del 1820 resta quindi, per molti aspetti, estranea all'influenza austriaco-lombarda. D'altronde, come dimostrato dagli studi volti a valorizzare la sussistenza di tale collegamento, nel *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla* l'incidenza del modello austriaco-lombardo risulta legata alla configurazione di specifici istituti del processo, emergendo con una certa nettezza soltanto nell'ambito dei mezzi di impugnazione<sup>81</sup>. Con riserva di ritornare sull'argomento, questa sintetica analisi degli antecedenti della codificazione parmense sembra dunque confermare la ricostruzione storiografica maggioritaria che individua nel *Codice di procedura civile* del 1820 un codice «modellato su quello francese, ma con notevoli differenze»<sup>82</sup>.

Una diversa valutazione dell'influenza esercitata dalla normativa austriaco-lombarda sembra invece potersi esprimere in merito alla codificazione estense del 1852, notoriamente apprezzata dalla dottrina dell'epoca – così come da quella successiva – per la presenza di spunti di originale rielaborazione del modello processuale francese commisti al recupero di istituti derivati dalla tradizione giuridica locale e, in particolare, dalle previgenti *Costituzioni Estensi* del 1771<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Cfr. A. Alliani, *La codificazione della procedura civile negli Stati parmensi e l'istituto della revisione*, in *Studi parmensi*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 277-282; A. Chizzini, *Introduzione. Il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. XXII-XLVII, spec. XLIV-XLV e, con aggiunte, Id., *Il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in Id., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*<sup>2</sup>, cit., pp. 77-95.

<sup>82</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Lezioni di diritto processuale civile*, Parma, Lit. A. Bartoli, 1902 (rist. an., Parma, Essebiemme, 2001), p. 9. Si v., in senso analogo, P.S. Mancini, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, G. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi*, cit., II, pp. 33-34; S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. XXIX-XXXII; P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., pp. 30-31; L. Rossi, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 382; G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 784-785; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 800; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 82-84, 104-105; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 66-71.

<sup>83</sup> La sintetica disciplina del procedimento ordinario contenuta nelle c.d. *Costituzioni Estensi* del 1771 (§§ I-XI, T. VI, «Delle Cause Ordinarie», L. I), può leggersi in *Codice di Leggi, e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, I, Modena, Soc. Tipografica, 1771, pp. 62-66. Su tale normativa, si v., per ulteriori notizie e approfondimenti, C.E. Tavilla, *Il Codice Estense del 1771. Il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, II. Codice*

Invero, secondo quello che può considerarsi l'indirizzo storiografico prevalente, la possibilità di attribuire al *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi* una

---

*Estense*. 1771, Milano, Giuffrè, 2001, pp. XV-XVII). Per alcuni riferimenti all'elaborazione dottrinale modenese e reggiana degli inizi del secolo XIX, si v., ad es., L. Viani, *Norma di procedura civile del Codice estense*, Reggio, G. Davolio, 1816; G. Pucci, *Del processo civile giusta il disposto dal Codice estense, e dalle susseguenti dichiarazioni, riforme, ed aggiunte emanate fino al dì 18 settembre 1816*, Modena, Soc. Tipografica, 1816; C. Bosellini, *Dell'ottima Amministrazione della Giustizia civile*, Modena, Eredi Soliani, 1820; G. Cassiani Ingoni, *Giurisprudenza forense unita al diritto patrio*, I-III, Modena, Eredi Soliani, 1827-1833. Sul percorso di codificazione avviatosi negli Stati estensi nella seconda metà del secolo XIX, si v., con riferimento alle materie civilistica e processuale, G. Salvioli, *Miscellanea di legislazione estense*, Palermo, Tip. Puccio, 1898, p. 40 ss.; A. Lattes, *La formazione del codice civile estense*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Antonio Manno*, I, Torino, Officina Poligrafica Editrice Subalpina, 1912, pp. 199-222; Id., *La formazione dei codici estensi civile e penale nella metà del secolo XIX*, Modena, Università degli Studi, 1930, p. 4 ss.; F. Lancellotti, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, in *Figure e momenti espressivi della Facoltà Giuridica Modenese*, Modena, S.T.E.M.-Mucchi, 1978, p. 14 ss.; G. Santini, *Considerazioni conclusive sulla Restaurazione austro-estense. Con particolare riguardo all'esperienza giuridica*, in *Francesco IV e Francesco V Duchi di Modena. Atti del Convegno. Modena, Palazzo ducale, 3 ottobre 1992*, Modena, F.C. Panini, 1993, pp. 117-129; Id., *Lo Stato Estense nel quadro degli ordinamenti italiani preunitari*, in A. Spaggiari, G. Trenti (a cura di), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa. Atti del convegno. Modena, 25-28 marzo 1998*, I, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2001, pp. 19-22; M. Cavina, *Il codice dimenticato. Un misterioso «Codice di procedura civile» [1830 ca.] di Francesco IV d'Austria-Este*, in *Riv. storia del dir. it.*, 1995, LXVIII, pp. 233-245; C.E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in Id., *Ricerche di storia giuridica estense*, Modena, Mucchi, 2002, pp. 59-106; Id., *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 317-354. Il testo del codice estense del 1852 può essere consultato in *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi*, Modena, Eredi Soliani, 1852, con il celebre commento di G. Raisini, E. Segré, *Manuale pratico di procedura civile per gli Stati Estensi*, Modena, Tip. A. ed A. Cappelli, 1853, spec. pp. XIII-LIX. Per giudizi positivi sul codice estense, si v., ad es., P.S. Mancini, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, G. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi*, cit., II, pp. 38-39; S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. XXVI-XXIX; P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 34; L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., p. 382; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, p. 784; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 800-801; T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V. Duca di Modena (1819-1875)*, II, 1, Modena, Tip. Imm. Concezione, 1879, p. 52; M. Vellani, *Introduzione. Lineamenti del codice di procedura civile per gli Stati Estensi del 1852*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. IIª Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XI. Codice di procedura civile per gli Stati Estensi. 1852*, Milano, Giuffrè, 2003, p. XIII.

sorta di primato, sia rispetto agli altri codici preunitari sia rispetto allo stesso codice francese del 1806, deriverebbe, in sostanza, dalle molte differenze riscontrabili nell'architettura del procedimento ordinario e, soprattutto, nella relativa disciplina delle attività preparatorie<sup>84</sup>. In effetti, ciò è quanto emerge comparando, la

---

<sup>84</sup> Rispetto all'assetto delineato dal *Code de procédure civile* (e dai codici preunitari che seguono molto da vicino il modello francese), notevoli differenze possono riscontrarsi anche nel contesto dell'articolazione delle forme procedurali sommarie/semplificate. Non meno interessanti risultano, in particolare, le soluzioni previste dal codice estense con riguardo alle «cause sommarie» (artt. 251-257, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., pp. 56-58) e alle «cause minori» (artt. 258-269, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., pp. 58-61), la cui disciplina ricalca, per moltissimi aspetti, la previgente normativa delle Costituzioni estensi del 1771 (cfr. §§ I-VI, T. VII, L. I, in *Codice di Leggi ecc.*, cit., I, pp. 67-69). In linea generale, la distinzione fra cause «ordinarie», cause «sommarie» e cause «minori» attiene alla «qualità del titolo e del soggetto della contestazione» (art. 118, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., p. 25). Criteri piuttosto articolati definiscono quindi l'ambito applicativo delle diverse forme di procedimento, differenziando a seconda della materia oggetto della controversia e del valore economico della stessa (artt. 228, 252, 258, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., pp. 51, 56-58), con non secondarie complicazioni derivanti dalla sovrapposizione dei criteri di ripartizione della competenza fra le varie autorità giurisdizionali (artt. 23, 26-27, 47, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., pp. 4-5, 9). Ad ogni modo, a costituire una sorta di regola di chiusura del sistema è la previsione per la quale, in difetto di una precisa indicazione normativa sulla «qualità del giudizio, ha luogo la processura delle cause ordinarie» (art. 118, co. 2°, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., p. 25). Riguardo alle «cause sommarie», occorre peraltro precisare che, sulla falsariga di quanto previsto dalle Costituzioni del 1771 (§ II, T. VII, L. I, in *Codice di Leggi ecc.*, cit., I, pp. 67-68), il codice estense si limita a stabilire una semplice abbreviazione «dei termini assegnati per le cause ordinarie» (art. 251, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., p. 56), senza dunque delineare una autonoma tipologia di procedimento contrapposta al rito ordinario (v., anche per un riscontro di tale tendenza nel variegato panorama delle legislazioni processuali italiane del secolo XVIII, G. Salvioli, *op. cit.*, III, 2, pp. 340-341). Di conseguenza, il termine previsto per la «risposta» del convenuto viene ridotto da trenta a quindici giorni (art. 253, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., p. 57), ai quali seguono ulteriori dieci giorni per lo scambio delle memorie di «replica» e di «duplica» (artt. 255-256, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., p. 57) ed eventuali tre giorni per la comunicazione della «conclusionale» e della «controconclusionale» (art. 257, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., pp. 57-58). Diversamente, il procedimento da applicarsi alle «cause minori» presenta caratteristiche di semplificazione che possono dirsi tipiche delle forme procedurali sommarie/semplificate delineate dalle codificazioni preunitarie italiane. In estrema sintesi, si prevede: *i*) la presentazione in forma scritta del «libello» introduttivo, corredato dai «documenti sui quali si fonda la dimanda medesima» (art. 259, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., p. 58); *ii*) la celebrazione, entro un termine non superiore a otto giorni, dell'udienza di comparizione e di discussione orale della causa, con contestuale deduzione e assunzione dei mezzi di prova eventualmente proposti dalle parti (art. 260, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., pp. 58-59); *iii*) la definizione della controversia all'esito della stessa udienza o

normativa estense con le codificazioni preunitarie più aderenti al *Code de procédure civile*, nelle quali non si rinviene né una analitica strutturazione del procedimento in fasi distinte e consequenziali né, tanto meno, un sistema di preclusioni funzionali a scandire una netta separazione tra fase preparatoria e fase istruttoria<sup>85</sup>.

Pur senza smentire la complessiva originalità della codificazione estense del 1852, occorre comunque sottolineare che, per quanto concerne la disciplina dell'introduzione e della trattazione preliminare della controversia, il *Codice di procedura civile per gli Stati estensi* rappresenta l'esempio più evidente (e, di fatto, unico) di fedele recepimento del modello austriaco-lombardo. Infatti, a cominciare dalla configurazione degli atti introduttivi sino alla puntuale definizione di tutte le attività che precedono l'avvio della fase istruttoria, la disciplina del codice estense consiste, in larghissima parte, in una semplice trasposizione letterale delle norme del Regolamento lombardo-veneto del 1815. Per limitarsi a fornire due riscontri emblematici, si ravvisa un'esatta corrispondenza sia fra le disposizioni che disciplinano gli oneri di allegazione e di prova, inerenti agli atti introduttivi, sia fra le numerose regole che configurano il peculiare sistema delle preclusioni nel corso della trattazione preliminare della causa<sup>86</sup>.

Il fatto che si tratti di una pressoché integrale recezione del Regolamento lombardo-veneto del 1815 rende superfluo esaminare, in questa sede, la disciplina

---

di altra immediatamente successiva (art. 261, *C.p.c. Stati Estensi*, cit., p. 59). Per ulteriori indicazioni e commenti sulle disposizioni qui brevemente ricordate, si v. G. Raisini, E. Segré, *Manuale pratico di procedura civile per gli Stati Estensi*, cit., pp. 25-31.

<sup>85</sup> Con riguardo ai caratteri distintivi del procedimento ordinario delineato nella codificazione estense del 1852, si v., anche per il raffronto con la disciplina recata dai vari codici preunitari di preta derivazione francese, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 90-93 e V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 57-62.

<sup>86</sup> Cfr., ad es., § 3 del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 3 («L'attore dovrà esporre nella petizione il fatto del quale crederà aver acquistato qualche diritto secondo l'ordine de' tempi, e completamente con tutte le circostanze che possano essere atte a comprovarlo») con l'art. 229 del *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi*, cit., p. 51 («L'attore nel libello deve esporre il fatto dal quale crede avere acquistato qualche diritto, e spiegare con precisione l'oggetto della sua dimanda. Se il diritto è appoggiato a più fatti, gli espone secondo l'ordine dei tempi, e sempre compiutamente con tutte le circostanze atte a giustificarlo»). Più in generale, cfr. i §§ 2-14, 30-48, del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 7-11, 18-24, con gli artt. 112, 228-250, 468-469 del *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi*, cit., pp. 23, 51-56, 108.

della preparazione della controversia dettata dal codice estense, essendo sufficiente il rinvio a quanto si è osservato più sopra intorno alle codificazioni processuali austriache applicate in Italia a partire dalla fine del secolo XVIII (§§ 2.2-2.3).

Rimane, però, da osservare che la stretta aderenza del codice estense al modello austriaco-lombardo – per ciò che riguarda la struttura e il funzionamento delle attività preparatorie – non costituisce di per sé un elemento negativo nella formazione di una disciplina del processo civile chiaramente ispirata alla sistematica rielaborazione delle fonti normative circostanti<sup>87</sup>. Del resto, come già si è anticipato, la sostanziale recezione delle disposizioni contenute nel Regolamento lombardo-veneto avviene pur sempre nel contesto di una complessiva opera di riadattamento della legislazione processuale francese alle peculiari caratteristiche dell'esperienza giuridica locale, con una significativa influenza degli istituti risalenti alle *Costituzioni Estensi* del 1771. Con riferimento alla fisionomia del rito ordinario, il risultato che ne deriva consiste in uno schema procedimentale a tutti gli effetti autonomo e originale rispetto al modello austriaco-lombardo e a quello francese, di cui si conservano le soluzioni considerate di maggior pregio, apportandovi correzioni e miglioramenti spesso derivati da un efficace affinamento del materiale normativo pregresso. Principi generali del processo civile, storicamente riconducibili al *Code de procédure civile* (e, di fatto, estranei al modello austriaco-lombardo), come il libero convincimento del giudice, l'obbligo di motivazione e la pubblicità delle udienze, si traducono in apporti originali che si aggiungono e si combinano con quanto si accoglie del Regolamento lombardo-veneto del 1815. E lo stesso accade, *mutatis mutandis*, in rapporto alla scansione, precisa e consequenziale, delle attività preparatorie precedenti la discussione orale della causa, che il codice estense trae dalla normativa lombardo-austriaca, sostituendola al farraginoso schema dell'«instruction par écrit» delineato dal *Code* napoleonico (§ 4.1).

Con ogni probabilità, in questo approccio riformatore, tutto orientato alla rielaborazione critica delle influenze e delle suggestioni provenienti dai principali modelli normativi del tempo, si coglie l'aspetto di maggiore interesse storico della codificazione estense del 1852; e ciò anche in quanto capace di rivelare una seria impostazione metodologica, per non dire una cultura delle riforme del processo civile, che risulterà a lungo sottovalutata dal legislatore italiano.

---

<sup>87</sup> Si v., analogamente, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 90-93, al quale si rinvia per la descrizione dello svolgimento dell'istruzione probatoria e della discussione orale della causa nel raffronto con quanto previsto dal *Code de procédure civile* del 1806.



## 5. Inedito epilogo di una ‘Restaurazione processuale’ autarchica. Il Regolamento toscano del 1814

Con la disamina del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana* del 1814, di fatto, si chiude l’analisi delle codificazioni preunitarie ove l’influenza del *Code de procédure civile* non assume uno specifico rilievo per quanto concerne la disciplina delle attività di preparazione della controversia<sup>88</sup>.

Come noto, tale Regolamento costituisce il primo *corpus* organico di norme sul processo civile che entra in vigore, in Italia, dopo la caduta del regime napoleonico. Similmente a quanto accadrà a distanza di brevissimo tempo nel Regno Lombardo-Veneto, l’emanazione del Regolamento del 1814 abroga e sostituisce il *Code de procédure civile*, senza però ristabilire *d’emblée* (come spesso rilevato nella dottrina postunitaria) l’assetto legislativo anteriore al 1808. Non si tratta, infatti, di un semplice ritorno a un «antico codice di procedura civile» (che neppure esisteva), ma di una prima e significativa opera di razionalizzazione dell’eteroge-

---

<sup>88</sup> Il testo del Regolamento toscano del 1814 può leggersi in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, Firenze, Stamp. C. Cambiagi, 1814. A riguardo, si v., altresì, il *Formulario per gl’atti giudiziarij civili compilato secondo l’ordine delle materie contenute nel Regolamento di procedura civile per uso degl’attuari, procuratori, e cursori dei tribunali di Toscana*, Firenze, Stamp. A. Barazzini, 1815, nonché la *Lettera che accompagna il Regolamento della Procedura civile*, in *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal dì 15 novembre 1814 al 31 dicembre di detto anno per ordine di tempi*, Firenze, Stamp. Gran-Ducale, 1814, pp. 57-58, prevedente l’obbligo per «tutti i Tribunali, Giudici, e Magistrati del Gran-Ducato di far conoscere a fine d’anno alla R. Consulta quelle osservazioni, e rilievi di fatto che potessero dalla esperienza risultare opportuni onde rendere utile qualche variazione, correzione, o modificazione ad alcuna delle parti del sistema di procedura». Per alcuni riferimenti alla dottrina dell’epoca, oltre alle indicazioni che seguiranno in nota, si v., ad es., G. Sacchetti, *Analisi del Regolamento di procedura civile per servire di guida alla pratica forense del Granducato di Toscana*, I-IV, Firenze, Stamp. Granducale, 1818 (opera in seguito ampliata dall’autore con la pubblicazione di un quinto volume di appendice dal titolo *Osservazioni teorico-pratiche del dott. Girolamo Sacchetti estensore del Giornale pratico legale sul Regolamento di procedura dall’epoca della sua pubblicazione fino a tutto l’anno 1822*, Firenze, Stamp. Granducale, 1823, e dal relativo *Supplemento all’osservazioni teorico-pratiche al Regolamento di procedura civile, o sia al tomo V. dell’Analisi della procedura medesima*, Firenze, Stamp. Granducale, 1827); G. Fierli, *Osservazioni pratiche del Sig. Avvocato Giorgio Fierli tradotte in italiano dal Dottore Ambrogio Vita e dal medesimo illustrate con addizioni di nuovi temi legali e del Regolamento di procedura civile per i tribunali di Toscana*<sup>2</sup>, I-VII, Prato, Flli Manfredini, 1827-1829; D. Nenci, *Note alle leggi di procedura civile del Gran-ducato di Toscana*, Firenze, Tip. Giglio, 1840.

neo materiale normativo pregresso, realizzata sotto l'imperativo della sostanziale abrogazione del vecchio particolarismo municipale<sup>89</sup>. In altri termini, una sorta di «*summa* del processo di diritto comune-toscano», nella quale confluiscono, in maniera metodica e generalmente coerente, norme di emanazione sovrana, disposizioni statutarie e regole derivate dalle prassi giudiziarie del tempo<sup>90</sup>. Il tutto in una veste formale assimilabile alla codificazione in senso moderno, benché la presenza di un residuale rinvio alle «antiche leggi e consuetudini», per i casi e le materie non disciplinati, probabilmente precluda la piena riconducibilità del Regolamento in discorso al classico paradigma di codice in senso moderno (art. 1124, Reg. 1814)<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> L'inciso riportato fra virgolette nel testo è tratto da S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. XIX, ma rilievi analoghi possono leggersi già in P.S. Mancini, G. Pisanelli, G. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi*, cit., II, p. 36 (poi ripresi anche in Id., *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 34), nonché, nella dottrina del secolo XIX, in G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, p. 783.

<sup>90</sup> Cfr. M. Ascheri, *Introduzione. L'unificazione giuridica della Toscana Lorenese (1814): «La giustizia è religiosamente amministrata»*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VI. Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, Milano, Giuffrè, 2004, p. XIV.

<sup>91</sup> Come rilevato nel testo, la previsione di una residuale eterointegrabilità del Regolamento ad opera delle «antiche leggi e consuetudini», per «qualunque materia di procedura civile omessa [...] che non possa determinarsi colle disposizioni analoghe stabilite nel medesimo», forse preclude la piena riconducibilità di tale *corpus* normativo al classico paradigma ottocentesco di codice (cfr. art. 1124, in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana*, cit., p. 309). È, d'altronde, nota l'estrema vivacità del dibattito storiografico (e l'altrettanto significativa varietà di ipotesi dogmatico-ricostruttive) in merito allo specifico rilievo del requisito della non eterointegrabilità della codificazione. Per i necessari approfondimenti sul tema, si v., senza alcuna pretesa di completezza, C. Calisse, «Codice», voce del *Dig. it.*, II, 2, Torino, Utet, 1897-1902, p. 422 ss.; M.E. Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Considerazioni sulle caratteristiche strutturali delle fonti di cognizione del diritto nei tempi andati. Contributo alla storia della codificazione*, Bologna, Zanichelli, 1934 (anche in ristampa, con il titolo *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*<sup>3</sup>, Torino, Giappichelli, 1967); J. Vanderlinden, *Le concept du code en Europe occidentale du XIII<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle. Essai de définition*, Bruxelles, Ed. de l'Institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles, 1967; P. Ungari, *Per la storia dell'idea di codice*, Milano, Giuffrè, 1972 (anche in *Quaderni fiorentini*, I, 1972, pp. 207-227); U. Petronio, *Una categoria storiografica da rivedere*, in *Quaderni fiorentini*, XIII, 1984, pp. 705-717; Id., *La nozione*

Come evidenziato dalla dottrina dell'epoca, l'impronta conservatrice conferita al Regolamento granducale, così come alle ulteriori riforme legislative attuate nel primissimo periodo della restaurazione lorenese, rappresenta il normale epilogo di un percorso riformatore fortemente condizionato dalle direttive politiche della 'nuova' autorità di governo e, soprattutto, dalla «necessità di far cessare l'influenza di una legislazione straniera»<sup>92</sup>. In effetti, è proprio nella prospettiva «d'abolire tutto quanto sapeva di francese» che prendono avvio – sotto la direzione del commissario plenipotenziario per il Granducato, Giuseppe Rospigliosi – i lavori della Commissione legislativa incaricata «della compilazione di un Regolamento di Procedura Civile» e del «Regolamento di Normale Riforma dei Tribunali, accompagnato dalla corrispondente Tariffa degli Atti Giudiciari»<sup>93</sup>.

---

*di code civil tra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa 'completezza')*, in *Quaderni fiorentini*, XXVII, 1998, pp. 83-115; Id., *La lotta per la codificazione*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 92 ss.; P. Caroni, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, Giuffrè, 1998, *passim*; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 541 ss.; P. Cappellini, B. Sordi (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, Giuffrè, 2002 (e, *ivi*, spec., P. Cappellini, *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari. Morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, pp. 11-68; P. Caroni, *Il codice rinviato. Resistenze europee all'elaborazione e alla diffusione del modello codicistico*, pp. 263-307; M.G. di Renzo Villata, *Tra codice e costume. Le resistenze*, pp. 351-368). Con particolare riguardo all'esperienza del Granducato di Toscana, si v., ad es., M. Da Passano, *La Leopoldina è un codice moderno?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XVII, 1987, 2, pp. 469-478; P. Grossi, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, spec. 125; F. Colao, *Un codice per Carmignani tra 'scienza della legislazione' e 'dominio della giurisprudenza'*, in M. Montorzi (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, Pisa, ETS, 2003, p. 57. Più di recente, anche per un'efficace sintesi dei termini di un tanto esteso e articolato dibattito storiografico, si v. R. Ferrante, *Codificazione e cultura giuridica*<sup>2</sup>, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 1-16.

<sup>92</sup> L'inciso riportato fra virgolette nel testo è tratto dal decreto del commissario plenipotenziario per il Granducato, Giuseppe Rospigliosi, del 9 luglio 1814, con il quale «vien stabilita una Commissione per la Compilazione del Codice Civile in Toscana» (cfr. *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente per ordine di tempi*, Firenze, Stamp. Gran-Ducale, 1814, p. 165). Per un più ampio sguardo al contesto storico-politico della restaurazione lorenese, si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, G. Fenzi, *Il Granducato di Toscana fra reazione e rivoluzione nei primi anni dopo il Congresso di Vienna*, in *Ricerche storiche*, XI, 1981, pp. 383-404.

<sup>93</sup> In proposito, si v., ad es., A. Magnani, *Commentario all'Editto successorio toscano de' 18. Agosto 1814*, I, Pisa, Ranieri Prosperi, 1831, pp. 56-57; critico, A. Zobi, *Storia civile*

Secondo le «istruzioni» direttamente impartite dal granduca Ferdinando III, il complessivo riassetto dell'ordinamento giudiziario e della disciplina del processo civile avrebbe dovuto concludersi nel ristrettissimo termine di tre mesi, con la contestuale pubblicazione di un «nuovo Codice di Leggi Civili»<sup>94</sup>. In base al modello organizzativo delineato dal decreto di nomina della Commissione, il rapido ed efficiente completamento dei lavori sarebbe stato garantito dall'ampio coinvolgimento delle istituzioni universitarie, della magistratura e di altri interlocutori qualificati in grado di contribuire al buon esito dell'ambizioso piano di riforme in programma<sup>95</sup>. In particolare, su disposizione del commissario Rospigliosi, «i Professori della Facoltà Legale nelle Università di Pisa, e di Siena, i Magistrati, ed i Giureconsulti» vengono chiamati a «comunicare alla Commissione quei parziali lavori che avessero in pronto, o che potessero presentare dentro il termine stabilito», riservando in ogni caso alla stessa Commissione la facoltà di estendere le consultazioni anche a «quelle persone che stimerà poter contribuire al felice successo di questo lavoro»<sup>96</sup>.

Da quanto può desumersi dai lavori preparatori del *Regolamento di Normale Riforma dei Tribunali* (che costituiscono l'unica fonte diretta di informazioni sinora reperita sulle riforme processuali toscane del 1814), l'orientamento della Commissione legislativa si mostra da subito conforme alle indicazioni provenienti dal governo, tanto da indurre uno dei maggiori giuristi del tempo ad affermare che «lo studio che si pose nell'abolire codici francesi, ordine giudi-

---

della Toscana. Dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII, IV, Firenze, L. Molini, 1852, p. 36 (in senso analogo, v., altresì, T. Branchi, *Elementi di diritto civile secondo l'ordine delle Istituzioni di Giustiniano con le variazioni introdotte dalle Leggi Toscane. Corredati di note ed osservazioni pratiche ad uso del foro*, Firenze, Tip. F. Bencini, 1852, p. 229; A. Zuccagni Orlandini, *Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana*, II, Firenze, Tip. Tofani, 1850, p. 343). Con riguardo all'incarico della Commissione legislativa di predisporre una complessiva riforma del processo civile e dell'ordinamento giudiziario, cfr. il testo del decreto Rospigliosi del 9 luglio 1814, in *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente*, cit., p. 164.

<sup>94</sup> Cfr., nuovamente, il testo del decreto Rospigliosi del 9 luglio 1814, in *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente*, cit., p. 164.

<sup>95</sup> Per una dettagliata e più ampia disamina del fenomeno codificatorio toscano della prima metà del secolo XIX, si v., anche per gli opportuni riferimenti alla cultura giuridica del tempo, F. Colao, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Monduzzi, 1999, p. 9 ss.

<sup>96</sup> Cfr., ancora, il testo del decreto Rospigliosi del 9 luglio 1814, in *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27 d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente*, cit., p. 165.

ziario francese, ed amministrazione francese, non dipendè veramente da alcuna massima di stato»<sup>97</sup>.

Invero, nonostante la sostanziale uniformità delle posizioni politiche riscontrabili all'interno della Commissione, la prospettiva di un mero e complessivo ritorno agli antichi ordinamenti legislativi del Granducato non ottiene i consensi necessari a imporre una linea di intervento unica e condivisa per ciascuno dei settori disciplinari interessati dalla riforma<sup>98</sup>. Infatti, a dispetto dell'atteggiamento, reazionario e corporativo, che si è soliti ricondurre all'avvocatura italiana del secolo XIX, a schierarsi contro l'eventualità di un semplice ripristino dell'apparato giudiziario anteriore è una ristretta minoranza di coloro che saranno poi definiti «avvocati letterati»<sup>99</sup>. O, nelle loro stesse parole, un gruppo minoritario di «uomini prudenti» che «disprezzano il volgo [...] prevenuto contro la legislazione e contro l'organizzazione dei tribunali dai francesi stabilita»; e che si dichiarano capaci «di valutare i nuovi e i vecchi istituti secondo l'intrinseco loro pregio», ancorché «provenienti dagli stessi nemici» e persino «in preferenza degli altri d'antica e domestica origine»<sup>100</sup>.

---

<sup>97</sup> Cfr. F. Forti, *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, I, Firenze, G.P. Vieusseux, 1840, p. 553. Per alcune notizie sull'eclettica figura di Francesco Forti, «meritatamente giudicato il più dotto giureconsulto dei nostri tempi», si v., ad es., A. Torrigiani, *Le castella della Val di Nievole. Studi storici*, Firenze, A. Forni, 1865, pp. 403-407 (da dove è tratto il precedente virgolettato); G. Zanella, *Storia della letteratura italiana. Dal Settecento ai giorni nostri*, Milano, F. Vallardi, 1880, p. 260; e, più di recente, A. Landi, *Tra diritto comune e codice civile. Francesco Forti e il problema dell'interpretatio nella Toscana della Restaurazione*, in *Scritti in onore di Antonio Cristiani. Omaggio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 321-349; L. Mannori (a cura di), *Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*, Firenze, Le Monnier-Nuova Antologia, 2003; C. Pezzagli, *Sismondi e la Toscana del suo tempo (1795-1838)*, Siena, Protagon, 2003, p. 39 ss.

<sup>98</sup> Per i necessari approfondimenti sull'operato della Commissione legislativa, con particolare riguardo alla riforma dell'ordinamento giudiziario, si v., spec., A. Calussi, *Dalla Riforma dei Tribunali all'approvazione del Regolamento di procedura civile. Ovvero il ritorno alla tradizione processuale leopoldina nella Toscana del 1814*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari. VI. Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, cit., pp. XIX-XXX.

<sup>99</sup> Cfr. G. Rosadi, *Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo*, in Aa.Vv., *La Toscana alla fine del Granducato. Conferenze*, Firenze, G. Barbera, 1909, pp. 73-120.

<sup>100</sup> Gli incisi riportati nel testo sono tratti dal «Progetto di legge per l'organizzazione dei Tribunali Civili in Toscana», presentato nel luglio 1814 alla Commissione legislativa

Per quanto netta e finanche formalizzata in un organico «progetto di legge per l'organizzazione dei tribunali civili», l'opposizione di questa circoscritta componente dell'avvocatura toscana non segna un'inversione di tendenza rispetto alla rigorosa impostazione restauratrice che, sin dall'inizio, presiede la riforma del sistema giudiziario. Ed è così che l'iniziativa degli «avvocati letterati» finisce per essere accantonata come un troppo precoce tentativo di 'riabilitazione' del modello organizzativo francese<sup>101</sup>. In effetti, nel rispetto del termine assegnato, la Commissione legislativa licenzia la versione definitiva della *Riforma dei Tribunali e Magistrati Civili del Gran-Ducato*, che rappresenta, per molti aspetti, un'opera di semplice affinamento della disciplina dell'ordinamento giudiziario risalente alle riforme leopoldine della seconda metà del secolo XVIII<sup>102</sup>.

---

dagli avvocati Lorenzo Collini, Luigi Piccioli e Ranieri Lamporecchi, sul quale si v., anche per la disamina del relativo contenuto, A. Calussi, *Dalla Riforma dei Tribunali all'approvazione del Regolamento di procedura civile*, cit., pp. XXI-XXV. Sul punto, si v., altresì, F. Forti, *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, cit., I, pp. 553-554, ove può leggersi: «Questa Restaurazione, a diversità di molte altre, fu tutta di pace, ed a seconda dei desiderii de'popoli. La Toscana si era poco infrancesata dal 1808 al 1814. Le opinioni ch'erano prevalenti nel 1808, lo erano pure nel 1814. [...] Imperocchè se nelle commissioni legislative era una maggioranza che avrebbe voluto tutto ridurre allo stato del 1808, vi era anco una minorità che intendeva introdurre alcune riforme alla francese, capaci di servir di nucleo a riforme maggiori. La opposizione di queste diverse idee si scorge assai manifesta nelle leggi relative all'ordine giudiziario, ed alla procedura si civile come criminale».

<sup>101</sup> Cfr., ancora, A. Calussi, *op. cit.*, pp. XXIII-XXV.

<sup>102</sup> Il testo della *Riforma dei Tribunali, e dei Magistrati di Toscana* del 13 ottobre 1814 e quello dei successivi regolamenti attuativi (come, ad es., il *Regolamento dell'ordine, e disciplina dei Tribunali di Toscana* del 15 novembre 1814) possono rispettivamente leggersi in *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente*, cit., pp. 333-352 e *Regolamenti diversi per il Tribunale di Commercio di Firenze, per i Licenziati nella soppressa Accademia di Pisa, per la riassunzione delle cause pendenti nel dì 11 novembre 1814, per il Collegio degli Avvocati, per il Ruolo dei Procuratori, per l'Ordine e la Disciplina dei Tribunali. Edizione autentica*, Firenze, Stamp. C. Cambiagi, 1814, p. 101 ss. Cfr. le relative disposizioni con quelle del *Regolamento dei Tribunali del dì 30 Dicembre 1771* e della *Legge per il nuovo Compartimento dei Tribunali di Giustizia dello Stato Fiorentino del dì 30 Settembre 1772* (in *Legislazione toscana. Raccolta e illustrata dall'avvocato Lorenzo Cantini*, XXX, Firenze, Stamp. Albizziniana S. Maria in Campo, 1807, rispettivamente, pp. 195-210, 311-454). Per un commento della *Riforma dei Tribunali* del 13 ottobre 1814, oltre ai riferimenti contenuti in A. Calussi, *Dalla Riforma dei Tribunali all'approvazione del Regolamento di procedura civile*, cit., pp. XXV-XXX, si v., ad es., L. Galeotti, *Leggi e amministrazione della Toscana. Discorso di Leopoldo Galeotti*

La pressoché contestuale pubblicazione del *Regolamento di procedura civile* e la precisa finalità della Commissione legislativa di istituire uno stretto collegamento fra la «montatura dei tribunali» e il «sistema di procedura» rendono piuttosto probabile che l'elaborazione della normativa processuale abbia ugualmente risentito di un atteggiamento di rifiuto verso qualsiasi forma di continuità con la precedente esperienza napoleonica<sup>103</sup>. E sembra, anzi, di poter dire che l'entrata in vigore del *Regolamento di procedura civile* rappresenti l'esito di un percorso riformatore tutto improntato al recupero di un assetto dell'amministrazione della giustizia civile rigorosamente autoctono e tradizionale<sup>104</sup>.

Il fatto di poter ravvisare alcune analogie di fondo con le contestuali vicende evolutive della disciplina del processo civile spagnolo impone, al contempo, di segnalare brevemente le sostanziali differenze che caratterizzano l'esperienza della 'Restaurazione processuale' nel Granducato di Toscana. Rispetto a quanto si è visto accadere durante la Restaurazione spagnola (che pure non implicava la necessità politica di abrogare e di sostituire l'ordinamento legislativo napoleonico), in quella lorenese, il rifiuto di ogni richiamo alla normativa francese, così come la relativa scelta di impostare la riforma del processo civile su basi giuridiche *stricto sensu* tradizionali, non influiscono negativamente sul risultato finale dell'opera riformatrice né, tanto meno, determinano l'affermarsi, nel più lungo periodo, di un riformismo ipermoderato e culturalmente autoreferenziale. Infatti, come in parte già segnalato, l'emanazione del *Regolamento di procedura civile* del 1814 non solo non segna un ritorno *tout court* al regime di diritto comune, ma neppure si propone l'obiettivo di 'ristabilire in tutta la loro purezza' i caratteri del processo civile autoctono-tradizionale, come invece si enuncia *expressis verbis* nella stessa legge-delega che conduce all'approvazione della *LEC* spagnola del 1855 (§§ 3.2-

---

*corredato di alcuni frammenti inediti di Francesco Forti sullo stesso argomento*, Firenze, Gabinetto Scientifico Letterario, 1847, pp. 21-24. Sulle riforme giudiziarie leopoldine della seconda metà del secolo XVIII, si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, G. Flore, *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Andrea Torrente*, I, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 349-366; P. Mortari, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel sec. XVIII*, Napoli, Liguori, 1971, p. 93 ss.

<sup>103</sup> Cfr., in proposito, il *Discorso pronunziato dal conte Fossombroni nella prima seduta della Commissione legislativa*, nell'*Appendice di documenti* di A. Zobi, *Storia civile della Toscana*, cit., IV, pp. 121-122.

<sup>104</sup> Si v., analogamente, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 73-75; M. Ascheri, *Introduzione. L'unificazione giuridica della Toscana Lorenese (1814)*, cit., pp. XI-XV; A. Calussi, *op. cit.*, pp. XXX-XXXIV.

3.3). In tale contesto, la traduzione in norme della prassi preesistente, combinata a un razionale riordino delle fonti normative anteriori, consente piuttosto di ultimare, con estrema rapidità, un testo legislativo unitario, articolato secondo un preciso ordine sistematico e recante una disciplina organica del processo civile, che viene a costituire la fonte giuridica primaria per l'intero territorio del Granducato<sup>105</sup>. Il pregio dell'unificazione delle fonti normative del processo, quale frutto della *reductio ad unitatem* del pregresso ordine giuridico particolaristico (legislazione regia, statuti fiorentini e municipali, consuetudini, prassi locali ecc.), sembra invero annoverare il Regolamento toscano del 1814 fra gli esempi più significativi di autonoma rielaborazione della disciplina processuale autoctona che è dato riscontrare nell'Europa meridionale del secolo XIX<sup>106</sup>. E, con riserva di meglio approfondire le specifiche caratteristiche della disciplina in esame, appare del tutto condivisibile ravvisare nel *Regolamento di procedura civile* del Granducato di Toscana un modello «per diversi aspetti non inferiore e per alcuni superiore allo stesso codice francese»<sup>107</sup>.

Sotto diverso profilo, e per concludere questo sintetico inquadramento della complessa cultura riformatrice lorenese, non può trascurarsi che tanto la disciplina del processo civile quanto quella dell'ordinamento giudiziario granduca- le saranno oggetto di rilevanti modifiche migliorative nel volgere di brevissimo tempo dalla loro entrata in vigore; e ciò, in particolare, attraverso il recupero di istituti generali e soluzioni tecnico-processuali di chiara derivazione francese

---

<sup>105</sup> Oltre alle indicazioni contenute nelle note precedenti, si v. gli incisi di F. Forti, riportati in L. Galeotti, *Leggi e amministrazione della Toscana*, cit., pp. 12-13.

<sup>106</sup> Cfr., a riguardo, i significativi rilievi di M. Ascheri, *Introduzione. L'unificazione giuridica della Toscana Lorenese (1814)*, cit., pp. XI-XIV, spec. XI, XIV, ove può leggersi: «Nel 1814 venne infatti confermata l'unità. [...] Non più la disciplina statutaria vigente per secoli, che spezzettava [...] la disciplina del territorio ed obbligava a inseguire le peculiarità di ogni Comune: ora era confermata un'unica normazione per tutta la Nazione, sia di diritto sostanziale che processuale. [...] Non si può parlare, quindi, solo di una riorganizzazione di norme previgenti senza sottolineare l'aspetto dell'unificazione». In senso analogo, si v., altresì, V. Denti, *La giustizia civile*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 21; F. Colao, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, cit., p. 23. Per un più ampio riferimento alla storiografia del secolo XIX, si v., ad es., G. Baldasseroni, *Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi*, Firenze, Tip. Insegna di S. Antonio, 1871, pp. 38-41.

<sup>107</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 76. *Contra*, si v., ad es., M.R. di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, cit., p. 222.



(come, ad esempio, la sostituzione del terzo appello con un giudizio di cassazione e l'introduzione della figura del pubblico ministero)<sup>108</sup>. Ed è, dunque, in questo rapido e sostanziale superamento degli atteggiamenti di preconcetto antagonismo verso il modello legislativo francese che sembra poter essere ravvisato un ulteriore elemento caratterizzante, in positivo, la singolare esperienza riformatrice toscana della prima metà del secolo XIX.

---

<sup>108</sup> Ci si riferisce, in particolare, al «Reale Motuproprio» del 2 agosto 1838 (cfr. *Reale Motuproprio del 2 agosto 1838 contenente l'organizzazione dei Nuovi Tribunali Toscani*, Firenze, Stamp. Granducale, 1838) e alle relative «Dichiarazioni ed Istruzioni» del 9 novembre 1838 (cfr. *Dichiarazioni e Istruzioni per la esecuzione del R. Motuproprio del 2. Agosto 1838 sulla riforma giudiziaria. Approvate con sovrano rescritto del dì 9. novembre 1838*, Firenze, Stamp. Granducale, 1838). Per alcuni riferimenti alle opere di taglio commentaristico edite negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore di tali riforme, si v. *Prontuario delle sovrane disposizioni relative alla riforma giudiziaria toscana dell'anno 1838. Con aggiunta delle più importanti e moderne leggi*, Firenze, Stamp. C. Cambiagi, 1838, con la relativa *Analisi della Legge organica dei nuovi tribunali toscani pubblicata col R. motuproprio de' 2 agosto 1838*, Firenze, Stamp. Granducale, 1838; G. Sacchetti, *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate sotto dì 9 Novembre 1838. Comparata colla Legge Organica de' 2 agosto di detto anno, e coll'altre leggi richiamate da dette Istruzioni*, Firenze, Gius.-Flli Ducci, 1839; L. Benedettini, *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate nel dì 9 Novembre 1838 per l'esecuzione del Motuproprio del 2 Agosto dell'anno medesimo*, Firenze, G. Galletti, 1839. Per un giudizio positivo sulla riforma del 1838, si v., spec., L. Galeotti, *Leggi e amministrazione della Toscana*, cit., p. 22, ove può leggersi: «La riforma del 1838 dalla quale prendon vita le nostre istituzioni giudiziarie fu ottima in quanto sostituì i tribunali collegiali al giudizio individuale, in quanto ottenne la completezza del processo prima della discussione, cosa non mai conseguita per le leggi precedenti, in quanto diminuiti i giudizi incidentali, ed abbreviati i termini probatori e decisivi procurò il più sollecito disbrigo degli affari, in quanto tolse molti difetti abusivi dalla procedura». In senso critico, si v., ad es., J. Sabatini, *Della necessità di una riforma generale della Legislazione, e degli inconvenienti che si verificano nelle riforme parziali, e specialmente nella Procedura*, in *La Temi. Giornale di Legislazione e di Giurisprudenza*, Firenze, Tip. Mariani, 1847, pp. 31-37, spec. 32, 36, ove può leggersi: «Con la Riforma del 1838 si vollero di nuovo in Toscana ripristinati i Tribunali Civili, e Criminali, secondo il sistema delle leggi francesi che imperarono fra noi a tutti il 13 Ottobre 1814, senza la contemporanea pubblicazione di un Codice Civile, e di un Codice di procedura. [...] Tutte le Riforme le quali consistono nel fare un innesto delle leggi straniere con le nostre, e formare a carico di queste, e quelle, modificazioni e restrizioni, altro non sono che dolorosi, e funesti rappezzi di Legislazione, i quali non produrranno giammai gloria, e felicità nazionale. [...] La riforma giudiziaria del 1838 non ha distrutto l'antico edificio gotico, ma si è limitata a cambiare di questo gli ornamenti».

Passando a una sintetica analisi della normativa recata dal *Regolamento di procedura civile*, sembra subito possibile constatare come l'ampia recezione del diritto comune e il correlativo distacco dal codice processuale napoleonico appaiano evidenti sia nella formulazione delle disposizioni, in genere prolissa e di carattere marcatamente definitorio, sia nelle modalità di configurazione delle due principali forme del processo di cognizione, ossia il procedimento applicabile ai «giudizj ordinarij» (artt. 1-515, T. I-XXVI, P. I, Reg. 1814) e quello previsto per l'eterogenea categoria dei «giudizj sommarj» (artt. 516-695, T. I-XIII, P. II, Reg. 1814)<sup>109</sup>.

In effetti, sin dai primi articoli del Regolamento, ben emerge la continuità della normativa toscana con la rigida strutturazione formale dell'*ordo iudiciarius* di diritto comune e con l'altrettanto risalente concezione della sommarietà del procedimento derivata dalle decretali pontificie del secolo XIV. Ricalcando un modello disciplinare del tutto sedimentato (e in diversa misura accolto anche nelle antecedenti legislazioni processuali europee del secolo XIX), la caratteristica fondamentale dei «giudizj ordinarij» viene ravvisata nella «formale regolarità giudiziaria» che ne contraddistingue lo svolgimento, «a differenza dei giudizj sommarj ed esecutivi, nei quali le forme regolari si sommano e si restringono all'oggetto della più celere spedizione» (art. 1, Reg. 1814)<sup>110</sup>. In altri termini, in apertura al Regolamento, si rinviene esplicitata quella tradizionale sistemazione del processo civile che vede contrapposti: da un lato, un paradigma procedimentale 'ordinario', che costituisce a tutti gli effetti l'archetipo del processo civile, in ragione della completezza delle sue forme e dell'ampia autonomia riconosciuta alle parti nell'esercizio dei propri diritti difensivi; e, dall'altro, una serie di schemi procedimentali di regola denominati «sommari» (o «verbali»), in quanto accomunati da una maggiore semplificazione delle forme e da una più accentuata immediatezza dell'interazione tra parti e giudice. Il tutto nella prospettiva di riservare l'applicazione dei procedimenti «sommari» alla cosiddetta giustizia minore, ossia a quell'eterogenea categoria di controversie che, per esiguo valore economico o per proprie ricorrenti caratteristiche, si considerano meno complesse o, comunque, di più facile definizione<sup>111</sup>.

<sup>109</sup> Si v., ad es., M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 74-75.

<sup>110</sup> Per un commento dell'art. 1 del Regolamento toscano (cfr. *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 1), si v., ad es., D. Nenci, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*<sup>2</sup>, Firenze, Tip. Giglio, 1832, pp. 5-6.

<sup>111</sup> Sul tema, si v., *amplius*, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella*

Nell'esperienza del Regolamento toscano, la di per sé classica coesistenza di due diversi schemi procedimentali, tipicamente ordinati secondo un formale rapporto regola-eccezione, assume un rilievo del tutto peculiare e, di fatto, non comparabile con le vicende delle altre codificazioni preunitarie in cui si ravvisa un'analoga sistemazione del processo civile; e ciò, essenzialmente, a causa del sostanziale ribaltamento della dicotomia rito ordinario/rito sommario che viene sancito, a livello legislativo, dall'emanazione del *Reale Motuproprio* del 1838, con intuibili conseguenze sull'intero assetto del processo civile e della sua fase preparatoria, in particolare<sup>112</sup>.

Del resto, i presupposti di una tanto radicale trasformazione dei rapporti fra rito ordinario e rito sommario risultavano, in qualche misura, già insiti nella stessa disciplina del *Regolamento di procedura civile* del 1814. In effetti, a differenza di quanto previsto nella maggior parte dei codici preunitari, nel Regolamento toscano, l'individuazione dell'ambito applicativo del procedimento sommario non avviene soltanto attraverso la precisa elencazione delle «cause sommarie» (art. 516, nn. 1-11, Reg. 1814)<sup>113</sup>. Al risalente sistema della tassativa delimitazione *ex lege* delle controversie sottratte al rito ordinario si affianca, infatti, la previsione della facoltà del giudice di autorizzare l'applicazione del rito sommario a «tutte le cause, indistintamente, che esigono celere spedizione» (art. 516, n. 12, Reg. 1814)<sup>114</sup>.

---

*storia del processo civile italiano*, cit., pp. 52, 56-57.

<sup>112</sup> Per alcuni accenni alle modificazioni apportate dal *Reale Motuproprio* del 2 agosto 1838 alla disciplina del processo civile, si v., nella dottrina contemporanea, G. Flore, *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, cit., p. 364; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 76; R.P. Coppini, *Il Granducato di Toscana. Dagli 'anni francesi' all'Unità*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XXIII, 3, Torino, Utet, 1993, p. 303; e, con particolare riguardo alla affermazione del rito sommario quale «modello 'ordinario' per la risoluzione di tutte le tipologie di controversie», V. Ansanelli, *op. cit.*, p. 56.

<sup>113</sup> Cfr. il testo dell'art. 516 in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 38, con il commento di D. Nenci, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*<sup>2</sup>, cit., p. 111-112.

<sup>114</sup> Cfr., in proposito, l'art. 404, n. 4, del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, Paris, Rondonneau, 1806, pp. 73-74, ove vengono similmente «réputés matières sommaires et instruits comme tels [...] le demandes provisoires, ou qui requièrent célérité». A riguardo, si v., ad es., M. Périn, *Rapport fait au Corps Législatif dans la séance du 14 avril 1806*, in J.G. Locré, *Le législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément des Codes français*, XXI, Paris, Treuttel et Würtz, 1830, p. 634; A. Chauveau, *Formulaire général et complet, ou Traité pratique de procédure civile et commerciale*, Paris, Cosse, Marchal et C<sup>ie</sup>, 1854, pp. 301-302; e, anche per riferimenti di

Come intuitivo, l'instaurazione di un diretto collegamento fra esigenze di rapida definizione della controversia e applicazione del rito sommario si rivela una circostanza di notevole impatto sulla graduale diffusione di tale tipologia di procedimento nella pratica del processo civile toscano. Benché non possa ravvisarsi un vero e proprio atteggiamento permissivista nell'autorizzare *de plano* l'adozione del rito sommario, l'analisi delle raccolte di giurisprudenza, pubblicate nei primi anni di vigenza del Regolamento, sembra dimostrare come l'assenza di un criterio selettivo stringente implicasse una certa elasticità nella concessione di deroghe all'applicazione del rito ordinario, ancorché motivate da ragioni di urgenza non particolarmente qualificate<sup>115</sup>. Per fornire alcuni riscontri di tale tendenza, nelle decisioni della Regia Ruota di Firenze risulta piuttosto consolidato l'indirizzo secondo cui il requisito della «celere spedizione» della controversia, previsto per l'applicazione del rito sommario, deve ritenersi sussistente ogni qual volta «il ritardo può essere motivo del deterioramento maggiore della proprietà disputata»<sup>116</sup>. Inoltre, da quanto si desume dalla giurisprudenza degli anni subito precedenti alla riforma del 1838, il consolidarsi di una lettura non restrittiva del segnalato requisito sembra, per così dire, ratificare l'ormai

---

carattere dottrinale e giurisprudenziale, P. Gilbert, *Les Codes annotés de Sirey. Contenant toute la jurisprudence des arrêtes et la doctrine des auteurs. Code de procédure civile et Code de commerce*, Paris, 1859, Cosse, Marchal et C<sup>ie</sup>, pp. 260-263.

<sup>115</sup> Cfr., ad es., *Decisione LXXIV. Regia Ruota di Arezzo. 22 gennaio 1822*, in L. Cantini (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, VI, Firenze, Stamp. del Giglio, 1823, p. 363, ove l'autorizzazione all'applicazione del rito sommario in via d'urgenza concessa dal giudice di primo grado viene censurata in quanto «trattandosi di azione reivindicatoria, si tratta di azione di non piccola indagine per potersi in via sommaria risolvere».

<sup>116</sup> Cfr. *Decisione VIII. Regia Ruota di Firenze. 23 agosto 1834*, in L. Cantini, D. Nenci (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, XXXVI, Firenze, Stamp. del Giglio, 1836, pp. 62-70. Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza dell'epoca in merito all'individuazione dell'ambito applicativo del rito sommario, si v., ad es., *Decisione LVIII. Regia Ruota Fiorentina. 12 aprile 1823*, in L. Cantini, D. Nenci (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, IX, Firenze, Stamp. del Giglio, 1824, pp. 266-267; *Decisione XIV. Supremo Consiglio. 16 gennaio 1826*, ivi, XVII, Firenze, 1828, pp. 97-103; *Decisione LXXII. Supremo Consiglio, 24 settembre 1834*, ivi, cit., XXXVI, pp. 406-410; e, per ulteriori massime giurisprudenziali selezionate, si v. L. Cantini, D. Nenci (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, XI, Firenze, Stamp. del Giglio, 1825, pp. 210-211.

diffusa preferenza della prassi locale per il rito sommario. Una predilezione, questa, che appare riconducibile alle stesse caratteristiche intrinseche del procedimento sommario e, segnatamente, alla loro effettiva capacità di rispondere alle esigenze di rapidità e di economia della giustizia civile avvertite a vari livelli della società toscana di inizio '800<sup>117</sup>. L'insieme di circostanze sembra dunque rendere molto probabile che la scelta del legislatore del 1838 di «abolire ogni distinzione fra i giudizj sommarj e i giudizj ordinarj», in favore di una generalizzata applicazione del rito sommario, abbia di fatto rappresentato un semplice adeguamento della normativa processuale alla prassi giudiziaria del tempo (art. 75, Dich. e Istr. 1838)<sup>118</sup>.

Passando a esaminare quello che, per diverse ragioni, può considerarsi il modello generale di preparazione della controversia delineato dal Regolamento toscano, il primo aspetto da porre in rilievo consiste proprio nell'apparente uniformità delle procedure di introduzione e di trattazione della causa previste per i «giudizi ordinari» e per quelli «sommari». In effetti, al di fuori delle «cause sommarie» per le quali vengono stabilite disposizioni specifiche in materia (T. II-V, IX-X, P. II, Reg. 1814), la disciplina delle attività preparatorie nei giudizi sommari rimane, in via generale, quella «dell'ordine e forma di procedere nei giudizj ordinarj» (P. I, Reg. 1814)<sup>119</sup>. Ad ogni modo, il fatto che tale disciplina sia configurata come

---

<sup>117</sup> Cfr., spec., G. Sacchetti, *Analisi del Regolamento di procedura civile per servire di guida alla pratica forense del Granducato di Toscana*, cit., I, pp. 53-55 e, più in generale, L. Benedettini, *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni*, cit., pp. I-III.

<sup>118</sup> Cfr., rispettivamente, l'art. 96, del *Reale Motuproprio del 2 agosto 1838*, cit., p. 41, e l'art. 75 delle *Dichiarazioni e Istruzioni per la esecuzione del R. Motuproprio del 2 Agosto 1838*, cit., p. 63, per il cui tramite viene appunto «abolita ogni distinzione fra i giudizj sommarj, e i giudizj ordinarj, anche avanti i Tribunali Collegiali e Auditori Giudici di Prima Istanza». In proposito, si v., ad es., G. Sacchetti, *op. cit.*, p. 13; L. Benedettini, *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni*, cit., p. 44, nonché, nella giurisprudenza di molto successiva all'entrata in vigore della predetta riforma, Corte d'Appello di Firenze, Prima camera civile, 15 aprile 1861, in *Parte seconda. Decisioni delle Corti Reali d'Appello e dei Tribunali di Prima Istanza, Annali di giurisprudenza. 1861 – Serie Seconda – Anno Secondo*, Firenze, Tip. Giglio, 1861, pp. 548-554.

<sup>119</sup> Cfr., rispettivamente, in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit.: *i*) artt. 523-538, T. II, «Dei giudizj di violata inibitoria, e di attentati», P. II (pp. 39-40); *ii*) artt. 539-560, T. III, «Dei giudizj di danno dato», P. II, (pp. 40-42); *iii*) artt. 561-567, T. IV, «Dei giudizj di turbato possesso, e di spoglio», P. II, (p. 43); *iv*) artt. 568-589, T. V, «Dei giudizj che hanno per oggetto l'azione redibitoria, e estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami», P. II, (pp. 43-45); *v*)

una normativa di applicazione comune, per tutte le «cause sommarie» non diversamente regolate, non implica una vera e propria omogeneità disciplinare. Infatti, nelle «cause sommarie» in questione, la disciplina ordinaria si innesta pur sempre in una «procedura celere e spedita quanto mai possa essere compatibile colla amministrazione della giustizia» (art. 517, Reg. 1814). Ed è, quindi, in virtù della predominante esigenza della «più sollecita spedizione» della causa che si giustifica la previsione del potere/dovere del giudice di derogare a tutte quelle formalità della disciplina ordinaria che si rivelino in concreto incompatibili o, comunque, superflue rispetto all'obiettivo di giungere rapidamente alla definizione del giudizio (art. 518, Reg. 1814)<sup>120</sup>.

In altri termini, per quanto concerne l'introduzione e la trattazione della controversia, l'adozione del rito sommario non implica necessariamente una deroga automatica alla disciplina prevista per i «giudizi ordinari». In assenza di diverse e puntuali disposizioni in materia, la possibilità di impartire alla preparazione della «causa sommaria» un andamento più rapido e concentrato viene pressoché interamente lasciata alla discrezionalità del giudice, purché la durata massima del procedimento non ecceda il ristretto termine di un mese e siano comunque osservate, a garanzia della 'qualità' della cognizione che sorregge la sentenza definitiva, le specifiche regole stabilite per l'assunzione dei mezzi istruttori (artt. 517-521, Reg. 1814)<sup>121</sup>.

Considerata anche l'ampia portata applicativa delle norme riguardanti l'introduzione della controversia, costituisce un dato di per sé rilevante, e al contempo emblematico della continuità con la tradizione processuale di diritto comune, la predisposizione di un paradigma di atto introduttivo tipicamente ipersemplificato e «concepito per via d'istanza diretta ai giudici» (artt. 19-20, 32, Reg. 1814)<sup>122</sup>.

---

artt. 623-643, T. IX, «Dei giudizi di disdetta di locazioni, affitti, e colonie, e del giudizio di sfratto», P. II, (pp. 49-50); vi) artt. 645-662, T. X, «Dei sequestri», cit., (pp. 50-52).

<sup>120</sup> Cfr. il testo degli artt. 517-518 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 38, con le indicazioni di D. Nenci, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*<sup>2</sup>, cit., p. 112-113.

<sup>121</sup> Cfr. gli artt. 517-521 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., pp. 38-39. In proposito, si v., L. Rossi, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 380; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 797 e, più di recente, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 55-57.

<sup>122</sup> Cfr. gli artt. 19-20, 32 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 2. Per un riferimento alla dottrina

Sotto tale profilo può infatti ravvisarsi un'esatta quanto risalente corrispondenza fra due complementari aspetti della disciplina in esame; a intendere, da un lato, quello del contenuto, davvero minimale e aspecifico, della «domanda» attorea e, dall'altro, quello della funzione dell'atto introduttivo, individuata in via tradizionale nella mera attivazione dell'*iter* processuale. E di qui, per l'appunto, il riproporsi, nella normativa del Regolamento, dell'espressa configurazione della «domanda» attorea sotto forma di '*imploratio iudicis officii*' (art. 20, Reg. 1814), con contestuale attribuzione al giudice del compito di autorizzare la *vocatio in ius* del convenuto in seguito all'accertamento della semplice correttezza formale dell'atto introduttivo (artt. 32, 40-42, Reg. 1814)<sup>123</sup>.

Ulteriori riscontri a conferma della presente tesi ricostruttiva si rinvergono sia nella disciplina dei requisiti della «domanda», volta a una estrema semplificazione degli oneri allegatori dell'attore, sia in quella delle conseguenze derivanti dalla non corretta conformazione dell'atto introduttivo al modello legale. Per utilizzare le parole del Regolamento, la «domanda» risulta configurata in modo appropriato se «chi promuove il giudizio espone sommariamente il fatto, deduce il suo diritto, e conclude per la dichiarazione di questo diritto medesimo» (art. 18, Reg. 1814), corredando il tutto con «la produzione dei documenti che giustificano gli estremi dell'azione» (art. 26, Reg. 1814)<sup>124</sup>. Si tratta, come si vede, di indicazioni coerenti con la funzione *stricto sensu* introduttiva della «domanda» attorea e con la relativa verifica di completezza formale che il giudice è tenuto a svolgere prima di dare corso alla citazione in giudizio del convenuto. A differenza dei codici preunitari che si discostano in modo più netto dalle precedenti esperienze di diritto comune e dal modello francese, come quello lombardo-veneto e quello estense, l'esautività delle allegazioni difensive iniziali non rappresenta un obiettivo prioritario della

---

della seconda metà del secolo XIX, si v., ad es., P. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 32.

<sup>123</sup> Oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, cfr., spec., il testo degli artt. 40-42 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 3.

<sup>124</sup> Cfr. gli artt. 18, 26 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 2, con il commento di D. Nenci, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*<sup>2</sup>, cit., p. 14. A riguardo, si v., altresì, G. Sacchetti, *Dizionario legale*, I, Firenze, Stamp. Granducale, 1825, p. 209. E, più di recente, A. Calussi, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., pp. XXXV-XXXVI; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 53.

normativa processuale toscana. In conformità ai canoni tradizionali della disciplina dell'atto introduttivo, ciò che si intende garantire è un livello di determinatezza delle allegazioni difensive tale da fornire al convenuto le informazioni essenziali in ordine all'oggetto e alle ragioni della pretesa attorea; o, in altri termini, le sole informazioni necessarie non tanto a un compiuto esercizio del contraddittorio nel merito, quanto piuttosto alla rapida instaurazione di una dialettica processuale ancora tutta da svolgere e sviluppare nelle successive fasi del procedimento.

Ad ogni modo, è proprio nella prospettiva di assicurare la complessiva funzionalità della fase di introduzione della controversia, così come appena descritta, che il Regolamento granducale predispone soluzioni del tutto inedite nel panorama delle codificazioni preunitarie italiane e delle normative processuali spagnole del secolo XIX. Ci si riferisce alla previsione di una serie di sanzioni per l'inosservanza degli oneri di allegazione e di prova gravanti sull'attore, la cui applicazione può realizzarsi, su istanza del convenuto, sia a carico della stessa parte attrice sia a carico del relativo difensore. In particolare, con riguardo alla componente probatoria dell'atto introduttivo, si prevede che la mancata «produzione dei documenti privati», ossia non reperibili dalla controparte «in pubblico generale archivio» (art. 27, Reg. 1814), possa condurre a una pronuncia di nullità della «domanda» attorea, con imputazione dei relativi costi e delle eventuali conseguenze di carattere risarcitorio «a carico del procuratore» (art. 58, Reg. 1814)<sup>125</sup>. Inoltre, sempre su apposita eccezione del convenuto, analoghe sanzioni economico-risarcitorie possono applicarsi, nei confronti della parte e del proprio difensore, qualora l'esposizione dei fatti costitutivi risulti tanto vaga e approssimativa da rendere indecifrabile l'effettivo contenuto della pretesa attorea (art. 59, Reg. 1814). In tale ipotesi, la «narrativa meno retta del fatto», eccipita in termini dal convenuto, non comporta la nullità della «domanda», ma obbliga l'attore, a pena di rigetto in rito della stessa, a svolgere una più chiara enunciazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa per il tramite di «un nuovo atto rettificato che terrà a tutti gli effetti il luogo della domanda» (art. 59, Reg. 1814)<sup>126</sup>.

---

<sup>125</sup> Cfr., rispettivamente, gli artt. 27, 58 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., pp. 2, 4, con le indicazioni di D. Nenci, *op. cit.*, p. 23.

<sup>126</sup> Cfr. l'art. 59 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 4. Per rilievi in parte analoghi, si v., ad es., V. Ansanelli, *op. cit.*, p. 53.



Da ultimo, a chiudere il novero delle soluzioni volte a garantire il fisiologico funzionamento della fase di introduzione della controversia, per come delineato dalla normativa in esame, si pone un ulteriore esempio di recezione del diritto comune. Il riferimento è alla previsione del divieto dell'attore di modificare il cosiddetto *petitum* immediato e la *causa petendi*, per come individuati nel proprio atto introduttivo. Si configura, in estrema sintesi, un generale divieto di «variare l'azione intentata», dal quale restano escluse, secondo la tipica ricostruzione degli effetti della *litis contestatio* invalsa nel diritto comune (§ 2.3.), soltanto le ipotesi di *emendatio libelli* implicanti una mera variazione quantitativa dell'oggetto mediato della pretesa (art. 60, Reg. 1814)<sup>127</sup>.

Oltre alla regolare notificazione della «domanda per mezzo dei cursori» (artt. 42-56, Reg. 1814), la procedura dettata dal Regolamento per la regolare costituzione del rapporto processuale presuppone il compimento di alcune particolari formalità<sup>128</sup>. Segnatamente, dal momento della notifica dell'atto introduttivo, decorre un breve termine perentorio (di durata compresa fra gli otto e i quindici giorni) entro il quale il convenuto è tenuto a nominare il proprio difensore tecnico (art. 61, Reg. 1814), dandone comunicazione all'attore sempre «per mezzo di cursore» (art. 64, Reg. 1814)<sup>129</sup>. Perfezionata la nomina del difensore, comincia quindi a decorrere un termine (di durata uguale al precedente) per la costituzione del convenuto in giudizio, da realizzarsi con un atto difensivo tanto semplificato da risultare addirittura privo di una propria specifica denominazione (art. 66, Reg. 1814)<sup>130</sup>.

<sup>127</sup> Cfr. il testo dell'art. 60 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 40, nonché i brevi cenni di A. Calussi, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., p. XXXV e i rilievi critici di V. Ansanelli, *op. cit.*, p. 53.

<sup>128</sup> Cfr. gli artt. 42-56 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., pp. 3-4, con i commenti di D. Nenci, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*<sup>2</sup>, cit., pp. 20-23.

<sup>129</sup> Cfr. gli artt. 61, 64 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 4. E si v., ad es., L. Rossi, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 380; A. Calussi, *op. cit.*, p. XXXVI.

<sup>130</sup> Cfr., infatti, l'art. 66 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 4, a norma del quale: «Nel termine di altri giorni otto, o quindici rispettivamente, dal dì della nomina del Procuratore dovrà il reo convenuto proporre le sue eccezioni contro la domanda». A tale riguardo, si v., nuovamente, D. Nenci, *op. cit.*, p. 24.

Più in particolare, i contenuti tipici dell'atto introduttivo del convenuto vengono rispettivamente individuati nella «sommara esposizione dei motivi che possono escludere l'azione», nella proposizione delle eccezioni, accompagnata dalla «produzione dei documenti che [le] giustificano», e nella «domanda della dichiarazione che s'implora» (artt. 66, 68-69, Reg. 1814)<sup>131</sup>. Il tutto, come si vede, in perfetta simmetria con i minimi *standard* di specificità e di precisione delle allegazioni introduttive stabiliti per la «domanda» attorea. Per converso, e quale ennesimo esempio di continuità della normativa toscana con il diritto comune, un apposito regime *ad hoc* viene previsto per la proposizione delle «eccezioni di declinatoria del foro» (art. 70, Reg. 1814). Si tratta di eccezioni, in sostanza intese a rilevare difetti di competenza, che il convenuto deve sollevare, a pena di decadenza, entro il termine stabilito per la costituzione in giudizio e «prima di qualunque altra eccezione in merito» (artt. 209, 214, Reg. 1814)<sup>132</sup>. Come subito meglio si vedrà, sempre in conformità a un assetto disciplinare risalente allo *ius commune*, la decisione delle questioni di competenza avviene secondo la procedura stabilita per gli «incidenti» (art. 212, Reg. 1814). Ed è ancora in base alle regole dettate per i «giudizj incidentali» (T. X, P. I, Reg. 1814), appena citate, che il relativo provvedimento decisorio risulta immediatamente impugnabile dalle parti, con automatico effetto sospensivo sul giudizio di merito (art. 213, Reg. 1814)<sup>133</sup>.

L'ulteriore disciplina delle attività di preparazione della controversia appare caratterizzata da una scansione temporale piuttosto stringente. In linea generale, il Regolamento toscano fissa nel «termine perentorio di sei mesi correnti» la durata massima di «tutti i giudizj ordinari avanti qualunque tribunale», delineando, al contempo, una struttura bifasica della complessiva articolazione del procedimen-

---

<sup>131</sup> Cfr. gli artt. 66, 68-69 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 4. Per alcuni riferimenti alla disciplina dell'atto introduttivo del convenuto, si v., ancora, A. Calussi, *op. cit.*, p. XXXVI; V. Ansanelli, *op. cit.*, p. 53.

<sup>132</sup> Cfr. gli artt. 70, 209, 214 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., pp. 5, 14.

<sup>133</sup> Cfr., infatti, l'art. 213 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 14, in base al quale «le sentenze interlocutorie di competenza o di incompetenza sono sempre appellabili, secondo la procedura prescritta per tutte le altre cause incidentali». Per un commento degli artt. 209-215, T. XI, «Della declinatoria del Foro», P. I, del predetto *Regolamento* (cit., p. 14), si v., ancora, D. Nenci, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*<sup>2</sup>, cit., pp. 48-53.

to (art. 94, Reg. 1814)<sup>134</sup>. Nello specifico, accanto a una prima fase di durata non superiore a tre mesi (*i.e.* «termine probatorio»), dedicata allo svolgimento delle attività di trattazione e di istruzione della controversia o «compilazione del processo», si prevede una seconda fase di analoga estensione temporale (*i.e.* «termine decisorio»), riservata alla discussione orale degli esiti dell'istruttoria e all'emissione della sentenza definitiva (art. 95, Reg. 1814)<sup>135</sup>.

Almeno formalmente, i termini stabiliti per la conclusione del procedimento non possono essere prorogati, né può avere luogo la *restitutio in integrum* in favore di una delle parti (art. 96, Reg. 1814). In ogni modo, la decorrenza dei termini resta sospesa *ipso iure* al ricorrere di una serie davvero ampia ed eterogenea di ipotesi (artt. 97, 100, Reg. 1814). E, oltre che per la «pendenza dei giudizi incidentali tanto nella prima, quanto nella seconda, e terza istanza» (artt. 98, n. 3, 190, Reg. 1814), la sospensione del termine probatorio può essere disposta, «ad arbitrio del tribunale», qualora «la finale compilazione del processo la richieda» (art. 101, Reg. 1814). Inoltre, una vera e propria ipotesi di sospensione '*ad libitum*' dei termini processuali si configura «quando vi concorra il consenso in iscritto di tutte le parti interessate» (art. 102, Reg. 1814)<sup>136</sup>. Al di fuori dei casi previsti, il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento determina la «perenzione della istanza» (art. 109, Reg. 1814), con effetti equiparabili a quelli di una sentenza di rigetto in rito della «domanda» attorea (art. 111, Reg. 1814)<sup>137</sup>.

---

<sup>134</sup> Cfr. il testo dell'art. 94 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 6. Per alcuni riferimenti alla dottrina di molto successiva all'emanazione del Regolamento, si v., ad es., P. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 32; L. Rossi, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 380; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 796.

<sup>135</sup> Cfr., infatti, l'art. 95 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 6: «I primi tre mesi saranno destinati alle prove, alla compilazione del processo, e alla decisione delle questioni incidenti, e costituiranno il termine probatorio: e gli altri tre mesi successivi saranno destinati alla informazione dei Giudici, alla discussione, e alla decisione delle cause nel merito, e costituiranno il termine decisorio». Oltre alle indicazioni contenute nella nota precedente, si v. quanto in A. Calussi, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., p. XXXVII.

<sup>136</sup> Sulla disciplina dei termini, si v. D. Nenci, *op. cit.*, pp. 28-31.

<sup>137</sup> Le disposizioni concernenti la sospensione dei termini richiamate nel testo possono leggersi in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., pp. 6-8. Oltre al commento di D. Nenci, *op. cit.*, pp. 28-31, si v., nuovamente, A. Calussi, *op. cit.*, pp. XXXVII-XXXVIII. Sugli artt. 109-113, T. IV,

Posto questo quadro disciplinare, brevi considerazioni possono aggiungersi in merito alle modalità di svolgimento della trattazione preliminare della causa. In effetti, nonostante l'attenzione apparentemente riservata alla scansione dei tempi del processo, nella disciplina della prima fase del procedimento risulta assente la previsione di una sequenza degli atti di parte ordinata e ben definita. Se si escludono le disposizioni che semplicemente autorizzano nuove scritture difensive e deduzioni istruttorie (artt. 73, 329-331, Reg. 1814), l'unico aspetto della trattazione disciplinato dal Regolamento consiste nella facoltà delle parti di sostituire la «produzione di un documento pubblico» con un «fatto concordato»; a intendere un atto, materialmente redatto dai difensori delle parti, mediante il quale «si concorda e si conviene il tenore del documento», rendendo superflua la deduzione di ulteriori prove e documenti in relazione ai fatti in esso rappresentati (artt. 76-79, Reg.)<sup>138</sup>.

Come è facile intendere, l'assenza di limitazioni di sorta al numero delle memorie che le parti possono scambiarsi prima della scadenza del «termine probatorio» rimette completamente la durata e l'andamento della trattazione preliminare nelle mani dei «procuratori». Infatti, lo scambio delle nuove allegazioni fattuali, così come la proposizione di ulteriori mezzi istruttori, avviene con un semplice atto «notificato per mezzo di cursore al procuratore dell'avversario», senza alcuna necessità di preventiva approvazione da parte del giudice o di contestuale comunicazione degli atti alla cancelleria del tribunale (art. 65, Reg. 1814)<sup>139</sup>. La stessa conclusione di questa prima fase del procedimento viene formalmente segnata da «un semplice atto di citazione da procuratore all'altro», una volta «spirato il termine probatorio» (art. 455, Reg. 1814)<sup>140</sup>. Ed è soltanto in vista della succes-

---

«Della perenzione della istanza», P. I, del predetto *Regolamento* (cit., pp. 7-8), v., ancora, D. Nenci, *op. cit.*, pp. 31-36; nonché i brevi riferimenti contenuti in A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 796.

<sup>138</sup> Cfr. gli artt. 73, 76-79, 329-331 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., pp. 5, 22-23.

<sup>139</sup> Cfr. il testo dell'art. 65 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 4.

<sup>140</sup> Cfr. l'art. 455 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 32, a norma del quale «spirato il termine probatorio, o per il suo corso ordinario, o dopo la sospensione, che avrà incontrata l'istanza, la causa a cura della parte più sollecita per un semplice atto di citazione da un Procuratore all'altro sarà portata all'udienza del Magistrato nel primo giorno del termine decisorio, in cui caderà l'udienza del turno, al quale appartiene». In proposito, si v., ad es., D. Nenci,

siva celebrazione dell'udienza «per l'informazione della causa» che l'insieme delle memorie e dei documenti concernenti la controversia entra finalmente nella disponibilità del tribunale (art. 460, Reg. 1814)<sup>141</sup>.

In ragione delle medesime caratteristiche dell'interazione fra le parti, l'intervento del giudice in questa fase del procedimento risulta solo eventuale e occasionale, in sostanza circoscrivendosi all'emanazione di provvedimenti ordinatori e alla risoluzione degli «incidenti» che sorgono durante l'ammissione delle prove costituente (art. 81, Reg. 1814)<sup>142</sup>.

Ad ogni modo, al fine di assicurare una regolare e efficace attuazione del contraddittorio nel corso della trattazione, norme piuttosto dettagliate e precise vengono dettate dal Regolamento per la decisione delle questioni concernenti «la compilazione e istruzione semplice del processo» (T. VIII, P. I, Reg. 1814). In particolare, a seconda della natura e della complessità della questione sollevata dalle parti, si prospettano tre differenti modalità di definizione dell'«incidente», variando anche la forma e il regime di impugnabilità del provvedimento pronunciato dal giudice all'esito della rispettiva procedura. Molto brevemente, per i provvedimenti «preordinati a preparare e ordinare i processi» o, in altri termini, finalizzati alla semplice prosecuzione del procedimento (come, ad esempio, «i decreti di assegnazioni e variazioni termini, di sospensione d'istanze, d'inibizioni e simili»), si prevede che il giudice possa procedere alla loro emissione «sopra la semplice istanza» dei procuratori, non configurandosi alcuna possibilità di impugnazione dei «decreti meri ordinatorj» (artt. 157-158, Reg. 1814)<sup>143</sup>. Per tutti i restanti «decreti comunque ordinatorj», ma che in ragione della loro possibile incidenza sulla libertà di difesa delle parti «possono incontrare opposizione», la procedura prevista dal Regolamento implica la celebrazione di una o più udienze di discussione, seguite da una «pronunzia pettorale» suscettibile di appello

---

*op. cit.*, pp. 97-98.

<sup>141</sup> Cfr. l'art. 460 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 32. Per alcuni commenti, si v., altresì, L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., p. 380.

<sup>142</sup> Cfr. l'art. 81 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 5. A titolo di esempio, uno specifico procedimento viene delineato dagli artt. 332-336 del *Regolamento* (cit., pp. 22-23) per la decisione delle questioni inerenti alla deduzione della prova testimoniale.

<sup>143</sup> Cfr. gli artt. 157-158 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 10.

(artt. 159-174, Reg. 1814)<sup>144</sup>. Infine, un vero e proprio autonomo procedimento viene stabilito per la decisione delle «domande incidentali», tipicamente dirette «ad ottenere qualche prova, riscontro o verifica», qualora ne sia controversa l'ammissibilità o il modo dell'assunzione (art. 194, Reg. 1814)<sup>145</sup>. Le minime differenze esistenti fra la disciplina di tale procedimento e quella del rito ordinario esime dallo svolgerne qui un esame dettagliato (T. X, P. I, Reg. 1814)<sup>146</sup>. In aggiunta al rilievo di questa sostanziale corrispondenza disciplinare (di per sé sintomatica della complessiva funzionalità del procedimento in discorso), basti considerare che la facoltà del giudice di riunire la «decisione dell'incidente al merito principale della causa» può essere esercitata soltanto all'esito del giudizio incidentale (art. 210, Reg. 1814)<sup>147</sup>.

Qualche ulteriore riferimento appare ancora necessario riguardo all'articolazione della seconda fase del procedimento, come detto riservata alla discussione della causa e alla pronuncia della sentenza. Nella prospettiva di una compiuta ricostruzione delle caratteristiche del modello di preparazione della controversia delineato dal Regolamento, l'importanza della fase conclusiva del rito ordinario appare connessa alla previsione di una sorta di appendice di trattazione scritta, da svolgersi, a seconda dei casi, tanto anteriormente all'udienza di discussione quanto in seguito al riscontro da parte del giudice di questioni necessitanti un maggiore approfondimento.

Come si è anticipato, decorso il «termine probatorio», il passaggio della causa alla fase di decisione avviene «a cura della parte più sollecita, per un semplice atto di citazione da un procuratore all'altro» (art. 455, Reg. 1814)<sup>148</sup>. Oltre che dal de-

---

<sup>144</sup> Cfr. gli artt. 159-174 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., pp. 10-12. Per alcuni cenni in proposito, si v., ad es., S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. XIX-XX; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 783-784.

<sup>145</sup> Cfr. l'art. 194 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 13.

<sup>146</sup> Relativamente agli artt. 188-208, T. X, «Dei giudizi incidentali», P. I, del *Regolamento* (cit., pp. 12-14), si v., ancora, D. Nenci, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*<sup>2</sup>, cit., pp. 45-48, nonché A. Calussi, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., p. XXXIX.

<sup>147</sup> Cfr. il testo dell'art. 201 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 13.

<sup>148</sup> Cfr. l'art. 455 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 32.

posito dei rispettivi fascicoli di parte, la celebrazione dell'udienza «per l'informazione della causa» viene preceduta dalla comunicazione di eventuali nuove memorie difensive e ulteriori produzioni documentali, da realizzarsi, a pena di decadenza, almeno tre giorni prima dell'udienza (artt. 460-461, Reg. 1814)<sup>149</sup>. Nel sistema del Regolamento, tale attività si rivela funzionale alla stessa finalità dell'udienza di discussione, per l'appunto consistente nell'«informare» il collegio investito della decisione della causa sui risultati della trattazione e sugli esiti dell'istruttoria<sup>150</sup>.

In base alle analitiche disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'udienza, dopo la lettura degli atti introduttivi e l'esposizione delle rispettive richieste delle parti ad opera dei difensori, l'«informazione della causa» si conclude con una prima deliberazione interlocutoria espressamente finalizzata alla comunicazione dei «dubbj» del collegio su specifici aspetti della controversia (artt. 462-463, Reg. 1814). Con il medesimo provvedimento, si procede quindi alla fissazione di una seconda udienza di discussione, con contestuale assegnazione alle parti di un termine perentorio per il deposito di «repliche» scritte e nuovi documenti (artt. 463, 464-466, Reg. 1814)<sup>151</sup>.

Come esplicitato dal Regolamento, la «replica ai dubbj» costituisce l'ultima occasione delle parti per perfezionare il fondamento probatorio delle proprie difese, dal momento che «spirato questo rispettivo termine, [...] la causa in quella pendente istanza dovrà impreteribilmente trattarsi e decidersi sopra il processo compilato fino a quel giorno» (art. 466, Reg. 1814). In effetti, nel contesto della seconda udienza di discussione, le parti vengono soltanto chiamate a esporre le proprie «repliche» in maniera breve e concisa, eventualmente fornendo anche ulteriori chiarimenti riguardo ai «dubbj» comunicati in precedenza o alle nuove questioni indicate dal collegio (artt. 467-468, Reg. 1814). Infine, negli otto giorni successivi alla celebrazione dell'udienza e in vista dell'imminente emissione della sentenza, risulta consentito alle parti soltanto il deposito di «brevissime memorie» riepilogative «sopra qualche oggetto particolare della causa, che credano

---

<sup>149</sup> Cfr. gli artt. 460-461 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 32.

<sup>150</sup> Per alcuni accenni all'udienza «per l'informazione della causa», si v., ad es., P. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 32; L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., p. 380; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 796.

<sup>151</sup> Cfr. gli artt. 462-466 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., pp. 32-33, con le osservazioni di A. Calussi, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., p. XL-XLI.

non essere stato bastantemente schiarito» (art. 470, Reg. 1814)<sup>152</sup>.

Uno sguardo, ancorché rapido, alle vicende di formazione e alla disciplina del *Regolamento di procedura civile* del Granducato di Toscana sembra consentire qualche raffronto conclusivo fra le linee di tendenza riscontrabili nella legislazione processuale toscana e in quella spagnola in merito all'assetto delle attività di preparazione della controversia. Si è, del resto, osservato come il Regolamento granducale del 1814 rappresenti, per diversi aspetti, uno degli esempi più vicini alla contemporanea evoluzione normativa spagnola, a cominciare dall'impronta conservatrice delle riforme conseguenti alla fine dell'occupazione napoleonica e dalla stessa vocazione 'paracompilativa' del *Regolamento di procedura civile*. Numerose analogie fra i due modelli possono poi ravvisarsi con riguardo alla struttura del rito ordinario e alla configurazione delle forme procedimentali sommarie/semplificate, entrambe direttamente derivate dallo *ius commune*. Ed è, ancora, nell'ambito della disciplina degli atti introduttivi e della trattazione preliminare della causa che la sostanziale recezione del diritto comune si rivela la tendenza a tutti gli effetti dominante; il che ben emerge sia dalla forma delle disposizioni, spesso prolissa e ripetitiva, sia dal contenuto dei principali istituti giuridici di riferimento.

Tuttavia, a dispetto della marcata continuità storico-normativa con la tradizione processuale del diritto comune, notevoli differenze possono cogliersi nel modo di affrontare i problemi tipicamente insiti in uno schema procedimentale di così risalente derivazione. Ci si riferisce, in particolare, alla presenza nel Regolamento toscano di significativi spunti di rielaborazione e di razionale perfezionamento di numerosi istituti tradizionali dello *ius commune*, che diversificano, in meglio, tale normativa da quella spagnola. Ciò è quanto si verifica, ad esempio, con riguardo alla predisposizione di soluzioni dirette a sanzionare l'inosservanza degli oneri allegatori e probatori inerenti all'atto introduttivo del giudizio; alla predeterminazione di una scansione temporale delle attività preparatorie formalmente rigida e presidiata dalla «perenzione della istanza»; alla previsione di modalità differenziate sia per la decisione delle diverse tipologie di questioni incidentali sollevabili dalle parti sia per l'impugnazione dei relativi provvedimenti giudiziali; nonché all'ampliamento dello spazio riservato alla discussione orale della causa, con correlativa attribuzione al collegio dei poteri essenziali a circoscrivere la trattazione

---

<sup>152</sup> Cfr. gli artt. 467-470 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit., p. 33, con le indicazioni di D. Nenci, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*<sup>2</sup>, cit., pp. 100-101.



finale ai soli aspetti della controversia necessitanti di maggiore approfondimento.

Per converso, a incidere in modo negativo sul funzionamento dell'archetipo procedimentale in discorso, così come recepito e perfezionato dal Regolamento toscano, è l'assenza di qualsiasi barriera preclusiva a scandire una netta separazione funzionale fra le due principali fasi del procedimento. Il che, d'altronde, non costituisce soltanto una caratteristica propria dello schema processuale di diritto comune, e quindi delle normative spagnole che ne forniscono una riproposizione piuttosto ortodossa nel corso del secolo XIX, ma anche una costante di tutte le codificazioni preunitarie italiane non derivate (o comunque influenzate) dal modello austriaco della *Civil-Gerichtsordnung* del 1781.

Pertanto, nonostante alcuni difetti non trascurabili, il *Regolamento di procedura civile* del Granducato di Toscana si contraddistingue per un tentativo di ripensamento delle soluzioni storicamente più arretrate non riscontrabile nella parallela evoluzione della normativa spagnola e, per certi aspetti, neppure in quella dei codici preunitari che saranno esaminati nel prosieguo. Anche in considerazione dell'estrema rapidità dell'*iter* legislativo e della sostanziale autonomia del Regolamento toscano dai grandi modelli normativi preesistenti, non sembra dunque avventato ravvisare in tale disciplina un primo esempio di 'modernità processuale' italiana.



### CAPITOLO III

## PREPARAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TRADIZIONE E CODIFICAZIONE. MODERNITÀ E NON-MODERNITÀ DELL'APPROCCIO SPAGNOLO

SOMMARIO: 1. Verso la prima codificazione. La singolare vicenda della *Instrucción del procedimiento civil* del 1853. – 2. (*Segue:*) Assetto (e riassetto) della fase preparatoria nel rito ordinario. Fra parziali innovazioni e tendenze restauratrici. – 3. La fugace esperienza della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855. Contesto e presupposti ideologici di fondo. – 4. (*Segue:*) Il 'moderno modello liberale' di preparazione della controversia. Disciplina e ricadute pratico-applicative.

### **1. Verso la prima codificazione. La singolare vicenda della *Instrucción del procedimiento civil* del 1853**

La prima metà del secolo XIX si chiude senza che la giustizia civile spagnola abbia conosciuto riforme radicali ed effettive. In particolare, risulta ancora assente l'elaborazione di un codice processuale in senso moderno, ossia di un *corpus* normativo, unitario e organico, in grado di dare nuova e compiuta forma alla disciplina del processo civile spagnolo derivata dalla tradizione del diritto comune. Emblematico, sotto tale profilo, appare soprattutto lo stato della disciplina del rito ordinario, rimasto pressoché immutato rispetto alla legislazione medievale raccolta nella *Novísima Recopilación* e nelle *Siete Partidas*, con rilevanti ripercussioni anche sul funzionamento dei modelli procedurali sommari/semplificati di più recente configurazione normativa (§ 1.5).

Invero, nonostante il limitato impatto delle riforme realizzate tra il 1812 e il 1838, non mancano, a livello politico, i tentativi di intervenire sull'intero complesso delle regole riguardanti l'amministrazione della giustizia civile, a cominciare dalla loro ordinata sistemazione in un unico testo di legge<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il riferimento alle riforme segnalate nel testo è, nell'ordine, al *Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia* del 1812, al *Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria* del 1835 e alla *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía* del 1838. Per alcune notizie e commenti riguardo tali *corpus* normativi, nonché per gli opportuni riferimenti bibliografici, si v. quanto contenuto nel paragrafo § 1.5. del presente lavoro.

In effetti, è questo obiettivo di unificazione delle fonti normative del processo a orientare i lavori delle commissioni ministeriali che, fra il 1834 e il 1846, si occupano di predisporre schemi e progetti per un codice di procedura civile unitario<sup>2</sup>. Tuttavia, per ragioni essenzialmente riconducibili all'instabilità politica della

---

<sup>2</sup>La ricostruzione delle vicende di seguito riportate, così come delle altre analoghe esaminate nel presente lavoro, è stata possibile soprattutto grazie alla consultazione degli *Actas de las sesiones de la Comisión General de Codificación*, digitalizzati in formato dvd a cura del *Ministerio de Justicia* nel 2007, nonché allo studio dell'opera di J.F. Lasso Gaite, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998, dalla quale si sono tratti anche più precisi riferimenti sul rinvio agli atti manoscritti delle varie commissioni ministeriali. Posta questa precisazione, si fornisce di seguito un breve, ma possibilmente documentato, compendio dei principali passaggi in cui si articolano i tentativi di riforma del processo civile spagnolo, nel periodo ricompreso fra il 1834 e il 1846. In estrema sintesi, una prima Commissione per l'elaborazione di un «Código de Enjuiciamiento civil» è nominata con il *Real Decreto* del 31 maggio 1834 (cfr. *Real Decreto de 31 de mayo de 1834*, in *Gaceta de Madrid*, n. 108, viernes 6 de junio de 1834). Ma, anche a causa dell'accorpamento di tale Commissione con quella incaricata di redigere un progetto di codice civile, i lavori sul «Código de Enjuiciamiento civil» subiscono notevoli ritardi. Basti segnalare che, a distanza di tre anni dalla sua costituzione, «los trabajos [...] estuvieron completamente paralizados, porque desde sus primeras reuniones estimó la Comisión que antes debía hacerse el Código civil» (cfr. P. Mata Vigil, *Archivo de la Comisión General de Codificación, Exposición a las Cortes leída el 9 de diciembre de 1837, Legajo 0 de Organización de Tribunales, carpeta 9*, p. 28). E, in effetti, è lo stesso presidente della Commissione, Juan Nepomuceno Fernández San Miguel, a riportare come nel triennio 1834-1837 si siano svolte soltanto brevi riunioni in merito alla possibile classificazione delle materie da disciplinare nel nuovo codice (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 1 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documentos 28-33*). Nel 1839, al di fuori del 'contesto ufficiale' della predetta Commissione, viene istituito una sorta di Comitato ristretto, al quale è affidato l'esame di un «Proyecto de ley para formar el nuevo reglamento para la administración de justicia en lo respectivo á la jurisdicción ordinaria», presentato dall'allora ministro guardasigilli, Francisco de Paula Castro y Orozco, all'attenzione delle Cortes (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 167, Sesión del jueves 7 de junio de 1838*, pp. 2777-2778). Pur nella sua estrema sinteticità, il progetto del guardasigilli aspira a «reunir en una sola instrucción las reglas á que ha de sujetarse la sustanciación de toda clase de juicios, así civiles como criminales» (art. 1). E, invero, è soprattutto sul versante della legislazione processuale penale che si concentrano, negli anni successivi, i lavori del Comitato ministeriale. A seguito delle note vicende storiche che conducono alla reggenza del generale Espartero, i lavori per l'elaborazione di un c.p.c. subiscono un ennesimo cambio di rotta. Nel settembre del 1841, viene nominata una nuova 'Commissione speciale', con l'incarico di redigere un «Proyecto de Código de Procedimientos civiles»; e ciò determina sia la soppressione della Commissione costituita nel 1834 sia l'arresto dei lavori del Comitato ministeriale sul progetto di riforma del 1838 (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 1 de Enjuiciamiento civil*,

monarchia isabellina, i lavori ministeriali procedono in maniera discontinua, sia a causa dei frequenti cambi di vertice al ministero sia per le interruzioni dettate dalla

---

*documento 25*). Benché gravemente incompleto sul versante della legislazione processuale civile, il materiale predisposto dal Comitato è trasmesso alla nuova 'Commissione speciale', che ne decide, però, l'accantonamento (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 4 de Organización de la Comisión, documentos 120, 123*). Ad ogni modo, dopo soli due anni dalla sua istituzione, anche la 'Commissione speciale' insediata nel 1841 viene soppressa. Terminata la reggenza di Espartero, nel 1843, il compito di elaborare un testo di c.p.c. viene affidato a un apposito raggruppamento della neocostituita «Comisión general encargada de la formación de los Códigos», cui è, appunto, devoluta la materia processuale, sia civile sia penale (cfr. artt. 1-2, del «Proyecto de ley, presentado por el Sr. Presidente del Consejo de Ministros, sobre la formación de Códigos», in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 31, Sesión del jueves de 18 de mayo de 1843*, pp. 481-482; e *Real Decreto de 19 de agosto de 1843*, in *Gaceta de Madrid, n. 3255, domingo 20 de agosto de 1843*). Agli inizi del 1844, le cosiddette «Secciones de procedimientos» sottopongono al governo una bozza di legge-delega, recante sintetiche linee-guida per la codificazione processuale penale e civile (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 1 de Organización de la Comisión, documento 20*, p. 44; *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 1 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documento 5*; *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 4 de Organización de la Comisión, documento 124*). E, nell'aprile dello stesso anno, viene presentato all'esecutivo uno schema del Libro I del «Código de Procedimiento», concernente l'organizzazione e le attribuzioni dei «Tribunales de Justicia». Ciò segna, in sostanza, l'ultimo atto della *Comisión general* del 1843 in tema di legislazione processuale. Infatti, con il *Real Decreto* del 31 luglio 1846 è disposto l'immediato scioglimento della *Comisión general*, motivata dal «número excesivo de sus vocales» e dalla «organización [...] sin duda defectuosa, cuando en cerca de tres años no ha podido aun presentar al Gobierno más que una parte de los proyectos que la confiaron» (cfr. *Real Decreto de 31 de julio de 1846*, in *Gaceta de Madrid, n. 4340, domingo 2 de agosto de 1846*). Infine, nel settembre del 1846, è nominata «una nueva comisión, que se dividirá en dos secciones; una de código civil, y otra de procedimientos civiles y criminales» (cfr. art. 1, *Real Decreto de 11 de setiembre de 1846*, in *Gaceta de Madrid, n. 4382, viernes 13 de setiembre de 1846*). Sotto la presidenza di Juan Bravo Murillo (già componente del Comitato ministeriale istituito nel 1839), la Commissione licenzia un progetto preliminare di «Código de actuación civil» (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 2 de Enjuiciamiento civil, carpeta 1, documento 2*). Tuttavia, come risulta dal *Real Orden* del 5 settembre 1850, «la publicación del nuevo Código de procedimientos» viene rimandata alla successiva legislatura (cfr. *Real Orden de 5 de setiembre de 1850*, in *Gaceta de Madrid, n. 5898, viernes 6 de setiembre de 1850*), mancando ancora, del resto, l'elaborazione di un vero e proprio progetto di codice, non limitato alla disciplina dei soli aspetti organizzativi della giurisdizione. In ragione dei numerosi mutamenti che si registrano nell'assetto politico del nuovo esecutivo, i lavori sul c.p.c. subiscono un ulteriore battuta d'arresto. E si dovrà, quindi, attendere sino al 1853 per vedere promulgata una riforma parziale e provvisoria del processo civile, denominata *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria*.

sostituzione di alcuni commissari o dalla nomina di una nuova commissione. In questo stato di cose, l'attività delle diverse commissioni si risolve o nell'approvazione di progetti di leggi-delega, recanti sintetiche linee-guida sulla futura riforma, oppure nella mera ratifica di proposte di legge, incomplete e disorganiche, frutto della personale elaborazione di singoli commissari<sup>3</sup>. Il che, nel complesso, non consente di individuare nell'operato di tali commissioni ministeriali un vero e proprio punto di avvicinamento verso l'emanazione di un 'moderno' codice di procedura civile.

Del resto, si sono già anticipate le ragioni di ordine culturale e politico che, sin dalla Guerra d'indipendenza del 1808, contribuiscono a delineare un percorso evolutivo *sui generis* della normativa processuale spagnola lungo tutto il corso del secolo XIX. Ciò ben emerge, d'altronde, dall'impostazione di fondo del primo codice di procedura civile del Regno di Spagna, ossia dalla *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855. Infatti, già nella legge-delega (o *Ley de Bases*) che ne definisce i principi ispiratori, la codificazione delle regole del processo assume esplicitamente il significato di una sorta di 'restaurazione' delle antiche leggi spagnole. Ne deriva un'idea di progresso, inteso quale sublimazione della secolare esperienza giuridica autoctona, che sancisce l'intangibilità della tradizione processuale di diritto comune; o, in altri termini, l'immodificabilità di quelle regole fondamentali del processo civile che, dopo secoli di vigenza, definiscono l'immagine stessa della giustizia nella società del tempo<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Oltre alle indicazioni e ai riferimenti contenuti nella nota precedente, v., in particolare, J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 23-41. Per un più ampio sguardo sulle iniziative di codificazione attuate, in tale periodo, nei vari ambiti del diritto spagnolo, si v., ad es., J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1886, pp. 43-73; J. Baró Pazos, *Historiografía sobre la codificación del Derecho penal en el siglo XIX*, in G. Rueda Hernanz (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, Universidad de Cantabria, 1991, pp. 11-40; Id., *La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889)*, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1993, p. 11 ss.; A. Barrero, A. Mora, *Algunas reflexiones en torno a la codificación civil. («Mucho ruido y pocas nueces»)*, in *AHDE*, I, 1997, pp. 243-259; M.<sup>a</sup> Dolores del Mar Sánchez González, *La Comisión de Códigos (1843-1846)*, in *AHDE*, LXXIV, 2004, pp. 291-331, spec. 297-298; Id., *La codificación en España durante la década moderada y el bienio progresista*, in *Revista de Derecho UNED*, XI, 2012, pp. 745-765; B. Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso, *Las Comisiones de Códigos durante el reinado de Isabel II (1843-1869)*, Madrid, Congreso de los Diputados, 2010, p. 29 ss.; E. Iñesta Pastor, *La Comisión General de Codificación (1843-1997). De la codificación moderna a la descodificación contemporánea*, in *AHDE*, LXXXIII, 2013, spec. pp. 65-75.

<sup>4</sup> Cfr. art. 1 del «Proyecto de ley para la reforma del enjuiciamiento civil» del 31 gennaio 1855, in *RGLJ*, VI, 1855, pp. 101-102: «El Gobierno procederá inmediatamente á ordenar y compilar las leyes y reglas del enjuiciamiento civil con sujeción á las bases siguientes: 1.<sup>a</sup>

Rinviando al prosieguo ulteriori considerazioni sulle conseguenze di tale approccio, occorre qui segnalare come a incidere sul risultato finale del primo percorso di codificazione del diritto processuale spagnolo sia stata anche, se non soprattutto, l'esigenza di sostituire un precedente tentativo di riforma globale del processo civile, costituito dalla *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria* del 1853.

È stato detto, a proposito della *Instrucción del procedimiento civil*, che essa rappresenta la riforma processuale più innovativa realizzata nella Spagna del secolo XIX, al punto da essere stata anche accostata – certo, in un momento storico di particolare fascinazione per la cultura giuridica di area germanica – all'ordinanza kleiniana del 1895<sup>5</sup>. Pur prescindendo da tali valutazioni, non sembra, comunque, potersi negare che la *Instrucción* rappresenti uno dei tentativi più rilevanti di rimediare ai molti difetti del processo di diritto comune spagnolo. Ma pare altrettanto agevole constatare come si tratti di un'opera legislativa che non esprime, né intende esprimere, una nuova concezione del processo civile e delle sue relative

---

Restablecer en toda su pureza las reglas cardinales de los juicios, consignadas en nuestras antiguas leyes...». Più in particolare, nella relazione di accompagnamento del disegno di legge-delega, può leggersi: «Esta revisión no ha da ser, en concepto del Gobierno, la destrucción de los fundamentos venerables sobre que descansa la obra secular de nuestras instituciones procesales. Su objeto, por el contrario, debe ser dar nueva fuerza á los principios cardinales de las antiguas leyes, principios basados en la ciencia, incrustados pro más de veinte generaciones en nuestras costumbres, aprendidos como tradición hasta por las personas ignorantes del derecho, y con los cuales pueden desenvolverse con sobrada anchura todos los progresos, todas las reformas convenientes» (cfr., *op. cit.*, p. 99).

<sup>5</sup> In tale prospettiva, si v., spec., N. Alcalá-Zamora Castillo, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in J. Goldschmidt, *Derecho procesal civil*, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, Labor, 1936, p. 70; Id., *Aciertos terminológicos e institucionales del Derecho procesal hispánico*, in *Rev. Escuela Nac. Jur. (UNAM, México, D. F.)*, abril-junio, 38, X, 1948, pp. 88-87; V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, in Id., *Temas del ordenamiento procesal. Historia. Teoría general*, I, Madrid, Tecnos, 1969, p. 93; Id., *La Instrucción del marqués de Gerona (30 oct. 1853) y el 'modelo de Stuttgart' (1967)*, in *ARAJL*, XXXVII, 2007, p. 106. Ancor prima, sempre in una prospettiva dominata dalla ricerca di parallelismi fra la riforma spagnola del 1853 e i principi comunemente ricondotti alla dottrina pubblicistica di matrice germanica, si v., spec., L. Prieto-Castro, *La Instrucción del marqués de Gerona «para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto á la real jurisdicción ordinaria»*, in *RGLJ*, CXCIII, 1953, pp. 114-133, spec. 119-120; R. de Pina Milán, *En el centenario de la Instrucción procesal del marqués de Gerona (1853-1953)*, in *Rev. Fac. Der. México*, XII, octubre-diciembre de 1953, pp. 187-188.

funzioni, escludendo dal proprio ambito di intervento sostanziali modifiche del preesistente assetto del modello procedimentale ordinario. Può, anzi, dirsi che si tratti di una riforma derivata dall'esperienza, dall'osservazione diretta delle prassi giudiziarie e forensi dell'epoca e, quindi, da un atteggiamento di estremo realismo nella prospettazione di alcune possibili soluzioni allo stato emergenziale in cui versa la giustizia civile spagnola nella prima metà del secolo XIX<sup>6</sup>.

Per quanto distanti da obiettivi di riforma radicale, le finalità della *Instrucción* si pongono comunque in netta antitesi con il ruolo, per certi aspetti egemonico, tradizionalmente acquisito dalla classe forense nella 'gestione pratica' dello strumento processuale; ruolo che trova il suo naturale *pendant* in un atteggiamento schiettamente conservatore. In effetti, i correttivi di ordine formale e sostanziale, che la *Instrucción* mira a introdurre nella disciplina del rito ordinario, entrano inevitabilmente in contrasto con consuetudini consolidate in un lunghissimo periodo di tempo. Con ciò a intendere non tanto il novero delle prassi volte a colmare lacune o risolvere questioni di pura pratica del processo ma piuttosto i connessi fenomeni di elusione delle norme processuali considerate inadeguate a garantire una piena tutela degli interessi delle parti private. D'altra parte, a giustificare questa sorta di immobilismo sul fronte delle riforme è, in particolare, la convinzione che la principale garanzia del processo risieda nel suo formalismo, ossia nella accentuata analiticità delle regole (qui poco importa se dettate dal legislatore o ricostruite in via di sedimentate interpretazioni) che scandiscono tempi e modalità di esercizio dei poteri dispositivi delle parti, escludendo ogni profilo

---

<sup>6</sup>Come subito si dirà, risulta piuttosto probabile che l'elaborazione della *Instrucción del procedimiento civil* si deva all'allora ministro guardasigilli, José de Castro y Orozco. Senza scendere in un'analisi di carattere biografico, pare interessante segnalare come nel *cursus honorum* del guardasigilli figurino sia l'esercizio della professione forense, nel collegio della città di Granada, sia lo svolgimento di funzioni requirenti e giurisdizionali presso il foro granadino e sivigliano (v., *amplius*, J.M. Alonso Furelos, *José de Castro y Orozco 'Marqués de Gerona' 1808-1869. Contribución a su estudio biográfico y bibliográfico*, in *Justicia*, I, 2015, pp. 75-85). Una circostanza, questa, valorizzata dallo stesso ministro nella relazione illustrativa che accompagna la *Instrucción*: «Hombre de ley el Consejero que subscribe, respeta como el que más los fueros del Parlamento; más en su larga carrera de magistrado y jurisperito ha tocado muy de cerca los achaques habituales de nuestra administración de justicia; ha oído los incesantes clamores de las víctimas, y tiene la íntima persuasión de que grava su conciencia de hombre público si, pudiendo, dilata por un solo día el aplicar al mal algún remedio» (cfr. *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, Madrid, Imp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1855, p. 8).



di discrezionalità o di arbitrio del giudice. Con riserva di tornare a breve su tali aspetti, si può dunque affermare che, nella percezione della classe forense di allora, il processo di diritto comune, così come ‘perfezionato’ dalla prassi, riassume tutte le caratteristiche di un processo civile ‘moderno’; e che, pertanto, nessuna riforma delle leggi esistenti risultasse davvero indispensabile per una migliore amministrazione della giustizia civile<sup>7</sup>.

Non è possibile stabilire se i rischi legati alla reazione conservatrice dell’ambiente forense siano stati adeguatamente valutati dall’allora ministro di grazia e giustizia, de Castro y Orozco, al momento di predisporre il testo finale della *Instrucción*<sup>8</sup>. Ad ogni modo, è un fatto che la rapida abrogazione della riforma del 1853 sia dipesa anche da scelte politiche piuttosto insolite e, per certi versi, decisamente avventate. Innanzitutto, rispetto al normale *modus legiferandi* dell’epoca, risulta senz’altro inconsueta la scelta del ministro di servirsi della forma del *Real Decreto* per l’approvazione della *Instrucción*; o, in altre parole, di intervenire sulla disciplina del processo civile mediante una tipologia di provvedimento legislativo

---

<sup>7</sup> Oltre ai riferimenti che seguiranno nel testo e in nota, si v. quanto contenuto nella precedente nota n. 4 riguardo alle finalità ‘restauratrici’ perseguite con il primo c.p.c. del Regno di Spagna.

<sup>8</sup> Come anticipato, la paternità della *Instrucción del procedimiento civil* non può essere ricondotta, con assoluta certezza storica, al ministro guardasigilli José de Castro y Orozco (v., spec., L. Prieto-Castro, *La Instrucción del marqués de Gerona*, cit., p. 115; V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., p. 90; Id., *La Instrucción del marqués de Gerona (30 oct. 1853) y el ‘modelo de Stuttgart’ (1967)*, cit., p. 103). Tuttavia, sembrano diversi gli elementi in grado di avvalorare tale ricostruzione (v., *amplius*, M. Cachón Cadenas, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, in J. Picó i Junoy (dir.), *Principios y garantías procesales. Liber amicorum en homenaje a la profesora M.<sup>a</sup> Victoria Berzosa Francos*, Barcelona, Bosh, 2013, p. 63 ss., ora anche in Id., *Otras historias de procesalistas y del proceso*, Madrid, Dykinson, 2022, p. 193 ss.). Oltre al passaggio della relazione illustrativa richiamato nella precedente nota n. 4, nel quale indubbiamente traspare la connotazione personale dell’opera, va considerato che l’approvazione della *Instrucción* avviene a distanza di soli dieci giorni dalla nomina di de Castro y Orozco a ministro di grazia e giustizia (v., ad es., J.M. Alonso Furelos, *José de Castro y Orozco ‘Marqués de Gerona’*, cit., p. 94). E ciò senza alcun preventivo coinvolgimento della Commissione specificamente costituita, nel 1846, con l’obiettivo di elaborare un testo di c.p.c. (v., spec., J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 44-45). Non secondariamente, la piena riconducibilità della riforma all’opera personale del guardasigilli costituisce uno dei principali aspetti sui quali si incentrano le critiche provenienti dal partito di opposizione e dalla stessa classe forense (v. *infra*).

che, nel particolare regime costituzionale instaurato nel 1845, non necessita di successivi atti di convalida da parte del parlamento. L'ulteriore conseguenza di questa scelta è che la *Instrucción* entra in vigore al momento della pubblicazione nella *Gaceta Oficial*, senza l'usuale termine di *vacatio legis* e senza che il relativo testo fosse stato precedentemente diffuso attraverso canali ufficiali del ministero<sup>9</sup>.

La *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria* entra dunque in vigore il 4 ottobre 1853, a soli quattordici giorni dalla nomina di de Castro y Orozco a ministro di grazia e giustizia del governo conservatore presieduto da Luis José Sartorius<sup>10</sup>. La pubblicazione del testo della *Instrucción*, accompagnato da un'importante relazione illustrativa a firma dello stesso ministro, incontra subito le critiche del partito progressista. Ciò che lo schieramento di opposizione rileva è che si tratti di un'opera legislativa affrettata, priva della necessaria legittimazione parlamentare e del tutto non condivisibile nelle sue linee di fondo<sup>11</sup>. L'importanza di questo dato non è secondaria, dal momento che la

---

<sup>9</sup> Più in particolare, la *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria*, approvata con *Real Decreto* del 30 settembre 1853, è pubblicata nella *Gaceta de Madrid*, n. 277, martes 4 de octubre de 1846. Pertanto, come anche ribadito dall'art. 105 della stessa *Instrucción*, la riforma «se observará en todas sus partes en cuantos negocios se principien después de su publicación» (cfr. *Exposición á S.M., Real Decreto é Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 28). Su tale aspetto, si v., ad es., L. Prieto-Castro, *La Instrucción del marqués de Gerona*, cit., p. 115; V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 91-92; Id., *La Instrucción del marqués de Gerona (30 oct. 1853) y el 'modelo de Stuttgart' (1967)*, cit., pp. 103-104; e, più di recente, J.M. Alonso Furelos, *José de Castro y Orozco 'Marqués de Gerona'*, cit., pp. 94, 97-98.

<sup>10</sup> I provvedimenti relativi alla costituzione del governo presieduto da Luis José Sartorius possono leggersi in *Gaceta de Madrid*, n. 263, martes 20 de setiembre de 1846, *Real Decretos de 9 de setiembre de 1853*. Per alcune notizie riguardo il contesto politico di riferimento e il ruolo assunto dal governo Sartorius, si v., ad es., A. Pirala, *Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil*, II, Madrid, Imp. M. Tello, 1876, pp. 169-174; G. Tortella Casares, C. Martí, J.M. Jover Zamora, J.L. García Delgado, D. y Ruiz, *Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923)*, in M. Tuñón de Lara (dir.), *Historia de España*, VII, Barcelona, Ed. Labor, 1981, p. 241 ss.

<sup>11</sup> Per limitarsi a un esempio, nell'edizione del 5 ottobre 1853, il periodico del partito liberale, *El Clamor Público*, dedica alla *Instrucción del procedimiento civil* le seguenti parole: «Apenas hemos tenido el tiempo necesario para leer el decreto que ocupó casi por completo la Gaceta de ayer [...]. Por hoy solo manifestamos que nos causa una profunda y dolorosa sorpresa que se resuelvan por decretos y al siguiente día de tomar un ministro posesión del mando las cuestiones más arduas tocante á la administración

compagine partitica del progressismo liberale annovera i più autorevoli esponenti dell'accademia e della classe forense del tempo. Il che consente di estendere la battaglia politica per l'abrogazione della *Instrucción* anche al versante dottrinale, ove risulta in particolar modo evidente l'assenza di interlocutori altrettanto qualificati fra le fila politiche del partito conservatore<sup>12</sup>.

In effetti, nel dibattito pubblico conseguente all'emanazione della riforma, gli interessi politici del partito progressista finiscono per allinearsi alla generale disapprovazione manifestata dalla classe forense nei confronti della *Instrucción* e del ministro guardasigilli; al quale si rimprovera di aver eliminato alcune fra le garanzie processuali più rispondenti agli interessi di tutela delle parti e, soprattutto,

---

de justicia [...]. Un decreto como el de ayer únicamente se espide allí donde la autoridad parlamentaria se halla anulada y olvidados los preceptos constitucionales. Ni bajo el absolutismo antiguo se diera ejemplo de semejante desenfado en un ministro de la Corona, que sin oír ni consultar á nadie, por sus propias inspiraciones trastorna de una plumada todas las bases de la administración de justicia» (cfr. *El Clamor Público*, núm. 2829, miércoles de 5 de octubre de 1853; e v., *amplius*, *El Clamor Público*, núm. 2830, jueves de 6 de octubre de 1853).

<sup>12</sup> Nell'ambiente accademico e forense dell'epoca, i giudizi positivi sulla *Instrucción del procedimiento civil* risultano piuttosto rari. Un primo esempio può essere rinvenuto nell'edizione del 16 ottobre 1853 del periodico *El Faro nacional*. In particolare, a tentare una pur moderata difesa degli obbiettivi della riforma è il giurista, di inclinazione politica conservatrice, Francisco Pareja de Alarcón; la cui opinione sulla *Instrucción* è sintetizzata con la citazione di un noto passaggio dell'*Ars Poetica* di Quinto Orazio Flacco: «Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis, Offendar maculis, quas haud incuria fudit, Aut humana parum cavit natura» (cfr. F. Pareja de Alarcón, *Reforma de los procedimientos civiles. Observaciones sobre la exposición del señor ministro á S.M.*, in *El Faro nacional*, núm. 236, domingo 16 de octubre de 1853, p. 435, e si v., altresì, Id., *De la administración de justicia en relación con el gobierno y el presupuesto de los gastos públicos*, in *El Faro nacional*, núm. 245, jueves 17 de noviembre de 1853, pp. 585-589). Nell'edizione del 23 ottobre 1853, segue una più esplicita presa di posizione, a favore della riforma, del celebre storico del diritto José María Antequera: «Creemos hoy firmemente, que la reforma de 30 de setiembre, á mas de la justa popularidad que lleva consigo para el público, á quien la institución judicial presta sus buenos servicios, debe ser igualmente grata y aceptable para las clases que trabajan en ella. [...] Seria hacer un agravio á la rectitud de nuestros magistrados y jueces, suponer que pudiesen ser hostiles á lo que su ilustración les enseña como bueno [...]. La magistratura española no puede por lo mismo ser hostil á una reforma que de antemano tenia preparada en ella una favorable acogida» (cfr. J.M. Antequera, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional*, núm. 238, domingo 23 de octubre de 1853, p. 478; e, ivi, pp. 479-480, la pubblicazione di una lettera anonima, indirizzata alla redazione del periodico, contenente analoghi giudizi sulla riforma).

di aver oltrepassato i limiti della correttezza istituzionale, indicando nella «mala fé y avaricia» del foro «el verdadero cáncer» della giustizia civile<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., spec. pp. 5-6. All'indomani della pubblicazione della *Instrucción*, la reazione dell'avvocatura è senza precedenti. E ciò non tanto per le modifiche tecniche prospettate dalla riforma (inizialmente quasi del tutto trascurate), quanto per i contenuti della relazione illustrativa a firma del ministro di grazia e giustizia, de Castro y Orozco (v., ad es., I. Miquel y Rubert e J. Reus y García, *Reforma del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria*, in *RGLJ*, II, 1853, pp. 168-172, spec. 171). Percepita come un attacco diretto al prestigio della classe forense, le affermazioni del guardasigilli provocano l'immediato intervento del massimo organo di rappresentanza dell'avvocatura spagnola del tempo. Segnatamente, il 10 ottobre 1853, la *Junta de Gobierno* del *Colegio de Abogados de Madrid* indirizza alla regina Isabella II un vero e proprio documento di protesta (v. il testo in *El Clamor Público*, núm. 2837, viernes de 14 de octubre de 1853). Senza particolare tatto e cautela, il collegio forense madrilenò chiede a gran voce una formale presa di distanze della sovrana dalle dichiarazioni espresse dal ministro. Si tratta di un atto, di per sé inedito, che crea una frattura all'interno dello stesso collegio madrilenò, con più ampi riflessi anche sull'unitarietà della classe forense nei confronti della riforma (v., altresì, critico, *El Clamor Público*, núm. 2838, sábado de 15 de octubre de 1853). Infatti, alla «protesta» del 10 ottobre 1853 segue la «contra-protesta» dei membri più moderati del collegio madrilenò (v. il testo in *El Clamor Público*, núm. 2841, miércoles de 19 de octubre de 1853). E ulteriori manifestazioni di dissenso sull'iniziativa intrapresa dal *Colegio de Abogados de Madrid* pervengono da vari esponenti della magistratura (v., ad es., *El Faro nacional*, núm. 239, jueves 27 de octubre de 1853, p. 496). Questa sorta di scontro fra le fazioni più e meno moderate dell'avvocatura madrilenà raggiunge il suo apice con le dimissioni del *diputado* della *Junta de Gobierno*, Francisco Pareja de Alarcón: personalità illustre del foro di Madrid e direttore del periodico *El Faro nacional*. Come dinanzi osservato (v., *retro*, nota n. 12), Pareja de Alarcón è uno dei pochi avvocati madrileni a esporsi pubblicamente a sostegno della riforma del 1853, anche attraverso la pubblicazione, nelle colonne del proprio periodico, delle ben più esplicite posizioni di José María Antequera (v., altresì, *Exposición á S.M. para la reforma de los procedimientos civiles*, in *El Faro nacional*, núm. 243, jueves 10 de noviembre de 1853, pp. 555-558). Di fronte a tale diversità di opinioni, la *Junta de Gobierno* del *Colegio de Abogados de Madrid* compie un'ulteriore scelta avventata. Con risoluzione del 13 ottobre 1853, l'organo di governo del collegio forense madrilenò comunica a Pareja de Alarcón l'intenzione di ritirare «el título de órgano oficial de la corporación» attribuito al periodico *El Faro nacional*, «si V.S. no se adhería, como miembro de ella, á la protesta que había resuelto dirigir á S.M. contra la exposición que precede el real decreto de 30 de setiembre último, insertándola y apoyándola en dicho periódico» (cfr. *El Faro nacional*, núm. 240, jueves 1° de diciembre de 1853, p. 651). Un *ultimatum* che, oltre a determinare le immediate dimissioni di Pareja de Alarcón dalla *Junta de gobierno* (cfr. *El Faro nacional*, núm. 240, jueves 1° de diciembre de 1853, pp. 651-652), riaccende la polemica interna all'avvocatura sull'approccio da adottare nei confronti della *Instrucción* (cfr., spec., F. Pareja de Alarcón, *Á la Abogacía española*, in *El Faro*

Non è, quindi, un caso che i primi fautori di una dura presa di posizione della classe forense sui contenuti della *Instrucción* coincidano proprio con i membri di maggior rilievo nelle fila del partito di opposizione<sup>14</sup>. Del resto, forse per scelta dello stesso guardasigilli, l'avvocatura risulta esclusa dall'interlocuzione ufficiale sulle possibili proposte di modifica della *Instrucción*, avviatasi fra ministero e magistratura dopo soli tre mesi dalla promulgazione della riforma<sup>15</sup>. Una circostanza, questa, che accresce oltremodo la spaccatura tra istituzioni e classe forense.

In particolare, la risposta ufficiale dell'avvocatura è affidata a un'apposita commissione di avvocati, accademici ed ex-decani, specificamente incaricata dal *Colegio de Abogados de Madrid* di redigere osservazioni e proposte al testo ministeriale, da sottoporre con urgenza all'attenzione del parlamento<sup>16</sup>. Il risultato dei lavori

---

*nacional*, núm. 252, domingo 11 de diciembre de 1853, pp. 696-702). In connessione a tali vicende, il dibattito critico sui contenuti della riforma si sposta su un piano esclusivamente tecnico. Ed è nel segno della critica *ex professo* che l'avvocatura spagnola ritrova la sua unità (v., spec., la risoluzione adottata dal *Colegio de Abogados de Madrid* il 4 dicembre 1853, in *El Faro nacional*, núm. 253, jueves 15 de diciembre de 1853, pp. 719-720 e F. Pareja de Alarcón, *Reformas judiciales*, in *El Faro nacional*, núm. 260, jueves 12 de enero de 1854, pp. 49-50). Almeno formalmente, la battaglia contro la *Instrucción del procedimiento civil* perde dunque la connotazione di battaglia 'corporativa', acquisendo una dignità e autorevolezza scientifica che risulterà determinante nel decidere le sorti della riforma.

<sup>14</sup> Il riferimento è, in particolare, a Manuel Cortina, decano del *Colegio de Abogados de Madrid* (v. P. Barbadillo Delgado, *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, III, Madrid, Aldus, 1960, pp. 60, 65, 151, 163-164, 194, 226-228; M. Sánchez de Palacios, *Manuel Cortina*, in *Bol. Ilustre Col. Abog. Madr.*, 1971, II, p. 225 ss.; J. Santos Torres, *Manuel Cortina*, in *Bol. Ilustre Col. Abog. Madr.*, 1979, IV, p. 43 ss.), e a Pedro Gómez de la Serna, *diputado* della *Junta de Gobierno* del collegio forense madrileno e, in seguito, principale autore della *LEC* del 1855 (v. J.M. Montalbán, *D. Pedro Gómez de la Serna*, in *RGLJ*, XLVI, 1875, pp. 55 ss., spec. 66).

<sup>15</sup> Cfr. *Real Orden de 19 de diciembre de 1853*, in *Gaceta de Madrid*, n. 355, miércoles 21 de diciembre de 1853. Per alcune notizie e commenti sull'iniziativa intrapresa dal guardasigilli, si v. J.M. Antequera, *Sobre la instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional*, núm. 255, jueves 22 de diciembre de 1853, pp. 747-748.

<sup>16</sup> Oltre alle informazioni contenute nelle due note precedenti, si v., ad es., L. Prieto-Castro, *La Instrucción del marqués de Gerona*, cit., pp. 127-129; V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 94-96; Id., *La Instrucción del marqués de Gerona (30 oct. 1853) y el 'modelo de Stuttgart' (1967)*, cit., pp. 108-109. Il testo delle «Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853», approvato all'unanimità dalla *Junta de Gobierno* del *Colegio de Abogados de Madrid* il 24 dicembre 1853, può leggersi in *RGLJ*, III, 1854, pp. 13-92 (e, ivi, pp. 13-16, un'interessante nota dei direttori della rivista, I. Miquel y Rubert e J. Reus y García).

è un eccezionale documento di sintesi delle tendenze corporative e conservatrici presenti nella classe forense del tempo. Si tratta, infatti, del primo atto con il quale l'avvocatura spagnola assume una posizione unitaria sulla riforma del processo civile. E, al di là delle formule, occorre precisare sotto diversi profili la portata di simili valutazioni preliminari.

Nelle ottanta pagine che compongono le osservazioni del foro madrilenno, il tema ricorrente è quello dell'effettività della tutela giurisdizionale, fondamentalmente intesa come definizione degli obiettivi verso cui dovrebbe tendere un processo civile 'moderno' (in senso storico) e del modo per realizzarli<sup>17</sup>. È noto che nell'Europa meridionale del secolo XIX, e soprattutto in Italia, ciò significasse dare attuazione ai principi corrispondenti all'ideologia liberale della giustizia civile<sup>18</sup>. E, più precisamente, perfezionare, sul piano tecnico-normativo, la concezione dogmatica secondo cui la tutela processuale dei diritti possa essere davvero effettiva solo in presenza di un numero elevato di formalità, termini, scritti difensivi e di quant'altro necessario ad assicurare alle parti un'ampia disponibilità del processo in tutte le sue varie fasi<sup>19</sup>. Il riscontro di una certa coincidenza ideologica

---

<sup>17</sup> Si v. *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, cit., spec. pp. 13-24.

<sup>18</sup> Nell'ambito di una letteratura davvero estesa, si v., ad es., G. Chioyenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, Jovene, 1960, (rist. Napoli, Jovene, 1933), p. 103 ss.; G. Tarello, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo. Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice di procedura civile italiano*, in R. Guastini, G. Rebuffa (a cura di), *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 9 ss.; e, più di recente, C.H. van Rhee, *Introduction*, in Id., (ed.), *European Traditions in Civil Procedure*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, pp. 5-11; nonché, anche per ampi rimandi alla dottrina di matrice germanica, A. Carratta, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*, in F. Macario, M.N. Miletti (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto 3*, Roma, Roma TrE-Press, 2017, pp. 91-95.

<sup>19</sup> Oltre al testo fondamentale di A. Wach, *Vorträge über die Reichs-Civilprozeßordnung gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, Bonn, A. Marcus, 1896, spec. pp. 2, 51-53, si v., ad es., G. Chioyenda, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto. Prolusione al corso libero di procedura civile letta nell'Università di Roma il 21 gennaio 1901*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1901, p. 191 ss., anche in Id., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, I, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1930, pp. 353-378, spec. 368-378; e, per l'interessante diversità di prospettiva, S. Satta, *Il formalismo nel processo. Relazione letta il 4 ottobre al quarto convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, ora in Id., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, Cedam, 1968, pp. 44-61, spec. 44-50. Nella letteratura più recente, v., in particolare, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 142-149.

fra la visione dominante della dottrina europea e le aspirazioni di riforma espresse dall'avvocatura madrilená, nelle «Observaciones sobre la Instrucción», sembrerebbe in parte smentire l'autoreferenzialità culturale in genere ravvisata nell'elaborazione dottrinale spagnola del secolo XIX<sup>20</sup>. Senza entrare nel dibattito relativo alle inclinazioni culturali della dottrina spagnola del tempo, appare comunque da segnalare come la presenza di orientamenti riconducibili alla concezione liberale del processo influisca in maniera piuttosto ridotta sulla configurazione normativa delle riforme prospettate e realizzate in tale periodo. In effetti, come risulta dalle stesse osservazioni dell'avvocatura madrilená, simili orientamenti non vengono razionalizzati in forma di concrete proposte di affinamento tecnico e sistematico della disciplina di diritto comune. Al contrario, il riferimento ai principi-cardine del modello liberale assume una significativa importanza nel giustificare la conservazione dell'esistente; o, per meglio dire, il mantenimento di un sistema di leggi e di consuetudini, affinati in un lungo periodo di tempo attraverso successive approssimazioni, che si considera già di per sé più che coerente con i valori garantistici alla base della 'moderna' ideologia liberale<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Cfr. *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 15-16, ove può leggersi: «Cuando este pueblo crece, cuando multiplica prodigiosamente su riqueza, cuando se pone en comunicación y en contacto con las demás naciones, cuando el comercio y la industria abren nuevos caminos de prosperidad y de bienestar, los litigios naturalmente se complican. No son ya aquellas sencillas cuestiones que podían terminarse con acierto sin leyes procesales, ó con escaso número de ellas, sin formulas y con muy cortas dilaciones [...]. Hé aquí los motivos por que vemos en todos los pueblos modernos y en todos los códigos de procedimientos esa ritualidad solemne de los juicios, esas dilaciones, que consideraras por algunos como el tormento de los litigantes, vienen á ser la principal garantía de la justicia».

<sup>21</sup> Cfr. *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 21-22, 90: «Siendo el objeto de los procedimientos dar garantía y hacer efectivos los derechos individuales que la ley consagra, poco dudoso es que su principio cardinal consiste en la seguridad de que sea respetado en su disfrute el que legalmente los obtiene ó de que los obtenga el que indebidamente se halla privado de ellos: la seguridad del juicio, el triunfo completo de la ley es, pues, el principio generador del procedimiento civil. [...] Mas dificultades presenta aun al legislador el combinar la brevedad del juicio con el principio cardinal de la seguridad. [...] Y acerca del modo de llevar á término feliz esta combinación, la ciencia no dá, no puede dar reglas precisas: el estado de civilización de cada pueblo, el carácter de sus naturales, su moralidad, sus costumbres, los hábitos y prácticas que han prevalecto en el foro, deben pesar mas en el ánimo del legislador que teorías inflexibles que frecuentemente separan del buen sendero y que le hacen incurrir en desaciertos lamentables. [...] Cree haber demostrado los defectos capitales de que adolece el novísimo sistema de actuaciones civiles

Sull'esempio del Collegio forense di Madrid, ulteriori commenti e pareri sulla *Instrucción del procedimiento civil* vengono pubblicati dai Collegi di Barcellona, Valencia e Saragozza. E, nonostante le differenze nella scelta degli argomenti utilizzati, ciò che emerge è un sostanziale rifiuto delle politiche di riforma intraprese dal ministro, così come unanime è la richiesta di un immediato ritorno alla previgente legislazione<sup>22</sup>.

Sul fronte della magistratura, l'avvio dell'interlocuzione ufficiale, decretato dal guardasigilli nel dicembre 1853, impone ai reggenti delle varie *Audiencias* territoriali di trasmettere al ministero brevi resoconti sull'applicazione pratica della *Instrucción*, segnalando, al contempo, eventuali difetti e possibili modifiche migliorative<sup>23</sup>. Probabilmente in ragione delle particolari modalità di tale interazione,

---

en los tribunales del fuero ordinario, cuán diferente es del que nuestras leyes seculares habían consagrados, y que había sido respectado en su esencia por veinte generaciones, y cuán perniciosas son las consecuencias de una innovación, que echa frecuentemente por tierra los principios reconocidos universalmente como bases de todo buen Código de procedimientos, que está en pugna con nuestra tradiciones, y que no consulta cual corresponde á la buena administración de justicia. Por esto la derogación de la Instrucción de 30 de setiembre, ó su reforma radical al menos, es una necesidad apremiante». Più in generale, per il rilievo della 'non-modernità' dell'ideologia liberale del processo civile, si v. S. Satta, «*Codice di procedura civile*», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 280; M.R. Damaška, *The Faces of Justice and State Authority. A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven, Yale University Press, 1986, p. 97 ss., 181 ss. (edito anche in Italia con il titolo *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, trad. it. di A. Giussani e F. Rota, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 173 ss., 301 ss., spec. 340-348), S. Dauchy, *La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1806*, in L. Cadiet, G. Canivet (eds.), *De la commémoration d'un code à l'autre. 200 ans de procédure civile en France*, Paris, Litec, 2006, pp. 77-89; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 142-149; Id., «*Procedura civile (codice di)*», voce del *Dig., disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, Utet, 1996, pp. 658-659; Id., *L'istruzione probatoria*, in Id. (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 97-107; A. Chizzini, *Il codice italiano di procedura civile negli ottant'anni dalla sua entrata in vigore*, in *Judicium*, 2023, pp. 10-13, spec. 11-12.

<sup>22</sup> Le opinioni espresse sulla *Instrucción del procedimiento civil* dai Collegi forensi di Barcellona, Valencia e Saragozza possono leggersi, rispettivamente, in *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 3 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documento 2, folios 132, 138, 144*.

<sup>23</sup> Secondo quanto previsto dal *Real Orden de 19 de diciembre de 1853* (in *Gaceta de Madrid, n. 355, miércoles 21 de diciembre de 1853*), «se manda á los Regentes de las Audiencias que al remitir á este Ministerio en los primeros días de Enero próximo el discurso de apertura, acompañen [...] en informe fundando en los casos hasta hoy sometidos á su respectiva deliberación, las ventajas ó inconvenientes que en su concepto ofrezca la aplicación de la mencionada instrucción; indicando á la vez las reformas que



le opinioni espresse dal giudiziario risultano decisamente meno critiche di quelle formulate dall'avvocatura, e non mancano esempi di encomiastica approvazione dell'operato ministeriale<sup>24</sup>. Non è possibile valutare quanto i resoconti raccolti dal ministero rispecchiassero le reali posizioni della magistratura sulla riforma del processo civile, e neppure quanto una prudente moderazione delle relative valutazioni potesse rendersi necessaria per varie ragioni di opportunità. È, tuttavia, un dato di fatto che, instauratosi un nuovo governo e abrogata la *Instrucción*, l'orientamento del giudiziario muta radicalmente, rivelando inclinazioni reazionarie e conservatrici del tutto sovrapponibili a quelle diffuse nell'avvocatura<sup>25</sup>.

---

puedan introducirse en ella y permitan los principios de economía y celeridad en los procedimientos, que constituyen una de sus esenciales bases». A riguardo, si v., altresì, J.M. Antequera, *Sobre la instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 747-748.

<sup>24</sup> Per limitarsi a un esempio, si v. le osservazioni pervenute al ministero dal *Juzgado de primera instancia* di Cáceres: «En cuantos casos han ocurrido en el Juzgados de Primera Instancia de esta capital, no ha ofrecido inconveniente alguno la aplicación de dicho procedimiento, antes al contrario, sus ventajas han sido palpables y satisfactorias á los interesados y honrosas para los que cualquier concepto han intervenido en los juicios. [...] Me permitirá V.E. que cumpliendo con la Real Orden citada le signifique mis deseos de que se declare el procedimiento establecido general para todos los asuntos civiles de cualquiera naturaleza» (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 3 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documento 2, folios 91-92*). Un più dettagliato esame delle osservazioni formulate dalle principali autorità giudicanti del Regno può essere rinvenuto in C. Tormo Camallonga, *El derecho es la justicia de los hechos; a propósito de la Instrucción del Marqués de Gerona*, in *AHDE*, LXXXI, 2011, pp. 887-890. Come risulta dal *Real Orden* del 14 gennaio 1854, «los referidos informes, recibidos ya en este Ministerio [...] pasen á una comisión especial que se dedique con toda brevedad posible á examinarlos, y á proponer en su vista al Gobierno las reformas que en su concepto fuere conveniente hacer en los artículos de la citada instrucción de 30 setiembre ultimo» (cfr. *Real Orden de 14 de enero de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 380, domingo 15 de enero de 1854). Appare interessante segnalare come fra i componenti della commissione di riforma figurino Manuel Cortina e Pedro Gómez de la Serna; entrambi membri della *Junta de Gobierno del Colegio de Abogados* di Madrid e, come visto (v., *retro*, note nn. 12-13), principali fautori della «protesta» dell'avvocatura contro la *Instrucción*. Tuttavia, salvo qualche marginale notizia sulla nomina di tale commissione (v., spec., J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, cit., p. 74), non risulta possibile risalire ad alcun atto ufficiale della stessa; e appare, anzi, probabile che, in ragione delle concomitanti vicende politiche, i lavori della commissione non abbiano avuto inizio (v., spec., P. Gómez de la Serna, *Estado de la Codificación al terminar del Reinado de Doña Isabel II*, in *RGLJ*, XXXIX, 1871, pp. 298-299 e J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 55).

<sup>25</sup> Si v., ad es., F. Calderón Collantes, *Ultimas reformas en la legislación. Deberes de la magistratura*, in *RGLJ*, VI, 1855, pp. 153-156, dove, a conclusione di una critica lapidaria

## 2. (Segue:) Assetto (e riassetto) della fase preparatoria nel rito ordinario. Fra parziali innovazioni e tendenze restauratrici

La *Instrucción del procedimiento civil* viene formalmente abrogata il 18 agosto 1854, dopo soli undici mesi dalla sua entrata in vigore, passando alla storia come la più breve esperienza di riforma del processo civile compiuta nella Spagna del secolo XIX<sup>26</sup>.

Come osservato, a determinare tale epilogo è un insieme di diverse circostanze, che hanno per base comune la volontà di salvaguardare interessi particolaristici, di natura politica e corporativa. In connessione a queste vicende, emerge anche il profondo radicamento nella cultura relativa al processo civile di un conservatorismo quasi assoluto, ove ogni innovazione si percepisce *a priori* come destabilizzante e rischiosa. Poco importa, quindi, in che modo e con quali effetti si interviene sull'esistente disciplina del processo civile. Per larga parte dei giudici e degli avvocati del tempo, l'idea stessa di riforma contrasta con il valore-guida (che è, appunto, anche strumento di difesa dello *status quo*) della continuità storica; il che è particolarmente vero per la *Instrucción* del 1853,

---

delle innovazioni prefigurate nella *Instrucción del procedimiento civil*, può leggersi: «Porque las naciones, señores, no son como una tabla en que se borra la primera pintura y se sustituye con otra, sin mas que la voluntad del artista. Tienen historia, tradiciones, costumbres, y ningún reformador prudente debe prescindir de ellas al introducir las novedades que el curso de los tiempos y la marcha progresiva de la civilización hacen necesarias. No olvidarán la máxima de la sabiduría romana consignada en el Digesto de que 'la innovación de lo antiguo solo se justifica por la evidente utilidad de lo nuevo'».

<sup>26</sup> L'abrogazione della *Instrucción del procedimiento civil* viene disposta con *Real Orden* del 18 agosto 1854. Ed è lo stesso ministro di grazia e giustizia del nuovo governo, José Alonso, a dare conto della circostanza che «es muy difícil y peligroso, aun procediendo con el mayor tino y circunspección, alterar el orden de sustanciación establecido por las leyes recopiladas y otra disposiciones posteriores» (cfr. *Real Orden de 18 de agosto de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 596, domingo 20 de agosto de 1854). A riguardo, si v., altresì, *El Clamor Público*, núm. 5088, martes 22 de agosto de 1854; J.M. Antequera, *Actos del Ministerio de gracia y justicia. Sobre la Instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional*, 2ª época, núm. 41, miércoles 23 de agosto de 1854, pp. 373-374; Id., *Á la Unión Liberal y al Espectador*, in *El Faro nacional*, 2ª época, núm. 62, lunes 18 de setiembre de 1854, pp. 614-615). Peraltro, già nel novembre del 1853, il ministro de *Hacienda*, Jacinto Félix Domenech, aveva disposto una speciale deroga alla *Instrucción del procedimiento civil* «en todos los litigios en que la Hacienda sea parte actora, demandada ó coadyuvante» (cfr. *Real Orden de 29 de noviembre de 1853*, pubblicato nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 90-91).

considerata, più di ogni altra, lontana dalla tradizione spagnola e dagli ideali di garantismo in essa consacrati.

Con questa precisazione risulta paradossale osservare che, in realtà, molte modifiche contenute nella *Instrucción* ribadiscono soluzioni già presenti nel cosiddetto diritto delle compilazioni; a intendere un complesso di leggi, per lo più risalenti al Medioevo che, peraltro, né le riforme del 1812 e del 1835, né la stessa *Instrucción* avevano abrogato<sup>27</sup>. Dunque, nessuna rottura storica o creazione autenticamente originale, come sostenuto dai detrattori della riforma, dato che il principale elemento di 'novità' della *Instrucción* consiste nell'aver riaffermato la vincolatività di regole appartenenti al diritto vigente<sup>28</sup>.

Da un punto di vista formale, la *Instrucción del procedimiento civil* si compone di poco più di cento articoli, classicamente ordinati in titoli e sezioni, a partire dal giudizio di primo grado, cui si aggiungono «disposiciones comunes á la primera y segunda instancia». Nel complesso, si tratta di un testo legislativo che segna certo un passo in avanti verso l'ammmodernamento del preesistente sistema giuridico; e ciò, se non altro, per il notevole miglioramento, di ordine tecnico e sistematico, delle disposizioni in esso contenute. Infatti, al confronto con le riforme realizzate nei decenni precedenti, la qualità del dettato legislativo appare nettamente superiore, specie nel senso di una maggior cura sia degli enunciati normativi sia del relativo coordinamento organico. I pregi della *Instrucción*, sotto tale profilo, ne fanno indubbiamente un'opera legislativa di grande rilievo, anche in quanto vi si percepisce quella tendenza alla razionale semplificazione del processo di diritto comune che porterà a elaborare, in brevissimo tempo, la prima *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> A riguardo, oltre a quanto nel paragrafo § 1.5, si v. la «Disposición final» della *Instrucción* in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 28.

<sup>28</sup> Cfr., infatti, J.M. Antequera, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo II*, in *El Faro nacional*, núm. 240, domingo 30 de octubre de 1853, p. 505: «En la instrucción apenas hay verdaderas novedades en el sentido absoluto de esta palabra. De las que aparecen como tales, muchas se encuentran ya sancionadas por las leyes en nuestros tribunales administrativos y de comercio».

<sup>29</sup> Per alcuni giudizi positivi riguardo l'articolazione formale della *Instrucción*, si v., nella dottrina spagnola del secolo XX, L. Prieto-Castro, *La Instrucción del marqués de Gerona*, cit., pp. 119; V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 94-92; Id., *La Instrucción del marqués de Gerona (30 oct. 1853) y el 'modelo de Stuttgart' (1967)*, cit., pp. 105-106; e, più di recente, J.M. Alonso Furelos, *José de Castro y Orozco 'Marqués de Gerona'*, cit., pp. 92-93.

Tuttavia, come anticipato, la *Instrucción del procedimiento civil* resta comunque ancorata a una modalità tradizionale di produzione normativa, ove all'introduzione di nuove norme non sempre corrisponde la totale abrogazione di quelle precedenti; così che, in una data materia, la disciplina vigente risulta dalla combinazione fra più testi di legge diversamente collocati nel tempo. Ne discende che, nel caso della *Instrucción*, per tutti gli aspetti non specificamente regolati, rimane in vigore la precedente legislazione del *Reglamento provisional* del 1835 e delle compilazioni di diritto comune<sup>30</sup>. Il che, almeno in parte, trova giustificazione nel fatto che l'ambito di intervento della riforma in esame è circoscritto al solo rito ordinario, restando pertanto escluse le materie soggette all'applicazione del «juicio verbal», del cosiddetto «juicio intermedio», nonché quelle devolute alle giurisdizioni speciali (commerciale, ecclesiastica, militare ecc.)<sup>31</sup>.

Si è, peraltro, già ricordato che le differenze esistenti fra procedimento ordinario e procedimenti sommari risultavano, in pratica, molto minori di quelle prefigurate dalle varie leggi che, nel primo trentennio del secolo XIX, istituivano e perfezionano forme semplificate di rito. Un simile allineamento dipendeva dall'eccessiva sinteticità delle disposizioni dedicate alla cosiddetta giustizia minore, che rendeva, appunto, pressoché inevitabile il ricorso alle norme del rito ordinario in funzione di completamento della scarna disciplina dei modelli procedurali sommari/semplificati. Un fenomeno, questo, che tendeva a essere alimentato soprattutto dall'esigenza di garantire un pieno sviluppo dialettico del contraddittorio delle parti nelle fasi di introduzione e di trattazione della controversia. Il che, come pure già segnalato, non escludeva affatto l'innesto, entro gli schemi procedurali sommari/semplificati, anche dell'ampio *côté* di prassi volte ad aggirare i limiti previsti dalla disciplina del rito ordinario per l'esercizio

---

<sup>30</sup> Cfr. «Disposición final» in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 28: «Quedan en toda su fuerza y vigor las leyes y disposiciones de derecho que arreglan el procedimiento en todo aquello que no sea objeto de las disposiciones de la presente instrucción, que será puntualmente observada por todos los Tribunales y juzgados ordinarios». Per un commento di tale disposizione, si v., ad es., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 89.

<sup>31</sup> Cfr. art. 1, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 13: «Son objeto del juicio civil ordinario, y serán ventiladas en él, con arreglo á las leyes y á las disposiciones de esta instrucción, todas las contiendas entre partes en reclamación de una acción ó derecho de mayor cuantía, que no tengan señalada expresamente por la ley una tramitación especial». Un dettagliato commento dell'art. 1 della *Instrucción del procedimiento civil* può leggersi in J.M. Antequera, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo II*, cit., pp. 506-507.

delle attività allegatorie e istruttorie delle parti (si pensi, ad esempio, all'elusione del divieto di nuove memorie dopo lo scambio degli scritti difensivi di replica)<sup>32</sup>.

In questo stato di cose, appare, quindi, scontato che una riforma del processo civile, espressamente concepita e adottata come 'urgente', dovesse innanzitutto mirare a riscrivere le norme del rito ordinario disciplinanti lo svolgimento delle attività di preparazione della controversia; e ciò, per l'appunto, anche in ragione dell'incidenza di tali disposizioni sul concreto funzionamento dei modelli procedurali sommari/semplificati.

In effetti, l'obiettivo di fissare un ordine, il più possibile preciso, completo e inderogabile, per lo svolgimento delle attività preparatorie figura in maniera esplicita tra le finalità della *Instrucción* che si rinvencono enunciate dal guardasigilli, de Castro y Orozco, nella relativa relazione illustrativa. Tuttavia, sull'esempio delle precedenti riforme, non si prospetta un disegno, organico e innovativo, in merito all'articolazione procedimentale di tali attività. A riguardo, la *ratio* fondamentale della *Instrucción* consiste piuttosto nel ripristinare – pur perfezionandole con alcuni correttivi – molte delle regole già contenute nelle *Siete Partidas* e nella *Novísima Recopilación*; regole che, seppur formalmente ancora vigenti, potevano ormai dirsi 'cadute in desuetudine' nella quotidiana prassi giudiziaria<sup>33</sup>.

Ne deriva un'impostazione metodologica che, sul piano tecnico, si traduce nella ricerca di un punto di equilibrio fra due esigenze chiaramente contrapposte: da un lato, quella di preservare la struttura originaria della fase preparatoria, per come configurata dalla legislazione di diritto comune; e, dall'altro, quella di porre fine alle prassi distorte che per lungo tempo ne avevano condizionato

---

<sup>32</sup> Anche per i necessari approfondimenti di carattere bibliografico, si v. quanto nel precedente paragrafo § 1.5. Per un riscontro di questo dato nella relazione illustrativa della *Instrucción*, cfr. *Exposición a S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 6-7: «Nuestra legislación, si bien imperfecta, está muy distante de ser absurda: no consagra ni ha consagrado jamás un estado habitual de abusos: estos son exclusivamente hijos de prácticas más ó menos autorizadas, de interpretaciones poco meditadas del derecho escrito, y de las contradicciones inevitables en una legislación heterogénea é inmetódica».

<sup>33</sup> È, del resto, proprio in questa prospettiva di raffronto che risulta impostata la principale opera di commento della riforma del 1853. Cfr. J.M. Manresa y Navarro, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, Madrid, Imp. Biblioteca del Notariado, 1853.

il funzionamento<sup>34</sup>. Di qui la tendenza a una pragmatica semplificazione degli aspetti della disciplina delle attività preparatorie, considerati negativamente incidenti sulla complessiva durata del processo. In generale, ciò conduce alla realizzazione di diversi interventi normativi di dettaglio, accomunati dallo scopo di sottrarre alla discrezionalità delle parti e (in subordine) del giudice la definizione delle modalità di esercizio del contraddittorio. Ad ogni modo, come subito meglio si dirà, in assenza di sostanziali modificazioni degli istituti preesistenti, il tentativo di abbreviare i tempi della fase preparatoria si risolve in una mera aggregazione di sottofasi e di attività del processo, fra loro differenti e difficilmente armonizzabili<sup>35</sup>.

Nello specifico, l'idea di fondo consiste nel limitare la trattazione iniziale della causa allo scambio dei soli atti introduttivi, eliminando pertanto le ulteriori memorie scritte, di «réplica» e di «dúplica», previste in precedenza (art. 13, *Instr.* 1853)<sup>36</sup>. Per effetto di tale modifica, la controversia passa con maggiore rapidità

---

<sup>34</sup> Cfr., nuovamente, *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 7: «El Gobierno, á quien está confiada la ejecución de las leyes [...] no debe, no puede tolerar que costumbres abusivas se sobrepongan á su espíritu; [...] antes bien aceptando lo existente como punto mas seguro de partida, respetando las bases orgánicas de nuestras instituciones jurídicas [...] y las formas esenciales del procedimiento legalmente establecido, aspira únicamente á regularizar la tramitación por medio de instrucciones y reglamentos que la descarguen de superfluidades ilegales ó extralegales, que le dén unidad y cohesión donde hoy presenta la imagen del caos».

<sup>35</sup> Si v., infatti, le critiche formulate nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., spec. pp. 31-32.

<sup>36</sup> Cfr. art. 13 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 14-15): «Contestada directamente la demanda, con igual obligación en el demandado de acompañar en todo caso copia del escrito en papel correspondiente, y de sus documentos [...], y entregadas las que correspondan al actor en los términos prevenidos para el reo, se recibirá desde luego el pleito á prueba con la debida citación». Si v., altresì, il commento di J.M. Manresa y Navarro, *Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 53-55 e di J.M. Antequera, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo III*, in *El Faro nacional*, núm. 241, jueves 3 de noviembre de 1853, p. 524. Nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 34, può leggersi: «Una de las innovaciones mas importantes que introduce la Instrucción de 30 de setiembre es la supresión de los escritos de réplica y de dúplica [...]. La Junta [...] por resultado de sus meditaciones tiene la íntima convicción de que esta es una reforma funesta, perjudicialísima á los litigantes, dañosa á la buena administración de justicia, y el retroceso más lamentable hacia el desórden y la confusión».

alla fase di istruzione probatoria; fase che, a sua volta, è resa più breve dalla fissazione di rigorosi termini perentori (art. 15, *Instr.* 1853)<sup>37</sup>.

Al di là del dato formale, si tratta comunque di variazioni che non alterano, nella sostanza, la classica fisionomia della fase preparatoria né, tanto meno, incidono sugli ampi margini di autonomia delle parti nella concreta gestione delle relative attività processuali. Con riserva di meglio approfondire nel prosieguo, basti qui segnalare che, durante l'istruzione probatoria, le parti restano libere di modificare l'oggetto della controversia, allegando nuovi fatti e prove a sostegno delle rispettive posizioni difensive (art. 17, *Instr.* 1853)<sup>38</sup>. Il che implica, in definitiva, non soltanto un recupero delle precedenti modalità di trattazione scritta della causa, ma anche la sostanziale commistione tra attività preparatorie e attività istruttorie in senso proprio. Il tutto di fronte a un giudice che resta mero 'arbitro della contesa', in quanto sprovvisto dei poteri necessari a indirizzare e a dirigere le iniziative processuali delle parti (artt. 15-28, *Instr.* 1853)<sup>39</sup>.

Cionondimeno, qualche ulteriore considerazione pare opportuna in merito alle innovazioni formalmente apportate dalla *Instrucción* all'assetto 'tradizionale' delle attività di preparazione della controversia, con un *focus* specifico sulla funzione spettante agli introduttivi in tale contesto. In altri termini, ciò che occorre verificare è se

---

<sup>37</sup> Cfr. art. 15 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 15), a norma del quale «El término probatorio no bajará de ocho días ni excederá de treinta. Este plazo solo se podrá prorogar por otros diez mas si alguna diligencia de prueba, ya solicitada y admitida, debiese tener lugar fuera de la provincia». Si v., altresì, i commenti di J.M. Manresa y Navarro, *op. cit.*, pp. 62-63, unitamente alle critiche contenute nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 42-45.

<sup>38</sup> Cfr. art. 17 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 15), con l'ampia analisi di J.M. Manresa y Navarro, *op. cit.*, pp. 66-71.

<sup>39</sup> Si veda, infatti, quanto rilevato a riguardo da J.M. Antequera, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo IV*, in *El Faro nacional*, núm. 243, jueves 10 de noviembre de 1853, pp. 553-554: «convendría establecer plazos ó términos para la presentación de estos escritos, sin suspensión del principal, que es el probatorio, porque de otra suerte puede suceder que las alegaciones se crucen sin poderse contestar mutuamente el actor y el reo, ó que cualquiera de ellos, si le anima la mala fe ó tiene poca confianza en el éxito de su causa, presente los suyos en el último termino posible, y cuando ya no haya tiempo para que su adversario le conteste [...]. Debiera, pues, regularse y armonizarse el uso de esta facultad, si quiere evitarse el desórden de las ideas de esta parte del procedimiento, y quitarse armas á la mala fe, que encontrará aquí medios de poner en práctica sus dañados intentos».

alla formale eliminazione degli scritti difensivi di «réplica» e di «dúplica», dall'ossatura della fase preparatoria, corrisponda o no una diversa e più stringente configurazione degli oneri, sia assertivi sia probatori, inerenti agli atti introduttivi delle parti.

Invero, in coerenza con le premesse generali già esaminate, la riforma del 1853 non intende spezzare il collegamento con la tradizione processuale spagnola di diritto comune, optando quindi per la conservazione del modello di atto introduttivo configurato dalle *Siete Partidas* e dalla *Novísima Recopilación*<sup>40</sup>.

In ragione del 'rinvio di chiusura' operato dalla *Instrucción* al diritto delle compilazioni, per ricostruire la disciplina dell'atto introduttivo occorre dapprima riferirsi alle norme contenute nelle *Partidas*, interrogandosi, in particolare, sulla concreta rilevanza dei requisiti della domanda volti ad assicurare la precisa individuazione degli elementi fattuali della fattispecie dedotta in giudizio.

Come altrove già ricordato (§ 1.3.), tali requisiti differiscono, in linea di massima, a seconda della tipologia del diritto azionato e dell'oggetto della pretesa, delineando una sorta di decalogo o di prontuario per la descrizione della vicenda sostanziale da sottoporre al giudice. L'anacronismo che caratterizza, tanto nella forma quanto nei contenuti, la disciplina in discorso ne rende superflua una particolareggiata disamina, ma non esime dal provare a spiegarne brevemente l'origine e il significato. In estrema sintesi, e per quanto qui interessa, l'insieme delle regole dedicate al contenuto della domanda attorea può dirsi costituire, nella sostanza, un mero retaggio dell'origine casistica-giurisprudenziale del diritto altomedievale castigliano. Un diritto le cui fonti, lentamente riordinate e raccolte in successive compilazioni, confluiscono nella seconda metà del secolo XIII all'interno delle *Siete Partidas*, dove si rinviene appunto, enunciata la disciplina in parola. In quel sistema, la definizione di *standard* rigorosi per la descrizione della *quaestio facti* mirava a rispecchiare la stessa «fattualità del diritto», inteso quale insieme di strumenti giuridici specificamente modellati sui bisogni della vita quotidiana<sup>41</sup>. In quest'ottica, l'importanza delle allegazioni introduttive si spiegava con la necessità di permettere all'autorità adita di verificare l'esistenza di un rimedio giuridico che contemplasse la situazione di fatto posta a fondamento

---

<sup>40</sup> Cfr. il testo dell'art. 2 della *Instrucción*, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 13. Per il rilievo dell'assenza di «novedad en cuanto á los requisitos que ha de contener la demanda», si v., spec., J.M. Manresa y Navarro, *Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 21.

<sup>41</sup> Come noto, l'espressione «fattualità del diritto», con cui si è ormai soliti descrivere i caratteri di fondo dell'esperienza giuridica medievale, si deve a P. Grossi. A riguardo, v., ad es., P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 14 ss.



della pretesa attorea, legittimando pertanto la *vocatio in ius* della controparte. E, di qui, anche la previsione, sempre all'interno delle *Partidas*, di conseguenze assimilabili all'inammissibilità per la domanda giudicata, 'in limine litis', sprovvista degli specifici requisiti 'fattualizzanti' l'oggetto e le ragioni della particolare pretesa azionata (*Leyes XV-XXII, XXV, T. II, P. III, Partidas*)<sup>42</sup>.

Come intuitivo, nel lungo passaggio dalle *Siete Partidas* (1265) alla *Novísima Recopilación* (1805), tali previsioni finiscono per essere svuotate di significato, vuoi per l'ovvio superamento dell'origine casistica del diritto iberico, vuoi per l'altrettanto scontata 'professionalizzazione' degli utenti abituali della giustizia civile. Circostanze, queste, che rendono, per l'appunto, superflua la necessità di appesantire l'atto introduttivo con pedanti narrative in fatto, tanto più se formalmente dirette solo ad attestare la semplice 'giuridicità' della pretesa e, quindi, l'ammissibilità della domanda di giudizio. In effetti, a segnare l'inesorabile svalutazione della componente contenutistica dell'atto introduttivo, non è soltanto l'anacronismo delle regole recate dalle *Partidas*, ma anche il fatto che, nel passaggio alla *Novísima Recopilación*, non si configuri alcun divieto dell'attore di ampliare, pressoché *ad libitum*, l'oggetto e il fondamento della pretesa. E di ciò si trae conferma, per un verso, dalla circostanza che gli effetti della *litis contestatio* si producono, in sostanza, solo dopo lo scambio degli scritti di «réplica» e di «dúplica» (al netto dei non rari casi in cui la trattazione preliminare prosegue 'de facto' con nuove memorie); e, per altro verso, dall'assenza di effettive preclusioni o decadenze, rispetto alla facoltà delle parti di compiere nuove allegazioni fattuali e deduzioni istruttorie anche dopo il passaggio della causa alla fase di istruzione probatoria (§ 1.3.).

Sia pur con alcune precisazioni, i medesimi rilievi valgono anche per il sistema delineato dalla *Instrucción*. Infatti, a dispetto della prospettata eliminazione degli scritti difensivi di «réplica» e di «dúplica», in teoria rispondente all'obiettivo di circoscrivere la trattazione iniziale della causa ai soli atti introduttivi, nella *Instrucción* non solo non si rinviene una disciplina *ad hoc* della domanda attorea, ma neppure si ribadiscono le disposizioni delle *Partidas* configuranti il potere/dovere del giudice di verificare l'eshaustività delle allegazioni fattuali compiute dall'attore.

---

<sup>42</sup> Il testo delle disposizioni sopra richiamate può leggersi in Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, Madrid, Imp. Real, 1807, pp. 361-367, 383-384. Per un loro commento, v., ad es., G. López, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas, por el licenciado Gregorio López, del Consejo Real. Tercera Partida*, Madrid, Hasrey, 1611, folios 6-9.

E, come segnalato più sopra, mancano infine regole volte a definire il momento di cristallizzazione dell'oggetto della controversia.

Invero, con riguardo all'ammissibilità della domanda, la *Instrucción* si limita a sanzionare la mancata produzione dei documenti necessari all'accertamento dei fatti allegati dall'attore (artt. 5, 59, 61, *Instr.* 1853). Con ciò ribadendo, in termini più puntuali (ma certo non risolutivi dei sottostanti problemi di ordine pratico-applicativo), una delle disposizioni della *Novísima Recopilación*, forse più spesso disattese dalla prassi giudiziaria del tempo, in quanto (non a torto) considerata superflua in rapporto alle normali 'modalità diluite' di formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* nell'ulteriore corso del procedimento<sup>43</sup>.

Nel complesso, le scelte del legislatore spagnolo del 1853 denotano quindi una sostanziale continuità con la concezione dell'atto introduttivo quale semplice 'atto propulsivo' del giudizio. Secondo la linea di evoluzione normativa risultante dal passaggio dall'una all'altra compilazione, lo scopo dell'atto introduttivo è, e resta, quello di dare avvio al giudizio nel più breve tempo possibile, fornendo al giudice e al convenuto minime informazioni essenziali sul contenuto e le ragioni della pretesa azionata. Prevalendo la funzione della *vocatio in ius* su quella dell'*editio actionis*, il momento cruciale per la delimitazione dell'oggetto della controversia si sposta necessariamente dalla fase introduttiva al successivo scambio di memorie scritte, nel quale si articola la fase di trattazione vera e propria. In conformità a questa concezione di massima, si considera dunque indispensabile corredare l'atto introduttivo dei soli documenti necessari alla rapida instaurazione del contraddittorio; e ciò, per l'appunto, senza esigere analoghe sanzioni di inammissibilità della domanda, il rispetto di particolari *standard* di completezza delle allegazioni riguardanti il fondamento fattuale e giuridico della pretesa<sup>44</sup>.

D'altronde, sempre in stretta continuità con la tradizione del diritto comune, l'ambizione razionalizzatrice della *Instrucción* non si traduce nella previsione di un coerente sistema di preclusioni incentrato sullo scambio degli atti introduttivi o,

---

<sup>43</sup> Il testo degli artt. 5, 59 e 61 della *Instrucción* può leggersi in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 14, 21. Sul carattere meramente reiterativo della sanzione di inammissibilità della domanda prevista nella *Instrucción*, si v., nuovamente, J.M. Manresa y Navarro, *Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 21 e J.M. Antequera, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo II*, cit., pp. 505-506. Ulteriori notizie e riferimenti bibliografici sugli antecedenti normativi di diritto comune spagnolo (*Leyes XV-XXII, Titulo II, Partida III e Ley I, Titulo III, Libro XI, Novísima Recopilación*) possono leggersi nel precedente paragrafo § 1.3 del presente lavoro.

<sup>44</sup> Si v., ancora, quanto contenuto nel paragrafo § 1.3 del presente lavoro.

comunque, sull'esaurirsi della fase iniziale del procedimento. Oltre a lasciare intatta la facoltà delle parti di introdurre nuovi elementi fattuali e ulteriori richieste istruttorie durante l'istruzione probatoria, la *Instrucción* non elimina, né disciplina in forma più rigorosa, l'ammissibilità delle produzioni documentali tardive, che resta legata al presupposto della semplice attestazione della sopravvenienza del documento (art. 17, *Instr.* 1853)<sup>45</sup>. Inoltre, salvo contestazioni sull'ammissibilità della produzione tardiva da definirsi con apposito 'processo incidentale' (a giudizio di merito sospeso *ex art.* 58, co. 2°, *Instr.* 1853), la presentazione di nuovi documenti in qualunque fase del procedimento obbliga il giudice a concedere termini a difesa, eventuali repliche istruttorie e ulteriori memorie scritte (art. 59, *Instr.* 1853)<sup>46</sup>.

Tutto ciò evidentemente preclude ogni realistica aspirazione del legislatore spagnolo del 1853 a strutturare forme di razionale concentrazione delle attività preparatorie in un'unica fase del procedimento. In quanto frutto di un approccio tradizionalmente settoriale nel modo di affrontare i problemi concernenti il processo civile, le innovazioni prospettate dalla *Instrucción* non appaiono sorrette da una adeguata prospettiva sistematica che ne assicuri una coerente attuazione, sia nel contesto della stessa disciplina dettata dalla riforma, sia in quello risultante dal coordinamento con la preesistente normativa non abrogata.

Rimanendo all'interno dell'esiguo insieme di norme dedicate agli atti introduttivi, un ulteriore esempio di discordanza fra le modifiche apportate dalla *Instrucción* e la precedente legislazione può ravvisarsi nella disciplina del regime di proponibilità delle eccezioni. Anche sotto tale profilo, la riforma del 1853 non

---

<sup>45</sup> Con riguardo al già richiamato art. 17 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 15), si v. J.M. Antequera, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo IV*, cit., p. 554, ove può leggersi: «Esta disposición no es nueva en nuestra jurisprudencia. Lo mismo que por ella se previene se hallaba ya autorizado y establecido en la práctica hace largo tiempo. [...] Sobre las formas de la tramitación y la severidad inexorable de los plazos y términos forenses está siempre la necesidad de que el procedimiento reciba la instrucción necesaria, y de que no se prohíba nunca á las partes el uso de los medios de defensa necesarios y legítimos. Cualquiera que sea el abuso á que pueda dar lugar la latitud de este principio, es menester conservarlo, so pena de esponerse á frecuentes y graves injusticias».

<sup>46</sup> Cfr., spec., art. 59 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 21): «A todo escrito presentado por las partes en juicio, deberá acompañar precisamente copia literal de su contenido, que se entregará á la contraria en los términos prevenidos para la presentación de documentos en las demandas y contestaciones», con l'analitico commento di J.M. Manresa y Navarro, *Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 67-69.

si discosta dalle soluzioni tecniche già presenti nelle leggi processuali in vigore. In questo caso, non si tratta, però, del semplice recupero o della *'mise à jour'* del diritto delle compilazioni, bensì dell'originale combinazione delle soluzioni derivate da due delle più rilevanti riforme realizzate nei decenni precedenti: la cosiddetta *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* del 1830 e la *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía* del 1838 (§ 1.5.)<sup>47</sup>.

In entrambe le riforme, il tema della proposizione delle eccezioni difensive era stato affrontato in maniera piuttosto radicale e innovativa, rispetto al panorama offerto dal diritto delle compilazioni. In estrema sintesi, l'obiettivo cui si tendeva era principalmente quello di limitare la possibilità del convenuto di paralizzare lo svolgimento del processo mediante l'impiego strategico delle eccezioni «dilatatorie». Con ciò a intendere l'introduzione, *'au bon moment'*, di questioni grossomodo definibili come pregiudiziali o preliminari (vuoi in quanto tali rispetto all'oggetto della domanda, vuoi in quanto attinenti alla validità e/o alla regolarità del relativo trattamento processuale), che avrebbero dovuto essere decise con l'immediata pronuncia di una sentenza interlocutoria<sup>48</sup>.

In quest'ottica, la *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* opta, da un lato, per l'elencazione tassativa delle eccezioni «dilatatorie» in senso proprio, delimitando quindi *a priori* il novero delle questioni dalla cui proposizione sarebbe derivata *ipso iure* la sospensione del giudizio di merito; e, dall'altro, per anticipare la decisione di tali eccezioni al momento precedente il deposito dell'atto introduttivo del convenuto, cui spetta sollevarle, con apposita memoria, prima della «contestación» della domanda attorea (art. 117, *LEM* 1830)<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Il collegamento fra la disciplina delle eccezioni delineata dalla *Instrucción del procedimiento civil* e quella contenuta nelle precedenti riforme del processo civile è segnalato, fra gli altri, da J.M. Antequera, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo III*, cit., pp. 521-522.

<sup>48</sup> Come riporta J.M. Manresa y Navarro, *Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 37, «todo el mundo sabe que las escepciones eran las armas, que con mejor éxito esgrimían contra su adversario los litigantes de mala fé: ellas les daban materia para una multitud de artículos que hacían interminable el pleito, logrando entretenerlo por muchos años sin contestar la demanda, con escándalo público, en mengua de la justicia misma y con incalculables perjuicios para el que tenía desgracia de ser víctima de tales ardidés, que la ley no autorizaba ciertamente, pero que en la práctica eran tolerados y admitidos por una condescendencia injustificada ó por una interpretación poco meditada de sus disposiciones».

<sup>49</sup> Cfr. art. 117 della *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, decretada, sancionada y promulgada en 24 de julio de 1830. Edición Oficial*, Madrid,

Nel caso della *Ley* del 1838, il problema delle eccezioni «dilatatorie» viene affrontato con un approccio pragmatico, se non proprio semplificatorio, simile a quello caratterizzante la stessa *Instrucción del procedimiento civil*. In una prospettiva di mero alleggerimento delle forme, la *Ley* del 1838 estende gli oneri di contestazione della domanda attorea, gravanti sul convenuto, sino a ricomprendere la proposizione di tutte le eccezioni difensive (*i.e.* «dilatatorias» e «perentorias»); e ciò, per l'appunto, con l'obiettivo di eliminare dalla trama 'tradizionale' della fase introduttiva la parentesi incidentale deputata alla decisione delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal convenuto (art. 4, *Ley* 1838). Pertanto, come qualsiasi altra eccezione proposta dalle parti, quella «dilatatoria» sarebbe stata decisa insieme al merito della controversia solo all'esito del procedimento, con il conseguente rischio di invalidazione dell'intero processo in caso di accoglimento della stessa<sup>50</sup>.

In questo quadro di riferimento, il legislatore della *Instrucción* tenta di combinare gli aspetti positivi di entrambe le discipline appena esaminate. Per un verso, sull'esempio della *Ley* del 1838, si stabilisce la regola generale secondo cui tutte le eccezioni difensive devono essere proposte dal convenuto mediante l'atto introduttivo (art. 7, *Instr.* 1853)<sup>51</sup>. Per altro verso, sul modello della *Ley de Enjuiciamiento Mercantil*, per alcune tipologie di eccezioni «dilatatorie» tassativamente

---

Oficina L. Amarita, 1830, p. 56, sul quale si rinvia al precedente paragrafo § 1.5 del presente lavoro. Per un unico riferimento bibliografico di base, si v., ad es., I. Miquel y Rubert, J. Reus y García, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio. Con notas y aclaraciones*, Madrid, Oficina L. Amarita, 1855, p. 377.

<sup>50</sup> Cfr. art. 4, in *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía, decretada por la Córtes en 3 de Noviembre 1837 y sancionada por S.M. en 10 de Enero de 1838*, Coruña, Imp. Iguerta, 1838, p. 6, sul quale si rinvia nuovamente a quanto contenuto nel paragrafo § 1.5. del presente lavoro. Nella dottrina del tempo, v., spec., V.H. de la Rúa, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía, Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 5*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842, pp. 193-202.

<sup>51</sup> Cfr. art. 7 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 14): «El demandado deberá contestar la demanda [...] proponiendo de una vez cuantas excepciones, tanto dilatatorias como perentorias...». Si v., in proposito, quanto rilevato nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 30: «La Junta no puede menos de calificar esta medida de contraria á las inspiraciones de la razón y del buen sentido, y de impracticable en muchos casos. [...] En el deseo de abreviar exageradamente la tramitación [...] se ha copiado una ley que no ha encontrado favorable acogida en la opinión pública, y que es sin duda las mas imperfecta de las publicadas de muchos años á esta parte».

individuata, si deroga alla regola appena accennata, prevedendone la proposizione con un'apposita memoria scritta prima della «contestación» della domanda atto-rea. E ciò affinché possa subito avere luogo, sospesa *ex lege* ogni altra attività del giudizio di merito, il procedimento incidentale volto alla decisione di quelle questioni che, se fondate, avrebbero reso inutile l'ulteriore svolgimento del processo (artt. 7-12, *Instr.* 1853)<sup>52</sup>.

Di per sé considerate, le innovazioni recate dalla *Instrucción* al regime di proponibilità delle eccezioni realizzano una buona sintesi fra l'esigenza di contenere i tempi della fase iniziale del procedimento e quella di risolvere, comunque in via preventiva, questioni in grado di incidere in modo decisivo sull'esito del processo (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di difetto di giurisdizione o di capacità processuale, ivi contemplate). Tuttavia, anche sotto tale profilo, i risultati concretamente conseguiti dalla *Instrucción* appaiono alquanto limitati. Innanzitutto, permane l'assenza di collegamento fra le decadenze previste con riguardo alla proposizione delle eccezioni difensive e la facoltà delle parti di introdurre nuovi fatti e prove nel corso del procedimento (art. 17, *Instr.* 1853). Inoltre, secondo la disciplina degli «incidenti» dettata dalla *Instrucción*, ogni questione la cui definizione sia solo prospettata come «íntimamente unida» a quella oggetto della domanda configura *ope legis* un cosiddetto «artículo de previo y especial pronunciamiento»; o, in altri termini, una questione 'incidentale' da decidere all'istante, con consueta sospensione del giudizio principale e con immediata appellabilità della relativa sentenza interlocutoria pronunciata dal giudice (art. 58, co. 1°, *Instr.* 1853)<sup>53</sup>.

In una prospettiva più ampia, il diritto delle parti di provocare una decisione interlocutoria, su qualunque aspetto riguardante il merito della controversia, implica la sostanziale impossibilità per il giudice di esercitare una qualsiasi forma di

---

<sup>52</sup> Le disposizioni della *Instrucción* richiamate nel testo (artt. 7-12) possono leggersi in *Exposición a S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 14. Sulle eccezioni di «falta de personalidad en el actor ó su representante» (artt. 7, 11), di «declinatoria de jurisdicción» (art. 8) e di «litis-pendencia» (art. 9), si v., anche con riguardo ad alcune differenze nel percorso procedimentale previsto per la risoluzione di ciascuna eccezione, J.M. Manresa y Navarro, *Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 42-48, 50-53.

<sup>53</sup> Cfr. art. 58, co. 1, della *Instrucción*, in *Exposición a S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 20-21, ove è presente il generico riferimento alla questione incidentale «tan íntimamente unida con la cuestión principal que no sea posible dividirla». Sul punto, si v., anche per il necessario collegamento con la legislazione di diritto comune vigente, J.M. Manresa y Navarro, *Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 134-141.

controllo sull'andamento del processo. Per limitarsi a qualche esempio, il ricorso alla procedura degli «incidenti» è consentito qualora venga dichiarata l'inammissibilità di un'istanza istruttoria o di uno scritto difensivo non conforme alle regole attinenti alla forma, al contenuto e ai tempi di presentazione dello stesso (artt. 21, 61, *Instr.* 1853)<sup>54</sup>. Per di più, sempre secondo la medesima procedura, risultano appellabili persino le sentenze interlocutorie pronunciate dal giudice per la concessione degli ordinari termini processuali e delle relative proroghe (art. 57, *Instr.* 1853)<sup>55</sup>.

Pertanto, in una infinita serie di casi, il corso del procedimento è destinato ad arrestarsi per la celebrazione di una speciale procedura incidentale, che richiede un'autonoma trattazione e istruzione della questione sollevata, nonché la pronuncia di una sentenza subito impugnabile. Se poi vi si aggiunge l'automatico effetto di sospensione del procedimento principale (che consegue, appunto, di legge, all'avvio della suddetta procedura e che, allo stesso modo, permane sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza interlocutoria), si ha il risultato che il giudizio di merito riprende il suo corso solo una volta esaurito l'*iter* delle impugnazioni, con l'eventualità di una rinnovazione delle attività processuali precedentemente compiute (artt. 58, 67, *Instr.* 1853)<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Cfr. artt. 21, 61 della *Instrucción*, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 16, 21. Per un commento dell'art. 21, si v., critico, J.M. Antequera, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo V*, in *El Faro nacional*, núm. 246, domingo 20 de noviembre de 1853, pp. 601-602; e, in un'ottica più pragmatica, J.M. Manresa y Navarro, *Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 78, ove può leggersi: «Siempre será más conveniente la tolerancia que la rigidez, pues si no admitir una pregunta del interrogatorio, que aunque no parezca de todo conducente tampoco su impertinencia sea notoria, se dá lugar á una apelación, se ocasionarán mayores dilaciones y gastos, y vendrá á caerse en el extremo opuesto al que se ha querido evitar».

<sup>55</sup> Cfr. art. 57 della *Instrucción*, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 20. Oltre al già più volte richiamato commento di J.M. Manresa y Navarro, *Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 131-134, si v. quanto contenuto nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 23; e, ivi, la critica della «obligación que se impone á los jueces y tribunales de decretar de oficio, sin esperar la escitación de las partes, uno tras otro todos los trámites de la sustanciación», in seguito valorizzata dalla dottrina spagnola nel senso di una solo presunta officialità del procedimento (v., infatti, L. Prieto-Castro, *La Instrucción del marqués de Gerona*, cit., pp. 119-120).

<sup>56</sup> Cfr. artt. 58, 67 della *Instrucción*, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 20, 22-23, con il commento di J.M. Manresa y Navarro, *op. cit.*, pp. 134-141, spec. 152-155, riguardo al coordinamento con il regime delle impugnazioni.

Individuati, in linea generale, i principali pregi e limiti della riforma del 1853, un'ultima considerazione appare necessaria sul piano storico. Rispetto al precedente assetto del processo civile spagnolo, la *Instrucción* non segna certo un momento di discontinuità con la tradizione del diritto comune. Può, anzi, dirsi che il legame con la pregressa legislazione costituisca l'elemento centrale della riforma in discorso. E ciò non soltanto per l'impronta conservatrice che ne contraddistingue l'impostazione di fondo, ma anche per il chiaro intento del legislatore di correggere le disfunzioni del modello procedimentale ordinario, rimanendo comunque all'interno del sistema previgente. Sotto tale profilo, i pur rilevanti difetti della *Instrucción* potevano, peraltro, apparire giustificabili nell'ottica di una riforma concepita come una tappa intermedia in vista dell'imminente promulgazione di un codice di procedura civile. Tuttavia, nella comune percezione dell'epoca, la riforma del 1853 è la prima riforma del processo civile a toccare il complesso equilibrio fra diritto positivo, prassi e consuetudini, sul quale si reggeva da secoli l'amministrazione della giustizia. Tanto basta, in definitiva, a determinare la rapida abrogazione della *Instrucción* e, così, a realizzare quell'auspicato ritorno all'autentico diritto della tradizione processuale spagnola che finirà per rappresentare l'unica vera direttrice della *Ley Enjuiciamiento Civil* del 1855<sup>57</sup>.

### **3. La fugace esperienza della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855. Contesto e presupposti ideologici di fondo**

Con l'abrogazione della *Instrucción* (18 agosto 1854), il problema della riforma del processo civile assume connotazioni politiche chiare e ben definite. Segnatamente, nella parentesi del cosiddetto Biennio progressista (luglio 1854-luglio 1856), l'emanazione di un codice processuale 'moderno' diviene un obiettivo prioritario della nuova politica dell'esecutivo; e ciò non soltanto per la necessità di dotare l'amministrazione della giustizia civile di un complesso di regole uniforme e coerente, ma anche per l'esigenza di segnare un profondo distacco dalla fallimentare riforma del 1853, voluta e decisa dal contrapposto schieramento conservatore. Di qui, in buona sintesi, le premesse sulla cui base si vanno a modellare,

---

<sup>57</sup> Cfr., da ultimo, J.M. Antequera, *Actos del Ministerio de gracia y justicia. Sobre la Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 374: «Tal ha venido á ser y tan inesperado el resultado final de las vivas polémicas á que la Instrucción del procedimiento civil había dado lugar. De cualquier modo que sea, no puede negarse á su autor la gloria de haber dado el primer paso, y un paso firme y avanzado, en la senda de una reforma que la opinión pública demanda hacía ya mucho años».



entro le fila del Partito liberal-progressista, le linee fondamentali del primo codice di procedura civile del Regno di Spagna.

In conseguenza del cambio di regime del luglio 1854, l'inizio del percorso di avvicinamento alla *Ley de Enjuiciamiento Civil* coincide con la destituzione della Commissione ministeriale incaricata di riformare la *Instrucción del procedimiento civil*<sup>58</sup>.

Nel programma politico del nuovo governo, l'importanza di tale atto risulta per vari motivi cruciale, tanto da ritenersi indispensabile un atteggiamento di particolare attenzione e cautela. Ne consegue la scelta del neonominato guardasigilli, de Conejares, di non provvedere in maniera esplicita all'immediato scioglimento

---

<sup>58</sup> Come altrove già ricordato (v., *retro*, § 3.1.), si tratta della Commissione di riforma istituita dallo stesso guardasigilli, José de Castro y Orozco, con *Real Orden* del 14 gennaio 1854 (cfr. *Real Orden de 14 de enero de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 380, *domingo 15 de enero de 1854*). A seguito delle dimissioni di de Castro y Orozco, la direzione del Ministero di grazia e giustizia viene attribuita *ad interim* al ministro de Hacienda Jacinto Félix Domenech (cfr. *Reales Decretos de 16 de enero de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 383, *miércoles 18 de enero de 1854*), al quale si deve il primo provvedimento di deroga della *Instrucción* per le controversie «en que la Hacienda sea parte actora, demandada ó coadyuvante» (cfr. *Real Orden de 29 de noviembre de 1853*, pubblicato nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 90-91). Benché certamente distante dalla politica legislativa del proprio predecessore, Domenech non imprime una nuova direzione ai lavori della Commissione ministeriale, né si decide per la sua destituzione. Del resto, l'esito fallimentare verso il quale si avvia la riforma del 1853 risulta senza precedenti nella storia della legislazione processuale spagnola. E, per un politico di lungo corso come Domenech, ciò rende molto poco probabile che il nuovo codice possa mantenere un qualsiasi collegamento con tale esperienza negativa. È, d'altronde, un fatto, testimoniato dalle stesse vicende relative alle dimissioni di de Castro y Orozco, che non fosse prudente legare alla propria personalità politica la realizzazione di una nuova riforma del processo civile. Di qui, dunque, la scelta del guardasigilli *ad interim* di attribuire il compito di «redactar y discutir un código completo de instrucción civil» alla *Comisión de Códigos* (sulla quale v., *retro*, § 3.1.). Un organo governativo, quest'ultimo, appositamente costituito nel 1846 per la codificazione delle varie branche del diritto, che Domenech è in grado di dirigere e controllare, senza comunque assumere una diretta responsabilità politica in merito ai tempi e ai risultati delle relative attività (cfr. *Real Orden de 10 de mayo de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 497, *viernes 12 de mayo de 1854* e, per ulteriori notizie, P. Gómez de la Serna, *Estado de la Codificación al terminar del Reinado de Doña Isabel II*, cit., p. 299). Ad ogni modo, come subito si dirà, con l'insediamento del nuovo governo liberal-progressista e la nomina a guardasigilli di José Alonso Ruiz de Conejares, la *Comisión de Códigos* viene soppressa. È la stessa sorte spetta, a distanza di breve tempo, alla Commissione ministeriale costituita nel 1854 per la riforma della *Instrucción*.

della Commissione di riforma<sup>59</sup>. Nella percezione dell'esecutivo, appare, infatti, fondamentale attribuire alla formazione del nuovo codice una valenza prettamente tecnica e apolitica, soprattutto in ragione delle peculiari modalità legislative con le quali si ritiene debba avvenire la sua approvazione. Occorre, inoltre, considerare che fra i componenti della Commissione figurano due fra i più influenti giuristi dell'epoca, ossia Manuel Cortina e Pedro Gómez de la Serna; entrambi politicamente riconducibili alla nuova maggioranza di governo, nonché principali artefici della protesta dell'avvocatura madrileña nei confronti delle politiche legislative intraprese dal precedente esecutivo<sup>60</sup>. Pertanto, la destituzione della Commissione deve compiersi solo per gradi e con la cura di fornire pubblicamente motivazioni puntuali alle iniziative in tal senso compiute.

In particolare, nel settembre del 1854, il ministro de Conejares affida a un'apposita Commissione il compito di riformare la legge sull'ordinamento giudiziario<sup>61</sup>. Non casualmente, la presidenza della Commissione viene attribuita dapprima a Pedro Gómez de la Serna, per poi essere trasferita, nel mese successivo,

---

<sup>59</sup> Come segnalato nel testo, l'intento di de Conejares di salvaguardare il ruolo chiave di Manuel Cortina e di Pedro Gómez de la Serna nella formazione del c.p.c. conduce inizialmente a conservare la Commissione ministeriale, istituita nel 1854, per la riforma della *Instrucción*. In particolare, l'attuazione del disegno politico di de Conejares ha inizio con l'adozione dei *Reales Decretos* del 18 agosto 1854, con i quali viene disposta, da un lato, l'abrogazione della *Instrucción del procedimiento civil* e, dall'altro, la soppressione della *Comisión de Códigos*, lasciando per contro formalmente in vita la Commissione «especial» che vede la partecipazione di Cortina e de la Serna (cfr. spec. artt. 1-2, *Real Decreto de 18 de agosto de 1854*, e artt. 1-2, *Real Decreto de 18 de agosto de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 596, domingo 20 de agosto de 1854). Per ulteriori riferimenti, si v., ad es., J. Torres Mena, *Memorial ajustado en el pleito sobre la codificación, que se eleva al Tribunal-Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, in *RGLJ*, XLVI, 1875, p. 87.

<sup>60</sup> Sulla 'battaglia' dell'avvocatura madrileña per l'abrogazione della *Instrucción del procedimiento civil*, e sul ruolo svolto a riguardo da Manuel Cortina e Pedro Gómez de la Serna, si v., anche per le opportune indicazioni bibliografiche, quanto contenuto nel paragrafo § 3.1. del presente lavoro.

<sup>61</sup> La «Comisión sobre Organización de Tribunales» viene istituita dal guardasigilli de Conejares, con *Real Orden* dell'11 settembre 1854, e vede la partecipazione di Pedro Gómez de la Serna, quale presidente, di Luis Rodríguez Camaleño e di Juan Manuel González Acevedo (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 6 de Organización de Tribunales, carpeta 1*). Per ulteriori notizie e riferimenti, si v., spec., J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998, p. 72 e Id., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 58.

a Manuel Cortina<sup>62</sup>. Realizzato questo passaggio, lo scioglimento della Commissione di riforma istituita dal precedente governo risulta pressoché immediato. A distanza di soli dieci giorni dall'insediamento di Cortina, il ministro guardasigilli ordina al referente della precedente Commissione governativa, de Olavarieta, di trasferire il proprio lavoro alla Commissione per la riforma dell'ordinamento giudiziario; e ciò con il buon proposito di garantire che l'elaborazione del nuovo codice e della *Ley Orgánica de Tribunales y Juzgados* possano avvenire con «la debida armonía y consonancia»<sup>63</sup>.

Concluso in breve tempo il cambio di vertice alla Commissione, l'obbiettivo del governo Espartero diviene quello di assicurare una altrettanto rapida preparazione e approvazione del codice. Il che significa, in buona sostanza, porre a fondamento della riforma principi e ideologie largamente condivise, facendo tesoro delle istanze conservatrici che la breve esperienza della *Instrucción* aveva fatto emergere in ampi settori della politica, dell'avvocatura e della magistratura<sup>64</sup>.

Secondo le attese, nel gennaio del 1855, la Commissione licenzia un progetto di legge-delega (o di *Ley de bases*) al fine di autorizzare l'esecutivo alla pubblicazione del nuovo codice di procedura civile. Una modalità di normazione, quella per delega, che avrebbe evidentemente consentito al governo di evitare le prevedibili

---

<sup>62</sup> La nomina di Manuel Cortina alla presidenza della «Comisión sobre Organización de Tribunales» è disposta con *Real Orden* dell'8 ottobre 1854. Sul punto, cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 5 de Organización de la Comisión, documento 265* e *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 1 de Organización de la Comisión, carpeta 12, documento 51*, e v., nuovamente, J.F. Lasso Gaite, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, cit., p. 75 e Id., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 58.

<sup>63</sup> Cfr. *Real Orden de 18 de octubre de 1854*, in *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 5 de Organización de la Comisión, documentos 132-133*. Si v., inoltre, P. Gómez de la Serna, *Estado de la Codificación al terminar del Reinado de Doña Isabel II*, cit., pp. 299-300; J.M. Montalbán, *D. Pedro Gómez de la Serna*, in *RGLJ*, XLVI, 1875, p. 68; e J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, cit., p. 75. A partire dai primi mesi del 1855, i compiti attribuiti alla «Comisión encargada de la formación de la ley orgánica de los Tribunales y del Código de procedimientos» si estendono sino a ricomprendere la «revisión del proyecto de Código civil» (cfr. art. 1, *Real Decreto de 21 de febrero*, in *Gaceta de Madrid*, n. 782, jueves 22 de febrero de 1855) e la elaborazione di «proyecto de ley de hipotecas» (cfr. art. 1, *Real Decreto de 8 de agosto*, in *Gaceta de Madrid*, n. 951, viernes 10 de agosto de 1855).

<sup>64</sup> Su tale aspetto, si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, il § 3.1. del presente lavoro.

complicazioni legate alla discussione e all'approvazione del codice nelle neocostituite *Cortes Constituyentes*<sup>65</sup>.

Nella sua versione originaria, il progetto di legge-delega predisposto dalla Commissione Cortina fissa in soli sette generici punti (o *bases*) quelli che avrebbero dovuto rappresentare i limiti dell'attività normativa delegata al governo<sup>66</sup>. Per come concepito, l'intero progetto di riforma riflette un orientamento culturale schiettamente conservatore, al punto da risultare quasi contraddittorio il nesso fra le ragioni di urgenza della riforma e le linee di intervento a riguardo prospettate.

Come esplicitato nella relazione illustrativa a firma del nuovo guardasigilli, Aguirre de la Peña, l'assoluta necessità della riforma sarebbe da ricondurre al pessimo stato della legislazione processuale in vigore. Una valutazione, quella del ministro, che non appare in effetti inappropriata per un sistema di leggi stratificatosi attraverso sei secoli di produzione normativa incontrollata, disorganica e spesso incoerente, sul quale si trova a incidere anche una straordinaria varietà di prassi e di consuetudini locali<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Per alcune notizie riguardo la «preparación de la Ley de Enjuiciamiento Civil», si v., nella dottrina spagnola del secolo XX, V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., p. 97 ss.

<sup>66</sup> Secondo la ricostruzione diacronica realizzata da J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 59 ss., lo schema di legge-delega per la formazione della *Ley de Enjuiciamiento civil* è presentato da Manuel Cortina al governo il 9 gennaio 1855 (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 6 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documento 5*). In data 12 gennaio 1855, il nuovo ministro guardasigilli, Joaquín Aguirre de la Peña, viene autorizzato alla presentazione del disegno di legge-delega alle *Cortes Constituyentes* (cfr. *Real Decreto de 12 de enero de 1855*, in *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 6 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documento 10*). Il disegno di legge governativo, così come elaborato dalla Commissione Cortina, approda dunque alle *Cortes Constituyentes* il 1° febbraio 1855. Il relativo testo, accompagnato da una breve relazione illustrativa del ministro de la Peña, può leggersi in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice segundo al núm. 73, Sesión del jueves 1° de febrero de 1855*, pp. 1811-1812, nonché, con un breve prologo di I. Miquel y Rubert e J. Reus y García, in *RGLJ*, VI, 1855, pp. 98-102.

<sup>67</sup> Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice segundo al núm. 73, Sesión del jueves 1° de febrero de 1855*, p. 1811, ove può leggersi: «La revisión de las leyes que ordenan los procedimientos de los juicios civiles es una necesidad generalmente reconocida. Formadas en diferentes épocas, y esparcidas en los Códigos y colecciones legales de los seis últimos siglos, carecen de unidad, de precisión y de claridad [...]. Oscurcidas frecuentemente por vicios de la práctica; derogadas en partes por costumbres que han llegado á tener fuerza de ley; suplidas por las doctrinas de los tratadistas, y

Tuttavia, a simili considerazioni non consegue l'adozione di un serio e radicale approccio riformatore. In rigorosa continuità con la filosofia di intervento alla base delle precedenti riforme, l'approccio seguito dal governo Espartero si fonda piuttosto sulla convinzione che non occorra stravolgere l'esistente assetto giuridico per risolvere i problemi endemici della giustizia civile. In una visione quasi dogmatica, l'unica soluzione percepita come efficiente consiste nel perfezionare il portato della secolare tradizione giuridica ereditata dal diritto comune, con una sola secondaria attenzione all'eventualità che una riforma così congegnata possa non corrispondere alle esigenze di una realtà ormai profondamente mutata. Per utilizzare le parole della relazione illustrativa, la formazione del nuovo codice «no ha da ser la destrucción de los fundamentos venerables sobre que descansa la obra secular de nuestras instituciones procesales; [...] por el contrario, debe ser dar nueva fuerza á los principios cardinales de las antiguas leyes». Un'opera, in altri termini, che «más que la destrucción de lo antiguo, será la de su reparación»<sup>68</sup>.

Del resto, sarebbe forse avventato descrivere in termini di assoluta singolarità l'impostazione ideologica e culturale caratterizzante la preparazione del codice di procedura civile spagnolo. Nel pur vario panorama europeo del secolo XIX, la codificazione delle regole del processo civile, in genere, non si traduce in un totale rinnovamento della preesistente legislazione<sup>69</sup>. Al contrario, in alcuni dei principali ordinamenti europei, come la Francia e l'Italia, l'evento della codificazione processuale può essere interpretato come un momento di vertice della precedente evoluzione giuridica; o, in altre parole, come l'esito di un percorso storico che riassume e conserva i tratti essenziali della legislazione antecedente, senza davvero segnare una linea di netta demarcazione fra 'vecchio' e 'nuovo'<sup>70</sup>.

---

completadas por los usos del foro, inciertos y discordantes á las veces, presentan dificultades graves para su estudio, para su apreciación actual y para su aplicación».

<sup>68</sup> Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice segundo al núm. 73, Sesión del jueves 1º de febrero de 1855*, p. 1811.

<sup>69</sup> Per uno sguardo d'insieme sulle codificazioni del processo civile realizzate in Europa nel secolo XIX, si v., ad es., A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, J. Murray, 1928, *Book IV*; R. van Caenegem, *History of European Civil Procedure*, in M. Cappelletti (ed.), *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1973, p. 1 ss., 54 ss.; M. Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford, Clarendon Press, 1989, *passim*; C.H. van Rhee (ed.), *European Traditions in Civil Procedure*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, p. 3 ss.

<sup>70</sup> Sul punto, fra i molti possibili riferimenti, si v., ad es., A. Engelmann (ed.), *op. cit.*, pp. 750-753, 795-803, spec. 802-803; C.H. van Rhee, *Introduction*, e A. Wijffels,

Sul piano ideologico, occorre d'altronde considerare che i principi-cardine della 'modernità' giuridica, affermatasi nel secolo XIX in connessione all'idea stessa di codice, non rappresentano un elemento in grado di incidere e di trasformare le caratteristiche fondamentali del processo civile. È infatti noto che, sotto l'egida della filosofia giuridica del liberalismo ottocentesco, ciò che si realizza in gran parte degli ordinamenti europei è una mera ideologizzazione, in chiave privatistica e individualistica, dei modelli processuali ereditati dal diritto comune<sup>71</sup>.

---

*French Civil Procedure (1806-1975)*, in C.H. van Rhee (ed.), *European Traditions in Civil Procedure*, cit., pp. 3-47; S. Dauchy, *La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1806*, cit., pp. 77-89; X. Godin, *Les antécédents du Code de procédure civile de 1806. L'Ordonnance civile de 1667 et l'œuvre de jurisconsultes*, in J. Hautebert, S. Soleil (dir.), *Le Code de 1806 et la procédure civile en Europe. Les décrets de 1806 et la procédure du contentieux administratif en Europe. Actes du colloque organisé à Rennes les 9 et 10 novembre 2006*, I, Paris, Éditions juridiques et techniques, 2007, pp. 9-31; J. Hautebert, S. Soleil (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, *passim* (ma, spec., L. Fréger, *Procédure civile. Espagne XIX<sup>a</sup> siècle, Ley de Enjuiciamiento civil. 5 octobre 1855. (Loi de procédure civile)*, pp. 197-240); e, nella dottrina italiana, G. Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione, Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli*, Napoli, Jovene, 1965, pp. 9-14; U. Cao, *Per la riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, I, Cagliari, Meloni-Aitelli, 1912, pp. 5-7; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 62-69, 113 ss.; E. Fazzalari, «Codice di procedura civile», voce del *Noviss. Dig. it., Appendice*, Torino, Utet, 1980, p. 1292; N. Picardi, «Codice di procedura civile» (*presupposti storici e logici*), voce del *Dig. disc. priv., Sez. civ., II*, Torino, Utet, 1988, p. 457 ss.; Id., *Introduzione. Code Louis*, in N. Picardi, A. Giuliani, *Testi e documenti per la storia del processo. I. Code Louis. T. I Ordonnance civile. 1667*, Milano, Giuffrè, 1996, p. VII ss.; U. Petronio, *Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codice di procedura civile del 1806*, in N. Picardi, A. Giuliani, *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, V. I Codici napoleonici. T. I Codice di procedura civile. 1806*, Milano, Giuffrè, 2000, p. VII ss.

<sup>71</sup> Sulla 'non-modernità' dell'ideologia liberale del processo civile, si v., ad es., S. Satta, «Codice di procedura civile», cit., 1960, p. 280; E. Fazzalari, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, pp. 491-515; G. Tarello, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo*, cit., p. 9 ss.; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 142-149; Id., «Procedura civile (codice di)», cit., p. 658; Id., *L'istruzione probatoria*, cit., pp. 97-107. Sul versante della comparazione con gli ordinamenti di *common law*, seppur con un *focus* particolare sul modello statunitense, si v., anche in prospettiva storica, M. Taruffo, *Il processo civile «adversary» nell'esperienza americana*, Padova, Cedam, 1979, pp. 259-301.

Sul piano tecnico, questo fenomeno di connotazione ideologica del processo civile si realizza senza particolari problemi e senza alcuna rottura della continuità storica propria di ciascuna esperienza giuridica. In effetti, malgrado le più o meno estese diversità disciplinari, il tipo di processo configurato dal diritto comune non necessita di essere ripensato in funzione dei valori garantistici ai quali si ispirano i regimi liberali dell'Ottocento. Può, anzi, dirsi che l'attuazione dell'ideologia liberale consista in un semplice perfezionamento dello schema processuale delineato dal diritto comune; o, per meglio dire, in un affinamento tecnico e sistematico di soluzioni che appaiono già perfettamente coerenti con l'ispirazione individualistica e privatistica che contraddistingue la cultura liberale ottocentesca<sup>72</sup>.

Tratteggiato per grandi linee questo sintetico quadro di riferimento, ciò che sembra emergere è una generale tendenza dei legislatori del secolo XIX alla riletura della preesistente legislazione in una prospettiva ideologica di pretesa 'modernità'. La formazione delle codificazioni non spezza – e, per molti versi, addirittura rinsalda – il collegamento con modelli processuali assai risalenti; la cui caratteristica fondamentale è, appunto, quella di rivelarsi sostanzialmente corrispondenti alla nuova concezione politica dei rapporti fra cittadini e dei correlativi obblighi di garanzia spettanti allo Stato.

---

<sup>72</sup> Per alcuni riferimenti di base sull'attuazione tecnico-normativa dell'ideologia liberale del processo, si v., ad es., A. Wach, *Vorträge über die Reichs-Civilprozeßordnung gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, Bonn, A. Marcus, 1896, spec. pp. 2, 51-53; S. Dauchy, *La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1806*, cit., pp. 81-89, e, nella dottrina italiana, *ex multis*, G. Chiovenda, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto. Profusione al corso libero di procedura civile letta nell'Università di Roma il 21 gennaio 1901*, in *Riv. it. sci. giur.*, 1901, p. 191 ss., anche in Id., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, I, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1930, pp. 353-378, spec. 368-378; S. Satta, *Il formalismo nel processo. Relazione letta il 4 ottobre al quarto convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, ora in Id., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, Cedam, 1968, pp. 44-61, spec. 44-50; e, nella letteratura più recente, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 142-149; S. Chiarloni, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali*, XIV, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante, in collaborazione con L. Minervini, Torino, Einaudi, 1998, p. 403 ss., spec. 408; A. Proto Pisani, *Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato. Una continuità nella cultura processualciviltistica rotta con cinquanta anni di ritardo*, in *Quaderni fiorentini*, XXVIII, 1999, p. 713 ss., spec. 715-719; A. Chizzini, *Un 'codice di regole' per un processo liberale?*, in *Il giusto proc. civ.*, 2006, p. 22 ss.; A. Carratta, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XI secolo*, cit., pp. 91-95; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 95 ss.

In un simile stato di cose, non pare dunque azzardato cogliere una qualche analogia di fondo fra le tendenze conservatrici espresse dalle maggiori codificazioni processuali del secolo XIX e la scelta del legislatore spagnolo di indirizzare la preparazione del nuovo codice verso una sorta di 'restauro' dell'antico diritto comune. Tuttavia, come subito meglio si dirà, non può negarsi che tale impostazione ideologico-culturale determini, in Spagna, conseguenze non riscontrabili negli altri ordinamenti europei. E ciò al punto da potersi ritenere che l'approvazione del codice del 1855 non segni affatto l'ingresso della legislazione processuale spagnola nell'epoca della 'modernità' giuridica<sup>73</sup>.

Nel febbraio del 1855, il disegno di legge-delega per l'emanazione del codice di procedura civile viene formalmente presentato dal ministro di grazia e giustizia, Aguirre de la Peña, all'attenzione delle *Cortes Constituyentes*<sup>74</sup>. Secondo la procedura legislativa seguita dall'Assemblea costituente, l'esame preliminare del progetto è affidato a una specifica Commissione tecnica, alla quale prendono parte, per evidenti ragioni di opportunità politica, anche Manuel Cortina e Pedro Gómez de la Serna. Una scelta, quest'ultima, che si rivela particolarmente appropriata, dal momento che è proprio attraverso il contributo dei due principali autori del disegno di legge-delega che l'orientamento della Commissione finisce per coincidere con le posizioni assunte dal governo Espartero.

Ricalcando le motivazioni espresse dal guardasigilli nella relazione illustrativa del progetto, la Commissione tecnica considera indispensabile procedere alla formazione del codice in via del tutto urgente. E, di qui, pure la totale adesione alla scelta governativa di far seguire una rapida elaborazione e approvazione del testo mediante lo strumento della legislazione delegata. Inoltre, forse sempre in ragione dell'influenza esercitata da Cortina e de la Serna, il disegno di legge-delega viene emendato al fine di consentire la futura applicazione del codice anche presso le giurisdizioni privilegiate per le quali non fosse prevista l'osservanza di particolari regole processuali (art. 1, *base 8ª*)<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Si v., ad es., critico, N. Alcalá-Zamora Castillo, *Notas para la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil*, in *RGLJ*, LXXXII, 1933, pp. 714-715; Id., *Algunas observaciones acerca de la reforma procesal*, in *Rev. Trib. Leg. Univ.*, 1933, LXXVII, pp. 1-6, 11-13; Id., *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, cit., p. 70; J. Montero Aroca, *La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. La consolidación del proceso común*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Modelli storici della procedura continentale*, in *L'educazione giuridica*, VI, 2, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1994, p. 347 ss.

<sup>74</sup> Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 73, *Sesión del jueves 1º de febrero de 1855*, p. 1789.

<sup>75</sup> Il «dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley para el ordenamiento y



A seguito del parere favorevole della Commissione tecnica, il disegno di legge-delega ritorna all'esame delle *Cortes Constituyentes* per l'approvazione definitiva. Il dibattito che ne consegue si svolge in tempi piuttosto brevi, incentrandosi principalmente sul rilievo politico dell'opera di codificazione da delegare al governo<sup>76</sup>.

Occorre infatti considerare che, per quanto concerne la disciplina del processo civile, il ricorso allo strumento della legislazione delegata non aveva precedenti nella storia parlamentare spagnola. Si profilava dunque uno scenario inedito per la prassi legislativa del Regno, i cui rischi tendevano ad amplificarsi in ragione del peculiare contesto di transizione costituzionale nel quale si trovava a essere discussa tale eventualità<sup>77</sup>. Ciò conduce alla proposizione di diversi emendamenti diretti a limitare l'attività del governo alla mera redazione del codice, affinché l'approvazione del relativo testo potesse avvenire nell'ambito dell'Assemblea costituente<sup>78</sup>. Ad ogni modo, per ragioni di carattere tecnico – essenzialmente legate all'onere del deputato proponente di confermare l'emendamento nella sessione

---

compilación de las leyes y reglas del enjuiciamiento civil» può leggersi in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice noveno al núm. 144, Sesión del jueves 3 de mayo de 1855*, p. 4437, e, *ivi*, il testo emendato del progetto di disegno di legge-legge predisposto dalla Commissione Cortina.

<sup>76</sup> Il dibattito sul disegno di legge-delega per la formazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* si svolge in complessive cinque sedute delle *Cortes Constituyentes*, concludendosi, con l'approvazione del testo, il 12 maggio 1855. Gli atti della discussione interna alle *Cortes* possono leggersi in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 146, Sesión del sábado 5 de mayo de 1855*, pp. 4475-4482; *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 147, Sesión del lunes 7 de mayo de 1855*, pp. 4507-4516; *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 150, Sesión del jueves 10 de mayo de 1855*, pp. 4613-4630; *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 161, Sesión del viernes 11 de mayo de 1855*, pp. 4667-4691; *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 152, Sesión del sábado 12 de mayo de 1855*, p. 4722.

<sup>77</sup> Per una dettagliata analisi critica riguardo le modalità di approvazione delle codificazioni realizzate nei primi settant'anni del secolo XIX, si v., spec., J. Torres Mena, *Memorial ajustado en el pleito sobre la codificación, que se eleva al Tribunal-Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, cit., pp. 94-110.

<sup>78</sup> Cfr., in particolare, gli interventi dei deputati Ambrosio González, Félix Martín e Miguel Zorrilla, in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 146, Sesión del sábado 5 de mayo de 1855*, pp. 4477-4479, e a p. 4504 l'emendamento, sottoscritto da Zorrilla, riguardante l'art. 2 del progetto. Cfr., inoltre, *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 147, Sesión del lunes 7 de mayo de 1855*, p. 4534, ove può leggersi l'emendamento di contenuto analogo proposto da Manuel Fernández Poyan in relazione all'art. 1 del progetto.

successiva a quella della sua proposizione – parte delle proposte di modifica in tal senso formulate vengono dichiarate decadute; mentre gli ulteriori emendamenti di contenuto analogo finiscono per non essere approvati<sup>79</sup>.

Sempre in uno scenario caratterizzato da un aspro scontro politico, una parte significativa della discussione interna alle *Cortes* si incentra sui contenuti della legge-delega e, in particolar modo, sulla genericità dei criteri in base ai quali il governo avrebbe dovuto procedere alla formazione del nuovo codice<sup>80</sup>. Non importa ripercorrere qui gli estremi di tale dibattito, data la sua predominante connotazione politica. D'altronde, se si tralascia quest'ultima, il rilievo della discussione svoltasi in seno all'Assemblea può sintetizzarsi in due punti fondamentali: da un lato, la continuità con una concezione della riforma del processo civile già consolidata e sperimentata nei decenni precedenti; e, dall'altro, l'accentuata impronta conservatrice delle linee di intervento prospettate<sup>81</sup>.

Del resto, nel corso del presente lavoro si è più volte osservato come questa sorta di binomio abbia sempre contraddistinto le vicende della legislazione processuale spagnola durante la prima metà del secolo XIX. E risulta, quindi, in qualche misura non sorprendente il persistere di tali tendenze di fondo anche nel momento storico nel quale si compie l'elaborazione del primo codice di procedura civile del Regno di Spagna.

---

<sup>79</sup> Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 150, Sesión del jueves 10 de mayo de 1855*, pp. 4613, 4629-4630.

<sup>80</sup> Cfr., spec., l'intervento del deputato Miguel Zorrilla, in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 146, Sesión del sábado 5 de mayo de 1855*, p. 4476.

<sup>81</sup> Si v., nello specifico, l'intervento di Pedro Gómez de la Serna, in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 150, Sesión del jueves 10 de mayo de 1855*, pp. 4618-4623, spec. 4622, ove può leggersi: «En estas materias difícilmente se inventa. ¿Qué se ha inventado en derecho civil desde el siglo III de la era cristiana acá? ¿Han podido interpretar una máxima de equidad y de justicia mejor que la interpretaron los célebres jurisconsultos de la época de Alejandro Severo y Caracalla? ¿Qué ha venido después? Sistemas para explicar esto; pero la verdad allí se consignó; ningún pueblo moderno se ha atrevido á separarse de ella; no hay más que coger el Código francés y los demás que se han hecho á su imitación, y se verá que nada tienen de fundamental, de sublime, de filosófico, que no sea romano». Sull'impostazione marcatamente conservatrice adottata dalla Commissione Cortina, si v., altresì, l'intervento del deputato Nicolás Rivero, in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 147, Sesión del lunes 7 de mayo de 1855*, pp. 4514-4516. Più in generale, riguardo agli ulteriori profili di discussione emersi nel corso dell'approvazione del disegno di legge-delega predisposto dalla Commissione Cortina, si v. quanto in V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 99-100 e in J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 63-64.

D'altra parte, sono certo diverse (e forse anche altre, rispetto a quelle sondate in questa sede) le ragioni dell'assenza di un mutamento, di ordine culturale e giuridico, nel modo di guardare al processo civile e alle connesse prospettive di riforma.

Per limitarsi a un esempio, secondo il disegno di legge-delega predisposto dalla Commissione Cortina, il primo obiettivo verso cui dovrà indirizzarsi la preparazione del nuovo codice consiste nel ripristinare le antiche leggi processuali spagnole, eliminando il sovrastrato di prassi e di consuetudini – non sempre virtuose – consolidatosi nel lungo tempo della loro applicazione (art. 1, 1<sup>a</sup> base). Un risultato che, con riguardo al giudizio di primo grado, si specifica ulteriormente nella realizzazione di una maggiore efficienza del procedimento ordinario attraverso: *i*) il taglio dei termini processuali superflui rispetto alle esigenze di tutela del diritto di difesa delle parti (art. 1, 2<sup>a</sup> base); *ii*) l'assunzione in forma orale dei mezzi istruttori (art. 1, 4<sup>a</sup> base); e *iii*) la consequenziale riduzione dei costi del processo (art. 1, 3<sup>a</sup> base)<sup>82</sup>. Si tratta, come si vede, di finalità di carattere generale che le precedenti riforme settoriali avevano ugualmente tentato di perseguire, senza particolare successo. E c'è dunque da chiedersi in che modo gli esiti avrebbero potuto rivelarsi diversi, quando a essere modificato è l'intero sistema delle regole attinenti al processo civile.

Con ogni probabilità, la scelta della Commissione Cortina di riproporre una filosofia di intervento, già ampiamente nota e collaudata, si fonda sulla convinzione di poter realizzare le condizioni adeguate all'accettazione pubblica della riforma. In effetti, come spesso si è evidenziato, a determinare il fallimento delle riforme compiute nella prima metà del secolo XIX sono ragioni di natura più latamente culturale che strettamente giuridica; poiché non sembra di poter ricondurre a fattori diversi dall'*habitus* mentale del giurista dell'epoca la tendenza della classe giudiziaria e forense a conservare un insieme di prassi e di consuetudini, tanto risalenti quanto, non di rado, implicantanti una vera e propria deroga delle leggi in vigore. E ciò ben emerge, del resto, dall'esito avuto dalla *Instrucción del*

---

<sup>82</sup> Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice segundo al núm. 73, Sesión del jueves 1° de febrero de 1855*, p. 1811. Per un analitico commento delle *bases* poste a fondamento della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855, si v., spec., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, I, Madrid, Imp. Gaspar y Roig, 1856, pp. 98-122. Sull'imponente figura di José de Vicente y Caravantes nel panorama dottrinale della prima metà del secolo XIX, v., *si vis*, M. Cachón Cadenas, *Algunos datos inéditos sobre José de Vicente y Caravantes*, in *Justicia*, II, 2012, p. 111 ss., ora anche in Id., *Otras historias de procesalistas y del proceso*, cit., p. 101 ss.

*procedimiento civil* del 1853, rispetto al quale si intende appunto segnare un allontanamento totale e definitivo.

Appare quindi evidente che la Commissione Cortina dovesse, innanzitutto, scongiurare ogni possibile rischio di accostamento a una *philosophy* di riforma, come quella seguita nel 1853, apertamente incentrata sulla correzione dei difetti e delle discrasie della disciplina del processo civile così come risultanti dalla quotidiana prassi applicativa. Il che, come già rilevato, non significa soltanto prediligere, in chiave politica, una accentuata connotazione conservatrice della riforma, ma anche escludere, nel merito, qualsiasi aspirazione di radicale rinnovamento dell'esistente assetto giuridico; limitandosi, in sostanza, a recepire e a razionalizzare il modello di processo che la prassi aveva plasmato riadattando il cosiddetto diritto delle compilazioni<sup>83</sup>.

Come è intuitivo, la scelta della Commissione Cortina di assecondare le tendenze conservatrici dell'ambiente giudiziario e forense del tempo si rivela una strategia dalle diverse e significative conseguenze.

Sotto il profilo strettamente politico, la prospettata aderenza del nuovo codice alla preesistente tradizione giuridica permette al governo Espartero di superare, con una certa facilità, le riserve emerse nell'Assemblea in merito all'utilizzo della decretazione delegata. Infatti, dopo aver preso atto degli ampi riscontri storici forniti dall'esecutivo per attestare una qualche analogia fra le modalità di approvazione del codice e quelle seguite per la formazione delle compilazioni di vari secoli addietro, le *Cortes Constituyentes* approvano il disegno di legge-delega governativo con larga maggioranza<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> Oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, cfr. M. Cortina, *Exposición dirigida al Ministro de Gracia y Justicia dándole cuenta del estado de los trabajos de la Comisión...*, *Apéndice III á la Memoria histórica de la Comisión de Codificación*, in *Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de Codificación...*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1871, p. 257: «La ley se ha aclimatado más pronto que lo que se pudo creer cuando se publicó: ligada con lo pasado en cuanto con ello no debía romperse; acomodadas las variaciones que ha introducido á lo que la opinión de los más ilustres jurisconsultos recomendaba, y reclamaban imperiosamente las necesidades del foro, no ha encontrado oposición». Si v., inoltre, critici, N. Alcalá-Zamora Castillo, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, cit., p. 70, e V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., p. 106.

<sup>84</sup> Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 152, *Sesión del sábado 12 de mayo de 1855*, p. 4722. Il giorno seguente all'approvazione delle *Cortes*, la legge-delega «para ordenar y compilar las leyes y las reglas de enjuiciamiento civil» (cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, *apéndice segundo al núm. 152, Sesión del sábado 12 de mayo de 1855*, p. 4731) riceve la ratifica reale e viene pubblicata nella *Gaceta de Madrid*, n. 866, *jueves 17 de mayo de 1855*.

Sotto il profilo della politica del diritto, il proposito della Commissione Cortina di recepire nel codice alcune soluzioni direttamente derivate dalla pratica del processo determina due tipi di risultati. Per un verso, questa sorta di consacrazione ufficiale del ruolo creativo della prassi tende a rafforzare l'idea che la legislazione processuale necessiti invariabilmente di essere interpretata, adattata e, entro certi limiti, derogata al fine di massimizzare le garanzie difensive delle parti. Per altro verso, ciò implica anche il non trascurabile effetto di contribuire ad affermare il primato del codice nella gerarchia delle fonti, dal momento che molte delle attività processuali, in concreto plasmate e disciplinate dalla prassi, come quelle relative alla preparazione della controversia, vengono ora ricondotte entro un quadro normativo unitario e tendenzialmente completo<sup>85</sup>.

A soli quattro mesi dalla ratifica della legge-delega per l'emanazione del codice, la Commissione Cortina sottopone al governo quello che costituirà il testo definitivo della *Ley de Enjuiciamiento Civil*<sup>86</sup>. Infatti, nella successiva fase di perfezionamento dell'edizione ufficiale della *LEC*, l'unica modifica di rilievo consiste nello stralcio della relazione illustrativa a firma di de la Serna. Si tratta di una scelta non priva di intrinseca razionalità, volta a evitare che i contenuti della relazione potessero essere utilizzati per una sorta di interpretazione autentica delle disposizioni codicistiche, pregiudicando gli sforzi diretti a limitare la già ricordata

---

<sup>85</sup> Si v., a riguardo, M. Cortina, *Exposición dirigida al Ministro de Gracia y Justicia*, cit., p. 257, nonché, nella dottrina del secolo XIX, J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, cit., p. 75. Per un unico riferimento alla dottrina spagnola del Novecento, si v., ancora, N. Alcalá-Zamora Castillo, *Notas para la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., pp. 714-715, ove può leggersi: «Sería ridículo, por un prurito de crítica negativa, desconocer la importancia de la Ley de Enjuiciamiento civil de 5 de octubre de 1855, no sólo como texto en su mayor parte reproducido por la vigente de 3 de febrero de 1881, sino por haber puesto fin al desbarajuste procesal anterior y por haber tratado de fundir en un suelo cuerpo legal los preceptos dispersos en multitud de disposiciones de distinto carácter. Pero al mismo tiempo, fuerza es reconocer que en 1855 se debió y se pudo avanzar muchísimo más de lo que se hizo, en el camino de la codificación procesal».

<sup>86</sup> Cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 6 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documentos 19-20* e si v., *amplius*, J.F. Lasso Gáite, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 65-67. Su proposta di Manuel Cortina, l'elaborazione dell'edizione ufficiale della *Ley de Enjuiciamiento civil* viene affidata ad un'apposita Commissione, composta da cinque avvocati del *Colegio de Abogados de Madrid* e due membri della Commissione ministeriale. Cfr., in proposito, *Real Orden de 30 de septiembre de 1855*, in *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 5 de la Organización de la Comisión, documento 147*, nonché, per ulteriori notizie, *Gaceta de Madrid, n. 1007, domingo 7 de octubre de 1855*, p. 3.

propensione creativa della prassi del tempo. Tuttavia, in assenza di una vera e propria censura, il testo della relazione è riprodotto, con marginali modifiche, nell'opera *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*; opera che lo stesso de la Serna pubblica, con enorme successo, a distanza di breve tempo dall'entrata in vigore del codice e che sarà puntualmente richiamata dai principali commentatori dell'epoca per ricostruire la presumibile volontà del legislatore<sup>87</sup>.

#### **4. (Segue:) Il 'moderno modello liberale' di preparazione della controversia. Disciplina e ricadute pratico-applicative**

La *Ley de Enjuiciamiento Civil* viene promulgata il 5 ottobre 1855. Il che rende il Regno di Spagna la seconda grande monarchia europea, dopo quella francese, a vedere raccolta la propria legislazione processuale in un codice in senso moderno<sup>88</sup>.

Sotto il profilo strutturale, la *LEC* si compone di ben 1415 articoli, suddivisi in due grandi parti, rispettivamente dedicate alla giurisdizione contenziosa (artt. 1-1206, *LEC* 1855) e a quella volontaria (artt. 1207-1413, *LEC* 1855), a loro volta ordinate in titoli e sezioni. Due soli articoli compongono, da ultimo, le disposizioni finali del codice, nelle quali è fissato l'ambito di applicazione della *LEC* ed è sancita l'abrogazione della preesistente legislazione processuale (artt. 1414-1415, *LEC* 1855)<sup>89</sup>.

Nell'insieme, si tratta di un codice indubbiamente prolisso e analitico, specie se confrontato con le altre codificazioni processuali ottocentesche e, in particolare, con

---

<sup>87</sup> Cfr. P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1857, pp. V-VI. Su tale opera, si v., di recente, la *Reseña* di J.M. Alonso Furelos, in *RDUNED*, XXIII, 2018, pp. 773-779.

<sup>88</sup> A seguito di notevoli ritardi nel licenziarne l'edizione ufficiale, con conseguenti ricadute anche sul perfezionamento delle disposizioni transitorie (cfr. *Real Decreto de 5 de octubre de 1855*, in *Gaceta de Madrid*, n. 1006, sábado 6 de octubre de 1855 e *Real Orden de 8 de octubre de 1855*, in *Gaceta de Madrid*, n. 1009, martes 9 de octubre de 1855), la *Ley de Enjuiciamiento Civil* entra in vigore il 1° gennaio 1856 (cfr. *Real Orden de 31 de octubre de 1855*, in *Gaceta de Madrid*, n. 1034, sábado 3 de noviembre de 1855 e, ivi, l'encomio reale ai membri della Commissione Cortina per l'attività svolta).

<sup>89</sup> Le disposizioni della *LEC* del 1855 possono essere consultate in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Madrid, Imp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1855, cui verrà fatto riferimento nel prosieguo. Il testo delle «disposiciones finales» del codice (artt. 1414-1415) può leggersi a p. 267 dell'edizione citata.

il codice francese (che conta comunque ben 1042 articoli). In quanto opera diretta a perseguire, in via primaria, finalità di riordino del diritto previgente, vi si percepisce la tendenza a una distribuzione delle materie ricalcante la sistematica delle compilazioni di diritto comune. Ciò implica, in genere, una frammentaria ripartizione della disciplina inerente a istituti comuni alle varie tipologie di procedimento e la conseguente presenza di molte lacune e antinomie. Soprattutto all'interno del titolo dedicato alle «disposiciones generales», confluiscono norme e istituti di diversa natura, senza un ordine sistematico ben preciso, e senza suddivisioni e rubriche in grado quanto meno di agevolare la consultazione delle regole in esso contenute<sup>90</sup>.

Occorre, comunque, segnalare che la tendenza del legislatore al recepimento e all'elencazione del materiale normativo pregresso non esclude esempi di rielaborazione critica, chiaramente improntati al perfezionamento della disciplina di istituti generali del processo.

È questo il caso, ad esempio, delle disposizioni relative ai termini processuali (artt. 25-32, *LEC* 1855), in precedenza già oggetto di numerose modifiche, rivelatesi regolarmente inadeguate a determinare una riduzione dei tempi del processo. In effetti, specie su questo versante, la *LEC* del 1855 sembra distaccarsi dalle linee di intervento, più radicali e restrittive, perseguite dalle precedenti riforme, in particolare scartando la prospettiva di una mera e indistinta qualificazione dei termini processuali come perentori e, quindi, non prorogabili. Segnatamente, seppur con significative eccezioni, vi si coglie il tentativo di ricondurre la libertà delle parti nella gestione dei tempi del processo entro un sistema di regole meglio definito rispetto al passato; e ciò senza incorrere negli estremi della sostanziale assenza di controllo e della previsione di incisive limitazioni, caratterizzanti rispettivamente l'assetto originario del processo di diritto comune e le riforme sino ad allora compiute.

Invero, il legislatore del 1855 pone alla base della disciplina in esame quello che può essere considerato una sorta di assioma baconiano, ossia il principio secondo

---

<sup>90</sup> Cfr. P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., p. XIV, ove a giustificazione delle scelte compiute riguardo l'articolazione sistematica del codice può leggersi: «la comisión [...] no la dividió en libros, ni estableció muchas subdivisiones. Nunca perdió de vista que la Ley necesariamente tenía que ser aplicada por muchas personas que no podían conocer la tecnología, ni el artificio de leyes perfectamente redactadas, si se quiere, pero que no están al alcance de todos los que son llamados á ponerla en ejecución». Per alcune osservazioni critiche a tal proposito, si v., ad es., V. Fairén Guillén, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 102-106 e J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 68-69.

il quale la fissazione di limiti temporali al compimento delle varie attività del processo può ritenersi ammissibile solo qualora sia garantito per ciascun «trámite del juicio el espacio necesario para que cómodamente los litigantes puedan ejercitar su respectivo derecho»<sup>91</sup>. Il sistema che ne deriva si fonda principalmente sulla delimitazione *ex lege* delle attività processuali da compiersi entro termini perentori non prorogabili, come, ad esempio, la proposizione delle eccezioni «dilatorie» da parte del convenuto e l'impugnazione delle sentenze, sia di merito sia interlocutorie (art. 30, *LEC* 1855). Per tutti i restanti termini, si prevede l'ammissibilità di una o di più proroghe, sotto la duplice condizione che la relativa istanza sia formulata prima della scadenza e che i differimenti concessi non eccedano la durata del termine prorogato (art. 28, *LEC* 1855). Inoltre, al fine di evitare che la richiesta di proroga possa dar luogo a un accertamento di carattere incidentale, per la posticipazione del termine si considera sufficiente la mera allegazione di una giusta causa, senza alcun onere di prova a carico della parte richiedente, e senza possibilità di impugnare la conseguente decisione del giudice (art. 27, *LEC* 1855)<sup>92</sup>.

Nel quadro delle modifiche più chiaramente rivolte a una riduzione dei tempi del processo, la riscrittura della disciplina dei termini processuali si accompagna al completo riassetto della normativa in tema di «incidenti». Un simile collegamento, di ordine tecnico e sistematico, fra istituti generali del processo appare, certo, di grande rilievo, in quanto in grado di segnalare un almeno tendenziale

---

<sup>91</sup> Cfr. P. Gómez de la Serna, *op. cit.*, pp. 15-18, spec. 15, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo.

<sup>92</sup> Il testo degli artt. 25-32 può essere consultato in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 11-12. Per un commento della disciplina dei termini processuali, si v., ad es., J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, I, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1856, pp. 110-135; V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, I, Madrid, Imp. Boletín de Jurisprudencia, 1856, pp. 46-53; nonché, per qualche annotazione giurisprudenziale, J. de Dios de la Rada y Delgado, *Ley de Enjuiciamiento civil, anotada con vista de todas las disposiciones posteriormente publicadas que dicen relación á la misma, y de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia*, Madrid, 1867, p. 39. Occorre, comunque, considerare che, a distanza di breve tempo dall'entrata in vigore della *LEC*, la disciplina concernente la proroga dei termini processuali risulta pressoché completamente disapplicata nella prassi giudiziaria. E ciò al punto da ritenersi necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento normativo diretto a ribadire la perentorietà delle disposizioni riguardanti la «proroga de los términos judiciales» (cfr. *Real Decreto de 15 de noviembre de 1875*, in *Boletín de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Tomo tercero de 1875, XLVIII, 1875, pp. 264-266).



superamento, da parte del legislatore dell'epoca, dell'ottica meramente settoriale che aveva contraddistinto l'elaborazione delle precedenti riforme.

Infatti, a cominciare dalla collocazione attribuita alla normativa in discorso, risulta ben visibile la presenza di un disegno riformatore volto a configurare, sotto forma di un autonomo subprocedimento, una parentesi di accertamento per la decisione di qualsiasi questione «incidentale» insorta nel corso del giudizio di primo grado, a prescindere dal rito di cognizione concretamente applicato (ordinario o sommario/semplificato). È precisamente in questo senso che può interpretarsi la scelta del legislatore del 1855 di riservare alla materia degli «incidenti» un'apposita disciplina generale, collocata in un titolo *ad hoc* del codice (*Titulo VIII, Primera Parte, LEC 1855*)<sup>93</sup>. Si tratta di una scelta sistematica che assume il chiaro significato di affrancare tale disciplina da quella dedicata al rito ordinario, alla quale si faceva ricorso, nella prassi dei procedimenti sommari/semplificati, per la decisione di tutte le questioni «incidentali», anche solo latamente 'incidenti' sul merito della controversia<sup>94</sup>.

In ragione dell'esigenza di dover configurare uno schema di procedimento agevolmente adattabile anche alle forme semplificate dei cosiddetti «juicios plenarios rápidos», il rito «incidentale» delineato dal codice risulta piuttosto breve e concentrato. In sintesi, sollevata la questione «incidentale», ha luogo una rapida trattazione scritta (artt. 342, 344, *LEC 1855*), specificamente diretta a circoscriverne i profili da approfondire con una altrettanto concisa istruttoria (art. 343, *LEC 1855*). Esaurita tale fase e, eventualmente, sentiti i difensori delle parti, il rito «incidentale» si conclude con la pronuncia di una sentenza interlocutoria

---

<sup>93</sup> Cfr. P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., pp. 86-89, spec. 86-87: «Las disposiciones legislativas anteriores al Reglamento provisional para la administración de justicia no hicieron mención expresa de los incidentes ó artículos á que la Ley de Enjuiciamiento civil consagra el título VIII. Sin embargo, implícitamente los reconocían en el hecho de establecer la necesidad que el Juez tenia que de resolver las cuestiones incidentales que durante el pleito se suscitaban. Mas no le dieron formulas determinadas que evitaran los abusos que podían introducir los litigantes de á despecho de la justicia. De este silencio provinieron en gran parte los multiplicados desórdenes á que dieron lugar en el foro incidentes provocados de mala fé por litigantes que buscaban por este medio prolongar indefinidamente una cuestión judicial [...]. Ningún otro abuso tal vez era más trascendental; ninguno desacreditaba más la administración de justicia; ninguno tampoco rebajaba mas la noble profesión de la abogacia».

<sup>94</sup> Si v., a riguardo, V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, II, Madrid, Imp. Boletín de Jurisprudencia, 1856, pp. 439-433.

(artt. 345-348, *LEC* 1855), subito impugnabile (art. 349, *LEC* 1855)<sup>95</sup>.

Oltre che sotto il profilo strettamente procedimentale, la disciplina in parola appare tutto sommato accurata anche in merito all'individuazione delle questioni considerabili come 'incidenti' sul merito della controversia. Secondo la definizione recata dal codice, si qualifica quale «incidente» la questione che presenta una relazione più o meno immediata con l'oggetto principale del giudizio (art. 337, *LEC* 1855)<sup>96</sup>. Un simile concetto, certo indeterminato e quindi, in concreto, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice (con tutti i rischi di interpretazioni difformi che ne conseguono), assolve, comunque, alla funzione di orientare la decisione giudiziale in ordine all'ammissibilità della questione sollevata dalle parti (art. 338, *LEC* 1855)<sup>97</sup>.

Infatti, con riguardo agli effetti derivanti dalla proposizione di una questione «incidentale», il codice opera una distinzione a seconda della rilevanza della stessa in rapporto alla decisione di merito. Per un verso, si identificano come «artículos de previo y especial pronunciamiento» tutti gli «incidenti» che presentano una stretta connessione con gli elementi, di fatto o di diritto, inerenti al merito della controversia. Si tratta, in altri termini, di questioni principalmente riconducibili alle varie tipologie di eccezioni «dilatatorie» (v. *infra*), la cui decisione costituisce una sorta di antecedente logico necessario, rispetto alla definizione della causa nel merito; e che, proprio per tale ragione, devono essere decise in via prioritaria, con automatica sospensione delle attività concernenti il giudizio principale (artt. 339, 341, *LEC*

---

<sup>95</sup> Le disposizioni racchiuse nel *Título VIII* («De los incidentes»), *Primera Parte* della *LEC* possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 74-76. Per un analitico commento degli artt. 337-350, si v., ad es., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, II, Madrid, Imp. Gaspar y Roig, 1856, pp. 309-317; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, II, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1856, pp. 558-562; V. Fernández de la Rúa, *op. cit.*, II, pp. 444-462.

<sup>96</sup> Cfr., spec., M. Ortiz de Zúñiga, *Práctica general forense*, II, Madrid, Imp. J. Rodríguez, 1856, pp. 88-89; J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, pp. 310, 312-313. Sulla portata di tale definizione, si v., inoltre, J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., II, pp. 562-563, e, critico, V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 444-446.

<sup>97</sup> Sul punto, anche riguardo alla controversa impugnabilità del provvedimento giudiziale e al consequenziale effetto sospensivo del giudizio di merito, si v., ad es., V. Fernández de la Rúa, *op. cit.*, II, pp. 446-448; J. de Vicente y Caravantes, *op. cit.*, II, pp. 311-312; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *op. cit.*, II, pp. 564-566.

1855). Per altro verso, si classificano come «incidentes que deben sustanciarse en pieza separada» tutte le questioni per le quali non sia ravvisabile un rapporto di pregiudizialità/dipendenza rispetto al merito della controversia. Si tratta di questioni, per lo più riguardanti il corretto esercizio delle prerogative processuali delle parti, la cui decisione può, appunto, essere ‘separata’ da quella sul merito della controversia, senza necessità di sospendere il giudizio principale (art. 340, *LEC* 1855)<sup>98</sup>.

Inoltre, sempre in considerazione della rilevanza dell’«incidente» rispetto alla decisione di merito, si diversificano le conseguenze derivanti dall’impugnazione della sentenza interlocutoria emessa all’esito del relativo procedimento «incidentale». In linea generale, per l’impugnazione delle decisioni interlocutorie viene conservato il regime di diritto comune, prevedente l’automatica sospensione dell’esecutività della sentenza e il consequenziale arresto del giudizio principale (art. 349, *LEC* 1855)<sup>99</sup>. A questa regola fanno eccezione alcune ipotesi, tassativamente individuate dal legislatore, nelle quali l’impugnazione si riferisce a sentenze interlocutorie concernenti «incidentes que deben sustanciarse en pieza separada». In tali casi, la proposizione dell’appello non determina un automatico effetto sospensivo della sentenza interlocutoria né l’arresto del giudizio principale (artt. 67, 69-71, *LEC* 1855)<sup>100</sup>. Infatti, in maniera analoga all’impugnazione dei provvedimenti di carattere ordinatorio (denominati «providencias interlocutorias» ex art. 65, *LEC* 1855), la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata può essere concessa solo dal giudice di grado superiore, con il contestuale arresto del giudizio principale (art. 73, *LEC* 1855)<sup>101</sup>.

---

<sup>98</sup> Su tale distinzione, oltre a quanto contenuto in P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., pp. 88-89, si v., critici, M. Ortiz de Zúñiga, *Práctica general forense*, cit., II, pp. 89-90; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*<sup>3</sup>, I, Madrid, Librería Sánchez, 1861, pp. 460-461. In merito ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di ‘qualificazione’ dell’«incidente», si v., spec., V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 448-451; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., II, pp. 570-571.

<sup>99</sup> Si v., in proposito, i commenti di V. Fernández de la Rúa, *op. cit.*, II, pp. 461-462; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *op. cit.*, II, pp. 579-581.

<sup>100</sup> Le disposizioni concernenti l’impugnabilità dei provvedimenti interlocutori (artt. 65-73) possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 18-20. A riguardo, si v. P. Gómez de la Serna, *op. cit.*, p. 29 ss., nonché l’esteso commento di V. Fernández de la Rúa, *op. cit.*, I, pp. 98-123.

<sup>101</sup> Oltre ai riferimenti contenuti nella nota precedente, si v., spec., J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *op. cit.*, I, pp. 214-233, 265-269.

Benché le modifiche appena esaminate influiscano positivamente sulla complessa realtà del processo civile dell'epoca, non si tratta che di aspetti peculiari di un percorso evolutivo che porta il codice del 1855 a confermare una visione globale dello strumento processuale per nulla diversa da quella precedente. Ciò ben emerge dal raffronto tra la disciplina degli istituti di applicazione generale e quella specificamente dedicata al rito ordinario (artt. 221-336, *LEC* 1855); dove, tanto a livello di principi generali quanto a livello di soluzioni di dettaglio, si coglie il sostituirsi di un'impostazione nettamente conservatrice alle pur moderate tendenze innovatrici ravvisate in precedenza.

Come risulta dalla stessa relazione al codice, l'approccio della Commissione Cortina in merito alla riforma del rito ordinario si contraddistingue per l'adozione di due semplici e chiare linee di intervento. Per un verso, si considera indispensabile lasciare inalterate la struttura e le caratteristiche del procedimento ordinario così come derivano dal diritto comune, limitando pertanto all'essenziale gli interventi di perfezionamento della normativa antecedente, volti a correggere i difetti evidenziati dalla prassi. Per altro verso, e in stretta connessione con quanto sopra, si ritiene di dover accentuare la connotazione del rito ordinario quale paradigma generale del processo civile; o, in altri termini, quale modello 'normale' della tutela giurisdizionale, da applicarsi a tutte le controversie per le quali non siano previste particolari e specifiche regole (art. 221, *LEC* 1855)<sup>102</sup>.

È, in sostanza, in questi due punti-cardine dell'azione legislativa che sembra racchiudersi una concezione del processo civile non dissimile da quella riscontrabile in altre codificazioni europee del secolo XIX e in quella italiana, in particolare<sup>103</sup>. Rinviando ad altra sede un'analisi dettagliata del tema, appare possibile

---

<sup>102</sup> Cfr. P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., p. 3, 65, ove è esplicitato il concetto del «juicio ordinario, que como tipo y norma debe servir para suplir á los demás en cuanto explícitamente o implícitamente no se halle modificado». In proposito, si v., altresì, V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 3; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*<sup>2</sup>, II, Madrid, Librería Sánchez, 1856, p. 6; e J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, p. 341, ove pure si rinviene il riferimento alla caratterizzazione del «juicio ordinario como la raíz y la regla general de todos los demás».

<sup>103</sup> Su tale aspetto generale, si v., nuovamente, A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., *Book IV*. Con riguardo al c.p.c. italiano del 1865, nell'ambito di una letteratura davvero estesa, si v., ad es., L. Rossi, «Procedimento (*Forme del*)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, Utet, 1908-1913, p. 432 ss.; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 113-124, 142-149, e, anche per ulteriori rimandi

anticipare che in entrambi gli ordinamenti l'evento della codificazione processuale ha determinato il prevalere di un modello di risoluzione dei conflitti ideologicamente orientato alla conservazione dell'assetto sociale esistente. In effetti, come altrove già segnalato, è anche da ricondurre all'incidenza dell'ideologia liberale ottocentesca il mero recepimento, da parte dei legislatori dell'epoca, di modelli processuali appartenenti alla risalente tradizione del diritto comune<sup>104</sup>. Nella peculiare esperienza del Regno di Spagna, l'avvento della dottrina liberale finisce per rappresentare un ulteriore argomento a favore dell'impostazione conservatrice che storicamente contraddistingue le riforme del processo civile<sup>105</sup>. In questa chiave, appare, quindi, perfettamente coerente con la situazione culturale del tempo, oltre che con la 'moderna' ideologia del processo, la scelta del legislatore del 1855 di recepire nel codice quello che può essere definito il prototipo del 'processo liberale' per eccellenza. Infatti, fin dai tempi remoti delle *Siete Partidas*, la disciplina del rito ordinario è concepita in maniera tale da elevare le parti a «señores de los pleytos» (cfr. *Prólogo*, T. VI, P. III); o, in altre parole, da configurare una 'signoria privata' sullo strumento processuale, che consente alle parti di scandire tempi e modalità del procedimento secondo il proprio esclusivo interesse, con il *côté* di un giudice che «nada puede hacer [...], porque su misión en los juicios civiles se reduce a resolver lo que ante se reclama»<sup>106</sup>.

A fronte di un archetipo processuale, come quello rappresentato dal 'rito ordinario tradizionale', già di per sé in grado di esprimere significative corrispondenze con l'ispirazione individualistica della società liberale, l'importanza attribuita ai

---

bibliografici in merito alla dottrina italiana del secolo XIX, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 95-126.

<sup>104</sup> Riguardo gli antecedenti più remoti del c.p.c. italiano del 1865, si v., ad es., A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*<sup>2</sup>, VI, 2, *Storia della procedura (continuazione) a cura di Pasquale Del Giudice*, Torino, Utet, 1902, p. 1 ss.; G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice*, Milano, U. Hoepli, 1927, pp. 151-326, 327-346, 779-790. Sulla differenziata incidenza delle codificazioni preunitarie sul codice unitario, si v., *ex multis*, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 55 ss., spec., 101-113; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 37 ss., spec., 95-113.

<sup>105</sup> Per il riscontro di tale tendenza di fondo, si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, quanto contenuto nei §§ 1.4. e § 3.1. del presente lavoro.

<sup>106</sup> Il virgolettato nel testo è tratto da P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., p. 30. Sul '*solemnis ordo iudiciarius*' delineato dalle *Siete Partidas*, si v., anche per le necessarie indicazioni bibliografiche, il § 1.3. del presente lavoro.

procedimenti sommari/semplificati risulta ovviamente ridotta. E ciò al punto di concepire e disciplinare questi ultimi come marginali eccezioni rispetto al normale modo d'essere del processo civile<sup>107</sup>.

Con ogni probabilità, un simile atteggiamento riflette la tendenza dei regimi liberali a marginalizzare l'intervento delle istituzioni giuridiche nella gestione dei conflitti interprivati. È, del resto, noto, a riguardo, il postulato della dottrina liberale classica per il quale lo Stato deve normalmente astenersi da ogni ingerenza nella determinazione dell'assetto sociale e degli interessi economici che nel suo interno si producono. Una linea di pensiero, questa, che, nella prospettiva del processo civile, porta a circoscrivere l'intervento dello Stato a garantire che le controversie giudiziarie possano risolversi nelle stesse condizioni, e attraverso le medesime dinamiche, che descrivono il funzionamento della società civile<sup>108</sup>. Oltre al riconoscimento della libertà e dell'autonomia delle parti, quali valori fondamentali del processo,

---

<sup>107</sup> Cfr. M. Nogués Secall, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, II, Madrid, Imp. Sanz y Gómez, 1856, pp. 7-8: «El juicio ordinario que es seguramente como el tronco de lo demás: es, por decirlo de una vez, la regla; los demás no son otra cosa que escepciones. El juicio ordinario es un retrato hecho en toda la magnitud del objeto: los otros son miniaturas».

<sup>108</sup> Sulla declinazione processualciviltistica dell'ideologia liberale ottocentesca, si v., spec., A. Wach, *Vorträge über die Reichs-Civilprozessordnung gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, cit., pp. 2, 51-53, testo e note, e J.W. Planck, *Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts*, I, Nördlingen, Keip, 1887, p. 434 ss.; nella dottrina italiana, si v., ad es., P. Calamandrei, *Il nuovo codice e i suoi precedenti storici*, in Id., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, IV, Napoli, Morano, 1965, p. 17; E. Allorio, *La vita del diritto in Italia*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I, *Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, Cedam, 1950, p. 434 ss., spec. 434-435; M. Cappelletti, *Ideologie nel diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, p. 193 ss., anche in Id., *Processo e ideologie*, Bologna, Il Mulino, 1969, p. 5 ss.; Id., *Libertà individuale e giustizia sociale nel processo civile italiano*, in Id., *Giustizia e società*, Milano, Ed. Comunità, 1972, p. 23 ss.; F. Cipriani, *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 3 ss.; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 142-149; Id., *L'istruzione probatoria*, cit., pp. 97-107; Id., *Ideologie e teorie della giustizia civile*, in *Rev. de proceso*, 2015, p. 49 ss.; A. Carratta, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XI secolo*, cit., pp. 91-95; e, più in generale, G. Carle, *Vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale. Studio comparativo di Filosofia Giuridica*, Torino, F.lli Bocca, 1880, pp. 472-483, 512 ss.; N. Bobbio, *Liberalismo*, in A. Biraghi (a cura di), *Dizionario di filosofia*, Milano, Ed. Comunità, 1957, pp. 617-618; G. Bedeschi, *Storia del pensiero liberale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp. 29-33; A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 6 ss.; Id., *Alla ricerca dell'Italia liberale*, Napoli, Mondadori, 1972, p. 276 ss.

ciò conduce a conservare una logica di differenziazione delle forme procedurali incentrata sul mero valore economico della controversia. In particolare, in linea di stretta continuità con il diritto comune, permane l'idea che l'articolazione del procedimento, così come le connesse garanzie di difesa, possano ridursi in proporzione al minor valore economico della lite e in maniera del tutto indipendente dalle condizioni economiche dei soggetti coinvolti nella controversia<sup>109</sup>.

Sembra verosimile che un sistema così configurato derivasse da una rigida applicazione del principio di eguaglianza formale delle parti e dal sostanziale disinteresse del legislatore per le relative ricadute sociali. E pare, d'altronde, intuitivo che tale sistema consentisse alla parte culturalmente ed economicamente più preparata di prevalere sull'altra, secondo la logica individualistica del libero mercato<sup>110</sup>.

Non è certo possibile stabilire, con ogni sicurezza, se e in quale misura tutto ciò costituisse il frutto di una precisa scelta di politica legislativa, finalizzata alla conservazione di un assetto sociale particolarista e classista<sup>111</sup>. Tuttavia, almeno due aspetti del codice spagnolo del 1855 sembrano rendere attendibile tale ipotesi ricostruttiva<sup>112</sup>.

---

<sup>109</sup> Sulle origini storiche di tale modalità di differenziazione delle forme procedurali, oltre a quanto nei §§ 1.3. e 1.5. del presente lavoro, si v., spec., V. Fairén Guillén, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos. Los defectos en la recepción del Derecho procesal común; sus causas y consecuencias en doctrina y legislación actuales*, Barcelona, Bosh, 1953, pp. 41-71, 79-124. Per il riscontro di analoga soluzione nel c.p.c. italiano del 1865, si v., spec., M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 146-148.

<sup>110</sup> Per un inquadramento di massima in merito alle peculiari connotazioni e declinazioni del liberalismo spagnolo della seconda metà del secolo XIX, si v., anche per l'interessante e documentata prospettiva di raffronto, R. Zurita, R. Camurri (eds.), *Las elites en Italia y en España (1850-1922)*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008, e, ivi, V.M. Núñez García, *Las elites y la construcción del Estado liberal en España (1850-1874)*, p. 61 ss., e spec. 92-96, con riguardo alla generale inclinazione individualistica manifestata dalle politiche legislative del tempo. Sul versante più strettamente giuridico, si v., inoltre, G. de Azcárate, *Estudio sobre el objeto y carácter de la ciencia económica, y su relación con la del derecho*, in *RGLJ*, XXXVIII, 1871, pp. 305-328.

<sup>111</sup> A riguardo, si v., anche per gli opportuni approfondimenti di carattere bibliografico, M. Beltrán Villalva, *Burguesía y liberalismo en la España del siglo XIX. Sociología de una dominación de clase*, Granada, Universidad de Granada, 2010, p. 234 ss.

<sup>112</sup> Si v., in proposito, J. Aguirre de la Peña, *¿Convenría reformar la ley de Enjuiciamiento civil en las partes relativa á los que deben ser tenidos legamente por pobres?*, *Discurso pronunciado por el Excmo. Joaquín Aguirre, Presidente de la Academia matritense de Jurisprudencia y Legislación, al inaugurar las sesiones del año académico de 1862 á 1863*, in *RGLJ*, XXI, 1862, pp. 450-462, spec. 460-462.

In primo luogo, risulta agevole constatare che il legislatore del 1855 non predispose soluzioni dirette ad arginare il problema dell'utilizzazione distorta dei procedimenti sommari<sup>113</sup>. Specie per le controversie di più esiguo valore economico, in quanto tali soggette all'applicazione del «juicio verbal» generalmente riconducibili alle grandi masse popolari dell'epoca (artt. 1162-1180, *LEC* 1855), il riproporsi di una disciplina gravemente incompleta non contrasta il fenomeno del surrettizio recupero, ad opera della classe forense, delle modalità di gestione del procedimento proprie del rito ordinario<sup>114</sup>. Una prassi del tutto sedimentata e ben nota, soprattutto per le sue ripercussioni sui tempi e sui costi della cosiddetta giustizia minore, che non viene osteggiata dal legislatore neppure attraverso la previsione di espliciti divieti o di conseguenze sanzionatorie per le condotte processuali apertamente dilatorie.

In secondo luogo, per le controversie di minor valore economico la disciplina dell'assistenza difensiva viene modificata al fine ultimo di privare le classi meno abbienti del patrocinio di un difensore<sup>115</sup>. Più in dettaglio, con riguardo alle con-

---

<sup>113</sup> Su tale aspetto, si v. quanto nei §§ 1.3.-1.5. del presente lavoro.

<sup>114</sup> Riguardo alla concreta applicazione del «juicio verbal», cfr., spec., J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, IV, México (s.l.d.p.), Imp. Biblioteca de Jurisprudencia, 1875, pp. 375-376, ove può leggersi: «La nueva Ley no ha estado más explícita que la legislación antigua al dar reglas para el procedimiento [...]. La jurisprudencia, por tanto, ahora lo mismo que antes, se ha visto en la necesidad de suplir las omisiones ó insuficiencia de la Ley [...], siguiendo la práctica más admitida, y fundándonos, como esta, en la consideración de que el juicio verbal es un ordinario abreviado, y por consiguiente debe haber en él la demanda, contestación, réplica, dúplica, y pruebas». Le disposizioni del *Título XXIV* («De los juicios verbales»), *Primera Parte*, della *LEC* possono essere consultate in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 232-235. In proposito, si v., ancora, P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., pp. 204-205; e, per un commento degli artt. 1162-1180 della *LEC*, si v., ad es., V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, IV, Madrid, Imp. Boletín de Jurisprudencia, 1856, pp. 329-363; M. Nougés Secall, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, I, Madrid, Imp. Sanz y Gómez, 1856, pp. 152-163; M. Ortiz de Zúñiga, *Práctica general forense*<sup>A</sup>, II, Madrid, Imp. J. Rodríguez, 1861, pp. 173-175; M. Martínez Alcubilla, *Biblioteca de los juzgados de paz*, Madrid, Imp. El Consultor de Ayuntamientos, 1865, p. 220 ss.; J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, pp. 419-468; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*<sup>2</sup>, cit., II, pp. 54-63.

<sup>115</sup> In argomento, si v., di recente, A. Bádenas Zamora, *El derecho a la justicia de balde*



troversie «de menor cuantía» (artt. 1133-1161, *LEC* 1855), l'assistenza tecnica di un «letrado» si configura come meramente facoltativa; il che, di fatto, preclude alla parte meno abbiente l'accesso all'istituto della «defensa de pobre» (art. 19, co. 2°, *LEC* 1855)<sup>116</sup>. Per le controversie soggette al «juicio verbal», l'assistenza difensiva in quanto tale risulta persino vietata (art. 19, co. 1°, *LEC* 1855)<sup>117</sup>. Tuttavia, come sottolineato dai principali commentatori dell'epoca, la parte dotata delle risorse economiche necessarie può comunque avvalersi dell'assistenza di un difensore in veste di procuratore speciale<sup>118</sup>.

Risultano pertanto varie le ragioni che consentono di qualificare il codice spagnolo del 1855 come il prodotto di un'evoluzione, politica e giuridica, di tipo fondamentalmente conservatore<sup>119</sup>. E non sorprende dunque non ravvisare in tale

---

*en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855*, in *AHDE*, LXXXIV, 2014, pp. 261-299.

<sup>116</sup> Le disposizioni del *Título XXIII, Primera Parte*, della *LEC*, dedicate ai «juicios de menor cuantía», possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 227-232. A riguardo, si v., nuovamente, P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., pp. 202-203; e, per un commento degli artt. 1133-1161 della *LEC*, si v., ad es., A. Valero y García, *Manual teórico y verdadero práctico para la sustanciación y tramitación de los procedimientos civiles con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento civil vigente*, Madrid, Est. tip. Estrada, Díaz y López, 1866, pp. 125-134; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., IV, pp. 321-359; V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., IV, pp. 294-328; M. Nogués Secall, *Tratado de práctica forense novísima*, cit., II, pp. 91-99; M. Ortiz de Zúñiga, *Práctica general forense*<sup>4</sup>, cit., II, pp. 169-173; J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, pp. 417-449; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*<sup>2</sup>, cit., II, pp. 45-54, nonché, per qualche minima indicazione giurisprudenziale, *Novísima ley de enjuiciamiento civil y mercantil...*, Madrid, Imp. J.M. Pérez, 1869, pp. 199-203.

<sup>117</sup> Cfr. il testo dell'art. 19 in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 9, con l'analitico commento di V. Fernández de la Rúa, *op. cit.*, I, pp. 38-40.

<sup>118</sup> Si v., ad es., P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*<sup>3</sup>, cit., I, pp. 276-277 e J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *op. cit.*, I, pp. 86-87.

<sup>119</sup> Cfr., del resto, quanto in P. Gómez de la Serna, *op. cit.*, pp. VII-VIII: «Las Cortes Constituyentes estuvieron lejos de querer cambios radicales, impremeditados y violentos en nuestras leyes seculares; ni la desaparición de la prácticas, hijas del saber y de la experiencia, que habían venido á suplir al derecho escrito en su silencio, en su insuficiencia, ó en su oscuridad... [...] En los códigos españoles, en los libros de nuestros pragmáticos, en la costumbres del foro debía escoger [la comisión] lo que la experiencia de los siglos recomendaba como bueno... [...] La comisión tuvo por punto de partida lo

contesto rilevanti trasformazioni della classica fisionomia delle attività di preparazione della controversia.

Occorre infatti considerare che, malgrado la formale abrogazione del diritto antecedente (art. 1415, *LEC* 1855), nella vigenza del codice, il concreto funzionamento del processo civile resta comunque in parte legato al diritto delle compilazioni; ossia proprio a quelle antiche leggi della tradizione processuale spagnola che il legislatore del 1855 aveva inteso «restablecer en toda su pureza» (art. 1, 1ª *base*, del progetto Cortina), e che, nella pratica del processo, appaiono naturalmente adatte a integrare e interpretare le lacunose disposizioni del codice<sup>120</sup>. L'ovvia conseguenza è che molti problemi della legislazione precedente si ripresentano nel vigore della normativa codificata, finendo per determinare complicati fenomeni di interazione fra le due discipline.

---

tradicional, lo español, lo consignado en nuestro foro, y procuró purificarlo en el crisol de la ciencia y perfeccionarlo dentro de sus mismas condiciones».

<sup>120</sup> Cfr., ad es., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 104-105: «En la nueva ley de Enjuiciamiento se advierten tan omisiones importantes; y á la verdad este es uno de sus defectos más notables. No solamente se han omitido en ella trámites y procedimientos, cuya necesidad se deduce del espíritu de sus disposiciones, sino lo que es más actuaciones y reglas que se habían prescritas por la letra expresa y terminante de sus artículos; no solamente trámites que puedan suplirse por los que establece para casos análogos la ley misma, sino reglas y actuaciones sobre las que no se encuentra en la ley disposición alguna que ni aproximadamente pueda aplicárseles ni suplirlas. ¿Como deberá suplirse el silencio de la ley, cuando estableciéndose por su letra ó su espíritu, que haya lugar á recursos ó trámites judiciales, nada se disponga en ella directa ni indirectamente sobre el modo de practicarlos?». Si v., altresì, quanto in J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., I, pp. 10-103: «Por la ley de 13 de mayo de 1855 se autorizó al gobierno para que ordenara y compilase las leyes y reglas del enjuiciamiento civil con sujeción á bases determinadas... [...] No fue, pues, la autorización para hacer un nuevo código y romper con las tradiciones de nuestras venerandas leyes, sino para formar una compilación de las antiguas... [...] De aquí se deduce un principio que no debe perderse de vista para la buena interpretación de la nueva ley de Enjuiciamiento, á saber: que siempre que esta grande silencio sobre un punto dado, sobre una tramitación cualquiera; siempre que omitta designar lo que ha de hacerse, se deberá estar á lo que dispone el derecho antiguo: á lo que una práctica racional y justa tenga sancionado, á pesar de la derogación general consignada en el art. 1415, que solo puede entenderse para todo aquello de que la ley se ocupe expresamente, dando reglas ó reformando las de la antigua jurisprudencia». Sul punto, si v., infine, J. de Vicente y Caravantes, *Leyes, fueros y demás disposiciones legales que deben entenderse derogadas por la nueva ley de Enjuiciamiento civil según sus artículos finales*, in *RGLJ*, XLII, 1873, pp. 50-70.

In alcuni ambiti della disciplina processuale, questa sorta di continuità giuridica determina anche effetti positivi, consentendo alla prassi di porre rimedio all'enunciazione, generica e disorganica, di numerose regole racchiuse nel codice. Tuttavia, in un ambito disciplinare contraddistinto dalla presenza di soluzioni direttamente derivate dal diritto preesistente, come quello relativo all'introduzione e alla trattazione preliminare della controversia, l'opera di coordinamento legislativo compiuta dalla prassi assume connotazioni del tutto peculiari.

In linea generale, ciò conduce a perfezionare e a sistematizzare un modello di introduzione della controversia rigidamente formale, nel quale ogni singola attività delle parti e del giudice risulta solo prodromica ad avviare la successiva fase di trattazione scritta. Sotto tale profilo, il contributo della prassi si rivela fondamentale soprattutto nell'accentuare la funzione meramente introduttiva dei primi atti difensivi delle parti, individuando nella loro configurazione – tutta incentrata su analitici requisiti formali – un parametro di riferimento da applicare anche agli ulteriori atti processuali<sup>121</sup>.

È, in effetti, attorno al concetto della prevalenza della componente formale su quella contenutistica che il codice del 1855 costruisce l'intera disciplina della domanda attorea e delle relative ipotesi di inammissibilità<sup>122</sup>. Secondo lo schema delineato dall'art. 224, la «demanda» risulta correttamente configurata in presenza

---

<sup>121</sup> Riguardo l'estesa portata applicativa delle disposizioni concernenti la configurazione formale degli atti introduttivi, si v., ad es., V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 149-150, 184-185, 204; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., II, pp. 37-38, 128-129, 164-163, 194, 209; e, con specifico riferimento ai «juicios de menor cuantía», I. Miquel y Rubert, J. Reus y García, *¿Los escritos de demanda y contestación en lo pleitos de menor cuantía, deben redactarse en la forma que prescribe el art. 224 de la Ley de enjuiciamiento civil por el juicio ordinario?*, in *RGLJ*, VIII, 1856, pp. 251-255. Per un più ampio sguardo al tema della connotazione funzionale degli atti introduttivi, si v., in prospettiva comparata, specie con riguardo al modello statunitense e al relativo *case law* federale, A. Dondi, *Introduzione della causa e strategie di difesa. Il modello statunitense*, Padova, 1991, *passim*; Id., *Questioni di efficienza della fase preparatoria nel processo civile statunitense (e prospettive italiane di riforma)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 161 ss.; Id., *Alegaciones iniciales de las partes en el proceso civil estadounidense. Un reciente cambio en la jurisprudencia federal*, trad. di A. Gutiérrez Berlinches, in *RDP*, 2007, p. 283 ss.; Id., *Case law e filosofia degli atti introduttivi negli Stati Uniti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 529 ss.

<sup>122</sup> Le disposizioni degli artt. 224-235, contenute nella *Sección Segunda* («De la demanda y emplazamiento»), *Título VII* («Del juicio ordinario»), *Primera Parte*, della *LEC*, possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 49-52. Si v., inoltre, P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., pp. 66-67.

dell'indicazione precisa del cosiddetto *petitum* mediato e della natura dell'azione esercitata, supportata da una sintetica esposizione per punti delle ragioni, in fatto e in diritto, che costituiscono il fondamento della pretesa<sup>123</sup>. Sul versante probatorio, il successivo art. 225 si limita a prevedere l'onere dell'attore di allegare al proprio atto introduttivo tutta la documentazione occorrente a dimostrare la fondatezza delle prospettazioni giuridiche svolte. Ma si considera comunque ammissibile anche la semplice indicazione dell'archivio o del luogo nel quale tale documentazione potrà essere reperita<sup>124</sup>. Completa il quadro della disciplina in discorso la previsione del potere/dovere del giudice di dichiarare l'inammissibilità della domanda che non presenti i requisiti indicati; pronuncia, questa, da rendersi nella forma di un provvedimento interlocutorio, suscettibile di impugnazione (art. 226, *LEC* 1855)<sup>125</sup>. Ad ogni modo, il difetto dei requisiti dell'atto introduttivo può sempre eccipito dal convenuto con una specifica eccezione «dilatatoria» (art. 237, n. 4, *LEC* 1855)<sup>126</sup>.

Pur senza scendere in un'analisi dettagliata dei requisiti della «demanda», qualche considerazione appare opportuna in merito alla rilevanza che la preliminare identificazione del *petitum* e della *causa petendi* assumono ai fini della successiva determinazione dell'oggetto della controversia.

---

<sup>123</sup> Per un commento dell'art. 224 della *LEC*, si v., ad es., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, pp. 6-37; V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 31-59; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., II, pp. 31-50; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*<sup>3</sup>, cit., I, pp. 355-360; M. Nougues Secall, *Tratado de práctica forense novísima*, cit., II, pp. 20-27.

<sup>124</sup> Sull'onere di preventiva produzione documentale gravante sull'attore, a norma dell'art. 225 della *LEC*, si v., ad es., M. Ortiz de Zúñiga, *Práctica general forense*<sup>4</sup>, I, Madrid, Imp. J. Rodríguez, 1861, pp. 560-568; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *op. cit.*, II, pp. 50-56; J. de Vicente y Caravantes, *op. cit.*, II, pp. 37-42; V. Fernández de la Rúa, *op. cit.*, II, pp. 59-63, nonché, per alcuni riferimenti alla giurisprudenza dell'epoca, M. Ortiz de Zúñiga, *Jurisprudencia civil de España, conforme á las doctrinas consignadas en los fallos del Tribunal Supremo de Justicia*, II, Madrid, Imp. J. Rodríguez, 1869, pp. 307-308.

<sup>125</sup> In merito al potere/dovere del giudice di «rechazar de oficio» la domanda attorea non rispondente ai requisiti legali, si v., spec., J. de Vicente y Caravantes, *op. cit.*, II, pp. 46-53; V. Fernández de la Rúa, *op. cit.*, II, pp. 33-34, 64-68 e M. Ortiz de Zúñiga, *op. cit.*, II, pp. 308-309.

<sup>126</sup> Oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, si v., ad es., J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *op. cit.*, II, pp. 113-116.

In base alle ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali dell'epoca, la facoltà dell'attore di emendare le proprie richieste attraverso successive memorie risulta indubbiamente circoscritta dall'iniziale definizione dell'oggetto della domanda e della natura dell'azione esercitata. Più in particolare, modifiche e integrazioni della pretesa attorea sono considerate ammissibili solo in quanto non «alteren la demanda en cosa sustancial, ó no la muden, como sucedería, si dieran lugar á pedir una cosa por otra [...] ó por distinta causa ó acción diversa»<sup>127</sup>.

Si tratta, come si vede, di elaborazioni che appaiono sorprendentemente vicine a quelle che ancora oggi delineano, secondo l'insegnamento della nostra Corte di cassazione, i confini fra le ipotesi di *emendatio* e di *mutatio libelli*<sup>128</sup>. In ogni modo, ciò che si può segnalare in prospettiva storica è che, in entrambi gli ordinamenti, la delimitazione delle possibilità di ampliamento dell'oggetto della controversia si sia spesso basata su concezioni teorico-ricostruttive più o meno complesse e raffinate, ma pur sempre volte a riconoscere particolare rilievo al momento dell'accettazione del contraddittorio da parte del convenuto sulla domanda inizialmente proposta dall'attore. È, infatti, in questo momento-cardine della fase introduttiva che, secondo la dottrina classica della *litis contestatio*, si perfeziona quel rapporto processuale che vincola le parti alla decisione della lite, così come delineata nei rispettivi atti difensivi. Per effetto di tale rapporto, l'allargamento dell'oggetto della controversia può quindi avvenire solo entro certi limiti, spettando eventualmente alle stesse parti concordare una nuova definizione dell'ambito del giudizio delineato in precedenza<sup>129</sup>.

---

<sup>127</sup> Cfr. J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, pp. 29-30.

<sup>128</sup> Cfr., anche per i necessari approfondimenti di carattere bibliografico e giurisprudenziale, S. Dalla Bontà, *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione. Premesse teorico-ricostruttive*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2018, p. 28 ss. e, più di recente, C. Silvestri, *Il fatto e la domanda in giudizio. Profili ricostruttivi*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2020, p. 87 ss.

<sup>129</sup> Per un'approfondita ricostruzione storico-dogmatica degli effetti derivanti dalla *litis contestatio* nel processo di diritto comune spagnolo, si v., spec., V. Fairén Guillén, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., p. 71 ss.; nonché Id., *La transformación de la demanda en el proceso civil*, Santiago de Compostela, Porto, 1949, p. 101 ss., 109-110, 115; nella dottrina dell'epoca, v., in particolare, J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., II, pp. 150-151 e, spec., 46-47, ove può leggersi: «Esta limitación que tiene el actor de no poder modificar sustancialmente la demanda, de manera que se mude la acción en otra diversa, debe entenderse una vez que sea aquella contestada por el demandado; pues en virtud de la

È peraltro intuitivo che, oltre all'inquadramento dogmatico e all'individuazione dei limiti di tali prerogative, l'aspetto più rilevante consista nelle modalità mediante le quali la fissazione dell'oggetto della controversia si realizza nel corso del procedimento. E occorre dunque esaminare in che modo il convenuto contribuisce alla definizione iniziale del *thema decidendum*, nonché quali ulteriori modifiche e integrazioni vengono consentite alle parti nelle successive fasi dell'*iter* procedimentale.

Con riguardo all'atto introduttivo del convenuto, il codice del 1855 compie un mero rinvio alle regole che definiscono la configurazione formale della «demanda» e gli oneri di preventiva produzione documentale gravanti sull'attore (art. 253, *LEC* 1855)<sup>130</sup>. Nel merito, vengono comunque indicati, quali contenuti tipici della «contestación», le eccezioni, sia «perentorie» sia «dilatorie» tardive, e l'eventuale domanda riconvenzionale (art. 254, *LEC* 1855). Tuttavia, salvo che per l'attività di «reconvencción», non si stabiliscono decadenze o preclusioni tali da limitare la facoltà del convenuto di proporre nuove eccezioni e

---

contestación se celebra entre las partes un cuasi-contrato, que no puede romperse sino por consentimiento de ambas». Più in generale, sul recepimento della *litis contestatio* nei modelli processuali europei di diritto comune, si v., ad es., F.L. Keller, *Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem römischem Recht*, Zürich, Geßner, 1827, spec. pp. 1-69; R.H. Helmholz, *The litis contestatio. Its Survival in the Medieval ius commune and Beyond*, in M. Hoeflich (ed.) *Lex et Romanitas: Essays for Alan Watson*, Berkeley, Robbins Collection, 2000, pp. 73-89; e, nella dottrina italiana, G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 296-395; A. Giuliani, *Dalla 'litis contestatio' al 'pleading-system'. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Modelli storici della procedura continentale*, II. *Dall'ordo iudiciarius' al codice di procedura*, in *L'educazione giuridica*, VI, 2, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1994, p. 205 ss.

<sup>130</sup> Le disposizioni degli artt. 251-256, contenute nella *Sección Cuarta* («De la contestación»), *Titulo VII* («Del juicio ordinario»), *Primera Parte*, della *LEC*, possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 55-56. In proposito, si v., ancora, P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., pp. 69-70. Con riguardo alla configurazione dell'atto introduttivo del convenuto, si v., ad es., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, pp. 109-132, spec. 118-119; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., II, p. 143 ss., spec. 164-166; M. Ortiz de Zúñiga, *Práctica general forense*<sup>4</sup>, cit., I, pp. 585-588; M. Nougés Secall, *Tratado de práctica forense novísima*, cit., II, pp. 39-46; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*<sup>3</sup>, cit., I, pp. 369-371; Valero y García, *Manual teórico y verdadero práctico para la sustanciación y tramitación de los procedimientos civiles*, cit., pp. 91-93.

prove in un momento successivo al deposito della «contestación» (art. 254, co. 4°, *LEC* 1855)<sup>131</sup>.

Con specifico riferimento alle eccezioni «dilatorie», la disciplina del codice si pone in linea di continuità con l'evoluzione normativa registratasi nel primo trentennio del secolo XIX. E, di qui, il riproporsi della tecnica di circoscrivere, entro un elenco tassativo di questioni, di carattere sia pregiudiziale sia preliminare, le sole eccezioni «dilatorie» costituenti «artículos de previo y especial pronunciamiento» (artt. 237-238, *LEC* 1855)<sup>132</sup>. Pertanto, sulla falsariga della già ricordata riforma del 1853, è solo in tali ipotesi tassative che il convenuto può limitare la propria attività difensiva alla proposizione di una o più eccezioni «dilatorie», con l'effetto di posticipare la vera e propria «contestación» della domanda attorea alla decisione delle questioni preliminari o pregiudiziali sollevate (art. 236, *LEC* 1855)<sup>133</sup>.

Nel sistema del codice, questa parentesi incidentale è giustificata dall'esigenza di risolvere in via preventiva una serie di questioni in grado di determinare una definizione anticipata del giudizio. E, sempre in quest'ottica, si spiega l'appena segnalata posticipazione *ex lege* delle ulteriori attività del processo (artt. 241-250, *LEC* 1855)<sup>134</sup>. Tuttavia, tale sistema non viene completato con la previsione della

---

<sup>131</sup> Con specifico riferimento all'onere del convenuto di spiegare la «reconvencción» nel proprio atto introduttivo, a pena di decadenza, si v., in particolare, V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 192-202; J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, pp. 123-124, nonché, per puntuali riferimenti alla giurisprudenza del tempo, M. Ortiz de Zúñiga, *Jurisprudencia civil de España*, cit., II, p. 318.

<sup>132</sup> Le disposizioni degli artt. 236-250, contenute nella *Sección Tercera* («De las excepciones dilatorias»), *Título VII* («Del juicio ordinario»), *Primera Parte*, della *LEC*, possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 52-54. Si v., a riguardo, il commento introduttivo di P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., pp. 68-69. Per ulteriori notizie e riferimenti in merito alle soluzioni normative adottate, nella prima metà del secolo XIX, in tema di «excepciones dilatorias», si v. quanto nei §§ 1.5.-2.2. del presente lavoro.

<sup>133</sup> Si v., in proposito, J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., II, pp. 113-126, spec. 118-126; M. Nogués Secall, *Tratado de práctica forense novísima*, cit., II, pp. 35-36; e, critico in merito al principio di tassatività delle eccezioni «dilatorie» costituenti «artículos de previo y especial pronunciamiento», V. Fernández de la Rúa, *op. cit.*, II, pp. 127-144. Per alcuni riferimenti giurisprudenziali, si v. M. Ortiz de Zúñiga, *op. cit.*, II, pp. 314-315 e *Novísima ley de enjuiciamiento civil y mercantil*, cit., pp. 45-46.

<sup>134</sup> Più in particolare, secondo il subprocedimento disciplinato dalla *LEC*, nei tre giorni successivi alla notificazione della memoria con cui il convenuto propone le eccezioni

decadenza del convenuto dalla facoltà di sollevare nuove questioni, pregiudiziali o preliminari, nel corso del procedimento. E, infatti, sull'esempio della riforma del 1838 (relativa al cosiddetto «juicio de menor cuantía»), nuove eccezioni «dilatatorie» potranno essere proposte dal convenuto con il proprio atto introduttivo, così come in risposta agli scritti difensivi in cui si articola la fase di trattazione preliminare della controversia (artt. 239-240, *LEC* 1855)<sup>135</sup>. In tali casi, le eccezioni «dilatatorie» proposte tardivamente saranno decise insieme al merito della causa, con l'eventualità che, per effetto del loro accoglimento, si giunga a una pronuncia di invalidità dell'intero processo<sup>136</sup>.

Considerazioni in parte analoghe valgono anche per le eccezioni di carattere «perentorio»; a intendere, in buona sintesi, l'allegazione da parte del convenuto di fatti estintivi e modificativi della pretesa attorea. A riguardo, appare invero ancor più marcata l'assenza di soluzioni dirette a limitare la facoltà del convenuto di mutare le proprie prospettazioni difensive, a seconda degli sviluppi della trattazione e degli esiti dell'istruttoria. Occorre, del resto, considerare che, in stretta coerenza con la funzione meramente introduttiva dei primi atti difensivi delle parti, nessun onere di pur minimale specificazione delle difese viene imposto al convenuto in sede di contestazione della domanda attorea. Il che, nella pratica del processo, porta immancabilmente a riservare all'ultima memoria di trattazione

---

«dilatatorie», l'attore prende posizione sulle questioni pregiudiziali o preliminari sollevate dalla controparte, comunicando a sua volta un apposito scritto difensivo (art. 241, *LEC* 1855). A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, può avere luogo, anche *ex officio*, una breve istruttoria (artt. 242-243, *LEC* 1855). Successivamente, sentiti i difensori delle parti (artt. 244-245, *LEC* 1855), il giudice decide sulle eccezioni con sentenza interlocutoria (artt. 246-247, *LEC* 1855). Avverso tale provvedimento è ammesso l'appello immediato della parte soccombente, con relativa sospensione del giudizio di merito (artt. 248-250, *LEC* 1855). Per un commento di tali disposizioni, si v., ad es., V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 148-168 e J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., II, pp. 129-142.

<sup>135</sup> A riguardo, si v., ad es., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, pp. 97, 105-107; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *op. cit.*, II, pp. 125-129, 169-173; M. Nogués Secall, *Tratado de práctica forense novísima*, cit., II, pp. 42-43; M. Ortiz de Zúñiga, *Práctica general forense*<sup>4</sup>, cit., I, pp. 578-580.

<sup>136</sup> Si v., infatti, critico, M. Nogués Secall, *op. cit.*, II, pp. 36-37, che considera preferibile sanzionare la proposizione tardiva di eccezioni «dilatatorie» attraverso l'imposizione di una pena pecuniaria, in tal modo evitando che la decisione delle questioni preliminari o pregiudiziali avvenga soltanto all'esito del giudizio.



l'effettivo svolgimento delle argomentazioni difensive, con intuibili ripercussioni sulla successiva fase istruttoria<sup>137</sup>.

Più in particolare, secondo la tipica scansione procedimentale prevista dal diritto delle compilazioni, la trattazione preliminare della controversia si articola nello scambio di due memorie scritte, classicamente denominate dal codice «réplica» e «dúplica». In maniera del tutto slegata dalla disciplina degli atti introduttivi, si prevede che attraverso tali memorie le parti provvedano a fissare «definitivamente los puntos de hecho y derecho objeto del debate», con eventuale *emendatio* delle domande e delle eccezioni già proposte (art. 256, *LEC* 1855)<sup>138</sup>.

Si tratta di una previsione, non nuova né originale rispetto al panorama offerto dalle precedenti riforme, che pone comunque in rilievo l'aspirazione del legislatore del 1855 a strutturare le attività di trattazione e di istruzione della controversia in fasi procedimentali formalmente distinte<sup>139</sup>. Tuttavia, ne risulta una prospettiva di intervento dalla quale prescinde ogni visione di carattere sistematico, tanto da essere consentito alle parti di introdurre nuovi fatti e prove lungo l'intero corso dell'istruzione probatoria attraverso appositi scritti di «ampliación» (art. 260, *LEC* 1855)<sup>140</sup>. Non di meno, sino al momento di rimessione della causa

---

<sup>137</sup> Sulle eccezioni «perentorie» e relative tempistiche e modalità di proposizione nel corso del procedimento, si v., ad es., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, pp. 99-107, spec. 105-107; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., II, pp. 167-178, spec. 169-171; M. Nougues Secall, *Tratado de práctica forense novísima*, cit., II, pp. 43-44.

<sup>138</sup> Cfr. P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., p. 70. Per un commento dell'art. 256 della *LEC*, si v., ad es., V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 202-209; J. de Vicente y Caravantes, *op. cit.*, II, pp. 369-373; P. Gómez de la Serna, J.M. Montalbán, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*<sup>2</sup>, cit., II, pp. 16-18; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *op. cit.*, II, pp. 191-198, spec. 197, ove è fatto riferimento al «principio general de que en los negocios civiles se deba todo á la gestión particular de los interesados».

<sup>139</sup> Per il riscontro di questa tendenza, oltre a quanto rilevato nei §§ 1.3.-3.2. del presente lavoro, si v., spec., M. Ortiz de Zúñiga, *Práctica general forense*<sup>4</sup>, cit., I, p. 589, nota n. 4 e, ivi, ampi rimandi alla legislazione antecedente in merito alla scansione fasica del «juicio ordinario».

<sup>140</sup> Le disposizioni degli artt. 257-278, contenute nella *Sección Quinta* («De la prueba»), *Título VII* («Del juicio ordinario»), *Primera Parte*, della *LEC*, possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 56-60. Con specifico riguardo a quanto segnalato nel corpo del testo, cfr. P. Gómez de la Serna, *Motivos de las variaciones principales*, cit., pp. 71-72, ove può leggersi: «Puede suceder que ocurran hechos nuevos

in decisione, resta ammissibile la presentazione di documenti in precedenza non conosciuti o non producibili (art. 276, co. 2°, *LEC* 1855). Il che, quindi, non esclude che nuove parentesi di trattazione possano avere luogo anche nella fase conclusiva del procedimento<sup>141</sup>.

Attraverso le molteplici deroghe che, tanto nella fase di trattazione quanto in quella istruttoria, consentono l'allegazione di nuovi fatti e di nuovo materiale probatorio, le già scarse disposizioni riguardanti la definizione iniziale dell'oggetto della controversia risultano chiaramente prive di qualsiasi effettività. In altri termini, si riscontra la sostanziale assenza di barriere preclusive a scandire la formazione progressiva del *thema decidendum* e del *thema probandum*, con inevitabili ripercussioni sull'incedere rapido ed efficiente del procedimento. Per le medesime ragioni, al di là di generiche aspirazioni o di affermazioni di principio, non si assiste a una scansione delle attività del processo in fasi graduate e ben distinte, sotto il profilo sia strutturale sia funzionale. Ne deriva, pertanto, un modello procedimentale che, ricalcando la fisionomia del vecchio '*ordo iudiciarius*', trova il suo *proprium* nell'assicurare alle parti un'ampia possibilità di manovra, considerata, del resto, del tutto coerente con l'immaginedi un processo 'moderno' e 'liberale'.

---

ó que se descubran otros antes ignorados, ligados íntimamente con la causa, y que sirvan para aclararla, ó tal vez para decidirla; á ellos no puede, no debe cerrarse la puerta. La Comisión ocurrió á esta dificultad, admitiendo en tales casos un escrito á que dio el nombre de ampliación, escrito que se comunica al contrario, para que á su vez pueda también alegar y probar otros hechos que desvirtúen los espuestos nuevamente; de otro modo se faltaría á la igualdad que se debe haber siempre entre los litigantes, y que es prenda de acierto y de justicia». Sul punto, si v., ad es., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales*, cit., II, pp. 379-380; V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 212, 224-232, spec., 226-227; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada*, cit., II, pp. 206-215, spec. pp. 209-212.

<sup>141</sup> Cfr., nuovamente, P. Gómez de la Serna, *op. cit.*, p. 73: «Fue sin embargo necesario dejar medios hábiles para la presentación de escrituras ó documentos de hechos posteriores, ó de que no tuviera noticia, ó que no hubiera podido adquirir antes el que los trajera al pleito. Esto es también conforme con nuestro antiguo derecho». Per un commento dell'art. 276 della *LEC*, si v., ad es., J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *op. cit.*, II, pp. 171-173, 242-245, spec. 244-245; V. Fernández de la Rúa, *op. cit.*, II, pp. 260-263; e, per alcuni riferimenti giurisprudenziali, M. Ortiz de Zúñiga, *Jurisprudencia civil de España*, cit., II, pp. 240-241; J. de Dios de la Rada y Delgado, *Ley de Enjuiciamiento civil, anotada con vista de todas las disposiciones posteriormente publicadas que dicen relación á la misma, y de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia*, Madrid, Librería P. Villaverde, 1867, p. 101.

Con rare e limitate eccezioni, dunque, la codificazione del 1855 si distacca dagli istituti e dalle soluzioni tecniche che rappresentano il portato della secolare tradizione processuale spagnola. Quale esempio emblematico del cauto riformismo conservatore di stampo ottocentesco, la *LEC* fornisce un'interpretazione della 'modernità' processuale molto vicino alla semplice razionalizzazione del diritto preesistente, senza generare rilevanti fratture e discontinuità con l'assetto giuridico dell'*antiguo régimen*. In linea con lo 'spirito del tempo', il codice affronta solo marginalmente i problemi di una giustizia civile lunga, costosa e inefficace. Lo stesso tentativo di semplificare e riordinare il materiale normativo pregresso si realizza sulla scorta di una sistematica tanto risalente quanto dispersiva e frammentaria. Il che, non di rado, conduce la prassi dell'epoca a preferire le più analitiche norme del diritto delle compilazioni, non puntualmente riprodotte nel codice.

In conclusione, l'insieme di tali circostanze non consente di individuare nell'emancipazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 un vero e proprio punto di passaggio tra fasi storiche della legislazione processuale spagnola. D'altronde, come subito appreso si dirà, dovranno ancora trascorrere quasi trent'anni prima che la situazione della giustizia civile spagnola possa assestarsi entro un'opera di codificazione autenticamente 'moderna'.



## CAPITOLO IV

### PREPARAZIONE DELLA CAUSA FRA RESTAURAZIONE E SINCRETISMO. TRASPOSIZIONI DELL'ARCHETIPO FRANCESE NELL'ITALIA PREUNITARIA

SOMMARIO: 1. Importazione e mimesi della *procédure civile*. Il modello franco-borbonico della «istruzione per iscritto». – 2. (*Segue:*) Esempi di variazione su un 'modello prevalente'. Il codice parmense del 1820. – 3. Composite caratteristiche della normativa pontificia del 1834. Fra assimilazione e riadattamento. – 4. Preparazione della causa nei diretti antecedenti del codice unitario italiano. Contesto, contenuto e limiti di una disciplina *sui generis*.

#### **1. Importazione e mimesi della *procédure civile*. Il modello franco-borbonico della «istruzione per iscritto»**

Sono ben note alla moderna storiografia le caratteristiche del percorso codificatorio avviatosi nel Regno delle Due Sicilie in seguito alla seconda Restaurazione della monarchia borbonica<sup>1</sup>. E, con specifico riguardo alla codificazione delle regole del processo civile, risulta da tempo assodata la corrispondenza pressoché testuale fra la *Parte Terza del Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819 e il *Code de procédure civile* del 1806<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Per limitarsi a un unico riferimento di per sé sintomatico della significativa attenzione riservata dalla dottrina contemporanea alla codificazione borbonica del 1819, si v., anche per i numerosissimi profili di indagine coinvolti, i saggi raccolti in F. Mastroberti, G. Maisello (a cura di), *Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli, Ed. Scientifica, 2020.

<sup>2</sup> Oltre ai rimandi bibliografici che seguiranno in nota, si v. M. Marone, *Confronto degli articoli della I<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> Parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie con gli articoli del Codice civ. e di procedura civ. francese e con le leggi romane. Corredato di utili e necessarie osservazioni*, Napoli, Tip. Insegna del Gravina, 1843, p. 3 ss. (della parte del volume dedicata alla «Procedura civile»); G. D'Ettore, *Le Leggi civili, le Leggi della procedura ne' giudizi civili e le Leggi di eccezione per gli affari di commercio messe in confronto con i rispettivi Codici vigenti in Francia*, II, Napoli, Stamp. Ghio, 1857, p. 1 ss.; G. Arcieri, *Storia del diritto per servire d'introduzione allo studio delle Leggi civili e del diritto amministrativo*, Napoli, Stab. Tip. Perrotti, 1853, p. 267; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e*

Nelle ricostruzioni storiografiche, più e meno recenti, questo esempio paradigmatico di continuità con la normativa processuale francese viene ricondotto a diversi fattori concorrenti: dalla linea politica di estrema cautela e pragmatismo, che guida la seconda Restaurazione borbonica, alle intuibili complicazioni di ordine tecnico-legislativo, insite nell'abrogazione del regime napoleonico, sino alla sostanziale impossibilità del 'nuovo' governo di ripristinare – ancorché in una forma astrattamente più evoluta – quello che «con ogni probabilità era il peggior sistema di amministrazione della giustizia civile nell'Italia dell'*ancien régime*»<sup>3</sup>. Tutto ciò,

---

*criminale di Sicilia. Comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, II, 1, Palermo, Tip. Giornale di Sicilia, 1874, pp. 304-305, 316; P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, in D. Galdi, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, Jovene, 1887, pp. 29-30; S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, Torino, Utet, 1889, pp. XXXVI-XXXVII; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice*, Milano, U. Hoepli, 1927, p. 787; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, J. Murray, 1928, p. 800; L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, Utet, 1908-1913, pp. 381-382; G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*<sup>2</sup>, I, Napoli, Jovene, 1935, pp. 106-107; Id., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione, Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli*, Napoli, Jovene, 1965, p. 13; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 79-80; A. Romano, *Difesa dei diritti e diritto alla difesa nell'esperienza del «Codice per lo Regno delle Due Sicilie»*, in Aa.Vv., *De la ilustración al liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1995, p. 317 ss.; F. Cipriani, *Il processo civile in Italia dal Codice Napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p. 71; G. Monteleone, *Il «Codice per lo Regno delle Due Sicilie» ed il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, pp. 1269-1276; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 62-63.

<sup>3</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 28. Si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, F. Cipriani, *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VIII. Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte III. 1819*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. IX-XVIII. Per alcune notizie sullo stato dell'amministrazione della giustizia civile nel Regno di Napoli nel periodo precedente l'occupazione napoleonica, si v. D. Barilla, *Prospetto analitico della procedura giudiziaria civile del Regno di Napoli*, Napoli, D. Sangiacomo, 1814, *passim*; L. Lo Gatto, *Appendice prima. Sulla organizzazione e sulla procedura nel Regno delle Due Sicilie. Dalla fondazione della monarchia a' nostri tempi*, in G.L.J. Carré, *Comentario sulle*

in sostanza, a segnalare che, nel Regno delle Due Sicilie, la continuità fra la legislazione francese e le nuove *Leggi della procedura ne' giudizi civili* ha rappresentato, per molti aspetti, la soluzione di politica legislativa più semplice ed efficace<sup>4</sup>.

Del resto, a influire sull'esito del percorso di codificazione della normativa processuale borbonica sono anche ragioni di carattere *latu sensu* culturale, quali l'indiscusso apprezzamento sia dei pregi pratici del *Code de procédure civile* sia, e soprattutto, della sottostante ideologia borghese e protolibérale, fatta propria dalla fiorente dottrina napoletana. E, in effetti, persino nelle opere di taglio pratico, non mancano giudizi positivi in merito a quella prospettiva di «libera imitazione» del codice napoleonico che ha, di fatto, guidato la compilazione della *Leggi della procedura* del 1819<sup>5</sup>.

---

*leggi di procedura civile, Prima edizione italiana. Arricchita della conferenza degli articoli del Codice francese con quelli del Codice pel Regno delle Due Sicilie, delle disposizioni legislative emanate posteriormente alle Leggi di procedura ne' giudizi civili, e della giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia napoletana dell'avvocato Luigi Lo Gatto*, I, Napoli, Antologia legale D. Capasso, 1853, pp. CXLI-CLVI, spec. CL-CLII; notizie anche in V. Cuoco, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli [1799]. Premessavi la vita dell'autore scritta da M. D'Ayala*, Firenze, G. Barbera, 1865, p. 80 ss.; e, per uno sguardo ai tentativi di riforma del secolo XVIII, si v., ad es., R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del sec. XVIII. I. La vita giudiziaria*, Napoli, Jovene, 1968, spec. p. 210 ss.; Id., *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1968, p. 137 ss.; R. Feola, *Dall'illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Napoli, Jovene, 1977, p. 15 ss.

<sup>4</sup> Si v., nuovamente, F. Cipriani, *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. X-XI.

<sup>5</sup> Cfr. L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima. Procedure ordinarie de' tribunali civili*, Napoli, Tip. Belle Arti, 1853, p. VII. La *Parte terza del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, dedicata alle *Leggi della procedura ne' giudizi civili*, può leggersi in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, Napoli, Real Tip. del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819. Per una prima bibliografia sulle Leggi processuali borboniche del 1819, si v. F. Foderà, *Comenti alle Leggi di procedura*, Palermo, Tip. Adorno, 1819; F. Carrillo, *Formole degli atti più importanti della procedura civile de' giudici di circondario*, Palermo, Tip. Reale di Guerra, 1819; D. Furiati, *Analisi del Codice di procedura civile per servire di guida alla pratica forense. Corredata di formole per qualunque atto*, I-VI, Napoli, Tip. Chianese, 1820; R. Mercurio, *Pratica di procedura ne' giudizi civili e di commercio di competenza de' giudici di circondario per lo Regno delle Due Sicilie. Corredata delle formole per qualunque atto*, Napoli, Tip. L. Marotta, 1820; *Manuale pratico e nuovo stile per gli uscieri. Contenente la spiegazione di ogni atto del loro ministero in tutte le procedure civili*, I-II, Napoli, Tip. L. Marotta, 1823; P. Grosso Marullo, *Opuscolo sopra puochi articoli delle leggi di procedura pelli giudizi civili*,

D'altra parte, a dispetto della rinuncia alle pur presenti aspirazioni a una autonoma elaborazione legislativa, la stretta aderenza delle nuove Leggi al modello francese finisce per essere generalmente percepita come l'unica reale alternativa al «disordine della legislazione antica»<sup>6</sup>. E, di qui, la tendenza della dottrina a impostare il discorso sulle riforme del processo partendo dai risultati sperimentati in circa un decennio di applicazione del codice francese, senza forme di preconetto antagonismo e, anzi, con l'obiettivo di minimizzare possibili obiezioni politiche a una così marcata compenetrazione fra i due sistemi. In questa chiave, le «leggi francesi o napoleoniche» non vengono considerate «l'opera de' gallici filosofi o nomoteti; ma l'espressione de' bisogni d'un novello periodo, d'un epoca progressiva e proprie in conseguenza di tutti coloro che avevano lavorato, onde questa apparisse» (fra i quali «primeggiano [...] gl'immortali Filangeri, Pagano e Briganti»)<sup>7</sup>. E, al di là di una certa retorica, simili dichiarazioni assumono il significato di una chiara affermazione di appartenenza culturale, segnalando, al contempo,

---

Palermo, Tip. F. Solli, 1835; V. Niutta, *Intorno alla celebre spedizione de' giudizi civili*, Avellino, De Feo Guadagno, 1838; M. Corrado, *Il codice civile in pratica. Colle formole delle istanze e citazioni per qualunque azione nascente dalle leggi civili e con regolamento preliminare per la istituzione de' giudizi*<sup>3</sup>, Napoli, Jovene, 1843; L. De Angelis, *Formolario generale. O Modelli di atti compilati sopra ogni articolo delle Leggi di procedura civile e su principali articoli delle Leggi civili e di commercio*, Napoli, Altimari, 1845; C. Graziani, *Analisi delle leggi di procedura civile. Portante lo spirito degli articoli e tutte le forme e le module di qualunque atto*, I-VII, Napoli, Ti. M. Vara, 1844-1847; G. Mosca, *La procedura civile e commerciale del Regno delle due Sicilie. Opera in ordine di comento e divisa in trattati*, Napoli, Stamp. Strada Tribunali, 1855; E. Aprile, *Formolario di procedura civile pel Regno delle Due Sicilie. Ovvero Raccolta di modelli di tutti gli atti giudiziarii appartenenti alle leggi di procedura civile*, Napoli, Antologia legale D. Capasso, 1856; V. Cosentino, *Leggi di procedura ne' giudizi civili del già Regno di Napoli. Col confronto di ciascun articolo con quelli del Codice di procedura francese*, Napoli, G. Sarracino, 1864; V. Napolitani, *Della competenza contenziosa dei conciliatori considerata secondo la storia ed i princii generali della giurisdizione*, Napoli, Tip. Scienziati, Letterati ed Artisti, 1862; D. Galdi, N. Nicodemi, *Le leggi di procedura nei giudizi civili messe in comparazione col Codice di procedura francese e col diritto romano*, Napoli, R. Marghieri, 1891.

<sup>6</sup> Cfr. G. Mosca, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, IV, Napoli, Tip. N. Mosca, 1843, pp. 695-696.

<sup>7</sup> Cfr. L. Frojo, *op. cit.*, p. VII e nota n. 2. Per il riscontro di un'analogia impostazione metodologica, si v. A. Lanzellotti, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, I, Napoli, Tip. L. Marotta, 1835, pp. III-IV; G. Mosca, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, I, Napoli, Tip. N. Mosca, 1839, pp. 7-10.



come il definitivo consolidamento dell'assetto normativo francese rispondesse alle esigenze di una nuova società civile emergente, alla quale, per così dire, «non mancava che la forma a maturi concetti»<sup>8</sup>.

Con l'entrata in vigore delle nuove *Leggi della procedura*, questo rapporto di osmosi fra l'evoluzione della disciplina processuale e quella della cultura giuridica circostante assume una connotazione del tutto peculiare nel panorama degli Stati preunitari italiani, finendo per influenzare non soltanto l'applicazione pratica delle norme (e, quindi, il concreto funzionamento della giustizia civile nel Regno delle Due Sicilie), ma anche la successiva elaborazione del codice unitario del 1865.

D'altronde, è opinione consolidata nella moderna storiografia che una vicenda culturale tanto ramificata e complessa trovi il proprio inizio nella rapida assimilazione della cultura processuale francese da parte della dottrina napoletana; fenomeno, questo, notoriamente intensificatosi sin dai primissimi anni di applicazione delle *Leggi borboniche* del 1819. In effetti, con la pur rilevante eccezione della disciplina 'autoctona' dei giudici «conciliatori» (L. I, P. III, Cod. 1819), le differenze fra le nuove *Leggi della procedura* e il *Code de procédure civile* attengono soltanto alla suddivisione delle materie nei relativi libri e alla numerazione dei singoli articoli. Ed è, per l'appunto, questa omogeneità disciplinare che rende utilizzabili, nel Regno borbonico, i risultati di più di un decennio di studi sul *Code* francese, nel cui ambito si annoverano non solo le opere maggiori dell'*École de l'exégèse* (da Merlin a Carré, da Pigeau a Berriat-Saint-Prix, Rogron e molti altri), ma anche quelle opere di annotazione o di semplice commento pratico delle norme che conoscono una notevole diffusione nella forma di traduzioni coordinate con la sistematica delle *Leggi* del 1819<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr., ancora, L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., p. VII.

<sup>9</sup> Fra i molti possibili esempi, si v. E.N. Pigeau, *Il modo di procedere nei tribunali di Francia in materia civile. Spiegato per via di principi, e posto in pratica per mezzo delle formole analoghe*, I-II, Napoli, Garnery, 1809; Id., *Istituzioni del codice di procedura civile. Opera tratta dalla introduzione allo studio della procedura del sig. Pigeau e ridotta conforme alle leggi ed ai regolamenti del Regno dall'avv. L.A.*, I-II, Napoli, A. Garruccio, 1812; Id., *Istituzioni di procedura civile del professor Pigeau rese conformi alla terza parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Ridotte in miglior forma e completate di ciò che vi mancava dall'avv. Pietro Carvelli*, Napoli, Tip. L. Marotta, 1826; J.B.F. Delaporte, *Commentario sul Codice di procedura civile contenente il confronto delle antiche leggi colle nuove*, I-III, Napoli, Stamp. Giornale delle Due Sicilie, 1819; J.B. Sirey, *Codice di procedura civile annotato delle disposizioni legislative, e delle decisioni di giurisprudenza di Francia da G.B. Sirey; delle disposizioni legislative, e delle massime delle Corti del Regno delle Due Sicilie da A. Lanzellotti, N. Barracano*, I-III, Napoli, R. Marotta-Vanspandoch, 1823-1824; P.A.

Come noto, viene così a crearsi una cultura processualciviltistica in senso proprio, per molti aspetti, non comparabile allo stato ancora incerto e difforme delle contemporanee elaborazioni della dottrina preunitaria<sup>10</sup>. Ne deriva, invero, una sorta di palingenesi culturale che investe anche l'istruzione universitaria – con la riforma dell'insegnamento di «procedura civile» – e, in particolare, la formazione intellettuale della nuova classe dirigente napoletana (da Vacca a Pisanelli, da Mancini a Scialoja), che svolgerà un ruolo di primissimo piano, dapprima, nella formazione dei codici sardi del 1854 e del 1859 e, in seguito, in quella del codice unitario del 1865<sup>11</sup>.

---

Merlin, *Repertorio universale e ragionato di giurisprudenza e quistioni di dritto del signor Merlin...* Versione italiana di una società di avvocati eseguita nello studio dell'avvocato Filippo Carrillo, I-XXI, Napoli, G. Antonelli, 1824-1836; G.L.J. Carré, *Le leggi della procedura civile. Opera di G.L.J. Carré...* Novellamente volgarizzata ed accresciuta della nuova Procedura Civile del Regno delle Due Sicilie dagli avvocati F. Carrillo e P. Liberatore, I-XII, Napoli, Tip. Tramater, 1825-1827; J. Berriat-Saint-Prix, *Corso di Procedura Civile fatto nella facoltà di diritto di Grenoble dal sig. Berriat-Saint-Prix*, I-V, Palermo, Tip. del fu F. Abbate, 1823; Id., *Corso di Procedura Civile, ad uso della Facoltà di Diritto di Parigi...* Con osservazioni sul diritto napolitano dell'avvocato Giuseppe Nicola Rossi, I-II, Napoli, Gabinetto Letterario, 1826-1827; J.F. Goubeau de la Billenerie, *Trattato delle eccezioni in materia di procedura civile. Versione italiana di A. Lanzellotti livellata sulle Leggi delle Due Sicilie*, I-II, Napoli, Tip. dell'Industriale, 1827; B. Poncet, *Trattato delle azioni del signor Poncet, Professore di procedura nella Facoltà di Dritto di Digione. Traduzione italiana di Angelo Lanzellotti. Livellata sulle Leggi delle Due Sicilie*, Napoli, Stamp. Soc. Filomatica, 1827; J.A. Rogron, *Codice di procedura civile. Spiegato dai suoi motivi e dagli esempj...* dell'Avvocato D.R. Greco, I-III, Napoli, s.n., 1839-1840; P.J.H. Thomine-Desmazures, *Commentario sul codice di procedura civile...* Volto in italiano con note e giurisprudenza napolitana per l'avvocato Michele Praus, I-II, Napoli, G. Palma, 1840; G.L.J. Carré, *Leggi della procedura civile, arricchita di numerosi lavori che raddoppiano la estensione delle materie dell'edizioni precedenti...* Con l'aggiunta della legislazione e della giurisprudenza Belgica e delle note, appendici ecc. riguardanti le Leggi di procedura pel Regno delle Due Sicilie, degli avvocati Francesco e Gennaro De Filippo, I-VI, Napoli, Tip. di Reale, 1841-1845; A. Chaveau, *Le leggi della procedura civile di G.L.J. Carré*, I-VI, Napoli, Tip. di Reale, 1841-1844; G.L.J. Carré, *Comentario sulle leggi di procedura civile, Prima edizione italiana. Arricchita della conferenza degli articoli del Codice francese con quelli del Codice pel Regno delle Due Sicilie, delle disposizioni legislative emanate posteriormente alle Leggi di procedura ne' giudizi civili, e della giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia napoletana dell'avvocato Luigi Lo Gatto*, I-V, Napoli, Antologia legale D. Capasso, 1853-1856.

<sup>10</sup> Si v., analogamente, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 81.

<sup>11</sup> Sulle riforme dell'ordinamento universitario intercorse a Napoli, fra il 1811 e il 1820, e le conseguenti modificazioni dell'insegnamento di «procedura civile ed arte del notaio»,

Specie nella letteratura processuale degli anni '30-'50 dell'Ottocento, le conseguenze di questo fenomeno di importazione e di mimesi culturale possono ravvisarsi, ad esempio, nell'ampia attenzione dedicata ai «principi ideali» della procedura, ossia al fondamento teorico e alle diverse declinazioni pratiche dei classici postulati dell'ideologia liberale del processo civile<sup>12</sup>. Come intuitivo, si tratta di ricostruzioni che ricalcano, pressoché fedelmente, l'elaborazione culturale francese dei primi decenni del secolo XIX. Ma, in ragione della destinazione anche pratica degli studi sul processo civile, vi si percepisce una propensione, tutta propria della dottrina napoletana, a sintetizzare i principi-cardine dell'ideologia liberale in semplici regole concepite *ad usum* dell'avvocatura e del giudiziario<sup>13</sup>. In altri termini, vi si coglie un'attitudine pragmatica (forse segno della temperie culturale del riduzionismo positivista dell'epoca)

---

si v. L. Capuano, *Notizie intorno alla origine, formazione e stato presente della R. Università di Napoli. Per l'Esposizione Nazionale di Torino nel 1884*, Napoli, Tip. dell'Accademia Reale delle Scienze, 1884, p. 43 ss., spec. 48-49; e, più in generale, A. Mazzacane, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in A. Mazzacane, C. Vano, (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, Jovene, 1994, p. 77 ss.; I. Del Bagno, *Codice per lo Regno e insegnamento universitario. La misura delle continuità*, in F. Mastroberti, G. Maisello (a cura di), *Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, cit., p. 273 ss., spec. 282 ss. Per alcune notizie sulla formazione e l'attività istituzionale dei celebri giuristi napoletani richiamati nel testo, si v. F. Persico, *Alla memoria di Giuseppe Vacca*, in *Album del giornale giuridico il Filangieri*, Napoli, L. Vallardi, 1876, p. 9 ss.; L. Stampacchia, *Giuseppe Pisanelli. La biografia e il suo progetto del Codice civile*<sup>2</sup>, Lecce, G. Spacciante, 1880, p. 3 ss.; E. Vullo, *Prima di Chioyenda: Giuseppe Pisanelli studioso del processo civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2017, pp. 620-634; O. Zecchino (a cura di), *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico. Atti del Convegno. Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988*, Napoli, Guida, 1991, *passim*; F. Cipriani, *Vittorio Scialoja e la procedura civile*, in *Il Foro it.*, 131, 2006, V, p. 265 ss.; A. Carratta, *Vittorio Scialoja ed il processo civile*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja»*, I, 2011, p. 103 ss.

<sup>12</sup> Cfr. L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., p. IX ss.

<sup>13</sup> Cfr., ad es., E.N. Pigeau, *La procedura civile spiegata per principii e posta in pratica con delle formole. Versione italiana riordinata sulle nuove leggi delle due Sicilie e corredata di parecchie note ed aggiunzioni da A. Lanzellotti*, I-VII, Napoli, Tip. Zambraja, 1823-1825. E si v., altresì, G. Mosca, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudiziî civili e commerciali*, cit., I, pp. 7-8, ove può leggersi: «Se è vero che la pratica non debba mai scompagnarsi dalla teorica, e similmente è vero che la rigidezza di questa mitigasi da quella, che l'una e l'altra prestar deggionsi scambievole soccorso, che la teorica è scienza pure imperfetta, quando non è soggiaciuta a' ripetuti sperimenti della pratica, che da ultimo per ben parlare di una scienza non sempre basta averne studiato i principî, ma è mestieri aver avuto di frequente la congiuntura di porla in azione».

che si esplica nella creazione di raccolte di veri e propri «aforismi» sul processo civile, aventi la finalità di ricondurre la «teorica delle disposizioni» alla più concreta «pratica delle forme» e al relativo «sistema usuale del maneggio degli affari»<sup>14</sup>. In questa prospettiva, i «sommi canoni» (o presunti tali) del processo liberale vengono riassunti in brevi e generici enunciati precettivi, il cui significato non di rado trascende il dettato normativo e la reale portata applicativa delle disposizioni di riferimento. Per limitarsi a un esempio, nello svolgimento delle attività di preparazione della controversia si ritiene costituisca «un canone sommo di ben ordinata procedura [che] non intervenga il magistrato ad ordinare le movenze del giudizio»; «difatti l'inutilità della sua presenza è chiara perché [...] il giudizio della ragione è preparato dalla concorrente intelligenza de' litiganti, e tutto ciò che essi fra loro si dicono, costituisce voce di privati, la quale non à d'uopo d'esser retta o comandata dalla potestà giudicatrice»<sup>15</sup>.

Prima di passare a una sintetica disamina della disciplina delle attività preparatorie (e, quindi, al riscontro dell'effettiva tenuta del «sommo canone» appena ricordato), qualche indicazione appare necessaria in merito alle diverse forme del processo di cognizione contemplate nelle Leggi borboniche del 1819. Essendo, del resto, proprio con riferimento alla predisposizione di schemi procedurali *ad hoc* per la cosiddetta giustizia minore che la normativa del Regno delle Due Sicilie si differenzia in parte dal codice francese, delineando, al contempo, un modello disciplinare destinato a influire sul codice unitario italiano<sup>16</sup>.

In linea generale, le *Leggi della procedura ne' giudizi civili* prevedono quattro differenti forme di procedimento, grossomodo ricalcanti il sistema di ripartizione della competenza giurisdizionale in primo grado fra «conciliatori», «giudici di circondario» e «tribunali civili».

All'ambito della 'giustizia minore' si riconducono, in sintesi, il procedimento dedicato alle controversie mobiliari di ridotto valore economico, rientranti nella competenza dei «conciliatori» (T. III-IV, L. I, P. III, Cod. 1819), e il procedimento applicabile alle azioni possessorie, mobiliari e immobiliari (non eccedenti un certo importo), devolute ai «giudici di circondario» (T. II-V, L. II, P. III, Cod. 1819)<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Cfr. L.M. Guarino, *Aforismi, e regole su le Leggi della procedura ne' giudizi civili*, Napoli, Tip. Floriana, 1842, pp. 6-7.

<sup>15</sup> Cfr. L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. XX-XXI.

<sup>16</sup> Si v., in proposito, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 63-66.

<sup>17</sup> A riguardo, si v., spec., F. Carrillo, P.M. Liberatore, *De' conciliatori. Ossia quistioni e comento sul libro I delle leggi di procedura civile*, Napoli, Tip. Tramater, 1829; M. Corrado,

Benché formalmente autonomi, sia per collocazione sistematica sia per ambito di applicazione, tali procedimenti risultano del tutto equiparabili per quanto concerne la disciplina delle attività di preparazione della controversia. Infatti, oltre alla previsione di minime differenze disciplinari e di un rinvio generale alla «procedura de' giudici di circondario» per i casi non disciplinati dalle norme sulle «conciliazioni» (art. 18, P. III, Cod. 1819), entrambi i procedimenti si caratterizzano per una significativa deformalizzazione delle attività preparatorie. E ciò, in sostanza, prevedendone il semplice svolgimento orale in udienza, a cominciare dalla stessa proposizione della domanda attorea e della correlativa richiesta di fissazione dell'udienza (artt. 34, 101, P. III, Cod. 1819)<sup>18</sup>. In conformità a questa logica di estrema sommarietà delle forme, la presentazione dei documenti e delle richieste istruttorie si compie direttamente alla prima (e teoricamente unica) udienza di comparizione delle parti e discussione della causa (artt. 57, 115, 117, P. III, Cod. 1819)<sup>19</sup>. E, sempre alla prima udienza, spetta al convenuto formulare l'istanza per «porre in causa il garante» (artt. 56, 136, 137, P. III, Cod. 1819), oppure per eccepire l'incompetenza del giudice (artt. 63, 116, P. III, Cod. 1819)<sup>20</sup>. Il tutto nella prospettiva di far seguire all'immediata decisione di tali questioni incidentali la discussione delle parti, l'assunzione delle prove e, quindi, l'emissione della sentenza (artt. 58-72, 110-121, P. III, Cod. 1819); delineandosi, nel complesso, uno schema procedimentale tutto improntato all'oralità, per non dire privo di quella strutturazione formale delle garanzie difensive delle parti considerata superflua per la tutela dei diritti riconducibili all'utenza abituale della 'giustizia minore'<sup>21</sup>.

---

*Guida per ben procedere innanzi a' giudici di circondario nelle materie civili e commerciali*, Messina, G. Pappalardo, 1820, e, più di recente, F. Cipriani, *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. XX-XXIV.

<sup>18</sup> Cfr. il testo degli artt. 18, 34, 101, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., rispettivamente, pp. 2, 3, 11, con i commenti di G. Mosca, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, II, Napoli, Tip. N. Mosca, 1840, pp. 87-88 (art. 18), 161-162 (art. 34),

<sup>19</sup> Cfr. artt. 57, 115, 117, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. 5, 14, con i relativi commenti di G. Mosca, *op. cit.*, II, pp. 250-252 (art. 57), 585-587 (art. 115), 589-590 (art. 117).

<sup>20</sup> Cfr. artt. 56, 63, 116, 136-137, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. 5, 6, 14, 17. E si v., nuovamente, gli analitici commenti di G. Mosca, *op. cit.*, II, pp. 248-249 (art. 56), 274-278 (art. 63), 587-588 (art. 116), 697-705 (artt. 136-137).

<sup>21</sup> Cfr. artt. 58-72, 110-121, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. 5-7, 13-15 e, ancora, G. Mosca, *op. cit.*, II, pp. 253-304 (artt. 58-72), 567-610 (artt. 110-121).

Per le restanti controversie di competenza dei «tribunali civili» (L. III, P. III, Cod. 1819), si assiste, invece, a una mera riproposizione del modello offerto dal *Code de procédure civile*, configurando un prototipo di procedimento ordinario (appunto noto, nella prassi, come «procedura ordinaria»), destinato a trovare applicazione, con parziali adattamenti, anche agli «affari da trattarsi sommariamente» (T. XXIII, P. III, Cod. 1819)<sup>22</sup>. Più in particolare, sulla falsariga del codice francese (artt. 404-413, T. XXIV, L. II, P. I, *Code* 1806), le Leggi del 1819 non recano una disciplina della «procedura sommaria» organica e strutturata tale da tracciare una netta contrapposizione fra rito ordinario e rito sommario<sup>23</sup>. Invero, oltre all'elencazione degli «affari da trattarsi sommariamente», che rispecchia *in toto* quella delle «matières sommaires» (art. 404, *Code* 1806), compresa l'applicabilità del rito sommario alle domande «che richiegono pronta spedizione» (art. 499, P. III, Cod. 1819), sono soltanto poche disposizioni a stabilire una serie di deroghe e rinvii settoriali alle norme relative alla «procedura ordinaria»; norme, queste ultime, che restano, in ogni caso, applicabili per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati<sup>24</sup>.

Come subito meglio si dirà, la prima conseguenza che ne deriva è che l'introduzione delle «cause sommarie» segue le medesime regole previste per la «procedura ordinaria», seppur con la non trascurabile differenza che la costituzione del convenuto, così come di norma la presentazione delle relative difese, avviene direttamente all'udienza (art. 500, P. III, Cod. 1819)<sup>25</sup>. Regole particolari vengono,

---

<sup>22</sup> Si v., ad es., A. Lanzellotti, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, III, Napoli, Tip. L. Marotta, 1835, p. 149 e L. Frojo, *Comento alle leggi di procedura civile. Parte seconda. Procedure sommarie e commerciali de' tribunali civili. Procedure de' conciliatori, de' giudici circondariali, de' arbitri*, Napoli, Tip. Belle Arti, 1856, p. II. Per una recente disamina dell'assetto delineato dal *Code de procédure civile* con specifico riguardo alla preparazione della controversia, si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, B. Ficarelli, *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2011, pp. 49-55.

<sup>23</sup> Cfr. il testo degli artt. 403-413 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatifs*, Paris, Rondonneau, 1806, pp. 73-75.

<sup>24</sup> Cfr. art. 499, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 76. Per un raffronto con l'art. 404 del *Code de procédure civile*, cit., pp. 73-74, si v., ad es., G.L.J. Carré, *Leggi della procedura civile*, cit., III, 122-126. Nella dottrina napoletana dell'epoca, si v., nuovamente, A. Lanzellotti, *op. cit.*, III, p. 150 e L. Frojo, *op. cit.*, p. 1-5.

<sup>25</sup> Cfr. art. 500, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 76. Si v., altresì, A. Lanzellotti, *op. cit.*, III, p. 151, ove può leggersi «ciò che forma essenzialmente la differenza della procedura sommaria dalle altre procedure si è che in queste, scaduti

infatti, dettate solo per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali o di questioni impediendo la trattazione del merito, da realizzarsi con semplice «atto di patrocinatore» recante le «conclusioni e i motivi di esse» (art. 501, P. III, Cod. 1819)<sup>26</sup>. Infine, ancorché nel contesto di un generale rinvio alle norme 'ordinarie' sull'«esame de' testimonj» (art. 508, P. III, Cod. 1819), regole specifiche vengono stabilite nell'ottica di semplificare l'assunzione della prova testimoniale (artt. 502-507, P. III, Cod. 1819)<sup>27</sup>.

Per tutte le restanti attività del processo avrebbe dovuto trovare applicazione quella che, nella prassi giudiziaria dell'epoca, finirà per rimanere una sorta di disposizione programmatica (o, per rimanere aderenti allo stile dell'epoca, «una lettera senza significato»)<sup>28</sup>. Ci si riferisce alla previsione – anch'essa mutuata dal codice francese (art. 405, *Code* 1806) – per la quale «spirati i termini della citazione, le cause sommarie saranno giudicate con un semplice atto, senza altra procedura né formalità» (art. 500, P. III, Cod. 1819)<sup>29</sup>. Si tratta, come si vede, di quella classica 'norma-manifesto' della «procedura sommaria» che, dalle decretali pontificie del secolo XIV sino alle grandi codificazioni europee dell'Ottocento, costituisce un elemento ricorrente delle elaborazioni legislative sulla cosiddetta «sommarietà formale» del procedimento; e ciò, soprattutto, in ragione dell'importanza che la predisposizione di forme procedurali sommarie/semplificate assume nell'evoluzione delle principali normative continentali verso il sistema della codificazione (§ 1.3.)<sup>30</sup>.

Invero, dalla capillare diffusione di un prototipo di rito sommario, destinato

---

i termini della citazione, si potranno presentar le difese e le risposte, laddove nella sommaria non entra che un semplice atto di chiamata in udienza. Ivi, come fanno le parti stesse nelle giustizie di circondario, i rispettivi patrocinatori allegano le loro deduzioni verbali e il tribunale procede a sentenza».

<sup>26</sup> Cfr. art. 501, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 76, con i commenti di A. Lanzellotti, *op. cit.*, III, p. 151; L. Frojo, *Comento alle leggi di procedura civile. Parte seconda*, cit., pp. 9-11. Per un raffronto con l'omologo art. 406 del *Code de procédure civile*, cit., p. 74, si v., ad es., G.L.J. Carré, *Leggi della procedura civile*, cit., III, pp. 127-129.

<sup>27</sup> Cfr. artt. 502-508, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. 76-77.

<sup>28</sup> Cfr., ancora, L. Frojo, *op. cit.*, p. 8.

<sup>29</sup> Cfr., rispettivamente, art. 405 del *Code de procédure civile*, cit., p. 74, e art. 500, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 76, con il commento di G.L.J. Carré, *op. cit.*, III, pp. 121-122, 126-127.

<sup>30</sup> Per un unico riferimento, si v. H.K. Briegleb, *Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse*, Leipzig, Tauchnitz, 1859, p. 111 ss.

a controversie da decidere «*simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudici*», discendono, in alcuni casi, non solo analogie di carattere disciplinare, ma anche analoghe vicende concrete. Ed è questo il caso, ad esempio, delle pressoché contemporanee vicende applicative del «juicio verbal» e della «procedura sommaria», che si registrano, rispettivamente, nel Regno di Spagna e nel Regno delle Due Sicilie. Come si è osservato, in entrambi gli ordinamenti, la configurazione di schemi procedimentali sommari risponde a una logica di deformalizzazione del rito che presuppone uno svolgimento orale e concentrato delle attività di preparazione della controversia; e che implica, quindi, l'assenza di una specifica disciplina di tali attività (in genere, appunto, affidata a 'norme-manifesto' come quella ricordata più sopra). Tuttavia, a dispetto del fatto che simili soluzioni si giustificavano in ragione delle caratteristiche di semplicità delle controversie 'minori' (alle quali era riservata l'applicazione del «juicio verbal» e della «procedura sommaria»), proprio l'assenza di regole puntuali e analitiche, in merito allo svolgimento delle attività preparatorie, finisce per determinarne un'attuazione pratica secondo prassi modellate sui formalismi del rito ordinario. Il che, in sostanza, non implica solo il recupero delle normali modalità di preparazione scritta della causa, con la conseguente abolizione *de facto* della discussione orale in udienza, ma anche la trasposizione della sub-procedura prevista per la decisione degli «incidenti» ai quali dà inevitabilmente luogo lo scambio di nuove memorie e di documenti tra le parti<sup>31</sup>. Ed è così, in estrema sintesi, che l'esperienza applicativa degli schemi procedimentali sommari/semplificati si rivela, in entrambi gli ordinamenti, piuttosto negativa; e ciò al punto che, in maniera analoga a quanto accade nella prassi spagnola della prima metà del secolo XIX, anche in quella napoletana «il vero procedimento sommario può dirsi sparito del tutto»<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Per il riscontro di tale fenomeno nella prassi del processo civile spagnolo, si v., anche per i necessari rimandi bibliografici, quanto contenuto nei §§ 1.5., 3.2. del presente lavoro.

<sup>32</sup> Cfr. L. Frojo, *Comento alle leggi di procedura civile. Parte seconda*, cit., pp. 6-9, spec. 8, ove può leggersi: «Però l'uso invalso ne' tribunali di questa Napoli in rapporto alla decisione delle cause è reso lettera senza significato l'art. [500], in comento, e sempre nelle venture udienze compiesi, salvo qualche urgentissima contingenza: il che stimiamo nostro debito notare poiché nissuno ordina le cose meglio della legge. Inoltre il vero procedimento sommario può dirsi sparito del tutto, perciocché abolite quasi del tutto le aringhe alla pubblica udienza, grave danno al progresso della scienza ed allo sviluppo de' giovani intelletti, deve necessariamente alle scritture ricorrersi, e per tal modo operarsi come la legge non vuole: né i giudici dalle tasse escludono le scritture, fatte indispensabili dall'illegale soppressione delle aringhe, giacché ne veggono il bisogno non dalla legge, ma



Riguardo alla disciplina della preparazione della controversia nella cosiddetta «procedura ordinaria», le Leggi borboniche del 1819 si limitano a una pedissequa riproposizione delle norme del codice napoleonico relative alla «procédure devant les tribunaux inferieurs» (T. II ss.; L. II, P. I, *Code* 1806)<sup>33</sup>.

Pertanto, sull'esempio dell'«ajournement» francese, l'introduzione della causa avviene con un semplice «atto di citazione», formalmente qualificato come atto dell'usciera del tribunale<sup>34</sup>. I requisiti dell'«atto di citazione» attinenti alla *editio actionis* riflettono chiaramente la funzione *stricto sensu* introduttiva dell'omologo «exploit d'ajournement» (art. 61, *Code* 1806), risolvendosi nell'indicazione dell'oggetto della domanda e nella sommaria enunciazione delle ragioni che ne costituiscono il fondamento (art. 153, n. 3°, P. III, Cod. 1819)<sup>35</sup>. La «citazione» deve, inoltre, recare «copia de' documenti, o di quella parte di essi, su cui la dimanda è fondata», comunque non configurandosi alcuna forma di invalidità dell'atto o di decadenza istruttoria in caso di inottemperanza dell'attore (art. 159, P. III, Cod. 1819)<sup>36</sup>. E mentre l'omissione del c.d. *petitum* mediato implica la nullità della «citazione» (art. 154, n. 4°, P. III, Cod. 1819), la mancata enunciazione della *causa petendi* rende sol-

---

dall'uso per essi introdotto».

<sup>33</sup> Cfr. M. Marone, *Confronto degli articoli della I<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> Parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 6 ss.

<sup>34</sup> Si v., *amplius*, *Manuale pratico e nuovo stile per gli uscieri. Contenente la spiegazione di ogni atto del loro ministero in tutte le procedure civili*, cit., I, p. 3 ss. nonché A. Lanzellotti, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, II, Napoli, Tip. L. Marotta, 1835, pp. 11-12. Per un raffronto con la disciplina del *Code de procédure civile*, si v., ad es., L. Lo Gatto, *Appendice quinta, Appendice settima* in G.L.J. Carré, *Comentario sulle leggi di procedura civile*, cit., I, pp. 443-446, 450-451.

<sup>35</sup> Cfr. art. 61 del *Code de procédure civile*, cit., p. 16, e art. 153, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 22, con l'ampio commento di G. Mosca, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, III, Napoli, Tip. N. Mosca, 1840, p. 55-68 e ivi anche ampi rimandi giurisprudenziali.

<sup>36</sup> Cfr. art. 159, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 23, e si v., ad es., L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 117-119; A. Lanzellotti, *op. cit.*, II, p. 15, ove può leggersi: «Dovrà unitamente notificarsi al reo convenuto copia dei documenti o della parte dei documenti sui quali la domanda è fondata. L'omissione di questa formalità non produce nullità di citazione; ma ne risulta che se l'attore fosse tenuto di presentare le dette copie nel corso della procedura, esse non entreranno in tassa, vale a dire che in caso di riscossione di spesa, l'attore non potrebbe domandare il costo di tali copie».

tanto l'atto inidoneo a determinare la decorrenza del termine per la costituzione del convenuto (art. 154, n. 6°, P. III, Cod. 1819), con l'obbligo del giudice di disporre d'ufficio la rinnovazione della notificazione in caso di mancata comparizione della parte citata (art. 155, P. III, Cod. 1819)<sup>37</sup>. In ogni modo, «qualsivoglia nullità di citazione» deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, purché tale eccezione venga anteposta a qualunque altra eccezione di rito, diversa da quella di incompetenza (art. 269, P. III, Cod. 1819)<sup>38</sup>.

Il termine previsto per la comparizione del convenuto viene ordinariamente fissato in otto giorni decorrenti dalla notifica della «citazione», ma si attribuisce al presidente del collegio la facoltà di concederne l'abbreviazione «ne' casi che richieggono celerità» (art. 169, P. III, Cod. 1819). Entro il termine a comparire deve, quindi, perfezionarsi la costituzione del convenuto, attraverso la notificazione dell'atto di nomina del proprio difensore al difensore dell'attore (art. 169, P. III, Cod. 1819)<sup>39</sup>. E, nei quindici giorni successivi, si compie, con le stesse modalità di notificazione «da patrocinatore a patrocinatore», la comunicazione all'attore delle «difese» del convenuto e dei relativi «documenti giustificativi» (art. 171, P. III, Cod. 1819)<sup>40</sup>.

In linea di continuità con il diritto comune (e in maniera analoga a molte altre normative già esaminate), le Leggi del 1819 stabiliscono un'autonoma disciplina riguardo alle modalità e ai termini di proposizione delle eccezioni «dilatatorie» da parte del convenuto (T. VIII, L. III, P. III, Cod. 1819)<sup>41</sup>. Oltre che per l'eccezione

---

<sup>37</sup> Cfr. artt. 154-155, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. 22-23, con il commento di G. Mosca, *op. cit.*, III, pp. 68-104. Si v., altresì, L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 82-84, 96-97, ove si ritiene che l'omissione del *petitum* e della *causa petendi* non possa determinare la nullità della «citazione» qualora, per il tramite della documentazione allegata all'atto introduttivo, il convenuto risulti comunque in grado di ricostruire gli elementi mancanti della domanda. E ciò, del resto, sulla base di un consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza francese dell'epoca (cfr., infatti, G.L.J. Carré, *op. cit.*, I, pp. 316-317).

<sup>38</sup> Cfr. art. 269, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 41, con i commenti di A. Lanzellotti, *op. cit.*, cit., II, p. 126; L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 448-450; G. Mosca, *op. cit.*, IV, pp. 120-143.

<sup>39</sup> Cfr. art. 169, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 26, con i commenti di A. Lanzellotti, *op. cit.*, II, pp. 10-11, 21-23; L. Frojo, *op. cit.*, pp. 150-162; e G. Mosca, *op. cit.*, III, pp. 190-210.

<sup>40</sup> Cfr. art. 171, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 26, con i commenti di A. Lanzellotti, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizj civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 23-24 e L. Frojo, *op. cit.*, pp. 163-165.

<sup>41</sup> Per uno sguardo alla davvero vasta elaborazione dottrinale in tema di eccezioni, si v.

di nullità della «citazione» ricordata più sopra (art. 269, P. III, Cod. 1819), specifiche decadenze vengono previste, ad esempio, per la «declinatoria del foro» (§ II, T. VIII, L. III, P. III, Cod. 1819)<sup>42</sup>. Infatti, a differenza di ogni altra eccezione di rito, quella di incompetenza deve essere proposta dal convenuto nel proprio atto introduttivo «precedentemente a tutte le altre eccezioni e difese» (art. 265, P. III, Cod. 1819); fermo restando, in ogni caso, il potere/dovere del giudice di rilevare d'ufficio il difetto di competenza *ratione materiae*, «qualunque sia lo stato della causa» (art. 266, P. III, Cod. 1819)<sup>43</sup>. Regole particolari attengono, inoltre, alla «rimessione delle cause da un tribunale all'altro» per ragioni di litispendenza o di connessione. In entrambi i casi, l'eccezione «dilatoria» va sollevata dal convenuto con un'apposita «istanza di rimessione» unita alle conclusioni di merito; e ciò affinché, in caso di rigetto dell'eccezione, il giudice possa eventualmente pronunciarsi anche sul merito della causa (artt. 267-268, P. III, Cod. 1819)<sup>44</sup>. La disciplina delle principali eccezioni «dilatorie» si conclude con l'imposizione al convenuto dell'onere di proporre eventuali istanze di chiamata in causa di terzi entro il termine ordinario di otto giorni decorrenti dalla notificazione della «citazione» (art. 271, P. III, Cod. 1819)<sup>45</sup>. Per contro, per tutte le ulteriori eccezioni «dilatorie» vale la regola generale secondo cui il convenuto decade dall'eccezione, se non sollevata con il proprio atto introduttivo «prima di qualunque difesa sul merito» (art. 282, P. III, Cod. 1819)<sup>46</sup>.

Al di là della proposizione delle eccezioni *litis ingressum impediens*, l'attività

---

il trattato in due volumi di F.A. Roberti, *Delle azioni e delle eccezioni*, I-II, Napoli, Tip. F. Fernandes, 1832. Sulla classica contrapposizione fra eccezioni «dilatorie» e «perentorie», si v., altresì, G. Mosca, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., IV, pp. 3-62. Per un raffronto con le disposizioni del codice francese, si v., ad es., L. Lo Gatto, *Appendice undecima*, in G.L.J. Carré, *Comentario sulle leggi di procedura civile*, cit., II, p. 259 ss.

<sup>42</sup> Si v. i riferimenti contenuti nella precedente nota n. 39.

<sup>43</sup> Cfr. artt. 265-266, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 41, con i commenti di L. Frojo, *op. ult. cit.*, pp. 437-440; G. Mosca, *op. cit.*, IV, pp. 83-107.

<sup>44</sup> Cfr. artt. 267-268, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 41, con i commenti di L. Frojo, *op. ult. cit.*, pp. 439-447; A. Lanzellotti, *op. cit.*, II, pp. 124-125; G. Mosca, *op. cit.*, IV, pp. 107-120.

<sup>45</sup> Cfr. art. 271, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 42, con i commenti di L. Frojo, *op. ult. cit.*, pp. 462-464; A. Lanzellotti, *op. cit.*, II, pp. 133-140; G. Mosca, *op. cit.*, IV, pp. 159-160.

<sup>46</sup> Cfr. art. 282, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. 43-44 e si v., ancora, L. Frojo, *op. ult. cit.*, pp. 451-452, 476-477.

difensiva del convenuto non risulta soggetta a preclusioni o a decadenze legate alla notificazione dell'atto introduttivo<sup>47</sup>. L'allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della domanda attorea – nella forma di eccezioni «perentorie» – può compiersi durante l'intero corso dell'«istruzione per iscritto» (che equivale alla moderna trattazione) e sino al momento precedente l'udienza di discussione della causa<sup>48</sup>. E ciò, del resto, in conformità alla previsione della facoltà delle parti di proporre, negli stessi termini, eventuali domande riconvenzionali per il tramite di «un semplice atto contenente i motivi e le conclusioni» di esse (art. 433, P. III, Cod. 1819)<sup>49</sup>.

Negli otto giorni successivi alla notificazione delle «difese» del convenuto, l'attore può «notificare la sua replica» (art. 172, P. III, Cod. 1819), oppure rinunciare e procedere direttamente alla citazione della controparte per l'udienza di discussione, in tal modo ponendo fine all'«istruzione scritta» della controversia

---

<sup>47</sup> In base alla disciplina dedicata alla «comunicazione dei documenti» (artt. 284-288, §. V, T. VIII, L. III, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 44), nel corso dell'«istruzione» lo scambio delle nuove produzioni documentali si compie con «un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore» (art. 284, P. III, Cod. 1819). Agli stessi difensori delle parti spetta poi concordare un termine per la restituzione dei documenti in originale (artt. 285-286, P. III, Cod. 1819). Ogni «incidente» relativo alla comunicazione e alla restituzione della documentazione viene deciso dal tribunale in via sommaria, con l'eventuale comminatoria di una sanzione pecuniaria al procuratore della parte che vi abbia dato causa (artt. 287-288, P. III, Cod. 1819). Per un commento delle disposizioni qui richiamate, si v., ad es., L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 478-485; G. Mosca, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., IV, pp. 206-223.

<sup>48</sup> In proposito, si v., spec., A. Lanzellotti, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 127-128, ove si rileva che, in base alle leggi vigenti prima dell'occupazione napoleonica, anche le eccezioni «perentorie» dovevano essere proposte e decise *in limine litis*, con intuibili ripercussioni sui tempi del processo. Una circostanza, questa, che consente all'autore di ritenere «convenevole» la scelta del legislatore del 1819 di non stabilire alcuna preclusione o decadenza riguardo la proposizione delle eccezioni «perentorie».

<sup>49</sup> Cfr. art. 433, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 66, con il commento di G. Mosca, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, V, Napoli, Tip. N. Mosca, 1842, pp. 197-206. Per un'analitica disamina delle varie problematiche connesse alla proposizione di domande riconvenzionali, si v., A. Lanzellotti, *op. cit.*, III, pp. 79-83. Per un tentativo di ricostruzione in via interpretativa dell'onere del convenuto di proporre eventuali domande riconvenzionali con l'atto introduttivo, si v., ancora, L. Frojo, *op. ult. cit.*, pp. 52-60, 685-688, spec. 53-55. Per il raffronto con le disposizioni del *Code de procédure civile*, si v., ad es., G.L.J. Carré, *Leggi della procedura civile*, cit., III, pp. 3-6.

(art. 174, P. III, Cod. 1819)<sup>50</sup>. In ogni caso, posta la formale qualificazione della «citazione» come atto dell'uscire, dopo lo scambio delle «difese» del convenuto e della «replica» dell'attore (ossia di un solo atto difensivo per parte), «la parte più diligente potrà insistere per l'udienza con un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore» (art. 174, P. III, Cod. 1819)<sup>51</sup>.

Considerata l'assenza di precisi oneri di allegazione e di prova nella disciplina dei primi atti difensivi, non sorprende che il limite legale dello scambio di «un solo atto per ciascuna parte» prima dell'udienza risultasse del tutto disatteso nella prassi (art. 176, P. III, Cod. 1819)<sup>52</sup>. Infatti, come segnalato dalla dottrina del tempo, la prospettiva del legislatore di ridurre «ciò che si chiamava tela giudiziaria [...] al puro necessario per coprire dalle altrui insidie i diritti de' cittadini» non preclude alle parti di esporre «tutte le loro ragioni di diritto e di fatto [...] col mezzo di altri scritti de' loro patrocinatori, presentati anche prima dell'udienza in aggiunta alle difese già dedotte»<sup>53</sup>. E ciò semplicemente in quanto «queste tardive difese e produzioni di documenti debbono dal magistrato riceversi, perché egli secondo il vero giudica»<sup>54</sup>. Si assiste, in altri termini, a uno svolgimento della

---

<sup>50</sup> Cfr. artt. 172, 174, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 26, con i commenti di A. Lanzellotti, *op. cit.*, II, pp. 24-25; L. Frojo, *op. cit.*, pp. 165-166; G. Mosca, *op. cit.*, III, pp. 215-225.

<sup>51</sup> Cfr., ancora, art. 174, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 26, e si v., spec., L. Frojo, *op. ult. cit.*, pp. 167-168.

<sup>52</sup> Cfr. art. 176, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 27, con il commento di G. Mosca, *op. cit.*, III, pp. 225-230 e, ivi, ampi rimandi alla dottrina francese.

<sup>53</sup> Cfr. A. Lanzellotti, *op. cit.*, II, p. 25, ove può leggersi: «Altre volte vi eran repliche e dupliche; e per conseguenza proroghe di termini che perpetuavano i giudizi; ma il nuovo codice avendo voluto diminuire le procedure, ha tagliato per così dire molti pezzi di ciò che si chiamava tela giudiziaria, ed ha economizzato possibilmente gli atti il tempo e le spese, riducendo questa tela al puro necessario per coprire dalle altrui insidie i diritti de' cittadini. Quindi la legge non permette in generale che le parti presentino reciprocamente più di una scrittura; perciocché si è creduto che questa sola scrittura bastasse, e che possano comunicare l'una e l'altra i titoli di opposizione onde prepararsi entrambe alle rispettive difese. Ciò però non esclude che le parti medesime espongono all'udienza tutte le loro ragioni di diritto e di fatto, o col mezzo delle aringhe de' loro avvocati, o col mezzo di altri scritti de' loro patrocinatori, presentati anche prima dell'udienza in aggiunta alle difese già dedotte. In questo caso però la legge vuole espressamente che le parti sopportino le rispettive spese di queste nuove comunicazioni, prescrivendo che non saranno ammesse in taxa altre scritture o notificazioni».

<sup>54</sup> Cfr. L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., p. 166.

trattazione preliminare interamente gestito dai difensori delle parti e tipicamente basato sullo scambio di un numero elevato (e, di fatto, indefinito) di memorie scritte, con l'unica particolarità che le «spese di queste nuove comunicazioni» non seguono la regola della soccombenza (art. 176, P. III, Cod. 1819)<sup>55</sup>.

Del resto, quella di estendere la trattazione preliminare della controversia oltre i limiti prefissati dal legislatore sembra costituire una sorta di tendenza comune nello *stylus curiae* della maggior parte degli ordinamenti qui considerati, a cominciare dall'ordinamento spagnolo. In effetti, nel descrivere l'evoluzione normativa spagnola in materia, si è osservato come la diffusione di tale fenomeno nella *practica del proceso civil* sia riconducibile a fattori di ordine non soltanto tecnico-legislativo, ma anche propriamente culturale, sino al punto da rappresentare, per molti aspetti, uno dei principali tratti caratteristici della storia del processo civile in quell'ordinamento. Basti ricordare che, dopo circa un cinquantennio di tentativi di riforma orientati a una più stringente disciplina delle attività preparatorie, sia la *LEC* del 1855 sia quella del 1881 finiscono per prevedere un modello di preparazione della controversia volto a massimizzare la libertà di iniziativa delle parti private e, in sostanza, corrispondente all'inclinazione conservatrice dell'avvocatura e del giudiziario dell'epoca. Senza anticipare in questa sede considerazioni comparative necessitanti di maggiore approfondimento, sembra comunque già di per sé indicativo il riscontro di una così marcata analogia fra vicende storiche del processo civile apparentemente contraddistinte da diverse ascendenze normative e culturali. E, d'altronde, come meglio si vedrà nell'esaminare la disciplina del c.p.c. unitario, sarà proprio l'esperienza applicativa delle Leggi borboniche e dei successivi codici sardi a determinare l'abbandono di qualsiasi prospettiva di riforma globale delle modalità di preparazione della controversia.

Per completare questa sintetica analisi delle principali caratteristiche del modello processuale franco-borbonico, qualche indicazione appare ancora utile riguardo alla disciplina dell'udienza di discussione della causa. E ciò non soltanto in ragione della nuova parentesi di «istruzione per iscritto» che può precedere l'emissione della sentenza, ma anche delle differenze disciplinari ravvisabili, sotto tale profilo, nelle ulteriori codificazioni preunitarie di matrice francese.

In estrema sintesi, le Leggi del 1819 delineano tre possibili esiti dell'udienza di discussione, affidando al collegio il compito di determinare la «procedura d'interposizione della sentenza» più adatta alle peculiarità della singola controversia (T. V, L. III, P. III, Cod. 1819). Le alternative poste dal legislatore sono le seguenti: *i*)

---

<sup>55</sup> Cfr., nuovamente, art. 176, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 27.

l'emissione della sentenza «immediatamente dopo intese le conclusioni e le difese delle parti» (art. 188, co. 1°, P. III, Cod. 1819); *ii*) la pronuncia di un provvedimento interlocutorio contenente la nomina del giudice relatore e la fissazione di un'ulteriore udienza per l'emissione della sentenza «sopra verbale rapporto» del relatore (art. 188, co. 5°, P. III, Cod. 1819); *iii*) o, se l'«affare non sembra suscettivo di sentenza dietro semplici aringhe, o sulla semplice relazione del giudice», la disposizione dell'«istruzione per iscritto» con la contestuale designazione del giudice incaricato di presiederne lo svolgimento (art. 190, P. III, Cod. 1819)<sup>56</sup>.

L'«istruzione per iscritto» ricalca, in larga misura, le medesime tempistiche e modalità dell'«istruzione» precedente l'udienza di discussione, articolandosi nello scambio di una memoria per ciascuna parte: la «dimanda» dell'attore e la «risposta» del convenuto (artt. 191-192, P. III, Cod. 1819)<sup>57</sup>. Oltre all'allegazione di nuovi fatti e alla produzione di ulteriori documenti, viene consentito alle parti di modificare le rispettive conclusioni senza limiti di sorta (art. 197, P. III, Cod. 1819), anche avvalendosi di «private memorie» indirizzate al solo giudice relatore<sup>58</sup>. In ragione del fatto che ogni nuova produzione documentale consente alla controparte di replicare con un'ulteriore memoria (art. 197, P. III, Cod. 1819), l'appendice d'«istruzione scritta» finisce per risultare, di solito, ancor più lunga e costosa dell'«istruzione» vera e propria (art. 200, P. III, Cod. 1819)<sup>59</sup>. E se si considera che anche questo scambio di nuove memorie si conclude solo con la richiesta di fissazione dell'udienza a cura della parte più diligente (art. 204, P. III,

<sup>56</sup> Cfr. artt. 188, 190, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. 29-30, con i commenti di A. Lanzellotti, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 43-45; L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 212-217; G. Mosca, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., III, pp. 293-310 (e, ivi, ampi riferimenti giurisprudenziali).

<sup>57</sup> Cfr. artt. 191-192, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 30, con il commento di G. Mosca, *op. cit.*, III, pp. 311-323. Con specifico riguardo alla modificabilità delle conclusioni rassegnate dalle parti con le prime memorie difensive, si v. A. Lanzellotti, *op. cit.*, II, pp. 26-27, 45-47; L. Frojo, *op. ult. cit.*, pp. 221-223.

<sup>58</sup> Cfr. art. 197, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 31, con il commento di G. Mosca, *op. cit.*, III, pp. 330-333. Riguardo alla consolidata prassi di consentire alle parti la comunicazione di «private memorie» al giudice relatore si v., spec., A. Lanzellotti, *op. cit.*, II, pp. 47-48 e, per ulteriori riferimenti, si v., ad es., P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 30; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 800.

<sup>59</sup> Cfr. art. 200, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit., p. 31, con il commento di G. Mosca, *op. cit.*, III, pp. 331-333.

Cod. 1819), non sorprende che, nell'ambito delle codificazioni preunitarie di matrice francese, l'unico esempio di fedele recezione del modello dell'«instruction par écrit» sia costituito dalle Leggi borboniche del 1819<sup>60</sup>.

## 2. (Segue:) Esempi di variazione su un 'modello prevalente'. Il codice parmense del 1820

Nel raffronto fra la *Parte terza del Codice per lo Regno delle Due Sicilie* e gli altri codici preunitari di derivazione francese, la disciplina della trattazione finale della controversia offre un punto di osservazione privilegiato per evidenziare la varietà di soluzioni disciplinari prospettate e le diverse modalità con cui viene recepita l'influenza del *Code de procédure civile*. A tal fine può assumersi a riferimento la disciplina «dei modi con cui i tribunali procedono a sentenziare», delineata dal *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla* del 1820 (T. XV, P. I, L. II, Cod. 1820)<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Cfr. art. 204, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 32.

<sup>61</sup> Il testo del codice parmense può essere consultato in *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, Ducale Tip., 1820. Sui lavori preparatori di tale codice, si v., anche per ampi riferimenti alla documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Parma, A. Alliani, *La codificazione della procedura civile negli Stati parmensi e l'istituto della revisione*, in *Studi parmensi*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 215-242, nonché A. Chizzini, *Introduzione. Il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, IX. Codice di procedura civile di Maria Luigia. 1820*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. XX-XXVIII e, *amplius*, Id., *Le riforme processuali nel Ducato di Parma dal regolamento del 1804 al codice del 1820*, in *Il giusto proc. civ.*, 2009, p. 977 ss.; Id., *Il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in Id., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi<sup>2</sup>*, Torino, Utet, 2014, pp. 77-85. A quanto consta, durante la pur quarantennale vigenza del *Codice di procedura civile*, non vengono pubblicate o, comunque, diffuse, nei territori degli Stati parmensi, opere di commento della relativa disciplina. Tale circostanza, di per sé davvero singolare, può forse ricondursi anche alla generalmente scarsa attenzione dedicata dagli accademici parmensi dell'epoca all'elaborazione di pubblicazioni giuridiche. Cfr., infatti, F. Melegari, *Decisioni del Supremo Tribunale di Revisione con note ed opuscoli relativi. Dal 1° novembre 1823 al 1° novembre 1824*, Parma, Stamp. Carmignai, 1825, p. VII, nota n. 1, ove può leggersi: «Parmi che dalla metà del secolo passato fin qui la biblioteca legale non abbia avuto da' nostri accrescimento». Per ulteriori notizie a tale riguardo, si v., nuovamente, A. Alliani, *op. cit.*, pp. 225-226, spec. 226: «Questo atteggiamento suggerisce una netta preminenza dell'attività pratica forense a scapito di quella teorica universitaria e fa pensare ad una precisa preferenza per l'interesse economico naturalmente correlato alla prima, rispetto a quello diversamente



Come già anticipato (§ 2.4.), la stretta aderenza della codificazione processuale parmense al modello della «procédure devant les tribunaux inferieurs» (T. II ss.; L. II, P. I, *Code* 1806) – e, quindi, alla «procedura ordinaria» napoletana – esime dall'accennare ai caratteri fondamentali del archetipo procedimentale ivi disciplinato, essendo sufficiente segnalare le differenze che denotano un maggiore distacco dal codice napoleonico, come appunto accade per la disciplina della trattazione finale della controversia<sup>62</sup>. Diversamente dal modello franco-borbonico (artt. 95,

---

connaturato alla seconda». Per alcuni riferimenti alla codificazione processuale parmense del 1820, si v., oltre alle indicazioni che seguiranno in nota, F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789, a quella delle riforme italiane*, I, Torino, Utet, 1864, pp. 418-419; S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. XXIX-XXXII; P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 30; G. Chioyenda, *Lezioni di diritto processuale civile*, Parma, Lit. A. Bartoli, 1902 (rist. an., Parma, Essebiemme, 2001), p. 9; Id., *Istituzioni di diritto processuale civile*<sup>2</sup>, cit., I, p. 107; Id., *Principii di diritto processuale civile*, cit., p. 13; R. Cognetti de Martiis, *Per la storia e per il sistema dei processi civili*, in *Archivio storico per le provincie parmensi*, 1915, pp. 139-167; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 784-785; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 800-801; L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., p. 382.

<sup>62</sup> Cfr., ad es., P.S. Mancini, *op. cit.*, p. 30, ove può leggersi: «Il processo Parmense [...] tuttoché ritenga anch'esso le forme sostanziali del processo Francese, non di meno offre copia di notevoli miglioramenti, il complesso dei quali congiunto alla novità dell'ordine in cui la materia vedesi distribuita, gli conferisce merito di originalità». In senso analogo si v., altresì, S. Gianzana, *op. cit.*, p. XXXII: «Tale Codice aveva tolto dalla legge processuale francese le forme sostanziali, introducendovi però miglioramenti copiosi e notevoli». Il *Codice di procedura civile* del 1820 si compone di 1161 articoli, suddivisi in quattro libri, a loro volta ordinati in titoli e capi. L'articolazione sistematica del codice parmense risulta ampiamente rinnovata, rispetto al modello del *Code de procédure civile*, a cominciare dalla strutturazione della disciplina «della processura nei giudizj di prima istanza, di appello e di revisione» (L. II, Cod. 1820). Inoltre, merita di essere ricordata la configurazione di un autonomo libro del codice dedicato alle «persone che hanno parte nell'amministrazione della giustizia» (artt. 1-145, T. I-XI, L. I, Cod. 1820), che racchiude una sorta di disciplina generale del processo: dalla disciplina degli organi giurisdizionali («arbitri», «pretori», «tribunali di prima istanza», «tribunale d'appello», «tribunale di revisione» ecc.) a quella degli «avvocati», dei «procuratori a liti», dei «cancellieri» e degli «uscieri», dalla determinazione dei criteri di riparto della competenza fra «pretori» e «tribunali di prima istanza» (T. II-III, L. I, Cod. 1820) alla definizione dell'ambito di applicazione della «processura ordinaria» (P. I, L. II, Cod. 1820) e della «processura sommaria» (P. II, L. II). Già nella dottrina della seconda metà del secolo XIX, il codice parmense riceve ampi apprezzamenti in quanto «accentua maggiormente la differenza tra il procedimento formale e il sommario» (cfr., ancora, S. Gianzana, *op. cit.*, p. XXXII). E, in effetti, tale rilievo trova riscontro, oltre che

*Code* 1806, 190, P. III, Cod. 1819), il codice parmense non prevede alcuna appendice di «istruzione scritta» successiva alla discussione orale, limitando i possibili esiti dell'udienza dibattimentale all'alternativa fra l'immediata emissione della sentenza – tipicamente riservata alle cause che richiedono un «un breve esame» (art. 489, Cod. 1820) – e la disposizione del cosiddetto «giudizio sopra verbale rapporto» del giudice relatore (art. 491, Cod. 1820)<sup>63</sup>. In tal modo, anche per quelle controversie che necessitano di «lungo esame», l'«instruction par écrit» viene sostituita dalla celebrazione di un'unica udienza, appositamente dedicata al «verbale rapporto» del giudice relatore e all'eventuale presentazione di brevi «note» integrative delle parti a precedere l'emissione della sentenza definitiva (artt. 492-493, Cod. 1820)<sup>64</sup>.

Nel sistema del codice parmense, questo significativo ampliamento dei margini

---

nell'ampiezza e nell'analiticità della disciplina della «processura sommaria» (artt. 530-575, Cod. 1820), nella stessa definizione del rito sommario come quel procedimento in cui «le parti sono dispensate da alcune delle forme e delle regole, e da alcuno degli atti e termini, che si osservano per la processura ordinaria» (art. 530, co. 1°, Cod. 1820). In tale ambito, vengono poi individuati due distinti percorsi procedurali sommari: *i*) la «processura sommaria nanti i tribunali» (artt. 564-575, T. II, P. II, L. II, del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 145-149), che ricalca la *procédure* prevista dal codice napoleonico per le «matières sommaires» (artt. 403-413, del *Code de procédure civile*, cit., pp. 73-75); *ii*) e la «processura nanti i pretori» (artt. 531-563, T. I, P. II, L. II, del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., , pp. 136-145), che consiste, in sostanza, in una versione estremamente semplificata della «processura ordinaria». Rilevanti differenze posso individuarsi, ad esempio, nella dispensa dell'attore dall'onere di offrire in comunicazione i documenti a supporto della «citazione» (art. 531, co. 2°, Cod. 1820); nella previsione di un sistema di scambio della documentazione di causa interamente gestito dalla «cancelleria» del «pretore» (art. 542, Cod. 1820); e nell'imposizione al convenuto dell'obbligo di costituirsi direttamente in udienza, senza la preventiva nomina di un procuratore (artt. 532, 536, Cod. 1820). Sulla falsariga della «processura sommaria nanti i tribunali», l'emissione della sentenza avviene, di regola, già alla prima udienza, in seguito alla discussione delle parti (art. 537, Cod. 1820). Ma risultano comunque ammissibili differimenti dell'udienza finalizzati alla «chiamata in causa di un garante» (art. 548, Cod. 1820), alla comunicazione di nuovi documenti (art. 542, Cod. 1820), oppure all'assunzione di prove costituende (artt. 550-557, Cod. 1820).

<sup>63</sup> Cfr.: *i*) art. 95 del *Code de procédure civile*, cit., p. 23; *ii*) art. 190, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. 29-30; *iii*) artt. 489, 491 del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 125. In proposito, si v. alcuni riferimenti in G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, p. 785 e in M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 83.

<sup>64</sup> Cfr. artt. 492-493 del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 125-126.

di applicazione dell'oralità nella fase conclusiva del procedimento si collega a diverse modificazioni migliorative del modello di preparazione della controversia delineato dal *Code de procédure civile*, fornendo un esempio davvero significativo di tecnica legislativa e di razionale perfezionamento dello schema procedimentale francese<sup>65</sup>.

Rimanendo all'interno della disciplina dell'udienza dibattimentale, assume un rilievo del tutto centrale la previsione dell'onere delle parti di precisare le rispettive allegazioni fattuali e conclusioni di merito, in un'ottica di definitiva delimitazione dell'oggetto della controversia (artt. 476-479, Cod. 1820)<sup>66</sup>. Infatti, come esplicitato dal codice parmense, «nessuna delle parti può concludere col riferirsi solamente a conclusioni precedenti», in quanto ai fini dell'emissione della sentenza «non si ha riguardo se non a ciò che viene esposto nelle conclusioni fatte all'udienza stessa» (art. 479, co. 3°, Cod. 1820)<sup>67</sup>.

Invero, sulla falsariga del *Code de procédure civile* (art. 102, *Code* 1806), risulta consentita, in questa sede, anche un'attività di modificazione delle domande e delle eccezioni originariamente prospettate dalle parti con gli atti introduttivi<sup>68</sup>. E mentre per l'attore la facoltà di *emendatio libelli* incontra il classico ed etereo limite della «domanda affatto nuova», il «reo convenuto può far conclusioni anche diverse da quelle dell'atto di difesa» (art. 479, co. 1°-2°, Cod. 1820)<sup>69</sup>.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel modello franco-borbonico (artt. 103, *Code* 1806, 197, P. III, Cod. 1819), il mutamento delle richieste delle parti e l'eventuale produzione di nuovi documenti non determinano la riaper-

---

<sup>65</sup> Per alcuni giudizi positivi sulla codificazione processuale parmense, in rapporto al modello rappresentato dal *Code de procédure civile*, si v., oltre alle indicazioni già fornite in nota, R. Cognetti de Martiis, *Il disegno di riforma del processo civile nel suo fondamento storico*, in *Archivio storico per le provincie parmensi*, 1937, pp. 249-252; M. Taruffo, *op. cit.*, pp. 82-84; nonché, di recente, A. Chizzini, *Il codice di procedura civile parmense. Tra pragmatismo e rigore sistematico*, in *Il giusto proc. civ.*, 2022, pp. 1219, spec. 1234-1236.

<sup>66</sup> Cfr. artt. 476-479 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 122-123.

<sup>67</sup> Cfr., ancora, il testo dell'art. 479 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 122-123.

<sup>68</sup> Cfr. art. 102 del *Code de procédure civile*, cit., p. 24.

<sup>69</sup> Cfr. art. 479 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 122-123. E si v., altresì, riferimenti in P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 30; S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. XXXII; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, p. 784; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 70.

tura dell'«istruzione scritta» né il differimento dell'udienza dibattimentale per analoghi incombenti<sup>70</sup>. Difatti, anche in tale ipotesi, l'alternativa che si pone al collegio, all'esito dell'udienza dibattimentale, è quella fra l'immediata emissione della sentenza e la disposizione del «giudizio sopra verbale rapporto» del giudice relatore; in ogni caso non configurandosi, come visto, ulteriori spazi di contraddittorio scritto sulle allegazioni compiute dalle parti nel corso dell'udienza (artt. 489, 491-494, Cod. 1820)<sup>71</sup>. Pertanto, rispetto al modello delineato dal codice francese, la previsione dell'onere delle parti di formalizzare, in via definitiva, le rispettive conclusioni si rivela funzionale a scandire una più netta separazione fra la fase di «istruzione» della causa e quella decisoria, conferendo all'articolazione del procedimento una struttura maggiormente definita e quindi, in sostanza, meglio finalizzata alla rapida soluzione della controversia<sup>72</sup>.

D'altra parte, il tentativo del legislatore parmense di caratterizzare l'udienza dibattimentale come il momento propriamente conclusivo dell'«istruzione» della causa certo non esaurisce il novero delle soluzioni volte a perfezionare il modello di riferimento. E, in tale ambito, una particolare attenzione viene dedicata anche alla disciplina degli atti introduttivi. In effetti, in maniera analoga a quanto previsto per la trattazione finale della controversia, anche qui la linea di intervento adottata dal legislatore consiste nell'apportare settoriali modifiche agli istituti di derivazione francese. Ma ciò, pur sempre, in una prospettiva organica che sembra tendere sia al rafforzamento degli oneri di allegazione e di deduzione istruttoria, inerenti agli atti introduttivi delle parti, sia, più in generale, alla metodica semplificazione degli aspetti della *'procédure'* non rispondenti a obiettivi di efficienza e

---

<sup>70</sup> Cfr., rispettivamente, art. 103 del *Code de procédure civile*, cit., p. 24, e art. 197, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 31. Si v., cenni, in M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 83.

<sup>71</sup> Cfr. artt. 498, 491-494 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 125-126.

<sup>72</sup> Rispetto al panorama offerto dalle altre codificazioni preunitarie italiane e dal modello del *Code de procédure civile*, un significativo aspetto di innovazione può essere ravvisato anche nel regime di impugnabilità delle «sentenze preparatorie o interlocutorie» previsto dal codice parmense. Infatti, con la sola eccezione della sentenza relativa alle «quisitioni di competenza de' giudici» (art. 594, Cod. 1820, in *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 154), le sentenze interlocutorie sono appellabili dalle parti solo unitamente alla decisione di merito e nei limiti in cui tale impugnazione è consentita (art. 593, Cod. 1820, *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 153). Si v., cenni, anche in M. Taruffo, *op. cit.*, p. 84.

di rapidità del procedimento<sup>73</sup>.

In questo senso si può segnalare innanzitutto la parziale riscrittura delle disposizioni dettate dal *Code de procédure civile* in tema di nullità dell'«atto di citazione» e, segnatamente, l'esplicito inserimento della mancata enunciazione «delle ragioni sulle quali la domanda è fondata» fra le ipotesi di invalidità dell'atto introduttivo (artt. 176, 178, Cod. 1820)<sup>74</sup>. Pur trattandosi di un esempio di semplice perfezionamento 'stilistico' della normativa francese (art. 61, *Code* 1806), la più puntuale disciplina del regime di nullità dell'atto introduttivo, recata dal codice parmense, non appare priva di meriti; e ciò specie se si considera che, nella quasi sempre fedele trasposizione borbonica del 1819, l'omissione della *causa petendi* finisce per restare inopinatamente esclusa dalle ipotesi di invalidità dell'«atto di citazione» (art. 154, n. 6°, P. III, Cod. 1819)<sup>75</sup>.

Ad ogni modo, l'intento del legislatore parmense di imporre una maggiore circostanziazione delle allegazioni iniziali si ravvisa soprattutto in relazione alla disciplina dei requisiti contenutistici dell'atto introduttivo del convenuto; disciplina, questa, per converso, piuttosto scarna sia nel codice francese sia nelle *Leggi della procedura* del 1819 (artt. 77, *Code* 1806, 171, P. III, Cod. 1819)<sup>76</sup>. In particolare, si individuano, quali contenuti tipici dell'«atto di difesa», la chiara esposizione «dei mezzi e delle prove di cui il reo intenda valersi», con la complementare previsione del divieto «di far uso di eccezioni generali, come di mancanza di diritto, di azione, d'interesse, ed altre simili» (art. 195, Cod. 1820)<sup>77</sup>. È pur vero

---

<sup>73</sup> Cfr., ancora, A. Chizzini, *Il codice di procedura civile parmense*, cit., pp. 1239-1241.

<sup>74</sup> Cfr. artt. 176, 178 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 42-43. E si v., a riguardo, cenni critici in V. Ansanelli, *op. cit.*, p. 69.

<sup>75</sup> Cfr. art. 61 del *Code de procédure civile*, cit., p. 16 e art. 154, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 22. Per ampi rimandi all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale francese in merito alla nullità dell'«exploit d'ajournement» per la mancata esposizione della *causa petendi*, si v., anche per il commento dell'assetto disciplinare delineato dalle Leggi borboniche del 1819, G.L.J. Carré, *Comentario sulle leggi di procedura civile*, cit., I, pp. 316-317; L. Frojo, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 82-84, 96-97.

<sup>76</sup> Cfr., infatti, art. 77 del *Code de procédure civile*, cit., p. 19 e art. 171, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 26.

<sup>77</sup> Cfr. art. 195 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 49. Si v., in proposito, cenni in G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, p. 785; V. Ansanelli, *op. cit.*, p. 69.

che, nella disciplina in esame, l'effettività degli oneri di contestazione nel merito della pretesa attorea non viene garantita da preclusioni o da decadenze specificamente legate alla notificazione dell'atto introduttivo. Ma va del resto considerato che, nello schema della «processura ordinaria» parmense, l'«atto di difesa» del convenuto costituisce formalmente l'unico atto difensivo a disposizione della parte prima della «chiamata della causa» all'udienza dibattimentale e del successivo passaggio alla fase decisoria (art. 199, Cod. 1820)<sup>78</sup>.

Sotto connesso profilo, la previsione dell'onere del convenuto di dedurre, da subito, «i mezzi e le prove di cui intenda valersi» assume rilievo anche ai fini di una maggiore specificità delle allegazioni introduttive che andranno a costituire oggetto di prova. Ci si riferisce *in primis* alla deduzione della prova testimoniale che, a differenza del modello ipersemplificato dell'«acte de conclusion» (art. 252, *Code* 1806), ugualmente previsto dalle Leggi borboniche (art. 349, P. III, Cod. 1819), andrà realizzata dalle parti attraverso la precisa esposizione dei fatti da provarsi, a pena di inammissibilità della relativa istanza istruttoria (art. 233, Cod. 1820)<sup>79</sup>. Oltre a ciò, specifici oneri di contestazione e di controdeduzione vengono imposti al convenuto qualora l'assunzione di prove testimoniali sia richiesta dall'attore già con l'«atto di citazione» (art. 234, Cod. 1820)<sup>80</sup>. Segnatamente, negli otto giorni successivi alla notificazione dell'atto introduttivo, il convenuto è tenuto sia a contestare nel merito le capitolarioni istruttorie dell'attore, sia a dedurre le prove testimoniali contrarie; il tutto a pena di decadenza. Inoltre, in caso di inosservanza dei termini o di mancata contestazione dei capitoli di prova, «può il tribunale ad istanza dell'attore [...] ritenere per confessati i fatti, qualora siano concludenti, e la legge non ne proibisca la prova» (art. 235, Cod. 1820)<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> In conformità alle regole esaminate nel precedente paragrafo (§ 4.1.), la «chiamata della causa» all'udienza si realizza secondo il modello del «simple acte d'avoué à avoué» delineato dall'art. 80 del *Code de procédure civile*, cit., p. 19, e analogamente previsto sia dall'art. 174, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 26, sia dall'art. 199, del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 50.

<sup>79</sup> Cfr.: *i*) art. 252 del *Code de procédure civile*, cit., p. 50; *ii*) art. 349, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 55; *iii*) art. 233 del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 58-59.

<sup>80</sup> Cfr. art. 234 del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 59.

<sup>81</sup> Cfr., ancora, il testo dell'art. 252 del *Code de procédure civile*, cit., p. 50, e quello dell'art. 235 del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 59.

Considerazioni in parte analoghe possono estendersi anche agli oneri di produzione documentale posti a carico delle parti in relazione alle rispettive allegazioni introduttive. Sull'esempio del codice francese (artt. 65, 1030, *Code* 1806), l'omessa indicazione dei «documenti su cui è fondata la dimanda» non determina la nullità della «citazione» né implica il verificarsi di preclusioni o di decadenze istruttorie (art. 179, Cod. 1820)<sup>82</sup>. E ciò, del resto, in conformità alla formale qualificazione dell'«atto di citazione» come atto dell'uscire e alla conseguente identificazione della successiva memoria di «replica alle difese» del convenuto quale primo atto difensivo dell'attore (art. 197, Cod. 1820)<sup>83</sup>.

In ogni modo, diversamente dal modello franco-borbonico (§ V, T. IX, L. II, P. I, *Code* 1806, § V, T. VIII, L. III, P. III, Cod. 1819), nel codice parmense, l'effettività dell'onere di produzione documentale gravante sull'attore viene garantita attraverso la predisposizione di modalità di «comunicazione dei documenti» piuttosto rigide e analitiche (T. IV, P. I, L. II, Cod. 1820)<sup>84</sup>. Nello specifico, non oltre il giorno successivo alla costituzione del convenuto, «l'attore è tenuto di dar comunicazione de' documenti su cui fonda la dimanda» (art. 203, Cod. 1820), con il sistema dello scambio «tra' procuratori», oppure «mediante deposito nella cancelleria» del tribunale (art. 205, Cod. 1820)<sup>85</sup>. E un corrispondente onere di comunicazione dei «documenti enunciati nell'atto di difesa» deve essere assolto dal convenuto «il giorno dopo la significazione dell'atto medesimo» (art. 204, Cod. 1820)<sup>86</sup>. L'inosservanza degli oneri di preventiva produzione documentale

---

<sup>82</sup> Cfr., rispettivamente, artt. 65, 1030 del *Code de procédure civile*, cit., pp. 16, 192, e art. 179 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 43.

<sup>83</sup> Cfr.: i) art. 78 del *Code de procédure civile*, cit., p. 19; ii) art. 172, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 26; iii) art. 197 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 49.

<sup>84</sup> Cfr.: i) artt. 188-199, § V «De la communication des Pièces», T. IX, L. II, P. I, del *Code de procédure civile*, cit., pp. 37-38; ii) artt. 284-288, § V «Della comunicazione de' documenti», T. VIII, L. III, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 44; iii) artt. 203-212, T. IV «Della comunicazione de' documenti», L. II, del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 50-52. Si v., altresì, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 70.

<sup>85</sup> Cfr. artt. 203, 205 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 50-51.

<sup>86</sup> Cfr. art. 204 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 51.

dà luogo a una particolare tipologia di «incidente» che, su istanza della parte interessata, «vien tosto portato all'udienza per essere giudicato sommariamente» (art. 208, co. 2°, Cod. 1820)<sup>87</sup>. Dal momento che la tempestiva comunicazione dei documenti costituisce un preciso obbligo del difensore (art. 99, Cod. 1820), le sanzioni previste per la violazione di tali regole si applicano direttamente al «procuratore» della parte, che potrà quindi essere «condannato personalmente nelle spese del giudizio incidente, ed anche alla rifazione dei danni ed interessi» (art. 208, co. 3°, Cod. 1820)<sup>88</sup>. In ogni caso, la sentenza emessa all'esito dell'udienza «non ammette né opposizione né appello», acquistando pertanto, da subito, efficacia di giudicato (art. 208, co. 2°, Cod. 1820)<sup>89</sup>.

Rispetto alla disciplina «de la communication des pièces» prevista dal codice napoleonico (artt. 188-192, *Code* 1806), quella parmense appare ispirata a una maggiore responsabilizzazione degli avvocati nella gestione delle attività prodromiche alla corretta preparazione della controversia, come ben emerge dalla previsione di sanzioni economiche piuttosto incisive e non suscettibili di successiva disapplicazione da parte del giudice superiore. In questa attenzione del legislatore alla puntuale determinazione delle modalità di collaborazione e informazione preventiva fra le parti sembra potersi ravvisare un ulteriore riscontro dell'originalità elaborativa caratterizzante la codificazione parmense. In effetti, le variazioni apportate in tale ambito disciplinare, combinate a quelle esaminate più sopra, appaiono segnalare una visione tutto sommato coerente della struttura del procedimento, intesa come serie ordinata di fasi graduate e consequenziali. In questo senso sembra appunto poter essere interpretato il tentativo del legislatore parmense di segnare una più netta separazione tra la fase di «istruzione» (in senso lato) della causa e quella decisoria, individuando nell'udienza dibattimentale il momento di definitiva precisazione dell'oggetto della controversia.

Tuttavia, in ragione della comunque stretta aderenza al modello del *Code de procédure civile*, l'obiettivo di scandire un'articolazione bifasica del procedimento non viene perseguito attraverso la previsione di preclusioni o di decadenze spe-

---

<sup>87</sup> Cfr. art. 208, co. 2°, del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 51.

<sup>88</sup> Cfr. artt. 99, 208, co. 3°, del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. 24, 52.

<sup>89</sup> Cfr., ancora, art. 208 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., p. 51.



cifiche, riguardanti le allegazioni e le deduzioni istruttorie che le parti possono compiere durante l'«istruzione»; essendo, anzi, ampiamente consentita la modificazione delle conclusioni sino al termine dell'udienza dibattimentale. In ciò può probabilmente ravvisarsi il principale difetto dello schema procedimentale parmense, quanto meno nel senso dell'aver seguito – tra i diversi modelli disponibili, come quello austriaco (§§ 2.2.-2.4.) – una concezione del rapporto fra ruolo delle parti e struttura del procedimento ancora fortemente legata alla tradizione del diritto comune.

### 3. Composite caratteristiche della normativa pontificia del 1834. Fra assimilazione e riadattamento

L'analisi delle codificazioni preunitarie, che costituiscono esempi paradigmatici del diverso grado di recezione del modello francese e, in particolare, della relativa disciplina delle attività di preparazione della controversia, può concludersi con l'esame del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, promulgato nello Stato Pontificio da Papa Gregorio XVI il 10 novembre 1834<sup>90</sup>. Infatti, diversamente dalla legislazione borbonica e da quella parmense (§§ 4.1.-4.2.), quella pontificia non rappresenta una passiva imitazione del *Code de procédure civile* né una sorta di variazione su un modello comunque prevalente, bensì un esempio pressoché unico di commistione fra il prototipo normativo francese e il preesistente assetto giuridico locale. E di qui, per l'appunto, la scelta di dedicare particolare attenzione a quello che, rispetto agli altri codici preunitari di chiara matrice fran-

---

<sup>90</sup> Il testo del Regolamento pontificio del 1834 può leggersi in *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834. Esibito il 17 dello stesso mese negli atti dell'Apollonj, Segretario e Cancelliere della R.C.A.*, Roma, Tip. Camerale, 1834. Su tale Regolamento, si v., ad es., C. Chiappini, *Prontuario della procedura civile segnata dal Moto Proprio 10 novembre 1834 dell'Augusto regnante Gregorio Papa XVI*, Macerata, Tip. Ben di Ant. Cortesi, 1837; C. Ciabatta, *Formulario degli atti prescritti dal regolamento legislativo e giudiziario pubblicato col moto-proprio sovrano dei 10 novembre 1834*, I-II, Roma, Tip. Giunchi-Menicanti, 1835-1837; P. Magri, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834. Con confronti e annotazioni testuali*, Bologna, Tip. delle Scienze di G. Vitali, 1862. Nella dottrina del secolo XIX, si v., ad es., A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 797-800; L. Rossi, «Procedimento (Forme del)», cit., pp. 380-381; G. Salvioi, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 786-787.

cese, ben si presta a essere considerato come un modello autonomo e originale<sup>91</sup>.

Per meglio evidenziare il carattere composito delle influenze riscontrabili nel Regolamento gregoriano, qualche indicazione appare necessaria riguardo al percorso di formazione di tale codice<sup>92</sup>. Come noto, l'emanazione del Regolamento del 1834 costituisce il risultato di circa un ventennio di riforme e di tentativi di riforma influenzati in vario modo dalle contingenti vicende storiche (dalla Restaurazione ai moti popolari del 1820, sino al celebre *memorandum* del 1831) e dalle diverse sensibilità politiche che contraddistinguono i pontificati di Pio VII, di Leone XII e di Gregorio XVI<sup>93</sup>. Nella ricostruzione del più autorevole studioso del fenomeno della codificazione processuale nello Stato Pontificio, le tappe fondamentali di questa lunga elaborazione legislativa vengono individuate nella promulgazione di due *corpus* normativi alquanto diversi, sia per impostazione ideologica di fondo sia per aspetti di ordine tecnico-disciplinare, relativi al recu-

---

<sup>91</sup> In questo senso, si v., già nella dottrina del secolo XIX, S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. XXXIII-XXXIV; P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., pp. 30-31.

<sup>92</sup> Si v., *amplius*, F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato Pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, Torino, Flli Bocca, 1908, anche in *Riv. it. per le scienze giuridiche*, 1907, p. 147 ss., e in Id., *Scritti giuridici vari*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 3 ss., nonché in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, X. Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 3-90 (al quale verrà fatto riferimento nelle successive note bibliografiche). Per un più ampio sguardo al fenomeno codificatorio nello Stato Pontificio durante la prima metà del secolo XIX, si v., ad es., M. Mombelli Castracane, *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. La fase consalviana (parte I)*, in *Ann. Sc. Spec. Arch. Bibl. Univ. Rom.*, XVI-XVI, 1975-1976, p. 108 ss.; Id., *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. La fase consalviana (parte II)*, in *Ann. Sc. Spec. Arch. Bibl. Univ. Rom.*, XIX-XX, 1979-1980, p. 111 ss.; Id., *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. Da Leone XII a Pio IX*, in *Ann. Sc. Spec. Arch. Bibl. Univ. Rom.*, XXIII, 1983, p. 118 ss.; Id. (a cura di), *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I-II, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1987-1988; S. Vinciguerra (a cura di), *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova, Cedam, 1998.

<sup>93</sup> Per un'efficace ricostruzione delle differenti linee di tendenza che guidano la codificazione delle regole del processo civile nello Stato Pontificio, si v., nella dottrina più recente, U. Petronio, N. Picardi, *Prefazione*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, X. Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, cit., pp. IX-XXV. Sul contesto politico di riferimento, si v., ad es., E. Vercesi, *Tre pontificati. Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, Torino, Soc. Edit. Internazionale, 1936.

però degli istituti propri della tradizione canonica<sup>94</sup>. Ci si riferisce, rispettivamente, al *Codice di procedura civile*, emanato da Papa Pio VII il 22 novembre 1817, e alla cosiddetta *Riforma della procedura civile*, promulgata dal pontefice Leone XII con *motu proprio* del 5 ottobre 1824<sup>95</sup>.

Per quanto specificamente concerne l'ambito della presente indagine, il rilievo delle legislazioni anteriori al *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* appare riconducibile a due aspetti di ordine generale: da un lato, la limitata influenza del modello francese sui diretti antecedenti della codificazione del 1834 e, dall'altro, la stretta continuità del Regolamento gregoriano rispetto alla disciplina del *Codice di procedura civile* del 1817.

Riguardo al primo degli aspetti segnalati, studi davvero approfonditi della nostra dottrina consentono di ritenere ormai acquisita la circostanza di una soltanto marginale influenza del *Code de procédure civile* sulle legislazioni processuali pontificie del 1817 e del 1824<sup>96</sup>. In effetti, al di là di alcune parziali corrispondenze nella distribuzione sistematica delle materie e nella disciplina di specifici istituti del procedimento presso i tribunali di prima istanza (forma delle citazioni, discussione orale in udienza, incidenti e, in parte, le regole sulla valutazione delle prove costituende), entrambi i testi normativi ripropongono, in larga misura, l'antica architettura dell'ordinamento giudiziario pontificio. Un sistema, questo, caratterizzato sia dalla compresenza di un numero elevato di organi giurisdizionali – con competenze mal coordinate, talvolta sovrapposte e, comunque, subordinate al «privilegio del foro ecclesiastico» – sia dalla previsione di distinti schemi procedurali per ciascun organo giudicante (L. III-IV, VIII, Cod. 1817, L. II-V, VII,

---

<sup>94</sup> Cfr. F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 26-30.

<sup>95</sup> L'articolato del Codice del 1817 e della successiva Riforma del 1824 possono leggersi in *Motu proprio della Santità di Nostro Signore Pio VII in data de' 22. novembre 1817. sul nuovo Codice di procedura civile. Esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera il dì, anno, e mese suddetto*, Roma, V. Poggioli Stamp. della R.C.A., 1817 (sul quale v., altresì, L. Vasselli, *Formulario di tutti gli atti di procedura analogamente al Codice pubblicato con moto proprio del 22 novembre 1817*, I-II, Roma, V. Poggioli Stamp. della R.C.A., 1818) e in *Motu proprio della Santità di N.S. Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla Riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj. Esibito negli atti del Farinetti Segretario di Camera il giorno 30 del mese ed anno suddetto*, Roma, V. Poggioli Stamp. della R.C.A., 1824 (sul quale v., ad es., A. Succi, *Compendio della riforma amministrativa e giudiziaria ordinata con moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII*, Bologna, A. Nobili e Comp., 1825).

<sup>96</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 76-79, 85-90.

IX, Rif. 1824)<sup>97</sup>. Nell'insieme, l'influenza del modello francese si rivela, dunque, del tutto sporadica e limitata, se non nel senso di fornire un esempio di disciplina organica e unitaria del processo civile, certo non comparabile alla frammentarietà delle fonti canoniche che erano sopravvissute sino all'occupazione napoleonica<sup>98</sup>.

Nonostante la comune impronta tradizionalistica e la portata settoriale dell'influenza francese, le legislazioni pontificie in esame non denotano un disegno riformatore omogeneo, differenziandosi nettamente soprattutto con riguardo alle finalità di politica legislativa perseguite. In linea di larga approssimazione, il diverso fondamento ideologico di tali normative può farsi discendere dalla connotazione cautamente riformista del *Codice di procedura civile* del 1817 e da quella conservatrice, se non proprio reazionaria, della Riforma processuale del 1824. E, invero, alcuni riscontri emblematici di questa sorta di antinomia fra i valori ispiratori degli antecedenti del Regolamento gregoriano possono ravvisarsi nella totale difformità degli orientamenti che presiedono alla soluzione di due questioni, a quel tempo, piuttosto rilevanti e controverse<sup>99</sup>.

Un primo problema dalle intuibili implicazioni politiche riguardava l'individuazione della lingua da utilizzare nel processo, ponendosi l'alternativa fra il ritorno alla risalente tradizione della lingua latina e il mantenimento della lingua italiana, che si era imposta quale lingua ufficiale del processo civile, dapprima nel periodo della Repubblica Romana e, in seguito, con l'annessione delle principali province pontificie al Regno d'Italia napoleonico<sup>100</sup>. Nel Codice del 1817, l'impe-

---

<sup>97</sup> Cfr. F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 26-30; M. Taruffo, *op. cit.*, pp. 76-79; U. Petronio, N. Picardi, *Prefazione*, cit., pp. XXII-XXIV nonché, *amplius*, E. Lodolini, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, in *Ferrara viva*, I, 1959, 2, p. 43 ss.

<sup>98</sup> Cfr., nuovamente, M. Taruffo, *op. cit.*, p. 79.

<sup>99</sup> Sulla differente impostazione ideologica degli antecedenti normativi del Regolamento gregoriano, si v., ancora, F. Menestrina, *op. cit.*, pp. 26-30; U. Petronio, N. Picardi, *op. cit.*, pp. XVIII-XXII, XXVI-XXVIII.

<sup>100</sup> Si v., ancora, U. Petronio, N. Picardi, *Prefazione*, cit., p. XXV. Per un'ampia disamina delle riforme dell'ordinamento giudiziario e della disciplina del processo civile realizzate durante il breve periodo della Repubblica Romana, si v., ad es., M. Battaglini, *L'amministrazione della giustizia nella Repubblica Romana del 1798-1799*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 9 ss., e, *amplius*, G. Caramelli, *Sulla riforma della organizzazione giudiziaria negli Stati pontifici. Brevi cenni*, Roma, Tip. A. Ajani, 1847, *passim*. Per alcuni riferimenti alle riforme della giustizia civile nel periodo ricompreso fra la prima e la seconda Restaurazione pontificia, si v., ad es., V. La Mantia, *Storia della legislazione italiana. I. Roma e Stato romano*, Torino, Utet, 1884, pp. 551-552, 567-568, 578-580.

rativo generale della «più facile intelligenza degli atti giudiziarij» e il preciso obiettivo di consentire alle parti di «conoscere lo stato e l'andamento dei loro affari [...], senza il velo di clausole espresse in un linguaggio per lo più ad essi ignoto», determina la generalizzata estensione della lingua italiana a tutti gli atti del processo, con residuali eccezioni per le controversie riservate ai «Tribunali della Rota, della piena Camera e della Segnatura» (art. 102, Cod. 1817)<sup>101</sup>. Per contro, nella Riforma del 1824, si assiste a un integrale ripristino della lingua latina per tutti gli atti di pertinenza dell'ufficio giudiziario, comprese le sentenze (art. 95, Rif. 1824); e ciò affinché, nelle parole del pontefice Leone XII, «uno stesso idioma più nobile e più adatto al corso degli atti giudiziari» potesse garantire «quell'uniformità che dee essere lo scopo principale di una savia legislazione»<sup>102</sup>.

In termini pressoché analoghi si era posto il problema relativo alla composizione monocratica o collegiale dei giudici di primo grado. Infatti, come per la determinazione del regime linguistico del processo civile, anche la scelta fra giudizio collegiale e giudizio monocratico non risultava affatto priva di risvolti politici, riproponendosi, in buona sostanza, un *'aut-aut'* fra la conservazione delle innovazioni di derivazione francese e il ritorno all'antico assetto della magistratura pontificia<sup>103</sup>. Come è facile intendere, ancor prima dell'emanazione del *Codice di procedura civile* del 1817, l'istituzione dei tribunali collegiali diviene uno dei punti-cardine del «sistema generale di amministrazione definitiva», delineato da Pio VII con il *motu proprio* del 6 luglio 1816<sup>104</sup>. Per contro, nel «nuovo piano» di riforme attuato da Leone XII, la «necessità di ricomporre quel vasto edificio», rap-

---

<sup>101</sup> Il virgolettato nel testo è tratto dal preambolo al *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Pio VII in data de' 22. novembre 1817. sul nuovo Codice di procedura civile*, cit., p. IV, ove a p. 11 può anche leggersi il testo dell'art. 102, a norma del quale: «Tutti gli atti inclusivamente alla sentenza, come pure tutte le scritture de' difensori dovranno stendersi in lingua italiana, a riserva de' Tribunali della Rota, della Piena Camera e della Segnatura, nei quali si conserverà l'uso della lingua latina».

<sup>102</sup> Cfr., ancora, il preambolo al *Moto proprio della Santità di N.S. Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla Riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj*, cit., p. 4.

<sup>103</sup> Si v., ad es., E. Poggi, «*Giudice unico*», voce dell'*Enc. giur. it.*, VI, 3, Milano, Giuffrè, 1916, pp. 1301-1303; U. Petronio, N. Picardi, *Prefazione*, cit., pp. XXVII-XXVIII.

<sup>104</sup> Cfr. art. 31 del *Moto proprio della Santità di N.S. Papa Pio VII in data de' 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'amministrazione pubblica. Esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera nel giorno 14 del mese ed anno suddetto*, Roma, V. Poggioli Stamp. della R.C.A., 1816, p. 13.

presentato dall'originaria organizzazione giudiziaria e amministrativa dello Stato, rende imprescindibile ripristinare la figura del giudice unico. E, di conseguenza, con la *Riforma del sistema di amministrazione pubblica* del 1824 e la contestuale *Riforma della procedura civile*, «cessano tutti i tribunali collegiali di prima istanza e viene a ciascuno di essi surrogato un giudice singolare col nome di Pretore»<sup>105</sup>.

Questi brevi riferimenti ai principali profili di differenziazione, *lato sensu* ideologica, fra il *Codice di procedura civile* del 1817 e la Riforma processuale di Leone XII consentono di concludere, con poche ulteriori precisazioni, il discorso sulla derivazione delle influenze normative ravvisabili nel Regolamento gregoriano del 1834. Innanzitutto, rispetto alla profonda difformità delle linee di tendenza espresse dalle legislazioni anteriori, la codificazione del 1834 appare caratterizzarsi per la chiara adesione agli obiettivi riformistici e moderatamente liberali enunciati nel Codice di Pio VII<sup>106</sup>. Il che ben emerge dalla sistematica eliminazione, ad opera del Regolamento in esame, degli interventi di stampo conservatore realizzati dalla Riforma del 1824 sulla disciplina del previgente Codice del 1817, a cominciare dalla reintroduzione della lingua italiana nel processo e dal ripristino dei tribunali collegiali in prima istanza (§§ 281, 289, Reg. 1834)<sup>107</sup>. Oltre a ciò, la stretta aderenza del Regolamento gregoriano al Codice del 1817 appare attestata dalle stesse dichiarazioni contenute nel preambolo al *motu proprio* del 10 novembre 1834, ove la «nuova compilazione delle leggi giudiziarie» viene qualificata dal pontefice, Gregorio XVI, come un'opera di perfezionamento del «sistema della civile procedura [...] a cui furono saggiamente dirette le cure di Pio VII», senza alcun richiamo alla Riforma di Leone XII, che pure aveva trovato applicazione nel decennio precedente<sup>108</sup>.

---

<sup>105</sup> Cfr. art. 25 della *Riforma del sistema di amministrazione pubblica*, in *Motu proprio della Santità di N.S. Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla Riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj*, cit., p. 7. Si v., altresì, F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., p. 30, ove può leggersi: «la riammissione della lingua latina e l'esclusione dei giudici collegiali dalla prima istanza sono i più rilevanti indizi del ritorno all'antico, tanto desiderato da Leone XII».

<sup>106</sup> Si v., spec., M. Pujos, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, Paris-Rome, Cotillon-Merle, 1862, p. 108; F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789, a quella delle riforme italiane*, III, 2, Torino, Utet, 1864, pp. 469-472; F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 31-35.

<sup>107</sup> Cfr. §§ 281, 289 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit., pp. 83, 85.

<sup>108</sup> Cfr. *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 6.

Nella dottrina del secolo XIX l'insieme di tali circostanze sembra aver contribuito in maniera decisiva a cristallizzare giudizi molto negativi sul programma di riforme attuato da Leone XII, considerato espressione di «tempi irrevocabilmente passati», se non proprio un'«illusione di porre il mondo a ritroso»<sup>109</sup>. E, di qui, la tendenza della dottrina ottocentesca a interpretare le successive fasi del percorso codificatorio pontificio come una sorta di *damnatio memoriae* sia dell'operato riformatore di Leone XII sia, e soprattutto, della linea politica reazionaria perseguita con la *Riforma della procedura civile* del 1824<sup>110</sup>. Al di là della forse eccessiva nettezza di tali giudizi, la dichiarata aspirazione di Gregorio XVI a riallineare «il modo di amministrazione della giustizia agli usi ed ai costumi generali», servendosi delle sole «basi del codice di procedura civile di Pio VII», sembra comunque confermare la diffusa percezione negativa nei confronti della Riforma processuale del 1824; e ciò, quanto meno, nel senso di aver rappresentato, agli occhi del legislatore del 1834, un vero e proprio modello antagonista rispetto alla vocazione veterolibérale della nuova opera di codificazione delle regole del processo civile<sup>111</sup>.

In quest'ottica sembrano, del resto, potersi interpretare le ricostruzioni della dottrina più recente, in genere dirette a evidenziare le molte affinità esistenti fra il *Codice di procedura civile* del 1817 e il Regolamento gregoriano, specie sotto il profilo dell'autonomia e dell'originalità di tali normative rispetto al modello del *Code de procédure civile*<sup>112</sup>. In ogni modo, pur a fronte dell'indubbia continuità con il modello 'autoctono' del *Codice di procedura civile* del 1817, non può comunque trascurarsi il fatto che, nel Regolamento del 1834, l'influenza della codificazione napoleonica risulta ulteriormente attenuata sia dal recupero in chiave più moderna e funzionale di istituti tipici del diritto canonico, sia dalla configurazione di un archetipo procedimentale ben diversificato e, per certi aspetti, persino superiore rispetto a quello francese<sup>113</sup>.

---

<sup>109</sup> Cfr. F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, cit., III, 2, pp. 442-445, spec. 445, da dove sono tratti gli incisi riportati nel testo. Per giudizi analoghi si v., ad es., A. Coppi, *Annali d'Italia. Dal 1750 al 1861*, II, Napoli, Lombardi, 1872, pp. 196-197.

<sup>110</sup> Si v., ancora, F. Sclopis, *op. cit.*, III, 2, pp. 438-439, 469-472, nonché V. La Mantia, *Storia della legislazione italiana. I. Roma e Stato romano*, cit., pp. 585-587.

<sup>111</sup> Cfr., nuovamente, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 3.

<sup>112</sup> Si v., spec., F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 34-35, 85-86; U. Petronio, N. Picardi, *Prefazione*, cit., pp. XXVIII-XXXX.

<sup>113</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 86-87.

In effetti, nella disciplina delle attività di preparazione della controversia recata dal Regolamento gregoriano, certo non mancano gli esempi di complessivo affinamento tanto dell'assetto normativo francese quanto del più risalente modello del diritto comune. Fra questi, meritano di essere ricordati, con riserva di successivo approfondimento: *i*) l'ampia applicazione dell'oralità nel corso della trattazione preliminare della causa, sulla falsariga dell'antica prassi del procedimento davanti al tribunale della Sacra Rota Romana; *ii*) il superamento della classica fisionomia procedimentale delle attività preparatorie, tutta incentrata sullo scambio di una serie indefinita di memorie tra le parti senza la partecipazione del giudice; *iii*) la riconfigurazione delle funzioni della prima udienza, attraverso la previsione del potere/dovere del giudice di determinare la natura sommaria o non sommaria della causa ai fini dell'allocatione della stessa nel corrispondente *iter* procedimentale; e, infine, *iv*) la presenza di una disciplina unitaria della fase introduttiva, da applicarsi sia alle «cause ordinarie» sia a quelle «sommarie».

Più in particolare, per tutte le controversie riservate alla competenza dei «tribunali civili di prima istanza», la forma di atto introduttivo prevista dal Regolamento è quella della «citazione» a udienza fissa (§ 467, Reg. 1834), tipicamente caratterizzata dall'estrema semplicità dei requisiti relativi all'*editio actionis* e dalla correlativa assenza di specifiche barriere preclusive (§ 473, n. 6, Reg. 1834)<sup>114</sup>. Inoltre, sul modello del codice francese, l'eventuale nullità della «citazione» va eccepita dal convenuto, prima di ogni altra difesa di merito, entro il breve termine di tre giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo; e ciò affinché, all'esito di un apposito giudizio incidentale, il giudice possa disporre la semplice rinnovazione (§§ 778 ss., Reg. 1834)<sup>115</sup>.

Nel termine fissato nella «citazione» entrambe le parti perfezionano la propria costituzione in giudizio mediante notificazione e successivo deposito in cancelleria degli atti di nomina dei rispettivi procuratori (§§ 541-543, Reg. 1834)<sup>116</sup>. Nel caso dell'attore, al deposito del «mandato di procura» e dell'originale della citazione devono accompagnarsi anche «gli originali o le copie autentiche dei

---

<sup>114</sup> Cfr. §§ 467, 473, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 127, 129. Si v., inoltre, M. Pujos, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, cit., p. 146.

<sup>115</sup> Cfr. §§ 778-795, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 199-202.

<sup>116</sup> Cfr. §§ 541-543, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 149-150.



documenti relativi alla azione introdotta» (§ 541, n. 3, Reg. 1834), fra i quali rientrano anche le «deposizioni testimoniali per atto stragiudiziale ricevuto da pubblico notaio» (§ 630, Reg. 1834)<sup>117</sup>. In ogni modo, il deposito tardivo di tale documentazione non viene sanzionato con preclusioni o decadenze di sorta (§ 545, Reg. 1834)<sup>118</sup>. E analoghe considerazioni valgono per le cosiddette prove costituende, che potranno essere dedotte dalle parti, in ogni momento della trattazione, attraverso l'instaurazione di appositi procedimenti incidentali (cfr., ad es., §§ 636 ss., Reg. 1834)<sup>119</sup>.

Entro il breve termine di tre giorni dalla costituzione delle parti in giudizio, «la parte più diligente chiamerà l'altra alla prima udienza» per il tramite di un semplice atto da procuratore a procuratore (§ 548, Reg. 1834)<sup>120</sup>. Con il medesimo «atto di chiamata», ovvero con una successiva memoria da notificarsi al convenuto prima dell'udienza, l'attore può «restringere, riformare od ampliare la sua dimanda», ancorché entro i vaghi limiti «della sostanza e del genere dell'azione» originariamente prospettata (§ 549, Reg. 1834)<sup>121</sup>. Per converso, soltanto nell'ipotesi in cui l'«atto di chiamata» provenga dal convenuto, spetta alla stessa parte svolgere attività difensiva nella forma di una sommaria enunciazione delle «eccezioni che intende di opporre alla dimanda dell'attore» (§ 550, Reg. 1834)<sup>122</sup>. Si tratta, come si vede, di un atto introduttivo meramente 'eventuale' e del tutto generico, che assolve la semplice funzione di anticipare all'attore il contenuto essenziale delle difese *proponende*.

Ciò nonostante, nello schema del Regolamento gregoriano, questa peculiare configurazione degli atti introduttivi delle parti si rivela in qualche misura coerente con la portata generale della disciplina della fase introduttiva e, in specie, con le differenti articolazioni del procedimento che si prospettano all'esito della prima udienza. È, infatti, nell'ambito della «prima comparsa in udienza» che de-

<sup>117</sup> Cfr. §§ 541, 630, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 149, 168.

<sup>118</sup> Cfr. § 545, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 150.

<sup>119</sup> Cfr., spec., §§ 636-673, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 169-178, riguardanti la deduzione e l'assunzione della prova testimoniale.

<sup>120</sup> Cfr. § 548, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 151.

<sup>121</sup> Cfr. § 549, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 151. A riguardo, si v. M. Pujos, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, cit., pp. 147-148, nonché, critico, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 75.

<sup>122</sup> Cfr. § 550, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 151.

vono decidersi, anche d'ufficio, «tutte le controversie relative all'indole e qualità del giudizio introdotto» (§ 551, Reg. 1834), delineandosi di conseguenza tre possibili percorsi procedurali alternativi (o, nelle parole del Regolamento, «modi di proseguire la causa»): *i*) la «procedura ordinaria» (S. IV, T. V, P. III, Reg. 1834); *ii*) la «procedura sommaria» con iscrizione a ruolo della causa (§§ 587-588, Reg. 1834), consistente in una semplice versione abbreviata del rito ordinario; e *iii*) la «procedura sommaria» senza iscrizione a ruolo, ossia l'immediata emissione della sentenza al termine della discussione orale della causa (§ 586, Reg. 1834)<sup>123</sup>.

---

<sup>123</sup> Cfr. §§ 551, 587-588, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 151, 158-159. Con marginali differenze, il procedimento previsto «per le cause sommarie che non si iscrivono a ruolo» trova applicazione anche alle controversie rientranti nella competenza dei «governatori» (§ 504, Reg. 1834), ai quali spetta l'amministrazione della giustizia civile in primo grado congiuntamente ai «tribunali civili». In estrema sintesi, il procedimento «innanzi i governatori» risulta incentrato su di un'unica udienza di discussione orale, alla quale il convenuto compare in seguito alla notificazione della «citazione» attorea (§ 500, Reg. 1834). Nel giorno precedente l'udienza, l'attore deposita in cancelleria l'originale della «citazione» e i documenti necessari alla decisione della controversia (§ 494, Reg. 1834). Ma, negli «affari urgenti», l'atto introduttivo e la relativa documentazione possono comunque essere presentati dall'attore direttamente in udienza (art. 495). All'udienza di discussione la causa è trattata oralmente, ma si attribuisce al giudice la facoltà di ordinare il deposito di memorie scritte quando il valore economico della controversia sia superiore a un determinato importo (50 scudi), la domanda non abbia ad oggetto «provvisioni alimentari e di mercedi e di danno dato» e non risulti fondata su prova scritta (§ 500, Reg. 1834). Le eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali del convenuto devono essere proposte oralmente in udienza (§ 502, Reg. 1834). Inoltre, si riconoscono al giudice ampi poteri istruttori: dalla disposizione della prova testimoniale alla nomina dei periti, sino al deferimento del giuramento decisorio (§ 501, Reg. 1834). Come anticipato, per tutti i restanti aspetti del procedimento davanti ai «governatori» trova applicazione la «procedura dei tribunali civili per le cause sommarie che non si iscrivono a ruolo» (§ 504, Reg. 1834). Infine, minime variazioni del procedimento qui sinteticamente descritto vengono previste – nel senso di un'ulteriore semplificazione del rito – per le controversie di valore inferiore a 10 scudi (§ 505, Reg. 1834), nonché per quelle riguardanti «provvisioni alimentari» (S. II, T. IV, P. III, Reg. 1834) e «mercedi» (S. III, T. IV, P. III, Reg. 1834). Nel sistema del Regolamento gregoriano, l'esercizio della giurisdizione civile in primo grado compete anche a specifici organi di governo delle articolazioni locali dello Stato pontificio («priori o capi dei comuni», «governatori comunali», «assessori locali o giudicanti» ecc.). A tal fine il Regolamento predispone un'apposita «procedura economica» (S. XII, T. XVI, P. III, Reg. 1834) applicabile alle controversie che, in ragione del loro ridottissimo valore economico (§ 1709, Reg. 1834), «non potranno essere introdotte nel foro giudiziale, sotto pena di nullità per mancanza di giurisdizione» (§ 1710, Reg. 1834). L'instaurazione

Come anticipato, il Regolamento del 1834 attribuisce al giudice il potere/dovere di determinare la «classe» di appartenenza della singola controversia al fine di individuare il percorso procedimentale più appropriato alle intrinseche caratteristiche della stessa. In linea generale, nella sistematica del Regolamento, le controversie vengono suddivise, «qualunque ne sia l'oggetto, in giudizi ordinari e giudizi sommari» (§ 397, Reg. 1834)<sup>124</sup>. Secondo la tecnica del *Code de procédure civile* (art. 404, *Code* 1806), la «classe dei giudizi sommari» risulta quindi delimitata dall'elencazione tassativa e precisa delle varie tipologie di «cause sommarie» (fra le quali spiccano, in particolare, gli «affari di commercio» e le controversie inerenti obbligazioni fondate su prova scritta). Tuttavia, diversamente dal modello francese, non si contemplan ipotesi in cui l'applicazione del rito sommario può essere autorizzata dal giudice in ragione dell'urgenza della controversia (§ 538, Reg. 1834)<sup>125</sup>. Inoltre, la tassatività della «classe dei giudizi sommari» è ribadita dalla previsione residuale secondo cui «tutte le altre cause appartengono alla classe dei giudizi ordinari» (§ 539, Reg. 1834)<sup>126</sup>.

Nel caso di applicazione della «procedura ordinaria», la prima udienza si conclude con l'intimazione delle parti a iscrivere la causa a ruolo (§ 552, co. 1°, Reg. 1834). L'iscrizione a ruolo si realizza, a cura della parte più diligente, «per atto semplice di procuratore» (§ 564, Reg. 1834)<sup>127</sup>. Dal giorno della notificazione

---

del «giudizio economico» avviene tramite una «semplice memoria diretta al giudice [...], contenente la dimanda della parte attrice e il documento o la prova sulla quale essa è fondata» (§ 1715, Reg. 1834). Ricevuto l'atto introduttivo, il «giudice economico» provvede alla fissazione dell'udienza di discussione e all'intimazione del convenuto (§ 1716, Reg. 1834). All'udienza, «sentite le parti in contraddittorio, il giudice economico procurerà di conciliarle» (§ 1717, Reg. 1834). Se la conciliazione non riesce, ha luogo, nella stessa udienza o in altra successiva, l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti o disposte d'ufficio dal giudice (§ 1719, Reg. 1834) e, quindi, l'emissione della sentenza definitiva, per la cui esecuzione viene previsto un apposito procedimento semplificato (§§ 1722 ss., Reg. 1834). Su tali aspetti del Regolamento, si v., *amplius.*, F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 56-60

<sup>124</sup> Cfr. § 397, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 112.

<sup>125</sup> Cfr. art. 404, *Code de procédure civile*, cit., pp. 73-74, e § 538, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 147-148. Su tale aspetto del Regolamento gregoriano, si v., di recente, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 76.

<sup>126</sup> Cfr. § 539, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 148.

<sup>127</sup> Cfr. §§ 552, 564, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 151-152, 155.

dell'atto di iscrizione a quello in cui la causa verrà chiamata all'udienza deve trascorrere un termine dilatorio non inferiore a un mese (§ 565, Reg. 1834)<sup>128</sup>. E, nei dieci giorni antecedenti alla celebrazione dell'udienza, spetta ancora alla parte più diligente notificare all'altra un atto di «intimo della proposizione e discussione della causa» (§ 567, Reg. 1834), pena l'immediata cancellazione della causa dal ruolo (§ 568, Reg. 1834)<sup>129</sup>. Oltre che dall'adempimento di tali formalità, l'udienza di discussione viene preceduta dallo scambio di una memoria difensiva per parte e dalla produzione di tutti i documenti necessari alla decisione della causa (§§ 569-571, Reg. 1834), che devono essere certificati dai difensori come «veri e conformi agli originali» (§ 570, Reg. 1834)<sup>130</sup>.

Considerata l'assenza di stringenti oneri di allegazione e di contestazione a carico del convenuto nella fase introduttiva del procedimento, la memoria che precede l'udienza di discussione risulta funzionale alla precisazione delle eccezioni, sia di rito sia di merito, sommariamente enunciate «nell'atto di chiamata» dell'attore alla prima udienza. Salvo che per particolari questioni pregiudiziali (come il difetto di giurisdizione o di rappresentanza *ex* §§ 782-783, Reg. 1834), la decisione delle eccezioni di rito può essere posticipata, d'ufficio, al momento dell'emissione della sentenza di merito (§ 777, Reg. 1834); il che implica, di fatto, il superamento del tipico sistema, risalente al diritto comune, dell'immediata definizione delle eccezioni processuali in via incidentale<sup>131</sup>. Per contro, ancora in parte legata alla tradizione dello *ius commune* risulta la disciplina relativa alle domande riconvenzionali (§ 844, n. 1, Reg. 1834), la cui proposizione resta ammessa sino alla decisione della domanda principale, purché fondate «su un titolo scritto» (§§ 846-849, Reg. 1834)<sup>132</sup>.

All'udienza di discussione la causa viene trattata oralmente (§ 572, Reg. 1834), attraverso la particolareggiata esposizione delle difese delle parti ad opera dei rispettivi procuratori e l'eventuale concessione di ulteriori repliche a discrezione del presidente del collegio (§§ 573-576, Reg. 1834)<sup>133</sup>. Lo svolgimento

---

<sup>128</sup> Cfr. § 565, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 155.

<sup>129</sup> Cfr. §§ 567-568, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 155.

<sup>130</sup> Cfr. §§ 569-571, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 155-156.

<sup>131</sup> Cfr. §§ 777, 782-783, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 199-200.

<sup>132</sup> Cfr. §§ 844, 846-849, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 212-213.

<sup>133</sup> Cfr. §§ 572-576, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 156-

della discussione orale, così come le successive fasi della «procedura ordinaria», ricalcano le forme dell'antico procedimento rotale, anche per quanto concerne la peculiare distinzione fra «opinamento» e sentenza<sup>134</sup>. Più in dettaglio, al termine del dibattimento, il collegio si ritira in camera di consiglio per la pronuncia del proprio «opinamento», ossia una sorta di 'progetto di sentenza' che ha la funzione di assicurare alle parti un effettivo contraddittorio su quella che verosimilmente costituirà la decisione finale della controversia (§§ 578-579, Reg. 1834); e ciò nella duplice prospettiva di indurre le parti a un componimento stragiudiziale della lite, ovvero di disincentivare l'eventualità dell'impugnazione<sup>135</sup>. In ogni modo, nei venti giorni successivi alla notificazione dell'«opinamento», le parti hanno facoltà di replicare al 'prospetto di decisione' emesso dal collegio o con nuove memorie scritte (§§ 580-583, Reg. 1834), oppure in forma orale nel contesto della terza e ultima udienza prima dell'emissione della sentenza definitiva (§§ 584-585, Reg. 1834)<sup>136</sup>.

Questa sintetica disamina dei tratti caratteristici dell'archetipo procedimentale delineato dal Regolamento gregoriano sembra consentire – del resto, sulla scia di giudizi ormai piuttosto consolidati in dottrina – una valutazione complessivamente positiva della normativa pontificia del 1834<sup>137</sup>. Come si è segnalato,

---

157, nonché i commenti di M. Pujos, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, cit., p. 148, e di F. Menestrina, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., p. 51.

<sup>134</sup> Cfr., infatti, J.B. De Luca, *Relatio romanae curiae forensis eiusque tribunalium et congregationum in Theatrum veritatis et justiae*, XV, Venetiis, Paulum Balleonium, 1706, disc. XXXII, p. 52 ss. Cenni anche in M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 103.

<sup>135</sup> Cfr. §§ 578-579, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., p. 157. Si v., altresì, M. Pujos, *op. cit.*, pp. 148-149; F. Menestrina, *op. cit.*, pp. 51, 88-90; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 78, 88-89; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 76-77 e, cenni, in C. Furno, *La 'Concordantia dubiorum' nel progetto di codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano*, in *Riv. dir. proc.*, 1939, pp. 170-171.

<sup>136</sup> Cfr. §§ 580-585, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, cit., pp. 157-158.

<sup>137</sup> Si v., spec., F. Menestrina, *op.cit.*, p. 36, ove può leggersi: «Al codice gregoriano non si può affatto rimproverare un'arte meno felice di quella che troviamo nelle altre leggi nate in Italia dopo la restaurazione. Sulle quali esso vanta anzi – assieme al codice estense – una certa indipendenza di sistema e specialmente di vedute che invano cercheremmo negli altri rami usciti, al di qua delle Alpi, sul tronco del codice francese». Più di recente, v. M. Taruffo, *op. cit.*, pp. 89-90; U. Petronio, N. Picardi, *Prefazione*, cit., pp. XXIX-XXX;

non risultano certo secondarie le discrasie e gli anacronismi che, in varia misura, contraddistinguono la disciplina delle attività di determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*. Oltre la mancata previsione di una specifica figura di atto introduttivo del convenuto, non può trascurarsi l'assenza di adeguate forme di coordinamento fra il potere dispositivo delle parti, in ordine all'oggetto della controversia, e la peculiare funzionalità delle tre udienze in cui normalmente si articola la struttura del procedimento. Il che, in sostanza, non esclude il riproporsi delle tipiche disfunzioni dello schema di preparazione scritta della causa, così come ravvisabili nella normativa borbonica e in quella parmense, seppur entro una dinamica di svolgimento delle attività preparatorie maggiormente improntata all'oralità e alla concentrazione. Ciò nonostante, al confronto con gli altri codici preunitari di matrice francese, il risultato dell'elaborazione legislativa pontificia sembra distaccarsi, nettamente, da una logica di semplice recezione o di comunque settoriale perfezionamento del modello rappresentato dal *Code de procédure civile*. Influenze e suggerimenti derivati dal codice napoleonico (dalla disciplina della «citazione» a quella della costituzione delle parti, sino alla suddivisione delle cause in «ordinarie» e «sommaries») si inseriscono qui in una vera e propria opera di rinnovamento dell'assetto giuridico autoctono, combinandosi con elementi della secolare tradizione processuale canonica (dall'oralità della trattazione alla centralità dell'udienza, sino all'«opinamento»), e configurando, nell'insieme, un archetipo di procedimento non ricalcante schemi anteriori. Oltre al pregio dell'intrinseca originalità rispetto ai suoi diretti antecedenti e allo stesso codice francese, in prospettiva storica è poi rilevante che quello pontificio sarà il solo modello processuale italiano del secolo XIX a precorrere le tendenze novecentesche a una maggiore applicazione dell'oralità nella preparazione della causa, nonché a una più generale adattabilità del procedimento alle caratteristiche della singola controversia.

#### **4. Preparazione della causa nei diretti antecedenti del codice unitario italiano. Contesto, contenuto e limiti di una disciplina *sui generis***

Risultano ormai ampiamente acquisite dalla storiografia le tappe fondamentali e le caratteristiche proprie della codificazione processuale sabauda. E tale constatazione può a maggior ragione essere estesa alle vicende che conducono alla progressiva unificazione delle legislazioni preunitarie sotto la normativa vigente

---

V. Ansanelli, *op. cit.*, p. 77.

nel Regno di Sardegna<sup>138</sup>. Del resto, per motivi storico-culturali più che evidenti, l'attenzione per questo ambito di ricerca si rivela, da tempo, preminente rispetto alla pur significativa considerazione delle ulteriori codificazioni preunitarie, come anche dimostrato dalla varietà di prospettive disciplinari offerta dalla letteratura di riferimento. Pertanto, rimanendo per così dire ai margini di un vero e proprio genere storiografico, i presenti rilievi introduttivi saranno limitati a una sintetica disamina delle riforme processuali sabaude realizzate a ridosso della prima metà del secolo XIX, con il precipuo intento di ricostruire le linee di tendenza che presiedono alla disciplina delle attività di preparazione della controversia nei diretti antecedenti del codice unitario italiano.

Come è stato di recente osservato, nella storia delle codificazioni preunitarie di matrice francese quella dei codici di procedura civile del Regno di Sardegna si presta a essere letta come un esempio *sui generis* di lenta e graduale recezione del modello fornito dal *Code de procédure civile*<sup>139</sup>. Una storia, tutt'altro che lineare, segnata dalla sistematica opposizione di ampi settori della politica e della società civile del tempo verso un disegno riformatore che appare progressivamente indirizzarsi alla mera imitazione del modello franco-napoleonico, con il conseguente superamento della tradizione processuale autoctona rappresentata dall'antica «procedura giudiziaria» delle Regie Costituzioni (T. I-XXXIV, L. III, Cost. 1770)<sup>140</sup>.

---

<sup>138</sup> Per limitarsi ad alcuni imprescindibili riferimenti, si v. G.S. Pene Vidari, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, Giappichelli, 2007, *passim*; F. Aimerito, *Per la storia della codificazione processualciviltistica sabauda. Ordinamento giudiziario e processo civile in un progetto dei primi anni della Restaurazione*, in *Riv. storia del dir. it.*, 1996, LXIX, pp. 205-234; Id., *Per un codice di procedura civile del Regno di Sardegna. Problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della Restaurazione*, Roma, Fondazione S. Mochi Onory, 2001, *passim*; Id., *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, Giuffrè, 2008, *passim*.

<sup>139</sup> Cfr. F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 1.

<sup>140</sup> Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, I, Torino, Stamp. Reale, 1770, pp. 270-493. Su tali *corpus* normativi, nelle loro edizioni del 1723, 1729 e 1770, si v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, M. Viora, *Le Costituzioni Piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770, I. Storia esterna della compilazione*, Torino, F.lli Bocca, 1928, pp. 189-376. Per alcuni riferimenti sulla «procedura giudiziaria» delle Regie Costituzioni, si v. G. Galli della Loggia, *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del Foro, e le costituzioni di S.S.R.M. Divisa in tre parti*, I-XII, Torino, s.n., 1772-1792; M. Botton de Castellamonte, «*Piémont*», voce del *Répertoire universel et raisonnée de jurisprudence*<sup>5</sup>, a cura di P.A. Merlin, XXIII, Bruxelles, H. Tarlier, 1827, pp. 279-

In effetti, la singolarità dell'esperienza codificatoria sabauda risulta in qualche misura evidente già dalla sua tarda collocazione temporale, di molto successiva all'entrata in vigore delle principali codificazioni preunitarie di derivazione francese. Invero, diversamente dagli Stati preunitari in cui il percorso della codificazione appare subito contraddistinto da una più o meno accentuata mimesi del *Code* napoleonico (e, quindi, dalla rapida emanazione di nuovi *corpus* normativi), nel Regno di Sardegna il fenomeno codificatorio si presenta ben più articolato e complesso, come attestato dal fatto che l'esigenza di un codice processuale in senso moderno viene a costituire un obiettivo prioritario della monarchia sabauda soltanto sul finire degli anni '40 del secolo XIX<sup>141</sup>.

È, infatti, in tale periodo che ragioni di ordine *stricto sensu* politico impongono un decisivo cambio di passo ai lavori sul codice di procedura civile, formalmente avviati, nel 1831, dal re Carlo Alberto, con la costituzione di una Commissione legislativa preposta alla codificazione dei vari settori del diritto sabaudo<sup>142</sup>. A distanza di breve tempo dalla concessione dello Statuto albertino, il problema della discontinuità dei lavori sul c.p.c. viene affrontato dal nuovo governo costituzionale con la nomina di un'apposita commissione ministeriale, ufficialmente incaricata di revisionare il progetto di codice – ancora *in fieri*, ma di strettissima aderenza francese – predisposto nei quattro anni precedenti dalla sottocommissione Bermondi<sup>143</sup>.

L'istituzione della cosiddetta Commissione di revisione segna, in effetti, l'inizio di quella che può considerarsi la fase conclusiva del percorso di avvicinamento all'emanazione del primo *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi* del 1854. Non senza difficoltà e interruzioni dettate dall'instabilità politica del momento, l'opera di parziale riscrittura del progetto Bermondi si conclude, nel marzo 1853, con la presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge «per l'autorizzazione provvisoria del codice di procedura civile», a firma del guardasigilli

---

282; G.S. Pene Vidari, *Introduzione. Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, I. Costituzioni sabaude. 1723*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. IX-XXVII.

<sup>141</sup> Cfr. F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 215.

<sup>142</sup> Sui lavori della Commissione legislativa del 1831, si v., ancora, F. Aimerito, *op. cit.*, pp. 169-195.

<sup>143</sup> Sull'operato della Commissione Bermondi e quello della successiva Commissione di revisione, si v., nuovamente, F. Aimerito, *op. cit.*, pp. 196-219.



cavouriano Boncompagni di Mombello<sup>144</sup>. In conformità alle nuove procedure legislative previste dallo Statuto albertino, il disegno di legge Boncompagni segue un *iter* di approvazione bicamerale piuttosto tortuoso, scandito dall'esame preliminare dell'articolato ad opera delle commissioni parlamentari e dalla successiva discussione e votazione, presso ciascuna Camera, del testo licenziato dalle rispettive commissioni<sup>145</sup>. Per ragioni ancora una volta connesse all'instabilità politica del parlamentarismo subalpino, l'esame del progetto di legge sul c.p.c. si interrompe al Senato dopo lunghe e approfondite discussioni, per poi riprendere, con successo, il corso dell'*iter* legislativo, sotto l'egida del nuovo guardasigilli Rattazzi<sup>146</sup>. Si giunge così, a distanza di sedici mesi dalla presentazione del disegno di legge Boncompagni (e a ventiquattro anni dall'avvio dei lavori codificatori), al termine della prima parentesi del percorso di codificazione del processo civile sabauda. Nel luglio 1854 è infatti sanzionato e promulgato, nella versione di codice provvisorio per il successivo quinquennio, il *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi*<sup>147</sup>.

---

<sup>144</sup> Cfr. C. Boncompagni di Mombello, *Approvazione provvisoria del codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, in G. Galletti, P. Trompeo (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione 1852 (IV<sup>a</sup> Legislatura). Documenti*, III, Firenze, Tip. Botta, 1867, p. 1530 ss.

<sup>145</sup> Sull'*iter* legislativo delineato dallo Statuto albertino, si v., ad es., I. Soffietti, C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi. Fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 204-228.

<sup>146</sup> Per un'attenta disamina dell'*iter* di approvazione parlamentare seguito dal disegno di legge Boncompagni, si v. F. Aimerito, *op. cit.*, pp. 248-269. Per un *focus* sul ruolo svolto da Rattazzi nell'approvazione dei Codici sardi del 1854-1859, si v., altresì, Id., *Urbano Rattazzi avvocato, uomo politico, ministro e la codificazione della procedura civile in Piemonte alla vigilia dell'Unità*, in *La Pazienza. Rass. Dell'Ordine degli Avv. di Torino*, 2008, 99, pp. 37-42; Id., *Urbano Rattazzi e i Codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, in R. Balduzzi, R. Ghiringhelli, C. Malandrino (a cura di), *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 25-39.

<sup>147</sup> Cfr. art. 1, co. 2°, della Legge 16 luglio 1854, n. 26, recante «Approvazione e pubblicazione del codice di procedura civile da porsi in esecuzione il 1° aprile 1855», in *Gazzetta Piemontese*, lunedì 31 luglio 1854, n. 179. Il testo del codice processuale sabauda del 1854 può leggersi in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamp. Reale, 1854. E, a riguardo, si v., altresì, *Regolamento 24 dicembre 1854 per l'esecuzione del Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, n. 367, in *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, XXIII, Torino, Stamp. Reale, s.d., pp. 567-618. Su tale codice, si v., oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, V. Caviglia, *Osservazioni sul nuovo Codice di procedura civile*

Come ben evidenziato da attenta dottrina, tra l'avvio dei lavori di revisione del progetto Bermondi e l'entrata in vigore del primo codice processuale sabaudo, diverse circostanze consentono di ricostruire e precisare i termini del dibattito politico-culturale sulla recezione del modello normativo francese<sup>148</sup>. Un dibattito che vede contrapporsi, in estrema sintesi, due diversi approcci al problema della codificazione delle regole del processo civile: da un lato, quello orientato all'immediata soluzione del problema-codice nella sua preta declinazione politica, ossia a prescindere dalle questioni di ordine tecnico-disciplinare poste dalla rece-

---

*approvato dal Parlamento sardo e sanzionato e promulgato con R.D. 16 luglio 1854*, Genova, Tip. Gazzetta dei Tribunali, 1854; P. Isnardi, *Il nuovo stile della civile procedura dinanzi alle corti ed ai tribunali degli Stati sardi ossia il nuovo codice messo in pratica con spiegazioni, esempi e moduli*, Torino, Fory-Dalmazzo, 1854; P.O. Vigliani, *Dei doveri imposti dalla Promulgazione del Codice di procedura civile alla Magistratura ed al Foro. Discorso pronunciato il 6 novembre 1854 dall'Avvocato Fiscale Generale di S. M. P.O. Vigliani nella solenne adunanza di apertura del Magistrato di Appello di Nizza*, Nizza, Imp. V.V. Causson, 1854; C. Ara, *Il giovine avvocato. Opuscolo di nozioni pratiche per l'esercizio del patrocinio*, Torino, Fory-Dalmazzo, 1854; F. Galleani, S. Bernardi, *Manuale teorico-pratico di procedura civile per uso degli uscieri, segretari e giudici di mandamento*, Torino, Favale, 1854; F. Decio, *Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il re di Sardegna. Confronto e reciproco rapporto dei singoli articoli del medesimo tra loro e con quelli degli altri codici*, Asti, A. Raspi e Comp., 1854; S. Bernardi, F. Galleani, *Commentario al Codice di procedura civile. Riveduto dall'avv. R. Conforti*, I-III, Torino, Favale, 1855; M. Pescatore, *Corso universitario di procedura civile. Programma*, Torino, Favale, 1855; Id., *Corso universitario dei giudizi civili. Lezioni orali del professore Pescatore. Raccolte e compendiate dallo studente L. Mattiolo*, Torino, Speirani-Tortone, 1857; C. Girardi, *Catechismo dell'aspirante all'esame di usciere giudiziario*, Torino, C. Gilardi, 1856; P.O. Vigliani, *Del progresso nell'amministrazione della giustizia. Discorso letto dal Comm. P.O. Vigliani, Avv. Generale di S.M., nella solenne apertura dell'anno giudiziario il dì 5 novembre 1858, nanti all'Ecc.<sup>ma</sup> Corte di Appello di Genova*, Genova, F.lli Pagano, s.d. Per alcuni riferimenti di carattere storico-ricostruttivo, si v., ad es., S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. V-IX; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 782-783, 787-788; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 801-802; L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., p. 382; G. Chioyenda, *Principii di diritto processuale civile*, cit., pp. 13-14; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 93-100; S. Chiarloni, *Introduzione. Il presente come storia. Dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XII. Codici di procedura civile del Regno di Sardegna. 1854/1859*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. IX-XXVIII; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 78-93.

<sup>148</sup> Cfr. F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 226.

zione del modello francese; e, dall'altro, quello più di politica del diritto in senso proprio, volto a una valutazione cauta e riflessiva dei rischi insiti nella pedissequa imitazione di un unico modello normativo<sup>149</sup>. Come subito si dirà, fra i molti temi oggetto di discussione in tale frangente, assume un rilievo del tutto centrale la disciplina delle attività di preparazione della controversia, che finisce, di fatto, per rappresentare un argomento ideale nell'ottica del raffronto comparativo tra il modello del *Code de procédure civile* e quello autoctono delle Regie Costituzioni.

Riassumendo per grandi linee alcuni antefatti del dibattito sulla recezione del modello napoleonico, può darsi per acquisita la circostanza che la quanto più rapida approvazione del c.p.c. abbia costituito, senza distinzioni di sorta, un imperativo comune dei vari ministri succedutisi alla guida del Dicastero di Grazia, Giustizia e dei Culti a partire dal 1848. Chiari esempi di tale approccio possono ravvisarsi negli infruttuosi tentativi dei guardasigilli, Demargherita e Siccardi, di rimediare al ritardo dei lavori di riscrittura del progetto Bermondi, attraverso una promulgazione 'per tranches' delle parti dell'articolato già revisionate dalla Commissione; una sorta di *escamotage*, questo, che ha il rilevante effetto, sul piano politico, di associare al problema dell'urgenza della riforma quel metodo di perfezionamento *in itinere* della legislazione processuale che finirà per contraddistinguere il codice 'provvisorio' del 1854<sup>150</sup>. Sempre nello stesso senso può poi interpretarsi la scelta dei ministri, Boncompagni e Rattazzi, di riservare la disamina del progetto governativo alle sole commissioni parlamentari; il che avrebbe consentito di pattuire (o, meglio, di prevenire), in quella sede, eventuali emendamenti al disegno di legge e, quindi, di circoscrivere la successiva discussione alle Camere soltanto alla versione del testo già approvata dalle commissioni<sup>151</sup>. Tutto ciò, evidentemente, al fine di eludere un più ampio confronto politico sulle disposizioni del nuovo codice, anche a rischio di forzature costituzionali e di inevitabili ripercussioni sull'opinione pubblica.

Si tratta, come si vede, di una modalità di procedere, «in fretta e furia», che risulta solo in parte dettata dalla volontà politica di risolvere un problema ormai ventennale e di notevole impatto sociale quale è, appunto, quello della codificazione delle fonti del processo civile<sup>152</sup>. Infatti, sul piano del prestigio internazio-

<sup>149</sup> Cfr. F. Aimerito, *op. cit.*, p. 226 ss.

<sup>150</sup> Si v., anche per un'ampia disamina dei progetti Demargherita e Siccardi, F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 218-226.

<sup>151</sup> Si v., nuovamente, quanto in F. Aimerito, *op. cit.*, p. 228 ss.

<sup>152</sup> Il virgolettato è tratto da F. Ambrosoli, *Sulla nuova codificazione nei Regj Stati sardi*,

nale, lo stato della legislazione processuale sabauda, così come il grave ritardo dei lavori per l'emanazione di un nuovo codice, rendono, per molti aspetti, impietoso il raffronto con gli altri Stati preunitari italiani (dove sono da tempo in vigore codici o regolamenti organici del processo civile), conferendo al Regno sardo-piemontese una patina di arretratezza incompatibile con l'immagine di 'modernità' liberale consentanea alla prospettiva dell'Unificazione<sup>153</sup>.

Nel quadro politico del momento, l'esigenza di dotare il Paese di un codice di procedura civile appare pertanto strettamente connessa al rafforzamento della posizione internazionale del Regno di Sardegna e, in particolare, al ruolo di '*leadership*' assunto dalla monarchia sabauda nel movimento risorgimentale. Sotto il profilo che qui interessa, la necessità di predisporre le condizioni adeguate a una progressiva unificazione politica e legislativa dei territori peninsulari impone dunque di velocizzare, per quanto possibile, l'entrata in vigore del nuovo codice, anche a discapito di una maggiore rielaborazione critica del modello fornito dal *Code de procédure civile* (che costituisce, del resto, il modello di riferimento della maggior parte delle legislazioni preunitarie) e della stessa qualità tecnico-giuridica della nuova disciplina processuale<sup>154</sup>.

Ad ogni modo, sin dal tentativo del ministro Demargherita di suddividere l'approvazione del codice in più *tranches* (con quella che viene percepita come una chiara forzatura dell'usuale prassi legislativa), cominciano a profilarsi, dentro e fuori le Camere, orientamenti estremamente critici verso la linea politica 'emergenziale' che caratterizza l'opera della codificazione processuale. Anche sulla scia del peculiare clima partecipativo di quel periodo, prende forma un dibattito pubblico, piuttosto vivace e a tratti polemico, al quale contribuiscono tutte le categorie professionali direttamente interessate dalla riforma, nonché giuristi di grande prestigio internazionale, come Mancini, Mittermaier e Bordeaux<sup>155</sup>.

Pur a fronte di posizioni alquanto diversificate e non estranee a tendenze tipicamente conservatrici e corporative, la critica più diffusa è senz'altro quella dell'ec-

---

Pavia, F.lli Fusi, 1860, p. 8.

<sup>153</sup> Sullo stato della legislazione processuale nel Regno di Sardegna all'indomani della Restaurazione, si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 93-94; S. Chiarloni, *Introduzione. Il presente come storia*, cit., p. XV; F. Aimerito, *op. cit.*, pp. 48-60, nonché pp. 227-232, riguardo alla dimensione politica del problema-codice.

<sup>154</sup> Cfr. F. Aimerito, *op. cit.*, p. 247.

<sup>155</sup> Per una ricostruzione di tale dibattito, si v., ancora, F. Aimerito, *op. cit.*, p. 234 ss.

cessiva aderenza del futuro codice al modello franco-napoleonico, che, come noto, proprio durante gli anni '50 del secolo XIX, conosce «una fase di crisi particolarmente acuta, anche e soprattutto nella sua terra d'origine»<sup>156</sup>. Specie presso l'avvocatura e il giudiziario, ma anche nella dottrina processualciviltistica, appare ampiamente condivisa la prospettiva di un radicale ridimensionamento dell'influenza francese, auspicandosi una maggiore continuità con la legislazione autoctona delle Regie Costituzioni e con lo schema procedimentale ivi configurato, non a torto ritenuto più semplice ed economico rispetto alla *procédure* transalpina<sup>157</sup>.

In effetti, al di là delle annotazioni di ordine generale e di una certa retorica d'impronta tradizionalista, il dibattito tecnico sui contenuti del codice si svolge prevalentemente su singoli aspetti della disciplina processuale, con un'attenta comparazione valutativa dell'uno e dell'altro modello normativo<sup>158</sup>. In tale contesto, un esempio in particolare viene evocato dai giuristi piemontesi a dimostrazione della maggiore funzionalità ed efficienza della «procedura giudiziaria» di 'diritto patrio' rispetto a quella francese. Ci si riferisce al fatto che, nello schema procedimentale delle Regie Costituzioni, la separazione tra la fase istruttoria in senso lato e quella decisoria risulta scandita dal meccanismo dell'«assegnazione a sentenza», ossia dalla richiesta di fissazione dell'udienza dibattimentale formulata dalla parte più diligente dopo lo scambio degli atti introduttivi (§ 6, T. VI, L. III, Cost. 1770)<sup>159</sup>. Diversamente dal modello francese e dall'istituto, in parte simile, del cosiddetto «acte de sommation d'audience» (artt. 79-80, *Code* 1806), l'«assegnazione a sentenza» non comporta soltanto il formale passaggio della causa alla fase di decisione, ma anche il maturare delle preclusioni istruttorie in vista della successiva udienza di discussione (§ 2, T. XXVIII, L. III, Cost. 1770). Ne deriva quindi, in sostanza, un'efficacia preclusiva al protrarsi dell'istruttoria che, come già rilevato dai giuristi piemontesi di inizio '800, avrebbe consentito di celebrare l'udienza di discussione sulla scorta di un quadro probatorio ormai definito e tendenzialmente non modificabile dalle parti<sup>160</sup>.

<sup>156</sup> Cfr. F. Aimerito, *op. cit.*, p. 234.

<sup>157</sup> Cfr., anche per ampi rimandi bibliografici, F. Aimerito, *op. cit.*, pp. 24-30.

<sup>158</sup> Cfr. F. Aimerito, *Urbano Rattazzi e i Codici di procedura civile del Regno di Sardegna*, cit., p. 27.

<sup>159</sup> Cfr. § 6, T. VI, L. III delle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, cit., pp. 311-312 e v., altresì, quanto osservato da F. Aimerito, *op. cit.*, pp. 46-47.

<sup>160</sup> Cfr. § 2, T. XVIII, L. III delle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, cit., p. 431 e v., nuovamente, F. Aimerito, *op. cit.*, p. 46. Con riguardo agli artt. 79-80 del *Code de*

Pertanto, quanto meno in via di principio e al netto delle possibili deroghe della prassi, l'«assegnazione a sentenza» si configura come un vero e proprio momento preclusivo, finalizzato a scandire quella separazione funzionale fra le due marco-fasi del procedimento che appare, per converso, ben più sfumata nel modello procedimentale francese (§ 4.1.). Infatti, in seguito all'emissione dell'«ordinanza di assegnazione», il divieto delle parti di compiere nuove produzioni e deduzioni istruttorie può essere superato soltanto attraverso la «restituzione in tempo» (comunque limitata alle sole prove sopravvenute *ex* § 2, T. XVIII, L. III, Cost. 1770), non prospettandosi ipotesi 'fisiologiche' di prosecuzione dell'istruttoria assimilabili all'«instruction par écrit» prevista dal codice napoleonico (art. 95, *Code* 1806)<sup>161</sup>.

Le critiche dell'ambiente giudiziario e forense verso il sistema dell'«acte de sommation d'audience», combinate alla diretta sperimentazione dei suoi difetti nel periodo dell'occupazione napoleonica, finiscono per influire in maniera decisiva sulla predisposizione del testo finale del codice; e ciò, soprattutto, nel senso di diffondere e avvalorare la convinzione – ben espressa nell'editoriale di uno dei maggiori periodici dell'epoca – che «progredire non ha sempre per sinonimo il mutare», specie se «facendo innovazioni non necessarie, ripudiando le cose nostre per far luogo alle straniere, si scambia il progredire per l'indietreggiare»<sup>162</sup>. In

---

*procédure civile*, cit., p. 19 e alla trasposizione italiana dell'istituto della «iscrizione a ruolo di spedizione», si v., anche per ampi rimandi alla dottrina francese, quanto contenuto precedente paragrafo § 4.1. Per un unico e puntuale riferimento su tale istituto, si v., ad es., J.E. Boitard, *Leçons de procédure civile. Publiées par G. De Linage. Revues, annotées, complétées et mises en harmonie avec les lois récentes par G.F. Colmet-Daage*, I, Paris, Cotillon, 1865, pp. 160-162, spec. 161. Per un approfondimento della figura dei causidici/procuratori piemontesi di inizio '800, si v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, F. Aimerito, *Note per una storia delle professioni forensi. Avvocati e causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario*, in *Rass. Forense*, 2004, XXXVII, 2, pp. 379-412.

<sup>161</sup> Cfr. art. 95 del *Code de procédure civile*, cit., p. 23 e v., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, quanto nel precedente paragrafo § 4.1.

<sup>162</sup> L'inciso è tratto dall'editoriale («Legislazione. Del Codice di procedura civile») della *Gazzetta dei Tribunali*, sabato 26 marzo 1853, n. 22, in G. Maurizio, A.G. Bozzo (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali*, V, Genova, Tip. G. Redaelli, 1853, p. 193; nella medesima raccolta v., altresì gli editoriali pubblicati in *Gazzetta dei Tribunali*, mercoledì 15 giugno 1853, n. 45, pp. 377-378; *Gazzetta dei Tribunali*, mercoledì 28 settembre 1853, n. 75, pp. 617-618; *Gazzetta dei Tribunali*, sabato 1° ottobre 1853, n. 76, pp. 625-627; *Gazzetta dei Tribunali*, mercoledì 5 ottobre 1853, n. 77, pp. 629-630; *Gazzetta dei Tribunali*, sabato 8 ottobre 1853, n. 78, pp. 637-638. Sulle molteplici e diversificate problematiche emerse durante

effetti, pur senza determinare un ribaltamento di paradigma, gli esiti di questa valutazione comparativa forniscono al legislatore sabauda spunti concreti per rimediare ai principali profili di criticità dello schema procedimentale francese, con l'ulteriore vantaggio di attenuare le accuse di «indecoroso gallicismo» indirizzate al codice di prossima approvazione<sup>163</sup>. Di qui, l'affermarsi, in una logica di pragmatica mediazione politica, di una filosofia di intervento basata su una maggiore armonizzazione dell'architettura del procedimento francese con istituti propri della tradizione giuridica locale, che si tende, comunque, a riconfigurare in una veste tecnico-formale più conforme al modello disciplinare di riferimento. Ciò è quanto si verifica, per l'appunto, con riguardo al meccanismo preclusivo dell'«assegnazione a sentenza». Un meccanismo, questo, che sarà ripensato, pur senza sostanziali variazioni della sua funzione originaria, sulla falsariga dell'«iscrizione sul ruolo di spedizione», ossia sulla 'versione italianizzata' dell'«acte de sommation d'audience», analogamente prevista dalle legislazioni borbonica, parmense e pontificia (§§ 4.1-4.3.).

Quanto sin qui osservato, in merito al retroterra politico della codificazione nel Regno di Sardegna e ai connessi problemi di temperamento fra i due modelli-cardine dell'esperienza codificatoria sabauda, rende facilmente comprensibile il disinteresse del legislatore piemontese verso prospettive di riforma implicanti una più seria analisi comparatistica delle legislazioni processuali italiane e straniere. Di fronte all'urgenza di varare un c.p.c., già pronto e avviato all'*iter* parlamentare, le proposte della dottrina di revisionare l'intero progetto ministeriale, basandosi su modelli alternativi al codice francese (dalla *Loi sur la procédure civile*

---

l'applicazione del codice francese in Piemonte, si v., ad es., V. Pastore, *Codice di procedura civile con annotazioni spiegate ed istruttive*, I-II, Torino, C. Bocca, 1808, *passim*; C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino, Roux-Favale, 1881, pp. 371-408; e, più di recente, C. Laurora, M.P. Niccoli, *La giustizia in periodo napoleonico*, in Aa.Vv., *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814). Atti del convegno. Torino 15-18 ottobre 1990*, I, Roma, MiBAC, UCBA, 1994, pp. 347-368; F. Aimerito, *L'applicazione della legislazione francese sul processo civile nel Piemonte napoleonico. Ordinamento giudiziario, professioni forensi, procedura*, in O. Condorelli (a cura di), 'Panta rei'. *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, I, Roma, Il Cigno, 2004, pp. 33-64; Id., *Aspects de l'application du droit privé. L'application du code de procédure civile et l'administration de la justice civile dans le Piémont sous domination napoléonienne*, in O. Vernier, M. Bottin, M. Ortolani (dir.), *Études d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, Paris, Le Mémoire du Droit Ed., 2008, pp. 17-36.

<sup>163</sup> Cfr. *Gazzetta dei Tribunali*, sabato 26 marzo 1853, n. 22, in G. Maurizio, A.G. Bozzo (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali*, cit., p. 193.

ginevrina del 1819 al codice parmense del 1820, sino al codice dei Paesi Bassi del 1838), vengono considerate irrealistiche e irricevibili. E proprio tale atteggiamento del legislatore finirà per essere interpretato dalla moderna storiografia come un indice sintomatico di «gretto e miope provincialismo»<sup>164</sup>.

Con specifico riferimento alla disciplina degli atti introduttivi delle parti, restano pertanto ignorate le «osservazioni sul progetto di codice di procedura civile» rese dal celebre giurista e accademico tedesco, Karl Mittermaier, sotto forma di ‘lettera aperta’ a Pasquale Stanislao Mancini (come noto, a quel tempo già pienamente inserito nell’ambiente culturale e politico torinese, dapprima quale componente della «Commissione per la riforma dei codici» e, in seguito, della «Commissione per la statistica giudiziaria»)<sup>165</sup>. Sin dalle prime pagine di quello che si prospetta «un confronto colle legislazioni ed esperienze fatte altrove» (con un particolare *focus* sui «progressi fatti dalla scienza e dalle leggi germaniche»), Mittermaier individua nel «modo di preparare e d’istruire i processi civili la più importante questione da definirsi», fornendo quindi un’accurata sintesi di alcuni dei principali «sistemi a cui s’attengono le varie legislazioni nell’ordinare il modo in cui debbano i processi, prima delle udienze, prepararsi»<sup>166</sup>. Del resto, dalle stesse pagine introduttive ben emerge il proposito critico dell’autore, consistente nel

---

<sup>164</sup> Cfr., *si vis*, *Loi sur la procédure civile pour le Canton de Genève. Décrétée par le Conseil Représentatif et Souverain le 29 septembre 1819*, Genève, Imp. Successeurs Bonnant, 1819; *Wetboek van burgerlijke rechtsvordering*, Grav, Offic. Uitgave, 1830, che P.S. Mancini, *Riforma della procedura civile negli Stati sardi e vedute fondamentali per la compilazione del nuovo codice*, in *Il monitore dei Comuni italiani*, I, ottobre 1851, s.n.p., indica al legislatore sabauda quali possibili modelli alternativi al *Code de procédure civile* del 1806 (su tale *pamphlet* del giurista napoletano, si v., *amplius*, F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 242-245). Il virgolettato nel testo è tratto da A. Aquarone, *L’unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 3; e, in senso analogo, si v., *spec.*, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal ’700 a oggi*, cit., p. 98.

<sup>165</sup> Cfr. K. Mittermaier, *Sul progetto di codice di procedura civile. Lettera del Prof. Mittermaier al Prof. P.S. Mancini*, edita in *Gazzetta dei Tribunali*, mercoledì 4 maggio 1853, n. 33, e consultabile in G. Maurizio, A.G. Bozzo (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali*, cit., pp. 281-284. Sulla partecipazione di Mancini alla «Commissione per la riforma dei codici» e a quella «per la statistica giudiziaria», si v., M. Mauro, *Biografia di P.S. Mancini*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1886, p. 42; L. Carpi, *P.S. Mancini*, in Id. (a cura di), *Il Risorgimento italiano. Biografie storico-politiche di illustri italiani contemporanei*, III, Milano, F. Vallardi, 1884, p. 564; e, più di recente, G.S. Pene Vidari, *La prolusione di P.S. Mancini all’Università di Torino sulla nazionalità (1851)*, in Id. (a cura di), *Verso l’Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 23-24.

<sup>166</sup> Cfr. K. Mittermaier, *op. cit.*, p. 282.



dimostrare non solo che «il nuovo progetto piemontese di codice [...] ha il difetto comune a tutti i lavori legislativi d'Italia, d'imitare eccessivamente la legislazione francese», ma anche la singolare caratteristica di rappresentare, per certi aspetti, un esempio di recezione peggiorativa del modello franco-napoleonico<sup>167</sup>.

In stretta coerenza con tali premesse, Mittermaier dedica ampio spazio al raffronto fra i due sistemi fondamentali di preparazione della causa alla decisione: da un lato, quello francese del «dibattimento orale», preceduto dallo scambio di atti introduttivi ipersemplificati e aspecifici (§ 4.1.); e, dall'altro, quello austro-tedesco del «processo preparatorio in iscritto», caratterizzato dalla previsione di «un numero dato di atti scritti» precedenti l'udienza e dall'analitica predeterminazione del «contenuto del libello dell'attore e della risposta del convenuto» (§§ 2.2.-2.3.)<sup>168</sup>.

Come è intuitivo, nel proposito dell'autore, il confronto fra i due sistemi di preparazione della controversia avrebbe dovuto far propendere il legislatore sabau-do per il sistema austro-tedesco, considerata la scarsa probabilità che «dai pubblici dibattimenti nascano buone sentenze [...] senza una base sicura per preparare il processo»<sup>169</sup>. In effetti, nella ricostruzione di Mittermaier, il difetto di fondo del sistema dibattimentale francese andrebbe ravvisato nel fatto che la «legge non prescrive quello che deve essere contenuto precisamente nella domanda dell'attore e nella risposta del convenuto»; risultando, in altri termini, incompatibile con la funzione propria del dibattimento il fatto che «a questi atti scritti non sia attribuito gran valore»<sup>170</sup>. E, di qui, per l'appunto, il suggerimento dato al legislatore sabau-do di configurare «atti preparatorii in iscritto in grado di formare la base del processo e di evitare che la discussione orale possa prendere altra via»<sup>171</sup>.

Poste, dunque, in questi termini, le caratteristiche distintive di ciascuno dei sistemi considerati, appare in qualche misura inevitabile, per Mittermaier, constatare una certa ambiguità nell'assetto normativo del futuro codice processuale sabau-do. Sembra, infatti, all'autore che «il nuovo progetto piemontese segue la via di mezzo: contiene previsioni in parte simili a quelle del codice francese, ma prescrive ciò che debbono contenere l'atto della domanda e l'atto della risposta; ma queste disposizioni sono insufficienti o superflue»<sup>172</sup>. Come anche meglio

<sup>167</sup> Cfr. K. Mittermaier, *op. cit.*, p. 281.

<sup>168</sup> Cfr. K. Mittermaier, *op. cit.*, p. 282.

<sup>169</sup> Cfr. K. Mittermaier, *op. loc. cit.*

<sup>170</sup> Cfr. K. Mittermaier, *op. loc. cit.*

<sup>171</sup> Cfr. K. Mittermaier, *op. loc. cit.*

<sup>172</sup> Cfr. K. Mittermaier, *op. cit.*, p. 283.

si dirà nel prosieguo, si tratta di una valutazione che pare fondata sul riscontro di alcune incongruenze sistematiche. Per un verso, rispetto al modello-tipo del sistema dibattimentale francese (al quale risulta ispirata la struttura del procedimento sabauda), si considera «superflua» la previsione di oneri di allegazione appena superiori agli *standard* fissati dal *Code de procédure civile* per l'«exploit» dell'attore e per le «défenses» del convenuto (artt. 61, 77, *Code* 1806); oneri di allegazione, questi, che, per converso, si rivelano «insufficienti» per attribuire agli atti introduttivi una effettiva funzione preparatoria del dibattimento, sull'esempio del sistema austro-tedesco<sup>173</sup>. Per altro verso, e in stretta connessione con quanto sopra, si ritiene priva del necessario coordinamento con la disciplina della fase introduttiva la previsione di una barriera preclusiva coincidente con la fissazione dell'udienza di discussione (*i.e.* «iscrizione a ruolo di spedizione») <sup>174</sup>. Infatti, se rispetto al sistema dibattimentale francese la previsione di una simile barriera preclusiva appare all'autore del tutto paradossale, rispetto a quello austro-tedesco risulta non meno incoerente stabilire un analogo regime preclusivo, senza tuttavia imporre alle parti rigorosi oneri di allegazione e di prova negli atti introduttivi del giudizio<sup>175</sup>.

In ogni modo, per quanto precise e circostanziate, le osservazioni critiche di Mittermaier saranno, di fatto, ignorate dal legislatore sabauda del 1854. Per ragioni, come detto, legate alla contingenza politica del momento, le modificazioni apportate al progetto ministeriale, durante i lavori parlamentari, rifletteranno piuttosto il tentativo di innestare sulla struttura del procedimento francese «norme e pratiche di riconosciuta utilità delle patrie Costituzioni». Con ciò, in sostanza, realizzando una sorta di sintesi, se non di vero e proprio compromesso, fra 'modernità' e 'tradizione', da cui deriveranno soluzioni tecnico-disciplinari fortemente peggiorative rispetto all'archetipo del *Code de procédure civile*<sup>176</sup>.

---

<sup>173</sup> Cfr. K. Mittermaier, *op. loc. cit.*

<sup>174</sup> Cfr. K. Mittermaier, *op. loc. cit.*

<sup>175</sup> Cfr. K. Mittermaier, *op. loc. cit.*

<sup>176</sup> Cfr. P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 35 e v., altresì, C. Boncompagni di Mobello, *Approvazione provvisoria del codice di procedura civile*, cit., p. 1530, ove può leggersi: «Questo Codice, quantunque formato seguendo le tracce del Codice Francese, chè non poteva altramente succedere a ragione della grande simiglianza tra la legislazione civile dei due paesi, non sarà tuttavia redarguito di servile imitazione, perché chiarissimi Magistrati e Giureconsulti che entrarono a comporre l'una e l'altra Commissione [...] presero somma cura di innestarvi quelle parti della patria legislazione che più meritavano di essere conservate, attinsero nuove disposizioni alle fonti

Passando, quindi, a esaminare gli aspetti essenziali del modello di introduzione e trattazione preliminare della controversia delineato dal codice sabauda del 1854, può assumersi, quale riferimento di ordine generale, la disciplina del «modo di procedere dinanzi ai tribunali provinciali», ossia la disciplina di quello che si configura, a tutti gli effetti, come il prototipo del processo di cognizione (L. II, Cod. 1854)<sup>177</sup>.

---

razionali del diritto, e guidati dalla pratica osservazione delle cose forensi spaziarono fra i moderni codici, e comparando le varie loro disposizioni raccolsero le migliori, procacciando di correggerne i difetti, di risolvere le dubbiezze, e di antivenire le questioni».

<sup>177</sup> In linea generale, il codice sabauda del 1854 contempla quattro diverse forme di procedimento per i giudizi in prima istanza: le prime due si applicano alle controversie di competenza dei «giudici di mandamento» (T. I-IX, L. I, Cod. 1854, cit., pp. 14-41), dove, sulla falsariga delle Regie Costituzioni, a un procedimento completamente orale se ne contrappone uno in parte scritto, a seconda del valore economico della controversia; le seconde si applicano alle cause riservate ai «tribunali provinciali», replicando la risalente contrapposizione fra un procedimento qualificabile come ordinario (T. I-XXII, L. II, Cod. 1854, cit., pp. 42-150) e un «procedimento sommario» (T. XXIII, L. II, Cod. 1854, cit., pp. 151-156). Ad ogni modo, fra il procedimento scritto applicabile davanti ai «giudici di mandamento» e quello «sommario» sussistono solo marginali differenze, tanto che, con l'art. 25 del *Reg. per l'esecuzione del C.p.c.*, cit., p. 571, le disposizioni dettate per i giudizi davanti ai «tribunali provinciali» divengono applicabili, «in quanto conciliabili», anche ai procedimenti davanti ai «giudici di mandamento» (A. Scialoja, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere*, I, 2, Torino, Utet, 1857, pp. 2-5). L'ambito delle controversie devolute ai «giudici di mandamento» viene determinato dal codice sabauda attraverso una complessa combinazione fra criteri di competenza per materia e per valore (A. Ferrero, *Della competenza dei giudici di mandamento secondo le disposizioni del Codice di procedura civile. Corredate di note e spiegazioni pratiche*, Torino, G. Favle e Comp., 1854, *passim*). In tale ambito, un criterio legato al valore economico della domanda definisce quindi il rito applicabile alla singola controversia (artt. 1-8, Cod. 1854). Entrambi i procedimenti applicabili dai «giudici di mandamento» risultano contraddistinti da una notevole deformalizzazione delle attività preparatorie. Si ravvisa, in effetti, una stretta continuità con la tipica configurazione degli schemi procedurali sommari/semplificati propria della tradizione dello *ius commune* (§ 1.3.). Nelle «giudicature mandamentali» di esiguo valore economico, l'introduzione del giudizio avviene in forma orale (art. 57, Cod. 1854), con «biglietto in carta libera» redatto e notificato a cura dell'usciera (art. 46, Cod. 1854, sul quale v. A. Scialoja, *op. cit.*, I, 2, pp. 6-8). Per contro, nelle restanti controversie di competenza dei «giudici di mandamento», la «citazione» si configura come un atto composito, alla cui formazione concorrono sia l'usciera, per la parte relativa alla *vocatio in ius*, sia l'attore, per la parte concernente l'*editio actionis* (art. 47, Cod. 1854). Riguardo ai contenuti dell'atto introduttivo, trovano applicazione le medesime disposizioni dettate per la «citazione» davanti ai «tribunali provinciali» (v., *infra*, nel testo), compreso il relativo regime di nullità (art. 53, co. 2°, Cod. 1854, sul quale v. A. Scialoja, *op. cit.*, I, 2, pp. 8-27, 29-32). In entrambi i procedimenti, il termine per la comparizione del convenuto non può essere inferiore a un giorno (art. 50,

Sull'esempio della «*procédure devant les tribunaux inferieurs*» (T. II ss.; L. II, P. I, *Code* 1806), l'introduzione del rito ordinario avviene nella forma della «citazione» (art. 131, Cod. 1854), ma con alcune rilevanti differenze rispetto alla tipica fisionomia strutturale dell'«*exploit d'ajournement*» (art. 61, *Code* 1806)<sup>178</sup>. Infatti, diversamente dalla configurazione unitaria dell'«*exploit*», quale atto di esclusiva pertinenza dell'«*huissier de justice*» (§ 4.1.), il codice sabauda attribuisce alla «citazione» un carattere composito, riservando all'attore l'enunciazione degli elementi dell'*editio actionis* e all'uscieri quella dei classici requisiti della *vo-*

---

Cod. 1854), ma resta salva la facoltà del giudice mandamentale di accordare un'abbreviazione del termine «nei casi d'urgenza» (art. 53, co. 1°, Cod. 1854). Alcune differenze possono invece ravvisarsi in merito all'articolazione delle ulteriori attività processuali. Nelle controversie di minor valore, le parti sono sentite «in contraddittorio e verbalmente senza che possano presentare le loro ragioni per iscritto» (art. 57, co. 1°, Cod. 1854); segue quindi il «tentativo di amichevole componimento» e, se questo non riesce, l'emissione della sentenza definitiva o di altro provvedimento di carattere interlocutorio per la prosecuzione del giudizio (art. 57, co. 2°, Cod. 1854). Diversamente, nelle restanti «giudicature mandamentali», la costituzione in udienza del convenuto può accompagnarsi al deposito di uno «scritto contenente l'enunciazione sommaria dei suoi mezzi di difesa» (art. 58, co. 1°, Cod. 1854); segue dunque il tentativo di conciliazione delle parti e, se questo ha esito negativo, si procede all'emissione della sentenza definitiva, oppure alla pronuncia dei provvedimenti necessari all'«istruzione» della causa (artt. 60, 62, Cod. 1854). La disciplina del «procedimento sommario» (T. XXIII, L. II, Cod. 1854) consiste invece, in gran parte, in una semplice trasposizione delle norme francesi (§ 4.1.). Rispetto al modello del *Code de procédure civile*, una prima differenza concerne la determinazione dell'ambito di applicazione di tale rito, stante l'assoluta tassatività delle materie sommarie (art. 501, Cod. 1854). Quanto alla strutturazione del procedimento, il rito sommario incomincia con una «citazione» configurata secondo le regole ordinarie già richiamate, ma con due differenze: la prima consiste nell'assenza di qualsiasi indicazione normativa riguardo al supporto probatorio della domanda; la seconda nella previsione dell'onere dell'attore di indicare la data dell'udienza di comparizione e di discussione della causa (art. 502, Cod. 1854). All'udienza, così fissata, spetta al convenuto formalizzare le proprie difese e conclusioni (art. 503, Cod. 1854); e, secondo il classico schema del rito sommario, «il tribunale, sentite le parti, pronuncia la sentenza [...] senza altra procedura o formalità» (art. 505, Cod. 1854). È, comunque, previsto che il tribunale possa rinviare l'emissione della sentenza sia su semplice richiesta di parte sia qualora il convenuto richieda un termine a difesa per esaminare la documentazione prodotta dall'attore (artt. 506-507, Cod. 1854); in entrambe le ipotesi la sentenza è inappellabile (art. 508, Cod. 1854). Chiude il titolo dedicato al «procedimento sommario» un generale rinvio alle disposizioni del rito ordinario per quanto non diversamente stabilito (art. 518, Cod. 1854); prevedendosi, in ogni caso, che «se la causa fosse istruita in modo ordinario, non saranno ammesse in tassa che le sole spese del procedimento sommario» (art. 519, Cod. 1854).

<sup>178</sup> Cfr. art. 61, *Code de procédure civile*, cit., p. 16, e art. 131, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., p. 42.

*catio in ius* (art. 132, Cod. 1854)<sup>179</sup>.

Come rilevato dai maggiori commentatori dell'epoca, questa formale bipartizione dell'atto introduttivo non risponde soltanto alla finalità pratica di «esonera- re gli uscieri dalla responsabilità di un'inesatta esposizione del fatto, o di una mal certa e determinata enunciazione di ciò che forma oggetto della domanda», ma anche (e soprattutto) all'esigenza politica di adeguare la nuova disciplina proces- suale alle caratteristiche tradizionali della «procedura giudiziaria» settecentesca; dalla quale trae, appunto, origine la suddivisione dell'atto introduttivo in «sup- plica» e «citazione», con analogia ripartizione dei compiti fra «attore» e «messi giurati» (§§ 2-6, T. II, §§1-4, T. III, L. III, Cost. 1770)<sup>180</sup>.

In effetti, l'impressione di trovarsi di fronte a un mero e neutro retaggio dell'antica «procedura giudiziaria» sabauda (o, nelle parole di Mancini, «a una menzogna che non racchiude alcuna efficace garanzia») appare confermata dalle successive disposizioni in tema di nullità della «citazione» per vizi dell'*editio actio- nis*; disposizioni che, sulla falsariga del *Code de procédure civile* (art. 65, 1030, *Code* 1806), si limitano a sancire l'invalidità dell'atto introduttivo per «assoluta incertezza sull'oggetto della domanda» (art. 134, co. 2°, Cod. 1854), privando pertanto di un reale valore aggiunto questo primo esempio di distacco del codice sardo dal modello francese<sup>181</sup>.

Sempre dalla disciplina della nullità della «citazione» può poi desumersi la scarsa importanza attribuita all'atto introduttivo dell'attore, sotto il profilo dell'i- niziale delimitazione del *thema probandum* e del *thema decidendum*. Infatti, come osservato dalla dottrina del tempo, risulta in sostanza «destituito di sanzione» l'o- nere dell'attore di enunciare, sommariamente, il fondamento fattuale e giuridico della propria pretesa, con le relative conclusioni di merito (art. 132, co. 1°, Cod.

<sup>179</sup> Cfr. art. 132, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., pp. 42-43.

<sup>180</sup> Cfr. §§ 2-6, T. II, §§1-4, T. III, L. III delle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, cit., pp. 274-276, 281-283. Il virgolettato nel testo è tratto da P.S. Mancini, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere*, II, Torino, Utet, 1855, p. 123. Si v., altresì, C. Boncompagni di Mobello, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile*, cit., p. 1534.

<sup>181</sup> Cfr. artt. 65, 1030, *Code de procédure civile*, cit., pp. 16, 192 e art. 134, co. 2°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., p. 43. Sul punto, si v., ancora, P.S. Mancini, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *op. cit.*, II, p. 124 e, spec., G. Lai, *Osservazioni critiche al Codice di procedura civile degli Stati sardi*, Sassari, Tip. V. Ciceri, 1857, p. 7 ss.

1854). E la medesima constatazione appare ancor più fondata con riguardo all'onere (o, meglio, alla facoltà) dell'attore di compiere nell'atto introduttivo «tutte quelle deduzioni e produzioni che crederà opportune» (art. 135, Cod. 1854)<sup>182</sup>.

Secondo lo schema procedimentale francese, tradotto in norme dal contenuto del tutto sovrapponibile a quello delle Leggi processuali borboniche del 1819 (§ 4.1.), la costituzione delle parti in giudizio si perfeziona entro la scadenza del termine a comparire indicato nella «citazione» (art. 148, Cod. 1854): nel caso dell'attore, con il deposito presso la segreteria del tribunale dell'originale della «citazione» e dei relativi documenti (art. 153, Cod. 1854); nel caso del convenuto, attraverso la notificazione a controparte dell'atto di nomina del proprio procuratore (art. 154, Cod. 1854)<sup>183</sup>. Per contro, costituisce una soluzione autonoma e originale del codice sardo quella di sostituire le più agevoli modalità di comunicazione degli atti «da procuratore a procuratore» con ordinarie notificazioni per «cedola» a cura degli usceri del tribunale (artt. 159-160, Cod. 1854); una soluzione, questa, priva di riscontro negli ulteriori codici preunitari di matrice francese, che contribuirà a rendere «la nuova procedura sarda [...] senza dubbio più costosa dell'antica»<sup>184</sup>.

Nei quindici giorni successivi al perfezionamento della costituzione in giudizio, il convenuto notifica all'attore la propria «risposta», indicando «i mezzi e le prove di cui intende valersi» insieme a «specifiche conclusioni» (art. 161, Cod. 1854)<sup>185</sup>. Come previsto per la «citazione» (art. 153, Cod. 1854), i documenti richiamati nella «risposta» sono depositati dal convenuto presso la segreteria del tribunale (art. 162, Cod. 1854); e, diversamente dal sistema francese della «communication des pièces» (§ V, T. IX, L. II, P. I, *Code* 1806), i termini per la consultazione e per la restituzione degli atti di causa non vengono concordati fra i procuratori delle parti, ma prestabiliti dal legislatore (T. III, L. II, Cod. 1854)<sup>186</sup>.

---

<sup>182</sup> Cfr. artt. 132, co. 1°, 135, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., pp. 42-44, con il commento critico di P.S. Mancini, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *op. cit.*, II, pp. 123-162.

<sup>183</sup> Cfr. artt. 148, 153-154, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., pp. 48-50.

<sup>184</sup> Cfr. artt. 159-160, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., p. 51. Si v., altresì, P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 36, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo.

<sup>185</sup> Cfr. art. 161, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., p. 51.

<sup>186</sup> Cfr., rispettivamente, artt. 188-192, *Code de procédure civile*, cit., pp. 37-38, e artt. 153, 162, 179-187, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., pp. 49, 51-52, 58-61. Per un ampio commento alla disciplina «Della comunicazione dei documenti», si v.,

Riguardo ai contenuti tipici dell'atto introduttivo del convenuto, il codice sardo si limita a una mera trasposizione delle norme francesi in tema di «exceptions» (T. IX, L. II, P. I, *Code* 1806), nella fedele traduzione italiana della *Parte Terza del Codice per lo Regno delle Due Sicilie* (T. VIII, L. III, P. III, Cod. 1819)<sup>187</sup>. La coincidenza con le disposizioni franco-napoleoniche esime dal ripercorrere qui il regime di proponibilità delle diverse tipologie di eccezioni previsto dal codice sabaudo (T. IX, L. II, Cod. 1854), essendo sufficiente ribadire come, per la maggior parte delle eccezioni «dilatatorie» (ad es., incompetenza per materia, litispendenza, connessione, chiamata in causa di terzi ecc.), valga la regola secondo cui il convenuto decade dall'eccezione, se non sollevata con il proprio atto introduttivo «prima della difesa sul merito» (art. 268, Cod. 1854)<sup>188</sup>.

Lo scambio degli atti introduttivi segna quindi il passaggio della causa alla cosiddetta «fase d'istruzione», spesso più semplicemente indicata come «attizzazione»<sup>189</sup>. In linea generale, questa macro-fase del procedimento comprende tutte le attività funzionali alla preparazione della causa in vista della successiva udienza di discussione: dalla progressiva determinazione dell'oggetto della controversia attraverso lo scambio di nuove memorie scritte tra le parti (art. 163, Cod. 1854), all'ammissione e assunzione dei mezzi istruttori nella classica forma degli «incidenti» (T. X-XVI, L. II, Cod. 1854), sino alla rimessione della causa al collegio per il tramite dell'«iscrizione a ruolo di spedizione» (artt. 166-167, Cod.

---

ad es., L. Borsari, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, pp. 345-356.

<sup>187</sup> Cfr., rispettivamente, artt. 166-187, *Code de procédure civile*, cit., pp. 34-37, e artt. 262-283, P. III del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. 40-44 (sui quali v. quanto contenuto nel § 4.1. del presente lavoro).

<sup>188</sup> Cfr. artt. 249-269, *Cp.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., pp. 79-83 e, sulla preta derivazione francese di tali disposizioni, v. C. Boncompagni di Mobello, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile*, cit., p. 1537.

<sup>189</sup> Cfr., ad es., C. Boncompagni di Mobello, *op. cit.*, p. 1532. Si v., altresì, spec., L. Borsari, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *op. cit.*, II, p. 241, ove può leggersi: «La istruzione è una serie di atti che prendendo inizio da una domanda, e camminando per una via tracciata dalla rigorosa legalità, si riannoda colla decisione. La istruzione non è il processo; ma quella parte importantissima del processo nella quale si propongono e si svolgono i mezzi dell'azione e quelli della opposizione, finché esaurito il piato, e ammutita la voce dei difensori, in mezzo al silenzio che sussegue il rumore della lite, si ascolta la tranquilla e pacata parola del magistrato che riassume la contesa e la scioglie. La istruzione è tutto insieme un sistema preparatorio della decisione».

1854)<sup>190</sup>. Salvo che per la formazione delle prove costituenti, lo svolgimento di tali attività avviene senza la partecipazione dell'organo giudicante, prediligendosi in genere modalità di attuazione del contraddittorio e di interazione fra parti e giudice interamente scritte. Una netta prevalenza della scrittura è, peraltro, evidente anche nei non rari casi in cui l'intervento del collegio si rende necessario per la decisione delle questioni incidentali sollevate dalle parti, potendo procedersi alla celebrazione dell'udienza solo a seguito di uno scambio di memorie fra attore e convenuto, analogo a quello previsto per l'«istruzione» della causa nel merito (artt. 174-176, Cod. 1854)<sup>191</sup>.

Per quanto qui maggiormente interessa, si è già anticipato che la disciplina dell'«istruzione», dettata dal codice sabauda, ricalca quella del *Code de procédure civile* e del sistema di preparazione della controversia ivi configurato (§ 4.1.), discostandosi da tale modello soltanto sotto due aspetti riconducibili all'antica «procedura giudiziaria» delle Regie Costituzioni. Ci si riferisce, per un verso, alla previsione di una memoria di «controreplica» del convenuto, diretta a concludere la trattazione preliminare e, per altro verso, alla fissazione di una barriera preclusiva coincidente con l'iscrizione della causa sul «ruolo di spedizione» (§§ 4-6, T. VI, § 2, T. XVIII, L. III, Cost. 1770)<sup>192</sup>.

Con riguardo al primo degli aspetti segnalati, si può dunque constatare un aumento del numero delle memorie «ammesse in tassa» prima della rimessione della causa al collegio, stante la facoltà del convenuto di «controreplicare» all'eventuale memoria di «replica» dell'attore, con una nuova scrittura difensiva e nuovi documenti (art. 163, Cod. 1854)<sup>193</sup>. Benché possa sembrare di mero dettaglio, tale aspetto della disciplina sabauda merita di essere brevemente approfondito sia sul piano tecnico-sistematico, e in particolare in rapporto alla diversa configurazione della «citazione» introduttiva, sia sul piano più generale delle scelte di politica legislativa compiute dal legislatore piemontese.

Rispetto alla sequenza degli atti processuali stabilita dal codice napoleonico

---

<sup>190</sup> Cfr. artt. 163, 166-167, 270-446, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., pp. 52-53, 85-135. Sulle «questioni incidentali che nascono nel corso della istruzione», si v., spec., L. Borsari, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, pp. 337-345.

<sup>191</sup> Cfr. artt. 174-176, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., p. 56.

<sup>192</sup> Cfr. §§ 4-6, T. VI, § 2, T. XVIII, L. III delle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, cit., pp. 310-312, 431.

<sup>193</sup> Cfr. art. 163, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., pp. 52-53.



(«exploit», «défenses», «réponse»), la previsione di un'ulteriore memoria del convenuto sembra rispondere a un'esigenza di parificazione dei diritti al contraddittorio, giustificandosi in ragione del diverso carattere attribuito all'atto introduttivo dell'attore e del conseguente superamento della tipica fisionomia strutturale dell'«exploit» francese quale semplice «acte d'huissier» (§ 4.1.). Si assiste, in altri termini, all'abbandono della *'fictio iuris'* di escludere dal computo degli atti di parte la «citazione» introduttiva, configurando una struttura dialettica delle attività preparatorie in grado di garantire reciprocità ed eguaglianza delle parti. Di conseguenza, come esplicitato nella Relazione ministeriale al disegno di legge Boncompagni, «la tessitura normale del processo conterà di quattro scritture, compresavi la proposizione dell'attore già inclusa nell'atto di citazione»<sup>194</sup>.

Non secondariamente, la predisposizione di un percorso trattatorio scandito dallo scambio di due atti difensivi per parte sembra rispondere alla volontà politica di allineare la nuova struttura del procedimento sabaudo allo schema generale del processo di diritto comune, nella forma 'consolidata' che esso aveva ricevuto nelle Costituzioni piemontesi del 1770; e che si è visto, del resto, potersi ugualmente identificare sia nei codici preunitari di matrice austriaca sia nelle compilazioni e nelle codificazioni spagnole del secolo XIX (§§ 1.3., 2.3., 3.2., 3.4.)<sup>195</sup>.

Tuttavia, come subito si dirà, anche questo esempio di formale distacco dal modello francese (o, se si vuole, di stretta continuità con l'esperienza del diritto comune) si rivela, di fatto, ininfluente rispetto all'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'«istruzione» preparatoria della causa, «forzando indirettamente le parti a scrivere i loro atti pensatamente e senza omissioni»<sup>196</sup>. Sembra, anzi, di poter dire che l'ampliamento degli spazi di contraddittorio in sede di trattazione scritta abbia condotto alla diffusa adozione, nella prassi, di modalità di gestione strategica degli atti di parte e dei connessi poteri di allegazione e di deduzione istruttoria; e

---

<sup>194</sup> Cfr. C. Boncompagni di Mobello, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile*, cit., p. 1535.

<sup>195</sup> Cfr., in questo senso, la *Relazione della Commissione creata dalla Camera de' deputati sul progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli nella tornata del 22 marzo 1853*, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la indicazione delle sorgenti da cui furono ricavate le sue disposizioni e con le relazioni ufficiali del Governo e delle Commissioni Parlamentari*, Torino, Utet, 1854, pp. 201-203, spec. 203. Si v. ampie notizie anche in L. Borsari, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, pp. 318-319.

<sup>196</sup> Cfr., ancora, *Relazione della Commissione creata dalla Camera de' deputati*, cit., p. 203.

ciò con sostanziali ripercussioni in termini sia di dilatazione dei tempi dell'«istruzione» sia di conseguente svalutazione della funzionalità del dibattimento<sup>197</sup>.

In effetti, non a caso si è detto che la «massima lacuna» del sistema dell'«attivazione», così come configurato dal codice sabaudo, «è quella di non richiedere avanti la discussione all'udienza, e neanche in qualunque successivo stadio della causa, la concordanza di una narrativa del fatto giudiziale, la quale circoscrivendo il campo ed i termini della controversia serve di guida al giudice nel sentenziare»<sup>198</sup>. A questa valutazione, che può senz'altro condividersi, vanno tuttavia aggiunte alcune precisazioni, specie con riguardo al regime preclusivo inerente all'iscrizione della causa sul «ruolo di spedizione».

In quello che può considerarsi lo svolgimento fisiologico dell'«istruzione», il decorso dei termini per la comunicazione delle memorie di «replica» e «controreplica» legittima la parte più diligente a iscrivere la causa sul «ruolo di spedizione» (art. 166, Cod. 1854), con atto da notificarsi alla controparte «per via di cedola» (art. 167, Cod. 1854)<sup>199</sup>. Entro un termine non inferiore a otto giorni prima dell'udienza dibattimentale, un estratto del «ruolo delle cause in istato di decisione» è quindi affisso presso la segreteria del tribunale (art. 168, co. 1°, Cod. 1854); e dal momento dell'affissione «nessuna delle parti potrà presentare alcuno scritto, tranne le conclusioni motivate» (art. 168, co. 2°, Cod. 1854)<sup>200</sup>.

Nelle intenzioni del legislatore piemontese, il meccanismo dell'«affissione del ruolo d'udienza verrà a produrre essenzialmente gli effetti dell'antica assegnazione a sentenza, coll'impedire che lo stato degli atti sia mutabile a piacimento di alcuna delle

---

<sup>197</sup> Invero, in maniera analoga a quanto stabilito dal codice francese (art. 81, *Code de procédure civile*, cit., p. 19), nulla vieta alle parti di presentare memorie ulteriori a quelle espressamente previste, il cui costo – in termini di onorari difensivi – non potrà tuttavia essere computato ai fini della liquidazione delle spese legali. Cfr., infatti, C. Boncompagni di Mobello, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile*, cit., p. 1535, ove può leggersi: «non è però di che rimanga di rigore vietata la presentazione di altri scritti oltre ai sopraccennati, ma non sono ammessi in tassa, perché si vogliono cansare, per quanto sia possibile, gli atti inutili, e si vuole anche impedire che una parte trasmodi nelle spese a danno dell'altra, quantunque la parte che viene a soccombere nella lite possa essere affatto destituita di ragione».

<sup>198</sup> Cfr. P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 36.

<sup>199</sup> Cfr. artt. 166-167, *C.p.c.e per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., p. 53.

<sup>200</sup> Cfr. art. 168, co. 1°-2°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., p. 53.

parti»<sup>201</sup>. Ne risulta, pertanto, un meccanismo preclusivo (come detto, già delineato dalle Regie Costituzioni), che consentirebbe il superamento di quel «difetto generalmente redarguito alla procedura francese», consistente nell'«indeterminata facoltà lasciata alle parti di muovere questioni perfino all'udienza assegnata alla spedizione della causa, onde nasce la necessità di rinnovare le discussioni e di riaprire l'attitazione»<sup>202</sup>.

Nonostante una percezione tutto sommato corretta dei problemi coinvolti e dei difetti da eliminare, la semplice trasposizione del meccanismo preclusivo dell'«assegnazione a sentenza» non consente un effettivo raggiungimento dei risultati attesi dal legislatore sabauda finendo, anzi, per accentuare alcune disfunzioni proprie del modello processuale francese. Occorre, infatti, considerare che le preclusioni derivanti dall'«affissione del ruolo d'udienza» concernono soltanto l'attività di produzione e deduzione di nuove prove, lasciando sostanzialmente intatta la facoltà delle parti di allegare ulteriori circostanze di fatto, anche in un'ottica di rettifica delle domande inizialmente proposte. Inoltre, sulla falsariga del codice napoleonico (e, quindi, con la sola eccezione delle questioni «dilatatorie»), non vengono stabilite preclusioni di sorta riguardo alle allegazioni realizzabili dalle parti con i rispettivi atti introduttivi e nessuna indicazione viene fornita dal legislatore in merito al contenuto delle successive memorie di trattazione. Pertanto, come dimostrato dalla prassi del tempo, nulla vieta alle parti (e, in particolare, al convenuto) di riservare l'enunciazione delle principali argomentazioni difensive al momento dello scambio delle memorie di «replica» e «controreplica», nella prospettiva strategica di far seguire, non appena possibile, l'iscrizione della causa sul «ruolo di spedizione». Un'eventualità, questa, che avrebbe evidentemente impedito un regolare svolgimento del contraddittorio, precludendo alla parte interessata la facoltà di dedurre prove in grado di confutare le allegazioni e le deduzioni tardive della controparte. Di qui, dunque, la prassi dei tribunali dell'epoca di disapplicare il regime preclusivo discendente dall'«affissione del ruolo d'udienza», anche attraverso un'interpretazione estensiva della disposizione che consente il deposito di nuovi documenti, sotto la semplice condizione che «il produttore giuri non averne avuto prima notizia» (art. 168, co. 3°, Cod. 1854)<sup>203</sup>.

---

<sup>201</sup> Cfr. C. Boncompagni di Mobello, *Approvazione provvisoria del codice di procedura civile*, cit., p. 1535.

<sup>202</sup> Cfr., ancora, C. Boncompagni di Mobello, *op. cit.*, p. 1535.

<sup>203</sup> Cfr. art. 168, co. 3°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., pp. 53-54. Per alcuni riferimenti di carattere giurisprudenziale, si v., ad es., F. Bettini (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, Pomba e Comp., 1857, p. 272, n. 4 dell'«Indice analitico delle

Del resto, anche al di fuori dei casi in cui la riapertura dell'«istruzione» consegue a forme di utilizzazione tattico-strategica degli atti di parte, l'assenza di consequenzialità e autonomia funzionale fra le due macro-fasi del procedimento può ravvisarsi nella stessa disciplina delle attività prodromiche al dibattimento. Per limitarsi a un esempio, in seguito all'«affissione del ruolo d'udienza», le parti sono tenute a formalizzare le rispettive conclusioni «in modo specifico e non per semplice relazione» alle precedenti scritture difensive, indicando, altresì, «i principali motivi sopra le quali sono fondate» (art. 169, co. 1°-2°, Cod. 1854)<sup>204</sup>. Considerata l'assenza di quelle che si definirebbero oggi preclusioni assertive, il momento della precisazione delle conclusioni rappresenta un'ulteriore occasione per le parti di allegare nuove circostanze di fatto a istruttoria ormai conclusa; e ciò, soprattutto, al fine di apportare alle rispettive domande eventuali «cambiamenti accessori», consistenti «nell'allargare o restringere le parti subordinate delle stesse, o chiarire ed esplicitare quel ch'era stato sommariamente accennato»<sup>205</sup>.

Inoltre, diversamente dal modello francese e dai codici preunitari a esso riconducibili, l'unica soluzione prospettata dalla disciplina sabauda, per l'ipotesi in cui i fatti di causa non siano chiariti dalla discussione, consiste nella cosiddetta «decisione su rapporto per iscritto» (art. 191, co. 2°, Cod. 1854); eliminandosi, pertanto, ogni altro margine di applicazione dell'oralità nella fase conclusiva del procedimento (§ 4.3.)<sup>206</sup>. Per quanto qui interessa, l'istituto della «decisione su rapporto per iscritto» trova la propria origine nell'antica «procedura giudiziaria» delle Regie Costituzioni (§§ 2-9, T. XXII, L. III, Cost. 1770), configurandosi come una sorta di appendice di trattazione scritta finalizzata alla compilazione di una relazione concordata fra le parti sui «punti di fatto, o di ragione, da cui

---

materie»; Id. (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, Pomba e Comp., 1858, pp. 11-15; Id. (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, Pomba e Comp., 1859, p. 170, n. 1 dell'«Indice analitico delle materie». Su tali aspetti, si v., *amplius*, M. Pescatore, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale nelle somme sue ragioni e nel suo ordine naturale*, I, 1, Torino, Utet, 1864, pp. 39-41; L. Borsari, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, pp. 319-322.

<sup>204</sup> Cfr. artt. 169, co. 1°-2°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., p. 54.

<sup>205</sup> Cfr. A. Scialoja, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *op. cit.*, I, 2, pp. 33-35.

<sup>206</sup> Cfr. art. 191, co. 2°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., p. 63.

dipenda la decisione della causa» (§ 2, T. XII, L. III, Cost. 1770)<sup>207</sup>. Tuttavia, oltre alle numerose problematiche insite nella collocazione procedimentale dell'istituto, nulla viene stabilito dal legislatore riguardo alle conseguenze del mancato accordo delle parti e all'eventualità in cui gli esiti di questa appendice di trattazione evidenzino lacune nell'istruttoria espletata; il che non rende improbabile che, persino al termine della fase decisoria, l'oggetto della controversia potesse rivelarsi ben lontano dall'essere definitivamente fissato<sup>208</sup>.

A fronte di questo stato di cose, ci si sarebbe potuto aspettare che il quinquennio di applicazione del codice 'provvisorio' avesse consentito al legislatore di acquisire una conoscenza diretta delle varie criticità della disciplina del procedimento ordinario, indirizzando la redazione del codice 'definitivo' verso l'eliminazione delle numerose discrasie funzionali evidenziate dalla prassi. D'altronde, molti dei problemi riscontrati nell'applicazione del codice avevano avuto modo di essere anticipati e discussi dalla dottrina ancor prima della sua entrata in vigore, derivando, in gran parte, dalla pedissequa imitazione del modello normativo francese. E, oltre alle critiche rivolte a tale modello (spesso sulla scorta di quanto già rilevato dalla stessa dottrina d'oltralpe), non erano mancate proposte alternative alla mera recezione del *Code de procédure civile*. Tuttavia, per ragioni ancora una volta connesse al contesto politico del momento, la revisione del codice 'provvisorio' assume un carattere d'urgenza che ne condiziona tempi e modi di realizzazione. L'imperativo della rapidità dell'azione legislativa porta a escludere qualsiasi ambizione di riforma globale del codice, così come qualunque prospettiva di ripensamento della struttura fondamentale del processo civile che vi viene regolato, nonostante fosse stata posta in rilievo l'opportunità di un maggiore coordinamento fra la disciplina sabauda e la normativa in vigore nei territori austriaci di ormai prossima annessione<sup>209</sup>.

Nel complesso, ciò che evita il ripetersi del medesimo atteggiamento emergenziale che aveva contraddistinto l'elaborazione del codice è l'attenzione del legislatore verso le istanze della prassi, tanto che saranno proprio gli utenti abituali della giustizia civile a dettare i contenuti della futura riforma processuale. Come si vedrà nell'esaminare alcune delle modificazioni apportate al codice del 1854, la marcata sensibilità del legislatore per gli auspici della classe giudiziaria e forense sembra rispondere non solo a un generico obiettivo di condivisione delle scelte politiche,

<sup>207</sup> Cfr. §§ 2-9, T. XXII, L. III delle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, cit., pp. 390-394.

<sup>208</sup> Cfr., critico, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 97.

<sup>209</sup> Cfr. F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 283 ss., spec. 288.

ma anche all'esigenza di predisporre con la massima fretta un testo normativo che avrebbe altrimenti richiesto un certo dispendio di tempo e risorse. Dalla combinazione di questi due fattori discende un approccio riformatore indubbiamente efficace, se valutato sul piano degli interessi politici che presiedono alla revisione del codice. Ma, sul piano giuridico (e in rapporto al contesto sociale dell'epoca), l'approccio adottato dal legislatore sabauda sembra assimilabile a una sorta di delega in bianco a favore di una categoria professionale portatrice di interessi consolidati, corporativi e non sempre coincidenti con quelli dei cittadini. E, in effetti, non appare casuale che, fra i diversi modelli offerti dalle codificazioni preunitarie italiane, la «versione più rigorosa ed in un certo senso più estrema della concezione liberale del processo» sia stata ravvisata proprio nel *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi* del 1859<sup>210</sup>.

Poste le motivazioni che spingono il legislatore sabauda a una significativa apertura verso le istanze provenienti dal mondo della pratica, qualche indicazione deve essere fornita riguardo alle modalità del coinvolgimento dell'avvocatura e della magistratura nel percorso di avvicinamento al codice del 1859. Sul versante dell'interazione fra governo e ordine giudiziario, un ruolo centrale può essere attribuito al programma di «statistica sperimentale» intrapreso dal guardasigilli De Foresta sin dal 1855<sup>211</sup>. Nelle intenzioni del ministro, tale programma avrebbe dovuto sostanziarsi in una periodica raccolta e aggregazione di dati sull'andamento dei giudizi civili presso i diversi organi giurisdizionali dello Stato; e ciò in una logica orientata al monitoraggio dei problemi applicativi del nuovo codice e all'elaborazione delle connesse prospettive *de iure condendo*. In particolare, «tutte le questioni» insorte nell'applicazione della normativa processuale avrebbero dovuto essere annotate «in uno speciale registro», assieme a un breve resoconto delle soluzioni adottate, affinché «un estratto di tale registro fosse ogni trimestre al ministero trasmesso»<sup>212</sup>.

Forse in ragione del carattere ancora «sperimentale» del programma e delle difficoltà legate all'interpretazione dei dati in chiave progettuale, a ridosso della scadenza del termine quinquennale per la revisione del codice, i risultati dell'analisi statistica vengono integrati da apposite «osservazioni» delle Corti d'appello, dei Tri-

<sup>210</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 142.

<sup>211</sup> Cfr., oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, F. Aimerito, *op. cit.*, pp. 300-303.

<sup>212</sup> Cfr. G. De Foresta, *Progetto di revisione del codice di procedura civile. Presentato alla Camera il 5 marzo 1859 dal ministro di grazia e giustizia (De Foresta)*, in G. Galletti, P. Trompeo (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1859 (VI<sup>a</sup> Legislatura). Documenti*, Roma, Eredi Botta, 1875, p. 667.

bunali e delle ulteriori autorità giurisdizionali del Regno. Contestualmente al diretto coinvolgimento della magistratura, De Foresta avvia un'interlocuzione ufficiale anche con le maggiori rappresentanze dell'avvocatura, alle quali viene ugualmente richiesto di «additare le imperfezioni che l'esperienza avesse nel nuovo sistema di procedura civile rilevate, e di suggerire i miglioramenti da introdursi»<sup>213</sup>.

Sulla base del materiale così assemblato è rapidamente predisposto, a cura dello stesso ministro, un «progetto di legge per la revisione del codice di procedura civile», che nel 1858 approda alla Camera dei deputati, seppur sotto forma di un «semplice atto di presentazione» formale<sup>214</sup>. La diretta derivazione del progetto dalle «osservazioni» della magistratura e del foro viene sottolineata, a più riprese, nella lunga relazione illustrativa a firma di De Foresta, sia al fine di avvalorare le innovazioni proposte con i tanto decantati «insegnamenti quotidiani della pratica», sia nell'ottica di prevenire possibili censure in sede di approvazione parlamentare<sup>215</sup>. D'altra parte, occorre anche ribadire che lo stesso ministro è fautore di un'applicazione del metodo empirico alla riforma del processo civile, dichiarandosi fermamente convinto – dopo anni di brillante esercizio della professione forense – che i «risultamenti della esperienza, meglio delle più dotte ed accurate discussioni teoriche, giovano a fare conoscere i difetti delle leggi e ad indicare i mezzi per rimediarvi»<sup>216</sup>.

Con i noti eventi storici che conducono al congedo delle Camere e all'attribuzione al re dei 'pieni poteri' in vista della nuova guerra all'Impero d'Austria, il progetto De Foresta passa all'esame di una commissione ristretta di giudici e avvocati, presieduta dal consigliere di Cassazione Gervasoni<sup>217</sup>. Tuttavia, il ritardo sui tempi di approvazione del codice è tale da non consentire neppure la verbalizzazione degli atti della Commissione, che si ritiene abbia operato solo interventi di carattere settoriale relativi alla ripartizione della competenza e all'appellabilità

---

<sup>213</sup> Cfr. G. De Foresta, *op. cit.*, p. 667.

<sup>214</sup> Cfr. *Revisione del Codice di procedura civile*, in G. Galletti, P. Trompeo (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1857-1858 (VI<sup>a</sup> Legislatura). Documenti*, I, Roma, Eredi Botta, 1873, p. 1170, ove può appunto leggersi: «Non si fece che il semplice atto di presentazione nella seduta del 24 giugno 1858. Fu presentato di fatto nella Sessione del 1859 nella tornata del 5 marzo».

<sup>215</sup> Cfr. G. De Foresta, *op. cit.*, p. 667.

<sup>216</sup> Cfr. G. De Foresta, *op. loc. cit.*

<sup>217</sup> Cfr. F. Ramognini, *Commemorazione di Nicolò Gervasoni. Consigliere emer., sost. proc. gen. presso la Corte di cassazione di Torino*, Torino, Favale, 1874, p. 9.

delle sentenze di primo grado<sup>218</sup>. Pertanto, senza sostanziali modificazioni dell'articolato originario e della relativa relazione di accompagnamento, il «progetto di revisione del codice di procedura civile» giunge di nuovo alla Camera su iniziativa del ministro *ad interim* Rattazzi, per poi essere direttamente approvato, *ex auctoritate regia*, in virtù dei poteri straordinari conferiti al re con la legge 25 aprile 1859, n. 3345 (art. 1, l. 25 aprile 1859, n. 3345, r.d. 20 novembre 1859, n. 3786)<sup>219</sup>.

A livello normativo, i risultati della revisione codicistica appaiono senz'altro coerenti con l'obiettivo del guardasigilli di correggere «i difetti che più si erano lamentati» attraverso un'acritica recezione dei suggerimenti pervenuti dai pratici del diritto; il che non può non rappresentare una circostanza singolare, se si considera che le maggiori disfunzioni imputate al codice del 1854 derivavano proprio dall'abilità strategica dell'avvocatura e dalla scarsa preparazione dei giudici<sup>220</sup>.

---

<sup>218</sup> Cfr. F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 287-289.

<sup>219</sup> Cfr. art. 1, l. 25 aprile 1859, n. 3345, recante «Conferimento dei pieni poteri al governo del Re», in *Gazzetta Piemontese*, 26 aprile 1859, n. 99 e r.d. 20 novembre 1859, n. 3786, «portante pubblicazione ed esecuzione del novo Codice di procedura civile», in *Gazzetta Piemontese*, 13 dicembre 1859, n. 308. Il testo del codice 'definitivo' può leggersi in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamp. Reale, 1859 (v., per le tavole di raffronto con il codice del 1854, P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere. Appendici e indice generale*, Torino, Utet, 1863). Per alcune indicazioni bibliografiche, si v., ad es., G.B. Cassinis, *Regolamento del Codice di procedura civile, col confronto degli articoli del cessato codice di procedura, dei codici di procedura francese, lombardo, parmense e Due Sicilie*, Torino, Libreria Minerva Subalpina G. Belgrano, 1860; S. Sismondo, *La processura civile dello Stato italiano Sardo-Lombardo. Ridotta ad esempj pratici mediante redazione di tutti gli atti dal nuovo Codice di procedura e dal Codice civile*, Casale, Tip. G. Nani, 1860; Id., *La processura civile del Regno d'Italia. Ridotta ad esempj pratici mediante redazione di tutti gli atti dal nuovo Codice di procedura e dal Codice civile*<sup>2</sup>, Casale, Tip. G. Nani, 1861; A. Rocchetti, *Cenni sui quattro primi libri del Codice di procedura civile sardo. Esposti secondo l'ordine del codice stesso*, Fano, Tip. G. Lana, 1861; E. Sala, *Riassunto delle lezioni di procedura civile dettate dal prof. avv. Erio Sala nella R.<sup>a</sup> Università di Modena per l'anno 1863-64*, Modena, Tip. A. ed A. Cappelli, 1864; G. De' Giudici, *Introduzione al corso di procedura civile e criminale*, Pisa, Tip. Vannucchi, 1862.

<sup>220</sup> Cfr. G. De Foresta, *Progetto di revisione del codice di procedura civile*, cit., p. 667. Per una recisa critica delle modificazioni apportate al codice sardo del 1854, nonché per un più ampio quadro sul funzionamento della giustizia civile sabauda, si v., spec., C. Sandonnini, *Sul nuovo Codice di procedura civile. Studi critici*, Modena, R. Tip. Governativa, 1861, spec. pp. 12-48.



Dalla rigorosa applicazione di questo metodo empirico discende l'assenza di un disegno riformatore organico, ponderato e mirante a una effettiva realizzazione delle dichiarate aspirazioni efficientistiche del ministro-legislatore. In un quadro comunque piuttosto ampio di modificazioni settoriali, così come di svariati esempi di semplice riscrittura delle previgenti disposizioni, la sola filosofia di intervento che sembra ispirare la revisione del codice è quella di massimizzare la libertà delle parti nell'esercizio dei propri diritti difensivi, attraverso una sistematica eliminazione delle (invero già minime) limitazioni alla libertà di azione dei difensori<sup>221</sup>.

In tale prospettiva possono essere interpretate le uniche due innovazioni di rilievo concernenti la disciplina del procedimento ordinario, entrambe assimilabili a una mera ratifica della prassi affermatasi nel quinquennio di applicazione provvisoria del codice. Ci si riferisce, per un verso, alla rimozione dei limiti al numero massimo delle memorie «ammesse in tassa» prima della rimessione della causa al collegio; e, per altro verso, all'abolizione del meccanismo dell'automatica chiusura dell'«istruzione» a seguito dell'iscrizione della causa sul «ruolo di spedizione»<sup>222</sup>. Per effetto di tali modifiche, l'«istruzione» della causa viene ad articolarsi nello scambio di un numero non predeterminato di memorie scritte, la cui progressione non risulta ovviamente scandita da preclusioni o decadenze (art. 153, Cod. 1859)<sup>223</sup>. Pertanto, il libero susseguirsi di «repliche» e «controrepliche» si interrompe quando sia decorso il termine per rispondere alla precedente memoria di controparte, ovvero qualora la parte interessata «non intenda rispondere» e provveda quindi «a far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione» (artt. 152, 157, co. 1°, Cod. 1859)<sup>224</sup>. In ogni caso, a seguito della notificazione dell'atto di iscrizione, «la parte contraria potrà ancora presentare uno scritto» (art. 157, co. 2°, Cod. 1859)<sup>225</sup>. E se alla comunicazione di tale memoria segue la «replica» della controparte, «cessa l'iscrizione a ruolo» e si prosegue nuovamente con l'«istruzione» della causa, senza limitazioni di sorta all'esercizio dei poteri di allegazione e di deduzione spettanti alle parti (art. 157, co. 4°, Cod. 1859)<sup>226</sup>.

<sup>221</sup> Cfr. F. Aimerito, *op. cit.*, pp. 292-299.

<sup>222</sup> Cfr. F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 303-304.

<sup>223</sup> Cfr. art. 153, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 57.

<sup>224</sup> Cfr. artt. 152, 157, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 56, 58.

<sup>225</sup> Cfr. art. 157, co. 2°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 58.

<sup>226</sup> Cfr. art. 157, co. 4°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p.

58, con i commenti di L. Borsari, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, pp. 319-322, 325-327, nonché *Manuale di procedura civile pel Regno d'Italia*, Torino, E. Dalmazzo, 1861, pp. 111-112. Con marginali aggiustamenti, le modificazioni apportate al rito ordinario vengono estese anche al c.d. procedimento scritto davanti ai «giudici di mandamento» (v. *retro*, in nota, e G.A. Mucculittu, *Considerazioni sulla procedura civile mandamentale*, Cagliari, Tip. Gazzetta Popolare 1864, *passim*). In sintesi, si attribuisce alle parti la facoltà di optare per uno svolgimento dell'«istruzione» completamente scritto (art. 81, Cod. 1859, cit., p. 33), incentrato sullo scambio di un numero indefinito di memorie e destinato a interrompersi solo quando «il giudice ravvisi la causa sufficientemente istruita, o la parte dichiara di non voler rispondere all'ultima replica avversaria» (art. 82, Cod. 1859, cit., p. 33). Un'analogha tendenza alla riduzione dei margini di applicazione dell'oralità e alla strutturazione di un percorso trattatorio più diluito si ravvisa nelle modificazioni concernenti il rito sommario (G. De Foresta, *Progetto di revisione del codice di procedura civile*, cit., pp. 697-701; P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 37). In particolare, sull'esempio delle Costituzioni piemontesi (L.S. Bertolotti, *Istituzioni del dritto civile universale esatte al jus regio, alle decisioni dei Supremi Magistrati ed agli altri usi e consuetudini della Curia del Piemonte. Opera teorico-pratica*<sup>2</sup>, IV, Torino, D. Pane, 1820, pp. 185-207), tale schema procedimentale viene ad articolarsi in due 'sottospecie': il «procedimento sommario semplice» e il «procedimento sommario a udienza fissa» (C. I-II, T. XXI, L. IV, Cod. 1859, cit., pp. 161-171), ferma restando l'applicabilità della disciplina del rito ordinario per quanto «non espressamente regolato» (artt. 496, 503, Cod. 1859). Lo schema del rito «sommario a udienza fissa» non presenta differenze di rilievo rispetto al rito sommario configurato dal codice del 1854 (v. *retro*, in nota). Ma ciò che si modifica radicalmente è il relativo ambito applicativo, stante la facoltà del presidente del tribunale di autorizzarne l'applicazione in tutti i «casi che richiedono pronta spedizione» (art. 497, Cod. 1859, sul quale v. M. Pescatore, *Sposizione compendiosa*, cit., I, 1, pp. 48-49). Tale modifica non è nuova né originale rispetto al panorama offerto dalle altre codificazioni preunitarie, ravvisandosi identiche soluzioni sia nella normativa toscana sia in quella borbonica (v. §§ 2.5., 4.1.). La disciplina del «procedimento sommario semplice» presenta invece le seguenti caratteristiche distintive: *i*) la comparizione del convenuto deve essere preceduta dal deposito degli eventuali documenti difensivi e dalla notificazione di «una cedola di risposta» (art. 474, Cod. 1859); *ii*) all'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa «le conclusioni prese dall'attore nella sua domanda e dal convenuto nella cedola di risposta potranno modificarsi, e si ammetterà anche la presentazione di nuovi documenti» (art. 481, co. 1°, Cod. 1859); *iii*) se la modifica delle conclusioni e/o la produzione di nuove prove «cambino lo stato della quistione, o siano tali che la parte contraria non possa nella stessa udienza deliberare», il giudice differisce d'ufficio l'udienza e imputa le spese del ritardo a carico della parte che «avrebbe già potuto fare tali produzioni o deduzioni nella domanda o nella risposta» (art. 481, co. 2°-3°, Cod. 1859); *iv*) in tale ultima ipotesi, ha quindi luogo lo scambio di una memoria per parte, secondo lo schema dell'«istruzione» ordinaria delineato dal codice

Con l'entrata in vigore del codice 'definitivo', cadono dunque tutti gli ostacoli di ordine tecnico-formale (e non solo) alla libertà delle parti di protrarre l'«istruzione» della causa sino a considerare arbitrariamente esauriti i «punti da trattarsi e le questioni da risolversi»; o, come appare più probabile, sino al soddisfacimento delle personali attese economiche dei difensori<sup>227</sup>. In effetti, l'importanza della riforma del 1859 non sembra consistere soltanto nell'adeguamento del dato normativo alla prassi giudiziaria dell'epoca (che, come detto, già consentiva «ai litiganti di poter presentare anche dopo la iscrizione della causa altre cedole»), ma anche nel consolidamento in capo alla classe forense del potere di determinare tempi e costi del processo civile<sup>228</sup>. Infatti, se nella vigenza del codice 'provvisorio' l'unico reale ostacolo alla prosecuzione *ad libitum* dell'«istruzione» poteva ravvisarsi nel limite massimo di quattro scritture difensive «ammesse in tassa» (artt. 163, 177, Cod. 1854) – ossia computabili ai fini della liquidazione delle spese legali – nella disciplina del codice 'definitivo' tale limite viene puntualmente rimosso, agevolando così quella che dagli stessi avvocati dell'epoca viene considerata una «applicazione pratica del principio di libertà nell'esercizio delle azioni civili»<sup>229</sup>.

Del resto, a proposito delle ripercussioni derivanti dalla rimozione dei limiti alle memorie «ammesse in tassa», persino l'autore del «progetto di revisione del codice» sembra dover precisare che «quanto alla bramosia di guadagno dei patrocinanti è bastevole ritegno l'interesse dei cittadini, i quali nei loro litigi non mancheranno di ricorrere all'opera di quelli che siano in fama di più illuminati, ed onesti»<sup>230</sup>. Difficile dire se questa visione idilliaca del guardasigilli De Foresta sia frutto di un certo *habitus* culturale del giurista pratico ottocentesco o se si tratti di semplice *réclame* politica. Resta comunque il fatto che uno dei massimi giuristi dell'epoca abbia contribuito al dibattito sulla formazione del codice unitario con

---

previgente (art. 482, Cod. 1859).

<sup>227</sup> Cfr. G. De Foresta, *Progetto di revisione del codice di procedura civile*, cit., p. 683, ove può leggersi: «È certo assai commendevole il pensiero di accelerare lo andamento delle cause impedendo che queste, o per avidità dei patrocinanti e per mala fede del debitore, in modo indefinito protraggansi. Non è tuttavia né giusto né conveniente il limitare per regola generale e senza distinzione a quattro il numero delle cedole, imperoché può avvenire che la molteplicità dei punti da trattarsi, e delle questioni da risolversi, esiga così ampio sviluppo che non abbiano le parti in due sole cedole il mezzo di svolgere il loro sistema di difesa».

<sup>228</sup> Cfr. G. De Foresta, *op. cit.*, p. 683.

<sup>229</sup> Cfr., critico, M. Pescatore, *Sposizione compendiosa*, cit., I, 1, pp. 38-39.

<sup>230</sup> Cfr. G. De Foresta, *op. cit.*, p. 683.

alcune «considerazioni legislative intorno alle istruzioni delle cause civili», individuando proprio nella «pratica cieca e interessata dei legisti» il principale fattore di quelle disfunzioni del processo civile «che diventano lo spavento dei cittadini costretti di ricorrere ai tribunali»<sup>231</sup>.

---

<sup>231</sup> Cfr. M. Pescatore, *Filosofia e dottrine giuridiche*, II, Torino, E.lli Bocca, 1879, pp. 161-162.

## CAPITOLO V

# ULTIME CONSOLIDAZIONI E RIFORME DEL SECOLO XIX. LA PREPARAZIONE DELLA CAUSA NELLA *LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL* DEL 1881

SOMMARIO: 1. Preparazione della causa fra istanze di continuità e spinte verso la modernizzazione alla fine del secolo XIX. Linee di tendenza dei principali progetti di riforma della *LEC* del 1855. – 2. L'avvio dei lavori della *Comisión General de Codificación*. Clima culturale e indirizzo politico. – 3. (*Segue:*) La *Ley de bases* per la riforma del processo civile. I principi concernenti il 'nuovo' assetto della fase preparatoria. – 4. (*Segue:*) L'approdo del percorso riformatore. La *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881.

### **1. Preparazione della causa fra istanze di continuità e spinte verso la modernizzazione alla fine del secolo XIX. Linee di tendenza dei principali progetti di riforma della *LEC* del 1855**

Con l'entrata in vigore della *LEC* del 1855, si chiude, almeno *de iure*, il grande problema dell'unificazione delle fonti normative del processo, ma certo non si risolve quello dell'attuazione di un modello di giustizia civile funzionale ed efficiente.

In quanto frutto di un moderato riformismo conservatore, il codice del 1855 viene apprezzato dalla classe giudiziaria e forense dell'epoca, e quindi recepito nella pratica del processo senza particolari ostacoli o difficoltà. Ma ciò non toglie che, nell'opinione comune, esso sia subito percepito più come un passaggio intermedio verso l'elaborazione di una legislazione processuale davvero coerente e organica, che non come l'esito conclusivo del lungo percorso di evoluzione normativa registratosi nella prima metà del secolo XIX.

A determinare questo atteggiamento è la combinazione di almeno due circostanze. Per un verso, la presenza di numerosi difetti e lacune rende comunque piuttosto complessa l'affermazione del nuovo codice quale fonte esclusiva della disciplina del processo (§ 3.4.). Per altro verso, come subito si dirà, è specialmente nell'ambito della giustizia civile che si riflettono le vaghe aspirazioni di ammodernamento giuridico, provenienti dai settori più radicali della politica liberale spagnola.

Ai fini del presente lavoro, non occorre un'analisi approfondita delle differenti visioni e iniziative politiche che, nel breve periodo di circa un decennio, si succedono in connessione alle tumultuose vicende storiche che scandiscono l'assetto

istituzionale del Regno di Spagna<sup>1</sup>. Basti ricordare, in questa sede, come a partire dalla Rivoluzione del settembre 1868 la monarchia spagnola sia attraversata da profondi e repentini mutamenti nella forma di governo; mutamenti scanditi dall'avvicinarsi di due testi costituzionali alquanto diversi, rispetto alle finalità politiche e sociali perseguite<sup>2</sup>. Sullo sfondo delle trasformazioni e dei riassetti

---

<sup>1</sup> Nell'ambito di una letteratura davvero vasta e diversificata, si v., ad es., P. Domingo Montes, *Historia de la Gloriosa Revolución española en setiembre de 1868, con las biografías y retratos de los libertadores de la patria*, Madrid, Elizalde y Compañía, 1868, nonché Marqués de Lema, *De la Revolución a la Restauración*, I-II, Madrid, Voluntad, 1927.

<sup>2</sup> Ci si riferisce, per un verso, alla Costituzione del 1° giugno 1869, promulgata a seguito della *Revolución Gloriosa* del settembre 1868 e comunemente ritenuta espressione dei valori liberali e democratici del cosiddetto *Sexenio Democrático*; e, per altro verso, alla Costituzione del 30 giugno 1876, emanata a seguito della *Restauración borbónica* del dicembre 1874 e altrettanto generalmente considerata espressione dei valori ascrivibili al liberalismo conservatore del secolo XIX. Cfr., *si vis*, il testo di quest'ultima, in *Constitución de la Monarquía española, promulgada el 30 de junio de 1876*, Madrid, Imp. Nacional, 1876, e v., per alcuni riferimenti di base, E. Álvarez Conde, *La Constitución española de 30 de junio de 1876*, in *REP*, 1978, III, pp. 79-100. Il testo della Costituzione del 1° giugno 1869 può invece essere consultato in *Constitución de 1869, y leyes orgánicas, municipal, provincial, electoral y de orden público, comentadas y relacionadas con nuestro derecho vigente por una Sociedad de publicistas. Obra dedicada á las Cortes Constituyentes*, Madrid, Imp. El Puente de Alcolea, 1870; e, *ivi*, v., spec., la «Introducción» dell'opera, ove a pp. VIII-IX, XIV-XV viene tratteggiato con particolare nettezza il peculiare contesto politico e culturale di riferimento: «Habiéndose verificado en España un cambio radical y profundo en las bases de la organización política y de la Administración pública [...] justo es procurar que sea bien conocida la esencia de tal transformación. Esta consiste en la adopción de los principios democráticos, en el orden político; y la excentralización, en el económico y administrativo. [...] La misión principal de la fuerza colectiva del Estado [...] consiste en el mantener el orden, en hacer respetar el derecho de cada uno y reprimir la violencia de cualquier origen que sea. [...] Esta misión principal, que tiene por objeto hacer reinar el orden, es de carácter negativo: se reduce á impedir y evitar el mal, más que á hacer directamente el bien, y proviene de la libertad que el Estado debe proteger y asegurar á la actividad particular y colectiva. Tal es la síntesis de las bases de la organización social, á que tienden las aspiraciones de la Escuela democrática. Por ella se descarga el Estado de toda intervención positiva, reduciendo su acción á mantener la seguridad pública e individual, por medio de la enérgica represión de los abusos á que pueda dar lugar el disfrute de la propiedad y el ejercicio de la libertad, sin recurrir á medidas preventivas, que menoscaben este ejercicio ni aquel disfrute. [...] A la declaración de los derechos individuales, civiles y políticos tal como se consignan en la Constitución, se sigue la excentralización administrativa y el restringir la esfera de acción de Estado, abriendo nuevos horizontes á la actividad individual».

dell'ordinamento monarchico, trovano inoltre espressione indirizzi culturali fortemente critici verso i valori tradizionali della cultura nazionale, con la comparsa di vari movimenti accomunati dall'aspirazione di aprire la realtà conservatrice spagnola alle moderne ideologie dell'Europa del tardo Ottocento<sup>3</sup>.

Nel settore della giustizia, l'emergere di questi nuovi orientamenti culturali e politici ha soprattutto l'effetto di dare impulso al movimento di riforma del processo civile, che nasce subito dopo l'entrata in vigore del codice. Seppur con alcune significative eccezioni, la linea sposata dai governi progressisti diviene quella di 'riformare per riformare', in ossequio all'idea che «el progreso es la ley final de la historia» e «la codificación [...] la vocación de nuestro siglo»<sup>4</sup>. Ne deriva che rilevanti e persistenti problemi di malfunzionamento della giustizia civile, come quelli dei costi e dei tempi necessari alla sua amministrazione, vengono ora a rappresentare temi concreti sui quali focalizzare il programma politico liberale. E non mancano, invero, tentativi diretti a perseguire tale programma sia a livello

---

<sup>3</sup> Cfr., anche per gli opportuni rimandi bibliografici, A. García-Gallo, *El origen y la evolución del derecho. Manual de historia del derecho español I*, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1967 (da consultarsi assieme al secondo volume: Id., *Antología de fuentes del antiguo derecho. Manual de historia del derecho español II*, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1967), spec. pp. 953-954 e 119-120, ove può leggersi: «Paralelamente al proceso político, siendo a un tiempo causa y efecto del mismo, se desarrolló el proceso ideológico y cultural. Los mantenedores de las formas políticas tradicionales, lo fueron a la vez de la tradición cultural española. De la misma manera, los revolucionarios y progresistas en política, fueron los corifeos de las novedades en el terreno de la cultura. En consecuencia, la cultura por una y otra parte se cultivó en un sentido fundamentalmente polémico y social, en el que la defensa de los respectivos puntos de vista y la impugnación de los contrarios interesó mucho más que el propio desarrollo y avance cultural».

<sup>4</sup> Con riserva di tornare a breve sulle fonti utilizzate nel virgolettato presente nel testo, se ne forniscono di seguito i necessari riferimenti identificativi. Il primo inciso riportato nel testo è tratto dal *Decreto de 2 de octubre de 1869*, prevedente la riconfigurazione dell'originaria *Comisión de Codificación* nella forma di *Comisión legislativa* (v. *infra*). Tale provvedimento, promulgato su iniziativa del ministro guardasigilli, Manuel Ruiz Zorrilla, dall'allora *Regente del Reino*, Francisco Serrano y Domínguez, durante la prima parentesi del *Sexenio Democrático*, può leggersi in *Gaceta de Madrid*, n. 276, domingo 3 de octubre de 1869. Il secondo inciso riportato nel testo è tratto dalla prima tornata di discussione del progetto di legge-delega per la riforma della *LEC* del 1855, svoltasi presso il *Senado* il 10 aprile 1880 (v. *infra*). In particolare, si tratta di un passaggio dell'intervento del senatore Benito Gutiérrez, componente della *Comisión General de Codificación* e principale coautore del progetto di legge-delega per la riforma del codice del 1855 (cfr. *Diario de sesiones de las sesiones de Córtes. Senado. Sesión del sábado 10 de abril de 1880*, p. 1949).

governativo, attraverso ripetuti interventi sul funzionamento della Commissione incaricata di elaborare progetti di riforma del codice, sia a livello prettamente individuale, con la presentazione di numerose proposte di legge su iniziativa personale dei singoli parlamentari progressisti.

Ad ogni modo, come meglio si vedrà nel prosieguo, l'esito di simili iniziative non conduce a una riforma generale della legislazione processuale esistente né, tanto meno, a un radicale ripensamento della fisionomia propria di ciascun modello del processo di cognizione ivi configurato. Può, anzi dirsi, che la costante incapacità del legislatore, nel tradurre le nuove tendenze politiche in un disegno riformatore chiaro e realistico, costituisca il fattore determinante del progressivo abbandono dei propositi di riforma generale del codice del 1855. E, in questa chiave, non pare quindi azzardato affermare che la storia riguardante la formazione della *LEC* del 1881 sia innanzitutto la storia del fallimento di ogni ambizione di riforma globale del processo civile.

Come anticipato, sin dall'entrata in vigore della *LEC* del 1855, si registrano diversi interventi, più o meno settoriali, e numerosi progetti di riforma, dedicati tanto alla disciplina del processo civile quanto agli ambiti normativi ad essa maggiormente connessi<sup>5</sup>. Sul versante dell'ordinamento giudiziario, ma con intuibili e rilevanti riflessi sul complessivo funzionamento della giustizia civile, merita certo di essere ricordato il cosiddetto *Decreto de unificación de fueros* del dicembre 1868<sup>6</sup>.

Primo importante atto politico del governo provvisorio instaurato a seguito de La Settembrina, il *Decreto de unificación de fueros* segna un passo decisivo verso il superamento dell'articolato sistema di giurisdizioni di risalente ispirazione particolaristica e corporativa. In una visione politica improntata alla realizzazione dell'eguaglianza formale dei cittadini, le principali ipotesi di giurisdizione speciale e privilegiata vengono drasticamente ridimensionate o del tutto abolite. Il che ha l'effetto di ricondurre nell'alveo della giurisdizione ordinaria tutta un'ampia ed eterogenea serie di controversie, in precedenza riservate alla cognizione esclusiva di specifici organi giurisdizionali e corporativi (*Jurisdicción de Guerra y de Marina, Tribunales eclesiásticos, Juzgados de Hacienda* ecc.).

---

<sup>5</sup> Per alcuni riferimenti alle riforme e ai tentativi di riforma che si susseguono nel periodo di tempo ricompreso fra il 1855 e il 1880, si v., spec., J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998, pp. 79-127.

<sup>6</sup> Cfr. *Decreto de 6 de diciembre de 1868*, in *Gaceta de Madrid*, n. 343, martes 8 de diciembre de 1868, unitamente all'art. 91, co. 4°, della *Constitución de 1869*, in *Constitución de 1869*, cit., pp. 204-206 (e, *ivi*, un sintetico commento della disposizione).



Per quanto qui di maggior interesse, la *Unificación de fueros* comporta anche l'abolizione dei *Tribunales de Comercio*, con conseguente abrogazione di gran parte della specifica disciplina processuale recata dalla cosiddetta *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* del 1830 (artt. 1, co. 8°, 10-30 del *Decreto*). Ne discende che le poche restanti disposizioni, dettate per le controversie in materia commerciale, confluiscono direttamente nella *LEC* del 1855. Circostanza, questa, che rende necessaria una parziale revisione della sistematica codicistica (in quanto, appunto, ampliata da titoli e da sezioni *ad hoc*), e quindi una riedizione ufficiale dell'intero testo del codice (artt. 26-28 del *Decreto*)<sup>7</sup>.

Nonostante il significativo ampliamento dei confini della giurisdizione ordinaria e le relative ripercussioni sulla complessiva tenuta del sistema-giustizia, a incidere in modo effettivo sulla normativa del codice sono soltanto riforme e innovazioni parziali<sup>8</sup>. In mancanza di scelte generali di politica legislativa, l'approccio adottato dai legislatori dell'epoca è quello dei minimali aggiustamenti e degli interventi di carattere settoriale, in sostanza riconducibili a peculiari esigenze dei

---

<sup>7</sup> Per alcune notizie e commenti in merito al cosiddetto *Decreto de unificación de fueros* del 6 dicembre 1868 e alle molteplici implicazioni di tale provvedimento sull'architettura dell'ordinamento giudiziario e delle giurisdizioni speciali, si v., ad es., J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación. Apéndice a los cinco tomos de esta obra*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1869, pp. III-XL; J. Torres Mena, *La Justicia, su dogma y su culto*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1872, pp. 57-63; J. de Vicente y Caravantes, *Apéndice al Tratado histórico, crítico filosófico de procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, Madrid, Gaspar, 1879, pp. 1 ss., spec. 1-15; e, per alcuni rimandi alla dottrina più recente, si v., ad es., V.M. Arbeloa Muru, *Los Obispos ante la ley de unificación de fueros. Notas históricas al decreto de 6 de diciembre de 1868*, in *REDC*, XXIX, 1973, pp. 431-460; J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998, pp. 99-132; Id., *Crónica de la Codificación española. 6. Codificación mercantil*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998, p. 147; Id., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 87-88; J.V.L. Jiménez, *La jurisdicción de Hacienda y la Unificación de Fueros (1852-1868)*, in *BMJ*, LXV, 2135, octubre de 2011, spec. pp. 25-26.

<sup>8</sup> Una significativa eccezione può forse essere individuata nel lungo percorso di elaborazione della riforma relativa al giudizio di cassazione. A riguardo, si v., anche per una analitica ricostruzione delle fasi del dibattito precedente all'approvazione parlamentare della *Ley de Casación Civil de 22 de Abril de 1878*, J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 98-120 e, *amplius*, J. Nieva-Fenoll, *El recurso de casación civil*, Barcelona, Ariel, 2003, *passim*.

settori di volta in volta interessati dalla riforma. Pertanto, è solo raramente, e in maniera mediata, che l'attenzione dei vari governi si incentra sulla disciplina del rito ordinario e della fase preparatoria, in particolare. In ogni modo, malgrado i limiti di prospettiva appena segnalati, è nel confuso succedersi delle variegiate proposte di riforma del codice che emergono e si consolidano le linee di intervento destinate a essere accolte nella *LEC* del 1881.

Nel ventennio ricompreso fra il 1859 e il 1879, sono all'incirca una decina i progetti di riforma del codice presentati alle Assemblee legislative<sup>9</sup>. Come in parte

---

<sup>9</sup> Al fine di agevolare la consultazione dei principali progetti di riforma della *LEC* del 1855 che si susseguono nel ventennio 1859-1879, si riportano di seguito le fonti utilizzate e i necessari riferimenti documentali. Seguendo l'ordine di presentazione delle proposte di legge all'attenzione dell'organo legislativo di riferimento, è possibile dare conto dei seguenti progetti di riforma: i) *Proposición de ley, de los Sres. Ortiz de Zárate y Franco y López, modificando varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice sexto al núm. 69, Sesión del viernes 25 de febrero de 1859*, pp. 1725-1726; ii) *Proposición de ley del Sr. Casanueva sobre modificación de los artículos 638, 672, y el párrafo primero del 669, y adicionando el 942 de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice sexto al núm. 77, Sesión del miércoles 3 de mayo de 1865*, pp. 1-2; iii) *Proposición de ley del Sr. Casanueva, reformando varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice segundo al núm. 37, Sesión del martes 27 de febrero de 1866*, pp. 1-3; iv) *Proposición de ley, presentada por el Sr. Danvila, sobre reforma de algunos artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice primero al núm. 14, Sesión del martes 9 de abril de 1867*, p. 1; v) *Proposición de ley, del Sr. Aguado, sobre reforma de varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice primero al núm. 31, Sesión del lunes 20 de mayo de 1867*, pp. 1-5; vi) *Proposición de ley del Sr. Bueno (D. Juan Andrés), modificando varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice primero al núm. 135, Sesión del sábado 2 de octubre de 1869*, pp. 1-2; vii) *Proposición de ley, del Sr. Rodríguez Pinilla, estableciendo varias bases para la organización judicial y la reforma de las leyes de procedimiento civil y criminal*, in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice tercero al núm. 172, Sesión de domingo 28 de noviembre de 1869*, pp. 1-3; viii) *Proposición de ley, del Sr. Orense (D. José María), disponiendo que se aplique á todas las demandas judiciales, cualquiera que sea la cantidad que se reclame, el sistema de tramitación establecido para los pleitos de menor cuantía*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice tercero al núm. 37, Sesión del viernes 4 de octubre de 1872*, p. 1; ix) *Proposición de ley, del Sr. Maspóns, reformando la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice quinto al núm. 5, Sesión del miércoles 20 de febrero de 1878*, pp. 1-13; x) *Proposición de ley, del Sr. Durán y Bás, sobre reforma de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice noveno al núm. 29, Sesión del lunes 30 de junio de 1879*, pp. 1-2.

accennato, si tratta di disegni di legge e disegni di legge-delega che non sono propriamente frutto dell'azione di governo o di qualche partito politico, ma piuttosto, l'esito di iniziative personali di singoli parlamentari o componenti dell'esecutivo. Forse anche in ragione di tale circostanza, i progetti di riforma che si susseguono nel ventennio considerato non riscuotono in Parlamento i consensi necessari alla loro approvazione. Non di meno, le innovazioni che vi si propongono risultano generalmente caotiche e farraginose, alternandosi modificazioni di mero dettaglio con altre implicanti ampie riscritture della normativa esistente<sup>10</sup>.

Non è quindi il caso di scendere in un esame analitico dei diversi progetti di riforma e delle soluzioni tecniche ivi previste, non ravvisandosi del resto proposte di riscrittura omogenea e organica della disciplina delle attività di preparazione della controversia. In prospettiva generale, sarà dunque sufficiente accennare agli spunti più rilevanti e ricorrenti che emergono in rapporto all'articolazione della fase introduttiva e agli istituti a essa connessi<sup>11</sup>.

Incominciando dall'annosa questione della scansione temporale delle attività di introduzione e di trattazione preliminare della controversia, sono due le linee di intervento che sembrano costituire una sorta di costante dei progetti di riforma in discorso.

La prima di queste concerne la disciplina dei termini processuali, e si sostanzia nella previsione di un notevole incremento sia delle barriere preclusive iniziali, sia delle attività difensive soggette a decadenza. Occorre comunque precisare che tali soluzioni non derivano tanto da una matura percezione del problema di ordinare in modo chiaro e coerente lo svolgimento delle attività preparatorie, quanto piuttosto dall'ormai abituale intento di ampliare il novero dei termini perentori e disciplinare in maniera più rigorosa la proroga dei restanti termini processuali.

---

<sup>10</sup> Cfr., ad es., l'ambiziosa proposta di legge del deputato delle *Córtes Constituyentes* Rodríguez Pinilla, cit., pp. 1-3 (nonché in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, Sesión del sábado 4 de diciembre de 1869*, pp. 4533-4537, accompagnata da una breve ma interessante esposizione illustrativa dello stesso autore), nella quale si prospetta l'introduzione della giuria (o «jurado»), sia in materia penale sia in materia civile (art. 2, *bases* 1<sup>a</sup>-5<sup>a</sup>); e ciò con la conseguente configurazione di una forma generale di procedimento basata sulla separazione delle attività «de discusión» (art. 2, *bases* 6<sup>a</sup>-8<sup>a</sup>), da svolgersi di fronte a un «juez de derecho» (semplicemente denominato «justicia»), da quelle «de prueba» (art. 2, *bases* 9<sup>a</sup>-15<sup>a</sup>), rientranti nelle prerogative dei «jueces de hecho» (o, appunto, «jurados»).

<sup>11</sup> Una rassegna e una sintetica analisi dei progetti di riforma richiamati precedentemente in nota può leggersi in J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 120-127.

Tutto ciò, per l'appunto, sulla base della convinzione che per risolvere i problemi del processo sia soprattutto necessario (e di per sé sufficiente) abbreviare tutti i termini processuali previsti<sup>12</sup>.

Sotto altro profilo, fra le proposte di revisione del codice, appare analogamente diffusa la tendenza a configurare una disciplina più puntuale e stringente delle regole concernenti la proposizione delle eccezioni «dilatatorie» e delle ulteriori questioni di carattere preliminare o pregiudiziale sollevabili dal convenuto. In quest'ottica di razionalizzazione della normativa esistente, nei vari progetti di riforma si prospettano soluzioni diverse, ma pur sempre intese a introdurre disposizioni più restrittive in merito sia alla tipologia di questioni preliminari o pregiudiziali ammissibili, sia agli effetti derivanti dalla loro proposizione nel corso del giudizio. In estrema sintesi, il tentativo appare quello di circoscrivere alla fase iniziale del procedimento la decisione di tutte le questioni in grado di determinare una definizione anticipata della controversia<sup>13</sup>. Un obiettivo, questo, che viene in genere perseguito ritoccando l'elencazione tassativa, già recata dal codice, delle questioni configuranti «*artículos de previo y especial pronunciamiento*» e, in quanto tali, da decidersi in via prioritaria con immediata sospensione del giudizio di merito<sup>14</sup>.

Nel complesso, le variazioni disciplinari prospettate nei progetti di riforma in discorso denotano un'attenzione davvero peculiare al problema della riduzione dei tempi del processo. Tuttavia, in maniera analoga alle precedenti riforme, quella del contenimento dei tempi processuali finisce per rivelarsi una sorta di prospettiva-limite, entro la quale vengono concepite e attuate tutte le modificazioni inerenti al funzionamento della fase introduttiva. Tale impostazione metodologica porta quindi a esasperare il formalismo delle attività difensive iniziali, ravvisandosi in ciò l'unico strumento con il quale dirigere e controllare l'ampia discrezionalità delle parti nel determinare tempi e modalità della fase introduttiva.

Appare, pertanto, coerente con tale *philosophy* di intervento la tendenza dei progetti di riforma del codice a delineare più analitici requisiti formali, tanto per la «*demanda*» attorea quanto per la «*contestación*» del convenuto. Il che ben emerge, fra gli altri, nel progetto presentato al *Congreso de los Diputados* dall'avvo-

---

<sup>12</sup> Cfr., spec., l'art. 1, *base* 8<sup>a</sup>, del progetto Maspóns del 1878, cit., pp. 2, 5, e l'art. 1, *base* 4<sup>a</sup>, del progetto Durán y Bás del 1879, cit., pp. 1-2.

<sup>13</sup> Cfr., spec., l'art. 19 del progetto Aguado del 1867, cit., p. 2, e l'art. 1, *bases* 21<sup>a</sup>, 50<sup>a</sup>, del progetto Maspóns del 1878, cit., pp. 6-7.

<sup>14</sup> Cfr., in particolare, l'art. 1, *bases* 58-68<sup>a</sup>, del progetto Maspóns del 1878, cit., pp. 3-4, 8, e l'art. 1, *base* 5<sup>a</sup>, del progetto Durán y Bás del 1879, cit., p. 2.

cato catalano Mariano Maspóns y Labrós il 20 febbraio 1878. Pur trattandosi di un disegno di legge-delega per autorizzare il governo a riformare ampie parti del codice, l'accuratezza dei principi relativi alla configurazione dell'atto introduttivo consente di individuare in tale progetto un esempio paradigmatico delle filosofie di intervento appena esposte.

In breve, l'idea di fondo espressa dal progetto Maspóns consiste nel delineare una struttura tripartita dell'atto introduttivo, assegnando a ciascuna componente della «demanda» una propria specifica funzione (art. 1, *base* 15<sup>a</sup>, co. 1°, Prog. 1878). Nella prima parte dell'atto, denominata «principal ó de fondo», l'attore ha l'onere di esporre in maniera semplice e coincisa gli elementi di fatto e di diritto costituenti il fondamento della domanda, indicando, al contempo, in modo puntuale ed esplicito la tipologia di azione esercitata e l'oggetto della «petición final del juicio» (art. 1, *base* 15<sup>a</sup>, co. 2°, Prog. 1878). Nella seconda parte dell'atto, dedicata al «procedimiento», il «demandante» è tenuto a indicare il tipo di procedimento che intende instaurare, con l'ulteriore onere di precisare le ragioni, di fatto e di diritto, in grado di giustificare l'applicazione di un rito «privilegiado» o sommario/semplificato (art. 1, *base* 15<sup>a</sup>, co. 3°, Prog. 1878). Nella terza e ultima parte della «demanda», riservata alla «competencia», è onere dell'attore specificare i criteri legali in base ai quali deve ritenersi sussistente la competenza del giudice adito (art. 1, *base* 15<sup>a</sup>, co. 4°, Prog. 1878)<sup>15</sup>.

Come è agevole intendere, l'analitica struttura formale dell'atto introduttivo assolve solo marginalmente una funzione di preventiva circoscrizione dell'oggetto della controversia, dovendosi anche considerare che nessuna deduzione istruttoria si ritiene necessaria per la corretta proposizione della «demanda». In linea con il modello procedimentale derivante dal diritto comune, l'individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* avviene soltanto progressivamente, attraverso ripetuti scambi di memorie tra le parti, collocati a valle della fase introduttiva. Occorre inoltre ricordare che, secondo lo 'schema classico' della *litis contestatio*, storicamente ricalcato dal diritto processuale spagnolo, il vero e proprio momento di inizio del processo coincide con la contestazione della lite da parte del convenuto; o, in altri termini, con un formale atto di accettazione del contraddittorio sulla domanda proposta dall'attore<sup>16</sup>. È, pertanto, alla funzione intrinsecamente introduttiva degli atti difensivi iniziali che si ricollegano due punti fermi delle fi-

<sup>15</sup> Cfr. art. 1, *base* 15<sup>a</sup> del progetto Maspóns del 1878, cit., p. 5.

<sup>16</sup> Sul punto, si v., anche per i necessari riferimenti alla dottrina formatasi sulla *LEC* del 1855, quanto contenuto nel paragrafo § 3.4. del presente lavoro.

losofie di intervento rincontrabili nell'elaborazione legislativa spagnola del secolo XIX: da un lato, la conservazione di un archetipo di «demanda» e «contestación» per sua natura aspecifico e solennemente formale; e, dall'altro, la sostanziale assenza di barriere preclusive a scandire la sequenza delle attività di preparazione della controversia.

Ciò posto, il tentativo del progetto Maspóns di configurare una più accurata struttura formale della domanda attorea appare agevolmente riconducibile all'esigenza di velocizzare i tempi occorrenti all'effettiva instaurazione del giudizio di merito (che, come detto, coincide con la contestazione della lite ad opera del convenuto). Infatti, gli stessi requisiti della «demanda» e i relativi *standard* di completezza risultano pensati per semplificare la risoluzione di questioni, rispettivamente legate alla possibilità del convenuto di conoscere i contenuti essenziali delle pretese attoree, alla concreta applicabilità del rito prescelto dall'attore e alla competenza del giudice adito. Tutte questioni che, nell'accezione della *LEC* del 1855, si qualificano come «artículos de previo y especial pronunciamiento», dovendo pertanto essere decise immediatamente attraverso un apposito procedimento incidentale e con contestuale sospensione del giudizio di merito<sup>17</sup>.

Considerazioni analoghe, in ordine alle finalità di fondo perseguite dai progetti di riforma in esame, possono estendersi alle proposte di modifica relative al regime delle produzioni documentali, realizzabili dalle parti sia con gli atti introduttivi che con le ulteriori memorie difensive. A riguardo, l'esempio tecnicamente più rilevante può individuarsi nel progetto presentato al *Congreso* dall'avvocato *albaceteño*, Francisco Aguado y Vergara, il 20 maggio 1867. Si tratta di un disegno di legge avente a oggetto la riforma di numerose disposizioni della «primera parte» della *LEC*, dedicata alla «jurisdicción contenciosa». L'impressione che ne deriva è quella di un progetto di riforma che trae ispirazione soprattutto dall'esperienza applicativa del codice, prospettando svariati interventi di taglio pratico e parziali ritocchi della disciplina vigente che non ambiscono comunque a stravolgere i diversi settori normativi investiti. È quindi in questo quadro di mas-

---

<sup>17</sup> Nella breve relazione illustrativa del progetto Máspons, cit., p. 2, può leggersi: «para lograr que las cuestiones jurídicas se coloquen en su verdadero terreno y se discutan con la debida elevación, mejor que en un título deben buscarse garantías en las condiciones que para el debate la ley señale. A este efecto, se determinarán en las bases las condiciones que debe reunir toda demanda, que son, además de las que con mucho acierto y sabiduría exige la actual ley, la de concretar la acción, lo cual obliga al redactor de aquella á estudiar con toda detención lo que se pide, y la de fijar las razones que determinan la competencia del tribunal y la naturaleza del procedimiento».

sima, e con un approccio di tipo fondamentalmente pragmatico, che il progetto Aguado tenta di porre rimedio a un problema rivelatosi, su più versanti, cruciale per il corretto funzionamento del processo civile dell'epoca.

Nel corso del presente lavoro si è più volte accennato alla sostanziale incapacità dei legislatori spagnoli del secolo XIX di stabilire regole puntuali e specifiche riguardo la facoltà delle parti di realizzare nuove produzioni documentali dopo la conclusione della fase di trattazione preliminare della controversia. Benché sia da lungo tempo percepita come una delle principali cause dei ritardi e degli elevati costi della giustizia civile, la disciplina delle ipotesi in cui risulta ammissibile la produzione di documenti nuovi o sopravvenuti rimane pur sempre ancorata alle risalenti disposizioni del diritto comune; e, segnatamente, all'idea che la «seguridad del juicio» non possa subire temperamenti in ragione delle contrapposte esigenze di brevità e di economia del processo. Si tratta, come si vede, di una soluzione a un problema di bilanciamento di valori che, come meglio si dirà nel prosieguo, finirà per condizionare il dibattito sulla formazione della nuova *LEC*, segnando le sorti di ogni tentativo di riforma radicale della disciplina esistente emerso in quella sede.

In questa chiave, appare del tutto coerente, con la funzione attribuita agli atti introduttivi, la scelta del progetto Aguado di circoscrivere alla prova dei soli fatti costitutivi gli oneri di preventiva produzione documentale gravanti sulle parti. Nello specifico, si prospetta l'introduzione dell'onere delle parti di produrre, con gli atti introduttivi, tutti i documenti «dirigidos exclusivamente á la justificación» delle domande e delle eccezioni proposte. Un onere, questo, che viene ulteriormente corredato dalla previsione di una barriera preclusiva, ma anche dalle consuete, ampie deroghe concernenti tanto la documentazione sopravvenuta quanto quella formatasi dopo lo spirare delle preclusioni.

Tralasciando, per il momento, i numerosi problemi legati all'attuazione pratica di tali disposizioni, va segnalato che, per il tramite delle medesime regole, fuoriescono dall'ambito di operatività della preclusione tutti i documenti producibili dalle parti per replicare alle allegazioni difensive realizzate nel corso della fase di trattazione (artt. 17, 20, Prog. 1867). Inoltre, analoga soluzione viene prevista anche in merito alle produzioni documentali che si rivelino necessarie in considerazione degli esiti dell'istruttoria (artt. 22-23, Prog. 1867). Infine, a chiudere il novero delle modifiche prospettate dal progetto Aguado è un moderato restringimento delle restanti ipotesi di tardiva produzione documentale. E ne consegue così che una volta conclusa l'istruttoria, e sino al momento antecedente la rimessione della causa in decisione, resta sempre consentita sia la presentazione di documenti e atti pubblici, attestanti il verificarsi di fatti sopravvenuti, sia

l'allegazione di nuove prove documentali, in precedenza non conosciute o non producibili dalla parte interessata (art. 24, Prog. 1867)<sup>18</sup>.

Anche rispetto alle modalità di formazione del *thema probandum* finisce dunque per prevalere la generale tendenza dei progetti di riforma in esame a conservare le caratteristiche strutturali dell'«*ordo iudiciarius*» configurato dal diritto delle compilazioni. Ancorché indirizzate verso un cauto ridimensionamento delle prerogative delle parti, le soluzioni delineate nei vari progetti non introducono rilevanti modifiche nelle sequenze degli atti che scandiscono lo svolgimento delle fasi di introduzione e di trattazione preliminare della controversia. In altri termini, permane nelle sue linee fondamentali un modello procedimentale privo di un'effettiva scansione in fasi dotate di funzioni autonome e distinte. Il che ben emerge, come già segnalato, dalla sostanziale commistione fra attività di trattazione e attività di istruzione in senso proprio. Una circostanza, questa, ascrivibile all'assenza di un sistema di preclusioni in grado di sistematizzare quell'infinita serie di memorie scritte e deduzioni istruttorie che invariabilmente descrive il compimento di attività del processo fra loro diverse e consequenziali.

Paradossalmente, l'unica fase del procedimento che continua a conservare una propria autonomia strutturale e una pur basilare connotazione funzionale è quella introduttiva. In effetti, sia pure come fase prodromica all'avvio del giudizio, e quindi di mero tramite verso ulteriori attività processuali, la fase introduttiva comincia ad assumere un più accentuato rilievo nelle discussioni e nelle proposte di riforma del codice che condurranno all'emanazione della *LEC* del 1881.

## **2. L'avvio dei lavori della *Comisión General de Codificación*. Clima culturale e indirizzo politico**

In parallelo al discontinuo dibattito parlamentare, sui progetti di riforma del codice, prosegue, in maniera altrettanto sporadica ed episodica, il lavoro delle Commissioni ministeriali incaricate di elaborare nuove riforme della legislazione processuale vigente.

A determinare un simile stato di cose sono varie e diversificate ragioni. E fra queste, *in primis*, i mutamenti che quasi ogni governo imprime all'organizzazione e alle modalità operative di tali organi. Per limitarsi a un esempio, nel periodo ricompreso fra il 1856 e il 1875 si succedono quattro diversi modelli di organizza-

---

<sup>18</sup> Le disposizioni del progetto Aguado del 1867, richiamate nel testo, posso leggersi alle pp. 2-3 della «apéndice» citata nella precedente nota n. 9.



zione e di funzionamento delle Commissioni di riforma. E neppure si contano le battute di arresto, dettate vuoi dalle frequenti modifiche nella composizione delle Commissioni, vuoi dalle continue ridefinizioni delle relative priorità di lavoro.

In tale contesto, la riforma della *LEC* del 1855 si colloca a margine delle ben più rilevanti questioni della codificazione del diritto privato e della revisione dei codici di diritto e di procedura penale. Ed è quindi solo negli anni '70 del secolo XIX che l'ormai pressante questione della riforma del processo civile viene finalmente ad assumere un rilievo cruciale nella pianificazione degli interventi legislativi attuata dai vari governi<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup>Al fine di fornire alcuni sintetici riferimenti, in merito ai vari passaggi istituzionali che scandiscono l'evoluzione del sistema delle Commissioni ministeriali di riforma, possono segnalarsi i seguenti snodi fondamentali. Nel 1856, viene disposta la soppressione della Commissione ministeriale, inizialmente istituita dal guardasigilli, José Alonso Ruiz de Conejares, per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'elaborazione della prima *LEC* (§ 3.3.). Tale Commissione, anche nota come «Comisión de Códigos», a seguito dei progressivi ampliamenti, sia di organico sia di ambiti di competenza, che ne avevano pregiudicato il funzionamento (§ 3.3.), viene sostituita da una «Comisión de Codificación», avente quali obbiettivi prioritari la riforma della «organización judicial», dei codici di diritto e di procedura penale e, «últimamente, del código civil» (cfr., in proposito, *Reales Decretos de 1° de octubre de 1856*, in *Gaceta de Madrid*, n. 1368, *jueves 2 de octubre de 1856*, e, anche per ulteriori notizie, F. de Cárdenas, *Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de codificación suprimida por decreto del Regente del Reino de 1.º de Octubre de 1869*, in *RGLJ*, XXXVIII, 1871, pp. 5-183, spec. pp. 5-13; J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1886, p. 81). Nel 1868, l'organico originario della *Comisión de Codificación* viene incrementato, dall'allora guardasigilli, Carlos María Coronado, con la nomina di quattro nuovi membri, provenienti dai principali organi della magistratura del Regno (cfr. *Real Decreto de 8 de agosto de 1868*, in *Gaceta de Madrid*, n. 225, *miércoles 12 de agosto de 1868*). Forse in ragione della diversità di vedute tra la nuova componente togata e quella originaria, i lavori della *Comisión de Codificación* subiscono una decisa battuta d'arresto (si v. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, cit., pp. 79, 97-98). Nel dicembre dello stesso anno, i nuovi componenti della Commissione vengono dispensati dall'incarico (cfr. *Real Decreto de 23 de diciembre de 1868*, in *Gaceta de Madrid*, n. 359, *jueves 24 diciembre de 1868*), ma ciò comunque non determina un'effettiva ripresa dei lavori. Infatti, nell'ottobre del 1869, l'allora guardasigilli, Manuel Ruiz Zorrilla, accetta le dimissioni formalizzate dai componenti originari della *Comisión de Codificación*, nel giugno dello stesso anno (cfr. *Real Decreto de 1° de octubre de 1869*, in *Gaceta de Madrid*, n. 278, *martes 5 de octubre de 1869*). In sostituzione della dimissionaria *Comisión de Codificación*, si istituisce una *Comisión legislativa*, articolata in due *Secciones*: «una para redactar los proyectos de legislación civil, y la otra de legislación penal» (cfr. *Reales Decretos de 2 de octubre de 1869*, in *Gaceta de Madrid*, n. 276, *domingo 3 de octubre*

Con la Restaurazione della monarchia borbonica, seguita alla fine della Prima Repubblica spagnola, le variegate vicende delle Commissioni di riforma si concludono con l'istituzione della *Comisión General de Codificación*. In particolare, tramite i decreti reali del maggio 1875, il complicato sistema di Commissioni speciali, risalente alla breve parentesi della monarchia sabauda, viene sostituito da un più tradizionale modello organizzativo, accentrato e allineato alle direttive provenienti dal Ministero di grazia e giustizia<sup>20</sup>. A livello strutturale, si opta invece per una suddivisione della *Comisión General* in due Sezioni, rispettivamente dedicate agli *Asuntos civiles* e a quelli *criminales*, con un numero complessivo di commissari che viene elevato a sedici nell'ottobre 1875<sup>21</sup>.

La scelta di assoggettare il funzionamento della *Comisión General* a un penetrante controllo politico del Ministero ha intuibili e significativi riflessi sia sulle modalità operative delle singole Sezioni sia sui risultati dalle stesse conseguiti. In linea di massima, ciò rende l'operato della Commissione strettamente legato ai programmi politici dei governi in carica e, in particolare, alle personali ambizioni

---

de 1869, e v., *amplius*, J.M. Antequera, *op. cit.*, pp. 82, 109). Nel luglio del 1872, si opta, quindi, per il superamento del sistema tradizionale, consistente nell'affidare a un organo unitario e centralizzato il compito di elaborare proposte di riforma del diritto vigente. E ciò in favore dell'istituzione di un più agevole sistema di *Comisiones especiales*, ossia di organi esecutivi, di diretta derivazione del dicastero di riferimento, in grado di meglio rispondere alle esigenze del mutevole contesto politico dell'epoca (cfr. *Reales Decretos de 11 de julio de 1872*, in *Gaceta de Madrid*, n. 198, martes 16 de julio de 1872). Ad ogni modo, a fronte degli scarsi risultati conseguiti dalle *Comisiones especiales* di volta in volta istituite dai vari governi e dicasteri, nel maggio 1875 viene decretato il ritorno al sistema 'tradizionale'. Più in particolare, su iniziativa del guardasigilli, Francisco de Cárdenas, ha luogo la costituzione di una *Comisión general de Codificación*, tradizionalmente suddivisa in una *Sección de Asuntos civiles* e in una *Sección de Asuntos criminales* (cfr. *Reales Decretos de 10-13 de mayo de 1875*, in *Gaceta de Madrid*, n. 135, sábado 15 de mayo de 1875, e, posta la diretta partecipazione di J.M. Antequera ai lavori della *Sección de Asuntos civiles* in veste di «Secretario», v. quanto in J.M. Antequera, *op. cit.*, p. 119 ss.). Per quanto qui interessa, la nomina della *Comisión general de Codificación* segna la tappa conclusiva dell'evoluzione del sistema delle Commissioni ministeriali di riforma. Infatti, come subito si dirà nel testo, sarà proprio la *Sección de Asuntos civiles* a dare forma al disegno di legge-delega per la revisione del codice del 1855 e a elaborare il testo definitivo della *LEC* del 1881.

<sup>20</sup> Si v. i riferimenti contenuti nella nota precedente.

<sup>21</sup> Oltre alle indicazioni già fornite in merito all'ampliamento dell'organico della *Comisión general de Codificación*, si v. *Reales Decretos de 18 de octubre de 1875*, in *Gaceta de Madrid*, n. 292, martes 18 de octubre de 1875.

dei membri dell'esecutivo che si succedono al vertice del Ministero di grazia e giustizia. Ne consegue che i lavori della Commissione sulla riforma del processo civile proseguono molto lentamente e, per lo più, grazie alle iniziative individuali dei singoli componenti della *Sección de Asuntos civiles*<sup>22</sup>.

Questa situazione di stasi e sostanziale incertezza in merito alle finalità politiche della riforma muta con l'insediamento al ministero dell'avvocato Cristóbal Martín de Herrera. Politico di lungo corso e figura autorevole del *Partido Liberal-Conservador*, de Herrera è il primo ministro guardasigilli ad assumere pubblicamente l'impegno di riformare la *LEC* del 1855<sup>23</sup>. Nelle reboanti dichiarazioni del ministro, la riforma della legislazione processuale rappresenta infatti un passaggio fondamentale verso quella «regeneración moral, intelectual y material» che dovrebbe caratterizzare il nuovo corso politico della monarchia spagnola. Una «gran empresa», «de aquella tarea inmensa de reconstitución», che si ritiene debba investire l'amministrazione della giustizia nel suo complesso, attraverso una profonda revisione dell'ordinamento giudiziario e un altrettanto incisivo intervento sulle codificazioni processuali formatesi negli ultimi decenni<sup>24</sup>.

Per quanto esplicite e dirimpenti, anche rispetto alle posizioni conservatrici del partito politico di appartenenza, le aspirazioni riformistiche del ministro de Herrera appaiono in linea con i tentativi di legittimare e consolidare l'assetto istituzionale conseguente alla restaurazione della monarchia. In effetti, al di là dell'immagine pubblica e delle affermazioni di principio, il piano di riforme annunciato dal guardasigilli non si traduce in proposte legislative organiche e innovative. Piuttosto, la tecnica legislativa adottata appare frutto di un approccio riformatore settoriale e non di ampio respiro, fundamentalmente incentrato sulla

---

<sup>22</sup> Su tali circostanze, si v., spec., J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, cit., pp. 139-141, 148-149, e Id., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 130-132.

<sup>23</sup> Sulla figura politica e intellettuale di Cristóbal Martín de Herrera, si v., ad es., S. LLanta, *Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869*, II, Madrid, R. Labajos y Compañía, 1869, pp. 367-369. Per alcuni riferimenti di base sullo scenario partitico dell'epoca, si v., spec., A. Roda, *La restauración y los partidos políticos, por un diputado a Cortes*, Madrid, s.n., 1878.

<sup>24</sup> Cfr. C.M. de Herrera, *Estado de la legislación en España y sus reformas más urgentes. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Cristóbal Martín de Herrera, Ministro de Gracia y Justicia, en la apertura de los Tribunales, solemnizada con la presencia de S.M. el Rey D. Alfonso XII, el día 15 de Setiembre de 1876*, in *RGLJ*, XLIX, 1876, pp. 145-156, spec. 151-152.

correzione dei difetti di ordine pratico-applicativo evidenziati dalla ventennale vigenza della *LEC*.

Ad ogni modo, anche su questo versante, le linee di intervento tracciate da de Herrera non fanno che riproporre formule generiche, risalenti e inflazionate, che appaiono sin da subito inadeguate a risolvere i gravi problemi che affliggono la giustizia civile spagnola alla fine del secolo XX<sup>25</sup>.

Non appare quindi casuale che l'esperienza di de Herrera alla guida del Ministero di grazia e giustizia si concluda senza che siano stati compiuti rilevanti progressi in merito alla riforma del processo civile. Oltre a riaccendere l'interesse della classe politica sul tema della riforma processuale, l'effettivo contributo del ministro de Herrera si risolve nell'impartire sintetiche direttive alla *Comisión general de Codificación*, delegando la loro completa attuazione alla competente *Sección de Asuntos civiles*. Ciò segna, di fatto, il lento avvio di un percorso riformatore, ancora condizionato dall'assenza di un chiaro disegno di politica legislativa e dalla conseguente difficoltà di comporre, entro un piano di lavoro unitario, le diversità di vedute dei singoli membri della Commissione<sup>26</sup>. Basti considerare che, dalla formale investitura ministeriale della *Comisión General*, trascorreranno due anni prima che la *Sección de Asuntos civiles* raggiunga un accordo sulle modalità di organizzazione dei lavori e sulla ripartizione dei rispettivi compiti<sup>27</sup>.

Le successive vicende della *Comisión General*, così come le scelte politiche che le determinano, risentono in modo sostanziale della sempre maggiore importanza che la riforma della *LEC* viene ad acquisire per le compagini governative dell'epoca. Segnatamente, sullo sfondo di un modello di amministrazione politica basato sull'artificiosa alternanza tra governi 'liberali' e governi 'conservatori' (*i.e. turno pacífico*), la riforma del codice del 1855 diviene un obiettivo prioritario degli esecutivi in carica, a partire dal 1878. E, di qui, un'urgenza di mettere mano alla legislazione processuale vigente, essenzialmente dettata da un'esigenza di affermazione politica e, in particolare, dal preciso significato che una riforma di tale impatto può assumere nella definizione degli equilibri istituzionali a venire<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Cfr., ancora, C.M. de Herrera, *Estado de la legislación en España y sus reformas más urgentes*, cit., pp. 151-152.

<sup>26</sup> Sul punto, si v. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, cit., pp. 148-149.

<sup>27</sup> Cfr. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 131.

<sup>28</sup> Posta l'estrema ampiezza e varietà della letteratura spagnola esistente sul c.d. *turnismo*, si v., anche per l'interessante prospettiva di ricostruzione storica caratterizzante l'elaborazione

Questo mutamento della sensibilità politica in merito alla riforma della *LEC* appare evidente con l'ascesa al Ministero di grazia e giustizia di Fernando Calderón Collantes.

Forse in ragione di un'esperienza, istituzionale e politica, ormai trentennale, Calderón Collantes considera indispensabile prediligere un'impostazione della riforma tipicamente conservatrice, con il *pendant* di un estremo realismo nell'individuazione degli obiettivi immediati da realizzare<sup>29</sup>. Rispetto alle vaghe aspirazioni riformistiche manifestate dal proprio predecessore, quelle del nuovo ministro si pongono subito in netta antitesi con qualsiasi prospettiva di radicale trasformazione dell'assetto codicistico. In effetti, nell'ottica del neoministro guardasigilli, la drastica ridefinizione delle ambizioni di riforma del codice risulta imprescindibilmente connessa alla peculiare situazione politica del momento e, quindi, alla necessità di pervenire a un risultato concreto, entro la fine del proprio mandato ministeriale. Pertanto, sotto l'egida di un ritrovato pragmatismo politico, vengono prontamente affrontate e risolte le difficoltà legate all'organizzazione della *Comisión General*. Ed è con il categorico imperativo della «mayor actividad posible» che prende avvio «el exámen de las reformas que deben introducirse en la Ley de Enjuiciamiento Civil», ad opera della *Sección de Asuntos civiles*<sup>30</sup>.

---

britannica e statunitense sul tema, E. Rodgers (ed.), *Encyclopedia of Contemporary Spanish Culture*, London-New York, Routledge, 1999, p. 250; S.E. Holguin, *Creating Spaniards. Culture and National Identity in Republican Spain*, Madison, University of Wisconsin Press, 2002, p. 18 ss.; P.B. Radcliffe, *Modern Spain. 1808 to the Present*, Hoboken, Wiley Blackwell, 2017, pp. 67-80; nonché, nell'ambito della letteratura in lingua francese, A. Houghton, *Les origines de la Restauration des Bourbons en Espagne*, Paris, E. Plon, Nourrit et C<sup>ie</sup>, 1890; J. Creux, *Cánovas del Castillo. Sa carrière, ses œuvres, sa fin*, Paris, Imp. F. Levé, 1897.

<sup>29</sup> Sul moderato approccio riformistico perseguito dal guardasigilli Fernando Calderón Collantes, si v., ad es., F. Calderón Collantes, *Del procedimiento en general. Del juicio oral y de la separación de lo civil de lo criminal. Discurso leído por el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Fernando Calderón y Collantes, Marques de Reinosa, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de Septiembre de 1879*, in *RGLJ*, LV, 1879, pp. 201-218, spec. 204-206; Id., *Discurso leído por el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Fernando Calderón y Collantes, Marques de Reinosa, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de Septiembre de 1880*, in *RGLJ*, LVII, 1880, pp. 161-176, spec. 162-163.

<sup>30</sup> Cfr. *Real Orden de 12 de setiembre de 1878*, in J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, I, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1881, pp. 6-7, e v. ulteriori notizie in J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, cit., 1886, p. 124.

Le ragioni alla base del deciso cambio di passo, imposto alle attività della *Comisión General*, vengono rese note, a distanza di breve tempo, con l'approvazione della *Ley de 30 de diciembre de 1878*, recante l'autorizzazione al «Ministro de Gracia e Justicia para redactar y publicar, consultando á la Comisión de Códigos, una nueva edición de la ley de Enjuiciamiento civil»<sup>31</sup>.

Si tratta di un provvedimento, tecnicamente riconducibile allo schema della legislazione delegata, con il quale il ministro guardasigilli, in sostanza, tramuta gli iniziali propositi di riforma del codice in una mera e neutra attività di compilazione del diritto vigente. Infatti, come esplicitato nella stessa *Ley*, l'unica finalità cui dovrà tendere la nuova edizione della *LEC* è quella di un semplice coordinamento del testo con le modifiche normative *medio tempore* intervenute (art. 2, *Ley* 1878). In altri termini, ciò che si prospetta è la realizzazione di un'opera soltanto ricognitiva, implicante la semplice eliminazione o sostituzione delle disposizioni codicistiche abrogate o modificate da leggi successive. Il che ben riflette una politica legislativa, così come un modello di organizzazione dell'assetto giuridico, appartenenti alla tradizione dell'*antiguo régimen* e, quindi, ancora influenzati dalla classica aspirazione 'premoderna' al mero riordino del materiale normativo progressivo<sup>32</sup>.

Nonostante le iniziative intraprese dal ministro guardasigilli e il formale abbandono di qualunque programma di riforma radicale del codice, gli eventi appena descritti non segnano un vero e proprio punto di arresto del percorso che condurrà all'emanazione della *LEC* del 1881. L'ambizione del ministro di realizzare un'opera legislativa dotata di una certa utilità pratica e di un indubbio impatto politico si scontra, infatti, con le personali ambizioni dei componenti della *Comisión General*, incaricati di portare a termine la nuova edizione della *LEC*. Come intuibile, la conseguenza che ne deriva è un profondo divario fra le aspettative del guardasigilli e l'attività in concreto svolta dalla Commissione. Per utilizzare le parole del presidente della *Sección de Asuntos civiles*, Alonso Martínez, «la Sección se había resistido á hacer la compilación del Enjuiciamiento civil ordenada por la Ley de 30 de diciembre de 1878, por entender con el mismo esfuerzo se podría llevar

---

<sup>31</sup> Cfr. *Ley de 30 de diciembre de 1878*, in *Gaceta de Madrid*, n. 365, *mártes 31 de diciembre de 1878*.

<sup>32</sup> Cfr. art. 2, *Ley de 30 de diciembre de 1878*, cit.: «También queda autorizado el Ministro de Gracia y Justicia para redactar y publicar, consultando á la Comisión de Códigos, una nueva edición de la ley de Enjuiciamiento civil, en la cual se suprima cuanto haya sido derogado, y se comprendan en el lugar correspondiente todas las reformas y alteraciones hechas desde 1855».

adelante la reforma procesal, sin los inconvenientes que ofrecía la compilación»<sup>33</sup>. Questa decisa presa di posizione costituirà un fattore determinante nell'imprimere una direzione unitaria e condivisa ai lavori della *Comisión General*, segnando, al contempo, la sorte definitiva del programma politico di Calderón Collantes.

### **3. (Segue:) La Ley de bases per la riforma del processo civile. I principi concernenti il 'nuovo' assetto della fase preparatoria**

A distanza di poco più di un anno dall'approvazione della già citata *Ley de 30 de diciembre de 1878*, il nuovo ministro di grazia e giustizia, Álvarez Bugallal, dichiara formalmente conclusi i lavori delle *Secciones de Asuntos civiles e criminales* della *Comisión General de Codificación*<sup>34</sup>. Ad opera della *Sección de Asuntos civiles*, presieduta da Alonso Martínez, risulta infatti ultimato un progetto di legge-delega (o *ley de bases*) per la riforma della *LEC*, di ormai prossima presentazione al Senato<sup>35</sup>. Ed è in ragione dell'esito positivo dei lavori sulla riforma processuale che le priorità e l'assetto organizzativo della *Sección de Asuntos civiles* vengono complessivamente ridefiniti, in modo da ultimare anche la revisione del «proyecto de Código civil», pubblicato nel 1851<sup>36</sup>.

Con ogni probabilità, la finalità politica di tali provvedimenti è anche quella di trasmettere l'impressione che la riforma della *LEC* fosse ormai giunta alle battute finali, al punto da potersi dare per approvata già in una fase embrionale dell'*iter* parlamentare previsto per la concessione di una specifica delega legislativa da parte delle *Córtes*. Non è agevole né utile stabilire se un simile approccio corrispondesse a un personale tentativo di affermazione politica del nuovo ministro, oppure a una precisa strategia di governo dell'esecutivo guidato da Cánovas del Castillo. Resta comunque il fatto che il progetto di riforma della *LEC* viene concepito e attuato con grande dettaglio e rapidità, senza incontrare

<sup>33</sup> Cfr. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 131-132.

<sup>34</sup> Cfr. art. 1 del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, in *Gaceta de Madrid*, n. 38, sábado 7 de febrero de 1880, p. 342.

<sup>35</sup> Cfr. *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, in *Gaceta de Madrid*, n. 45, sábado 14 de febrero de 1880, recante l'autorizzazione «al Ministro de Gracia y Justicia para que presente á las Córtes el adjunto proyecto de ley de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil».

<sup>36</sup> Cfr. artt. 2-7 del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit., p. 342.

complicazioni di ordine tecnico o politico che non fossero state prudentemente anticipate e previste.

Sin dai contenuti del progetto di legge-delega, si percepisce la tendenza del nuovo governo a conciliare le differenti istanze e sensibilità politiche del momento, attraverso un'attenta individuazione degli obiettivi e dei profili di intervento che dovranno costituire i principi fondamentali della riforma. In una logica di mediazione politica, l'indirizzo generale della riforma appare quello di porre rimedio ai difetti del codice emersi nei suoi venticinque anni di applicazione. Un approccio, d'impronta tradizionalmente conservatrice, che risulta indispensabile ribadire per almeno due circostanze. Per un verso, si tratta di tracciare una rassicurante continuità storica con le precedenti esperienze di riforma della *LEC* e della legislazione processuale, nel suo complesso. Per altro verso, e in stretta connessione con quanto sopra, si tratta di realizzare le condizioni adeguate a una rapida approvazione della riforma in sede parlamentare, evitando le prevedibili obiezioni in merito all'estensione della delega legislativa da attribuire al governo e ai relativi margini di discrezionalità dell'esecutivo.

Per ragioni ugualmente legate al consenso politico, nella relazione illustrativa del progetto figurano anche marginali aperture a una visione riformatrice di più ampio respiro, con generici riferimenti alla necessità di riconfigurare la disciplina del processo in modo da assicurare una significativa riduzione dei tempi e dei costi della giustizia civile. Sotto tale profilo, l'affermazione forse più rilevante, anche nel segnalare una certa distonia con il complessivo approccio della riforma, concerne la percezione di una 'non-modernità' della *LEC* del 1855, in quanto opera «nacida en circunstancias y dentro de un modo de ser que tanto distaba de las necesidades de la época actual, y que en modo alguno cabía en la noción filosófica y moderna de este aspecto del Derecho»<sup>37</sup>.

Il tentativo del governo di armonizzare divergenti concezioni politiche si riflette anche sulle scelte e sulle soluzioni di carattere tecnico che vanno a comporre i criteri direttivi del progetto di legge-delega. Senza particolare originalità di pensiero, l'obiettivo resta quello di delineare un modello generale di procedimento più semplice e meno dispendioso, con la consueta ricerca di un punto di equilibrio fra esigenze di speditezza e deformalizzazione del rito ed esigenze di conservazione delle garanzie difensive indispensabili alla correttezza della decisione giudiziale (art. 1, *base 1ª*)<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Cfr., ancora, *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit., p. 401.

<sup>38</sup> Cfr. art. 1, *base 1ª*, del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit., p. 401: «Adoptar



In concreto, si prospettano tre basilari linee di intervento in merito alla disciplina delle fasi di introduzione e di trattazione preliminare della controversia.

La prima di queste consiste in un complessivo irrigidimento delle disposizioni concernenti i termini processuali, con conseguente attribuzione al giudice di uno specifico dovere di controllo sia sull'esatta osservanza dei tempi del processo, sia sul puntuale rispetto delle condizioni previste per la concessione di eventuali proroghe (art. 1, *base 2<sup>a</sup>*)<sup>39</sup>.

Rispetto alla versione originaria del progetto licenziata dalla *Comisión General de Codificación*, in quella approvata dal governo viene comunque eliminata la previsione di una indistinta qualificazione di perentorietà dei termini inerenti alle attività di trattazione e di decisione della controversia<sup>40</sup>. In effetti, come subito appresso si dirà, l'abbandono di posizioni più rigoriste, riguardo la disciplina dei termini processuali, costituirà uno dei principali motivi di critica dell'operato dell'esecutivo emersi nell'ambito delle discussioni parlamentari per l'approvazione finale del progetto.

Ad ogni modo, a favorire l'affermarsi della linea di intervento 'moderata', sposata dal governo, sono i ripetuti ed eclatanti fallimenti ai quali hanno dato luogo le politiche restrittive attuate nel corso dell'ultimo cinquantennio. Ed è soprattutto in ragione di tale circostanza che può dirsi definitivamente acquisita, nella percezione del legislatore dell'epoca, l'impossibilità di risolvere i problemi di cattivo funzionamento del processo civile con una semplice dichiarazione di perentorietà dei relativi termini.

Non pare, infatti, casuale che l'attenzione del governo al problema della riduzione dei tempi occorrenti all'introduzione e alla trattazione della controversia si rivolga anche, e in particolar modo, alla disciplina degli «incidenti». A riguardo,

---

una tramitación que abrevie la duración de los juicios, y por medio de la que se procure la mayor economía posible, conciliando el derecho de defensa y el acierto en los fallos, y estableciendo reglas para que en la sustanciación no se permitan ni toleren escritos, trámites y diligencias innecesarias».

<sup>39</sup> Cfr. art. 1, *base 2<sup>a</sup>*, del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit., p. 401: «Establecer preceptos rigurosos para que se observen los términos judiciales y sean eficaces los apremios, no permitiendo en ningún caso más de uno, y consignando el principio que en el negocios de pobres, transcurridos que sean los términos y sus prórrogas, el Juez ó el Tribunal, bajo su responsabilidad, mandará recoger los autos de oficio».

<sup>40</sup> La versione originaria del «proyecto de ley de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil» redatta dalla *Sección de Asuntos civiles* della *Comisión general de Codificación* può leggersi in J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit. 133-135; e, ivi, cfr. la prima versione dell'art. 1, *base 7<sup>a</sup>*.

la linea di intervento, seguita dal disegno di legge-delega, trae chiara e diretta ispirazione dalle soluzioni prospettate, nei progetti di riforma del codice, fra il 1859 e il 1879. Del resto, come già ricordato, sin dal primo periodo di applicazione della *LEC* del 1855, emergono, nell'elaborazione *de iure condendo*, diverse proposte di riforma intese a delimitare in maniera ancor più restrittiva il novero delle questioni configuranti «*artículos de previo y especial pronunciamiento*». Con ciò a intendere quell'eterogenea categoria di questioni «incidentali», comprendente tanto eccezioni «dilatatorie» in senso stretto, quanto altre questioni, di carattere pregiudiziale e preliminare, da decidersi in via immediata, sospesa ogni altra attività del giudizio di merito<sup>41</sup>. In un quadro comunque piuttosto vario di soluzioni e criteri di intervento possibili, il progetto di legge-delega accoglie una linea di basico e intransigente formalismo, optando per una rigida elencazione tassativa delle questioni «incidentali» in grado di determinare effetti sospensivi del giudizio principale (art. 1, *base 7<sup>a</sup>*)<sup>42</sup>.

Da ultimo, e quale ulteriore esempio di linea di intervento derivata dai precedenti tentativi di riforma del codice, assume indubbio rilievo la scelta del governo di rivedere in senso restrittivo la disciplina delle produzioni documentali tardive (art. 1, *base 6<sup>a</sup>*)<sup>43</sup>. Invero, anche sotto tale profilo, la tendenza generale del progetto non si discosta dalla classica logica di perfezionamento del diritto vigente. E ben vi si coglie il ricorso allo 'strumento tipico' dell'introduzione di nuove formalità processuali, sostanzialmente dirette a stabilire in maniera più analitica e puntuale le modalità di esercizio dei diritti difensivi delle parti.

D'altronde, come altrove già segnalato, è proprio in questa ipertrofia normativa che si esprime un fondamentale corollario dell'aspirazione ottocentesca a 'modernizzare' la disciplina del processo civile. Ne consegue una pretesa di com-

---

<sup>41</sup> Cfr., ad es., art. 1, *base 5<sup>a</sup>*, del progetto Durán y Bás, in *Proposición de ley, del Sr. Durán y Bás, sobre reforma de la ley de enjuiciamiento civil*, cit., p. 2 e v., *amplius*, quanto nel § 5.1. del presente lavoro.

<sup>42</sup> Cfr. art. 1, *base 7<sup>a</sup>*, del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit., p. 401: «Establecer taxativamente los casos, ó las reglas precisas por lo ménos, en que los incidentes deben impedir el seguimiento de la demanda principal».

<sup>43</sup> Cfr. art. 1, *base 6<sup>a</sup>*, del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit., p. 401: «Ordenar lo conveniente para que las partes presenten los documentos en que funden su derecho, bien por copia simple, bien originales, ántes de que el pleito se remita á prueba, sin perjuicio de que en el primer caso lo hagan en forma fehaciente durante el término probatorio; y que la prueba se limite á los hechos impugnados, y se practique toda ella con publicidad è intervención de los litigantes, fijando un plazo improrrogable para proponerla y otro para practicarla».

pletezza ed esaustività del quadro disciplinare di riferimento, intimamente connessa all'adozione del modello-codice, che si traduce di regola in un incremento delle formalità processuali esistenti; e ciò, come ovvio, a discapito di una politica legislativa improntata a obiettivi di semplificazione e riconfigurazione delle strutture tradizionali del processo.

In quest'ottica, la facoltà delle parti di compiere nuove produzioni documentali, a seconda dei risultati della trattazione e degli esiti dell'istruttoria, non viene eliminata o drasticamente circoscritta a ipotesi del tutto eccezionali, ma soltanto regolata in maniera formalistica e tassonomica. Ne discende un affinamento della disciplina pregressa che non risolve in chiave organica e innovativa il sottostante complesso di problemi di funzionalità del processo, realizzando piuttosto una sostanziale continuità sia con la codificazione del 1855 sia con i precedenti storici del diritto processuale spagnolo.

Il 12 febbraio 1880 il «proyecto de ley de bases» per la riforma della *LEC* viene presentato al Senato dal ministro di grazia e giustizia Álvarez Bugalla<sup>44</sup>.

Secondo le procedure parlamentari già seguite per l'approvazione del codice del 1855, il disegno di legge-delega passa all'esame di un'apposita Commissione tecnica istituita presso il Senato, cui compete l'analisi preliminare del testo e l'eventuale emendamento delle relative disposizioni<sup>45</sup>.

A distanza di breve tempo, la Commissione tecnica conclude le proprie valutazioni, emettendo un giudizio (tecnicamente denominato «dictámen») di pressoché totale adesione all'iniziativa del governo e ai contenuti del progetto di legge-delega<sup>46</sup>. In particolare, l'intervento della Commissione si riduce a marginali modifiche del testo e alla reintroduzione di previsioni precedentemente stralciate dalla versione originaria del progetto, elaborata dalla *Comisión General de Codificación*. Sotto tale ultimo profilo, l'emendamento di maggior rilievo concerne la prospettata riforma della disciplina degli «incidenti», che si prevede debba essere integrata, in sede di esercizio della delega legislativa, con l'introduzione di un nuovo «pro-

---

<sup>44</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 74, *Sesión del jueves 12 de febrero de 1880*, p. 972. Per ulteriori notizie, anche di carattere bibliografico, sull'allora ministro guardasigilli, v., *si vis*, M. Sánchez de Palacios, *Saturnino Álvarez Bugalla*, in *Bol. Ilustre Col. Abog. Madr.*, 1972, I, p. 37 ss.

<sup>45</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 75, *Sesión del viernes 13 de febrero de 1880*, p. 974.

<sup>46</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 97, *Sesión del jueves 1° de abril de 1880*, p. 1365, e *Apéndice segundo al núm. 97, Sesión del jueves 1° de abril de 1880*, pp. 1-3.

cedimiento, breve y sencillo, tanto en primera como en segunda instancia», per la decisione di tutte le questioni «incidentali» (art. 1, *base* 5<sup>a</sup>, del progetto)<sup>47</sup>.

Con le modifiche apportate dalla Commissione, il disegno di legge-delega ritorna all'esame del Senato per la prima tornata di discussione e approvazione del testo. Il dibattito che ne consegue si svolge in sette complessive sedute, scandite dalla presentazione e dal sistematico ritiro di numerose proposte di emendamento<sup>48</sup>. Nel complesso, si tratta di istanze di modifica di portata limitata e, per lo più, ricalcanti modalità di intervento già ampiamente sperimentate nella prima metà del secolo XIX (come, ad esempio, la reiterazione della proposta di introdurre una previsione di generale improrogabilità dei termini processuali).

In tale contesto, e per quanto di più stretta rilevanza per il presente lavoro, una delle poche significative eccezioni è rappresentata dall'emendamento (o «adición»), proposto dal senatore Rivera y Vázquez, riguardante l'articolazione delle fasi di introduzione e di trattazione preliminare della controversia<sup>49</sup>.

Di per sé, il contenuto della «adición» presentata dal senatore Rivera non costituisce una vera e propria novità rispetto all'elaborazione legislativa dell'ultimo trentennio, ispirandosi, anzi, in modo esplicito, alle modifiche introdotte dalla fallimentare esperienza della *Instrucción del procedimiento civil* del 1853<sup>50</sup>.

È, quindi, sull'esempio di uno dei più controversi precedenti della storia delle riforme processuali spagnole, che tale emendamento si propone la finalità di abbreviare il «primer periodo del juicio», dedicato alla «fijación de la cuestión

---

<sup>47</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice segundo al núm. 97, Sesión del jueves 1º de abril de 1880*, cit., p. 2.

<sup>48</sup> Il dibattito del *Senado* sul «proyecto de ley de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil» si svolge in sette complessive sedute, concludendosi con l'approvazione del testo il 17 aprile 1880. I relativi atti possono rispettivamente leggersi in *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 102, Sesión del viernes 9 de abril de 1880*, pp. 1470-1490; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 103, Sesión del sábado 10 de abril de 1880*, pp. 1492-1509; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 104, Sesión del lunes 12 de abril de 1880*, pp. 1512-1528; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 105, Sesión del martes 13 de abril de 1880*, p. 1530-1554; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 106, Sesión del miércoles 14 de abril de 1880*, pp. 1564-1566; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 107, Sesión del jueves 15 de abril de 1880*, p. 1588; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 108, Sesión del sábado 17 de abril de 1880*, pp. 1590-1591 e *Apéndice sexto al núm. 108, Sesión del sábado 17 de abril de 1880*, pp. 1-3.

<sup>49</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, Apéndice primero al núm. 102, Sesión del viernes 9 de abril de 1880*, p. 1.

<sup>50</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 105*, cit., p. 1537.

litigiosa», eliminando lo scambio delle memorie, di «réplica» e di «dúplica», in cui si articola la fase di trattazione in senso proprio. Nello specifico, al di fuori delle ipotesi in cui la «réplica» dell'attore si rende necessaria per contrastare la «reconvencción» del convenuto, la trattazione iniziale della controversia sarebbe limitata allo scambio dei soli atti introduttivi, senza ulteriori occasioni di allegazione e di deduzione a precedere l'inizio dell'istruttoria<sup>51</sup>.

Nella ricostruzione del senatore Rivera, la possibilità di attribuire agli atti introduttivi una più chiara funzione di preliminare determinazione dell'oggetto della controversia rappresenta una sorta di naturale evoluzione della struttura formale che la *LEC* del 1855 già conferisce alla «demanda» e alla «contestación». Il che, forse in un'ottica di pragmatica cautela politica, non implicherebbe alcuna sostanziale riforma dell'esistente disciplina degli atti difensivi iniziali, bensì la semplice ed effettiva osservanza nella pratica del processo degli oneri assertivi e probatori a essi inerenti.

Tralasciando la concreta attendibilità di simili prospettazioni, non può comunque negarsi che quella di Rivera sia una linea di pensiero, per l'epoca, originale e innovativa, anche in quanto fondata su una certa percezione dell'inconcludenza delle attività preparatorie così come configurate nel modello procedimentale ordinario. E ciò ben risulta dal fatto che si ravvisi l'ambiguità di fondo per la quale quasi ogni attività difensiva realizzata dalle parti prima del passaggio della causa alla fase istruttoria rimanga, in sostanza, incerta e provvisoria, poiché sempre in grado di essere rivista e approfondita in conseguenza degli esiti dell'istruzione probatoria<sup>52</sup>.

Oltre che nel merito delle soluzioni prospettate, le ragioni di interesse per l'emendamento Rivera possono individuarsi anche nelle motivazioni che ne determinano il rigetto da parte del Senato.

In particolare, nella seduta del 13 aprile 1880, il compito di formalizzare la posizione dell'esecutivo sulla «adición» Rivera viene affidato al senatore Gutiérrez Fernández, sia quale componente della *Comisión General de Codificación* sia quale principale coautore del disegno di legge-delega in discussione. A fare da *incipit* e, al contempo, da *summa* dell'orientamento del governo, così come espresso nelle parole

---

<sup>51</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Córtes, Senado, Apéndice primero al núm. 102*, cit., p. 1: «La base 5ª se adicionará con el siguiente párrafo: 'Se suprimirán los escritos de réplica y dúplica, salvo el caso en que haya reconvencción, en el cual solo se admitirá la réplica limitada á la reconvencción'».

<sup>52</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Córtes, Senado, n. 105*, cit., p. 1537.

del senatore, è l'icastica affermazione che «todo pleito es un combate, en el que tiene más probabilidades de triunfar el que con más habilidad sepa esgrimir sus armas»<sup>53</sup>.

Non occorre qui soffermarsi sull'importanza che una simile dichiarazione chiaramente riveste sul piano generale dell'ideologia del processo. Si è, del resto, ben osservato come la genesi della *LEC* del 1855 abbia risentito in modo significativo della temperie del liberalismo classico ottocentesco<sup>54</sup>. Pertanto, più che ribadire la circostanza – di per sé prevedibile e piuttosto nota – di una sostanziale continuità ideologica della *LEC* del 1881 con quella precedente, ciò che occorre è verificare il modo in cui l'ideologia liberale del processo finisce per orientare e per definire tutte le scelte legislative riguardanti l'assetto delle attività di preparazione della controversia<sup>55</sup>. E, in effetti, è proprio in quest'ottica che l'intervento del senatore Gutiérrez sembra offrire una limpida e meditata razionalizzazione dei principi liberali che andranno a ispirare la disciplina della nuova *LEC*.

Ripercorrendo per grandi linee i contenuti di tale intervento, il primo aspetto di interesse può cogliersi nel collegamento fra l'ispirazione individualistica della concezione liberale del processo e la prospettata conservazione delle caratteristiche funzionali dell'atto introduttivo.

Prima di entrare *in medias res*, occorre ricordare – sintetizzando quanto altrove già più ampiamente osservato – come la rilettura delle norme preesistenti, in una nuova veste ideologica di pretesa 'modernità liberale', abbia rappresentato un tratto distintivo dell'evoluzione normativa spagnola della prima metà del secolo XIX. Specie nelle fasi finali del percorso di avvicinamento alla *LEC* del 1855, quella di attribuire un nuovo fondamento ideologico alla disciplina processuale derivata dal diritto delle compilazioni diviene la chiave di volta per nobilitare e portare a termine politiche di riforma di stampo conservatore. Ne risulta, in altri termini, una sorta di tecnica di difesa ideologica dello *status quo*, che si rivela uno strumen-

<sup>53</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 105, cit., p. 1540.

<sup>54</sup> Sull'impostazione ideologica della *LEC* del 1855, si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, quanto contenuto nel § 3.3. del presente lavoro.

<sup>55</sup> Per il riscontro di una stretta continuità ideologica fra la *LEC* del 1855 e quella del 1881, si v., spec., J. Goldschmidt, *Derecho procesal civil*, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, Labor, 1936, p. X; J. Guasp Delgado, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil, I. Estudio especial de la LEC*, Madrid, Aguilar, 1943, p. 54 ss. (e, ivi, l'emblematico riferimento a un modello di «justicia privatística»); V. Fairén Guillén, *Introducción. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, invariante española (1881-2000)*, in N. Picardi, A. Giuliani, *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, VII. Ley de Enjuiciamiento civil. 1881*, Milano, Giuffrè, 2001, p. XXX.

to politico molto efficace per rivestire di una patina di ‘modernità’ un sistema di regole tanto risalente quanto funzionale alla tutela dell’esigua classe dominante della società spagnola ottocentesca<sup>56</sup>.

È, quindi, con analoghe finalità di politica legislativa, che la posizione conservatrice, sostenuta dal senatore Gutiérrez in merito alla disciplina dell’atto introduttivo, trova la propria giustificazione ideologica nel principio-cardine per il quale spetta alle parti private la completa disponibilità del processo; o, in altre parole, la totale libertà di determinare e condurre l’andamento dell’*iter* processuale in tutti i suoi aspetti, compreso, come ovvio, quello dell’introduzione della controversia. Infatti, da questa logica ‘proprietary’, già insita nel sistema del diritto delle compilazioni e, appunto, intesa quale assoluto predominio dell’iniziativa privata nel processo, discendono diversi corollari ideologici e specifiche conseguenze disciplinari, che tracciano una precisa struttura della fase iniziale del procedimento.

Con particolare riguardo alle modalità di instaurazione del giudizio, prevale uno schema normativo basato sulla drastica riduzione e semplificazione degli oneri processuali inerenti alla facoltà dell’attore di disporre della tutela giurisdizionale per l’esercizio di un proprio diritto. Ben si coglie, in proposito, la tendenza dei codici liberali a concepire la tutela giurisdizionale come meramente strumentale all’esercizio del diritto sostanziale. Una concezione, quest’ultima, che si tende, a sua volta, a sviluppare in conformità ai classici postulati dell’autonomia e della disponibilità esclusiva del diritto che caratterizzano l’archetipo della proprietà nel moderno sistema della codificazione. Ne discende una piena libertà di disporre della tutela giurisdizionale dei diritti che impone non soltanto l’esclusione o, comunque, la stretta limitazione di ogni margine di discrezionalità del giudice nella valutazione di ammissibilità della domanda attorea, ma anche la conservazione di un modello di fase introduttiva ove la «demanda» si configura come un semplice «medio de exploración»; o, per utilizzare le evocative parole del senatore Gutiérrez, «un escrito que debe pecar más por defecto que por exceso, que es el primer paso que se da en un terreno desconocido y debe darse con prudencia»<sup>57</sup>.

Oltre all’inquadramento ideologico dell’esistente assetto della fase introduttiva, nell’intervento del senatore Gutiérrez, si rinvencono anche una serie di argomentazioni assiomatiche volte a dimostrare la coerenza sistematica e la concreta funzionalità della tradizionale articolazione della fase di trattazione preliminare della controversia. Anche sotto tale profilo (e con evidenze, invero, ancor più si-

<sup>56</sup> Si v., nuovamente, quanto contenuto nel paragrafo § 3.3. del presente lavoro.

<sup>57</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 105*, cit., p. 1540.

gnificative), si assiste al tentativo del governo di giustificare le linee fondamentali della riforma da un punto di vista puramente dogmatico, attraverso artificiose e forzate combinazioni fra la disciplina di diritto comune e i principi-cardine della filosofia giuridica liberale.

La creazione di questa specie di congiuntura fra 'tradizione' e 'modernità' si fonda su uno dei postulati classici sia dell'ideologia liberale del processo sia della più generale concezione ottocentesca dei rapporti interprivati. Ci si riferisce, come intuitivo, al postulato dell'eguaglianza formale tra le parti private; e, nello specifico, alla tendenza delle codificazioni liberali ad attribuire a tale principio una portata 'strutturante' nella determinazione delle sequenze di atti e di attività del processo, in cui si articola il contraddittorio delle parti. In questa accezione di valore-guida, il postulato dell'eguaglianza formale tra le parti conduce a giustificare una scansione delle attività trattatorie basata sull'uguale ripartizione di diritti e obblighi in capo alle parti private. Così, a fronte di qualsiasi iniziativa difensiva legittimamente intrapresa da una delle parti, si riconosce all'altra la facoltà di contestare, dedurre e replicare, sino a quando non possa appunto ritenersi raggiunta un'esatta uguaglianza fra la posizione processuale delle parti. Si tratta di un'esigenza di parificazione formale delle tutele, molto radicata nella cultura e nella società ottocentesca, che appare, nella sua essenzialità, come un'esigenza intuitiva di ogni modello processuale del secolo XIX. Del resto, dalla prospettiva generale in cui si guarda alla funzione del processo civile, ciò che conta è garantire alle parti le condizioni necessarie per esercitare una completa autonomia e libertà nella conduzione delle attività processuali. Una prospettiva, questa, cui è pressoché indifferente l'eventualità che un processo così configurato possa risultare complesso, economicamente gravoso e, di fatto, accessibile solo a un ristretto settore della realtà sociale del tempo<sup>58</sup>.

Nel particolare contesto di formazione della *LEC* del 1881, l'imperativo di «igualar las condiciones de los litigantes» diviene pertanto un argomento inopugnabile per valorizzare i meriti di una politica di riforma fondata sulla rigorosa attuazione dei precetti dell'individualismo liberale e della conseguente centralità dell'iniziativa privata nella disciplina del processo. Rispetto alla concreta definizione delle modalità di trattazione preliminare della controversia, questa filosofia di intervento non viene razionalizzata di per sé, ma attraverso l'affermazione, piuttosto lucida e disincantata nel citato intervento Gutiérrez, di dover preservare quel

---

<sup>58</sup> Cfr., ad es., J. López Romero, J. López de Rueda, *Derecho procesal civil, penal, canónico y administrativo*, I, Sevilla, Imp. Comas y Collantes, 1885, pp. 22-25.



«desenvolvimiento natural de la discusión», che rappresenta un'intrinseca caratteristica dell'archetipo procedimentale delineato dalla *LEC* del 1855<sup>59</sup>.

Con la discussione e il repentino ritiro dell'emendamento Rivera, si chiude di fatto la prima fase del dibattito parlamentare sul disegno di legge-delega governativo, che viene approvato a larga maggioranza nella seduta del Senato del 17 aprile 1880<sup>60</sup>.

Nel passaggio al *Congreso de los Diputados*, la capacità del governo Cánovas di prevenire ogni possibile profilo di critica all'operato della *Comisión General de Codificación* si rivela determinante per conseguire, in brevissimo tempo, la definitiva approvazione del progetto<sup>61</sup>.

In maniera altrettanto spedita, si susseguono nei mesi successivi le sessioni di lavoro della *Sección de Asuntos civiles* per portare a termine la stesura della nuova *LEC*<sup>62</sup>. Come risulta dagli atti della *Comisión General*, l'incarico di revisionare la disciplina del rito ordinario, così come quello di dare forma all'edizione ufficiale dell'intero codice, vengono affidati al magistrato del *Tribunal Supremo* Manresa y Navarro: epigono di una visione «procedimentalistica» del diritto processuale e grande interprete di quella scuola dottrinale che individua nello studio analitico delle disposizioni e nella minuziosa esegesi il compito fondamentale (e pressoché esclusivo) del giurista dell'epoca<sup>63</sup>.

<sup>59</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 105, cit., p. 1540.

<sup>60</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 108, cit., pp. 1590-1591.

<sup>61</sup> A seguito dell'approvazione del Senato, il «proyecto de ley de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil» approda al *Congreso de los Diputados* nel maggio del 1880. La Commissione tecnica, appositamente incaricata di esaminare il progetto di legge-delega (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados*, n. 156, *Sesión del lunes 3 de mayo de 1880*, pp. 3445-3446), ne approva i contenuti senza apportare alcuna modifica (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados*, n. 191, *Sesión del miércoles 16 de junio de 1880*, p. 4924, e *Apéndice segundo al núm. 191, Sesión del miércoles 16 de junio de 1880*, pp. 1-3). Dopo una breve discussione, svoltasi in sole due sedute, viene quindi decretata l'approvazione finale della legge-delega per la formazione della nuova *LEC* (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados*, n. 192, *Sesión del jueves 17 de junio de 1880*, pp. 4934-4937, 4939-4950; *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados*, n. 193, *Sesión del viernes 18 de junio de 1880*, pp. 4967-1986, e *Apéndice quinto al núm. 193, Sesión del viernes 18 de junio de 1880*, pp. 1-2).

<sup>62</sup> Su tali vicende, si v., ad es., J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., I, pp. 8-9; N. Alcalá-Zamora Castillo, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, cit., p. 72; J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 142-155.

<sup>63</sup> In proposito, si v. l'analitico saggio di J.M. Alonso Furelos, *El procedimentalismo*

Applicato alla riforma del processo, il metodo esegetico seguito da Manresa (e dalla dottrina spagnola maggioritaria del tempo) si dimostra particolarmente efficace sul piano della formulazione degli enunciati e della loro interpretazione, rimediando alle molte lacune e antinomie presenti nella bozza licenziata dalla *Sección de Asuntos civiles*. In questa preoccupazione di ricavare dalle norme esistenti una disciplina completa e coerente del processo, l'approccio critico ai singoli istituti risulta assai limitato, prediligendosi un atteggiamento non valutativo ma di semplice affinamento tecnico e sistematico della normativa vigente. Pertanto, in conformità alle premesse ideologiche della riforma e all'indirizzo conservatore imposto dal governo, il risultato finale dell'elaborazione legislativa del 1881 si traduce in un codice di straordinaria lunghezza e prolissità, ove l'aspirazione al recupero e alla sistemazione del diritto pregresso prevale di gran lunga sulle esigenze di semplificazione e rinnovamento della disciplina processuale<sup>64</sup>.

#### **4. L'approdo del percorso riformatore. La *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881**

Pubblicata in febbraio, la nuova *Ley de Enjuiciamiento Civil* entra in vigore il 1° aprile 1881, distinguendosi per l'eccezionale estensione di 2182 articoli, suddivisi in tre grandi libri, a loro volta ordinati in titoli, capitoli e sezioni<sup>65</sup>.

---

*español. Siglos XIX y XX*, in *RDUNED*, XV, 2014, pp. 547-572. Per alcune notizie sull'imponente figura di José María Manresa y Navarro nel contesto dottrinale della seconda metà del secolo XIX, si v., ad es., *D. José María Manresa*, in *RGLJ*, CVII, 1905, pp. 654-679.

<sup>64</sup> Si v., ad es., N. Alcalá-Zamora Castillo, *op. cit.*, p. 72, dove la *LEC* del 1881 viene perentoriamente definita come «la más defectuosa de cuantas leyes de mediana extensión e importancia rigen España y unos de los Códigos procesales civiles más atrasados de la Tierra». Per un giudizio complessivamente positivo sull'opera di riforma, si v., invece, J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, cit., p. 123; F. Lastres, *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos, según las leyes y demás disposiciones vigentes*<sup>10</sup>, Madrid, Imp. V. Suárez, 1895, p. 218.

<sup>65</sup> In merito alla promulgazione della *LEC* e alla definizione del relativo regime transitorio, cfr. *Real Decreto de 3 de febrero de 1881*, in *Gaceta de Madrid*, n. 36, *sábado 5 de febrero de 1881*. Le disposizioni della *LEC* del 1881 possono essere consultate in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Madrid, Imp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1881, cui ci si riferirà nel prosieguo. Sulla *LEC* del 1881, oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, si v., ad es., M. Navarro Amandi, *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, Madrid, Imp. E. Rubiños, 1881; J. Sidro Surga, *La ley de Enjuiciamiento*

Rispetto alla già notevole ampiezza del codice previgente, quella acquisita dalla nuova *LEC* è frutto del tentativo di raccogliere e riordinare, entro un testo unitario, l'ampio novero di leggi speciali emanate fra il 1856 e il 1881, e gradualmente andatesi a sovrapporre al diritto codificato in ragione dei continui riasseti dell'organizzazione giudiziaria e delle giurisdizioni speciali, in particolare<sup>66</sup>. In questa monumentale opera di risistemazione e accorpamento del materiale normativo pregresso, gran parte dell'attenzione viene dedicata alla sistematica codicistica e, segnatamente, all'individuazione di principi e regole in grado di tradursi in discipline generali del processo<sup>67</sup>.

Nei non rari casi in cui tale attività si esprime in originali creazioni, prendono forma di «disposiciones comunes» precetti di assoluta vaghezza, pensati per essere adattati alla grande varietà di modelli procedimentali speciali che contraddistinguono il sistema della tutela giurisdizionale, sia contenziosa sia volontaria (L. I, *LEC* 1881). Per il tramite di progressive astrazioni e singolari scelte dogmatiche, si giunge, quindi, alla definizione di una molteplicità di settori disciplinari che assumono una valenza generale più o meno estesa. Ma ciò che emerge, nel complesso, sono vari insiemi di regole che, per quanto al loro interno uniformi, non risultano sorretti da un disegno sistematico coerente e unitario, derivandone esiti piuttosto distanti dagli originari obiettivi di razionale riordino della normativa processuale<sup>68</sup>.

---

*civil reformada, concordada con sus precedentes*, Madrid, Librería P. Villaverde, 1881; C. Salvador, *Prontuario de la ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, Barcelona, s.n., 1881; J. Marfá de Quintana, *Simplificación de la novísima ley de Enjuiciamiento civil*, Barcelona, Imp. Peninsular, 1883; R. Atard, S. Cervellera, *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881, anotada, concordada y comentada*, Madrid, Murillo, 1887.

<sup>66</sup> Cfr. J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., I, p. 10: «Los que tachan la nueva ley de casuística y demasiado extensa, no tienen en cuenta que se ha procedido bajo el pié forzado de la de 1855, sin otras facultades que la de modificarla y adiccionarla con sujeción á las bases aprobadas por la de 21 de junio de 1880. [...] La nueva ley tiene 21 títulos y 767 artículos más que la anterior, no obstante haberse sujetado á un mismo procedimiento todos los casos que son de él susceptibles, como por ejemplo los incidentes y apelaciones».

<sup>67</sup> Cfr., nuovamente, J.M. Manresa y Navarro, *op. cit.*, I, pp. 21-23, e v., in termini sostanzialmente positivi, J.M. Antequera, *La codificación moderna en España*, cit., p. 123: «Basta, para apreciar la trascendencia é importancia de este trabajo, sólo por lo que toca al libro 1º, ver que los 200 artículos en que la ley de 1855 comprendía todas las materias generales, se elevaron á 459 en la ley reformada, introduciéndose aquí materias importantísimas de que antes no se trataba».

<sup>68</sup> Il libro primo della *LEC*, dedicato alle «disposiciones comunes á las jurisdicción

Con particolare riguardo alla «jurisdicción contenciosa», la creazione di un autonomo capitolo del codice dedicato alle «disposiciones comunes» si riconnette, concettualmente, al recepimento della categoria dottrinale dei «juicios declarativos»; a intendere la categoria generale entro cui si ricomprendono tutte e tre le forme del processo di cognizione ivi configurate, ossia il «juicio ordinario de mayor cuantía», quello «de menor cuantía» e quello «verbal» (artt. 481-482, T. II, L. II, *LEC* 1881)<sup>69</sup>.

Nello schema della nuova *LEC*, il superamento delle tradizionali classificazioni di tali modelli procedimentali avviene principalmente al fine di uniformare la disciplina di atti e attività del processo che possono, appunto, considerarsi ‘comuni’ alle tre possibili articolazioni del processo di cognizione; e ciò, evidentemente, anche prescindendo dalle oggettive differenze, di ordine strutturale e funzionale, fra le stesse esistenti. Pertanto, all’interno delle «disposiciones comunes á los juicios declarativos» (C. I, T. II, L. II, *LEC* 1881), confluiscono norme alquanto eterogenee e in diverso modo incidenti sul concreto funzionamento delle singole tipologie procedimentali in cui trovano applicazione.

In linea di massima, si collocano, in questa sede, tanto regole di dettaglio, come quelle inerenti alle «copias de los escritos y documentos» (artt. 515-523, S. IV, C. I, T. II, L. II, *LEC* 1881), quanto norme di maggior rilievo, come quelle recanti i criteri per la determinazione del valore economico della «demanda» e per la conseguente individuazione del rito applicabile ‘*parva quantitatis*’ (artt. 483-496,

---

contenciosa y á la voluntaria», si compone di 459 articoli, ordinati in 13 titoli, a loro volta suddivisi in sezioni. Fra le materie che vengono disciplinate in questa sede, si segnalano, in particolare, «la comparencia in juicio» (T. I, L. I), ove si rinviene un’analitica disciplina sia della rappresentanza tecnica e processuale (S. I, T. I, L. I) sia della «defensa por pobre» (S. II, T. I, L. I); la «la competencia y las contiendas de jurisdicción» (T. II, L. I), con la fissazione delle «reglas para determinar la competencia» (S. II, T. II, L. I), nonché dei criteri che presiedono alla definizione delle «cuestiones de competencia» (S. III, T. II, L. I); le «actuaciones y términos judiciales» (T. IV, L. I); il «modo y forma en que han de dictarse las resoluciones judiciales» (T. VIII, L. I), con la determinazione delle varie forme di «recursos contra las resoluciones de los Jueces de primera instancia» (T. IX, L. I). Per un breve commento di tali disposizioni, si v., ad es., F. Lastres, *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos*, cit., p. 221 ss.

<sup>69</sup> Cfr. *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 102, con i commenti di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, II, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1887, pp. 457-460 e di E. REUS (dir.), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881, concordada y anotada con gran extensión según la doctrina de los autores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia*, I, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1881, pp. 337-339.

S. I, C. I, T. II, L. II, *LEC* 1881)<sup>70</sup>. L'ambito della disciplina uniforme si estende, poi, sino ad abbracciare istituti e disposizioni di più stretta attinenza alla disciplina dell'instaurazione del giudizio e della fase preparatoria nel suo complesso.

Innanzitutto, attraverso tale collocazione sistematica, acquisiscono una portata applicativa generale istituti del processo, per tradizione estranei ai caratteri di semplicità e deformalizzazione propri dei modelli procedimentali con cui si amministra la cosiddetta giustizia minore. È questo il caso, ad esempio, delle «diligencias preliminares» (art. 497, *LEC* 1881), la cui esclusiva riconduzione all'archetipo del rito ordinario risultava attestata, nella *LEC* del 1855, dall'inserimento della relativa disciplina in apertura del titolo dedicato al «juicio ordinario» (art. 222, S. I, T. VII, P. I, *LEC* 1855)<sup>71</sup>.

In effetti, come altrove già ricordato, sin dall'epoca delle *Siete Partidas*, l'istituto delle «diligencias preparatorias» (o «preliminares») poteva dirsi funzionalmente connesso alla peculiare configurazione della «demanda» attorea, così come delineata dal diritto altomedievale castigliano, per l'avvio del '*solemnis ordo iudiciarius*'. In quella sede, si è in particolare osservato come il «demandante» avrebbe potuto servirsi delle «diligencias preparatorias» per condurre alcune attività propedeutiche alla corretta descrizione della vicenda sostanziale da sottoporre al giudice; e ciò soprattutto al fine di soddisfare gli analitici *standard* previsti, a pena di inammissibilità, per l'enunciazione dell'oggetto e del fondamento fattuale della specifica pretesa azionata (*Leyes XV-XXII, XXV, T. II, P. III, Partidas*)<sup>72</sup>.

Nonostante le successive semplificazioni della struttura dell'atto introduttivo (e, quindi, lo svuotamento di significato delle regole appena ricordate), l'istituto

---

<sup>70</sup> Il testo delle disposizioni contenute nella *Sección Primera* («Reglas para determinar el juicio correspondiente») e nella *Sección Cuarta* («Copias de los escritos y documentos, y su objeto»), *Capítulo Primero* della *LEC* può leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 102-106, 111-112. Per un loro dettagliato commento, si v., ancora, J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., II, pp. 461-490; E. Reus (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 339-356.

<sup>71</sup> Cfr. art. 222, *LEC* 1855, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Madrid, Imp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1855, p. 48, e v., *amplius*, quanto contenuto nel § 2.4. del presente lavoro.

<sup>72</sup> Cfr. Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, Madrid, Imp. Real, 1807, pp. 361-367, 383-384, e v., anche per i necessari riferimenti storici e bibliografici, quanto contenuto nei §§ 1.3., 3.2. del presente lavoro.

delle «diligencias preparatorias» viene tramandato, di riforma in riforma e senza subire rilevanti modificazioni, sino al codice del 1855, per poi confluire, con l'inedita veste di istituto generale, nella *LEC* del 1881. Si tratta di una continuità disciplinare, non certo atipica nel quadro generale delle riforme processuali spagnole del secolo XIX, che appare riconducibile ad almeno due fattori, fra loro strettamente connessi.

Per un verso, nel corso delle varie fasi che conducono alla codificazione del 1855, sembra emergere un preciso interesse della classe forense alla conservazione di un istituto processuale di per sé risalente, ma in grado di essere utilizzato in chiave prettamente strategica e a esclusivo vantaggio di quel ristretto ceto sociale che dispone delle risorse economiche necessarie a sostenere i costi di un vero e proprio 'contenzioso preparatorio'<sup>73</sup>. Un simile interesse di natura corporativa si riconnette, sul piano tecnico, alle notevoli potenzialità applicative dell'istituto delle «diligencias preparatorias» e, segnatamente, alla possibilità di anteporre al giudizio di merito tutta una serie di attività di carattere contenzioso, compresa l'impugnazione dei relativi provvedimenti del giudice.

Per altro verso, nella formazione della *LEC* del 1881, l'inclinazione corporativa e conservatrice della classe forense appare armonizzarsi con alcuni postulati della nuova ideologia del processo, nel segno di quella peculiare congiuntura fra tradizionalismo e ideologia liberale che si è visto costituire il fondamento dell'accezione 'moderna' e 'positivistica' del riformismo spagnolo ottocentesco. Una circostanza, questa, che sembra trovare significativi riscontri tanto nel collegamento concettuale fra la generalizzazione dell'istituto delle «diligencias preparatorias» e il postulato dell'eguaglianza formale delle parti, quanto nel risultato concreto di agevolare in tal modo la facoltà dell'attore di disporre della tutela giurisdizionale per l'esercizio di un proprio diritto.

Invero, specie a partire dall'elaborazione della prima *LEC* (ma con risultati, di fatto, analoghi anche nella successiva codificazione del 1881), la riforma delle disposizioni in tema di «diligencias preparatorias» si ispira, generalmente, alla correzione dei difetti della disciplina recata dal diritto delle compilazioni, con una certa attenzione al versante applicativo e ai segnalati fenomeni di utilizzazione di-

---

<sup>73</sup> Per una ricostruzione delle origini storiche dell'istituto delle «diligencias preparatorias», si v., ad es., V. Fernández de la Rúa, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, II, Madrid, Imp. Boletín de Jurisprudencia, 1856, pp. 11-26; J.M. Manresa y Navarro, I. Miquel, J. Reus, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, II, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1856, pp. 15-24.

storta dell'istituto in esame. In conformità all'ortodossia positivista dell'epoca, tale linea di intervento si sviluppa nella creazione di una normativa estremamente dettagliata, a cominciare dalla fissazione di stringenti e tassative limitazioni in merito alle «diligencias» in concreto attuabili dall'attore (art. 222, *LEC* 1855)<sup>74</sup>.

Fra le diverse attività consentite in forma di «diligencias», si segnalano, in primo luogo, la facoltà del «demandante» di interrogare il potenziale convenuto, sotto giuramento *de veritate*, formulando domande (o «posiciones») relative alla propria capacità o personalità giuridica, oppure a determinati rapporti contrattuali in essere (es. se è erede e a che titolo; se è proprietario, possessore o detentore del bene controverso ecc.), così da procedere a una corretta instaurazione del contraddittorio; e, in secondo luogo, la richiesta di esibizione della *res litigiosa* o di documenti, secondo lo schema dell'*actio ad exhibendum* di preta derivazione romanistica (art. 222, co. 1°, nn. 1°-2°, *LEC* 1855, e art. 497, co. 1°, nn. 1°-2°, *LEC* 1881).

Rispetto a tali richieste, spetta al giudice una valutazione discrezionale riguardo la sussistenza di una «justa causa» in grado di dimostrare la meritevolezza dell'interesse attoreo; ben potendo comunque considerarsi ammissibili casi di rigetto officioso delle «diligencias preparatorias» che appaiano *prima facie* prive di sufficienti giustificazioni (art. 222, co. 2°, *LEC* 1855, e art. 497, co. 2°, *LEC* 1881)<sup>75</sup>. Sempre in un'ottica di maggiore controllo delle iniziative realizzabili dal «demandante», risultano poi precisamente individuate le modalità tecniche per attuare ciascuna delle attività appena segnalate. E a concludere la disciplina in discorso è la previsione di sanzioni di carattere risarcitorio, applicabili tanto in caso di indebito utilizzo di tali strumenti da parte del «demandante», quanto in caso di eventuali inottemperanze del soggetto richiesto (artt. 498-502, *LEC* 1881)<sup>76</sup>.

<sup>74</sup> Cfr., ancora, il testo dell'art. 222, *LEC* 1855, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 48.

<sup>75</sup> Per un commento dell'art. 497 della *LEC* del 1881 (*Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 106), si v., ad es., J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., II, p. 491; E. Reus (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 356-362; F. Lastres, *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos*, cit., I, pp. 337-338. Con riguardo al previgente dettato dell'art. 222 della *LEC* del 1885 (*Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 48), si v., ad es., J. de Vicente y Caravantes, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, II, Madrid, Imp. Gaspar y Roig, 1856, pp. 343-350 e M. Ortiz de Zúñiga, *Práctica general forense*, II, Madrid, Imp. J. Rodríguez, 1856, pp. 556-558.

<sup>76</sup> Cfr. artt. 498-502, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit.,

Il capitolo della *LEC* dedicato alle «disposiciones comunes á los juicios declarativos» si chiude con la disciplina relativa alla presentazione e al deposito dei documenti (artt. 503-523, S. III-IV, C. I, T. II, L. II, *LEC* 1881). Si configura così quella che costituisce, a tutti gli effetti, una normativa generale in tema di produzioni documentali, i cui profili di rilevanza per il concreto funzionamento dei singoli modelli del processo di cognizione meritano breve esame<sup>77</sup>.

Come anticipato, tale normativa presenta un diretto collegamento con i precedenti tentativi di riforma della *LEC*, in quanto analogamente improntata al perfezionamento delle previgenti disposizioni codicistiche, in una logica di moderato riequilibrio della piena libertà delle parti di scandire modi e tempi della formazione del *thema probandum*<sup>78</sup>.

Sulla falsariga degli anteriori progetti di riforma, il nucleo fondamentale della disciplina in discorso consiste in una differenziazione di massima fra le produzioni documentali da compiersi con gli atti introduttivi e le ulteriori allegazioni

---

pp. 107-108, con il commento di E. Reus (*dir.*), *op. cit.*, I, pp. 362-367.

<sup>77</sup> Il testo degli artt. 503-514, *LEC* 1881, può leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 108-110. Come anticipato nel testo, la scelta di focalizzare la presente indagine sulle «disposiciones comunes á los juicios declarativos» e sui connessi profili di rilevanza generale, per la disciplina delle attività di preparazione della controversia esime dal riproporre, in questa sede, un'analisi delle disposizioni specificamente dedicate al «juicio de menor cuantía» e al «juicio verbal»; non registrandosi, del resto, sostanziali innovazioni rispetto all'assetto normativo delineato dalle riforme realizzate tra il 1812 e il 1838, cui si è dedicato il precedente § 1.5. Ad ogni modo, non pare superfluo segnalare che, per il tramite di un rinvio di chiusura, le norme relative al rito ordinario trovano applicazione anche nel «juicio de menor cuantía» per tutti gli aspetti non regolati (art. 680, *LEC* 1881, cit. p. 144). E, d'altronde, ciò che nella prassi finisce per precludere lo svolgimento più breve e concentrato delle attività preparatorie, che avrebbe dovuto caratterizzare sia il rito «de menor cuantía» sia, soprattutto, il rito «verbal», è proprio la facoltà delle parti di realizzare 'deduzioni a sorpresa', in conformità alle «disposiciones comunes á los juicios declarativos» che si andranno a esaminare nel prosieguo. In proposito, si v., comunque, *amplius*, E. Reus (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881, concordada y anotada con gran extensión según la doctrina de los autores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia*, II, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1881, pp. 163-170, 193-197; J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, III, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1887, pp. 467-471, 510-522.

<sup>78</sup> Cfr., spec., artt. 17, 20 del progetto Aguado, in *Proposición de ley, del Sr. Aguado, sobre reforma de varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, cit., p. 2.



istruttorie realizzabili nel corso delle successive fasi del procedimento. Almeno nelle dichiarazioni di principio, tale distinzione mira a configurare una sorta di rapporto regola-eccezione in ordine alla scansione dei modi e dei tempi con cui viene consentito alle parti di completare le rispettive difese attraverso nuove produzioni documentali (cfr. art. 1, *base 6<sup>a</sup>*, del progetto di legge-delega)<sup>79</sup>. E, di qui, in sostanza, la previsione di un generale onere delle parti di allegare ai propri atti introduttivi la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni proposte (art. 504, co. 1°, *LEC 1881*)<sup>80</sup>.

A questa regola di preventiva produzione documentale corrispondono, quindi, una serie di tassative eccezioni in merito ai documenti ammissibili in un momento successivo allo scambio della «demanda» e della «contestación» (art. 506, *LEC 1881*)<sup>81</sup>. Si tratta di ipotesi di deroga, per lo più ricalcanti i contenuti della normativa anteriore, che trovano una nuova giustificazione concettuale in assiomatici riferimenti alla correttezza della decisione giudiziale e alla sottostante esigenza di non precludere l'acquisizione al processo di documenti catalogabili come nuovi o sopravvenuti.

Sul piano tecnico, la definizione dell'ambito operativo di tali ipotesi di deroga risulta ovviamente influenzata da un'ideologia e da una cultura del processo civile che riconosce nell'iniziativa delle parti private l'unica possibile forma di gestione delle attività istruttorie. Ed è, pertanto, in perfetta coerenza con una simile impostazione che il giudizio di ammissibilità sulle produzioni documentali tardive rimane del tutto slegato dal riscontro di un'effettiva rilevanza probatoria del documento (art. 513, *LEC 1881*), prediligendosi criteri di valutazione, in apparenza più neutri e oggettivi, come la data di formazione del documento e la sopravvenuta conoscen-

---

<sup>79</sup> Cfr. art. 1, *base 6<sup>a</sup>*, del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit., p. 401.

<sup>80</sup> Cfr. art. 504, *LEC 1881*, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 108, con i commenti di J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., II, pp. 517-523, di E. Reus (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 368-370, e di F. Lastres, *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos*, cit., I, pp. 338-341. Nell'ambito della letteratura di taglio saggistico, si v., ad es., J. Cora, *Presentación de documentos en juicio*, in *Rev. Trib.*, VIII, 1884, p. 131; M. Bosh, *Rarezas del procedimiento civil*, in *Rev. Trib.*, 1896, pp. 761-777, e ivi, 1897, pp. 81, 109-139.

<sup>81</sup> Cfr. art. 506, *LEC 1881*, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 109, con i commenti di J.M. Manresa y Navarro, *op. cit.*, II, pp. 524-530, e di E. Reus (*dir.*), *op. cit.*, I, pp. 371-373.

za o disponibilità dello stesso in capo alla parte interessata (art. 506, *LEC* 1881)<sup>82</sup>. In un'accezione tanto ristretta, la valutazione giudiziale in ordine all'ammissibilità delle prove documentali tardive finisce per assumere una ritualità pressoché protocollare, risolvendosi nella semplice verifica dei requisiti formali previsti dal codice, oppure nella presa d'atto delle dichiarazioni giurate rese dalle parti per attestare la probità delle produzioni istruttorie così compiute (art. 506, nn. 1°-3°, *LEC* 1881)<sup>83</sup>.

A riflettere questa sorta di intima contraddizione fra gli obiettivi di fondo e i risultati concreti dell'azione legislativa sono anche le disposizioni che individuano quale termine ultimo per la realizzazione di produzioni documentali tardive la «citación para la sentencia» (art. 507, co. 1°, *LEC* 1881). Con ciò a intendere l'atto officioso di convocazione delle parti in udienza che precede l'emissione della sentenza definitiva, a seguito della discussione (in forma orale o in forma scritta, a seconda delle circostanze) degli esiti dell'istruttoria (artt. 673, 677, *LEC* 1881)<sup>84</sup>.

In effetti, è proprio sul piano delle ripercussioni sul complessivo funzionamento del rito ordinario, così come degli ulteriori modelli del processo di cognizione, che la disciplina in esame sembra condurre a esiti del tutto opposti rispetto agli originari propositi di affinamento della normativa anteriore. Basti segnalare la previsione di un vero e proprio automatismo fra il compimento di produzioni documentali successive alla conclusione dell'istruttoria e l'apertura di un'apposita appendice di trattazione scritta, implicante lo scambio di nuove memorie e la pronuncia di un provvedimento interlocutorio a decretarne la chiusura (artt. 508-514, *LEC* 1881)<sup>85</sup>. E a ciò si aggiunga il riconoscimento del potere del giudice di disporre l'acquisizione di nuovi documenti e nuove prove in qualsiasi fase del procedimento, attraverso l'emissione «diligencias para mejor proveer» finalizzate all'integrazione del quadro probatorio già tracciato dalle parti con le modalità sopra descritte (art. 507, co. 2°, *LEC* 1881)<sup>86</sup>.

A completamento della breve disamina dei principi generali e dei singoli istituti, recati dalle «disposiciones comunes á los juicios declarativos», occorre porre

---

<sup>82</sup> Cfr. art. 513, *LEC* 1881, *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 110.

<sup>83</sup> Si v. i riferimenti contenuti *retro* nota.

<sup>84</sup> Cfr. artt. 507, 673, 677, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 109, 144. Sull'art. 507, *LEC* 1881, si v., spec., J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., II, pp. 530-532.

<sup>85</sup> Cfr. artt. 508-514, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 109-110, con il commento di E. Reus (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 373-377.

<sup>86</sup> Si vedano i riferimenti contenuti *retro* in nota.

questi ultimi in relazione alle innovazioni apportate alla disciplina del rito ordinario, così da ricostruire un quadro compiuto del modello di preparazione della controversia delineato dalla *LEC* del 1881. In tale prospettiva, il primo aspetto da considerare riguarda l'insieme delle norme dedicate all'atto introduttivo dell'attore e, segnatamente, il loro coordinamento con il complessivo disegno riformatore espresso dalle richiamate «disposiciones comunes».

Poco più sopra si è evidenziato come la creazione di una normativa comune ai diversi «juicios declarativos» si connettesse soprattutto all'obiettivo di uniformare la disciplina di quelle attività processuali che potevano appunto considerarsi 'comuni' alle tre possibili forme del processo di cognizione. E si è anche cercato di ricostruire in base a quali ragioni, e con quali risultati concreti, l'attenzione del legislatore si sia incentrata sulla disciplina dell'atto introduttivo. Sintetizzando le scelte che hanno presieduto all'elaborazione di una normativa comune in tema di «diligencias preliminares» e produzioni documentali, emergono con una certa nettezza due semplici linee di intervento: da un lato, quella di fornire al potenziale «demandante» strumenti di acquisizione 'coattiva' delle informazioni necessarie all'eventuale instaurazione del giudizio di merito; e, dall'altro, quella di individuare nel deposito degli atti introduttivi il momento principale, se non proprio esclusivo, per acquisire al processo tutta la documentazione occorrente alla decisione della controversia.

Nella sistematica del «juicio ordinario de mayor cuantía» (artt. 524-679, S. I-VI, C. II, L. II, *LEC* 1881), la combinazione fra queste due direttive di fondo tende ad assumere un certo rilievo sia con riguardo alla disciplina degli atti introduttivi sia, soprattutto, in merito alla concreta articolazione procedimentale delle attività preparatorie<sup>87</sup>.

Sotto un primo profilo, come già segnalato, l'istituto delle «diligencias preliminares» offre al potenziale attore la possibilità di acquisire elementi, di fatto e di diritto, indispensabili all'eventuale esercizio dell'azione giudiziale; o, in altri termini, di far precedere all'instaurazione del giudizio di merito un'attività pre-

---

<sup>87</sup> Le disposizioni del *Capítulo II* («Del juicio ordinario de mayor cuantía»), *Libro II*, del codice possono essere consultate in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 113-144. Come esplicitato da J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., III, p. 9: «Este procedimiento es en su esencia el mismo que, de acuerdo con la práctica antigua, se estableció en la ley anterior para el juicio ordinario; pero en cumplimiento de lo ordenado en las bases 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> y 19<sup>a</sup> de la Ley de 21 de Junio de 1880, se han introducido en él reformas importantes, á fin de evitar dilaciones innecesarias y corregir abusos».

paratoria in senso lato, funzionale a ottenere informazioni – anche di carattere probatorio (come documenti, registri contabili etc.) – utili alla corretta predisposizione della «demanda» (artt. 497, 500, 504, *LEC* 1881)<sup>88</sup>.

Sotto un secondo profilo, il fatto che l'attore possa disporre degli strumenti necessari a configurare un atto introduttivo potenzialmente completo ed esaustivo, specie in merito al relativo supporto probatorio/documentale, teoricamente giustifica l'imposizione al convenuto dei medesimi oneri di deduzione istruttoria e, più in generale, di analoghi requisiti di completezza delle proprie prospettazioni difensive. E, di qui, dunque, una sorta di simmetria fra «demanda» e «contestación», che risulta formalmente attestata sia dal rinvio testuale delle norme sull'atto introduttivo del convenuto alla disciplina della «demanda» attorea (art. 540, *LEC* 1881), sia dalla portata generale dell'onere di preventiva produzione documentale, già di per sé stabilito dalla normativa comune ai diversi «juicios declarativos» (art. 504, *LEC* 1881)<sup>89</sup>.

Sotto un terzo e ultimo profilo, l'eventualità che l'attore abbia effettivamente acquisito, selezionato e, quindi, allegato al proprio atto introduttivo tutte le informazioni e le prove necessarie per l'accoglimento della «demanda» implica la possibilità di abbreviare il normale svolgimento delle attività preparatorie; e ciò, in sostanza, attribuendo all'attore la facoltà di rinunciare alla memoria di «réplica», con il conseguente effetto di precludere al convenuto la presentazione della relativa «dúplica» e limitare così la trattazione preliminare della controversia al solo scambio degli atti introduttivi (art. 547, *LEC* 1881)<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> Cfr., ancora, artt. 497, 500, 504, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 106-108, con le indicazioni bibliografiche già segnalate nelle note precedenti.

<sup>89</sup> Cfr. art. 540, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 116, con i commenti di J.M. Manresa y Navarro, *op. cit.*, III, p. 92 ss., e di E. Reus (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 422-425.

<sup>90</sup> Cfr. art. 547, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 117, e v., ancora, J.M. Manresa y Navarro, *op. cit.*, III, pp. 133-136, spec., 135, ove può leggersi: «Con este sistema se seguirá también que haya en el debate lealtad y franqueza, poniendo coto á los ardides de la mala fe. Ya no puede el demandado reservar para la dúplica, como antes solía hacerse, los principales argumentos y medios de defensa, á fin de sorprender al contrario, porque si lo hace, corre el riesgo de que, comprendiéndolo el actor, renuncie la réplica, y entonces se queda aquél imposibilitado para alegarlos oportunamente, y aunque lo haga después, no podrán tomarse en consideración en la sentencia». Si v., inoltre, in senso analogo, E. Reus (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 438-439 e F. Lastres, *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-*

Tuttavia, in linea con quanto osservato a proposito delle «disposiciones comunes» in tema di produzioni documentali tardive, anche rispetto ai profili di innovatività concernenti l'assetto della fase preparatoria, appare inevitabile constatare una sostanziale incoerenza fra le ambizioni di riforma del legislatore e i risultati concreti delle misure normative adottate.

Sarebbe, peraltro, affrettato esprimere una simile valutazione senza tenere conto delle peculiari caratteristiche del contesto ideologico e culturale di riferimento. Evitando di ribadire, in questa sede, nozioni e tesi ricostruttive già altrove esposte, si può semplicemente dar conto di una sorta di *fil rouge* che tende ad attraversare l'intera evoluzione del processo civile spagnolo durante il secolo XIX. Ci si riferisce, in estrema sintesi, alla visione dogmatica che porta a individuare nella libertà e nell'autonomia delle parti private i valori fondamentali da attuare nel processo, in perfetta armonia con il portato della lunga tradizione processuale di diritto comune e con gli ideali di individualismo consolidati dai regimi liberali dell'epoca. Calati in questa realtà storico-culturale, quelli che appaiono oggi farraginosi tentativi di perfezionamento del modello tradizionale di fase preparatoria rappresentano, in realtà, semplici spunti di riforma che vengono concepiti e attuati in conformità alla concezione 'privatistica' e 'individualistica' del processo civile, al tempo propria di pressoché ciascuna esperienza giuridica europeo-continentale. Nell'ottica del legislatore spagnolo del 1881, non vi è dunque alcuna contraddizione nel perseguire obiettivi di razionale semplificazione delle modalità di svolgimento delle attività preparatorie, senza però limitare in modo effettivo gli ambiti di autonomia tradizionalmente riservati alle parti nella determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*. Il che ben emerge dal fatto che tutte le altre innovazioni introdotte dal legislatore in materia implicano il superamento di soluzioni tecniche 'tradizionali'; a intendere quelle soluzioni che, sebbene accolte in via risalente nella pregressa legislazione, sarebbero potute risultare incompatibili con la versione più estrema e rigorosa della concezione liberale del processo.

Per limitarsi a qualche esempio emblematico, la segnalata possibilità di circoscrivere la trattazione iniziale della controversia allo scambio dei soli atti introduttivi non implica affatto una modificazione in senso ampliativo dei requisiti, di ordine formale e contenutistico, della «demanda» e della «contestación». Infatti, attraverso la trasposizione letterale delle previgenti disposizioni codicistiche (artt. 224, 253, *LEC* 1855), si recepisce nella nuova *LEC*

---

*administrativos*, cit., I, p. 352.

uno schema di atto introduttivo tendente alla più generica essenzialità e semplificazione degli elementi, sia di fatto sia di diritto, che le parti sono tenute ad allegare a fondamento delle rispettive pretese ed eccezioni (artt. 524, 540, *LEC* 1881)<sup>91</sup>. Ben si coglie, a riguardo, una logica semplificatoria che presenta una chiara consonanza con la tendenza delle codificazioni liberali alla complessiva riduzione degli adempimenti tecnico-legali necessari ad accedere alla tutela giurisdizionale dei diritti. In altri termini, vi si percepisce quella tendenza all'autolimitazione dell'intervento dello Stato, anche rispetto all'esercizio giudiziale dei diritti soggettivi, che viene ulteriormente perseguita dal legislatore del 1881 nel senso di una deformalizzazione della componente giuridica della «demanda»; e ciò, segnatamente, eliminando, dai requisiti relativi all'*editio actionis*, l'onere del «demandante» di precisare la tipologia di azione esercitata in rapporto alle prospettazioni giuridiche compiute (artt. 224, *LEC* 1855 e 524, co. 2°, *LEC* 1881)<sup>92</sup>.

In questa sistematica attuazione dei principi-cardine dell'ideologia liberale del processo, l'ambizione del legislatore spagnolo a rendere davvero completo ed effettivo l'esercizio del diritto di azione si traduce anche nella totale abrogazione del vaglio di ammissibilità della «demanda» attorea. Si realizza, sotto tale profilo, uno degli esempi forse più eclatanti di distacco della *LEC* del 1881 dalla inveterata tradizione di diritto comune, nonché dai precedenti tentativi di codificazione e di semplice riordino della disciplina del processo; nel cui contesto si era sempre conservata la previsione del potere/dovere del giudice di respingere *ex officio* «las demandas no formuladas con claridad» o, comunque, non conformi al modello legale (art. 226, *LEC* 1885)<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Cfr. artt. 224, 253, *LEC* 1855, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 49, 55, e artt. 524, 540, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 113, 116 (sui quali, oltre ai riferimenti contenuti *retro* in nota, si v., ad es., J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., III, pp. 8-38 e E. Reus (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 373-377, nonché, per alcuni riferimenti alla giurisprudenza dell'epoca, Redacción de el Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados municipales, *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 febrero de 1881*<sup>7</sup>, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894, pp. 211-213, 218).

<sup>92</sup> Si v., a riguardo, J.M. Manresa y Navarro, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., III, pp. 21-22, nonché, per minime indicazioni di carattere giurisprudenziale, J.M., Pantoja, *Repertorio de la jurisprudencia civil española*, I, Madrid, Imp. Hijos de J.A. García, 1886, pp. 510-513, 515.

<sup>93</sup> Cfr. art. 226, *LEC* 1855, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 50.

Non di meno, sin dall'entrata in vigore della *LEC*, l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza rivela piena sintonia con l'impostazione ideologica della nuova normativa processuale. Il che conduce, fra le altre cose, ad affermare nella prassi soluzioni interpretative implicanti un'ulteriore attenuazione degli oneri, sia allegatori sia probatori, inerenti agli atti introduttivi delle parti. Basti segnalare che, sulla scorta di un'originale interpretazione delle norme che disegnano il regime delle preclusioni in tema di prove documentali (artt. 504, 506-507, *LEC* 1881), vengono consentite nuove produzioni istruttorie, tanto nel corso della fase di trattazione quanto durante l'istruzione probatoria; e ciò in maniera del tutto slegata dall'effettivo riscontro dei presupposti della novità e della sopravvenienza dei documenti tardivamente prodotti<sup>94</sup>.

Al di là delle formule politiche e dei tentativi di nobilitazione ideologica, quello compiuto dal legislatore del 1881 risulta quindi, in sostanza, un ennesimo e pressoché acritico recepimento della preesistente tradizione giuridica, che condizionerà per lungo tempo il funzionamento della giustizia civile spagnola e la circostante cultura del processo<sup>95</sup>.

Per un verso, il fatto che la *LEC* del 1881 sia frutto di una politica riformatrice non solo moderata, ma in massima parte fondata sulla recezione del codice del 1855, determina il passaggio nel nuovo secolo di una disciplina del processo che non risponde ai bisogni di riforma radicale della giustizia civile e che, soprattutto, non offre strumenti adeguati a tutelare gli interessi economici delle nuove classi sociali emergenti. Infatti, pur presentando alcuni spunti di innovazione nel senso di una semplificazione dell'ossatura del rito ordinario, la *LEC* del 1881 finisce per ribadire una scansione fasica del procedimento priva di consequenzialità funzionale e di misure in grado di arginare strategie difensive dilatorie o comunque 'attendiste'. E, di qui, secondo la consolidata ricostruzione della più recente dot-

---

Sul punto si v., ancora, J.M. Manresa y Navarro, *op. cit.*, III, pp. 11, 36-38, nonché M.J. Maján, *Consulta. Facultades de los Jueces de primera instancia en cuanto a las demandas deficientes ó defectuosas*, in *RGLJ*, LXXXIV, 1894, pp. 158-162; Id., *Procedencia y necesidad de repeler de oficio en ciertos casos las demandas*, in *Ref. Leg.*, 1896, pp. 193-401.

<sup>94</sup> Cfr. nuovamente J.M. Manresa y Navarro, *op. cit.*, III, pp. 520, 526, e v., in senso analogo, E. Reus (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, p. 372.

<sup>95</sup> Cfr., ad es., anche per una certa continuità storica nel rilievo di tale circostanza, J. Guasp Delgado, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 54; L. Polaino Ortega, *El usus fori y la corruptela procesal en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, in *RGLJ*, CXCIV, 1953, pp. 683-685; J. Banacloche Palao, *Las líneas generales de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, in *Tribunales de Justicia*, 2000, I, pp. 3-7.

trina, il lento avvio di quel fenomeno di 'fuga' (o «huida») dal «juicio ordinario de mayor cuantía» che, a cominciare dagli anni '50 del secolo scorso, condurrà alla progressiva proliferazione di modelli procedimentali speciali disciplinati in apposite leggi *extra codicem*<sup>96</sup>.

Per altro verso, come meglio si vedrà nel prosieguo, il dibattito della dottrina sulle riforme processuali a venire sembra risentire, ancora sino alla prima metà del secolo XX, di una sorta di corrispondenza biunivoca che viene a istaurarsi fra la dominante ideologia liberale e la tradizionale configurazione del sistema processuale, così come sancita dalla LEC del 1881. Pertanto, è solo con rare e limitate eccezioni che a un atteggiamento culturale tutto votato alla conservazione dell'esistente assetto giuridico si sostituisce un approccio critico, finalizzato alla progettazione di riforme generali e, in particolare, al ripensamento, in una diversa chiave ideologica, delle caratteristiche fondamentali del processo<sup>97</sup>.

In assenza di nuovi spunti e suggestioni concrete da parte della dottrina dell'epoca, il grande problema della riforma del processo civile viene dunque affrontato dal legislatore spagnolo in maniera discontinua e superficiale. A questa incapacità di concepire e di attuare riforme globali della giustizia civile corrisponderà, per converso, la produzione di numerose, ma spesso inefficaci, riforme settoriali, che saranno appunto le sole a segnare l'evoluzione della disciplina processuale spagnola, sino all'emanazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 2000<sup>98</sup>.

---

<sup>96</sup> Cfr., in questi termini, J. Montero Aroca, *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española y la oralidad*, in *Derecho PUCP*, 2000, 53, pp. 600-601.

<sup>97</sup> Cfr. J. Montero Aroca, «*Processo civile (Spagna)*», trad. it. P. Della Vedova, voce del *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XV, Torino, Utet, 1997, pp. 175-177.

<sup>98</sup> Cfr., ancora, J. Montero Aroca, «*Processo civile (Spagna)*», cit., pp. 173-174, 198 ss.



## CAPITOLO VI

# PREPARAZIONE DELLA CAUSA NELLA CODIFICAZIONE DEL PROCESSO CIVILE ITALIANO NEL XIX SECOLO. PRIME ISTANZE DI RIFORMA

SOMMARIO: 1. Centralità del progetto (e della relazione) Pisanelli nella politica dell'unificazione processuale. – 2. I modelli liberali di organizzazione della controversia nel c.p.c. del 1865. – 3. Elementi di sommarizzazione del processo nella riforma del codice unitario. Prospettive generali e contributi di Mortara. – 4. (*Segue:*) Il modello della «istruzione preparatoria» nella novella del 1901.

### **1. Centralità del progetto (e della relazione) Pisanelli nella politica dell'unificazione processuale**

Se esistono 'particolari' della storia del processo civile italiano in grado di rappresentare punti fermi anche al di là della dottrina specialistica e della cultura giuridica di settore, non è forse del tutto arbitrario ricondurvi la spiccata matrice liberale del *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*. Del resto, proprio da tale ben definita base ideologica vengono, da tempo, fatte discendere le stesse caratteristiche distintive del modello processuale configurato dal legislatore del 1865. Ad esempio, rimane icastica la definizione di «illustre documento di spirito liberale», nella quale Salvatore Satta ha mirabilmente cristallizzato l'essenza ideologica della codificazione unitaria, facendo appunto derivare da essa le peculiarità di un sistema di tutela giurisdizionale tutto improntato a una «alta e severa concezione dell'individuo e del suo diritto»<sup>1</sup>. In altre e più estreme ricostruzioni, si arriva a sostenere che quello del 1865 sia il codice «liberale per eccellenza», espressione di quegli ideali di «liberalismo e liberismo borghese» che danno forma a un archetipo di processo ove spetta alle parti il monopolio esclusivo dell'andamento del giudizio, dei modi e dei tempi di determinazione del suo oggetto e, quindi, della complessiva gestione delle attività di preparazione della controversia<sup>2</sup>. E, sempre in questa chiave, grandi maestri della

---

<sup>1</sup> Cfr. S. Satta, «*Codice di procedura civile*», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 280.

<sup>2</sup> Cfr., rispettivamente, S. Chiarloni, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali*, XIV, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante, in collaborazione con L. Minervini,

nostra disciplina si sono riferiti alla ‘versione liberale’ del processo disciplinato dal c.p.c. unitario, parlando di una «lotta tra le parti», davanti a un «giudice-sfinge» che «non spiega nell’istruttoria alcun utile intervento [...], almeno fino al momento in cui le parti stesse non sentano la necessità della sua presenza, cioè del suo giudizio»<sup>3</sup>.

---

Torino, Einaudi, 1998, p. 403 ss., spec. p. 408 e E. Allorio, *La vita del diritto in Italia*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, I. Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, Cedam, 1950, p. 434. Cfr., altresì, E. Fazzalari, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, p. 491 ss., spec. 491-494, ove può leggersi: «Il codice del ‘65 fu opera di un certo pregio, almeno per ciò che attiene al processo di cognizione; in più, esso corrispondeva alla società e alla cultura che l’avevano espresso. Quest’ultima constatazione può rappresentare un elogio, se riferita a quel tempo; suona, invece, anche per chi riconosca lealmente i meriti di quella società, condanna storica dell’impiego del vecchio codice fin quasi ai giorni nostri, e rigetto di qualsiasi nostalgia verso il medesimo»; considerazioni analoghe anche in Id., «*Codice di procedura civile*», voce del *Noviss. Dig. it., Appendice*, Torino, Utet, 1980, pp. 1292-1299, nonché in E.T. Liebman, *Centenario del Codice di procedura civile del 1865*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, pp. 489-490. Più in generale, nel contesto di un ormai storico dibattito della nostra dottrina, si v., ad es., F. Cipriani, *Prefazione*, in J. Montero Aroca, *I principi politici del nuovo processo civile spagnolo*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2002, p. 1 ss.; I. Díez-Picazo Giménez, *Con motivo de la traducción al italiano de la obra del Profesor Juan Montero Aroca sobre los principios políticos del proceso civil español*, in *TJ*, 2003, p. 37 ss., spec. 43-44; G. Verde, *Le ideologie del processo in un recente saggio*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 676 ss.; F. Cipriani, *Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan*, ivi, 2003, p. 455 ss., spec. 457 ss.; G. Monteleone, *Principi e ideologie del processo civile. Impressioni di un «revisionista»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 575 ss.; Id., *L’attuale dibattito sugli ‘orientamenti pubblicistici’ del processo civile*, in *Rass. forense*, 2005, p. 1200 ss.; J. Montero Aroca, *Il processo civile ‘sociale’ come strumento di giustizia autoritaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, p. 553 ss., spec. 562 ss., con *Postilla* di G. Verde, pp. 580-582; Id., *Síntesis de las concepciones históricas del proceso civil*, in *Teor. Der.*, 2010, 7, pp. 21-25; G.F. Ricci, *Il processo civile fra ideologie e quotidianità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, p. 77 ss.; C.M. Cea, *Valori e ideologie del processo civile. Le ragioni di un «terzista»*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, p. 87 ss. Sul versante più strettamente storiografico, si v., ad es., S. Solimano, *Procédure civile. Italie XIX<sup>e</sup> siècle, Codice di procedura civile italiano del 1865, Code de procédure civile du Royaume d’Italie, R.D. 25 juin 1865*, in J. Hautebert, S. Soleil (dir.), *La procédure et la construction de l’État en Europe (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 241 ss., spec. 246-250; M.P. Gasperini, *Processo e strumenti di giustizia alternativa nel codice di procedura civile del 1865*, in R. Favale, C. Latini (a cura di), *La codificazione nell’Italia postunitaria. 1865-2015, Atti del workshop, Camerino 29 ottobre 2015*, Camerino, Unicam, 2016, pp. 147-149. Nella nostra recente dottrina, si v., ad es., V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 95 ss.

<sup>3</sup> Cfr., ancora, S. Satta, *op. cit.*, p. 280 e E. Allorio, *op. cit.*, pp. 441-442. Si v., inoltre, in senso analogo, N. Picardi, «*Codice di procedura civile*» (*presupposti storici e logici*), voce del *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino, Utet, 1988, p. 457 ss.

Anche in ragione della loro plasticità evocativa, queste formule sono per così dire entrate a far parte dell'immaginario collettivo e appaiono ancora oggi utili sul piano descrittivo. In effetti, sembra ormai costituire un approdo storiografico di indiscutibile valore quello che individua nel codice del 1865 la «più coerente razionalizzazione dell'ideologia liberale della giustizia civile attuata nell'ordinamento italiano»<sup>4</sup>. Tuttavia, pur condividendo tale inquadramento o collocazione di fondo, qualche ulteriore considerazione pare opportuna in merito alla concreta incidenza dell'ideologia liberale sulla fisionomia del processo civile unitario e sulle particolari soluzioni tecniche adottate con riferimento alla preparazione della controversia.

Innanzitutto, costituisce un dato da tempo acquisito alla storiografia che la genesi legislativa del 'processo liberale italiano' non possa farsi coincidere, se non sotto il profilo politico, con l'entrata in vigore del c.p.c. del 1865, stante il marcato rapporto di derivazione di tale *corpus* normativo dal codice sabauda del 1859 e, in parte, dalle leggi processuali borboniche del 1819<sup>5</sup>.

D'altronde, rimanendo su un piano generale, non può neppure trascurarsi il fatto che uno schema 'liberale' di processo, in gran parte sovrapponibile a quello incorporato nel *Code de procédure civile* e nelle codificazioni preunitarie di matrice francese, risultava già sufficientemente delineato dall'*ordo iudiciarius* bassomedievale; conoscendo, in seguito, un progressivo perfezionamento nel diritto comune continentale dei secoli XVI-XVII (si pensi, del resto, alla stretta continuità del modello processuale franco-napoleonico con quello disegnato dall'*Ordonnance civile* del 1667)<sup>6</sup>. Per limitarsi a un esempio, l'idea programmatica del processo

---

<sup>4</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 142 e v., altresì, Id., «Procedura civile (codice di)», voce del *Dig., disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, Utet, 1996, p. 658; Id., «La giustizia civile», voce dell'*Enc. italiana di scienze, lettere e arti, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, VIII<sup>a</sup> Appendice*, Roma, Treccani, 2012, pp. 674-678.

<sup>5</sup> Si v., *ex multis*, G. Manfredini, *Il procedimento civile e le riforme*, Padova, F. Sacchetto, 1885, p. 75 ss.; L. Rossi, «Procedimento (Forme del)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, Utet, 1908-1913, p. 397 ss.; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice*, Milano, U. Hoepli, 1927, pp. 789-790; A. Engelmann (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, J. Murray, 1928, p. 804 ss.; G. Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione, Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli*, Napoli, Jovene, 1965, p. 14 ss.; M. Taruffo, *op. cit.*, p. 107 ss.; V. Ansanelli, *op. cit.*, p. 98 ss.

<sup>6</sup> Per ulteriori approfondimenti, nonché per i necessari rimandi bibliografici, si v. quanto contenuto nei primi tre capitoli del presente lavoro. Per un unico rimando a

come ‘cosa delle parti’, in genere ritenuta il frutto tipico e caratteristico della ‘moderna’ ideologia liberale, si trova espressa, sin dal secolo XIII, nella compilazione castigliana delle *Siete Partidas*, ove risulta esplicito il conferimento alle parti della qualità di «señores de los pleytos» per tutto quanto concerne l’andamento del giudizio e lo svolgimento dialettico del contraddittorio (§§ 1.3., 3.4.)<sup>7</sup>. Sotto il profilo più strettamente tecnico-normativo, basti qui accennare alle numerose corrispondenze e affinità che si sono ravvisate fra il processo di *ius commune* e quello ‘liberale’ francese del 1806, anche nelle sue diverse varianti ‘localistiche’ delle legislazioni preunitarie, sia con riguardo all’articolazione procedimentale delle attività preparatorie sia in merito alla più specifica disciplina degli atti introduttivi e degli ulteriori scritti difensivi delle parti<sup>8</sup>.

Senza quindi ribadire, in questa sede, considerazioni altrove esposte (e non certo inedite nella nostra letteratura), non pare avventato, riguardo al presente tema di indagine, ridimensionare la portata innovatrice dell’ideologia liberale della giustizia civile a un semplice affinamento tecnico-sistematico degli schemi processuali ereditati dal diritto comune. Schemi o modelli di processo che, seppur di remota origine storica, hanno il pregio di rivelarsi già in sintonia con l’ispirazione individualistica e privatistica dei regimi liberali del secolo XIX rendendo pertanto superfluo un loro complessivo ripensamento in funzione dei nuovi valori dell’emergente società borghese<sup>9</sup>.

Posta la ‘non-modernità’ delle soluzioni qualificanti il paradigma del ‘processo liberale’ per ciò che concerne la preparazione della controversia, qualche considerazione può essere svolta sulle motivazioni politiche che, all’indomani dell’Unità,

---

riguardo, si v., di recente, A. Chizzini, *Der Code de procédure civile und Napoleon*, in *ZZP*, 2022, p. 67 ss.; Id., *Il codice italiano di procedura civile negli ottant’anni dalla sua entrata in vigore*, in *Judicium*, 2023, pp. 10-13.

<sup>7</sup> Cfr. *Prólogo*, T. VI, P. III, in Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, Madrid, Imp. Real, 1807, p. 433 e v., *amplius*, quanto nel § 1.3. del presente lavoro.

<sup>8</sup> Oltre a quanto contenuto nei precedenti §§ 4.1.-4.2., si v., più in generale, M. Cappelletti, *Procédure orale et procédure écrite. Rapport général présenté au VIII<sup>a</sup> Congrès International de Droit Comparé organisé par l’Académie Internationale de Droit Comparé (Pescara 29 août-5 septembre 1970)*, trad. di A. De Vita, C. Jauffret, Milano, Giuffré, 1971, pp. 41-52.

<sup>9</sup> Cfr. A. Wach, *Vorträge über die Reichs-Civilprozessordnung gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, Bonn, A. Marcus, 1896, spec. p. 2, 51-53 e v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, quanto nel § 3.3. del presente lavoro.

portano a dover rivestire il futuro modello processuale italiano di un'ideologia quanto più possibile coerente con lo 'spirito del tempo'. In tale prospettiva, un breve inciso sull'evoluzione diacronica del processo civile spagnolo pare mettere in luce una certa analogia riguardo all'incidenza dell'ideologia liberale sulla codificazione unitaria del 1865.

In estrema sintesi, nel ricostruire il percorso di avvicinamento alla prima codificazione processuale del Regno di Spagna, si è osservato come l'ideologia liberale abbia rappresentato una robusta copertura politica per giustificare un riformismo ipermoderato, mirante alla conservazione di un assetto normativo, ma anche sociale ed economico, davvero risalente e consolidato. In effetti, è sembrato di poter ricondurre proprio a questa intima coesione fra l'ideologia liberale e l'identità storicamente conservatrice dell'esigua classe dominante nella Spagna del secolo XIX l'aspirazione dei vari governi dell'epoca a riproporre, in una chiave di pretesa modernità, un modello processuale, di fatto, corrispondente alla secolare tradizione del diritto comune. Si è ravvisato, in altri termini, un intenso ed esteso fenomeno di ideologizzazione del moto riformatore un fenomeno, certo rispondente anche a finalità autocelebrative e propagandistiche, che ha finito tuttavia per precludere, nel lungo periodo, ogni prospettiva di riforma organica del processo civile, tanto che è soltanto con l'emanazione della *LEC* del 1881 che si colgono i primi esempi di timido distacco dalle pregresse soluzioni legislative<sup>10</sup>.

Ciò che pare possibile trarre dal percorso della codificazione processuale spagnola sembra contraddire l'opinione di chi ritiene che l'affermarsi dell'ideologia liberale abbia inciso e trasformato *ab imis* le caratteristiche fondamentali del processo civile. D'altra parte, nonostante macroscopiche differenze di fondo fra i due percorsi codificatori qui considerati, anche nelle vicende della codificazione unitaria italiana il rilievo da attribuire all'ideologia liberale appare tendenzialmente limitato agli aspetti più strettamente politici dell'unificazione legislativa. E non sembra, infatti, possibile ravvisare quella spiccata incidenza innovativa sul preesistente assetto del processo civile (e della disciplina delle attività preparatorie, in particolare) che solitamente si associa alla matrice ideologica del codice del 1865<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Si v. quanto nei §§ 1.4., 3.3., 5.3.-5.4. del presente lavoro.

<sup>11</sup> Si v., ad es., F. Cipriani, *Il codice Pisanelli del 1865 e il 'procedimento delle sorprese' (da Pescatore a Mattiolo a Mortara)*, in Id., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 13 ss., spec. 19-22; Id., *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p. 67 ss.; Id., *Giuseppe Pisanelli e il processo civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 52 ss., anche in Id., *Batallas por la justicia civil. Ensayos*, trad. spagnola di E. Ariano Deho, Lima, Cultural

Quale fosse al riguardo l'approccio del governo piemontese era, invero, già chiaro sin dalla formazione dei codici del 1854 e del 1859, quando si era trattato di rimediare, «in fretta e furia», al notevole ritardo del Regno di Sardegna sui tempi della codificazione delle regole del processo civile<sup>12</sup>. Sotto l'imperativo della rapidità, si promulgava un codice 'provvisorio' che recava tutti i segni di un'opera legislativa affrettata, non a torto considerata dalla dottrina dell'epoca l'unico esempio di recezione peggiorativa del modello normativo francese fra le tante codificazioni preunitarie della medesima derivazione. Un analogo giudizio negativo sul nuovo codice era, del resto, espresso dalla classe giudiziaria e forense per il definitivo superamento dell'antico processo delle Regie Costituzioni, reputandosi insufficienti i tentativi *in extremis* del legislatore di innestare sul corpo delle norme francesi soluzioni proprie della tradizione processuale subalpina. Completano questo sintetico riepilogo sull'esperienza codificatoria sabauda le numerose criticità emerse durante il quinquennio di applicazione sperimentale del codice del 1854, tali da far propendere ampi settori della magistratura e del foro per un repentino ritorno alla «procedura giudiziaria» settecentesca. Criticità e discrasie funzionali, in gran parte concernenti la disciplina del rito ordinario (anche per come interpretata e applicata dai tribunali del tempo), che venivano rese ancor più gravi in seguito alle modificazioni introdotte dal legislatore del 1859 per rispondere alle esigenze degli utenti abituali del processo civile (§ 4.4.).

Come è stato da tempo osservato, nelle modalità della codificazione processuale sabauda non è quindi arduo intravedere «le prime avvisaglie di quella famigerata unificazione a vapore» che, nel successivo triennio, porta all'estensione delle leggi piemontesi alle nuove province del Regno, tralasciando ogni prospettiva di coordinamento con le legislazioni locali via via abrogate e optando, al più, per mantenere provvisoriamente in vigore singoli settori degli ordinamenti legislativi preunitari (come accade, ad esempio, per il Regolamento processuale toscano, per

---

Cuzco, 2003, p. 421 ss. con il titolo *Giuseppe Pisanelli y el proceso civil*, nonché in C. Vano (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura, tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, 2005, p. 71 ss. (cui si farà riferimento nel prosieguo); G. Monteleone, *Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865*, in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XIII. Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865*, Milano, Giuffrè, 2004, p. IX ss.

<sup>12</sup> Cfr. F. Ambrosoli, *Sulla nuova codificazione nei Regj Stati sardi*, Pavia, Flli Fusi, 1860, p. 8 e v., *amplius*, F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, Giuffrè, 2008, *passim*.

quello lombardo-veneto e per le Leggi borboniche del 1819)<sup>13</sup>. Quella che passerà alla storia come la «piemontesizzazione» dello Stato unitario segna, in effetti, un punto di non ritorno rispetto alla definizione del *modus procedendi* che sarà seguito dal legislatore sabauda per il completamento dell'unificazione legislativa attinente alla disciplina del processo civile<sup>14</sup>. Come era accaduto per l'elaborazione dei codici sardi, l'obiettivo politico di giungere rapidamente all'emanazione di un nuovo codice finisce, difatti, per prevalere sulle ambizioni personali e sulle legittime aspettative di quanti ravvisavano nell'*acme* del movimento risorgimentale l'occasione per mettere a punto una buona legislazione processuale, a cominciare dall'adeguata valorizzazione degli spunti provenienti dalle ulteriori codificazioni preunitarie<sup>15</sup>. D'altronde, come subito si dirà nel prosieguo, sarà proprio per far

---

<sup>13</sup> Cfr. A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 3 e v., ad es., F. Cammisà, *Unificazione italiana e formalismo giuridico*, Napoli, Jovene, 1996, *passim*.

<sup>14</sup> Si v., ad es., M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, pp. 107-113; S. Solimano, *Procédure civile. Italie XIX<sup>e</sup> siècle*, cit., pp. 245-246 e, più in generale, G.S. Pene Vidari, *Storia del diritto. Età contemporanea*, (rist.), Torino, Giappichelli, 2014, p. 151 ss.

<sup>15</sup> All'indomani dell'entrata in vigore del c.p.c. unitario, è proprio questo sentimento di disillusione a ispirare la pubblicazione di varie opere di taglio critico. In proposito, merita certo di essere ricordato l'apologo dell'avvocato napoletano A. Orilia, *L'asino e il Codice di procedura civile*, Napoli, Stamp. del Vaglio, 1866, ove l'autore-protagonista si trova a dover spiegare a un dotto asino legista perché «l'unificare si è inteso in Italia nel senso di distruggere tutto quello che esisteva in quattro quinti della Penisola, per estendervi quello che si praticava nel vecchio Piemonte». Fuor di allegoria, si v., ad es., D. Savino, *Errori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia sinteticamente esposti*, Taranto, Tip. Nazionale A. Liuzzi e Co., 1866, spec. pp. 1-10; A. Allard, *Esame critico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia* (trad. it. e ann. di R. Trioli), Livorno, Tip. F. Meucci, 1871, spec. p. 77 ss.; A. Mari, *Osservazioni critiche sul Codice di procedura civile e tasse giudiziarie*, Cosenza, Tip. Indipendenza, 1866, *passim*; G. Petitto, *Riforme proposte sull'ordinamento giudiziario, sul Codice di procedura civile, sul regolamento per la esecuzione del Codice medesimo*, Napoli, Tip. M. Salvi, 1866, *passim*; nonché, nella prospettiva di fornire al legislatore italiano un esempio di possibile recupero delle principali soluzioni del Regolamento lombardo-veneto del 1815, si v. J. Lenner, *Studi e proposte sulla procedura civile contenziosa*, Padova, Tip. A. Bianchi, 1867, *passim* (opera poi ampliata, sotto forma di un vero e proprio articolato, in Id., *Note critiche intorno all'amministrazione della giustizia civile in Italia e negli affari civili*, Padova, Stab. Prosperini, 1879, *passim*); Aa.Vv., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate nel Codice di procedura civile*, Milano, Stab. Redaelli Soc. Chiusi-Rechiedei, 1868; Aa.Vv., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione istituita dall'Associazione degli avvocati della Venezia*

fronte alle attese di un profondo rinnovamento legislativo, ossia di «una sistemazione normativa completa e avveniristica» della disciplina processuale dello Stato unitario, che si farà ricorso a forme di propaganda ideologica dirette a enfatizzare la ‘modernità’ di un codice indubbiamente liberale nella sua ispirazione, ma non nuovo né originale nei suoi contenuti fondamentali<sup>16</sup>.

Nella costruzione di questa sorta di narrazione politica della ‘modernità processuale italiana’ un ruolo del tutto centrale sembra poter essere riconosciuto a quella che è stata definita la «più lucida e precisa teorizzazione dei fondamenti del processo civile nell’epoca liberale», divenuta subito famosa, e tutt’oggi nota, come relazione Pisanelli<sup>17</sup>.

Negli oltre settant’anni di vigenza della legislazione processuale del 1865, gli aspetti di interesse storiografico per questo «monumento della cultura giuridica italiana» si sono dimostrati notoriamente molteplici e non soltanto riconducibili alla fase di gestazione del codice, al punto da rendere difficilmente sintetizzabile l’impatto dell’opera di Giuseppe Pisanelli sulla vita del processo civile nell’Italia postunitaria<sup>18</sup>. A tal proposito, pare in sé indicativa la tendenza della dottrina e

---

*per lo studio delle riforme al Codice di procedura civile*, Venezia, Tip. Gazzetta, 1868; M. Maltini, *Studi intorno alla riforma del processo civile*, Milano, Stab. Redaelli Soc. Chiusi-Rechiedei, 1864; Id., *Le condizioni attuali e l’avvenire della legislazione di procedura civile in Europa*, in *Mon. trib.*, 1868, p. 145 ss.; Id., *Progetto di un Codice di procedura civile e di ordinamento giudiziario per il Regno d’Italia*, Mantova, Eredi Segna, 1870; Aa.Vv., *Atti del primo Congresso giuridico italiano Tenuto in Roma l’anno 1872*, Roma, Tip. E. Sinimberghi, 1872, editi anche da G. Alpa (a cura di), *Atti del primo Congresso giuridico italiano (25 novembre - 8 dicembre 1872)*, I, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 33 ss. e, *ivi*, l’indicazione all’apposita Commissione delegata allo studio delle riforme del c.p.c. di proporre le modificazioni che «la esperienza dal 1866 fino ad ora ha reputate più necessaria intorno al Codice di procedura civile italiano, tenuto conto dei vari sistemi vigenti negli antichi Stati, e preferendo quelli che garantiscano, con minore fastidio e spesa, i diritti dei litiganti». Nella prima manualistica, *si v.*, ad es., il giudizio critico di C. Moschitti, *Manuale teorico-pratico della procedura civile del Regno d’Italia*, I, Napoli, Tip. de’ Classici Italiani, 1866, p. VI. A livello storiografico, *si v.*, più in generale, G. Cazzetta, *Codice civile e Nazione dal Risorgimento al tramonto dello Stato liberale*, in S. Mazzamuto, P. Rescigno (a cura di), *I valori della convivenza civile e i codici dell’Italia unita*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 23 ss. (e, *ivi*, M. Taruffo, *Codice civile e diritto processuale*, p. 183 ss.).

<sup>16</sup> Cfr. C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Bari, Laterza, 1985, pp. 31 e, *amplius*, 27 ss.

<sup>17</sup> Cfr. M. Taruffo, *Giuseppe Pisanelli e il Codice di procedura civile del 1865*, cit., p. 91.

<sup>18</sup> Cfr. G. Monteleone, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del Codice di procedura civile del 1865. Due codici a confronto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p.



della giurisprudenza dell'epoca a utilizzare le parole della relazione Pisanelli per ricostruire l'*intentio legis* delle norme codicistiche e, spesso, per giustificare quelle che oggi si chiamerebbero interpretazioni creative<sup>19</sup>. In effetti, anche al di là dei grandi commentari e delle varie opere di taglio comunque scientifico, la concreta importanza della relazione Pisanelli per i pratici del processo civile di allora può agevolmente desumersi dagli innumerevoli prontuari giudiziari nei quali la relazione del giurista pugliese figura sempre in veste di prologo o di annotazione ai singoli articoli del codice<sup>20</sup>.

Il riscontro di una diffusione, così capillare e trasversale, dei contenuti della relazione Pisanelli lascia ben intendere quale fosse il rilievo attribuito a tale documento legislativo nella pratica e nella cultura del processo civile del tempo. Si ha, infatti, la chiara impressione di trovarsi di fronte a quella che doveva considerarsi una vera e propria appendice esplicativa del codice: una fonte privilegiata di informazioni, formalmente espressione della *voluntas legis*, in grado di offrire a tutti gli operatori del nuovo processo civile uno strumento indispensabile per la comprensione e per la corretta interpretazione del dettato codicistico<sup>21</sup>.

L'insieme di tali circostanze sembra aver contribuito a focalizzare l'attenzione della successiva storiografia proprio sulla stretta correlazione creatasi fra i due documenti legislativi in esame e, in particolar modo, sulla perfetta coerenza delle

---

529 ss., anche in Id., *Scritti sul processo civile, I. Teoria generale – Disposizioni generali del Codice di procedura civile*, Roma, Aracne, 2013, p. 221 ss.

<sup>19</sup> Nel rinviare al successivo paragrafo per alcuni più specifici esempi di tale tendenza, cfr., *ex plurimis*, D. Galdi, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Redatto sul Commentario del Codice di procedura civile sardo dei signori Pisanelli, Scialoja e Mancini*, I-VIII, Napoli, Jovene, 1887-1894.

<sup>20</sup> Cfr., ad es., L. Ghirelli, *Il Codice di procedura civile del Regno d'Italia spiegato co' suoi motivi e con esempi pratici*, Napoli, A. Pellerano, 1865; D. Galdi, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Arricchito di osservazioni, note e supplementi*, Napoli, Marghieri-Perrotti, 1866; N. Perelli, *Manuale dei conciliatori*<sup>2</sup>, Milano, E. Sonzogno, 1866; G. Foschini, *I motivi del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Torino, Eredi Botta, 1870; F.S. Gargiulo, *Il Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, R. Marghieri, 1870; G. D'Ettore, F.E. Giordano, *La legislazione del Regno d'Italia. I Codici e le altre Leggi complementari, IV. Codice di procedura civile*, Napoli, Stamp. Governativa, 1870; G. Pateri, *La pratica giudiziaria civile*, Torino, Utet, 1885; L. Lombardi, *Codice di procedura civile*, Napoli, Tip. E. Pietrocola, 1885.

<sup>21</sup> Cfr. G. Monteleone, *Introduzione. Il Codice di procedura civile italiano del 1865*, cit., pp. 12-17.

disposizioni del codice con la *philosophy* di fondo esplicitata nella relazione Pisanelli. Dal rilievo di questa corrispondenza ideologica e dall'ampio approfondimento storiografico che ne è seguito sono state acquisite notizie importanti per ricostruire le scelte di politica del diritto compiute dal legislatore unitario, giungendosi a delineare un quadro piuttosto esaustivo del sistema di valori enunciato nella relazione Pisanelli e poi recepito dal codice del 1865<sup>22</sup>. Tuttavia, a fronte della linearità del disegno ideologico posto alla base del codice, una minore attenzione sembra essersi dedicata tanto alla precisa collocazione dell'apporto di Pisanelli nell'*iter* della codificazione processuale, quanto alle specifiche soluzioni tecniche dallo stesso prospettate nel proprio «progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia»<sup>23</sup>.

Come noto, nel novembre del 1863, l'allora ministro di grazia e giustizia Pisanelli presenta al Senato un primo progetto parziale di codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione in primo grado e nelle successive fasi di impugnazione. Tale progetto costituisce, con ogni probabilità, un'opera quasi esclusivamente personale di Pisanelli, nella quale sembrano aver avuto un ruolo molto marginale sia i due avvocati chiamati a collaborare alla redazione dell'articolato, Astengo e Vaccarone, sia le «osservazioni» in bozza trasmesse da alcuni esponenti selezionati della magistratura e del foro su richiesta informale dello stesso guardasigilli<sup>24</sup>. Non

---

<sup>22</sup> Si v., ad es., M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 142-149; Id., *Giuseppe Pisanelli e il Codice di procedura civile del 1865*, cit., p. 87 ss.; G. Monteleone, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli*, cit., p. 223 ss.; F. Cipriani, *Giuseppe Pisanelli e il processo civile*, cit., p. 72 ss.; A. Conte, *Giuseppe Pisanelli e il Codice civile e di procedura civile a 150 anni dalla pubblicazione*, in *Rass. Forense*, 2015, p. 599 ss.; A. Carratta, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XI secolo*, in F. Macario, M.N. Miletti (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto* 3, Roma, Roma TrE-Press, 2017, pp. 91-95, nonché la differente lettura storiografica offerta da A. Chizzini, *Un 'codice di regole' per un processo liberale?*, in *Il giusto proc. civ.*, 2006, p. 22 ss.

<sup>23</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863 (n. 63)*, Torino, Stamp. Reale, 1864, ove sono pubblicati, con autonoma numerazione di pagine, sia la «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», sia il «Progetto del Codice di procedura civile».

<sup>24</sup> Cfr. S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, Torino,

sembrano, invece, esserci dubbi sulla paternità della lunga relazione ministeriale che accompagna il testo del progetto, sin da subito attribuita all'elegante cifra stilistica e alla solida preparazione giuridica delle quali danno piena prova i contributi di Pisanelli al *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*<sup>25</sup>.

Nella sua versione ufficiale, il progetto Pisanelli consta di complessivi cinquecentocinquantaquattro articoli, ripartiti fra un «titolo preliminare», sulla disciplina «Della conciliazione e del compromesso» (artt. 1-34, Prog. 1863), e un «libro primo», intitolato «Dell'ordine e della forma dei giudizi» (artt. 35-552, Prog. 1863), per un totale di centotrentasette pagine<sup>26</sup>. Al testo dell'articolato, così composto, si aggiungono le oltre duecentoventi pagine della relazione ministeriale, suddivise in paragrafi e sottosezioni ricalcanti, a grandi linee, la distribuzione sistematica delle materie disciplinate nel progetto<sup>27</sup>. Tali semplici indicazioni formali appaiono particolarmente utili per evidenziare la notevole asimmetria fra la componente tecnica e quella espositiva del progetto Pisanelli, lasciando intuire già a un primo sguardo la finalità non soltanto descrittiva dell'articolato assolta dalla relazione ministeriale.

In effetti, l'obiettivo di offrire all'auditorio politico una sintesi accurata delle linee di intervento e delle principali soluzioni del progetto appare pressoché secondario rispetto alla chiara volontà di Pisanelli di formalizzare una sorta di deca-

---

Utet, 1889, pp. XXXIX-XL, e 222-224, ove possono leggersi i nominativi di coloro che «mandarono osservazioni sul Progetto di Codice di procedura civile». Negli anni immediatamente successivi alla presentazione del progetto Pisanelli, alcune «osservazioni» vengono peraltro pubblicate sotto forma di opuscoli: v., ad es., S. Sismondo, *Progetto di procedura civile suggerito dall'esperienza*, Bologna, Tip. Sacerdote di Moncalvo, dell'Ancora, delle Scienze e di S. Tommaso d'Aquino, 1864; F. Grandi, *Osservazioni sul nuovo Codice di procedura civile*, Torino, Eredi Botta, 1865; F. Nobili, *Osservazioni al progetto del Codice di procedura civile presentato al Senato*, Firenze, Tip. Flli Martini, 1865.

<sup>25</sup> Cfr., rispettivamente, G. Pisanelli, *Trattato sulla competenza*, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja, *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la comparazione degli altri principali Codici Italiani e delle principali Legislazioni straniere*, I, Torino, Utet, 1855, e, ivi, Id., *De' mezzi per impugnare le sentenze*, IV, Torino, Utet, 1857. Sul fondamentale apporto di G. Pisanelli a tale opera, si v., per interessanti approfondimenti e rimandi bibliografici, E. Vullo, *Prima di Chiovenda: Giuseppe Pisanelli studioso del processo civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2017, pp. 634-642.

<sup>26</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 1 ss. del «Progetto del Codice di procedura civile».

<sup>27</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 1-227 della «Relazione».

logo ideologico del nuovo processo civile; o, in altri termini, un nucleo essenziale di valori, non rinunciabile e non modificabile, sul quale modellare ogni aspetto della futura disciplina processuale dello Stato unitario. Infatti, sin dalle prime pagine della Relazione, sembra palese la propensione di Pisanelli a un approccio di tipo dogmatico, che va ben oltre le tipiche inclinazioni metodologiche della dottrina positivista e che aspira a fornire all'interprete un'esposizione sistematica di «principi di ragion naturale» direttamente desumibili dall'«interesse sociale» e coerentemente trasfusi all'interno del progetto<sup>28</sup>. Sotto tale profilo, l'esempio più rilevante è di certo rappresentato dal dogma della «sicurezza dei litiganti», quintessenza degli «elementi costitutivi di un buon sistema di procedura», al quale Pisanelli assegna un valore assolutamente prioritario, sistematizzandone il contenuto precettivo in una serie davvero ampia ed eterogenea di postulati garantistici (come quello della «piena libertà di discutere», oppure quello della «naturale lentezza della procedura»)<sup>29</sup>. Specie nei paragrafi della relazione dedicati al primo grado di giudizio, si percepisce la tendenza di Pisanelli a impostare il discorso in un'ottica prevalentemente teorica, descrivendo, dapprima, il fondamento concettuale degli istituti di volta in volta considerati e, in genere, limitando allo stretto indispensabile riferimenti puntuali alle singole previsioni normative, se non in quanto funzionali a dimostrare la piena riconducibilità delle stesse a sistema. A tutto ciò si aggiunge l'ampio utilizzo di una fitta trama di richiami alle legislazioni preunitarie di derivazione francese, intesi non tanto a esplicitare la fonte diretta delle soluzioni prospettate nel progetto, quanto piuttosto a esaltare quell'omogeneità normativa che avrebbe consentito di guardare al nuovo codice come alla sintesi delle esperienze già compiute nella maggioranza degli ex Stati italiani<sup>30</sup>.

Prendeva forma così una robusta cornice ideologica, composta da assiomi, concetti e formule generali di immediata presa sul giurista contemporaneo, che si sarebbe rivelata determinante per riabilitare, agli occhi dell'opinione pubblica, l'immagine di un legislatore «accusato di gretto e miope provincialismo, di metodi autoritari e quasi dispotici, di fatale incomprendimento per le legittime aspirazioni

---

<sup>28</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 2 ss., 19 ss., spec. 85 della «Relazione».

<sup>29</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 80-81, 85 ss. della «Relazione».

<sup>30</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 18 ss. della «Relazione».

e gli interessi delle varie popolazioni italice»<sup>31</sup>. Come, del resto, nelle intenzioni dello stesso ministro, le parole della relazione avrebbero quindi espresso una netta presa di distanze dalla filosofia campanilista della cosiddetta piemontesizzazione, elevandosi a manifesto ideologico di una nuova politica codificatoria «che compie il gran fine dell'unificazione, senza trascorrere alle esagerazioni della uniformità simmetrica o estetica»<sup>32</sup>. Un mutamento di prospettiva, ben percepibile nella raffinata descrizione delle disposizioni codicistiche realizzata da Pisanelli, che avrebbe pertanto offerto «alla mentalità dell'epoca la prova di una realizzazione definitiva, [...] di un futuro predeterminato», nel quale scorgere sì un certo rinnovamento legislativo, ma anche una rassicurante continuità con le tradizioni del processo civile sino ad allora sperimentate nei maggiori Stati preunitari<sup>33</sup>.

Non è infatti un caso che, di fronte ai risultati già conseguiti da Pisanelli, persino un giurista di lunga e brillante carriera al vertice della magistratura, come il successivo guardasigilli Giuseppe Vacca, ritenga più opportuno limitare la «Relazione a Sua Maestà sul Codice di procedura civile» a un neutro resoconto sinottico delle modificazioni apportate all'opera del proprio predecessore<sup>34</sup>. Una scelta, questa, che segna la definitiva consacrazione della relazione Pisanelli a «monumento dell'italica sapienza», a «commento superiore ad ogni altro della legge processuale» e dunque, come visto, a imprescindibile supporto interpretativo per l'applicazione pratica del nuovo *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*<sup>35</sup>.

La misura di quello che appare un primo grande successo politico, sulla via della codificazione processuale, sembra essere data soprattutto dal fatto che il progetto Pisanelli non nasce dalla sintesi delle legislazioni preunitarie di matrice francese né dalla visione profondamente riformatrice che, talora, traspare dalla relazione. Forse anche in ragione delle note contingenze politiche e dei tempi ristretti in cui Pisanelli è costretto a operare, tale progetto nasce, piuttosto, dalla

---

<sup>31</sup> Cfr. A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, cit., pp. 3-4.

<sup>32</sup> Cfr. *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, Stab. tip. Cav. G. Nobile, 1865, p. IV.

<sup>33</sup> Cfr. C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia*, cit., p. 31.

<sup>34</sup> Cfr. *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, cit., pp. III-XXIX, spec. IV, ove può, appunto, leggersi «questo elaborato già di lunga mano, e corredato di molteplici relazioni non mi lasciava che l'opportunità di stringermi alle sole parti modificate».

<sup>35</sup> Cfr. S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. XL.

fedele trasposizione delle norme del *Codice di procedura civile per gli Stati sardi* del 1859, con pochi adattamenti e non numerose integrazioni<sup>36</sup>. Sembra, anzi, di poter dire che, al netto delle suggestioni fornite dalla relazione ministeriale e delle soluzioni ispirate alla razionalizzazione dell'assetto normativo sabauda, molte delle innovazioni concernenti il processo di cognizione rispondano al tentativo di Pisanelli di adombrare l'immediata derivazione del proprio progetto.

In tale prospettiva sembrano poter essere interpretate le variazioni proposte da Pisanelli con riguardo all'articolazione delle «forme del giudizio» di primo grado, alla cui sintetica descrizione appare utile far precedere altrettanto brevi indicazioni riepilogative sul modello sardo-piemontese.

In linea generale, il codice sabauda del 1859 disciplina cinque diversi schemi procedurali che, assieme al «modo di procedere dinanzi ai tribunali di circondario» (ossia il rito ordinario in senso stretto), compongono quelli che si definirebbero oggi i modelli del processo di cognizione (T. I-XX, L. IV, Cod. 1859)<sup>37</sup>. Ciascun procedimento trova applicazione a una categoria di controversie predefinita dal legislatore con gli ordinari criteri di ripartizione della competenza per materia o per valore (C. II, T. I, L. I, Cod. 1859), oppure attraverso particolari disposizioni dettate per alcune specifiche «forme di giudizio», come il «procedimento sommario semplice» e quello «a udienza fissa» (artt. 472, 497, Cod. 1859)<sup>38</sup>. Ciò nonostante, tale estrema diversificazione dei riti risulta sensibilmente attenuata dalla 'clausola generale' che rende sempre applicabile la disciplina del rito ordinario per quanto non diversamente previsto per i singoli procedimenti speciali (artt. 142, 496, 503, 531, Cod. 1859); disposizione, quest'ultima, replicata anche dal progetto Pisanelli (artt. 411, 414, 447, 464, Prog. 1863), insieme all'architettura pentapartita delle forme procedurali alternative al rito ordinario (T. IV, L. I, Prog. 1863)<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Cfr., analogamente, M. Taruffo, *Giuseppe Pisanelli e il Codice di procedura civile del 1865*, cit., pp. 85-86.

<sup>37</sup> Il testo del codice sabauda del 1859 può leggersi in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamp. Reale, 1859. Per alcuni riferimenti di carattere bibliografico, v. quanto nel § 4.4. del presente lavoro.

<sup>38</sup> Cfr. artt. 1-14, 472, 497 del *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 1-14, 161, 170.

<sup>39</sup> Cfr., rispettivamente, artt. 142, 496, 503, 531, del *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., pp. 53, 169, 171, 181, e Titolo IV («Dei procedimenti sommari»), Libro I («Dell'ordine e della forma dei giudizi»), del «Progetto del Codice di procedura civile», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 98-115.

Sulla falsariga di quanto già previsto dal codice sardo del 1854 (T. I-II, L. I, Cod. 1854), le controversie di competenza dei «giudici di mandamento» (costituenti, in sostanza, la cosiddetta ‘giustizia minore’) sono soggette all’applicazione di due distinte tipologie di procedimento, a seconda che il valore economico della singola causa superi o no un certo importo<sup>40</sup>. Le controversie di più esiguo valore sono trattate e decise oralmente in udienza, a seguito di una semplice «citazione per biglietto» del convenuto – ossia di una mera *vocatio in ius* priva di qualsiasi riferimento alla materia del contendere – e del rituale «tentativo di amichevole componimento» delle parti (artt. 52, co. 1°, 79, co. 1°, 80-81, Cod. 1859)<sup>41</sup>. Per contro, nelle restanti «giudicature mandamentali», l’introduzione della causa avviene con un’ordinaria «citazione per atto formale» (art. 52, co. 1°, Cod. 1859), configurata secondo il modello generale di atto introduttivo previsto per ogni altra «forma di giudizio» (art. 53, Cod. 1859)<sup>42</sup>. Tuttavia, oltre alla scarsa specificità degli oneri di allegazione introduttiva gravanti sull’attore (e, ovviamente, all’assenza di barriere preclusive di sorta), soltanto l’«assoluta incertezza sull’oggetto della domanda» giustifica una pronuncia di nullità della «citazione», previa apposita eccezione del convenuto (artt. 65, 253, Cod. 1859)<sup>43</sup>. La costituzione in udienza del convenuto può accompagnarsi al deposito di una memoria recante l’«enunciazione sommaria dei suoi mezzi di difesa», alla quale segue l’immediata replica dell’attore, a precedere il tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 79, Cod. 1859)<sup>44</sup>. L’«istruzione della causa» (qui sempre intesa in senso lato) prosegue quindi con lo scambio di un numero indefinito di memorie scritte, sul modello del rito ordinario, salvo che per la previsione del potere del giudice mandamentale di decretarne l’interruzione quando ravvisi «la causa sufficientemente istruita»

---

<sup>40</sup> Cfr. Titoli I («Delle citazioni») e II («Delle udienze, e della comparizione delle parti»), Libro I («Della procedura davanti ai Giudici di Mandamento») del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamp. Reale, 1854, pp. 14-24 e v., *retro*, § 4.4.

<sup>41</sup> Cfr. art. 57, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1854), cit., pp. 18-19, e artt. 52, co. 1°, 79, co. 1°, 80-81, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 19, 32-33.

<sup>42</sup> Cfr. art. 47, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1854), cit., pp. 14-15, e artt. 52-53, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 19-20.

<sup>43</sup> Cfr. art. 53, co. 2°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1854), cit., p. 17, e artt. 65, 253, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 26-27, 90-91.

<sup>44</sup> Cfr. art. 58, co. 1°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1854), cit., p. 19, e art. 79, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 32.

(art. 82, Cod. 1859), con il *côté* di escludere dal computo degli onorari di lite le spese per gli scritti difensivi «che lo stesso riconoscerà [non] essere stati necessari per far valere le ragioni delle parti» (art. 87, co. 2°, Cod. 1859)<sup>45</sup>.

Entrambi i procedimenti appena descritti si ritrovano analogamente disciplinati, nel progetto Pisanelli, sotto la diversa denominazione di «procedimento davanti i giudici conciliatori» (C. IV, T. IV, L. I, Prog. 1863) e di «procedimento davanti i giudici di mandamento» (C. III, T. IV, L. I, Prog. 1863): il primo, da applicarsi alle controversie che, per ridotto valore economico, vengono «spedite senza formalità», con esposizione orale delle domande e delle eccezioni direttamente all'udienza (artt. 72, 448 ss., Prog. 1863); il secondo, riservato alle controversie (pur sempre minori, ma) che, per la maggior rilevanza economica degli interessi coinvolti, richiedono una «istruzione» scritta, secondo lo schema sopra indicato (artt. 73, 416 ss., Prog. 1863)<sup>46</sup>.

Si tratta, come si vede, di innovazioni formali che non mutano l'assetto disciplinare delineato dal legislatore sabaudo del 1859 né, tanto meno, esprimono una più attenta considerazione, da parte di Pisanelli, delle funzioni conciliative tradizionalmente demandate ai giudici 'minori'. In tale contesto, anche l'istituzione dei «giudici conciliatori», ampiamente valorizzata dalla relazione illustrativa (così come dalla più recente dottrina), sembra rappresentare una scelta *in primis* politica; o, in altri termini, un doveroso omaggio alla grande tradizione processuale borbonica che tuttavia non si traduce in un effettivo esempio di distacco dal modello normativo di riferimento (§ 4.4.)<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Cfr. artt. 82, 87, co. 2°, del *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 33, 34-35.

<sup>46</sup> Cfr. Capi III («Del procedimento davanti i giudici di mandamento») e IV («Del procedimento davanti i giudici conciliatori»), Titolo IV («Dei procedimenti sommari»), Libro I («Dell'ordine e della forma dei giudizi») del «Progetto del Codice di procedura civile», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 103-115.

<sup>47</sup> Pur senza svolgere un'analitica disamina della disciplina della «conciliazione» dettata dal progetto Pisanelli, qualche ulteriore indicazione pare comunque opportuna rispetto a quanto sinteticamente riportato nel corpo del testo. Nella relazione illustrativa viene esplicitata, da subito, la circostanza che «le norme a riguardo stabilite dal progetto furono desunte pressoché intieramente del codice di procedura delle Due Sicilie, come dallo stesso codice si ricavarono le disposizioni concernenti il procedimento contenzioso davanti i giudici conciliatori» (cfr. «Relazione», cit., p. 4). In effetti, sia il «Titolo preliminare» del progetto Pisanelli, dedicato ai presupposti e ai requisiti della conciliazione, sia la disciplina relativa al «procedimento davanti i conciliatori» tendono, seppur in diversa misura, a ricalcare l'articolazione sistematica delle leggi processuali borboniche del 1819, anch'essa basata sulla distinzione fra conciliazione facoltativa extragiudiziale e giudizio contenzioso



Considerazioni in parte analoghe possono estendersi sia alla disciplina dei procedimenti sommari sia a quella dettata per le controversie di competenza dei «tribunali di commercio», rispetto alle quali l'approccio adottato da Pisanelli può farsi consistere nella razionalizzazione delle prassi affermatesi durante il quinquennio di applicazione del codice sardo del 1859.

Come si è anticipato, sulla traccia delle Regie Costituzioni sabaude del secolo XVIII, il legislatore del 1859 giunge a configurare due differenti tipologie di procedimento sommario, superando, in tal modo, il modello monolitico dell'«instruction sommaire» francese recepito dal codice sardo del 1854 (T. XXIV, L. II, P. I, *Code* 1806, T. XXIII, L. II, Cod. 1854)<sup>48</sup>. Di qui, quindi, la previsione di un

---

davanti il conciliatore (L. I, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, Napoli, Real Tip. del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819, pp. 1-9). A tal proposito, occorre comunque considerare che, nei codici sardi del 1854 e del 1859, l'amministrazione della c.d. giustizia minore era devoluta ai «giudici di mandamento», in virtù delle disposizioni racchiuse nei primi libri di tali codificazioni, ivi compresa la disciplina dell'attività conciliativa demandabile al giudice mandamentale anche in via extragiudiziale (cfr. L. I, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1854), cit., pp. 14-41, e L. III, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 31-53). Pertanto, rispetto al modello sardo-piemontese, la principale differenza ravvisabile nel progetto Pisanelli consiste nell'abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione giudiziale per le controversie soggette al «procedimento davanti i giudici conciliatori», in maniera analoga a quanto previsto nelle leggi borboniche. Una scelta, questa, che Pisanelli motiva sulla scorta del rilievo per il quale «la conciliazione delle parti è un'idea che ha molte attrattive, ma conviene di non esagerarla, e molto più ancora di non forzarla: allora perde ogni pregio e si corre il pericolo di riuscire ad un fine opposto» (cfr. «Relazione», cit., p. 3). Di qui, dunque, l'opportunità di rivedere la sistematica del codice sardo del 1859 sull'esempio fornito dalla legislazione del Regno delle Due Sicilie, configurando un autonomo «Titolo preliminare», sulla disciplina della conciliazione extragiudiziale dinanzi i «giudici conciliatori», e un Capo del Libro I del progetto, sul giudizio contezioso davanti il medesimo organo giudiziario (C. IV, T. IV, L. I, Prog. 1863). In ogni modo, per concludere questo breve *excursus*, rimane da ribadire la portata limitata delle innovazioni connesse al riassetto sistematico sia della disciplina della conciliazione extragiudiziale sia di quella del procedimento applicabile alle controversie di più esiguo valore economico, rispetto alle quali il codice sabaudo del 1859 resta il modello di più immediato riferimento (G. Monteleone, *Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865*, cit., p. XIII). A conferma di tale valutazione si aggiunga il fatto che, nonostante le dichiarate perplessità di Pisanelli sull'effettività della conciliazione giudiziale obbligatoria, questo stesso istituto si ritrova disciplinato, nel «procedimento davanti i giudici di mandamento» (cfr. art. 418, «Progetto del Codice di procedura civile», cit., p. 104), con la medesima formulazione normativa utilizzata dal codice sardo del 1859 (cfr. art. 80, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 32-33).

<sup>48</sup> Cfr., rispettivamente, *Titre XXIV* («Des matières sommaires»), *Livre II* («Des

primo rito sommario, denominato «semplice», da applicarsi a una serie tassativa di controversie individuate dal legislatore in base a caratteristiche intrinseche che consentono di presumerne l'urgenza o, comunque, la facile definizione (art. 472, Cod. 1859); e di un secondo rito sommario, detto «a udienza fissa», applicabile alla generalità delle controversie per ragioni di urgenza non tipizzate, ma previa autorizzazione del presidente del tribunale (art. 497, Cod. 1859)<sup>49</sup>.

Nelle intenzioni del legislatore piemontese, la predisposizione di due diversi percorsi sommari avrebbe garantito una migliore adattabilità del procedimento ai possibili bisogni della singola controversia, coniugando esigenze di rapidità e snellezza dell'*iter* procedimentale con esigenze di certezza e prevedibilità delle forme processuali<sup>50</sup>. In tale prospettiva, il rito «sommario semplice» si contraddistingue per una minore deformalizzazione delle attività preparatorie rispetto al rito «sommario a udienza fissa», essendo, quest'ultimo, tipicamente incentrato sulla celebrazione, *sic et simpliciter*, di un'unica udienza di discussione a precedere l'immediata emissione della sentenza (art. 500, Cod. 1859)<sup>51</sup>. Per limitarsi a qualche esempio, nel rito «sommario semplice», la comparizione del convenuto è preceduta dal deposito di eventuali documenti difensivi e dalla notificazione di una «cedola di risposta» (art. 474, Cod. 1859); e ciò in modo da scongiurare il rischio, per converso insito nella struttura ipersemplicità del «sommario a udienza fissa», che la prima udienza possa rivelarsi un «cieco incontro di due contendenti, ciascuno dei quali ignori ciò che da lui si voglia provato e dimostrato»<sup>52</sup>. Sempre nell'ambito della prima udienza del «sommario semplice», risul-

---

tribunaux inférieurs»), *Première Partie*, del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, Paris, Rondonneau, 1806, pp. 73-75, e Titolo XXIII («Del procedimento sommario»), Libro II («Del modo di procedere dinanzi ai Tribunali provinciali e dinanzi a quelli di commercio»), *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1854), cit., pp. 151-157.

<sup>49</sup> Cfr. artt. 472 e 497, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 161, 170.

<sup>50</sup> Cfr. G. De Foresta, *Progetto di revisione del codice di procedura civile. Presentato alla Camera il 5 marzo 1859 dal ministro di grazia e giustizia (De Foresta)*, in G. Galletti, P. Trompeo (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1859 (VI<sup>a</sup> Legislatura). Documenti*, Roma, Eredi Botta, 1875, pp. 697-701 e v., *amplius*, § 4.4.

<sup>51</sup> Cfr. art. 500, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 171.

<sup>52</sup> Cfr. art. 474, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 162 e P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, in D. Galdi, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, Jovene, 1887, p.

ta comunque consentita alle parti la presentazione di nuovi documenti, nonché la modifica delle conclusioni formalizzate negli atti introduttivi (art. 481, Cod. 1859); e, se in conseguenza di tali attività si rende necessario un differimento della discussione, la successiva udienza viene preceduta dallo scambio di un'ulteriore memoria per parte (art. 482, co. 1°-2°, Cod. 1859)<sup>53</sup>. Tuttavia, diversamente dal «sommario a udienza fissa», il rinvio della discussione, determinato dalle allegazioni e dalle deduzioni tardive, comporta la condanna della parte responsabile alla ripetizione delle spese conseguenti al differimento dell'udienza (art. 482, co. 3°, Cod. 1859)<sup>54</sup>.

La scansione delle attività preparatorie, così come prevista per il rito «sommario semplice», viene poi replicata dal legislatore del 1859 all'interno della disciplina del «procedimento dinanzi i tribunali di commercio» (T. XXII, L. IV, Cod. 1859), ferma restando la speciale prerogativa di questo giudice di delegare l'«istruzione» della causa a un collegio di «arbitri conciliatori», quando occorra «esaminare conti, scritture e registri» (art. 516, Cod. 1859)<sup>55</sup>.

Nel progetto Pisanelli, il riassetto della disciplina dei procedimenti sommari muove dal rilievo per il quale «è difficile rinvenire *a priori* un criterio certo per determinare l'urgenza o la semplicità della causa al fine di sottrarla alle regole del procedimento ordinario: [...] o si vogliono precisare con indicazione tassativa casi affatto speciali [...], o si vogliono far categorie di casi talmente generici da soddisfare a tutte le possibili emergenze, e si correrebbe il pericolo di comprendervi cause di natura diversa»<sup>56</sup>. Del resto, erano certo ben note, al ministro, le discrasie registratesi nel quinquennio di sperimentazione del codice del 1854 con riferimento all'elencazione tassativa delle controversie soggette al rito «sommario a udienza fissa» (art. 501, Cod. 1854); discrasie, generalmente imputate alla «vaga ed elastica classificazione delle materie del giudizio sommario», alle quali si poneva rimedio, nel 1859, da un lato abrogando *tout court* ogni restrizione a

---

37, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo.

<sup>53</sup> Cfr. artt. 481, 482, co. 1°-2°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 164-165.

<sup>54</sup> Cfr. art. 482, co. 3°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 165.

<sup>55</sup> Cfr. Titolo XXII («Del procedimento dinanzi ai Tribunali di commercio»), Libro IV («Del modo di procedere dinanzi ai Tribunali provinciali e dinanzi a quelli di commercio») del *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 172-182.

<sup>56</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 81-82 della «Relazione».

*priori* dell'ambito applicativo di tale rito e, dall'altro, affidando al presidente del tribunale il compito di autorizzarne di volta in volta l'applicazione<sup>57</sup>. A ciò si aggiunga che, nella vigenza del codice del 1859, si era rivelata del tutto manifesta la predilezione dell'avvocatura per un rito, quale è, appunto, quello «sommario a udienza fissa», in apparenza ipersemplicato, rapidissimo e, per di più, implicante un immediato riconoscimento da parte del giudice della particolare urgenza della causa e della meritevolezza degli interessi perseguiti dall'attore<sup>58</sup>.

A fronte di questo stato di cose, non sorprende che Pisanelli avesse ritenuto «più savio partito lasciare la facoltà al presidente di derogare in ciascun caso per ragione dell'urgenza», cancellando pertanto ogni forma di delimitazione aprioristica delle «cause sommarie»<sup>59</sup>. Sul piano tecnico-normativo, questa scelta di fondo si concretizza in un notevole ampliamento dell'ambito di applicazione del rito «sommario a udienza fissa», che diviene l'unico rito speciale sia per le controversie di competenza dei «tribunali di circondario» (art. 389, Prog. 1863), sia per quelle in materia commerciale (art. 394, Prog. 1863)<sup>60</sup>. Tuttavia, in stretta coerenza con l'impostazione conservatrice del progetto, l'estensione del rito «sommario a udienza fissa» non si accompagna ad alcuna modifica del relativo assetto procedimentale né, quindi, alla correzione dei corrispondenti difetti, pur da tempo evidenziati dalla migliore dottrina (e, in particolar modo, da P.S. Mancini)<sup>61</sup>. Su questo versante, la preoccupazione di Pisanelli di non urtare le sensibilità della classe forense sardo-piemontese prevale, persino, sull'obiettivo di sfumare la matrice normativa del proprio progetto, come anche attestato dalla volontà del mini-

---

<sup>57</sup> Cfr. art. 501, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1854), cit., pp. 151-152 e v., *retro*, § 4.4. Cfr., altresì, P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 37.

<sup>58</sup> Cfr., ancora, P.S. Mancini, *op. cit.*, p. 37, nonché L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., pp. 382, 397-398 e, di recente, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 90-93.

<sup>59</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 82 della «Relazione».

<sup>60</sup> Cfr. artt. 389, 394 del «Progetto del Codice di procedura civile», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 98-99.

<sup>61</sup> Cfr. P.S. Mancini, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 37, il quale aveva addirittura auspicato «che se il procedimento sommario venisse da codesti vizi purgato, ed in ogni sua parte emendato potrebbe esaminarsi fino a qual seguò rimanesse ancor utile quella distizione, e se meglio non giovasse fare della forma sommaria, così corretta, l'unica comune in regola generale, a tutt'i civili procedimenti».

stro di preservare la figura ‘autoctona’ del rito «sommario semplice», modificando la generica denominazione, prevista dal codice del 1859, per il rito applicabile in via ordinaria alle cause commerciali (S. I, C. II, T. IV, L. I, Prog. 1863)<sup>62</sup>.

Questa breve disamina delle novità che caratterizzano l’architettura del processo di cognizione in primo grado, delineata dal progetto Pisanelli, può concludersi con l’analisi delle innovazioni riguardanti la disciplina del «procedimento ordinario» (T. III, L. I, Prog. 1863)<sup>63</sup>.

Posta la particolare attenzione dedicata da Pisanelli a una questione, con ogni probabilità molto sentita, come quella della denominazione dei singoli procedimenti, sembra meritare appena un inciso l’inserimento, nel progetto ministeriale, della formula «procedimento ordinario». Come noto, seppur con qualche variante dialettale, tale denominazione risultava accolta, da tempo, in alcune codificazioni preunitarie (come, ad esempio, quella parmense del 1820 e, sulla scia dello *ius canonicum*, quella pontificia del 1834) ed era divenuta ormai di uso comune nell’influente cultura giuridica napoletana; mentre in entrambi i codici sardi del ’54 e del ’59 si era optato per il mantenimento di formule forse più vicine alla tradizione processuale sabauda<sup>64</sup>. Non è possibile stabilire se e in quale misura questo aspetto nominalistico abbia costituito oggetto di dibattito nelle successive fasi dei lavori di codificazione (ancorché ciò possa dirsi quanto meno probabile, considerando le cautele di Pisanelli). È, tuttavia, un fatto che nel *Codice di procedura civile del Regno d’Italia* la denominazione di «procedimento ordinario» viene sostituita con quella, più risalente e diffusa, di «procedimento formale»<sup>65</sup>.

In effetti, al di là dell’impressione fornita dalle molte variazioni nominalistiche e dalla diversa distribuzione sistematica delle materie, anche per la disciplina del

---

<sup>62</sup> Cfr., infatti, Sezione I («Del procedimento sommario semplice»), Capo II («Del procedimento davanti i Tribunali di commercio»), Titolo IV («Dei procedimenti sommari»), Libro I («Dell’ordine e della forma dei giudizi») del «Progetto del Codice di procedura civile», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d’Italia*, cit., pp. 99-103.

<sup>63</sup> Cfr. Titolo III («Del procedimento ordinario»), Libro I («Dell’ordine e della forma dei giudizi») del «Progetto del Codice di procedura civile», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d’Italia*, cit., pp. 41-97.

<sup>64</sup> Si v., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, quanto nei §§ 4.1.-4.4. del presente lavoro.

<sup>65</sup> Cfr. Capo I («Del procedimento formale davanti i tribunali civili e le corti d’appello»), Titolo IV («Del procedimento»), Libro I («Dell’ordine e della forma dei giudizi»), del *Codice di procedura civile del Regno d’Italia*, Milano, Stamp. Reale, 1865, pp. 50-118.

«procedimento ordinario», il progetto Pisanelli non sembra affatto discostarsi dal modello piemontese del 1859. Per quanto di più stretta attinenza al tema del presente lavoro, le modifiche di maggior rilievo appaiono in sostanza limitate alla materia degli «incidenti» (S. IV, T. III, L. I, Prog. 1863), lasciandosi per il resto immutata la disciplina delle attività del processo inerenti alla preparazione della controversia<sup>66</sup>. Con riserva di ritornare nel prosieguo sull'apposito procedimento previsto per la «risoluzione degli incidenti» (in quanto oggetto di varie modifiche nelle successive fasi dei lavori sul codice), appare particolarmente significativo, in questa sede, dare conto della totale rimozione dei limiti all'impugnazione delle «sentenze interlocutorie».

Nel corso della presente indagine, il regime di impugnabilità dei provvedimenti diversi dalla sentenza di merito ha inevitabilmente rappresentato un aspetto cruciale della ricostruzione, in chiave storico-evolutiva, dei modelli di preparazione della causa configurati dalla legislazione spagnola e dai codici preunitari italiani del secolo XIX; e ciò soprattutto in ragione delle rilevanti ripercussioni che dall'assetto di tale disciplina discendono sul concreto funzionamento del singolo modello procedimentale. Sintetizzando le tendenze espresse dagli ordinamenti processuali sin qui esaminati, può dirsi costituire un tratto comune delle politiche riformatrici dell'epoca quello di disciplinare in modo più stringente l'appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice per regolare l'ordinario svolgimento delle attività del processo. Il che si spiega con il fatto che tale impugnazione comportava, di regola, la sospensione *ipso iure* dell'esecutività della sentenza e, quindi, l'arresto del giudizio principale sino al completo esaurimento dei possibili rimedi impugnatori. Di qui, ad esempio, il tentativo del legislatore spagnolo del 1855 di differenziare presupposti ed effetti dell'impugnazione in base sia alla natura della questione oggetto di decisione «interlocutoria» sia all'incidenza della stessa sul merito della controversia (§ 3.4.); oppure il sistema – *prima facie* più lineare – adottato dal codice sardo del 1859, consistente nel limitare l'impugnazione immediata solo alle sentenze «interlocutorie» che «ammettono o rigettano una prova od altro incumbente che influisca sul merito della causa e su cui vi sia stata contestazione» (art. 200, co. 2°, Cod. 1859)<sup>67</sup>. Trattandosi comunque di determinare in astratto criteri in grado di orientare l'interprete nella soluzione

---

<sup>66</sup> Cfr. Sezione IV («Degli incidenti»), Capo I («Disposizioni generali sull'istruzione della causa»), Titolo III («Del procedimento ordinario»), Libro I («Dell'ordine e della forma dei giudizi») del «Progetto del Codice di procedura civile», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 47-48.

<sup>67</sup> Cfr. art. 200, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 73-74.

di questioni tutt'altro che semplici – come è appunto quella di stabilire se e in che limiti un certo provvedimento endoprocessuale possa pregiudicare il merito della causa – non sorprende che Pisanelli considerasse in qualche misura superfluo «dare definizioni circa il carattere delle sentenze», appartenendo le stesse al «dominio della scienza»<sup>68</sup>.

Con ogni probabilità, la diffidenza del guardasigilli verso simili soluzioni legislative si fonda sulla precisa conoscenza delle «gravi questioni che si elevarono nella giurisprudenza sul vero carattere di un provvedimento giudiziario», come è del resto agevole constatare nell'imponente trattazione dedicata dallo stesso Pisanelli all'impugnabilità delle «sentenze interlocutorie» nel quarto volume del *Commentario* al codice sardo del 1854<sup>69</sup>. D'altra parte, tanto nella veste di studioso dalla profonda vocazione storico-comparatistica quanto in quella di ministro del Regno d'Italia, Pisanelli dimostra di aver ben presenti le finalità di ordine processuale storicamente perseguite dai legislatori preunitari attraverso la previsione di limiti all'immediata appellabilità delle «interlocutorie». Alla base delle disposizioni dettate dal progetto ministeriale del 1863 vi è dunque la chiara scelta di Pisanelli di privilegiare esigenze garantistiche e virtualmente esemplificatrici dei preesistenti assetti preunitari, anche a costo di veder «arrestare i procedimenti ad ogni passo e porgere esca ad inesauroibili cavilli»<sup>70</sup>.

In quest'ottica, la dichiarata volontà di configurare una «via più semplice», senza il «male che deriva da una giurisprudenza incerta e oscillante», conduce Pisanelli a rimuovere ogni limitazione di sorta all'impugnabilità delle sentenze emesse nel corso del giudizio, comprese quelle che avrebbero assolto a funzioni tipicamente ordinarie (es. ammissione e assunzione di prove; proroghe di termini; nullità degli atti ecc.)<sup>71</sup>. Tutto ciò conservando il classico automatismo fra impugnazione e sospensione dell'esecutività della sentenza, con correlativo arresto del giudizio di merito (artt. 481-482, Prog. 1865)<sup>72</sup>.

---

<sup>68</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 153 della «Relazione».

<sup>69</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 151 della «Relazione» e v. G. Pisanelli, *De' mezzi per impugnare le sentenze*, cit., IV, pp. 59-81.

<sup>70</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 151 della «Relazione».

<sup>71</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 153 della «Relazione».

<sup>72</sup> Cfr. artt. 481-482 del «Progetto del Codice di procedura civile», in *Progetto del*

Si realizzava, in tal modo, un sostanziale recupero del regime risalente allo *ius commune*, in sé inedito al panorama delle codificazioni preunitarie italiane e finanche a quello della legislazione processuale spagnola. E poiché questo assetto trova accoglimento nel codice del 1865, assieme alle altre innovazioni prospettate da Pisanelli, non sembra azzardato osservare che l'incidenza dell'ideologia liberale sulla fisionomia del processo civile unitario abbia generalmente determinato un ritorno al passato.

## 2. I modelli liberali di organizzazione della controversia nel c.p.c. del 1865

A distanza di un anno dalla presentazione al Senato del primo «progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia» a firma di Pisanelli, la vicenda della codificazione processuale riprende con rinnovato impulso e differenti modalità<sup>73</sup>. Nel novembre 1864, il neoministro guardasigilli, Giuseppe Vacca, presenta alla Camera un disegno di delega legislativa per autorizzare il governo a «pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del Regno alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa». E, accanto ai progetti del codice civile e del codice per la marina mercantile, figura quello del codice di procedura civile, questa volta nella sua stesura completa<sup>74</sup>.

Negli obiettivi del governo La Marmora, tale *modus legiferandi* avrebbe consentito di aggirare gli ostacoli insiti nell'ordinario *iter* parlamentare, assicurando, in tempi rapidi, l'approvazione in blocco delle diverse codificazioni e, comunque, lasciando

---

*Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 120.

<sup>73</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit.

<sup>74</sup> Il testo del disegno di legge-delega presentato dal guardasigilli Vacca alla Camera il 24 novembre 1864 può leggersi, con tutti i relativi progetti di codificazione allegati, in G. Galletti, P. Trompeo (a cura di), *Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1863-1864. Dal 25 maggio 1863 al 16 maggio 1865 (VIII Legislatura). Documenti*, V, Roma, Eredi Botta, 1886, p. 3897 ss. Per una sinossi dell'*iter* di approvazione del c.p.c. unitario, si v., ad es., G. D'Ettore, F.E. Giordano, *La legislazione del Regno d'Italia. I Codici e le altre Leggi complementari. IV. Codice di procedura civile*, Napoli, Stamp. Governativa, 1870, pp. VII-XXX; O. Sechi, «*Codice di procedura civile*», voce del *Dig. it.*, VII, 2, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1897-1902, pp. 475-477; e, più di recente, l'opera a cura della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia dal titolo *I lavori preparatori dei Codici italiani. Una bibliografia*, Roma, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Biblioteca Centrale, 2013, p. 51.



all'esecutivo la facoltà di apportarvi tutte le «modificazioni ritenute indispensabili» per il loro perfezionamento e coordinamento in vista della promulgazione<sup>75</sup>.

In effetti, la discussione del disegno di legge-delega impegna la Camera soltanto per tredici sedute, tre delle quali vengono dedicate al progetto del codice di procedura civile; o, meglio, alla sintetica relazione svolta da Pisanelli, su tale progetto, in qualità di componente della Commissione incaricata dell'esame preliminare del disegno ministeriale<sup>76</sup>.

Dato che in base al procedimento legislativo prescelto dal governo la votazione avrebbe riguardato l'intero testo, Pisanelli non nasconde che il «progetto del codice di procedura civile si presentava sfornito di quelle garanzie che accompagnavano il progetto del codice civile»<sup>77</sup>. Si trattava, del resto, di un'opera quasi esclusivamente personale dello stesso ex ministro, nella quale era mancato il «concorso di apposita Commissione e, ciò che più importa, un esame ponderato fatto da una Giunta parlamentare» (§ 6.1.)<sup>78</sup>. In ogni modo, la straordinaria abilità di Pisanelli si rivela ancora decisiva nel determinare la convinzione che eventuali difetti del codice potranno agevolmente correggersi in seguito, essendo al momento imperativo giungere alla contestuale approvazione del codice civile e

---

<sup>75</sup> Cfr., anche per ulteriori rimandi bibliografici, A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, cit., pp. 19-21; C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia*, cit., pp. 57-60; S. Solimano, *Procédure civile. Italie XIX<sup>e</sup> siècle*, cit., pp. 241-242. Si v., inoltre, *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, II, Palermo-Napoli, G. Pedone-Lauriel e C., 1866, p. 230, da dove è tratto il virgolettato nel testo.

<sup>76</sup> Alla Camera, la discussione del disegno di legge-delega si articola in complessive tredici sedute (8-11, 13-18, 20-22 febbraio 1865), incentrandosi sui contenuti della «Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa». Tale Commissione vede fra i suoi componenti P.S. Mancini e G. Pisanelli, quest'ultimo in qualità di relatore. Nelle sedute del 9, 10 e 11 febbraio 1865, viene discussa la parte della «Relazione» relativa al progetto del c.p.c., con repliche conclusive del ministro proponente e del relatore della Commissione, nelle sedute del 13 e 15 febbraio. Per i resoconti stenografici delle sedute, si v. *Atti del Parlamento italiano. Discussioni della Camera dei deputati. VIII Legislatura – Sessione 1863-1865*, X, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1890, p. 8092 ss. Per gli estratti della «Relazione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa» concernenti il c.p.c., si v., invece, *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, pp. 230-246 (editi anche in S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 219 ss.).

<sup>77</sup> Cfr. «Relazione della Commissione della Camera», in *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, p. 233.

<sup>78</sup> Cfr. «Relazione della Commissione della Camera», in *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, p. 234.

di quello di procedura civile<sup>79</sup>.

Cadono pertanto nel vuoto le isolate proposte dei deputati toscani, Mari e Panattoni, di differire «a un'altra legislatura l'opera dell'unificazione legislativa», in modo da consentire una più attenta analisi comparativa fra le varie legislazioni preunitarie e le specifiche soluzioni prospettate nel progetto<sup>80</sup>. D'altronde, seppur non generalizzate, le riserve verso una sostanziale estensione della normativa sabauda a tutte le province del Regno rappresentano un notevole fattore di rischio per le sorti del disegno governativo. E non è quindi un caso che, nel riferire alla Camera, Pisanelli insista soprattutto sulle differenze esistenti fra il codice sardo del 1859 e il testo dell'articolato ministeriale, evidenziando in particolare il superamento della distinzione fra rito «sommario semplice» e «a udienza fissa» in origine prevista dal progetto del 1863 (§ 6.1.)<sup>81</sup>.

Al Senato, l'approvazione del disegno di legge-delega avviene in maniera ancor più rapida e aproblematica di quanto verificatosi nel primo passaggio alla Camera, superando persino le migliori aspettative del guardasigilli<sup>82</sup>. La Commis-

---

<sup>79</sup> Cfr. «Relazione della Commissione della Camera», in *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, pp. 230-233, 246. E, ivi, pp. 258-259, 264-273, gli interventi svolti dal guardasigilli Vacca e dallo stesso Pisanelli in replica alle osservazioni dei deputati indicati nella nota successiva.

<sup>80</sup> Il virgolettato nel testo è tratto dall'intervento del deputato Mari. Per più che probabili ragioni di censura politica, tale inciso finale non si rinviene nella *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, p. 257; lo si v., quindi, in S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 240. È, peraltro, interessante notare come la medesima tecnica censoria non potesse essere impiegata, senza realizzare un'interpolazione del testo, per l'intervento, altrettanto critico, del deputato Romano. E sopravvive così, anche nella *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, p. 257, la seguente dichiarazione del deputato: «So bene che questo è il sistema del Codice sardo, ma dico che è un sistema immensamente vizioso ed intollerabile, soprattutto nelle province meridionali». Per il testo dell'intervento del deputato Panattoni, diretto a suggerire il recupero di numerosi istituti del Regolamento toscano del 1814 (dal «giudizio di revocazione» alla disciplina dell'esibizione e comunicazione dei documenti, sino alle disposizioni in tema di conferimento ed effetti del mandato *ad litem*), si v., ancora, *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, pp. 251-255.

<sup>81</sup> Cfr. «Relazione della Commissione della Camera», in *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, pp. 238-243, spec. 238-239. Sull'abolizione del «procedimento sommario semplice», si v., altresì, gli interventi di segno opposto dei deputati Tecchio e Crispi, sempre in ivi, II, pp. 259-261. A riguardo, si v., *amplius*, O. Sechi, «Codice di procedura civile», cit., pp. 477-480.

<sup>82</sup> Cfr., infatti, la chiosa del guardasigilli Vacca a seguito dell'approvazione del disegno

sione senatoria istituita per l'esame del disegno ministeriale neppure si pronuncia sul progetto del codice di procedura civile, registrandosi, per il resto, soltanto tre interventi non particolarmente significativi (di cui uno, dai toni buffoneschi, sull'obbligatorietà della toga in udienza)<sup>83</sup>. La fase parlamentare del percorso di avvicinamento al codice di procedura civile si risolve dunque in un grande successo politico per l'esecutivo, dal quale ovviamente prescinde ogni valutazione di merito sul risultato finale dell'elaborazione legislativa.

Scongiurati i rischi di un'ampia discussione sulla *philosophy* e sulla diretta derivazione del progetto ministeriale, la volontà del governo di giungere, quanto prima, all'entrata in vigore del nuovo codice trova piena realizzazione con l'emanazione della «Legge per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia» (l. 2 aprile 1865, n. 2215)<sup>84</sup>. Attraverso tale provvedimento, l'esecutivo La Marmora viene autorizzato a pubblicare il codice di procedura civile, nella versione già licenziata dal ministero (art. 1, n. 2°, l. 2 aprile 1865, n. 2215), con tutte le modificazioni che si ritengono opportune «per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni» (art. 2, l. 2 aprile 1865, n. 2215)<sup>85</sup>. Gli ampi margini di discrezionalità riconosciuti al governo ben riflettono la *ratio* della legge-delega, che è appunto quella di ultimare l'unificazione legislativa rapidamente e a ogni costo. Nell'ordine delle priorità, l'affinamento *in itinere* dell'articolato ministeriale rappresenta un obiettivo di per sé

---

di legge-delega, in *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, p. 299.

<sup>83</sup> Come riportato nel testo, la serietà con la quale il Senato affronta la discussione sul progetto del c.p.c. sembra essere ben testimoniata dall'intervento del senatore Siotto-Pintor, del quale qui si riproduce un breve estratto: «Io non vi minaccio l'ira di un discorso. Non intendo censurare il Codice di procedura. È il più difficile di tutti i Codici. Tollerabili i Codici Civili sono. Ma non vi ha forse in tutta Europa un solo Codice tollerabile di procedura. [...] Ma io non mi propongo, lo ripeto, di censurare il Codice di procedura, soltanto adopero l'opportunità per strignere il Guardasigilli [...] a volgere pure a me la desideratissima parola sua, chiedendogli conto di quella cotale sua lettera circolare che ordina agli avvocati e ai causidici d'indossare la toga, non so di quale stoffa, di quali fregi fornita, di quali colori, di quali dimensioni, nella udienza delle Corti e dei tribunali. [...] Il popolo vede di mal occhio, e n'ha ragione, uomini dell'anno di grazia 1865 vestire seriamente alla foggia di Mario, di Cincinnato, di Coriolano e di Camillo...» (cfr. *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, pp. 287-288).

<sup>84</sup> Il testo della L 2 aprile 1865, n. 2215, «per l'unificazione del Regno d'Italia», può leggersi in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1865. Dal n° 2114 al n° 2753*<sup>quinquies</sup>, XI, Torino, Stamp. Reale, 1865, pp. 302-306.

<sup>85</sup> Cfr. artt. 1-2, L 2 aprile 1865, n. 2215, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, cit., XI, pp. 302-304.

secondario rispetto alla necessità di completare i passaggi tecnici indispensabili alla promulgazione e all'attuazione del codice nelle diverse province. Del resto, i tempi per l'esercizio della delega governativa risultano appena sufficienti per la definizione del regime transitorio e per le ulteriori operazioni di coordinamento con la legislazione civilistica, dal momento che la data di entrata in vigore del codice civile e del codice di procedura civile è fissata al 1° gennaio 1866 e che il termine di *vacatio legis* non dovrà essere minore di cinque mesi (art. 3, l. 2 aprile 1865, n. 2215)<sup>86</sup>.

A livello operativo, ciò implica la nomina di una «Commissione speciale per il Codice di procedura civile», costituita da diciassette membri – fra parlamentari, magistrati e avvocati – individuati dal guardasigilli all'interno della «Commissione generale per la revisione dei Codici» (d.m. 2-6 aprile 1865)<sup>87</sup>.

Dopo non poche difficoltà di carattere organizzativo, la direzione dei lavori della «Commissione speciale» viene assunta, in prima persona, dal ministro Vacca, attraverso l'assegnazione di appositi «quesiti»<sup>88</sup>. In tal modo, gran parte delle sedute della Commissione si risolve in lunghi dibattiti su tematiche indubbiamente importanti (es. la predisposizione di uno o più riti sommari), ma che non si ha il tempo di affrontare in un'ottica diversa da quella suggerita dal guardasigilli, né di concretizzare in soluzioni tecniche alternative a quelle espresse dall'articolato ministeriale. E, d'altra parte, l'orizzonte comparativo della Commissione risulta, di fatto, ristretto dall'esplicita raccomandazione del ministro di «tener conto del Codice napoletano di procedura civile e delle consuetudini di quel foro», ossia del modello comunque più vicino a quello sardo-piemontese<sup>89</sup>.

---

<sup>86</sup> Cfr. art. 3, L 2 aprile 1865, n. 2215, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, cit., XI, p. 304.

<sup>87</sup> Per il testo dei decreti ministeriali 2-6 aprile 1865, si v. S. Gianzana, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verballi della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854. Riferenze ai Codici francese e sardo*, Torino, Utet, 1889, pp. 3-9. Si v., inoltre, le *Parole dette dal ministro guardasigilli senatore Giuseppe Vacca nella prima adunanza della Commissione per la revisione dei codici dell'8 aprile 1865*, in *Processi verbali delle sedute della Commissione speciale nominata con R. Decreto del 2 aprile 1865 al fine di proporre modificazioni di coordinamento delle disposizioni del Codice civile e le relative disposizioni transitorie*, Napoli, Marghieri-Perrotti, 1867, pp. 9-11.

<sup>88</sup> Cfr. «Verballi della Commissione speciale per il Codice di procedura civile», «seduta del 19 aprile 1865», in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia (Procedura civile)*, VIII, Palermo, G. Pedone-Lauriel e C., 1870 p. 9.

<sup>89</sup> Cfr., ancora, «Verballi della Commissione speciale per il Codice di procedura civile», «seduta del 19 aprile 1865», in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno*

In questo stato di cose, costituiscono una significativa eccezione le varie «proposte» di modifica, frutto dell'iniziativa individuale dei senatori Castelli e Piroli, concernenti la fase di «istruzione della causa» (latamente intesa) nel rito ordinario, notoriamente epicentro delle maggiori disfunzioni del processo civile sabaudo del 1859 (§ 4.4.). Benché non sempre strutturate sotto forma di specifici emendamenti al testo governativo, tali «proposte» sembrano perseguire obiettivi fra loro connessi e coerentemente attuabili entro lo schema generale disegnato dal legislatore delegato<sup>90</sup>.

Un primo ordine di «proposte» risulta funzionale al rafforzamento degli oneri di allegazione e di deduzione gravanti sulle parti sin dagli atti introduttivi, ad esempio obbligando l'attore a fornire la precisa indicazione delle prove di cui intenda valersi, oppure prevedendo specifiche decadenze per la proposizione delle eccezioni di incompetenza da parte del convenuto<sup>91</sup>. A questa moderata valorizzazione degli atti introduttivi sembrano poi collegarsi le «proposte» di emendamento volte a ridurre il numero delle memorie utilizzabili dalle parti per nuove allegazioni e deduzioni prima dell'udienza di discussione, ad esempio reintroducendo limiti tassativi alle memorie computabili ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, sul modello del codice sardo del 1854, oppure determinando *a priori* il numero di «repliche» e «controrepliche» consentite alle parti<sup>92</sup>. Infine, sempre nell'ottica di razionalizzare lo svolgimento delle attività preparatorie della discussione, si prospetta l'irrigidimento delle preclusioni discendenti dall'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione», in particolare vietando la presentazione di nuove domande, eccezioni e documenti (ancorché sopravvenuti) decorsi i termini dell'«istruzione»<sup>93</sup>.

Invero, nel rispetto delle indicazioni impartite dal guardasigilli, l'intento dei commissari proponenti appare quello di suggerire semplici correttivi derivati dall'esperienza acquisita in anni di esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, dalla diretta conoscenza delle criticità della legislazione piemontese. Tuttavia, nella contingenza politica del momento, l'indirizzo prevalente della

---

*d'Italia (Procedura civile)*, cit., VIII, p. 8.

<sup>90</sup> Il testo delle varie «proposte» dei singoli membri della «Commissione speciale» sul c.p.c. può leggersi, assieme a una sintesi della relativa discussione e all'esito finale delle stesse, in S. Gianzana, *Verballi della Commissione di coordinamento*, cit., p. 237 ss.

<sup>91</sup> Cfr. S. Gianzana, *op. cit.*, pp. 253, 257-258.

<sup>92</sup> Cfr. S. Gianzana, *op. cit.*, p. 259.

<sup>93</sup> Cfr. S. Gianzana, *op. cit.*, pp. 152-154, 260.

Commissione è nel senso della aprioristica conservazione del testo ministeriale; e, salvo che per l'emendamento relativo agli effetti preclusivi dell'«iscrizione a ruolo» (*infra*), la revisione di questa parte dell'articolato si conclude con il ritiro (o con la sistematica bocciatura) di tutte le «proposte» di modifica avanzate dai singoli commissari<sup>94</sup>.

Dopo poco più di un mese dalla sua formale costituzione, la «Commissione speciale per il Codice di procedura civile» licenzia il testo definitivo dell'articolato. Nel rispetto del termine stabilito per la *vacatio legis*, il *Codice di procedura civile del Regno d'Italia* è dunque pubblicato – assieme a una breve relazione illustrativa del guardasigilli – il 25 giugno 1865, entrando ufficialmente in vigore il 1° gennaio 1866 (r.d. 25 giugno 1865, n. 2366)<sup>95</sup>.

Nell'impostazione sistematica delineata dal libro I del codice («Dell'ordine e della forma dei giudizi»), la coesistenza di una pluralità di modelli del processo di

---

<sup>94</sup> Cfr. S. Gianzana, *op. cit.*, p. 237 ss.

<sup>95</sup> Il testo del c.p.c. del 1865 può leggersi in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, Stamp. Reale, 1865, unitamente al testo del r.d. 25 giugno 1865, n. 2366. Per il regime transitorio, si v., L. Strambi, *Analisi delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Firenze, M. Cellini, 1865. Per una prima bibliografia sul c.p.c. unitario (circoscritta alle opere edite nel secolo XIX), si v. a livello prevalentemente monografico e commentaristico, O. Pacifico, *Commenti ai codici civile e di procedura civile*, Milano, Borroni, 1866; G. De Giudici, *Gli avvocati ed i procuratori. Ossia della dignità della difesa secondo il Codice di procedura civile italiano*, Lezione detta nella R. Università di Pisa il XXIII maggio MDCCCLXVII, Pisa, Tip. Citi, 1867; J. Mattei, *Annotazioni al Codice di procedura civile italiano*, Venezia, Tip. P. Natarovich, 1869; C. Promontorio, *Comento tecnico di vari brani del Codice civile e di procedura pel Regno d'Italia*, Napoli, Tip. Unione, 1869; G.E. Boetti, *Diritto e procedura civile. Frammenti e spigolature*, Torino, Camilla-Bertolero, 1873; Id., *Diritto e procedura civile. Bozzetti*, Milano, Flli Richiedei, 1873; Id., *Armonie di Diritto e Procedura civile*, Cividale, Fanna, 1874; G. Scalmandrè, *Manuale di procedura espositivo degli articoli del Codice italiano di rito civile ne quali la regola è espressa e la eccezione taciuta*, Scafati, Tip. Pompeiana, 1875; E. Fois, *Annotazioni al Codice di procedura civile*, Firenze, G. Pellas, 1876; D. Viti, *Comento sistematico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, A. Morano, 1876; S. Jannuzzi, *Studii di diritto e procedura civile. Monografie*, Napoli, L. Vallardi, 1876; E. Molines De Molina, *Il giudice del fatto nel primo grado della giurisdizione civile*, Torino, Tip. Fodratti, 1881; A. Di Majo, *Quistioni di diritto giudiziario civile*, Napoli, A. Perrotti e C., 1881; L. Mortara, *Alcune questioni di diritto e di procedura civile*, Mantova, Tip. Mondovì, 1884; Id., *Principii di procedura civile*<sup>2</sup>, Firenze, Tip. G. Barbera, 1891; M. De Giovanni Maistre, *La procedura civile in Italia. Pensieri e proposte*, Firenze, Tip. G. Barbera, 1886; G. Rocchi, *Studi di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, Utet, 1887; F. Ricci, *Comento al Codice di procedura civile italiano*<sup>7</sup>, I-IV, Firenze, Flli Cammelli, 1895.

cognizione, che aveva contraddistinto il codice sardo del 1859 e il progetto Pisanelli del 1863, viene apparentemente superata con il ritorno alla dicotomia rito ordinario/rito sommario espressa dal codice francese e dalla maggioranza delle codificazioni preunitarie a esso riconducibili<sup>96</sup>. E sebbene non possa trascurarsi il valore, anche simbolico, che simili soluzioni legislative assumono nel dibattito politico sulla codificazione unitaria (§ 6.1.), occorre qui analizzarne i diversi riflessi sulla disciplina delle attività di preparazione della controversia<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> Oltre alle indicazioni contenute nella nota precedente, si v., nell'ampia letteratura di taglio pratico, S. Sismondo, *Guida pratica di procedura civile e commerciale con esempi e norme di direzione*<sup>3</sup>, Bologna, Marsigli-Rocchi, 1866; L. Strambi, *Formulario degli atti civili*, I-IV, Firenze, M. Cellini, 1865-1866; *L'avvocato di me stesso. Manuale contenente le norme da osservarsi in qualsiasi affare di diritto e di procedura civile*<sup>11</sup>, Milano, F. Manini, 1865; L. Ghirelli, *Il Codice di procedura civile del Regno d'Italia spiegato co' suoi motivi e con esempi pratici*, Napoli, A. Pellerano, 1865; A. Caramelli, *Prontuario alfabetico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Pistoia, Soc. Tip. pistoiese Carducci, Bongiovanni e C., 1866; G. Golia, *Analisi pratica del Codice di procedura civile e di commercio*<sup>2</sup>, Napoli, C. Pedone Lauriel, 1873; G. Franceschini, *Le difese scritte nel diritto giudiziario civile. Studi*, Prato, Giacchetti Figlio e C., 1897; S. Barba, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Illustrato con tutte le monografie, annotazioni critiche etc.*, Milano, F. Vallardi, 1898; e, nella manualistica, L. Mattiolo, *Elementi di diritto civile e di procedura civile. Programmi dell'avv. aggregato Luigi Mattiolo incaricato di insegnarli nella R. Università di Torino*, Torino, Utet, 1865-1866; E. Sala, *Riassunto delle lezioni di procedura civile*, Modena, Tip. Erede Soliani, 1865; L. Frojo, *Elementi di procedura civile. Periodo dichiarativo*, I, Napoli, Ferrante, 1865; C. Moschitti, *Manuale teorico-pratico della procedura civile del Regno d'Italia con modelli analoghi*, Napoli, s.n., 1865; G.C. Sonzogno, *Manuale della procedura civile*, Milano, E. Sonzogno, 1866; G.G. Levi, *Manuale del Codice di procedura civile*, Milano, F. Pagnoni, 1866; G. De Giudici, *Lezioni di procedura civile e ordinamento giudiziario dette nella R. Università di Pisa*<sup>2</sup>, Pisa, Tip. Pieraccini, 1869; A. De Petris, *Istituzioni della procedura civile del Regno d'Italia*, Venezia, Tip. P. Naratovich, 1871; G. Sangiorgi, *Breve proemio al corso di procedura civile ed ordinamento giudiziario*, Bologna, Regia Tip., 1871; V. Pugliese, *Primi principii di procedura civile secondo i programmi della regia università di Napoli*, Bari, Tip. G. Gissi e Co., 1871; G. Saredo, *Istituzioni di procedura civile precedute dall'esposizione dell'ordinamento giudiziario italiano*, I-II, Firenze, G. Pellas, 1873-1876; G. Triani, *Studi ed appunti di diritto civile giudiziario*, Bologna, Zanichelli, 1883; L. Mortara, *Manuale della procedura civile*, Torino, Utet, 1887; F.S. Gargiulo, *Corso elementare di diritto giudiziario civile*, Napoli, R. Marghieri, 1888; A. Di Majo, *Istituzioni di diritto giudiziario civile*, Torino, Utet, 1894-1895. Per alcuni riferimenti alla dottrina italiana del XX e XXI secolo, v. quanto nel precedente § 6.1.

<sup>97</sup> Per ulteriori notizie sulle variazioni (nominalistiche e non) contenute nel progetto Pisanelli al confronto con i modelli del processo di cognizione delineati dal codice sabauda del 1859, si v. il § 6.1. del presente lavoro.

Nella relazione svolta da Pisanelli sul secondo progetto ministeriale del 1864, questa drastica riduzione dei modelli procedurali contemplati dal codice risponde all'obiettivo di scongiurare la «pericolosa complicazione» derivante dal «moltiplicare di più le forme dei procedimenti»<sup>98</sup>. E, di qui, per l'appunto, la scelta esemplificatrice di «ammettere soltanto due procedimenti» sia in primo grado sia in grado di appello, ossia il rito «formale» (nei progetti del 1863 e del 1864 denominato «ordinario») e quello «sommario»<sup>99</sup>.

Come noto, nelle intenzioni del legislatore del 1865, tale netta contrapposizione fra modelli o «specie del procedimento» si conforma al principio per il quale «il procedimento formale è la regola e il procedimento sommario è l'eccezione» (art. 155, Cod. 1865), con l'ulteriore rilevante conseguenza che le disposizioni del rito «formale» trovano applicazione per tutto quanto non diversamente previsto per il «sommario» (artt. 392, 414, 447, 464, Cod. 1865)<sup>100</sup>.

Sul piano teorico, la giustificazione di fondo di questo rapporto regola-eccezione era ovviamente data dal diverso temperamento degli interessi in gioco insito nella fisionomia e nelle caratteristiche proprie di ciascun procedimento. Per utilizzare le parole di Pisanelli, nel rito «formale» prevale sopra ogni altra esigenza quella della «sicurezza dei litiganti», mentre nel rito «sommario» la prevedibilità e la inderogabilità delle forme del procedimento si contemperano, necessariamente, con la «semplicità e la celerità nello svolgimento dell'azione giudiziaria»<sup>101</sup>. In linea di massima, ciò avrebbe consentito di far corrispondere a controversie maggiormente complesse e/o economicamente più rilevanti un procedimento «in cui si osservano le formalità, i termini, le prescrizioni tutte stabilite come normali», e a controversie astrattamente più semplici, o comunque contraddistinte da particolari ragioni di urgenza, un procedimento «in cui le formalità sono minori,

---

<sup>98</sup> Cfr. «Relazione della Commissione della Camera», in *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, pp. 238-239. A riguardo, si v., più in generale, G. Piola, «Forme del procedimento», voce del *Dig. it.*, XI, 2, Torino, Utet, 1892-1898, pp. 749-754.

<sup>99</sup> Cfr., ancora, «Relazione della Commissione della Camera», in *Raccolta dei lavori preparatori*, cit., II, pp. 238-243, spec. 238-239.

<sup>100</sup> Cfr. *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, Stab. tip. Cav. G. Nobile, 1865, p. XII. Per consultare le disposizioni richiamate nel testo, v. *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 50, 119, 124, 133 e 138.

<sup>101</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 80, della «Relazione».



i termini più brevi, le prescrizioni meno assolute»<sup>102</sup>.

Sul piano tecnico, questa sorta di differenziazione ontologica emerge nella diversa configurazione strutturale dei due modelli di procedimento e, specialmente, nella diversa articolazione delle attività di introduzione e di trattazione preliminare della controversia. Più in particolare, nel rito «formale» si individuano tre «stadi» o «momenti essenziali» della procedura, grossomodo configuranti una sequenza di fasi e attività graduate connotate da una propria autonomia funzionale<sup>103</sup>. Ci si riferisce, rispettivamente, *i*) all'«istruzione» (S. I, T. IV, L. I, Cod. 1865), quale macro-fase del procedimento comprendente tutte quelle attività che dallo scambio degli atti introduttivi sino all'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione» conducono alla definitiva precisazione dell'oggetto della controversia in vista dell'udienza (art. 175, Cod. 1865); *ii*) alla «discussione orale» (S. IX, T. IV, L. I, Cod. 1865), con conseguente rimessione della causa a sentenza (art. 352, Cod. 1865); *iii*) e alla «decisione» finale della controversia (S. X, T. IV, L. I, Cod. 1865)<sup>104</sup>. Diversamente, nella configurazione ipersemplicità del rito «sommario», l'«istruzione» della causa si svolge per così dire «in contemporanea alla discussione», ossia senza soluzione di continuità direttamente nel contesto della prima e virtualmente unica udienza di comparizione delle parti e discussione della causa<sup>105</sup>.

Pertanto, come esplicitato nella relazione illustrativa del codice, la principale differenza ravvisabile fra i due modelli del processo di cognizione sarebbe consistita nelle diverse modalità della preparazione della causa alla discussione. Con ciò a intendere, in estrema sintesi, la previsione, o non, di un preciso ordine cronologico per lo svolgimento dell'«istruzione», diretto a scandire una nitida consequenzialità fra le attività assertive-probatorie delle parti e l'esercizio della funzione decisoria. Infatti, nelle parole del guardasigilli Vacca, è questa la differenza che meglio esprime la «natura propria de' due procedimenti», in quanto se nel rito «formale la causa è chiusa prima dell'udienza» (avendo «compiuto anticipatamente lo stadio dell'istruire, del dedurre, del conchiudere»), nel rito «sommario» è

<sup>102</sup> Cfr. *Relazione a Sua Maestà*, cit., p. XII.

<sup>103</sup> Cfr., ad es., L. Borsari, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*<sup>3</sup>, I, Napoli-Roma, Utet, 1872, p. 254.

<sup>104</sup> Per indicazioni e riferimenti sulle disposizioni sopra richiamate v., *infra*, in nota.

<sup>105</sup> Cfr., ancora, L. Borsari, *op. cit.*, I, p. 254, ove può appunto leggersi: «Nel processo sommario la istruzione è contemporanea alla discussione, quando non voglia dirsi che con essa si confonde».

direttamente «all'udienza [che] si fa, o si compie l'istruzione della causa, eziandio con deduzioni e conclusioni non proposte innanzi»<sup>106</sup>.

Nonostante la linearità di simili categorizzazioni, le modalità (o, se si vuole, i modelli) di preparazione della causa contemplate dal codice non sembrano esaurirsi nella dicotomia rito «formale»/rito «sommario» appena tratteggiata, conoscendo diverse specificazioni e varianti rispetto ai due paradigmi generali di riferimento. Del resto, come criticamente rilevato dalla dottrina del tempo, la stessa classificazione dualistica delineata dal legislatore del 1865 non sembra restituire un'immagine del tutto attendibile della molteplicità dei procedimenti concettualmente ricompresi sotto la categoria di rito «sommario», a cominciare da quelli stabiliti per la decisione delle controversie minori (art. 155, Cod. 1865)<sup>107</sup>. Un primo aspetto dal quale partire, per approfondire tali considerazioni preliminari, può essere individuato nella disciplina generale dell'atto introduttivo e, segnatamente, nella previsione di due distinte tipologie di «citazione», sull'esempio del codice sardo del 1859 (C. I, L. II, Cod. 1859, C. I, T. III, L. I, Cod. 1865)<sup>108</sup>.

<sup>106</sup> Cfr. *Relazione a Sua Maestà*, cit., p. XII.

<sup>107</sup> Come già segnalato nel testo, a norma dell'art. 155, co. 1°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 50, «il procedimento è formale o sommario». Il rito «formale» si osserva davanti i «tribunali civili», i «tribunali di commercio» e le «corti di appello» (art. 155, co. 2°, Cod. 1865). Mentre quello «sommario» si osserva, rispettivamente, davanti i «conciliatori» e i «pretori» (art. 155, co. 3°, Cod. 1865); e, «nei casi stabiliti dalla legge», davanti i «tribunali civili», i «tribunali di commercio» e le «corti di appello» (art. 155, co. 4°, Cod. 1865). Cfr., ad es., S. De Aloisio, *Del procedimento formale e del sommario secondo l'attuale Codice di procedura civile*, Roma, Tip. Romana C. Bartoli, 1871, p. 5, ove può leggersi: «L'attuale Codice di procedura civile del Regno d'Italia non riconosce che due sole maniere di procedimento, il formale ed il sommario: classificazione assoluta e recisa, dettata da uno spirito, forse alquanto eccessivo ed inopportuno, di simmetria, che si tradisce abbastanza nelle parole della relazione ministeriale preposta al Codice istesso». A tali rilievi critici segue, poi, la citazione del presente estratto della relazione Vacca: «Secondo il progetto [Pisanelli], il procedimento dividevasi normalmente in ordinario e a udienza fissa; però davanti i tribunali di commercio, i pretori e i conciliatori vedevasi sorgere un procedimento sommario, con manifesto turbamento dell'idea fondamentale già concepita» (cfr. *Relazione a Sua Maestà*, cit., p. XII). Sull'architettura delle forme del processo di cognizione delineata dal progetto Pisanelli, si v. quanto nel § 6.1. del presente lavoro. Sui profili di criticità sistematica segnalati nel testo, v., nella dottrina italiana del secolo XX, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 122-123.

<sup>108</sup> Cfr., infatti, l'art. 132, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 39, a norma del quale «le citazioni si fanno col ministero di uscire, per biglietto e in carta libera, o per atto formale». Per la disamina dell'assetto delineato dai codici sardi del 1854 e del 1859,

La prima, denominata «citazione per biglietto», rappresenta la forma-tipo di atto introduttivo per le controversie di minor valore economico devolute ai «pretori» e ai giudici «conciliatori» (art. 133, co. 1°, Cod. 1865)<sup>109</sup>. A differenza di quanto previsto nel codice sabaudo (art. 52, Cod. 1859), la «citazione per biglietto» non costituisce una pura e semplice *vocatio in ius*, richiedendosi, a pena di nullità, anche l'indicazione dell'«oggetto della domanda» (art. 133, co. 2°, n. 3°, Cod. 1865)<sup>110</sup>. Tale ampliamento dei requisiti della «citazione per biglietto» viene deciso dalla «Commissione speciale per il Codice di procedura civile» all'esito di un dibattito nel quale sono prese in esame due contrapposte esigenze: da un lato, l'esigenza di minimizzare i costi della «citazione», assicurando alle classi sociali meno abbienti il diritto di accedere alla cosiddetta giustizia minore senza sostenere le spese necessarie a formalizzare per iscritto le proprie richieste; dall'altro, l'esigenza di porre il convenuto nella condizione di giungere 'preparato' all'udienza (ossia di conoscere, in via anticipata, almeno il c.d. *petitum* mediato), evitando un subitaneo rinvio della discussione<sup>111</sup>.

---

si v. quanto nel § 4.4. del presente lavoro. Sulla disciplina delle forme di citazione contemplate dal c.p.c. del 1865, si v., oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, E. Caberlotto, «Citazione (*proc. civ.*)», voce del *Dig. it.*, VII, 2, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1897-1902, pp. 70 ss., spec. 80-118.

<sup>109</sup> Cfr. art. 133, co. 1°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 39, con annotazioni di L. Borsari, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*<sup>3</sup>, cit., I, p. 187-188. Più in generale, si v., ad es., E. Cuzzi, *La citazione per biglietto*, in *Gazz. Leg.*, 1882, p. 177 ss., e A. Puca, *La citazione per biglietto*, in *Giorn. pret.*, 1882, p. 405 ss.

<sup>110</sup> Cfr. art. 52, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 19 e art. 133, co. 2°, n. 3°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 39.

<sup>111</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 57-58, della «Relazione», ove può leggersi: «Fu discussa l'opportunità di richiedere che nel biglietto di citazione si dovesse anche esprimere l'oggetto della domanda, affinché il convenuto potesse tosto conoscerla e preparare all'uopo i suoi mezzi di difesa. Ma prevalse l'opinione negativa. Se talvolta riesce facile di compendiare in poche parole l'oggetto della causa, avviene poi sovente che per l'indole del titolo a cui si appoggia la domanda, questa non possa venire determinata, se non con un'esposizione alquanto specifica dei fatti che le danno origine. In tali casi scomparirebbe in gran parte il beneficio della citazione per semplice biglietto, poiché dovrebbe spesso l'attore, per formulare la sua domanda in iscritto, ricorrere al ministero di altre persone; dovrebbe retribuire l'opera col pagamento di onorari, che sarebbero sempre gravosi, avuto riguardo al modico valore della causa». E cfr., altresì, *Relazione a Sua Maestà*, cit., p. X: «Della citazione per biglietto fu proprio fin qui, per studio di semplicità e di agevolezza, che non avesse ad indicare l'oggetto della domanda. ma parve singolare che una citazione, qualunque fosse potesse mancare della formalità più importante, anzi di uno degli elementi costitutivi». Cfr., infine, per il

Tralasciando le implicazioni di politica del diritto che dall'esito di tale dibattito possono trarsi, appare interessante notare come un'analoga attenzione ai contenuti dell'atto introduttivo non venga affatto riservata alla «citazione per atto formale», benché essa rappresenti la forma-tipo di atto introduttivo per le controversie di maggior complessità e/o rilevanza economica (art. 134, Cod. 1865)<sup>112</sup>. Sotto tale profilo si assiste invero alla semplice riproposizione delle disposizioni dettate dal codice piemontese del 1859 (art. 53, nn. 2°-3°, Cod. 1859), individuando quali requisiti contenutistici della «citazione per atto formale» l'indicazione del *petitum* mediato, la sintetica esposizione degli elementi di fatto e di diritto «costituenti la ragione dell'azione», le relative conclusioni di merito e l'«offerta di comunicazione dei documenti sulle quali esse si fondano» (art. 134, nn. 2°-3°, Cod. 1865)<sup>113</sup>. Ma tutto ciò con la rilevante precisazione che soltanto l'«assoluta incertezza sull'oggetto della domanda» giustifica la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo (artt. 65, n. 2°, Cod. 1859, 145, n. 2°, Cod. 1865), previa apposita eccezione del convenuto (artt. 253, Cod. 1859, 190, Cod. 1865)<sup>114</sup>.

---

dibattito svoltosi all'interno della cosiddetta «Commissione di revisione», S. Gianzana, *Verballi della Commissione di coordinamento*, cit., p. 253.

<sup>112</sup> Cfr. art. 134, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 40-41, con il commento di L. Borsari, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*<sup>3</sup>, cit., I, pp. 189, 191-192, 194-195 e di D. Galdi, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, IV, Roma-Torino-Napoli, Jovene, 1890, pp. 6-23, 75-76 (e, ivi, il rilievo del superamento della configurazione composita della «citazione per atto formale» quale atto di competenza dell'«usciera», nella parte relativa alla *vocatio in ius*, e dell'attore, nella parte inerente all'*editio actionis*). Per ampi rimandi giurisprudenziali, v. E. Cuzzi, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*<sup>3</sup>, Verona-Padova, D. Tedeschi e Figlio, 1885, pp. 9-22, spec. 18.

<sup>113</sup> Cfr. art. 53, nn. 2°-3°, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 20 e art. 134, nn. 2°-3°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 40. Si v., oltre alle indicazioni bibliografiche fornite di seguito, D. Galdi, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., I, pp. 234-237.

<sup>114</sup> Cfr. artt. 65, n. 2°, 253, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 26, 90-91 e art. 145, n. 2°, 190, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 45, 60-61. Si v., altresì, a riguardo, *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 57 della «Relazione», ove si legge: «L'esperienza ha dimostrato l'inutilità dell'intervento del giudice per autorizzare la citazione. Egli non può e non deve prendere ad esame le questioni che possono sorgere dalla domanda dell'attore, e non può quindi rifiutare il permesso della citazione perché la domanda non sia fondata in fatto in diritto; niuna domanda può essere rigettata, se non con sentenza profferita nelle forme prescritte dalla legge, e premessa all'istruzione della causa nei modi da esse stabiliti. Il giudice non potrà per le stesse ragioni prendere ad esame se la domanda sia regolarmente proposta,

Come può agevolmente intuirsi, il diverso *standard* di specificità dei requisiti dell'una e dell'altra «forma di citazione» assume un rilievo di per sé assai limitato, dal momento che le disposizioni generali in tema di nullità dell'atto introduttivo, per vizi attinenti l'*editio actionis*, adottano il solo parametro dell'«assoluta incertezza sull'oggetto della domanda» (art. 145, n. 2°, Cod. 1865)<sup>115</sup>. Il che, contrariamente alle attese del legislatore, rendeva quanto meno difficile che un modello di atto introduttivo, come quello della «citazione per atto formale», potesse davvero «garantire al convenuto il pieno e libero esercizio della difesa in tempo utile»<sup>116</sup>.

D'altronde, l'eventualità che il convenuto potesse trovarsi nella condizione di non potersi difendere adeguatamente nel proprio atto introduttivo non destava particolari problemi in caso di applicazione del rito «formale», non essendo previste stringenti preclusioni e decadenze sino alla chiusura definitiva dell'«istruzione» né, tanto meno, speciali prerogative giudiziali in grado di incidere sullo svolgimento delle attività preparatorie determinato dalle parti. Infatti, in tale ipotesi, la notificazione della «citazione» implicava soltanto l'onere del convenuto di costituire il proprio procuratore, per non incorrere in contumacia (art. 380, Cod. 1865), e di notificare la propria «risposta», per proporre eventuali eccezioni

---

o manchi in essa alcuno dei requisiti voluti dalla legge, imperocchè tali punti danno altresì luogo a contestazioni, che non possono ricevere soluzioni se non osservate le forme del rito giudiziario». Sulla disciplina della nullità della «citazione», v. L. Borsari, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*<sup>3</sup>, cit., I, pp. 214-218, spec. 216-217; D. Galdi, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., IV, pp. 24-63; e, anche per ampi riferimenti giurisprudenziali, E. Cuzzi, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*<sup>3</sup>, cit., pp. 58-64; C. Magni, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Annotato con le massime interpretative della giurisprudenza*, I, Firenze, Flli Cammelli, 1880, pp. 175-184, spec. 216, ove è enunciato il principio di Cass. Torino, 17 novembre 1875 (edita anche in *Giorn. trib. Milano*, 1875, p. 1225 ss., e in *Mon. trib.*, 1876, p. 43 ss.), secondo il quale «la nullità comminata per il caso d'incertezza assoluta sull'oggetto della domanda o citazione, non si estende al caso in cui per mancanza di precisione nell'esposizione del fatto, o nel tenore delle conclusioni, riesca difficile, ma non impossibile di rilevare lo scopo e la sostanza della domanda».

<sup>115</sup> Cfr. art. 145, n. 2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 45. Per il rilievo che gli oneri di allegazione introduttiva gravanti sull'attore risultassero di fatto «destituiti di sanzione», si v., già nella vigenza del codice sardo del 1854, P.S. Mancini, in P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere*, II, Torino, Utet, 1855, pp. 123-162.

<sup>116</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 56 della «Relazione».

di nullità della «citazione», di incompetenza territoriale, oppure «domande in garanzia» (artt. 187, co. 2°, 190, 193, Cod. 1865); essendo, per converso, assente qualsiasi riferimento a un onere di immediata contestazione delle pretese attoree o di tempestiva introduzione di domande riconvenzionali<sup>117</sup>. Nell'architettura del rito «formale», risultava pertanto ininfluenza la maggiore o minore completezza delle allegazioni introduttive delle parti trattandosi piuttosto di dare il via, con gli atti introduttivi, a uno scambio potenzialmente illimitato di «comparse» e, quindi, a una delimitazione dell'oggetto della controversia necessariamente progressiva, estremamente diluita e non controllabile dal giudice<sup>118</sup>.

Considerazioni diverse in merito alla rilevanza dell'atto introduttivo dell'attore possono essere svolte nei casi di applicazione del rito «sommario»: ossia nell'eterogenea varietà di ipotesi nelle quali, per la semplicità o per la particolare urgenza della causa, si deroga al modello diluito e ipergarantista dell'«istruzione preliminare scritta» e si provvede nelle forme più spedite della «citazione per comparire a udienza fissa» (art. 155, Cod. 1865)<sup>119</sup>.

A un primo sguardo potrebbe subito rilevarsi la discrasia esistente tra la configurazione aspecifica della «citazione a udienza fissa» e la peculiare connotazione funzionale dell'udienza nel rito «sommario», nell'ambito della quale dovrebbe concentrarsi, di regola, lo svolgimento delle attività di preparazione e di discussione della causa. D'altra parte, occorre considerare che la combinatoria di queste due soluzioni discende anche dal tentativo del legislatore del 1865 di ridurre

---

<sup>117</sup> Cfr. artt. 187, co. 2°, 190, 193, 380, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 60-61, 115. Cfr., altresì, *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 70 della «Relazione», ove si esplicita che «anche contemporaneamente alla trattazione del merito della causa l'attore ha facoltà di aggiungere nuove domande connesse colle primitive; il convenuto propone a sua volta domande riconvenzionali contro l'attore». Per l'elaborazione dottrinale concernente l'attività riconvenzionale del convenuto e la *reconventio reconventionis* attorea, si v., D. Galdi, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, III, Napoli, Jovene, 1882, pp. 171-181 e, più in generale, V. Vittore, *La riconvenzione in materia civile nella storia e nel diritto giudiziario*, Piacenza, G. Favari, 1887, *passim* e, spec., G. Pouchain, *La teoria e la pratica della riconvenzione nel diritto e nella procedura civile*, Lanciano, R. Carabba, 1887, *passim*. Per un unico riferimento alla disciplina della contumacia, si v. l'esauritiva sintesi di N. Sorgente, *Tema in procedura civile. Della contumacia nella sua storia e nella procedura italiana*, Napoli, M. Barone, 1878, *passim*.

<sup>118</sup> Su tale connotazione di fondo, si v., nella più recente dottrina, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, pp. 103-10.

<sup>119</sup> Cfr. art. 155, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 50 e v., altresì, L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>4</sup>, III, Torino, F.lli Bocca, 1895, pp. 448-449.

le formalità e i costi inerenti all'accesso alla 'giustizia minore'. Sempre in questa chiave, va tenuto presente che, in ciascuno dei procedimenti riconducibili al modello del rito «sommario», la preparazione della causa avviene con modalità parzialmente diverse; e ciò, in genere, sulla scorta del principio per il quale l'intensità delle garanzie procedurali offerte alle parti varia in proporzione al valore economico della controversia. Di qui, dunque, la necessità di rapportare questa sintetica disamina della disciplina dell'atto introduttivo alle caratteristiche qualificanti dei singoli schemi di procedimento «sommario».

Come già osservato, l'idea di fondo che ispira la diversificazione dei riti compiuta dal codice del 1865 è che il livello di predeterminazione delle forme del procedimento, così come il corrispondente assetto dei poteri, dei doveri e delle facoltà processuali delle parti e del giudice, devono principalmente dipendere dal valore economico della controversia<sup>120</sup>. Del resto, nella concezione individualistica dei regimi liberali del secolo XIX, è questo l'aspetto che, più di ogni altro, si considera indicativo della rilevanza sociale del conflitto fra privati e che può, quindi, giustificare la predisposizione di modelli procedurali piuttosto differenziati quanto all'ampiezza delle garanzie riconosciute alle parti. Ed è, infatti, in conformità a questa impostazione generale che, sin dalla relazione illustrativa del codice, si definiscono i tratti peculiari del sistema dualistico rito «formale»/rito «sommario», esplicitando, al contempo, il rapporto regola-eccezione che ne connota e ne condiziona il funzionamento. Ed è sempre in quest'ottica di graduazione delle garanzie procedurali delle parti in funzione del valore economico della controversia che il «procedimento davanti ai conciliatori» può farsi coincidere con il prototipo del rito «sommario» nel campo della giustizia minore (C. VI, T. IV, L. I, Cod. 1865)<sup>121</sup>.

<sup>120</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 145-148.

<sup>121</sup> La competenza del giudice «conciliatore» viene determinata in base alla combinazione di criteri per materia e per valore. In particolare, rientrano nella competenza dei «conciliatori»: *i*) «tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative ai beni mobili, il cui valore non ecceda lire trenta»; *ii*) «le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore» (art. 61, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 19-20). Sulla disciplina del riparto della competenza giurisdizionale in prima istanza, si v., per il quadro sintetico e lineare che ne è fornito, G. Cesareo-Consolo, *Istituzioni di procedura civile. Disposizioni generali, della competenza*, Messina, C. De Stefano, 1884, *passim*; e, *amplius*, E.M. Paglia, *Norme di procedura relative alle controversie di competenza dei giudici conciliatori*, Milano, Maglia, 1884, *passim*. Per alcune indicazioni di massima sulla disciplina del «procedimento davanti ai conciliatori», si v., in un'ottica prettamente pratico-applicativa,

Davanti al «conciliatore», l'«istruzione» della causa risulta caratterizzarsi per l'assenza di formalità e per la correlativa attribuzione al giudice del compito di dirigerne lo svolgimento in via discrezionale<sup>122</sup>. In particolare, nel contesto della prima udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, attore e convenuto espongono le rispettive posizioni difensive, eventualmente riferendosi al contenuto della documentazione versata in atti o agli esiti attesi dall'istruttoria (artt. 448, 450 Cod. 1865)<sup>123</sup>. La realizzazione degli obiettivi di speditezza e concentrazione delle attività preparatorie, sottesi a tale sintetica disciplina, dovrebbe essere garantita dall'esercizio dell'ampio novero di poteri discrezionali del giudice «conciliatore», di per sé privo di riscontro nelle ulteriori tipologie di rito «sommario». Per limitarsi a qualche esempio, spetta alla discrezionalità del «conciliatore» qualsiasi decisione sulle istanze di rinvio dell'udienza (anche se motivate dalla necessità di estendere il contraddittorio a potenziali aventi causa *ex art. 449, Cod. 1865*), sulle eccezioni di incompetenza (art. 456, Cod. 1865) e sulle richieste di ammissione dei mezzi di prova (ferma restando la facoltà di disporre, in via officiosa, testimonianze, verificazioni e perizie *ex art. 454, Cod. 1865*)<sup>124</sup>. Tutto ciò

---

G. Renzi, *Compendio analitico-teorico-pratico di procedura civile vigente pe' conciliatori*, Sora, L. Urbini-F. Basile, 1866; R. Zeffirino, *Formulario di procedura civile per uso dei conciliatori comunali*, Pallanza, G. Vercellini, 1866; N. Perelli, *Manuale dei conciliatori*<sup>2</sup>, Milano, E. Sonzogno, 1866; N. Teti, *Manuale di procedura civile per i conciliatori secondo le disposizioni del Codice italiano*, Caserta, Nobile, 1867; L. Scamuzzi, *Manuale teorico-pratico di procedura civile. Per uso de' conciliatori cancellieri ed uscieri*, Milano, Tip. C. Jaffei, 1866; Id., *Manuale teorico-pratico dei giudici conciliatori ed uscieri*, Milano, Flli Richiedei, 1874.

<sup>122</sup> Cfr., ad es., L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>4</sup>, cit., III, p. 553, ove può leggersi: «Questo procedimento si svolge con la massima semplicità, come richiede il carattere 'patriarcale' del magistrato innanzi a cui verte il giudizio. I termini e le formalità legali sono di regola proscritti: le domande e le difese vengono espone verbalmente». Cfr., altresì, L. Scamuzzi, *op. cit.*, p. 260 ss.

<sup>123</sup> Cfr. artt. 448, 450, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 134 e v. L. Scamuzzi, *op. cit.*, pp. 260 ss., spec. 265-267.

<sup>124</sup> Con specifico riguardo alla proposizione delle eccezioni di incompetenza, appare interessante segnalare l'attribuzione al giudice «conciliatore» del potere/dovere di non sospendere il corso del giudizio principale quando l'eccezione appaia *prima facie* infondata. In tale ipotesi, il «conciliatore» è comunque tenuto a trasmettere copia del provvedimento interlocutorio al «pretore del mandamento», affinché provveda alla risoluzione dell'«incidente». La provvisoria esecutività della sentenza di merito, pronunciata *medio tempore* dal «conciliatore», rimane sospesa *ex lege* sino all'emissione della sentenza del giudice superiore. Qualora il «pretore» dichiari l'incompetenza del



in mancanza di uno specifico rimedio impugnatorio in grado di assicurare alle parti un immediato controllo sulla correttezza di tali decisioni «interlocutorie» ad opera di un giudice superiore.

Spostandosi a un livello appena maggiore di rilevanza economica della controversia si può ben cogliere il più elevato grado di predeterminazione del relativo percorso procedimentale e la consequenziale attenuazione dei poteri discrezionali attribuiti al giudice per la gestione delle attività preparatorie alla discussione. Ed è questo il caso del «procedimento davanti i pretori» (C. V, T. IV, L. I, Cod. 1865), costituente l'ultimo sottotipo del rito «sommario» applicabile alle controversie rientranti nella cosiddetta giustizia minore (artt. 71, 82, Cod. 1865)<sup>125</sup>.

Diversamente da quanto previsto per le cause di competenza dei «conciliatori», davanti ai «pretori» l'esposizione orale delle domande e delle difese delle parti può essere sostituita dallo scambio di memorie scritte (art. 415, co. 1°-2°, Cod. 1865)<sup>126</sup>. Inoltre, dato che dalla semplice «citazione per biglietto» dell'attore potrebbero non emergere indicazioni sufficienti a impostare un'adeguata linea di

---

primo giudice, «il giudizio davanti al conciliatore si ha come non avvenuto» (art. 456, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 135-136). Sulla peculiare ampiezza dei poteri istruttori del giudice «conciliatore», cfr., ancora, L. Mattiolo, *op. cit.*, III, pp. 556-557 e L. Scamuzzi, *op. cit.*, p. 278 ss.

<sup>125</sup> In maniera analoga a quanto previsto per i giudici «conciliatori», la competenza dei «pretori di mandamento» viene determinata in base alla combinazione di criteri per materia e per valore. Nello specifico, sono devolute ai «pretori»: *i*) «tutte le azioni, civili e commerciali, il cui valore non ecceda lire mille cinquecento»; *ii*) «le azioni per la prestazione di alimenti o di pensioni alimentari periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione non ecceda il valore di lire annue duecento» (art. 71, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 20); *iii*) le azioni possessorie, di nunciazione e di sfratto per finita locazione, «qualunque sia il valore della causa, purché proposte entro l'anno dal fatto che vi diede origine» (art. 82, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 23); *iv*) e, in veste di giudice d'appello, le questioni di incompetenza sollevate nel giudizio «davanti i conciliatori» (art. 83, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 23). Su tale schema procedimentale, si v. A. Rossi, *Della celerità ed economia del procedimento civile avanti i pretori*, Torino, G. Candeletti, 1878, *passim*; A. Boverini, *Del giudizio civile avanti pretori*, in *Mon. pret.*, 1881, p. 225 ss. e in *Mon. pret.* 1887, p. 249 ss.; C. Gallini, *Il massimario dei pretori e dei mandatari giudiziali*, Torino, Utet, 1881, *passim*; F. Coppola, *Il procedimento civile innanzi ai pretori. Dottrina, commento, giurisprudenza*, Benevento, E. Maggi, 1889, *passim*.

<sup>126</sup> Cfr. art. 415, co. 1°-2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 125, con i commenti di L. Borsari, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*<sup>3</sup>, cit., I, pp. 526-528 e L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>4</sup>, cit., III, pp. 522-523.

difesa in vista dell'udienza, si riserva al convenuto la facoltà di richiedere l'immediato rinvio della discussione per predisporre la propria «risposta», per produrre nuova documentazione e, eventualmente, per estendere il contraddittorio nei confronti del terzo «garante» (art. 415, co. 3°, 422, Cod. 1865)<sup>127</sup>.

Questa maggiore attenzione alla fase introduttiva del giudizio e agli spazi di contraddittorio funzionali alla preliminare delimitazione delle pretese delle parti pare giustificarsi in ragione del tentativo di conciliazione della lite che il «pretore» deve promuovere sulla base del materiale di causa così formato. Sempre al fine di agevolare la conciliazione, si prevede altresì il potere/dovere del giudice di far precedere l'interrogatorio libero delle parti alla formulazione della proposta transattiva (art. 417, Cod. 1865)<sup>128</sup>.

Se la conciliazione non riesce, l'«istruzione» della causa prosegue nelle forme dello scambio di ulteriori memorie, istanze istruttorie e documenti (art. 418, Cod. 1865), in parziale analogia con lo schema dell'«istruzione scritta» proprio del rito «formale»<sup>129</sup>. In ogni modo, al fine di garantire la tendenziale concentrazione delle attività assertive e probatorie delle parti, si attribuisce al «pretore» quello che la migliore dottrina dell'epoca definisce un «potere di moderazione dell'istruzione della causa»<sup>130</sup>. Nello specifico, con il medesimo provvedimento con il quale si dà atto della mancata conciliazione della lite, il «pretore» assegna alle parti un termine – perentorio e prorogabile una sola volta – per completare le rispettive allegazioni fattuali, deduzioni e produzioni istruttorie (art. 418, co.

---

<sup>127</sup> Come riportato nel testo, il convenuto deve proporre nel proprio atto introduttivo anche l'eventuale istanza di chiamata in causa del terzo «garante» (art. 422, co. 1°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 127). Infatti, «se la domanda non sia fatta nella prima risposta», ovvero se la citazione in causa del garante non sia eseguita nel termine assegnato dal «pretore», «l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale» (art. 422, co. 2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 127). Per contro, nei casi di chiamata in garanzia c.d. impropria, il diritto della parte interessata di richiedere l'estensione del contraddittorio nei confronti del terzo obbligato può essere esercitato finché «il pretore non abbia provveduto per la pronunziatura della sentenza» di merito (art. 423, co. 2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 127).

<sup>128</sup> Cfr. L. Mattiolo, *op. cit.*, III, pp. 524-526. Si v., *amplius*, A. Sannavia Lay, *Le conciliazioni avanti i pretori e l'art. 554 Codice proc. civ.*, Sassari, Stab. Tip. G. Dessì, 1883, *passim*.

<sup>129</sup> Cfr. art. 418, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 126.

<sup>130</sup> Cfr. art. 417, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 126, con i commenti di L. Borsari, *op. cit.*, I, p. 529 e L. Mattiolo, *op. cit.*, III, p. 522.

1°-2°, Cod. 1865)<sup>131</sup>. Oltre alla preventiva determinazione dei tempi dell'«istruzione», compete al giudice il potere di interromperne lo svolgimento quando «ravvisi la causa istruita sufficientemente»; e ciò a prescindere dalla facoltà della parte interessata di provocare la chiusura dell'«istruzione» dichiarando di «non voler rispondere» all'ultima replica dell'avversario (art. 421, co. 1°, Cod. 1865)<sup>132</sup>. Completa, infine, lo spettro dei poteri discrezionali del «pretore» la potestà di escludere dal computo degli onorari difensivi liquidati in sentenza «le spese per gli scritti, gli atti e le copie da esso riconosciuti [non] necessari, avuto riguardo alla natura della causa e alla condizione delle persone» (art. 439, co. 2°, Cod. 1865)<sup>133</sup>.

Nonostante le intuibili complicazioni che, nei settori della giustizia «conciliativa» e «pretorile», discendono dall'incompletezza della disciplina del procedimento e dalla conseguente necessità di ricorrere, in via sussidiaria, alle disposizioni del rito «formale» (artt. 447, 464, Cod. 1865), non sembrano trascurabili alcuni aspetti positivi dell'assetto delineato dal codice del 1865<sup>134</sup>. Del resto, come attestato dalle

---

<sup>131</sup> Cfr. L. Mattiolo, *op. cit.*, III, p. 527 e, *ivi*, ampi riferimenti giurisprudenziali. In particolare, secondo Cass. Torino, 27 giugno 1883, i termini stabiliti dal «pretore» per lo svolgimento dell'«istruzione» della causa «sono di loro natura perentori, salva una sola proroga, la cui concessione è lasciata intieramente al prudente apprezzamento del pretore». Tuttavia, secondo un diverso orientamento (Cass. Torino, 4 dicembre 1868, e Cass. Roma, 21 giugno 1884), sembrerebbe consentita una seconda proroga dei termini – in base a una non troppo convincente «conformità alle regole generali» – qualora la relativa richiesta di parte sia proposta prima della scadenza.

<sup>132</sup> Cfr. art. 412, co. 1°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 126, e v., ancora, L. Mattiolo, *op. cit.*, III, p. 546, ove può leggersi: «questo potere è conforme all'indole della giurisdizione del pretore, e riesce di beneficio alle parti istesse, le quali, inesperte e talora spinte da passione, volessero protrarre, con inutile sciupio di spese e di tempo, una causa, di cui l'istruzione risulti già sufficientemente completa». Considerazioni analoghe in L. Borsari, *op. cit.*, I, pp. 530-531.

<sup>133</sup> Cfr. art. 439, co. 2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 131. Diversamente da quanto previsto per il giudice «conciliatore» (art. 454, co. 1°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 135), nessuna speciale prerogativa viene attribuita al «pretore» riguardo all'ammissione *ex officio* di mezzi istruttori. Pare, comunque, interessante segnalare il potere/dovere del «pretore» di definire l'oggetto della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale, qualora le relative istanze siano dedotte oralmente dalla parte (artt. 424, co. 3°, 426, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 127-128). Per un commento delle disposizioni concernenti i cosiddetti «procedimenti probatori» davanti al «pretore», si v., per la particolare dovizia di dettagli e rimandi giurisprudenziali, L. Mattiolo, *op. cit.*, III, pp. 528-546.

<sup>134</sup> Come indicato nel testo, sia per il «procedimento davanti i pretori» (art. 446, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 133) sia per quello «davanti i conciliatori» (art. 464, *C.p.c. del*

prime rilevazioni statistiche (e dagli studi che ne sono seguiti), nell'ultimo ventennio del secolo XIX, gli organi giurisdizionali minori si occupavano all'incirca del 95% del contenzioso civile, garantendo comunque tempi medi di risoluzione delle controversie piuttosto brevi, nonché ottimi rapporti tra «procedimenti sopravvenuti» ed «esauriti»<sup>135</sup>. Si tratta di risultati, certo non in grado di fornire particolari sicurezze sulla qualità e sull'effettività delle decisioni giudiziarie dell'epoca, che non pare forse azzardato ricondurre anche alle caratteristiche intrinseche dei modelli di procedimento in esame. Benché la configurazione di tali schemi procedurali sia dipesa da una logica di riduzione proporzionale delle garanzie del rito «formale» in rapporto al valore della controversia, appare senz'altro apprezzabile, anche al confronto con le soluzioni rinvenibili nei diretti antecedenti del codice, la scelta del legislatore del 1865 di incentrare la preparazione delle 'cause minori' su un'udienza di tipo dibattimentale, con una diffusa applicazione dell'oralità sin dal momento introduttivo del giudizio. Gli immediati corollari di questa scelta di fondo possono individuarsi sia nell'instaurazione di un contatto diretto delle parti con il giudice,

---

*Regno d'Italia*, cit., p. 138) trovano applicazione «per tutto ciò che non è espressamente regolato» e «in quanto compatibili» le disposizioni dettate per il rito «formale».

<sup>135</sup> I dati statistici riportati nel testo sono tratti da C. Cecchi, *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari, Laterza, 1975, pp. 25, 78. Più in particolare, nel periodo 1881-1890 i «procedimenti sopravvenuti», presso i «conciliatori» e i «pretori», si assetavano nella percentuale, rispettivamente, del 72,5% e del 22,2% del totale; mentre i «procedimenti esauriti» risultavano il 72,2%, per i «conciliatori», e il 22,5%, per i «pretori». Nel periodo 1891-1900, i «procedimenti sopravvenuti», presso i «conciliatori» e i «pretori», erano, rispettivamente, l'84,5% e l'11,4% del totale; mentre, i «procedimenti esauriti» erano l'84,5%, per i «conciliatori», e l'11,5%, per i «pretori». Appare inoltre significativo constatare che, nel 1881, la durata media dei procedimenti presso i «conciliatori» era di 4 giorni e di 77 giorni presso le «preture»; nel 1890, di 10 giorni presso i «conciliatori» e di 40 giorni presso i «pretori»; e nel 1900, di 20 giorni presso i «conciliatori» e di 55 giorni presso le «preture». Per alcune considerazioni e osservazioni critiche sugli indicatori di efficienza della giustizia minore nella vigenza del codice unitario, si v. F. Cipriani, *Il processo civile italiano tra revisionisti e negazionisti*, in *Foro it.*, 2002, 24 ss. (anche in *Giur. it.*, 2002, 425 ss. e poi edito, quale *Prefazione*, in J. Montero Aroca, *I principi politici del nuovo processo civile spagnolo*, cit., p. 1 ss.); G. Verde, *Le ideologie del processo in un recente saggio*, cit., p. 676 ss.; F. Cipriani, *Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan*, cit., p. 455 ss., spec. 460 ss. Sulle riforme settoriali che, sul finire del secolo XIX, interessano la disciplina dei procedimenti per le 'cause minori', si v. l'esautiva sintesi di G. Pasquale, *Delle modificazioni di alcuni articoli del Codice di procedura civile per rendere più spediti ed economici i procedimenti innanzi a' pretori ed a' giudici conciliatori*, Napoli, Tip. A. Trani, 1885, *passim*.

tale da favorire anche il raggiungimento di possibili accordi conciliativi, sia nella previsione di un ruolo attivo dell'autorità giudicante nella programmazione dei tempi di svolgimento dell'«istruzione», che si esplica nell'esercizio di ampi poteri di direzione della lite e di autonome prerogative di indirizzo e integrazione dell'attività delle parti sul piano probatorio.

Ne risulta un complesso di principi e soluzioni normative che appaiono di grande interesse tanto sul piano teorico, quanto su quello più strettamente pratico-applicativo, anche in ragione della riconducibilità sistematica di tali modelli procedurali al *genus* del rito «sommario». Tuttavia, nella prospettiva della riforma del processo di cognizione, che si andava già preparando nei primi anni di applicazione del codice (e che finirà per sfociare nella l. 31 marzo 1901, n. 107 «sulla riforma del procedimento sommario»), l'importanza degli spunti offerti dalla 'giustizia minore' resta, di fatto, ignorata dal legislatore; e ciò, del resto, in sintonia con la tendenza della dottrina dell'epoca a prediligere lo studio del «modello colto» del processo civile, rappresentato dal rito «formale»<sup>136</sup>.

Come anticipato, la configurazione del rito «formale» risponde a principi del tutto diversi, se non proprio radicalmente opposti, a quelli enunciati dal codice per le controversie minori. Senza ribadire considerazioni altrove esposte riguardo alla matrice ideologica di tali principi (e al rilievo politico che essa assume nel percorso dell'unificazione legislativa), occorre qui approfondirne la concreta incidenza sull'applicazione delle disposizioni codicistiche relative all'«istruzione della causa» (S. I, C. I, T. IV, L. I, Cod. 1865)<sup>137</sup>.

Come ampiamente noto, nella visione del legislatore unitario è ben chiara l'idea della funzione del processo civile e degli interessi alla cui attuazione deve essere finalizzato. Per dirlo con le parole di Pisanelli, il processo è «il metodo col quale le parti fanno valere le loro ragioni, e promuovono tutte le ricerche che credono utili alla scoperta del vero»; anche se, come nel caso del rito «sommario», esso «può assumere forme diverse, tanto per la diversa natura delle quistioni, quanto per la diversa costituzione dell'autorità giudiziaria chiamata a deciderle»<sup>138</sup>.

L'importanza di tale definizione programmatica risulta cruciale sotto molteplici profili, alcuni dei quali sono già stati qui esaminati nel tentativo di ricostru-

---

<sup>136</sup> Cfr., critico, V. Denti, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, p. 807.

<sup>137</sup> Per più ampie notizie e riferimenti a riguardo, v. quanto nel § 6.1. del presente lavoro.

<sup>138</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 80 della «Relazione».

ire le motivazioni alla base della diversificazione dei riti compiuta dal legislatore del 1865. In linea generale si può anzitutto osservare come sia proprio in rapporto al rito «formale» che la finalità fondamentale del processo civile viene individuata, *tout court*, nella soluzione della controversia fra le parti. Si coglie in ciò un'evidente consonanza con quella concezione individualistica dei rapporti giuridici privati che, come noto, porta a considerare il processo «come un istituto meramente pedissequo al diritto sostanziale»; o, in altre parole, come «un rapporto esso stesso di diritto privato», nel quale si tende a riproporre l'ortodossia del *laissez-faire* propria della dottrina liberale dello Stato<sup>139</sup>. Ne consegue, come altrettanto noto, che la correttezza della decisione che conclude il processo viene fatta dipendere dall'essere la stessa il risultato diretto delle «prove battagliere delle parti»; o, per meglio dire, l'esito fisiologico di un modo di procedere nel quale è garantita alle parti la più ampia disponibilità del processo in tutti i suoi aspetti, a cominciare dal «diritto di continuare per quanto vogliono la procedura scritta» volta alla preparazione della causa alla decisione<sup>140</sup>.

In questa chiave, «la semplicità e la celerità nello svolgimento dell'azione giudiziaria», che, per converso, rappresentano gli «elementi costitutivi» del rito sommario, si percepiscono come un concreto fattore di «pericolo per i diritti delle parti», entrando inevitabilmente in conflitto con il «principio di ragion naturale, per cui le parti devono avere una piena libertà di discutere»<sup>141</sup>. Infatti, quella di «non precipitare il corso del giudizio» non costituisce affatto un'intuitiva cautela, bensì un'esigenza prioritaria per evitare qualsiasi «sorpresa che potrebbe dar luogo ad una sentenza ingiusta»<sup>142</sup>. E, anzi, è proprio la «naturale lentezza della procedura ordinaria»

---

<sup>139</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, Jovene, 1933, p. 17. Più di recente v., ad es., M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 119-120, 142-149; Id., *L'istruzione probatoria*, in Id. (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 103 ss.; A. Carratta, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XI secolo*, cit., pp. 91-95; Id., *Gli ottant'anni del codice di procedura civile: il IV libro e la tutela sommaria*, in *Judicium*, 2023, pp. 37-38; Id., *La lezione chiovendiana sulla tutela sommaria cautelare e il IV libro del codice del 1942*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, pp. 538-539; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 97-101.

<sup>140</sup> Cfr., rispettivamente, L. Borsari, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*<sup>3</sup>, cit., I, p. 254 e *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 85 della «Relazione».

<sup>141</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 80, 85 della «Relazione».

<sup>142</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 80 della

a porsi quale condizione indispensabile per garantire la «sicurezza dei litiganti»<sup>143</sup>. Con ciò a intendere, in estrema sintesi, che nulla del processo può essere sottratto alla libera discussione delle parti private e alla loro completa disponibilità<sup>144</sup>.

Da tale complessiva connotazione del rito «formale» discende, in modo consequenziale, l'attribuzione al giudice di un ruolo di semplice garante della correttezza del procedimento; individuandosi, quali suoi tipici ambiti di intervento nell'«istruzione della causa», la sanzione di eventuali nullità e la decisione degli «incidenti» a cui danno corso le istanze di ammissione delle prove costituenti, oltre a una miriade di altri atti istruttori (art. 206, Cod. 1865)<sup>145</sup>. Il tutto, ovviamente, sul presupposto dell'esistenza di una formale richiesta delle parti a provocare (e legittimare) l'intervento 'moderatore' del giudice<sup>146</sup>.

Nello schema del rito ordinario, l'«istruzione della causa» ha inizio con la costituzione delle parti in giudizio, da realizzarsi, entro il termine indicato nella «citazione», con le seguenti modalità: nel caso dell'attore, attraverso il deposito in cancelleria dell'originale della «citazione» e dei documenti eventualmente offerti in comunicazione (art. 158, Cod. 1865); nel caso del convenuto, mediante deposito del mandato difensivo in cancelleria e contestuale notificazione alla controparte dell'avvenuta costituzione del proprio procuratore (art. 159, Cod. 1865)<sup>147</sup>.

---

«Relazione».

<sup>143</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 80-81 della «Relazione».

<sup>144</sup> Cfr. M. Taruffo, *Giuseppe Pisanelli e il Codice di procedura civile del 1865*, in C. Vano (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura, tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, 2005, pp. 89-92, nonché, *amplius*, L.P. Comoglio, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, Cedam, 1980, p. 15 ss.

<sup>145</sup> Cfr. art. 206, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 64, a norma del quale «per l'ammissione di qualunque mezzo di prova le parti devono provvedersi nel modo stabilito per gli incidenti». Sulla disciplina degli «incidenti» v., anche per minimi rimandi bibliografici, quanto *infra* nel testo e in nota.

<sup>146</sup> Può leggersi a riguardo in L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., p. 405: «L'essere l'intervento del magistrato saltuario, anziché continuo dal principio alla fine del processo, oltre che imporre la necessità d'un notevole dispendio tutte le volte che le parti avevano bisogno di provocare tale intervento, presentava tutti gli inconvenienti derivanti dal non avere il corso della lite una costante direzione e rendeva possibili tutte le tergiversazioni e gli eccessi che con grande facilità poteano verificarsi, per la troppo larga ampiezza dei termini e per la troppo grande libertà che era lasciata alle parti di farne uso e abuso».

<sup>147</sup> Cfr. artt. 158-159, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 51-52, con i commenti di L. Borsari, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*<sup>3</sup>, cit., I, pp. 248-252 e di D. Galdi,

Sulla falsariga del codice sardo del 1859 (art. 149, Cod. 1859), qualsiasi «istanza, risposta, o altro atto [di parte] relativo all'istruzione della causa» avviene, in genere, nella forma di «comparsa», da notificarsi per atto d'uscieri (artt. 162-163, Cod. 1865)<sup>148</sup>. Nella stessa forma ha quindi luogo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato con la «citazione», la notificazione dell'atto introduttivo del convenuto, denominato «risposta» (art. 164, co. 1°, Cod. 1865)<sup>149</sup>. Tale notificazione può peraltro essere anticipata, a discrezione del convenuto, al momento della costituzione in giudizio, con conseguente abbreviazione dei tempi della fase introduttiva (art. 164, co. 2°, Cod. 1865)<sup>150</sup>.

Nell'esaminare la disciplina degli atti introduttivi delle parti, si è già segnalato come nessun onere di contestazione delle allegazioni e delle produzioni attoree grava sul convenuto in questa fase del procedimento. Con le precisazioni che seguiranno, puntuali scadenze vengono comunque stabilite dal codice per la proposizione delle eccezioni di nullità della «citazione» (art. 190, Cod. 1865) e di incompetenza territoriale (art. 187, co. 2°, Cod. 1865); eccezioni, queste, che devono formalmente anteporsi a «ogni altra istanza o difesa» formulata nel contesto dell'atto di «risposta»<sup>151</sup>. La medesima regola vale per la

---

*Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. IV, pp. 189-191. Come si è più volte rilevato, nell'esaminare la disciplina delle diverse codificazioni preunitarie di matrice francese (e degli stessi codici sardi del 1854 e del 1859), le disposizioni relative alla costituzione delle parti in giudizio ricalcano il modello francese della «constitution d'avoués» (T. III, L. II, P. I, *Code de procédure civile*, cit., pp. 19-20). Per ulteriori approfondimenti, si v. quanto nel § 4.1. del presente lavoro.

<sup>148</sup> Cfr. art. 149, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., pp. 55-56. Per una ricostruzione critica di tale modalità di interazione fra le parti, al confronto con la più agevole comunicazione degli atti «par simple acte d'avoué à avoué» di matrice francese (art. 80, *Code de procédure civile*, cit., p. 19), v. il precedente § 4.4.

<sup>149</sup> Cfr. art. 164, co. 1°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 52.

<sup>150</sup> Cfr. art. art. 164, co. 2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 52.

<sup>151</sup> Cfr. artt. 187, co. 2°, e 190, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 60-61, con i commenti di L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>3</sup>, cit., III, p. 598 ss. e D. Galdi, *op. cit.*, IV, p. 235 ss. Una diversa disciplina viene invece dettata per le eccezioni di «incompetenza per materia e per valore», la cui proposizione è consentita «in qualunque stato e grado della causa», con possibilità del giudice di rilevarle anche d'ufficio (art. 187, co. 1°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 60). La medesima disciplina si applica inoltre alla proposizione delle eccezioni di litispendenza e connessione fra cause (art. 188, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 60). Nella relazione Pisanelli (in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 96 della «Relazione»), tale differenziazione disciplinare



proposizione dell'istanza di chiamata in causa del terzo (art. 193, Cod. 1865), ma la decorrenza del relativo termine viene posticipata, *ex lege*, alla decisione delle eventuali eccezioni di incompetenza sollevate dal convenuto (art. 195, Cod. 1865)<sup>152</sup>.

Un termine perentorio di quindici giorni (per ogni scrittura difensiva) scandisce, quindi, lo scambio della «replica» dell'attore e della «controreplica» del convenuto, nonché delle ulteriori «comparse», deduzioni e produzioni istruttorie che le parti possono comunicarsi, *'ad libitum'*, prima del passaggio della causa alla fase di discussione (artt. 165-166, Cod. 1865)<sup>153</sup>. In questa sede, l'unico tendenziale temperamento all'assolutezza dei poteri delle parti sull'andamento del processo è costituito dalla facoltà del giudice di abbreviare, per «giusti motivi», i termini stabiliti per lo scambio delle «comparse» (art. 172, Cod. 1865)<sup>154</sup>. Mentre è, per così dire, *in re ipsa* l'esclusione di qualsiasi potere/dovere del giudice di guidare lo svolgimento dell'«istruzione», data anche l'assenza di qualunque indicazione normativa circa i possibili contenuti

---

si giustifica per il fatto che «la competenza per ragioni di materia o di valore non è di semplice privato interesse, ma ad ordine pubblico; non deve permettersi ai privati, per consenso espresso o tacito, di sconvolgere l'ordine delle giurisdizioni». A tale riguardo, si v., anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, V. Campogrande, «*Eccezioni in giudizio civile*», voce del *Dig. it.*, X, Torino, Utet, 1895-1898, p. 17 ss. e V. Napolitani, *Se l'eccezione di legittimazione di persona si possa dedurre in qualunque stato della causa*, in *Gazz. Trib. Napoli*, XXIX, p. 616 ss.

<sup>152</sup> Cfr. artt. 193, 195, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 61-62.

<sup>153</sup> Cfr. artt. 165-166, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 53-54. Sulla genesi normativa di tale modello di «istruzione» della causa, si v. il § 4.4. del presente lavoro.

<sup>154</sup> Cfr. art. 172, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 55. Invero, nelle parole della relazione Pisanelli (*Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 85 della «Relazione»), «un'altra disposizione del progetto servirà altresì di freno alle parti nello spingere oltre il necessario la detta procedura, ed è quella per cui viene stabilito che nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente si potranno comprendere solamente quelle, che il magistrato riconoscerà essere state realmente necessari all'altra parte per far valere le sue ragioni o le sue difese» (cfr. art. 376, *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 93 del «Progetto»). Tale disposizione – che, come visto, viene conservata per le controversie di competenza del «pretore» (art. 439, co. 2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 131) – viene, tuttavia, stralciata dal primo progetto ministeriale e non si rinviene, dunque, nel c.p.c. In un'ottica decisamente più moderata, si preferisce, infatti, stabilire che «nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui» (art. 375, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 113).

delle «compars»<sup>155</sup>. In via di principio, oltre alle consuete attività funzionali al completo sviluppo del fondamento fattuale e giuridico delle rispettive pretese, risulta qui consentita alle parti un'ampia possibilità di *emendatio* delle domande ed eccezioni già proposte in via principale o riconvenzionale; e ciò con il solo limite della non modificabilità dell'«oggetto sostanziale della lite», ossia del cosiddetto *petitum* mediato «dedotto in questione con la citazione o con la domanda riconvenzionale»<sup>156</sup>.

Il libero susseguirsi delle «compars» e delle annesse produzioni e istanze istruttorie si interrompe con la notificazione dell'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione», che la parte interessata può compiere quando sia decorso il termine per rispondere all'ultima «comparsa» notificata, ovvero qualora non intenda replicarvi con una nuova memoria (art. 173, Cod. 1865)<sup>157</sup>.

Invero, in stretta continuità con il modello sabauda del 1859 (art. 157, Cod. 1859), la notifica dell'«iscrizione a ruolo» non determina, in via automatica, la definitiva conclusione dell'«istruzione» scritta, né il maturare delle preclusioni a essa connesse<sup>158</sup>. Sulla scorta dell'esperienza applicativa del codice sardo del 1854, si vuole infatti evitare che la parte tecnicamente più preparata possa avvalersi del meccanismo dell'«iscrizione a ruolo» per impedire alla controparte il pieno esercizio dei propri diritti difensivi. Il che si verificava, di regola, posticipando a un momento molto avanzato dell'«istruzione» lo svolgimento delle principali argomentazioni difensive e/o l'introduzione di nuovi temi d'indagine, così da sorprendere l'avversario e da far seguire, appena possibile, la notifica dell'«iscrizione a ruolo»<sup>159</sup>.

Risponde, dunque, alla finalità di scongiurare possibili «sorpresa meditate» e sbilanciamenti del contraddittorio il diritto della parte destinataria della notifica

---

<sup>155</sup> Ciò diversamente da quanto stabilito dal codice sabauda del 1859, ove era almeno specificato che «le risposte, le repliche o contro-repliche potranno contenere soltanto l'adesione o la ripulsa alle avversarie istanze, le dichiarazioni di fatto, le produzioni e le deduzioni, l'enunciazione, ma sommaria e concisa delle ragioni, ed infine le conclusioni», oltre all'«offerta della comunicazione, per originale o per copia, dei documenti cui esse sono appoggiate» (art. 153, Cod. *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 57).

<sup>156</sup> Cfr. L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>4</sup>, cit., III, p. 399 e, ivi, ampi rimandi giurisprudenziali.

<sup>157</sup> Cfr. art. 173, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 55 e v. E. Cuzzeri, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*<sup>2</sup>, cit., pp. 111-118.

<sup>158</sup> Cfr. art. 157, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 58.

<sup>159</sup> Per i necessari approfondimenti, si v. quanto nel § 4.4. del presente lavoro.

di comunicare un'ulteriore memoria, entro quindici giorni dall'«iscrizione a ruolo» (art. 174, co. 1°, Cod. 1865)<sup>160</sup>. Peraltro, se alla comunicazione di tale nuova «comparsa» segue la risposta della controparte, «cessa l'effetto dell'iscrizione a ruolo», e si prosegue nuovamente con lo scambio delle memorie secondo le normali regole dell'«istruzione» scritta (art. 174, co. 2°, Cod. 1865)<sup>161</sup>.

Al di fuori dei casi precedenti, «l'iscrizione a ruolo rimane ferma» e scattano le preclusioni inerenti alla definitiva chiusura dell'«istruzione» (art. 175, Cod. 1865)<sup>162</sup>. Da questo momento resta difatti consentito alle parti soltanto il deposito di una «comparsa conclusionale», nella quale riepilogare gli esiti dell'«istruzione» e precisare le conclusioni in vista della decisione finale della controversia. Tutto ciò con l'esplicito divieto di produrre nuovi documenti e proporre «nuove istanze o eccezioni» (art. 176, Cod. 1865)<sup>163</sup>.

Si assiste, in tal modo, all'enunciazione, chiara e precisa, di una barriera preclusiva intesa a scandire quella separazione fra istruzione (in senso lato) e decisione della controversia che, per converso, si è constatato essere molto sfumata sia nei modelli procedimentali delineati dai codici preunitari, con l'eccezione di quello austro-lombardo-estense (§§ 2.3.-2.4.), sia in quelli configurati dalle com-

---

<sup>160</sup> Cfr. art. 174, co. 1°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 55 e v., altresì, *Relazione a Sua Maestà*, cit., p. XIII.

<sup>161</sup> Cfr. art. 174, co. 2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 56, ove è anche specificato che, in tale ipotesi, «le spese dell'iscrizione e della relativa notificazione sono rimborsate dalla parte che fece notificare la nuova comparsa».

<sup>162</sup> Cfr. art. 175, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 56.

<sup>163</sup> Cfr. art. 176, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 56. Si v., inoltre, anche per ulteriori rimandi bibliografici, G. Franceschini, «*Conclusionale (Comparsa)*», voce del *Dig. it.*, VIII, 1, Torino, Utet, 1896, p. 292 ss. Con lievi modificazioni, la medesima scansione procedimentale e la stessa disciplina degli atti di parte si rinviene nel «procedimento formale davanti i tribunali di commercio» (artt. 393-410, C. III, T. IV, L. I, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 120-123). Oltre la riduzione di tutti i termini processuali nella misura di 2/3, appare interessante segnalare la speciale facoltà del giudice commerciale di delegare lo svolgimento dell'«istruzione» della causa a uno o più «arbitri conciliatori», quando si tratti di «esaminare conti, scritture e registri» (art. 402, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 122). A tale ultimo proposito, si v., altresì, quanto nel precedente § 4.4. Per ampie indicazioni bibliografiche, si v., nella dottrina contemporanea, A. Panzarola, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un Giudice 'speciali', tra tradizione e rinnovamento*, in L. Lanfranchi, A. Carratta (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 171 ss.

pilazioni e dalle codificazioni spagnole del secolo XIX (§§ 1.3., 3.2., 3.4., 5.4.)<sup>164</sup>.

Nella logica del legislatore del 1865, il divieto delle parti di compiere nuove allegazioni fattuali, deduzioni e produzioni istruttorie, dopo il passaggio della causa alla fase decisoria, si giustifica in ragione dell'estrema ampiezza delle garanzie difensive connaturate alla fisionomia dell'«istruzione scritta». Come ben evidenziato nella relazione Pisanelli e in quella illustrativa del codice, l'assenza di limiti al numero delle «comparse», che le parti possono scambiarsi durante l'«istruzione», assicurerebbe alle stesse «il vantaggio di conoscere pienamente le mutue difese prima di venire all'udienza», legittimando, al contempo, l'imposizione di un termine finale per «far valere tutti i mezzi dei quali possono disporre a loro difesa»<sup>165</sup>. In quest'ottica, si assisterebbe quindi al superamento dei difetti caratterizzanti il modello dell'«instruction» francese, anche nelle varianti con le quali esso viene recepito nelle codificazioni preunitarie italiane. Un modello, come visto incentrato sulla limitazione delle scritture preparatorie «admis en taxe» (*i.e.* computabili ai fini della liquidazione degli onorari di lite), nel quale risultava indispensabile consentire alle parti di integrare le rispettive allegazioni fattuali e istanze istruttorie anche nel contesto dell'udienza dedicata alla discussione della causa; e ciò con la prevedibile conseguenza di costringere il giudice «a riaprire il corso dell'istruzione», prolungando «il procedimento oltre i suoi limiti naturali»<sup>166</sup>.

---

<sup>164</sup> Limitatamente al raffronto con il modello franco-italiano, v., spec., L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>4</sup>, cit., III, p. 394, ove può leggersi: «Nel procedimento formale abbiamo le due istruzioni, scritta ed orale, che mirano a distinto e separato scopo. Nella prima si formulano le rispettive istanze o conclusioni, si determinano i fatti controversi, si forniscono le prove all'assunto rispettivo delle parti; nella seconda, si discutono i risultati dell'istruzione scritta, si svolgono le considerazioni di diritto, che militano in favore delle istanze e conclusioni dei litiganti. Come distinto è lo scopo, così sembra opportuno che distinte separate fossero le tue istruzioni. Onde il legislatore italiano, seguendo le orme del codice sardo, stabilisce nella procedura scritta una formalità speciale, che chiude l'istruzione della causa; e nella procedura orale, ossia all'udienza destinata alla discussione della causa, vieta alle parti di proporre domande nuove e di modificare quelle fatte prima della chiusura dell'istruzione, anche di produrre nuovi documenti e di offrire nuove prove. Questa separazione così netta e precisa non esiste nel codice francese, né in quegli altri che vennero modellandosi in conformità delle leggi francesi». A riguardo, si v., altresì, D. Galdi, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., IV, pp. 179-188 e, spec., A. Berio, *La contestazione della lite nel processo civile*, Napoli, E. Pietrocola, 1893, pp. 15-18, 70-75.

<sup>165</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 89 della «Relazione» e *Relazione a Sua Maestà*, cit., p. XIII.

<sup>166</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 86 della

Nella percezione del legislatore unitario, sono pertanto questi gli esiti «di un sistema che, cercando di limitare nella procedura scritta la libertà della difesa, viene a rovesciare sul procedimento orale tutto intero il carico dell'istruzione, dando luogo a sorprese che possono compromettere l'amministrazione della giustizia»<sup>167</sup>. E benché si riconosca un certo «eccesso di formalismo» nell'imporre la «chiusura della causa prima dell'udienza», tale soluzione si considera giustamente imprescindibile per evitare le ripercussioni derivanti dalla commistione di attività processuali funzionalmente distinte e consequenziali<sup>168</sup>.

Come si è segnalato, nell'ultimo passaggio dei lavori sul c.p.c., l'attuazione delle finalità sottostanti all'articolazione del rito «formale», già tracciata da Pisanelli, conduce la «Commissione di revisione» a stralciare dall'articolato ministeriale uno degli istituti storicamente più rilevanti per il concreto funzionamento di questa delicata fase del processo (art. 175, n. 1°, Prog. 1863)<sup>169</sup>. Si tratta di

---

«Relazione». Sulle caratteristiche del modello dell'«instruction» francese, anche con riguardo alle discrasie connesse alla limitazione delle memorie «ammesse in tassa», si v. quanto nel § 4.1. del presente lavoro.

<sup>167</sup> Cfr., ancora, *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 86 della «Relazione».

<sup>168</sup> Cfr. *Relazione a Sua Maestà*, cit., p. XII.

<sup>169</sup> Cfr. art. 175, n. 1°, *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 45 del «Progetto». Per il rilievo secondo cui «il giuramento [...] è necessaria e ad un tempo sufficiente garanzia onde impedire che il ritardo nella produzione avvenga per negligenza od a caso pensato», v., ancora, *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 89 della «Relazione». Per completezza, qualche indicazione pare opportuna riguardo alla disciplina della discussione della causa. In estrema sintesi, nei cinque giorni successivi alla notificazione delle «comparsa conclusionali», i difensori depositano in cancelleria tutti gli «atti della causa riuniti in fascicoli, muniti dell'inventario e della nota delle spese» (art. 177, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 56-57). I fascicoli di causa, così formati, sono presentati al presidente del tribunale affinché provveda, con decreto, a stabilire le modalità della discussione (art. 178, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 57). Con ciò a intendere, in sostanza, l'alternativa fra assegnare «relazione della causa» a un membro del collegio, oppure al difensore dell'attore, con facoltà di repliche e integrazioni del convenuto (sull'ampio dibattito relativo al superamento della soluzione sardo-piemontese di affidare alle parti la redazione di una «esposizione del fatto concordata», si v., oltre a quanto nel § 4.4., *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 89-90 della «Relazione»; *Relazione a Sua Maestà*, cit., pp. XIV-XV; e L. Mattiolo, *op. cit.*, III, pp. 271-272). A seguito dell'emissione del decreto presidenziale, la «causa è estratta dal ruolo di spedizione per essere portata all'udienza», che non potrà celebrarsi prima di otto giorni (art. 179, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 57-58). All'udienza, così fissata, ha

un istituto, risalente all'antica tradizione dello *ius commune*, ma recepito nella quasi totalità delle codificazioni qui esaminate, che ha finito per rappresentare, in ciascuno di tali modelli, il miglior espediente pratico per aggirare le preclusioni inerenti alla fase di discussione e di decisione della causa. Ci si riferisce a quella particolare figura di giuramento – di per sé estranea al catalogo dei mezzi di prova – che consente alle parti di produrre nuovi documenti sino al momento precedente l'emissione della sentenza; e ciò sulla base della sola attestazione, realizzata dalla parte in forma solenne, ma *in absentia* di qualsiasi vaglio preliminare da parte del giudice, della sopravvenuta conoscenza dei documenti<sup>170</sup>. Non occorre aggiungere altro a quanto già rilevato riguardo all'utilizzazione distorta di tale istituto nella prassi del processo civile sabauda. Più interessante è accennare al modo in cui simili pratiche vengono conservate anche nella vigenza del codice del 1865, attraverso il recupero, in via (pseudo)interpretativa, dei medesimi margini di 'elasticità' del sistema preclusivo garantiti dall'istituto in discorso.

Come può agevolmente desumersi dalle migliori opere di commento al codice, la dottrina dell'epoca ricorre a due basilari principi per giustificare, *de iure condito*, la derogabilità del regime preclusivo connesso all'iscrizione della causa sul ruolo di spedizione»: da un lato, il principio per il quale le «parti devono avere una piena libertà di discutere» durante tutto il corso del processo; e, dall'altro, quello dello «scoprimiento della verità» dei fatti di causa, al tempo considerato strettamente consequenziale e complementare al primo principio<sup>171</sup>. Come più sopra osservato, si tratta di formule generali che gli interpreti ricavano dalla cosiddetta relazione Pisanelli, assieme a tutta un'altra serie di assiomi e concetti, in so-

---

quindi luogo la «relazione della causa», secondo le modalità indicate nel decreto. In questa sede, è prevista la facoltà del presidente del collegio di nominare un giudice relatore, affinché provveda a fornire i chiarimenti necessari rispetto a quanto emerso all'esito della discussione delle parti (art. 349, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 105). Segue, dunque, la lettura delle «conclusioni» delle parti e un'ulteriore breve discussione delle stesse (art. 350, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 105). Salvo possibili differimenti di udienza (art. 353, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 106), la discussione della causa si conclude con la deliberazione della sentenza (art. 356, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 107).

<sup>170</sup> Cfr., infatti, il «Verbale n. 19 (Seduta del 15 maggio 1865)» dei lavori della «Commissione speciale» sul c.p.c., in S. Gianzana, *Verballi della Commissione di coordinamento*, cit., p. 152, ove lo stralcio dell'art. 175, n. 1°, del progetto ministeriale è appunto giustificato dal rilievo secondo cui «con questa disposizione si aprirebbe la via alle sorprese, mediante abuso del giuramento».

<sup>171</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. 80-85 della «Relazione».

stanza utili a mettere in pratica il nuovo codice *ad usum Delphini*. Una circostanza, questa, che – come pure si è segnalato (§ 6.1.) – appare in sé sintomatica di una certa ‘destrezza interpretativa’, considerando che la relazione Pisanelli illustra i contenuti di un progetto di codice che conosce successive aggiunte e modifiche in tutte le varie fasi dell’*iter* legislativo.

In ogni modo, dalla combinatoria dei «principi di ragion naturale» appena richiamati dottrina e giurisprudenza giungono a definire una sorta di disciplina parallela a quella dettata dal legislatore<sup>172</sup>. In primo luogo, si afferma la regola per la quale l’«iscrizione a ruolo» può essere «cancellata» su accordo dei procuratori delle parti<sup>173</sup>. A questa possibilità, forse implicante un qualche imbarazzo legato alla necessità di formalizzare davanti al giudice un simile accordo, si affianca quella di consentire la prosecuzione dell’«istruzione» *per facta concludentia* dei difensori<sup>174</sup>. E, quasi a voler assicurare l’effettività di tale inedito *escamotage*, si arriva

---

<sup>172</sup> Cfr., più in generale, G. Manfredini, *Concetto scientifico della procedura civile*, Padova, G.B. Randi, 1887, pp. 5-8: «Oggi a me pare dimostrato che le pedestri teorie della pratica e le sue approvazioni e disapprovazioni, non sempre disinteressate, della legge, non entrino che come ultimo fattore della procedura, la quale non può essere dettata dal legislatore a capriccio e per rispondere alle sole esigenze o lamentazioni dei pratici. [...] Se prendo infatti in esame i più celebrati lavori intorno alla procedura civile trovo che esclusi quelli del Pisanelli, Mancini e Scialoja, del Borsari, del Pescatore e del Mattiolo, che hanno indirizzo scientifico, gli altri sono diretti a illustrare la legge processuale con le massime della giurisprudenza e colla opinione dei più famosi commentatori [Cuzzi, Ricci, Gargiulo]. [...] Questi lavori, la cui utilità sta nel sollevare i professionisti dalla fatica di studiare, hanno il difetto enorme di creare una tradizione giudiziaria, la quale si sovrappone a poco a poco alla legge, e alla quale i giudici finiscono col riportarsi».

<sup>173</sup> Cfr. L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>4</sup>, cit., III, p. 420, ove può leggersi: «Ferma l’iscrizione della causa ruolo, rimarrà con essa definitivamente accertato lo stato della causa secondo risultato degli atti di istruzione fra le parti intervenute; e questa istruzione non potrà più essere riaperta dalle parti, se non con la cancellazione dell’iscrizione eseguita per comune accordo delle parti medesime, e per esse, dei loro procuratori». Il medesimo principio è espresso già nella relazione Pisanelli (cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d’Italia*, cit., p. 88 della «Relazione»).

<sup>174</sup> Cfr. L. Mattiolo, *op. cit.*, III, p. 429: «La disposizione del legislatore, la quale proibisce la produzione di nuovi documenti, la deduzione di nuove prove, la proposta di nuove istanze od eccezioni, non è già dettata da considerazioni di ordine pubblico, ma solo dall’interesse privato di litiganti: onde questi possono, di comune accordo, derogarvi». Nei medesimi termini v., ad es., Cass. Firenze, 21 marzo 1878, in C. Magni, *Codice di procedura civile del Regno d’Italia*, cit., I, p. 259. Come altrove segnalato (§ 6.1.), a latere del dibattito critico sulla derivazione sardo-piemontese del codice unitario si collocano diverse proposte di riforma, frutto dell’elaborazione personale di singoli studiosi o

persino a configurare l'esistenza dell'onere della parte interessata di eccepire tempestivamente la tardività delle nuove allegazioni e/o produzioni avversarie, pena il realizzarsi di un irrevocabile tacito consenso all'«ampliamento dell'istruzione», con conseguente decadenza dal diritto di far valere la presente nullità in sede di impugnazione<sup>175</sup>. Infine, sulla scorta dell'assioma pressoché proverbiale secondo

---

dell'iniziativa di organi rappresentativi dell'avvocatura. Si tratta di proposte, talvolta strutturate nella forma di veri e propri articolati normativi, che risultano espressione del tentativo di recuperare principi, soluzioni e specifici istituti derivati dalle previgenti codificazioni preunitarie. È questo il caso, fra gli altri segnalati, dell'opera di J. Lenner, *Note critiche e progetto*, cit., ove alle pp. 129-132, si propongono alcuni correttivi in tema di «mezzi istruttori rivenuti durante il corso della lite», in sostanza volti a ricondurre, entro parametri di stretta legalità, le prassi sopra esaminate, nonché a rimediare agli inconvenienti del rito «sommario» che saranno segnalati *infra* nel testo. A riguardo, si prospetta in particolare che: *i*) «fra i nuovi mezzi di prova o riprova, da farsi valere fuori del tempo ordinario, si ammettano soltanto le prove letterale, e per testimoni»; *ii*) «il nuovo mezzo [di prova] sia tale da poter esercitare un'influenza decisiva sul merito della lite»; *iii*) «sia giustificato in modo sufficiente e tranquillante il ritardo a produrlo»; *iv*) le nuove deduzioni e produzioni siano proposte con autonomo «ricorso», da notificarsi alla controparte; *v*) a quest'ultima spetti un termine a difesa, non inferiore a cinque giorni, per eventuali indicazioni di prove contrarie, ovvero per proporre appello «incidentale»; *vi*) la deduzione e/o produzione di nuove prove «sia permessa, a ciascheduna delle parti in causa, una volta soltanto e non più»; *vii*) «se la domanda di introduzione dei nuovi mezzi apparisse ad evidenza infondata, il Giudice, nel respingerla, infligga una multa più o meno grave, secondo i casi, alla parte che li propose»; *viii*) «qualunque sia l'esito della domanda, la parte che l'ha fatta debba sempre condannarsi a rifondere all'altra parte, che non risultasse in mala fede, le spese dell'incidente». Tuttavia, come in seguito si dirà (§ 6.3.), nel lungo dibattito che precede l'emanazione della l. 31 marzo 1901, n. 107, nessun rilievo verrà attribuito alle proposte di riforma intese a razionalizzare le modalità di esercizio delle prerogative istruttorie delle parti; assistendosi, per converso, alla sostanziale positivizzazione delle prassi (*praeter e contra legem*) emerse durante i primi trentacinque anni di applicazione del codice.

<sup>175</sup> Cfr., anche per gli amplissimi rimandi giurisprudenziali in nota, L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>4</sup>, cit., III, p. 430. Occorre, inoltre, segnalare che ampia parte della dottrina e della giurisprudenza dell'epoca ritengono ammissibili ampie possibilità di *emendatio libelli* anche in sede di «conclusionale»; e ciò sempre con il solo limite della non modificazione «sostanziale dell'oggetto della lite» più sopra segnalato nel testo. A riguardo, si v., anche per l'orientamento dottrinale secondo cui il «convenuto può difendersi per la prima volta nella conclusionale», G. Franceschini, *Le postille nelle comparse conclusionali*, in *Procedura*, 1897, p. 433 ss. e Id., «*Conclusionale (Comparsa)*», cit., pp. 299-300. Per ulteriori riferimenti e commenti alla giurisprudenza dell'epoca, v. E. Cuzzi, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*<sup>2</sup>, cit., pp. 133-150; C. Magni, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., I, pp. 259-260, 265-266.



cui «del ricercare la verità niuno può temere censura», si riconosce al giudice il potere/dovere di «ordinare il riaprimo della istruzione» con apposita «sentenza interlocutoria», anche in mancanza dell'accordo (tacito o espresso) delle parti<sup>176</sup>.

Lo smantellamento del sistema di preclusioni delineato dal legislatore ha notevoli ricadute pratiche sull'efficienza del rito «formale», portando alle estreme conseguenze quella rigorosa concezione privatistica dello strumento processuale che si rinviene nelle pagine della relazione Pisanelli. Invero, sempre in questa dominante impostazione ideologico-culturale, si colloca quella che, con ogni probabilità, rappresenta la soluzione legislativa più anacronistica fra le tante riconducibili alla prima stesura del *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*<sup>177</sup>. Ci si riferisce alla disciplina degli «incidenti» e, segnatamente, alla rimozione dei limiti all'immediata impugnabilità delle sentenze «interlocutorie» che il giudice è tenuto a pronunciare all'esito della normale «procedura incidentale» (§ IV, C. I, T. IV, L. I, Cod. 1865)<sup>178</sup>.

---

<sup>176</sup> Cfr. L. Borsari, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*<sup>3</sup>, cit., I, pp. 270-271, ove si chiarisce espressamente che il sistema preclusivo delineato dal legislatore non deve certo intendersi come «un disciplinare inesorabile; quasi una barriera; una specie di colonne di Ercole, oltre le quali non si possa andare assolutamente». Per analoghe considerazioni nella letteratura saggistica di maggiore vocazione pratico-forense, v., ad es., G. Luciani, *Alcune osservazioni intorno agli art. 174 e 175 c.p.c.*, in *Foro it.*, 1879, I, p. 440 ss.; F. Ricci, *Se il magistrato possa in causa formale ordinare in luogo di decidere il merito una maggiore istruttoria*, in *Bett.*, 1879, IV, p. 42 ss.; L. Fulci, *Il divieto di produrre nuovi documenti o eccezioni dopo rimasta ferma la causa ruolo...*, in *Foro it.*, 1894, I, p. 356 ss.

<sup>177</sup> Per le necessarie indicazioni v. quanto nel § 4.4. del presente lavoro.

<sup>178</sup> Secondo la disciplina codicistica, sono tre le modalità previste per la decisione degli «incidenti» che si verificano durante l'«istruzione» della causa. Innanzitutto, ciascun «incidente» può essere proposto tanto con un'autonoma «citazione per biglietto», quanto attraverso una qualunque delle «comparse» che le parti si scambiano lungo l'intero corso dell'«istruzione» (art. 185, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 59). Fra le questioni più rilevanti che devono proporsi in questa forma, possono segnalarsi in particolare quelle attinenti alla competenza, alle nullità processuali, all'estensione del contraddittorio a terzi, nonché le richieste di ammissione di prove costituenti e tutte le ulteriori questioni che possono sorgere durante l'assunzione delle prove. La prima modalità di risoluzione degli «incidenti» è quella in cui l'emissione del provvedimento «interlocutorio» avviene per accordo delle parti. In tale ipotesi, il presidente del collegio decide l'«incidente» senza l'osservanza di particolari formalità (art. 181, per. 1°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 58). Nello stesso modo si procede nei «casi d'urgenza», prevedendosi il potere del presidente del collegio di risolvere l'«incidente» *de plano* con semplice ordinanza; e ciò, eventualmente, conferendo alla stessa efficacia provvisoriamente esecutiva, subordinata al

Sono già state sondate le ragioni alla base di questa personale scelta tecnico-normativa dell'allora guardasigilli, e non rimane che ribadire la portata a dir poco catastrofica delle conseguenze derivanti dalla libera appellabilità di presoché ogni provvedimento endoprocessuale del giudice<sup>179</sup>. Ciò, in particolare, rammentando la previsione di un vero e proprio automatismo fra impugnazione e sospensione dell'esecutività della sentenza «interlocutoria», determinante l'arresto del giudizio principale sino al completo esaurimento dei possibili rimedi impugnatori (artt. 481-482, Cod. 1865)<sup>180</sup>.

---

rilascio di apposita cauzione (art. 182, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 58). Tale ordinanza può essere impugnata dalla parte interessata, senza automatici effetti sospensivi, entro tre giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione della stessa, con il particolare strumento impugnatorio del «reclamo» al collegio. Alla proposizione del «reclamo» segue quindi sempre ad opera del presidente, la rimessione delle parti «a udienza fissa» davanti al collegio, per la decisione dell'impugnazione (art. 183, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 58). Il rimedio impugnatorio del «reclamo» è esperibile anche avverso i provvedimenti emessi dal giudice delegato per l'assunzione delle prove costituenti (art. 209, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 64-65). L'ordinanza che rimette le parti «a udienza fissa» davanti al collegio è inoltre pronunciata dal presidente ogni qual volta manchi l'accordo delle parti sulla questione da decidere (art. 181, per. 2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 58). Con la medesima ordinanza, il presidente stabilisce se la relazione sulla questione «incidentale» debba essere svolta da un componente del collegio o dai difensori delle parti, assegnando contestualmente un termine per il deposito di «comparse conclusionali»; una previsione, quest'ultima, che si spiega con il fatto che il presidente ha facoltà di rimettere in decisione al collegio anche il merito della causa (art. 184, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 59). L'«incidente» è, dunque, deciso con sentenza «interlocutoria» subito impugnabile dalle parti. L'impugnazione determina *ex lege* la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, con conseguente arresto del giudizio principale (artt. 481-482, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 144). Su tale disciplina, si v., *amplius*, V. Zanchi, *Gli incidenti*, Milano, Tip. Monitore dei Tribunali, 1876; F.P. Tuccio, *Studii sulla dottrina degli incidenti nel diritto giudiziario civile italiano*, Palermo, D. Puccio, 1898 e, sul versante strettamente pratico-applicativo, C. Bertolini, *Incidenti e procedimento formale*, in *Legge*, 1891, I, p. 753 ss.; E. Cuzzi, *Della rimessione delle parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente e anche del merito*, in F. Serafini (diretto da), *Archivio giuridico*, XIII, Pisa, Tip. Favagagnani, 1874, pp. 172-189 e, ivi, A. Scotti, *Della rimessione delle parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente e anche del merito. Risposta agli avvocati B. Leone ed E. Cuzzi*, pp. 445-472; nonché V. De Rossi, *Della istruzione dei giudizi civili*, pp. 485-495; per amplissimi rimandi giurisprudenziali v. C. Magni, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Annotato con le massime interpretative della giurisprudenza*, cit., I, p. 272 ss.

<sup>179</sup> A riguardo, si v. il § 4.4. del presente lavoro.

<sup>180</sup> Cfr. artt. 481-482, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 144.

Non è, infatti, un caso che finanche nella dottrina d'oltralpe si avvertissero tutte le disfunzioni di un meccanismo così congegnato, ascrivendo alla fisiologica «molteplicità degli incidenti» nel corso dell'«istruzione» quello che viene enfaticamente descritto come lo stato di «cancrena dei processi»<sup>181</sup>. Del resto, l'impressione che il rito ordinario risultasse «troppo lento e dispendioso, per soddisfare le necessità di una buona amministrazione della giustizia», è ben presente anche nella migliore dottrina italiana di quel periodo<sup>182</sup>. Ed è proprio dall'insieme di tali circostanze che si giunge a preconizzare un rapido declino dell'archetipo del processo di cognizione, considerato inadeguato «al progresso della procedura giudiziaria e contrario alle esigenze dei tempi ed ai desideri comuni»<sup>183</sup>.

In effetti, come già era accaduto nella vigenza del codice sardo del 1859, sin dai primi anni di applicazione del codice unitario, si manifesta una generale predilezione dell'avvocatura per il ricorso alle forme più semplici e spedite del rito «sommario», con tutta probabilità ritenute più consone alla normale entità del contezioso e al livello di preparazione di base del giudiziario<sup>184</sup>. D'altra parte, è un fatto che lo stesso Pisanelli avesse inteso «generalizzare il più possibile il procedimento sommario», proprio per rispondere alle esigenze di 'flessibilità' esplicitate da tale diffusa propensione della classe forense sardo-piemontese (e non solo)<sup>185</sup>. Ne danno conferma, per un verso, la predisposizione di un unico modello di rito «sommario» per tutte le controversie di competenza dei «tribunali civili» e «di commercio» (C. II, IV, T. IV, L. I, Cod. 1865); e, per altro verso, il definitivo abbandono di ogni forma di delimitazione aprioristica delle «cause sommarie» (artt. 389, 411 Cod. 1865)<sup>186</sup>. A tale ultimo riguardo, si assiste, infatti, al superamento delle soluzioni più tradizionali e restrittive basate sull'elencazione esaustiva delle cause soggette al rito «sommario», affidando al presidente del tribunale il com-

<sup>181</sup> Cfr. A. Allard, *Esame critico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. p. 83.

<sup>182</sup> Cfr. L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., p. 405.

<sup>183</sup> Cfr. D. Galdi, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, V, Roma-Torino-Napoli, Jovene, 1891, p. 109.

<sup>184</sup> Si v., ancora, quanto nel § 4.4. del presente lavoro. Sull'affermazione del rito «sommario» nella pratica del processo civile italiano del 1865, si v., ad es., L. Mortara, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, Mantova, Tip. A. Manuzio, 1886, p. 11 ss.; e, di recente, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 126 ss.

<sup>185</sup> Cfr. D. Galdi, *op. cit.*, V, p. 110.

<sup>186</sup> Cfr. artt. 389, 411, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 118, 124. Si v., ancora, anche per il raffronto con le soluzioni previste nel codice sardo del 1859, il precedente § 4.4.

pito di autorizzarne di volta in volta l'applicazione in via discrezionale. Inoltre, sull'esempio del codice sardo (art. 497, Cod. 1859), il rilascio dell'autorizzazione presidenziale alla «citazione in via sommaria» non presuppone il riscontro di particolari caratteristiche intrinseche della controversia né, tanto meno, la presumibile semplicità della stessa, essendo sufficiente l'allegazione da parte dell'attore di generiche ragioni di urgenza (artt. 154, 390, n. 3°, Cod. 1865)<sup>187</sup>. Si tratta di una soluzione, di evidente compromesso con la natura discrezionale delle prerogative presidenziali, che rende, di fatto, poco più che protocollare l'intera procedura di deroga alle forme solenni del rito ordinario<sup>188</sup>.

Ad ogni modo, neppure questa sostanziale liberalizzazione del rito «sommario» sembra fornire una risposta adeguata ai problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia civile italiana nell'ultimo trentennio del secolo XIX. Nelle pagine precedenti, sono state anticipate molte delle ragioni per le quali gli obiettivi di «semplicità» e «celerità» del procedimento, che il legislatore pone a fondamento della configurazione del rito «sommario», non trovano concreta realizzazione<sup>189</sup>. Innanzitutto, nello schema tracciato dal codice, l'«istruzione»

---

<sup>187</sup> Cfr., infatti, art. 497, *C.p.c. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1859), cit., p. 170 e artt. 154, 389, n. 3°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 49-50, 118.

<sup>188</sup> Cfr. L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>5</sup>, III, Torino, Flli Bocca, 1903, p. 401. Per uno sguardo alla giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi sul punto, si v., ad es., E. Cuzzi, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*<sup>2</sup>, cit., pp. 70-76 e C. Magni, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., I, pp. 227-234, 625-627, spec. 230-231, ove può leggersi la massima di Corte d'Appello Firenze, 27 febbraio 1869, secondo la quale «il decreto che autorizza il procedimento sommario, e la restrizione dei termini ordinari deve esser motivato se trattasi di causa già in corso, ma non ha bisogno di alcuna motivazione se l'abbreviazione e restrizione dei termini è richiesta ed autorizzata in principio di causa»; ivi, v. altresì Corte d'Appello Venezia, 4 novembre 1873, e Corte d'Appello Potenza, 22 luglio 1867, secondo cui «all'ordinanza del presidente permissiva la citazione a udienza fissa in una causa di sua natura trattabile con rito formale, l'altra parte può opporsi, e quando non sussistano motivi di urgenza, può domandare che la causa sia rinviata al corso ordinario. Ma quand'anche resulti che non concorrevano una giusta ragione, ed una vera urgenza per autorizzare l'abbreviazione dei termini ordinari ed il procedimento sommario, il collegio de' giudici può, ma non è obbligato a disporre che la lite prosegua col rito formale». A riguardo, si v. G. Stanco, *Il rito sommario dinanzi al foro (1865-1870)*, in A. Briguglio, R. Martino, A. Panzarola, B. Sassani (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, III, Ospedaletto, Pacini, 2016, pp. 2385-2386.

<sup>189</sup> Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 80 della «Relazione».

delle cause sommarie dovrebbe svolgersi nel contesto della prima e, virtualmente, unica udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa (artt. 390, 412, Cod. 1865)<sup>190</sup>. Tuttavia, a questo modello di svolgimento iperconcentrato del processo non corrisponde quella diffusa applicazione dell'oralità che, per contro, contraddistingue i procedimenti «sommari» davanti agli organi giurisdizionali minori, né un'analoga implementazione dei poteri giudiziali di direzione e controllo dell'«istruzione». Infatti, nel rito «sommario» davanti i «tribunali civili» e commerciali, tutte le allegazioni e deduzioni delle parti devono avvenire per iscritto, nella forma di «comparse conclusionali» presentate direttamente all'udienza e liberamente modificabili nel corso del giudizio (artt. 390, co. 2°, 412, co. 2°, Cod. 1865)<sup>191</sup>.

Più in particolare, secondo la scansione procedimentale delineata dal codice, nel termine indicato nella «citazione a udienza fissa» avrebbe avuto luogo la prima comparizione delle parti davanti al giudice. Dal momento che dalla «citazione» sarebbero emerse, tutt'al più, le indicazioni utili a individuare il bene oggetto della domanda (art. 145, n. 2°, Cod. 1865), il convenuto avrebbe dovuto predisporre le proprie difese in maniera necessariamente generica e aspecifica, in attesa di conoscere le istanze e le produzioni istruttorie che l'attore avrebbe compiuto soltanto all'udienza<sup>192</sup>. Dall'altro lato, sino alla celebrazione della prima udienza, l'attore sarebbe rimasto all'oscuro delle eventuali eccezioni, domande riconvenzionali e prove del convenuto. E va da sé che, nell'ambito di tale udienza, nessuna delle parti avrebbe avuto modo di fissare definitivamente le proprie richieste in vista dell'immediata decisione della causa<sup>193</sup>. Di qui, quelle «facili mutue sorpre-

---

<sup>190</sup> Cfr. artt. 390, 412, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 119, 124, con il commento di E. Cuzzi, *op. cit.*, pp. 306-316.

<sup>191</sup> Cfr. artt. 390, co. 2°, 412, co. 2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 119, 124, con i commenti di L. Borsari, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*<sup>3</sup>, cit., I, pp. 520-521 e L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>4</sup>, cit., III, pp. 457-461. Per gli arresti della giurisprudenza, v. C. Magni, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., I, pp. 627-631.

<sup>192</sup> Cfr., ancora, art. 145, n. 2°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 45-46.

<sup>193</sup> Cfr., ad es., S. De Aloisio, *Del procedimento formale e del sommario*, cit., pp. 15-16 e J. Lenner, *Note critiche e progetto*, cit., pp. 123-124, ove può leggersi «nel sommario [...] si comparisce all'udienza dietro un semplice scritto incompleto, quale si è la citazione, vale a dire quasi alla cieca e a tentone, per intavolare questioni spesse fiate molto serie sopra prove, carte e circostanze di fatto fino a quel punto ignorate, e che soltanto allora si svolgono e si portano in campo. [...] Per tutte le suesposte ragioni concludo che l'oralità

se» che divengono inevitabili occasioni di «ripetuti rinvii della spedizione della causa», sia per consentire un'effettiva difesa degli interessi delle parti assistite sia, soprattutto, «per reciproche compiacenze fra colleghi» dello stesso foro<sup>194</sup>.

Pare, inoltre, interessante notare che lo spirito 'cavalleresco' che anima questa sorta di galateo professionale dei rinvii dell'udienza non si estende all'anticipazione officiosa delle «comparse» di volta in volta, depositate in giudizio; benché ciò avrebbe, con ogni probabilità, consentito di evitare un buon numero di differimenti «della spedizione della causa» a sentenza. Tenendo, quindi, ben presente un certo disallineamento degli interessi fra utenti abituali e destinatari finali del processo civile, appare plasticamente evocativo l'accostamento del rito «sommario» alla «procedura d'un consiglio di guerra tenuto sul campo di battaglia»<sup>195</sup>.

Nella prassi dei tribunali, tale significativa deformatizzazione del rito «sommario» produce un fenomeno piuttosto singolare, ma non estraneo alla storia del processo civile italiano (e spagnolo) del secolo XIX<sup>196</sup>. La necessità di colma-

---

e la pubblicità illimitata nella trattazione delle cause civili sarà, se pur così vuolsi a ogni costo, una stupenda cosa in teoria, ma che in pratica i suoi magnifici effetti vengono meno del tutto, e ne deriva soltanto un profitto notevole per gli Avvocati, e un danno grave per i loro clienti, e per la pronta, retta e dignitosa amministrazione della giustizia».

<sup>194</sup> Cfr. L. Mattiolo, *op. cit.*, III, pp. 468-469, nonché O. Sechi, «*Codice di procedura civile*», cit., pp. 482-483. Cfr., altresì, fra le tante del medesimo tenore, la Circolare del guardasigilli Tajani del 2 settembre 1885, concernente «la pubblicazione delle sentenze, i rinvii e la presentazione di memorie nelle cause civili e commerciali» (in E. Cuzzi (diretto da), *Annuario della procedura civile*, IV, Verona, D. Tedeschi, 1886, p. 513), ove si rileva che «nell'interesse della pronta amministrazione della giustizia, mi occorre richiamare la loro attenzione sopra un abuso che dà luogo a frequenti lagnanze, cioè sull'eccessiva facilità colla quale si accordano rinvii nelle discussioni delle cause. Mi è quindi d'uopo raccomandare che, a meno di casi in cui si verificano seri e giusti motivi, vengano concessi tali rinvii, e specialmente poi nel dissenso fra le parti».

<sup>195</sup> Cfr. A. Orilia, *L'asino e il Codice di procedura civile*, cit., p. 21.

<sup>196</sup> Per il riscontro di un fenomeno di 'osmosi' fra rito «formale» e rito «sommario» nella vigenza delle compilazioni processuali spagnole (e per i connessi tentativi di riforma del primo quarantennio del secolo XIX), si v., anche per i necessari rimandi bibliografici, quanto nei §§ 1.3.-3.4. del presente lavoro. Sulla compenetrazione dei due modelli procedurali già nel variegato scenario del diritto statutario italiano dei secoli XIV-XVI, v. A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*<sup>2</sup>, VI, 2, *Storia della procedura (continuazione) a cura di Pasquale Del Giudice*, Torino, Utet, 1902, pp. 114-127; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice*, Milano, U. Hoepli, 1927, pp. 334-337, spec. 340-341; P. Sella, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria*

re le innumerevoli lacune della disciplina del rito «sommario» conduce la giurisprudenza a utilizzare, con estrema disinvoltura, la classica ‘clausola residuale’ che consente l’applicazione delle disposizioni del rito «formale» per quanto non diversamente previsto per ciascun procedimento speciale (artt. 392, 414, Cod. 1865)<sup>197</sup>. Mentre è appena il caso di segnalare che un’applicazione del tutto residuale viene, invece, riservata alla disposizione che conferisce al giudice il potere discrezionale di ordinare la trasformazione del rito da «sommario» a «formale», quando lo «richiedano la natura o le particolari condizioni della causa» (artt. 391, 413, Cod. 1865)<sup>198</sup>.

Da questo sforzo creativo della giurisprudenza postunitaria discendono notevoli e paradossali conseguenze, a cominciare dall’emersione di prassi applicative difformi, da foro a foro, quanto al livello di compenetrazione fra i due modelli disciplinari<sup>199</sup>. Pur nel contesto di un certo ‘particolarismo processuale’, costituisce comunque un tratto comune dell’elaborazione giurisprudenziale in discorso quello del recupero delle modalità di preparazione scritta della controversia proprie del rito «formale»<sup>200</sup>. L’innesto delle formalità che presidiano il regolare svolgimento del contraddittorio durante l’«istruzione» della causa si

---

*italiana*, Milano, U. Hoepli, 1927, pp. 226-253; nell’Italia del secolo XIX, si v., da un lato, quanto nei §§ 4.1.-4.4, riguardo all’ampio ricorso, nella pratica del processo borbonico e sabauda, agli schemi procedurali sommari e alla loro applicazione modellata sui formalismi dei rispettivi riti ordinari; dall’altro, quanto nel § 2.5., riguardo all’affermarsi, nella prassi giudiziaria granducale, del rito «sommario» e alla sua definitiva sostituzione al rito ordinario con il «Reale Motuproprio» del 2 agosto 1838 (v., *amplius*, S. Galgano, *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, pp. 27-58). Per un più ampio sguardo al fenomeno in discorso nel diritto processuale austriaco e tedesco, si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, A. Tedoldi, *Il nuovo procedimento sommario*, Bologna, Zanichelli, 2013, pp. 2-20.

<sup>197</sup> Cfr. artt. 392, 414, *C.p.c. del Regno d’Italia*, cit., pp. 119, 124.

<sup>198</sup> Cfr. artt. 391, 413, *C.p.c. del Regno d’Italia*, cit., pp. 119, 124. Sulla trasformazione del rito in corso di causa, v., spec., E. Cuzzi, *Del passaggio dal rito formale al rito sommario*, in *Gazz. Leg.*, 1881, p. 169 ss.

<sup>199</sup> Cfr., ad es., N. Stolfi, *Alcune note sulla riforma giudiziaria*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampietro Chironi nel XXXIII del suo insegnamento*, II, Torino, F.lli Bocca, 1915, pp. 255-257; D. Galdi, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d’Italia*, cit., V, p. 111 e, spec., A. Caponetti, *Il nuovo rito sommario*, Roma, F.lli Failli, 1901, p. 12, ove può leggersi: «con queste ed altre modificazioni che variarono da regione a regione, da Collegio a Collegio, si ebbe in fatto un rito sommario informe».

<sup>200</sup> Cfr., ancora, D. Galdi, *op. cit.*, V, pp. 112-114.

completa, poi, con il riadattamento della disciplina degli «incidenti», compreso il meccanismo dell'immediata impugnabilità delle sentenze «interlocutorie»<sup>201</sup>. Il risultato che ne deriva è, in definitiva, la combinatoria dei difetti propri dell'uno e dell'altro procedimento, tanto che appare ormai diffusa, a vari livelli della società civile del tempo la sostanziale sfiducia verso il nuovo ordinamento processuale italiano<sup>202</sup>.

L'ibridazione dei due principali modelli del processo di cognizione rappresenta dunque l'ultimo approdo della storia del *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, nei suoi primi trentacinque anni di applicazione. Infatti, come subito appresso si dirà, nel volgere del nuovo secolo, sarà proprio questo ribaltamento *de facto* dell'impianto originario del codice a imporne una complessiva riconsiderazione in sede legislativa.

### **3. Elementi di sommarizzazione del processo nella riforma del codice unitario. Prospettive generali e contributi di Mortara**

Come si è osservato, sin dai primi anni di applicazione del c.p.c. del 1865, lo scenario che si presenta al legislatore italiano risulta a dir poco complesso, evidenziando, per alcuni aspetti, uno iato tra norma e prassi di non trascurabili proporzioni. Dallo smantellamento del regime preclusivo proprio del rito «formale», alla progressiva generalizzazione del rito «sommario», fino alla creazione giurisprudenziale di un *tertium genus* fra l'uno e l'altro modello di procedimento, lo sfaldamento dell'assetto codicistico appare tanto repentino quanto in grado di

---

<sup>201</sup> Cfr. F. Ferrucci, *Del modo di proporre gl'incidenti nelle cause con procedimento sommario*, in *Foro it.*, 1878, I, p. 182 ss.; Id., *Degli incidenti nelle cause a procedimento sommario*, in *Giornale Trib. Mil.*, 1878, p. 209 ss.; nonché S. Galgano, *op. cit.*, pp. 60-61.

<sup>202</sup> Cfr. L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., pp. 405-406. Cfr., peraltro, già a distanza di soli due anni dall'entrata in vigore del codice unitario, M. Maltini, *Le condizioni attuali e l'avvenire della legislazione di procedura civile in Europa*, in *Mon. trib.*, 1868, p. 146: «E per verità una giornaliera esperienza ci ammaestra che le norme del procedimento, intralciate come sono di forme e di inciampi, si acconciano assai facilmente agli accorgimenti della malizia e della malafede; ingenerano l'incertezza e recano tale dispendio e spreco di tempo, da sconsigliare le più modeste fortune dall'aver ricorso al braccio della giustizia, anche a costo di lasciar giacere o di abbandonare la ragione controversa. [...] Cessa così la fiducia nelle patrie istituzioni e nella capacità di chi governa, sempre più scema il credito nelle persone e nelle cose, la diffidenza e la malafede reagiscono sugli affari e sulle transazioni sociali, ed è aggiunto così nuovo fomite a quella crisi che tanto travaglia e la privata e la pubblica economia».



compromettere la tenuta dei valori garantistici espressi dal nuovo ordinamento processuale<sup>203</sup>.

A livello politico, la gravità della situazione è attestata dai numerosi progetti di legge che, di legislatura in legislatura, vengono presentati alle Camere, con l'obiettivo di riformare la disciplina del processo di cognizione in primo grado<sup>204</sup>. Tuttavia, per ragioni legate anche all'instabilità degli esecutivi del periodo 1868-1900, l'orientamento dei vari governi denota l'assenza di un disegno riformatore organico della legislazione vigente, optandosi per un approccio settoriale e cautamente improntato all'accoglimento delle istanze dell'avvocatura e del giudiziario<sup>205</sup>. A ciò si aggiunga che, con rare e limitate eccezioni, la grande dottrina italiana di matrice esegetica appare culturalmente votata a un atteggiamento acritico, se non proprio conservatore dell'esistente, prevalendo quell'inclinazione «a vedere la ragione nelle ragioni del dato positivo» che si traduce nella non partecipazione attiva al dibattito sulle riforme<sup>206</sup>.

In questa impostazione di rigido pragmatismo politico, l'attenzione del legislatore risulta nettamente incentrata sulle forme del rito «sommario», ormai consacra-

---

<sup>203</sup> In proposito v., anche per i necessari rimandi bibliografici, quanto nel § 6.2. del presente lavoro.

<sup>204</sup> Cfr., a riguardo, il fondamentale lavoro di G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, I, Milano, Giuffrè, 1989, p. 435 ss., al quale verrà fatto ampio riferimento nel prosieguo.

<sup>205</sup> Cfr. L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., p. 406 ss. e, più di recente, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 138-143.

<sup>206</sup> Cfr. G. Tarello, *La 'Scuola dell'esegesi' e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL dalla morte di P.E. Bensa*, Milano, Giuffrè, 1969, p. 692, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo (e, ivi, altresì, l'individuazione di alcuni profili di differenziazione metodologica fra «scuola piemontese» e «napoletana»). A riguardo, si v., *amplius*, G. Manfredini, *Concetto scientifico della procedura civile*, cit., spec. p. 5 ss.; G. Tesoriere, *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi. I. I pre-chiovendiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 1318 ss., nonché, per uno sguardo più generale di un competente osservatore esterno, J.H. Merryman, *The Italian Style I. Doctrine*, in 18 *Stanford Law Review*, 2, p. 43 ss. (pubblicato anche in Italia con il titolo *Lo 'stile italiano'. La dottrina*, trad. it. di D. Corapi, G. Marziale, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 1193 ss.). Per limitarsi a fornire qualche indicazione bibliografica in merito alle opere della dottrina italiana del secolo XIX più attente alla prospettiva delle riforme del processo civile, oltre a quelle già ricordate (§ 6.1.), si v., ad es., G. Manfredini, *Il procedimento civile e le riforme*, Padova, F. Sacchetto, 1885; E. Milano, *Di alcune riforme nel rito civile e penale dinanzi le più basse magistrature*, Napoli, Ditta dell'Ancora, 1891; P. Nascia, *Delle riforme al codice di procedura civile ed in ispecie al procedimento formale e sommario ed ai giudizi di esecuzione*, Livorno, T. Calafati, 1891; S. La Rosa, *Pensieri su possibili riforme al codice di procedura civile*, Catania, Real Tip. Pensini, 1892.

to dalla prassi ad autentico archetipo generale del processo civile. Per limitarsi a un primo riscontro statistico, basti considerare che, dei ventotto progetti di riforma del codice susseguitisi in tale periodo, soltanto due contengono disposizioni finalizzate al perfezionamento dell'architettura del rito «formale» e, segnatamente, al rafforzamento delle preclusioni derivanti dall'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione»<sup>207</sup>. Ciò, in particolare, combinando due semplici linee di intervento: da un lato, la tassativa limitazione delle scritture difensive previste prima dell'udienza di discussione («citazione», «risposta», «replica» e «controreplica»); e, dall'altro, l'esplicita enunciazione del divieto del giudice di autorizzare ulteriori appendici di trattazione e istruzione scritta, dopo il passaggio della causa alla fase decisoria<sup>208</sup>. Entrambi i progetti, frutto dell'iniziativa individuale dei deputati proponenti, non giungono neppure all'attenzione dell'apposita Commissione parlamentare. E tale circostanza sancisce, di fatto, anche in sede legislativa, quella totale marginalizzazione del rito «formale» da tempo realizzatasi nella pratica del processo civile<sup>209</sup>.

Circoscrivendo la presente indagine ai principali progetti di riforma del procedimento «sommario», un primo riferimento può essere individuato nel disegno di legge Catucci del 27 gennaio 1868 (identicamente riproposto, alla Camera, sia nel febbraio del 1873 sia nel dicembre del 1876)<sup>210</sup>. Oltre a inaugurare l'avvio di una lunga e trava-

---

<sup>207</sup> Ci si riferisce, rispettivamente, al progetto Catucci del 27 gennaio 1868 (sul quale v., subito, *infra*), e al progetto Rubichi del 25 maggio 1887 (v. il relativo testo in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile*, cit., I, pp. 608-610, assieme ai riferimenti che saranno forniti di seguito in nota). Per gli opportuni approfondimenti sulle peculiari caratteristiche del rito «formale» e del particolare meccanismo dell'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione», v. quanto nel § 6.2.

<sup>208</sup> Cfr. artt. 165, 175-176 del progetto Catucci e art. 165 del progetto Rubichi, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 436, 609.

<sup>209</sup> Cfr., infatti, critico, L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, p. 417, ove può leggersi: «Il procedimento formale [...] non trovò difensori nei tanti progetti che precedettero la legge 31 marzo 1901: eppure nulla di più razionale del concetto fondamentale che lo informa, l'istruzione della causa anteriore all'udienza in cui la stessa causa si discute, per modo che le parti abbiano reciproca e perfetta cognizione delle rispettive loro istanze, dei documenti e delle prove sopra di cui queste si fondano, senza timori e possibilità che all'udienza si possa spostare od alterare il tema della controversia. Solo in questo modo si riesce effettivamente ad impedire qualunque sleale sorpresa di astuti patrocinanti, senza necessità di ricorrere all'espedito dei rinvii, che protraggono indeterminatamente la risoluzione definitiva della lite».

<sup>210</sup> Il progetto Catucci viene presentato alla Camera dei deputati nel corso di tre diverse legislature, senza mai giungere neppure all'attenzione dell'apposita Commissione

gliata elaborazione legislativa, il progetto Catucci è il primo disegno di legge a recepire le indicazioni provenienti dal mondo dell'avvocatura; o, meglio, da quella componente, in un certo senso più moderata, del ceto forense che, nel corso del decennio successivo, affida ai propri organi di rappresentanza il compito di stilare progetti di riforma condivisi e non implicanti un completo stravolgimento dell'impianto codicistico.

Infatti, contestualmente alla presentazione del progetto alla Camera, sono pubblicate le «proposte di riforma al Codice di procedura civile», predisposte dall'influente Associazione degli avvocati di Milano<sup>211</sup>. Sulla falsariga di quanto rilevato nella relazione illustrativa del progetto Catucci, le «proposte» dell'avvocatura milanese muovono dalla considerazione per la quale il «riordinamento della procedura sommaria» e l'estensione del relativo ambito di applicazione rappresentano «una delle più esigenti necessità» della riforma<sup>212</sup>. La corrispondenza fra

---

parlamentare. Più in particolare, tale disegno di legge: *i*) è formalmente presentato alla Camera il 27 gennaio 1868 (*Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, X Legislatura – Sessione 1867*, IV, Firenze, Eredi Botta, 1868, p. 3759); *ii*) e, nella tornata del 5 febbraio 1868, è oggetto di una breve relazione illustrativa a cura dello stesso deputato proponente (*Rendiconti del Parlamento Italiano*, cit., IV, pp. 3989-3994); *iii*) presentato nuovamente alla Camera il 16 febbraio 1873 (*Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XI Legislatura – Sessione 1871-1872*, V, Roma, Eredi Botta, 1873, p. 4936); *iv*) e ripresentato, ancora, il 12 dicembre 1876 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1876-1877*, I, Roma, Eredi Botta, 1877, p. 335); *v*) con lettura in aula dell'articolo nella tornata del 18 dicembre 1876 (*Atti Del Parlamento Italiano*, cit., I, pp. 402-404). Sul progetto Catucci, v., cenni, in L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, pp. 402-403 e in L. Rossi, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 406 e, *amplius*, G. Tarzia, *Procedimento sommario e procedimento formale. Note introduttive*, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 417-418.

<sup>211</sup> Cfr. Aa.Vv., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli Avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate dal Codice di procedura civile italiano*, Milano, Stab. Redaelli Soc. Chiusi-Rechiedei, 1868, p. 115 ss. (nella parte riguardante la disciplina del rito «sommario», edite anche con il titolo *Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli Avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate dal Codice di procedura civile italiano*, in *Mon. trib.*, 1868, p. 32 ss.).

<sup>212</sup> Cfr. *Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli Avvocati di Milano*, cit., pp. 32-34. In proposito, v., altresì, Aa.Vv., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione istituita dall'Associazione degli Avvocati della Venezia, per lo studio delle riforme al Codice di procedura civile*, Venezia, Tip. Gazzetta, 1868, p. 5 ss., 70-73, da dove si desume che, nell'iniziale programmazione dei lavori (risalente al 30 maggio 1867), la Commissione veneta avrebbe dovuto redigere un testo di riforma

le soluzioni proposte nell'uno e nell'altro articolato di modifiche lascia presumere un certo coordinamento delle due iniziative, prospettandosi, in entrambi i casi, l'applicazione del rito «sommario» alle controversie in materia commerciale (art. 389, n. 2°, Prog. 1868), così come l'introduzione dell'onere del convenuto di notificare le proprie difese, assieme alla relativa documentazione, almeno due giorni prima dell'udienza di discussione (art. 390, Prog. 1868)<sup>213</sup>.

L'ampia condivisione delle modificazioni suggerite dal progetto Catucci pare confermata anche dalle risoluzioni del primo Congresso giuridico italiano del

---

condiviso dalle Associazioni forensi di Milano, Napoli e Torino. Con ogni probabilità, la prospettiva di intervenire nel dibattito sulla riforma del rito «sommario», pendente l'esame alla Camera del progetto Catucci, spinge l'Associazione milanese a divulgare anzitempo un proprio personale progetto di riforma. Non senza qualche risentimento, l'Associazione veneta licenzia un articolato di riforma che consiste, in parte, in una ratifica delle proposte avanzate dalla sede milanese e, in parte, nel risultato di un tentativo di mediazione fra le diverse istanze espresse dalle Associazioni coinvolte. Nel complesso, ne deriva un testo disorganico che non di rado racchiude soluzioni contraddittorie e non chiaramente prospettate come alternative fra loro. Inoltre, forse sempre in ragione di una certa animosità di fondo, le principali innovazioni suggerite dall'Associazione milanese (e rispecchiate dal progetto Catucci) vengono apoditticamente 'moderate', se non del tutto stralciate. Ciò è quanto accade, ad esempio, per la prospettata estensione dell'ambito di applicazione del procedimento «sommario», che si ritiene più opportuno sostituire con la semplice enunciazione del principio dell'identità del rito in primo grado e in grado di appello; oppure per la previsione dell'onere del convenuto di notificare preventivamente le proprie difese all'attore, che si sceglie semplicemente di non recepire, considerando di per sé sufficiente la facoltà del giudice – di fatto quasi mai messa in pratica (§ 6.2.) – di ordinare il passaggio al rito «formale» nei casi di maggiore complessità della controversia.

<sup>213</sup> Cfr. gli artt. 389, n. 2°, 390, del progetto Catucci (in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 436) con le notizie in *Rendiconti del Parlamento Italiano*, cit., IV, p. 3991, e con quanto prospettato nella *Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli Avvocati di Milano*, cit., pp. 32-34. È appena il caso di ricordare che, fra i fattori che determinano la crescita esponenziale dei giudizi «sommari» nella pratica del processo civile, si annovera anche l'estensione *ex lege* del rito «sommario» a tutte le controversie in cui è parte la pubblica amministrazione (art. 10, all. E, l. 20 marzo 1865, n. 2248, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, giovedì 27 aprile 1865, n. 101, p. 1 ss.). Un ulteriore, rilevante contributo del legislatore in tal senso si rinviene, ben più tardi, nell'art. 866, co. 2°, del nuovo *Codice di commercio per il Regno d'Italia*, a norma del quale nelle cause commerciali «si osserva il procedimento sommario anche davanti ai Tribunali» (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, martedì 11 aprile 1882, n. 86, *Supplemento*, p. 60). Previsione, quest'ultima, che trova, appunto, il proprio antecedente nel progetto Catucci del 27 gennaio 1868 (A. Panzarola, *Il rito per le cause commerciali*, cit., pp. 244-250).

1872, dirette a fornire al legislatore un quadro virtualmente esaustivo dei difetti del codice e dei rimedi occorrenti per eliminarli<sup>214</sup>. Nel testo licenziato dalla Commissione congressuale, ambedue le soluzioni anticipate dal progetto Catucci ricevono piena adesione, auspicandosi soprattutto la predisposizione di forme di reciproca comunicazione fra le parti delle difese e delle prove documentali che andranno discusse alla prima udienza<sup>215</sup>. Si tratta di correttivi, in sostanza volti alla basilare configurazione di una fase introduttiva del procedimento, che si considerano giustamente indispensabili per consentire alle parti di giungere preparate all'udienza; e ciò, quanto meno, nel senso di scongiurare il rischio che la comparizione delle parti davanti al giudice avvenga completamente 'al buio', risolvendosi quindi nella semplice concessione di un rinvio per repliche alle allegazioni e alle produzioni compiute direttamente all'udienza<sup>216</sup>.

Con qualche non trascurabile differenza, la previsione dell'onere delle parti di reciproca e preventiva informazione, in merito alle rispettive iniziative difensive, si ritrova anche nel progetto del deputato Morrone del 21 marzo 1875<sup>217</sup>. Più in particolare, mentre nel disegno di legge Catucci, l'imposizione di tale onere informativo risulta funzionale a garantire alle parti una pur minima cognizione delle difese avversarie e del relativo supporto documentale prima dell'udienza, nel

---

<sup>214</sup> Cfr. *Atti del primo Congresso giuridico italiano. Tenuto in Roma l'anno 1872*, Roma, Tip. E. Sinimberghi, 1872 (riediti anche da G. Alpa (a cura di), *Atti del primo congresso giuridico italiano (25 novembre-8 dicembre 1872)*, I, Bologna, Il Mulino, 2008, spec. p. 57 ss., ove possono consultarsi, in forma sinottica, le proposte della Commissione delegata allo studio delle riforme del c.p.c.). Per un più ampio sguardo alle tematiche affrontate nelle numerose occasioni congressuali nell'ultimo trentennio del secolo XIX, si v. Consiglio Nazionale Forense, *La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell'Avvocatura nelle assise congressuali*, prefazione e curatela di G. Alpa, Roma, Consiglio Nazionale Forense, 2010, pp. 17-69.

<sup>215</sup> Cfr., ancora, *Atti del primo Congresso giuridico italiano*, cit., p. 742.

<sup>216</sup> Cfr., *amplius*, G. Alpa (a cura di), *Atti del primo congresso giuridico italiano*, cit., I, p. 33 ss. Si v., altresì, L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., p. 406.

<sup>217</sup> Il progetto Morrone è presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 18 maggio 1875 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XII Legislatura – Sessione 1874-1875*, IV, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1875, pp. 3339-3342), senza giungere all'esame preliminare della Commissione. Per la più agevole consultazione dei testi della «presentazione del deputato proponente» e dell'articolato, v., ancora, G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile*, cit., I, pp. 455-459 e, ivi, G. Tarzia, *Procedimento sommario e procedimento formale*, cit., pp. 418-419.

progetto Morrone, il medesimo onere corrisponde alla finalità di evitare differimenti della discussione oltre la seconda udienza. Si assiste, in altri termini, alla conservazione del sistema codicistico prevedente l'onere delle parti di comunicare le proprie «comparse conclusionali» soltanto alla prima udienza, accettando pertanto l'eventualità che la discussione della causa debba essere differita *de plano* a un'udienza successiva. Solo in tale ipotesi – forse considerata eccezionale, data la supposta semplicità delle cause soggette *ex lege* all'applicazione del rito «sommario» – avrebbe avuto luogo la preventiva comunicazione di tutte le integrazioni e/o modificazioni delle «comparse conclusionali», in modo da prevenire, almeno all'udienza successiva, il rischio di proverbiali «sorpresa» e di nuovi rinvii della discussione (art. 390, co. 4°, Prog. 1875)<sup>218</sup>.

La farraginosità del meccanismo delineato dal progetto Morrone è tale da far propendere l'allora guardasigilli Vigliani per una richiesta di ritiro del disegno di legge, accompagnata dalla promessa di avviare, in tempi brevi, una più ampia e approfondita fase di studio delle riforme processuali<sup>219</sup>. In effetti, nel luglio del 1875 viene diramata una circolare ministeriale con la quale si invitano i «primi presidenti e procuratori generali delle Corti del Regno» a trasmettere le proprie «osservazioni e proposte» sulla riforma in cantiere<sup>220</sup>. In chiara sintonia con le

---

<sup>218</sup> Cfr. l'art. 390, co. 4°, del progetto Morrone, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 459.

<sup>219</sup> Cfr., infatti, *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XII Legislatura – Sessione 1874-1875*, cit., IV, pp. 3341-3342 e v., notizie, anche in L. Mattiolo, *Elementi di diritto giudiziario civile*, III, Milano, Flli Bocca, 1877, pp. 274-276, nota n. 1; Id., *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, p. 403.

<sup>220</sup> Il testo della circolare ministeriale 6 luglio 1875, n. 577 può leggersi in *Raccolta delle circolari emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Anni dal 1871 al 1880*, II, Roma, Regia Tip., 1881, pp. 539-540. Come riportato da L. Mattiolo, *Elementi di diritto giudiziario civile*, cit., III, pp. 277-279, l'iniziativa intrapresa dal guardasigilli Vigliani ha il pregio di dare avvio a un ampio e partecipato dibattito sui contenuti della riforma in cantiere, nel cui ambito si rinvencono anche numerose «osservazioni e proposte» già strutturate in forma di articolato. A riguardo, si v., ad es., G. Sala, *Proposta di alcune modificazioni del procedimento sommario*, in *La Rivista Giuridica*, III, 1875, pp. 205 ss., spec. 209, ove si suggerisce di adottare un sistema di preparazione della controversia analogo a quello previsto per le controversie di competenza dei «pretori» (sul quale v. § 6.2.); C. Norsa, *Sulla riforma al processo sommario nel Codice di procedura civile italiano*, Milano, Flli Richiedei, 1875 (un estratto del *pamphlet* è pubblicato anche in *La Legge*, XV, 1875, pp. 375-386 e, ivi, ampi riferimenti critici ai progetti di riforma di iniziativa parlamentare e 'privata' editi in tale periodo); A. Carcani, *Rilievi sui progetti per la riforma del procedimento sommario*, in *La Legge*, III, 1876, p. 51 ss. e *La Legge*, IV, 1877, p. 44 ss.

risoluzioni adottate dal Congresso giuridico italiano del 1872, il principale obiettivo da realizzare è quello di predisporre un sistema di scambio preliminare di informazioni e documenti che permetta alle parti di «sostenere la discussione della causa [con] una preparazione sufficiente»<sup>221</sup>.

L'esame del materiale, così raccolto, viene affidato dal successivo guardasigilli, Pasquale Stanislao Mancini, a una Commissione ministeriale, di ben ventitré componenti (fra avvocati, parlamentari e accademici), formalmente incaricata di «studiare e proporre un progetto di legge per la riforma del procedimento sommario»<sup>222</sup>. Nella lettera circolare acclusa al decreto di nomina della Commissione, si rinviene quella che può essere considerata una *summa* del pensiero di Mancini in materia e, certamente, la sintesi delle proposte di riforma del rito «sommario» già delineate dal giurista irpino ai tempi del codice sabaudo del 1854<sup>223</sup>. Con consueta eleganza di stile, l'indirizzo impartito ai commissari è di provvedere al riordino del «rito sommario con tali elementi da potersi senza inconvenienti applicare al maggior numero possibile di cause, determinando serie garentie per il mutuo scambio delle difese e per l'esplicamento delle ragioni dei contendenti»<sup>224</sup>. Sotto la personale direzione del guardasigilli, i lavori della Commissione proseguono in maniera spedita, giungendo all'elaborazione di un «progetto di riforma

---

<sup>221</sup> Cfr. circ. min. 6 luglio 1875, n. 577, in *Raccolta delle circolari emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Anni dal 1871 al 1880*, cit., II, p. 539. Una sintesi ragionata delle «osservazioni e proposte» della magistratura di Cassazione è pubblicata, a cura del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con il titolo *Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili. Osservazioni e proposte della Divisione 1<sup>a</sup> del Ministero di grazia e giustizia*, Roma, Stamp. Reale, 1875, p. 1 ss., ove emerge la netta preferenza per il recupero delle forme del «procedimento sommario semplice» di cui al codice sabaudo del 1859 (v. § 4.4.). A riguardo, v., per più ampie notizie, L. Mattiolo, *Elementi di diritto giudiziario civile*, cit., III, pp. 279-281, in nota.

<sup>222</sup> Cfr. il testo dei decreti ministeriali del 22, 28 dicembre 1876, relativi all'istituzione della «Commissione presso il Ministero di Grazia e Giustizia per la riforma delle disposizioni del vigente Codice di procedura civile sul procedimento sommario», in *Il Filangeri*, 1877, pp. 85-87.

<sup>223</sup> Il testo della lettera circolare indirizzata da Mancini «agli Onorevoli Componenti della Commissione per la riforma del procedimento sommario» può leggersi in *Il Filangeri*, 1877, pp. 87-89. Per alcune notizie e riferimenti all'opera critica e propositiva di Mancini in merito alla riforma del rito «sommario», v. quanto nei §§ 4.4., 6.1. del presente lavoro.

<sup>224</sup> Cfr., ancora, la lettera circolare ai componenti della Commissione di riforma, in *Il Filangeri*, 1877, p. 89.

del procedimento sommario» che rispecchia tutte le direttive iniziali<sup>225</sup>.

Il progetto Mancini approda alla Camera dei deputati il 2 maggio 1877, con una notevole relazione illustrativa a firma dello stesso guardasigilli<sup>226</sup>. In poco più di una pagina, vi si trovano limpidamente enunciate le linee ispiratrici dell'articolato di riforma: la «semplicità e speditezza delle forme», rispondente ai bisogni della «nuova vita economica e industriale» del Paese, e la «sicura difesa dei diritti dedotti in contestazione»<sup>227</sup>. La ricerca di una «giusta e armonica conciliazione» fra questi due valori-guida sembra effettivamente improntare l'insieme delle modificazioni prospettate nel progetto, a cominciare dall'estensione dell'ambito applicativo del rito «sommario»<sup>228</sup>.

---

<sup>225</sup> Cfr. *Progetto di riforma del procedimento sommario nei giudizi civili. Lavori della Commissione istituita con decreto 22 dicembre 1876 dal Ministro Guardasigilli (Mancini)*, Roma, Stamp. Reale, 1877.

<sup>226</sup> Il progetto Mancini: *i*) è presentato alla Camera nella tornata del 2 maggio 1877 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1876-1877*, III, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1877, p. 3006), assieme alla relazione illustrativa sottoscritta dallo stesso guardasigilli (v. *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1877, doc. n. 102, pp. 1-7); *ii*) l'articolato, oggetto di emendamenti in sede di Commissione, ritorna alla Camera, accompagnato dalla relazione del commissario Morrone, nella tornata del 2 maggio 1877 (*Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102-A, pp. 1-7). Qualche notizia anche in L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, p. 406 e in G. Tarzia, *Procedimento sommario e procedimento formale*, cit., pp. 419-420.

<sup>227</sup> Cfr. *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102, pp. 1-2: «Uno dei desideri più vivamente sentiti nelle odierne società civili è quello che le forme dei procedimenti giudiziari rispondano per la loro speditezza a quella ognor crescente attività della vita sociale, che è uno dei caratteri distintivi dei tempi attuali. [...] È ben inteso però che nel provvedere alla semplicità e celerità dei giudizi non devono mai dimenticarsi quelle condizioni e quelle garanzie che sono indispensabili alla sicura difesa dei diritti dedotti in contestazione».

<sup>228</sup> Cfr. *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102, pp. 1, spec. 3, ove può leggersi «non mancano valorosi cultori delle scienze giuridiche che vorrebbero si adottasse la forma sommaria come il procedimento consueto e di regola, ammettendo in via soltanto eccezionale e per casi straordinari di cause gravi e complicate l'applicazione delle discipline ora proprie del rito formale. [...] Ora si stimò opera troppo affrettata e pericolosa il far luogo ad una innovazione così radicale che avrebbe alterata la intera economia della legge, tanto più non essendo reclamata ancora urgentemente dalla generalità dei cultori della scienza e



A riguardo, l'intento del guardasigilli appare quello di ricomprendere nel novero delle «cause sommarie» tutta un'ampia ed eterogenea serie di controversie, in vario modo accomunate dalla presenza di caratteristiche intrinseche, tali da farne presumere l'urgenza e/o la facilità di soluzione (art. 389, nn. 2°, 4°-8°, Prog. 1877)<sup>229</sup>. La riscrittura delle disposizioni relative all'ambito di applicazione del rito «sommario» viene poi completata dalla sostituzione del criterio/parametro in base al quale il presidente del tribunale avrebbe autorizzato la «citazione a udienza fissa», in deroga alle forme solenni del rito ordinario (artt. 154, 389, n. 3°, Cod. 1865)<sup>230</sup>. Una modifica, con ogni probabilità intesa a una maggiore responsabilizzazione del giudiziario in tale delicato frangente, che consiste nel rimpiazzare il riferimento all'esigenza di «pronta spedizione» della causa a sentenza con quello all'«indole» della controversia (art. 389, n. 10°, Prog. 1877); riferimento, quest'ultimo, evidentemente evocativo delle caratteristiche e delle peculiarità del singolo caso, che si chiede al giudice di valutare «opportunamente»<sup>231</sup>.

Sul piano più strettamente procedimentale, si prospetta innanzitutto, l'introduzione dell'onere delle parti di depositare i rispettivi documenti, presso la cancelleria del tribunale, in un momento anteriore all'udienza di prima comparizione (art. 390, co. 1°-2°, Prog. 1877)<sup>232</sup>. Nello schema del progetto Mancini, questa sorta di

---

dai voti della pubblica opinione».

<sup>229</sup> Cfr. art. 389, nn. 2°, 4°-8°, del progetto Mancini (in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile*, cit., I, p. 491), rispettivamente volti a estendere l'applicazione del rito «sommario» alle: *i*) «domande fondate su titolo autentico, o scrittura privata»; *ii*) a quelle «relative a mercedi, ad annualità, a censi, a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie, ed a locazione di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanze di espulsione o di rescissione del contratto»; *iii*) alle «azioni di garanzia per vizi o difetti degli animali e delle merci».

<sup>230</sup> Cfr. artt. 154, 389, n. 3°, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 49, 118. Sulla facoltà del presidente del tribunale di ordinare l'applicazione del rito «sommario» a tutte le cause che «richiedano pronta spedizione» a sentenza, si v., anche per alcuni riferimenti di carattere bibliografico e giurisprudenziale, quanto nel precedente § 6.2.

<sup>231</sup> Cfr. l'art. 389, n. 10°, del Progetto Mancini (in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 491), a norma del quale il rito «sommario» avrebbe dovuto trovare applicazione a tutte le rito «altre cause per le quali sia dal presidente, sulla istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario». A riguardo, si v., altresì, quanto osservato dal componente relatore della Commissione parlamentare, Morrone, in *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102-A, pp. 2-3.

<sup>232</sup> Cfr. l'art. 390, co. 1°-2°, del Progetto Mancini, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura

preventiva *discovery* dovrebbe consentire alle parti di meglio puntualizzare le proprie domande, eccezioni e richieste istruttorie nell'ambito di apposite «comparse conclusionali», da depositare in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza (art. 390, co. 3°, Prog. 1877)<sup>233</sup>. In ogni modo, data la supposta urgenza e/o la facilità di soluzione di gran parte delle controversie qui assoggettate all'applicazione del rito «sommario», questo preventivo scambio di difese e documenti fra le parti non risulta presidiato da sanzioni di sorta<sup>234</sup>. E, d'altra parte, sempre in ragione della particolare urgenza della controversia, si prevede che il presidente del tribunale possa dispensare le parti da qualsiasi onere di anticipata comunicazione delle proprie difese, comprese le «comparse conclusionali» (art. 390, n. 7°, Prog. 1877)<sup>235</sup>.

Al di fuori di tale ultima ipotesi, l'inosservanza dell'onere di preventivo scambio delle difese e dell'annessa documentazione vincola il collegio a ordinare un primo rinvio dell'udienza, salvo che le parti non acconsentano all'immediata discussione della causa (art. 390, co. 4°, per. 1°, Prog. 1877)<sup>236</sup>. Disposto il rinvio, tutte le «variazioni, aggiunte o modificazioni alle comparse conclusionali», unitamente ai relativi documenti, dovranno essere comunicate, a mezzo della cancelleria, prima della celebrazione della nuova udienza. In caso contrario, la causa sarà decisa «nello stato in cui si trova e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati», ferma restando la facoltà del collegio di concedere «un secondo definitivo rinvio» sull'accordo delle parti o per gravi motivi (art. 390, co. 5°, Prog. 1877)<sup>237</sup>.

Nelle parole della relazione illustrativa, è questa disposizione a segnare, in maniera chiara e inderogabile, «un punto finale all'istruzione della causa», assicu-

---

di), *op. cit.*, I, p. 492.

<sup>233</sup> Cfr. art. 390, co. 3°, del Progetto Mancini, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 492, con le osservazioni del commissario relatore Morrone, in *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102-A, p. 4.

<sup>234</sup> In proposito, si v. quanto rilevato dallo stesso guardasigilli Mancini, in *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102, pp. 3-4.

<sup>235</sup> Cfr. l'art. 390, n. 7°, del progetto Mancini, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 494.

<sup>236</sup> Cfr. l'art. 390, co. 4°, per. 1°, del progetto Mancini, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 492.

<sup>237</sup> Cfr. l'art. 390, co. 5°, del progetto Mancini, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 493.

rando che la discussione e la decisione finale della controversia possano realizzarsi – non più tardi della terza udienza – a fronte di un quadro fattuale e probatorio ormai definitivamente fissato<sup>238</sup>. Poco importa, nell'economia del presente lavoro, rilevare le discrasie disciplinari e i non secondari difetti di coordinamento con le disposizioni codicistiche non toccate dal progetto (si pensi, ad esempio, all'impatto della procedura per gli «incidenti» istruttori, oppure al passaggio al rito «formale» ancora attuabile in questa sede)<sup>239</sup>. Più interessante è notare che proprio sul tema della predisposizione di una barriera preclusiva, a scandire il passaggio della causa in decisione, si registreranno i maggiori contrasti e le mutevoli prese di posizione di un grande maestro della nostra dottrina.

Concluso, senza esito, l'*iter* parlamentare avviato da Mancini, la riforma del rito «sommario» torna all'attenzione della Camera dei deputati il 3 maggio 1878, quando, su iniziativa del nuovo guardasigilli Conforti, è presentato un disegno di legge del tutto identico a quello del proprio predecessore<sup>240</sup>. Nei vari passaggi che

---

<sup>238</sup> Cfr. quanto nella relazione Mancini, in *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102, p. 4.

<sup>239</sup> Invero, nel progetto Mancini, non mancano proposte intese a semplificare la decisione degli «incidenti» istruttori, distinguendosi a seconda che l'ammissione del mezzo di prova venga richiesta su accordo dalle parti o soltanto da una di esse. Nel primo caso, il collegio provvede a rinviare le parti a un'udienza successiva, per l'emissione dell'ordinanza presidenziale di ammissione della prova e per la contestuale assunzione della stessa (art. 390, co. 6°, per. 1°, Prog. 1877). In caso di disaccordo fra le parti, il collegio ordina la discussione dell'«incidente» e, eventualmente, anche del merito, purché «questo si trovi in stato di essere discusso» (art. 390, co. 6°, per. 2°, Prog. 1877). Oltre all'intuibile rarità delle ipotesi in cui la decisione dell'«incidente» costituisce un'occasione per anticipare la decisione della causa nel merito, nessuna modifica si è prospettata riguardo alle specifiche (sub-)procedure previste dal codice per l'assunzione dei singoli mezzi di prova; procedure, evidentemente concepite in rapporto all'esasperato formalismo del rito ordinario, che costituiscono a loro volta occasione di nuovi «incidenti». Inoltre, il progetto Mancini non interviene sulla disciplina codicistica dell'impugnabilità delle sentenze «interlocutorie», qui pronunciate dal collegio all'esito della procedura «incidentale» contenziosa. Per il testo delle disposizioni appena richiamate, cfr., ancora, G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 493-494 e v. quanto nella relazione illustrativa del progetto, in *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102, p. 5.

<sup>240</sup> Il progetto del guardasigilli Conforti: *i*) è presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 3 maggio 1878 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1878, p. 663); *ii*) a seguito del passaggio in Commissione, ove è oggetto di emendamenti, torna

conducono all'approvazione del primo ramo del Parlamento, il progetto Conforti subisce alcune rilevanti modifiche peggiorative, fra le quali la cancellazione dell'onere delle parti di comunicarsi, in via preventiva, eventuali postille alle «comparse conclusionali» (art. 389, n. 4°, Prog. 1878)<sup>241</sup>. Giunto alla Camera vitalizia, il progetto ministeriale passa all'esame dell'Ufficio centrale del Senato, che vi apporta, a sua volta, numerosi emendamenti. A tal fine, la Commissione senatoria non nasconde di essersi avvalsa dell'«accurata relazione», pubblicata dal Consiglio di disciplina dei procuratori di Mantova, all'indomani dell'approvazione del disegno di legge Conforti alla Camera<sup>242</sup>. Come ci dice il relatore della Commissione senatoria, già primo presidente della Cassazione di Roma, Giuseppe Miraglia, la paternità della relazione mantovana si deve al «valente avvocato Mortara»<sup>243</sup>.

---

alla Camera, accompagnato dalla relazione del commissario Morrone, nella seduta del 6 maggio 1878 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878*, cit., p. 700); *iii*) è posto in discussione nelle tornate del 14-15 maggio 1878 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878*, II, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1878, pp. 929-952, 957-988); *iv*) e, quindi, approvato il 16 maggio 1878 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878*, cit., II, p. 1000); *v*) approda al Senato nella tornata del 15 giugno 1878 (cfr. G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 498); *vi*) concluso l'esame dell'Ufficio centrale, che vi apporta diversi emendamenti, torna al Senato, con annessa relazione del presidente Miraglia, il 10 marzo 1879 (*infra*); *vii*) discusso nelle tornate 20-22 marzo 1879 (G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 490); *viii*) e approvato il 22 marzo 1879 (G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 498); *ix*) ritrasmesso alla Camera il 30 marzo 1879 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878-1879*, VI, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1879, p. 5370); *x*) oggetto di emendamenti in sede di Commissione e, nuovamente, illustrato alla Camera dal commissario Morrone, nella tornata del 22 maggio 1879 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878-1879*, VII, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1879, p. 6463). Cenni, in proposito, anche in L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, p. 406.

<sup>241</sup> Cfr. G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 539.

<sup>242</sup> Cfr. «Relazione dell'Ufficio centrale del Senato», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 518.

<sup>243</sup> Cfr., ancora, «Relazione dell'Ufficio centrale del Senato», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 517, e v. L. Mortara, *Il processo sommario. Relazione letta innanzi al Consiglio di disciplina dei procuratori in Mantova nell'adunanza del 31 gennaio 1879*, Mantova, Tip. Eredi Segna, 1879 (edita anche nel volumetto Id., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, Mantova, Tip. A. Manuzio, 1886, pp. 6-34, dal quale saranno tratti i successivi riferimenti nel testo). Tale singolare episodio della storia del nostro

Certo non mancano, nella relazione Mortara, aspre e ampie critiche al progetto Conforti e, in particolare, al modello di «istruttoria pregiudiziale della lite» che vi viene disciplinato; a detta dell'autore, «una *via crucis* pei procuratori zelanti e pei patrocinatori di cause serie, ed una miniera di raggiri e di male arti per gli accattatori di contese dall'onestà riprovate»<sup>244</sup>. Ma, al di là delle osservazioni polemiche, meritano sicuramente attenzione i personali suggerimenti del giovanissimo Mortara sul modo in cui occorrerebbe ripensare la disciplina del rito «sommario».

Ciò che Mortara suggerisce al legislatore (e, di fatto, attua nella propria proposta di riforma) è innanzitutto la previsione di un serio onere delle parti di reciproca e preventiva informazione sulle allegazioni fattuali, deduzioni e produzioni istruttorie che saranno oggetto di discussione all'udienza. Le modalità tecniche, con le quali realizzare questa «istruzione preparatoria» della controversia, non differiscono da quelle illustrate nel progetto Mancini, optandosi per il classico meccanismo del deposito preliminare degli atti in cancelleria<sup>245</sup>. Significative differenze nella prospettata fisionomia del procedimento discendono, invece, dalla

---

processo civile è riportato, con la consueta dovizia di particolari e approfondimenti, anche da F. Cipriani, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 25-27. La relazione di Mortara sul progetto Conforti si inserisce, peraltro, nell'ambito di una letteratura saggistica piuttosto vasta (sebbene non molto diversificata e originale nei contenuti): v., ad es., F. Ravani, *Riforma del procedimento sommario*, in *La Legge*, III, 1877, p. 51 ss.; E. Cuzzi, *Il progetto di legge sulla riforma del procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Temi Veneta*, 1878, p. 309 ss.; T. Segrè, *Relazione della Commissione nominata dal Collegio dei procuratori di Milano intorno al progetto di riforma del procedimento sommario*, in *Mon. trib.*, 1878, p. 1089 ss.; A. Bosellini, *Impressioni di un procuratore sulle leggi di modifiche al procedimento sommario*, in *Gazz. leg.*, 1878, p. 233 ss.; P. Frugoni, *Alcune osservazioni sul progetto di legge per modificazioni al procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Arch. giur.*, XX, 1878, p. 435 ss.; A. Scotti, *Appunti sullo schema di riforma del procedimento sommario votato alla Camera dei deputati nella tornata del 14 e 15 maggio 1878*, in *Mon. trib. Mil.*, 1878, p. 577 ss.; A. Bortoni, *Del procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Riv. giur. Trani*, 1878, p. 299 ss.; C. Conte, *Il progetto di legge per modificazione al procedimento sommario nei giudizi civili. Osservazioni critiche*, in *Gazz. del procuratore*, XIII, 1878, p. 349 ss.; M. Maltini, *Intorno all'essenza del procedimento sommario e al conseguente modo di eseguire in esso le prove orali*, in *Mon. trib.*, 1879, p. 809 ss.; T. Reggiato, *Modificazioni al processo sommario. Relazione letta all'Assemblea dei procuratori di Padova*, in *Mon. giud. Venezia*, 1879, p. 145 ss.

<sup>244</sup> Cfr. L. Mortara, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, cit., p. 20.

<sup>245</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, p. 10.

maggior apertura di Mortara verso il «sistema dei rinvii di udienza» messo in pratica dalla prassi giudiziaria dell'epoca<sup>246</sup>.

In effetti, nella visione del ventitreenne Mortara, per il buon funzionamento del rito «sommario», occorre prescindere da una scansione delle attività di preparazione della controversia incentrata sulla tassativa limitazione del numero delle udienze. Per questo autore, una simile predeterminazione degli spazi di contraddittorio avrebbe implicato una scarsa flessibilità del procedimento, rendendolo inadeguato ad assicurare una «sufficiente istruttoria» anche alle cause più complesse<sup>247</sup>. E, di qui, l'opportunità di lasciare all'accordo delle parti o all'intervento suppletivo del giudice la concreta determinazione dei tempi dell'«istruzione preparatoria».

In questa prospettiva, il principale obiettivo da perseguire è quello di escludere *in nuce* il rischio di «ogni sorpresa circa lo stato ed i termini di fatto in cui la causa deve essere portata a decisione»<sup>248</sup>. Un risultato che, per Mortara, può realizzarsi soltanto obbligando le parti al mutuo scambio delle difese prima di ciascuna udienza, prevedendo, al contempo, il divieto del giudice di porre a fondamento della decisione atti e documenti non oggetto di preventiva comunicazione<sup>249</sup>.

Nel modello di rito «sommario» concepito da Mortara, l'«istruzione preparatoria» della controversia si svolge quindi nei tempi liberamente determinati dalle parti, spettando al giudice solo il compito di dirimere eventuali contrasti sull'utilità del rinvio della discussione a un'udienza successiva. Data la previsione di stringenti oneri delle parti di reciproca e preventiva comunicazione degli atti di causa, ogni udienza si celebra a fronte di una cognizione completa ed esaustiva del fondamento fattuale e probatorio delle difese avversarie; e proprio tale circostanza dovrebbe garantire il potenziale esaurimento della discussione in una qualsiasi delle udienze in cui si articolerà concretamente il processo.

In questa concezione di spiccata autonomia e virtuale 'autoconclusività' dell'udienza, a nulla rileva il fatto che le parti possano sempre domandare un nuovo rinvio della discussione per apportare modifiche e integrazioni alle rispettive difese. Infatti, posto l'onere di mutuo scambio degli atti anteriormente all'udienza, è solo una 'questione di tempo' prima che le parti si trovino d'accordo sulla rimessione della causa in decisione, oppure che la stessa possa essere ordinata dal giudice in mancanza di una richiesta concordata di rinvio. Inoltre, quando, per

---

<sup>246</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, pp. 20-21.

<sup>247</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, pp. 10, 21 ss.

<sup>248</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, p. 10.

<sup>249</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, pp. 22-24.

volontà delle parti o per ordine del giudice, la discussione della causa giunge finalmente a concludersi, la formalità dell'immediata consegna dei fascicoli al cancelliere avrebbe scongiurato il rischio che «l'avversario, aggiungendo documenti o presentando domande diverse da quelle lette, sorprenda i giudici e determini alla contestazione una sorte per sé propizia»<sup>250</sup>.

Con minime variazioni di dettaglio, i suggerimenti di Mortara trovano pieno accoglimento nella versione del disegno di legge Conforti licenziata dall'Ufficio centrale del Senato; e non mancano neppure apporti originali della stessa Commissione senatoria, come la sostituzione del meccanismo del deposito preliminare degli atti in cancelleria con quello della preventiva notificazione in copia autentica a cura dei difensori (c.d. «doppio processo») <sup>251</sup>.

A seguito dell'ennesimo mutamento nella compagine governativa, l'esame del progetto Conforti si arresta ancor prima di essere posto in discussione alla Camera<sup>252</sup>. Si dovrà quindi attendere sino al febbraio del 1880 per la ripresa dei lavori sulla riforma del rito «sommario», segnata dalla riproposizione al Senato del medesimo disegno di legge già approvato dalla Commissione Miraglia<sup>253</sup>. Il

---

<sup>250</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, p. 23.

<sup>251</sup> Cfr. «Relazione dell'Ufficio centrale del Senato», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 510, 518-519, e, ivi (pp. 538-539), anche il testo del disegno di legge Conforti con gli emendamenti apportati dalla Commissione senatoria.

<sup>252</sup> Si v. i riferimenti contenuti nella nota relativa all'*iter* parlamentare del progetto Conforti (*retro*).

<sup>253</sup> Il progetto del guardasigilli Villa consiste in una mera riproduzione del disegno di legge Conforti, così come emendato a seguito dell'approvazione del Senato nella tornata del 21 marzo 1879. Il (primo) progetto Villa: *i*) è presentato al Senato il 19 febbraio 1880 (cfr. anche il brevissimo testo della «Presentazione del Ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 570); *ii*) approvato, senza emendamenti, dall'Ufficio centrale il 19 marzo 1880 (cfr., infatti, il mero rinvio del commissario Miraglia alla relazione già svolta sul disegno di legge Conforti, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 571); *iii*) discusso e approvato, con emendamenti, dalla Camera vitalizia nelle tornate del 14-15 aprile 1880 (G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 569); *iv*) approda alla Camera dei deputati il 23 aprile 1880 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1880*, II, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1880, p. 1550); *v*) oggetto di emendamenti, in sede di Commissione, torna alla Camera, con una sintetica relazione del commissario Morrone (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1880*, cit., II, p. 1649 e, nuovamente, G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 572-584, per il testo dell'articolato e della relativa relazione di accompagnamento). Notizie sull'*iter* del (primo) progetto Villa si rinvengono anche in L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, p. 407.

testo, a firma del ministro Villa, risulta comunque oggetto di nuove modifiche, ma, con una certa rapidità, approda alla Camera dei deputati per la seconda deliberazione<sup>254</sup>. A distanza di qualche mese, lo stesso *iter* parlamentare deve peraltro ripetersi per la chiusura anticipata della sessione legislativa<sup>255</sup>.

Mentre il disegno di legge Villa si trova (per la seconda volta) in discussione alla Camera, si registra il secondo lapidario intervento di Mortara sui contenuti del progetto ministeriale<sup>256</sup>. Dalle colonne della *Gazzetta Legale*, il maestro mantovano sferra un attacco di inusitata durezza all'operato del ministero, non risparmiando caustici riferimenti alla scarsa preparazione (persino grammaticale) e all'evidente inesperienza pratica dei *conditores legum*<sup>257</sup>. Con ogni probabilità, l'obiettivo che Mortara si propone è quello di capitalizzare il successo conseguito attraverso la relazione del 1879, assicurandosi il definitivo riconoscimento di

---

<sup>254</sup> Si v. quanto nella nota precedente.

<sup>255</sup> Il progetto Villa-*bis* riproduce il disegno di legge presentato, dallo stesso guardasigilli, al Senato, il 19 febbraio 1880 e, ivi, approvato, il 15 aprile 1880. Tale progetto: *i*) è presentato alla Camera vitalizia nella tornata del 30 maggio 1880 (cfr. il testo della «Presentazione del Ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 585-586); *ii*) approvato, senza emendamenti, dall'Ufficio centrale del Senato, con brevissima relazione sempre a firma del commissario Miraglia del 23 giugno 1880 (G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 586); *iii*) discusso e approvato nelle tornate del 29-30 giugno 1880 (G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 585); *iv*) illustrato alla Camera dei deputati il 2 luglio 1880 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIV Legislatura – Sessione 1880*, II, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1880, p. 951); *v*) approvato, con emendamenti, dalla Commissione parlamentare, torna alla Camera, accompagnato dalla relazione del commissario Alario, nella tornata dell'11 dicembre 1880 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIV Legislatura – Sessione 1880*, III, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1880, p. 2651 e, ancora, G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 587-604, per il testo degli emendamenti e per quello della relazione Alario).

<sup>256</sup> Cfr. L. Mortara, *Sul progetto di riforma ai procedimenti formale e sommario*, in *Gazz. Legale*, 1881, p. 183 ss. (edito anche in Id., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, cit., pp. 35-67, al quale si farà riferimento nel prosieguo). A tale riguardo, si v., altresì, Id., *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*<sup>3</sup>, III, Milano, F. Vallardi, 1923, p. 362, nota n. 1, nonché F. Cipriani, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., pp. 27-28, testo e note, (e, ivi, *si vis*, una sintetica ricostruzione della proficua collaborazione fra Emanuele Cuzzi, già direttore della *Gazzetta Legale*, e Mortara).

<sup>257</sup> Cfr. L. Mortara, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, cit., pp. 35-36, 40, 43-44.



principale interlocutore sulla riforma del procedimento «sommario»<sup>258</sup>.

In effetti, se si tralasciano le osservazioni impressionistiche e le minuziose censure sulla ristrettezza dei termini, il disappunto di Mortara si incentra sostanzialmente sulla non adeguata implementazione della «pratica dei rinvii a scopo di istruttoria»<sup>259</sup>. Inoltre, rispetto a quanto già nella relazione del 1879, Mortara esplicita quello che dovrebbe costituire il fondamentale riferimento comparatistico per il legislatore italiano, ossia la codificazione ginevrina del 1819<sup>260</sup>.

Invero, come dimostrato anche dall'accurata scelta delle citazioni tratte dalla celebre «Exposé des motifs» di Bellot, l'apprezzamento verso la legislazione processuale ginevrina non sembra essere davvero tale da suggerire una trasposizione italiana del modello della «instruction préalable à la plaidoirie»; modello, come noto, basato sull'attribuzione al giudice di ampi poteri discrezionali di direzione e controllo delle attività assertive e probatorie delle parti<sup>261</sup>. L'intento di Mortara appare piuttosto quello di avvalersi di una «voce assai più autorevole» per dileguare «il fantasma che taluno vede nella parola rinvio», vincendo il fascino dell'«ideale teoretico» di predeterminare una rigida scansione procedimentale dell'«istruzione preparatoria» e aprendo finalmente la strada a una riforma «conforme ai sentiti bisogni del foro»<sup>262</sup>.

Gli auspici di Mortara, per un rapido e risolutivo intervento del legislatore sul «vitale argomento» della riforma processuale, rimangono tuttavia disattesi<sup>263</sup>.

---

<sup>258</sup> Cfr., infatti, L. Mortara, *op. cit.*, p. 36, nota n. 1, ove non casualmente si legge «forse non si riuscirà mai a nulla, sinché le Commissioni saranno composte di soli membri del corpo legislativo o di magistrati, anziché, come sarebbe necessario, di qualche scienziato vero e di pratici eminenti, che soli saprebbero comporre una nuova legge buona e conforme ai sentiti bisogni del foro».

<sup>259</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, p. 52.

<sup>260</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, spec. p. 53, per il rilievo secondo cui «il sommo legista ginevrino [Bellot] ha delineato il metodo processuale che meglio raggiunge, per nostro avviso, i fini di una ben ordinata disciplina giudiziaria: primo fra tutti, quello di evitar sorprese, che sta in cima alle preoccupazioni dei nostri legislatori».

<sup>261</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, spec. pp. 52-53, ove gli estratti dell'opera di Bellot sono peraltro citati in lingua italiana, pur facendo riferimento all'edizione in lingua francese. Cfr., inoltre, *si vis*, gli artt. 71-83, T. VI («Instruction préalable à la plaidoirie») della *Loi sur la procédure civile pour le Canton de Genève. Décrétée par le Conseil Représentatif et Souverain le 29 septembre 1819*, Genève, Imp. Successeurs Bonnant, 1819, pp. 20-22 e P.F. Bellot, *Exposé de motifs de la Loi sur la procédure civile pour le Canton de Genève*, Genève-Paris, J.J. Paschoud, 1821, pp. 50-61.

<sup>262</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, pp. 36, 52.

<sup>263</sup> Cfr., ancora, L. Mortara, *op. cit.*, p. 67 e ivi l'auspicio «che sul vitale argomento si

E la stessa sorte spetta alle direttive di fondo enunciate dallo stesso autore nelle due pubblicazioni programmatiche del 1879 e del 1881. È, infatti, solo dopo sei anni di stasi dei lavori parlamentari che giunge alla Camera un nuovo disegno di legge, recante «modificazioni a taluni articoli del Codice di procedura civile»<sup>264</sup>. Si tratta di un progetto di riforma, frutto dell'iniziativa del deputato Rubichi, che può considerarsi la perfetta antitesi di quello elaborato da Mortara, sin dalla famosa relazione mantovana del 1879. Basti segnalare come accanto alla riproposizione del non-modello di fase introduttiva stabilito dal codice – implicante lo scambio delle «comparse» e dei documenti direttamente alla prima udienza – si preveda l'esplicito divieto di prolungare l'«istruzione preparatoria» della causa oltre la seconda udienza, considerando *tam quam non esset* tutte le allegazioni e le produzioni compiute dalle parti dopo la scadenza di tale termine (art. 390, co. 1°-3°, Prog. 1887)<sup>265</sup>.

Un'analogha combinatoria delle linee di intervento tracciate dal progetto Rubichi si rinviene nel successivo disegno di legge del guardasigilli Ferraris, presentato al Senato del Regno il 10 marzo del 1891<sup>266</sup>. In tale articolato di riforma, il mo-

---

ravvivino gli studi delle persone competenti, e si finisca col condurre in porto felicemente la navicella del progetto la cui peregrinazione nei mari delle discussioni legislative è stata sinora infruttuosamente lunga e penosa».

<sup>264</sup> Il progetto Rubichi (sul quale v. anche *supra* nel testo e in nota) è presentato alla Camera nella tornata del 25 maggio 1887 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVI Legislatura – Sessione 1886-1887*, III, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1887, p. 2894) e poi illustrato, dallo stesso deputato proponente, nella seduta del 9 giugno 1887 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVI Legislatura – Sessione 1886-1887*, cit., III, pp. 3367-3369). Un accenno a tale progetto di riforma si rinviene in L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, p. 408.

<sup>265</sup> Cfr. l'art. 390, co. 1°-3°, del Progetto Rubichi, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 609.

<sup>266</sup> Il progetto del guardasigilli Ferraris: *i*) è presentato al Senato nella tornata del 10 marzo 1891 (G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 612-619); *ii*) oggetto di emendamenti, da parte dell'Ufficio centrale, torna alla Camera vitalizia, accompagnato dalla lunga relazione del commissario senatore Costa, il 16 aprile 1891 (G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 619-638); *iii*) discusso e approvato nelle tornate del 21, 23-25 aprile 1891 (G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 611); *iv*) approda alla Camera il 27 aprile 1891 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVII Legislatura – Sessione 1890-1891*, II, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1891, p. 1482); *v*) approvato, con emendamenti, dalla Commissione parlamentare e, poi, illustrato alla Camera, dal relatore Morelli Gualtierotti, nella tornata dell'11 giugno

dello codicistico dell'«istruzione della causa all'udienza» – considerato «precipuo carattere del rito sommario» – si accompagna comunque alla previsione della facoltà delle parti di depositare i rispettivi documenti anteriormente all'udienza (art. 390, co. 1°, Prog. 1891)<sup>267</sup>. Nelle intenzioni del guardasigilli, la finalità di questo preventivo deposito documentale è quella di consentire alla parte che vi abbia interesse di anticipare la discussione della causa già alla prima udienza o, meglio, di fornire al giudice un buon motivo per respingere l'eventuale richiesta di rinvio della controparte<sup>268</sup>. Tuttavia, dal momento che lo scambio delle «comparse conclusionali» (e, quindi, l'effettiva presa d'atto delle difese avversarie) ha luogo solo all'udienza, l'eventualità di un'immediata discussione della causa sarebbe risultata, persino a detta dello stesso guardasigilli, quanto meno eccezionale<sup>269</sup>.

Nell'ipotesi più realistica di un primo differimento della discussione (non oltre i successivi dodici giorni), entrambe le parti depositano i propri fascicoli in cancelleria, così da agevolarne la reciproca consultazione in vista della prossima udienza (art. 390, co. 5°, Prog. 1891)<sup>270</sup>. Inoltre, non più tardi dell'ottavo giorno, ciascuna parte notifica all'altra tutte le eventuali «nuove istanze, eccezioni e risposte, nel mezzo di postille» alle memorie già depositate; e un identico onere di mutua informazione attiene alla produzione di nuovi documenti in cancelleria

---

1891 (*Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera. Dal n. 80 al n. 169*, IV, Roma, Eredi Botta, 1892, doc. n. 118-A, pp. 1-2).

<sup>267</sup> Cfr. l'art. 390, co. 1°, del progetto Ferraris, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 639. E si v., a riguardo, quanto in L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, p. 408, ove può leggersi «mentre nei precedenti progetti si era sempre stabilito come necessaria un'istruzione precedente alla discussione della causa all'udienza, si era cioè proposto di rendere obbligatoria la comunicazione rispettiva, mediante deposito in cancelleria, dei documenti e delle conclusioni delle parti prima dell'udienza; il progetto Ferraris sopprimeva questa necessità, quest'obbligo, convertendolo in una semplice facoltà, di cui le parti potessero, o no, valersi».

<sup>268</sup> Cfr. «Presentazione al Senato del Ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE (a cura di), *op. cit.*, I, p. 617: «Se l'attore ha interesse a far discutere sollecitamente la causa non mancherà di depositare i suoi titoli e di avvertirne il convenuto; questi a sua volta non avrà più motivo di chiedere un rinvio e, qualora lo domandasse, verrà la sua istanza accolta o respinta per provvedimento del giudice».

<sup>269</sup> Cfr., ancora, la «Presentazione al Senato del Ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. loc. cit.*: «il previo deposito dei documenti servirà di norma al magistrato per accordare o negare il rinvio; ma non basta per sé solo a farlo escludere».

<sup>270</sup> Cfr. l'art. 390, co. 5°, del progetto Ferraris, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 640.

(art. 390, co. 6°, Prog. 1891)<sup>271</sup>. Nella (seconda) udienza fissata per la discussione non sono ammesse, di regola, ulteriori «postille» e produzioni istruttorie, fermo restando il diritto della parte che non si sia avvalsa dell'appendice istruttoria di conseguire un rinvio «per replicare o esibire nuovi documenti» (art. 390, co. 7°, per. 1°, Prog. 1891)<sup>272</sup>. Al di fuori di tale ipotesi, come esplicitato a più riprese nella relazione illustrativa del progetto Ferraris, l'«istruzione della causa s'intende definitivamente chiusa», con rimessione della stessa in decisione (art. 390, co. 7°, per. 2°, Prog. 1891)<sup>273</sup>.

Nel passaggio all'Ufficio centrale del Senato, l'articolato ministeriale è oggetto di diversi emendamenti, di fatto, intesi al recupero delle soluzioni già prospettate nella pressoché totalità dei precedenti progetti di riforma. Fra le modifiche, si annovera anche la reintroduzione dell'obbligatorietà del deposito preventivo delle «comparse» e dell'annessa documentazione; a detta della Commissione senatoria, costituente una condizione indispensabile per evitare subitanei differimenti della discussione alla prima udienza<sup>274</sup>.

Così emendato, il progetto Ferraris passa alla Camera dei deputati e, quindi, all'esame preliminare dell'apposita Commissione legislativa<sup>275</sup>. Ed è in tale frangente che Mortara rompe il proprio decennale silenzio sulla «*vexata quaestio* del proces-

---

<sup>271</sup> Cfr. l'art. 390, co. 6°, del progetto Ferraris, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 640-641.

<sup>272</sup> Cfr. l'art. 390, co. 7°, per. 1°, del progetto Ferraris, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. loc. cit.*

<sup>273</sup> Cfr. l'art. 390, co. 7°, per. 2°, del progetto Ferraris, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 641 (e, *ivi*, p. 618, quanto nella «Presentazione al Senato del Ministro proponente»).

<sup>274</sup> Cfr. «Relazione dell'Ufficio centrale del Senato», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 625: «ridotta la produzione dei documenti ad una semplice facoltà, il voto della legge e l'intento della riforma sarebbero rimasti lettera morta: nessuna causa avrebbe potuto essere discussa alla scadenza del termine per comparire; e la prima udienza sarebbe [...] divenuta una mera formalità per aprirsi la via al secondo periodo istruttorio anteriore all'udienza di rinvio». Si v., altresì, per qualche commento a prima lettura, G. Tosi, *Brevi osservazioni sul progetto di legge presentato dall'on. Ministro di grazia e giustizia al Senato nella tornata del 10 marzo 1891 per modificazioni agli artt. 389-390 C.p.c.*, in *Dir. e giur.*, 1891, p. 385 ss.; A. Tafani, *La riforma del procedimento sommario*, in *Mon. pret.*, 1891, p. 153 ss.; I. Fioretti, *La riforma del procedimento sommario*, in *Scuola Positiva*, 1891, p. 30 ss.

<sup>275</sup> Si v. i riferimenti contenuti contenuti nella nota relativa all'*iter* parlamentare del progetto Ferraris (*retro*).

so sommario», pubblicando un nuovo personale progetto di riforma nella rinomata rivista milanese *Monitore dei tribunali*<sup>276</sup>. La scelta dei tempi non è affatto casuale né in sé dettata dallo stato avanzato dei lavori parlamentari, ma dalla possibilità di Mortara di avvalersi della collaborazione del commissario relatore alla Camera Morelli Gualtierotti (già allievo di Francesco Carrara e figura politica di primo piano in quell'élite pisana che dal 1886 annovera anche il professor Mortara)<sup>277</sup>.

Grazie alle mirabili capacità strategiche del commissario, lo «studio critico» di Mortara viene dapprima distribuito a tutti i deputati e poi assunto a base dei lavori della Sottocommissione parlamentare, voluta e presieduta dallo stesso Morelli Gualtierotti per l'elaborazione di un «contro-progetto» di riforma<sup>278</sup>. Come è facile intendere, l'operato della Sottocommissione si risolve nella sostanziale ratifica dell'articolato predisposto da Mortara in chiara antitesi al disegno di legge approvato dal Senato. E una altrettanto marcata aderenza allo scritto del maestro mantovano si rinviene nella relazione che accompagna il nuovo testo del progetto da sottoporre alla Camera<sup>279</sup>. A coronare quello che doveva apparire un ideale viatico per la rapida approvazione della riforma si pone infine, dopo soli tre mesi dalla conclusione dei lavori della Sottocommissione, l'intervento di Mortara al terzo Congresso giuridico nazionale di Firenze. Un intervento, espressamente dedicato alla gestazione della «riforma del processo sommario», che non a caso si rivela acritico e del tutto allineato ai contenuti del «contro-progetto parlamentare»<sup>280</sup>.

---

<sup>276</sup> Cfr. L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, in *Mon. trib.*, 1881, pp. 361-374.

<sup>277</sup> Sull'insediamento di Mortara nell'Università di Pisa, a seguito della vittoria del «concorso per professore straordinario di procedura civile e ordinamento giudiziario» del 1886, v. L. Mortara, *Pagine autobiografiche (1933)*, in S. Satta, *Quaderni del diritto e del processo civile*, I, Padova, Cedam, 1969, pp. 50-51 e, *amplius*, F. Cipriani, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., pp. 34-35. Sul *cursus honorum* e sulle frequentazioni accademiche del deputato Morelli Gualtierotti, v. G.L. Fruci, «Gismondo Morelli Gualtierotti», voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVI, Roma, Istituto Enc. It., 2012, p. 654 ss.

<sup>278</sup> Cfr. L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., p. 408 (da dove sono tratti gli incisi riportati nel testo); L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>2</sup>, cit., III, p. 409. E v., del resto, lo stesso L. Mortara, *La riforma del procedimento sommario ed il progetto della sommissione della Camera dei deputati*, in *Scuola Positiva*, 1891, p. 269 ss.; Id., *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*<sup>3</sup>, cit., III, p. 362, nota n. 1.

<sup>279</sup> Per il testo degli emendamenti apportati dalla Commissione e per quello della relazione a firma del deputato Morelli Gualtierotti, si v. G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile*, cit., I, pp. 645-678.

<sup>280</sup> Il testo della relazione può leggersi nel volumetto, curato dall'organizzazione

Nonostante l'incrocio di tali circostanze, l'epilogo dell'*iter* legislativo non è diverso da quello registratosi nei ventitré anni precedenti. E anche il progetto Ferraris (del quale si conservava, peraltro, soltanto il nome) finisce così per accrescere l'ormai lunga serie di disegni di legge accantonati dal Parlamento<sup>281</sup>. Del resto, mentre negli antecedenti tentativi di riforma si era assistito a un avanzamento tutto sommato lineare del percorso parlamentare, nel caso di specie, ogni passaggio della procedura legislativa risulta scandito dall'introduzione di rilevanti modifiche al testo ministeriale, tutte ispirate a contrapposte filosofie di intervento. Questa profonda diversità di vedute sugli obiettivi della riforma – epitomizzata nell'espressione «contro-progetto» fatta propria dalla Camera dei deputati – appare riconducibile a differenti fattori e, principalmente, al mutato approccio dell'avvocatura nella percezione degli originari difetti del rito «sommario».

Come ben dimostra il raffronto delle posizioni espresse da Mortara nei due fondamentali scritti del 1879 e del 1891 (poi confluite nel disegno di legge Villa e nel «contro-progetto» da ultimo richiamato), dopo circa un decennio, la riforma del rito «sommario» perde quella connotazione emergenziale che, sin dal 1868, aveva innescato un flusso costante di proposte e progetti di legge, anche d'iniziativa extraparlamentare<sup>282</sup>. Per utilizzare le parole di Mortara, quella che, ancora

---

congressuale fiorentina, dal titolo *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, Firenze, Tip. L. Niccolai, 1891, spec. pp. 11, 35. Un corposo estratto della stessa relazione è edito, con il titolo *Riforme al Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione*, in *Il Filangeri*, 1891, p. 678 ss.

<sup>281</sup> Si v. i riferimenti contenuti nella nota relativa all'*iter* parlamentare del progetto Ferraris (*retro*).

<sup>282</sup> Come segnalato più sopra, nel periodo ricompreso fra il 1879 e il 1891, Mortara pubblica quattro fondamentali scritti sul tema della riforma del rito «sommario» (qui nuovamente indicati per agevolare il reperimento delle citazioni che saranno compiute nel corpo del testo): *i*) L. Mortara, *Il processo sommario. Relazione letta innanzi al Consiglio di disciplina dei procuratori in Mantova nell'adunanza del 31 gennaio 1879*, Mantova, Tip. Eredi Segna, 1879, anche in Id., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, cit., pp. 6-34; *ii*) Id., *Sul progetto di riforma ai procedimenti formale e sommario*, in *Gazz. Legale*, 1881, p. 183 ss., anch'esso edito in Id., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, cit., pp. 35-67; *iii*) Id., *La riforma del processo sommario*, in *Mon. trib.*, 1881, p. 361 ss.; *iv*) Id., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico*

nel 1881, era considerata una riforma di «vitale argomento», reclamata «dal foro per riparare imperfezioni gravissime esistenti nel codice», nel 1891 non è che una fra le tante questioni meritevoli «di più seri ed alti intendimenti governativi»<sup>283</sup>. Sembra, anzi, sorgere «legittimo il dubbio» – prosegue l'autore – «che presso molti viga semplicemente l'idea di dover riformare tanto per fare qualcosa di nuovo», al punto che, dopo dieci anni di sostanziale inattività dell'esecutivo in materia, «nessuno più lamentavasi di questo silenzio»<sup>284</sup>.

Con ogni probabilità, le ragioni alla base di un simile repentino cambio di atteggiamento vanno individuate in una sorta di adattamento degli utenti tecnici del processo civile alle peculiari caratteristiche (e alle non meno singolari carenze) della vigente disciplina del rito «sommario». Un adattamento ovviamente da intendersi non come semplice accettazione *ob torto collo* del modello procedimentale abbozzato dal legislatore, ma quale esito fisiologico dell'ormai pluriventennale esperienza nella messa in pratica e nel progressivo affinamento di uno schema processuale non privo di pregi e agevolmente modulabile *ad usum* delle categorie professionali di riferimento.

In effetti, come assicura Mortara, sul finire del secolo XIX, «nessuno teme o considera più il giudizio sommario come una trappola perfidamente insidiosa; e se ancora, qualche volta, si ode ripetere che esso è il procedimento delle sorprese, ciò dipende dall'abitudine che si è fatta alla frase, non da persuasione intima di esprimere una verità»<sup>285</sup>. E si può subito aggiungere che è proprio in ragione di un tale mutato stato di cose che le soluzioni prospettate nel progetto Ferraris, così come emendato dall'Ufficio centrale del Senato, non appaiono più corrispondere allo *Zeitgeist* del momento; per dirlo con Mortara, «l'Italia giuridica chiedeva ai legislatori di più e di meglio che la ripetizione dei vecchi ritornelli sul processo sommario»<sup>286</sup>.

Nella ricostruzione del maestro mantovano, questa radicale inversione di tendenza va ascritta a due concomitanti fattori. Da un lato, il conseguimento di un più che soddisfacente grado di perfezionamento del «sistema del

---

*Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate», Firenze, Tip. L. Niccolai, 1891.*

<sup>283</sup> Cfr., rispettivamente, L. Mortara, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, cit., p. 35 e Id., *La riforma del processo sommario*, cit., p. 361.

<sup>284</sup> Cfr. L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 361-362.

<sup>285</sup> Cfr. L. Mortara, *op. ult. cit.*, p. 362.

<sup>286</sup> Cfr. L. Mortara, *op. ult. cit.*, p. 361.

processo sommario», via via plasmato dalla prassi «supplendo alle lacune e ai silenzi del codice»<sup>287</sup>. Dall'altro, il riconosciuto apprezzamento delle caratteristiche di semplicità e snellezza proprie di tale modello procedimentale, ovviamente nella particolare declinazione che esse assumono nella quotidiana pratica del processo<sup>288</sup>.

Dalla complessiva riconsiderazione dei pregi e difetti dello *status quo* deriva quella che, per Mortara, è quasi una '*mise à jour*' dei canoni della futura riforma processuale; anche se, a ben vedere, si tratta di un vero e proprio rovesciamento dei criteri direttivi, sino ad allora avallati dal legislatore e dallo stesso Mortara<sup>289</sup>. Un primo esempio può ravvisarsi nella disciplina delle produzioni documentali anteriori all'udienza di prima comparizione. Infatti, se ancora nel progetto Villa l'onere di preventiva notificazione dei documenti era considerato un presupposto imprescindibile per poter subito incominciare l'«istruzione preparatoria», già nel progetto Ferraris e poi nel «contro-progetto» Mortara, si prospetta la mera facoltatività delle comunicazioni documentali precedenti la comparizione in giudizio, rendendo, di fatto, assai improbabile l'ipotesi in cui non abbia luogo un immediato differimento della causa<sup>290</sup>. D'altronde, come osserva il pragmatico Mortara del 1891, «la generalizzazione del processo sommario ha reso ormai inconciliabile con la verità il pensare che trattazione sommaria sia sinonimo di trattazione rapida e tanto meno urgente»<sup>291</sup>. E, di qui, la sostanziale inanità dell'«ottimo istituto del doppio processo», che il

---

<sup>287</sup> Cfr. L. Mortara, *op. ult. cit.*, pp. 362-363.

<sup>288</sup> Cfr. L. Mortara, *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi*, cit., pp. 4-5.

<sup>289</sup> Cfr. L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 374, ove può leggersi «in questo scritto abbiamo esposto idee critiche che per la più gran parte costituiscono per noi un patrimonio di antiche convinzioni. In qualche parte sosteniamo oggi concetti diversi da quelli che difenderemo dieci o dodici anni fa; ciò è dovuto alla circostanza che in questo non breve intervallo abbiamo molti pensieri e molti studi assiduamente consacrati alla grave questione. Il che temiamo non possano dire coloro che oggi si sono impegnati a tradurre in atto una riforma frettolosa e cattiva».

<sup>290</sup> Cfr. la «Presentazione al Senato del Ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 617 e, ivi, p. 639, il testo dell'art. 390, co. 1°, del progetto Ferraris. Cfr., altresì, L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 367-368; Id., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi*, cit., pp. 17-20.

<sup>291</sup> Cfr. L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 368.



Mortara del 1881 considerava un «passo innanzi per tener lontano le sorprese nei giudizi sommari»<sup>292</sup>.

Posta, quindi, l'assenza di qualsiasi onere delle parti di reciproco scambio degli atti anteriormente all'udienza, l'unico strumento per assicurare un regolare svolgimento del contraddittorio sarebbe consistito nel rinvio «a scopo di istruttoria»; rinvio che il presidente del collegio avrebbe autorizzato, di volta in volta, per permettere alle parti (e soprattutto alla parte 'sorpresa' dalle produzioni compiute in udienza) di esaminare i documenti avversari e, eventualmente, di replicarvi – nella forma di «comparsa» – con ulteriori prove documentali e non<sup>293</sup>. In ogni modo, diversamente da quanto prospettato dal primo Mortara e dai progetti di riforma anteriori al 1891, la discussione finale della causa avrebbe sempre avuto luogo «a processo aperto», ossia senza alcun divieto per le parti di compiere nuove allegazioni fattuali, produzioni e deduzioni istruttorie, anche in funzione di una più ampia attività di integrazione o rettifica delle domande e delle eccezioni proposte. Tutto ciò con l'ovvia conseguenza di poter veder ricominciare la sequela dei rinvii di udienza (e delle relative «comparse»), persino nel momento antecedente l'emissione della sentenza<sup>294</sup>. Se vi si aggiunge che la discussione finale sarebbe stata, di regola, sostituita dallo scambio di «comparse conclusionali» – dovendosi «ridurre l'oralità alle giuste proporzioni» – si nota ben più di un'assonanza con lo schema dell'«istruzione formale», per

---

<sup>292</sup> Cfr. L. Mortara, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, cit., pp. 41, 51. Cfr., inoltre, la «Relazione della Commissione parlamentare», a firma del deputato Morelli Gualtierotti, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 656, ove l'istituto del «deposito preventivo obbligatorio» dei documenti è bollato senza mezzi termini come «un sistema inutile, dannoso e assolutamente inutile».

<sup>293</sup> Cfr. L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 367-372; Id., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi*, cit., pp. 23-28.

<sup>294</sup> Cfr. L. Mortara, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, cit., p. 10, per l'enunciazione del principio secondo cui «esaurita l'istruttoria e la discussione all'udienza il litigante onesto deve trovare nella legge è una garanzia contro il pericolo che negli atti scritti e nelle produzioni avversarie si sorprenda la buona fede dei giudici con l'intrusione di elementi nuovi, influenti all'esito della decisione e non venuti in luce durante il contraddittorio». E cfr. Id., *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 370-372, spec. 370, per il rilievo secondo accogliendo tale principio «si snatura il rito sommario, si calpesta il diritto alla difesa, si manomettono le guarentigie dei civili giudizi, si fa della procedura un'arme terribile nelle mani dei furbi e degli sleali, un'unitile arnese nelle mani del litigante onesto e di buona fede».

come sagomato dalla prassi disapplicando le preclusioni connesse all'iscrizione della causa sul «ruolo di spedizione»<sup>295</sup>.

Del resto, come esplicitato nelle risoluzioni del Congresso fiorentino del 1891, si considera ormai imperativo che «le nuove disposizioni sul processo sommario siano guidate dal concetto di conferire al medesimo, in modo esplicito e definitivo, il carattere di rito ordinario»<sup>296</sup>. E nell'ottica di Mortara, poi fatta propria dal legislatore, è appunto l'insieme delle modificazioni concernenti l'«istruzione preparatoria» della controversia a dover «sciogliere il rito sommario dagli impacci dell'eccezionalità»<sup>297</sup>.

---

<sup>295</sup> Cfr., infatti, L. Mortara, *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi*, cit., p. 26, per il raffronto con la giurisprudenza in tema di «documenti prodotti dopo rimasta ferma l'iscrizione a ruolo» (§ 6.2.), nonché per il rilievo secondo cui il sistema del «processo aperto» risulterebbe più semplice e «meno molesto». Infatti, prosegue l'autore, «sopra un documento presentato all'ultima ora vegga la parte contro la quale è prodotto che cosa le conviene fare. Se sarà costretta a domandare ancora un rinvio, ne avrà sempre minor danno che da una sentenza di riapertura del contraddittorio». Con riguardo alla prospettata riduzione dei margini di applicazione dell'oralità, cfr. Id., *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 373-374, spec. 373, ove può leggersi: «la discussione orale non si fa più se non in quei meschini tribunali che avendo sul ruolo una o due cause insignificanti, hanno bisogno di consumare in qualche modo l'oretta dell'udienza».

<sup>296</sup> Il testo delle risoluzioni adottate dal terzo Congresso giuridico italiano può leggersi sempre in *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi*, cit., p. 43. Cfr., altresì, C. De Benedetti (a cura di), *Atti del III Congresso giuridico nazionale, tenuto in Firenze l'anno 1891*, Torino, Utet, 1897, p. 74 ss. Sulla prospettata inversione del paradigma codicistico rito «formale»/rito «sommario», v. L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 363, 364-367, nonché la «Relazione della Commissione parlamentare», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 649-651, spec. 667-669, ove può leggersi: «era oramai tempo se non di sopprimere anco nel Codice, come quasi già lo fu nella pratica, il procedimento formale, almeno di riconoscere legislativamente un fatto compiuto elevando a procedimento ordinario il rito più semplice, il quale ha ormai fatto prova di corrispondere pienamente a tutte le esigenze non solo delle cause più ovvie comuni, ma delle più complicate e difficili». Per ulteriori riferimenti al dibattito su tali tematiche, v., ad es., A. Bosellini, *Studi e proposte del III Congresso giuridico nazionale in Firenze sulle riforme del procedimento sommario e del processo esecutivo civile*, Roma, Tip. Italiana, 1981, *passim*; G. Buonanno, *Proposte di riforme al Codice di procedura civile*, in *La Trib. giud.*, 1891, p. 49 ss.; F.S. Gargiulo, *Riforme speciali al Codice di procedura civile. Osservazioni generali*, in *Dir. e giur.*, 1892, p. 277 ss.; G. Miraglia, *Sul procedimento formale e sommario*, in *Dir. e giur.*, 1892, p. 398 ss.; S. Segré, *La riforma del processo sommario*, in *Mon. trib.*, 1892, p. 897 ss.; E. Castori, *La riforma del procedimento civile*, in *Scienza dir. priv.*, 1893, p. 408 ss.; P. Casaccia, *Rilievi e cenni di modificazioni al Codice di procedura civile*, Torino, Foa, 1893, *passim*.

<sup>297</sup> Cfr. L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 365.

Quando, nel marzo del 1893, la riforma del rito «sommario» ricompare nell'agenda del Parlamento, per il guardasigilli Bonacci è pressoché scontata la scelta di dare seguito al *revirement* realizzato dal «contro-progetto» Mortara e dalle risoluzioni congressuali del 1891<sup>298</sup>. Il primo passo in questa direzione consiste nell'accogliere il suggerimento di Mortara di «preparare una completa legge sulla procedura sommaria», abbandonando il proposito di un intervento settoriale sulle disposizioni del codice<sup>299</sup>. Oltre al vantaggio di non intaccare la presunta euritmia di sistema, insita nell'idea stessa della codificazione moderna, l'approvazione di una legge *ad hoc* appare infatti la soluzione più adatta per simboleggiare la definitiva emancipazione del rito «sommario» dall'ingombrante archetipo del «procedimento formale»<sup>300</sup>.

Nello schema del progetto Bonacci, la «prevalenza assoluta del procedimento sommario sul formale» si realizza, *in primis*, prevedendo quale unica forma di atto introduttivo quella della «citazione a udienza fissa» (art. 1, Prog. 1893)<sup>301</sup>. Una forma di «citazione», anche detta «in via sommaria», che si differenzia da quella «per atto formale», in quanto diretta a provocare l'effettiva comparizione in udienza del convenuto e non soltanto la sua semplice «costituzione a mezzo di procura-

---

<sup>298</sup> Il progetto Bonacci è presentato al Senato del Regno il 27 marzo 1893 e, poi, ritirato, dal nuovo guardasigilli Calenda, il 26 aprile 1894. Per il testo dell'articolato e della relativa «Presentazione del ministro proponente», v. G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 679-692, spec. 684-685, per la dichiarata continuità del progetto con l'«autorevole voto del terzo Congresso giuridico italiano» e le soluzioni prospettate nel «[contro-]progetto preparato dalla Giunta della Camera dei deputati». Cenni sul progetto Bonacci anche in L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, pp. 411-412 e in G. Tarzia, *Procedimento sommario e procedimento formale*, cit., pp. 424-423.

<sup>299</sup> Come può evincersi dal testo dei precedenti progetti di riforma, la riscrittura della disciplina del rito «sommario» è resa piuttosto complessa dalla supposta immutabilità della numerazione degli articoli del c.p.c. e della relativa organizzazione sistematica. Un'*impasse* «euritmico», tale da imporre il ricorso a una tecnica di novellazione basata sull'aggiunta di svariati commi alle disposizioni esistenti, che Mortara propone di superare collocando in una legge *ad hoc* la nuova disciplina del «procedimento sommario». Cfr. L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 364; Id., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi*, cit., pp. 20-21.

<sup>300</sup> Cfr. L. Mortara, *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi*, cit., pp. 20-21.

<sup>301</sup> Cfr. la «Presentazione del ministro proponente» Bonacci, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 684 e, ivi, pp. 689-690, il testo dell'art. 1 del progetto.

tore» in cancelleria (§ 6.2.)<sup>302</sup>. In tal modo, nel contesto della prima udienza e nel contraddittorio delle parti, si sarebbero prontamente definite eventuali questioni sulla scelta del rito compiuta dall'attore, specie qualora si fosse trattato del «procedimento formale». Infatti, nel prospettato riassetto dei modelli del processo di cognizione, il vecchio rito ordinario trova applicazione solo su richiesta delle parti o per ordine del giudice, assumendo pertanto quella medesima connotazione di eccezionalità che era propria del vecchio rito «sommario» (art. 2, Prog. 1893)<sup>303</sup>.

Anche a livello più strettamente procedimentale, il disegno di legge Bonacci non sembra discostarsi di molto dal precedente «contro-progetto» Mortara. Una maggiore cautela verso l'acritica recezione del sistema dei «rinvii a scopo istruttorio» pare comunque alla base delle disposizioni volte ad attribuire al presidente del collegio più incisivi poteri di controllo sui tempi dell'istruzione preparatoria<sup>304</sup>. Per limitarsi a qualche esempio, si prevede che il terzo rinvio dell'udienza possa essere disposto soltanto su accordo dei difensori e per riconosciuti «gravi motivi», mentre, a partire dal quarto differimento, il presidente è tenuto ad accertare l'esistenza di un consenso informato delle parti rappresentate all'ulteriore posticipazione dell'udienza. In mancanza di tali presupposti, il presidente del collegio ha facoltà di ordinare l'immediata discussione della causa allo stato degli atti, oppure la sua cancellazione dal ruolo (art. 6, co. 2°-3°, Prog. 1893)<sup>305</sup>.

Nonostante la non scarsa qualità dell'elaborato, la sorte del progetto Bonacci si rivela, a suo modo, del tutto singolare. Dopo quasi un anno di sospensione dei lavori, è presentato alla Camera un disegno di legge di iniziativa parlamentare, passato alle cronache come progetto Della Rocca-Aguglia<sup>306</sup>. Sotto il modesto

---

<sup>302</sup> Per una più approfondita ricostruzione della disciplina delle tre diverse forme di atto introduttivo previste dal Codice del 1865 («per atto formale», «a udienza fissa» e «per biglietto»), v., anche per i necessari rimandi bibliografici, quanto nel § 6.2. del presente lavoro.

<sup>303</sup> Cfr. l'art. 2 del progetto Bonacci, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 690.

<sup>304</sup> Cfr., infatti, la «Presentazione del ministro proponente» Bonacci, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 686-687.

<sup>305</sup> Cfr. l'art. 6 del progetto Bonacci, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 690-691.

<sup>306</sup> Il progetto Della Rocca-Aguglia: *i*) è presentato alla Camera elettiva nella tornata del 7 aprile 1894 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Sessione 1892-1894*, V, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1894, pp. 7422-7436); *ii*) è illustrato, a cura dei deputati proponenti, nella seduta del 9 aprile 1894 (*Atti*

titolo di «modificazioni al codice di procedura civile», si nasconde, in realtà, un ambizioso programma di riforma della legislazione processuale, astrattamente destinato a incidere sulla quasi totalità delle materie codificate<sup>307</sup>. Tali grandiosi propositi non risultano tuttavia supportati da un adeguato impianto disciplinare, né da un'attenta considerazione delle problematiche insite nella sovversione del dettato codicistico e dell'originaria 'ripartizione dei ruoli' fra rito «formale» e rito «sommario»<sup>308</sup>. Come emerge finanche dalla relazione del commissario Della Rocca (primo firmatario del disegno di legge), ci si trova di fronte a quello che appare più un mal assortito *collage* dei precedenti progetti di riforma che non un autonomo tentativo di coerente risistemazione della disciplina del processo di cognizione<sup>309</sup>. Ciò nonostante, la sovrapposizione tematica fra i disegni di legge Bonacci e Della Rocca-Aguglia è, di per sé, sufficiente a giustificarne una trattazione congiunta ai fini dell'approvazione parlamentare. E, davanti al rischio di una simile eventualità, il nuovo guardasigilli Calenda opta per la strategia politica più radicale, ossia il formale ritiro del progetto Bonacci al Senato e la conseguente condanna all'oblio del progetto Della Rocca-Aguglia alla Camera<sup>310</sup>.

Trascorsi ancora tre anni dall'ultimo risolutivo atto del guardasigilli, per il neonominato ministro Gianturco, i tempi sembrano essere ormai maturi per sottoporre al Parlamento un nuovo progetto di riforma del procedimento «sommario»,

---

*Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Sessione 1892-1894*, cit., V, pp. 7483-7486); *iii*) l'articolato, oggetto di emendamenti in sede di Commissione, ritorna alla Camera, accompagnato dalla relazione del commissario (e primo firmatario del disegno di legge) Della Rocca, il 1° luglio 1894 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Sessione 1892-1894*, VII, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1894, p. 11096).

<sup>307</sup> Il testo del progetto Della Rocca-Aguglia può leggersi in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 717-759, con tavola sinottica di raffronto con gli emendamenti apportati dalla Commissione parlamentare.

<sup>308</sup> Cfr., infatti, critico, L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, p. 412.

<sup>309</sup> Cfr. il testo della «Relazione della Commissione parlamentare», a firma del deputato Della Rocca, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 702-716, spec. 716.

<sup>310</sup> Come già segnalato in nota, il progetto Bonacci è ritirato, dal nuovo guardasigilli Calenda, il 26 aprile 1894, quando, a seguito del passaggio in Commissione del progetto Della Rocca-Aguglia, non può più escludersi che quest'ultimo possa giungere al Senato per la seconda approvazione e, a tal fine, essere riunito al disegno di legge ministeriale. Cfr., del resto, la «Relazione della Commissione parlamentare» Della Rocca, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 704, ove non casualmente è posta in evidenza l'analogia (invero, del tutto tendenziale) fra i due progetti in discorso.

specie se, di fatto, riprodotto del precedente disegno di legge Bonacci<sup>311</sup>.

Nella prospettiva del ministro, la non novità del progetto rende addirittura superflua una descrizione analitica delle previsioni in esso contenute. Ed è così che, nelle poche pagine della relazione ministeriale, si rinvencono una serie di dati statistici sia sulla percentuale delle controversie trattate con il rito «sommario», circa il 95%, sia sul numero dei rinvii in media concessi dai tribunali prima dell'emissione della sentenza, solitamente oscillante fra due e dieci<sup>312</sup>. La finalità di tale affondo empirico è quella di avvalorare la tesi mortariana secondo cui, per la buona riuscita della riforma, non occorre che «trarre profitto dalla lunga esperienza di oltre un trentennio, codificando quelle consuetudini forensi che meglio corrispondono all'intento di conciliare la semplicità e celerità delle forme con le cautele necessarie ad eliminare il pericolo di insidiose sorprese»<sup>313</sup>. Il che significa, in estrema sintesi, limitarsi alla ratifica legislativa della «pratica dei rinvii a scopo di istruttoria»<sup>314</sup>.

Tuttavia, forse anche in ragione della peculiare sensibilità del ministro per le tematiche della questione sociale e per le connesse esigenze di rinnovamento dell'approccio giuridico liberale, dalle parole della relazione sembra trasparire una qualche incertezza circa l'intransigente attuazione del proposito riformatore appena enunciato<sup>315</sup>. Leggendo tra le righe, sembra infatti di poter cogliere un certo

---

<sup>311</sup> Il (primo) progetto Gianturco è presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 2 dicembre 1897 (*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura – Sessione 1897-1898*, IV, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1898, p. 3728).

<sup>312</sup> Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 761-764.

<sup>313</sup> Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 762, ove, rispetto a quanto già riportato nel testo, si ribadisce il proposito di «ridurre ad unità la varietà delle consuetudini stesse, conferendo ad esse la stabilità e certezza del precetto di legge, che tanto riesce più accetto quanto più armonizza con i costumi dai quali sorge».

<sup>314</sup> Cfr., ancora, L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 367-372 e Id., *La riforma del processo sommario*, cit., p. 364; Id., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi*, cit., pp. 23-28.

<sup>315</sup> Sulla figura di Emanuele Gianturco e sulla sua riconosciuta fama di «precursore del socialismo giuridico» (quanto meno a partire dalla celebre prolusione napoletana del 1891: E. Gianturco, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale. Prolusione al corso di diritto civile, letta nella R. Università di Napoli dal Prof. Emanuele Gianturco*, Napoli, L. Pierro, 1891, pp. 1-24), si v., ad es., F. Treggiari, *Emanuele Gianturco. L'educazione di un giurista (Aspetti dell'insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986, p. 1235 ss.; Id., «Emanuele Gianturco»,

scetticismo riguardo all'effettiva capacità dell'avvocatura e del giudiziario di farsi carico di una gestione morigerata dei rinvii di udienza e, quindi, dell'atteso decremento della durata e dei costi del processo<sup>316</sup>.

La preoccupazione del ministro per le possibili ricadute di un modello processuale non rigidamente scandito da una sequenza di attività prestabilite e tempificate dal legislatore non è certo peregrina, tanto più se si considera la fallimentare esperienza applicativa del rito «formale», che pur rispecchiava tali caratteristiche (§ 6.2.)<sup>317</sup>. Del resto, come rilevato *en passant* dallo stesso guardasigilli, i riscontri statistici sulla «percentuale dei rinvii delle cause» non risultano del tutto omogenei né rappresentativi di una situazione sufficientemente assestata. Infatti, oltre a riferirsi al solo 1895, tali dati evidenziano come in alcune regioni italiane il numero dei rinvii risultasse molto superiore alla media, registrandosi anche casi-limite di oltre trenta differimenti di udienza<sup>318</sup>. Di qui, nelle parole del ministro, «il bisogno di porre un freno alla licenza dei troppo numerosi differimenti», disciplinando in maniera più stringente «la facoltà delle parti e temperando l'equo arbitrio del magistrato»<sup>319</sup>.

In ogni modo, a dispetto dei buoni propositi espressi nella relazione, l'assetto disciplinare mutuato dal progetto Bonacci non conosce modificazioni intese alla riduzione dei margini di discrezionalità spettanti a parti e giudice nella gestione dei rinvii «a scopo di istruttoria». L'apparente contraddizione fra le dichiarazioni programmatiche del ministro e i contenuti effettivi del progetto sembra spiegabile considerando che la presentazione del disegno di legge Gianturco precede di pochi giorni le dimissioni del guardasigilli. E, dal momento che tale atto avrebbe

---

voce dell'*Enc. italiana di scienze, lettere e arti, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, VIII<sup>a</sup> Appendice*, Roma, Treccani, 2012, p. 413 ss.; A. Mazzacane (a cura di), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, Liguori, 1987, *passim* (ma spec. P. Beneduce, *Il giusto metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della scienza italiana*, p. 295 ss.); L. Gaeta, E. Stolfi, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, Avigliano, Pro Loco, 2007, pp. 41-48.

<sup>316</sup> Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 762-764.

<sup>317</sup> Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 761.

<sup>318</sup> Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 764.

<sup>319</sup> Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 762, 764.

determinato l'automatica decadenza di tutte le proposte di legge di iniziativa ministeriale, appare probabile che le perplessità rilevate nella relazione dovessero valere come un invito a riconsiderare la questione nella prossima sessione legislativa<sup>320</sup>.

Nel periodo ricompreso fra il 1898 e il 1900, il disegno di legge Gianturco è ripresentato per tre volte alla Camera, dai ministri Zanardelli, Finocchiaro Aprile e Bonasi, senza però mai giungere alla fase di discussione in aula<sup>321</sup>. Soltanto nel

---

<sup>320</sup> Per l'«annuncio delle dimissioni di S.E. Emanuele Gianturco, e nomina di S.E. Giuseppe Zanardelli a Ministro Guardasigilli», v. *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, Anno XVIII, Roma, 16 dicembre 1897, n. 46, in *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, XVIII, Roma, Stamp. Reale, 1898, p. 643. Cfr., altresì, L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, p. 412.

<sup>321</sup> Come segnalato nel testo, il disegno di legge Gianturco è ripresentato per tre volte alla Camera dei deputati, su iniziativa di tre diversi guardasigilli. Primo, in ordine cronologico, è il progetto Zanardelli, ancorché non possa indicarsi con precisione la data della presentazione del relativo disegno di legge alla Camera. È comunque un fatto che la relazione svolta dal commissario Pozzi su tale progetto sia stata presentata alla Camera il 5 luglio 1898 (cfr., infatti, *Tabelle cronologiche dei disegni di legge d'iniziativa del Governo e delle domande rivolte alla Camera per autorizzazione a procedere in giudizio*, in *Camera dei deputati, Legislatura XX – 1ª Sessione 1897-1898, Raccolta atti stampati per ordine della Camera*, II, Roma, Eredi Botta, 1898, p. 167, nonché G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 769-778, ove può leggersene il testo integrale). Secondo, in ordine cronologico, il progetto Finocchiaro Aprile (*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura – Sessione 1898*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1898, p. 11). Terzo e ultimo il progetto Bonasi, presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 5 marzo 1900 (*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura – Sessione 1899-1900*, III, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1900, p. 2250), con una breve relazione illustrativa a firma dello stesso ministro (v. il testo in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 784-788). Notizie a riguardo anche in L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, pp. 412-413 e L. Mortara, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*<sup>3</sup>, cit., III, p. 363. Pare inoltre da segnalare che nel settembre del 1898 si svolge a Torino il secondo Congresso nazionale forense. Fra i vari temi oggetto di discussione, figura anche quello delle «modificazioni alle leggi di procedura» (*Temi e tesi da svolgersi nel II Congresso nazionale forense. Torino 1898*, Torino, Baravalle-Falconieri, 1898), che costituisce oggetto della *Relazione dell'avv. prof. Costantino Castori (Padova) sulla riforma del processo civile sommario. Tema V. Modificazioni alle leggi di procedura*, Torino, Baravalle-Falconieri, 1898. Benché il giudizio espresso nella relazione Castori sia di piena adesione alle direttive enunciate nel progetto Gianturco, la difformità di vedute che emerge all'esito del dibattito congressuale è tale da impedire la predisposizione di una proposta di riforma unitaria e unanimemente condivisa. Il Congresso torinese si conclude dunque con l'approvazione di una mera risoluzione programmatica, auspicando, quanto



luglio del 1898, su iniziativa dell'allora ministro Zanardelli, il disegno di legge per la «riforma del procedimento sommario» approda in Commissione legislativa per l'esame preliminare del testo. In tale frangente, si arriva effettivamente a discutere delle indicazioni, a suo tempo formulate dal guardasigilli Gianturco, sulla disciplina dei rinvii di udienza, ma con risultati ben diversi da quelli attesi. Emerge, infatti, da subito, la proposta di eliminare *d'emblée* le limitazioni previste dall'originario progetto Bonacci per la concessione dei rinvii successivi al terzo, così da lasciare all'accordo dei difensori l'effettiva determinazione dei tempi dell'«istruzione preparatoria»<sup>322</sup>. Tuttavia, stante l'avvertita necessità di non alterare il «concetto di massima del disegno di legge», l'opinione che occorra comunque stabilire qualche limite alla «facoltà dei procuratori in ordine all'indugiare la definizione della lite» riesce ad avere (temporaneamente) la meglio, optandosi per l'approvazione del testo ministeriale senza modifiche<sup>323</sup>.

È, del resto, intuitivo che il giudizio della Commissione legislativa avrebbe potuto essere facilmente ribaltato nelle successive fasi dell'*iter* parlamentare. E tale eventualità certo non sfugge a un raffinato giurista e politico di lungo corso quale è Emanuele Gianturco, dal giugno del 1900 chiamato nuovamente a ricoprire la carica di ministro guardasigilli. In effetti, quando, nel novembre dello stesso anno, il disegno di legge per la «riforma del procedimento sommario» torna per la quarta volta alla Camera dei deputati, la questione che avrebbe probabilmente rappresentato un '*casus belli*' viene prudenzialmente risolta dal guardasigilli con un diplomatico *demi-tour*<sup>324</sup>. Per un verso, si assiste all'abbandono della prospettiva adottata dal ministro Bonacci di disciplinare la materia dei rinvii attraverso

---

prima, l'entrata in vigore di «una riforma legislativa che, reso abituale il procedimento sommario, assicurasse la celerità dei giudizi» (cfr., infatti, la nota redazionale *Il secondo Congresso Nazionale Forense in Torino*, in *Riv. pen. di dottr., leg. e giur.*, XLVIII, Torino, Utet, 1898, pp. 471-472).

<sup>322</sup> Cfr. la «Relazione della Commissione parlamentare», a firma del deputato Pozzi, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 773-774.

<sup>323</sup> Cfr., ancora, la «Relazione della Commissione parlamentare» sul progetto Zanardelli, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 774.

<sup>324</sup> Il secondo progetto Gianturco è presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 1900 (*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura – Sessione 1900*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1900, p. 362), accompagnato da una breve relazione illustrativa a firma del guardasigilli («Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 793-796, spec. 795, quanto alla nuova prospettata disciplina dei rinvii di udienza).

la previsione di presupposti autorizzativi di rigore proporzionalmente crescente in rapporto al numero dei differimenti già concessi dal giudice. Per altro verso, e in conseguenza di quanto sopra, si stabilisce la semplice regola per la quale tutti i rinvii di udienza successivi al primo possono essere accordati dal giudice su «accordo delle parti o per il concorso di gravi motivi» (art. 6, Prog. 1900)<sup>325</sup>.

Conformemente alle attese, gli aggiustamenti apportati dal ministro Gianturco si rivelano provvidenziali nell'assicurare una quanto mai rapida approvazione del disegno di legge in entrambi i rami del Parlamento<sup>326</sup>. Dopo trentatré anni e ventotto progetti di legge, si giunge dunque alla promulgazione della l. 31 marzo 1901, n. 107 sulla «riforma del procedimento sommario»; legge che, in appena quindici articoli, fa pressoché *tabula rasa* del preesistente impianto codicistico, surrogando al vecchio rito «formale» un nuovo modello generale del processo di cognizione<sup>327</sup>.

---

<sup>325</sup> Cfr., ancora, la «Presentazione alla Camera del ministro proponente» Gianturco, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 795.

<sup>326</sup> Il disegno di legge Gianturco è dapprima approvato con minime modificazioni dalla Commissione parlamentare, presieduta dal deputato relatore Pozzi (cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura – Sessione 1900-1901*, II, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1901 p. 1303 e v. il testo della «Relazione della Commissione parlamentare», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 796-806, spec. 801-802 per il plauso alle oculate modifiche del progetto apportate dal guardasigilli). A seguito di discussione, nelle tornate del 25, 26 e 29 gennaio 1901 (*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura – Sessione 1900-1901*, cit., II, pp. 1840-1861, 1896-1921, 1946-1963), il disegno di legge è approvato dalla Camera il 30 gennaio 1901 con votazione a scrutinio segreto (*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura – Sessione 1900-1901*, cit., II, pp. 1975, 1995). Il disegno di legge approda quindi al Senato, il 30 gennaio 1901, accompagnato da una più che sintetica relazione del ministro Gianturco («Presentazione al Senato», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 812-813). Il passaggio all'Ufficio centrale del Senato si risolve in una mera formalità («Relazione dell'Ufficio centrale del Senato», in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, pp. 816-824). E, a seguito di una brevissima discussione nelle tornate del 24-26 marzo 1901, alla presenza del nuovo guardasigilli Cocco-Ortu, si giunge all'approvazione definitiva del testo (G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, I, p. 792).

<sup>327</sup> La l. 31 marzo 1901, n. 107 può leggersi in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, lunedì 8 aprile 1901, n. 83, pp. 1397-1399. Sulla lunga gestazione della riforma, si v., critico, G. Apicella, *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, Milano, Soc. ed. Librai, 1908, p. 8. Sullo stravolgimento dell'impianto codicistico conseguente alla promulgazione della l. 31 marzo 1901, n. 107, v., lapidario, L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, pp. 416-418.

Per l'effettiva entrata in vigore della riforma si dovrà comunque attendere sino al 30 settembre 1901, quando, nel rispetto del termine semestrale concesso al governo per l'emanazione delle disposizioni attuative e di coordinamento con il codice, la suddetta legge viene completata dai quasi sessanta articoli del r.d. 31 agosto, n. 413<sup>328</sup>. Già dal semplice confronto fra l'estensione della l. 31 marzo

---

<sup>328</sup> In base all'art. 15, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1399, «il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreto Reale le disposizioni per l'attuazione della presente legge e di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi, nel termine di mesi sei dalla sua data, ed a stabilire il giorno, non oltre il detto termine, in cui la legge medesima entrerà in vigore». Il r.d. 31 agosto 1901, n. 413 può leggersi in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, sabato 7 settembre 1901, n. 214, pp. 4297-4309 e, ivi, anche il testo della *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re, in udienza del 31 agosto 1901, sul decreto contenente disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901, n. 107, sulla riforma del procedimento sommario e di coordinamento con il Codice di procedura civile e con le altre leggi* formalmente a firma del guardasigilli Cocco-Ortu (edita anche con il titolo *Sulla riforma del procedimento sommario. Relazione a S.M. il Re presentata da S.E. il Guardasigilli (Cocco-Ortu) per l'approvazione del decreto 31 agosto 1901, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1901, pp. 3-34). Sulla disciplina del l. 31 marzo 1901, n. 107 e del relativo r.d. 31 agosto 1901, n. 413, si v., oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, G. Apicella, *La nuova legge sul procedimento sommario*, Città di Castello, S. Lapi, 1901; G. Natale, *La nuova legge sul procedimento sommario*, Napoli, Dekten e Rocholl, 1901; C. Manfredi, *Commenti alla nuova legge sul processo sommario*, Pavia, Succ. Bizzoni, 1901; L.C. Carbasso, *La Legge del 31 marzo 1901 n. 107 che riforma il procedimento sommario*, Casale Monferrato, Tip. Casalese F.lli Tarditi, 1901; G. Longo Modica, *Innovazioni e coordinamenti fatti dalla Legge e Regolamento 31 marzo e 31 agosto 1901 sul procedimento sommario*, Catania, Tip. Sicula Monaco & Mollica, 1902; P.F. Centi, *La legge di riforma al procedimento sommario nella pratica attuazione*, Napoli, G. Zomack, 1902; M. D'Agostino, *Procedimento sommario nel suo contenuto e nelle sue attinenze col procedimento pretoriale*, Reggio Calabria, Tip. P. Lombardi, 1903; G. Sbotto, *Osservazioni sulla riforma del procedimento sommario*, Catania, Tip. Nazionale F. D'Agata Distefano, 1907; V. Zangheri, *Il procedimento sommario nella Legge, nella giurisprudenza e nella pratica*, Milano, La Casa D'Aldo, 1911; C. Baldi, *Procedimento sommario. Manuale pratico alfabetico sulla Legge 31 marzo 1911, n. 107, e regol. 31 agosto 1901, n. 413*, Torino, F.lli Bocca, 1912; M. Piacentini, *Il procedimento sommario in Inghilterra*, Torino, Utet, 1913; S. Galgano, *Sulla riforma del procedimento civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1924, pp. 167-181; e, più di recente, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 169-172; A. Tedoldi, *Il nuovo procedimento sommario*, Bologna, Zanichelli, 2013, pp. 32-26; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 148-158; M. Boni, *Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia*, Roma, Viella, 2018, pp. 44-46; M. Modena, *Giustizia civile. Le ragioni di una crisi*, Canterano, Aracne, 2019, pp. 17-18.

1901, n. 107 e quella del r.d. 31 agosto 1901, n. 413, non è difficile intuire la reale importanza dell'opera integrativa delegata all'esecutivo, tanto più se si considera che l'autore delle disposizioni governative e della relativa relazione illustrativa è Lodovico Mortara<sup>329</sup>.

#### 4. (Segue:) Il modello della «istruzione preparatoria» nella novella del 1901

Come ben emerge dall'esautiva relazione Mortara, la riforma del processo di cognizione risponde a quattro fondamentali linee di intervento, grossomodo riflesse nella stessa distribuzione sistematica delle materie regolate dalla l. 31 marzo 1901, n. 107 e dal r.d. 31 agosto 1901, n. 413<sup>330</sup>.

---

<sup>329</sup> Cfr., infatti, L. Mortara, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*<sup>3</sup>, cit., III, p. 365, nota n. 1; Id., *Manuale della procedura civile*<sup>9</sup>, I, Torino, Utet, 1929, p. 308, nota n. 1; Id., *Pagine autobiografiche (1933)*, cit., p. 58; L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, p. 414; L. Rossi, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 409; M. Rotondi, *Lodovico Mortara*, in *Riv. dir. priv.*, 1937, p. 67 (anche in Id., *Scritti giuridici*, IV. *Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e di dottrina*, Padova, Cedam, 1964, p. 26), nonché E. Cuzzi, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, Verona, D. Tedeschi e Figlio, 1901, p. 5, ove si individua in Lodovico Mortara l'autore della relazione illustrativa del r.d. 31 agosto 1901, n. 413. Una dettagliata ricostruzione del ruolo svolto da Mortara in tale frangente può leggersi in F. Cipriani, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., pp. 83-84; ruolo, a detta dell'a., «dimenticato» dalla dottrina successiva (cfr. Id., *Matteo Pescatore e Lodovico Mortara. Due vite parallele (a proposito di un recente libro)*, in Id., *Scritti in onore dei patres*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 4, nota n. 12; nonché Id., *Le 'poche cose' e la lunga vita di Lodovico Mortara*, in *Quaderni fiorentini*, XIX, 1990, pp. 97-98). A riguardo, si v., altresì, G. Mortara, *Appunti biografici su Lodovico Mortara*, in *Quaderni fiorentini*, XIX, 1990, pp. 89-90; e, più di recente, P. Spaziani, *I processualisti dell'età aurea. Romantici, martiri ed eroi della procedura civile*, Bari, Cacucci, 2022, pp. 13-19. Per il rilievo dell'incostituzionalità del r.d. 31 agosto 1901, n. 413, in quanto *corpus* normativo tutt'altro che circoscritto agli aspetti di mero coordinamento tecnico con le previgenti disposizioni, v. M. Bongarzone, *Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901*, Roma, Soc. ed. D. Aligheri, 1902, pp. XIII-XV.

<sup>330</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit., p. 4300, ove sono enunciati, quali «intenti precipui ed essenziali» della riforma, quelli di «legittimare l'estensione del rito sommario, togliendogli il carattere di procedimento di eccezione; dare effettivamente al giudizio civile il beneficio, concordemente richiesto della pratica, dell'azione direttiva, assidua del magistrato nello svolgimento della lite; assicurare un periodo istruttorio comodo e sicuro [...] dotato di sufficiente elasticità

La prima è ovviamente rappresentata dall'estensione del rito «sommario» a tutte le controversie di competenza dei tribunali e delle corti di appello, con conseguente trasferimento della connotazione di «procedimento di eccezione» al rito «formale»<sup>331</sup>. Infatti, in base alle nuove disposizioni, l'introduzione del giudizio – sia in primo grado sia in grado di appello – ha luogo nelle forme della «citazione in via sommaria», più propriamente detta «a udienza fissa» per evidenziarne la caratteristica distintiva di provocare la comparizione delle parti davanti al giudice (e non la semplice costituzione dei procuratori in cancelleria, come nello schema della «citazione per atto formale»)<sup>332</sup>. Tale previsione – che, come si dirà, è intesa a configurare una disciplina uniforme della fase introduttiva – preclude quindi all'attore la possibilità di optare per l'immediata applicazione del rito «formale», dovendosi comunque procedere alla celebrazione della prima udienza in contraddittorio delle parti (art. 1, co. 1°, l. 1901)<sup>333</sup>.

Più in particolare, secondo la disciplina della «mutazione del procedimento», il vecchio rito ordinario trova applicazione solo su richiesta delle parti o per ordine del giudice, previa emissione di apposita ordinanza non soggetta a reclamo (art. 2, co. 1°, l. 1901)<sup>334</sup>. A livello procedimentale, il mutamento del rito può

---

da potersi adattare anche alle esigenze di domande urgenti, alle quali non occorra che breve e semplice istruzione; disciplinare l'istruzione la discussione, in guisa da garantire ai litiganti la massima libertà ed ogni possibile tutela nello svolgimento delle proprie ragioni e nella leale contraddizione a quelle dell'avversario, eliminando il pericolo delle sorprese che paralizzano annullano l'onesta difesa del buon diritto».

<sup>331</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit., p. 4300.

<sup>332</sup> Si v. quanto rilevato nei precedenti §§ 6.2.-6.3., con le relative indicazioni bibliografiche. Ad ogni modo, si v., con grande chiarezza, S. La Rosa, *Il procedimento sommario secondo la Legge 31 marzo 1901 e il R. Decreto 31 agosto 1901*, Catania, 1902, pp. 25-32, spec. 25, ove può leggersi: «Tutte le cause, secondo la nuova legge, devono essere iniziate col rito sommario, che è diventato il procedimento ordinario. E siccome la caratteristica del procedimento sommario è la citazione a udienza fissa, tutte le citazioni introduttive di giudizio devono farsi a udienza fissa, e quindi, nella designazione del termine per comparire, devono contenere l'indicazione del giorno dell'udienza».

<sup>333</sup> Cfr. art. 1, co. 1°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1397. A riguardo, si v., anche per il coordinamento con le disposizioni del r.d. 31 agosto 1901, n. 413, G. APICELLA, *Il procedimento civile sommario*, cit., pp. 28-51; M. BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile*, cit., pp. 3-6; E. CUZZERI, *Il procedimento sommario*, cit., pp. 7-9.

<sup>334</sup> Cfr. art. 2, co. 1°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1397. La dizione tecnica «mutazione del procedimento» si rinviene nella titolazione del capo II del r.d. 31

realizzarsi «in qualunque stadio della causa», tanto su istanza di parte quanto d'ufficio (art. 2, co. 1°-2°, l. 1901)<sup>335</sup>. E le eventuali questioni sul passaggio al procedimento «formale» vengono risolte all'esito di una specifica udienza, da celebrarsi alla presenza collegio (art. 2, co. 3°, l. 1901), se del caso anche al fine di adottare i provvedimenti necessari all'«istruzione» della causa (art. 8, r.d. 1901)<sup>336</sup>.

Nella prospettiva del legislatore, la scelta di presidiare la «mutazione del procedimento» con tali stringenti formalità – *in primis* quella della non reclamabilità della relativa ordinanza – corrisponde all'obiettivo di responsabilizzare parti e giudice nell'esercizio delle rispettive prerogative sulla scelta del rito; e ciò affinché «se ne astengano quante volte sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruttoria nelle forme, ormai ben garantite, del procedimento sommario»<sup>337</sup>. Del resto, con l'entrata in vigore della riforma, sembra quasi scontato che «il procedimento di eccezione si dileguerà rapidamente dalle consuetudini giudiziarie» (dove, invero, già figurava «come una rarità»), giungendo, in tal modo, a quell'unificazione *de facto* del procedimento civile che Mortara andava preconizzando – e auspicando – da almeno un decennio<sup>338</sup>.

Oltre che sul dato esperienziale, la convinzione del legislatore di poter giungere a una sorta di abrogazione di fatto del rito «formale» pare fondarsi su una considerazione più che ottimistica delle potenzialità del nuovo rito ordinario, combinante caratteristiche sia di rigoroso garantismo nell'«istruzione preparatoria» della causa, sia di «sufficiente elasticità da potersi adattare anche alle esigenze di domande urgenti»<sup>339</sup>. In effetti, secondo quella che costituisce la seconda direttrice della riforma, è proprio la combinatoria di tali caratteristiche a ispirare la configurazione della fase introduttiva.

Come si è anticipato, nell'ottica di uniformare la disciplina dell'introduzione della controversia in entrambi i modelli del processo di cognizione, né la l. 31 marzo 1901, n. 107 né il relativo r.d. 31 agosto 1901, n. 413 intervengono sulle disposi-

---

agosto 1901, n. 413, cit., p. 4306. Per un commento di tale disciplina, v. L. Mortara, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*<sup>3</sup>, cit., III, pp. 444-448.

<sup>335</sup> Cfr. art. 2, co. 1°-2°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1397, con i commenti di G. Apicella, *op. cit.*, pp. 52-61 e E. Cuzzi, *op. cit.*, pp. 9-15.

<sup>336</sup> Cfr. art. 8, r.d. 31 agosto 1901, n. 413, cit., p. 4306.

<sup>337</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit., p. 4302.

<sup>338</sup> Cfr. L. Mortara, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 365.

<sup>339</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit., p. 4300.

zioni concernenti il contenuto e la nullità della «citazione» (artt. 134, 145, Cod. 1865)<sup>340</sup>. Con riguardo all'atto introduttivo dell'attore, l'unica innovazione di rilievo si rinviene pertanto, come pure già segnalato, nella diversa funzione della *vocatio in ius*, che diviene quella di citare il convenuto «a comparire a udienza fissa» (art. 1, co. 1°, l. 1901)<sup>341</sup>. Del tutto nuovo risulta, invece, l'istituto della cosiddetta «citazione in prevenzione», primo strumento a disposizione del convenuto per abbreviare i tempi della fase introduttiva<sup>342</sup>. Più in dettaglio, quando il termine assegnato nella «citazione» ecceda il termine a comparire ordinario (dai dieci ai venticinque giorni, a seconda del luogo della notificazione *ex art.* 148, Cod. 1865), il convenuto può contro-citare l'attore, nella forma di una «citazione per biglietto» (art. 133, Cod. 1865), al fine di anticipare la data della prima udienza (art. 1, co. 2°, l. 1901)<sup>343</sup>. Per evidenti ragioni, il ricorso all'istituto della «contro-citazione» preclude, però, al convenuto la possibilità di eccepire eventuali nullità della «citazione» attorea, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla notificazione del «biglietto» (art. 2, co. 1°, r.d. 1901)<sup>344</sup>.

Prima di completare l'analisi delle possibili diverse articolazioni della fase introduttiva, qualche indicazione appare opportuna in merito all'ossatura del procedimento e, in particolare, alle specifiche funzioni dell'udienza di prima comparizione delle parti. In linea di principio, il rito disegnato dal legislatore del 1901 presenta una strutturazione bifasica. La prima fase, detta «istruzione preparatoria», incomincia, di regola, con la comparizione delle parti in giudizio e si svolge davanti al solo presidente del tribunale (o della sezione del tribunale, se prevista). Secondo quella che rappresenta la terza direttrice della riforma, si esplica in tale contesto l'«azione direttiva e assidua del magistrato nello svolgimento della lite»<sup>345</sup>. Con ciò a intendere una attività di gestione della controversia che si

---

<sup>340</sup> Cfr. artt. 134 e 145, *op. cit.*, pp. 40-41, 45-46. Per la disamina della disciplina codicistica concernente gli atti introduttivi delle parti, si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, quanto nel § 6.2. del presente lavoro. Si v., altresì, M. Bongarzone, *Il procedimento di cognizione civile*, cit., pp. 15-16.

<sup>341</sup> Cfr. art. 1, co. 1°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1397.

<sup>342</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit., p. 4301 e v., ad es., M. Bongarzone, *op. cit.*, pp. 16-29.

<sup>343</sup> Cfr., rispettivamente, artt. 133, 148, *op. cit.*, pp. 39-40, 47-48, e art. 1, co. 2°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1397.

<sup>344</sup> Cfr. art. 2, co. 1°, r.d. 31 agosto 1901, n. 413, cit., p. 4305, con il commento di E. Cuzzi, *Il procedimento sommario*, cit., pp. 46-47.

<sup>345</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit., p. 4300.

sostanza nella concessione dei rinvii di udienza «a scopo di istruttoria», nell'ammissione delle richieste istruttorie concordate fra le parti e nell'adozione di tutti i restanti provvedimenti con finalità ordinatorie<sup>346</sup>. La durata di questa prima fase del procedimento non risulta predeterminata dal legislatore nel massimo, né si prevedono termini perentori per il compimento delle attività necessarie alla preparazione della causa alla decisione. Sin dall'udienza di prima comparizione delle parti spetta quindi, al presidente la progressiva fissazione dei termini entro cui, di rinvio in rinvio, la causa dovrà giungere alla seconda e ultima fase del procedimento, ossia alla rimessione al collegio per la discussione finale e per l'emissione della sentenza definitiva (artt. 4, l. 1901, 26, r.d. 1901)<sup>347</sup>.

Lo schema di quello che può considerarsi lo svolgimento fisiologico del rito «sommario» conosce qualche variazione quando una delle parti provvede al deposito dei propri documenti anteriormente all'udienza di comparizione, domandando l'immediata discussione della causa. La celebrazione del cosiddetto «procedimento sommarissimo» richiede la concorrenza di alcuni presupposti e ovviamente il rispetto di particolari formalità<sup>348</sup>. Innanzitutto, occorre che la parte interessata abbia depositato la propria documentazione, presso la cancelleria del tribunale, almeno quattro giorni prima dell'udienza di comparizione, dandone avviso alla controparte con la «citazione» (o «contro-citazione», se realizzata), oppure con altro atto successivo da notificarsi «per biglietto» (art. 5, co. 1°, l. 1901)<sup>349</sup>. In tal modo, la parte interessata acquista il «diritto di far discutere la causa» alla prima udienza, senza possibilità per la controparte di ostacolarne *ex ante* la realizzazione (art. 5, co. 3°, l. 1901)<sup>350</sup>.

---

<sup>346</sup> Cfr. L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, pp. 424-425.

<sup>347</sup> Cfr., rispettivamente, art. 4, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398, e art. 26, r.d. 31 agosto 1901, n. 413, cit., p. 4307. Si v., altresì, E. Cuzzi, *Il procedimento sommario*, cit., pp. 16-18.

<sup>348</sup> La denominazione di «procedimento sommarissimo» sembra essere stata coniata dallo stesso L. Mortara, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*<sup>6</sup>, cit., III, pp. 404-408. Cfr., infatti, a riguardo, L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, pp. 434-437. Su tale disciplina, si v., altresì, S. La Rosa, *Il procedimento sommario*, cit., pp. 39-52.

<sup>349</sup> Cfr. art. 5, co. 1°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398, con l'analitico commento di G. Apicella, *Il procedimento civile sommario*, cit., pp. 73-84.

<sup>350</sup> Cfr. art. 5, co. 3°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398, con il commento di E. Cuzzi, *Il procedimento sommario*, cit., pp. 18-24. In proposito, si v., *amplius*, S. Perroni, *L'articolo 5 della Legge sulla riforma del procedimento sommario*, Messina, s.n., 1902, *passim*; G. Marino, *Sulla retta interpretazione dell'art. 5 della Legge 31 marzo 1901 che riforma il procedimento sommario*, Roma, Dir. Palazzo di Giustizia, 1904, *passim*.



Ad ogni modo, al ricorrere di «gravi motivi, da enunciarsi specificamente nel provvedimento», il collegio può comunque disporre il differimento della discussione a un'udienza successiva (art. 5, co. 4°, l. 1901)<sup>351</sup>. Tale rinvio deve essere preceduto dallo scambio delle «comparse» difensive, dalla nomina del giudice incaricato della relazione della causa e dall'assegnazione di un termine entro il quale è consentito alle parti di depositare «comparse aggiunte e nuovi documenti» in vista della discussione finale (art. 5, co. 5°, l. 1901)<sup>352</sup>. Tuttavia, anche quando la parte si sia avvalsa dell'istituto in esame, la causa giunge in discussione sempre «a istruttoria aperta»; così che, in conformità a quella che rappresenta la quarta direttrice della riforma, «sarà lecito proporre istanze e prove non dedotte o allegate» in precedenza<sup>353</sup>. Come è intuitivo, la rigida applicazione di questa regola determina qui conseguenze del tutto paradossali, vanificando, di fatto, finalità e funzionalità del cosiddetto «procedimento sommarissimo». Basti considerare che la parte che non si sia avvalsa del presente istituto può liberamente riservare all'udienza di discussione lo svolgimento delle proprie difese; e se di fronte alle nuove domande, eccezioni e prove avversarie si rende indispensabile la produzione di documenti non previamente depositati, la controparte decade da ogni diritto sulla determinazione dei tempi della discussione, con conseguente ritorno all'ordinario regime dei «rinvii di udienza»<sup>354</sup>.

Al di fuori dell'ipotesi di discussione anticipata della causa, l'udienza di comparizione si risolve, normalmente, nella concessione di un primo rinvio su istanza di parte (art. 6, co. 1°, l. 1901)<sup>355</sup>. Ulteriori differimenti «a scopo di istruttoria» possono essere autorizzati dal presidente del tribunale su accordo dei difensori o al ricorrere di «giusti motivi» (art. 6, co. 2°, l. 1901), oltre che per non meglio precisate «ragioni di servizio» (art. 27, co. 3°, r.d. 1901)<sup>356</sup>. Al fine di disincenti-

---

<sup>351</sup> Cfr. art. 5, co. 4°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398, e L. Mattiolo, *op. cit.*, III, pp. 437-441.

<sup>352</sup> Cfr. art. 5, co. 5°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398 e v., ancora, L. Mattiolo, *op. cit.*, III, pp. 441-444.

<sup>353</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit., pp. 4300, 4303.

<sup>354</sup> Cfr., anche per la netta diversità di opinioni, L. Mattiolo, *op. cit.*, III, pp. 428-431 e L. Mortara, *op. cit.*, III, pp. 406-408, nonché le più che positive valutazioni di M. Bongarzone, *Il procedimento di cognizione civile*, cit., p. 55.

<sup>355</sup> Cfr. art. 6, co. 1°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398, con il commento di L. Mortara, *op. cit.*, III, pp. 395-404.

<sup>356</sup> Cfr. art. 6, co. 2°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398, con il commento di G. Apicella, *Il procedimento civile sommario*, cit., pp. 68, 85-87, ove si precisa che i rinvii di

vare richieste di rinvio prettamente dilatorie, si attribuisce al presidente il potere/dovere di disporre l'immediata discussione della causa o la sua cancellazione dal ruolo, ma tale prerogativa può comunque essere esercitata solo a partire dal quinto differimento di udienza (art. 6, co. 3°, l. 1901)<sup>357</sup>.

In ogni caso, qualsiasi questione relativa alla concessione dei rinvii, all'ammissione e all'assunzione delle prove, che non possa superarsi con l'accordo delle parti, obbliga il presidente alla rimessione della causa al collegio per la decisione dell'«incidente»<sup>358</sup>. Tale non rara eventualità innesca quindi un'autonoma «procedura incidentale», la cui disciplina rimane ancorata al vecchio dettato codicistico e al formalismo del vecchio rito ordinario (§ IV, C. I, T. IV, L. I, Cod. 1865)<sup>359</sup>. E, di qui, la riproposizione del grave problema dell'immediata impugnabilità delle sentenze «interlocutorie» e dei consequenziali effetti sospensivi sul giudizio di merito (§ 6.2.)<sup>360</sup>.

---

udienza motivati da «ragioni di servizio» non sono computati ai fini dell'esercizio delle prerogative presidenziali di cui subito si dirà *infra* nel testo. A riguardo, si v. anche la minuziosa esegesi di E. Cuzzi, *Il procedimento sommario*, cit., pp. 24-28.

<sup>357</sup> Cfr. art. 6, co. 3°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398, con il commento critico di L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, pp. 445-446, spec. 446, ove si rileva che «dalla cancellazione della causa dal ruolo [...] niun serio danno soffriranno le parti». Infatti, a norma dell'art. 13, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1399, «la riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione» può realizzarsi con una semplice «citazione per biglietto» che la parte interessata notifica all'altra almeno tre giorni prima della nuova udienza. Su tale disposizione, si v., ancora, M. Bongarzone, *op. cit.*, pp. 23-24 e L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., pp. 424-425.

<sup>358</sup> Cfr., critico, G. Chioyenda, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*<sup>2</sup>, Napoli, Jovene, 1923, pp. 583-584. Sulla disciplina degli «incidenti», nella vigenza della l. 31 marzo 1901, n. 107 e del relativo r.d. 31 agosto 1901, n. 413, si v., *amplius*, M. Bongarzone, *op. cit.*, p. 57 ss., nonché S. La Rosa, *Il procedimento sommario*, cit., pp. 69-81, spec. 70, ove può appunto leggersi: «Il rito degli incidenti [...] è fondato, principalmente, sulla speranza dell'accordo delle parti, giacché, per regola, il presidente ha il potere di provvedere con ordinanza quando le parti siano d'accordo. Ma lo sperato accordo avviene assai raramente; nella maggior parte dei casi, le parti sono discordi, ed allora la questione è rinviata al collegio, che deve provvedere con sentenza; ed il rito incidentale si risolve in una perdita di tempo con qualche aumento di spesa». Più di recente v., ad es., S. Chiarloni, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, cit., p. 408.

<sup>359</sup> Cfr. artt. 181-186, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., pp. 58-60 e v. quanto nel § 6.2. del presente lavoro.

<sup>360</sup> Cfr. artt. 481-482, *C.p.c. del Regno d'Italia*, cit., p. 144 e v. quanto nei precedenti §§ 6.1.-6.2.

Una volta conclusa l'«istruzione preparatoria» e stabilito il giorno della discussione davanti al collegio, le parti sono tenute allo scambio delle «comparse conclusionali» e alla comunicazione dei «documenti che non siano stati precedentemente depositati» (art. 8, co. 1°, l. 1901)<sup>361</sup>. Prima dell'udienza resta comunque consentito ai difensori di apportare «aggiunte e modificazioni» alle comparse già depositate, anche avvalendosi del più agevole strumento di scambio 'informale' degli atti basato sul rilascio del «visto per ricevuta» (artt. 8, co. 3°, l. 1901, 6, co. 1°, r.d. 1901)<sup>362</sup>.

Tuttavia, in stretta coerenza con l'obiettivo di «garantire ai litiganti la massima libertà e ogni possibile tutela nello svolgimento delle proprie ragioni», lo scambio preventivo delle «comparse conclusionali» può essere sostituito, a discrezione dei difensori, da due differenti modalità di comunicazione degli atti e di sostanziale prosecuzione dell'«istruzione» scritta<sup>363</sup>.

Nella prima ipotesi, lo scambio delle «conclusionali» si realizza in un'apposita udienza davanti al solo presidente del tribunale, con facoltà delle parti di ottenere un nuovo rinvio «per la comunicazione di ulteriori scritti» in vista della discussione (art. 29, co. 1°, per. 1°, r.d. 1901)<sup>364</sup>. In alternativa a questo schema, l'udienza presidenziale può divenire semplicemente quell'«occasione di incontro» in cui una parte comunica all'altra la propria «conclusionale», quest'ultima ottiene un rinvio per fare lo stesso «e così di seguito occorrendo» (art. 29, co. 1°, per. 2°, r.d. 1901)<sup>365</sup>.

Quest'ultimo schema risulta ispirato a quello che, nelle parole della relazione, è il «principio della pluralità delle comparse»<sup>366</sup>. Un principio avente la duplice

---

<sup>361</sup> Cfr. art. 8, co. 1°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398, con il commento di E. Cuzzi, *op. cit.*, pp. 30-32.

<sup>362</sup> Cfr. art. 8, co. 3°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398, e art. 6, co. 1°, r.d. 31 agosto 1901, n. 413, cit., p. 4306. A riguardo, si v. G. Apicella, *op. cit.*, pp. 96-109.

<sup>363</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit., p. 4300.

<sup>364</sup> Cfr. art. 29, co. 1°, per. 1°, r.d. 31 agosto 1901, n. 413, cit., p. 4307, con i commenti di L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*, cit., III, p. 447, e di G. Apicella, *Il procedimento civile sommario*, cit., p. 69.

<sup>365</sup> Cfr. art. 29, co. 1°, per. 2°, r.d. 31 agosto 1901, n. 413, cit., p. 4307, con il commento di L. Mortara, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*<sup>3</sup>, cit., III, pp. 392-394.

<sup>366</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit., pp. 4301-4302. A tale riguardo, si v., altresì, L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., pp. 426-427.

finalità, da un lato, di emendare i difetti del vecchio rito «sommario», eliminando il limite di una sola «comparsa conclusionale» per parte (peraltro, già derogato nella prassi); e, dall'altro, di assicurare ai difensori quella «piena libertà di discutere» che, sull'esempio del vecchio rito ordinario, equivale al «diritto di continuare per quanto vogliono la procedura scritta»<sup>367</sup>. Infatti, come anche meglio si vedrà, rispetto alle 'illimitate potenzialità' offerte dal complementare principio dell'«istruttoria aperta», appaiono del tutto inadeguate le disposizioni volte ad attribuire al giudice un ruolo di direzione e di impulso del procedimento; il che ben emerge anche dalla previsione del potere/dovere del presidente di rimettere la causa in decisione davanti al collegio solo «quando risulti che le parti abbiano sufficientemente esauriti gli atti preparatori alla discussione» (art. 29, co. 2°, r.d. 1901)<sup>368</sup>.

Nella seconda possibile forma di scambio delle «conclusionali», tale attività si compie direttamente all'udienza fissata per la discussione, obbligando il collegio a disporre un primo differimento (art. 9, co. 1°, l. 1901)<sup>369</sup>. Tuttavia, quale che sia il percorso prescelto dai difensori per giungere all'udienza di discussione, «altri rinvii e in un numero indeterminato» possono avere luogo in conseguenza delle nuove attività assertive e probatorie delle parti, consentite *ad libitum* in virtù del più volte ricordato principio dell'«istruttoria aperta»<sup>370</sup>. Difatti, quando una

---

<sup>367</sup> Per gli incisi tratti dalla relazione Pisanelli, cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. 85 della «Relazione», e v., *amplius*, § 6.2. Cfr., altresì, M. Bongarzone, *Il procedimento di cognizione civile*, cit., pp. 96-97, ove può leggersi: «questa notifica delle comparse e lo scambio delle medesime, che, per l'articolo 29 del regolamento, le parti possono farsi all'infinito, tendono a rintracciare nella nuova procedura le partiche dilatorie e pericolose del vecchio rito formale. [...] Se è vero che la ragione precipua, fondamentale della riforma sta nell'aver voluto liberare la procedura da tutti i ripieghi e i maliziosi attentati di litiganti di malafede, a che lasciarsi sedurre dall'idea che questi litiganti possano, come buoni fratelli, sotto la guida di una paterna prescrizione, lavorare per il trionfo della verità e della giustizia? Se l'uomo è il lupo del suo simile, il litigante è il serpente boa del suo avversario».

<sup>368</sup> Cfr. art. 29, co. 2°, r.d. 31 agosto 1901, n. 413, cit., p. 4307.

<sup>369</sup> Cfr. art. 9, co. 1°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398, con il commento di G. Apicella, *op. cit.*, pp. 110-113. In proposito, si v., *amplius*, E. Schettini, *Sull'applicazione dell'art. 9, cap. 1, della Legge 31 marzo 1901 sul procedimento sommario*, Napoli, s.n., 1903, *passim*.

<sup>370</sup> Cfr., critico, L. Mattiolo, *op. cit.*, III, p. 446 e, *amplius*, L. Rossi, *op. cit.*, pp. 428-429, ove può leggersi: «uno dei caratteri propri del procedimento sommario conservati nel procedimento ordinario stabilito dalla legge 31 marzo 1901 è quello che consiste

parte «abbia dedotto nuove domande od eccezioni o mezzi di prova, o presentati in udienza nuovi documenti», il collegio è obbligato ad accogliere la richiesta di rinvio della controparte, ovvero a provvedere d'ufficio al differimento della discussione; e ciò, ovviamente, senza alcuna possibilità di sanzionare eventuali comportamenti scorretti del difensore (art. 9, co. 2°, l. 1901)<sup>371</sup>. A completare il quadro delle possibili nuove parentesi di contraddittorio, attivabili nella fase conclusiva del procedimento, si pone infine la previsione che autorizza «la riapertura della discussione per gravi difformità negli atti». Un'ipotesi, questa, a dir poco estrema anche in un'ottica di '*adversarial lawyering*', che presuppone il riscontro da parte del collegio, ormai riunito in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza, di non casuali «difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali» o dei relativi documenti (art. 11, co. 2°, l. 1901)<sup>372</sup>.

Ripercorse le tappe fondamentali dell'*iter* di avvicinamento alla riforma del 1901, e ricostruiti i principali snodi del nuovo processo ordinario di cognizione che tale riforma giunge a configurare, qualche considerazione conclusiva pare opportuna riguardo agli obiettivi di fondo perseguiti dal legislatore e al modo della loro realizzazione.

Come si è osservato, negli oltre trent'anni di progetti, discussioni e lavori parlamentari sulla riforma del rito «sommario», la prospettiva di intervento non risulta sempre univoca, né invariabilmente orientata al ribaltamento dell'originario sistema del processo di cognizione. In effetti, sino al 1891, sembra prediligersi un approccio riformatore piuttosto cauto, nel quale l'obiettivo dell'estensione del procedimento «sommario», a un numero sempre maggiore di cause, non si traduce nello stravolgimento dell'impianto codicistico né, tanto meno, nella complessiva alterazione delle caratteristiche qualificanti tale modello procedimentale. Nei

---

nell'andare la causa alla discussione a processo aperto, cioè rimanendo ancora libera alle parti la facoltà di proporre nuovi mezzi di difesa, nuove prove, nuove eccezioni e persino di modificare le loro conclusioni. [...] Così può avvenire che, nel momento in cui la causa portata avanti al collegio sta per esservi trattata oralmente, la situazione processuale venga, nonostante i precedenti rinvii, tanto profondamente alterata da render necessario un maturo esame di tale nuova situazione».

<sup>371</sup> Cfr. art. 9, co. 2°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1398 e v., ancora, critico, L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile*<sup>5</sup>, cit., III, pp. 450-453, nonché E. Cuzzeri, *Il procedimento sommario*, cit., pp. 32-35 e L. Rossi, «*Procedimento (Forme del)*», cit., pp. 428-429.

<sup>372</sup> Cfr. art. 11, co. 2°, l. 31 marzo 1901, n. 107, cit., p. 1399 e v., ancora, i commenti di E. Cuzzeri, *op. cit.*, pp. 36-37, e L. Rossi, *op. cit.*, p. 435.

vari disegni e progetti di legge elaborati nel periodo 1868-1887 si rivelano infatti piuttosto ricorrenti tre semplici linee di intervento, tutte volte al perfezionamento dell'esistente assetto disciplinare del rito «sommario» (§ 6.3.). Ci si riferisce, nell'ordine, *i*) alla previsione dell'onere delle parti di comunicarsi i rispettivi atti difensivi e documenti prima dell'udienza di comparizione, strutturando così una autonoma fase introduttiva del procedimento; *ii*) alla predisposizione di una rigorosa disciplina dei rinvii di udienza «a scopo di istruttoria», di regola implicante l'individuazione di un numero tassativo di differimenti da concedersi su istanza delle parti; *iii*) alla fissazione di una rigida barriera preclusiva a scandire il passaggio della causa in discussione.

A questa *philosophy* di riforma, non priva di pregi e frutto dei diligenti studi della Commissione 'interdisciplinare' voluta e presieduta dal guardasigilli Mancini, se ne contrappone un'altra e ben più radicale. Segnatamente, a partire dal 1891, e in conseguenza delle vicende che conducono all'approvazione plebiscitaria del «contro-progetto» Mortara da parte del terzo Congresso giuridico forense (§ 6.3.), si afferma l'idea che il procedimento «sommario» non debba soltanto affiancarsi al rito «formale», ma a tutti gli effetti sostituirlo quale nuovo archetipo del processo di cognizione. Di qui, il tentativo dei successivi progetti, poi confluiti nella l. 31 marzo 1901, n. 107, di realizzare una sintesi degli elementi propri dell'uno e dell'altro modello di procedimento, sulla falsariga di quanto già da tempo avveniva nella prassi del rito «sommario». Sul piano tecnico-normativo, ciò implica, come visto, l'integrale recupero della struttura bifasica del vecchio rito ordinario, compreso lo schema dell'«istruzione formale», per il tramite di memorie scritte liberamente iterabili dalle parti, e, finanche, la gravosa procedura per la decisione degli «incidenti istruttori». Per converso, e quasi a contemperare quello che per il legislatore costituisce comunque un *minimum* di garanzie processuali per un rito 'ordinario', solo tre caratteristiche del vecchio rito «sommario» vengono considerate meritevoli di conservazione, ancorché con risultati piuttosto ambigui<sup>373</sup>. Quanto meno a livello di principio, ciò è quanto accade sia per la configurazione di un ruolo attivo del giudice nella conduzione delle attività preparatorie alla discussione, sia per la virtuale adattabilità del procedimento «alle esigenze di domande urgenti»<sup>374</sup>. Tuttavia, come osservato dinanzi, la trasposizione di tali

<sup>373</sup> Cfr. A. Caponetti, *Il nuovo rito sommario. Legge 31 marzo 1901, n. 107, Regio Decreto 31 agosto 1901, n. 413*, Roma, 1901, pp. 14-20.

<sup>374</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit., p. 4300.

caratteristiche nell'assetto iperliberale del rito «formale» ne limita fortemente la portata innovatrice; tanto che, per i maggiori critici della legge del 1901, non ci si troverebbe di fronte neppure a una vera e propria riforma del procedimento «sommario»<sup>375</sup>. In effetti, al di là delle parole della relazione Mortara e degli incerti tentativi di 'sommarrizzazione' del rito «formale», l'unica caratteristica del vecchio «procedimento di eccezione» che conosce una perfetta trasposizione nel nuovo rito ordinario è quella della totale assenza di preclusioni<sup>376</sup>. Una caratteristica, questa, certo non sgradita a un'avvocatura *ab antiquo* impegnata nella difesa di modalità 'tradizionali' di gestione del contenzioso, che si rivelerà determinante nel contribuire all'aggravamento dello stato della giustizia civile italiana, quanto meno sotto il profilo della durata media delle controversie<sup>377</sup>.

---

<sup>375</sup> Cfr., infatti, S. Galgano, *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, pp. 62-67; Id., *Sulla riforma del procedimento civile*, cit., p. 171. Si v., lapidario, G. Chiovenda, *La riforma del processo civile*, in *Mon. trib.*, 1911, p. 3 ss., nonché, per una visione critica più moderata, E. Betti, *Diritto processuale civile italiano*<sup>2</sup>, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1936, p. 245 ss. Più di recente, si v., sempre critici, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 173; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 159, e, più moderato, V. Colesanti, *Lodovico Mortara e le riforme processuali. La prima fase (1901-1912)*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, pp. 677-678.

<sup>376</sup> Cfr., del resto, L. Mortara, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*<sup>3</sup>, cit., III, pp. 356-357, 427.

<sup>377</sup> Come può evincersi dai dati statistici riportati da C. Cecchi, *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, cit., p. 78, nel primo decennio del secolo XX la durata media delle controversie davanti i tribunali aumenta del 16% rispetto all'ultima decade del secolo precedente.





## CAPITOLO VII

### ORGANIZZAZIONE DELLA CONTROVERSIA IN SPAGNA FRA XIX E XX SECOLO

SOMMARIO: 1. Prodromi di riforma del modello codicistico. Tendenze generali. – 2. (*Segue:*) Istanza unica e oralità. Prospettive autoctone di riconfigurazione della fase preparatoria. – 3. (*Segue:*) Connesse ambizioni di ripensamento del ruolo del giudice. Timide aperture alla dottrina pubblicistica. – 4. Elementi di germinazione di una codificazione ‘moderna’. Il ruolo della dottrina.

#### 1. Prodromi di riforma del modello codicistico. Tendenze generali

Con l'entrata in vigore della *LEC* del 1881, molti dei problemi ‘tradizionali’ del processo civile tornano a ripresentarsi negli stessi termini in cui si erano posti dopo la promulgazione del codice del 1855, ma in larga misura aggravati dall'ormai mutato quadro economico e sociale di riferimento. Del resto, nel passaggio dall'una all'altra codificazione, gli obiettivi di affinamento della disciplina generale del processo di cognizione e del relativo assetto delle garanzie formali delle parti avevano portato a risultati nettamente contrastanti rispetto ai bisogni reali di giustizia e alle effettive possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale delle classi meno avvantaggiate<sup>1</sup>.

Le istanze per una giustizia civile rapida e maggiormente accessibile offrono, quindi, una spinta decisiva a riprendere il problema della riforma del processo civile nelle diverse sedi istituzionali. In effetti, dal parlamento agli organi di raccordo fra potere politico e magistratura sino alla *Comisión General de Codificación*, l'attività di progettazione legislativa, riscontrabile nell'ultimo tratto del secolo XIX, si rivela tutto sommato costante e, a tratti, decisamente innovativa, benché non si traduca in realizzazioni concrete<sup>2</sup>. Invero, come meglio si dirà nel prosieguo, i tentativi di riforma dell'ultimo decennio dell'Ottocento assumono particolare rilievo soprattutto in quanto destinati a influenzare, in modo diretto e sostanziale, la successiva elaborazione normativa. Basti considerare che, per tutta la prima metà del secolo XX, le modalità e le soluzioni di fondo attraverso le quali si vorrebbe

---

<sup>1</sup> Cfr. quanto nel precedente § 5.4. del presente lavoro.

<sup>2</sup> Cfr. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998, p. 157 ss.

giungere a una riforma radicale del processo rimangono essenzialmente quelle individuate alla fine del secolo precedente. E a ciò si aggiunga che sarà proprio nella prospettiva di rompere tale immobilismo che, negli anni Settanta del '900, vedrà finalmente la luce il primo progetto di riforma organica della *LEC*<sup>3</sup>.

Per concludere queste considerazioni preliminari, occorre ancora segnalare che, dal 1890 al 1966, le iniziative di riforma del processo civile si inseriscono quasi sempre nel contesto di più ampi disegni di riordinamento dell'amministrazione della giustizia, assumendo normalmente la forma di progetti di legge-delega (ossia di «proyectos de ley de bases»). In questo procedere per astrazioni si arriva talvolta a prospettare interventi alquanto drastici sull'architettura del sistema della tutela giurisdizionale dichiarativa. Tuttavia, nei non rari casi in cui tali progetti di riforma approdano in parlamento, anche il normale livello di indeterminatezza dei principi di delega finisce per essere di ostacolo alla loro approvazione o, comunque, all'effettivo esercizio del potere legislativo delegato.

Le ragioni che per lungo tempo impediscono di giungere alla predisposizione di un disegno riformatore organico e immediatamente traducibile in una nuova disciplina del processo civile sono certo diverse e non compiutamente sondabili in questa sede. Ad ogni modo, un rilievo non affatto trascurabile sembra doversi attribuire all'atteggiamento, distaccato e disimpegnato, della dottrina accademica sul versante delle riforme; un atteggiamento che, quanto meno sino agli anni Trenta del secolo XX, pare assestarsi su posizioni decisamente critiche, ma non propositive, verso lo stato dell'elaborazione *de iure condendo* cui soprattutto contribuiscono alti magistrati e avvocati di lunga carriera politica (§ 7.2.).

Ai fini del presente lavoro, non occorre quindi ripercorrere la successione diacronica dei singoli progetti di riforma né scendere in un esame analitico di quei progetti di legge-delega che, in diversa misura, ambiscono a ridisegnare la complessiva fisionomia del processo di cognizione. Piuttosto, sembra più utile ricostruire le linee di intervento che tali progetti esprimono con riguardo alla disciplina della fase di introduzione e di trattazione preliminare della controversia (o, secondo la terminologia propria dell'epoca, della «sustanciación del pleito»).

In questa prospettiva, qualche considerazione pare opportuna con riferimento ai primi progetti di riforma settoriale della *LEC* presentati al *Congreso de los diputados* fra il 1884 e il 1887.

Come si è anticipato, l'obiettivo a tutti gli effetti prioritario di simili iniziative di riforma può farsi consistere nella riduzione dei tempi di definizione delle

---

<sup>3</sup> Cfr., *infra*, § 7.4.

controversie in primo grado, con una particolare attenzione a quelle che oggi si definirebbero esigenze di stretta economia processuale. In particolare, nel triennio indicato, tale obiettivo tende a essere perseguito in due direzioni. Ci si riferisce, per un verso, all'ampliamento dell'ambito di applicazione dei procedimenti alternativi al rito ordinario, ossia il «juicio de menor cuantía» e quello «verbal»; e, per altro verso, alla semplificazione della sequenza degli atti di parte in cui si articola la trattazione preliminare della controversia nel «juicio ordinario de mayor cuantía». Nella prima direzione si pone il progetto Azcárate del marzo del 1887; progetto che, a seguito di diversi emendamenti, riesce comunque a tradursi nella *Ley* 11 maggio 1888, recante un significativo innalzamento del valore soglia delle cause da trattarsi con il «juicio de menor cuantía»<sup>4</sup>. Nella seconda direzione

---

<sup>4</sup> Il progetto del deputato Gumersindo Azcárate è presentato al *Congreso de los diputados* il 1° marzo 1887 (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice undécimo al núm. 48, Sesión del jueves 17 de marzo de 1887*, p. 1). A seguito di una breve discussione, il progetto Azcárate passa all'esame dell'apposita Commissione legislativa (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, n. 52, Sesión del martes de 22 de marzo de 1887*, pp. 1333-1334), unitamente al progetto di riforma dell'art. 710 della *LEC* del deputato César Alba, datato 14 marzo 1887 (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice vigesimocuarto al núm. 48, Sesión del jueves 17 de marzo de 1887*, p. 1). La Commissione emette il proprio «dictámen» favorevole il 4 aprile 1887 (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice sexto al núm. 62, Sesión del lunes 4 de abril de 1887*, p. 1). Segue la proposta di emendamenti del deputato Domínguez Alfonso dell'11 aprile 1887, volta a introdurre una più estesa disciplina del «juicio verbal» (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice cuarto al núm. 64, Sesión del lunes 11 de abril de 1887*, pp. 1-3), nonché quella del deputato Francisco Lastres del 14 aprile 1887, recante modificazioni di dettaglio (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice undécimo al núm. 67, Sesión del jueves 14 de abril de 1887*, p. 1); entrambe le proposte non hanno tuttavia esito positivo. Approvato dal Congresso dei deputati il 12 dicembre 1887, il progetto passa all'esame del Senato (*Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice primero al núm. 11, Sesión del miércoles 14 de diciembre de 1887*, p. 1), che lo approva, con emendamenti il 22 marzo 1888, rinviandolo nuovamente alla Camera elettiva (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice tercero al núm. 78, Sesión del jueves 22 de marzo de 1888*, p. 1). In base alla procedura legislativa ordinaria, il testo passa dapprima al vaglio di una «Comisión mixta encargada de conciliar las opiniones de ambos Cuerpos Colegisladores» (cfr. il relativo «dictámen» in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice cuarto al núm. 90, Sesión del miércoles 11 de abril de 1888*, p. 1) e, poi, all'approvazione definitiva delle due Camere (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, n. 92, Sesión del viernes 13 de abril de 1888*, p. 2482; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 68, Sesión del martes 17 de abril de 1888*, p. 1763), divenendo infine la *Ley* 11 de mayo de 1888 (*Gaceta de Madrid, n. 146, viernes 25 de mayo de 1888*). Per

si collocano, invece, due diversi progetti di riforma, che occorre esaminare con maggior dettaglio; ossia il progetto dell'allora guardasigilli Linares Rivas del gennaio 1884 e il progetto del deputato Nuñez de Velasco dell'aprile 1887.

In linea di sostanziale continuità con il dibattito precedente l'emanazione della *LEC* del 1881 (§ 7.1.), il progetto del ministro Rivas prospetta una riconfigurazione dello schema procedimentale delle attività preparatorie basata sull'eliminazione delle memorie di «réplica» e di «dúplica» (il cui scambio fra attore e convenuto avviene dopo il deposito degli atti introduttivi)<sup>5</sup>. Nell'opinione del guardasigilli, tali scritti difensivi sarebbero normalmente impiegati dalle parti in un'ottica tattico-strategica e, in particolare, per «suplir á intencionadas omisiones de las demanda y contestación, y á ampliar siempre lo dicho en éstas»<sup>6</sup>. E la soluzione di base che si propone è quindi quella di posticipare la discussione sul contenuto degli atti introduttivi al termine dell'istruzione probatoria, «después de haberse reunido en él cuantos datos han de tenerse en cuenta para resolver en definitiva la cuestión litigiosa»<sup>7</sup>.

Rispetto a tale sistema, l'unica eccezione contemplata dal progetto concerne l'ipotesi in cui il convenuto proponga una domanda riconvenzionale. In questo caso, l'attore avrebbe avuto a disposizione un'ulteriore memoria con cui procedere alla semplice contestazione del fondamento fattuale della «reconvención», mentre sarebbe spettata al convenuto la facoltà di confermare la veridicità dei fatti allegati (art. 1, co. 2°, per. 1°, Prog 1884)<sup>8</sup>.

Per effetto delle modificazioni prospettate, l'attività di trattazione della controversia in senso proprio sarebbe stata rinviata *tout court* al momento dello scambio degli «escritos de conclusión», ossia delle comparse conclusionali precedenti la rimessione

---

qualche cenno sull'*iter* parlamentare seguito dal progetto Azcárate, cfr. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 158-160.

<sup>5</sup> Il progetto dell'allora guardasigilli Aureliano Linares Rivas può leggersi, assieme alla breve relazione di accompagnamento, sia in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice único al núm. 16, Sesión del lunes 14 de enero de 1884*, pp. 1-4, sia in *Gaceta de Madrid, n. 15, jueves 15 de enero de 1884*. Su tale progetto, v., cenni, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, pp. 157-158.

<sup>6</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice único al núm. 16, Sesión del lunes 14 de enero de 1884*, p. 2.

<sup>7</sup> Cfr., ancora, *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice único al núm. 16, Sesión del lunes 14 de enero de 1884*, cit., p. 2.

<sup>8</sup> Cfr. art. 1, co. 2°, per. 1°, del progetto Rivas, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice único al núm. 16, Sesión del lunes 14 de enero de 1884*, cit., p. 3.

della causa in decisione (art. 670, *LEC* 1881)<sup>9</sup>. Pertanto, solo nel contesto delle scritte conclusive avrebbe avuto luogo, «con la amplitud que las partes estimen necesaria», la discussione sugli elementi di fatto e di diritto dedotti con gli atti introduttivi, così come la loro eventuale integrazione o modifica (art. 1, co. 2°, per. 2°, Prog 1884)<sup>10</sup>.

Non occorre dilungarsi per segnalare la farraginosità del sistema delineato dal progetto Rivas. La prospettiva di poter abbreviare i tempi del giudizio, posticipando al termine dell'istruttoria il compimento di attività a essa logicamente antecedenti, denota una scarsa attenzione alle dinamiche procedurali. E, d'altronde, non è certo un caso che lo scioglimento del governo Posada Herrera determini l'immediato accantonamento del disegno di legge Rivas<sup>11</sup>.

Pressoché opposte alle precedenti risultano invece le linee di fondo del progetto Nuñez de Velasco del 1887<sup>12</sup>. L'intento perfezionativo dell'esistente assetto codicistico si traduce qui in una serie di modificazioni settoriali relative alla disciplina delle memorie di trattazione; modificazioni che, nel complesso, rispondono alla finalità di ribadire con maggior precisione il divieto delle parti di formulare nuove richieste istruttorie aventi ad oggetto fatti non dedotti con gli scritti di «réplica», di «dúplica» o di «ampliación» (artt. 563-566, Prog. 1887)<sup>13</sup>. Il tutto a realizzare un irrigidimento delle barriere preclusive connesse al passaggio della causa al «periodo de prueba», che si completa con l'esplicita previsione del potere/dovere del giudice di rigettare d'ufficio sia le istanze istruttorie tardive sia quelle giudicate «impertinentes o inútiles» (art. 567, Prog. 1887)<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. art. 670, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Madrid, Imp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1881, pp. 142-143.

<sup>10</sup> Cfr. art. 1, co. 2°, per. 2°, del progetto Rivas, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice único al núm. 16, Sesión del lunes 14 de enero de 1884*, cit., p. 3.

<sup>11</sup> Cfr. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 158 e v., del resto, quanto rilevato dal nuovo ministro guardasigilli, Francesco Silvela, in F. Silvela, *Proyectos de reforma en nuestra legislación mercantil, penal y civil. Discurso leído por Excmo. Sr. D. Francisco Silvela, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de octubre de 1884*, in *RGLJ*, LXV, 1884, p. 294 ss.

<sup>12</sup> Il testo della *Proposición de ley del Sr. Nuñez de Velasco, reformando varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, presentata al Congresso il 14 maggio 1887 (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, n. 91, Sesión del sábado 14 de mayo de 1887*, p. 2584), può leggersi in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice undécimo al núm. 76, Sesión del lunes 25 de abril de 1887*, p. 1 ss.

<sup>13</sup> Cfr. artt. 563-566 del progetto de Velasco, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice undécimo al núm. 76, Sesión del lunes 25 de abril de 1887*, cit., p. 2.

<sup>14</sup> Cfr. art. 567 del progetto de Velasco, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice undécimo al núm. 76, Sesión del lunes 25 de abril de 1887*, cit., p. 2.

Il progetto de Velasco, puntualmente riproposto al termine di due legislature, dà vita a un dibattito parlamentare che si prolunga per oltre due anni<sup>15</sup>. Benché lineare e agevolmente conciliabile con il dettato codicistico, l'articolato di riforma è comunque oggetto di numerose proposte di emendamento, per lo più dirette a temperare l'assolutezza delle previsioni concernenti il rigetto officioso delle richieste istruttorie<sup>16</sup>. E tutto ciò senza peraltro giungere all'approvazione finale del testo<sup>17</sup>.

In ogni modo, la vicenda del progetto Velasco rende manifesta l'esigenza di un più ampio e deciso intervento legislativo, essendo ormai una convinzione diffusa che «la ley de enjuiciamiento que ahora está vigente es peor que la ley de enjuiciamiento anterior» e che occorra quindi procedere alla sua riforma «en el sentido de que sea más rápido y menos costoso el procedimiento»<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Queste le tappe principali dell'iter parlamentare seguito dal progetto de Velasco: *i*) 14 maggio 1887, presentazione al Congresso (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, n. 91, Sesión del sábado 14 de mayo de 1887*, p. 2584); *ii*) 20 giugno 1888, «dictámen» favorevole della Commissione legislativa (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice cuarto al núm. 148, Sesión del lunes 25 junio 1888*, pp. 1-4); *iii*) 28 giugno 1888, approvazione del Congresso (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, n. 151, Sesión del jueves 28 de junio de 1888*, p. 4754 e *Apéndice tercero al núm. 151*, pp. 1-4); *iv*) 4 dicembre 1888, «reproducción» del progetto su iniziativa del senatore Morales Díaz (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice tercero al núm. 5, Sesión del martes 4 diciembre de 1888*, pp. 1-4); *v*) 15 giugno 1889, «reproducción» del progetto su iniziativa del senatore Rojo Arias (*Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice vigesimocuarto al núm. 3, Sesión del sábado 15 de junio de 1889*, pp. 1-4); *vi*) 5 luglio 1889, «dictámen» favorevole della Commissione senatoria (*Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice tercero al núm. 19, Sesión del sábado 6 julio de 1889*, pp. 1-3); *vii*) 9-13 luglio 1889, discussione del testo approvato, con emendamenti, dalla Commissione senatoria (*Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 21, Sesión del martes 9 de julio de 1889*, pp. 249-261; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 22, Sesión del 10 de julio de 1889*, pp. 264-280; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 23, Sesión del jueves 11 de julio de 1889*, pp. 285-303 e, *ivi*, ulteriori proposte di emendamento; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 25, Sesión del sábado 13 de julio de 1889*, pp. 334-342); *viii*) 17 luglio 1889, approvazione del testo con emendamenti (*Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice primero al núm. 28, Sesión del miércoles 17 julio de 1889*, pp. 1-3).

<sup>16</sup> Oltre alle indicazioni contenute nella nota precedente, spec. punti nn. *vii*)-*viii*), cfr. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 161-162.

<sup>17</sup> Cfr., ancora, quanto nella nota n. 15.

<sup>18</sup> Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, sesión del martes de 9 julio de 1889*, p. 252. Per analoghe considerazioni M. Perillán Navas, *Consideraciones sobre nuestro enjuiciamiento civil*, in *RGLJ*, LXXI, 1887, pp. 344 ss., spec. 367, ove può leggersi: «Espúrguese la ley de inútiles diligencias, motivo de mayor costas y dispendios; póngase más en armonía las

## 2. (*Segue:*) Istanza unica e oralità. Prospettive autoctone di riconfigurazione della fase preparatoria

Un punto di svolta per la politica riformatrice relativa al processo civile viene senz'altro segnato dall'ascesa al Ministero di grazia e giustizia di José Canalejas y Méndez, non a caso ricordato come «el único hombre político que no llevaba esos prejuicios, producto de la práctica en el foro, que constituyen el obstáculo más serio á toda reforma radical así calificada»<sup>19</sup>.

A livello per così dire metodologico, il riformismo di Canalejas sembra subito contraddistinguersi per la scelta di istituire un'apposita «Sección de reformas legislativas» presso il ministero (art. 1, *R.D.* 21 ottobre 1889)<sup>20</sup>. Una scelta, questa, che risulta intesa a imprimere una direzione chiara e ben definita all'elaborazione *de iure condendo*, nonché a superare le difficoltà di ordine organizzativo insite nel modello storico della *Comisión General de Codificación*<sup>21</sup>.

Secondo il programma ministeriale, la «Sección de reformas», composta da cinque alti magistrati, avrebbe operato alle dipendenze dirette dello stesso ministro, procedendo, dapprima, a un'attività di raccolta delle proposte provenienti dai singoli uffici giudiziari e, in seguito, alla predisposizione di un progetto di legge-delega per la riforma della legislazione processuale, in materia sia civile sia penale (artt. 4-5, 8, *R.D.* 21 ottobre 1889)<sup>22</sup>. In effetti, sotto la guida del ministro Canalejas, i lavori della «Sección de reformas» procedono piuttosto spediti, soprattutto grazie al contributo del presidente della *Audiencia de lo Criminal* di Almendralejo, Victor Covián, a cui si deve la redazione delle «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil», pubblicate nel 1890<sup>23</sup>.

---

doctrina de la época y exigencias prácticas con las prescripciones de la ley, y habrá llenado el legislador la más grande de las misiones humanas, cual es la de procurar el bienestar general por medio del triunfo de la Justicia y la realización del derecho».

<sup>19</sup> Cfr. V. Covián, *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *RGLJ*, LXXVI, 1890, p. 480 e, *amplius*, M. Sánchez de Palacios, *Canalejas*, in *Bol. Ilustre Col. Abog. Madr.*, 1969, I, p. 49 ss.

<sup>20</sup> Cfr. *R.D.* 21 ottobre 1889, in *Gaceta de Madrid*, n. 295, martes 22 octubre 1889.

<sup>21</sup> Per ulteriori notizie e riferimenti in proposito, si v. quanto nel § 5.2. del presente lavoro.

<sup>22</sup> Cfr. *R.D.* 21 ottobre 1889, in *Gaceta de Madrid*, n. 295, martes 22 octubre 1889, pp. 205-206 e, *ivi*, il testo dei decreti reali di nomina dei componenti della «Sección de reformas legislativas».

<sup>23</sup> Il testo delle «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil» possono leggersi sia in J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento*

Prima di esaminare le importanti innovazioni prospettate dal progetto Canalejas, qualche ulteriore indicazione si rende necessaria in merito ai successivi sviluppi del moto riformatore. Infatti, con la fine anticipata della legislatura, che conduce all'insediamento di un nuovo governo e alla nomina a guardasigilli di Fernández Villaverde, si assiste all'abolizione della «Sección de reformas legislativas» e al conseguente arresto dei lavori sulla riforma della *LEC*<sup>24</sup>. Tuttavia, complice il risalto che l'iniziativa di Canalejas continua ad avere nella pubblicistica di settore, le «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil» del 1890 vengono integralmente riprese e sviluppate dal guardasigilli Ruiz y Capdepón, confluendo nel più ampio progetto di legge-delega del 16 ottobre 1894<sup>25</sup>. Tale progetto, recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e dei codici processuali è quindi pubblicato nella *Gaceta de Madrid*, assieme all'invito, rivolto alla magistratura, agli ordini forensi e alle università, a trasmettere eventuali osservazioni e proposte<sup>26</sup>. In ragione della complementarità delle due iniziative di riforma (quella Canalejas e quella Capdepón), si procederà dunque di seguito a esaminare congiuntamente le principali novità risultanti dai principi di delega.

---

*civil*, cit., p. 165, sia nei numerosi articoli di commento, editi dalla *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* fra il 1890-1894, a firma di Victor Covián, cui si farà riferimento nel prosieguo.

<sup>24</sup> Cfr. V. Covián, *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *RGLJ*, LXXXV, 1894, pp. 602-604, nonché quanto in R. Fernández Villaverde, *Reformas que el gobierno se propone de introducir en el derecho penal, en la organización de los Tribunales y en el procedimiento. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández Villaverde, Marques de Pozo Rubio, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en el Supremo el día 15 de septiembre 1890*, in *RGLJ*, LXXVII, 1890, pp. 350-351.

<sup>25</sup> Testo e relazione illustrativa del progetto dell'allora guardasigilli Trinitario Ruiz y Capdepón, strutturato in «Bases para la reforma de la Ley sobre Organización Judicial», «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil» e «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», possono leggersi in *Gaceta de Madrid*, n. 292, *viernes 19 octubre 1894*, p. 197 ss.

<sup>26</sup> Cfr. *R.D.* 17 ottobre 1894, in *Gaceta de Madrid*, n. 292, *viernes 19 octubre 1894*, p. 203, con cui si prevede che «el Tribunal Supremo, las Audiencias, Facultades de Derecho de las Universidades, Academias de Jurisprudencia y Legislación y Colegio de Abogados, Procuradores y Escribanos, informarán al Ministerio de Gracia y Justicia, dentro el término de un mes, [...] lo que se les ofrezca y parezca sobre cada una de las preinsertas bases para la reforma de la las leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil».



In linea generale, le direttrici fondamentali che guidano il percorso riformatore intrapreso da Canalejas si ritrovano enunciate in un importante discorso tenuto dal guardasigilli a Madrid per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1889<sup>27</sup>. Nella visione del ministro, lo stato frammentario e disorganico della pregressa progettazione legislativa impone un radicale cambio di prospettiva nel modo di affrontare il problema della riforma del processo civile. Il superamento della logica inconcludente delle «reformas circunstanciales» non dovrebbe, tuttavia realizzarsi a discapito della continuità storica e, soprattutto, dei risultati conseguiti con il completamento dell'opera di codificazione della materia processuale<sup>28</sup>. L'esperienza di riforma del processo penale, culminata con la promulgazione della *Ley de Enjuiciamiento Criminal* del 1882, dovrebbe infatti poter dimostrare la realizzabilità di un sistema processuale efficiente e conforme alla tradizione legislativa del Regno, offrendo al contempo un importante modello su cui sagomare il nuovo volto del processo civile<sup>29</sup>. E, in effetti, è sull'esempio fornito dal codice di procedura penale del 1882 che Canalejas giunge a individuare il nucleo essenziale della riforma della giustizia civile, ossia l'introduzione della «instancia única y de la oralidad del juicio» per tutte le controversie fra privati<sup>30</sup>.

Non importa ripercorrere qui le molteplici (e non molto convincenti) argomentazioni storico-giuridiche svolte dal guardasigilli per giustificare l'abolizione

---

<sup>27</sup> Cfr. J. Canalejas y Méndez, *Proyectos y anuncios de reformas jurídicas. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. José Canalejas y Méndez, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 16 de septiembre de 1889*, in *RGLJ*, LXXV, 1889, p. 23 ss.

<sup>28</sup> Cfr. J. Canalejas y Méndez, *op. cit.*, p. 51.

<sup>29</sup> Cfr., *si vis*, C. Álvarez, *Importancia del juicio oral y público. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Cirilo Álvarez. Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1875*, in *RGLJ*, XLVII, 1875, p. 129 ss. Per un più ampio sguardo sulla peculiare configurazione di una cultura unitaria del processo civile e penale, v., anche per ulteriori rimandi bibliografici al dibattito dottrinale del secolo XX, M. Cachón Cadenas, *Los modelos procesales civil y penal. Perspectiva histórica*, in T. Armenta Deu (coord.), *La convergencia entre proceso civil y penal. ¿Una dirección adecuada?*, Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 11 ss. (ora anche in Id., *Otras historias de procesalistas y del proceso*, Madrid, Dykinson, 2022, p. 483 ss.) e, *ivi*, *si vis*, M. Taruffo, *I processi civili in Europa e negli Stati Uniti. Cenni generali*, p. 35 ss.

<sup>30</sup> Cfr. J. Canalejas y Méndez, *Proyectos y anuncios de reformas jurídicas*, cit., p. 52 e, analogamente, T. Ruiz Capdepón, *Reformas que exige el estado de nuestra legislación penal, procesal, hipotecaria, notarial y penitenciaria, y organización judicial. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Trinitario Ruiz Capdepón, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1893*, in *RGLJ*, LXXXIII, 1893, pp. 197-199.

del giudizio in grado di appello, trattandosi in definitiva di un drastico tentativo di risolvere l'eterno problema dei tempi della giustizia civile<sup>31</sup>. Più interessante è approfondire la prospettata applicazione dell'oralità al processo di cognizione.

Nella ricostruzione fornita dalla dottrina dell'epoca, la «oralidad del juicio» rappresenta un corollario del sistema della «instancia única», al pari della necessaria collegialità del giudice<sup>32</sup>. Infatti, se l'abolizione del giudizio di gravame presuppone la collegialità del giudice, quale 'contraltare' alla diminuzione delle garanzie processuali delle parti, la «oralidad del juicio» costituisce un indispensabile strumento di semplificazione del processo volto a consentire l'effettiva partecipazione del collegio sia all'assunzione delle prove sia alla discussione finale della causa<sup>33</sup>. Ciò posto, occorre ora meglio verificare in che modo tale sistema viene adattato allo schema del processo civile, seppur nel contesto di un semplice progetto di legge-delega.

Innanzitutto, il modello della «instancia única» porta a escludere ulteriori gradi di giudizio soltanto per le controversie di minor valore economico (ossia quelle controversie che la *LEC* riserva all'applicazione del «juicio verbal»), mentre per le restanti si conserva il giudizio di legittimità, ancorché con accesso subordinato al versamento di congrua cauzione per il caso di rigetto del ricorso (*Base 1ª*, Prog. 1890)<sup>34</sup>.

Un analogo criterio per valore definisce poi l'ambito di applicazione delle due sole forme possibili del processo di cognizione, ossia il «procedimiento ordinario» e il «procedimiento sumario». Ne risulta quindi un modello bipartito, ricalcante la sistematica della *Ley de Enjuiciamiento Criminal*, che presuppone evidentemente il superamento della classica tripartizione dei «juicios declarativos» accolta dalla *LEC* del 1881 (§ 1.5.)<sup>35</sup>. Entrambi i procedimenti presentano una struttura bi-

<sup>31</sup> Cfr. J. Canalejas y Méndez, *op. cit.*, pp. 52-58.

<sup>32</sup> Cfr., spec., V. Amat y Furio, *El juicio oral en materia civil. Apuntes para la reorganización de los tribunales y la reforma de la ley procesal*, Barcelona, Imp. El Noticiero Universal, 1890, *passim*, da dove vengono tratte le linee di intervento sviluppate nei progetti di legge-delega del 1890 e del 1894 che saranno esaminati *infra* nel testo, nonché P. Calvo y Camina, *La instancia única en lo civil y la organización de tribunales*, in *RGLJ*, LXXXIV, 1894, p. 295 ss. (e, *amplius*, anche con la prospettazione di un autonomo «proyecto de ley de bases», Id., *La instancia única en lo civil y la organización de tribunales*, Pontevedra, Tip. J. Eiras García, 1894, spec. pp. 207-232).

<sup>33</sup> Cfr., ancora, P. Calvo y Camina, *op. cit.*, pp. 306-312.

<sup>34</sup> Cfr. *Base 1ª* del progetto Canalejas, in J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 165-166, con il commento di V. Covián, *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, cit., pp. 482-493.

<sup>35</sup> Cfr., *si vis*, *Libros II-III della Ley de Enjuiciamiento Criminal promulgada por*

fasica, basata sulla distinzione tra «periodo espositivo del juicio» e «acto de vista» (sulla quale si tornerà a breve). Come meglio si desume dai principi di delega per la riforma de *Ley de Organización Judicial* del 1894, la prima fase del procedimento si celebra alla presenza del «Juzgado de Instrucción», a intendere un giudice monocratico avente sede in ciascun municipio; mentre la seconda fase si svolge davanti alla «Audiencia», ossia un giudice collegiale istituito presso i capoluoghi di provincia (*Bases* 1<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup>, Prog. 1894)<sup>36</sup>. Questa ‘ripartizione dei ruoli’ tra giudice singolo e collegio lascia facilmente intuire l’articolazione delle attività del processo, ma richiede comunque di precisare le differenze intercorrenti fra l’una e l’altra forma di procedimento.

Nel rito ordinario, il «periodo espositivo del juicio» si articola nello scambio degli atti introduttivi, oltre l’eventuale «réplica» dell’attore alla domanda riconvenzionale del convenuto (*Base* 3<sup>a</sup>, Prog. 1890)<sup>37</sup>. Alla delimitazione dell’oggetto della controversia, così realizzata, seguono la deduzione delle istanze istruttorie e, quindi, la rimessione della causa al collegio per la «práctica de la prueba» e la discussione finale (*Base* 25<sup>a</sup>, Prog. 1894)<sup>38</sup>. Per contro, nel rito «sumario», l’assunzione delle prove avviene direttamente davanti al «Juzgado de Instrucción», restando comunque salva la facoltà delle parti di riproporre al collegio le istanze istruttorie non ammesse dal primo giudice (*Base* 4<sup>a</sup>, Prog. 1890)<sup>39</sup>.

Oltre che sul piano strutturale, i due schemi procedurali si differenziano anche sotto il profilo della disciplina degli atti introduttivi, benché siano dettate alcune regole di applicazione comune.

Dai principi generali di delega in materia emerge, in primo luogo, l’intento di rendere più stringenti i requisiti relativi all’*editio actionis*. Infatti, tanto nella «demanda» quanto nella «reconvencción», la parte ha l’onere di allegare tutte le ragioni, di fatto e di diritto, in grado di giustificare l’accoglimento della pretesa

---

*Real Decreto de 14 de setiembre de 1882*, Madrid, Góngora Ed., 1882, p. 68 ss., con il commento di E. Reus, *Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre de 1882. Concordada y anotada extensamente con la doctrina de los autores, la práctica de los Tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia*, I, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1883, p. 175 ss.

<sup>36</sup> Cfr. *Bases* 1<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup>, del progetto di «Bases para la reforma de la Ley sobre Organización Judicial» del 1894, cit., p. 200.

<sup>37</sup> Cfr. *Base* 3<sup>a</sup> del progetto Canalejas, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 166.

<sup>38</sup> Cfr. *Base* 25<sup>a</sup> del progetto di «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil» del 1894, cit., p. 202.

<sup>39</sup> Cfr. *Base* 4<sup>a</sup> del progetto Canalejas, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 166.

azionata (*Base 13<sup>a</sup>, regla 1<sup>a</sup>, Prog. 1890*). A tale onere di allegazione introduttiva si connette poi un generale divieto di *emendatio libelli*, ancorché temperato dalla previsione della facoltà della parte di dimostrare la sopravvenuta conoscenza di circostanze, di fatto o di diritto, tali da giustificare una differente prospettazione delle proprie richieste (*Base 13<sup>a</sup>, regla 1<sup>a</sup>, Prog. 1890*)<sup>40</sup>. Stringenti oneri di allegazione vengono infine previsti anche per la «contestación» del convenuto, specie con riguardo alle circostanze di fatto fondanti eccezioni *litis ingressum impediennes*; eccezioni la cui proposizione è appunto vincolata, a pena di decadenza, al deposito dell'atto introduttivo, con contestuale offerta di congrua cauzione per il caso di rigetto delle stesse (*Base 13<sup>a</sup>, regla 2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup>, Prog. 1890*)<sup>41</sup>.

Nel sistema in esame, questa maggiore attenzione al contenuto degli atti introduttivi risulta in qualche misura consequenziale alla prospettata eliminazione delle memorie di «réplica» e di «dúplica», in entrambi gli schemi procedurali. Tuttavia, mentre nel rito ordinario l'attività di «proposición de pruebas» rimane collocata dopo lo scambio degli atti introduttivi, quale autonoma sottofase del procedimento, nel rito «sumario» attore e convenuto sono obbligati a dedurre tutte le richieste istruttorie già nella «demanda» e nella «contestación»<sup>42</sup>. Pare interessante notare come tale differenziazione si ponga in controtendenza rispetto alla tipica configurazione ipersemplificata dell'atto introduttivo, che si è visto rappresentare una costante delle discipline preunitarie, così come del c.p.c. italiano del 1865, in materia di 'cause sommarie' (§§ 2.5., 4.1.-4.4., 6.2.). E non meno importante appare la circostanza che simili soluzioni – forse sintomatiche di una più matura, per quanto diversa, percezione dell'incidenza degli atti introduttivi sulla struttura del procedimento – siano derivate dal riadattamento delle previsioni mutate dalla *Ley de Enjuiciamiento Criminal* del 1882. Ad ogni modo, di fronte alle numerose innovazioni prospettate dai progetti di riforma in esame, gli spunti per un possibile riassetto della disciplina degli atti introduttivi passano sotto silenzio nella compatta reazione della dottrina e dell'avvocatura contro il sistema della «instancia única».

<sup>40</sup> Cfr. *Base 13<sup>a</sup>, regla 1<sup>a</sup>*, del progetto Canalejas, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 170.

<sup>41</sup> Cfr. *Base 13<sup>a</sup>, regla 2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup>*, del progetto Canalejas, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 170, con il commento di V. Covián, *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *RGLJ*, LXXX, 1892, pp. 333-349.

<sup>42</sup> Cfr., ancora, *Base 4<sup>a</sup>* del progetto Canalejas, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 166 e quanto in V. Covián, *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *RGLJ*, LXXVII, 1890, pp. 244-247.

Invero, forse per il prevedibile esito di un disegno di riforma tanto ambizioso o per mera 'disobbedienza civile', la partecipazione degli ordini forensi e delle università all'interlocuzione ufficiale avviata dal ministero risulta piuttosto limitata<sup>43</sup>. Dai non numerosi pareri forniti in risposta all'invito ministeriale appare comunque evidente la netta e diffusa opposizione contro le novità fondamentali prospettate per la riforma del processo civile. Oltre alle censure concernenti il drastico restringimento delle garanzie impugnatorie, la critica al sistema della «instancia única» si sviluppa in diverse argomentazioni sia di ordine generale sia di più stretta attinenza al piano tecnico-procedimentale.

Sotto il primo profilo, si pongono in rilievo alcune discrasie legate alla necessaria collegialità del giudice, la cui attuazione sarebbe essenzialmente preclusa dalle endemiche carenze di risorse e di organico per l'amministrazione della giustizia civile. Sempre sullo stesso piano, si evidenziano le oggettive difficoltà insite nell'affidare la conduzione del processo a due uffici giudiziari distinti e diversamente collocati sul territorio, essendo tale soluzione effettivamente inconciliabile con gli obiettivi di economia processuale perseguiti dal progetto<sup>44</sup>. Sotto il secondo profilo, oggetto di critica è principalmente l'applicazione del binomio oralità-collegialità del giudizio, che si vorrebbe al più circoscritta alla discussione finale, delegando l'assunzione delle prove al «Juzgado de Instrucción». Una soluzione, questa, che avrebbe grossomodo implicato la conservazione dello schema del rito ordinario delineato dalla LEC 1881, ove le parti possono optare per la discussione orale davanti al collegio, in luogo dello scambio degli «escritos de conclusión» (artt. 668, 674, LEC 1881)<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Cfr. P. González del Alba, *Las reformas de Gracia y Justicia*, in RGLJ, LXXXV, 1894, pp. 605-613, ove si rinviene una sintesi delle osservazioni critiche pervenute al Ministero di grazia e giustizia. Per qualche giudizio positivo sui contenuti del progetto, si v., ad es., *Informe emitido por la Junta Directiva del Colegio de Escribanos del territorio de la Audiencia de Madrid sobre el Proyecto de bases para la reforma de las Leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil*, Madrid, Imp. Sucesores de Cuesta, 1894, pp. 1-34. Su tali vicende, v., cenni, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, pp. 180-182.

<sup>44</sup> Cfr., spec., *Informe de la Facultad de Derecho de Zaragoza sobre el Proyecto de bases que para la reforma de las Leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil ha publicado el Gobierno de S.M. en 19 de Octubre de 1894*, Zaragoza, Tip. E. Casañal y C.<sup>a</sup>, 1895, pp. 25-45, spec. 41-45.

<sup>45</sup> Cfr. Colegio de Abogados de Barcelona, *Proyecto de bases para la reforma de las leyes orgánica del poder judicial y de enjuiciamiento civil. Informe que en cumplimiento de real decreto de 17 de octubre de 1894 eleva al Excmo. Sr. Ministro de gracia y justicia*

In ogni caso, a segnare la sorte definitiva del progetto di legge-delega per la riforma della giustizia civile sono soprattutto ragioni di ordine finanziario. Infatti, quando, nel 1896, la *Comisión General de Codificación* riceve l'incarico di predisporre una nuova versione del progetto, tenendo conto delle osservazioni pervenute al ministero, appare inevitabile constatare che «las dificultades por que atraviesa la situación económica del país y del Tesoro [...] reducen la iniciativa de este Ministerio á las modestas proporciones de armonizar y concordar la ley de Enjuiciamiento civil manteniendo la actual organización de Tribunales»<sup>46</sup>.

### 3. (Segue:) Connesse ambizioni di ripensamento del ruolo del giudice. Timide aperture alla dottrina pubblicistica

Dopo un decennio di infruttuosi tentativi di riforma parziale della *LEC*, si ritorna a discutere dell'introduzione della «instancia única y de la oralidad del juicio» con il progetto di legge-delega predisposto dal presidente della *Comisión General de Codificación*, Maura y Montaner<sup>47</sup>. Tale progetto, ancora recante delega al governo per la complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario e dei codici processuali (sia civile sia penale), è presentato al Congresso nel luglio del 1916 dall'allora guar-

---

*el Colegio de Abogados de Barcelona*, Barcelona, Tip. Henrich y C.<sup>a</sup>, 1894, pp. 1-24; Colegio de Abogados de Madrid, *Proyecto de reforma de Leyes de la Comisión designada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre las reformas proyectadas por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia en las leyes de Organización judicial y del Enjuiciamiento civil*, in *RGLJ*, LXXXVII, 1895, pp. 577 ss., spec. 602-621; *Dictamen emitido por la Facultad de Derecho de la Universidad Central sobre el proyecto de bases para la reforma de las leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil*, Madrid, Imp., Fund. y Fáb. de Tintas de los Hijos de J.A. García, 1895, pp. 1-40. Per un più ampio sguardo al contenuto delle osservazioni critiche provenienti dagli ordini forensi, si v., spec., P. González del Alba, *Las reformas de Gracia y Justicia*, in *RGLJ*, LXXXVI, 1895, pp. 151-162. Per consultare il testo degli artt. 668, 674, *LEC* 1881, cfr. *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 142-143.

<sup>46</sup> Cfr. R.O. 7 febbraio 1896, in *Gaceta de Madrid*, n. 5, viernes 14 febrero 1896, p. 568, nonché, *si vis*, S. de Isasa y Valseca, *Reformas necesarias en nuestro Códigos. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Santos de Isasa y Valseca, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1897*, in *RGLJ*, XCI, 1897, pp. 169 ss., spec. 175.

<sup>47</sup> Cfr. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 192-193.

dasigilli Barroso y Castillo<sup>48</sup>. A seguito di un articolato *iter* parlamentare, scandito dall'accoglimento di numerosi emendamenti, il disegno di legge-delega ottiene l'approvazione del Senato nel luglio del 1918, ma la discussione si interrompe prima che la Camera elettiva potesse nuovamente pronunciarsi sul testo<sup>49</sup>.

Le ragioni di interesse per tale prodromo di riforma non consistono tanto nella riproposizione del sistema della «instancia única» e dei suoi corollari, quanto piuttosto nel fatto che si tratta del primo progetto che attribuisce rilievo al ruolo del giudice nella preparazione della controversia.

Sulla falsariga dei progetti del 1890 e del 1894, nello schema del «juicio ordinario» delineato dal progetto Montaner, la prima fase di «discusión escrita» della causa risulta limitata allo scambio degli atti introduttivi, oltre all'eventuale «réplica» dell'attore alla «reconvención» del convenuto (*Base 12<sup>a</sup>, regla 1<sup>a</sup>, per. 2<sup>o</sup>, Prog. 1916*)<sup>50</sup>. Tuttavia, in continuità con la disciplina codicistica, per la decisione delle questioni impediendo la trattazione del merito si conserva il modello degli «artículos de previo y especial pronunciamiento»; modello che, come visto, implica l'onere del convenuto di proporre tutte le eccezioni «dilatatorie» prima del deposito della «contestación» affinché possano essere subito decise '*in limine litis*' (*Base 12<sup>a</sup>, regla 1<sup>a</sup>, per. 3<sup>o</sup>, Prog. 1916*)<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> Il testo del progetto Maura y Montaner, recante «bases para la reforma de las Leyes orgánicas de los Tribunales y de la Enjuiciamiento civil y criminal», così come presentato dall'allora guardasigilli Barroso y Castillo al Congresso il 5 luglio 1916, può leggersi in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 44, Sesión del miércoles 5 de julio de 1916*, pp. 1-16.

<sup>49</sup> Queste le tappe principali dell'*iter* parlamentare seguito dal progetto del 1916: *i*) 5 luglio 1916, presentazione al Congresso (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 44, Sesión del miércoles 5 de julio de 1916*, cit., p. 1 ss.); *ii*) 6 febbraio 1917, «dictámen» favorevole della Commissione legislativa, con emendamenti (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice decimotercero al núm. 8, Sesión del martes 6 de febrero de 1917*, p. 1 ss.); *iii*) 18 luglio 1918, nuovo esame del testo approvato dal Senato (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice vigesimotercero al núm. 80, Sesión del martes 18 de julio de 1918*, p. 1 ss.); *iv*) 25 ottobre 1918, «dictámen» favorevole della «Comisión permanente de Gracia y Justicia» (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice primero al núm. 85, Sesión del viernes 25 de octubre de 1918*, p. 1 ss.). Per più ampi riferimenti al dibattito parlamentare e al contenuto delle varie proposte di emendamento al testo del 1916, v. J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, pp. 203-223.

<sup>50</sup> Cfr. *Base 12<sup>a</sup>, regla 1<sup>a</sup>, per. 2<sup>o</sup>*, del progetto Maura y Montaner, cit., p. 12.

<sup>51</sup> Cfr. *Base 12<sup>a</sup>, regla 1<sup>a</sup>, per. 3<sup>o</sup>*, del progetto Maura y Montaner, cit., p. 12.

Su tale modello, il progetto Montaner innesta soluzioni intese ad ampliare i poteri del giudice, in un'ottica di complessiva «abreviación de la tramitación» (*Base 7<sup>a</sup>*, Prog. 1916)<sup>52</sup>. Un primo esempio può ravvisarsi nella previsione della facoltà del giudice di stabilire un ordine di priorità delle questioni impeditive meritevoli di trattazione e ciò anche attraverso il rigetto di quelle eccezioni che appaiono *prima facie* infondate, e che possono quindi respingersi con l'emissione di un provvedimento non suscettibile di immediata impugnazione (*Base 8<sup>a</sup>*, Prog. 1916)<sup>53</sup>. Una maggiore valorizzazione del ruolo del giudice sembra poi porsi alla base dei principi di delega concernenti la «práctica de la prueba», prospettandosi un notevole ampliamento dei poteri di iniziativa istruttoria funzionali all'integrazione delle deduzioni probatorie delle parti, secondo lo schema delle «diligencias para mejor proveer» (*Base 12<sup>a</sup>*, *regla 10<sup>a</sup>*, Prog. 1916)<sup>54</sup>.

L'idea che l'estensione dei poteri del giudice potesse contribuire a migliorare il funzionamento del processo civile, ancorché in una prospettiva di riforma settoriale della disciplina codicistica, risulta chiaramente ispirare pure il successivo *Real Decreto-Ley 2* aprile 1924<sup>55</sup>.

La paternità del *R.D.-Ley* del 1924 si deve a due alti magistrati, Trillo y Señoráns e Ponte y Escartín; entrambi membri della «Junta inspectora del personal judicial», istituita dal governo dittatoriale di Primo Rivera con sostanziali finalità di asservimento della magistratura, nonché, a vario titolo, partecipi dell'elaborazione del *Código de procedimiento civil* per il Protettorato spagnolo del Marocco costituito nel 1912<sup>56</sup>. Questi minimi riferimenti al retroterra della riforma del 1924 appaiono importanti per almeno due ordini ragioni. Per un verso, offrono un'ulteriore conferma del preminente ruolo del giudiziario nella progettazione delle riforme del processo civile (ruolo, nel caso di specie, indubbiamente

<sup>52</sup> Cfr. *Base 7<sup>a</sup>*, del progetto Maura y Montaner, cit., p. 12.

<sup>53</sup> Cfr. *Base 8<sup>a</sup>*, del progetto Maura y Montaner, cit., p. 12.

<sup>54</sup> Cfr. *Base 12<sup>a</sup>*, *regla 10<sup>a</sup>*, del progetto Maura y Montaner, cit., p. 12.

<sup>55</sup> Il testo del *R.D.-Ley 2* aprile 1924 può leggersi in *Gaceta de Madrid*, n. 95, viernes 4 abril 1924, pp. 108-109.

<sup>56</sup> Sulla genesi del *R.D.-Ley 2* aprile 1924, si v., *amplius*, M. Cachón Cadenas, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, in J. Picó i Junoy (dir.), *Principios y garantías procesales. Liber amicorum en homenaje a la profesora M<sup>a</sup> Victoria Berzosa Francos*, Barcelona, Bosh, 2013, p. 69 ss., ora anche in Id., *Otras historias de procesalistas y del proceso*, Madrid, Dykinson, 2022, p. 193 ss.



favorito dalla sintonia dei *conditores legum* con la politica di regime)<sup>57</sup>. E, per altro verso, consentono di evidenziare un singolare esempio di ‘mimesi normativa’, dal momento che il citato *R.D.-Ley* riproduce il contenuto degli artt. 242-243 del codice per il Protettorato marocchino<sup>58</sup>.

Nella dottrina contemporanea, il *Real Decreto-Ley* 2 aprile 1924 viene ricordato come il provvedimento che introduce il «principio de impulso oficial» nel processo civile spagnolo<sup>59</sup>. Tuttavia l’esplicito accostamento sia al «Prozessbetrieb» tedesco sia, e soprattutto, alla relativa trasposizione chiovendiana del «principio dell’impulso ufficiale» non sembrano trovare pieno riscontro né nell’elaborazione dottrinale dell’epoca (ove neppure si rinvencono simili formule linguistiche), né nel contenuto precettivo del richiamato *R.D.-Ley*<sup>60</sup>.

In effetti, tale provvedimento non realizza una complessiva redistribuzione ‘*pro iudicis*’ dei poteri di iniziativa spettanti alle parti, limitandosi a imporre al giudice l’obbligo di dichiarare d’ufficio il decorso dei termini prorogabili e le connesse scadenze (artt. 1-2, *R.D.-Ley* 1924)<sup>61</sup>. Una simile previsione mira a correggere una delle principali discrasie della disciplina dei termini processuali dettata dalla *LEC* del 1881. Infatti, in base al dettato codicistico, la dichiarazione delle scadenze conseguenti alla scadenza dei termini prorogabili avrebbe richiesto la proposi-

---

<sup>57</sup> Invero, come rilevato da attenta dottrina, il vero fautore della riforma in discorso dovrebbe individuarsi nel *Secretario judicial*, Francisco de Paula Rives y Martí, allora in servizio presso il *Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la Latina de Madrid* presieduto da Edelmiro Trillo y Señoráns. Cfr., in proposito, L. Prieto-Castro, *Rives y Martí, y su intervención en las reformas procesales*, in *RDP*, 1948, pp. 7-10 (anche in Id., *Estudios y comentarios para la teoría y la práctica procesal civil*, I, Madrid, Reus, 1950, pp. 132-135). Tale vicenda è descritta, con dovizia di particolari e con ulteriori approfondimenti, in M. Cachón Cadenas, *op. cit.*, pp. 69-71.

<sup>58</sup> Cfr. M. Cachón Cadenas, *op. cit.*, pp. 72-73, ove si riviene anche il testo degli artt. 242-243 del *Código de procedimiento civil de la Zona de Protectorado español en Marruecos* del 1914.

<sup>59</sup> Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. Cachón Cadenas, *op. cit.*, p. 73 ss.

<sup>60</sup> Cfr., infatti, P. Rives y Martí, *Derecho judicial español en la Zona de nuestro Protectorado en Marrueco*, Madrid, Reus, 1921, pp. 72-80 e v., *amplius*, M. Cachón Cadenas, *op. cit.*, pp. 78-79, testo e note. Sul modello del «Prozessbetrieb», v., ad es., G. Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*<sup>2</sup>, Napoli, Jovene, 1923, p. 630 ss.

<sup>61</sup> Cfr. artt. 1-2, *R.D.-Ley* 2 aprile 1924, cit., p. 108, nonché G. Ponte y Escartín, *Memoria elevada al Gobierno de S. M. en la solemne apertura de los Tribunales el día 15 de septiembre de 1924 por el Fiscal del Tribunal Supremo*, Madrid, Reus, 1924, p. 54.

zione di un'apposita istanza di parte (*i.e.* «escrito de apremio»), diversamente da quanto previsto per i termini perentori (artt. 311-312, *LEC* 1881)<sup>62</sup>. Tale meccanismo, risalente al processo di *ius commune*, veniva solitamente utilizzato dalla prassi per eludere i limiti fissati dalla *LEC* con riguardo al numero e all'estensione delle proroghe conseguibili dalle parti (artt. 308, 521, *LEC* 1881)<sup>63</sup>. E, di qui, per l'appunto, l'intervento 'razionalizzatore' compiuto dal *R.D.-Ley* del 1924<sup>64</sup>.

D'altronde, almeno due disposizioni del citato *R.D.-Ley* non sembrano consentire uno stretto accostamento al «principio de impulso oficial». Ci si riferisce, da un lato, all'emblematica previsione della facoltà delle parti di concordare la sospensione '*ad libitum*' del processo (art. 1, per. 3°, *R.D.-Ley* 1924); e, dall'altro, alla riproposizione della regola codicistica per la quale resta impedita ogni decadenza, se l'atto a cui essa si riferisce è compiuto dalla parte lo stesso giorno della notificazione del provvedimento dichiarativo del giudice (artt. 521, co. 2°, *LEC* 1881, 2, co. 2°, *R.D.-Ley* 1924)<sup>65</sup>.

Al di là delle possibili interpretazioni cui tale disciplina si presta e delle critiche a essa indirizzate dalla dottrina dell'epoca, l'aspetto di maggior interesse sembra doversi ravvisare nel fatto che il *R.D.-Ley* del 1924 rappresenta la prima riforma del processo civile spagnolo incentrata sulla figura del giudice<sup>66</sup>. Tale circostanza assume particolare rilievo anche in considerazione degli ulteriori sviluppi dell'elaborazione *de iure condendo*, che appaiono decisamente improntati all'ampliamento dei poteri del giudice nella conduzione del processo. Con ogni probabilità, l'esempio in un certo senso più estremo di tale tendenza si rinviene nel progetto di «bases para la reorganización judicial», pubblicato nel 1929 dal poliedrico avvocato madrileno Ossorio y Gallardo<sup>67</sup>.

<sup>62</sup> Cfr. artt. 311-312, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 65.

<sup>63</sup> Cfr. artt. 308, 521, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 63-64, 112.

<sup>64</sup> Cfr., del resto, quanto nella «Exposición» allo stesso *R.D.-Ley* 2 aprile 1924, cit., p. 108, nonché, critico, J.M. Fábregas del Pilar, *Crónica jurídica*, in *RGLJ*, CXLIV, 1924, pp. 488-491.

<sup>65</sup> Cfr., rispettivamente, artt. 1, per. 3°, 2, co. 2°, *R.D.-Ley* 2 aprile 1924, cit., p. 108, e art. 521, co. 2°, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 112.

<sup>66</sup> Cfr. M. Cachón Cadenas, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, cit., pp. 76-77.

<sup>67</sup> Cfr. Á. Ossorio y Gallardo, *Bases para la reorganización judicial*, Madrid, Soc. de Estudios Políticos, Sociales y Económicos, 1929. Sulla figura di Ossorio y Gallardo, v., *si vis*, l'intervista realizzata da M. Góngora Echenique, *Don Angel Ossorio y Gallardo*, in

La parte del progetto dedicata all'«enjuiciamiento civil» risulta molto schematica e forse ancora *in fieri* (Bases 2<sup>a</sup>-16<sup>a</sup>, Prog. 1929), ma offre comunque un quadro piuttosto preciso delle diverse modalità con cui dovrebbe esplicarsi la funzione direttiva del giudice<sup>68</sup>. Oltre a ribadire una configurazione di massima della «discusión escrita» della causa basata sullo scambio dei soli atti introduttivi (Base 11<sup>a</sup>, Prog. 1929), tale progetto prospetta il diretto coinvolgimento del giudice sia nella chiarificazione delle questioni controverse sia nella successiva «práctica de la prueba»<sup>69</sup>. Sotto il primo profilo, il giudice può sottoporre alle parti soluzioni conciliative, indicare questioni meritevoli di approfondimento (o, per converso, di mera «simplificación») e, più in generale, adottare d'ufficio tutti i provvedimenti «que contribuyan desde el primer momento á asegurar la efectividad de la sentencia» (Base 9<sup>a</sup>, regla 2<sup>a</sup>, Prog. 1929)<sup>70</sup>. Sotto il secondo profilo, il novero tradizionale delle «diligencias para mejor proveer» si amplia sino a ricomprendere tutti i mezzi di prova, la cui assunzione può essere disposta *ex officio* dal giudice anche al termine dell'ordinario «periodo de prueba» (Base 9<sup>a</sup>, regla 1<sup>a</sup>, Prog. 1929)<sup>71</sup>.

Non di meno, a rendere davvero estrema la trasformazione del ruolo del giudice prospettata dal progetto Gallardo è la previsione di specifici poteri sanzionatori nei confronti delle parti e dei rispettivi avvocati. Più in particolare, quando il giudice ravvisi condotte processuali scorrette o manovre dilatorie di sorta, previo parere favorevole del pubblico ministero, dichiara «el procedimiento de interés público» (Base 9<sup>a</sup>, regla 3, per. 2<sup>o</sup>, Prog. 1929)<sup>72</sup>. In tale ipotesi, il giudice si erge a vero e proprio «rector del procedimiento», assumendo il completo controllo delle attività processuali e determinando autonomamente le modalità per il loro compimento. In deroga a ogni «ritualismo procesal», il giudice può quindi ordinare alle parti «que, de una sola vez, planteen todas las cuestiones á que crean tener derecho», senza ulte-

---

*Bol. Ilustre Col. Abog. Madr.*, 1920, VI, p. 2 ss., nonché M. Sánchez de Palacios, *Angel Ossorio y Gallardo*, in *Bol. Ilustre Col. Abog. Madr.*, 1973, II, p. 271 ss.; J.M. Martínez Val, *Angel Ossorio y Gallardo (1873-1948)*, in *Bol. Ilustre Col. Abog. Madr.*, 1990, III, p. 93 ss.; e, più di recente, *amplius*, A.M. López García, *Ángel Ossorio y Gallardo. Biografía política de un conservador heterodoxo*, Madrid, Reus, 2017, *passim*.

<sup>68</sup> La parte del progetto Gallardo dedicata all'«enjuiciamiento civil» può leggersi in J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 232 ss.

<sup>69</sup> Cfr. Base 11<sup>a</sup> del progetto Gallardo, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 234.

<sup>70</sup> Cfr. Base 9<sup>a</sup>, regla 2, del progetto Gallardo, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 233.

<sup>71</sup> Cfr. Base 9<sup>a</sup>, regla 1<sup>a</sup>, del progetto Gallardo, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 233.

<sup>72</sup> Cfr. Base 9<sup>a</sup>, regla 3, per. 2<sup>o</sup>, del progetto Gallardo, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 233.

riori possibilità di integrazione del fondamento fattuale e probatorio delle rispettive pretese (*Base 9ª, regla 3, per. 3º, Prog. 1929*)<sup>73</sup>. Infatti, secondo lo schema procedimentale in esame, la «práctica de la prueba» è diretta esclusivamente dal giudice, al quale compete ogni potere di iniziativa istruttoria e, più in generale, il compimento di «todo lo que su cielo le sugiera para poner término radical y definitivo al pleito» (*Base 9ª, regla 3, per. 3º, Prog. 1929*)<sup>74</sup>. Tutto ciò con l'esplicita previsione del potere del giudice di sanzionare la mancata collaborazione delle parti e dei relativi difensori sia in sede di liquidazione delle spese processuali sia attraverso l'imposizione di pene pecuniarie (*Base 9ª, regla 3, per. 4º, Prog. 1929*)<sup>75</sup>.

Come caso limite dell'elaborazione *de iure condendo*, il progetto Gallardo non può certo fornire elementi sufficienti per ravvisare una generale tendenza al ripensamento del ruolo del giudice in chiave ultra-pubblicistica, se non proprio schiettamente autoritaria<sup>76</sup>. Invero, soprattutto nella magistratura, non mancano prese di posizione chiaramente favorevoli all'ampliamento dei poteri istruttori del giudice, secondo una logica che ben potrebbe definirsi inquisitoria. Per limitarsi a un esempio, quando nel luglio del 1931 si riunisce a Madrid la prima *Asamblea Judicial* della Seconda Repubblica, il consenso è pressoché unanime intorno alla proposta di riformare la *LEC*, derogando al principio dispositivo, nella misura in cui «los Tribunales serán completamente libres para allegar cuantos medios estimen precisos para el esclarecimiento de la verdad»<sup>77</sup>. Tuttavia, come in parte già segnalato, simili proposte di riforma non vengono direttamente derivate dalle nuove concezioni teoriche della dottrina pubblicistica del processo, né dall'imitazione

<sup>73</sup> Cfr. *Base 9ª, regla 3, per. 3º*, del progetto Gallardo, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 233.

<sup>74</sup> Cfr. *Base 9ª, regla 3, per. 3º*, del progetto Gallardo, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 233.

<sup>75</sup> *Base 9ª, regla 3, per. 4º*, del progetto Gallardo, in J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 233.

<sup>76</sup> Cfr., del resto, quanto in A. Ossorio y Gallardo, *La justicia poder. Conferencias pronunciadas en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en los días 24, 25, 26 y 28 de enero y 1º de febrero de 1927*, Madrid, Ed. J. Pueyo, 1928, p. 12 ss., per il quale il potere giudiziario andrebbe completamente slegato da ogni forma di raccordo con l'esecutivo; e ciò al punto di prospettare la completa abolizione del Ministero di grazia e giustizia e la conseguente riallocazione delle relative funzioni in capo agli organi di vertice della magistratura (cfr., *si vis*, J. Sánchez-Arcilla Bernarl, *Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)*, Madrid, Dykinson, 2017, p. 416 ss.).

<sup>77</sup> Cfr. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998, pp. 317-319; Id., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 240, nonché, critico, A. García González, *El poder judicial*, Madrid, Reus, 1932, p. 219.

dei modelli offerti dalle grandi codificazioni europee dell'ultimo trentennio del secolo XIX. Si tratta, piuttosto, di spunti che appaiono in varia misura ispirati alla trasposizione nel processo civile delle soluzioni caratterizzanti l'assetto della *Ley de Enjuiciamiento Criminal* del 1882. E, in effetti, tanto nel progetto Gallardo quanto nei successivi progetti di riforma degli anni Trenta del secolo XX, l'aumento dei poteri del giudice risulta sempre connesso alla riproposizione del sistema della «instancia única y de la oralidad del juicio», sull'esempio del processo penale<sup>78</sup>.

In prospettiva storica, questa sorta di connessione biunivoca assume un rilievo determinante nell'orientare il dibattito dottrinale sulle proposte di riforma della *LEC* verso posizioni decisamente critiche e sostanzialmente conservatrici. Infatti, dopo le prime limitate aperture degli anni Venti del '900, la dottrina spagnola dell'epoca appare ormai pienamente inserita in quella temperie di profondo rinnovamento degli studi teorici sul processo civile che trova nella dogmatica tedesca e nella scuola italiana di Giuseppe Chiovenda i due paradigmi di riferimento<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> Cfr. J.F. Lasso Gaité, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 235 ss.

<sup>79</sup> Cfr. M. Cachón Cadenas, *Historia de procesalistas, universidades y una guerra civil (1900-1950)*, Madrid, U3M, 2012, pp. 17 ss., 539 ss. Come riporta F. Beceña González, *Caratteri generali del processo civile in Spagna*, trad. it. di G. Pratilli, in Aa.Vv., *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, Cedam, 1927, p. 20, il profondo «rinnovamento della dottrina» processuale spagnola viene «reso straordinariamente facile dalla esistenza di una fonte di informazioni di incomparabile valore teorico e pratico, in una lingua – la italiana – a noi accessibilissima, e nella quale il senso della realtà e delle naturali necessità della vita giudiziaria si accompagna con le più profonde cognizioni dei principi processuali». Come è intuitivo, il riferimento dell'autore è all'opera di Giuseppe Chiovenda, giustamente considerata un vero e proprio 'spartiacque' per l'evoluzione della dottrina (italiana, spagnola e non solo) sul processo civile. Si tratta di un riferimento che appare dettato non tanto dalla destinazione del saggio appena citato, quanto piuttosto dalla genuina ammirazione dell'autore per la mirabile produzione scientifica del «Maestro italiano». Ciò ben risulta, del resto, dalla durissima critica indirizzata da Beceña González alla prima traduzione spagnola dei *Principii di diritto processuale civile*, curata da Casais Santaló (G. Chiovenda, *Principios de derecho procesal civil*, trad. di J. Casais Santaló, I, Madrid, Reus, 1922 e II, Madrid, Reus, 1925); critica, rivolta al primo volume dei *Principios*, edito nel 1922 (F. Beceña González, *Nota bibliográfica*, in *Rev. de Der. Priv.*, 1922, pp. 379-381), dalla quale emerge quella «conoscenza assoluta del testo originale [dell'opera] e delle finzze della nostra lingua» che, in quanto evidentemente non posseduta da Casais Santaló, varrà per lo stesso Chiovenda a «provare l'inutilità della traduzione» così realizzata (cfr. G. Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*<sup>2</sup>, Napoli, Jovene, 1923, p. XIV, nota n. 2, nonché N. Alcalá Zamora y

Ciò porta all'acquisizione di nuove metodologie e di eleganti costruzioni concettuali che spingono la dottrina spagnola a mettere in luce tutti i limiti del 'modello autoctono' della «instancia única y de la oralidad del juicio», riprendendo e sviluppando, con dovizia di rimandi comparatistici, le già puntuali osservazioni critiche emerse sul finire del secolo XIX<sup>80</sup>. E il risultato che ne deriva è un progressivo e inesorabile declino della visione riformatrice che aveva ispirato la maggior parte dei progetti di legge-delega elaborati dopo il 1890<sup>81</sup>.

---

Castillo, *Il diritto processuale in Spagna dall'avvento della Repubblica all'inizio della guerra civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938, p. 171, che giudica «scadentissima» la traduzione in discorso). Su tale vicenda, v. M. Cachón Cadenas, *Desventuras de José Casais Santaló, primer traductor español de Chiovenda*, in *Justicia*, 2010, III-IV, p. 13 ss.

<sup>80</sup> Cfr. J. Xirau Palau, *Le condizioni attuali del processo civile in Spagna*, in *Riv. dir. proc.*, 1925, pp. 154-156; F. Becaña González, *Sobre la instancia única o doble en materia civil*, in *Rev. de Der. Priv.*, 1933, p. 65 ss.; M. Martínez Feduchy, *La reforma judicial*, in *RGLJ*, CLVI, 1930, p. 282 ss.; N. Alcalá-Zamora y Castillo, *Notas para la reforma de Ley de Enjuiciamiento civil*, in *ivi*, 1933, p. 674 ss.; M. Miguel Romero, *El derecho procesal y su necesaria reforma*, in *ivi*, 1933, pp. 190 ss., spec. 192; J. Malagón Barceló, *En torno a la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil*, in *RGLJ*, CLXVII, 1935, p. 635 ss. A riguardo, v., altresì, M. Cachón Cadenas, *Oralidad, escritura y poderes procesales del juez en el pensamiento juvenil de Francisco Becaña*, in *Justicia*, 2015, p. 531 ss.; J. Nieva-Fenoll, *Los problemas de la oralidad*, in *Id., Jurisdicción y proceso. Estudios de ciencia jurisdiccional*, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 91 ss. Fra le varie opere dei nostri 'Padres' tradotte in lingua spagnola nella prima metà del secolo XX, v. F. Carnelutti, *Sistema de derecho procesal civil*, trad. di N. Alcalá Zamora y Castillo, S. Sentís Melendo, I-IV, Buenos Aires, Uteha, 1944 (ivi N. Alcalá Zamora y Castillo, *Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano*, p. 397 ss., e a p. 437 ss. una traduzione del testo del c.p.c. italiano del '40). E. Redenti, *Derecho procesal civil*, trad. di S. Sentís Melendo, M. Ayerra Redín, con *Prólogo* di N. Alcalá Zamora y Castillo, I-III, Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa-América, 1957. Sull'influsso della dottrina processuale tedesca e italiana v. N. Alcalá-Zamora y Castillo, *Veinticinco años de evolución del Derecho Procesal. 1940-1965*, México, Unam, 1968, pp. 9 ss., 75 ss. 119-120, ove a pp. 27-29 si descrive la vicenda della fondazione della prima *Revista de Derecho Procesal* voluta dai «procesalistas exiliados» in America Latina (L. Prieto-Castro, *Expansión de la ciencia procesal española*, in *RGLJ*, 1951, CLXXXIX, pp. 462-463). A fungere da modello è la *Rivista di diritto processuale italiana*; e ciò ben emerge dal volume della *Revista de Derecho Procesal* del 1947, dedicato al ricordo di Giuseppe Chiovenda (*Rev. de Der. Proc. A la memoria de Giuseppe Chiovenda en el décimo aniversario de su muerte*, Buenos Aires, 1947, ivi P. Calamandrei, *Giuseppe Chiovenda (5 noviembre 1937-5 noviembre 1947)*, p. 333 ss., trad. spagnola, a cura di S. Sentís Melendo, di *Id.*, *Giuseppe Chiovenda (5 novembre 1937-5 novembre 1947)*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, p. 169 ss.; E.T. Liebman, *El Maestro nuestro y de todos*, p. 507 ss., trad. spagnola, a cura di S. Sentís Melendo, di *Id.*, *Ricordo del Maestro perduto*, *ivi*, p. 180 ss.).

<sup>81</sup> Cfr. J.F. Lasso Gaité, *op. cit.*, p. 240 ss.

Tuttavia, dalla critica *ex professo* della pregressa progettazione legislativa non discende la teorizzazione di un modello di processo improntato ai riconosciuti canoni scientifici dell'oralità o, comunque, alternativo a quello vigente. Per converso, l'analitico raffronto con gli schemi del processo orale e, segnatamente, con il tipo di processo immaginato da Chiovenda fornisce alla dottrina spagnola valide argomentazioni per dimostrare, sul piano scientifico, alcuni punti di superiorità dell'archetipo processuale delineato dalla *LEC* del 1881<sup>82</sup>.

---

<sup>82</sup> Per qualche esempio di recezione della dogmatica tedesca, anche per come filtrata e rielaborata da Chiovenda, V. Amat, *Acciones y excepciones*, in *Bol. Ilustre Col. Abog. Madr.*, 1919, I, p. 1 ss.; F. Beceña González, *Valor jurídico de la demanda*, in *Rev. de Der. Priv.*, 1920, p. 45 ss.; L. Prieto-Castro, *La acción declarativa. Un estudio de historia, doctrina y legislación procesales*, Madrid, Reus, 1932; Id., *Exposición del derecho procesal civil de España*, I-II, Zaragoza, L. General, 1941-1944; Id., *Notas sobre la eficacia del proceso civil, o política del pragmatismo procesal*, in *Revista de Derecho Procesal. Estudios en memoria de James Goldschmidt*, Buenos Aires, 1951, p. 197 ss.; M. Miguel Romero, *Antiguo y moderno concepto de la acción procesal*, in *RGLJ*, 1928, CLIII, p. 31 ss.; Id., *La actividad de las partes como límites de los poderes del juez en el proceso civil*, in *Rev. Trib. Leg. Univ.*, 1930, LXIV, p. 544 ss.; Id., *Principios del moderno Derecho procesal civil*, Valladolid, Imp. A. Martín, 1931; Id., *Identificación de las acciones*, in *RGLJ*, 1933, CLXIII, p. 383 ss.; M. de la Plaza, *Derecho procesal civil español*, I-II, Madrid, Ed. RDP, 1942, *passim*; J. Guasp Delgado, *El juez y hechos en el proceso civil. Una crítica del derecho de disposición de las partes sobre el material de hecho del proceso*, Barcelona, Bosh, 1943; Id., *La pretensión procesal*, in *Rev. de Der. Proc. Estudios en memoria de James Goldschmidt*, cit., p. 333 ss. (anche in trad. it., *La pretesa processuale*, in *Jus*, 1951, pp. 463-491, e 1952, pp. 101-119, con critica di A. Attardi, *Processo e pretesa in una recente concezione dottrinale*, in *Jus*, 1952, p. 412 ss.; su cui v. J. Nieva-Fenoll, *Imprecisiones privatistas de la ciencia jurisdiccional*, in *Justicia*, 2013, p. 297 ss.); N. Alcalá-Zamora y Castillo, *La influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda*, in *Rev. de Der. Proc. A la memoria de Giuseppe Chiovenda*, cit., p. 389 ss.; Id., *Los actos procesales en la doctrina de Goldschmidt*, in *Rev. de Der. Proc. Estudios en memoria de James Goldschmidt*, cit., p. 49 ss.; Id., *El antagonismo juzgador-partes. Situaciones intermedias y dudosas*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, II. Diritto processuale*, Padova, Cedam, 1958, p. 3 ss.; J. Louis Estévez, *La reconvencción implícita desde el principio de adquisición procesal*, in *RDP*, 1947, p. 217 ss.; V. Fairén Guillén, *El principio de autoridad del juez en el proceso civil y sus límites*, in *RDP*, 1951, p. 187 ss.; Id., *Notas sobre el principio de concentración*, in Id., *Estudios de derecho procesal*, Madrid, Ed. RDP, 1955, p. 283 ss. Per ulteriori notizie e riferimenti sulla quella che viene anche emblematicamente definita la «europeizzazione» della cultura processuale spagnola (a intendere, come visto, l'ampio e diffuso recepimento della dottrina tedesca e italiana, in particolare), v. N. Alcalá-Zamora y Castillo, *Aportación hispánica a la difusión de la ciencia procesal italiana*, in Aa.Vv., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile. (Firenze, 30.IX-3.X.1950)*, Padova, Cedam, 1953, p. 173 ss.

Per quanto qui d'interesse, la convinzione che quella spagnola rappresentasse la «más avanzada ordenación procesal basada en la forma escrita» trae fondamento dall'oggettiva ambiguità della funzione attribuita alle scritture difensive nello schema-tipo del processo orale<sup>83</sup>. Una funzione che, come meglio si vedrà nel prosieguo (§ 8.1.), può farsi consistere nella semplice anticipazione delle allegazioni fattuali e delle deduzioni istruttorie che le parti potranno liberamente modificare e integrare all'udienza di discussione. Considerando il rilievo cruciale storicamente assunto dall'assetto delle attività di preparazione della controversia nelle vicende di riforma della *LEC*, non sorprende che, per la dottrina spagnola del tempo, i rischi insiti nel modello dell'oralità risultassero a dir poco estremi<sup>84</sup>. Dopo innumerevoli (e non sempre riusciti) tentativi di sintesi fra esigenze di libero sviluppo dialettico del contraddittorio e basiche esigenze di contenimento dei tempi del processo, il passaggio a un modello privo di una scansione rigida e consequenziale delle attività finalizzate alla determinazione dell'oggetto della controversia avrebbe infatti implicato «una regresión á los tiempos primitivos»; o, meglio, un ritorno a quelle tipiche disfunzioni del processo di *ius commune* rimasto formalmente in vigore sino al 1855<sup>85</sup>.

Ad ogni modo, benché in una veste diversa rispetto al passato, la preponderante influenza della tradizione legislativa finisce ancora per precludere ogni prospettiva di riforma globale del processo civile. Infatti, giunti ormai agli anni Settanta del '900, sarà un più cauto intento di «corrección y actualización» della *LEC* del 1881 a ispirare il primo contributo unitario della dottrina alla riforma della legislazione processuale<sup>86</sup>.

---

<sup>83</sup> Cfr. L. Prieto-Castro, *Precisiones sobre escritura y oralidad en el Derecho procesal español*, in Id., *Estudios y comentarios para la teoría y práctica procesal civil*, I, Madrid, Reus, 1950, p. 75 ss., anche in Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, II. *Diritto processuale*, Padova, Cedam, 1950, pp. 317 ss., 321, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo. A riguardo, v., altresì, V. Fairén Guillén, *Puntos de vistas en torno al proceso civil español*, in *ADC*, 1951, p. 22 ss.; M. Miguel Romero, *Evolución histórica del proceso civil y sus principios en los nuevos códigos en Portugal e Italia*, in *RGLJ*, CLXXI, 1942, pp. 472-473; L. Polaino Ortega, *El usus fori y la corruptela procesal en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, 1953, pp. 694-696.

<sup>84</sup> Cfr. L. Prieto-Castro, *op. cit.*, pp. 336-338.

<sup>85</sup> Cfr., ancora, L. Prieto-Castro, *op. cit.*, p. 340, nonché A. García González, *Al Congreso de Abogados*, in *RGLJ*, CLX, 1932, pp. 466 ss., spec. 509, da dove è tratto lo stralcio riportato fra virgolette nel testo.

<sup>86</sup> Cfr., *infra*, § 7.4.



#### 4. Elementi di germinazione di una codificazione ‘moderna’. Il ruolo della dottrina

Sullo sfondo della complessa realtà che si delinea nell’ultimo scorcio del regime franchista, la dottrina accademica giunge finalmente ad affrontare il problema della riforma del processo civile con rinnovato realismo e spirito propositivo<sup>87</sup>. In linea generale, almeno due fattori sembrano contribuire a tale inversione di tendenza. Per un verso, gli anni Settanta del ’900 segnano l’emergere di una generazione di studiosi meno incline a seguire i rigorosi dettami del concettualismo d’importazione e decisamente meno interessata a quelle sublimazioni della dogmatica processuale cui ambivano le grandi opere dottrinali della prima metà del secolo XX. Si assiste, sotto tale profilo, alla ‘riscoperta’ della norma positiva come nucleo fondamentale dell’attività di elaborazione scientifica, soprattutto in ragione del progressivo sfaldamento dell’organicità codicistica e delle conseguenti esigenze di *reductio ad unitatem* delle nuove fonti regolatrici del processo<sup>88</sup>. Per altro verso, l’epilogo degli ultimi tentativi della dottrina di reagire alla complessità del presente, suggerendo riscritture sistematiche della *LEC* sagomate sull’una o sull’altra «teoría general del proceso», ha ormai reso evidenti i limiti di un approccio riformatore asettico e distaccato dai problemi concreti della giustizia civile<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> Per un unico riferimento alla vasta storiografia giuridica spagnola dedicata al franchismo, v., anche per l’approfonditissimo apparato bibliografico, M.Á. Giménez Martínez, *El Estado franquista. Fundamentos ideológicos, bases legales y sistema institucional*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, *passim*. Per un *focus* sull’atteggiamento della dottrina spagnola dell’epoca, v., *amplius*, i saggi contenuti in F. Fernández-Crehuet, S. Martín (eds.), *Los juristas y el ‘régimen’. Revistas jurídicas bajo el franquismo*, Granada, Comares, 2014, *passim*.

<sup>88</sup> Cfr., spec., J. Montero Aroca, *El Derecho Procesal en el siglo XX*, in Instituto de Investigaciones Jurídicas, *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, s.l.d.p. (e-book), Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, p. 464 ss., nonché, *amplius*, Id., *El Derecho Procesal en la Encrucijada de los siglos XIX y XXI. Tres ensayos: Uno general y dos especiales*, Lima, Fondo Editorial de la Academia de la Magistratura, 2016, pp. 16 ss., 33 ss.

<sup>89</sup> Cfr., ad es., V. Fairén Guillén, *El ‘Anteproyecto de bases para el Código procesal civil’ de 1966*, in Id., *Temas del ordenamiento procesal. Proceso civil. Proceso penal. Arbitraje*, II, Madrid, Tecnos, 1969, pp. 637 ss., e, ivi, Id., *La sistematización de los procedimientos declarativos españoles*, p. 795 ss.; Id., *Reducción y simplificación de tipos procesales*, in RDP, 1954, p. 145 ss.; nonché, J. Guasp Delgado, *Reducción y simplificación de los procesos civiles especiales*, in Aa.Vv., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile. (Firenze, 30.IX-3.X.1950)*, Padova, Cedam, 1953, p. 298 ss. Più in generale, v., spec., J. Montero Aroca, *Juicio crítico de la Ley de*

In effetti, l'impressione di trovarsi di fronte a un ripensamento critico delle metodologie e, persino, del 'ruolo sociale' della dottrina sembra confermata dalle dichiarazioni programmatiche che si rinvencono in una sorta di lettera-manifesto del settembre 1970, a firma dei «numerarios de derecho procesal» delle principali università del Paese<sup>90</sup>. Sotto la veste formale di una «Exposición al gobierno», la dottrina dell'epoca divulga quello che può considerarsi un vero e proprio programma di politica legislativa, tracciando un quadro preciso delle riforme da realizzare ed esplicitando, al contempo, le motivazioni di fondo alla base di tale inedita discesa in campo<sup>91</sup>.

Innanzitutto, è in chiave autocritica che si riconosce la generalmente scarsa attenzione della «dottrina científica» al dibattito sulle riforme; dibattito che, come si è ricordato (§ 7.1.), vede da tempo la prevalente partecipazione del giudiziario e della classe forense, seppur con la netta preponderanza delle rispettive componenti elitarie<sup>92</sup>. Un simile atteggiamento di chiusura e di sostanziale disinteresse per il dialogo 'non qualificato' sarebbe da ricondurre – a detta della stessa dottrina – alle estremizzazioni del metodo dogmatico e, segnatamente, alla creazione di sovrastrutture concettuali non intersecanti con la 'comune' elaborazione *de iure condendo*<sup>93</sup>. Da questa lucida rilettura del proprio operato la dottrina del tempo non trae soltanto spunti concreti per riconsiderare abitudini e orientamenti consolidati, ma anche nuovi stimoli per una chiara assunzione di responsabilità nei confronti della società civile. E, infatti, come a più riprese ribadito nella «Exposición al gobierno», tale percorso di rinnovamento costituirà il primo passo per offrire alla nazione spagnola una legislazione processuale «a la altura de las exigencias y las necesidades de la vida moderna»<sup>94</sup>.

---

*Enjuiciamiento Civil. Commemoración no festiva de su centenario*, in F. Ramos Méndez (ed.), *Para un proceso civil eficaz*, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1982, p. 155 ss.

<sup>90</sup> Per un più ampio sguardo alla realtà dell'epoca e all'iniziativa riformatrice intrapresa dalla dottrina, si v., ad es., M. Fraga Iribarne (dir.), *La España de los años 70. El Estado y la Política*, III, 1, Madrid, Imp. Revista Moneda y Crédito, 1974, spec. p. 404 ss.

<sup>91</sup> Il testo della «Exposición al gobierno» può leggersi in Profesores de derecho procesal de las Universidades españolas, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, I, Madrid, Tecnos, 1972, p. 13 ss. (cui si farà riferimento nel prosieguo), nonché in L. Prieto-Castro, *Honrar, conservándolas y corrigiéndolas, las viejas Leyes Orgánica y Procesales de España*, in RDP, Buenos Aires, 1971, p. 231 ss.

<sup>92</sup> Cfr. «Exposición al gobierno», cit., p. 15.

<sup>93</sup> Cfr. «Exposición al gobierno», cit., pp. 16, 18-19.

<sup>94</sup> Cfr. «Exposición al gobierno», cit., pp. 13, 15.

Ad ogni modo, l'insieme delle circostanze che spingono la dottrina a farsi interprete delle istanze di cambiamento incide solo marginalmente sulla definizione degli obiettivi e della complessiva *philosophy* della prospettata riforma processuale. In effetti, complice anche il clima ideologico del momento, la visione di modernità proposta dalla dottrina rimane saldamente ancorata ai valori storici del tradizionalismo e della continuità legislativa; valori, in qualche misura immanenti alla cultura giuridica di riferimento, che portano a escludere ogni prospettiva di ricodificazione del *derecho procesal*<sup>95</sup>.

Per limitarsi a un esempio in sé sintomatico della temperie franchista, la scelta di non sostituire la codificazione vigente viene giustificata dalla dottrina anche in una logica imperialista a dir poco *d'antan*. Infatti, fra le varie argomentazioni sviluppate nella citata «Exposición al gobierno», vi è quella secondo cui l'abrogazione di un codice nato nel 1855 e assunto a modello in tutte le ex province dell'*Ultramar* finirebbe per compromettere l'egemonia culturale spagnola nei Paesi dell'America Latina, favorendo fenomeni di recezione sistemica delle influenze italiane e francesi<sup>96</sup>. D'altronde, le preoccupazioni per la «proyección hispano-americana» appaiono strettamente connesse all'intento della dottrina di salvaguardare l'immagine storica dell'esperienza codificatoria spagnola; un'immagine, ormai resa da tempo patrimonio comune del giurista 'moderno', che si considera giustamente dotata di valore esemplare nei confronti di quegli ordinamenti giunti più tardi (e, spesso, solo grazie al modello francese) alla codificazione del processo civile<sup>97</sup>. Di qui, dunque, la chiara scelta di campo per una filosofia di riforma basata sulla «corrección y actualización» della vigente *Ley de Enjuiciamiento Civil*<sup>98</sup>.

---

<sup>95</sup> Cfr., critico, J. Montero Aroca, *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española y la oralidad*, cit., p. 602.

<sup>96</sup> Cfr. «Exposición al gobierno», cit., pp. 14-15, ove può leggersi: «la total sustitución de un cuerpo legal que ha regido la justicia civil durante más de un siglo (pues la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 continuó, fundamentalmente, viviendo incorporada a la de 1881) pugna con el valor que hemos de asignar a una tradición legislativa española ciertamente ilustre [...]. La legislación de Enjuiciamiento civil española ha regido en Ultramar y continúa rigiendo en algunos países hispanoamericanos, plenamente o en sus ideas básicas, sin que la influencia, sobre todo de Italia y de Francia, haya logrado borrar las huellas de los principios rectores y aun del tecnicismo de dicha legislación [...]. Lo que tiene valor para nuestra historia, nuestro presente y nuestra proyección hispano-americana es una Ley de 1881 con materiales incorporados de los años setenta».

<sup>97</sup> Cfr., ancora, «Exposición al gobierno», cit., pp. 14-15.

<sup>98</sup> Come già segnalato, la filosofia della «corrección y actualización» è esplicitata nello stesso titolo del progetto di riforma (v. anche nota successiva).

I lavori della dottrina per la predisposizione di un progetto di riforma organica della *LEC* si prolungano per oltre quattro anni, scanditi dalla pubblicazione delle prime – e uniche – due parti del progetto (grossomodo corrispondenti ai libri I-II del codice). Più in particolare, nel settembre del 1972 vede la luce la prima parte del progetto dedicata alle «disposiciones comunes á la jurisdicción contenciosa y á la voluntaria», mentre nell'aprile del 1974 quella relativa alla disciplina «de los juicios declarativos y del arbitraje»<sup>99</sup>. Entrambi gli articolati sono preceduti da una lunga relazione illustrativa (*i.e.* «Exposición de motivos»), dove si dà analiticamente conto delle modificazioni prospettate per ciascun articolo, dell'innesto di nuovi istituti e dei «principios políticos» che ispirano il disegno complessivo della riforma.

In stretta coerenza con le premesse ideologiche della «Exposición al gobierno» del 1970, i principi-cardine del progetto si pongono su una linea di dichiarata continuità con l'impostazione liberale della *LEC* del 1881, benché non manchino significative aperture verso un riequilibrio dei poteri di iniziativa processuale a favore del giudice. Nelle parole della relazione, questa apparente distonia o ambiguità, rispetto all'archetipo veteroliberalista della *LEC* (e all'assetto tipicamente sbilanciato pro-parti dei poteri processuali ivi delineato), viene risolta con pochi lineari passaggi. Per un verso, si ribadisce l'insegnamento tradizionale secondo cui il processo civile è lo strumento con il quale «las partes hacen valer derechos subjetivos privados», facendo derivare da ciò l'ovvia esigenza di dover assicurare alle parti «un cierto margen para influir sobre la configuración del procedimiento»<sup>100</sup>. Per altro verso, e in modo quasi *tranchant*, si afferma che la connotazione privatistica del processo non impedisce il riconoscimento (o, meglio, l'accettazione) di una basilica «realidad jurídica», ossia che «los jueces han de ser los rectores del juicio»<sup>101</sup>.

Come si è osservato, la connotazione del ruolo del giudice quale «rector del juicio» risale all'incirca agli anni Venti del secolo XX, quando la mai risolta urgenza di abbreviare i tempi di definizione dei processi aveva portato a individuare nell'ampliamento dei poteri e delle prerogative giudiziali una delle possibili so-

---

<sup>99</sup> La prima parte del progetto può leggersi in Profesores de derecho procesal de las Universidades españolas, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Exposición general de motivos. Parte primera – Libro único. Disposiciones comunes a la jurisdicción contenciosa y voluntaria*, I, Madrid, Tecnos, 1972, mentre la seconda parte in Profesores de derecho procesal de las Universidades españolas, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Exposición general de motivos (continuación). Parte segunda – Libros I y II. De los juicios declarativos y de arbitraje*, II, Madrid, Tecnos, 1974.

<sup>100</sup> Cfr. «Exposición de motivos», in *op. cit.*, I, pp. 27-28.

<sup>101</sup> Cfr. «Exposición de motivos», in *op. loc. cit.*

luzioni da perseguire<sup>102</sup>. Sotto tale profilo, il progetto della dottrina non realizza quindi alcuna creazione originale, ma compie comunque un notevole e coerente sviluppo della pregressa elaborazione legislativa.

Un primo esempio è dato dalla riproposizione della disciplina dei termini processuali per come riformata dal già citato *Real Decreto-Ley* 2 aprile 1924 (§ 7.3.). Oltre a ribadire il principio della dichiarazione *ex officio* delle decadenze conseguenti alla scadenza dei termini prorogabili (artt. 228-230, Prog. 1972), il progetto in esame sanziona l'inattività delle parti con l'automatica estinzione del processo, che il giudice dovrà ugualmente dichiarare d'ufficio (artt. 324, 326-327, Prog. 1972)<sup>103</sup>. L'eliminazione del requisito dell'istanza di parte per la «*declaración de caducidad de la instancia*» rappresenta dunque un passo ulteriore per l'implementazione del cosiddetto «principio del impulso oficial», andando a correggere quella che si è visto costituire una delle principali discrasie della disciplina del *R.D.-Ley* del 1924<sup>104</sup>.

Considerazioni analoghe possono svolgersi con riguardo all'affinamento della normativa codicistica concernente i provvedimenti interlocutori del giudice. Sul modello della *LEC* (artt. 370-371, *LEC* 1881), il progetto contempla due possibili forme di provvedimento endoprocessuale, ossia la semplice «providencia», per atti *stricto sensu* ordinatori (art. 299, co. 2°, Prog. 1972), e l'«auto», tipicamente riservato alla decisione degli «incidentes» (art. 299, co. 3°, Prog. 1972)<sup>105</sup>. Rispetto all'assetto codicistico, l'innovazione di maggior rilievo concerne il regime di impugnabilità dei provvedimenti/«autos» tramite i quali il giudice regola lo svolgimento delle attività preparatorie e la successiva «*práctica de la prueba*» (es. ammissione istanze istruttorie, allegazioni e produzioni tardive)<sup>106</sup>.

Più in dettaglio, al risalente sistema dell'immediata appellabilità del provvedimento interlocutorio e della conseguente sospensione *ex lege* del giudizio di merito si sostituisce un meccanismo impugnatorio articolato in due fasi conse-

---

<sup>102</sup> Sulla genesi e sul progressivo sviluppo delle prospettive *de iure condendo* concernenti il ruolo del giudice, si v., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, quanto nel § 7.3. del presente lavoro.

<sup>103</sup> Cfr. artt. 228-230, 324, 326-327 del progetto, in *op. cit.*, I, pp. 274-275, 310-311.

<sup>104</sup> Cfr. M. Cachón Cadenas, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, cit., p. 69 ss. (e, *amplius*, § 7.3.), nonché quanto nella «Exposición de motivos», in *op. cit.*, I, p. 110.

<sup>105</sup> Cfr. art. 299 del progetto, in *op. cit.*, I, p. 301.

<sup>106</sup> Per un più ampio sguardo alla funzione dei provvedimenti interlocutori nello svolgimento delle attività di preparazione della controversia, si v. quanto nei precedenti §§ 3.4 e 5.4.

quenziali. La prima, denominata «recurso de reforma», consiste essenzialmente nella richiesta di revoca del provvedimento proposta dalla parte interessata allo stesso giudice del merito (art. 702, co. 1°, Prog. 1974)<sup>107</sup>. Il «recurso de reforma» viene trattato e deciso in apposita udienza, senza particolari formalità (art. 702, co. 2°, Prog. 1974)<sup>108</sup>. Tuttavia, qualora la parte abbia agito con «fines esclusivamente dilatorios», il giudice può condannarla a una sanzione pecuniaria (art. 707, co. 2°, Prog. 1974)<sup>109</sup>. L'esperimento di tale rimedio costituisce condizione di procedibilità della successiva impugnazione davanti al giudice di appello, che la parte potrà quindi proporre nelle forme ordinarie soltanto all'esito del giudizio di merito (art. 708, Prog. 1974)<sup>110</sup>.

L'insieme delle modifiche riguardanti la disciplina dei provvedimenti interlocutori fornisce un'ulteriore conferma dell'ispirazione pragmatica del progetto, prospettandosi – dopo oltre un secolo di caute iniziative in tal senso – il definitivo superamento di una logica ipergarantista risalente al diritto delle *compilaciones* (§ 1.3.).

D'altra parte, risultati ugualmente apprezzabili non discendono soltanto dall'opera di «actualización» degli aspetti più antiquati della normativa vigente. Infatti, almeno un esempio di 'conveniente' ritorno al passato sembra potersi ravvisare nella didascalica riproposizione del sistema di verifiche preliminari sull'atto introduttivo che il giudice deve compiere prima di autorizzare la *vocatio in ius* del convenuto.

Sul modello fornito dalla *LEC* del 1855, il vaglio di ammissibilità della «demanda» attorea si sostanzia in una serie di controlli concernenti la corretta individuazione del giudice competente e il rispetto dei requisiti, sia di forma sia di contenuto, dell'atto introduttivo<sup>111</sup>.

Sotto il primo profilo, il giudice è tenuto innanzitutto a verificare la correttezza del procedimento scelto dall'attore, utilizzando gli usuali criteri che definiscono la competenza, per materia e per valore, di ciascun organo giudiziario (artt. 83 ss., Prog. 1972)<sup>112</sup>. Secondo uno schema del tutto consolidato, la combinatoria di tali criteri consente di individuare quale delle tre possibili forme del processo di cognizione deve trovare applicazione al caso di specie. A riguardo, il progetto in esame

<sup>107</sup> Cfr. art. 702, co. 1°, del progetto, in *op. cit.*, II, p. 326.

<sup>108</sup> Cfr. art. 702, co. 2°, del progetto, in *op. cit.*, II, p. 327.

<sup>109</sup> Cfr. art. 707, co. 1°, del progetto, in *op. cit.*, II, p. 328.

<sup>110</sup> Cfr. 708 del progetto, in *op. cit.*, II, p. 328.

<sup>111</sup> Cfr., *amplius*, quanto nel precedente § 3.4.

<sup>112</sup> Cfr. artt. 83 ss. del progetto, in *op. cit.*, I, p. 218 ss.

non si discosta dalla classica suddivisione dei «juicios declarativos». E si rinven-  
gono, pertanto, il «juicio ordinario de mayor cuantía», il «juicio ordinario de menor  
cuantía» e il «juicio ordinario verbal» (art. 81, Prog. 1972); ove l'unica aggiunta  
'stilistica' dell'aggettivo 'ordinario' anche per i cosiddetti giudizi minori sta soltanto  
a rimarcare la contrapposizione sistematica con la categoria dei «juicios especiales»  
(art. 82, Prog. 1972)<sup>113</sup>. In ogni modo, rispetto alla *LEC* del 1881, la non corretta  
allocazione della controversia nella forma procedimentale corrispondente deve esse-  
re rilevata dal giudice prima di autorizzare l'«emplazamiento» del convenuto, con  
conseguente declaratoria di inammissibilità della «demanda» (art. 89, co. 2°, Prog.  
1972)<sup>114</sup>. Inoltre, il medesimo meccanismo trova applicazione in tutti i casi di in-  
competenza territoriale non derogabile (art. 136, Prog. 1972), nonché nell'ipotesi  
di domanda riconvenzionale del convenuto (art. 419, co. 3°, Prog. 1974)<sup>115</sup>.

Sotto il secondo profilo, il giudizio di ammissibilità della «demanda» si arti-  
cola in una preliminare verifica di conformità dell'atto al modello legale e in una  
più approfondita valutazione di completezza del relativo supporto, sia fattuale sia  
probatório. In base alla disciplina dettata nel progetto, quest'ultima valutazione  
è espressamente volta a individuare il difetto di una o più condizioni dell'azione,  
oppure eventuali imprecisioni e incompletezze dell'*editio actionis*, tali da impe-  
dire al convenuto l'effettivo esercizio del contraddittorio (art. 409, co. 1°, Prog.  
1974)<sup>116</sup>. Del resto, ad agevolare tale controllo contribuisce anche il consueto  
schematismo del modello di atto introduttivo (art. 524, *LEC* 1881), in virtù del  
quale è onere dell'attore ordinare la sintetica esposizione delle argomentazioni,  
in fatto e in diritto, per punti numerati e recanti specifico riferimento alla do-  
cumentazione prodotta (art. 389, Prog. 1974)<sup>117</sup>. Nell'ipotesi *de qua*, il giudice  
assegna all'attore un termine perentorio per provvedere alle opportune integrazio-  
ni della «demanda», sospendendo contestualmente la «tramitación del asunto». L'infruttuosa decorrenza del termine, così come l'inosservanza delle indicazioni  
impartite all'attore per emendare i vizi riscontrati, comportano la dichiarazione

---

<sup>113</sup> Cfr. artt. 81-82 del progetto, in *op. cit.*, I, pp. 217-218, nonché, ivi, la relativa  
«Exposición de motivos», pp. 71-72.

<sup>114</sup> Cfr. art. 89, co. 2°, del progetto, in *op. cit.*, I, p. 221.

<sup>115</sup> Cfr., rispettivamente, il dettato dell'art. 136 del progetto, in *op. cit.*, I, p. 239 e  
quello dell'art. 419, co. 3°, in *op. cit.*, II, p. 231.

<sup>116</sup> Cfr. art. 409, co. 1°, del progetto, in *op. cit.*, II, p. 228.

<sup>117</sup> Cfr. art. 524, *LEC* 1881 in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 113  
(e, *amplius*, § 5.4), al confronto con l'art. 389 del progetto, in *op. cit.*, II, p. 221.

di inammissibilità della «demanda» (art. 409, co. 3°, Prog. 1974)<sup>118</sup>. Tuttavia tale provvedimento, reso nella forma di «auto», è comunque suscettibile di immediata impugnazione in appello, in deroga alla disciplina ordinaria prevedente il preliminare esperimento del «recurso en reforma» (art. 411, Prog. 1974)<sup>119</sup>.

Con riguardo alla «contestación» del convenuto, il progetto rinvia ai requisiti formali e contenutistici dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi, per il resto, alla previsione di un generico onere di contestazione delle pretese attoree (art. 418, Prog. 1974)<sup>120</sup>. Un identico rinvio esaurisce anche la disciplina della domanda riconvenzionale che il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, letteralmente in calce alla «contestación» (art. 419, Prog. 1974)<sup>121</sup>. Per converso, regole puntuali e specifiche disciplinano la proposizione delle eccezioni *litis ingressum impediētes* (artt. 90, 137, co. 2°, Prog. 1972), che vanno trattate e decise con il nuovo subprocedimento della «comparencia previa»<sup>122</sup>.

Rispetto al risalente modello degli «artículos de previo y especial pronunciamiento» (§§ 3.2., 3.4), l'istituto della «comparencia previa» assolve alla funzione di concentrare in un'unica udienza preliminare la decisione di tutte le questioni impediētes la trattazione del merito (art. 396, Prog. 1974)<sup>123</sup>. La celebrazione di tale udienza può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine (di venti giorni) assegnato al convenuto per la «contestación» della domanda attorea (art. 550, Prog. 1974)<sup>124</sup>. La «providencia», con la quale il giudice ordina la «comparencia previa», reca l'indicazione del termine entro cui le parti devono

<sup>118</sup> Cfr. art. 409, co. 3°, del progetto, in *op. cit.*, II, p. 228.

<sup>119</sup> Cfr. art. 411 del progetto, in *op. cit.*, II, p. 228.

<sup>120</sup> Cfr. art. 418 del progetto, in *op. cit.*, II, pp. 230-231.

<sup>121</sup> Cfr. art. 419 del progetto, in *op. cit.*, II, p. 231.

<sup>122</sup> Cfr. artt. 90, 137, co. 2°, del progetto, in *op. cit.*, I, pp. 221, 240.

<sup>123</sup> Cfr. art. 396 del progetto, in *op. cit.*, II, p. 223, nonché, ivi, quanto nella relativa «Exposición de motivos», pp. 37-46, spec. p. 38, ove può leggersi: «Los autores no han querido inspirarse en ninguno de los modelos de instituciones análogas a la 'comparencia previa' que se conocen en otras legislaciones y han procurado articular una regulación que tenga carácter autóctono». Per qualche cenno di carattere comparatistico sull'istituto della «comparencia previa», si v., oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, V. Fairén Guillén, *La humanización del proceso*, in M. Storme, H. Casman (eds.), *Towards a Justice with a Human Face. The First International Congress on the Law of Civil Procedure. Faculty of Law – State University of Ghent. 27 August 1977-4 September 1977*, Antwerpen, 1978, pp. 224-226.

<sup>124</sup> Cfr. art. 550 del progetto, in *op. cit.*, II, p. 275.



proporre, a pena di decadenza, tutte le eccezioni impedienti la «continuación del asunto», nonché le deduzioni che si rendono necessarie in relazione alle questioni rilevate *ex officio* (artt. 397-400, Prog. 1974)<sup>125</sup>. All'udienza così fissata si procede alla discussione delle questioni eccepitate dalle parti e/o segnalate dal giudice e, quindi, all'immediata deliberazione della sentenza/«auto» in conformità alle disposizioni già esaminate (art. 401, Prog. 1974)<sup>126</sup>.

Salvi i casi di «comparecencia previa», lo scambio degli atti introduttivi segna il passaggio della causa alla fase di istruzione in senso lato, classicamente denominata «sustanciación». A differenza dei precedenti progetti di riforma, quello in esame non prospetta alcun restringimento della tipica sequenza degli atti di parte in cui concretamente si articola la trattazione scritta della controversia, optando per un diverso approccio al problema della concentrazione dei tempi processuali.

Sull'esempio della *LEC*, dalla notificazione della «contestación» decorre un primo termine di dieci giorni per la «réplica» dell'attore e di ulteriori dieci giorni per la «dúplica» del convenuto (art. 551, co. 1°, Prog. 1974)<sup>127</sup>. Come nel modello codicistico (art. 547, *LEC* 1881), l'attore può rinunciare alla memoria di «réplica», impedendo la «dúplica» del convenuto (art. 551, co. 2°, Prog. 1974)<sup>128</sup>. In tale ipotesi, l'oggetto della controversia resta definitivamente fissato dagli atti introduttivi, non essendo previste ulteriori allegazioni né facoltà di *emendatio*. E si ha qui una prima ed evidente discrasia della disciplina recata dal progetto in esame, la cui portata meglio potrà apprezzarsi nel prosieguo della disamina.

Per contro, il sistema tradizionale della «doble alegación escrita para cada parte» conosce una sorta di eccezione nell'ipotesi in cui il convenuto compia, nella «dúplica», nuove allegazioni «contra la contestación a la reconvención», realizzata dall'attore con lo scritto di «réplica» (art. 552, co. 1°, per. 1°, Prog. 1974)<sup>129</sup>. In questo caso, ragioni di 'simmetria' giustificano la previsione di un'ulteriore memoria di contro-replica dell'attore, da notificare nel breve termine di quattro giorni (art. 552, co. 1°, per. 2°, Prog. 1974)<sup>130</sup>. Ad ogni modo, al di là delle (non del tutto inedite) alchimie sul numero complessivo di memorie scritte che

<sup>125</sup> Cfr. artt. 397-400 del progetto, in *op. cit.*, II, pp. 223-225.

<sup>126</sup> Cfr. art. 401 del progetto, in *op. cit.*, II, p. 225.

<sup>127</sup> Cfr. art. 551, co. 1°, del progetto, in *op. cit.*, II, p. 275.

<sup>128</sup> Cfr., rispettivamente, art. 547, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., p. 117 e art. 551, co. 2°, del progetto, in *op. cit.*, II, pp. 275-276.

<sup>129</sup> Cfr. art. 552, co. 1°, per. 1°, del progetto, in *op. loc. cit.*

<sup>130</sup> Cfr. 552, co. 1°, per. 2°, del progetto, in *op. cit.*, II, p. 276.

vanno a comporre la trattazione preliminare o «*exposición del juicio*», novità più significative possono ravvisarsi nella peculiare scansione delle attività allegatorie e probatorie delle parti.

Secondo la disciplina che ne viene fornita, con gli scritti di «*réplica*» e di «*dúplica*», le parti «*fijarían concreta y definitivamente los puntos de hecho y de derecho objeto del debate*» (art. 551, co. 3°, Prog. 1974), richiedendo al contempo il «*recibimiento a prueba*» della causa (art. 553, Prog. 1974)<sup>131</sup>. Rispetto al modello tradizionale della *LEC*, il progetto in esame accentua notevolmente il rapporto di consequenzialità fra attività di allegazione e relativa circoscrizione del *thema decidendum*, da un lato, e attività di deduzione istruttoria e relativa definizione del *thema probandum*, dall'altro; e ciò al punto da allocarne lo svolgimento in autonome sottofasi della «*sustanciación*». In effetti, nello schema del progetto, le memorie di «*réplica*» e di «*dúplica*» assolvono unicamente alla funzione di cristallizzare l'oggetto della controversia nei suoi termini fattuali e giuridici; il che lascia, per così dire, ancora aperta la questione dell'individuazione dei mezzi istruttori utili all'accertamento dei fatti controversi.

Come ben emerge dalle parole della relazione, questa variante del sistema della «*doble alegación escrita*» dovrebbe rispondere a due finalità fra loro complementari e strettamente connesse all'obiettivo generale di semplificare la «*sustanciación*» della controversia<sup>132</sup>. Per un verso, la nuova connotazione funzionale degli scritti di «*réplica*» e di «*dúplica*» dovrebbe comunque assicurare adeguati margini di sviluppo dialettico del contraddittorio, garantendo alle parti ampie possibilità di integrazione del fondamento fattuale e giuridico delle proprie pretese. Per altro verso, le preclusioni (assertive) collegate a tali scritti difensivi consentirebbero di stabilire una rigida scansione consequenziale delle attività preparatorie alla decisione, obbligando le parti a sviluppare e a definire le rispettive richieste entro i limiti del «*obyecto principal del juicio*», così come individuato nella «*demanda*» e nell'eventuale «*reconvencción*» (art. 424, Prog. 1974)<sup>133</sup>. Tutto ciò dovrebbe infine semplificare sensibilmente lo svolgimento delle attività prodromiche all'istruzione probatoria, agevolando in particolare la decisione del giudice in ordine sia alla stessa necessità di istruire la causa, sia alla successiva ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti o da disporre d'ufficio «*para mejor proveer*» (art. 308, Prog. 1972)<sup>134</sup>.

<sup>131</sup> Cfr. artt. 551, co. 3°, 553, del progetto, in *op. cit.*, II, pp. 275-276.

<sup>132</sup> Cfr. «*Exposición de motivos*», in *op. cit.*, II, pp. 110-111.

<sup>133</sup> Cfr. art. 424 del progetto, in *op. cit.*, II, p. 232.

<sup>134</sup> Cfr. art. 308 del progetto, in *op. cit.*, I, pp. 304-305.

Tuttavia, a dispetto di una certa linearità teorica, la prospettata posticipazione *tout court* delle deduzioni istruttorie in un momento successivo alla cristallizzazione del *thema decidendum* porta con sé diversi problemi e inevitabili discrasie funzionali, come si evince anche dalle disposizioni concernenti la «proposición de la prueba» e la «presentación de documentos».

Con la «providencia» che dispone il «recibimiento a prueba» della causa (art. 426, Prog. 1974), il giudice invita le parti a formulare le proprie richieste istruttorie con specifico riferimento ai fatti allegati e contestati attraverso le precedenti scritture difensive (artt. 427, 429, Prog. 1974)<sup>135</sup>. Tuttavia nuove deduzioni probatorie possono comunque essere realizzate durante l'intero «periodo de prueba», senza limitazioni di sorta (art. 431, Prog. 1974)<sup>136</sup>. Inoltre, l'eventuale dichiarazione di inammissibilità dei mezzi di prova, così dedotti, ne legittima la riproposizione in appello, previo esperimento del «recurso en reforma» (art. 430, Prog. 1974)<sup>137</sup>.

Regole appena più restrittive disciplinano, per converso, la «presentación de documentos», storicamente epicentro delle principali 'disfunzioni pratiche' di questa fase del processo (§§ 3.4, 5.4)<sup>138</sup>. Innanzitutto, nuove produzioni possono compiersi durante il «periodo de prueba», se aventi ad oggetto documenti formati o conosciuti dopo lo scambio o degli atti introduttivi o delle memorie di «réplica» e di «dúplica», ovvero non acquisibili anteriormente per causa non imputabile alla parte (art. 374, co. 1°, nn. 1°-3°, Prog. 1974)<sup>139</sup>. A scongiurare possibili utilizzazioni tattico-strategiche delle deduzioni tardive si pone la regola per la quale la falsità delle attestazioni in ordine alla sopravvenienza del documento ne determina *ex lege* l'inesistenza processuale<sup>140</sup>. Nonostante ciò, l'effettività di tali disposizioni risulta decisamente attenuata dalla generale ammissibilità delle produzioni documentali inerenti «cuestiones suscitadas en el curso del periodo de prueba» (art. 374, co. 2°, Prog. 1974)<sup>141</sup>.

Non occorre dilungarsi ulteriormente per evidenziare le discrasie del modello di preparazione della controversia delineato dal progetto in esame. Con ogni probabilità, la rigida scansione consequenziale delle attività dedicate alla definizione

<sup>135</sup> Cfr. artt. 426-427, 429 del progetto, in *op. cit.*, II, pp. 233-234.

<sup>136</sup> Cfr. art. 431 del progetto, in *op. cit.*, II, pp. 234-235.

<sup>137</sup> Cfr. art. 430 del progetto, in *op. cit.*, II, p. 234.

<sup>138</sup> Cfr. «Exposición de motivos», in *op. cit.*, II, pp. 25-30.

<sup>139</sup> Cfr. art. 374, co. 1°, nn. 1°-3°, in *op. cit.*, II, p. 214.

<sup>140</sup> Cfr., ancora, art. 374, co. 1°, n. 2°, in *op. cit.*, II, p. 214.

<sup>141</sup> Cfr. art. 374, co. 2°, del progetto, in *op. cit.*, II, p. 215.

del *thema decidendum* e del *thema probandum* avrebbe complicato oltremodo i normali meccanismi della dialettica processuale, dal momento che ciascuna delle parti avrebbe dovuto cristallizzare la propria linea difensiva senza conoscere le iniziative probatorie dell'altra. E non è del resto un caso che, nei progetti di riforma precedenti l'emanazione della nuova *LEC*, l'attività di deduzione istruttoria ritorna a essere parte integrante della fase di trattazione preliminare della controversia<sup>142</sup>.

Ad ogni modo, il 'progetto della dottrina' ha il pregio di elaborare principi, istituti e regole del processo del tutto coerenti con gli obiettivi di «corrección y actualización» dell'assetto codicistico, fissando al contempo un fondamentale modello di riferimento per la formazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 2000. Basti considerare che l'odierna configurazione delle attività preparatorie risulta incentrata sulla celebrazione di una «audiencia previa», che rappresenta una derivazione diretta dell'istituto della «comparencia previa» qui esaminato<sup>143</sup>. Ed è, dunque, soprattutto nella prospettiva del presente lavoro che sembra possibile riconoscere nell'apporto della dottrina degli anni '70 del secolo XX un momento-chiave per l'evoluzione della legislazione processuale spagnola verso la modernità contemporanea.

---

<sup>142</sup> Cfr., ad es., J. Almagro Nosete, *La reforma del proceso español cara al año 2000*, in Aa.Vv., *Crisis de la justicia y reformas procesales. I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León*, Madrid, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, 1988, p. 167 ss., spec. p. 175 ss.; I. Díez-Picazo Giménez, *La reforma necesaria del proceso civil*, in *Tribunales de Justicia*, 1999, II, pp. 79-81.

<sup>143</sup> Cfr., ad es., V. Fairén Guillén, *Demanda, sentencia y cosa juzgada en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000*, in V. Fairén Guillén, J.L. Gómez Colomer (coord.), *Estudios sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil y su práctica inicial*, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume, 2004, p. 17 ss., spec. 30ss.; J.L. Vázquez Sotelo, *Instituciones sanadoras del proceso civil español. 'Excepciones dilatorias' y 'comparencia previa'*, in V. Moreno Catena (coord.), *Problemas actuales de la justicia. Homenaje al Prof. Gutiérrez-Alviz y Armario*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1988, p. 605 ss. (per un più ampio sguardo al contributo di questo autore in materia, v. F. Ramos Méndez, *La obra procesal del Profesor José Luis Vázquez Sotelo*, in Aa.Vv., *Liber amicorum José Luis Vázquez Sotelo. Rigor doctrinal y práctica forense*, Barcelona, Atelier, 2009, p. 72 ss.), nonché, *amplius*, C. de Miranda Vázquez, *Las excepciones materiales en el proceso civil*, Barcelona, Bosh, 2016, p. 17 ss.

## CAPITOLO VIII

### PREPARAZIONE DELLA CONTROVERSIA NELLE ELABORAZIONI DOTTRINALI. VERSO IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940

SOMMARIO: 1. Il progetto Orlando e la ‘riforma dogmatica’ di Giuseppe Chiovenda. – 2. Dalla mortariana «adattabilità» alla carneluttiana «elasticità» del procedimento. Fra soluzioni di compromesso e di salvaguardia dell’esistente – 3. Pragmatiche proposte di riforma della fase preparatoria nel progetto Redenti. – 4. (*Segue:*) Ultime proposte di modernizzazione del processo civile liberale. I progetti Solmi. – 5. Minime considerazioni conclusive.

#### 1. Il progetto Orlando e la ‘riforma dogmatica’ di Giuseppe Chiovenda

Nella nostra storiografia si tende a far risalire ai primi del ’900 una complessa serie di mutamenti nella cultura del processo civile e nelle connesse prospettive di riforma della legislazione vigente. In linea di larga approssimazione, si può dire che tale periodo segna il passaggio dalla concezione liberale del processo a quella pubblicistica, così come il profondo rinnovamento delle metodologie scientifiche e dei modelli culturali di riferimento sino ad allora caratterizzanti l’elaborazione dottrinale italiana<sup>1</sup>.

Di fronte a quella che, sotto molteplici aspetti, rappresenta una sorta di palingenesi per lo studio della ‘procedura civile’, occorre esplicitare da subito i limiti della presente analisi. Nel prosieguo, l’attenzione sarà dedicata, pressoché in modo esclusivo, ai progetti di riforma predisposti dalla dottrina fra il 1908 e il 1926, con particolare riguardo all’assetto del processo di cognizione e, segnatamente, alle discipline di preparazione della controversia ivi delineate. In tale contesto, si prescindereà dal tratteggiare la personalità degli autori, così come dalla descrizione delle visioni culturali e delle impostazioni dogmatiche che si pongono

---

<sup>1</sup> Cfr. G. Tesoriere, *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall’unificazione ad oggi*, I. I pre-chiovendiani, II. Giuseppe Chiovenda e la sua Scuola, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, pp. 1318-1348, 1576-1599 (e ivi amplissimi rimandi bibliografici) nonché, più di recente, A. Chizzini, *Franz Klein e i patres della procedura civile in Italia*, in *Il giusto proc. civ.*, 2011, p. 739 ss.; E. Vullo, *Prima di Chiovenda: Giuseppe Pisanelli studioso del processo civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2017, p. 605 ss., spec. 605-620.

sullo sfondo delle proposte di riforma prese in esame. La ragione di una simile delimitazione del tema di indagine può forse giustificarsi – del resto, sulla scia di quanto da molti altri osservato – rilevando una certa autonomia (o non stretta biunivocità) fra le originalissime costruzioni sistematiche dei grandi maestri della nostra dottrina e il loro concreto impegno in veste di riformatori del processo<sup>2</sup>.

In questa chiave, si può dire che il secolo XX si apra con la presentazione del cosiddetto progetto Orlando. Come segnalato dalla dottrina più attenta allo studio dei prodromi di riforma globale del c.p.c. del 1865, con la denominazione ‘progetto Orlando’ si ricordano due disegni di legge a firma dell’allora guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando, ma che, in realtà, sono opera personale di Lodovico Mortara<sup>3</sup>.

Il primo progetto, recante «nuove disposizioni intorno all’ordine e alla forma dei giudizi», viene presentato alla Camera dei deputati nel marzo del 1908, insieme a una lunga relazione illustrativa, anch’essa verosimilmente riconducibile al maestro mantovano<sup>4</sup>. Già in questa sede viene esplicitato l’intento del terzo

---

<sup>2</sup> Fra i molti possibili riferimenti, si v., ad es., E. Allorio, *Una nuova fase degli studi per la legislazione processuale*, in *Foro pad.*, 1947, p. 29 ss., poi in Id., *Problemi del diritto*, II, Milano, Giuffrè, 1957, spec. p. 517; S. Galgano, *Sulla riforma del procedimento civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1924, pp. 136-167; S. Satta, *Dalla procedura civile al diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, p. 28 ss., anche in Id., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, Cedam, 1968, p. 100 ss.; V. Denti, *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, Ed. Comunità, 1971, pp. 17-19; Id., *Sistematica e post-sistematica nella evoluzione delle dottrine del processo*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1987, p. 469 ss.; Id., *Chiovenda e le riforme del processo civile*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1988 (estr. da *Foro it.*, 1988, p. 347 ss.), p. 3 ss., spec. 13-17; Id., *Francesco Carnelutti e le riforme del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 407 ss.; M. Taruffo, *Sistema e funzione del processo civile nel pensiero di Giuseppe Chiovenda*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986, p. 1133 ss., spec. 1151-1168; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 162 ss.; e, più in generale, F. Mazzarella, *Per un discorso sulla scienza del diritto e del processo*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Salvatore Satta*, I, Padova, Cedam, 1982, p. 874 ss.; G. Ferri, *Tra dogmatismo e antidogmatismo. Considerazioni sugli studi processual-civilistici alla Sapienza romana*, in *Historia et ius*, 2018, XIII, p. 1 ss.

<sup>3</sup> Cfr. B. Cavallone, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, II, Milano, Giuffrè, 1989, p. 829 ss., testo e note, nonché F. Cipriani, *I mortariani progetti Orlando fra l’‘apostolato’ di Scialoja e la ‘propaganda’ di Chiovenda*, in Id., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d’Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 125 ss. Si v., altresì, L. Mortara, *Commentario del Codice e delle Leggi di procedura civile*<sup>3</sup>, V, Milano, s.d. (ma 1909), p. 725.

<sup>4</sup> Il primo disegno di legge Orlando è presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 16 marzo 1908 (*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati*,

governo Giolitti di «dividere la materia piuttosto vasta delle riforme del processo giudiziario in due disegni separati» per così procedere, dapprima, alla riscrittura delle disposizioni del libro primo del codice sul giudizio in primo grado e nei successivi gradi di impugnazione e, in seguito, alla revisione della disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel libro secondo<sup>5</sup>. Tuttavia, a causa della chiusura anticipata della sessione legislativa, il primo progetto Orlando non giunge neppure all'esame dell'apposita Commissione parlamentare. Ed è così che, a dispetto dell'iniziale programmazione dei lavori, la riforma dei due primi libri del c.p.c. viene fatta confluire in un unico disegno di legge, presentato alla Camera nel maggio del 1909<sup>6</sup>.

Questo secondo progetto Orlando, non a caso intitolato «riforma del Codice di procedura civile», riproduce, con marginali modifiche, tutte le previsioni del precedente articolato relative al processo di cognizione in primo grado, meno che per la prospettata abolizione del vecchio rito «formale» (art. 7, Prog. 1908)<sup>7</sup>. Per quanto qui specificamente interessa, due modificazioni vengono prospettate

---

*XXII Legislatura – Sessione 1904-1908*, XVII, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1908, pp. 20381-20382). Il testo del progetto e la relativa relazione di accompagnamento possono leggersi in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, II, pp. 847-883.

<sup>5</sup> Cfr. «Presentazione del ministro proponente» Orlando, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, II, p. 848.

<sup>6</sup> Il secondo disegno di legge Orlando è presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1909 (*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXIII Legislatura – Sessione 1909*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1909, p. 993). Il testo del progetto e quello della relazione ministeriale possono leggersi in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, II, pp. 884-933. L'articolato è riportato anche da L. Trompeo, *Riforme al Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1909, p. 518 ss., con una breve nota introduttiva. Per un breve commento alle modificazioni della disciplina dell'esecuzione forzata prospettate da tale secondo disegno di legge, v., *si vis*, M.T. Zanzucchi, *La riforma della procedura civile nel Progetto Orlando. Osservazioni sull'art. 44 del Progetto*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, p. 126 ss., nonché, *amplius*, T. Siciliani, *Il disegno di legge sulle nuove disposizioni intorno all'ordine ed alla forma dei giudizi*, in *I Tribunali delle Puglie*, IX-X, 1910, p. 217 ss., 249 ss. Sporadici riferimenti al secondo progetto Orlando si rinvencono anche in U. Ferrone, *Il processo civile moderno. Fondamento, progresso e avvenire*, Santa Maria Capua Vetere, F. Cavotta, 1912, pp. 67, 78-79 e nei primi due dei tre volumi di U. Cao, *Per la riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, I-II, Cagliari, Meloni-Aitelli, 1912 (spec. II, p. 95 ss.). A riguardo v., più di recente, V. Ansanelli, *op. cit.*, pp. 203-211.

<sup>7</sup> Cfr. art. 7, co. 2°, del primo progetto Orlando, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, II, p. 877.

con riguardo alla fase introduttiva del procedimento. Da un lato, si prevede un parziale ritocco della disciplina della nullità della «citazione» per insufficienza del termine a comparire, affinché tale ipotesi di invalidità non precluda gli effetti interruttivi/impeditivi della prescrizione e della decadenza derivanti dalla *vocatio in ius* del convenuto (artt. 10, co. 2°, Prog. 1908, 7, co. 2°, Prog. 1909). Dall'altro, si prospetta l'introduzione del potere del giudice di disporre la comparizione personale delle parti in contraddittorio, con la duplice finalità di interrogarle liberamente sui fatti di causa e di provocarne la conciliazione (artt. 15, Prog. 1908, 12, Pro. 1909)<sup>8</sup>.

Si tratta, come si vede, di modificazioni del tutto settoriali e in alcun modo influenti sulla fisionomia del modello procedimentale disegnato dalla l. 31 marzo 1901, n. 107 e dal relativo r.d. 31 agosto 1901, n. 413. E vi è quindi da chiedersi cosa avesse giustificato le entusiastiche valutazioni di un giurista del calibro di Mariano D'Amelio, per il quale «mai alcuna riforma fu più innovatrice e vivificatrice del codice di procedura civile» di quella in esame<sup>9</sup>. Con ogni probabilità, la risposta può ricercarsi tanto nella disciplina del nuovo «procedimento di ingiunzione» per le controversie di competenza pretorile (artt. 23-29, Prog. 1909), quanto, se non soprattutto, nelle «disposizioni generali e di coordinamento» con il codice<sup>10</sup>. Infatti, sotto questa modesta catalogazione si rinvencono norme programmatiche volte a conferire all'esecutivo un'amplissima delega legislativa per la «revisione generale» del codice e delle numerose leggi speciali promulgate negli oltre quarant'anni della sua vigenza. Il tutto nella prospettiva di far seguire, entro un anno dall'approvazione del (secondo) progetto Orlando, la pubblicazione di

---

<sup>8</sup> Cfr., rispettivamente, gli artt. 10, co. 2°, 15 del primo Progetto Orlando, e gli artt. 7, co. 2°, 12, del progetto del 1909, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, II, pp. 878-879, 917-918 e, ivi, p. 861, la «Presentazione del ministro proponente». Nella dottrina più recente, v., per giudizi positivi, V. Colesanti, *Lodovico Mortara e le riforme processuali. La prima fase (1901-1912)*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, pp. 680-683.

<sup>9</sup> Cfr. M. D'Amelio, *Nuove disposizioni intorno all'ordine e alla forma dei giudizi*, in *Riv. dir. comm.*, 1908, p. 371. Tale breve opera di commento si riferisce al testo del primo progetto Orlando e le valutazioni ampiamente positive espresse dall'autore appaiono fondarsi sul prospettato 'riordino' della disciplina del libro primo del codice (cfr. art. 29 del progetto del 1908, in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, II, p. 883, e, *infra*, quanto in nota). Sulla figura di M. D'Amelio, si v., spec., anche per ulteriori rimandi bibliografici, F. Auletta, «Mariano D'Amelio», voce del *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Biocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, I, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 635 ss.

<sup>10</sup> Cfr. artt. 23-29 del secondo progetto Orlando in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, II, pp. 921-923.



un nuovo testo del c.p.c., previo parere non vincolante di una ristretta Commissione parlamentare (art. 76, Prog. 1909)<sup>11</sup>.

Dal momento che anche per il secondo disegno di legge Orlando l'iter parlamentare rimane a uno stadio embrionale, sembra che l'interesse storico verso l'ultimo tentativo 'ufficiale' di riforma parziale del codice sia da individuare, per così dire, *aliunde* rispetto al novero delle soluzioni tecniche in esso prospettate<sup>12</sup>. È del resto nota la circostanza che la presentazione del progetto Orlando abbia offerto a Chiovenda l'occasione propizia per riaffermare quell'idea di «riforma radicale» che si rinviene già ben delineata nei suoi *Saggi di diritto processuale civile* del 1904<sup>13</sup>. Basti segnalare che, nel lungo saggio chiovendiano su «Lo stato attuale

---

<sup>11</sup> Cfr. art. 76 del secondo progetto Orlando in G. Tarzia, B. Cavallone (a cura di), *op. cit.*, II, p. 933. Rispetto al disegno di legge del 1908, la delega governativa per il 'riordino' della normativa codicistica e delle leggi 'speciali' si estende sino a ricomprendere l'intero testo del codice di procedura civile. Inoltre, mentre in base al primo progetto Orlando tale attività avrebbe richiesto la costituzione di una apposita Commissione ministeriale, composta da parlamentari e da «magistrati o professori di diritto» (art. 29), nel disegno di legge del 1909, la Commissione 'consultiva' sarebbe stata composta da soli senatori e deputati (art. 76). A tale riguardo, si v., critico, M. De Palo, *La riforma della procedura civile nel progetto Orlando*, in *Riv. dir. comm.*, 1909, p. 682, e, *ivi*, p. 713, la *Postilla* della Direzione della Rivista diretta a difendere «il progetto dalle sagaci osservazioni del procedurista napoletano»; *Postilla* che, per B. Cavallone, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, *cit.*, pp. 831-832, nota n. 4, e F. Cipriani, *I mortariani progetti Orlando fra l'apostolato di Scialoja e la 'propaganda' di Chiovenda*, *cit.*, p. 155, nota n. 132, sarebbe da ricondurre a Lodovico Mortara (v. un accenno a tale vicenda anche in M.T. Zanzucchi, *La riforma della procedura civile nel Progetto Orlando*, *cit.*, p. 126). Cenni al progetto Orlando e ai contributi di De Palo e di Zanzucchi, appena richiamati, si rinvengono anche in A. Proto Pisani, *Materiali per uno studio dei contributi processualciviltistici della «Rivista di diritto commerciale» (1903-1923)*, in *Quaderni fiorentini*, XVI, 1987, pp. 430-431.

<sup>12</sup> D'altronde, come subito si dirà *infra* nel testo, a determinare il definitivo abbandono del progetto Orlando sono anche i frequenti cambi di vertice al dicastero di grazia e giustizia. Infatti, a cominciare dalla breve parentesi del ministero Scialoja, i successivi ministri risultano, per così dire, assorbiti dalla questione della riforma dell'ordinamento giudiziario, come noto, poi, sfociata nell'emanazione della l. 19 dicembre 1912, n. 1311 e del relativo r.d. 27 agosto 1913, n. 1015 sull'istituzione del «giudice unico» in prima istanza (cfr. B. Cavallone, *op. cit.*, pp. 834-835). Per ulteriori notizie, commenti e rimandi bibliografici a tale riguardo, si v., ad es., L. Zanuttigh, *Il giudice unico nella riforma del 1912*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, p. 688 ss., e, *amplius*, di recente, B. Ficarelli, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella prospettiva del giusto processo civile. Profili evolutivi*, Napoli, Jovene, 2020, pp. 22-33.

<sup>13</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Saggi di diritto processuale civile*, Bologna, Zanichelli, 1904, *passim*, nonché Id., *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in *Riv. giur.*

del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali», appena tre pagine vengono dedicate al commento dell'articolato ministeriale, da subito bollato come un mero «lavoro di particolari»<sup>14</sup>.

D'altra parte, l'impegno di Chiovenda nel propugnare la propria visione riformatrice, avvalorandola anche con impressionistici raffronti comparati e statistiche giudiziarie, doveva apparire quasi superfluo a chi guardava al maestro piemontese con l'affetto e la stima di Vittorio Scialoja, nel dicembre del 1909 nominato ministro di grazia e giustizia del secondo governo Sonnino<sup>15</sup>. Il cambio di vertice al ministero determina infatti l'immediato accantonamento del progetto Orlando, con tutta probabilità considerato inadeguato rispetto a quelle finalità di drastica deformalizzazione e semplificazione del processo civile che Scialoja intende perseguire in sostanziale conformità con gli insegnamenti chiovendiani<sup>16</sup>.

---

*soc.*, 1907, p. 49 ss., ora in Id., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*. Nuova edizione considerevolmente aumentata dei 'saggi' e dei 'nuovi saggi', I, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1930, p. 379 ss.

<sup>14</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, p. 48 ss., con il titolo *Der gegenwärtige Stand des Zivilprozesses in Italien und der Entwurf Orlando* anche in *Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht*, 1910, p. 456 ss. (trad. e note di A. Mendelssohn-Bartholdy), poi pubblicato in Id., *Nuovi saggi di diritto processuale civile*, Napoli, Jovene, 1912, p. 111 ss. e, infine, in Id., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, cit., I, p. 395 ss., spec. 428-430 (e a p. 428 il virgolettato riportato nel testo). Secondo quanto riportato dallo stesso Chiovenda nell'ultima raccolta di saggi del 1930, lo scritto appena citato riproduce il contenuto di una relazione svolta il 17 aprile 1909 presso il Circolo giuridico di Roma presieduto da Vittorio Scialoja (v., infatti, V. Scialoja, *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, p. 941 ss.). Da quanto si evince dalla raccolta di saggi del 1912, l'intervento al Circolo romano sarebbe stato replicato anche «nella sala degli avvocati di Milano, il 27 novembre 1910, per invito della Società dei Giuristi ed Economisti di Milano e dell'Associazione generale fra i Magistrati italiani». In realtà, come già rilevato da attenta dottrina (B. Cavallone, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, cit., p. 831, nota n. 3), il testo di questo secondo intervento rappresenta una versione per così dire 'semplificata' del primo, nel quale vengono omissi parte dei rimandi comparatistici e pressoché la totalità dei riferimenti ai contenuti del progetto Orlando (ormai già abbandonato da tempo). Cfr., infatti, G. Chiovenda, *La riforma del processo civile*, in *Mon. trib.*, 1911, p. 3 ss.

<sup>15</sup> Cfr., *amplius*, B. Cavallone, «*Preferisco il cattivo processo attuale*» (Chiovenda, *Mortara e il 'progetto Orlando'*), in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 1052 ss., testo e note.

<sup>16</sup> Cfr. F. Cipriani, *I mortariani progetti Orlando fra l'apostolato' di Scialoja e la 'propaganda' di Chiovenda*, cit., p. 142 ss. Si v., del resto, qualche anno più tardi rispetto alle vicende del secondo progetto Orlando, V. Scialoja, *I problemi dello Stato italiano dopo*

Come noto, la brevissima parentesi del dicastero Scialoja non consente comunque il raggiungimento di obiettivi ulteriori al repentino abbandono del progetto Orlando: meglio «il cattivo processo attuale ad una cattiva riforma», dirà quindi Chiovenda nell'ultimo intervento critico su «La riforma del processo civile» del 1911<sup>17</sup>. Tuttavia, al termine della Grande Guerra, il rapporto fra Scialoja e Chiovenda, e specialmente la pervasiva influenza politica dell'ex guardasigilli, si rivelano decisivi nel portare a termine la prima proposta di riforma radicale del codice di procedura civile.

Più in particolare, nel marzo del 1918 viene costituita quella che passerà alla storia come la Commissione centrale per il dopo guerra: un imponente e complesso organo governativo, formalmente incaricato di «studiare e proporre i provvedimenti occorrenti al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace» (art. 1, per. 1°, d.lgt. 21 marzo 1918, n. 361)<sup>18</sup>. A livello organizzativo, tale Commissione risulta suddivisa in due Sottocommissioni, a loro volta articolate in Sezioni e Gruppi di lavoro, in base alle scelte dei rispettivi presidenti e del capo del governo (art. 2, D.lgt. 21 marzo 1918, n. 361)<sup>19</sup>. La prima Sottocommissione, presieduta da Scialoja, si sarebbe occupata delle «materie giuridiche, amministrative e sociali», con il concorso di ben dodici Sezioni, fra cui la VIII<sup>a</sup>, deputata allo studio delle «riforme del diritto privato rese urgenti dalla guerra»<sup>20</sup>. All'interno della Sezione VIII<sup>a</sup> trova quindi spazio il Gruppo di lavoro dedicato agli «studi processuali», che annovera Lessona, Redenti e, in qualità di presidente, Giuseppe Chiovenda<sup>21</sup>.

---

*la guerra*, Bologna, Zanichelli, 1918, p. 286.

<sup>17</sup> Cfr. G. Chiovenda, *La riforma del processo civile*, cit., p. 4.

<sup>18</sup> Il testo del d.lgt. 21 marzo 1918, n. 361 può leggersi in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, mercoledì 27 marzo 1918, n. 73, p. 855. Per ulteriori notizie critica sul complesso apparato governativo della «Commissione centrale per il dopoguerra», si v., ad es., R. Vuoli, *La Commissione centrale per il dopoguerra*, in *Riv. int. Scienz. Soc. e Disc. Aus.*, 1918, p. 285 ss.

<sup>19</sup> Cfr. art. 2, d.lgt. 21 marzo 1918, n. 361, cit., p. 855.

<sup>20</sup> Cfr., *amplius*, V. Scialoja, *Introduzione*, in Commissione Reale per il dopoguerra, *Studi e proposte della Prima Sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali. Giugno 1918-giugno 1919*, Roma, Tip. Artigianelli, 1920, pp. V-XII, spec. VIII-X, ove si dà conto dei numerosi e spesso insormontabili problemi di coordinamento fra l'operato dell'una e dell'altra Sezione, nonché della totale mancanza di quel ruolo direttivo che avrebbe dovuto esplicare la presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>21</sup> Cfr. quanto riportato dal presidente della Sezione VIII<sup>a</sup> P.E. Bensa, *Riforme del diritto privato rese urgenti dalla guerra*, in Commissione Reale per il dopoguerra, *Studi e proposte della Prima Sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja*, cit., p. 191.

Come anche emerge dalle parole del presidente della Sezione VIII<sup>a</sup>, durante i nove mesi di saltuarie riunioni del Gruppo di lavoro presieduto da Chiovenda, l'opera del maestro piemontese non conosce interruzioni né condizionamenti di sorta quanto alla definizione delle scelte di fondo e delle specifiche soluzioni tecniche su cui costruire il nuovo processo civile<sup>22</sup>. E, d'altronde, è sufficiente guardare al testo della «Proposta di riforma del procedimento civile» e alla relativa relazione di accompagnamento – licenziati dalla prima Sottocommissione nel giugno del 1919 – per eliminare ogni incertezza circa la paternità dell'intera opera<sup>23</sup>.

---

Sulla composizione del Gruppo di lavoro deputato agli «studi processuali», si v., per ulteriori dettagli, F. Cipriani, *Una Commissione 'troppo grande'. Il progetto Chiovenda e il guardasigilli Mortara*, in Id., *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., pp. 196-197, testo e note, nonché, *amplius*, Id., *Alle origini del progetto Chiovenda. (I verbali del terzo gruppo dell'ottava sezione della prima sottocommissione della c.d. 'Commissione per il dopoguerra')*, in *Il giusto proc. civ.*, 2008, p. 757 ss.

<sup>22</sup> Cfr. P.E. Bensa, *op. cit.*, p. 195, ove, in chiara sintonia con le posizioni ricorrentemente espresse da Chiovenda, si rileva che «la parte più difettosa del nostro ordinamento giuridico può dirsi essere costituita dal diritto processuale civile, del quale si invoca da tempo una radicale riforma lamentandosi la straordinaria lentezza e le complicazioni formali dei procedimenti. [...] La riforma è necessaria anche per ragioni politiche: gli italiani delle terre redente hanno un diritto processuale molto migliore del nostro. Si impone perciò l'obbligo di perfezionare la nostra legge, in modo che essa tenga conto anche della legge vigente nelle Province redente». Per una dettagliata ricostruzione delle attività del Gruppo di lavoro presieduto da Chiovenda, si v., ancora, F. Cipriani, *Una Commissione 'troppo grande'*, cit., pp. 197-199.

<sup>23</sup> La «Proposta di riforma del procedimento civile», formalmente presentata dalla Sezione VIII<sup>a</sup> al termine dei lavori della «Commissione centrale per il dopo guerra», può leggersi, assieme alla «Relazione sulla proposta di riforma del procedimento civile», in Commissione Reale per il dopoguerra, *Studi e proposte della Prima Sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja*, cit., rispettivamente, pp. 242-311 e 531-620. Entrambi i documenti possono leggersi anche in G. Chiovenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra. Relazione e testo annotato*, Napoli, Jovene, 1920, al quale verrà fatto riferimento per citare le disposizioni del progetto. La sola relazione illustrativa è edita anche in G. Chiovenda, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, in Id., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei 'saggi' e dei 'nuovi saggi'*, II, Roma, Ed. Foro Italiano, 1931, p. 1 ss., dal quale saranno citati gli estratti riportati *infra* nel testo. Per alcuni primi generali commenti di segno positivo alla proposta Chiovenda, si v., ad es., P. Caradonna, *La riforma del procedimento civile italiano secondo la proposta della Commissione pel dopo guerra*, in *Riv. dir. civ.*, 1920, p. 228 ss. (anche in estratto, Milano, Soc. ed. Libraia, 1920, p. 1 ss.); A. Segni, *La legislazione processuale di guerra e la riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, 1921, p.

Come esplicitato nel prologo della relazione, la proposta Chiovenda ha a oggetto la disciplina del processo di cognizione in primo grado e nelle successive fasi di impugnazione, considerata «la parte più profondamente difettosa» del codice e quindi quella più meritevole di «radicale riforma»<sup>24</sup>. Radicalmente innovativa è senza dubbio l'immagine del processo tratteggiata nelle successive pagine della relazione; opera, quest'ultima, non a caso rimasta famosa come «una specie di *summa* del pensiero chiovendiano»<sup>25</sup>. Senza osare entrare nel dibattito sui postulati ideologici e concettuali del cosiddetto sistema dell'oralità, qualche indicazione appare comunque opportuna sulle implicazioni dei tre notori principi chiovendiani, per ciò che più strettamente concerne il presente tema di indagine<sup>26</sup>.

A riguardo, sembra costituire un primo necessario riferimento quello all'applicazione dell'oralità nella fase di preparazione della causa. Come ampiamente noto, nel procedimento disegnato da Chiovenda, la scrittura assolve la funzione di «preparare la trattazione della causa», individuandosi nel classico scambio di «comparse» lo strumento-tipo per procedere alla progressiva definizione del *the-*

---

106 ss., poi in Id., *Scritti giuridici*, I, Torino, Utet, 1965, pp. 298-299; Id., *Ancora in tema di riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, 1921, p. 332 ss., ora in Id., *Scritti giuridici*, cit., I, pp. 305-306 (sulla figura scientifica di A. Segni, anche quale fedele interprete del pensiero di G. Chiovenda, si v., di recente, e per amplissime indicazioni bibliografiche, E. Vullo, *L'intervento adesivo di Antonio Segni e la «nuova scuola processuale italiana» di Giuseppe Chiovenda*, in *Judicium*, 2023, pp. 95 ss., spec. 96-100, nonché, *amplius*, Id., *Antonio Segni processualista*, in A. Briguglio, R. Martino, A. Panzarola, B. Sassani (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, III, Ospedaletto, Pacini, 2016, p. 2631 ss.); P. Calamandrei, *Zivilprozesse reformen in Italien*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil und Prozessrecht*, XI, 1922, pp. 252-258, poi in Id., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, I, Napoli, Morano, 1965, p. 94 ss., spec. 96-99; A. Rengel Romberg, *La reforma procesal italiana de 1942*, in *Rev. Facultad de Derecho de Caracas*, 1957, pp. 33-42.

<sup>24</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., p. 3.

<sup>25</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 195.

<sup>26</sup> Su tali aspetti, si v., ad es., V. Denti, *L'oralità nelle riforme del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, pp. 434-439; C. Vocino, «Oralità del processo» (*dir. proc. civ.*), voce dell'*Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 592-600; di recente, V. Ansanelli, *Alle radici del Progetto Chiovenda – Fra modernismo processuale e... adversary system*, in *Il giusto proc. civ.*, 2019, p. 387 ss.; e, più in generale, per riferimenti di carattere storico-comparatistico, R.W. Millar, *The Formative Principles of Civil Procedure. II*, in 18 *Illinois Law Review*, 2, 1923, pp. 104-117; Id., *The Formative Principles of Civil Procedure. III*, in 18 *Illinois Law Review*, 1923, pp. 150-156.

ma *decidendum* e del *thema probandum*<sup>27</sup>. Tuttavia, nel modello chiovendiano, la forma scritta delle allegazioni e delle deduzioni delle parti non è richiesta, per così dire, *ab substantiam*. Infatti, salvo che per l'atto introduttivo del giudizio, le «scritture preparatorie [...] sono soltanto l'annuncio delle dichiarazioni che si faranno all'udienza»<sup>28</sup>. E di qui la previsione, da un lato, dell'onere delle parti di riproporre in udienza tutte le domande, eccezioni e istanze istruttorie già formalizzate per iscritto, pena la decadenza; e, dall'altro, della facoltà di emendarne il contenuto e di aggiungerne eventualmente di nuove<sup>29</sup>.

Per prevenire i rischi, derivanti dall'utilizzazione distorta delle facoltà allegatorie delle parti, ciò che si prospetta è una rigorosa applicazione del principio di immediatezza sin dalla fase preparatoria del dibattimento. Come subito meglio si vedrà, l'«immediatezza del rapporto fra il giudicante e le persone di cui egli deve valutare le dichiarazioni» assume particolare rilievo anche nel momento precedente la formazione delle prove, in quanto funzionale ad assicurare le precondizioni fondamentali per l'efficiente esercizio da parte del giudice dei poteri di direzione e di eventuale sanzione dell'attività assertiva delle parti<sup>30</sup>. Completa, infine, l'assetto teorico-funzionale di questa prima fase del procedimento la concentrazione di tutte le attività allegatorie e probatorie delle parti in un'unica

---

<sup>27</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., p. 29 ss., ove si spiega che: «La scrittura ha un duplice ufficio nel processo orale. Il primo ufficio è preparare la trattazione della causa. [...] Il secondo ufficio della scrittura [...] è la documentazione di ciò che ha importanza per la causa, in particolare di ciò che avviene all'udienza».

<sup>28</sup> Cfr. G. Chiovenda, *op. cit.*, p. 29.

<sup>29</sup> Cfr. G. Chiovenda, *op. cit.*, pp. 29-30, ove può appunto leggersi: «Nel processo scritto la scrittura è la forma delle deduzioni; una domanda, una eccezione, una proposta di prova non è valida se non è fatta per iscritto [...]. Le scritture preparatorie del processo orale, invece, ad eccezione della scrittura contenente la domanda introduttiva, non sono la forma della dichiarazione [...]. Le dichiarazioni giuridicamente rilevanti si faranno solo all'udienza: all'udienza, se s'intende mantenerle, si devono confermare oralmente le dichiarazioni annunciate, ma si possono modificare, rettificare, abbandonare queste dichiarazioni, e farne altre non annunciate». A tale riguardo, si v., critico, M. Cappelletti, *Valore attuale del principio di oralità*, in *Giur. it.*, 1960, p. 89 ss., anche in Id., *Processo e ideologie*, Bologna, Il Mulino, 1969, pp. 99-100; *amplius*, in Id., *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile*, I, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 43 ss., spec. 75-77; e, più di recente, ugualmente critico, F. Cipriani, *Una Commissione 'troppo grande'*, cit., pp. 205-206.

<sup>30</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 30-31, 34. E si v., altresì, V. Ansanelli, *Alle radici del Progetto Chiovenda*, cit., p. 397.

udienza o poche udienze vicine, configurandosi come del tutto eccezionali autonome parentesi incidentali nel corso del giudizio di merito<sup>31</sup>.

Un coerente sviluppo dei principi appena richiamati si rinviene nelle «disposizioni generali» contenute nei primi 105 articoli del progetto, che non casualmente si aprono con l'enunciazione dei tre canoni chiovendiani dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza (artt. 1-2, Prog. 1919)<sup>32</sup>. Paragonata ai complessivi 204 articoli dell'intero progetto, la smisurata ampiezza delle «disposizioni generali» sembra doversi ricondurre all'intento di dettare una disciplina comune alle diverse tipologie di procedimento, eliminando ogni 'clausola aperta' e rinvio dall'una all'altra normativa «in quanto applicabile». In questa aspirazione alla completezza e all'eshaustività del dettato normativo potrebbe forse ravvisarsi un elemento di continuità con la concezione veterolibérale del processo, tanto più se si considera il dichiarato obiettivo di azzerare in tal modo ogni margine di discrezionalità dell'interprete nell'individuazione delle norme di volta in volta applicabili<sup>33</sup>. Con tutto ciò, non sembrano tuttavia ravvisarsi significativi miglioramenti nella formulazione delle disposizioni relative al «procedimento di prima istanza davanti i tribunali civili»; disposizioni, queste, spesso recanti pletorici rinvii alle singole norme di 'parte generale', che non appaiono facilitare il lavoro di sintesi della *regula iuris*. Inoltre, e quale annotazione conclusiva sul punto, quando occorre riferirsi soltanto alla disciplina del singolo procedimento, non è raro constatare una certa distonia fra l'architettura procedimentale abbozzata nelle «disposizioni generali» e quella risultante dal complesso delle norme del progetto.

Nell'ambito delle disposizioni comuni al «procedimento davanti i tribunali civili» e a quello «davanti i pretori e i conciliatori», si ritrova innanzitutto una disciplina uniforme sia dell'atto introduttivo del giudizio sia delle ulteriori «scritture preparatorie», tipicamente denominate «di risposta e di replica». La funzione attribuita a tali «scritture» è, come detto, quella di preparare il «dibattimento orale» che costituisce a tutti gli effetti il momento centrale dell'archetipo procedimentale chiovendiano (art. 3, Prog. 1919)<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr. G. Chiovenda, *op. cit.*, pp. 31-32, nonché V. Denti, *Chiovenda e le riforme del processo civile*, cit., p. 11.

<sup>32</sup> Cfr. il testo degli artt. 1-2 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., p. 83.

<sup>33</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., p. 43.

<sup>34</sup> Cfr. l'art. 3 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., p. 83, a norma del quale «il dibattimento orale è preparato mediante un atto

Questo primo gruppo di norme si apre con l'analitica disciplina della «domanda giudiziale» introduttiva, che assume tecnicamente la forma del ricorso (artt. 4, 111, Prog. 1919)<sup>35</sup>. A livello contenutistico, la previsione dei requisiti relativi all'*editio actionis* appare piuttosto precisa e comunque tale da assicurare al convenuto la possibilità di predisporre una adeguata difesa già nella prima «scrittura preparatoria»<sup>36</sup>. Più in dettaglio, si impone all'attore l'onere di determinare l'«oggetto della domanda» – formula, questa, volutamente priva di riferimenti alla materialità del bene preteso, secondo la notoria contrapposizione chiovendiana fra *petitum* mediato e *petitum* immediato – e di esporre «succintamente, ma in modo preciso e completo», i fatti che servono a fondare le conclusioni di merito (art. 4, nn. 6°-7°, Prog. 1919)<sup>37</sup>. Sotto il profilo probatorio, si prevede l'onere dell'attore di anticipare eventuali richieste di prova testimoniale, di perizie e di esibizione di documenti nella disponibilità della controparte o di un terzo (artt. 4, n° 8°, 5, Prog. 1919), ferma restando la necessità di produrre tutta la documentazione occorrente a comprovare le allegazioni introduttive (art. 6, Prog. 1919)<sup>38</sup>.

---

scritto contenente la domanda giudiziale ed eventualmente con altre scritture di risposta e di replica».

<sup>35</sup> Cfr. il testo degli artt. 4 e 111 del progetto, in G. Chiovena (a cura di), *op. cit.*, pp. 84, 115. Si v., altresì, qualche breve commento a tale disciplina in P. D'Onofrio, *Progetti Chiovena e Mortara in riforma del Codice di procedura civile*, Napoli, Stab. tip. Progresso, 1925, pp. 10-11.

<sup>36</sup> Cfr. G. Chiovena, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 31-32, nonché V. Denti, *op. cit.*, p. 29, ove può leggersi: «La prima scrittura preparatoria è la domanda giudiziale, e questa deve indicare gli elementi della domanda e i mezzi di prova in modo così preciso e determinato da porre il convenuto in grado di difendersi».

<sup>37</sup> Cfr. il testo dell'art. 4, nn. 6°-7°, del progetto, in G. Chiovena (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., p. 84. Sulla notoria distinzione concettuale fra «oggetto mediato e immediato» della domanda, v. Id., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*<sup>2</sup>, Napoli, Jovene, 1923, p. 521 ss. Sulla disciplina dei requisiti concernenti l'*editio actionis* (e il diverso impiego della formula «oggetto della domanda»), nelle varie forme di «citazione» previste dal c.p.c. del 1865, si v., anche per gli opportuni rimandi bibliografici, quanto nel § 6.2. del presente lavoro.

<sup>38</sup> Cfr. gli artt. 4, n° 8°, 5-6, 23 del progetto, in G. Chiovena (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., pp. 84-85, 89. A norma dell'art. 6, co. 1°, l'attore può limitarsi a richiamare nella narrativa in fatto tutti quei documenti che siano noti al convenuto, ma che dovranno comunque essere esibiti a richiesta del giudice o della controparte. L'inottemperanza all'ordine di esibizione potrà infatti assumere il valore di *ficta confessio*, considerandosi «come provate le affermazioni dell'avversario sul contenuto



La «domanda» attorea è quindi presentata alla cancelleria del tribunale competente, affinché, non più tardi delle ventiquattro ore successive, il giudice provveda a fissare l'udienza di prima comparizione, nel rispetto di un termine ordinariamente compreso fra due e venticinque giorni (artt. 7, 9, 11, Prog. 1919)<sup>39</sup>. In questa sede spetta al giudice anche il dovere di compiere un controllo preliminare di «procedibilità della domanda», specificamente mirato a verificare l'osservanza degli *standard* di chiarezza e precisione nell'«indicazione dei fatti e delle prove»<sup>40</sup>. Ravvisate eventuali «irregolarità o manchevolezze», lo strumento a disposizione del giudice è quello dell'ordine di rinnovazione della «domanda», con contestuale assegnazione di un termine perentorio all'attore (art. 8)<sup>41</sup>. In difetto di rinnovazione tempestiva, la «domanda» viene definitivamente dichiarata improcedibile e non produce alcun effetto, neppure di carattere interruttivo e preventivo di prescrizioni e decadenze (art. 10, co. 2°, Prog. 1919)<sup>42</sup>.

Le medesime regole previste per la corretta predisposizione della «domanda giudiziale» vengono ribadite anche per le «scritture preparatorie di risposta e di replica», che le parti possono scambiarsi a seguito della prima udienza (artt. 13-14, Prog. 1919)<sup>43</sup>. In proposito, occorre comunque segnalare la previsione di uno

---

del documento» (art. 23). Per ulteriori approfondimenti a tale riguardo, si v., ad es., A. Dondi, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, Cedam, 1985, p. 32 ss.; B. Ficarelli, *Esibizione di documenti e discovery*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 240 ss.; M. Gradi, *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 505; e, per ulteriori rimandi bibliografici alla dottrina del secolo XIX e XX in materia, sia consentito il rinvio a F. Noceto, *Ineffettività e limiti dell'ordine di esibizione. Alcune soluzioni prospettabili*, in *RPC*, 2019, p. 99 ss.

<sup>39</sup> Cfr. artt. 7, 9 e 11 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, pp. 85-86.

<sup>40</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 31-32, nonché V. Denti, *Chiovenda e le riforme del processo civile*, cit., p. 29.

<sup>41</sup> Cfr. art. 8 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., p. 85.

<sup>42</sup> Cfr. art. 10, co. 2°, del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. loc. cit.*, p. 85, dal quale si desume che la «domanda» non rinnovata nel termine stabilito dal giudice è inidonea a prevenire prescrizioni e decadenze.

<sup>43</sup> Cfr. artt. 13-15, 103-104 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., pp. 86-87, 111-112. A norma dell'art. 15 del progetto, le «scritture preparatorie» vanno di volta in volta depositate dalle parti presso la cancelleria del tribunale, che ne curerà la notificazione, previo inserimento delle relative copie nel fascicolo d'ufficio (artt. 103-104). È, peraltro, consentito ai difensori delle parti di derogare pattizientemente a tale modalità di comunicazione delle «scritture», optando per

stringente onere di contestazione delle istanze e difese, di volta in volta formulate con tali memorie. Infatti, sebbene sia sanzionato solo il «silenzio» della parte, la non contestazione implica effetti assimilabili a quelli della *ficta confessio*, stante la previsione del potere/dovere del giudice di considerare come ammesse le allegazioni fattuali e le istanze istruttorie della controparte (art. 20, Prog. 1919)<sup>44</sup>. Per converso, è interessante notare come analoghe conseguenze non si ricolleghino all'inottemperanza dell'ordine di integrazione delle «scritture preparatorie» che il giudice ravvisi non sufficientemente circostanziate sotto il profilo fattuale e/o probatorio (art. 16, co. 2°, Prog. 1919)<sup>45</sup>.

A fronte di una disciplina generale delle «scritture preparatorie» piuttosto esaustiva può forse spiegarsi l'assenza di specifiche regole in merito alla configurazione dell'atto introduttivo del convenuto<sup>46</sup>. Invero, dalla combinatoria delle disposizioni concernenti l'inattività delle parti si desume un'ulteriore applicazione del principio della *ficta confessio* nell'ipotesi di mancato deposito della «scrittura di risposta». In tal caso, l'inattività del convenuto viene assimilata alla mancata comparizione in giudizio e quindi sanzionata secondo le norme relative alla contumacia. Tutto ciò con l'effetto di determinare *ex lege* l'ammissione dei fatti costitutivi affermati dall'attore (artt. 80, 127, Prog. 1919)<sup>47</sup>.

Sempre con riguardo all'atto introduttivo del convenuto, si possono segnalare le preclusioni stabilite per la proposizione dell'istanza di chiamata in causa di terzi (art. 26, Prog. 1919), così come per le eccezioni *litis ingressum impediens* (art. 25, Prog. 1919)<sup>48</sup>.

---

lo scambio in forma 'privata' secondo il meccanismo del rilascio del visto per ricevuta già previsto dalla l. 31 marzo 1901, n. 107 (§§ 6.3.-6.4.).

<sup>44</sup> Cfr. art. 20 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, p. 88, ove, alla stregua di una sorta di clausola di stile, si rinviene anche l'enunciazione dell'obbligo delle parti e dei loro difensori «di non dire consapevolmente cosa contraria al vero». Sul significato ideologico di tale previsione, si v., anche per la profonda diversità di vedute, F. Cipriani, *Una Commissione 'troppo grande'*, cit., p. 208 e V. Ansanelli, *Alle radici del Progetto Chiovenda*, cit., p. 406.

<sup>45</sup> Cfr. art. 16, co. 2°, del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, p. 87.

<sup>46</sup> Potrebbe quindi sembrare apparire eccessiva la recisa critica di F. Cipriani, *op. cit.*, p. 205 a tale riguardo.

<sup>47</sup> Cfr. artt. 80 e 127 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, pp. 105-106, 120, dai quali si desume la possibilità del convenuto di ricorrere al rimedio della *restitutio in integrum* per evitare gli effetti della *ficta confessio*.

<sup>48</sup> Cfr. artt. 25-26 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, pp. 89-90. A

La previsione di tale barriera preclusiva trova il suo *pendant* nella norma che attribuisce al giudice il potere di disporre la «trattazione separata» delle questioni pregiudiziali di rito sollevate dal convenuto; un potere il cui esercizio si configura come essenzialmente discrezionale, implicando l'immediata fissazione di un'apposita udienza dibattimentale per la decisione dell'«incidente» (art. 28, co. 1°, Prog. 1919)<sup>49</sup>. In deroga al generale divieto di impugnazione delle decisioni «interlocutorie» (art. 85, Prog. 1919), la sentenza che rigetta l'eccezione impeditiva è considerata definitiva ai fini dell'appello; ma il giudice ha comunque facoltà di ordinare la prosecuzione del giudizio di merito, evitando il prodursi degli effetti sospensivi del gravame (art. 28, co. 2°, Prog. 1919)<sup>50</sup>.

Le prerogative del giudice in ordine alla decisione delle cosiddette eccezioni dilatorie vengono richiamate anche nel contesto di quella che può considerarsi la 'norma-manifesto' sui «poteri dell'autorità giudiziaria» (art. 29, Prog. 1919)<sup>51</sup>. Infatti, in un'ottica più programmatica che precettiva, vi si ritrova enunciato il dovere del giudice di «disporre quanto necessario per chiarire la verità dei fatti e per assicurare alla causa una decisione conforme a giustizia», così come l'obbligo

---

norma dell'art. 25, costituiscono «eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito» quelle: *i*) di nullità della «domanda giudiziale» o della relativa notificazione; *ii*) di difetto di giurisdizione; *iii*) di incompetenza (per materia, per territorio o per valore) del giudice adito; *iv*) di litispendenza; *v*) di connessione di causa; *vi*) di compromesso arbitrare; *vii*) di mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale nelle controversie 'minori'; *viii*) di difetto di una delle c.d. condizioni dell'azione. Come indicato nel testo, tali eccezioni, così come l'istanza di chiamata in causa di terzi, vanno proposte dal convenuto nella «scrittura di risposta», a pena di decadenza, salvo che «si giustifichi il ritardo con legittimo impedimento» (artt. 25-26). A riguardo, v., altresì, G. Chiovenda, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 31-32, nonché V. Denti, *Chiovenda e le riforme del processo civile*, cit., p. 46.

<sup>49</sup> Cfr. artt. 28, co. 1°, 35 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., pp. 89, 93, con il breve commento di P. D'Onofrio, *Progetti Chiovenda e Mortara in riforma del Codice di procedura civile*, cit., pp. 11-12. Nell'ipotesi in cui l'eccezione impeditiva sia proposta tardivamente nel corso del dibattimento a norma del richiamato art. 25, il collegio può optare per l'immediata decisione della questione «incidentale», ovvero per disporre la riunione con il merito della causa (art. 35).

<sup>50</sup> Cfr. artt. 28, co. 2°-3°, 85 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, pp. 91, 107. Su tale disciplina, v. anche quanto in Id., *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 46-48, 57-59, nonché in P. D'Onofrio, *op. cit.*, pp. 14, 17.

<sup>51</sup> Cfr. art. 29 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., p. 91.

di assicurare l'«uguaglianza delle parti» nel contraddittorio<sup>52</sup>. Nello schema del progetto, la realizzazione di tali obiettivi di fondo viene garantita da un ampio e analitico spettro di poteri discrezionali del giudice, esercitabili «in ogni stato della causa» (art. 30, Prog. 1919)<sup>53</sup>. Fra questi, si annoverano, ad esempio, *i*) il già segnalato ordine di rinnovazione o integrazione delle «scritture preparatorie» delle parti (art. 31, Prog. 1919); *ii*) l'ordine di esibizione, ispezione, sopralluogo o perizia (art. 30, nn. 2°-4°, Prog. 1919); *iii*) l'ordine di comparizione personale delle parti, finalizzato all'esperimento del tentativo di conciliazione e/o all'interrogatorio libero sui fatti di causa (art. 63, Prog. 1919); e, più in generale, *iv*) la virtualmente autonoma gestione dei tempi della fase preparatoria e del successivo dibattimento (artt. 32, 58, 64, 68 Prog. 1919)<sup>54</sup>.

Nel «procedimento davanti i tribunali civili», l'esercizio di tali prerogative spetta al presidente del tribunale (o della sezione, se prevista), in sostanziale analogia con quanto già accadeva nel rito «sommario» configurato dalla l. 31 marzo 1901, n. 107 e dal r.d. 31 agosto 1901, n. 413<sup>55</sup>. Il provvedimento-tipo del presidente è individuato nell'ordinanza (art. 93, Prog. 1919), sempre soggetta a revoca o modifica, anche d'ufficio, in qualunque fase del procedimento (art. 95, Prog. 1919)<sup>56</sup>. Per converso, durante la preparazione del dibattimento, il ruolo del collegio risulta limitato alla decisione del «reclamo» avverso le ordinanze presidenziali (artt. 107-108, Prog. 1919), nonché all'ammissione delle istanze istruttorie concordate, o no, dalle parti (art. 109, Prog. 1919)<sup>57</sup>.

---

<sup>52</sup> Cfr., ancora, l'art. 29 del progetto, con le precisazioni di Id., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 61-62.

<sup>53</sup> Cfr. art. 30 del progetto, in G. Chioyenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., pp. 91-92 e, *amplius*, Id., *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 62-64.

<sup>54</sup> Cfr. il testo delle disposizioni citate in G. Chioyenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., pp. 91-92, 99, 100-102.

<sup>55</sup> Con riguardo alla 'ripartizione dei ruoli' fra presidente e collegio, nel corso della fase di preparazione della causa al dibattimento, si v. quanto in G. Chioyenda, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 89-90. Per la disciplina delineata dalla l. 31 marzo 1901, n. 107 e dal relativo r.d. 31 agosto, n. 413, si v. quanto nel § 6.4. del presente lavoro.

<sup>56</sup> Cfr. artt. 93 e 95 del progetto, G. Chioyenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., p. 109.

<sup>57</sup> Cfr. artt. 36, 107-109 del progetto, in G. Chioyenda (a cura di), *op. cit.*, pp. 93, 113-114. A norma dell'art. 107, co. 1°, la proposizione del «reclamo» avverso le ordinanze presidenziali non ne sospende *ex lege* l'esecutività. La decisione del «reclamo» ha normalmente luogo nel contesto di un'apposita udienza dibattimentale, ma è prevista

Come è facile intendere, la ‘ripartizione dei ruoli’ fra presidente e collegio riflette la struttura bifasica del procedimento, ove a una prima fase preparatoria, intesa alla circoscrizione dei fatti controversi e alla definizione delle relative attività istruttorie, segue una seconda fase dibattimentale, dedicata all’assunzione delle prove orali, alla discussione e all’immediata deliberazione della sentenza<sup>58</sup>.

Secondo questo schema di massima, la prima fase del procedimento si apre con l’«udienza preliminare» davanti al presidente (art. 113, Prog. 1919)<sup>59</sup>. Oltre le consuete verifiche della regolare costituzione e comparizione delle parti in giudizio, le attività della prima udienza risultano alquanto diversificate e, senza dubbio, inedite rispetto alla tipica funzione attribuita a tale udienza sia dal legislatore del 1865 sia da quello del 1901. Per limitarsi a qualche esempio, si svolgono, in questa sede, *i*) l’esperimento del tentativo di conciliazione (art. 115, Prog. 1919); *ii*) la concessione di provvedimenti cautelari o conservativi (art. 121, Prog. 1919); *iii*) l’autorizzazione all’estensione del contraddittorio nei confronti di terzi chiamati o aventi causa (art. 124, Prog. 1919); e *iv*) la programmazione di un autonomo percorso trattatorio per le eccezioni dilatorie già sollevate dal convenuto all’udienza, con riserva di ulteriori precisazioni in sede di «scrittura di risposta» (artt. 114, 120, 128, Prog. 1919)<sup>60</sup>. Su accordo delle parti, l’udienza di prima comparizione può inoltre servire alla «preparazione immediata del dibattimento» (art. 125, Prog. 1919), soprattutto nell’ipotesi in cui venga concordato di rimettere la decisione della causa al solo presidente in veste di giudice monocratico (artt. 153-155, Prog. 1919)<sup>61</sup>.

---

la facoltà del collegio di differirla al momento dell’emissione della sentenza di merito (art. 108, co. 3°). Con riguardo all’ammissione delle istanze istruttorie, occorre invece precisare che, in caso di contestazione delle parti, il provvedimento del collegio non assume la forma dell’ordinanza, ma quella della sentenza motivata (art. 36). Pare infine da segnalare che, nel sistema delineato dalla l. 31 marzo 1901, n. 107, l’ammissione delle prove concordate dalle parti avviene davanti al solo presidente, senza alcun coinvolgimento del collegio; e non è difficile intuire che la diversa soluzione prospettata prospettata in merito dal progetto Chioyenda costituisca un necessario corollario del principio di immediatezza.

<sup>58</sup> Cfr. G. Chioyenda, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., p. 89 ss.

<sup>59</sup> Cfr. art. 113 del progetto, in G. Chioyenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., p. 115 e, *amplius*, Id., *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 93-95.

<sup>60</sup> Cfr. le disposizioni del progetto citate nel testo, in G. Chioyenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., pp. 114-118, 120.

<sup>61</sup> Cfr. artt. 125, 153-155 del progetto, in G. Chioyenda (a cura di), *op. ult. cit.*, pp. 119, 129-130. Sulla facoltà delle parti di concordare la rimessione della causa in decisione davanti al solo presidente del tribunale, in veste di giudice monocratico, si v., ancora, Id., *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 98-99.

In quello che può essere considerato il normale svolgimento del processo, all'esito della prima udienza, il presidente assegna al convenuto un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della «scrittura di risposta» (art. 126, co. 1°, Prog. 1919)<sup>62</sup>. Contestualmente si procede all'assegnazione di un termine, non maggiore di quindici giorni, destinato a scandire il deposito della «replica» dell'attore, della «duplica» del convenuto e di tutte le ulteriori memorie necessarie alla preparazione del dibattimento (art. 126, co. 2°, Prog. 1919)<sup>63</sup>. Sulla falsariga del modello di «istruzione scritta» risalente al vecchio rito «formale», lo scambio di tali memorie non risulta segnato da preclusioni o decadenze di sorta, essendo liberamente consentita alle parti la proposizione di nuove «domande, eccezioni o affermazioni di fatto», oltre che la presentazione di «nuovi documenti o mezzi di prova» (art. 19, Prog. 1919)<sup>64</sup>.

In tale contesto, il ruolo del giudice appare improntato alla ricerca (o alla presa d'atto) di soluzioni condivise con le parti in merito alla determinazione dei modi e dei tempi delle attività preparatorie. Oltre che nella definizione concordata del numero di memorie occorrenti alla preparazione della causa, tale impostazione di fondo sembra trovare riscontro nella previsione del potere/dovere del giudice di convocare le parti per «prendere accordi circa i mezzi di prova da predisporre» in vista del dibattimento (art. 130, Prog. 1919)<sup>65</sup>. Ad ogni modo, nel termine intercorrente tra la formalizzazione di tali 'accordi istruttori' e la data dell'udienza dibattimentale, resta consentita alle parti l'introduzione di nuovi temi di indagine, anche in funzione di una più ampia attività di integrazione o rettifica delle domande e delle eccezioni proposte. E tutto ciò attraverso un ulteriore scambio di «scritture preparatorie» liberamente iterabile dalle parti sino alla data dell'udienza (art. 133, Prog. 1919)<sup>66</sup>.

Quando la causa giunge finalmente al dibattimento, si può tuttavia verificare l'ipotesi in cui occorra predisporre un nuovo «procedimento preparatorio», vuoi

---

<sup>62</sup> Cfr. art. 126 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, p. 119.

<sup>63</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 55-56.

<sup>64</sup> Cfr. art. 19 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, p. 88 e Id., *Relazione sul progetto di riforma*, cit., p. 29, ove può leggersi: «Queste scritture preparatorie ricordano a prima vista le scritture o comparse del processo scritto; ma in realtà se ne differenziano profondamente», in quanto, come già rilevato più sopra, mero «annuncio delle dichiarazioni che si faranno all'udienza».

<sup>65</sup> Cfr. art. 130 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., p. 121.

<sup>66</sup> Cfr. art. 133 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, p. 122.

per la particolare natura della controversia (es. giudizi di divisione o di rendiconto), vuoi per l'ancora incerta definizione delle «numerose e complicate pretese delle parti» (art. 142, Prog. 1919)<sup>67</sup>. In tal caso, si procede alla nomina di un giudice delegato che presiederà allo svolgimento delle attività finalizzate alla definitiva determinazione dei fatti controversi e del relativo quadro delle prove da assumere; il tutto da realizzarsi nel contesto di una o più udienze di discussione, eventualmente precedute dallo scambio di nuove memorie fra le parti (artt. 143-146, Prog. 1919)<sup>68</sup>. In effetti, nello schema della proposta Chiovena, solo in questa ipotesi di ulteriore prolungamento delle attività trattatorie la fase di preparazione della causa «ha carattere preclusivo rispetto all'istruttoria da compiersi al dibattimento»; anche se nuove domande, eccezioni e prove possono comunque proporsi, in sede dibattimentale semplicemente allegando la sussistenza di «giustificati motivi» (art. 147, Prog. 1919)<sup>69</sup>.

In tutti i restanti casi, il passaggio della causa alla fase dibattimentale non implica alcuna limitazione alla facoltà delle parti di «far valere nuove ragioni ed eccezioni e produrre o chiedere nuovi mezzi di prova» (art. 55, co. 1°, Prog. 1919)<sup>70</sup>. Si assiste, sotto tale profilo, alla riproposizione del noto principio dell'«istruttoria aperta»; principio, reso celebre dalla relazione Mortara del 1901 (§ 6.4.), che si rinviene citato a più riprese nella relazione Chiovena quale elemento strutturante l'assetto dell'udienza dibattimentale<sup>71</sup>. Invero, rispetto all'applicazione *sic et simpliciter* che ne viene fatta dal legislatore del 1901, quella prospettata dal pro-

---

<sup>67</sup> Cfr. art. 142 del progetto, in G. Chiovena (a cura di), *op. cit.*, p. 126 e quanto in *Id.*, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 97-98.

<sup>68</sup> Cfr. artt. 143-146 del progetto, in G. Chiovena (a cura di), *op. cit.*, pp. 126-127.

<sup>69</sup> Cfr. art. 147 del progetto, in G. Chiovena (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., p. 127, a norma del quale «la parte non può nel dibattimento orale proporre domande fare contestazioni e dichiarazioni omesse nel procedimento preparatorio, se non dimostrando che in questo non le presentò per un giustificato motivo o che solo dopo chiuso il procedimento preparatorio ed è notizia dei fatti su cui le nuove deduzioni sono fondate». Cfr., altresì, *Id.*, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 96-97, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo.

<sup>70</sup> Cfr. art. 55, co. 1°, del progetto, in G. Chiovena (a cura di), *op. cit.*, p. 99.

<sup>71</sup> Cfr. G. Chiovena, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 14-15, 96-97. Sui ripetuti richiami al principio dell'«istruttoria aperta» nella relazione mortariana di accompagnamento al r.d. 31 agosto 1901, n. 413, si v., anche per le relative ripercussioni sulla fisionomia del modello di procedimento ivi delineato, il § 6.4. del presente lavoro. A riguardo, si v., altresì, G. Balena, *Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità*, in *Il giusto proc. civ.*, 2006, pp. 62-65.

getto Chiovenda conosce almeno due non trascurabili contemperamenti, spesso enfatizzati come espressione di tendenze autoritarie ed estremizzanti l'impostazione pubblicistica chiovendiana<sup>72</sup>. Ci si riferisce, per un verso, alla previsione di una specifica deroga alla regola della soccombenza volta a consentire la condanna alle spese della parte che abbia compiuto allegazioni o deduzioni tardive (art. 55, co. 2°, Prog. 1919); e, per altro verso, all'attribuzione al giudice del potere di rigettare *de plano* le eccezioni e le richieste istruttorie «presentate con ritardo colposo o con intento dilatorio» (artt. 56-57, Prog. 1919)<sup>73</sup>.

Senza entrare nel merito di un dibattito ormai risalente e superato, non sembra potersi prescindere, in chiave minimamente conclusiva sul punto, dal ribadire come simili previsioni denotano il tentativo di coniugare le due anime della proposta Chiovenda: da un lato, l'eredità classica della tradizione liberale del processo, intesa come riproposizione di una fisionomia delle attività preparatorie agevolmente modulabile dall'iniziativa delle parti private; e, dall'altro, le acquisizioni del moderno pensiero pubblicistico sull'implementazione del ruolo del giudice nella direzione del procedimento<sup>74</sup>. Del resto, come evidenziato da attenta dottrina, sarà proprio questa ispirazione precorritrice e aderente alle nuove avanguardie della scienza processuale a segnare la sorte della proposta Chiovenda<sup>75</sup>. Oltre alle accuse di dottrinarismo e all'enfatizzata aderenza al modello processuale austriaco del 1895, la critica di fondo che si muove al progetto è quella di uno snaturamento delle abitudini della classe giudiziaria e forense,

---

<sup>72</sup> Cfr. G. Tarello, *L'opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica, raccolti da G. Tarello*, III, 1, 1973, p. 681 ss., poi in R. Guastini, G. Rebuffa (a cura di), *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 109 ss., spec. 212-214.

<sup>73</sup> Cfr. artt. 55, co. 2°, 56-57 del progetto, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, p. 99, con quanto in Id., *Relazione sul progetto di riforma*, cit., pp. 34, 48-49.

<sup>74</sup> Cfr., per tutti, E.T. Liebman, *Storiografia giuridica 'manipolata'*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, p. 100 ss.

<sup>75</sup> Cfr., spec., V. Denti, *Chiovenda e le riforme del processo civile*, cit., pp. 13-17; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 197-199; Id., *Sistema e funzione del processo civile nel pensiero di Giuseppe Chiovenda*, cit., pp. 1160 ss., spec. 1166-1168; nonché, più di recente, E.F. Ricci, *Chiovenda, Calamandrei e noi (riflessioni su un libro di Franco Cipriani)*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1247 ss., ora anche in Id., *Scritti*, III, Milano, Giuffrè, 2020, p. 4039 ss., spec. 4040-4043. Per ulteriori notizie e riferimenti a tale riguardo, specie nella prospettiva delle riforme del c.p.c. del 1940, sia consentito il rinvio a F. Noceto, *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva dall'approvazione del codice alla riforma del 1950*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 671 ss., spec. 671-680.



paventando, al contempo, temibili ripercussioni sulle consuete modalità di lavoro (e di compenso) dell'influente categoria dei procuratori legali<sup>76</sup>. E, in effetti, è anche da queste premesse pragmatiche che ripartiranno i lavori di riforma del codice sotto la guida di Lodovico Mortara.

## **2. Dalla mortariana «adattabilità» alla carneluttiana «elasticità» del procedimento. Fra soluzioni di compromesso e di salvaguardia dell'esistente**

Nel febbraio del 1923, il primo guardasigilli del governo fascista, Aldo Oviglio, presenta alla Camera un disegno di legge-delega per «emendamenti al Codice civile e per la pubblicazione dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile»<sup>77</sup>. Il testo, accompagnato da un'ampia relazione illustrativa, compie tutti i passaggi dell'*iter* parlamentare senza incontrare particolari ostacoli, approdando in Senato per l'approvazione definitiva il 27 novembre 1923<sup>78</sup>. Si giunge così all'emanazione della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, con

---

<sup>76</sup> Cfr., del resto, quanto già in G. Chioyenda, *Relazione sul progetto di riforma*, cit., p. 36, ove si legge: «serio può parere il sospetto che il processo orale venga a diminuire i proventi dei procuratori: poiché ciò accadrebbe realmente dove si conservasse il sistema di misurare gli onorari dei procuratori sul numero degli atti che compiono». A tale riguardo, v., *amplius*, G. Tarello, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo. Per uno studio della genesi dottrinale del vigente codice italiano di procedura civile*, in Aa.Vv., *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, III, Firenze, L.S. Olschki, 1977, p. 1409 ss., poi in R. Guastini, G. Rebuffa (a cura di), *Dottrine del processo civile*, cit., pp. 91-92 e, spec., M. Cappelletti, *L'oralità nel processo civile italiano. Ideale contro realtà*, in Id., *Giustizia e società*, Milano, Ed. Comunità, 1972, pp. 134-135.

<sup>77</sup> Cfr. Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile e per la pubblicazione dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile*, Roma, Provveditorato generale dello Stato, 1925, *passim*.

<sup>78</sup> Cfr. A. Oviglio, *Relazione illustrativa al disegno di legge*, in Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *op. cit.*, p. 13 ss. Dopo a un primo passaggio in Commissione legislativa (*Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati, XXVI Legislatura – Sessione 1921-1923, IX*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1923, pp. 8999-9000), il disegno di legge Oviglio è approvato dalla Camera dei Deputati il 12 giugno 1923 (*Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati, XXVI Legislatura – Sessione 1921-1923, XI*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1923, p. 10079), non senza aver superato l'opposizione di diversi deputati. Cfr., in proposito, spec., U. Cao, *Per la riforma dei codici. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella*

la quale vengono definite le tre tappe fondamentali in cui si articolerà il nuovo percorso della codificazione processuale: l'elaborazione di un primo progetto di c.p.c. a cura del Ministero di Grazia e Giustizia, la sua revisione ad opera di un'apposita Commissione parlamentare (in seguito nota come Commissione delle Assemblee Legislative o, più semplicemente, C.A.L.) e, infine, l'approvazione con regio decreto (art. 2, l. 30 dicembre 1923, n. 2814)<sup>79</sup>. Sulla base della stessa legge viene inoltre emanato il successivo r.d. 3 giugno 1924 per la costituzione della cosiddetta Commissione reale per la riforma dei codici, nel cui ambito prenderà forma la celebre Sottocommissione C dedicata al codice di procedura civile (art. 1, lett. c), r.d. 3 giugno 1924)<sup>80</sup>.

Prima di questi eventi, e più precisamente nel marzo del 1923, la prospettiva di una rapida approvazione del disegno di legge Oviglio aveva suggerito di procedere, con largo anticipo, alla nomina di una Commissione ministeriale incaricata di «esaminare i lavori preparatori già predisposti per i progetti dei nuovi codici»<sup>81</sup>.

---

*tornata del 5 giugno 1923*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1923, pp. 1-39, il cui testo, nelle parti più strettamente dedicate alla riforma del processo civile e alla recisa critica della visione pubblicistica chiovendiana, è pubblicato da G. Monteleone, con il titolo *Per la riforma del processo civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2007, pp. 934-945. Giunto al Senato, il testo ministeriale passa all'esame dell'Ufficio centrale. Ed è in tale frangente che si registra l'intervento di Mortara, quale commissario incaricato di relazionare sulla parte del d.d.l. concernente il c.p.c. (L. Mortara, *Sul nuovo Codice di procedura civile. Relazione*, in Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *op. cit.*, p. 307 ss.). Il disegno di legge-delega è quindi definitivamente approvato dal Senato il 27 novembre 1923 (Segretariato Generale della Camera dei deputati, *Camera dei deputati. Legislatura XXVII, La legislazione fascista. 1922-1928 (I-VII)*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1929, p. 316).

<sup>79</sup> Cfr. art. 2, l. 30 dicembre 1923, n. 2814, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, martedì 8 gennaio 1924, n. 6, p. 62 e, *amplius*, F. Cipriani, *La delega per il nuovo codice, l'epurazione di Mortara e la fondazione della 'processuale'*, in Id., *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., pp. 233-237.

<sup>80</sup> Cfr. art. 1, lett. c), r.d. 3 giugno 1924, che «costituisce una Commissione con l'incarico di predisporre i progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato e nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile e le relazioni illustrative dei medesimi», in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto*, XLV, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1924, pp. 1624, 1626-1627.

<sup>81</sup> Cfr. d.m. 29 marzo 1923, che «costituisce una Commissione con l'incarico di esaminare i lavori preparatori già predisposti per i progetti dei nuovi codici, di presiedere alla compilazione di tali progetti e curarne il coordinamento», in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto*, XLIV, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1923, p. 304.

Ed è così che in una più ristretta composizione triunvirale, formata da Mortara, Chiovenda e Carnelutti, prendevano formalmente avvio le discussioni sulla riforma del c.p.c. In realtà, complice la profonda diversità di vedute (e, forse, anche l'acredine) fra i due più illustri componenti della Commissione, l'unico risultato che si registra in tale frangente è la pubblicazione di un personale progetto di riforma del codice a firma dell'allora senatore Mortara<sup>82</sup>.

Già nella dottrina dell'epoca, la stretta contiguità storica fra i progetti Chiovenda e Mortara ne aveva in qualche misura imposto una contrapposizione ancor più marcata di quella che effettivamente emergeva dal raffronto delle soluzioni tecniche in essi prospettate<sup>83</sup>. Ed è, invero, sempre in questa chiave di antitesi con gli insegnamenti chiovendiani che ancora oggi si tende a descrivere la visione riformatrice del Mortara del 1923<sup>84</sup>. Pur condividendo tale inquadramento di fondo, qualche considerazione ulteriore sembra necessaria in relazione agli aspetti più innovativi della disciplina dell'«istruzione preparatoria» delineata nel progetto Mortara; e ciò, soprattutto, in ragione della loro ambiguità rispetto all'approccio cautamente pragmatico di questo autore.

In questa prospettiva, non sembra potersi prescindere dal ricordare alcune note finalità e linee fondamentali cui tale progetto si ispira. La prima può farsi consistere nella dichiarata continuità con quella che, per Mortara, doveva considerarsi un'opera di perfezionamento *in itinere* della legislazione vigente, ossia la «riforma del processo sommario» del 1901. In effetti, come altrove già segnalato,

---

<sup>82</sup> Cfr. L. Mortara, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923, p. 136 ss., ove si rinviene la relazione illustrativa e la prima parte del progetto, dedicata al processo di cognizione in primo grado e nei successivi gradi di impugnazione, e in *Giur. it.*, 1924, p. 1 ss., ove è pubblicata la seconda parte del progetto, sulla disciplina dell'esecuzione forzata. La versione completa del progetto può leggersi anche in Id., *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, Torino, Utet, 1923.

<sup>83</sup> Per un più ampio inquadramento della visione riformatrice alla base del progetto Mortara, si v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 211-221.

<sup>84</sup> Cfr., ad es., M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 199-203; Id., *Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile*, in Aa.Vv., *Giornata lincea in ricordo di Lodovico Mortara. In collaborazione con l'Associazione italiana fra gli Studiosi del Processo Civile*, Roma, Acc. Nazionale dei Lincei, 1998, p. 65 ss., anche in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 241 ss.; F. Cipriani, *Lodovico Mortara nel 150° anniversario dalla nascita*, in Id., *Scritti in onore dei patres*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 115-117; Id., *La delega per il nuovo codice, l'epurazione di Mortara e la fondazione della 'processuale'*, cit., pp. 248-250.

il contributo del maestro mantovano alla riforma del 1901 non aveva trovato piena e immediata realizzazione in «quel modestissimo risultato che fu la legge sul processo sommario»<sup>85</sup>. A detta del Mortara del 1923, si trattava di una «compilazione superficiale ed empirica, che forse non avrebbe prodotto neppure la sensazione di una riforma, se non l'avesse soccorsa, integrandola, il decreto del 31 agosto successivo»<sup>86</sup>. E, per quanto lo stesso Mortara ci assicuri essere stato un lavoro (il suo) «da tutti conosciuto e apprezzato», anche il r.d. 31 agosto 1901, n. 413 presentava difetti e lacune non trascurabili (tutte da ascrivere, sempre secondo Mortara, non all'estensore di tale *corpus* normativo, ma alla formulazione della delega attuativa contenuta nella l. 31 marzo 1901, n. 107)<sup>87</sup>. Di qui, quindi, la scelta di concepire – e presentare pubblicamente come tale – una sorta di riforma di completamento del percorso evolutivo avviato oltre vent'anni prima dal legislatore italiano; un disegno riformatore, certo non privo di una sua razionalità e, forse, anche di un qualche fascino autarchico per le categorie professionali di nuova organizzazione corporativa, che Mortara intende attuare basandosi su alcune semplici «direttrici»<sup>88</sup>.

La prima «direttrice» si sostanzia nella rassicurante esclusione di qualsiasi modificazione o variazione dell'architettura del rito «sommario», che rimane pertanto incentrata sulla classica scansione delle attività del processo in una o più udienze presidenziali per l'«istruzione preparatoria» della causa, seguite dalla discussione orale davanti al collegio (artt. 31, 39, Prog. 1923)<sup>89</sup>. A riguardo, si assiste peraltro al recupero di uno dei principi più interessanti e innovativi fra quelli sanciti dal r.d. 31 agosto 1901, n. 413, in un'ottica dichiaratamente orientata alla valorizzazione sistemica dei suoi possibili risvolti applicativi<sup>90</sup>. Ci si riferisce a quello che può sintetizzarsi come il principio dell'adattabilità del procedimento all'urgenza

---

<sup>85</sup> Cfr. L. Mortara, *Per il nuovo Codice della procedura civile*, cit., p. 138. Sulla lunga gestazione della «riforma del processo sommario» del 1901 e il fondamentale apporto di Mortara alla sua realizzazione, si v., anche per i necessari approfondimenti bibliografici, quanto nei §§ 6.3.-6.4. del presente lavoro.

<sup>86</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, p. 138.

<sup>87</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, pp. 138-139.

<sup>88</sup> Cfr., in questi termini, G. Tarello, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, cit., pp. 95-97.

<sup>89</sup> Cfr. artt. 33 e 39 del progetto, in L. Mortara, *op. cit.*, pp. 158-159. Per una più ampia disamina del modello di processo delineato dalla l. 31 marzo 1907, n. 107 e dal relativo r.d. 31 agosto 1901, n. 413, si v. quanto nel § 6.4. del presente lavoro.

<sup>90</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, pp. 141-143.

della controversia<sup>91</sup>. Un principio, in origine implicante la sola facoltà della parte di abbreviare i tempi dell'«istruzione preparatoria», che Mortara intende qui sviluppare conferendo al nuovo «processo sommario [...] una elasticità sufficiente per adattarsi alle esigenze, invero variabilissime, delle civili controversie»; e ciò, seppur con «misura e avvedimento», attraverso alcune concessioni ai «principii della concentrazione e dell'oralità»<sup>92</sup>.

Sembrano porsi in questa direzione sia la più attenta disciplina della facoltà della parte di anticipare la celebrazione della prima udienza e, eventualmente, di farvi svolgere l'immediata discussione della causa (artt. 23, 43, Prog. 1923), sia, in particolare, il notevole rafforzamento dei poteri del presidente del collegio nella conduzione dell'«istruzione preparatoria»<sup>93</sup>. A tale ultimo riguardo, si possono, ad esempio, segnalare: *i*) il potere/dovere del presidente di «impedire superflue dilazioni del processo», fissando sin dalla prima udienza un numero di memorie scritte «proporzionato ai bisogni della discussione» (artt. 32, 49, Prog. 1923); *ii*) l'obbligo di limitare l'«istruzione preparatoria» allo scambio di un'unica comparsa conclusionale, quando non occorra assumere prove orali e siano già stati versati in atti i documenti occorrenti alla decisione (art. 52, Prog. 1923); *iii*) la competenza presidenziale esclusiva per la concessione di provvedimenti cautelari e conservativi, oltre che per la decisione degli «incidenti», sia istruttori sia di merito, con ordinanza non soggetta a reclamo (artt. 33, 36); e, infine, *iv*) la gestione discrezionale dei rinvii di udienza, attraverso ordinanze non sindacabili né dal collegio né dal giudice dell'impugnazione (art. 55, Prog. 1923)<sup>94</sup>.

---

<sup>91</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re, in udienza del 31 agosto 1901, sul decreto contenente disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901, n. 107, sulla riforma del procedimento sommario e di coordinamento con il Codice di procedura civile e con le altre leggi*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, sabato 7 settembre 1901, n. 214, p. 4300 e, *amplius*, § 6.4.

<sup>92</sup> Cfr. L. Mortara, *op. cit.*, pp. 142, 151, ove può leggersi: «ho sempre pensato che, senza rigettare il tipo processuale nostrano, sia possibile adattarlo, con misure avvedimento, ai principi della concentrazione e della oralità». A riguardo, si v., altresì, M. Taruffo, *Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile*, cit., pp. 249-250, e ivi il rilievo di una certa ambiguità di fondo rispetto alle critiche indirizzate al progetto Chioyenda. Critiche che, come noto, condurranno alla replica dello stesso Chioyenda dalle colonne del primo numero della *Rivista di diritto processuale civile*. Cfr., infatti, G. Chioyenda, *L'oralità e la prova*, in *Riv. dir. proc.*, 1924, p. 3 ss.

<sup>93</sup> Cfr. artt. 23, 43 del progetto, in L. Mortara, *op. cit.*, pp. 156-157, 160.

<sup>94</sup> Cfr. artt. 32-33, 36, 49, 55 del progetto, in L. Mortara, *op. cit.*, pp. 158, 161-162, sui quali v. anche V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 222-224.

Si tratta di soluzioni, per alcuni aspetti ancor più incisive rispetto a quelle prospettate nel progetto Chiovenda (si pensi, in particolare, alla non reclamabilità delle ordinanze presidenziali), che appaiono poco aderenti all'immagine, più tradizionale e diffusa, del Mortara veteroliberal e ostinatamente conservatore<sup>95</sup>. Del resto, l'idea di un'«azione direttiva e assidua del magistrato nello svolgimento della lite» figurava già fra le direttrici programmatiche fissate dalla relazione Mortara al r.d. 31 agosto 1901, n. 413; ancorché la stessa mal si conciliasse, sul piano

---

<sup>95</sup> Cfr., ad es., A. Segni, *La riforma del processo e le sue direttive*, cit., pp. 309-311; E. Fazzalari, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, p. 500; G. Tarello, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, cit., pp. 97-98. Su tale sedimenta connotazione della figura scientifica di Lodovico Mortara, si v., criticamente, G. Stanco, *La concezione pubblicistica del processo civile in Italia tra Otto e Novecento*, in R. Martino, A. Panzarola, M. Abbamonte (a cura di), *Procedimento e processo. Metodi di ponderazione di interessi e risoluzione di conflitti*, Milano, Giuffrè, 2022, pp. 47-59. Si noti, peraltro, che lo stesso Carlo Lessona – come noto, allievo di Mortara (F. Cipriani, *Le peripezie di Carlo Lessona, tra Mortara, Chiovenda e Calamandrei*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 754 ss., anche in Id., *Batallas por la justicia civil. Ensayos*, trad. spagnola di E. Ariano Deho, Lima, Cultural Cuzco, 2003, p. 451 ss., con il titolo *Las peripecias de Carlo Lessona entre Mortara, Chiovenda y Calamandrei*, e, più di recente, B. Cavallone, *Carlo Lessona e le lucertole dello zio Michele*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 108 ss.) – dichiara di essersi «associato» alle tendenze evolutive espresse dai lavori del suo Maestro, nel rilevare l'«urgente necessità di abbattere legislativamente un sistema probatorio tessuto di dogmi prepotenti», intesi a limitare l'iniziativa del giudice e il novero degli strumenti utilizzabili per l'accertamento dei fatti di causa (C. Lessona, *La ricerca del vero nei giudizi civili. Conferenza letta al Circolo giuridico di Roma nel 1909*, in Id., *Scritti minori*, I, Santa Maria Capua Vetere, Ed. F. Cavotta, 1911, p. 86 ss.). Per un chiaro esempio di stretta continuità con i valori veteroliberali della giustizia civile, nella dottrina del secolo XX, v., invece, U. Cao, *Esigenze sociali e individualismo nel processo civile*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampietro Chironi nel XXXIII anno del suo insegnamento*, II, Torino, E.lli Bocca, 1915, p. 41 ss., spec. pp. 41-46, ove può leggersi una recisa critica della dottrina austro-tedesca sulla *Sozialfunktion* del processo e delle correlate – ma notoriamente piuttosto limitate – aperture della dottrina italiana (e chiovendiana, in particolare). Basti qui segnalare che, dopo aver indicato come contraria alle «principali esigenze obbiettive d'una buona giustizia» ogni «considerazione della questione sociale», l'autore ribadisce il carattere neutrale o tecnicamente asettico della disciplina processuale, servendosi della tradizionale rappresentazione del processo quale 'legittimo scontro' delle parti private; così che «aperto l'arringo, il processo deve abbandonare a sé stessi i campioni della lotta perché si sarà già fatto quant'era possibile per rendere più forte il giusto, e un intervento ulteriore non può che costituire una perturbazione dei patti della lotta» (a riguardo, v., *amplius*, G. Monteleone, *Ricordo di Umberto Cao*, in *Il giusto proc. civ.*, 2007, p. 931 ss.).

tecnico-disciplinare, con l'imperativo della «massima libertà» delle parti nell'esercizio del contraddittorio, e con il complementare principio dell'«istruttoria aperta» anche in sede di discussione finale<sup>96</sup>. In effetti, pur senza farne parola nella relazione che accompagna il progetto, ciò che il Mortara del 1923 tenta di realizzare è proprio il superamento del modello dell'«istruttoria aperta», per converso, ancora presente nella proposta Chioyenda del 1919 (§ 8.1.). Il che si concretizza nella previsione di una rigida barriera preclusiva, a scandire il passaggio della causa in decisione, in virtù della quale solo «circostanze nuove e sopravvenute», ma comunque rimesse all'apprezzamento del collegio, possono giustificare modifiche delle conclusioni o ulteriori attività probatorie delle parti (art. 40, Prog. 1923)<sup>97</sup>.

Benché il progetto Mortara potesse considerarsi un'ulteriore prova di mirabili capacità di sintesi fra istanze conservatrici dello *status quo* ed evidenti esigenze di riforma, l'esito finale non è diverso da quello sperimentato dal progetto Chioyenda. Sembra, anzi, di poter dire che tale epilogo sia dipeso soprattutto dall'esplicita avversione di Mortara alle avveniristiche proposte di riforma globale avanzate da Chioyenda<sup>98</sup>. E, d'altronde, sarà proprio lo scontro personale fra Chioyenda e Mortara a offrire a Francesco Carnelutti l'occasione per emergere quale nuovo riformatore del processo civile italiano.

Quando, nel giugno del 1924, si celebra la prima seduta della già citata Sottocommissione C, all'ordine del giorno figura la proposta dell'avvocato triestino Zanolla di porre a base dei lavori per il nuovo codice quanto «vi era di buono nella procedura austriaca»; con ciò a intendere, come riporta il commissario Calamandrei, l'ampio ricorso all'istituto del giudice unico in prima istanza e l'estesa applicazione dei principi dell'oralità e dell'immediatezza nella fase istruttoria<sup>99</sup>.

---

<sup>96</sup> Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti*, cit., p. 4300 e, *amplius*, § 6.4.

<sup>97</sup> Cfr. art. 40 del progetto, in L. Mortara, *Per il nuovo Codice della procedura civile*, cit., p. 159, a norma del quale «nell'udienza di discussione avanti al collegio non è permesso variare le conclusioni, né proporre nuove prove o comunicare i nuovi documenti», salvo il verificarsi di «circostanze nuove ed eccezionali», comunque, rimesse all'apprezzamento del giudice. A riguardo, si v., altresì, P. D'Onofrio, *Progetti Chioyenda e Mortara in riforma del Codice di procedura civile*, cit., p. 20.

<sup>98</sup> Cfr. M. Taruffo, *Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile*, cit., pp. 250-251.

<sup>99</sup> Cfr. P. Calamandrei, *Einleitende Bemerkungen zum Studium des Entwurfs der italienischen Zivilprozessordnung*, in *Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht*, 1928, p. 56 ss., poi in trad. it. con il titolo *Note introduttive allo studio del*

Trattandosi di discutere quelli che, con le pur dovute differenze, costituivano i canoni fondamentali del progetto Chiovenda, il risultato che ne deriva è una situazione di *impasse*. Nonostante emerga da subito l'orientamento contrario all'«adozione integrale del sistema dell'oralità a tipo austriaco», le posizioni e le sensibilità intorno ai problemi della riforma appaiono variegata e, per certo, non conciliabili dalla presidenza della Sottocommissione<sup>100</sup>. Infatti, mentre l'irrealizzabilità di una riforma che «assumesse l'oralità come principio fondamentale» spinge Chiovenda a dimettersi (temporaneamente) dalla vicepresidenza, il presidente Mortara dà vita a un «piccolo Comitato interno» per proseguire in autonomia i lavori sul nuovo codice<sup>101</sup>.

La profonda spaccatura al vertice della Sottocommissione risulta dunque evidente. Ed è in questo stato di cose che l'intervento del commissario Carnelutti si rivela determinante nel prospettare una pragmatica «via di conciliazione delle due correnti»<sup>102</sup>. Ciò che Carnelutti prosaicamente propone è di accogliere il sistema chiovendiano dell'oralità e dell'immediatezza «non come regola assoluta, ma come tendenza generica da adottarsi nei limiti e coi temperamenti dettati dalle pratiche possibilità»<sup>103</sup>. Quella che poteva apparire una formula tutta politica riscuote comunque i consensi necessari per superare la stasi della Sottocommissione e, in particolar modo, del Comitato ristretto in cui Carnelutti viene ad assumere un ruolo preponderante e propositivo. Difatti, dopo qualche prima

---

*progetto Carnelutti*, in Id., *Studi sul processo civile*, IV, Padova, Cedam, 1939, ora in Id., *Opere giuridiche*, cit., I, p. 187 ss., spec. p. 193, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo. Sull'operato della Sottocommissione C, si v. la dettagliata e documentata ricostruzione di F. Cipriani, *La Sottocommissione Mortara e il progetto Carnelutti*, in Id., *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., p. 259 ss.

<sup>100</sup> Cfr. P. Calamandrei, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 193.

<sup>101</sup> Cfr. G. Chiovenda, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, cit., p. 108, da dove è tratto il primo inciso fra virgolette nel testo (ivi, altresì, notizie sulle dimissioni dalla vicepresidenza, poi ritirate su «vive insistenze del ministro Oviglio»), e P. Calamandrei, *op. cit.*, p. 194, sulla creazione del Comitato Mortara. A tale ultimo riguardo, pare interessante segnalare come, a norma dell'art. 3, co. 2°, del r.d. 3 giugno 1924, cit., p. 1628, istitutivo della Commissione reale per la riforma dei Codici, la costituzione di Comitati interni sarebbe dovuta avvenire soltanto «per lo studio di singoli argomenti» e non certo per l'elaborazione di un autonomo progetto di riforma. Questa 'forzatura' delle disposizioni del r.d. 3 giugno 1924 è rilevata anche da F. Cipriani, *op. cit.*, p. 267.

<sup>102</sup> Cfr. P. Calamandrei, *op. cit.*, p. 193.

<sup>103</sup> Cfr. P. Calamandrei, *op. cit.*, p. 193.



discussione sulla sistematica del futuro codice, la «forte individualità del Carnelutti» suggerisce, se non proprio impone, di affidare a quest'ultimo l'incarico di predisporre «un vero e proprio schema di progetto»; le cui principali soluzioni, nell'ambito che qui interessa, si tenterà di illustrare brevemente nel prosieguo<sup>104</sup>.

Nella nostra dottrina si tende a ricordare il progetto Carnelutti come «un codice personale, espressione fedele e coerente del pensiero originalissimo del suo autore», che non conosce influenze o contaminazioni di sorta in merito alla sistemazione teorico-concettuale (e, persino, 'linguistica') della materia processuale ivi realizzata<sup>105</sup>. Simili considerazioni sembrano avvalorate anche dal fatto che la

---

<sup>104</sup> Cfr. P. Calamandrei, *op. cit.*, p. 194. La versione originaria del progetto Carnelutti, nella parte relativa alla disciplina del processo di cognizione, è pubblicata, in veste di supplemento alla *Riv. dir. proc. civ.* del 1926, come F. Carnelutti, *Progetto del Codice di procedura civile, presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del Codice di procedura civile. Parte Prima. Del processo di cognizione*, Padova, Cedam, 1926, p. 5 ss. (al quale verrà fatto riferimento nel prosieguo). Come brevemente si dirà *infra*, questa prima parte del progetto Carnelutti è oggetto di un'ampia revisione stilistica e sistematica ad opera del Comitato Mortara e, in minima parte, del *plenum* della Sottocommissione reale; revisione che, come noto, determina lo stralcio del corposo titolo terzo del progetto (artt. 86-103), dedicato alla «lite» (cfr. P. Calamandrei, *Il concetto di 'lite' nel pensiero di Francesco Carnelutti*, in *Riv. dir. proc.*, 1928, p. 1 ss., 89 ss., poi in Id., *Studi sul processo civile*, II, Padova, Cedam, 1939, p. 359 ss., ora in Id., *Opere giuridiche*, cit., I, p. 200 ss., e, più di recente, A. Panzarola, *Riflessioni minime intorno ad un concetto metagiuridico. La genealogia della «lite» in Carnelutti*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 992 ss.). Tale versione del progetto è edita come Commissione Reale per la riforma dei Codici. Sottocommissione C, *Codice di procedura civile. Progetto*, Roma, Provveditorato generale dello Stato, 1926, p. 3 ss. Dopo quasi tre anni dalla pubblicazione delle due versioni del progetto (e dal loro pressoché immediato accantonamento), Carnelutti pubblica, nella propria rivista, quella che vuole essere sia una relazione illustrativa 'a posteriori' sia una sorta di apologia della prima parte del progetto, a fronte delle numerose modifiche apportate dal Comitato Mortara: F. Carnelutti, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1929, p. 3 ss. (anche in Id., *Studi di diritto processuale*, IV, Padova, Cedam, 1939 p. 333 ss.). Un'ulteriore revisione dei primi 112 articoli del progetto licenziato dalla Sottocommissione reale viene compiuta 'privatamente' dall'allora ministro Alfredo Rocco (sul quale v., *si vis*, G. Chiodi, *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in I. Birocchi, L. Lo Schiavo (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, Roma TrE-Press, 2015, p. 103 ss.), poi pubblicata postuma, con una breve nota introduttiva, da M. D'Amelio, *Progetto del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1937, p. 3 ss. Per il rilievo di una qualche influenza del progetto Carnelutti sulla formazione del c.p.c. dello Stato della Città del Vaticano, v., *si vis*, N. Picardi, *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, Bari, Cacucci, 2009, p. 109.

<sup>105</sup> L'inciso riportato nel testo è tratto nuovamente da P. Calamandrei, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 195, e, per la sua plasticità descrittiva, si rinviene

‘revisione’ del progetto compiuta dal Comitato si sia risolta nel temperare spunti sistematici e lessicali di forse eccessiva eccentricità, lasciando per il resto inalterata la configurazione tecnica dei singoli istituti processuali<sup>106</sup>. Ed è, invero, su quest’ultimo versante che il progetto Carnelutti sembra non solo rivelarsi meno innovativo, ma anche risentire, in più punti, del ‘compromesso politico’ fra la dirompente visione chiovendiana e quella cautamente riformatrice di Mortara<sup>107</sup>.

A riguardo, l’esempio probabilmente più emblematico si può ravvisare nel noto «principio dell’elasticità» del procedimento<sup>108</sup>. Sotto il profilo teorico, l’«elasticità» carneluttiana appare una derivazione diretta dell’ultraventennale concetto

---

spesso citato nella successiva letteratura di riferimento. Cfr., ad es., M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 203; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 225, nonché A. Rengel Romberg, *La reforma procesal italiana de 1942*, cit., pp. 44-45. Per uno sguardo esterno sulla eminente figura scientifica di Carnelutti, si v., nella dottrina iberoamericana della prima metà del secolo XX, C. Viterbo, *La influencia de Carnelutti sobre la moderna escuela italiana de derecho*, in *Jurisprudencia argentina*, 1948, II, p. 32 ss.; E.J. Couture, *Carnelutti y nosotros*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, I. Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, Cedam, 1950, p. 317 ss.; e, più in generale, S. Sentís Melendo, *La escuela procesal italiana. Su influencia sobre los estudios procesales argentinos*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, II. Diritto processuale*, Padova, Cedam, 1950, pp. 189 ss., spec. 202-204.

<sup>106</sup> Oltre a quanto già segnalato *retro* in nota, si v., *amplius*, P. Calamandrei, *op. cit.*, pp. 197-199.

<sup>107</sup> Come una sorta di *excusatio non petita*, P. Calamandrei, *op. cit.*, p. 195, tiene a precisare che «Carnelutti non ha voluto cercare un sistema intermedio che conciliasse le due tendenze della Sottocommissione, ma ha voluto far di sua testa, fuori da ogni modello, ponendo alla base della riforma una concezione scientifica che non è più quella del Mortara, ma che non è neanche quella del Chiovenda»; tuttavia, guardando alla complessiva ricostruzione svolta dal maestro fiorentino, non occorre leggere in filigrana per coglierne l’*arrière-pensée*. Cfr., del resto, M. Taruffo, *op. cit.*, pp. 205-206; V. Ansanelli, *op. cit.*, pp. 231-232; e, più di recente, G. Chiodi, *Francesco Carnelutti (1879-1965)*, in O. Condorelli, R. Domingo (eds.), *Law and the Christian Tradition in Italy*, London-New York, Routledge, 2021, pp. 391-406, nonché Id., *Emilio Betti in difesa dell’oralità. Incontri e scontri sulla riforma del codice di procedura civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2022, pp. 613-618 e A. Panzarola, *Carnelutti e i principi tra metodo dogmatico e teoria generale del diritto*, in G. Tracuzzi (a cura di), *Per Francesco Carnelutti. A cinquant’anni dalla scomparsa*, Padova, Cedam, 2015, p. 55 ss., anche in Id., *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, Cacucci, 2022, p. 187 ss., spec. 187-188.

<sup>108</sup> Cfr. F. Carnelutti, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., pp. 48, 55-56.

dell'«adattabilità del processo sommario» e, segnatamente, dei suoi più recenti sviluppi rinvenibili nel progetto Mortara. Infatti, sulla falsariga di quanto già nella relazione Mortara del 1923, l'idea di fondo è che la struttura del procedimento possa essere, per così dire, «ristretta o allargata, secondo le esigenze della lite»<sup>109</sup>. Sul piano tecnico, questa modulabilità del percorso procedimentale viene garantita dalla previsione di alcune deroghe tassative all'ordinario svolgersi del contraddittorio, tutte attivabili su accordo delle parti o per ordine del giudice. Tuttavia, mentre nel progetto Mortara l'«adattabilità»/«flessibilità» è solo sinonimo di semplificazione e/o concentrazione di fasi e attività del processo, nel progetto Carnelutti essa è intesa anche quale tendenziale ampliamento delle garanzie formali delle parti e, quindi, quale estensione della normale trama procedimentale. In questa sorta di ambivalenza del principio carneluttiano di «elasticità» potrebbe cogliersi un *quid novi* rispetto alle implicazioni dell'«adattabilità» mortariana, ove l'adeguamento della struttura procedimentale alla singola controversia avviene soltanto in funzione della minor complessità (fattuale o probatoria) della stessa. Ma, a ben vedere, tale più ampia declinazione del concetto di «adattabilità»/«elasticità» del procedimento sembra rappresentare una 'soluzione di comodo', rispetto alle maggiori 'aperture politiche' del progetto Carnelutti ai canoni chiovendiani dell'oralità e dell'immediatezza<sup>110</sup>.

Conferme, in questo senso, sembrano derivare dall'analisi delle disposizioni del progetto che costituiscono diretta attuazione del «principio dell'elasticità». Con riguardo a quella che, in relazione ai relativi effetti, può considerarsi l'accezione 'restrittiva' dell'«elasticità», il progetto Carnelutti si limita alla riproposizione delle soluzioni dettate dal progetto Mortara. Più in particolare, si prevede che la fase dedicata all'«istruzione preparatoria» possa essere o abbreviata, riducendo il numero delle «compars» così come i termini per il loro scambio, oppure del tutto omessa in vista dell'immediata discussione (art. 218, Prog. 1926)<sup>111</sup>. Nella

<sup>109</sup> Cfr. F. Carnelutti, *op. cit.*, p. 56.

<sup>110</sup> Cfr. G. Tarello, *Francesco Carnelutti e il progetto del 1926*, in R. Guastini, G. Rebuffa (a cura di), *Dottrine del processo civile*, cit., p. 234; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 206-207; F. Cipriani, *Francesco Carnelutti e la procedura civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2010, pp. 328-329.

<sup>111</sup> Cfr. art. 218 del progetto, in F. Carnelutti, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., pp. 72-73. In merito alla segnalata continuità dell'accezione 'restrittiva' dell'«elasticità» carneluttiana con le soluzioni recate dal progetto Mortara, si pensi, in particolare, *i*) al potere/dovere del presidente del collegio di «impedire superflue dilazioni del processo», fissando sin dalla prima udienza un numero di memorie scritte

contrapposta accezione 'estensiva', l'«elasticità» si concretizza invece nella deroga ai principi dell'oralità e dell'immediatezza; o, meglio, alle limitate applicazioni che tali principi conoscono nello schema carneluttiano. Segnatamente, si prevede che all'assunzione delle prove di fronte al collegio possa sostituirsi quella davanti al giudice delegato (artt. 242-243, Prog. 1926), e che, in luogo della discussione orale in udienza, si proceda allo scambio di «comparse conclusionali» (art. 240, Prog. 1926)<sup>112</sup>. Dal momento che il presupposto per derogare alle ordinarie modalità di svolgimento del processo viene individuato nel semplice accordo delle parti ovvero nell'ordine ufficioso del giudice, l'«elasticità» carneluttiana sembra rivelare un'evidente ambiguità nell'approccio ai problemi dell'oralità e dell'immediatezza. Un'ambiguità, mirabilmente sintetizzata da Nicola Picardi parlando di «elasticità» come di «oralità facoltativa», che appare, al contempo, rivelatrice dell'adesione di fondo alla concezione mortariana della struttura del processo<sup>113</sup>.

È, in effetti, sull'architettura del procedimento delineata nel progetto Mortara che Carnelutti innesta soluzioni parzialmente riconducibili al modello chiovendiano del 1919<sup>114</sup>. Ciò è quanto si verifica per la disciplina dell'atto introduttivo

---

«proporzionato ai bisogni della discussione» (artt. 32, 49, Prog. 1923); *ii*) all'obbligo di limitare l'«istruzione preparatoria» allo scambio di un'unica comparsa conclusionale, quando non occorra assumere prove orali e siano già stati versati in atti i documenti occorrenti alla decisione (art. 52, Prog. 1923); *iii*) nonché alla più dettagliata disciplina, sempre nel progetto Mortara, degli istituti della «contro-citazione» e del cosiddetto «procedimento sommarissimo» (art. 23, 43, Prog. 1923), entrambi, come visto, già configurati dalla riforma del 1901 (§ 6.4.).

<sup>112</sup> Cfr. artt. 240, 242-243 del progetto, in F. Carnelutti, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., pp. 81-82.

<sup>113</sup> Cfr. N. Picardi, *Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Carlo Furno*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 714.

<sup>114</sup> Oltre ai riferimenti che saranno forniti nel testo, cfr., ad es., il «procedimento preparatorio» previsto dall'art. 142 del progetto Chiovenda (G. Chiovenda (a cura di), *La riforma del procedimento civile*, cit., p. 126) e il «procedimento preparatorio speciale» di cui all'art. 225 del progetto Carnelutti (F. Carnelutti, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., p. 76), nonché la disciplina delle ordinanze presidenziali, con particolare riguardo alla loro reclamabilità davanti al collegio (artt. 107-108, G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, pp. 113-114, e artt. 263-264, F. Carnelutti, *op. cit.*, pp. 87-88). Meno marcata appare, per contro, l'affinità rispetto alla previsione del «dovere di verità» delle parti. Infatti, mentre nel progetto Chiovenda l'inosservanza di tale obbligo può condurre all'applicazione del principio della *ficta confessio* (art. 20, in G. Chiovenda (a cura di), *op. cit.*, p. 88), nel progetto Carnelutti potrà tutt'al più configurarsi una deroga al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali (artt. 28, 31, in

dell'attore, analogamente denominato «domanda» e strutturato nella forma del ricorso. Ulteriori affinità, sotto il profilo che qui interessa, possono ravvisarsi nella disciplina degli oneri di allegazione e di deduzione gravanti sull'attore; ancorché appaia, nel complesso, palese l'intento di non discostarsi dalla tipica finalità *stricto sensu* introduttiva della «citazione» (art. 201, Prog. 1926)<sup>115</sup>. Infatti, a differenza del progetto Chiovenda, l'adozione della forma del ricorso, in luogo di quella della citazione, non si collega alla previsione di un controllo preliminare del giudice sulla completezza delle allegazioni fattuali e delle relative deduzioni istruttorie compiute dall'attore. L'assenza di qualsiasi sanzione, sotto tale profilo, rende evidentemente difficile l'operare delle preclusioni che imporrebbero al convenuto di proporre, alla «prima udienza di istruzione», tutte le eccezioni *litis ingressum impediens* (art. 212, Prog. 1926); circostanza, questa, intuitivamente destinata a incidere sul successivo svolgimento delle attività trattatorie<sup>116</sup>.

Nello schema del progetto Carnelutti, l'«istruzione preparatoria» dovrebbe normalmente esaurirsi in due udienze ravvicinate: la prima da celebrarsi davanti al solo presidente del tribunale, la seconda alla presenza dell'intero collegio per l'ammissione delle richieste istruttorie<sup>117</sup>. Oltre ad assolvere alle tipiche funzioni dell'udienza di comparizione, l'udienza presidenziale assume particolare rilievo anche ai fini della programmazione delle attività preparatorie. È, difatti, in tale contesto che devono proporsi eventuali questioni pregiudiziali e preliminari, da sottoporre alla decisione del collegio, e assumersi gli ulteriori provvedimenti per la prosecuzione dell'«istruzione preparatoria» (art. 211, Prog. 1926)<sup>118</sup>. Salvo l'o-

---

F. Carnelutti, *op. cit.*, p. 76). A tale ultimo riguardo, si v., altresì, Id., *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., pp. 25-29. Per una più ampia disamina delle disposizioni del progetto Carnelutti, si v., di recente, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 236-240.

<sup>115</sup> Cfr. art. 201 del progetto, in F. Carnelutti, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., p. 67.

<sup>116</sup> Cfr. art. 212 del progetto, F. Carnelutti, *op. ult. cit.*, p. 71, sul quale v., altresì, Id., *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., pp. 59-60, nonché G. Balena, *Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità*, cit., pp. 66-67.

<sup>117</sup> Cfr. art. 212 del progetto, F. Carnelutti, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., pp. 58-59 e, più di recente, F. Cipriani, *Francesco Carnelutti e la procedura civile*, cit., p. 330.

<sup>118</sup> Cfr. art. 211 del progetto, in F. Carnelutti, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., pp. 70-71.

perare delle segnalate deroghe all'ordinario corso del procedimento, il presidente provvede, su richiesta delle parti, alla concessione dei termini per lo scambio delle «comparse preparatorie» (art. 218, co. 1°-2°, Prog. 1926)<sup>119</sup>. A tal proposito, appare apprezzabile, benché non certo inedita nella storia del processo civile italiano, la previsione di un numero massimo di tre memorie per parte, così come la fissazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro cui dovrà celebrarsi l'udienza collegiale (art. 218, co. 3°, Prog. 1926)<sup>120</sup>. Piuttosto significativi appaiono inoltre gli accorgimenti volti a evitare l'inveterata prassi delle 'soprese' *in limine* all'udienza, storicamente determinanti fenomeni di disapplicazione giurisprudenziale delle limitazioni imposte all'attività assertiva e probatoria delle parti. Ci si riferisce, per un verso, alla previsione del divieto delle parti di «riservare a una comparsa posteriore questioni che non fossero in grado di enunciare nella precedente»; e, per altro verso, all'attribuzione al giudice del potere/dovere di considerare *tamquam non esset* ogni «questione ritardata per malizia o per grave negligenza» (art. 219, co. 3°, Prog. 1926)<sup>121</sup>. A completamento del sistema preclusivo, delineato dal progetto Carnelutti, si pone, infine, il divieto delle parti di compiere nuove allegazioni fattuali, deduzioni e produzioni istruttorie nel corso dell'udienza di discussione (art. 239, co. 1°, Prog. 1926), con ciò replicando una delle maggiori innovazioni prospettate dal precedente progetto Mortara<sup>122</sup>.

Sebbene ispirato a una logica riformatrice assai più vicina al pragmatismo 'politico' di Mortara che all'ortodossia chiovendiana, il modello procedimentale tratteggiato da Carnelutti si rivela all'epoca facilmente foriero di critiche per l'eccentricità dell'ampio *côté* di costruzioni concettuali e linguistiche<sup>123</sup>. Questa ambizione alla «palingenesi teorica di tutto il sistema processuale» segna, di fatto, il limite fondamentale del progetto Carnelutti e ne determina un quanto mai rapido accantonamento<sup>124</sup>. Del resto, il tentativo *in extremis* del Comitato Mortara di

<sup>119</sup> Cfr. art. 218, co. 1°-2°, del progetto, in F. Carnelutti, *op. cit.*, pp. 72-73.

<sup>120</sup> Cfr. art. 218, co. 3°, del progetto, in F. Carnelutti, *op. cit.*, p. 73.

<sup>121</sup> Cfr. art. 219 del progetto, in F. Carnelutti, *op. cit.*, p. 73.

<sup>122</sup> Cfr. art. 239 del progetto, in F. Carnelutti, *op. cit.*, p. 81.

<sup>123</sup> Cfr. G. Ivrea, *Osservazioni sul progetto del nuovo Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1927, pp. 123 ss., spec. 135-136; E. Betti, *Osservazioni sul progetto di Codice di procedura civile presentato dalla Sottocommissione per la riforma del Codice*, Milano, Ist. ed. scientifico, 1928, p. 1 ss. (estr. da *Ann. dir. comp. e stud. leg.*, 1928, p. 121 ss.).

<sup>124</sup> Cfr. P. Calamandrei, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, *cit.*, pp. 196-197.

eliminare ogni «traccia di personalismo teorico» e di ‘gergo’ carneluttiano sembra peggiorare il risultato finale dei lavori della Sottocommissione C<sup>125</sup>. E quando, nel giugno del 1926, il presidente Mortara si vede costretto a sottoporre al guardasigilli, Alfredo Rocco, un progetto ancora «in stadio di semilavorazione», non vi sono incertezze sul fatto che la riforma del c.p.c. fosse ben al di là da venire; e, forse, anche che dove aveva fallito un «costruttore di sistemi», come Carnelutti, potesse riuscire un «grande artigiano del diritto», come Enrico Redenti<sup>126</sup>.

### 3. Pragmatiche proposte di riforma della fase preparatoria nel progetto Redenti

Dopo circa dieci anni dalla conclusione dei lavori della Sottocommissione reale, la vicenda della riforma del codice di procedura civile conosce un nuovo sviluppo con il guardasigilli Pietro De Francisci<sup>127</sup>. Quando, nel marzo del 1933, si trova in discussione alla Camera il bilancio di previsione del Ministero di Grazia e Giustizia, De Francisci assume ufficialmente l’impegno di pubblicare, entro breve tempo, un progetto preliminare di codice<sup>128</sup>. Nelle dichiarazioni programmatiche che ne conseguono, la presa di distanze dai precedenti prodromi di riforma lascia facilmente intuire l’ambizione del guardasigilli di inaugurare un nuovo corso dei lavori codificatori. Benché tale esplicito intendimento provochi fra i deputati qualche tardivo segno di apprezzamento per la ‘proposta’ di riforma del 1919, De Francisci appare convinto che la «*restauratio ab imis* del

<sup>125</sup> Cfr., ancora, P. Calamandrei, *op. cit.*, p. 199 e, *amplius*, G. Tarello, *Francesco Carnelutti e il progetto del 1926*, cit., pp. 237-239.

<sup>126</sup> Cfr., rispettivamente, P. Calamandrei, *op. cit.*, p. 199, e E. Fazzalari, *Enrico Redenti nella cultura giuridica italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 364.

<sup>127</sup> Cfr., *amplius*, F. Cipriani, *Pietro De Francisci e la procedura civile*, in Id., *Il processo civile e nello Stato democratico*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2006, p. 245 ss. Per notizie e riferimenti sull’opera scientifica del romanista Pietro De Francisci, v., *si vis*, E. Albertario, *L’opera scientifica di Pietro De Francisci*, Modena, Soc. tip. modenese, 1932, (estr. da *Arch. giur.*, 1932, p. 183 ss.), p. 1 ss.; G. Lombardi, *Ricordo di Pietro De Francisci. 1833-1971*, Roma, Pontificia universitas Lateranensis, 1971, (estr. da *Studia et documenta historiae et iuris*, 1971, p. XIV ss.), p. IX ss.; e, più di recente, C. Lanza, *La «realtà» di Pietro De Francisci*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, Roma TrE-Press, 2015, p. 214 ss.

<sup>128</sup> Cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, VII, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1933, p. 7955 ss.

nostro processo civile» non possa coincidere con quella prospettata da Giuseppe Chiovenda<sup>129</sup>. E ancor più chiara è l'intenzione di accantonare il progetto Carnelutti-Mortara, giudicato ben «al di sotto delle aspettative per quanto si riferisce al processo di cognizione»<sup>130</sup>.

Con quella che vuole essere una sorta di interpretazione autentica dei reboanti *diktat* mussoliniani, De Francisci giunge a individuare nel «rinnovamento del costume giudiziario» l'obiettivo principale della riforma, preconizzando la fine di una «tradizione che non ha altro fondamento se non la passiva condiscendenza [reciproca] di giudici e avvocati»<sup>131</sup>. A un livello appena meno immaginifico, si pone, poi, l'enunciazione delle direttive generali attraverso cui realizzare tale 'rigenerazione morale' del processo: dalla previsione di sanzioni volte a prevenire «domande temerarie, eccezioni e difese dilatorie», all'attribuzione al giudice di non meglio precisati poteri «di larga iniziativa», sino alla completa metamorfosi dell'appello in «mezzo giudiziario eccezionale»<sup>132</sup>.

Potrebbe non essere difficile cogliere in simili affermazioni una svolta in senso autoritario del discorso sulla riforma del processo civile<sup>133</sup>. Ma, d'altra parte,

---

<sup>129</sup> Cfr., spec., l'intervento del deputato Messina, in *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, cit., VII, pp. 7955-7959.

<sup>130</sup> Cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, cit., VII, p. 7976.

<sup>131</sup> Cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, cit., VII, p. 7975 e, ivi, tronfie dichiarazioni di intenti sui problemi «di educazione del pubblico e di costume degli avvocati e dei magistrati».

<sup>132</sup> Cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, cit., VII, pp. 7975-7976. Con qualche ulteriore dose di retorica fascista e una critica ormai di stile al «vecchissimo e superato codice di procedura civile», le direttive della futura riforma vengono ribadite da De Francisci in un intervento al Senato del 5 gennaio 1934. Cfr., a riguardo, *amplius*, F. Cipriani, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 75 ss., nonché in Id., *Scritti in onore dei patres*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 325 ss., spec. 348-350, e v., altresì, G. Balena, *Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità*, cit., pp. 68-69. Per uno sguardo esterno e più generale sulla rilevanza ideologica di simili previsioni, si v., in ottica comparata e con riferimenti anche al c.p.c. italiano del 1940, J. Picó i Junoy, *Ideología y proceso... in medio virtus*, in *Justicia*, 2016, II, p. 81 ss., spec. 86-103.

<sup>133</sup> Cfr. F. Cipriani, *Dalla svolta autoritaria di De Francisci al codice Grandi*, in Id., *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti, leggende, interpretazioni, documenti*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2007, p. 90 ss., spec. 96-97.



sembra ormai costituire una circostanza acquisita alla storiografia che l'ultimo tratto del percorso riformatore (e, *a fortiori*, l'epilogo del codice del 1940) «abbia rappresentato qualcosa di non valutabile, nella sua interezza, come mero prodotto dell'ideologia ispiratrice della dittatura»<sup>134</sup>. In effetti, anche a voler prescindere dai limiti piuttosto ristretti in cui tale ideologia condiziona gli sviluppi pubblicistici del processo civile, la prospettiva di una radicale rottura con la pregressa tradizione liberale mal si sarebbe conciliata con quella strategia demagogica di costruzione del consenso che costituisce il fine ultimo del riformismo fascista<sup>135</sup>.

Non sembra, quindi, sorprendere che, nel progetto di codice predisposto da Enrico Redenti, tutte le concessioni alla (pseudo)visione riformatrice di De Francisci si ritrovino relegate nella sola relazione illustrativa<sup>136</sup>. Questa sorta di distonia

---

<sup>134</sup> Cfr. C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Bari, Laterza, 1985, pp. 219-220. A riguardo, v., altresì, fra i molti possibili riferimenti, G. Pavanini, *Riforma del processo civile (Brevi note introduttive)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, pp. 613-614; M. Cappelletti, *Il processo civile italiano nel quadro della contrapposizione 'civil law'-'common law'*, in Id., *Processo e ideologie*, Bologna, Il Mulino, 1969, pp. 329-334; Id., *Libertà individuale e giustizia sociale nel processo civile italiano*, in Id., *Giustizia e società*, Milano, Ed. Comunità, 1972, pp. 28-37; V. Denti, M. Taruffo, *La Rivista di diritto processuale civile*, in *Quaderni fiorentini*, XVI, 1987, pp. 640-641; L.P. Comoglio, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, Cedam, 1980, pp. 55-59. nonché, nella dottrina spagnola coeva all'emanazione del c.p.c. del 1940, v., ad es., M. de la Plaza, *El nuevo código italiano del procedimiento civil*, in *Rev. de Der. Priv.*, 1941, pp. 517-518; M. Miguel Romero, *Evolución histórica del proceso civil y sus principios en los nuevos códigos de Portugal e Italia*, in *RGLJ*, CLXXI, 1942, p. 484-492; L. Prieto-Castro, *En defensa de la Ciencia o meditaciones con ocasión del Código italiano de 1940*, in *Aa.Vv.*, *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, II, Milano, Giuffrè, 1951, pp. 193-196, 200-205.

<sup>135</sup> Cfr. A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1978, p. 281 ss., nonché M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 240-245.

<sup>136</sup> Per più ampie notizie sulle vicende che portano il guardasigilli De Francisci ad affidare a Enrico Redenti il compito di predisporre uno progetto preliminare di codice v., spec., F. Cipriani, *Il progetto Redenti e la chiusura del libro di Mortara*, in Id., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 357-358; Id., *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, cit., p. 344 ss. e, più di recente, P. Spazani, *I processualisti dell'età aurea. Romantici, martiri ed eroi della procedura civile*, Bari, Cacucci, 2022, pp. 259-273. Il testo dell'articolato di riforma può leggersi in Ministero di Grazia e Giustizia, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, Roma, s.n., 1934 (recante in copertina «riservato»). Il testo di quella che può considerarsi la relativa relazione di accompagnamento si rinviene, invece, in E. Redenti, *Sulla riforma del processo civile*, in

fra le premesse ideologiche della riforma e l'assetto tutto sommato conservatore del progetto Redenti fornisce la prova di come «sull'intenzione di redigere un codice fascista finisca per prevalere il peso della tradizione», ma impone, al contempo, di precisare alcuni profili innovativi delle soluzioni tecniche ivi delineate<sup>137</sup>.

Secondo quello che è stato definito da molti un approccio 'empirico', Redenti dimostra di prediligere un atteggiamento antidogmatico nell'affrontare i problemi del processo, avvicinandosi, sotto molteplici aspetti, al pragmatismo riformatore di Lodovico Mortara<sup>138</sup>. In questo senso sembrano potersi interpretare le ampie critiche alle «origini quasi esclusivamente intellettuali e colte» dei progetti di riforma licenziati dalle due Commissioni reali nel 1919 e nel 1926<sup>139</sup>. Infatti, per Redenti, l'esito fallimentare della 'proposta' Chiovenda dimostra l'utilità di «far un uso parco ed estremissimamente cauto di fonti storiche e di diritto comparato»; mentre l'epilogo dell'originario progetto Carnelutti rende evidente l'irrealizzabilità di una riforma «sol con l'arricchire nel codice le definizioni o le didascalie generali o con l'attribuire la palma dell'*elegantia iuris* ad uno schema

---

*Giur. it.*, 1934, p. 251 ss. (cui verrà fatto riferimento nel prosieguo) e, con il titolo *Sul nuovo progetto del Codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1934, p. 177 ss. Cfr., altresì, G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*<sup>2</sup>, I, Napoli, Jovene, 1935, p. 109, ove il progetto Redenti viene rapidamente liquidato come mera «elaborazione personale di iniziativa ufficiale», nonché, *amplius*, A. Rengel Romberg, *La riforma procesal italiana de 1942*, cit., pp. 54-57.

<sup>137</sup> Cfr. M. Taruffo, *op. cit.*, p. 231 e, *amplius*, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 244-245.

<sup>138</sup> Per il rilievo dell'«empirismo» di Redenti, si v., ad es., E. Fazzalari, *Enrico Redenti nella cultura giuridica italiana*, cit., p. 362 ss.; S. Caprioli, *Redenti giurista empirico*, in E. Redenti, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, (Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero, 1906), rist., Torino, Giappichelli, 1992, p. 3 ss., nonché quanto in E. Redenti, *Discorso in memoria di Piero Calamandrei*, in Id., *Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo*, I. *Intorno al diritto processuale*, Milano, Giuffrè, 1962, p. 715, ove può leggersi «Il diritto positivo è per sua natura materia empirica. Il travaglio interpretativo e costruttivo non vale e non serve se non a misura ed a cimento dei problemi che la vita ci pone, e non conclude se non sia condotto e controllato sui dati di esperienza, per *cogitata et visa*». A riguardo, si v., altresì, *amplius*, G. Auletta, *Gli studi di diritto sostanziale di Enrico Redenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985, p. 1 ss.; E. Grasso, *Metodo giuridico e scienza del processo nel pensiero di Enrico Redenti*, ivi, 1985, p. 24 ss.; U. Romagnoli, *Un giurista liberl-democratico e il diritto dei probiviri*, ivi, 1985, p. 49 ss.; e, più recente, F. Carpi, C. Rasia, *Il diritto processuale civile e la scuola bolognese*, ivi, 2022, p. 406 ss.

<sup>139</sup> Cfr. E. Redenti, *Sulla riforma del processo civile*, cit., p. 251.

concettuale»<sup>140</sup>. E se i bersagli e gli obiettivi delle critiche di Redenti appaiono subito chiari, non meno palese sembra rivelarsi la scelta di non evocare neppure il secondo dei tre progetti di riforma del codice sino ad allora pubblicati.

Le ragioni che spingono Redenti a non criticare il progetto Mortara del 1923 possono ovviamente essere state varie, non ultima l'autentica stima per un così grande maestro della materia<sup>141</sup>. Resta comunque, un fatto non trascurabile che Redenti assume a modello il progetto Mortara tanto per l'architettura generale del procedimento, quanto per la disciplina dell'«istruzione preparatoria» della controversia<sup>142</sup>. Sotto il primo profilo, il progetto Redenti si limita difatti a riproporre il vecchio schema delle udienze presidenziali preparatorie, seguite dalla discussione davanti al collegio; e ciò, del resto, in perfetta coerenza con il professato 'disinteresse' per gli insegnamenti chiovendiani<sup>143</sup>. Sotto il secondo profilo, la continuità del progetto Redenti con il modello mortariano del 1923 può ravvisarsi, ad esempio, sia nella riproposizione della forma della «citazione» per l'atto introduttivo del giudizio (art. 2, Prog. 1934), con tutte le conseguenti ipotesi di «contro-citazione» da parte del convenuto (artt. 302-311, Prog. 1934), sia nella previsione di una rigida barriera preclusiva a scandire il passaggio della causa in discussione (art. 361, co. 3°, 1934)<sup>144</sup>.

Invero, per quanto qui specificamente interessa, l'aspetto di maggiore originalità del progetto Redenti si individua nel rafforzamento delle preclusioni connesse agli atti introduttivi e alle successive «comparse preparatorie». Il tutto in un'ottica evidentemente non più limitata, come nel progetto Mortara, al solo superamento del «principio dell'istruttoria aperta»<sup>145</sup>. In effetti, nelle parole della relazione, l'obiettivo di «costringere le parti a spiegarsi e a mettere le loro carte in tavola, fin dai primi atti della causa», assume un rilievo del tutto centrale e prioritario rispetto alle ulteriori finalità della riforma<sup>146</sup>. E, a dispetto

---

<sup>140</sup> Cfr. E. Redenti, *op. cit.*, pp. 252, 254.

<sup>141</sup> Cfr. F. Cipriani, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, cit., p. 331 ss.

<sup>142</sup> Sul progetto Mortara del 1923, v. quanto nel § 8.2. del presente lavoro.

<sup>143</sup> Cfr. E. Redenti, *Sulla riforma del processo civile*, cit., pp. 254-255.

<sup>144</sup> Cfr. artt. 2, 302-311, 361 del progetto in Ministero di Grazia e Giustizia, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile*, cit., pp. 7, 113-121, 138.

<sup>145</sup> Cfr., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, quanto nei §§ 6.4., 8.2. del presente lavoro.

<sup>146</sup> Cfr. E. Redenti, *op. cit.*, pp. 262, spec. 263, ove può leggersi: «Si vuole evitare

del valore in genere soltanto retorico dei contenuti della relazione, un qualche fondo di verità sembra esserci.

A livello strutturale, la «citazione» introduttiva risulta tipicamente suddivisa in due parti: quella dedicata all'«esposizione della domanda» e quella attinente alla *vocatio in ius* del convenuto (art. 213, Prog. 1934)<sup>147</sup>. La prima parte dell'atto presenta una disciplina davvero puntuale e analitica, seconda solo al modello chiovendiano del 1919<sup>148</sup>. Oltre che a un affinamento delle classiche formule ottocentesche relative all'indicazione del *petitum* e della *causa petendi*, si assiste all'introduzione di nuovi e più stringenti oneri di deduzione istruttoria, in apparenza rispondenti alla logica dell'*Eventualmaxime* (art. 214, nn. 5-8, Prog. 1934)<sup>149</sup>. La medesima attenzione al supporto probatorio delle allegazioni introduttive si rinviene nella disciplina della «comparsa di risposta» del convenuto (art. 297, Prog. 1934); disciplina, questa, che il progetto Redenti rende opportunamente autonoma da quella delle «comparsa preparatorie», pur senza richiamarvi le tipiche scadenze previste per la proposizione delle eccezioni pregiudiziali di rito (artt. 180, 183, Prog. 1934)<sup>150</sup>.

Ad ogni modo, la funzionalità del sistema sin qui tratteggiato incontra un limite fondamentale nel regime di nullità della «citazione», ancora sagomato sulla finalità *stricto sensu* introduttiva del primo atto del giudizio. Infatti, con una minima variazione terminologica rispetto al dettato codicistico, l'invalidità della «citazione» per vizi attinenti all'*editio actionis* si determina solo in caso di «perplexità insolubile» riguardo all'azione esperita dall'attore (art. 257, co. 2°, Prog. 1934); mentre l'eventuale inosservanza degli oneri di deduzione istruttoria e di

---

che si apra il giudizio su una esposizione enigmatica e su conclusioni anfibie, come troppo spesso ora succede; evitare che il processo cominci semplicemente con finte e con schermaglie, e che ciascuna delle parti attenda a spiegare il proprio assunto e magari a manipolarsi le prove secondo l'opportunità o le convenienze del momento».

<sup>147</sup> Cfr. art. 213 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, p. 83. Sulla tipica configurazione bipartita del modello generale di «citazione» previsto dal c.p.c. del 1865, si v. quanto nel § 6.2. del presente lavoro.

<sup>148</sup> Sul progetto Chioventa del 1919, v. quanto § 8.1. del presente lavoro.

<sup>149</sup> Cfr. art. 214 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 83-84. Per qualche accenno al cosiddetto «principio di eventualità», nell'ambito del dibattito sul progetto preliminare Solmi del 1937, si v., anche per indicazioni bibliografiche di base, quanto nel successivo § 8.4.

<sup>150</sup> Cfr. artt. 180, 183, 297 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, p. 70-71, 116.

produzione documentale può semplicemente sanarsi con le successive «comparse preparatorie» (art. 262, Prog. 1934)<sup>151</sup>.

Lo scambio degli atti introduttivi segna quindi il passaggio della causa alla fase di «istruzione preparatoria», scandita dalla celebrazione di una o più udienze davanti al presidente del tribunale, oppure al «giudice istruttore» delegato all'assunzione delle prove (artt. 316, 320, 335, Prog. 1934)<sup>152</sup>. Sull'esempio del progetto Mortara, l'udienza presidenziale assolve a funzioni più ampie rispetto a quelle normalmente caratterizzanti l'udienza di prima comparizione; ma ciò con la rilevante precisazione, in sé indicativa della reale ispirazione ideologica del progetto Redenti, che nessun provvedimento a carattere decisorio può essere assunto senza accordo delle parti. Fuori dai casi in cui provvede il collegio con sentenza «interlocutoria» (artt. 380, 382, 384, Prog. 1934), il presidente tenta la conciliazione delle parti (artt. 340-348, Prog. 1934)<sup>153</sup>. Se il componimento della lite non riesce, su richiesta dei difensori si procede, nell'ordine, *i*) alla decisione delle eccezioni *litis ingressum impediennes* (artt. 328, 330, Prog. 1934); *ii*) all'assegnazione del termine per la citazione di terzi chiamati o aventi causa (art. 329, Prog. 1934); *iii*) alla concessione di provvedimenti cautelari e conservativi (art. 336, Prog. 1934); e, infine, *iv*) all'ammissione delle richieste istruttorie (art. 332, Prog. 1934)<sup>154</sup>.

Sempre nel contesto della prima udienza si collocano le attività finalizzate alla definitiva circoscrizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*. Innanzitutto, su istanza di parte o d'ufficio, il presidente può richiedere gli opportuni chiarimenti sulle allegazioni compiute dalle parti con gli atti introduttivi (art. 321, co. 1°, Prog. 1934)<sup>155</sup>. Tali precisazioni vengono di regola fornite oralmente, ma si consente alle

---

<sup>151</sup> Cfr. artt. 257, 262 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 99-101.

<sup>152</sup> Cfr. artt. 316, 320, 335 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 124-125, 129.

<sup>153</sup> Cfr. artt. 340-348, 380-384 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 131-133, 146-148 e i cenni di commento in E. Redenti, *Sulla riforma del processo civile*, cit., pp. 255-256, spec. 264, 268-269, quanto alla disciplina delle sentenze «interlocutorie» e alla loro non immediata impugnabilità.

<sup>154</sup> Cfr. artt. 328-336 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 127-130.

<sup>155</sup> Cfr. art. 321, co. 1°, del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, p. 125. Cfr., cenni, in E. Fazzalari, *Enrico Redenti nella cultura giuridica italiana*, cit., p. 378; e, *amplius*, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 249-251.

parti di optare per il classico scambio di «comparse» e di «repliche», con contestuale rinvio dell'udienza (art. 321, co. 2°-3°, Prog. 1934)<sup>156</sup>. I termini all'uopo fissati dal presidente sono perentori; il che implica la rilevabilità *ex officio* della nullità delle memorie e delle produzioni tardive (art. 137, Prog. 1934)<sup>157</sup>. Inoltre, anche dopo il passaggio della causa in discussione, il presidente può considerare «irricevibili le deduzioni e conclusioni perplesse», oltretutto «valutare il fatto del mancato chiarimento come elemento di convinzione» ai fini della decisione (art. 322, Prog. 1934)<sup>158</sup>.

L'assetto dei poteri del giudice in questo contesto appare modellato sulla funzione di mera precisazione delle allegazioni introduttive, che il progetto Redenti sembra attribuire *prima facie* alle «comparse preparatorie». Tuttavia, a dispetto delle formule rigorose con cui si disciplina il contenuto di tali «comparse», ulteriori possibilità di ampliamento dell'oggetto della controversia vengono previste a ridosso dell'udienza di discussione. Segnatamente, oltre all'ipotesi di accordo dei difensori (esplicito o tacito che sia), nuove domande, eccezioni e prove possono sempre essere proposte in veste di «replica» a quelle avversarie (art. 323, co. 1°, Prog. 1934)<sup>159</sup>. E, se la «necessità di controdedurre ulteriormente» sorge dopo la scadenza dei termini per lo scambio delle «comparse» e delle relative «repliche», il presidente ha sempre facoltà di autorizzare una nuova appendice di trattazione scritta (art. 323, co. 2°, Prog. 1934)<sup>160</sup>.

Nel complesso, il modello di «istruzione preparatoria» delineato dal progetto Redenti appare uno sviluppo coerente dell'approccio pragmatico di questo autore ai problemi del processo. L'assenza di una precisa visione dogmatica permette a Redenti di operare con una certa originalità sull'architettura tradizionale del procedimento, innestandovi istituti e soluzioni di diversa derivazione<sup>161</sup>. Con ogni probabilità, l'esempio più significativo è rappresentato dalla riconsiderazione del ruolo degli atti introduttivi delle parti in un'ottica molto vicina a quella chio-

---

<sup>156</sup> Cfr. art. 321, co. 2°-3°, del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 125-126. Cfr., altresì, E. Redenti, *op. cit.*, pp. 254, 263.

<sup>157</sup> Cfr. art. 137 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 50-51.

<sup>158</sup> Cfr. art. 322 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, p. 126.

<sup>159</sup> Cfr. art. 323, co. 1°, del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, p. 126, a norma del quale «Non possono essere proposte nell'istruzione preparatoria nuove conclusioni, né essere prodotti nuovi documenti, se le altre parti non vi consentano o se l'interesse a proporle, o rispettivamente a produrli, non sorga per una parte dalle deduzioni altrui, successive alle proprie».

<sup>160</sup> Cfr. art. 323, co. 2°, del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, p. 125.

<sup>161</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 230.

vendiana, ma senza i rigidi vincoli teorici discendenti dal modello dell'oralità<sup>162</sup>. Questa 'libera' combinazione di elementi tradizionali e soluzioni di moderna tecnica processuale incontra comunque un limite nelle scelte di fondo relative ai margini di autonomia riservati alle parti nella conduzione del processo<sup>163</sup>. Ne sono prova la riproposizione di un assetto delle prerogative presidenziali subordinato all'accordo delle parti e, di fatto, privo di strumenti in grado di assicurare una direzione effettiva dell'«istruzione preparatoria». Sotto tale profilo, il progetto Redenti sembra rivelarsi quello decisamente più conservatore, persino al confronto con il modello mortariano del 1923<sup>164</sup>. In effetti, con l'ascesa di Arrigo Solmi al ministero, saranno proprio le troppo caute aperture al principio dell'impulso d'ufficio a determinare l'accantonamento del progetto Redenti<sup>165</sup>.

#### **4. (Segue:) Ultime proposte di modernizzazione del processo civile liberale. I progetti Solmi**

Nel luglio del 1935, quando la decisione di «mutare il piano del lavoro» era ormai già stata presa da tempo, Solmi dispone e cura personalmente la costituzione di una «Commissione ministeriale tecnica» per l'elaborazione di un nuovo progetto di codice; ove l'aggettivo 'tecnica' sta verosimilmente a indicare la pressoché

---

<sup>162</sup> Cfr. F. Cipriani, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, cit., pp. 333-335.

<sup>163</sup> Cfr. V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 252.

<sup>164</sup> Cfr. quanto osservato nel precedente § 8.2., soprattutto con riguardo al regime delle ordinanze presidenziali.

<sup>165</sup> Cfr. T. Carnacini, *La vita e le opere di Enrico Redenti. Discorso commemorativo letto nell'Aula magna dell'Università degli studi di Bologna il 25 gennaio 1964*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 17, per il quale il progetto Redenti «fu onoratamente sepolto» con la sua pubblicazione, a cura del dicastero Solmi, quando ormai da quasi un anno era in cantiere l'elaborazione di un nuovo articolato di riforma (cfr. Ministero di Grazia e Giustizia, *Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile. Schema del progetto del Libro Primo*, Roma, s.n., 1936). Per uno sguardo all'attività accademica e politica di Arrigo Solmi, v., *si vis*, E. Rota, *Arrigo Solmi nella sua opera di storico e di politico*, Pavia, Libreria internazionale F.lli Treves, 1934, *passim*; F. Artizzu, *L'insegnamento di Arrigo Solmi nell'Università di Cagliari*, in G.P. Brizzi, J. Verger (a cura di), *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di studi*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1998, pp. 829-837, nonché Aa.Vv., *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, I-II, Milano, Giuffrè, 1941, *passim*.

esclusiva provenienza istituzionale dei commissari (tutti alti magistrati, ad eccezione di Enrico Redenti e del cognato del guardasigilli, l'avvocato modenese Guido Dallari)<sup>166</sup>. Sulla base delle direttive fissate dallo stesso ministro, i lavori della Commissione procedono abbastanza spediti. Ed è così che, nella primavera del 1937, viene pubblicato un primo progetto preliminare da sottoporre in via preventiva alle «osservazioni» della magistratura, delle corporazioni forensi e delle università, in vista della successiva approvazione presso la C.A.L. (art. 2, l. 30 dicembre 1923, n. 2814)<sup>167</sup>.

Nella lunga relazione di accompagnamento si rinviene un'accurata esposizione delle linee fondamentali della riforma, *medio tempore* anticipate dal ministro Solmi in «discorsi, conferenze e interviste», poi pubblicate in autonomo volume<sup>168</sup>. Come con De Francisci, il discorso sugli obiettivi cui dovrà tendere il nuovo processo civile assume una forte coloritura politica, tanto che si giunge ad ascrivere al merito del fascismo la non certo inedita aspirazione a una giustizia rapida

---

<sup>166</sup> Cfr. A. Solmi, *Lineamenti del nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1937, p. 51, da dove può chiaramente desumersi che la decisione di accantonare il progetto Redenti sia stata presa già «sul principio del 1935», ossia quasi contestualmente all'insediamento del nuovo ministro, avvenuto il 24 gennaio 1935. Per qualche notizia sull'avvocato Dallari, «ricchissimo possidente, cognato del ministro di grazia e giustizia, Arrigo Solmi», si v. G. Muzzioli, *L'economia e la società modenese fra le due guerre (1919-1939)*, Modena, STEM-Mucchi, 1979, p. 109.

<sup>167</sup> Testo e relazione illustrativa del primo progetto Solmi possono consultarsi in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1937, ove a p. VII può leggersi: «Le osservazioni e le proposte degli organi tecnici, che saranno chiamati a portare il loro esame sul progetto e i suggerimenti di tutti coloro che vorranno dare il contributo della loro esperienza costituiranno elementi preziosi per il perfezionamento delle norme proposte e per la formazione del progetto definitivo, che verrà poi sottoposto alla commissione parlamentare per il prescritto parere». Per ulteriori notizie e riferimenti bibliografici sulle «osservazioni e proposte» di emendamento al progetto preliminare Solmi, si v., *infra*, quanto nel testo e in nota. Con riguardo al peculiare iter legislativo fissato dalla l. 30 dicembre 1923, n. 2814 per l'approvazione del codice di procedura civile del 1940, si v. quanto nel § 8.2. del presente lavoro.

<sup>168</sup> Cfr. A. Solmi, *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1937, e ivi v., spec., Id., *La tradizione nazionale nel nuovo processo civile*, pp. 48-67; Id., *La preparazione della riforma*, pp. 145-147; Id., *L'elaborazione del nuovo Codice di procedura civile*, pp. 149-151; Id., *Le basi della riforma della procedura civile*, pp. 153-161; Id., *La funzione della procedura civile e la funzione degli avvocati e procuratori*, pp. 164-169; Id., *Precisazioni sulla riforma del processo civile*, pp. 171-181.



e semplice<sup>169</sup>. Nella medesima prospettiva di esaltazione *tout court* dell'ideologia di regime si pongono poi le ormai abituali e insistenti critiche all'impostazione del c.p.c. del 1865, «ambulacro di riti incomprensibili» e frutto tipico di quel «principio individualistico di cui lo Stato liberale era schiavo»<sup>170</sup>.

La novità di maggior rilievo, certo consentanea alla concezione autoritaria dello Stato ma da tempo auspicata dalla scuola chiovendiana (e non solo), consiste nel deciso aumento dei poteri direttivi del giudice, sia nella preventiva chiarificazione delle questioni controverse sia nella successiva istruzione probatoria<sup>171</sup>. Si tratta di un'innovazione, resa ancor più dirompente dall'abolizione della collegialità in prima istanza, dalla quale discendono organicamente significative modificazioni nella struttura del procedimento e nella configurazione dei poteri delle parti<sup>172</sup>.

Sotto il primo profilo, la monocraticità del giudice implica il superamento dello schema introdotto dalla l. 31 marzo 1901, n. 107 e variamente riproposto

---

<sup>169</sup> Cfr., spec., A. Solmi, *L'idea fascista nel nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1937, pp. 168-169, ove vengono appunto enunciate le fantomatiche «linee direttive della riforma indicate dal Duce».

<sup>170</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., p. 332. A tale riguardo, cfr., critico, F. Carnelutti, *Anticipazioni sulla riforma del Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1937, pp. 83 ss., spec. 83-84, ove può leggersi: «Siamo lieti di dare pieno credito alla autorevole parola del ministro con la speranza, anzi con la fiducia che la sua visione del futuro non pecchi per ottimismo come è stato forse un poco tinto di pessimismo il suo giudizio intorno alla legge e alla realtà attuale».

<sup>171</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 333-334. Per il rilievo secondo cui non ci si troverebbe, comunque, di fronte «né [a] una creazione originale del fascismo né [a] una soluzione intrinsecamente fascista», si v., spec., M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 232-233; nonché già A. Rengel Romberg, *La riforma procesal italiana de 1942*, cit., pp. 57-66, spec. 57-59. Su tali aspetti, si v., più di recente, V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 260-263.

<sup>172</sup> Sulla prospettata introduzione della monocraticità del giudice in prima istanza, cfr. A. Solmi, *La riforma dei codici e l'ordinamento giudiziario*, in Id., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, cit., pp. 103-111, e, *amplius*, B. Ficarelli, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella prospettiva del giusto processo civile*, cit., p. 45 ss. Per un unico riferimento alla dottrina dell'epoca, si v., ad es., P.A. Thomann, *La posizione e le funzioni del giudice nel procedimento di prima istanza secondo il Progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura civile italiano*, Soletta, Tip. Vogt-Schild, 1939, *passim*.

dai successivi progetti di riforma del codice<sup>173</sup>. Alla complessa distinzione tra fasi e attività del processo di competenza del presidente, del giudice delegato e del collegio si sostituisce una più semplice scansione procedimentale in tre udienze ravvicinate, agevolmente modulabile a seconda delle effettive esigenze istruttorie della causa<sup>174</sup>. L'articolazione del procedimento che ne risulta può essere così sintetizzata. Nella prima udienza si precisano le conclusioni istruttorie e di merito, di regola consentendo alle parti soltanto di «limitare, ma non ampliare né mutare, le rispettive domande ed eccezioni» formulate negli atti introduttivi (art. 165, co. 3°, Prog. 1937). Nella seconda udienza si assumono le prove ritenute ammissibili e rilevanti, a prescindere da ogni eventuale accordo delle parti in proposito (art. 172, Prog. 1937), nonché quelle disposte d'ufficio dal giudice (es. ordine di esibizione, ispezione, perizia ecc., ex art. 158, Prog. 1937). Nella terza e ultima udienza, dopo lo scambio delle «comparse conclusionali» (art. 165, co. 2°, Prog. 1937), si svolge la discussione della causa, seguita dall'immediata deliberazione della sentenza (artt. 166, 169, 182, Prog. 1937)<sup>175</sup>.

Sotto il secondo profilo, l'ampliamento dei poteri direttivi del giudice trova il suo *pendant* in un sistema di rigide preclusioni connesse agli atti introduttivi delle parti. Come ben emerge nelle parole della relazione, questo «principio di delimitazione iniziale della controversia» assolve allo scopo di offrire al «giudice designato per la causa» un quadro tendenzialmente esaustivo delle richieste delle parti e delle prove che ne costituiscono il fondamento<sup>176</sup>. Ciò dovrebbe poter garantire un'efficiente programmazione preliminare da parte dello stesso giudice delle attività da compiersi alla prima udienza, ad esempio, individuando eventuali questioni impedienti la decisione sul merito o irregolarità nella costituzione del rapporto

---

<sup>173</sup> Cfr. quanto nei precedenti §§ 6.4.-8.2. del presente lavoro, soprattutto con riguardo all'ipotesi di 'giudizio monocratico facoltativo' prevista dal progetto Chiovena del 1919.

<sup>174</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 335-336.

<sup>175</sup> Per consultare le disposizioni richiamate nel testo cfr. Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 71-72, 75, 77, 79, 84. Sulla scansione del procedimento tratteggiata nel testo, si v., *amplius*, critico, A. Segni, *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, in *Studi sassaresi*, XV, 1937, p. 148 ss., anche in Id., *Scritti giuridici*, I, Torino, Utet, 1965, p. 356 ss., spec. 361 ss. Per uno sguardo alla disciplina dei poteri di iniziativa istruttoria del giudice, cfr., ad es., artt. 185, 240 e 251 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 85-86, 107, 111.

<sup>176</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., p. 335, nonché V. Ansanelli, *op. cit.*, p. 264.

processuale<sup>177</sup>. La preventiva conoscenza dei fatti di causa dovrebbe poi consentire al giudice di guidare concretamente le parti al completamento delle proprie richieste istruttorie e alla precisazione delle rispettive conclusioni di merito (artt. 165, 172, Prog. 1937), facilitando al contempo l'immediata decisione delle eccezioni pregiudiziali e preliminari (artt. 167, 169-170, Prog. 1937)<sup>178</sup>.

Sempre in questa prospettiva di radicale trasformazione del ruolo del giudice e, quindi, di sostanziale riequilibrio dei poteri di iniziativa processuale, si pongono una serie di previsioni volte a orientare la condotta delle parti e, eventualmente, a reprimere comportamenti scorretti<sup>179</sup>. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione del «dovere di probità» e del «dovere di ottemperare alle richieste del giudice» (artt. 26, 28, Prog. 1937)<sup>180</sup>. Il primo si traduce nell'obbligo delle parti e dei rispettivi difensori di «esporre al giudice i fatti secondo verità», astenendosi dal proporre «domande, difese, eccezioni o prove che non siano di buona fede» (art. 26, co. 1°, Prog. 1937); mentre il secondo si sostanzia nell'obbligo di fornire alla prima udienza – e, comunque, quando occorra – tutti i «chiarimenti richiesti» dal giudice in ordine alle allegazioni e alle deduzioni compiute (artt. 28, co. 1°, 158, Prog. 1937)<sup>181</sup>. L'inosservanza di tali obblighi di condotta può essere sanzionata dal giudice sia in sede di liquidazione delle spese processuali (art. 77, Prog. 1937), sia con la condanna della parte o del suo difensore al versamento di una penale commisurata alla gravità delle violazioni e al valore economico della controversia (artt. 26, co. 2°, 28, co. 2°, Prog. 1937)<sup>182</sup>.

<sup>177</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 335-336.

<sup>178</sup> Cfr. artt. 165-172 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 75-79. A norma degli artt. 166-167, il rigetto delle eccezioni *litis ingressum impediens* avviene con ordinanza soggetta reclamo davanti allo stesso giudice, superando in tal modo il classico problema delle «sentenze interlocutorie» di immediata impugnabilità (cfr., *amplius*, «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, p. 338).

<sup>179</sup> Cfr. A. Solmi, *L'idea fascista nel nuovo processo civile*, cit., pp. 172-173.

<sup>180</sup> Cfr. artt. 26 e 28 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 10-11. A riguardo, si v., di recente, e quali fondamentali riferimenti sul tema, A. Carratta, *Dovere di verità e completezza nel processo civile. Parte prima*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 47 ss., spec. 63 ss., nonché M. Gradi, *L'obbligo di verità delle parti*, cit., p. 469 ss.

<sup>181</sup> Oltre alle disposizioni citate nella nota precedente, cfr. art. 158 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 71-72.

<sup>182</sup> Cfr. art. 77 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, p. 31, con i commenti di E. Lumia, *La liquidazione delle spese del giudizio nel progetto preliminare del Codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1939, p. 36 ss.

Si tratta, come si vede, di previsioni dirette a contrastare il fenomeno, tanto ricorrente e consolidato nelle diverse latitudini storiche e geografiche qui considerate da potersi definire endemico, dell'utilizzazione distorta delle facoltà assertive e probatorie delle parti. In chiave storica, tali disposizioni possono ovviamente prestarsi a differenti interpretazioni e finanche dimostrare l'ispirazione autoritaria del progetto preliminare Solmi<sup>183</sup>. Ma ciò non dovrebbe comunque impedire di evidenziarne l'importanza innovativa e l'assoluta centralità per il funzionamento del modello di preparazione della causa delineato dal progetto in esame.

Per un verso, il «dovere di probità» impone al difensore il rispetto di *standard* etico-professionali sia nell'impostazione della causa sia nella materiale redazione dell'atto introduttivo, all'epoca tutt'altro che acquisiti a livello normativo generale e deontologico<sup>184</sup>. La previsione di forme di responsabilità diretta dell'avvocato appare quindi funzionale a garantire l'effettiva operatività del «principio della delimitazione iniziale della controversia», scoraggiando l'impiego di strategie processuali tipicamente incentrate sulla posticipazione delle allegazioni e delle produzioni decisive all'ultimo momento utile; o, in altri termini, sull'ormai proverbiale 'tecnica delle sorprese'<sup>185</sup>. Per altro verso, e in stretta connessione con quanto sopra, gli obblighi di condotta delle parti assumono particolare rilievo nel contesto delle attività di definitiva precisazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* che andranno compiute alla prima udienza; e ciò, segnatamente, consentendo al giudice di autorizzare soltanto la proposizione di quelle nuove domande, eccezioni e prove documentali che si rendano realmente necessarie «a seguito delle deduzioni dell'altra parte» (art. 162, co. 2°, Prog. 1937)<sup>186</sup>.

La concreta potenzialità del primo progetto Solmi di mutare radicalmente l'assetto del processo civile italiano, rimodellandone l'architettura e la sottostante distribuzione dei poteri fra parti e giudice, trova la sua migliore conferma nelle reazioni conseguenti alla divulgazione dell'articolato ministeriale. In effetti, a fronte di un'interlocuzione ufficiale che coinvolge organi giudiziari di ogni

---

<sup>183</sup> Cfr. F. Cipriani, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, cit., pp. 359-364.

<sup>184</sup> Per uno sguardo al ruolo dell'avvocato e dell'avvocatura durante il ventennio, si v., ad es., A. Meniconi, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 21 ss., 105 ss.

<sup>185</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 346-347.

<sup>186</sup> Cfr. art. 160 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *op. cit.*, pp. 73-74.

ordine e grado, corporazioni forensi e istituzioni universitarie, appare davvero sorprendente constatare la trasversale uniformità delle critiche rivolte alla disciplina degli atti introduttivi e al connesso regime di preclusioni<sup>187</sup>. Sull'ampio versante della critica *ex professo*, si distinguono nettamente, per stile e per originale approfondimento, le «osservazioni e proposte» di Francesco Carnelutti e Piero Calamandrei. Più che di «osservazioni» si tratta difatti di veri e propri *pamphlet*, scritti anche in veste di delegati dei rispettivi ordini forensi, che finiranno per dettare la linea dei lavori di revisione del progetto preliminare<sup>188</sup>.

Per Carnelutti, l'idea di poter giungere a una «delimitazione iniziale» della controversia attraverso gli atti introduttivi risulta semplicemente smentita da «una verità indiscussa e indiscutibile», ossia dall'assioma o, meglio, dal portato di secolare esperienza per il quale la funzione dell'atto introduttivo non può che essere quella

---

<sup>187</sup> Oltre alle indicazioni che seguiranno in nota, cfr., ad es., Corte di Cassazione del Regno, *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Roma, Stamp. Reale, 1937, p. 10, 30-32; Sindacato fascista di avvocati e procuratori della Circoscrizione del Tribunale di Firenze, *Parere sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Firenze, Soc. per le industrie grafiche G. Spinelli & C., 1937, pp. 16-18; M.T. Zanzucchi, *Osservazioni sull'intero progetto*, in Università Cattolica del Sacro Cuore, *Osservazioni intorno al 'progetto preliminare del Codice di procedura civile'*, Milano, Vita e Pensiero, 1937, pp. 5, 8-9, 40-42; G. Cristofolini, *Relazione sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Pavia, F.lli Treves, 1937, pp. 13-14; G. Maranini, *Il progetto preliminare del Codice di procedura civile. Parere della Facoltà di Scienze politiche a S.E. il Ministro Guardasigilli*, Perugia, Tip. Rivoluzione Fascista G. Donnini, 1937, pp. 40-47; F. Marini, *Il nuovo processo civile nel progetto Solmi. (Contributo alla sua realizzazione)*, Napoli, La Floridiana, 1938, pp. 5-8, 12-13, 28-30; M. Ricca-Barberis, *Esame del progetto preliminare del Codice di procedura civile da parte della Facoltà di Giurisprudenza*, Torino, Istituto Giuridico della R. Università, 1938, pp. 6-7, 20; L. Rossi, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Padova, Cedam, 1938, pp. 29-30; E.T. Liebman, *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Parma, Tip. F.lli Godi, 1938, pp. 5-6, 15-16. *Contra*, cfr., ad es., A. Genovesi, *Osservazioni e proposte della Facoltà di Economia e Commercio sul progetto preliminare del Codice di Procedura Civile*, Venezia, Ca' Foscari, 1937, pp. 12-13; E. Jovane, *Riforma della procedura civile. Progetto Solmi*, Torino, Tip. Silvestrelli & Cappelletto, 1937, p. 1 ss. Un'ordinata sintesi delle osservazioni critiche al sistema di preclusioni previsto dal progetto preliminare si rinviene in Ministero di Grazia e Giustizia, *Osservazioni e proposte sul Progetto di Codice di procedura civile*, II, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1938, pp. 20-58.

<sup>188</sup> Cfr. F. Carnelutti, *Intorno al progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Milano, Giuffrè, 1937, p. 7 ss. e P. Calamandrei, *Sul progetto preliminare Solmi*, in Id., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, I, Napoli, Morano, 1965, p. 296 ss.

di mera «apertura o prolusione del processo»<sup>189</sup>. Nella visione di questo autore, già coerentemente trasfusa nel progetto di riforma del 1926 (§ 8.2.), «la vera e sola funzione introduttiva» dei primi atti del giudizio rende inevitabile posticipare a un momento successivo la precisazione dell'oggetto della controversia; il che presuppone ovviamente la previsione di un'autonoma «fase di istruzione preparatoria», incentrata sullo scambio di un certo numero di memorie fra le parti<sup>190</sup>.

D'altronde, ad analoghe conclusioni, ma per altre vie, giunge Calamandrei, che con grande abilità politica ripropone il modello preparatorio, diluito e privo di preclusioni, delineato dal progetto Chioyenda<sup>191</sup>. Si tratta di un suggerimento, accolto e ribadito dai principali esponenti della scuola chioyendiana, che tuttavia nulla a che vedere con l'ortodossa attuazione del principio dell'oralità<sup>192</sup>. Infatti, ciò che Calamandrei intende davvero recuperare dal modello chioyendiano è il vecchio «principio dell'istruttoria aperta»; principio che, se decontestualizzato dal 'sistema dell'oralità', avrebbe in sostanza implicato un mero ritorno allo schema del «processo sommario» di cui alla l. 31 marzo 1901, n. 107<sup>193</sup>.

---

<sup>189</sup> Cfr. F. Carnelutti, *op. cit.*, p. 115.

<sup>190</sup> Cfr. F. Carnelutti, *op. cit.*, pp. 116-117 e, in senso analogo, E. Allorio, *Osservazioni e proposte sul disegno Solmi di riforma del processo civile*, Messina, Grafiche 'La Sicilia', 1937, p. 14.

<sup>191</sup> Cfr. P. Calamandrei, *op. cit.*, pp. 347-348.

<sup>192</sup> Cfr., in senso analogo, quanto sostenuto da Virgilio Andrioli in R. Università di Roma, *Osservazioni della Facoltà di Giurisprudenza sul progetto di riforma del Codice di procedura civile*, Roma, Soc. An. Poligr. Italiana, 1937, pp. 9, 11-12, spec. 12, per il rilievo secondo cui «sull'altare della concentrazione non possono esser sacrificati gli interessi delle parti». A tale riguardo, si v., *amplius*, V. Denti, *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, Ed. Comunità, 1971, p. 126 ss.; nonché E.F. Ricci, *Piero Calamandrei e la dottrina processualcivilistica del suo tempo*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, pp. 812-814, anche in Id., *Scritti*, II, Milano, Giuffré, 2020, pp. 2238-2240.

<sup>193</sup> Cfr. quanto nei §§ 6.3-6.4., 8.1. del presente lavoro. In effetti, ancora *in limine* all'avvio ufficiale dell'attività di revisione del progetto definitivo Solmi da parte del Comitato Grandi, Calamandrei solleva dubbi in merito all'opportunità che la causa giunga in discussione al collegio a «istruttoria chiusa», quando, invece, «in omaggio al principio della oralità, si debbano considerare ammissibili nuove deduzioni orali all'udienza collegiale». Cfr. il testo della lettera recante «punti fondamentali da esaminare preliminarmente per la revisione del progetto Solmi», inviata da Calamandrei al capo di gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia, Dino Mandrioli, il 6 novembre 1939, rinvenuta e pubblicata da F. Cipriani, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantenario dell'entrata in vigore*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1992, pp. 125-130, spec. 127, da dove è tratto il virgolettato.

Date le circostanze del momento, più che i (primi) richiami strumentali all'opera di Giuseppe Chiovenda, sembra destare una qualche sorpresa il tentativo di Calamandrei di ricondurre l'istituto delle preclusioni alla concezione individualistica e veterolibérale del processo<sup>194</sup>. Con quella che si è giustamente definita una «curiosa deformazione della storia», Calamandrei giunge ad affermare che soltanto «in un sistema, il quale consideri il processo civile come un affare di interesse privato, è logicamente concepibile che la proposizione dei mezzi di difesa sia rigidamente condizionata all'osservanza di termini preclusivi»<sup>195</sup>. Si ha qui un singolare ribaltamento della realtà storica e dei termini in cui la dottrina pubblicistica affronta il problema del funzionamento del processo civile, inteso anche, se non soprattutto, quale ripensamento dei margini di iniziativa individuale tradizionalmente spettanti alle parti. È dunque chiaro che ci si trovi di fronte a una forzatura. Tuttavia, nel fronte unito della dottrina contro il sistema delle preclusioni, tale circostanza passa sotto completo silenzio<sup>196</sup>.

Oltre che sul piano delle ideologie del processo, la critica di Calamandrei al meccanismo delle preclusioni si articola in una serie di argomentazioni decisamente più pragmatiche, ma non meno impressionistiche, concernenti il ruolo del difensore. L'intento di fondo consiste nel dimostrare come il sistema delle preclusioni «ha veramente in sé qualcosa di pauroso per l'avvocato», che finirebbe per essere la vittima designata di un «vero e proprio congegno di tortura processuale»<sup>197</sup>. L'espedito teorico, molto drammatizzante, al quale fa ricorso Calamandrei è rappresentato dal principio di eventualità<sup>198</sup>. Come sosterrà anche

---

<sup>194</sup> Sulla strumentalizzazione del 'mito' di Chiovenda, sia nella relazione illustrativa del c.p.c. del '40 sia nell'immediatamente successivo dibattito sulla riforma della disciplina della fase introduttiva sia consentito il rinvio, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a F. Noceto, *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva dall'approvazione del codice alla riforma del 1950*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 674 ss.

<sup>195</sup> Cfr. M. Taruffo, *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in P. Barile (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 162-164 e P. Calamandrei, *Sul progetto preliminare Solmi*, cit., p. 346.

<sup>196</sup> Cfr. M. Taruffo, *op. cit.*, pp. 165-166, ma v., per opportune precisazioni in rapporto al pensiero di Giuseppe Chiovenda e alle soluzioni trasfuse nel progetto del 1919, G. Balena, *Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità*, cit., pp. 70-71.

<sup>197</sup> Cfr. P. Calamandrei, *op. cit.*, p. 341.

<sup>198</sup> Cfr., in senso analogo, A. Coniglio, *Osservazioni al progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Milano, Giuffrè, 1938, pp. 26-29. Per un'analisi in prospettiva storico-comparata del 'principio di preclusione' (*Präklusivprinzip*) e della connessa, estrema

Antonio Segni, la previsione di preclusioni connesse agli introduttivi avrebbe l'effetto di «trasformare l'atto di citazione in una specie di esercitazione scolastica di ipotesi a vuoto», obbligando il difensore a una sorta di attività divinatoria nella predisposizione delle domande, delle eccezioni e delle deduzioni istruttorie che potrebbero, eventualmente, servire per contrastare le difese del convenuto<sup>199</sup>. Tutto ciò con l'unico risultato di complicare infinitamente l'attività professionale dell'avvocato, che «dovrà entrare nel processo col fermo proposito di mettersi a combattere, prima che contro l'avversario, contro i mulini a vento»<sup>200</sup>.

Tuttavia, anche sotto tale profilo, la critica di Calamandrei sembra rivelare qualche ambiguità, dal momento che le prospettate ripercussioni presuppor-

---

derivazione del principio di eventualità (*Eventualprinzip*), si v., anche per ampi rimandi bibliografici, R.W. Millar, *The Formative Principles of Civil Procedure. I*, in 18 *Illinois Law Review*, 1, 1923, pp. 24-36. Nell'ambito della dottrina tedesca, si v., ad es., sempre in prospettiva storica, J.T.B. Linde, *Beiträge zu der Lehre über die Bedeutung und den Umfang der s. g. Eventualmaxime im deutschen gemeinen bürgerlichen Prozesse*, in *AcP*, 12, 1, 1829, pp. 1-15; Id., *Beiträge zu der Lehre über die Bedeutung und den Umfang der sogenannten Eventualmaxime im Deutschen gemeinen bürgerlichen Prozesse (Fortsetzung)*, ivi, 14, 3, 1831, pp. 421-434; J.A.M. Albrecht, *Die Ausbildung des Eventualprinzips im gemeinen Civilprocess*, Marburg, R.G. Elwert, 1837, *passim*; R. Kräwel, *Die Eventualmaxime in den Deutschen Entwürfen einer Civilproceßordnung*, in *AcP*, 55, 2, 1872, pp. 284-303; H. Stahl, *Das Mündlichkeitsprinzip und die Eventualmaxime im Civilprocesse, mit besonderer Beziehung auf den Entwurf der deutschen Civilproceß-Ordnung von 1872*, ivi, 57, 3, 1874, pp. 338-399; O. Krake, *Das Eventualprinzip: seine historische Entwicklung und Geltung im heutigen Recht*, Borna-Leipzig, Noske, 1932, *passim*; J. Schulte, *Die Entwicklung der Eventualmaxime. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Zivilprozesses*, Köln, Heymann, 1980, p. 4 ss. Nella dottrina italiana, si v., fra i molti possibili riferimenti, F.P. Luiso, *Principio di eventualità e principio della trattazione orale*, in *Aa.Vv., Studi in onore di Elio Fazzalari*, II, Milano, Giuffrè, 1993, p. 205 ss.; G. Tarzia, *Il principio di eventualità nella riforma del processo civile*, in *Aa.Vv., Scritti in onore di Luigi Mengoni*, III, Milano, Giuffrè, 1995, p. 2147 ss.; D. Buoncristiani, *L'allegazione dei fatti nel processo civile. Profili sistematici*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 143 ss. e, anche per un ampio e dettagliato inquadramento teorico-generale dello strumento processuale della preclusione, A. Carratta, *Il fondamento del principio di preclusione nel processo civile*, in L. Marafioti, R. Del Coco, *Il principio di preclusione nel processo penale. Atti del Convegno, Teramo 16 giugno 2011*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 9 ss., spec. 22-26.

<sup>199</sup> Cfr. P. Calamandrei, *op. cit.*, p. 343 e, *amplius*, A. Segni, *Il principio di eventualità e la riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, XV, 1937, p. 71 ss., anche in Id., *Scritti giuridici*, cit., I, pp. 339, 348 ss.; in senso analogo, si v., altresì, Id., *El nuevo proceso civil italiano*, in *Rev. de Der. Priv.*, 1941, pp. 136-138, 140-141.

<sup>200</sup> Cfr., ancora, P. Calamandrei, *op. cit.*, p. 343.



rebbero il divieto assoluto di compiere nuove allegazioni fattuali, deduzioni e produzioni istruttorie, dopo lo scambio degli atti introduttivi. Il fatto che nel progetto Solmi tali attività possano essere autorizzate dal giudice solo in presenza di effettive esigenze di sviluppo dialettico del processo rappresenta probabilmente il vero motivo dell'ostilità di Calamandrei e della maggior parte dottrina; una circostanza, questa, che appare al contempo indicativa della latente e diffusa sfiducia nelle capacità del giudiziario di assolvere a più ampie funzioni di direzione della lite<sup>201</sup>.

Gli esiti del dibattito pubblico sui contenuti del progetto preliminare si vedono già al principio del 1938, quando Solmi indica, nell'enorme mole di «osservazioni e proposte» pervenute al ministero, la nuova base dei lavori sul codice<sup>202</sup>. L'elaborazione del progetto definitivo viene nuovamente affidata alla Commissione tecnica istituita da Solmi nel 1937, ancorché «opportunitamente integrata» da giudici di alto grado e da avvocati del foro romano<sup>203</sup>. Con tutta probabilità, la ribadita esclusione della dottrina dal novero degli interlocutori privilegiati trova una qualche giustificazione nella critica serrata, minuziosa e decisamente autorevole, diretta dai processualcivili propri contro le principali novità del progetto preliminare. Nell'ottica del Guardasigilli, questa scelta avrebbe verosimilmente evitato un completo ribaltamento delle linee originarie della riforma. Tuttavia, complice anche il livello di approfondimento con cui vengono riprese e sviluppate osservazioni comuni, sarà comunque l'apporto della dottrina a indirizzare l'opera di revisione del progetto preliminare<sup>204</sup>.

In effetti, ciò di cui Solmi sembra ormai aver acquisito piena consapevolezza è che «la riforma del codice di rito dovesse presentarsi, [anche] nella costruzione dello Stato fascista, come un problema essenzialmente politico» o, meglio, diplomati-

---

<sup>201</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 237.

<sup>202</sup> Cfr. E. Redenti, *Sulle riforme della procedura civile. Appendici alla seconda edizione dei Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, Giuffrè, 1939, p. 11 ss., spec. 16-17. Più di recente, si v., ad es., F. Cipriani, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, cit., pp. 364-368; V. Ansanelli, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 255-258.

<sup>203</sup> Testo e relazione del secondo progetto Solmi possono leggersi in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1939, ove a p. III si rinviengono tutte le indicazioni relative alla nuova composizione della Commissione ministeriale.

<sup>204</sup> Cfr. M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 238.

co<sup>205</sup>. Nelle varie conferenze che precedono la pubblicazione del progetto definitivo e ancor più nell'annessa relazione illustrativa, Solmi abbandona quasi del tutto i toni autoritari del gerarca, fornendo bonarie rassicurazioni sul fatto che la prima versione del progetto non fosse affatto «dominata da disfavore verso il ceto forense»<sup>206</sup>. Ad ogni modo, dal momento che la «tradizionale correttezza del ceto forense italiano offre sufficiente garanzia», molte delle innovazioni che avrebbero potuto dar adito a 'fraitendimenti' vengono eliminate o notevolmente attenuate<sup>207</sup>.

Per quanto qui di più immediato interesse, un primo ordine di modifiche concerne gli obblighi di condotta processuale e, segnatamente, il «dovere di probità». Nel progetto definitivo, la previsione di tale obbligo perde ogni riferimento all'attività professionale del difensore e ai connessi doveri riguardanti l'impostazione della controversia (art. 29, Prog. 1939)<sup>208</sup>. Più in particolare, si eliminano le disposizioni che avrebbero obbligato il difensore sia a vagliare *in limine litis* la non manifesta infondatezza o pretestuosità delle richieste della parte assistita, sia a «esporre al giudice i fatti secondo verità» sin dai primi atti del giudizio (art. 26, Prog. 1937)<sup>209</sup>. E, a privare di ogni portata precettiva l'ormai stilistica enunciazione del «dovere di probità», si pone, infine, la completa cancellazione del sottostante apparato di sanzioni pecuniarie applicabili dal giudice<sup>210</sup>.

Sempre in quest'ottica si pone la complessiva svalutazione del ruolo direttivo del giudice, alla quale Solmi è in qualche misura costretto dalle pressoché univoche prese di posizione delle categorie professionali di riferimento<sup>211</sup>. Oltre

---

<sup>205</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., p. 333.

<sup>206</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., p. 5, nonché A. Solmi, *I poteri del giudice nel nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1938, p. 17 ss.

<sup>207</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., p. 6.

<sup>208</sup> Cfr. art. 29 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., p. 9.

<sup>209</sup> Cfr., infatti, il testo dell'art. 26 del primo progetto Solmi, in *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., p. 10.

<sup>210</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., pp. 6, 16.

<sup>211</sup> Cfr. Ministero di Grazia e Giustizia, *Osservazioni e proposte sul Progetto di Codice di procedura civile*, I, Roma, 1938, p. 1 ss. e A. Solmi, *I poteri del giudice nel nuovo processo civile*, cit., pp. 20-25.

a quanto si dirà nel prosieguo, basti accennare al sostanziale *demi-tour* del guardasigilli sul giudice unico in prima istanza. In luogo della regola generale della monocraticità del giudice, dettata dal progetto preliminare, si prevede di lasciare al presidente del tribunale la scelta se affidare la causa al giudice monocratico o al collegio, «tenendo presenti le osservazioni delle parti» (art. 164, Prog. 1939)<sup>212</sup>. Ma, come intuitivo, tale previsione non configura una vera e propria alternativa e, soprattutto, non implica l'effettiva collegialità del giudice nel corso dell'istruzione. Infatti, anche in caso di giudizio collegiale, il presidente provvede comunque alla nomina di un «giudice delegato» per l'istruzione della causa (art. 306, Prog. 1939)<sup>213</sup>. Tuttavia, a differenza di quanto accade nel modello del c.p.c. unitario, così come in quello della l. 31 marzo 1901, n. 107, nel sistema della collegialità delineato dal progetto definitivo Solmi, il «giudice delegato» prende poi parte al collegio in veste di «giudice relatore» (art. 311, Prog. 1939); il che avrebbe assicurato, almeno in parte, l'attuazione del canone chiovendiano dell'immediatezza<sup>214</sup>. Come noto, con l'ulteriore revisione del progetto definitivo, sarà proprio questa soluzione di compromesso fra monocraticità dell'istruzione e collegialità della decisione finale, combinata all'esplicita affermazione dell'immutabilità del giudice dell'istruzione (art. 174, Cod. 1940), a porsi alla base della 'nuova' figura del «giudice istruttore» (la cui denominazione risultava invero già presente nel progetto Redenti, seppur nel significato più tradizionale di «giudice delegato» alla sola assunzione delle prove)<sup>215</sup>.

---

<sup>212</sup> Cfr. art. 164 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., pp. 53, *amplius*, R. Piccioli, *La riforma fascista del processo civile nel progetto definitivo di S.E. Solmi*, Empoli, R. Noccioli, 1939, pp. 7-9. Nella dottrina contemporanea, si v., ad es., V. Ansanelli, *op. cit.*, pp. 268-269.

<sup>213</sup> Cfr. art. 306 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., p. 96.

<sup>214</sup> Cfr. art. 311 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., p. 98.

<sup>215</sup> Nonostante la sostanziale continuità ravvisabile in materia fra il progetto definitivo Solmi e il testo finale del c.p.c. del '40 (cfr., spec., artt. 174, 275, del c.p.c. del 1940, in *Codice di procedura civile. R. Decreto 28 ottobre 1940-Anno XVIII, n. 1443*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia. Edizione Straordinaria*, lunedì 28 ottobre 1940, n. 253, pp. 4049, 4059), la paternità dell'originale istituto del «giudice istruttore» risulta piuttosto controversa tra gli stessi autori della revisione del progetto del 1939. Come riportato da attenta dottrina, L. Conforti la riconobbe come propria nel processo penale contro D. Grandi, celebratosi, in Roma, presso la Corte d'Assise Straordinaria, nel 1947 (F. Cipriani, *Dall'avvento di Grandi alla promulgazione*, in Id., *Il codice di procedura civile tra gerarchi e*

Considerazioni in parte analoghe valgono per la riscrittura delle disposizioni concernenti gli atti introduttivi delle parti. Il dichiarato intento del guardasigilli di non discostarsi «dal testo tradizionale della legge vigente» – e dalla sua sedimentata interpretazione giurisprudenziale – conduce alla sostanziale riproposizione delle formule legislative riguardanti i requisiti dell'*editio actionis* (art. 140, nn. 3-4, Prog. 1939)<sup>216</sup>. Al di là delle pur non trascurabili variazioni terminologiche, il ritorno al classico paradigma di atto introduttivo appare comunque evidente sotto il profilo degli oneri di preventiva deduzione istruttoria; oneri che, sia per l'attore sia per il convenuto, vengono nuovamente 'derubricati' a semplice facoltà, dato che qualsiasi richiesta di prova dovrà essere formalizzata alla prima udienza (artt. 140, n. 5, 156, 172, Prog. 1939), e che nuove deduzioni e produzioni istruttorie potranno compiersi nel corso dell'istruzione probatoria o, *sine die*, al ricorrere di generici «gravi motivi» (artt. 173, 187, Prog. 1939)<sup>217</sup>.

Tali modifiche rappresentano, del resto, la logica conseguenza dello smantellamento del sistema di preclusioni previsto dal progetto preliminare<sup>218</sup>. Il larga-

---

*processualisti*, cit., pp. 27-28, nota n. 62, nonché, *amplius*, Id., *Autoritarismo e garantismo nel processo civile (a proposito dell'art. 187, 3° comma, c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 24 ss.). Calamandrei la attribuì, invece, allo stesso guardasigilli Grandi (P. Calamandrei, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, II, Padova, Cedam, 1943-1994, p. 13). Carnelutti, rivendicò, infine, come propria la paternità dell'istituto in discorso, dapprima, in virtù della distinzione teorica fra attività di raccolta delle prove («*instruere*») e attività di decisione in senso proprio («*construere*»), in *thesi* volta dimostrare l'utilità di riservarne il compimento a due organi diversi (F. Carnelutti, *Carattere del nuovo processo civile italiano*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1941, p. 43 ss.); e, in seguito, quale semplice 'trasposizione' della figura del «giudice istruttore» penale (F. Carnelutti, *Nuovo processo civile italiano*, in *Foro it.*, 1941, p. 28). Peraltro, nel clima conseguente all'entrata in vigore della novella del 1950, lo stesso Carnelutti ricondurrà l'idea del «giudice istruttore» a Conforti (F. Carnelutti, *Intervento*, in Aa.Vv., *Atti dell'«incontro» fra magistrati, professori universitari, e avvocati per lo studio del tema Il giudice istruttore nel processo civile. Dati di esperienza ed eventuali proposte di emendamenti*, Milano – Palazzo Serbelloni, 11 e 12 giugno 1955, Milano, Giuffrè, 1955, p. 186 e, *amplius*, F. Cipriani, *Francesco Carnelutti tra il giudice delegato e il giudice istruttore*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 543 ss.).

<sup>216</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., pp. 53-54.

<sup>217</sup> Cfr. artt. 140, 156, 172-173, 187 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., pp. 43-44, 50-51, 56, 61 e v., critico, E. Redenti, *Sulle riforme della procedura civile*, cit., pp. 24-25.

<sup>218</sup> Cfr. G. Monteleone, *L'apporto di Piero Calamandrei al progetto definitivo Solmi del Codice di procedura civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2011, p. 434.

mente auspicato abbandono del «principio di delimitazione iniziale della controversia» porta infatti con sé la posticipazione alla prima udienza di tutte le attività inerenti alla determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*; e ciò implica, a sua volta, il riproporsi dello schema-tipo dell'«istruzione preparatoria»<sup>219</sup>. Più in dettaglio, nell'ipotesi assunta come fisiologica dallo stesso ministro Solmi, alla prima udienza il giudice autorizza *de plano* la proposizione di nuove domande, eccezioni e prove documentali, non essendo, d'altronde, più vincolato al riscontro di una effettiva esigenza di sviluppo del contraddittorio sulla base degli atti introduttivi<sup>220</sup>. A tal fine, si procede all'assegnazione di un termine per lo scambio di comparse, il cui numero non risulta predeterminato, né determinabile d'ufficio dal giudice in virtù di una chiara previsione normativa (art. 172, co. 1°, Prog. 1939)<sup>221</sup>. Benché non esplicitato, l'intento di fondo sembra essere quello di riproporre, con leggere variazioni rispetto agli antecedenti prodromi di riforma, il tipico schema dell'«istruzione preparatoria» a mezzo di memorie liberamente iterabili dalle parti; uno schema, a dir poco antiquato, che si è visto rappresentare una costante dell'evoluzione storico-comparatistica del processo civile ripercorsa nel presente lavoro. Del resto, limitatamente alla disciplina dell'introduzione e della trattazione preliminare della controversia, la pubblicazione del progetto definitivo Solmi segna in sostanza il punto di arrivo dei lavori codificatori. E, come subito dimostrerà l'esperienza applicativa del codice del 1940, sarà proprio l'assetto di tale disciplina a incidere sulla complessiva efficienza del processo civile italiano anche nella seconda metà del XX secolo<sup>222</sup>.

---

<sup>219</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., pp. 48-49, nonché A. Solmi, *I poteri del giudice nel nuovo processo civile*, cit., p. 25, ove può leggersi: «nessun principio di preclusione sarà posto, nemmeno nella fase costruttiva del processo, affinché le parti e i loro patroni abbiano la facoltà di far valere le loro pretese e di presentare tempestivamente tutti i mezzi probatori utili, si è lasciata ogni più larga possibilità agli avvocati [...] di pensare il caso giuridico e di prospettare e di chiarire gli aspetti più salienti delle questioni in discussione».

<sup>220</sup> Cfr. «Relazione», in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., pp. 60-61.

<sup>221</sup> Cfr. art. 172 del progetto, in Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione*, cit., p. 56.

<sup>222</sup> A riguardo, sia consentito il rinvio a F. Noceto, *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva dall'approvazione del codice alla riforma del 1950*, cit., p. 680 ss.

## 5. Minime considerazioni conclusive

Ci si permette di aggiungere qualche minima considerazione conclusiva, pur nella consapevolezza dell'intrinseca difficoltà di trarre significativi risultati in seguito al raffronto storico-ricostruttivo oggetto del presente lavoro. Come in parte già anticipato nelle premesse, si è consci che la scelta di un raffronto biunivoco possa apparire (e per certi versi sia) una «micro-comparazione», in quanto realizzata nell'ambito di e con riguardo a due ordinamenti «appartenenti alla stessa famiglia giuridica»<sup>223</sup>. In realtà, si ritiene di poter affermare che nelle vicende evolutive dei sistemi giuridici in esame si incrociano diversi modelli processuali e, soprattutto, diversi modelli di preparazione della causa.

Fra gli esempi più noti a riguardo, basti accennare all'influenza esercitata dal modello napoleonico del 1806 sui codici preunitari italiani (e sulla normativa borbonica del 1819, in special modo), oppure al modello austriaco del 1781 e, segnatamente, alla sua integrale trasposizione sia nel regolamento lombardo-veneto del 1815 sia, limitatamente alla disciplina in esame, nel codice estense del 1852. Per converso, analoghe considerazioni non sembrano trasferibili all'evoluzione registratasi sul versante spagnolo, ove pervicace permane lungo tutto il corso del periodo storico qui preso in considerazione l'influenza – e, come si dirà, anche la vera e propria riproposizione – delle soluzioni tecniche derivanti dal diritto bassomedievale delle *compilaciones*.

Sul primo versante, oltre ai grandi modelli nazionali, non sembra possibile trascurare anche il riferimento all'estrema varietà 'localistica' dei codici preunitari italiani; legislazioni che costituiscono esempi di autonoma rielaborazione delle fonti normative anteriori (come quello toscano del 1814) o che comunque presentano spunti di originale ripensamento degli istituti tradizionali del processo, seppur variamente combinati con elementi di recezione o di preta imitazione del codice napoleonico (come il codice parmense del 1820, quello pontificio del 1834 e quello sabauda del 1854).

Sul secondo versante, il riferimento può, invece, essere fatto allo stesso modo di essere della legislazione processuale spagnola che, per le sue assolute peculiarità, rappresenta a tutti gli effetti il portato caratteristico dell'evoluzione dello schema generale del processo di diritto comune. Al punto di configurare tale modello come un esempio in grado di segnalare sorprendenti affinità (e, talvolta, diffor-

---

<sup>223</sup> Cfr. M. Cappelletti, *Metodo e finalità degli studi comparativi sulla giustizia*, in Id., *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee. Studi di diritto giudiziario comparato*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 14.

mità) rispetto alle altre normative coeve<sup>224</sup>.

Poste tali considerazioni di base, si ritiene che il raffronto fra l'esperienza della codificazione processuale spagnola e quella italiana abbia consentito indubbiamente di evidenziare profonde differenze – di ordine ideologico-culturale, prima ancora che strettamente giuridico – in merito alla riforma della previgente legislazione della fase preparatoria.

Pur in assenza di studi analitici nell'ambito della stessa dottrina spagnola, sembra possibile affermare che la formazione della prima *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 sia frutto di una visione autarchico-tradizionalista delle riforme processuali. Con ciò a intendere una *philosophy* riformatrice, tutta incentrata sulla difesa del modello autoctono risalente al diritto medievale, che trova appunto il suo *pendant* nel rifiuto delle influenze esterne e, in specie, di quelle provenienti dall'archetipo del codice processuale 'moderno' rappresentato dal *Code de procédure civile*. Emblematica dell'ortodossia culturale che caratterizza questo periodo è la stessa creazione del termine '*enjuiciamiento*'; espressione che, come noto, designa ancora oggi la legislazione spagnola del processo, sia civile sia penale. Si tratta di un neologismo che si afferma già nella prima metà del XIX secolo, e che ha la precipua finalità di manifestare una completa autonomia (e antinomia) rispetto alla *procédure* francese. Una scelta organicamente inserita nella cultura della classe politica del tempo, per così dire preoccupata di segnalare apertamente la distanza e la differenza del contesto spagnolo dalle riforme realizzate pochi anni prima in Francia. Ma dietro questa scelta, solo apparentemente linguistica, sem-

---

<sup>224</sup> Per quanto per così dire *in re ipsa*, la scelta di individuare nell'ordinamento processuale spagnolo il referente di questa indagine muove anche dal sostanziale disinteresse della dottrina italiana per l'evoluzione storica di tale ordinamento. In effetti, se da almeno secolo l'interazione fra le nostre culture processuali costituisce un dato di fatto, e se oggi il modello offerto dalla *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 2000 è divenuto un inevitabile termine di raffronto nell'analisi comparatistica, pare quanto meno singolare che non si rinvergano studi italiani volti a contestualizzare storicamente la vigente disciplina del processo civile spagnolo. Tale circostanza poteva forse giustificarsi quando la nostra dottrina si collocava (da sé) in una «posizione di primato» rispetto a quello spagnola e iberoamericana, come ricordava criticamente Francesco Carnelutti negli anni '50 del secolo scorso. Ma del resto, come ben ci ricorda lo stesso Carnelutti, le «posizioni di primato impegnano sempre chi le detiene», specie nel senso di «tener desto in noi il senso della temporalità di questi successi». Cfr. F. Carnelutti, *Replica a N. Alcalá-Zamora y Castillo, Aportación hispánica a la difusión de la ciencia procesal italiana*, in Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile*. (Firenze, 30.IX-3.X.1950), Padova, Cedam, 1953, p. 193.

bra possibile rinvenire la volontà, appunto politica, di rinunciare a un approccio di riforma complessiva del modello processuale, in favore dell'adozione di un cauto riformismo a matrice tradizionalista.

Il fenomeno della codificazione processuale risulta, in Italia, per contro, notoriamente condizionato dalle vicende dell'unificazione nazionale e, quindi, dalla sottostante esigenza politica di realizzare un'opera legislativa – almeno formalmente – ispirata alla valorizzazione degli spunti offerti dalle diverse normative preunitarie. In ogni modo, proprio in ragione delle pur differenti contingenze storiche del momento, in entrambi gli ordinamenti la codificazione della disciplina e, soprattutto, dei valori liberali del processo finiscono per risentire di una marcata continuità con concezioni piuttosto risalenti. Il che ben emerge, tra l'altro, dalla stessa sistematizzazione codicistica – da noi, come noto, ascrivibile al genio di Giuseppe Pisanelli – dell'idea del 'processo come cosa delle parti'; accezione questa che, con tutti i relativi corollari in termini di articolazione procedimentale delle attività preparatorie e di connesse prerogative delle parti, si rinviene già sufficientemente espressa nella compilazione bassomedievale spagnola delle *Siete Partidas*. Ne risulta, in altri termini e quanto meno con riguardo alla prima metà dell'800, una sorta di affinità di fondo fra l'una e l'altra esperienza di codificazione processuale che – specie nell'ambito disciplinare considerato – si sostanzia nell'adozione di un approccio più orientato all'affinamento tecnico-normativo, appunto secondo i canoni della forma-codice, che non alla reale trasformazione del preesistente assetto del processo civile. Di qui, per così dire, il paradosso di un'apparente palingenesi dell'ordinamento processuale che si caratterizza come autenticamente moderna – in senso storico – solo sul piano della sistemazione codicistica del diritto positivo e che sconta, pertanto, quella sostanziale provvisorietà di cui sono prova i numerosi progetti di riforma elaborati sin dai primi anni di applicazione dei codici in discorso.

È per questo che è risultato non meno importante, nell'economia complessiva di questo lavoro, lo studio delle riforme e dei tentativi di riforma del processo liberale ottocentesco. Ciò, segnatamente, con riguardo alle proposte di riscrittura delle discipline esistenti; proposte intese, pur con modalità diverse, a configurare nuovi modelli di preparazione della controversia. Il tutto con particolare e pressoché inevitabile connessione con l'affermarsi di una nuova cultura pubblicistica del processo che, specie in Italia, ha costituito il segno di un mutamento che tutt'ora collega il secolo passato e quello attuale.

Per quanto tali istanze di rinnovamento non si traducano con immediatezza, neanche in Italia, in nuovi assetti normativi, sicuramente sintomatico di questo cambiamento di prospettiva risulta il dibattito in ordine ai temi dell'oralità, dell'istanza



unica e dell'ampliamento dei poteri del giudice in vista di una reale trasformazione del modello processuale esistente. L'opera di Giuseppe Chiovenda «nel crepuscolo dello Stato liberale» (per richiamare la suggestiva e notoria definizione di Giovanni Tarello), sebbene non si risolva, come appena detto, in una nuova codificazione processuale improntata a canoni diversi da quelli liberali, rappresenta una rivoluzione scientifica e culturale che impedirà il riproporsi di approcci riformistici di matrice prettamente veterolibérale. E non è casuale che, quasi per una sorta di competizione emulativa (o antagonismo anche personale), in questo periodo in Italia sia la dottrina a farsi carico di elaborare progetti di riforma del codice di procedura civile.

Queste vicende sono ovviamente note e conosciute anche dalla cultura giuridica spagnola del primo '900 ma, nella prospettiva della riforma del processo civile, finiscono per produrre effetti in qualche misura di senso contrario, seppur non sorprendenti alla luce alle vicende legislative del secolo precedente. Con ciò si intende segnalare che, nel medesimo periodo storico, l'elaborazione di progetti di riforma – anche ben più radicali rispetto a quelli espressi dalla dottrina, pubblicistica e non solo, italiana – sia riconducibile a esponenti dell'avvocatura e della magistratura o, più precisamente, delle rispettive componenti elitarie. In tale contesto, la dottrina spagnola ricorre, invece, alle costruzioni dogmatiche chiovendiane sostanzialmente per inficiarne la tenuta scientifica, con l'intento manifesto di dimostrare la presunta superiorità del modello autoctono-tradizionale basato su forme di preparazione scritta della controversia di matrice marcata liberale. Il tutto e ancora una volta, in definitiva, con l'intento di assicurare quella conservazione dell'esistente che può dirsi costituire a tutti gli effetti un tratto distintivo, se non propriamente identitario, della cultura giuridica iberica del periodo ricompreso fra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo.

Sarà, del resto, soltanto nel contesto della complessa realtà sociale caratterizzante l'ultimo scorcio del regime franchista, che si registrerà un mutamento di prospettiva nella dottrina accademica spagnola riguardo ai problemi della riforma del processo civile. Si tratta di una netta inversione di tendenza, improntata a un approccio realistico e a uno spirito propositivo, probabilmente riconducibile ad almeno due ordini di fattori. Per un verso, specie a partire dagli anni Settanta del '900, sembra registrarsi l'abbandono di un concettualismo di matrice dogmatica che pure aveva contraddistinto le più importanti opere dottrinali del periodo immediatamente precedente. Per altro verso, la maggiore attenzione al diritto positivo e la considerazione in chiave funzionalistica del processo sembrano tradursi in un ripensamento critico delle metodologie liberali, in favore di un nuovo ruolo, anche sociale, della dottrina. Un mutamento di prospettiva che, attraverso un percorso certo non breve e di grande travaglio della cultura giuridica spagnola, conduce a un ripensamento generale

dei parametri normativi del processo civile. Un percorso che sfocerà nella realizzazione di una riforma, davvero cruciale nel panorama europeo-continentale, quale quella realizzata con l'emanazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 2000. Queste stesse considerazioni consentono di ritenere che la nozione di modernità possa – nei suoi pur incerti confini – ben adattarsi alla vicenda spagnola. Anzi, la riforma del processo civile realizzata alla fine del XX secolo sembra segnare, essa stessa, la sintesi del lungo passaggio da una modernità intesa quale ideologia liberale assoluta a una sua problematica riconsiderazione in chiave ‘complessa’ e postmoderna<sup>225</sup>.

Sempre con riguardo alle riforme della giustizia civile, non sembra possibile rinvenire un netto parallelismo fra l'ultima vicenda riformatrice spagnola e quanto accaduto in Italia nella seconda metà del XX secolo. Soltanto a fini meramente suggestivi sembra possibile segnalare che il rilievo davvero preponderante delle scuole e delle ideologie del processo abbia finito, in Italia, per costituire un fattore di ostacolo a una analoga riformulazione della struttura del processo civile e della sua fase preparatoria, in particolare. Pur nel contesto di varie ondate riformatrici, sembra emergere una sorta di immobilismo conservatore che ha in qualche misura impedito al processo civile italiano di inserirsi nelle tendenze di riforma emerse nei principali ordinamenti europeo-continentali, ma non solo. Il susseguirsi di riforme parziali, spesso caratterizzate da un elevato tasso di tecnicismo, ma prive di una ben chiara e connotata *philosophy* di fondo, sembra essersi interrotto soltanto nel momento presente<sup>226</sup>. E ciò, tuttavia, non in ragione di un reale mutamento di prospettiva negli studi del processo civile, ma sulla spinta per certi versi incontrollata e incontrollabile di fattori del tutto eterogenei caratterizzanti la fine del primo ventennio del XXI secolo. Il che potrebbe condurre a interrogarsi se in Italia questo passaggio e adeguamento del processo civile alla complessità della realtà postmoderna sia davvero avvenuto o sia ancora tutto da attendersi.

---

<sup>225</sup> Cfr. A. Dondi, *Proceso civil, herencia de la modernidad histórica y desafíos del futuro. Algunas impresiones peregrinas*, in G. Priori Posada (coord.), *Justicia y proceso en el siglo XXI. Desafíos y tareas pendientes*, Lima, Palestra, 2019, p. 667 ss.

<sup>226</sup> Cfr., *amplius*, V. Ansanelli, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova, Genova University Press, 2021, *passim*, ma spec. p. 297 ss.

## Bibliografia

- Aa.Vv., *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, I, Milano, Giuffrè, 1981;
- Aa.Vv., *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814). Atti del convegno. Torino 15-18 ottobre 1990*, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994;
- Aa.Vv., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile (Firenze, 30.IX-3.X.1950)*, Padova, Cedam, 1953;
- Aa.Vv., *Atti del primo Congresso giuridico italiano Tenuto in Roma l'anno 1872*, Roma, Tip. E. Sinimberghi, 1872;
- Aa.Vv., *Atti dell'«incontro» fra magistrati, professori universitari, e avvocati per lo studio del tema Il giudice istruttore nel processo civile. Dati di esperienza ed eventuali proposte di emendamenti, Milano – Palazzo Serbelloni, 11 e 12 giugno 1955*, Milano, Giuffrè, 1955;
- Aa.Vv., *Crisis de la justicia y reformas procesales. I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León*, Madrid, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, 1988;
- Aa.Vv., *De la ilustración al liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1995;
- Aa.Vv., *Figure e momenti espressivi della Facoltà Giuridica Modenese*, Modena, S.T.E.M.-Mucchi, 1978;
- Aa.Vv., *Francesco IV e Francesco V Duchi di Modena. Atti del Convegno. Modena, Palazzo ducale, 3 ottobre 1992*, Modena, F.C. Panini, 1993;
- Aa.Vv., *Giornata lincea in ricordo di Lodovico Mortara. In collaborazione con l'Associazione italiana fra gli Studiosi del Processo Civile*, Roma, Acc. Nazionale dei Lincei, 1998;
- Aa.Vv., *Informe de la Facultad de Derecho de Zaragoza sobre el Proyecto de bases que para la reforma de las Leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil ha publicado el Gobierno de S.M. en 19 de Octubre de 1894*, Zaragoza, Tip. E. Casañal y C.<sup>a</sup>, 1895;
- Aa.Vv., *Informe emitido por la Junta Directiva del Colegio de Escribanos del territorio de la Audiencia de Madrid sobre el Proyecto de bases para la reforma de las Leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil*, Madrid, Imp. Sucesores de Cuesta, 1894;
- Aa.Vv., *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, III, Firenze, L.S. Olschki, 1977;

- Aa.Vv., *La Toscana alla fine del Granducato. Conferenze*, Firenze, G. Barbera, 1909;
- Aa.Vv., *Liber amicorum José Luis Vázquez Sotelo. Rigor doctrinal y práctica forense*, Barcelona, Atelier, 2009;
- Aa.Vv., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate nel Codice di procedura civile*, Milano, Stab. Redaelli Soc. Chiusi-Rechiedei, 1868;
- Aa.Vv., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione istituita dall'Associazione degli avvocati della Venezia per lo studio delle riforme al Codice di procedura civile*, Venezia, Tip. Gazzetta, 1868;
- Aa.Vv., *Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampietro Chironi nel XXXIII anno del suo insegnamento*, II, Torino, F.lli Bocca, 1915;
- Aa.Vv., *Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, II. Diritto processuale*, Padova, Cedam, 1958;
- Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, I. Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, Cedam, 1950;
- Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, II. Diritto processuale*, Padova, Cedam, 1950;
- Aa.Vv., *Scritti in onore di Antonio Cristiani. Omaggio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa*, Torino, Giappichelli, 2002;
- Aa.Vv., *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, III, Milano, Giuffrè, 1995;
- Aa.Vv., *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, Cedam, 1927;
- Aa.Vv., *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Tarzia*, III, Milano, Giuffrè, 2005;
- Aa.Vv., *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, I-II, Milano, Giuffrè, 1941;
- Aa.Vv., *Studi in memoria di Andrea Torrente*, I-II, Milano, Giuffrè, 1968;
- Aa.Vv., *Studi in memoria di Carlo Furno*, Milano, Giuffrè, 1973;
- Aa.Vv., *Studi in memoria di Salvatore Satta*, I, Padova, Cedam, 1982;
- Aa.Vv., *Studi in onore di Elio Fazzalari*, II, Milano, Giuffrè, 1993;
- Aa.Vv., *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL del suo insegnamento*, I-II, Milano, Giuffrè, 1951;
- Aa.Vv., *Tutela giurisdizionale e giusto processo. Scritti in memoria di Franco Cipriani*, III, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2020;
- Acedo Rico y Rodríguez J., *Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales*<sup>2</sup>, I, Madrid, Oficina B. Cano, 1794;

- Acedo Rico y Rodríguez J., *Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales*<sup>3</sup>, I, Madrid, Imp. Compañía General de Impresores Y Libreros del Reino, 1845;
- Aguirre de la Peña J., *¿Convendría reformar la ley de Enjuiciamiento civil en las partes relativa á los que deben ser tenidos legamente por pobres?, Discurso pronunciado por el Excmo. Joaquín Aguirre, Presidente de la Academia matritense de Jurisprudencia y Legislación, al inaugurar las sesiones del año académico de 1862 á1863*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXI, 1862;
- Aimerito F., *Aspects de l'application du droit privé. L'application du code de procédure civile et l'administration de la justice civile dans le Piémont sous domination napoléonienne*, in Vernier O., Bottin M., Ortolani M. (dir.), *Études d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, Paris, Le Mémoire du Droit Ed., 2008;
- Aimerito F., *L'applicazione della legislazione francese sul processo civile nel Piemonte napoleonico. Ordinamento giudiziario, professioni forensi, procedura*, in Condorelli O. (a cura di), *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, I, Roma, Il Cigno, 2004;
- Aimerito F., *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, Giuffrè, 2008;
- Aimerito F., *Note per una storia delle professioni forensi. Avvocati e causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario*, in *Rass. Forense*, XXXVII, 2004, 2;
- Aimerito F., *Per la storia della codificazione processualcivilistica sabauda. Ordinamento giudiziario e processo civile in un progetto dei primi anni della Restaurazione*, in *Riv. storia del dir. it.*, LXIX, 1996;
- Aimerito F., *Per un codice di procedura civile del Regno di Sardegna. Problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della Restaurazione*, Roma, Fondazione S. Mochi Onory, 2001;
- Aimerito F., *Urbano Rattazzi avvocato, uomo politico, ministro e la codificazione della procedura civile in Piemonte alla vigilia dell'Unità*, in *La Pazienza. Rass. Dell'Ordine degli Avv. di Torino*, 2008;
- Aimerito F., *Urbano Rattazzi e i Codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, in Balduzzi R., Ghiringhelli R., Malandrino C. (a cura di), *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, Milano, Giuffrè, 2009;
- Ajello R., *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del sec. XVIII. I. La vita giudiziaria*, Napoli, Jovene, 1968;
- Ajello R., *Preillumino giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1968;
- Albertario E., *L'opera scientifica di Pietro De Francisci*, Modena, Soc. tip. modenese, 1932, (estr. da *Arch. giur.*, 1932);

- Albrecht J.A.M., *Die Ausbildung des Eventualprincip's im gemeinen Civilprocess*, Marburg, R.G. Elwert, 1837;
- Alcalá Galiano A., *Orígenes del liberalismo español (1864)*, in Campos J. (ed.), *Obras escogidas*, II, Madrid, Atlas, 1955;
- Alcalá Zamora y Castillo N., *Il diritto processuale in Spagna dall'avvento della Repubblica all'inizio della guerra civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938;
- Alcalá-Zamora Castillo N., *Aciertos terminológicos e institucionales del Derecho procesal hispánico*, in *Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia (Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F.)*, abril-junio, 38, X, 1948;
- Alcalá-Zamora Castillo N., *Algunas observaciones acerca de la reforma procesal*, in *Revista de los Tribunales y de Legislación Universal*, LXXVII, 1933;
- Alcalá-Zamora Castillo N., *El antagonismo juzgador-partes. Situaciones intermedias y dudosas*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, II. Diritto processuale*, Padova, Cedam, 1958;
- Alcalá-Zamora Castillo N., *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in Goldschmidt J., *Derecho procesal civil*, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, Labor, 1936;
- Alcalá-Zamora Castillo N., *Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano*, in Carnelutti F., *Sistema de derecho procesal civil*, trad. spagnola di Alcalá Zamora y Castillo N., Sentís Melendo S., I, Buenos Aires, Uteha, 1944;
- Alcalá-Zamora Castillo N., *Los actos procesales en la doctrina de Goldschmidt*, in *Revista de Derecho Procesal. Estudios en memoria de James Goldschmidt*, Buenos Aires, 1951;
- Alcalá-Zamora Castillo N., *Notas para la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXII, 1933;
- Alcalá-Zamora y Castillo N., *La influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda*, in *Revista de Derecho Procesal*, Buenos Aires, 1947;
- Alcalá-Zamora y Castillo N., *Notas para la reforma de Ley de Enjuiciamiento civil*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CLXII, 1933;
- Alcalá-Zamora y Castillo N., *Veinticinco años de evolución del Derecho Procesal. 1940-1965*, México, Unam, 1968;
- Alcaraz y castro I., *Método y práctica de los cuatro juicios civil ordinario, sumario de partición, ejecutivo, y general de concurso de acreedores. Anotados con las especies mas ocurrentes en los tribunales*<sup>5</sup>, Madrid, Imp. J. Viana Razola, 1828;
- Allard A., *Esame critico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia* (trad. it. e ann. di Trioli R.), Livorno, Tip. F. Meucci, 1871;
- Alliani A., *La codificazione della procedura civile negli Stati parmensi e l'istituto della revisione*, in *Studi parmensi*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1982;

- Allorio E. (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, II, 1, Torino, Utet, 1980;
- Allorio E., *La vita del diritto in Italia*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, I. Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, Cedam, 1950;
- Allorio E., *Osservazioni e proposte sul disegno Solmi di riforma del processo civile*, Messina, Grafiche 'La Sicilia', 1937;
- Allorio E., *Problemi del diritto*, II, Milano, Giuffrè, 1957;
- Allorio E., *Una nuova fase degli studi per la legislazione processuale*, in *Foro pad.*, 1947;
- Almagro Nosete J., *La reforma del proceso español cara al año 2000*, in Aa.Vv., *Crisis de la justicia y reformas procesales. I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León*, Madrid, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, 1988;
- Alonso Furelos J.M., *El procedimentalismo español. Siglos XIX y XX*, in *Revista de Derecho UNED*, XV, 2014;
- Alonso Furelos J.M., *José de Castro y Orozco 'Marqués de Gerona' 1808-1869. Contribución a su estudio biográfico y bibliográfico*, in *Justicia*, I, 2015;
- Alonso Furelos J.M., *Reseña a Gómez de la Serna P., Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1857, in *Revista de Derecho UNED*, XXIII, 2018;
- Alpa G. (a cura di), *Atti del primo congresso giuridico italiano (25 novembre-8 dicembre 1872)*, I, Bologna, Il Mulino, 2008;
- Alsina H., *Defensas y excepciones*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL del suo insegnamento*, I, Milano, Giuffrè, 1951;
- Alsina H., *Defensas y excepciones. Excepciones*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, II. Diritto processuale*, Padova, Cedam, 1950;
- Altamira R., *Historia del derecho español. Cuestiones preliminares*, Madrid, Librería General V. Suárez, 1903;
- Álvarez C., *Importancia del juicio oral y público. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Cirilo Álvarez. Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1875*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, XLVII, 1875;
- Álvarez Conde E., *La Constitución española de 30 de junio de 1876*, in *Revista de Estudios Políticos*, III, 1978;
- Álvarez Cora E., *La arquitectura de la justicia burguesa. Una introducción al enjuiciamiento civil en el siglo XIX*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002;
- Álvarez Cora E., *La evolución del enjuiciamiento en el siglo XIX*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, LXXXII, 2012;

- Álvarez Junco J., *Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX*<sup>2</sup>, Madrid, Taurus, 2012;
- Amari E., *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, Genova, Tip. de R.I. de' Sordo-Muti, 1857;
- Amat V., *Acciones y excepciones*, in *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, I, 1919;
- Amat y Furio V., *El juicio oral en materia civil. Apuntes para la reorganización de los tribunales y la reforma de la ley procesal*, Barcelona, Imp. El Noticiero Universal, 1890;
- Amati A., *Manuale e formulario teorico-pratico generale di tutti gli atti in causa ed in esecuzione prescritti o concessi dal Regolamento generale del processo civile*, Milano, P.M. Visaj, 1848;
- Amati A., *Manuale sul Regolamento generale del processo civile e sopra qualunque altra procedura speciale vigenti nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, P.M. Visaj, 1842;
- Ambrosoli E., *Sulla nuova codificazione nei Regj Stati sardi*, Pavia, F.lli Fusi, 1860;
- Ansanelli V., *Alle radici del Progetto Chioventa – Fra modernismo processuale e... adversary system*, in *Il giusto proc. civ.*, 2019;
- Ansanelli V., *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, Giappichelli, 2017;
- Ansanelli V., *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova, Genova University Press, 2021;
- Antequera J.M., *Á la Unión Liberal y al Espectador*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, 2ª época, núm. 62, lunes 18 de setiembre de 1854;
- Antequera J.M., *Actos del Ministerio de gracia y justicia. Sobre la Instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, 2ª época, núm. 41, miércoles 23 de agosto de 1854;
- Antequera J.M., *Historia de la legislación española*, Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1874;
- Antequera J.M., *La codificación moderna en España*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1886;
- Antequera J.M., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 238, domingo 23 de octubre de 1853;
- Antequera J.M., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo II*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 240, domingo 30 de octubre de 1853;



- Antequera J.M., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo III*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 241, jueves 3 de noviembre de 1853;
- Antequera J.M., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo IV*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 243, jueves 10 de noviembre de 1853;
- Antequera J.M., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo V*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 246, domingo 20 de noviembre de 1853;
- Antequera J.M., *Sobre la instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 255, jueves 22 de diciembre de 1853;
- Anthoine de Saint-Joseph M., *Concordance entre les Codes de Commerce étrangers et le Code de Commerce français*, Paris, Videcoq, 1844;
- Aparicio M.A., *El status del poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936)*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1995;
- Apicella G., *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, Milano, Soc. ed. Libraia, 1908;
- Apicella G., *La nuova legge sul procedimento sommario*, Città di Castello, S. Lapi, 1901;
- Aprile E., *Formulario di procedura civile pel Regno delle Due Sicilie. Ovvero Raccolta di modelli di tutti gli atti giudiziarii appartenenti alle leggi di procedura civile*, Napoli, Antologia legale D. Capasso, 1856;
- Aquarone A., *Alla ricerca dell'Italia liberale*, Napoli, Mondadori, 1972;
- Aquarone A., *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1978;
- Aquarone A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1960;
- Ara C., *Il giovine avvocato. Opuscolo di nozioni pratiche per l'esercizio del patrocinio*, Torino, Fory-Dalmazzo, 1854;
- Aranguren J.C., *Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sainz de Andino*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2005;
- Arbeloa Muru V.M., *Los Obispos ante la ley de unificación de fueros. Notas históricas al decreto de 6 de diciembre de 1868*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XXIX, 1973;
- Arcieri G., *Storia del diritto per servire d'introduzione allo studio delle Leggi civili e del diritto amministrativo*, Napoli, Stab. Tip. Perrotti, 1853;
- Arias Brime J., *Enjuiciamiento Civil. Consultas*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XIV, 1859;

- Artizzu F., *L'insegnamento di Arrigo Solmi nell'Università di Cagliari*, in Brizzi G.P., Verger J. (a cura di), *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di studi*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1998;
- Artola M., *Estudio preliminar. Memorias del tiempo de Fernando VII*, I, Madrid, Atlas, 1957;
- Artola M., *La burguesía revolucionaria (1808-1869)*, in *Historia de España Alfaguara*, V, Madrid, Alianza Ed., 1973;
- Artola M., *Los afrancesados*, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1953;
- Ascheri M., *Introduzione. L'unificazione giuridica della Toscana Lorenese (1814): «La giustizia è religiosamente amministrata»*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VI. Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Ascheri M., *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989;
- Astuti G., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, Torino, Giappichelli, 2015;
- Astuti G., *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino, Giappichelli, 1967;
- Atard R., Cervellera S., *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881, anotada, concordada y comentada*, Madrid, Murillo, 1887;
- Attardi A., *Processo e pretesa in una recente concezione dottrinale*, in *Jus*, 1952;
- Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, VII, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1933;
- Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXII Legislatura – Sessione 1904-1908*, XVII, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1908;
- Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXIII Legislatura – Sessione 1909*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1909;
- Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1876-1877*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1877;
- Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XII Legislatura – Sessione 1874-1875*, IV, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1875;
- Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1876-1877*, III, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1877;
- Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1878;
- Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878*, II, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1878;
- Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura*

- *Sessione 1878-1879*, VI, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1879;  
*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura*  
– *Sessione 1878-1879*, VII, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1879;  
*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura*  
– *Sessione 1880*, II, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1880;  
*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIV Legislatura*  
– *Sessione 1880*, III, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1880;  
*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVI Legislatura*  
– *Sessione 1886-1887*, III, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1887;  
*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVII*  
*Legislatura – Sessione 1890-1891*, II, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1891;  
*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVIII*  
*Legislatura – Sessione 1892-1894*, V, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1894;  
*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVIII*  
*Legislatura – Sessione 1892-1894*, VII, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1894;  
*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura*  
– *Sessione 1897-1898*, IV, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1898;  
*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura*  
– *Sessione 1898*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1898;  
*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura*  
– *Sessione 1899-1900*, III, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1900;  
*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura*  
– *Sessione 1900*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1900;  
*Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura*  
– *Sessione 1900-1901*, II, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1901;  
*Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati, XXVI*  
*Legislatura – Sessione 1921-1923*, IX, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1923;  
*Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati, XXVI*  
*Legislatura – Sessione 1921-1923*, XI, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1923;  
*Atti del Parlamento italiano. Discussioni della Camera dei deputati. VIII Legislatura*  
– *Sessione 1863-1865*, X, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1890;  
*Atti del primo Congresso giuridico italiano. Tenuto in Roma l'anno 1872*, Roma,  
Tip. E. Sinimberghi, 1872;  
*Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti,*  
*progetti di legge e relazioni*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1877;  
Auletta F., «*Mariano D'Amelio*», voce del *Dizionario biografico dei giuristi italiani*  
*(XII-XX secolo)*, a cura di Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletti M.N., I,  
Bologna, Il Mulino, 2013;

- Auletta G., *Gli studi di diritto sostanziale di Enrico Redenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985;
- Aymes J.R., *Le débat idéologico-historiographique autour des origines françaises du libéralisme espagnol. Cortes de Cadix et Constitution de 1812*, in *Historia Constitucional*, 2003;
- Azara A., «*Codici italiani degli antichi Stati*», voce del *Noviss. Dig. it.*, III, Torino, Utet, 1959;
- Bádenas Zamora A., *El derecho a la justicia de balde en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, LXXXIV, 2014;
- Bádenas Zamora A., *Los litigantes miserables ante la justicia de Fernando VII*, Madrid, Dykinson, 2018;
- Baldasseroni G., *Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi*, Firenze, Tip. Insegna di S. Antonio, 1871;
- Baldi C., *Procedimento sommario. Manuale pratico alfabetico sulla Legge 31 marzo 1911, n. 107, e regol. 31 agosto 1901, n. 413*, Torino, F.lli Bocca, 1912;
- Balena G., *Alla ricerca del processo ideale, tra regole e discrezionalità*, in *Il giusto proc. civ.*, 2018;
- Balena G., *Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità*, in *Il giusto proc. civ.*, 2006;
- Banacloche Palao J., *Las líneas generales de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, in *Tribunales de Justicia*, I, 2000;
- Barba S., *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Illustrato con tutte le monografie, annotazioni critiche etc.*, Milano, F. Vallardi, 1898;
- Barbadillo Delgado P., *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, III, Madrid, Aldus, 1960;
- Barile P. (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, Giuffrè, 1990;
- Barilla D., *Prospetto analitico della procedura giudiziaria civile del Regno di Napoli*, Napoli, D. Sangiacomo, 1814;
- Baró Pazos J., *Historiografía sobre la codificación del Derecho penal en el siglo XIX*, in Rueda Hernanz G. (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, Universidad de Cantabria, 1991;
- Baró Pazos J., *La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889)*, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1993;
- Baró Pazos J., *La influencia del Código civil francés (1804) en el Código civil español (1889)*, in Masferrer A. (ed.), *La Codificación española. Una aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias extranjeras, y la francesa en particular*, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2014;

- Barrero A., Mora A., *Algunas reflexiones en torno a la codificación civil*. («Mucho ruido y pocas nueces»), in *Anuario de Historia del Derecho Español*, I, 1997;
- Battaglini M., *L'amministrazione della giustizia nella Repubblica Romana del 1798-1799*, Milano, Giuffrè, 1998;
- Bayard de Volo T., *Vita di Francesco V. Duca di Modena (1819-1875)*, II, 1, Modena, Tip. Imm. Concezione, 1879;
- Beceña González F., *Caratteri generali del processo civile in Spagna*, trad. it. di Pratilli G., in Aa.Vv., *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, Cedam, 1927;
- Beceña González F., *Nota bibliográfica*, in *Revista de Derecho Privado*, 1922;
- Beceña González F., *Sistemas procesales*, (1921), in Cachón Cadenas M., *Memoria de procesalistas*, Santiago-Chile, Olejnik, 2017;
- Beceña González F., *Sobre la instancia única o doble en materia civil*, in *Revista de Derecho Privado*, 1933;
- Beceña González F., *Valor jurídico de la demanda*, in *Revista de Derecho Privado*, 1920;
- Bedeschi G., *Storia del pensiero liberale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015;
- Belda Iniesta J., Coretti M., *Dispendiosam y Saepe contingit. El proceso sumario a la luz del utriusque iuris*, in *Glossæ. European Journal of Legal History*, XIII, 2016;
- Bellomo M. (a cura di), *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, München, Oldenbourg, 1997;
- Bellot P.F., *Exposé de motifs de la Loi sur la procédure civile pour le Canton de Genève*, Genève-Paris, J.J. Paschoud, 1821;
- Beltrán Villalva M., *Burguesía y liberalismo en la España del siglo XIX. Sociología de una dominación de clase*, Granada, Universidad de Granada, 2010;
- Benedettini L., *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate nel dì 9 Novembre 1838 per l'esecuzione del Motuproprio del 2 Agosto dell'anno medesimo*, Firenze, G. Galletti, 1839;
- Beneduce P., *Il giusto metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della scienza italiana*, in Mazzacane A. (a cura di), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, Liguori, 1987;
- Berio A., *La contestazione della lite nel processo civile*, Napoli, E. Pietrocola, 1893;
- Bernardi S., Galleani F., *Commentario al Codice di procedura civile. Riveduto dall'avv. R. Conforti*, I-III, Torino, Favale, 1855;
- Bernecker W.L., *España entre tradición y modernidad. Política, economía, sociedad. Siglos XIX y XX*, Madrid, Siglo Veintiuno, 1999;
- Berriat-Saint-Prix J., *Corso di Procedura Civile fatto nella facoltà di diritto di Grenoble dal sig. Berriat-Saint-Prix*, I-V, Palermo, Tip. fu F. Abbate, 1823;

- Berriat-Saint-Prix J., *Corso di Procedura Civile, ad uso della Facoltà di Diritto di Parigi... Con osservazioni sul diritto napoletano dell'avvocato Giuseppe Nicola Rossi*, I-II, Napoli, Gabinetto Letterario, 1826-1827;
- Bertolini C., *Incidenti e procedimento formale*, in *Legge*, I, 1891;
- Bertolotti L.S., *Instituzioni del dritto civile universale esatte al jus regio, alle decisioni dei Supremi Magistrati ed agli altri usi e consuetudini della Curia del Piemonte. Opera teorico-pratica<sup>2</sup>*, IV, Torino, D. Pane, 1820;
- Betti E., *Diritto processuale civile italiano<sup>2</sup>*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1936;
- Betti E., *Osservazioni sul progetto di Codice di procedura civile presentato dalla Sottocommissione per la riforma del Codice*, Milano, Ist. ed. scientifico, 1928 (estr. da *Ann. dir. comp. e stud. leg.*, 1928);
- Bettini F. (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, Pomba e Comp., 1857;
- Bettini F. (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, Pomba e Comp., 1858;
- Bettini F. (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, Pomba e Comp., 1859;
- Biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia, *I lavori preparatori dei Codici italiani. Una bibliografia*, Roma, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Biblioteca Centrale, 2013;
- Birocchi I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002;
- Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletto M.N. (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, Il Mulino, 2013;
- Birocchi I., Lo Schiavo L. (a cura di), *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, Roma, Roma TrE-Press, 2015;
- Blackstone W., *Commentaries of the Laws of England<sup>3</sup>*, I, Oxford, Clarendon Press, 1768;
- Bobbio N., *Liberalismo*, in Biraghi A. (a cura di), *Dizionario di filosofia*, Milano, Ed. Comunità, 1957;
- Boetti G.E., *Armonie di Diritto e Procedura civile*, Cividale, Fanna, 1874;
- Boetti G.E., *Diritto e procedura civile. Bozzetti*, Milano, F.lli Richiedei, 1873;
- Boetti G.E., *Diritto e procedura civile. Frammenti e spigolature*, Torino, Camilla-Bertolero, 1873;
- Boitard J.E., *Leçons de procédure civile. Publiées par De Linage G. Revues, annotées, complétées et mises en harmonie avec les lois récentes par Colmet-Daage G.F.*, I, Paris, Cotillon, 1865;
- Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, Anno XVIII,

- Roma, 16 dicembre 1897, n. 46, in *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, XVIII, Roma, Stamp. Reale, 1898;
- Boncompagni di Mobello C., *Approvazione provvisoria del codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, in Galletti G., Trompeo P. (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione 1852 (IV<sup>a</sup> Legislatura). Documenti*, III, Firenze, Tip. Botta, 1867;
- Bongarzone M., *Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901*, Roma, Soc. ed. D. Alighieri, 1902;
- Boni M., *Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia*, Roma, Viella, 2018;
- Bordeaux R., *Philosophie de la procédure civile. Mémoire sur la réformation de la justice*, Évreux, Imp. A. Hérissey, 1857;
- Borsari L., *Il Codice di procedura civile italiano annotato*<sup>3</sup>, I, Napoli-Roma, Utet, 1872;
- Bortoni A., *Del procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Riv. giur. Trani*, 1878;
- Boselli G., *Certezza del diritto e speditezza dei giudizi nel Ducato di Parma e Piacenza*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, I, Milano, Giuffrè, 1981;
- Bosellini A., *Impressioni di un procuratore sulle leggi di modifiche al procedimento sommario*, in *Gazz. leg.*, 1878;
- Bosellini A., *Studi e proposte del III Congresso giuridico nazionale in Firenze sulle riforme del procedimento sommario e del processo esecutivo civile*, Roma, Tip. Italiana, 1981;
- Bosellini C., *Dell'ottima Amministrazione della Giustizia civile*, Modena, Eredi Soliani, 1820;
- Bosh M., *Rarezas del procedimientto civil*, in *Revista de los Tribunales*, 1896;
- Bosh M., *Rarezas del procedimientto civil*, in *Revista de los Tribunales*, 1897;
- Botton de Castellamonte M., «Piémont», voce del *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*<sup>5</sup>, a cura di Merlin P.A., XXIII, Bruxelles, H. Tarlier, 1827;
- Bovarini A., *Del giudizio civile avanti pretori*, in *Mon. pret.*, 1887;
- Bovarini A., *Del giudizio civile avanti pretori*, in *Mon. pret.*, 1881;
- Branchi T., *Elementi di diritto civile secondo l'ordine delle Istituzioni di Giustiniano con le variazioni introdotte dalle Leggi Toscane. Corredati di note ed osservazioni pratiche ad uso del foro*, Firenze, Tip. F. Bencini, 1852;
- Bravo Murillo J., *Observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1836;
- Briegleb H.K., *Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse*, Leipzig, Tauchnitz, 1859;

- Briguglio A., Martino R., Panzarola A., Sassani B. (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, III, Ospedaletto, Pacini, 2016;
- Brizzi G.P., Verger J. (a cura di), *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di studi*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1998;
- Bulferetti L., *La Restaurazione in Italia negli studi dell'ultimo ventennio*, in *Riv. storica it.*, 1940;
- Bulferetti L., *La Restaurazione*, in Rota E. (a cura di), *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia<sup>2</sup>*, Milano, Marzorati, 1951;
- Buonanno G., *Proposte di riforme al Codice di procedura civile*, in *La Trib. giud.*, 1891;
- Buoncristiani D., *L'allegazione dei fatti nel processo civile. Profili sistematici*, Torino, Giappichelli, 2001;
- Burriel P., *Paleografía española*, Madrid, Oficina J. Ibarra, 1758;
- Buttafuoco G., *Dizionario corografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, Tip. Ducale, 1854;
- Cabanillas Sánchez A. (ed.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, IV, *Derecho civil, derecho de sucesiones, otras materias*, Madrid, Civitas, 2002;
- Caberlotto E., «Citazione (proc. civ.)», voce del *Dig. it.*, VII, 2, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1897-1902;
- Cachón Cadenas M., *Algunos datos inéditos sobre José de Vicente y Caravantes*, in *Justicia*, II, 2012;
- Cachón Cadenas M., *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, in Picó i Junoy J. (dir.), *Principios y garantías procesales. Liber amicorum en homenaje a la profesora M.<sup>a</sup> Victoria Berzosa Francos*, Barcelona, Bosh, 2013;
- Cachón Cadenas M., *Desventuras de José Casais Santaló, primer traductor español de Chiovenda*, in *Justicia*, 2010, III-IV;
- Cachón Cadenas M., *Historia de procesalistas, universidades y una guerra civil (1900-1950)*, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2012;
- Cachón Cadenas M., *Leyes de enjuiciamiento, y no Códigos de procedimiento. Entre el oportunismo político y la fuerza del uso*, in *Revista de Derecho Procesal*, 2019;
- Cachón Cadenas M., *Los modelos procesales civil y penal. Perspectiva histórica*, in Armenta Deu T. (coord.), *La convergencia entre proceso civil y penal. ¿Una dirección adecuada?*, Madrid, Marcial Pons, 2013;
- Cachón Cadenas M., *Memoria de procesalistas*, Santiago-Chile, Olejnik, 2017;
- Cachón Cadenas M., *Notas sobre la vida y la obra de Juan Acedo Rico, primer conde de la Cañada*, in Díez-Picazo Giménez I., Vegas Torres J. (coord.), *Derecho, Justicia, Universidad. Liber amicorum de Andrés de la Oliva Santos*, I, Madrid, Centro de Estudios R. Areces, 2016;



- Cachón Cadenas M., *Oralidad, escritura y poderes procesales del juez en el pensamiento juvenil de Francisco Beceña*, in *Justicia*, II, 2015;
- Cachón Cadenas M., *Otras historias de procesalistas y del proceso*, Madrid, Dykinson, 2022;
- Cachón Cadenas M., *Peregrinaje de James Goldschmidt por la Universidades españolas ante el acoso del nazismo*, in Id., *Otras historias de procesalistas y del proceso*, Madrid, Dykinson, 2022;
- Cadiet L., Canivet G. (eds.), *De la commémoration d'un code à l'autre. 200 ans de procédure civile en France*, Paris, Litec, 2006;
- Calamandrei P., *Einleitende Bemerkungen zum Studium des Entwurfs der italienischen Zivilprozessordnung*, in *Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht*, 1928;
- Calamandrei P., *Giuseppe Chiovenda (5 novembre 1937-5 novembre 1947)*, in *Riv. dir. proc.*, 1947;
- Calamandrei P., *Giuseppe Chiovenda (5 noviembre 1937-5 noviembre 1947)*, trad. spagnola di Sentís Melendo S., in *Revista de Derecho Procesal. A la memoria de Giuseppe Chiovenda en el décimo aniversario de su muerte*, Buenos Aires, 1947;
- Calamandrei P., *Il concetto di 'lite' nel pensiero di Francesco Carnelutti*, in *Riv. dir. proc.*, 1928;
- Calamandrei P., *Il nuovo codice e i suoi precedenti storici*, in Id., *Opere giuridiche*, a cura di Cappelletti M., IV, Napoli, Morano, 1965;
- Calamandrei P., *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, II, Padova, Cedam, 1943-1994;
- Calamandrei P., *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, in Id., *Studi sul processo civile*, IV, Padova, Cedam, 1939;
- Calamandrei P., *Opere giuridiche*, a cura di Cappelletti M., I, Napoli, Morano, 1965;
- Calamandrei P., *Studi sul processo civile*, II, Padova, Cedam, 1939;
- Calamandrei P., *Studi sul processo civile*, IV, Padova, Cedam, 1939;
- Calamandrei P., *Sul progetto preliminare Solmi*, in Id., *Opere giuridiche*, a cura di Cappelletti M., IV, Napoli, Morano, 1965;
- Calamandrei P., *Zivilprozesse reformen in Italien*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil und Prozessrecht*, XI, 1922;
- Calderón Collantes F., *Del procedimiento en general. Del juicio oral y de la separación de lo civil de lo criminal. Discurso leído por el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Fernando Calderón y Collantes, Marques de Reinosa, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de Septiembre de 1879*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LV, 1879;

- Calderón Collantes F., *Discurso leído por el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Fernando Calderón y Collantes, Marques de Reinosá, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de Septiembre de 1880*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LVII, 1880;
- Calderón Collantes F., *Ultimas reformas en la legislación. Deberes de la magistratura*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, VI, 1855;
- Calisse C., «Codice», voce del *Dig. it.*, II, 2, Torino, Utet, 1897-1902;
- Calvo y Camina P., *La instancia única en lo civil y la organización de tribunales*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXIV, 1894;
- Calvo y Camina P., *La instancia única en lo civil y la organización de tribunales*, Pontevedra, Tip. J. Eiras García, 1894;
- Cammisa F., *Unificazione italiana e formalismo giuridico*, Napoli, Jovene, 1996;
- Campogrande V., «Ecezioni in giudizio civile», voce del *Dig. it.*, X, Torino, Utet, 1895-1898;
- Campos J. (ed.), *Obras escogidas*, II, Madrid, Atlas, 1955;
- Canalejas y Méndez J., *Proyectos y anuncios de reformas jurídicas. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. José Canalejas y Méndez, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 16 de septiembre de 1889*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXV, 1889;
- Cannata C.A., *Profilo istituzionale del processo civile romano*, II, Torino, Giappichelli, 1982;
- Cantini L. (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, VI, Firenze, Stamp. del Giglio, 1823;
- Cantini L., Nenci D. (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, IX, Firenze, Stamp. del Giglio, 1824;
- Cantini L., Nenci D. (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, XI, Firenze, Stamp. del Giglio, 1825;
- Cantini L., Nenci D. (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, XVII, Firenze, Stamp. del Giglio, 1828;
- Cantini L., Nenci D. (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, XXXVI, Firenze, Stamp. del Giglio, 1836;
- Cao U., *Esigenze sociali e individualismo nel processo civile*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampietro Chironi nel XXXIII anno del suo insegnamento*, II, Torino, F.lli Bocca, 1915;

- Cao U., *Per la riforma dei codici. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tornata del 5 giugno 1923*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1923;
- Cao U., *Per la riforma del processo civile* (estr. da Cao U., *Per la riforma dei codici. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella tornata del 5 giugno 1923*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1923), a cura di Monteleone G., in *Il giusto proc. civ.*, 2007;
- Cao U., *Per la riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, I-II, Cagliari, Meloni-Aitelli, 1912;
- Caponetti A., *Il nuovo rito sommario*, Roma, F.lli Failli, 1901;
- Caporossi O., *Procédure civile. Espagne XVI<sup>a</sup> siècle, Nueva Recopilación. 1567, Nouvelle recompilation du droit royal de Castille. Livre IV: Droit des procédures*, in Hautebert J., Soleil S. (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011;
- Cappelletti M. (ed.), *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1973;
- Cappelletti M., *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee. Studi di diritto giudiziario comparato*, Bologna, Il Mulino, 1994;
- Cappelletti M., *Giustizia e società*, Milano, Ed. Comunità, 1972;
- Cappelletti M., *Ideologie nel diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962;
- Cappelletti M., *Il processo civile italiano nel quadro della contrapposizione 'civil law'-'common law'*, in Id., *Processo e ideologie*, Bologna, Il Mulino, 1969;
- Cappelletti M., *L'oralità nel processo civile italiano. Ideale contro realtà*, in Id., *Giustizia e società*, Milano, Ed. Comunità, 1972;
- Cappelletti M., *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile*, I-II, Milano, Giuffré, 1962;
- Cappelletti M., *Le grandi tendenze evolutive del processo civile nel diritto comparato*, in *Giur. it.*, 1968;
- Cappelletti M., *Libertà individuale e giustizia sociale nel processo civile italiano*, in Id., *Giustizia e società*, Milano, Ed. Comunità, 1972;
- Cappelletti M., *Metodo e finalità degli studi comparativi sulla giustizia*, in Id., *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee. Studi di diritto giudiziario comparato*, Bologna, Il Mulino, 1994;
- Cappelletti M., *Procédure orale et procédure écrite. Rapport général présenté au VIII<sup>a</sup> Congrès International de Droit Comparé organisé par l'Académie Internationale de Droit Comparé (Pescara 29 août-5 septembre 1970)*, trad. di De Vita A., Jauffret C., Milano, Giuffré, 1971;

- Cappelletti M., *Processo e ideologie*, Bologna, Il Mulino, 1969;
- Cappelletti M., *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford, Clarendon Press, 1989;
- Cappelletti M., *Valore attuale del principio di oralità*, in *Giur. it.*, 1960;
- Cappellini P., *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari. Morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, in Cappellini P., Sordi B. (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, Giuffrè, 2002;
- Cappellini P., Sordi B. (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, Giuffrè, 2002;
- Caprioli S., *Redenti giurista empirico*, in Redenti E., *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, (Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero, 1906), rist., Torino, Giappichelli, 1992;
- Capuano L., *Notizie intorno alla origine, formazione e stato presente della R. Università di Napoli. Per l'Esposizione Nazionale di Torino nel 1884*, Napoli, Tip. Accademia Reale delle Scienze, 1884;
- Caradonna P., *La riforma del procedimento civile italiano secondo la proposta della Commissione pel dopo guerra*, Milano, Soc. ed. Libraia, 1920 (estr. da *Riv. dir. civ.*, 1920);
- Caramelli A., *Prontuario alfabetico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Pistoia, Soc. Tip. pistoiese Carducci, Bongiovanni e C., 1866;
- Caramelli G., *Sulla riforma della organizzazione giudiziaria negli Stati pontifici. Brevi cenni*, Roma, Tip. A. Ajani, 1847;
- Carbasso L.C., *La Legge del 31 marzo 1901 n. 107 che riforma il procedimento sommario*, Casale Monferrato, Tip. Casalese Flli Tarditi, 1901;
- Carcani A., *Rilievi sui progetti per la riforma del procedimento sommario*, in *La Legge*, III, 1876;
- Carcani A., *Rilievi sui progetti per la riforma del procedimento sommario*, in *La Legge*, IV, 1877;
- Carcano F.M., *Note pratico-legali sul Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, Tip. Gio. Bernardoni, 1817;
- Carcerieri de Prati C., *Introduzione*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, V. La legislazione processuale delle Repubbliche giacobine in Italia. 1796-1799*, Milano, Giuffrè, 2001;
- Carle G., *Vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale. Studio comparativo di Filosofia Giuridica*, Torino, Flli Bocca, 1880;

- Carnacini T., *La vita e le opere di Enrico Redenti. Discorso commemorativo letto nell'Aula magna dell'Università degli studi di Bologna il 25 gennaio 1964*, Milano, Giuffrè, 1964;
- Carnelutti F., *Anticipazioni sulla riforma del Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1937;
- Carnelutti F., *Carattere del nuovo processo civile italiano*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1941;
- Carnelutti F., *Intervento*, in Aa.Vv., *Atti dell'«incontro» fra magistrati, professori universitari, e avvocati per lo studio del tema Il giudice istruttore nel processo civile. Dati di esperienza ed eventuali proposte di emendamenti*, Milano – Palazzo Serbelloni, 11 e 12 giugno 1955, Milano, Giuffrè, 1955;
- Carnelutti F., *Intorno al progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Milano, Giuffrè, 1937;
- Carnelutti F., *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1929;
- Carnelutti F., *Nuovo processo civile italiano*, in *Foro it.*, 1941;
- Carnelutti F., *Progetto del Codice di procedura civile, presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del Codice di procedura civile. Parte Prima. Del processo di cognizione*, Padova, Cedam, 1926;
- Carnelutti F., *Replica ad Alcalá-Zamora y Castillo N., Aportación hispánica a la difusión de la ciencia procesal italiana*, in Aa.Vv., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile (Firenze, 30.IX-3.X.1950)*, Padova, Cedam, 1953;
- Carnelutti F., *Sistema de derecho procesal civil*, trad. spagnola di Alcalá Zamora y Castillo N., Sentís Melendo S., I-IV, Buenos Aires, Uteha, 1944;
- Carnelutti F., *Studi di diritto processuale*, IV, Padova, Cedam, 1939;
- Carnelutti F., *Teoria generale del diritto*<sup>3</sup>, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1951;
- Caroni P., *Il codice rinviato. Resistenze europee all'elaborazione e alla diffusione del modello codicistico*, in Cappellini P., Sordi B. (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, Giuffrè, 2002;
- Caroni P., *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, Giuffrè, 1998;
- Carpi F., Rasia C., *Il diritto processuale civile e la scuola bolognese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022;
- Carpi L., *Mancini P.S.*, in Id. (a cura di), *Il Risorgimento italiano. Biografie storico-politiche di illustri italiani contemporanei*, III, Milano, F. Vallardi, 1884;
- Carratta A., *Dovere di verità e completezza nel processo civile. Parte prima*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014;
- Carratta A., *Funzione sociale e processo civile fra XX e XI secolo*, in Macario F., Miletto M.N. (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI*

- secolo, La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto 3*, Roma, Roma TrE-Press, 2017;
- Carratta A., *Gli ottant'anni del codice di procedura civile: il IV libro e la tutela sommaria*, in *Judicium*, 2023;
- Carratta A., *Il fondamento del principio di preclusione nel processo civile*, in Marafioti L., Del Coco R., *Il principio di preclusione nel processo penale. Atti del Convegno, Teramo 16 giugno 2011*, Torino, Giappichelli, 2012;
- Carratta A., *Il ruolo del giudice e delle parti nella fase preparatoria e prospettive di riforma del processo civile*, in Aa.Vv., *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Tarzia*, III, Milano, Giuffrè, 2005;
- Carratta A., *La 'nuova' fase preparatoria del processo di cognizione: corsi e ricorsi di una storia 'infinita'*, in *Giur. it.*, 2005;
- Carratta A., *La lezione chiovendiana sulla tutela sommaria cautelare e il IV libro del codice del 1942*, in *Riv. dir. proc.*, 2023;
- Carratta A., *Vittorio Scialoja ed il processo civile*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja»*, I, 2011;
- Carré G.L.J., *Comentario sulle leggi di procedura civile, Prima edizione italiana. Arricchita della conferenza degli articoli del Codice francese con quelli del Codice pel Regno delle Due Sicilie, delle disposizioni legislative emanate posteriormente alle Leggi di procedura ne' giudizi civili, e della giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia napoletana dell'avvocato Luigi Lo Gatto*, I-V, Napoli, Antologia legale D. Capasso, 1853-1856;
- Carré G.L.J., *Le leggi della procedura civile. Opera di G.L.J. Carré... Novellamente volgarizzata ed accresciuta della nuova Procedura Civile del Regno delle Due Sicilie dagli avvocati F. Carrillo e P. Liberatore*, I-XII, Napoli, Tip. Tramater, 1825-1827;
- Carré G.L.J., *Leggi della procedura civile, arricchita di numerosi lavori che raddoppiano la estensione delle materie dell'edizioni precedenti... Con l'aggiunta della legislazione e della giurisprudenza Belgica e delle note, appendici ecc. riguardanti le Leggi di procedura pel Regno delle Due Sicilie, degli avvocati Francesco e Gennaro De Filippo*, I-VI, Napoli, Tip. di Reale, 1841-1845;
- Carrillo F., *Formole degli atti più importanti della procedura civile de' giudici di circondario*, Palermo, Tip. Reale di Guerra, 1819;
- Carrillo F., Liberatore P.M., *De' conciliatori. Ossia quistioni e comento sul libro I delle leggi di procedura civile*, Napoli, Tip. Tramater, 1829;
- Casaccia P., *Rilievi e cenni di modificazioni al Codice di procedura civile*, Torino, Foa, 1893;
- Cassiani Ingoni G., *Giurisprudenza forense unita al diritto patrio*, I-III, Modena, Eredi Soliani, 1827-1833;

- Cassinis G.B., *Regolamento del Codice di procedura civile, col confronto degli articoli del cessato codice di procedura, dei codici di procedura francese, lombardo, parmense e Due Sicilie*, Torino, Libreria Minerva Subalpina G. Belgrano, 1860;
- Castellari A., *Volontà ed attività nel rapporto processuale civile*, in Aa.Vv., *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, Cedam, 1927;
- Castelli G.A., *Le disposizioni del Regolamento generale del processo civile in armonia tra loro ed in riscontro con gli altri Codici<sup>2</sup>*, Milano, M. Carrara, 1832;
- Castells Olivan I., *La rivoluzione liberale spagnola nel recente dibattito storiografico*, in *Studi Storici*, Anno 36, 1. *La storiografia spagnola dal 'Secolo d'oro' alla 'Rivoluzione liberale'*, genn.-mar. 1995;
- Castori C., *Relazione dell'avv. prof. Costantino Castori (Padova) sulla riforma del processo civile sommario. Tema V. Modificazioni alle leggi di procedura*, Torino, Baravalle-Falconieri, 1898;
- Castori E., *La riforma del procedimento civile*, in *Scienza dir. priv.*, 1893;
- Castrillo Santamaría R., *La preparación del proceso civil: Las diligencias preliminares*, Barcelona, Bosh, 2018;
- Cavallone B., «*Preferisco il cattivo processo attuale*» (Chiovenda, Mortara e il 'progetto Orlando'), in *Riv. dir. proc.*, 1988;
- Cavallone B., *Carlo Lessona e le lucertole dello zio Michele*, in *Riv. dir. proc.*, 2020;
- Cavallone B., *Il progetto Orlando. Note introduttive*, in Tarzia G., Cavallone B. (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, II, Milano, Giuffrè, 1989;
- Cavanna A., *La codificazione del diritto nella Lombardia austriaca*, in De Maddalena A., Rotelli E., Barbarisi G. (a cura di), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, Bologna, Il Mulino, 1982;
- Cavanna A., *Mito e destini del Code Napoléon in Italia. Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani*, in *Europa e diritto privato*, I, 2001;
- Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, Giuffrè, 1982;
- Cavazzuti V. (a cura di), *Piano di finanze per la Repubblica cisalpina ad un'amico*, Roma, Lazzarini, 1798;
- Caviglia V., *Osservazioni sul nuovo Codice di procedura civile approvato dal Parlamento sardo e sanzionato e promulgato con R.D. 16 luglio 1854*, Genova, Tip. Gazzetta dei Tribunali, 1854;
- Cavina M., *Il codice dimenticato. Un misterioso «Codice di procedura civile» [1830 ca.] di Francesco IV d'Austria-Este*, in *Riv. storia del dir. it.*, LXVIII, 1995;

- Cazzetta G., *Codice civile e Nazione dal Risorgimento al tramonto dello Stato liberale*, in Mazzamuto S., Rescigno P. (a cura di), *I valori della convivenza civile e i codici dell'Italia unita*, Torino, Giappichelli, 2014;
- Cea C.M., *Valori e ideologie del processo civile. Le ragioni di un «terzista»*, in *Riv. dir. civ.*, 2005;
- Cecchi C., *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari, Laterza, 1975;
- Centi P.F., *La legge di riforma al procedimento sommario nella pratica attuazione*, Napoli, G. Zomack, 1902;
- Centro de estudios politicos y constitucionales (ed.), Conde de Toreno, *Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, por el Conde de Toreno*, I-V, (Madrid, 1835-1837), pres. di Varela Suanzes-Carpegna J., Madrid, Urgoiti Ed., 2008;
- Cerino Canova A., *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, in Allorio E. (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, II, 1, Torino, Utet, 1980;
- Cesareo-Consolo G., *Istituzioni di procedura civile. Disposizioni generali, della competenza*, Messina, C. De Stefano, 1884;
- Chauveau A., *Formulaire général et complet, ou Traité pratique de procédure civile et commerciale*, Paris, Cosse, Marchal et C<sup>ie</sup>, 1854;
- Chaveau A., *Le leggi della procedura civile di G.L.J. Carré*, I-VI, Napoli, Tip. di Reale, 1841-1844;
- Chiappini C., *Prontuario della procedura civile segnata dal Moto Proprio 10 novembre 1834 dell'Augusto regnante Gregorio Papa XVI*, Macerata, Tip. Ben di Ant. Cortesi, 1837;
- Chiarloni S., *Introduzione. Il presente come storia. Dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XII. Codici di procedura civile del Regno di Sardegna. 1854/1859*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Chiarloni S., *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali*, XIV, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di Violante L., in collaborazione con Minervini L., Torino, Einaudi, 1998;
- Chiodi G., *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in Birocchi I., Lo Schiavo L. (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, Roma TrE-Press, 2015;
- Chiodi G., *Emilio Betti in difesa dell'oralità. Incontri e scontri sulla riforma del codice di procedura civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2022;
- Chiodi G., *Francesco Carnelutti (1879-1965)*, in Condorelli O., Domingo R. (eds.), *Law and the Christian Tradition in Italy*, London-New York, Routledge, 2021;



- Chiovenda G. (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra. Relazione e testo annotato*, Napoli, Jovene, 1920;
- Chiovenda G., *Der gegenwärtige Stand des Zivilprozesses in Italien und der Entwurf Orlando*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht*, 1910;
- Chiovenda G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, Jovene, 1933;
- Chiovenda G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, Jovene, 1960 (rist. Napoli, Jovene, 1933);
- Chiovenda G., *Istituzioni di diritto processuale civile*<sup>2</sup>, I, Napoli, Jovene, 1935;
- Chiovenda G., *L'oralità e la prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1924;
- Chiovenda G., *La riforma del processo civile*, in *Mon. trib.*, 1911;
- Chiovenda G., *Le forme nella difesa giudiziale del diritto. Prolusione al corso libero di procedura civile letta nell'Università di Roma il 21 gennaio 1901*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1901;
- Chiovenda G., *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in *Riv. giur. soc.*, 1907;
- Chiovenda G., *Lezioni di diritto processuale civile*, Parma, Lit. A. Bartoli, 1902 (rist. an., Parma, Essebiemme, 2001);
- Chiovenda G., *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in *Riv. dir. civ.*, 1910;
- Chiovenda G., *Nuovi saggi di diritto processuale civile*, Napoli, Jovene, 1912;
- Chiovenda G., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*<sup>2</sup>, Napoli, Jovene, 1923;
- Chiovenda G., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli, Napoli, Jovene, 1965;
- Chiovenda G., *Principios de derecho procesal civil*, trad. di Casais Santaló J., I, Madrid, Reus, 1922;
- Chiovenda G., *Principios de derecho procesal civil*, trad. di Casais Santaló J., II, Madrid, Reus, 1925;
- Chiovenda G., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, in Id., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei 'saggi' e dei 'nuovi saggi'*, II, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1931;
- Chiovenda G., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, I, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1930;
- Chiovenda G., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei 'saggi' e dei 'nuovi saggi'*, I, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1930;

- Chiovenda G., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei 'saggi' e dei 'nuovi saggi'*, II, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1931;
- Chiovenda G., *Saggi di diritto processuale civile*, Bologna, Zanichelli, 1904;
- Chironi G.P., *Le Code civil et son influence en Italie*, in Société d'Études Législatifs (ed.), *Le Code civil (1804-1904). Livre du centenaire publié par la Société d'Études Législatives*, II, Paris, A. Rousseau Ed., 1904;
- Chizzini A. (a cura di), *Regolamento giudiziario in aggiunta alle Costituzioni civili e in riforma delle Consuetudini del foro negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Padova, Imprimerie, 2006;
- Chizzini A., *Der Code de procédure civile und Napoleon*, in *Zeitschrift für Zivilprozess*, 2022;
- Chizzini A., *Franz Klein e i patres della procedura civile in Italia*, in *Il giusto proc. civ.*, 2011;
- Chizzini A., *Il codice di processura civile parmense. Tra pragmatismo e rigore sistematico*, in *Il giusto proc. civ.*, 2022;
- Chizzini A., *Il Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in Id., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi<sup>2</sup>*, Torino, Utet, 2014;
- Chizzini A., *Il codice italiano di procedura civile negli ottant'anni dalla sua entrata in vigore*, in *Judicium*, 2023;
- Chizzini A., *Introduzione. Il Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, IX. Codice di processura civile di Maria Luigia. 1820*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Chizzini A., *Le riforme processuali nel Ducato di Parma dal regolamento del 1804 al codice del 1820*, in *Il giusto proc. civ.*, 2009;
- Chizzini A., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi<sup>2</sup>*, Torino, Utet, 2014;
- Chizzini A., *Un 'codice di regole' per un processo liberale?*, in *Il giusto proc. civ.*, III, 2006;
- Ciabatta C., *Formulario degli atti prescritti dal regolamento legislativo e giudiziario pubblicato col moto-proprio sovrano dei 10 novembre 1834*, I-II, Roma, Tip. Giunchi-Menicanti, 1835-1837;
- Cipriani F., *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006;
- Cipriani F., *Alle origini del progetto Chiovenda. (I verbali del terzo gruppo dell'ottava sezione della prima sottocommissione della c.d. 'Commissione per il dopoguerra')*, in *Il giusto proc. civ.*, 2008;

- Cipriani F., *Autoritarismo e garantismo nel processo civile (a proposito dell'art. 187, 3° comma, c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 1994;
- Cipriani F., *Autoritarismo y garantismo en el proceso civil (A propósito del art. 187, 3° párrafo, c.p.c.)*, in Id., *Batallas por la justicia civil. Ensayos*, trad. spagnola di Ariano Deho E., Lima, Cultural Cuzco, 2003;
- Cipriani F., *Batallas por la justicia civil. Ensayos*, trad. spagnola di Ariano Deho E., Lima, Cultural Cuzco, 2003;
- Cipriani F., *Dall'avvento di Grandi alla promulgazione*, in Id., *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantenario dell'entrata in vigore*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1992;
- Cipriani F., *Dalla svolta autoritaria di De Francisci al codice Grandi*, in Id., *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti, leggende, interpretazioni, documenti*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2007;
- Cipriani F., *Francesco Carnelutti e la procedura civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2010;
- Cipriani F., *Francesco Carnelutti tra il giudice delegato e il giudice istruttore*, in *Riv. dir. proc.*, 1996;
- Cipriani F., *Giuseppe Pisanelli e il processo civile*, in Vano C. (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura, tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, 2005;
- Cipriani F., *Giuseppe Pisanelli y el proceso civil*, in Id., *Batallas por la justicia civil. Ensayos*, trad. spagnola di Ariano Deho E., Lima, Cultural Cuzco, 2003;
- Cipriani F., *I mortariani progetti Orlando fra l'apostolato di Scialoja e la 'propaganda' di Chiovenda*, in Id., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991;
- Cipriani F., *Ideologie e modelli del processo civile. Saggi*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1997;
- Cipriani F., *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e documenti nel cinquantenario dell'entrata in vigore*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1992;
- Cipriani F., *Il codice Pisanelli del 1865 e il 'procedimento delle sorprese' (da Pescatore a Mattiolo a Mortara)*, in Id., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991;
- Cipriani F., *Il processo civile e nello Stato democratico*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2006;
- Cipriani F., *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. proc.*, 1996;
- Cipriani F., *Il processo civile italiano tra revisionisti e negazionisti*, in *Foro it.*, 2002 e in *Giur. it.*, 2002;
- Cipriani F., *Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan*, in *Riv. dir. proc.*, 2003;

- Cipriani F., *Il progetto Redenti e la chiusura del libro di Mortara*, in Id., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991;
- Cipriani F., *La delega per il nuovo codice, l'epurazione di Mortara e la fondazione della 'processuale'*, in Id., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991;
- Cipriani F., *Las peripecias de Carlo Lessona entre Mortara, Chiovenda y Calamandrei*, in Id., *Batallas por la justicia civil. Ensayos*, trad. spagnola di Ariano Deho E., Lima, Cultural Cuzco, 2003;
- Cipriani F., *Le 'poche cose' e la lunga vita di Lodovico Mortara*, in *Quaderni fiorentini*, XIX, 1990;
- Cipriani F., *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VIII. Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte III. 1819*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Cipriani F., *Le peripezie di Carlo Lessona, tra Mortara, Chiovenda e Calamandrei*, in *Riv. dir. proc.*, 1991;
- Cipriani F., *Lodovico Mortara nel 150° anniversario dalla nascita*, in Id., *Scritti in onore dei patres*, Milano, Giuffrè, 2006;
- Cipriani F., *Matteo Pescatore e Lodovico Mortara. Due vite parallele (a proposito di un recente libro)*, in Id., *Scritti in onore dei patres*, Milano, Giuffrè, 2006;
- Cipriani F., *Nel centenario della riforma del procedimento sommario*, in *Rass. dir. civ.*, 2001;
- Cipriani F., *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti, leggende, interpretazioni, documenti*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2007;
- Cipriani F., *Pietro De Francisci e la procedura civile*, in Id., *Il processo civile e nello Stato democratico*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2006;
- Cipriani F., *Prefazione*, in Montero Aroca J., *I principi politici del nuovo processo civile spagnolo*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2002;
- Cipriani F., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, Giuffrè, 1991;
- Cipriani F., *Vittorio Scialoja e la procedura civile*, in *Foro it.*, 2006;
- Cognetti de Martiis R., *Il disegno di riforma del processo civile nel suo fondamento storico*, in *Archivio storico per le provincie parmensi*, 1937;
- Cognetti de Martiis R., *Per la storia e per il sistema dei processi civili*, in *Archivio storico per le provincie parmensi*, 1915;
- Colao F., *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Monduzzi, 1999;

- Colao F., *Un codice per Carmignani tra 'scienza della legislazione' e 'dominio della giurisprudenza'*, in Montorzi M. (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, Pisa, ETS, 2003;
- Colegio de Abogados de Barcelona, *Proyecto de bases para la reforma de las leyes orgánica del poder judicial y de enjuiciamiento civil. Informe que en cumplimiento de real decreto de 17 de octubre de 1894 eleva al Excmo. Sr. Ministro de gracia y justicia el Colegio de Abogados de Barcelona*, Barcelona, Tip. Henrich y C.<sup>a</sup>, 1894;
- Colegio de Abogados de Madrid, *Proyecto de reforma de Leyes de la Comisión designada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre las reformas proyectadas por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia en las leyes de Organización judicial y del Enjuiciamiento civil*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXVII, 1895;
- Colesanti V., *Lodovico Mortara e le riforme processuali. La prima fase (1901-1912)*, in *Riv. dir. proc.*, 1997;
- Commissione Reale per il dopoguerra, *Studi e proposte della Prima Sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali. Giugno 1918-giugno 1919*, Roma, Tip. Artigianelli, 1920;
- Commissione Reale per la riforma dei Codici. Sottocommissione C, *Codice di procedura civile. Progetto*, Roma, Provveditorato generale dello Stato, 1926;
- Comoglio L.P., *Il principio di economia processuale*, I, Padova, Cedam, 1980;
- Conard P., *La Constitution de Bayonne (1808). Essai d'édiction critique*, Lyon, Forgotten Books, 1909;
- Conde de Toreno, *Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, por el Conde de Toreno*, I-V, Madrid, Imp. T. Jordán, 1835-1837;
- Conde de Toreno, *Storia della sollevazione, guerra e rivoluzione della Spagna, del Conte di Toreno. Prima versione dallo spagnolo di Ercole Marenesi*, trad. it. di Marenesi E., Milano, A. Bonfanti, 1838;
- Condorelli O. (a cura di), 'Panta rei'. *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, I, Roma, Il Cigno, 2004;
- Condorelli O., Domingo R. (eds.), *Law and the Christian Tradition in Italy*, London-New York, Routledge, 2021;
- Coniglio A., *Osservazioni al progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Milano, Giuffrè, 1938;
- Consiglio Nazionale Forense, *La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell'Avvocatura nelle assise congressuali*, prefazione e curatela di Alpa G., Roma, Consiglio Nazionale Forense, 2010;
- Consolo C., *Il duplice volto della 'buona' giustizia civile tardo-asburgica e del suo rigeneratore*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la*

- storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, VIII. Ordinanza della procedura civile di Francesco Giuseppe 1895*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Conte A., *Giuseppe Pisanelli e il Codice civile e di procedura civile a 150 anni dalla pubblicazione*, in *Rass. Forense*, 2015;
- Conte C., *Il progetto di legge per modificazione al procedimento sommario nei giudizi civili. Osservazioni critiche*, in *Gazz. del procuratore*, XIII, 1878;
- Coppi A., *Annali d'Italia. Dal 1750 al 1861*, II, Napoli, Lombardi, 1872;
- Coppini R.P., *Il Granducato di Toscana. Dagli 'anni francesi' all'Unità*, in *Storia d'Italia*, diretta da Galasso G., XXIII. 3, Torino, Utet, 1993;
- Coppola F., *Il procedimento civile innanzi ai pretori. Dottrina, commento, giurisprudenza*, Benevento, E. Maggi, 1889;
- Cora J., *Presentación de documentos en juicio*, in *Revista de los Tribunales*, VIII, 1884;
- Corradini D., *Garantismo e statualismo. Le codificazioni civilistiche dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1971;
- Corrado M., *Guida per ben procedere innanzi a' giudici di circondario nelle materie civili e commerciali*, Messina, G. Pappalardo, 1820;
- Corrado M., *Il codice civile in pratica. Colle formole delle istanze e citazioni per qualunque azione nascente dalle leggi civili e con regolamento preliminare per la istituzione de' giudizi<sup>3</sup>*, Napoli, Jovene, 1843;
- Corte di Cassazione del Regno, *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Roma, Stamp. Reale, 1937;
- Cortina M., *Exposición dirigida al Ministro de Gracia y Justicia dándole cuenta del estado de los trabajos de la Comisión... Apéndice III á la Memoria histórica de la Comisión de Codificación*, in *Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de Codificación...*, Madrid, Imp. la Revista de Legislación, 1871;
- Cosentino V., *Leggi di procedura ne' giudizi civili del già Regno di Napoli. Col confronto di ciascun articolo con quelli del Codice di procedura francese*, Napoli, G. Sarracino, 1864;
- Couture E.J., *Carnelutti y nosotros*, in *Aa.Vv., Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, I. Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, Cedam, 1950;
- Covián V., *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXVI, 1890;
- Covián V., *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXV, 1894;
- Covián V., *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXX, 1892;
- Covián V., *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXVII, 1890;

- Creux J., *Cánovas del Castillo. Sa carrière, ses œuvres, sa fin*, Paris, Imp. F. Levé, 1897;
- Cristofolini G., *Relazione sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Pavia, Flli Treves, 1937;
- Cuccia S., *La Lombardia alla fine dell'Ancien Régime*, Firenze, La Nuova Italia, 1971;
- Cuoco V., *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli [1799]. Premessavi la vita dell'autore scritta da M. D'Ayala*, Firenze, G. Barbera, 1865;
- Cusani F., *Storia di Milano. Dall'origine a' nostri giorni*, VII, Milano, Tip. Flli Borroni, 1873;
- Cuzzi E. (diretto da), *Annuario della procedura civile*, IV, Verona, D. Tedeschi, 1886;
- Cuzzi E., *Del passaggio dal rito formale al rito sommario*, in *Gazz. Leg.*, 1881;
- Cuzzi E., *Della rimessione delle parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente e anche del merito*, in Serafini F. (diretto da), *Archivio giuridico*, XIII, Pisa, Tip. Fava-Garagnani, 1874;
- Cuzzi E., *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*<sup>3</sup>, Verona-Padova, D. Tedeschi e Figlio, 1885;
- Cuzzi E., *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, Verona, D. Tedeschi e Figlio, 1901;
- Cuzzi E., *Il progetto di legge sulla riforma del procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Temi Veneta*, 1878;
- Cuzzi E., *La citazione per biglietto*, in *Gazz. Leg.*, 1882;
- D'Agostino M., *Procedimento sommario nel suo contenuto e nelle sue attinenze col procedimento pretoriale*, Reggio Calabria, Tip. P. Lombardi, 1903;
- D'Amati L., 'Litem deserere', in Garofalo L. (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, II, Padova, Cedam, 2012;
- D'Amati L., *Sulla cooperazione del convenuto nel processo formulare*, in Garofalo L. (a cura di), 'Actio in rem' e 'Actio in personam'. *In ricordo di Mario Talamanca*, I, Padova, Cedam, 2011;
- D'Amelio M., *Nuove disposizioni intorno all'ordine e alla forma dei giudizi*, in *Riv. dir. comm.*, 1908;
- D'Amelio M., *Progetto del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1937;
- D'Ettore G., Giordano F.E., *La legislazione del Regno d'Italia. I Codici e le altre Leggi complementari, IV. Codice di procedura civile*, Napoli, Stamp. Governativa, 1870;
- D'Ettore G., *Le Leggi civili, le Leggi della procedura ne' giudizi civili e le Leggi di eccezione per gli affari di commercio messe in confronto con i rispettivi Codici vigenti in Francia*, II, Napoli, Stamp. Ghio, 1857;

- D'Onofrio P., *Progetti Chiovenda e Mortara in riforma del Codice di procedura civile*, Napoli, Stab. tip. Progresso, 1925;
- Da Passano M., *La Leopoldina è un codice moderno?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XVII, 1987;
- Dalla Bontà S., *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione. Premesse teorico-ricostruttive*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2018;
- Damaška M.R., *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, trad. it. di Giussani A., Rota F., Bologna, Il Mulino, 1991;
- Damaška M.R., *The Faces of Justice and State Authority. A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven, Yale University Press, 1986;
- Danieli G., *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca. E sulla forza delle altre leggi speciali in materia di procedura civile nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, M. Carrara, 1839;
- Danvila y Collado M., *El poder civil en España*, IV, Madrid, Imp. M. Tello, 1885-1886;
- Dauchy S., *La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1806*, in Cadiet L., Canivet G. (eds.), *De la commémoration d'un code à l'autre. 200 ans de procédure civile en France*, Paris, Litec, 2006;
- De Aliaga Bayot y Sálasguasquí M., *El escribano perfecto, espejo de escribanos teórico-practico*, I, Cervera, Imp. M. Canals Viuda, 1805;
- De Aloisio S., *Del procedimento formale e del sommario secondo l'attuale Codice di procedura civile*, Roma, Tip. Romana C. Bartoli, 1871;
- De Angelis L., *Formulario generale. O Modelli di atti compilati sopra ogni articolo delle Leggi di procedura civile e su principali articoli delle Leggi civili e di commercio*, Napoli, Altimari, 1845;
- De Argüelles A., *Discurso preliminar a la Constitución de 1812. Introducción de Luis Sánchez Agesta*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011;
- De Azcárate G., *Estudio sobre el objeto y carácter de la ciencia económica, y su relación con la del derecho*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXXVIII, 1871;
- De Benedetti C. (a cura di), *Atti del III Congresso giuridico nazionale, tenuto in Firenze l'anno 1891*, Torino, Utet, 1897;
- De Bernardi G., *De l'origine et de progrès de la législation française, ou Histoire du droit public et prive de la France. Depuis de la fondation de la Monarchie jusques et compris la Révolution*, Paris, Bechet, 1816 ;
- De Cárdenas F., *Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de codificación suprimida por decreto del Regente del Reino de I.º de Octubre de 1869*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXXVIII, 1871;



- De Dios de la Rada y Delgado J., *Ley de Enjuiciamiento civil, anotada con vista de todas las disposiciones posteriormente publicadas que dicen relación á la misma, y de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia*, Madrid, Librería P. Villaverde, 1867;
- De Foresta G., *Progetto di revisione del codice di procedura civile. Presentato alla Camera il 5 marzo 1859 dal ministro di grazia e giustizia (De Foresta)*, in Galletti G., Trompeo P. (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1859 (VIª Legislatura). Documenti*, Roma, Eredi Botta, 1875;
- De Giovanni Maistre M., *La procedura civile in Italia. Pensieri e proposte*, Firenze, Tip. G. Barbera, 1886;
- De Giudici G., *Gli avvocati ed i procuratori. Ossia della dignità della difesa secondo il Codice di procedura civile italiano, Lezione detta nella R. Università di Pisa il XXIII maggio MDCCCLXVII*, Pisa, Tip. Citi, 1867;
- De Giudici G., *Lezioni di procedura civile e ordinamento giudiziario dette nella R. Università di Pisa<sup>2</sup>*, Pisa, Tip. Pieraccini, 1869;
- De Herrera C.M., *Estado de la legislación en España y sus reformas mas urgentes. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Cristóbal Martín de Herrera, Ministro de Gracia y Justicia, en la apertura de los Tribunales, solemnizada con la presencia de S.M. el Rey D. Alfonso XII, el día 15 de Setiembre de 1876*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLIX, 1876;
- De Hevia Bolaños J., *Curia Filipica. Primero, y segundo tomo*, Madrid, P. Marín, 1776;
- De Isasa y Valseca S., *Reformas necesarias en nuestro Códigos. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Santos de Isasa y Valseca, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1897*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XCI, 1897;
- De la Plaza M., *Derecho procesal civil español*, I-II, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1942;
- De la Plaza M., *El nuevo código italiano del procedimiento civil*, in *Revista de Derecho Privado*, 1941;
- De la Reguera y Valdelomar J., *Extracto de la Novísima Recopilación<sup>2</sup>*, I-IV, Barcelona, Imp. R.M. Indar, 1848;
- De la Rúa V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía, Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 3*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842;
- De la Rúa V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía, Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 4*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842;
- De la Rúa V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía, Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 5*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842;

- De la Rúa V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 6, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842;
- De la Rúa V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 7, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842;
- De la Rúa V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 8, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842;
- De la Rúa V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 9, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, II, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842;
- De la Rúa V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 15 in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, II, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842;
- De la Rúa V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 16, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, II, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842;
- De la Rúa V.H., *Nuevas observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 22, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, III, Madrid, Imp. P. de Mora y Soler, 1842;
- De Lema Marqués, *De la Revolución a la Restauración*, I-II, Madrid, Voluntad, 1927;
- De Lizaur y Lacave I., *La Carta otorgada de 1808*, Madrid, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1906;
- De Luca J.B., *Relatio romanae curiae forensis eiusque tribunalium et congregationum in Theatrum veritatis et justiae*, XV, Venetiis, Paulum Balleonium, 1706;
- De Maddalena A., Rotelli E., Barbarisi G. (a cura di), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, Bologna, Il Mulino, 1982;
- De Marliani M., *Historia política de la España moderna*, Barcelona, Imp. A. Bergnes y Compañía, 1840;
- De Miranda Vázquez C., *Las excepciones materiales en el proceso civil*, Barcelona, Bosh, 2016;
- De P. Díaz y Mendoza F., *Introducción*, in *Códigos españoles. Concordados y anotados*, VII *Novísima Recopilación de las leyes de España*, Madrid, Madrid, Imp. Publicidad, 1850;
- De Palo M., *La riforma della procedura civile nel progetto Orlando*, in *Riv. dir. comm.*, 1909;
- De Petris A., *Istituzioni della procedura civile del Regno d'Italia*, Venezia, Tip. P. Naratovich, 1871;

- De Pina Milán R., *En el centenario de la Instrucción procesal del marqués de Gerona (1853-1953)*, in *Revista de la Facultad de Derecho de México*, XII, octubre-diciembre de 1953;
- De Quevedo F., *El sueño del juicio final*, in Id., *Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y engaños en todos los oficios y estados del mundo*, Barcelona, Esteban Liberós, 1627;
- De Quevedo F., *Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y engaños en todos los oficios y estados del mundo*, Barcelona, Esteban Liberós, 1627;
- De Rossi V., *Della istruzione dei giudizi civili*, in Serafini F. (diretto da), *Archivio giuridico*, XIII, Pisa, Tip. Fava-Garagnani, 1874;
- De Scheidlein G.E., *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di G. Senoner, I, Milano, Silvestri, 1833;
- De Scheidlein G.E., *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di Senoner G., IV, Milano, Silvestri, 1816;
- De Scheidlein G.E., *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di Senoner G., V, Milano, Silvestri, 1816;
- De Tapia E., *Febrero novísimo, ó Librería de jueces, abogados y escribanos y médicos legistas*, IV, Valencia, Imp. I. Mompie, 1837;
- De Torres de Villarroel D., *Correo del otro mundo al Gran Piscator de Salamanca*, Sevilla, Imp. Castellana y Latina de D.L. de Haro, 1725;
- De Vargas y Ponce J., *Elogio de Don Alonso El Sabio. Premiado por la Real Academia Española, en junta que celebró el día 15 de octubre de 1782*, Madrid, Imp. J. Ibarra, 1782;
- De Vélez R., *Apología del Altar y del Trono, ó historia de las reformas hechas en España en tiempo de las llamadas Cortes; é impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitución, diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado*, I-III, Madrid, Imp. Cano, 1825;
- De Vicente y Caravantes J., *Apéndice al Tratado histórico, critico filosófico de procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, Madrid, Gaspar, 1879;
- De Vicente y Caravantes J., *Leyes, fueros y demás disposiciones legales que deben entenderse derogadas por la nueva ley de Enjuiciamiento civil según sus artículos finales*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLII, 1873;
- De Vicente y Caravantes J., *Tratado elemental de los procedimientos sobre negocios y causas de comercio, con arreglo á las últimas disposiciones publicadas sobre esta materia*, Madrid, Imp. Boix Mayor y Compañía, 1850;
- De Vicente y Caravantes J., *Tratado histórico, critico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, I, Madrid, Imp. Gaspar y Roig, 1856;

- De Vicente y Caravantes J., *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, II, Madrid, Imp. Gaspar y Roig, 1856;
- De Villadiego A., *Instrucción política y práctica judicial, conforme al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte, y otros ordinarios del Reyno*, Madrid, Imp. B. Cano, 1788;
- De Vita F., *Efficienza del processo civile e formazione degli atti processuali*, Napoli, Jovene, 2018;
- De' Giudici G., *Introduzione al corso di procedura civile e criminale*, Pisa, Tip. Vannuchhi, 1862;
- Decio F., *Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il re di Sardegna. Confronto e reciproco rapporto dei singoli articoli del medesimo tra loro e con quelli degli altri codici*, Asti, A. Raspi e Comp., 1854;
- Del Nido M., *Ensayo sobre la obra jurídica de Alfonso el Sabio*, in *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, V, 1956;
- Del Pozo Carrascosa P., *La introducción del Derecho francés en Cataluña durante la invasión napoleónica*, in Scholz J.M. (ed.), *El tercer poder. Hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1992;
- Delaporte J.B.F., *Commentario sul Codice di procedura civile contenente il confronto delle antiche leggi colle nuove*, I-III, Napoli, Stamp. Giornale delle Due Sicilie, 1819;
- Denti V. (a cura di), *La giustizia civile*, Bologna, Il Mulino, 2005;
- Denti V., *Chiovenda e le riforme del processo civile*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1988 (estr. da *Foro it.*, 1988);
- Denti V., *Diritto comparato e scienza del processo*, in Sacco R. (a cura di), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, Giuffré, 1980;
- Denti V., *Francesco Carnelutti e le riforme del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996;
- Denti V., *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993;
- Denti V., *L'oralità nelle riforme del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1970;
- Denti V., *La giustizia civile*, Bologna, Il Mulino, 1989;
- Denti V., *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, Ed. Comunità, 1971;
- Denti V., *Sistematica e post-sistematica nella evoluzione delle dottrine del processo*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1987;
- Denti V., *Sistemi e riforme. Studi sulla giustizia civile*, Bologna, Il Mulino, 1999;
- Denti V., Taruffo M., *La Rivista di diritto processuale civile*, in *Quaderni fiorentini*, XVI, 1987;

- Descamps O., *Aux origines de la procédure sommaire. Remarques sur la constitution Saepe contingit (Clem., V, 11, 2)*, in Von Mayenburg D., Condorelli O., Roumy F., Schmoeckel M. (hgs.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, IV, *Prozessrecht*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2013;
- Di Majo A., *Istituzioni di diritto giudiziario civile*, Torino, Utet, 1894-1895;
- Di Majo A., *Quistioni di diritto giudiziario civile*, Napoli, A. Perrotti e C., 1881;
- Di Renzo Villata G., *Verri, Martini e il Regolamento giudiziario. Riflessioni sparse in tema di 'conservare' e 'distruggere'*, in *Studi di Storia del diritto*, III, Milano, Giuffrè, 2001;
- Di Renzo Villata M.G., *In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806)*, in Robbiati Bianchi A. (a cura di), *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814*, Milano, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, 2006;
- Di Renzo Villata M.G., *Modèles de procédure civile en Italie du Nord au XIXe siècle jusqu'à l'unification. Des lois à la pratique*, in Hautebert J., Soleil S. (eds.), *Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe*, I, Paris, Éd. Juridiques et Techniques, 2007;
- Di Renzo Villata M.G., *Tra codice e costume. Le resistenze*, in Cappellini P., Sordi B. (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, Giuffrè, 2002;
- Di Simone M.R., *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, Torino, Giappichelli, 1999;
- Díaz González F.J., Calderón Ortega J.M., *La administración municipal de justicia en la España del siglo XIX*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXXV, 2013;
- Dictamen emitido por la Facultad de Derecho de la Universidad Central sobre el proyecto de bases para la reforma de las leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil*, Madrid, Imp., Fund. y Fáb. de Tintas de los Hijos de J.A. García, 1895;
- Díez-Picazo Giménez I., *Con motivo de la traducción al italiano de la obra del Profesor Juan Montero Aroca sobre los principios políticos del proceso civil español*, in *Tribunales de Justicia*, 2003;
- Díez-Picazo Giménez I., *La reforma necesaria del proceso civil*, in *Tribunales de Justicia*, II, 1999;
- Dionisotti C., *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino, Roux-Favale, 1881;
- Directores de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, *Jurisprudencia civil. Colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en recursos de nulidad e injusticia notoria y en materia de competencias, desde la organización de aquellos en 1838 hasta el día*, V, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1861;

- Dolores del Mar Sánchez González M.<sup>a</sup>, *La codificación en España durante la década moderada y el bienio progresista*, in *Revista de Derecho UNED*, XI, 2012;
- Dolores del Mar Sánchez González M.<sup>a</sup>, *La Comisión de Códigos (1843-1846)*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, LXXIV, 2004;
- Domingo Montes P., *Historia de la Gloriosa Revolución española en setiembre de 1868, con las biografías y retratos de los libertadores de la patria*, Madrid, Elizalde y Compañía, 1868;
- Donahue Jr. C., *Procedure in the Courts of the ius commune*, in Hartmann W., Pennington K. (eds.), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, Washington, The Catholic University of America Press, 2016;
- Dondi A. (a cura di), *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano, Giuffrè, 2011;
- Dondi A., *Alegaciones iniciales de las partes en el proceso civil estadounidense. Un reciente cambio en la jurisprudencia federal*, trad. spagnola di Gutiérrez Berlinches A., in *Revista de Derecho Procesal*, 2007;
- Dondi A., Ansanelli V., Comoglio P., *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*<sup>2</sup>, Milano, Giuffrè, 2018;
- Dondi A., *Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale*, in Id. (a cura di), *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano, Giuffrè, 2011;
- Dondi A., *Case law e filosofia degli atti introduttivi negli Stati Uniti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008;
- Dondi A., *Crise récente de la justice civile et évolution des réglementations procédurales selon différentes cultures du procès*, in *Revue de la Recherche Juridique*, 2006;
- Dondi A., *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, Cedam, 1985;
- Dondi A. (a cura di), *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano, Giuffrè, 2011;
- Dondi A., *Introduzione della causa e strategie di difesa. Il modello statunitense*, Padova, Cedam, 1991;
- Dondi A., *Proceso civil, herencia de la modernidad histórica y desafíos del futuro. Algunas impresiones peregrinas*, in Priori Posada G. (coord.), *Justicia y proceso en el siglo XXI. Desafíos y tareas pendientes*, Lima, Palestra, 2019;
- Dondi A., *Questioni di efficienza della fase preparatoria nel processo civile statunitense (e prospettive italiane di riforma)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003;
- Dondi A., *Scuole italiane di diritto processuale civile nella seconda parte del XX secolo. Una visione partigiana*, in Aa.Vv., *Tutela giurisdizionale e giusto processo. Scritti in memoria di Franco Cipriani*, III, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2020;

- Dondi A., *Taruffo comparatista. Uno sguardo originale ai problemi del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015;
- Dondi A., *Una mirada comparatista (y algo histórica) sobre la actual perniciosa obsolescencia de un papel activo del juez civil*, in *Justicia*, II, 2020;
- El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2829, miércoles de 5 de octubre de 1853;
- El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2830, jueves de 6 de octubre de 1853;
- El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2837, viernes de 14 de octubre de 1853;
- El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2838, sábado de 15 de octubre de 1853;
- El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2841, miércoles de 19 de octubre de 1853;
- El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 5088, martes 22 de agosto de 1854;
- El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 253, jueves 15 de diciembre de 1853;
- El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 239, jueves 27 de octubre de 1853;
- El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 240, jueves 1º de diciembre de 1853;
- Engelmann A. (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, J. Murray, 1928;
- Escrache J., *Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia*<sup>3</sup>, II, Madrid, Librería Señora Viuda e Hijos A. Calleja, 1847;
- Exposición á S.M. para la reforma de los procedimientos civiles*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 243, jueves 10 de noviembre de 1853;
- Fábregas del Pilar J.M., *Crónica jurídica*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CXLIV, 1924;
- Fairén Guillén V., *Adiós a la LEC de 1881*, in *Revista de Derecho Procesal*, 2000;
- Fairén Guillén V., *Algunos fragmentos romanos sobre el summatim*, in Cabanillas Sánchez A. (ed.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, IV, *Derecho civil, derecho de sucesiones, otras materias*, Madrid, Civitas, 2002;
- Fairén Guillén V., *Demanda, sentencia y cosa juzgada en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000*, in Fairén Guillén V., Gómez Colomer J.L. (coord.), *Estudios sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil y su práctica inicial*, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume, 2004;

- Fairén Guillén V., *El Anteproyecto de bases para el Código procesal civil* de 1966, in Id., *Temas del ordenamiento procesal. Proceso civil. Proceso penal. Arbitraje*, II, Madrid, Tecnos, 1969;
- Fairén Guillén V., *El desistimiento y su bilateralidad en primera instancia. (Contra la doctrina de la litis contestatio)*, Barcelona, Bosh, 1950;
- Fairén Guillén V., *El juicio ordinario y los plenarios rápidos. Los defectos en la recepción del Derecho procesal común; sus causas y consecuencias en doctrina y legislación actuales*, Barcelona, Bosh, 1953;
- Fairén Guillén V., *El principio de autoridad del juez en el proceso civil y sus límites*, in *Revista de Derecho Procesal*, 1951;
- Fairén Guillén V., *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, in Id., *Temas del ordenamiento procesal. Historia. Teoría general*, I, Madrid, Tecnos, 1969;
- Fairén Guillén V., *Estudios de derecho procesal*, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1955;
- Fairén Guillén V., Gómez Colomer J.L. (coord.), *Estudios sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil y su práctica inicial*, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume, 2004;
- Fairén Guillén V., *Introducción. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, invariante española (1881-2000)*, in Picardi N., Giuliani A., *Testi e documenti per la storia del processo. Iª Sezione: I grandi modelli europei, VII. Ley de Enjuiciamiento civil. 1881*, Milano, Giuffrè, 2001;
- Fairén Guillén V., *La humanización del proceso*, in Storme M., Casman H. (eds.), *Towards a Justice with a Human Face. The First International Congress on the Law of Civil Procedure. Faculty of Law – State University of Ghent. 27 August 1977-4 September 1977*, Antwerpen, Kluwer, 1978;
- Fairén Guillén V., *La Instrucción del marqués de Gerona (30 oct. 1853) y el 'modelo de Stuttgart' (1967)*, in *Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, XXXVII, 2007;
- Fairén Guillén V., *La sistematización de los procedimientos declarativos españoles*, in Id., *Temas del ordenamiento procesal. Proceso civil. Proceso penal. Arbitraje*, II, Madrid, Tecnos, 1969;
- Fairén Guillén V., *La transformación de la demanda en el proceso civil*, Santiago de Compostela, Porto, 1949;
- Fairén Guillén V., *Notas sobre el principio de concentración*, in Id., *Estudios de derecho procesal*, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1955;
- Fairén Guillén V., *Proceso, procedimiento y mito jurídico*, in *Revista de Derecho Procesal*, 1951;
- Fairén Guillén V., *Puntos de vistas en torno al proceso civil español*, in *Anuario de*



- Derecho Civil*, 1951;
- Fairén Guillén V., *Reducción y simplificación de tipos procesales*, in *Revista de Derecho Procesal*, 1954;
- Fairén Guillén V., *Temas del ordenamiento procesal. Historia. Teoría general*, I-II, Madrid, Tecnos, 1969;
- Fairén Guillén V., *Una perspectiva histórica del proceso. La 'litis contestatio' y sus consecuencias*, in *Anales de la Universidad de Valencia*, 1952, XXVI, 3;
- Falcón M., *Historia del Derecho civil español, común y foral*, Salamanca, Imp. V. Oliva, 1880;
- Favale R., Latini C. (a cura di), *La codificazione nell'Italia postunitaria. 1865-2015, Atti del workshop, Camerino 29 ottobre 2015*, Camerino, Unicam, 2016;
- Fazzalari E., «*Codice di procedura civile*», voce del *Noviss. Dig. it., Appendice*, Torino, Utet, 1980;
- Fazzalari E., *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965;
- Fazzalari E., *Enrico Redenti nella cultura giuridica italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1963;
- Fenzi G., *Il Granducato di Toscana fra reazione e rivoluzione nei primi anni dopo il Congresso di Vienna*, in *Ricerche storiche*, XI, 1981;
- Feola R., *Dall'illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Napoli, Jovene, 1977;
- Fernández de la Rúa V., *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, I, Madrid, Imp. Boletín de Jurisprudencia, 1856;
- Fernández de la Rúa V., *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, II, Madrid, Imp. Boletín de Jurisprudencia, 1856;
- Fernández de la Rúa V., *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, IV, Madrid, Imp. Boletín de Jurisprudencia, 1856;
- Fernández E.G., *La administración de justicia en la obra satírica de Quevedo*, in García De la Concha V. (ed.), *II Homenaje a Quevedo*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1982;
- Fernández Sarasola I., *La influencia de Francia en los orígenes del constitucionalismo español*, in *Forum Historiae Iuris*, 19 abril 2005;
- Fernández Segado F., *Las Constituciones históricas españolas. Un análisis historico-jurídico*, Madrid, Civitas, 1986;
- Fernández Villaverde R., *Reformas que el gobierno se propone de introducir en el derecho penal, en la organización de los Tribunales y en el procedimiento. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández Villaverde, Marques de Pozo Rubio, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en el Supremo el día 15 de septiembre 1890*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXVII, 1890;

- Fernández-Crehuet F., Martín S. (eds.), *Los juristas y el 'régimen'. Revistas jurídicas bajo el franquismo*, Granada, Comares, 2014;
- Ferrando Badía J., *Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812*, in *Revista de Estudios Políticos*, 1962;
- Ferrante R., *Codificazione e cultura giuridica<sup>2</sup>*, Torino, Giappichelli, 2011;
- Ferrante R., Dans l'ordre établi par le Code civil. *La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2002;
- Ferrante R., *Traduzione del codice e tradizione scientifica. La cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone*, in Tavilla C.E. (a cura di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006)*, Modena, Ed. APM, 2009;
- Ferrero A., *Della competenza dei giudici di mandamento secondo le disposizioni del Codice di procedura civile. Corredate di note e spiegazioni pratiche*, Torino, G. Favle e Comp., 1854;
- Ferri G., *Tra dogmatismo e antidogmatismo. Considerazioni sugli studi processual-civilistici alla Sapienza romana*, in *Historia et ius*, 2018, XIII;
- Ferrone U., *Il processo civile moderno. Fondamento, progresso e avvenire*, Santa Maria Capua Vetere, F. Cavotta, 1912;
- Ferrucci F., *Degli incidenti nelle cause a procedimento sommario*, in *Giornale Trib. Mil.*, 1878;
- Ferrucci F., *Del modo di proporre gl'incidenti nelle cause con procedimento sommario*, in *Foro it.*, I, 1878;
- Ficcarelli B., *Esibizione di documenti e discovery*, Torino, Giappichelli, 2004;
- Ficcarelli B., *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2011,
- Ficcarelli B., *Giudice monocratico e giudice collegiale nella prospettiva del giusto processo civile. Profili evolutivi*, Napoli, Jovene, 2020;
- Fierli G., *Osservazioni pratiche del Sig. Avvocato Giorgio Fierli tradotte in italiano dal Dottore Ambrogio Vita e dal medesimo illustrate con addizioni di nuovi temi legali e del Regolamento di procedura civile per i tribunali di Toscana<sup>2</sup>*, I-VII, Prato, F.lli Manfredini, 1827-1829;
- Fiestas Loza A., *Codificación procesal y estado de la Administración de Justicia, 1875-1915*, in García Delgado J.L. (coord.), Tuñón de Lara M. (dir.), *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, Madrid, Siglo Veintiuno Ed., 1985;
- Filomusi Guelfi F., *La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono*, Roma, Tip. F.lli Pallotta, 1887;

- Fioretti I., *La riforma del procedimento sommario*, in *Scuola Positiva*, 1891;
- Flore G., *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Andrea Torrente*, I, Milano, Giuffrè, 1968;
- Foderà F., *Comenti alle Leggi di procedura*, Palermo, Tip. Adorno, 1819;
- Fois E., *Annotazioni al Codice di procedura civile*, Firenze, G. Pellas, 1876;
- Formenti M., *Guida del foro civile. Ossia compendio ed indice alfabetato del Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, Venezia, Stamp. V. Rizzi, 1804;
- Formole sul Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, I-III, Milano, Pinelli Zio e Nipote Stamp. Regj, 1815;
- Formulario per gl'atti giudiziarij civili compilato secondo l'ordine delle materie contenute nel Regolamento di procedura civile per uso degl'attuari, procuratori, e cursori dei tribunali di Toscana*, Firenze, Stamp. A. Barazzini, 1815;
- Forti F., *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, I, Firenze, G.P. Vieusseux, 1840;
- Foschini G., *I motivi del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Torino, Eredi Botta, 1870;
- Fowler-Magerl L., *Ordines Iudicarii and Libelli de Ordine Iudiciorum. From the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century*, Turnhout, Brepols, 1994;
- Fowler-Magerl L., *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung*, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1984;
- Fraga Iribarne M. (dir.), *La España de los años 70. El Estado y la Política*, III, 1, Madrid, Imp. Revista Moneda y Crédito, 1974;
- Franceschini G., «*Conclusionale (Comparsa)*», voce del *Dig. it.*, VIII, 1, Torino, Utet, 1896;
- Franceschini G., *Le difese scritte nel diritto giudiziario civile. Studi*, Prato, Giacchetti Figlio e C., 1897;
- Franceschini G., *Le postille nelle comparse conclusionali*, in *Procedura*, 1897;
- Fréger L., *Procédure civile. Espagne XIX<sup>e</sup> siècle, Ley de Enjuiciamiento civil. 5 octobre 1855. (Loi de procédure civile)*, in Hautebert J., Soleil S. (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011;
- Frojo L., *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima. Procedure ordinarie de' tribunali civili*, Napoli, Tip. Belle Arti, 1853;
- Frojo L., *Comento alle leggi di procedura civile. Parte seconda. Procedure sommarie e commerciali de' tribunali civili. Procedure de' conciliatori, de' giudici circondariali, de' arbitri*, Napoli, Tip. Belle Arti, 1856;
- Frojo L., *Elementi di procedura civile. Periodo dichiarativo*, I, Napoli, Ferrante, 1865;

- Fruci G.L., «*Gismondo Morelli Gualtierotti*», voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVI, Roma, Istituto Enc. It., 2012;
- Frugoni P., *Alcune osservazioni sul progetto di legge per modificazioni al procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Arch. giur.*, XX, 1878;
- Fulci L., *Il divieto di produrre nuovi documenti o eccezioni dopo rimasta ferma la causa ruolo...*, in *Foro. it.*, I, 1894;
- Furiati D., *Analisi del Codice di procedura civile per servire di guida alla pratica forense. Corredata di formole per qualunque atto*, I-VI, Napoli, Tip. Chianese, 1820;
- Furno C., *La 'Concordantia dubiorum' nel progetto di codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano*, in *Riv. dir. proc.*, 1939;
- Gaeta L., Stolfi E., *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, Avigliano, Pro Loco, 2007;
- Galasso G. (diretta da), *Storia d'Italia*, XXIII. 3, Torino, Utet, 1993;
- Galdi D., *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Arricchito di osservazioni, note e supplementi*, Napoli, Marghieri-Perrotti, 1866;
- Galdi D., *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, Jovene, 1887;
- Galdi D., *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, III, Napoli, Jovene, 1882;
- Galdi D., *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, IV, Roma-Torino-Napoli, Jovene, 1890;
- Galdi D., *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, V, Roma-Torino-Napoli, Jovene, 1891;
- Galdi D., Nicodemi N., *Le leggi di procedura nei giudizi civili messe in comparazione col Codice di procedura francese e col diritto romano*, Napoli, R. Marghieri, 1891;
- Galeotti L., *Leggi e amministrazione della Toscana. Discorso di Leopoldo Galeotti corredato di alcuni frammenti inediti di Francesco Forti sullo stesso argomento*, Firenze, Gabinetto Scientifico Letterario, 1847;
- Galgano S., *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925;
- Galgano S., *Sulla riforma del procedimento civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1924;
- Galleani F., Bernardi S., *Manuale teorico-pratico di procedura civile per uso degli uscieri, segretari e giudici di mandamento*, Torino, Favale, 1854;
- Galletti G., Trompeo P. (a cura di), *Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1863-1864. Dal 25 maggio 1863 al 16 maggio 1865 (VIII Legislatura). Documenti*, V, Roma, Eredi Botta, 1886;
- Galletti G., Trompeo P. (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione 1852 (IV<sup>a</sup> Legislatura). Documenti*, III, Firenze, Tip. Botta, 1867;

- Galli della Loggia G., *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del Foro, e le costituzioni di S.S.R.M. Divisa in tre parti*, I-XII, Torino, s.n., 1772-1792;
- Gallini C., *Il massimario dei pretori e dei mandatari giudiziali*, Torino, Utet, 1881;
- García Delgado J.L. (coord.), Tuñón de Lara M. (dir.), *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, Madrid, Siglo Veintiuno Ed., 1985;
- García Giménez R., *Pedro Sainz de Andino. Vida y obra*, Madrid, Secretaría General del Senado, Departamento de Publicaciones, 2003;
- García González A., *Al Congreso de Abogados*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CLX, 1932;
- García González A., *El poder judicial*, Madrid, Reus, 1932;
- García Goyena F., Aguirre J., *Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos*<sup>4</sup>, III, Madrid, Imp. Gaspar y Roig, 1852;
- García y García A., *Fuentes canónicas de las Partidas*, in *Glossæ. Revista de Historia del Derecho Europeo*, III, 1992;
- García-Gallo A., *Antología de fuentes del antiguo derecho. Manual de historia del derecho español II*, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1967;
- García-Gallo A., *Aportación al estudio de los Fueros*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, XXVI, 1956;
- García-Gallo A., *El origen y la evolución del derecho. Manual de historia del derecho español I*, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1967;
- García-Gallo A., *La obra legislativa de Alfonso X. Hechos e hipótesis*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, LIV, 1984;
- Garçonnet E., *Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale*, I, Paris, L. Larose & L. Tenin, 1925;
- Gargiulo F.S., *Corso elementare di diritto giudiziario civile*, Napoli, R. Marghieri, 1888;
- Gargiulo F.S., *Il Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, R. Marghieri, 1870;
- Gargiulo F.S., *Riforme speciali al Codice di procedura civile. Osservazioni generali*, in *Dir. e giur.*, 1892;
- Gasperini M.P., *Processo e strumenti di giustizia alternativa nel codice di procedura civile del 1865*, in Favale R., Latini C. (a cura di), *La codificazione nell'Italia postunitaria. 1865-2015, Atti del workshop, Camerino 29 ottobre 2015*, Camerino, Unicam, 2016;
- Gennari L., *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte prima. Teoria dei giudizi civili*, I, Pavia, Tip. Fusi e Comp., 1844;
- Gennari L., *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda. Teoria del processo civile*, II, Pavia, Tip. Fusi e Comp., 1844;
- Gennari L., *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda. Teoria del processo civile*, III, Pavia, Tip. Fusi e Comp., 1845;

- Genovesi A., *Osservazioni e proposte della Facoltà di Economia e Commercio sul progetto preliminare del Codice di Procedura Civile*, Venezia, Ca' Foscari, 1937;
- Genta E., *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in *Riv. storia del dir. it.*, LX, 1987;
- Ghirelli L., *Il Codice di procedura civile del Regno d'Italia spiegato co' suoi motivi e con esempi pratici*, Napoli, A. Pellerano, 1865;
- Ghisalberti C., *L'influsso della Francia napoleonica sul sistema giuridico ed amministrativo dell'Italia*, in *Riv. storia del dir. it.*, XLVIII, 1975;
- Ghisalberti C., *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Bari, Laterza, 1985;
- Ghisalberti C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Bari, Laterza, 1979;
- Gianturco E., *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale. Prolusione al corso di diritto civile, letta nella R. Università di Napoli dal Prof. Emanuele Gianturco*, Napoli, L. Pierro, 1891;
- Gianzana S., *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, Torino, Utet, 1889;
- Gianzana S., *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verbali della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854. Riferenze ai Codici francese e sardo*, Torino, Utet, 1889;
- Gilbert P., *Les Codes annotés de Sirey. Contenant toute la jurisprudence des arrêtes et la doctrine des auteurs. Code de procédure civile et Code de commerce*, Paris, Cosse, Marchal et C<sup>ie</sup>, 1859;
- Giménez Martínez M.Á., *El Estado franquista. Fundamentos ideológicos, bases legales y sistema institucional*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014;
- Gimeno Sendra V., *Causas históricas de la ineficacia de la Justicia*, in *Revista de Derecho procesal*, 1987;
- Giordani G.N., *I paragrafi del Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto posti in armonia fra loro*, I-II, Treviso, Tip. Andreola, 1828;
- Giordani G.N., *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*<sup>2</sup>, Venezia, Naratovich, 1845;
- Girardi C., *Catechismo dell'aspirante all'esame di usciere giudiziario*, Torino, C. Gilardi, 1856;
- Giuliani A., *Dalla 'litis contestatio' al 'pleading system'. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 1993;

- Giuliani A., *Dalla 'litis contestatio' al 'pleading-system'. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Modelli storici della procedura continentale*, II. *Dall'ordo iudiciarius' al codice di procedura*, in *L'educazione giuridica*, VI, 2, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1994;
- Giuliani A., *L'ordo iudiciarius' medievale. Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico*, in *Riv. dir. proc.*, 1988;
- Giuliani A., *L'ordo iudiciarius' medievale tra retorica e logica*, in Bellomo M. (a cura di), *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, München, Oldenbourg, 1997;
- Giuliani A., Picardi N. (a cura di), *L'educazione giuridica. V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1998;
- Giuliani A., *The Influence of Rhetoric on the Law of Evidence and Pleading*, in *The Juridical Review*, 1962;
- Giussani A., *Efficienza della giustizia e culture della riforma*, e-book, Cedam, 2018;
- Godin X., *Les antécédents du Code de procédure civile de 1806. L'Ordonnance civile de 1667 et l'œuvre de jurisconsultes*, in Hautebert J., Soleil S. (dir.), *Le Code de 1806 et la procédure civile en Europe. Les décrets de 1806 et la procédure du contentieux administratif en Europe. Actes du colloque organisé à Rennes les 9 et 10 novembre 2006*, I, Paris, Éditions juridiques et techniques, 2007;
- Goldschmidt J., *Derecho procesal civil*, trad. spagnola di Alcalà-Zamora Castillo N., Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, Labor, 1936;
- Goldschmidt J., *Zivilprozessrecht*, Berlin, J. Springer, 1929;
- Golia G., *Analisi pratica del Codice di procedura civile e di commercio<sup>2</sup>*, Napoli, C. Pedone Lauriel, 1873;
- Gómez de la Serna P., *El Código de Don Alfonso el Sabio conocido con el nombre de las Siete Partidas. Introducción histórica*, in *Los Códigos españoles concordados y anotados<sup>2</sup>*, II, Madrid, A. de San Martin, 1872;
- Gómez de la Serna P., *El Reinado de Don Alonso el Sabio. Discurso leído ante la Real Academia de la Historia, en su recepción pública como tal académico, en 13 diciembre de 1857*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, XII, 1858;
- Gómez de la Serna P., *Estado de la Codificación al terminar del Reinado de Doña Isabel II*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXXIX, 1871;
- Gómez de la Serna P., Montalbán J.M., *Elementos del derecho civil y penal de España, precedido de una reseña histórica de la legislación española<sup>8</sup>*, I, Madrid, Imp. A. Peñuelas, 1868;
- Gómez de la Serna P., Montalbán J.M., *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, I, Madrid, Librería Á. Calleja, 1848;
- Gómez de la Serna P., Montalbán J.M., *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales<sup>3</sup>*, I, Madrid, Librería Sánchez, 1861;

- Gómez de la Serna P., Montalbán J.M., *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*<sup>2</sup>, II, Madrid, Librería Sánchez, 1856;
- Gómez de la Serna P., *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1857;
- Gómez de la Serna P., Reus y García J., *Código de Comercio concordado y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1863;
- Gómez de la Serna P., *Sobre las colecciones legislativas*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, XVII, 1860;
- Gómez y Negro L., *Elementos de práctica forense con un formulario arreglado a ellos. A los que precede un discurso como preliminar y plan de la obra sobre el arte de litigar*<sup>4</sup>, Paris, Librería de Rosa, 1847;
- Góngora Echenique M., *Don Angel Ossorio y Gallardo*, in *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, VI, 1920;
- González Alonso B., *Recuerdo de Francisco Tomás y Valiente, universitario e historiador del derecho*, in *Quaderni fiorentini*, XXVI, 1996;
- González del Alba P., *Las reformas de Gracia y Justicia*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXV, 1894;
- González del Alba P., *Las reformas de Gracia y Justicia*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXVI, 1895;
- Goubeau de la Billenerie J.F., *Trattato delle eccezioni in materia di procedura civile. Versione italiana di A. Lanzellotti livellata sulle Leggi delle Due Sicilie*, I-II, Napoli, Tip. dell'Industriale, 1827;
- Gradi M., *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, Giappichelli, 2018;
- Grandi F., *Osservazioni sul nuovo Codice di procedura civile*, Torino, Eredi Botta, 1865;
- Grasso E., *La collaborazione nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1966;
- Grasso E., *Metodo giuridico e scienza del processo nel pensiero di Enrico Redenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985;
- Graziani C., *Analisi delle leggi di procedura civile. Portante lo spirito degli articoli e tutte le forme e le module di qualunque atto*, I-VII, Napoli, Tip. M. Vara, 1844-1847;
- Graziosi A., *Appunti sulla nuova fase preparatoria del processo ordinario di cognizione*, in *Rass. forense*, 2006;
- Grossi P., *Absolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998;
- Grossi P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007;



- Grosso Marullo P., *Opuscolo sopra puochi articoli delle leggi di procedura pelli giudizj civili*, Palermo, Tip. F. Solli, 1835;
- Guarino L.M., *Aforismi, e regole su le Leggi della procedura ne' giudizj civili*, Napoli, Tip. Floriana, 1842;
- Guasp Delgado J., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil, I. Estudio especial de la LEC*, Madrid, Aguilar, 1943;
- Guasp Delgado J., *El juez y hechos en el proceso civil. Una crítica del derecho de disposición de las partes sobre el material de hecho del proceso*, Barcelona, Bosh, 1943;
- Guasp Delgado J., *La pretensión procesal*, in *Revista de Derecho Procesal. Estudios en memoria de James Goldschmidt*, Buenos Aires, 1951, anche in trad. it., *La pretesa processuale*, in *Jus*, 1951-1952;
- Guasp Delgado J., *Reducción y simplificación de los procesos civiles especiales*, in Aa.Vv., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile. (Firenze, 30.IX-3.X.1950)*, Padova, Cedam, 1953;
- Guastini R., Rebuffa G. (a cura di), *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, Bologna, Il Mulino, 1989;
- Guerra F.X. (ed.), *Las revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español*, Madrid, Ed. Complutense, 1995;
- Guerra F.X., *Figuras de la Modernidad. Hispanoamérica. Siglos XIX-XX*, Bogotá, Taurus, 2012;
- Guffanti I., *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, Milano, Redaelli, 1852;
- Hartmann W., Pennington K. (eds.), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, Washington, The Catholic University of America Press, 2016;
- Hautebert J., Soleil S. (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011;
- Hautebert J., Soleil S. (dir.), *Le Code de 1806 et la procédure civile en Europe. Les décrets de 1806 et la procédure du contentieux administratif en Europe. Actes du colloque organisé à Rennes les 9 et 10 novembre 2006*, I, Paris, Éditions juridiques et techniques, 2007;
- Helffferich M.M.A., de Clermont G., *Les Communes françaises en Espagne et en Portugal pendant le moyen-âge. Étude historique sur leur formation et leur développement, accompagnée d'un grand nombre de textes inédits tirés de manuscrits espagnols et portugais*, Berlin-Paris, J. Springer-A. Durand, 1860;
- Helmholz R.H., *The litis contestatio. Its Survival in the Medieval ius commune and Beyond*, in Hoeflich M. (ed.), *Lex et Romanitas: Essays for Alan Watson*, Berkeley, Robbins Collection, 2000;

- Hernández de la Rúa V., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, IV, Madrid, Imp. Boletín de Jurisprudencia, 1856;
- Herrera Guillén R. (ed.), *Cádiz, 1812. 2. Memoria primera sobre la Constitución gótico-española*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007;
- Herzog T., *A Short History of European Law. The Last Two and Half Millennia*, Cambridge, Harvard University Press, 2018;
- Hinojosa y Naveros E., *Estudios sobre la historia del derecho español*, Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1903;
- Holguin S.E., *Creating Spaniards. Culture and National Identity in Republican Spain*, Madison, University of Wisconsin Press, 2002;
- Houghton A., *Les origines de la Restauration des Bourbons en Espagne*, Paris, E. Plon, Nourrit et C<sup>ie</sup>, 1890;
- Il secondo Congresso Nazionale Forense in Torino*, in *Riv. pen. di dottr., leg. e giur.*, XLVIII, Torino, Utet, 1898;
- Iñesta Pastor E., *La Comisión General de Codificación (1843-1997). De la codificación moderna a la descodificación contemporánea*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, LXXXIII, 2013;
- Instituto de Investigaciones Jurídicas, *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, s.l.d.p. (e-book), Universidad Nacional Autónoma de México, 1998;
- Isnardi P., *Il nuovo stile della civile procedura dinanzi alle corti ed ai tribunali degli Stati sardi ossia il nuovo codice messo in pratica con spiegazioni, esempi e moduli*, Torino, Fory-Dalmazzo, 1854;
- Ivrea G., *Osservazioni sul progetto del nuovo Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1927;
- Jannuzzi S., *Studii di diritto e procedura civile. Monografie*, Napoli, L. Vallardi, 1876;
- Jaumar y Carrera J., *Práctica forense arreglada á la leyes y decretos vigentes y al estilo de los tribunales españoles de ambos hemisferios*, Barcelona, Imp. J. Boet y Compañía, 1840;
- Jiménez J.V.L., *La jurisdicción de Hacienda y la Unificación de Fueros (1852-1868)*, in *Boletín del Ministerio de Justicia*, LXV, 2135, octubre de 2011;
- Jordán de Asso y del Rio I., De Manuel y Rodríguez M., *El Ordenamiento de Leyes, que D. Alfonso XI hizo en la Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho. Publicanlo con notas, y un discurso sobre el estado, y condición de lo judíos en España*, Madrid, Imp. J. Ibarra, 1774;
- José López Ortiz P., *El proceso en los reinos cristianos de nuestra Reconquista antes de la recepción romano-canónica*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, XIV, 1942-1943;

- Jovane E., *Riforma della procedura civile. Progetto Solmi*, Torino, Tip. Silvestrelli & Cappelletto, 1937;
- Jovellanos G.M., *Discurso académico de recepción en la Real Academia de la Historia. Madrid y Febrero 4, 1780*, ms., s.l., 1780;
- Kaser M., Hackl H., *Das römische Zivilprozessrecht*, München, C.H. Beck, 1996;
- Keller F.L., *Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem römischem Recht*, Zürich, Geßner, 1827;
- Krake O., *Das Eventualprinzip: seine historische Entwicklung und Geltung im heutigen Recht*, Borna-Leipzig, Noske, 1932;
- Kräwel R., *Die Eventualmaxime in den Deutschen Entwürfen einer Civilproceßordnung*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 55, 2, 1872;
- L'avvocato di me stesso. Manuale contenente le norme da osservarsi in qualsiasi affare di diritto e di procedura si civile*<sup>11</sup>, Milano, F. Manini, 1865;
- La Mantia V., *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia. Comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, II, 1, Palermo, Tip. Giornale di Sicilia, 1874;
- La Mantia V., *Storia della legislazione italiana. I. Roma e Stato romano*, Torino, Utet, 1884;
- La Rosa S., *Il procedimento sommario secondo la Legge 31 marzo 1901 e il R. Decreto 31 agosto 1901*, Catania, N. Giannotta, 1902;
- La Rosa S., *Pensieri su possibili riforme al codice di procedura civile*, Catania, Real Tip. Pensini, 1892;
- Lafuente M., *Historia General de España*, XVI, Barcelona, Montaner y Simón, 1889;
- Lai G., *Osservazioni critiche al Codice di procedura civile degli Stati sardi*, Sassari, Tip. V. Ciceri, 1857;
- Lancellotti F., *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, in *Figure e momenti espressivi della Facoltà Giuridica Modenese*, Modena, S.T.E.M.-Mucchi, 1978;
- Landi A., *Tra diritto comune e codice civile. Francesco Forti e il problema dell'interpretatio nella Toscana della Restaurazione*, in *Aa.Vv. Scritti in onore di Antonio Cristiani. Omaggio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa*, Torino, Giappichelli, 2002;
- Lanfranchi L., Carratta A. (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino, Giappichelli, 2005;
- Lanza C., *La «realtà» di Pietro De Francisci*, in *Birocchi I., Loschiavo L. (a cura di), I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, Roma TrE-Press, 2015;
- Lanzellotti A., *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, I, Napoli, Tip. L. Marotta, 1835;

- Lanzellotti A., *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizj civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, III, Napoli, Tip. L. Marotta, 1835;
- Lanzellotti A., *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizj civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, II, Napoli, Tip. L. Marotta, 1835;
- Lasso Gaité J.F., *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998;
- Lasso Gaité J.F., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998;
- Lasso Gaité J.F., *Crónica de la Codificación española. 4. Codificación civil. Génesis e historia del Código*, I-II, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1970;
- Lasso Gaité J.F., *Crónica de la Codificación española. 6. Codificación mercantil*, Madrid, Imp. Nacional Boletín Oficial del Estado, 1998;
- Lastres F., *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos, según las leyes y demás disposiciones vigentes*<sup>10</sup>, Madrid, Imp. V. Suárez, 1895;
- Lattes A., *La formazione dei codici estensi civile e penale nella metà del secolo XIX*, Modena, Università degli Studi, 1930;
- Lattes A., *La formazione del codice civile estense*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Antonio Manno*, I, Torino, Officina Poligrafica Editrice Subalpina, 1912;
- Lattes A., *Studi di diritto statutario, I. Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano, Tip. Bernardoni di G. Rebeschini, 1886;
- Laurora C., Niccoli M.P., *La giustizia in periodo napoleonico*, in Aa.Vv., *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814). Atti del convegno. Torino 15-18 ottobre 1990*, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994;
- Lefebvre Ch., *Les origines romaines de la procédure sommaire au XII et XIII s.*, in *Ephemerides iuris canonici*, XII, 1956;
- Lefebvre D'Ovidio A., Messineo F. (a cura di), *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'insegnamento*, IV, Bologna, Zanichelli, 1953;
- Lenner J., *Note critiche intorno all'amministrazione della giustizia civile in Italia e negli affari civili*, Padova, Stab. Prosperini, 1879;
- Lenner J., *Studi e proposte sulla procedura civile contenziosa*, Padova, Tip. A. Bianchi, 1867;
- Lessona C., *L'indirizzo scientifico della procedura civile. Prolusione al corso di procedura civile e ordinamento giudiziario letta il 12 gennaio 1898 nell'aula magna della R. Università di Siena*, Torino, Flli Bocca, 1898;
- Lessona C., *La ricerca del vero nei giudizi civili. Conferenza letta al Circolo giuridico di Roma nel 1909*, in Id., *Scritti minori*, I, Santa Maria Capua Vetere, Ed. F.

- Cavotta, 1911;
- Lessona C., *Scritti minori*, I, Santa Maria Capua Vetere, Ed. F. Cavotta, 1911;
- Lettera circolare agli Onorevoli Componenti della Commissione per la riforma del procedimento sommario*, in *Il Filangeri*, 1877;
- Levi G.G., *Manuale del Codice di procedura civile*, Milano, F. Pagnoni, 1866;
- Liebman E.T., *Centenario del Codice di procedura civile del 1865*, in *Riv. dir. proc.*, 1965;
- Liebman E.T., *El Maestro nuestro y de todos*, trad. spagnola di Sentís Melendo S., in *Revista de Derecho Procesal. A la memoria de Giuseppe Chiovenda en el décimo aniversario de su muerte*, Buenos Aires, 1947;
- Liebman E.T., *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Parma, Tip. Flli Godi, 1938;
- Liebman E.T., *Problemi del processo civile*, Napoli, A. Morano, 1962;
- Liebman E.T., *Qualche osservazione sullo studio della storia del processo civile*, in Aa.Vv., *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile (Firenze, 30.IX-3.X.1950)*, Padova, Cedam, 1953;
- Liebman E.T., *Ricordo del Maestro perduto*, in *Riv. dir. proc.*, 1947;
- Liebman E.T., *Storiografia giuridica 'manipolata'*, in *Riv. dir. proc.*, 1974;
- Linde J.T.B., *Beiträge zu der Lehre über die Bedeutung und den Umfang der s. g. Eventualmaxime im deutschen gemeinen bürgerlichen Prozesse*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 12, 1, 1829;
- Linde J.T.B., *Beiträge zu der Lehre über die Bedeutung und den Umfang der sogenannten Eventualmaxime im Deutschen gemeinen bürgerlichen Prozesse (Fortsetzung)*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 14, 3, 1831;
- Litewski W., *Der römisch-kanonische Zivilprozeß nach den älteren ordines iudicarii*, I-II, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1999;
- LLanta S., *Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869*, II, Madrid, R. Labajos y Compañía, 1869;
- Lo Gatto L., *Appendice prima. Sulla organizzazione e sulla procedura nel Regno delle Due Sicilie. Dalla fondazione della monarchia a' nostri tempi*, in Carré G.L.J., *Comentario sulle leggi di procedura civile, Prima edizione italiana. Arricchita della conferenza degli articoli del Codice francese con quelli del Codice pel Regno delle Due Sicilie, delle disposizioni legislative emanate posteriormente alle Leggi di procedura ne' giudizi civili, e della giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia napoletana dell'avvocato Luigi Lo Gatto*, I, Napoli, Antologia legale D. Capasso, 1853;
- Locré J.G., *Le législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément des Codes français*, XXI, Paris, Treuttel et Würtz, 1830;

- Loché J.G., *La législation civile, commerciale et criminelle de la France. Ou commentaire et complément des codes français*, I, Paris, Imp. Crapelet, 1827;
- Lombardi G., *Ricordo di Pietro De Francisci. 1833-1971*, Roma, Pontificia universitas Lateranensis, 1971 (estr. da *Studia et documenta historiae et iuris*, 1971);
- Lombardi L., *Codice di procedura civile*, Napoli, Tip. E. Pietrocola, 1885;
- Longo Modica G., *Innovazioni e coordinamenti fatti dalla Legge e Regolamento 31 marzo e 31 agosto 1901 sul procedimento sommario*, Catania, Tip. Sicula Monaco & Mollica, 1902;
- López G., *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el Nonno*, Salamanca, A. de Portonaris, 1555;
- López G., *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nonno nuevamente glosadas, por el licenciado Gregorio López, del Consejo Real. Tercera Partida*, Madrid, Hasrey, 1611;
- López García A.M., *Ángel Ossorio y Gallardo. Biografía política de un conservador heterodoxo*, Madrid, Reus, 2017;
- López Romero J., López de Rueda J., *Derecho procesal civil, penal, canónico y administrativo*, I, Sevilla, Imp. Comas y Collantes, 1885;
- López Tabar J., *Los Famosos Traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001;
- López Tabar J., *Por una alternativa moderada. Los afrancesados ante la Constitución de 1812*, in *Cuadernos dieciochistas*, 2011;
- Loschelder M., *Die österreichische Allgemein Gerichtsordnung von 1781. Grundlagen und Kodifikationsgeschichte*, Berlin, Dunker & Humbolt, 1978;
- Louis Estévez J., *La reconvencción implícita desde el principio de adquisición procesal*, in *Revista de Derecho Procesal*, 1947;
- Luciani G., *Alcune osservazioni intorno agli art. 174 e 175 c.p.c.*, in *Foro it.*, I, 1879;
- Luiso F.P., *Principio di eventualità e principio della trattazione orale*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Elio Fazzalari*, II, Milano, Giuffrè, 1993;
- Lumia E., *La liquidazione delle spese del giudizio nel progetto preliminare del Codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1939;
- Macario F., Miletti M.N. (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto 3*, Roma, Roma TrE-Press, 2017;
- Magnani A., *Commentario all'Editto successorio toscano de' 18. Agosto 1814*, I, Pisa, Ranieri Prospero, 1831;
- Magni C., *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Annotato con le massime interpretative della giurisprudenza*, I, Firenze, F.lli Cammelli, 1880;

- Magri P., *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834. Con confronti e annotazioni testuali*, Bologna, Tip. delle Scienze di G. Vitali, 1862;
- Maján M.J., *Consulta. Facultades de los Jueces de primera instancia en cuanto á las demandas deficientes ó defectuosas*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXIV, 1894;
- Maján M.J., *Procedencia y necesidad de repeler de oficio en ciertos casos las demandas*, in *La Reforma Legislativa*, 1896;
- Malagón Barceló J., *En torno a la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CLXVII, 1935;
- Maltini M., *Intorno all'essenza del procedimento sommario e al conseguente modo di eseguire in esso le prove orali*, in *Mon. trib.*, 1879;
- Maltini M., *Le condizioni attuali e l'avvenire della legislazione di procedura civile in Europa*, in *Mon. trib.*, 1868;
- Maltini M., *Progetto di un Codice di procedura civile e di ordinamento giudiziario per il Regno d'Italia*, Mantova, Eredi Segna, 1870;
- Maltini M., *Studi intorno alla riforma del processo civile*, Milano, Stab. Redaelli Soc. Chiusi-Rechiedei, 1864;
- Mancini P.S., *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, Torino, Stamp. Reale, 1859;
- Mancini P.S., in Mancini P.S., Pisanelli G., Scialoja A. (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere*, II, Torino, Utet, 1855;
- Mancini P.S., *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, in Galdi D., *Commentario del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, Jovene, 1887;
- Mancini P.S., Pisanelli G., Scialoja A. (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere. Appendici e indice generale*, Torino, Utet, 1863;
- Mancini P.S., *Riforma della procedura civile negli Stati sardi e vedute fondamentali per la compilazione del nuovo codice*, in *Il monitore dei Comuni italiani*, I, ottobre 1851;
- Manfredi C., *Commenti alla nuova legge sul processo sommario*, Pavia, Succ. Bizzoni, 1901;
- Manfredini G., *Concetto scientifico della procedura civile*, Padova, G.B. Randi, 1887;
- Manfredini G., *Il procedimento civile e le riforme*, Padova, F. Sachetto, 1885;
- Mannori L. (a cura di), *Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*, Firenze, Le Monnier-Nuova Antologia, 2003;

- Manresa y Navarro J.M., *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, II, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1887;
- Manresa y Navarro J.M., *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, III, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1887;
- Manresa y Navarro J.M., *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, I, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1881;
- Manresa y Navarro J.M., *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, esplicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, Madrid, Imp. Biblioteca del Notariado, 1853;
- Manresa y Navarro J.M., Miquel I., Reus J., *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y esplicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, I, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1856;
- Manresa y Navarro J.M., Miquel I., Reus J., *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y esplicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, II, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1856;
- Manresa y Navarro J.M., Miquel I., Reus J., *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y esplicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, IV, México (s.l.d.p.), Imp. Biblioteca de Jurisprudencia, 1875;
- Manresa y Navarro J.M., Miquel I., Reus J., *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y esplicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación. Apéndice a los cinco tomos de esta obra*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1869;
- Manuale di procedura civile pel Regno d'Italia*, Torino, E. Dalmazzo, 1861;
- Manuale pratico e nuovo stile per gli uscieri. Contenente la spiegazione di ogni atto del loro ministero in tutte le procedure civili*, I-II, Napoli, Tip. L. Marotta, 1823;
- Marafioti L., Del Coco R., *Il principio di preclusione nel processo penale. Atti del Convegno, Teramo 16 giugno 2011*, Torino, Giappichelli, 2012;
- Maranini G., *Il progetto preliminare del Codice di procedura civile. Parere della Facoltà di Scienze politiche a S.E. il Ministro Guardasigilli*, Perugia, Tip. Rivoluzione Fascista G. Donnini, 1937;
- Marfá de Quintana J., *Simplificación de la novísima ley de Enjuiciamiento civil*, Barcelona, Imp. Peninsular, 1883;
- Mari A., *Osservazioni critiche sul Codice di procedura civile e tasse giudiziarie*, Cosenza, Tip. Indipendenza, 1866;
- Marichalar A., Manrique C., *Historia de la legislación y recitaciones del Derecho civil de España*, IX, Madrid, Imp. Nacional, 1876;
- Marini F., *Il nuovo processo civile nel progetto Solmi. (Contributo alla sua*



- realizzazione*), Napoli, La Floridiana, 1938;
- Marino G., *Sulla retta interpretazione dell'art. 5 della Legge 31 marzo 1901 che riforma il procedimento sommario*, Roma, Dir. Palazzo di Giustizia, 1904;
- Marone M., *Confronto degli articoli della I<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> Parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie con gli articoli del Codice civ. e di procedura civ. francese e con le leggi romane. Corredato di utili e necessarie osservazioni*, Napoli, Tip. Insegna del Gravina, 1843;
- Marongiu A., *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1985;
- Martínez Alcubilla M., *Biblioteca de los juzgados de paz*, Madrid, Imp. El Consultor de Ayuntamientos, 1865;
- Martínez Feduchy M., *La reforma judicial*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CLVI, 1930;
- Martínez Marina F., *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla. Especialmente sobre el Código de D. Alonso el Sabio, conocido con el nombre de las Siete Partidas*, Madrid, Imp. Hija de J. Ibarra, 1808;
- Martínez Marina F., *Juicio crítico de la Novísima Recopilación*, Madrid, Imp. F. Villalpando, 1820;
- Martínez Marina F., *Teoría de las Cortes ó Grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo. Con algunas observaciones sobre la lei fundamental de la Monarquía española sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812, I-III*, Madrid, Imp. F. Villalpando, 1813;
- Martínez Mata E., *La sátira de la justicia en la obra de Diego de Torres Villarroel (1694-1766)*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, LIX, 1989;
- Martínez Pérez F., *Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo español (1810-1823)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999;
- Martínez Salazar A., *Práctica de sustanciar pleitos ejecutivos y ordinarios, conforme al estilo de los juzgados de Madrid, de las Chancillerías, Audiencias y demás Tribunales del Reino, con estension de los pedimentos, autos y diligencias judiciales, é inclusión de varios instrumentos y advertencias á escribanos, procuradores y alguaciles<sup>5</sup>*, Madrid, Imp. J. Viana Razola, 1828;
- Martínez Val J.M., *Angel Ossorio y Gallardo (1873-1948)*, in *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, 1990, III;
- Martino R., Panzarola A., Abbamonte M. (a cura di), *Procedimento e processo. Metodi di ponderazione di interessi e risoluzione di conflitti*, Milano, Giuffrè, 2022;

- Masferrer A. (ed.), *La Codificación española. Una aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias extranjeras, y la francesa en particular*, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2014;
- Masferrer A., *Plurality of Laws, Legal Traditions and Codification in Spain*, in *4 Journal of Civil Law Studies*, 2011;
- Mastroberti F., Maisello G. (a cura di), *Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli, Ed. Scientifica, 2020;
- Mattei J., *Annotazioni al Codice di procedura civile italiano*, Venezia, Tip. P. Natarovich, 1869;
- Mattiolo L., *Elementi di diritto civile e di procedura civile. Programmi dell'avv. aggregato Luigi Mattiolo incaricato di insegnarli nella R. Università di Torino*, Torino, Utet, 1865-1866;
- Mattiolo L., *Elementi di diritto giudiziario civile*, III, Milano, F.lli Bocca, 1877;
- Mattiolo L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>4</sup>, III, Torino, F.lli Bocca, 1895;
- Mattiolo L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*<sup>5</sup>, III, Torino, F.lli Bocca, 1903;
- Maurizio G., Bozzo A.G. (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali*, V, Genova, Tip. G. Redaelli, 1853;
- Mauro M., *Biografia di P.S. Mancini*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1886;
- Mazzacane A. (a cura di), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, Liguori, 1987;
- Mazzacane A., *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in Mazzacane A., Vano C., (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, Jovene, 1994;
- Mazzacane A., Vano C., (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, Jovene, 1994;
- Mazzamuto S., Rescigno P. (a cura di), *I valori della convivenza civile e i codici dell'Italia unita*, Torino, Giappichelli, 2014;
- Mazzarella F., *Per un discorso sulla scienza del diritto e del processo*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Salvatore Satta*, I, Padova, Cedam, 1982;
- Mazzeo A., *I 'Preparatoria iudicii' nell'ordo iudiciarius del XIII secolo*, in Picardi N., Giuliani A., *L'educazione giuridica. VI. Modelli storici della procedura continentale. II. Dall'ordo iudiciarius al codice di procedura*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1994;
- Melegari F., *Decisioni del Supremo Tribunale di Revisione con note ed opuscoli relativi. Dal 1° novembre 1823 al 1° novembre 1824*, Parma, Stamp. Carmignai, 1825;
- Memorie degli scrittori e letterati parmigiani raccolte dal padre Ireneo Affò e*

- continue da Angelo Pezzana*, VII, Parma, Tip. Ducale, 1833;
- Méndez Bejarano M., *Historia política de los afrancesados (con algunas cartas y documentos inéditos)*, Madrid, Sucesores de Hernando, 1912;
- Menestrina F., *Il processo civile nello Stato Pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, Torino, Flli Bocca, 1908, anche in *Riv. it. per le scienze giuridiche*, 1907;
- Menestrina F., *Scritti giuridici vari*, Milano, Giuffrè, 1964;
- Meniconi A., *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2006;
- Mercurio R., *Pratica di procedura ne' giudizi civili e di commercio di competenza de' giudici di circondario per lo Regno delle Due Sicilie. Corredata delle formole per qualunque atto*, Napoli, Tip. L. Marotta, 1820;
- Merlin P.A. (ed.), *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*<sup>5</sup>, XXIII, Bruxelles, H. Tarlier, 1827;
- Merlin P.A., *Repertorio universale e ragionato di giurisprudenza e quistioni di dritto del signor Merlin... Versione italiana di una società di avvocati eseguita nello studio dell'avvocato Filippo Carrillo*, I-XXI, Napoli, G. Antonelli, 1824-1836;
- Merryman J.H., *Lo 'stile italiano'. La dottrina*, trad. it. di Corapi D., Marziale G., in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966;
- Merryman J.H., *Lo 'stile italiano'. Le fonti*, trad. it. di Corapi D., Marziale G., in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967;
- Merryman J.H., *The Italian Style I. Doctrine*, in 18 *Stanford Law Review*, 2, 1965;
- Merryman J.H., *The Italian Style II. Law*, in 18 *Stanford Law Review*, 3, 1966;
- Miguel Romero M., *Antiguo y moderno concepto de la acción procesal*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CLIII, 1928;
- Miguel Romero M., *El derecho procesal y su necesaria reforma*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CLXII, 1933;
- Miguel Romero M., *Evolución histórica del proceso civil y sus principios en los nuevos códigos en Portugal e Italia*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CLXXI, 1942;
- Miguel Romero M., *Identificación de las acciones*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CLXIII, 1933;
- Miguel Romero M., *La actividad de las partes como límites de los poderes del juez en el proceso civil*, in *Revista de los Tribunales y de Legislación Universal*, LXIV, 1930;
- Miguel Romero M., *Principios del moderno Derecho procesal civil*, Valladolid, Imp. A. Martin, 1931;
- Milano E., *Di alcune riforme nel rito civile e penale dinanzi le più basse magistrature*, Napoli, Ditta dell'Ancora, 1891;

- Millar R.W., *The Formative Principles of Civil Procedure. I*, in 18 *Illinois Law Review*, 1, 1923;
- Millar R.W., *The Formative Principles of Civil Procedure. II*, in 18 *Illinois Law Review*, 2, 1923;
- Millar R.W., *The Formative Principles of Civil Procedure. III*, in 18 *Illinois Law Review*, 3, 1923;
- Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile e per la pubblicazione dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile*, Roma, Provveditorato generale dello Stato, 1925;
- Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1937;
- Ministero di Grazia e Giustizia, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1939;
- Ministero di Grazia e Giustizia, *Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile. Schema del progetto del Libro Primo*, Roma, s.n., 1936;
- Ministero di Grazia e Giustizia, *Osservazioni e proposte sul Progetto di Codice di procedura civile*, II, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1938;
- Ministero di Grazia e Giustizia, *Osservazioni e proposte sul Progetto di Codice di procedura civile*, I, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1938;
- Ministero di Grazia e Giustizia, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, Roma, s.n., 1934;
- Miquel y Rubert I. e Reus y García J., *Reforma del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, II, 1853;
- Miquel y Rubert I., Reus y García J., *¿Los escritos de demanda y contestación en lo pleitos de menor cuantía, deben redactarse en la forma que prescribe el art. 224 de la Ley de enjuiciamiento civil por el juicio ordinario?*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, VIII, 1856;
- Miquel y Rubert I., Reus y García J., *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio. Con notas y aclaraciones*, Madrid, Oficina L. Amarita, 1855;
- Miquel y Rubert I., Reus y García J., nota a *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, III, 1854;
- Miquel y Rubert I. e Reus y García J., *Prólogo*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, VI, 1855;
- Miraglia G., *Sul procedimento formale e sommario*, in *Dir. e giur.*, 1892;

- Mittermaier K., *Sul progetto di codice di procedura civile. Lettera del Prof. Mittermaier al Prof. P.S. Mancini*, in *Gazzetta dei Tribunali*, mercoledì 4 maggio 1853, n. 33, in Maurizio G., Bozzo A.G. (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali*, V, Genova, Tip. G. Redaelli, 1853;
- Modena M., *Giustizia civile. Le ragioni di una crisi*, Canterano, Aracne, 2019;
- Molines De Molina E., *Il giudice del fatto nel primo grado della giurisdizione civile*, Torino, Tip. Fodratti, 1881;
- Mombelli Castracane M., (a cura di), *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I-II, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1987-1988;
- Mombelli Castracane M., *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. La fase consalviana (parte I)*, in *Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, XVI-XVI, 1975-1976;
- Mombelli Castracane M., *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. La fase consalviana (parte II)*, in *Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, XIX-XX, 1979-1980;
- Mombelli Castracane M., *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. Da Leone XII a Pio IX*, in *Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, XXIII, 1983;
- Montalbán J.M., *D. Pedro Gómez de la Serna*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLVI, 1875;
- Monteleone G., *Il 'Codice per lo Regno delle Due Sicilie' ed il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2005;
- Monteleone G., *Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XIII. Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Monteleone G., *L'attuale dibattito sugli 'orientamenti pubblicistici' del processo civile*, in *Rass. forense*, 2005;
- Monteleone G., *Principi e ideologie del processo civile. Impressioni di un «revisionista»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003;
- Monteleone G., *Ricordo di Umberto Cao*, in *Il giusto proc. civ.*, 2007;
- Monteleone G., *Scritti sul processo civile, I. Teoria generale – Disposizioni generali del Codice di procedura civile*, Roma, Aracne, 2013;
- Monteleone G., *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del Codice di procedura civile del 1865. Due codici a confronto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000;
- Montero Aroca J., *«Processo civile (Spagna)»*, trad. it. Della Vedova P., voce del *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XV, Torino, Utet, 1997;

- Montero Aroca J., *Derecho jurisdiccional. Proceso civil*<sup>4</sup>, II, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016;
- Montero Aroca J., *El Derecho Procesal en el siglo XX*, in Instituto de Investigaciones Jurídicas, *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, s.l.d.p. (*e-book*), Universidad Nacional Autónoma de México, 1998;
- Montero Aroca J., *El Derecho Procesal en la Encrucijada de los siglos XIX y XXI. Tres ensayos: Uno general y dos especiales*, Lima, Fondo Editorial de la Academia de la Magistratura, 2016;
- Montero Aroca J., *Ensayos de Derecho procesal*, Barcelona, Bosh, 1996;
- Montero Aroca J., *I principi politici del nuovo processo civile spagnolo*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2002;
- Montero Aroca J., *Il processo civile 'sociale' come strumento di giustizia autoritaria*, (con Postilla di Verde G.) in *Riv. dir. proc.*, 2004;
- Montero Aroca J., *Introducción al Derecho Procesal. Jurisdicción, acción y proceso*, Madrid, Tecnos, 1976;
- Montero Aroca J., *Juicio crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Conmemoración no festiva de su centenario*, in Ramos Méndez F. (ed.), *Para un proceso civil eficaz*, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1982;
- Montero Aroca J., *La ley de enjuiciamiento civil española de 1855. La consolidación del proceso común*, in Id., *Ensayos de Derecho procesal*, Barcelona, Bosh, 1996;
- Montero Aroca J., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española y la oralidad*, in *Derecho PUCP*, 2000;
- Montero Aroca J., *Síntesis de las concepciones históricas del proceso civil*, in *Teoría y Derecho. Revista de pensamiento jurídico*, 2010;
- Montorzi M. (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, Pisa, ETS, 2003;
- Mor C.G., «Ordines iudiciorum», voce del *Noviss. Dig. it.*, Torino, Utet, 1966;
- Morange C., *La moderación como divisa. En torno al ideario político de los afrancesados*, in Rújula P., Canal J. (eds.), *Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia*, Madrid, Marcial Pons, 2011;
- Morange C., *Una conspiración fallida y una Constitución nonnata (1819)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006;
- Morel R., *Traité élémentaire de procédure civile*<sup>2</sup>, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1949;
- Moreno Catena V. (coord.), *Problemas actuales de la justicia. Homenaje al Prof. Gutiérrez-Alviz y Armario*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1988;
- Morodo R., *Reformismo y regeneracionismo. El contexto ideológico y político de la Constitución de Bayona*, in *Revista de Estudios Políticos*, 1994;

- Mortara G., *Appunti biografici su Lodovico Mortara*, in *Quaderni fiorentini*, XIX, 1990;
- Mortara L., *Alcune questioni di diritto e di procedura civile*, Mantova, Tip. Mondovì, 1884;
- Mortara L., *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*<sup>3</sup>, V, Milano, F. Vallardi, 1909;
- Mortara L., *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*<sup>3</sup>, III, Milano, F. Vallardi, 1923;
- Mortara L., *Il processo sommario. Relazione letta innanzi al Consiglio di disciplina dei procuratori in Mantova nell'adunanza del 31 gennaio 1879*, Mantova, Tip. Eredi Segna, 1879;
- Mortara L., *La riforma del procedimento sommario ed il progetto della sommissione della Camera dei deputati*, in *Scuola Positiva*, 1891;
- Mortara L., *La riforma del processo sommario*, in *Mon. trib.*, 1881;
- Mortara L., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, Firenze, Tip. L. Niccolai, 1891;
- Mortara L., *Manuale della procedura civile*, Torino, Utet, 1887;
- Mortara L., *Manuale della procedura civile*<sup>9</sup>, I, Torino, Utet, 1929;
- Mortara L., *Pagine autobiografiche (1933)*, in Satta S., *Quaderni del diritto e del processo civile*, I, Padova, Cedam, 1969;
- Mortara L., *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923;
- Mortara L., *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, Torino, Utet, 1923;
- Mortara L., *Principii di procedura civile*<sup>2</sup>, Firenze, Tip. G. Barbera, 1891;
- Mortara L., *Riforme al Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione*, in *Il Filangeri*, 1891;
- Mortara L., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*<sup>2</sup>, Mantova, Tip. A. Manuzio, 1886;
- Mortara L., *Sul progetto di riforma ai procedimenti formale e sommario*, in *Gazz. Legale*, 1881;
- Mortari P., *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel sec. XVIII*, Napoli, Liguori, 1971;
- Mosca G., *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, I, Napoli, Tip. N. Mosca, 1839;

- Mosca G., *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, II, Napoli, Tip. N. Mosca, 1840;
- Mosca G., *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, III, Napoli, Tip. N. Mosca, 1840;
- Mosca G., *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, IV, Napoli, Tip. N. Mosca, 1843;
- Mosca G., *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, V, Napoli, Tip. N. Mosca, 1842;
- Mosca G., *La procedura civile e commerciale del Regno delle due Sicilie. Opera in ordine di comento e divisa in trattati*, Napoli, Stamp. Strada Tribunali, 1855;
- Moschitti C., *Manuale teorico-pratico della procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, Tip. de' Classici Italiani, 1866;
- Moschitti C., *Manuale teorico-pratico della procedura civile del Regno d'Italia con modelli analoghi*, Napoli, s.n., 1865;
- Mucculittu G.A., *Considerazioni sulla procedura civile mandamentale*, Cagliari, Tip. Gazzetta Popolare, 1864;
- Muñoz y Romero T., *Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra*, I, Madrid, Imp. J.M. Alonso, 1847;
- Muzzioli G., *L'economia e la società modenese fra le due guerre (1919-1939)*, Modena, STEM-Mucchi, 1979;
- Napolitani V., *Della competenza contenziosa dei conciliatori considerata secondo la storia ed i princii generali della giurisdizione*, Napoli, Tip. Scenziati, Letterati ed Artisti, 1862;
- Napolitani V., *Se l'eccezione di legittimazione di persona si possa dedurre in qualunque stato della causa*, in *Gazz. Trib. Napoli*, XXIX;
- Nasca P., *Delle riforme al codice di procedura civile ed in ispecie al procedimento formale e sommario ed ai giudizi di esecuzione*, Livorno, Tip. Calafati, 1891;
- Natale G., *La nuova legge sul procedimento sommario*, Napoli, Dekten e Rocholl, 1901;
- Navarro Amandi M., *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, Madrid, Imp. E. Rubiños, 1881;
- Nenci D., *Codice di procedura civile pei tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note<sup>2</sup>*, Firenze, Tip. Giglio, 1832;
- Nenci D., *Note alle leggi di procedura civile del Gran-ducatto di Toscana*, Firenze, Tip. Giglio, 1840;
- Nichols M.W., *Las Siete Partidas*, in *20 Cal. Law Rev.* 260, 1932;
- Nicolao Antonio, *Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispanorum, qui asquam unquamve scripto aliquid consignaverunt, notitia*, I, Romæ, Typographia A. de Rubeis, 1696;



- Nieto A., *Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de María Cristina de Borbón*, Barcelona, Ed. Ariel, 1996;
- Nieva-Fenoll J., *El proceso jurisdiccional catalán entre 1714 y 1835. Breve reseña histórica*, in *Justicia*, 2005;
- Nieva-Fenoll J., *El recurso de casación civil*, Barcelona, Ariel, 2003;
- Nieva-Fenoll J., *Imprecisiones privatistas de la ciencia jurisdiccional*, in *Justicia*, 2013;
- Nieva-Fenoll J., *Jurisdicción y proceso. Estudios de ciencia jurisdiccional*, Madrid, Marcial Pons, 2009;
- Nieva-Fenoll J., *La ciencia jurisdiccional. Novedad y tradición*, Madrid, Marcial Pons, 2016;
- Nieva-Fenoll J., *Los problemas de la oralidad*, in Id., *Jurisdicción y proceso. Estudios de ciencia jurisdiccional*, Madrid, Marcial Pons, 2009;
- Nieva-Fenoll J., *Praxis civilis (Estudio introductorio)*, in Id., *La ciencia jurisdiccional. Novedad y tradición*, Madrid, Marcial Pons, 2016;
- Niutta V., *Intorno alla celebre spedizione de' giudizi civili*, Avellino, De Feo Guadagno, 1838;
- Nobili F., *Osservazioni al progetto del Codice di procedura civile presentato al Senato*, Firenze, Tip. F.lli Martini, 1865;
- Noceto F., *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva dall'approvazione del codice alla riforma del 1950*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020;
- Noceto F., *Ineffettività e limiti dell'ordine di esibizione. Alcune soluzioni prospettabili*, in *Revista de processo comparado*, 2019;
- Nörr K.W., 'Ordo iudiciorum' und 'ordo iudiciarius', in *Studia Gratiana*, XI, *Collectanea Stephan Kuttner*, I, Bononiæ, J. Forchielli-A.M. Stickler, 1967;
- Nörr K.W., *Alcuni momenti della storiografia del diritto processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 2004;
- Nörr K.W., *Reihenfolgeprinzip, Terminsequenz und 'Schriftlichkeit'*, in *ZZP*, LXXXV, 1972;
- Nörr K.W., *Romanisch-kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, Berlin-Heidelberg, Springer, 2012;
- Norsa C., *Sulla riforma al processo sommario nel Codice di procedura civile italiano*, Milano, F.lli Richiedei, 1875;
- Nougués Secall M., *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 octubre de 1855*, Madrid, Imp. M. Sanz y Gómez, 1856;
- Nougués Secall M., *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, I, Madrid, Imp. Sanz y Gómez, 1856;
- Nougués Secall M., *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, II, Madrid, Imp. Sanz y Gómez, 1856;

- Noviello D., *Il regime dei fatti nei processi civili di civil law e di common law. Un'indagine storico-comparatistica*, in [www.comparazioneDIRITTOCIVILE.it](http://www.comparazioneDIRITTOCIVILE.it);
- Núñez García V.M., *Las elites y la construcción del Estado liberal en España (1850-1874)*, in Zurita R., Camurri R. (eds.), *Las elites en Italia y en España (1850-1922)*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008;
- Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, III, 1854;
- Ocampo A.G., *Memoria relativa á los principales actos del Excmo Sr. D. Álvaro Gómez Becerra como Ministro de Gracia y Justicia en 1835 y 1836, escrita por el mismo y encontrada después su fallecimiento, ocurrido en 1835*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLVIII, 1876;
- Ogris W., Oberhammer P., *Introduzione. Il Regolamento generale della procedura giudiziaria del 1781* (trad. dal tedesco di Andreoli C., Ricci F.), in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, IV. Regolamento giudiziario di Giuseppe II. 1781*, Milano, Giuffrè, 1999;
- Omodeo A., *Studi sull'età della Restaurazione. La cultura francese nell'età della Restaurazione. Aspetti del cattolicesimo della Restaurazione. Prefazione di Galante Garrone A.*, Torino, Einaudi, 1974;
- Orilia A., *L'asino e il Codice di procedura civile*, Napoli, Stamp. del Vaglio, 1866;
- Ortego Gil P., *Estadística y control de la actividad judicial durante el siglo XIX*, Madrid, Dykinson, 2016;
- Ortiz de Zárate R., *Análisis histórico-crítico de la legislación española*, II, Vitoria, Imp. Egaña y Compañía, 1844;
- Ortiz de Zúñiga M., *Biblioteca judicial ó Tratado original y metódico de la organización y atribuciones de los Juzgados de primera instancia, de las Audiencias y del Tribunal Supremo de Justicia<sup>2</sup>*, I, Madrid, Imprenta Viuda de Jordan é Hijos, 1840;
- Ortiz de Zúñiga M., *Jurisprudencia civil de España, conforme á las doctrinas consignadas en los fallos del Tribunal Supremo de Justicia*, II, Madrid, Imp. J. Rodríguez, 1869;
- Ortiz de Zúñiga M., *Practica general forense*, I, Madrid, Imp. J. Rodríguez, 1856;
- Ortiz de Zúñiga M., *Práctica general forense<sup>4</sup>*, I, Madrid, Imp. J. Rodríguez, 1861;
- Ossorio y Gallardo Á., *Bases para la reorganización judicial*, Madrid, Soc. de Estudios Políticos, Sociales y Económicos, 1929;
- Ossorio y Gallardo A., *La justicia poder. Conferencias pronunciadas en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en los días 24, 25, 26 y 28 de enero y 1° de febrero de 1927*, Madrid, Ed. J. Pueyo, 1928;
- Oviglio A., *Relazione illustrativa al disegno di legge*, in Ministero della Giustizia

- e degli Affari di Culto, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile e per la pubblicazione dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile*, Roma, Provveditorato generale dello Stato, 1925;
- Pacifico O., *Commenti ai codici civile e di procedura civile*, Milano, Borroni, 1866;
- Paglia E.M., *Norme di procedura relative alle controversie di competenza dei giudici conciliatori*, Milano, Maglia, 1884;
- Pantoja J.M., *Repertorio de la jurisprudencia civil española*, I, Madrid, Imp. Hijos de J.A. García, 1886;
- Panzarola A., *Carnelutti e i principi tra metodo dogmatico e teoria generale del diritto*, in Tracuzzi G. (a cura di), *Per Francesco Carnelutti. A cinquant'anni dalla scomparsa*, Padova, Cedam, 2015;
- Panzarola A., *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un Giudice 'speciali', tra tradizione e rinnovamento*, in Lanfranchi L., Carratta A. (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino, Giappichelli, 2005;
- Panzarola A., *Regole e principi nel diritto processuale civile*, in Id., *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, Cacucci, 2022;
- Panzarola A., *Riflessioni minime intorno ad un concetto metagiuridico. La genealogia della «lite» in Carnelutti*, in *Riv. dir. proc.*, 2023;
- Pareja de Alarcón F., *Á la Abogacía española*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 252, domingo 11 de diciembre de 1853;
- Pareja de Alarcón F., *De la administración de justicia en relación con el gobierno y el presupuesto de los gastos públicos*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 245, jueves 17 de noviembre de 1853;
- Pareja de Alarcón F., *Reforma de los procedimientos civiles. Observaciones sobre la exposición del señor ministro á S.M.*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 236, domingo 16 de octubre de 1853;
- Pareja de Alarcón F., *Reformas judiciales*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 260, jueves 12 de enero de 1854;
- Parole dette dal ministro guardasigilli senatore Giuseppe Vacca nella prima adunanza della Commissione per la revisione dei codici dell'8 aprile 1865*, in *Processi verbali delle sedute della Commissione speciale nominata con R. Decreto del 2 aprile 1865 al fine di proporre modificazioni di coordinamento delle disposizioni del Codice civile e le relative disposizioni transitorie*, Napoli, Marghieri-Perrotti, 1867;

- Parte seconda. Decisioni delle Corti Reali d'Appello e dei Tribunali di Prima Istanza, Annali di giurisprudenza. 1861 – Serie Seconda – Anno Secondo*, Firenze, Tip. Giglio, 1861;
- Pasquale G., *Delle modificazioni di alcuni articoli del Codice di procedura civile per rendere più spediti ed economici i procedimenti innanzi a' pretori ed a' giudici conciliatori*, Napoli, Tip. A. Trani, 1885;
- Passanante L., «*Processo civile inglese*», voce dell'*Enc. dir., Annali*, III, Milano, Giuffrè, 2010;
- Passanante L., *Il diritto processuale civile tra positivismo e comparazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020;
- Pastore V., *Codice di procedura civile con annotazioni spiegative ed istruttive*, I-II, Torino, C. Bocca, 1808;
- Pateri G., *La pratica giudiziaria civile*, Torino, Utet, 1885;
- Pavanini G., *Riforma del processo civile (Brevi note introduttive)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966;
- Paz Alonso Romero M., Garriga Acosta C., *El régimen jurídico de la abogacía en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, Madrid, Editorial Dykinson, 2013;
- Pene Vidari G.S. (a cura di), *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, Torino, Giappichelli, 2010;
- Pene Vidari G.S., *Introduzione. Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, I. Costituzioni sabaude. 1723*, Milano, Giuffrè, 2002;
- Pene Vidari G.S., *La prolusione di P.S. Mancini all'Università di Torino sulla nazionalità (1851)*, in Id. (a cura di), *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, Torino, Giappichelli, 2010;
- Pene Vidari G.S., *Storia del diritto. Età contemporanea*, (rist.), Torino, Giappichelli, 2014;
- Pene Vidari G.S., *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, Giappichelli, 2007;
- Perelli N., *Manuale dei conciliatori<sup>2</sup>*, Milano, E. Sonzogno, 1866;
- Pérez Martín A., *El derecho procesal del 'ius commune' en España*, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1999;
- Pérez Martín A., *El Fuero Real. Estudio preliminar*, in *Boletín Oficial del Estado, Fuero Real de Alonso X el Sabio*, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015;
- Pérez Martín A., *El Ordenamiento de Alcalá (1348) y las glosas de Vicente Arias de Balboa*, in *Ius Commune*, XI, 1984;
- Pérez Martín A., *El ordo iudiciarius 'ad summariam notitiam' y sus derivados*.

- Contribución a la historia de la literatura procesal castellana, I. Estudio*, in *Historia. Instituciones. Documentos*, VIII, 1981;
- Pérez Martín A., *El ordo iudiciarius 'ad summariam notitiam' y sus derivados. Contribución a la historia de la literatura procesal castellana, II. Edición de textos*, in *Historia. Instituciones. Documentos*, IX, 1982;
- Pérez Martín A., *Fuentes romanas en las Partidas*, in *Glossæ. Revista de Historia del Derecho Europeo*, IV, 1992;
- Pérez Martín A., *Los Colegios de Doctores en Bolonia y su relación con España*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, XLIX, 1978;
- Pérez Martín A., Scholz J.M., *Legislación y jurisprudencia en la España de antiguo régimen*, Valencia, Universidad de Valencia, Secretariado de Publicaciones, 1978;
- Perillán Navas M., *Consideraciones sobre nuestro enjuiciamiento civil*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXI, 1887;
- Périn M., *Rapport fait au Corps Législatif dans la séance du 14 avril 1806*, in Loqué J.G., *Le législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément des Codes français*, XXI, Paris, Treuttel et Würtz, 1830;
- Perona Tomas D.A., *La influencia de la Constitución francesa de 1791 en la española de 1812*, in Escudero López J.A. (coord.), *Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años*, II, Madrid, Espasa Calpe, 2011;
- Perona Tomás D.A., *La influencia francesa en la Codificación mercantil española del siglo XIX*, in Masferrer A. (ed.), *La Codificación española. Una aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias extranjeras, y la francesa en particular*, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2014;
- Perona Tomás D.A., *Notas sobre el proceso de la Codificación mercantil en la España del siglo XIX*, Madrid, Dykinson, 2015;
- Perroni S., *L'articolo 5 della Legge sulla riforma del procedimento sommario*, Messina, s.n., 1902;
- Persico F., *Alla memoria di Giuseppe Vacca*, in *Album del giornale giuridico il Filangieri*, Napoli, L. Vallardi, 1876;
- Pertile A., *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*<sup>2</sup>, VI, 2, *Storia della procedura (continuazione) a cura di Pasquale del Giudice*, Torino, Utet, 1902;
- Pescatore M., *Corso universitario dei giudizi civili. Lezioni orali del professore Pescatore. Raccolte e compendiate dallo studente Luigi Matriolo*, Torino, Speirani-Tortone, 1857;
- Pescatore M., *Corso universitario di procedura civile. Programma*, Torino, Favale, 1855;
- Pescatore M., *Filosofia e dottrine giuridiche*, II, Torino, Flli Bocca, 1879;
- Pescatore M., *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale nelle somme sue ragioni e nel suo ordine naturale*, I, 1, Torino, Utet, 1864;

- Peset M., García Trobat P., *Francisco Tomás y Valiente, investigador y maestro (a propósito de la publicación de sus «Obras Completas»*), in *Quaderni fiorentini*, XXVII, 1998;
- Petit C., *España y Code Napoleón*, in *Anuario de Derecho Civil*, LXI, 4, 2008;
- Petit C., *Historia del Derecho Mercantil*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, Marcial Pons, 2016;
- Petit C., *Otros códigos. Por una historia de la codificación civil desde España*, Madrid, Dykinson, 2023;
- Petit C., *Un Código civil perfecto y bien calculado. El proyecto de 1821 en la historia de la codificación*, Madrid, Dykinson, 2019;
- Petitto G., *Riforme proposte sull'ordinamento giudiziario, sul Codice di procedura civile, sul regolamento per la esecuzione del Codice medesimo*, Napoli, Tip. M. Salvi, 1866;
- Petronio U., *Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codice di procedura civile del 1806*, in Picardi N., Giuliani A., *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, V. I Codici napoleonici. T. I Codice di procedura civile. 1806*, Milano, Giuffrè, 2000;
- Petronio U., *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, Giuffrè, 1972;
- Petronio U., *La lotta per la codificazione*, Torino, Giappichelli, 2002;
- Petronio U., *La nozione di code civil tra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa 'completezza')*, in *Quaderni fiorentini*, XXVII, 1998;
- Petronio U., Picardi N., *Prefazione*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, X. Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Petronio U., *Una categoria storiografica da rivedere*, in *Quaderni fiorentini*, XIII, 1984;
- Pezzagli C., *Sismondi e la Toscana del suo tempo (1795-1838)*, Siena, Protagon, 2003;
- Piacentini M., *Il procedimento sommario in Inghilterra*, Torino, Utet, 1913;
- Piano Mortari V., «Codice. Premessa storica», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, Giuffrè, 1960;
- Picardi N., «Codice di procedura civile (presupposti storici e logici)», voce del *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., II, Torino, Utet, 1988;
- Picardi N., «Processo civile (diritto moderno)», voce dell'*Enc. dir.*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Modelli storici della procedura continentale, II. Dall' 'ordo iudiciarius' al codice di procedura*, in *L'educazione giuridica*, VI, 2, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1994;

- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VI. Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, V. La legislazione processuale delle Repubbliche giacobine in Italia. 1796-1799*, Milano, Giuffrè, 2001;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XII. Codici di procedura civile del Regno di Sardegna. 1854/1859*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, VIII. Ordinanza della procedura civile di Francesco Giuseppe 1895*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, IX. Codice di procedura civile di Maria Luigia. 1820*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VIII. Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte III. 1819*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XIII. Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, I. Costituzioni sabaude. 1723*, Milano, Giuffrè, 2002;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, X. Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, Milano, Giuffrè, 2004;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, IV. Regolamento giudiziario di Giuseppe II. 1781*, Milano, Giuffrè, 1999;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari. VII. Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto. 1815*, Milano, Giuffrè, 2003;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, II. Codice Estense. 1771*, Milano, Giuffrè, 2001;
- Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XI. Codice di procedura civile per gli Stati Estensi. 1852*, Milano, Giuffrè, 2003;

- Picardi N., Giuliani A., *L'educazione giuridica. VI. Modelli storici della procedura continentale. II. Dall'ordo iudiciarius al codice di procedura*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1994;
- Picardi N., Giuliani A., *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, VII. Ley de Enjuiciamiento civil. 1881*, Milano, Giuffrè, 2001;
- Picardi N., Giuliani A., *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, V. I Codici napoleonici. T. I Codice di procedura civile. 1806*, Milano, Giuffrè, 2000;
- Picardi N., *Il Regolamento giudiziario di Giuseppe II e la sua applicazione nella Lombardia austriaca*, in *Riv. dir. proc.*, 2000;
- Picardi N., *Introduzione. Code Louis*, in Picardi N., Giuliani A., *Testi e documenti per la storia del processo. I. Code Louis. T. I Ordonnance civile. 1667*, Milano, Giuffrè, 1996;
- Picardi N., *Les racines historiques et logiques du code de procédure civile*, in Giuliani A., Picardi N. (a cura di), *L'educazione giuridica. V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 1998;
- Picardi N., *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, Bari, Cacucci, 2009;
- Picardi N., *Prefazione*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. I<sup>a</sup> Sezione: I grandi modelli europei, IV. Regolamento giudiziario di Giuseppe II. 1781*, Milano, Giuffrè, 1999;
- Picardi N., *Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Carlo Furno*, Milano, Giuffrè, 1973;
- Piccioli R., *La riforma fascista del processo civile nel progetto definitivo di S.E. Solmi*, Empoli, R. Nocchioli, 1939;
- Picó i Junoy J. (dir.), *Principios y garantías procesales. Liber amicorum en homenaje a la profesora M<sup>a</sup> Victoria Berzosa Francos*, Barcelona, Bosh, 2013;
- Picó i Junoy J., *Ideología y proceso... in medio virtus*, in *Justicia*, II, 2016;
- Pigeau E.N., *Il modo di procedere nei tribunali di Francia in materia civile. Spiegato per via di principi, e posto in pratica per mezzo delle formole analoghe*, I-II, Napoli, Garnery, 1809;
- Pigeau E.N., *Istituzioni del Codice di procedura civile. Opera tratta dalla introduzione allo studio della procedura del sig. Pigeau e ridotta conforme alle leggi ed ai regolamenti del Regno dall'avv. L.A.*, I-II, Napoli, A. Garruccio, 1812;
- Pigeau E.N., *Istituzioni di procedura civile del professor Pigeau rese conformi alla terza parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Ridotte in miglior forma e completate di ciò che vi mancava dall'avv. Pietro Carvelli*, Napoli, Tip. L. Marotta, 1826;



- Pigeau E.N., *La procedura civile spiegata per principii e posta in pratica con delle formole. Versione italiana riordinata sulle nuove leggi delle due Sicilie e corredata di parecchie note ed aggiunzioni da A. Lanzellotti*, I-VII, Napoli, Tip. Zambraja, 1823-1825;
- Piola G., «*Forme del procedimento*», voce del *Dig. it.*, XI, 2, Torino, Utet, 1892-1898;
- Pirala A., *Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil*, II, Madrid, Imp. M. Tello, 1876;
- Pisanelli G., *De' mezzi per impugnare le sentenze*, in Mancini P.S., Pisanelli G., Scialoja A., *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la comparazione degli altri principali Codici Italiani e delle principali Legislazioni straniere*, IV, Torino, Utet, 1857;
- Pisanelli G., *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Milano, F. Vallardi, 1872;
- Pisanelli G., *Trattato sulla competenza*, in Mancini P.S., Pisanelli G., Scialoja A., *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la comparazione degli altri principali Codici Italiani e delle principali Legislazioni straniere*, I, Torino, Utet, 1855;
- Planas y Casals J.M., *Memoria sobre las fuentes de conocimiento y método de enseñanza de la asignatura de aplicación del derecho civil y códigos españoles*, Barcelona, Imp. J. Jepús Roviralta, 1873;
- Planck J.W., *Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts*, I, Nördlingen, Keip, 1887;
- Poggi E., «*Giudice unico*», voce dell'*Enc. giur. it.*, VI, 3, Milano, Giuffrè, 1916;
- Polaino Ortega L., *El usus fori y la corruptela procesal en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CXCIV, 1953;
- Poncet B., *Trattato delle azioni del signor Poncet, Professore di procedura nella Facoltà di Dritto di Digione. Traduzione italiana di Angelo Lanzellotti. Livellata sulle Leggi delle Due Sicilie*, Napoli, Stamp. Soc. Filomatica, 1827;
- Ponte y Escartín G., *Memoria elevada al Gobierno de S. M. en la solemne apertura de los Tribunales el día 15 de septiembre de 1924 por el Fiscal del Tribunal Supremo*, Madrid, Reus, 1924;
- Pouchain G., *La teoria e la pratica della riconvenzione nel diritto e nella procedura civile*, Lanciano, R. Carabba, 1887;
- Pratovebera C.G., *Sulla prova in genere secondo il Regolamento generale del processo civile austriaco*, Verona, G. Rossi Ed., 1827;
- Precerutti E., *La codificazione e la legislazione civile*, Torino, Tip. Giornale Il Conte di Cavour, 1868;
- Prieto-Castro L., *En defensa de la Ciencia o meditaciones con ocasión del Código italiano de 1940*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, II, Milano, Giuffrè, 1951;

- Prieto-Castro L., *Estudios y comentarios para la teoría y la práctica procesal civil*, I, Madrid, Reus, 1950;
- Prieto-Castro L., *Expansión de la ciencia procesal española*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CLXXXIX, 1951;
- Prieto-Castro L., *Exposición del derecho procesal civil de España*, I-II, Zaragoza, L. General, 1941-1944;
- Prieto-Castro L., *Honrar, conservándolas y corrigiéndolas, las viejas Leyes Orgánica y Procesales de España*, in *Revista de Derecho Procesal*, Buenos Aires, 1971;
- Prieto-Castro L., *La acción declarativa. Un estudio de historia, doctrina y legislación procesales*, Madrid, Reus, 1932;
- Prieto-Castro L., *La Instrucción del marqués de Gerona «para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto á la real jurisdicción ordinaria»*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CXCI, 1953;
- Prieto-Castro L., *Precisiones sobre escritura y oralidad en el Derecho procesal español*, in Prieto-Castro L., *Estudios y comentarios para la teoría y práctica procesal civil*, I, Madrid, Reus, 1950;
- Prieto-Castro L., *Rives y Martí, y su intervención en las reformas procesales*, in *Revista de Derecho Procesal*, 1948;
- Priori Posada G. (coord.), *Justicia y proceso en el siglo XXI. Desafíos y tareas pendientes*, Lima, Palestra, 2019;
- Profesores de derecho procesal de las Universidades españolas, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Exposición general de motivos. Parte primera – Libro único. Disposiciones comunes a la jurisdicción contenciosa y voluntaria*, I, Madrid, Tecnos, 1972;
- Profesores de derecho procesal de las Universidades españolas, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Exposición general de motivos (continuación). Parte segunda – Libros I y II. De los juicios declarativos y de arbitraje*, II, Madrid, Tecnos, 1974;
- Progetto di riforma del procedimento sommario nei giudizi civili. Lavori della Commissione istituita con decreto 22 dicembre 1876 dal Ministro Guardasigilli (Mancini)*, Roma, Stamp. Reale, 1877;
- Promontorio C., *Comento tecnico di vari brani del Codice civile e di procedura pel Regno d'Italia*, Napoli, Tip. Unione, 1869;
- Proto Pisani A., *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006*, in *Foro it.*, 2006;
- Proto Pisani A., *Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato. Una continuità nella cultura processualcivilistica rotta con cinquanta anni di ritardo*, in *Quaderni fiorentini*, XXVIII, 1999;
- Proto Pisani A., *Materiali per uno studio dei contributi processualcivilistici della*

- «*Rivista di diritto commerciale*» (1903-1923), in *Quaderni fiorentini*, XVI, 1987;
- Provera G., *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, Giappichelli, 1970;
- Puca A., *La citazione per biglietto*, in *Giorn. pret.*, 1882;
- Pucci G., *Del processo civile giusta il disposto dal Codice estense, e dalle susseguenti dichiarazioni, riforme, ed aggiunte emanate fino al dì 18 settembre 1816*, Modena, Soc. Tipografica, 1816;
- Pugliese V., *Primi principii di procedura civile secondo i programmi della regia università di Napoli*, Bari, Tip. G. Gissi e Co., 1871;
- Pujos M., *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, Paris-Rome, Cotillon-Merle, 1862;
- Quiroga Porras R., *Compendio histórico del derecho civil de España, con la cronología de los reyes desde la fundación de la monarquía de los godos hasta el actual reinando de Isabel 2ª*, I, Santiago, Imp. Viuda e Hijos de Compañel, 1836;
- Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera. Dal n. 80 al n. 169*, IV, Roma, Eredi Botta, 1892;
- Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia (Procedura civile)*, VIII, Palermo, G. Pedone-Lauriel e C., 1870;
- Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, II, Palermo-Napoli, G. Pedone-Lauriel e C., 1866;
- Raccolta delle circolari emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Anni dal 1871 al 1880*, II, Roma, Regia Tip., 1881;
- Radcliffe P.B., *Modern Spain. 1808 to the Present*, Hoboken, Wiley Blackwell, 2017;
- Raisini G., E. Segré, *Manuale pratico di procedura civile per gli Stati Estensi*, Modena, Tip. A. ed A. Cappelli, 1853;
- Ramognini F., *Commemorazione di Nicolò Gervasoni. Consigliere emer., sost. proc. gen. presso la Corte di cassazione di Torino*, Torino, Favale, 1874;
- Ramos Méndez F. (ed.), *Para un proceso civil eficaz*, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1982;
- Ramos Méndez F., *La concepción del proceso civil fuera de Francia. El caso español*, in *Justicia*, 2006;
- Ramos Méndez F., *La obra procesal del Profesor José Luis Vázquez Sotelo*, in Aa.Vv., *Liber amicorum José Luis Vázquez Sotelo. Rigor doctrinal y práctica forense*, Barcelona, Atelier, 2009;
- Ravani F., *Riforma del procedimento sommario*, in *La Legge*, III, 1877;
- Redacción de el Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados municipales, *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 febrero de 1881*<sup>7</sup>, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894;

- Redenti E., *Derecho procesal civil*, trad. spagnola di Sentís Melendo S., Ayerra Redín M., con *Prólogo* di Alcalá Zamora y Castillo N., I-III, Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa-América, 1957;
- Redenti E., *Discorso in memoria di Piero Calamandrei*, in Id., *Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo*, I. *Intorno al diritto processuale*, Milano, Giuffrè, 1962;
- Redenti E., *Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo*, I. *Intorno al diritto processuale*, Milano, Giuffrè, 1962;
- Redenti E., *Sul nuovo progetto del Codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1934;
- Redenti E., *Sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1934;
- Redenti E., *Sulle riforme della procedura civile. Appendici alla seconda edizione dei Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, Giuffrè, 1939;
- Reggiato T., *Modificazioni al processo sommario. Relazione letta all'Assemblea dei procuratori di Padova*, in *Mon. giud. Venezia*, 1879;
- Regia Università di Roma, *Osservazioni della Facoltà di Giurisprudenza sul progetto di riforma del Codice di procedura civile*, Roma, Soc. An. Poligr. Italiana, 1937;
- Regina Madden M., *Political Theory and Law in Medieval Spain*, New York, Fordham University Press, 1930;
- Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, Stab. tip. Cav. G. Nobile, 1865;
- Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli Avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate dal Codice di procedura civile italiano*, in *Mon. trib.*, 1868;
- Relazione della Commissione creata dalla Camera de' deputati sul progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli nella tornata del 22 marzo 1853*, in Mancini P.S., Pisanelli G., Scialoja A. (a cura di), *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la indicazione delle sorgenti da cui furono ricavate le sue disposizioni e con le relazioni ufficiali del Governo e delle Commissioni Parlamentari*, Torino, Utet, 1854;
- Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re, in udienza del 31 agosto 1901, sul decreto contenente disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901, n. 107, sulla riforma del procedimento sommario e di coordinamento con il Codice di procedura civile e con le altre leggi*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, sabato 7 settembre 1901, n. 214;
- Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, X Legislatura – Sessione 1867*, IV, Firenze, Eredi Botta, 1868;
- Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XI Legislatura – Sessione 1871-1872*, V, Roma, Eredi Botta, 1873;
- Rengel Romberg A., *La reforma procesal italiana de 1942*, in *Rev. Facultad de Derecho de Caracas*, 1957;

- Renzi G., *Compendio analitico-teorico-pratico di procedura civile vigente pe' conciliatori*, Sora, L. Urbini-F. Basile, 1866;
- Reus E. (dir.), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881, concordada y anotada con gran extensión según la doctrina de los autores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia*, I, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1881;
- Reus E. (dir.), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881, concordada y anotada con gran extensión según la doctrina de los autores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia*, II, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1881;
- Reus E., *Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre de 1882. Concordada y anotada extensamente con la doctrina de los autores, la práctica de los Tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia*, I, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1883;
- Ricca-Barberis M., *Esame del progetto preliminare del Codice di procedura civile da parte della Facoltà di Giurisprudenza*, Torino, Istituto Giuridico della R. Università, 1938;
- Ricci E.F., *Chiovenda, Calamandrei e noi (riflessioni su un libro di Franco Cipriani)*, in *Riv. dir. proc.*, 2007;
- Ricci E.F., *Piero Calamandrei e la dottrina processualcivilistica del suo tempo*, in *Riv. dir. proc.*, 1987;
- Ricci E.F., *Scritti*, II-III, Milano, Giuffrè, 2020;
- Ricci F., *Commento al Codice di procedura civile italiano*<sup>7</sup>, I-IV, Firenze, F.lli Cammelli, 1895;
- Ricci F., *Se il magistrato possa in causa formale ordinare in luogo di decidere il merito una maggiore istruttoria*, in *Bett.*, IV, 1879;
- Ricci G.F., *Il processo civile fra ideologie e quotidianità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005;
- Richter A.L., Friedberg E.A. (hgs.), *Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici Richteri, curas ad librorum manu scriptorum et editionis romanae fidem recognouit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg, Pars Secunda, Decretalium Collectiones*, Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1959;
- Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili. Osservazioni e proposte della Divisione 1<sup>a</sup> del Ministero di grazia e giustizia*, Roma, Stamp. Reale, 1875;
- Rives y Martí P., *Derecho judicial español en la Zona de nuestro Protectorado en Marrueco*, Madrid, Reus, 1921;
- Roberti F.A., *Delle azioni e delle eccezioni*, I-II, Napoli, Tip. F. Fernandes, 1832;
- Roberti M., *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno. 1796-1814*, II, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1947;

- Rocchetti A., *Cenni sui quattro primi libri del Codice di procedura civile sardo. Esposti secondo l'ordine del codice stesso*, Fano, Tip. G. Lana, 1861;
- Rocchi G., *Studi di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, Utet, 1887;
- Roda A., *La restauración y los partidos políticos, por un diputado a Córtes*, Madrid, s.n., 1878;
- Rodgers E. (ed.), *Encyclopedia of Contemporary Spanish Culture*, London-New York, Routledge, 1999;
- Rogron J.A., *Codice di procedura civile. Spiegato dai suoi motivi e dagli esempj... dell'Avvocato D.R. Greco*, I-III, Napoli, s.n., 1839-1840;
- Romagnoli U., *Un giurista liberl-democratico e il diritto dei probiviri*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985;
- Romano A., *Difesa dei diritti e diritto alla difesa nell'esperienza del «Codice per lo Regno delle Due Sicilie»*, in Aa.Vv., *De la ilustración al liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1995;
- Ronchini A., *Cronaca degli Archivi del Regno. Relazione ufficiale intorno all'Archivio Governativo di Parma*, in *Archivio Storico Italiano. Fondato da G.P. Viessesux e continuato a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie della Toscana, dell'Umbria e delle Marche. Serie Terza*, V, 1, Firenze, R. Deputazione Toscana di Storia Patria, 1867;
- Rosadi G., *Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo*, in Aa.Vv., *La Toscana alla fine del Granducato. Conferenze*, Firenze, G. Barbera, 1909;
- Rossi A., *Della celerità ed economia del procedimento civile avanti i pretori*, Torino, G. Candeletti, 1878;
- Rossi L., «*Procedimento (Forme del)*», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, Utet, 1908-1913;
- Rossi L., *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Padova, Cedam, 1938;
- Rota E. (a cura di), *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia<sup>2</sup>*, Milano, Marzorati, 1951;
- Rota E., *Arrigo Solmi nella sua opera di storico e di politico*, Pavia, Libreria internazionale F.lli Treves, 1934;
- Rotondi M., *Lodovico Mortara*, in *Riv. dir. priv.*, 1937;
- Rotondi M., *Scritti giuridici*, IV. *Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e di dottrina*, Padova, Cedam, 1964;
- Rubio García-Mina J., *Sainz de Andino y la codificación mercantil*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950;
- Rueda Hernanz G. (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, Universidad de Cantabria, 1991;

- Ruiz Capdepón T., *Reformas que exige el estado de nuestra legislación penal, procesal, hipotecaria, notarial y penitenciaria, y organización judicial. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Trinitario Ruiz Capdepón, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1893*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXIII, 1893;
- Rújula P., Canal J. (eds.), *Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia*, Madrid, Marcial Pons, 2011;
- Sabatini J., *Della necessità di una riforma generale della Legislazione, e degli inconvenienti che si verificano nelle riforme parziali, e specialmente nella Procedura*, in *La Temi. Giornale di Legislazione e di Giurisprudenza*, Firenze, Tip. Mariani, 1847;
- Sacchetti G., *Analisi del Regolamento di procedura civile per servire di guida alla pratica forense del Granducato di Toscana*, I-IV, Firenze, Stamp. Granducale, 1818;
- Sacchetti G., *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate sotto di 9. Novembre 1838. Comparata colla Legge Organica de' 2 agosto di detto anno, e coll'altre leggi richiamate da dette Istruzioni*, Firenze, Gius.-Flli Ducci, 1839;
- Sacchetti G., *Dizionario legale*, I, Firenze, Stamp. Granducale, 1825;
- Sacchetti G., *Osservazioni teorico-pratiche del dott. Girolamo Sacchetti estensore del Giornale pratico legale sul Regolamento di procedura dall'epoca della sua pubblicazione fino a tutto l'anno 1822*, Firenze, Stamp. Granducale, 1823;
- Sacco R. (a cura di), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, Giuffré, 1980;
- Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso B., *Las Comisiones de Códigos durante el reinado de Isabel II (1843-1869)*, Madrid, Congreso de los Diputados, 2010;
- Sáez Sánchez E., *Ordenamiento sobre administración de justicia dado por Pedro I a Sevilla en 1360*, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, XVII, 1946;
- Sainz de Andino P., *El pensamiento administrativo de P. Sainz de Andino, con introducción y notas de García Madarías J.M.*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1982;
- Sainz Guerra J., *La Administración de justicia en España (1810-1870)*, Madrid, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 1992;
- Sala E., *Riassunto delle lezioni di procedura civile dettate dal prof. avv. Erio Sala nella R.<sup>a</sup> Università di Modena per l'anno 1863-64*, Modena, Tip. A. ed A. Cappelli, 1864;
- Sala E., *Riassunto delle lezioni di procedura civile*, Modena, Tip. Errede Soliani, 1865;
- Sala G., *Proposta di alcune modificazioni del procedimento sommario*, in *La Rivista Giuridica*, III, 1875;
- Sala y Bañuls J., *Ilustración del derecho real de España*, I, Paris, Imp. J. de Orga, 1854;

- Salari G., *Casi pratici di diritto civile austriaco e di procedura discussi e corredati dei relativi giudizi*, Milano, O. Manini, 1836;
- Salcedo y Ruiz Á., *Historia de España. Resumen critico*, Madrid, Imp. Artística de Blass y Cía, 1914;
- Salvador C., *Prontuario de la ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, Barcelona, s.n., 1881;
- Salvadori M.L., *Storia dell'età contemporanea dalla Restaurazione a oggi*, Torino, Loescher, 1990;
- Salvioli G., *Miscellanea di legislazione estense*, Palermo, Tip. Puccio, 1898;
- Salvioli G., *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice.*, Milano, U. Hoepli, 1927;
- Sánchez Agesta L., *Historia del constitucionalismo español*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1955;
- Sánchez de Palacios M., *Angel Ossorio y Gallardo*, in *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, II, 1973;
- Sánchez de Palacios M., *Canalejas*, in *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, I, 1969;
- Sánchez de Palacios M., *Manuel Cortina*, in *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, II, 1971;
- Sánchez de Palacios M., *Niceto Alcalá Zamora*, in *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, II, 1975;
- Sánchez de Palacios M., *Saturnino Álvarez Bugallal*, in *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, I, 1972;
- Sánchez G., *Curso de Historia del Derecho*, Valladolid, Miñón, 1980;
- Sánchez Román F., *La codificación civil en España en sus periodos de preparación y de consumación*, Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1890;
- Sánchez-Arcilla Bernal J., *Historia de la Instituciones Político-Administrativas Contemporáneas (1808-1975), con la colaboración de Montanos Ferrín E.*, Madrid, Dykinson, 1994;
- Sánchez-arcilla Bernarl J., *Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)*, Madrid, Dykinson, 2017;
- Sandonnini C., *Sul nuovo Codice di procedura civile. Studi critici*, Modena, R. Tip. Governativa, 1861;
- Sangiorgi G., *Breve proemio al corso di procedura civile ed ordinamento giudiziario*, Bologna, Regia Tip., 1871;
- Sangrador y Vitores M., *Historia de la administración de justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias y colección de sus fueros, carta pueblas y*



- antigua ordenanzas*, Oviedo, Regadera y Compañía, 1866;
- Sannavia Lay A., *Le conciliazioni avanti i pretori e l'art. 554 Codice proc. civ.*, Sassari, Stab. Tip. G. Dessì, 1883;
- Santini G., *Considerazioni conclusive sulla Restaurazione austro-estense. Con particolare riguardo all'esperienza giuridica*, in *Francesco IV e Francesco V Duchi di Modena. Atti del Convegno. Modena, Palazzo ducale, 3 ottobre 1992*, Modena, F.C. Panini, 1993;
- Santini G., *Lo Stato Estense nel quadro degli ordinamenti italiani preunitari*, in Spaggiari A., Trenti G. (a cura di), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa. Atti del convegno. Modena, 25-28 marzo 1998*, I, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2001;
- Santoro-Passarelli F., *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Andrea Torrente*, II, Milano, Giuffrè, 1968;
- Santos Torres J., *Manuel Cortina*, in *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, 1979, IV;
- Sanz Cid C., *La Constitución de Bayona*, Madrid, Ed. Reus, 1922;
- Saredo G., *Istituzioni di procedura civile precedute dall'esposizione dell'ordinamento giudiziario italiano*, I-II, Firenze, G. Pellas, 1873-1876;
- Satta S., «*Codice di procedura civile*», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, Giuffrè, 1960;
- Satta S., *Dalla procedura civile al diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964;
- Satta S., *Il formalismo nel processo. Relazione letta il 4 ottobre al quarto convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, ora in Id., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, Cedam, 1968;
- Satta S., *Il mistero del processo*, Milano, Adelphi, 1994;
- Satta S., *Quaderni del diritto e del processo civile*, I, Padova, Cedam, 1969;
- Satta S., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, Cedam, 1968;
- Savino D., *Errori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia sinteticamente esposti*, Taranto, Tip. Nazionale A. Liuzzi e Co., 1866;
- Sboto G., *Osservazioni sulla riforma del procedimento sommario*, Catania, Tip. Nazionale F. D'Agata Distefano, 1907;
- Scalamandrè G., *Manuale di procedura espositivo degli articoli del Codice italiano di rito civile ne' quali la regola è espressa e la eccezione taciuta*, Scafati, Tip. Pompeiana, 1875;
- Scamuzzi L., *Manuale teorico-pratico dei giudici conciliatori ed uscieri*, Milano, F.lli Richiedei, 1874;

- Scamuzzi L., *Manuale teorico-pratico di procedura civile. Per uso de' conciliatori cancellieri ed uscieri*, Milano, Tip. C. Jaffei, 1866;
- Schäfer H., *Geschichte von Spanien. Von den ersten Jahrzehnten des neunten Jahrhunderts bis zum Anfang des zwölften*, II, Hamburg, Friedrich Perthes, 1844;
- Schettini E., *Sull'applicazione dell'art. 9, cap. 1, della Legge 31 marzo 1901 sul procedimento sommario*, Napoli, s.n., 1903;
- Schlinker S., *Litis contestatio. Eine Untersuchung über die Grundlagen des gelehrten Zivilprozesses in der Zeit vom 12. Bis zum 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 2008;
- Scholz J.M. (ed.), *El tercer poder. Hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1992;
- Schulte J., *Die Entwicklung der Eventualmaxime. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Zivilprozesses*, Köln, Heymann, 1980;
- Schwartz J.C., *Vierhundert Jahre deutscher Civilproceß-Gesetzgebung. Darstellungen und Studien zur deutschen Rechtsgeschichte*, Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht, 1898;
- Scialoja A., in Mancini P.S., Pisanelli G., Scialoja A. (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere*, I, 2, Torino, Utet, 1857;
- Scialoja V., *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Riv. dir. comm.*, 1911;
- Scialoja V., *I problemi dello Stato italiano dopo la guerra*, Bologna, Zanichelli, 1918;
- Scialoja V., *Introduzione*, in Commissione Reale per il dopoguerra, *Studi e proposte della Prima Sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali. Giugno 1918-giugno 1919*, Roma, Tip. Artigianelli, 1920;
- Sclopis F., *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789, a quella delle riforme italiane*, I, Torino, Utet, 1864;
- Sclopis F., *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789, a quella delle riforme italiane*, III, 2, Torino, Utet, 1864;
- Scotti A., *Appunti sullo schema di riforma del procedimento sommario votato alla Camera dei deputati nella tornata del 14 e 15 maggio 1878*, in *Mon. trib. Mil.*, 1878;
- Scotti A., *Della rimessione delle parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente e anche del merito. Risposta agli avvocati B. Leone ed E. Cuzzi*, in Serafini F. (diretto da), *Archivio giuridico*, XIII, Pisa, Tip. Fava-Garagnani, 1874;
- Sechi O., «*Codice di procedura civile*», voce del *Dig. it.*, VII, 2, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1897-1902;
- Segni A., *Ancora in tema di riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, 1921;
- Segni A., *El nuevo proceso civil italiano*, in *Revista de Derecho Privado*, 1941;

- Segni A., *Il principio di eventualità e la riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, XV, 1937;
- Segni A., *La legislazione processuale di guerra e la riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, 1921;
- Segni A., *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, in *Studi sassaresi*, XV, 1937;
- Segni A., *Scritti giuridici*, I, Torino, Utet, 1965;
- Segré S., *La riforma del processo sommario*, in *Mon. trib.*, 1892;
- Segré T., *Relazione della Commissione nominata dal Collegio dei procuratori di Milano intorno al progetto di riforma del procedimento sommario*, in *Mon. trib.*, 1878;
- Segretariato Generale della Camera dei deputati, *Camera dei deputati. Legislatura XXVII, La legislazione fascista. 1922-1928 (I-VII)*, I, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1929;
- Sella P., *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, U. Hoepli, 1927;
- Sempere y Guarinos J., *Apuntamientos para la historia de la jurisprudencia española*, in Id., *Biblioteca Española económico-política*, II, Madrid, Imp. Sancha, 1804;
- Sempere y Guarinos J., *Biblioteca Española económico-política*, II, Madrid, Imp. Sancha, 1804;
- Sempere y Guarinos J., *Historia del derecho español*, II, Madrid, Imp. Real, 1823;
- Sempere y Guarinos J., *Observaciones sobre la Cortes y sobre las leyes fundamentales de España*, Granada, Imp. M. Moreno, 1810;
- Senoner G., *Manuale per Giudici, Avvocati, ed altri che intendono applicarsi al foro*, I-II, Venezia, P. Zerletti, 1804;
- Sentís Melendo S., *La escuela procesal italiana. Su influencia sobre los estudios procesales argentinos*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, II. *Diritto processuale*, Padova, Cedam, 1950;
- Serafini F. (diretto da), *Archivio giuridico*, XIII, Pisa, Tip. Fava-Garagnani, 1874;
- Siciliani T., *Il disegno di legge sulle nuove disposizioni intorno all'ordine ed alla forma dei giudizi*, in *I Tribunali delle Puglie*, IX-X, 1910;
- Sidro Surga J., *La ley de Enjuiciamiento civil reformada, concordada con sus precedentes*, Madrid, Librería P. Villaverde, 1881;
- Silvela F., *Proyectos de reforma en nuestra legislación mercantil, penal y civil. Discurso leído por Excmo. Sr. D. Francisco Silvela, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de octubre de 1884*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXV, 1884;
- Silvestri C., *Il fatto e la domanda in giudizio. Profili ricostruttivi*, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2020;

- Sindacato fascista di avvocati e procuratori della Circostrizione del Tribunale di Firenze, *Parere sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Firenze, Soc. per le industrie grafiche G. Spinelli & C., 1937;
- Sirey J.B., *Codice di procedura civile annotato delle disposizioni legislative, e delle decisioni di giurisprudenza di Francia da G.B. Sirey; delle disposizioni legislative, e delle massime delle Corti del Regno delle Due Sicilie da A. Lanzellotti, N. Barracano*, I-III, Napoli, R. Marotta-Vanspandoch, 1823-1824;
- Sismondo S., *Guida pratica di procedura civile e commerciale con esempi e norme di direzione*<sup>3</sup>, Bologna, Marsigli-Rocchi, 1866;
- Sismondo S., *La processura civile del Regno d'Italia. Ridotta ad esempi pratici mediante redazione di tutti gli atti dal nuovo Codice di procedura e dal Codice civile*<sup>2</sup>, Casale, Tip. G. Nani, 1861;
- Sismondo S., *La processura civile dello Stato italiano Sardo-Lombardo. Ridotta ad esempi pratici mediante redazione di tutti gli atti dal nuovo Codice di procedura e dal Codice civile*, Casale, Tip. G. Nani, 1860;
- Sismondo S., *Progetto di procedura civile suggerito dall'esperienza*, Bologna, Tip. Sacerdote di Moncalvo, dell'Ancora, delle Scienze e di S. Tommaso d'Aquino, 1864;
- Société d'Études Législatifs (ed.), *Le Code civil (1804-1904). Livre du centenaire publié par la Société d'Études Législatives*, II, Paris, A. Rousseau Ed., 1904;
- Soffietti I., Montanari C., *Il diritto negli Stati sabaudi. Fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008;
- Solimano S., *Procédure civile. Italie XIX<sup>a</sup> siècle, Codice di procedura civile italiano del 1865, Code de procédure civile du Royaume d'Italie, R.D. 25 juin 1865*, in Hautebert J., Soleil S. (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011;
- Solmi A., *I poteri del giudice nel nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1938;
- Solmi A., *L'elaborazione del nuovo Codice di procedura civile*, in Id., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1937;
- Solmi A., *L'idea fascista nel nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1937;
- Solmi A., *La funzione della procedura civile e la funzione degli avvocati e procuratori*, in Id., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1937;
- Solmi A., *La preparazione della riforma*, in Id., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1937;
- Solmi A., *La riforma dei codici e l'ordinamento giudiziario*, in Id., *La riforma*

- del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1937;
- Solmi A., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1937;
- Solmi A., *La tradizione nazionale nel nuovo processo civile*, in Id., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1937;
- Solmi A., *Le basi della riforma della procedura civile*, in Id., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1937;
- Solmi A., *Lineamenti del nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1937;
- Solmi A., *Precisazioni sulla riforma del processo civile* in Id., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1937;
- Sonzogno G.C., *Manuale del processo civile austriaco*<sup>2</sup>, Milano, L. Sonzogno, 1855;
- Sonzogno G.C., *Manuale della procedura civile*, Milano, E. Sonzogno, 1866;
- Sorgente N., *Tema in procedura civile. Della contumacia nella sua storia e nella procedura italiana*, Napoli, M. Barone, 1878;
- Spaggiari A., Trenti G. (a cura di), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa. Atti del convegno. Modena, 25-28 marzo 1998*, I, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2001;
- Spaziani P., *I processualisti dell' 'età aurea'. Romantici, martiri ed eroi della procedura civile*, Bari, Cacucci, 2022;
- Sprung R., *Le basi del diritto processuale austriaco*, in *Riv. dir. proc.*, 1979;
- Stahl H., *Das Mündlichkeitsprincip und die Eventualmaxime im Civilprocesse, mit besonderer Beziehung auf den Entwurf der deutschen Civilproceß-Ordnung von 1872*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 57, 3, 1874;
- Stampacchia L., *Giuseppe Pisanelli. La biografia e il suo progetto del Codice civile*<sup>2</sup>, Lecce, G. Spaccante, 1880;
- Stanco G., *Il rito sommario dinnanzi al foro (1865-1870)*, in Briguglio A., Martino R., Panzarola A., Sassani B. (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, III, Ospedaletto, Pacini, 2016;
- Stanco G., *La concezione pubblicistica del processo civile in Italia tra Otto e Novecento*, in Martino R., Panzarola A., Abbamonte M. (a cura di), *Procedimento e processo. Metodi di ponderazione di interessi e risoluzione di conflitti*, Milano, Giuffré, 2022;
- Stevens Walton C., *The Civil Law in Spain and Spanish-America... with A History of all Spanish Codes, and Summary of Canonical Laws, of the Principal Fueros, Ordenamientos, Councils and Ordenanzas of Spain from the Earliest Times to the Twentieth Century*, Washington D.C., W.H. Lowdermilk & co., 1900;

- Stickler A.M., «Ordines iudicarij», voce del *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris, Letouzey-Ané, 1957;
- Stolfi N., *Alcune note sulla riforma giudiziaria*, in Aa.Vv., *Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampietro Chironi nel XXXIII del suo insegnamento*, II, Torino, E.I.I. Bocca, 1915;
- Storme M., Casman H. (eds.), *Towards a Justice with a Human Face. The First International Congress on the Law of Civil Procedure. Faculty of Law – State University of Ghent. 27 August 1977-4 September 1977*, Antwerpen, Kluwer, 1978;
- Strambi L., *Analisi delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Firenze, M. Cellini, 1865;
- Strambi L., *Formulario degli atti civili*, I-IV, Firenze, M. Cellini, 1865-1866;
- Suarez de Paz G., *Praxis ecclesiastica et secularis cum actionum formulis et actis processuum hispano*, Lugduni, Fratres Deville, 1739;
- Succi A., *Compendio della riforma amministrativa e giudiziaria ordinata con moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII*, Bologna, A. Nobili e Comp., 1825;
- Sulla riforma del procedimento sommario. Relazione a S.M. il Re presentata da S.E. il Guardasigilli (Cocco-Ortu) per l'approvazione del decreto 31 agosto 1901, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901*, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1901;
- Sumner Lobingier C., *A Spanish Object-Lesson in Code-Making*, in *16 Yale Law Journal*, 1907;
- Sumner Lobingier C., *Las Siete Partidas and Its Predecessors*, in *1 Cal. Law Rev.* 6, 1913;
- Supplemento all'osservazioni teoriche-pratiche al Regolamento di procedura civile, o sia al tomo V. dell'Analisi della procedura medesima*, Firenze, Stamp. Granducale, 1827;
- Tabelle cronologiche dei disegni di legge d'iniziativa del Governo e delle domande rivolte alla Camera per autorizzazione a procedere in giudizio*, in *Camera dei deputati, Legislatura XX – 1ª Sessione 1897-1898, Raccolta atti stampati per ordine della Camera*, II, Roma, Eredi Botta, 1898;
- Tafani A., *La riforma del procedimento sommario*, in *Mon. pret.*, 1891;
- Tarello G., *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo. Per uno studio della genesi dottrinale del vigente codice italiano di procedura civile*, in Aa.Vv., *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, III, Firenze, L.S. Olschki, 1977;
- Tarello G., *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo.*

- Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice di procedura civile italiano*, in Guastini R., Rebuffa G. (a cura di), *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, Bologna, Il Mulino, 1989;
- Tarello G., *L'opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale*, in Id., *Materiali per una storia della cultura giuridica moderna*, III, 1, Bologna, Il Mulino, 1973;
- Tarello G., *La 'Scuola dell'esegesi' e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL dalla morte di P.E. Bensa*, Milano, Giuffrè, 1969;
- Tarello G., *Materiali per una storia della cultura giuridica moderna*, III, 1, Bologna, Il Mulino, 1973;
- Tarello G., *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, I, Bologna, Il Mulino, 1976;
- Taruffo M. (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, Giuffrè, 2012;
- Taruffo M., «*La giustizia civile*», voce dell'*Enc. italiana di scienze, lettere e arti, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, VIII<sup>a</sup> Appendice*, Roma, Treccani, 2012;
- Taruffo M., «*Procedura civile (codice di)*», voce del *Dig., disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, Utet, 1996;
- Taruffo M., *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in Barile P. (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, Giuffrè, 1990;
- Taruffo M., *Codice civile e diritto processuale*, in Mazzamuto S., Rescigno P. (a cura di), *I valori della convivenza civile e i codici dell'Italia unita*, Torino, Giappichelli, 2014;
- Taruffo M., *I processi civili in Europa e negli Stati Uniti. Cenni generali*, in Armenta Deu T. (coord.), *La convergencia entre proceso civil y penal. ¿Una dirección adecuada?*, Madrid, Marcial Pons, 2013;
- Taruffo M., *Ideologie e teorie della giustizia civile*, in *Revista de proceso*, 2015;
- Taruffo M., *Il processo civile «adversary» nell'esperienza americana*, Padova, Cedam, 1979;
- Taruffo M., *Introduzione. Il processo civile nel Lombardo-Veneto*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari. VII. Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto. 1815*, Milano, Giuffrè, 2003;
- Taruffo M., *L'istruzione probatoria*, in Id. (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, Giuffrè, 2012;
- Taruffo M., *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, Il Mulino, 1980;
- Taruffo M., *Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile*, in Aa.Vv., *Giornata lincea in ricordo di Lodovico Mortara. In collaborazione con*

- l'Associazione italiana fra gli Studiosi del Processo Civile*, Roma, Acc. Nazionale dei Lincei, 1998;
- Taruffo M., *Ricordando Vittorio Denti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019;
- Taruffo M., *Sistema e funzione del processo civile nel pensiero di Giuseppe Chiovenda*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986;
- Tarzia G., Cavallone B. (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, I-II, Milano, Giuffrè, 1989;
- Tarzia G., *Il principio di eventualità nella riforma del processo civile*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, III, Milano, Giuffrè, 1995;
- Tarzia G., *Procedimento sommario e procedimento formale. Note introduttive*, in Tarzia G., Cavallone B. (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, I, Milano, Giuffrè, 1989;
- Tavilla C.E. (a cura di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006)*, Modena, Ed. APM, 2009;
- Tavilla C.E., *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2006;
- Tavilla C.E., *Il Codice Estense del 1771. Il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II<sup>a</sup> Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, II. Codice Estense. 1771*, Milano, Giuffrè, 2001;
- Tavilla C.E., *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in Id., *Ricerche di storia giuridica estense*, Modena, Mucchi, 2002;
- Tavilla C.E., *Ricerche di storia giuridica estense*, Modena, Mucchi, 2002;
- Tedeschi L., *Manuale di procedura civile austriaca. Dietro il regolamento generale del processo civile*, Milano, Civelli, 1837;
- Tedoldi A., *Il nuovo procedimento sommario*, Bologna, Zanichelli, 2013;
- Temi e tesi da svolgersi nel II Congresso nazionale forense. Torino 1898*, Torino, Baravalle-Falconieri, 1898;
- Tesoriere G., *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi, II. Giuseppe Chiovenda e la sua Scuola, II.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972;
- Tesoriere G., *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi. I. I pre-chiovendiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972;
- Teti N., *Manuale di procedura civile per i conciliatori secondo le disposizioni del Codice italiano*, Caserta, Nobile, 1867;



- Thierry A., *Coupe d'œil sur l'histoire d'Espagne*, in Id., *Dix ans d'études historiques. Œuvre complètes*, III, Paris, Furne et C<sup>e</sup> Editeurs, 1851;
- Thierry A., *Dix ans d'études historiques. Œuvre complètes*, III, Paris, Furne et C<sup>e</sup> Editeurs, 1851;
- Thomann P.A., *La posizione e le funzioni del giudice nel procedimento di prima istanza secondo il Progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura civile italiano*, Soletta, Tip. Vogt-Schild, 1939;
- Thomine-Desmazures P.J.H., *Commentario sul codice di procedura civile... Volto in italiano con note e giurisprudenza napoletana per l'avvocato Michele Praus*, I-II, Napoli, G. Palma, 1840;
- Tivaroni C., *Storia critica del Risorgimento italiano. L'Italia durante il dominio francese (1789-1815). L'Italia Settentrionale*, Torino, L. Roux e C., 1889;
- Toharia J.J., *Modernización, autoritarismo y administración de justicia en España*, Madrid, Cuadernos para el Dialogo, 1974;
- Tomás y Valiente F., *Genesi di un costituzionalismo euro-americano. Cadice 1812. Con un'autobiografia dell'autore e Prefazione di A. Romano*, Milano, Giuffrè, 2003;
- Tomás y Valiente F., *Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, 1995;
- Tomás y Valiente F., *Manual de Historia del Derecho español*, Madrid, Tecnos, 1981;
- Tormo Camallonga C., *El derecho es la justicia de los hechos; a propósito de la Instrucción del Marqués de Gerona*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, LXXXI, 2011;
- Torres Mena J., *La Justicia, su dogma y su culto*, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1872;
- Torres Mena J., *Memorial ajustado en el pleito sobre la codificación, que se eleva al Tribunal-Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLVI, 1875;
- Torrigiani A., *Le castella della Val di Nievole. Studi storici*, Firenze, A. Forni, 1865;
- Tortella Casares G., Martí C., Jover Zamora J.M., García Delgado J.L., y Ruiz D., *Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923)*, in Tuñón de Lara M. (dir.), *Historia de España*, VII, Barcelona, Ed. Labor, 1981;
- Toscano de Puellas F., *Sainz de Andino. El hacedor de leyes*, Cádiz, Diputación Provincial, 1987;
- Tosi G., *Brevi osservazioni sul progetto di legge presentato dall'on. Ministro di grazia e giustizia al Senato nella tornata del 10 marzo 1891 per modificazioni agli artt. 389-390 C.p.c.*, in *Dir. e giur.*, 1891;
- Tracuzzi G. (a cura di), *Per Francesco Carnelutti. A cinquant'anni dalla scomparsa*, Padova, Cedam, 2015;

- Treggiari F., «Emanuele Gianturco», voce dell'*Enc. italiana di scienze, lettere e arti, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, VIII<sup>a</sup> Appendice*, Roma, Treccani, 2012;
- Treggiari F., *Emanuele Gianturco. L'educazione di un giurista (Aspetti dell'insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986;
- Triani G., *Studi ed appunti di diritto civile giudiziario*, Bologna, Zanichelli, 1883;
- Trocker N., *Mauro Cappelletti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005;
- Troller A., *Von den Grundlagen des zivilprozessualen Formalismus*, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1945;
- Trompeo L., *Riforme al Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1909;
- Tuccio F.P., *Studi sulla dottrina degli incidenti nel diritto giudiziario civile italiano*, Palermo, D. Puccio, 1898;
- Tuñón de Lara M. (dir.), *Historia de España*, VII, Barcelona, Ed. Labor, 1981;
- Ungari P., *Per la storia dell'idea di codice*, Milano, Giuffrè, 1972, anche in *Quaderni fiorentini*, I, 1972;
- Università Cattolica del Sacro Cuore, *Osservazioni intorno al 'progetto preliminare del Codice di procedura civile'*, Milano, Vita e Pensiero, 1937;
- Valero y García A., *Manual teórico y verdadero práctico para la sustanciación y tramitación de los procedimientos civiles con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento civil vigente*, Madrid, Est. tip. Estrada, Díaz y López, 1866;
- Vallejo y Fernández de la Reguera J., *La regulación del proceso en el Fuero Real. Desarrollo, precedentes y problemas*, en *Anuario de Historia del Derecho español*, LV, 1985;
- Vallerani M., *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005;
- Van Caenegem R., *History of European Civil Procedure*, in Cappelletti M. (ed.), *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1973;
- van Rhee C.H. (ed.), *European Traditions in Civil Procedure*, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005;
- Vance J.T., *The Background of Hispanic-American Law. Legal Sources and Juridical Literature of Spain*, Washington, J.T. Vance, 1937;
- Vanderlinden J., *Le concept du code en Europe occidentale du XIII<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle. Essai de définition*, Bruxelles, Ed. de l'Institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles, 1967;
- Vano C. (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura, tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, 2005;
- Varela Suanzes-Carpegna J., *La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del*

- siglo XIX, in *Revista de las Cortes Generales*, 1987;
- Varela Suanzes-Carpegna J., *Los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz*, in Guerra F.X. (ed.), *Las revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español*, Madrid, Ed. Complutense, 1995;
- Vasselli L., *Formulario di tutti gli atti di procedura analogamente al Codice pubblicato con moto proprio del 22 novembre 1817*, I-II, Roma, V. Poggioli Stamp. della R.C.A., 1818;
- Vázquez Sotelo J.L., *Instituciones sanadoras del proceso civil español. 'Excepciones dilatorias' y 'comparecencia previa'*, in Moreno Catena V. (coord.), *Problemas actuales de la justicia. Homenaje al Prof. Gutiérrez-Alviz y Armario*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1988;
- Vellani M., *Introduzione. Lineamenti del codice di procedura civile per gli Stati Estensi del 1852*, in Picardi N., Giuliani A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. IIª Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XI. Codice di procedura civile per gli Stati Estensi. 1852*, Milano, Giuffrè, 2003;
- Venier A., *Regolamento generale organico del processo civile per gli stati austriaci in Italia. Ridotto in quesiti e risposte*, Brescia, Tip. Vescovi, 1815;
- Vercesi E., *Tre pontificati. Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, Torino, Soc. Edit. Internazionale, 1936;
- Verde G., *Le ideologie del processo in un recente saggio*, in *Riv. dir. proc.*, 2002;
- Verlanga Huerta F., *Jurisprudencia popular. Comprende los negocios de menor cuantía, con el procedimiento mandado observar por la ley de 10 de enero 1838²*, Madrid, Librería del Editor J.D. de los Ríos, 1840;
- Verlanga Huerta F., *Tratado que continuando la Jurisprudencia popular sobre pleitos de menor cuantía, comprende el procedimiento correspondiente á los demás negocios civiles de la jurisdicción ordinaria*, I, Madrid, Librería del Editor J.D. de los Ríos, 1841;
- Vernier O., Bottin M., Ortolani M. (dir.), *Études d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, Paris, Ed. Le Mémoire du Droit, 2008;
- Viani L., *Norma di procedura civile del Codice estense*, Reggio, G. Davolio, 1816;
- Vicens Vives J., *Historia social y económica de España y América*, V, Barcelona, Editorial Teide, 1959;
- Victor Foucher M., *Code de commerce et Loi de procédure sur les affaires et causes de commerce du Royaume d'Espagne*, Rennes-Paris, Blin-Joubert, 1838;
- Vigliani P.O., *Dei doveri imposti dalla Promulgazione del Codice di procedura civile alla Magistratura ed al Foro. Discorso pronunciato il 6 novembre 1854 dall'Avvocato Fiscale Generale di S. M. P.O. Vigliani nella solenne adunanza di apertura del Magistrato di Appello di Nizza*, Nizza, Imp. V.V. Causson, 1854;

- Vigliani P.O., *Del progresso nell'amministrazione della giustizia. Discorso letto dal Comm. P.O. Vigliani, Avv. Generale di S.M., nella solenne apertura dell'anno giudiziario il dì 5 novembre 1858, nanti all'Ecc.<sup>ma</sup> Corte di Appello di Genova*, Genova, Flli Pagano, s.d.;
- Vilar P., *Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España*, Barcelona, Crítica, 1982;
- Vinciguerra S. (a cura di), *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova, Cedam, 1998;
- Violante L. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali, XIV, Legge Diritto Giustizia*, in collaborazione con Minervini L., Torino, Einaudi, 1998;
- Viora M. (a cura di), *Corpus Glossatorum juris civilis, I*, Torino, Officina Erasmiana, 1973;
- Viora M., *Le Costituzioni Piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770, I. Storia esterna della compilazione*, Torino, Flli Bocca, 1928;
- Viora M.E., *Consolidazioni e codificazioni. Considerazioni sulle caratteristiche strutturali delle fonti di cognizione del diritto nei tempi andati. Contributo alla storia della codificazione*, Bologna, Zanichelli, 1934;
- Viora M.E., *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*<sup>3</sup>, Torino, Giappichelli, 1967;
- Visconti A., *La codificazione del processo civile a Milano durante la prima dominazione austriaca (1784-1795)*, in *Riv. dir. civ.*, 1914;
- Viterbo C., *La influencia de Carnelutti sobre la moderna escuela italiana de derecho*, in *Jurisprudencia argentina*, 1948;
- Viti D., *Commento sistematico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, A. Morano, 1876;
- Vittore V., *La riconvenzione in materia civile nella storia e nel diritto giudiziario*, Piacenza, G. Favari 1887;
- Vocino C., «Oralità del processo» (*dir. proc. civ.*), voce dell'*Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, 1980;
- Vogliotti M., *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2007;
- Volpi Rosselli G., *Il progetto di Codice di procedura civile del Regno d'Italia (1806)*, Milano, Giuffrè, 1988;
- Von Mayenburg D., Condorelli O., Roumy F., Schmoeckel M. (hgs.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, IV, Prozessrecht*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2013;
- Von Rauchhaupt F.W., *Geschichte der spanischen Gesetzesquellen von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Heidelberg, C. Winters Universitätsbuchhandlung, 1923;

- Vullo E., *Antonio Segni processualista*, in Briguglio A., Martino R., Panzarola A., Sassani B. (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, III, Ospedaletto, Pacini, 2016;
- Vullo E., *L'intervento adesivo di Antonio Segni e la «nuova scuola processuale italiana» di Giuseppe Chiovenda*, in *Judicium*, 2023;
- Vullo E., *Prima di Chiovenda: Giuseppe Pisanelli studioso del processo civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2017;
- Vuoli R., *La Commissione centrale per il dopoguerra*, in *Riv. int. Scienz. Soc. e Disc. Aus.*, 1918;
- Wach A., *Vorträge über die Reichs-Civilprozeßordnung gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, Bonn, A. Marcus, 1896;
- Wesseley J., *Handbuch der westgalizischen Gerichtsordnung vom 19 Dezember 1796*, Innsbruck, Wagner, 1834;
- Xirau Palau J., *Le condizioni attuali del processo civile in Spagna*, in *Riv. dir. proc.*, 1925;
- Zanchi V., *Gli incidenti*, Milano, Tip. Monitore dei Tribunali, 1876;
- Zanella G., *Storia della letteratura italiana. Dal Settecento ai giorni nostri*, Milano, E. Vallardi, 1880;
- Zangheri V., *Il procedimento sommario nella Legge, nella giurisprudenza e nella pratica*, Milano, La Casa D'Aldo, 1911;
- Zanuttigh L., *Il giudice unico nella riforma del 1912*, in *Riv. dir. proc.*, 1971;
- Zanzucchi M.T., *La riforma della procedura civile nel Progetto Orlando. Osservazioni sull'art. 44 del Progetto*, in *Riv. dir. comm.*, 1910;
- Zanzucchi M.T., *Osservazioni sull'intero progetto*, in Università Cattolica del Sacro Cuore, *Osservazioni intorno al 'progetto preliminare del Codice di procedura civile'*, Milano, Vita e Pensiero, 1937;
- Zecchino O. (a cura di), *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico. Atti del Convegno. Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988*, Napoli, Guida, 1991;
- Zeffirino R., *Formulario di procedura civile per uso dei conciliatori comunali*, Pallanza, G. Vercellini, 1866;
- Zobi A., *Storia civile della Toscana. Dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, III, Firenze, L. Molini, 1851;
- Zobi A., *Storia civile della Toscana. Dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, IV, Firenze, L. Molini, 1852;
- Zuccagni Orlandini A., *Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana*, II, Firenze, Tip. Tofani, 1850;
- Zurita R., Camurri R. (eds.), *Las elites en Italia y en España (1850-1922)*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008.

## Principali fonti normative

- Allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien*, Wien, J. Hraschanky, 1796;
- Analisi della Legge organica dei nuovi tribunali toscani pubblicata col R. motuproprio de' 2. agosto 1838*, Firenze, Stamp. Granducale, 1838;
- Boletín Oficial del Estado, *Fuero Real de Alonso X el Sabio*, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015;
- Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, Paris, Rondonneau, 1806;
- Codice di commercio pel Regno d'Italia*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, martedì 11 aprile 1882, n. 86, *Supplemento*;
- Codice di Leggi, e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, I, Modena, Soc. Tipografica, 1771;
- Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, Stamp. Reale, 1865;
- Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamp. Reale, 1854;
- Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamp. Reale, 1859;
- Codice di procedura civile per gli Stati Estensi*, Modena, Eredi Soliani, 1852;
- Codice di procedura civile. R. Decreto 28 ottobre 1940-Anno XVIII, n. 1443*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia. Edizione Straordinaria*, lunedì 28 ottobre 1940, n. 253;
- Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, Ducale Tip., 1820;
- Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, Napoli, Real Tip. del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819;
- Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de Mayo de 1829. Edición Oficial*, Madrid, Librería de Rosa, 1829;
- Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde 24 de febrero de 1812 hasta 14 de setiembre del mismo año, en que terminaron sus sesiones*, IV, Madrid, Imp. Nacional, 1820;
- Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde de 24 de setiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812*, II, Madrid, Imp. Nacional, 1820;
- Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1812*, III, Madrid, Imp. Nacional, 1820;

- Constitución de 1869, y leyes orgánicas, municipal, provincial, electoral y de orden público, comentadas y relacionadas con nuestro derecho vigente por una Sociedad de publicistas. Obra dedicada á las Córtes Constituyentes*, Madrid, Imp. El Puente de Alcolea, 1870;
- Constitución de la Monarquía española, promulgada el 30 de junio de 1876*, Madrid, Imp. Nacional, 1876;
- Constitución política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812*, Cádiz, Imp. Real, 1812;
- Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici Richteri, curas ad librorum manu scriptorum et editionis romanae fidem recognouit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg, Pars Secunda, Decretalium Collectiones*, Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1959;
- D.lgt. 21 marzo 1918, n. 361 in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, mercoledì 27 marzo 1918, n. 73;
- D.M. 22 dicembre 1876, in *Il Filangeri*, 1877;
- D.M. 28 dicembre 1876, in *Il Filangeri*, 1877;
- D.M. 29 marzo 1923, in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto*, XLIV, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1923;
- Decreto relativo al Codice di procedura civile* (Decreto n. 108 del 17 giugno 1806), in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1° maggio al 31 agosto 1806. N. 11 al N. 28.*, Milano, Reale Stamp., 1806;
- Dichiarazioni e Istruzioni per la esecuzione del R. Motuproprio del 2. Agosto 1838 sulla riforma giudiziaria. Approvate con sovrano rescritto del dì 9. novembre 1838*, Firenze, Stamp. Granducale, 1838;
- Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, Madrid, Imp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1855;
- L. 2 aprile 1865, n. 2215, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1865. Dal n° 2114 al n° 2753<sup>quinquies</sup>*, XI, Torino, Stamp. Reale, 1865;
- L. 20 marzo 1865, n. 2248, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, giovedì 27 aprile 1865, n. 101;
- L. 30 dicembre 1923, n. 2814, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, martedì 8 gennaio 1924, n. 6;
- L. 31 marzo 1901, n. 107, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, lunedì 8 aprile 1901, n. 83;
- Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente per ordine di tempi*, Firenze, Stamp. Gran-Ducale, 1814;
- Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal di' 15. novembre 1814. al 31. dicembre di detto anno per ordine di tempi*, Firenze, Stamp. Gran-Ducale, 1814;

- Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, I, Torino, Stamp. Reale, 1770;
- Leggi organiche giudiziarie della Repubblica Cisalpina*, Milano, Stamp. F.lli Pirola e Veladini, Anno VI. Repubblicano;
- Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Madrid, Imp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1881;
- Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Madrid, Imp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1855;
- Ley de Enjuiciamiento Criminal promulgada por Real Decreto de 14 de setiembre de 1882*, Madrid, Góngora Ed., 1882;
- Ley de Enjuiciamiento Mercantil*, in *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, decretada, sancionada y promulgada en 24 de julio de 1830. Edición Oficial*, Madrid, Oficina L. Amarita, 1830;
- Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía, decretada por la Córtes en 3 de Noviembre 1837 y sancionada por S.M. en 10 de Enero de 1838*, Coruña, Imp. Iguerta, 1838;
- Loi sur la procédure civile pour le Canton de Genève. Décrétée par le Conseil Représentatif et Souverain le 29 septembre 1819*, Genève, Imp. Successeurs Bonnant, 1819;
- Metodo generale di procedura nelle cause civili*, Milano, Tip. L. Veladini, 1801;
- Metodo giudiziario civile adottato dalla legge 14 aprile 1804. Anno III*, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte I. Dal 1° gennaio al 30 aprile 1804. N. 1. al. 11.*, Milano, Tip. L. Veladini, 1804;
- Ministerio de Gracia y Justicia, *Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria*, Madrid, Imp. Piferrer, 1835;
- Moto proprio della Santità di N.S. Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla Riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj. Esibito negli atti del Farinetti Segretario di Camera il giorno 30 del mese ed anno suddetto*, Roma, V. Poggioli Stamp. della R.C.A., 1824;
- Moto proprio della Santità di N.S. Papa Pio VII in data de' 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'amministrazione pubblica. Esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera nel giorno 14 del mese ed anno suddetto*, Roma, V. Poggioli Stamp. della R.C.A., 1816;
- Moto proprio della Santità di Nostro Signore Pio VII in data de' 22. novembre 1817. sul nuovo Codice di procedura civile. Esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera il dì, anno, e mese suddetto*, Roma, V. Poggioli Stamp. della R.C.A., 1817;
- Novísima ley de enjuiciamiento civil y mercantil...*, Madrid, Imp. J.M. Pérez, 1869;
- Novísima Recopilación de las leyes de España. Dividida en XII libros*, Madrid, Imp. Boletín Oficial del Estado, 1805;



- Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863 (n. 63),* Torino, Stamp. Reale, 1864;
- Prontuario delle sovrane disposizioni relative alla riforma giudiziaria toscana dell'anno 1838. Con aggiunta delle più importanti e moderne leggi,* Firenze, Stamp. C. Cambiagi, 1838;
- R.D. 17 ottobre 1894, in *Gaceta de Madrid*, n. 292, viernes 19 octubre 1894;
- R.D. 21 ottobre 1889, in *Gaceta de Madrid*, n. 295, martes 22 octubre 1889;
- R.D. 3 giugno 1924, in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto*, XLV, Roma, Tip. Camera dei deputati, 1924;
- R.D. 31 agosto 1901, n. 413, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, sabato 7 settembre 1901, n. 214;
- R.D.-Ley 2 aprile 1924 può leggersi in *Gaceta de Madrid*, n. 95, viernes 4 abril 1924;
- R.O. 7 febbraio 1896, in *Gaceta de Madrid*, n. 5, viernes 14 febrero 1896;
- Real Academia de la Historia, *Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla*, I, Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1861;
- Real Academia de la Historia, *Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla*, II, Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1863;
- Real Academia de la Historia, *Fuero Real del Rey Don Alonso el Sabio*, Madrid, Imp. Real, 1836;
- Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, Madrid, Imp. Real, 1807;
- Reale Motuproprio del 2 agosto 1838 contenente l'organizzazione dei Nuovi Tribunali Toscani*, Firenze, Stamp. Granducale, 1838;
- Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia*, Pamplona, Imp. J. Domingo, 1813;
- Regolamenti diversi per il Tribunale di Commercio di Firenze, per i Licenziati nella soppressa Accademia di Pisa, per la riassunzione delle cause pendenti nel dì 11. novembre 1814, per il Collegio degli Avvocati, per il Ruolo dei Procuratori, per l'Ordine e la Disciplina dei Tribunali. Edizione autentica*, Firenze, Stamp. C. Cambiagi, 1814;
- Regolamento 24 dicembre 1854 per l'esecuzione del Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, n. 367, in *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, XXIII, Torino, Stamp. Reale, s.d.;
- Regolamento dei Tribunali del dì 30. Dicembre 1771 e della Legge per il nuovo Compartimento dei Tribunali di Giustizia dello Stato Fiorentino del dì 30. Settembre 1772*, in *Legislazione toscana. Raccolta e illustrata dall'avvocato Lorenzo Cantini*, XXX, Firenze, Stamp. Albizziniana S. Maria in Campo, 1807;

- Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca*, Milano, Stamp. G. Motta, 1785;
- Regolamento dell'ordine, e disciplina dei Tribunali di Toscana* del 15 novembre 1814, in *Regolamenti diversi per il Tribunale di Commercio di Firenze, per i Licenziati nella soppressa Accademia di Pisa, per la riassunzione delle cause pendenti nel dì 11. novembre 1814, per il Collegio degli Avvocati, per il Ruolo dei Procuratori, per l'Ordine e la Disciplina dei Tribunali*. Edizione autentica, Firenze, Stamp. C. Cambiagi, 1814;
- Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana*. Edizione autentica, Firenze, Stamp. C. Cambiagi, 1814,
- Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*. Edizione ufficiale, Milano, Cesarea Regia Stamp., 1815;
- Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, Venezia, Pinelli Zio e Nipote Stamp. Regj, 1803;
- Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause civili*, Vienna, Stamp. Di Giovanni Tom. nob. Di Trattner, 1781;
- Regolamento generale giudiziario per la Galizia Occidentale de' 19 dicembre 1796*, Trento, Gio. Batta. Monauni Imp. Reg. Stamp., 1814;
- Regolamento giudiziario in aggiunta alle Costituzioni civili ed in riforma delle consuetudini del Foro negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, Stamp. Nazionale, anno XII della Rep. Franc., 1804;
- Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834. Esibito il 17 dello stesso mese negli atti dell'Apollonj, Segretario e Cancelliere della R.C.A., Roma, Tip. Camerale, 1834;
- Regolamento organico della giustizia civile e punitiva* (Decreto n. 105 del 13 giugno 1806), in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1° maggio al 31 agosto 1806. N. 11 al N. 28.*, Milano, Reale, 1806;
- Revisione del Codice di procedura civile*, in Galletti G., Trompeo P. (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1857-1858 (VI<sup>a</sup> Legislatura)*. Documenti, I, Roma, Eredi Botta, 1873;
- Riforma dei Tribunali, e dei Magistrati di Toscana 13 ottobre 1814*, in *Regolamenti diversi per il Tribunale di Commercio di Firenze, per i Licenziati nella soppressa Accademia di Pisa, per la riassunzione delle cause pendenti nel dì 11. novembre 1814, per il Collegio degli Avvocati, per il Ruolo dei Procuratori, per l'Ordine e la Disciplina dei Tribunali*. Edizione autentica, Firenze, Stamp. C. Cambiagi, 1814;
- Wetboek van burgerlijke rechtsvordering*, Grav, Offic. Uitgave, 1830.

*Collana Raffronti di Diritto processuale civile*

1. Vincenzo Ansanelli, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, 2021; ISBN 978-88-3618-113-1, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-114-8.
2. Filippo Noceto, *Preparazione della causa nelle codificazioni liberali italiane e spagnole. Alle radici della modernità*, 2024; ISBN 978-88-3618-267-1, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-268-8.

**Filippo Noceto** è dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova.

Questo lavoro si propone di esaminare l'evoluzione della disciplina della preparazione della causa, in Italia e in Spagna, nel periodo ricompreso fra la genesi delle codificazioni liberali ottocentesche e la presentazione dei progetti di riforma che preludono alla formazione dei codici vigenti (a intendere, rispettivamente, il c.p.c. del 1940 e la LEC del 2000). Con uno sguardo attento alle contaminazioni provenienti dalle culture circostanti, si intende far emergere la matrice, anche politico-ideologica, delle scelte legislative che hanno caratterizzato l'evoluzione di tale disciplina nel lungo passaggio da una moderna concezione liberale del processo a una sua problematica riconsiderazione in chiave complessa e postmoderna.

ISBN: 978-88-3618-268-8